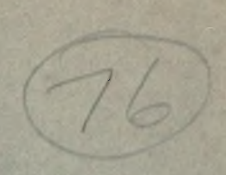

3 1761 07061958 0



DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DI SICILIA
PUBBLICATI A CURA
DELLA SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA
Serie I. — Volume XXIII.

GIUSEPPE LA MANTIA

CODICE DIPLOMATICO

DEI

RE ARAGONESI DI SICILIA

(1282-1355)

VOL. I.

PALERMO
SCUOLA TIP. BOCCONE DEL POVERO
1918

DOCUMENTI

PER SERVIRE

ALLA STORIA DI SICILIA

PUBBLICATI A CURA

DELLA

SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA

PRIMA SERIE — DIPLOMATICA

VOL. XXIII.

ALLA VENERATA MEMORIA

DELL'INSIGNE PATRIOTA E GIURECONSULTO

GR. UFF. PROF. AVV. ANDREA GUARNERI

MINISTRO NELLA DITTATURA DI GARIBALDI

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SICILIANA

PER LA STORIA PATRIA

SENATORE DEL REGNO

CHE

FAVORÌ TENACEMENTE

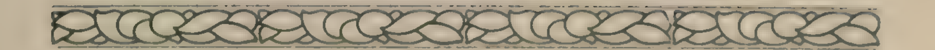
LA PUBBLICAZIONE DI QUEST'OPERA

NELLA QUALE SI RICORDANO

LE SECOLARI RIVENDICAZIONI DELLA SICILIA

PER LA SUA INDIPENDENZA E LIBERTÀ

DEDICO DEVOTAMENTE



PREFAZIONE

Ond'io ti prego che quando tu riedi,
Vadi a mia bella figlia, genitrice
Dell'onor di Cicilia e d'Aragona.

DANTE, *Purg.* III, 114-116.

§ I. — 1. *Importanza del periodo storico aragonese di Sicilia dal 1282 al 1355.* — 2. *Motivi del termine del* Codice diplomatico *a tale anno.* — 3. *Condizioni generali dell'isola in quel tempo.*

1. L'epoca, che si riferisce ai documenti contenuti in quest'opera, è senza dubbio tra le più notevoli della storia di Sicilia. Dopo la rovina e la strage della dinastia normanna, compiute dallo svevo conquistatore Enrico VI, l'isola perdeva la supremazia su tutto il regno, insulare e continentale, la residenza dei proprî Re e le prerogative di capitale, delle quali aveva goduto Palermo, già elevata dagli Arabi a quel grado. Un poeta arabo, 'Al Butîrî as Siqillî, vissuto al tempo del Re Ruggiero, cantava: « Non è bel vivere che nelle ombre amene della Sicilia, sotto un principato che di-

sgrada quello dei Cesari! » (1). Falcando, l'accurato cronista normanno, nella sua mirabile lettera al Tesoriere della Cattedrale di Palermo, scritta verso il 1189 ed intitolata *De calamitate Siciliae*, prevedeva i mali dell'invasione tedesca, e rimpiangeva l'aurea età normanna e la triste sorte che sarebbe toccata alla Sicilia, e specialmente a quella regione, « quam nobilissimae civitatis [Panormi] fulgor illustrat, que et toti regno *singulari meruit privilegio praeeminere* ». Si doleva altresì che la Costanza normanna « opibus tuis Barbaros ditatura discessit »; ma egli non poteva esser presago che altra Costanza sveva, la moglie di Pietro III aragonese, per la quale l'ombra del Re Manfredi al cospetto dell'Alighieri esultava, sentendosi vendicata, avrebbe rinnovellato il regno di Sicilia, con la capitale nell'isola (2).

Avvenuta la disfatta dell'esercito del Re Manfredi a Benevento nel 1266, ancora un'altra dinastia scompariva per sempre, e svaniva qualsiasi speranza di considerazione particolare per la più grande isola del Mediterraneo, la quale aveva visto Federico svevo (nato in Italia e quivi cresciuto, e perciò alquanto immune dall'orgoglio tedesco) trarre dimora nei più verdi anni in Palermo, e poi più volte ritor-

---

(1) Amari, *Biblioteca arabo-sicula*. Torino, 1881, vol. II, pag. 436.

(2) Falcando, *Historia*, ediz. Del Re, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani*. Napoli, 1845, vol. I, pag. 278 e seg. Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*. Firenze, 1868, vol. III, pag. 545 e seg. ricorda i disordini ed i saccheggi all'entrare dei conquistatori teutonici nell'isola, e nota che « il giuramento prestato a Costanza, per comando del re Guglielmo, non valse a far accettare di queto, dai baroni e dai grandi, la dominazione tedesca », ed altresì (pag. 557) che nel regno di Sicilia « pochi anni appresso la morte di Guglielmo, la rapina, la violenza e la crudeltà furono chiamati costumi tedeschi ».

narvi per cercarvi ozî e feste di cantori e poeti, creatori della lingua italiana, egli che chiamava Palermo l'aula e la patria dei Re e la terra di delizia (1).

Non restava ai Siciliani, trascorsi quei tempi felici, che serbarne con dolore il ricordo, e soffrire (per quanto potevasi) il servaggio che i Papi avevano inflitto ai popoli dell'Italia meridionale con l'aver chiamato al trono gli Angioini, ligî interamente alla Chiesa Romana. De Cherrier considera l'inizio del dominio angioino in tal modo: « Dopo la giornata di Benevento, ogni resistenza cessò. I mercenarii tedeschi si dispersero nelle montagne cercando fuggire dagli Stati siciliani. I capitani, i ministri, la maggior parte di coloro che erano rimasti fedeli a Manfredi, vedendo perduta ogni speranza, si offersero al vincitore. Le città apriron le porte; da ogni dove i nobili accorsero sotto la bandiera dei gigli; il clero celebrò il trionfo del papato; i popoli, presi dalla speranza di un migliore avvenire, furono in gioia, e il fortunato Carlo, che sperato non aveva una sì rapida vittoria, si vide padrone di un gran regno » (2).

Conviene quì notare che se nell'isola era lo sdegno implacabile per le oppressioni di ogni genere che commette-

(1) Petri De Vineis, *Cancellarii Friderici II imp. Epistolarum*. Basileae, 1740, t. I, pag. 503. — Giuseppe Maffei, *Storia della letteratura italiana*. Italia, 1834, parte I, pag. 22 e seg. De Cherrier, *Storia della lotta dei Papi e degli imperatori della Casa di Svevia*. Palermo, 1861, vol. I, pag. 386.

(2) De Cherrier, cit. vol. III, pag. 186. Il fastigio e le prerogative della Sicilia, che venivano affievolendosi dai Normanni agli Angioini, ho accennato nella mia memoria storica *I Re di Sicilia e le dimore regie dell'isola*, edita nella rivista *La Sicile illustrée*. Palermo, an. II (1905) fasc. 2 e 5, e an. III (1906) fasc. 5.

vansi dai nuovi dominatori angioini, nelle provincie napolitane non era meno intenso il rammarico per la fine della dinastia sveva, che con estese e potenti relazioni, e nuovi e molteplici ordinamenti, e con garanzie di Parlamenti e di codici di leggi e la protezione agli studî ed ai commerci, avea fatto rifiorire ad insolito splendore quelle regioni continentali.

L'insigne storico Giannone scriveva pertanto per Napoli: « I primi fondamenti della magnificenza e grandezza di questa città, onde con prosperi avvenimenti surse poi a quello stato in cui oggi si vede, furono gettati da Federico II imperadore. Primieramente lo Studio generale, che questo Principe vi fondò, tirò a quella gli scolari non pur di questo reame, ma anche di Sicilia e d'altre più remote parti. Il non essersi da poi Federico fermato in Palermo, come gli altri Re normanni suoi predecessori, ma avere scorso più città di queste nostre provincie, ed essersi spesso fermato in Napoli colla sua Gran Corte e con gli altri ufficiali del regno, servì anche per scala a tanta altezza; e l'aver ancora in magnifica forma ridotto il Castello capuano e quel dell'Uovo vi conferì molto » (1).

Fallito il tentativo del giovane Corradino di ricuperare il regno avito, e soppressa, col terrore e la condanna a morte di quel principe, ogni pratica dei Ghibellini dell'isola e delle provincie continentali per restaurare la stirpe sveva, l'inestinguibile desiderio non venne meno (2). L'esempio inoltre

(1) Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*. Milano, 1821, vol. V, pag. 200 e seg.

(2) De Cherrier cit. vol. III, pag. 264 nell'esporre quei fatti crede utile « far notare che la dinastia di Svevia si era stabilita in Sicilia con

delle repubbliche dell' Italia media e settentrionale, che godevano libertà e franchigie e l'uso di statuti e leggi sapientemente formate, spingeva gli abitanti dell' antico regno di Sicilia a desiderî di novità e di riforme, perchè il potere monarchico svevo (e molto meno l' angioino) non aveva voluto consentire eccessiva larghezza negli ordinamenti politici. Federico Svevo infatti nelle sue Costituzioni aveva dovuto espressamente vietare che gli esteri, ossia gli Italiani delle altre regioni, i quali recavansi nel regno, portassero armi proibite, e che dimorando nelle città e terre tenessero anco coltelli e spade; ed altresì sanciva che in nessun luogo si potessero creare Potestà, Consoli o Rettori «auctoritate consuetudinis alicuius vel ex collatione populi», e se qualche città avesse in ciò contravvenuto, doveva esser distrutta, ed i suoi abitanti resi servi in perpetuo, e colui che avesse esercitato alcuna di quelle cariche, venir sottoposto alla pena di morte. Tanto era il timore della libertà nell'animo del sovrano teutonico, che stabiliva ordini e pene così barbare per sopprimere i progressi della civiltà! (1).

Da ciò si rileva come, fra gli arbitrî ed il più aspro dispotismo angioino, non solo nell'isola, ma anche nella terraferma napolitana, nonostante che per « tanta elevatezza », alla quale pervenne, « coloro che vi diedero l'ultima mano

---

la crudeltà e con violenza, e che a sua volta il fratello di san Luigi credette potersi cementare un trono con sangue e con lagrime. La giustizia di Dio rivolse contro di loro la sua spada».

(1) Cfr. *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae*, ediz. Carcani. Neapoli, 1786, lib. I, tit. 11 e 50, pag. 12 e 49. Vedasi pure Amari, *Storia dei Musulmani* cit. vol. III, pag. 610, e quanto dice Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*. Paris, 1859. *Introduction*, pag. CDVIII.

furono i novelli Re angioini Carlo I e II » (1), il proposito di ribellare l'antico regno di Sicilia per toglierlo agli Angioini e darlo ai legittimi successori ed eredi della stirpe sveva, che regnavano in Aragona, fosse vivissimo. Tali notizie chiaramente ci espone il cronista Saba Malaspina in quella parte della sua Cronaca, che fu la prima volta data alla luce nel 1792 dal celebre scrittore del diritto pubblico della Sicilia Rosario Gregorio, e ne riferisco le notevoli espressioni: « Sed profecto latius poterat de regno Siciliae dubitare. . . . pro eo quod faciliter mentes audientium habilitat ad credendum quod *quidam ipsius regni Siciliae exules*, praecipue magister Ioannes de Procida, et quidam Rogerius de Lauria nutritus in Aragonia cum dicta Constantia, penes regem Aragonum ad promovenda consilia *et consulenda negotia adsistebant*, quos *verisimile erat credere* frequenter regis Aragonum aures superbiae vento replere, ac ei suggerere et instare *ut regnum invadat Siciliae*, quod supponebant forsitan haberi posse faciliter et teneri » (2).

Non si può immaginare una narrazione delle segrete origini della rivoluzione del 1282 che sia più esplicita di questa, che ci offre il contemporaneo Saba Malaspina, anche coi nomi dei principali cospiratori, ai quali deve aggiungersi un terzo, cioè Alaimo da Lentini, dapprima fedele a Carlo d'Angiò, e poi (come attesta il cronista Neocastro) « mutata facie patriam, in quam ipsum reduxerat, auferens, sicut vides, *contra suum dominium excitavit* » (3). Questi

(1) Così afferma il Giannone, op. cit. vol. V, pag. 201, con varie prove.

(2) Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*. Panormi, 1792, t. II, pag. 341.

(3) Neocastro, cap. L, ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 76.

tre celebri uomini pertanto prepararono la rivoluzione: il Procida coi consigli ed il Loria con l'esperienza militare, entrambi di origine napoletana e risedenti in Catalogna, ed Alaimo da Lentini, siciliano, che con ogni circospezione, ricevendo la segreta corrispondenza nell'isola, comunicava con gli altri due, e teneva le occulte trame con gli esuli e con alquanti fervidi patrioti del regno (1). Quanto dice il Neocastro per Alaimo trova conferma nelle parole del Re Pietro I, il quale nel 22 ottobre 1282 in Messina, nell'elevarlo all'eccelsa dignità di Maestro Giustiziere del regno, si mostrava a ciò proclive per gli spontanei servizî da colui resi *in felici ingressu nostro in regnum nostrum Sicilie*, cioè perchè il Re Pietro avesse conquistato l'isola (2).

La ribellione della Sicilia non trovò però pronti gli abi-

(1) Non credo opportuno estendermi qui oltre su questi fatti, che riserbo ad altra speciale memoria.

(2) Carini, *De rebus regni Siciliae* nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Serie I, vol. V, Palermo, 1882, pag. 162. In quali rapporti potessero stare le cospirazioni degli esuli con le promesse della Corte per venire ad assumere il dominio, si può pienamente vedere dalle offerte fatte dagli abitanti di Gaeta sei anni dopo, nel 1288, per sottomettersi al Re Giacomo: « Iacobus Rex a civibus gaietanis requiritur quod *ipsi parati erant*, si praesens esset, se et civitatem ipsam suo dominio tradere, dummodo *iter suum festinaret ad eos* ». Neocastro, cap. CX, ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 178. Il Boccaccio, che nacque soltanto trentuno anni dopo la rivoluzione del 1282, cioè quando quell'avvenimento era ben noto a tutti in Sicilia e fuori, così fa dire da Ruggieri Loria la Re Federico II aragonese nella Novella VI della Giornata V: « Il giovane è figliuolo di Landolfo di Procida, fratel carnale di Messer Gian di Procida, *per l'opera del quale tu sei Re e Signor di questa isola* ». Cfr. *Il Decameron di Messer Giovanni* Boccaccio. Italia, coi caratteri di F. Didot, 1816, t. III, pag. 51. Degli altri due grandi cospiratori, il Loria ottenne a 20 aprile 1283 la dignità di Ammiraglio, ed li Procida a 4 maggio dello stesso anno quella di Cancelliere del regno.

tanti della terraferma a seguirne il vigoroso esempio. Sembra che la maggior vigilanza ed il tenace rigore, che il governo angioino, anche con la diretta ingerenza del sovrano, adoperò dopo la perdita dell'isola, abbiano fatto disperdere i tentativi di coesione fra le particolari rivolte, specialmente degli esuli che penetravano negli Abruzzi, le quali si sarebbero potute propagare a tempo opportuno nei vari territorî delle provincie napolitane. Nondimeno la Sicilia aveva già risoluto ogni dubbio e ricacciata qualunque ansia per le sue future sorti; l'indipendenza, il Re proprio, i Parlamenti, la capitale in Palermo, tutto si era ottenuto con la felice rivoluzione del 31 marzo 1282, la quale non avrebbe mancato di imporsi con il suo fascino e la sua nuova forza nel continente. Nemmeno uno di quei vantaggi sarebbe stato lecito di conseguire dai monarchi angioini di Napoli, che ormai consideravano la Sicilia quasi una lontana regione di poca importanza, che si estendeva sui mari che stanno dinanzi all'Africa adusta, e dove era bastevole l'autorità di superbi Vicarî, che disponessero di tutto a lor grado. Saba Malaspina, perspicace indagatore di ogni più intimo fatto della rivoluzione, manifesta che appena arrivò il Re Pietro I in Palermo gli si presentarono per ossequiarlo tutti gli esuli del regno, che sono ripartiti dal cronista in tre gradi, cioè quelli che avevano sofferto l'odio del Re Carlo, gli altri che avevano compiuto coi Siciliani i maneggi della cospirazione per fare avvenire la rivolta (***propter patrata dudum scelera metus arcebat***), ed infine quelli che volevano per il loro vantaggio gareggiare di fedeltà con i veri patrioti (***aut qui iam inde coeperant invidiae stimulos retorquere***), distinzione precisa che spesso si è ripetuta nei rivolgimenti politici (1).

(1) Saba Malaspina, *Continuatio*, ediz. Gregorio cit. t. II, pag. 362.

Il dominio aragonese durò nella Sicilia sino al 1411, cioè per centoventinove anni. Fu un succedersi inalterato dei sovrani di quella Casa d'Aragona, che Pietro I aveva stabilito nell'isola. A lui, che dovette lasciare la Sicilia nel 1283, seguì come Vicario il secondogenito Giacomo, che poi cinse la corona nel 1286, succedendo più tardi nel 1291 nell'Aragona, e (contro il testamento paterno) anche nella Sicilia. Quando nel 1295 Giacomo, mancando di fede, cedeva l'isola alla Chiesa Romana, ossia agli Angioini, fu acclamato dai Siciliani proprio Re il terzogenito Federico II, che per quarantuno anni governò la Sicilia con amore infinito ed incomparabile saggezza, associando nel 1322 il figlio Pietro II al regno, per evitare che alla sua morte la Sicilia, per il trattato del 1302, tornasse agli Angioini e non succedesse il figlio. Pietro II, che per molti anni aveva diviso col padre le ansie e le cure del regno, spegnevasi a soli trentasette anni in Calascibetta, dopo avere alquanto sottomesso l'audacia di ribelli baroni, che tosto davansi per vendetta a servire l'Angioino ai danni dell'isola.

Questa precoce morte fu sventura per la Sicilia, perchè apriva l'adito alla reggenza per il successore figliuolo Ludovico a soli sette anni; ma, per compenso a quei mali, diveniva tutore l'Infante Duca Giovanni, quartogenito del Re Federico II, sebbene per poco tempo, poichè nel 1348 quel sapiente principe, che avea saputo reprimere la tracotanza dei Palizzi, ed era già quasi per firmare la pace con la regina Giovanna I di Napoli, se ne moriva di peste a Mascali, di quella peste che ricevette ancor più rinomanza con le magnifiche prose volgari del Boccaccio. Trascorsero altri quattro anni e la madre regina Elisabetta mancò pure ai viventi, onde alla reggenza era chiamata la monaca Costan-

za sorella del Re. Le repressioni della prepotenza e delle fazioni dei principali feudatarî (Chiaramonti, Valguarnera, Ventimiglia, Palizzi) occuparono il breve regno di Ludovico, che nel 1355 cessava di vivere in Aci per il contagio della peste (al pari dello zio Giovanni) all'età di anni diciotto, essendo nato nell'anno medesimo, nel quale finiva la sua vita il Re Federico II, nel 1337.

2. Il mio *Codice diplomatico* non si estende oltre l'epoca del regno del primo figlio del Re Pietro II. Il motivo di tale termine da me imposto alla collezione riesce bene evidente. Ha fine da un canto, quasi con eguale distinzione cronologica, l'epoca più antica del dominio aragonese nell'isola, che aveva potuto sino a poco tempo innanzi (non più di sette anni) giovarsi del senno dell'Infante Giovanni tutore del Re Ludovico, e dall'altro canto i documenti del successore fratello Federico (1355-1377), i quali conservansi ancora fra i registri della Regia Cancelleria e del Protonotaro del Regno nell'Archivio di Stato di Palermo, sono così numerosi che si può anco diplomaticamente riconoscere a ragione la necessità di un lavoro separato per l'epoca posteriore. A ciò deve aggiungersi che per buona fortuna il chiar. prof. Giuseppe Cosentino da molti anni (1885) ha dato inizio al *Codice diplomatico di Federico III di Aragona*, *Re di Sicilia*, e ne ha sinora pubblicato quattro fascicoli (dei quali l'ultimo nel 1907), offrendo nell'intero testo o per sunto, con molta diligenza, non meno di 808 documenti, che vanno dal 3 novembre 1355 al 10 dicembre 1360; ed è a far voti che tale importante lavoro possa avere ancora altro proseguimento per nuove ed assidue cure dell'autore (1).

(1) I suddetti quattro fascicoli del *Codice diplomatico* del prof. Co-

3. Stabiliti così i limiti del mio *Codice diplomatico*, credo utile qui brevemente accennare quali furono le condizioni più notevoli dell'interno ordinamento dell'isola e delle esterne relazioni e guerre con gli Angioini nell'epoca dal 1282 al 1355.

Il regno di Pietro I costituisce nel modo più esplicito il riconoscimento di tutte le libertà violate e di poteri, ufficî e prerogative spettanti ai Siciliani, la cessazione degli abusi nella formazione delle leggi e nell'applicazione di esse, il freno imposto ad arbitrî ed eccessi degli ufficiali maggiori o minori, ed altresì la moderazione prevalente nelle esazioni fiscali inasprite più ancora nel tempo angioino di quel che non fossero sotto gli Svevi, non solo per la moltiplicità delle tasse e l'elevata natura di esse, ma per il modo iniquo di riscossione. Dopo aver provveduto a respingere le prime e violenti aggressioni angioine nell'isola, ed a definire con sicurezza la forma di governo e le norme di successione, il Re Pietro I sotto il pretesto del duello, quasi a rendere meno acerbo il dolore dei Siciliani, lasciava l'isola per riprendere direttamente il dominio dei suoi stati di Catalogna, Aragona e Valenza, non meno esposti della Sicilia alle incursioni degli Angioini e dei Francesi (1).

La luogotenenza ordinata in favore di Giacomo, nell'assenza del Re Pietro I dalla Sicilia, è una buona forma di diritto pubblico, destinata a mantenere i diritti del potere regio e ad imprimere un'orma sicura di forza nell'intrigata

---

SENTINO formano il vol. IX della Serie I dei *Doc. della Soc. Sicil. di Storia Patria*. Dopo il primo fascicolo edito nel 1885, vennero in luce il secondo nel 1890, il terzo nel 1895 ed il più recente nel 1907, come sopra ho detto.

(1) Per altri ricordi su quel regno vedansi le *Notizie preliminari*, a pag. 29 e seg.

compagine amministrativa, pur riconoscendo le prerogative dell'isola, e tenendo ancor ragione dei desideri che venivano espressi dal popolo e dai nobili al legittimo rappresentante del sovrano (1). Non è a dire con quale tenacia gli Angioini proseguivano sempre nel tentare di riconquistar la Sicilia; ma vanamente, poichè i Siciliani anzi si impossessavano di varie parti di Calabria e di altre regioni, e muovevano guerra sino nella capitale angioina, che per poco, vacillando nella sua fede, non si ribellò ai suoi dominatori, i quali pur vi tenevano Corte regale e sontuosa sull'esempio degli Svevi.

Fu violato il sistema di successione nel regno di Sicilia sin dall'origine, quando Giacomo nel 1291 si recava in Aragona per succedere al fratello Alfonso, e riteneva ancora

(1) Il sistema di luogotenenza del regno può dirsi abilmente definito e distinto in ogni sua parte e mantenuto con energia dagli Aragonesi, perchè sebbene durante il regno di Carlo I d'Angiò la Sicilia avesse avuto costantemente i suoi Vicari, questa suprema potestà dell'isola non era allora che una finzione di libertà e di indipendenza, e nascondeva i maggiori arbitrî, rimanendo in facoltà dei Vicari quanto ad essi fosse piaciuto di concedere ai Siciliani, e di far noto alla Corte reale risedente in Napoli. Tanto arbitrio connesso a quella dignità di Vicario può indurre a considerarla quasi un'astuta funzione politica e militare nel tempo angioino, per tenere maggiormente in soggezione le popolazioni dell'isola. Il cronista Muntaner ricordava pertanto che il Re Carlo « hach tals officials mesos per tota la illa de Sicilia, que no feyen ne deyen *sino tots mals e superbies* ». Cfr. Antonio De Bofarull, *Crónica catalana de Ramon Muntaner*. Barcelona, 1860, pag. 83, cap. 43. Le proteste dei Siciliani ai Cardinali ed al Papa Martino IV nel 1282 per le molteplici ingiustizie degli ufficiali dell'isola provano come il Vicariato non corrispondesse affatto agli scopi della sua istituzione (vedi appresso, pag. 13 e 19).

per sè la Sicilia. Quell'infrazione costituiva un primo adito a preparare la rovina dell'isola, e dimostrava il mal animo di Giacomo, che poi, sconoscendo quanto prospera sorte avevano sperato da lui i Siciliani, li cedeva nel 1295 con tradimento alla Chiesa Romana (1).

L'elezione del Luogotenente Federico a Re di Sicilia, vigorosamente reclamata dal popolo, risollevava le più grandi speranze. Invano la Chiesa di Roma armava il braccio di Giacomo nella lotta fratricida a Capo d' Orlando nel 1298, perchè i Siciliani ben presto respingevano gli Angioini e li ricacciavano da ogni parte dell'isola, e si preparava la sospirata pace del 1302, la quale non può dirsi di aver posto fine alle guerre dei Siciliani se non per poco tempo, ma bensì apprestato quasi una lunga tregua, od almeno aver chiuso la prima fase delle guerre siculo-angioine dopo la rivoluzione del 1282. Trascorse infatti appena un decennio, nel 1313, quando Federico II si alleò con l'imperatore Enrico VII, e la guerra divampò maggiormente. La Sicilia non poteva in alcun modo esser soddisfatta di godere solo durante la vita del Re Federico II la sua indipendenza, per ricadere indi sotto gli Angioini; ma doveva rafforzarsi ed assicurare il suo avvenire e la sua esistenza politica.

L'associazione di Pietro II al trono nel 1322 è la protesta solenne; l'alleanza con l'imperatore Ludovico il Bavaro nel 1328 è la nuova affermazione di voler respingere ogni speranza di riconquista dei nemici; e di ciò si ha pure la prova nel testamento di Federico che conservava illesi i suoi diritti su le provincie continentali del regno (2).

---

(1) Cfr. intorno ai tempi di Giacomo, la luogotenenza e la successione in Aragona, quanto da me è esposto a pag. 259 e seg.

(2) Surita, *Anales de la Corona de Aragon*. Saragoza, 1610, lib. VII, cap. 39 offre un preciso riassunto di quel testamento.

L'Alighieri aveva molto sperato, per il bene d'Italia, nell'adesione di Federico II alla lega con l'imperatore Enrico VII e nella nomina ottenuta da quel Re ad Ammiraglio dell'impero: « supremum et generalem nostrum et sacri romani imperii facimus maris et constituimus, quoad vixeritis, Admiratum » (1). La delusione riuscì per il grande Poeta così profonda, dopo la morte di Enrico VII ed il rifiuto, quasi inevitabile, della signoria di Pisa offerta a Federico (che la rinunziava per prudenza politica), da farlo prorompere in aspre ed esorbitanti invettive contro il sovrano di Sicilia.

Amari, seguìto dal Di Giovanni, crede erroneamente con varî commentatori, che Dante avesse prima elogiato Federico, ricavando ciò dalle parole *genitrice dell'onor di Cicilia e d'Aragona* per la regina Costanza (le quali ho riferito come epigrafe di questa *Prefazione*), e poi biasimatolo in altri canti con evidente incoerenza; ma non posero mente entrambi quegli scrittori che Dante dice quivi Costanza *genitrice* non nel significato di madre del Re Federico (e peraltro egli non era che il terzogenito), ma soltanto in senso morale di *creatrice della gloria* dei regni di Sicilia e di Aragona riuniti in unico scettro sotto Re Pietro I di Aragona, che per il diritto della moglie muoveva, con giuste pretese, alla conquista dell'isola (2). Non meno acri e senza dubbio

(1) Heinrich FINKE, *Acta aragonensia. Quellen aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II.* Berlin, 1908, vol. I, pag. 318.

(2) Aggiungo che nel *Vocabolario universale della lingua latina* di Nicola COMERCI. Napoli, 1831, vol. II, alla voce *Genetrix* si ha il traslato *Frugum genetrix* per Cerere, usato da Ovidio. Su lo sdegno di Dante contro il Re Federico II vedansi le indagini di Giuseppe DI CESARE, *Arrigo Abbate ovvero la Sicilia dal 1296 al 1313.* Napoli, 1833, pag. 173 e seg. nota 18; AMARI, *Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII.*

più meritati sono i rimproveri per il fratello Giacomo che divenne, dopo il 1295, alleato della Chiesa Romana e degli Angioini contro la Sicilia (1). Federico, nel concetto di Dante, doveva assumere apertamente la difesa dei Ghibellini d'Italia, e pervenire ad eccelsa meta, od esser travolto, anco con la perdita del suo regno, nel grande conflitto coi Guelfi (cioè la Chiesa Romana e gli Angioini) e forse nelle tergiversazioni dell'impero.

Può ritenersi sicuramente che l'epoca del dominio di Federico II aragonese in Sicilia forma, dopo quella di Pietro I, il ciclo più glorioso degli avvenimenti che resero illustri i Siciliani per il loro amor patrio, lo straordinario valore, la costanza nel sostenere le proprie libertà e l'indipendenza dallo straniero. Nei brevi regni di Pietro II e di Ludovico si ripetono le incursioni degli Angioini, nè l'indomito valore dell'isola si attenua; ma sì per l'interna condizione del regno, che per le scissure di preponderanza dei nobili che si contrastavano il potere, si vede decadere l'isola da quel prestigio, al quale la poderosa mente del Re Federico l'aveva fatto pervenire. Restano tuttavia le basi di una monarchia gagliarda, che riconoscendo in modo esplicito le libertà e le prerogative del popolo, può resistere ancora a lungo (come la *torre ferma che non crolla* di Dante) alle dissensioni interne ed alle ambizioni straniere, pur che un'a-

---

Palermo, 1842, pag. 280, nota 4; Lionardo Vigo, *Dante e la Sicilia. Ricordi* (nella *Rivista Sicula*. Palermo, an. II, 1870, vol. 3°, p. 325); e Vincenzo Di Giovanni, *Di alcuni luoghi di Dante sopra Federico aragonese di Sicilia* (nel vol. *Scuola, Scienza e Critica. Nuovi scritti varii*. Palermo, 1874, pag. 192-203).

(1) Dante, *Purgatorio* c. VII, v. 119, e *Paradiso* c. XIX, v. 136-138.

zione potente venga a dar nuova vita agli ordinamenti con sapienza e virtù meditati e disposti dagli antichi per la sua conservazione.

§ II. — 1. *Ordinamento della Cancelleria regia aragonese in Sicilia dal 1282 al 1355. Registrazione.* — 2. *Notizie che rimangono dei registri di tale epoca.* — 3. *Perdita quasi totale dei medesimi.* — 4. *In qual tempo avvenne.* — 5. *Alcuni particolari cenni su i soli registri superstiti, cioè quello del Re Pietro I in Barcellona, ed i frammenti di due registri del Re Ludovico in Palermo.* — 6. *Ricerche da me fatte in Sicilia e nel continente per raccogliere i documenti dell' epoca aragonese sino al 1355.*

1. La Cancelleria regia aragonese di Sicilia adoperava regolarmente i sistemi più adatti per la registrazione delle molteplici concessioni e di ordini e provvedimenti sovrani. In una speciale memoria ho trattato di tale argomento, nè credo quì pertanto utile di ripetere estesamente quelle notizie, ma solamente ne farò alcuni cenni (1). I sistemi seguìti in Aragona dovettero nell'origine della nuova dinastia influire in parte su la registrazione dei documenti nell'isola; nè potè rimanere affatto estraneo il metodo quivi usato dai tempi normanni, migliorato dagli Svevi e perfezionato finalmente dagli Angioini coi loro registri in pergamena (2).

---

(1) Cfr. G. La Mantia, *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del Regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona, 1130-1377* (nell'*Archivio Stor. Sicil.*, an. XXXI, 1906, pag. 197 e seg.)

(2) Si riteneva sino al 1908 che i più antichi documenti della Cancelleria regia di Sicilia scritti in carta fossero quelli del tempo di Federico Svevo, e propriamente il registro conservato nell' Archivio di

Per buona fortuna si conserva ancora il registro cartaceo di Pietro I dell'anno indizionale 1282-1283, pubblicato dal can. Carini, e da esso possiamo desumere le forme di registrazione adoperate sin dall'inizio del governo aragonese in Sicilia (1), le quali dovettero continuarsi nei registri di Giacomo Luogotenente di Pietro I, di Federico Luogotenente di Giacomo, divenuto nel 1291 Re di Aragona per la successione al fratello Alfonso, dello stesso Federico nel suo lungo regno dal 1296 al 1337, di Pietro II suo figlio associato al trono e suo Luogotenente dal 1322 al 1337, e poi come Re sino al 1342, ed infine in quelli del Re Ludovico che morì nel 1355.

Stato di Napoli. Così affermavano Bresslau, Briquet, Wattenbach, Chalandon e Kehr. L'insigne prof. Carlo Moisè Briquet diceva nel 1890: « En Sicile nous n'avons pas vu des papiers *aussi anciens* », come quelli dei tempi svevi ed angioini, cioè il regesto di Federico II ed i *Fascicoli* delle *Arche* dell'Archivio di Napoli. Nel 1908 io dava in luce la descrizione di un *mandato* in carta del 1109 della Contessa Adelaide, da me ritrovato. Cfr. la mia memoria *Il primo documento in carta* (*Contessa Adelaide, 1109*) *esistente in Sicilia, e rimasto sinora sconosciuto*. Palermo, 1908. Il Briquet nel *Journal de Genève*, n. 332, 5 décembre 1910, si degnava di fornire esteso resoconto di quella memoria, e notava: « M. La Mantia a donc rendu *un grand service aux sciences paléographiques et historiques* en mettant en relief le mandat de la comtesse Adélaïde et en donnant la fac-similé photographique. On comprendra l'intérêt qui s'attache à cette charte de 1109, quand on saura qu'elle constitue *le plus ancien spécimen de papier* conservé dans les archives d'Europe ». Da Berlino la Direzione della rivista *Der Papier-Fabrikant* mi scriveva a 11 gennaio 1911 che l'esame scientifico della natura delle fibre e della materia d'incollamento di quel documento « serait de la plus grande importance non seulement *pour l'histoire du papier*, mais encore *pour l'histoire de la civilisation généralement* ».

(1) Vedasi la mia memoria *Su l'uso della registrazione* cit. pag. 204.

La trascrizione dei documenti nel registro di Pietro I si rivela quasi del tutto conforme al sistema invalso sotto gli Angioini per l'ordine cronologico, l'intitolazione regia ordinariamente abbreviata, la data ed altro (1). Convien credere che in quell'antico tempo aragonese si tenesse in Sicilia un solo registro, seguendo i metodi vigenti in Aragona, e nell'epoca sveva anco fra noi. Nessuna menzione dell'officio del Protonotaro, nè dei suoi registri, è infatti fra i documenti del Re Pietro I.

Durante il governo di Federico II aragonese, che riordinò stabilmente l'amministrazione del suo regno, la Cancelleria dovette avere maggiore incremento. Ciò viene esplicitamente confermato dalla costituzione del Re Martino I, che nel 1398 sanciva che i privilegi e le provviste « in nostris Cancellariis amodo faciendae » dovevano scriversi con quelle formole che erano specialmente (*potissime*) in uso « tempore serenissimi regis Federici senioris proavi nostri ». Scorgesi in cotale epoca di Federico II aragonese, e propriamente nell'anno 1319, oltre il registro della regia Cancelleria, l'esistenza di un distinto registro per l'officio del Protonotaro. Fra i molti documenti di quel tempo da me ricercati, non ho potuto rinvenire menzione più antica, con data certa, dell'anno 1319 per determinare l'epoca approssi-

---

(1) Per l'epoca angioina basta rinviare alla nota opera di Paul DURRIEU, *Les archives angevines de Naples. Etudes sur les registres du Roi Charles I.er (1265-1285)*. Paris, 1886, anco per i fac-simili. È pure utile consultare la memoria di Rodolfo von HECKEL, *Das päpstliche und sicilische Registerwesen in vergleichenden Darstellung, mit besonderer Berücksichtigung der Ursprünge* (in *Archiv. fur Urkundenforschung*. Lipsia, 1908, vol. I, pag. 371 e seg.).

mativa, nella quale sotto gli Aragonesi fu stabilito l'uso di quest'altro registro (1).

Nel tempo della luogotenenza di Pietro II associato al trono, cioè dal 1322 al 1337, le reciproche conferme di privilegî fatte da Federico II e da Pietro II, le quali ci rimangono, ed il testo di un documento del Consiglio dell'Infante Pietro nel 1334 fanno supporre che gli ordini del Re Pietro venissero separatamente registrati per ogni anno indizionale, massime quando egli si recava in luoghi diversi da quelli ove dimorava il Re Federico.

È riuscito a me di ritrovare il testo di lunghi Capitoli sul diritto di sigillo, che dovevasi « pro privilegiis et aliis licteris » della regia Cancelleria, e che offrono la data del 1340, cioè durante il regno di Pietro II. Essi sono divisi in dieci paragrafi ed in centoventidue regole. Dalle ricerche da me eseguite nel pubblicare quel testo, che rimane quasi intero, ho potuto rilevare che i Capitoli suddetti sono di origine angioina, che quella nota cronologica non indica per nulla la data di formazione ed approvazione dei Capitoli, ma soltanto l'epoca della consegna di essi agli ufficiali incaricati di eseguirli, ed altresì che i primi Re aragonesi non emanarono alcuna costituzione generale sul diritto di sigillo, ed addttarono invece quei Capitoli angioini, perchè offrivano con ordine e chiarezza le molteplici norme su la intrigata materia concernente il rilascio dei documenti, che si trascrivevano nei registri della Cancelleria e del Protonotaro (1).

(1) Ne ho recato le prove a pag. 210 della monografia cit. *Su l' uso della registrazione.*

(1) Per brevità rimando all'altra mia memoria su i *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al*

Ci sono pervenuti tuttavia alcuni frammenti di due registri dell'officio del Protonotaro degli anni indizionali 1353-54 e 1354-55, che sono stati da me rinvenuti e minutamente descritti per le forme di registrazione. Quei frammenti sono prova evidente dell'uso della doppia registrazione dei documenti sovrani, e dimostrano altresì che non dissimili dovevano essere i metodi anteriori nell'epoca del regno di Federico II aragonese. Si riscontra nei registri di Ludovico l'uso di note marginali per le date di tempo e di luogo, per il nome della persona per la quale è dato l'ordine od il privilegio, ed altresì la distinzione di registri di *privilegi* separati da quelli dei *mandati*. Tale distinzione, già in parte nota sotto gli Svevi e gli Angioini, non è dubbio che provenga dal tempo di Federico II aragonese, quando egli diè migliore ordinamento alla Cancelleria regia (1).

2. Il primo registro del regno di Pietro I in Sicilia invece che rimanere nella Cancelleria regia dell' isola, come sarebbe stato conveniente, fu portato con sè da quel sovrano nel suo ritorno nella Catalogna, e riunito agli altri dei suoi domini d' oltremare. Ciò oramai è noto maggiormente per l'edizione di quel registro curata nel 1882 dal can. Carini.

1272 (nell'*Arch. Stor. Sicil.* an. XXXII, 1907, pag. 421 *e seg.*). Di essa diè ampia recensione il dotto professore catalano Fernando De Sagarra nell'*Anuari d'Estudis Catalans*. Barcelona, 1907, pag. 528 e seg., osservando per quei Capitoli: « L'estudi llur no es solament curiós com a document històrich, sinó de gran utilitat pera 'l coneixement *de la diplomatica y de la organisació de la Cancelleria regia* en la illa de Sicilia, en la època dels Anjous y dels reys de la dinastia aragonesa ».

(1) Accennandosi qui da me soltanto i sistemi di registrazione, cfr. per altre notizie G. La Mantia, *Su l'uso della registrazione* cit. pag. 212 e seg. per i registri del Re Ludovico.

A rendere quasi un vero registro della Cancelleria aragonese quel primo, già formato nell' isola, si proseguì nel medesimo dal 10 giugno 1283 in poi, sino al 26 agosto, la trascrizione dei documenti che emanavansi dal Re Pietro I, pur essendo egli di quì partito, come si rileva dai documenti segnati con la data di luogo di El Groyno nella Vecchia Castiglia e di Tarazona in Aragona (1). Dal 6 maggio, nel qual giorno il Re Pietro partì per mare da Trapani, e sino a ventidue giorni dopo l'arrivo di lui a Valenza (19 maggio) non si trova registrato alcun documento. Sono anzi estranei per la Sicilia, e concernono l'Aragona, i documenti dal 10 al 18 giugno 1283; ma i pochi altri rimanenti (in tutto undici) dal 23 giugno al 26 agosto, coi quali ha termine il registro, riferisconsi all'isola.

Per quell' aggiunta di documenti dell' itinerario del Re Pietro dopo la sua partenza dalla Sicilia, il primo registro della Cancelleria regia siciliana divenne, quasi abusivamente, un registro proprio dell'Aragona; se pure non avrà dimostrato prudenza politica il Re Pietro I nell'aver posto in salvo nella sede centrale dei suoi dominî il registro, che conteneva tutti i suoi ordini dati sin dall'inizio della conquista della Sicilia, perchè se quel registro fosse rimasto nell'isola, si sarebbe perduto come gli altri posteriori dello stesso regno di Pietro I e dei suoi successori.

Esistevano pertanto in Sicilia sin dai primordi del dominio di Pietro I i registri della regia Cancelleria, ai quali poi (come ho detto) si aggiunsero verso il 1319 gli altri dell'officio del Protonotaro del regno. I frammenti dei due registri degli anni 1353-55 di quest'ultimo ufficio, apparte-

(1) Di ciò darò appresso altre notizie nel volume.

nenti all'epoca del Re Ludovico, e da me ritrovati, giovano ad attestare l'esistenza di registri separati da quelli della Cancelleria regia, che pure formavansi allora, ma che non sono pervenuti all'età nostra (1).

La collezione dei registri della Cancelleria e del Protonotaro, nei quali principalmente registravansi in Sicilia le lettere dei sovrani e dei loro Luogotenenti, sarà stata notevolissima dal 1282 al 1355, poichè se per ogni anno si adoperava soltanto un registro (e non sarà stato possibile), dovevano aversene non meno di settantaquattro per la regia Cancelleria, e trentasette per il Protonotaro (in complesso centoundici), computando per quelli del Protonotaro il cominciamento probabile dall'anno 1319 (2).

Varie memorie rimangono intorno a quei registri. In un documento del 1288 del Re Giacomo viene ricordata l'esistenza dell'archivio della Cancelleria, dicendosi: *que in archivo Curie conservantur* (3), ed in altro del 1299 del Re Federico II si menziona altresì l'immissione in possesso fatta « per quaternum . . . nostre Curie assignatum, qui in *archivo eiusdem Curie officii Cancellarie* servatur » (4). Il Re Federico II nel 1319 ricordava i registri dell'anno 1315 per il privilegio di abolizione di alcune gabelle nella terra di

(1) Altri ricordi per tali frammenti fornisco in questa *Prefazione*.

(2) L'uso posteriore al 1355 di varî registri per ogni anno indizionale è prova evidente del sistema conforme nel tempo anteriore.

(3) SILVESTRI, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi*. Palermo, 1879, vol. I, pag. 429 (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, serie I, vol. IV).

(4) *Regia Cancelleria*, reg. 106, fol. 397. Il documento concerne la concessione del territorio di Capodarso a Filippo de Pantosa.

Salemi (1). Serbavansi in Messina nel 1329 i registri della regia Cancelleria dell'anno 1303, e da essi il notaro Gerardo Ursono trascrisse il privilegio, col quale il Re Federico II confermava le consuetudini di Girgenti, con l'inserzione del loro testo. Tale transunto del notaro Ursono fu dato in luce la prima volta dal mio genitore (2). Si attestava dal notaro esplicitamente la ricerca dei registri della regia Cancelleria del 1303 in tal modo: « Ad predictam *Regiam Cancellariam* nos contulimus personales, et ostenso nobis ex *originalibus registris* et actis ipsius Regie Cancellarie *quodam originali seu registro,* in quo predicte Consuetudines et ipsarum confirmatio facta per dictam Magestatem *erant scripte,* quia vidimus *in eodem quinterno sive registro* ipsas Consuetudines et constitutiones contineri » (3).

Nel 1332 il Re Federico II menzionava i registri della regia Cancelleria dell'anno 1301, dicendo: « Quia inspectis

(1) Vedi la mia memoria *Su l' uso della registrazione* cit. pag. 208, in nota.

(2) Vito La Mantia, *Antiche Consuetudini delle città di Sicilia*. Palermo, 1900, pag. LXXXIX.

(3) Le Consuetudini di Girgenti offrono la data dell'indizione, senza quella dell'anno, cioè: « Datum Cathine, vicesimo tercio novembris, secunde indicionis » (che ricade nel 1303-4), e l' anno potrebbe essere 1303 e 1318 per il mese di novembre. Il breve testo delle Consuetudini di Girgenti e la derivazione da quello di Messina, la dimora del Re Federico II aragonese presso Girgenti, ossia in Caltabellotta e Sciacca nel 1303, le conferme date da quel sovrano alle Consuetudini di Caltagirone nel 1299, di Piazza nel 1309, di Patti nel 1312, tranne per Siracusa (1319), quando il Re era a Noto, dimostrano più probabile la prima data, come peraltro Testa, *De vita et rebus gestis Friderici II*. Panormi, 1775, pag. 139, riteneva, e quindi il ricordo di un più antico registro della Cancelleria regia.

registris nostre Curie, invenimus quod olim de mense februarii, XIIII indicionis tercio preterite », per la precedente concessione di franchigie commerciali ai Genovesi in Sicilia. L'espressione *indicionis tercio preterite* non lascia alcun dubbio che la data del registro sia appunto quella del 1301 da me notata (1).

Il Re Pietro II, succeduto a 25 giugno 1337 nel regno, dopo la morte del suo genitore, faceva ricordo, a 18 agosto di quell'anno, dei registri del 1325, nei quali era trascritto un privilegio di Federico II aragonese per assegno su gabelle ad Ansaldo de Patti, e indicava per la conferma: « Inspectis registris Curie », che servirono per la nuova copia del documento (2).

In un transunto del 1352 fatto dal notaro Federico de Tabula si menzionava un privilegio concesso da Pietro II nel 1339, e che era stato ricercato nella regia Cancelleria: « Nosque . . . ad dictam Regiam Curiam *Officii Cancellarie* contulimus personales, et *ostensis nobis* per archivarium dicte Regie Curie *registris dicti anni septime indicionis* » (3). Il Re Federico III, *il Semplice*, a 14 febbraio 1356 diceva di essergli state presentate le copie di due privilegi del Re Pietro II (probabilmente del 1338): « formas duorum privilegiorum. . . . extractas et assumptas *ex registris nostre Curie officii Cancel-*

(1) Reg. 38 della Secrezia di Palermo, a fol. 114 (Arch. di Stato di Palermo). Il documento del 1301 fu pubblicato da ORLANDO, *Un Codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo*. Palermo, 1857, pag. 113.

(2) *R. Cancelleria*, reg. 87, fol. 72.

(3) Quel transunto fu dato in luce da Salvatore SALOMONE-MARINO, *Spigolature siciliane dal sècolo XIV al XIX* (nell' *Arch. Stor. Sic.* an. XXII, 1897, pag. 568).

larie, sistentibus in archivo eiusdem Curie, mandato nostre Excellencie precedente » (1).

Tali notizie da me ricavate in seguito alla ricerca di molti documenti, che su ciò avessero potuto recar chiarimento, provano l'indubitata esistenza dei registri della regia Cancelleria siciliana dalla fine del secolo XIII e durante il regno di Federico II aragonese e l'altro di Pietro II. Per l'epoca del successore Re Ludovico, che regnò dal 1342 al 1355, nulla occorre quì dire, poichè abbiamo ancora i frammenti dei due registri originali dell'officio del Protonotaro degli anni 1353-55, cioè di quell'altro ufficio di registrazione che fu aggiunto all'antico della regia Cancelleria dopo il 1305, quando si riscontra ancora la designazione dell'unico ufficio, e prima del 1319, come ho notato altrove (2).

3. Da quanto finora ho esposto riesce pertanto evidente che mancano quasi interamente i registri degli anni 1282 a 1355, che la Cancelleria regia aragonese, e verso il 1319 anche l' officio del Protonotaro tenevano nell' isola, e nei quali si trascrivevano i documenti reali di concessioni e di ordini e provvedimenti diversi, ed altresì quelli dei Vicarî e Luogotenenti generali del regno.

Oltre quei due registri esistevano anche gli altri della *Magna Curia Rationum*, dei quali si ha nei tempi di Federico II aragonese la notizia per l'anno 1305 (3). In un pri-

(1) *Protonotaro del Regno*, reg. 2, fol. 145, per la conferma dei feudi di Caltabellotta e Calatubo a Peralta. Il testo del documento del 1356 è riferito da COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III* cit. pag. 107 e seg.

(2) G. LA MANTIA, *Su l'uso della registrazione* cit. pag. 210.

(3) Ciò ho rilevato nella memoria *Su l' uso della registrazione* cit. pag. 210 e seg.

vilegio del 1325, concernente la Chiesa di Mazzara, ho rinvenuto altresì il più antico e notevole ricordo di registrazione presso i Razionali nell'epoca aragonese in Sicilia. È segnato in fine del documento: *Registrata in Cancelleria. Registrata penes Rationalem*. Tale indicazione *penes Rationales* è rara anche nei tempi seguenti; ma dimostra però che il registro della *Magna Curia Rationum* costituiva allora in certo modo una duplicità di registrazione per particolari privilegi ed ordini riguardanti la finanza, e potrebbe dirsi meglio una terza registrazione, oltre quella della regia Cancelleria e del Protonotaro del regno.

Mancano pure di questo ufficio della *Magna Curia Rationum*, come di quelli dei Maestri Portolani e di altri ufficiali finanziarî, i registri dell'epoca, alla quale si riferisce questo *Codice diplomatico*, poichè soltanto rimangono alcuni quaderni e fogli separati originali, ed altri in copia di età posteriori, contenuti in una *Miscellanea* che forma il primo registro della Regia Cancelleria, ed inoltre due registri che tenevansi dalle regie Secrezie di Palermo e Messina, e che trovansi appresso conservati in quella serie (1). Noterò quì soltanto, a maggior chiarimento, che essendo stati nella seconda metà del secolo XV ricuperati i più antichi avanzi degli archivi della regia Cancelleria e del Protonotaro (2), si ebbe poi cura di raccoglierli e di formarne varî registri. La cronologia non fu affatto riconosciuta, per la difficoltà che offrivano i documenti, nei quali d'ordinario manca l'indicazione dell'anno, e si trova la sola indizione.

(1) Su tale argomento darò più estesa notizia in una mia particolare memoria.

(2) Gregorio, *Bibliotheca scriptorum arag.* cit. t. II. pag. 430 e seg.

Si riunirono perciò senza alcun discernimento, ed a caso, in ogni nuovo registro frammenti di registri di varî anni, formando soltanto confuse miscellanee. Non si ricostituirono, come dovevasi, i registri nella forma originaria, e per buona ventura talvolta qualche miscellanea o nuovo registro contiene una estesa parte del registro primitivo. In tal modo quei tre registri (dei quali il secondo della Secrezia di Palermo è piuttosto un codice della Pandetta di gabelle di Sicilia del 1312, con l'inserzione di documenti per immunità doganali degli anni 1285 e seguenti) offrono designazioni arbitrarie di anni, e formano indebitamente parte della serie della regia Cancelleria, alla quale non appartengono (1).

Per l'officio del Protonotaro del regno è avvenuta la stessa confusione, perchè i primi cinque volumi non sono che disordinate miscellanee di frammenti di registri dai tempi del Re Federico III, *il Semplice*, sino a quelli del Re Martino. Nel secondo di tali registri miscellanei si conservano i frammenti dei registri del Re Ludovico, da me sopra menzionati, e nel quinto registro miscellaneo si trova altresì il quaderno originale incompleto della Pandetta di gabelle del 1312, che forse era altro esemplare appartenente alla Secrezia di Palermo (2). Le indicazioni di data apposte a quei cinque volumi miscellanei del Protonotaro del regno sono,

---

(1) Ho pubblicato il testo di quella Pandetta, tenendo ragione di altri codici manoscritti, nel mio volume *Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV*. Palermo, 1906. Dell'altro registro della Secrezia di Messina molti documenti diè in luce accuratamente l'egregio dott. Giuseppe Travali nel suo lavoro intitolato *I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo* (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*. Serie I, vol. VII, Palermo, 1886).

(2) Cfr. il mio vol. *Le Pandette delle gabelle* cit. pag. III, nota 1.

al pari di quelle della regia Cancelleria, arbitrarie ed inesatte (1).

Rosario Gregorio incorreva in errore quando affermava: « Haec diplomata adservantur ut plurimum in regiis Panormi Tabulariis, quae vulgo *Cancellariae* et *Protonotarii* audiunt; atque illius acta ab anno 1312, huius vero ab 1360 initium habent, nec priora quidem serie continuata procedunt » (2). Non tenendo conto infatti delle designazioni erronee esteriori in quei primi volumi miscellanei, la serie della regia Cancelleria comincia soltanto col documento del 17 luglio 1356, contenuto nel registro 5 a fol. 71, e segue con quelli del settembre 1360 esistenti nel registro 7 a fol. 341 r. e seg. (3), ed i documenti del Protonotaro del regno hanno inizio con quelli di Re Ludovico da settembre 1353 a giugno 1355 nel registro 2 miscellaneo fol. 223 e seg., ai quali tengon dietro gli altri del Re Federico III *il Semplice*, esistenti nel registro medesimo da fol. 171 in poi, che è proprio l'inizio del primo registro di Federico III, leggendovisi sinanco l'intitolazione riferita dall'egregio prof. Cosentino, e che è in tal guisa: «Generale [registrum] infra Si-

---

(1) Vedasi per altre notizie su quei registri quanto accennai nella mia memoria *Documenti inediti in lingua spagnuola (1381 - 1409) in Sicilia*. Palermo, 1899, pag. VII e seg. e nell'altra *Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353 - 55 di Ludovico d'Aragona, Re di Sicilia* (nell' *Arch. Stor. Sic.*, an. XXX, 1906, pag. 502).

(2) Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit. t. II, pag. 429. Tale inesatta affermazione egli ripeteva in una sua particolare memoria. Cfr. G. La Mantia, *Dei Reali Archivi di Sicilia. Memoria inedita del can. Rosario Gregorio*. Palermo, 1899, pag. VII e VIII.

(3) Cosentino, *Codice diplomatico di Federico III* cit. pag. 203, doc. CCXXIX, e pag. 508, doc. DCCLXVI e seg.

ciliam anni none inditionis, anno domini millesimo CCC.L.V, sub titulo domini Infantis Friderici regni Sicilie legitimi domini, qui incepit dominari XVI octubris huius VIIII° inditionis, de mense novembris » (1).

Riguardo ai registri della *Magna Regia Curia*, nei quali potevano essere trascritti ordini e lettere regie, nulla ci è pervenuto per il tempo dal 1282 al 1355. Deve però opportunamente farsi menzione dell' originale *Quaternus peticionum* della Curia del Pretore di Palermo, dell'anno indizionale 1320-21, che si conserva nella Biblioteca Comunale di Palermo tra i manoscritti, ai segni Qq. F. 31, e fu descritto estesamente nel 1846 dal can. Gaspare Rossi (2), e dopo quasi mezzo secolo venne pubblicato per intero dal Pollaci, il quale lo comprendeva in una generica collezione, che egli intitolava *Atti della città di Palermo*, mentre quelli del 1320-21 non sono diplomaticamente che atti giudiziarî di una magistratura inferiore, e dipendente dalla *Magna Regia Curia* (3).

4. Le vicende di guerra, che con alterne sorti imperversava nell'epoca aragonese in Sicilia, le ribellioni ed i saccheggi che ne seguivano, ed anco i trasporti parziali di scritture e registri da Palermo a Messina, a Catania, più

(1) Si veda il cit. *Codice diplom.* di Cosentino, pag. 1 e seg.

(2) Rossi, *Catalogo ragionato dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo indicati e descritti*. Palermo, 1846, pag. 255-263. Questo volume non fu pubblicato se non dopo ventisette anni, cioè al 1873, dal can. Di Marzo, che aggiunse soltanto alcune pagine che mancavano ancora nella stampa.

(3) Pollaci, *Gli atti della città di Palermo dal 1311 al 1410*. Palermo, 1892. Per le notizie su quel registro egli rinvia nella prefazione (pag. LXXV) ad altro suo lavoro.

preferite dimore dei Re, e dovunque recavansi i sovrani e la loro Corte, e le gare e le pretensioni di alcune maggiori città e dei nobili hanno cagionato tale grave perdita. Conviene con nuove ricerche investigare quando essa potè avvenire. L'esistenza di molti registri, sebbene siano spesso incompleti e frammentari, del tempo di Federico III *il Semplice*, che regnò dal 1355 al 1377, dimostra evidentemente che, nonostanti i continui disordini e le guerre di quell'epoca, si riuscì a conservare con qualche cura i registri reali, certamente in modo migliore di quel che fosse avvenuto nell'età anteriore. Deve quindi supporsi che la distruzione dei registri e documenti degli svariati uffici di governo dovette accadere durante il regno di Ludovico (1342-1355) e nei primordi dell'altro di Federico III, entrambi figli di Pietro, e succeduti in assai giovane età nel potere regio (1).

Il Re Federico II aragonese e poi il figliuolo suo Pietro II, associato al regno e successore, avevano goduto per lunghi anni la devozione ed il rispetto dei Siciliani. In una lettera ai Messinesi si diceva dai Palermitani nel 1345 che il Re Pietro II si distingueva per la bontà dell'animo, al pari di quella del padre: « Licet Rex noster erat et dominus, tamen omnes regnicolas senes ut patres, aequos ut fratres, minores quidem ut filios, paternis inhaerendo vestigiis, omni benignitate tractavit » (2). Cominciano invece nel

(1) Di tale affermazione reco appresso le prove.

(2) Anonymi, *Historia sicula vulgari dialecto conscripta*, cap. XXI (ediz. Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit. t. II, pag. 283). Su tale cronaca, le sue origini, derivazioni di manoscritti ed altre notizie si veda l'erudito lavoro di Stefano Vittorio Bozzo, *Storia siciliana di Anonimo autore, compilata in dialetto nel secolo XV, trascritta e corredata di studi, note ed indici*. Bologna, 1884. L'autore per la sua immatura morte non

regno di Ludovico turbolenze infinite, le fazioni e le ribellioni dei Chiaramonti e dei Palici si susseguono, nel 1347 per la peste famosa (descritta dal Boccaccio) accade la morte del savio Duca Giovanni d' Aragona tutore del Re, nel 1354 è tentata la fede di Messina, che viene occupata dagli Angioini di Napoli due anni dopo, rimanendovi per alquanto tempo signori fino al 1363, Palermo dal 1354 in poi sino al 1374 si dà pure agli Angioini (come altrove ho esposto) ed altre città dell'isola ne seguono l'esempio (1).

Nel narrare le vicende dei tempi del Re Ludovico, l'Anonimo cronista in volgare scrive un breve capitolo in latino, forse per maggior vigoria di stile, intitolato: « Excusacio quedam presens opusculum excribentis super his, que *de intrinseca guerra et domestica* sunt dicenda ». Egli fa una descrizione commovente dei disordini, nei quali l'isola trovavasi specialmente dopo la morte del Duca Giovanni, « post predicti Iohannis obitum deplorandum », e così dice: « Pretereo igitur furta et rapinas, stupra, flammas et incendia ac

---

potè pubblicare quel testo. Il GREGORIO nella memoria su gli archivi dice che il figlio di Federico II aragonese « fu semplice, o pure che di leggieri faceasi dominare dai grandi » ; ma pare che egli trasmodi in quale giudizio, non condiviso dai contemporanei. Cfr. G. LA MANTIA, *Dei reali Archivi. Memoria inedita di Gregorio* cit., pag. VII.

(1) Il testo dei documenti del tempo di quella occupazione messinese, concernenti gabelle, dogane ed altro, trovasi nel volume del dott. Giuseppe TRAVALI, *I diplomi angioini dello Archivio di Stato di Palermo* cit. — Su Palermo, che persisteva nella ribellione a favore degli Angioini, cfr. la mia memoria *Su i più antichi Capitoli della città di Palermo dal secolo XII al XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 a 1392* (nell'*Arch. Stor. Sic.*, an. XL, 1915, pag. 426 e seg.).

depopulaciones civium innocencium non describam, *subiectam igni patriam* . . . . sanctuaria profanata . . . . et proditionum genera infinita », ed afferma con felice espressione: « Quorum si quotam vellem explorare particulam, ante diem clauso componet vesper Olympo » (1). Nessun dubbio quindi può aversi che allora furon compiti la distruzione e lo scempio dei registri e dei documenti dei primi sovrani aragonesi e dei loro Luogotenenti, da Pietro I a Ludovico.

Il grido di libertà, che aveva scosso i Siciliani nel 1282 e sino che Pietro II, il mite sovrano associato al regno paterno per molti anni, fu in vita, non più incitava il popolo alla fedeltà ai propri Re, ed era anzi troppo se qualche flebile e solitaria eco di rimpianto si sentisse, le trascorse memorie recavano inciampo e rimorso ai ribelli che distruggevano le preziose carte, ora che essi « antiquum hostem, de antiquioribus hostibus Siculorum progenitum, invitarunt », cioè gli Angioini e propriamente i sovrani Ludovico e Giovanna I di Napoli (2).

Gregorio, accennando l'epoca del tardo inizio dei registri della Cancelleria e del Protonotaro, aggiunge: « Exinde vero intelligitur quam ob causam *vetustiora Aragonensium Regum*, et presertim Petri eiusque filiorum Iacobi et Friderici, in hac nostra Bibliotheca desiderantur diplomata ». Egli crede che la perdita dei registri di quel tempo sia provenuta, oltre che per il trasporto « per varia Siciliae loca et praecipue Messanam et Catanam. . . . cum licet summi imperantes eo ventitabant », pure per aver trasferito in Napoli quei re-

(1) Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit., t. II, pag. 290.

(2) G. La Mantia, *Sui più antichi Capitoli della città di Palermo* cit. pag. 426.

gistri, ed adduce per prova l'affermazione generica di Mongitore e la trascrizione di un documento del 1297 di Federico II aragonese, eseguita da Antonino Amico nell'Archivio di Napoli, ed inoltre l'attestazione dei giureconsulti del secolo XVI Matteo di Afflitto, Marino Freccia e Leonardo Liparulo per l'esistenza del regesto dell'imperatore Federico *in archivo regni Siciliae ultra Farum* (1).

È evidente che la notizia del trasporto dei registri aragonesi in Napoli è del tutto erronea, perchè il privilegio aragonese ricordato dal Mongitore si trova soltanto come inserzione in un registro angioino e riguarda particolare concessione a ribelli siciliani (2), e nessuna menzione si ha di registri aragonesi di Sicilia conservati in Napoli. L'altro ricordo che il registro svevo si conservasse in Palermo nel secolo XVI non è nemmeno sicuro, ove si consideri che quei giureconsulti, riferendosi ad un'affermazione del famoso giurista Andrea d'Isernia († 1316) per ordini dell'imperatore Federico, e non avendo notizia di quel registro confuso in Napoli fra recondite scritture di ogni genere ed epoche, ritenevano che fosse custodito negli archivi dell'altra parte del regno (3).

---

(1) Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit., t. II, pag. 429 e seg.

(2) Vedi Amari, *La Guerra del Vespro Siciliano*, 9ª ediz., Milano, 1886, vol. II, pag. 341, nota.

(3) Carcani, che primo lo pubblicava nel 1786, attestava che due copie si avevano di quel regesto svevo eseguite da P. Borrello e da Gennaro Chiarito, prefetto dell'Archivio della Regia Zecca, e diceva altresì che per l'autorevole interposizione del Vicerè Domenico Caracciolo, « literarum ac literatorum hominum numen praesentissimum » potè ottenere il permesso di tenere presso di sè l'originale regesto per la pubblicazione. Cfr. Carcani, *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae*. . .

Nella memoria su gli archivi, da me edita, il Gregorio nota per il tempo aragonese: « Il danno maggiore per i nostri archivi in questi torbidi tempi fu che non poche delle nostre carte si perdettero. Ma quanto la perdita è certa, *tanto ignota la vera causa di esser mancati* ». Ritiene probabile per la mancanza dei registri del Re Giacomo che « li tempi torbidi che corsero pria che Federigo avesse salito al trono, abbiano cagionato tanta perdita », perchè considera altresì che « quando Giacomo lasciò l'isola non era nel pensiero di perderla per sempre ». Se tale sua induzione è sfornita di prove, non sembra però inverosimile per il risentimento che avranno potuto manifestare i Siciliani quando nel 1295 il Re Giacomo abbandonava, con la sua rinunzia, l'isola ai nemici. È sicura invece l'altra considerazione del Gregorio che « il governo dell'isola potè sussistere fino al 1347 per le virtù e i personali meriti del Duca Giovanni, ma tostochè questi finì di vivere, non potè esser *nè più vilipesa, nè più dai baroni usurpata l'autorità sovrana* » (1).

Occorre nondimeno recare altre prove della probabile distruzione dei registri della regia Cancelleria e del Protonotaro del regno in quel tempo, cioè dopo la morte del Duca Giovanni nel 1347 e sino ai primordi del regno di Federico III (1355), che succedeva al trono fra i più grandi sconvolgimenti dell'isola.

In un documento del Re Ludovico dell'anno 1352 è ricordata la perdita nel comune di Piazza di alcuni registri

---

quibus accedunt Assisiae regum regni Siciliae et fragmentum quod superest regesti ecc. Neapoli, 1786, pag. IX e seg.

(1) G. La Mantia, *Dei reali Archivi. Memoria inedita di Gregorio* cit., pag. VII, e seg.

dell'officio della Cancelleria di Pietro II dell'anno 1338, dicendosi: « quia [litere] simul cum *certis registris* dicte Curie *officii Cancellarie* in terra Placie casualiter amisse fuerant » (1). Il Re Federico III nell'inizio del suo regno ordinava a 24 marzo 1356 al ribelle Cancelliere del regno Enrico Rosso di portare in Catania i sigilli reali ed i registri del suo officio: «Sigilla nostra, que habetis, ac *registra dicti vestri Cancellariatus officii* expedit in Curia nostra esse» (2). Tale ordine era dato perchè si dubitava che il Rosso avrebbe consegnato agli Angioini o fatto distruggere i registri reali.

Non si potè nel 1357 rinnovare un privilegio di Ludovico « propter amissionem (come dice il Re Federico III) registrorum officiorum Prothonotarii et Cancellarie regni nostri, que in civitate Messane, occupata per hostes nostros, servabantur » (3). Nel 1361 il Re Federico III ricordava per due privilegi del Re Pietro II, non indicati per data, che « predicta privilegia concessionis, donacionis et confirmacionis predictarum, *necnon registra nostre Curie*, in quibus privilegia ipsa *registrata erant, deducta in predam*, cum substanciis nonnullorum nostrorum fidelium, more hostili infra

(1) *R. Cancelleria*, reg. 15, fol. 34. Concessione ad Adamuccio Romano su i proventi della beccheria di Palermo.

(2) *Protonotaro del Regno*, reg. 2, fol. 105. Questo notevole documento fu edito dal dott. G. Travali, *I diplomi angioini* cit., pag. XV e ristampato dal prof. G. Cosentino, *Codice diplom. di Federico III* cit. pag. 173.

(3) *Protonotaro del Regno*, reg. 2, fol. 355. Licenza all'ebreo Giuseppe di Giacomo di Boemia per esercizio della medicina. Il documento è ricordato da B. e G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia* (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Serie I, vol. VI, 1886, p. 69) con data inesatta del 1372.

tumultus *dudum in regno commotos*, cum sedicionibus populorum, et guerrarum turbines intrinsecus et extrinsecus propterea consuetos, agente humani generis inimico, fuerint *deperdita et extincta* » (1). La preda, il saccheggio e la distruzione dei registri reali non potrebbero esser descritti in maniera più evidente, anco per l'espressione *more hostili*.

Affermava nel 1365 il Re Federico III per i registri del suo avo Federico II e del fratello Ludovico, di data non determinata: « Cum . . . *registra nostre Curie* illorum temporum fuerint et sint casualiter, guerre occasione, *deperdita et devastata* » (2). Notevole è finalmente la esplicita menzione fatta dal Re Federico III nel 1374 per la distruzione di tutti i registri esistenti in Messina e bruciati dai nemici, che sembra essere avvenuta per una rilevante serie di registri non solo della regia Cancelleria, ma anche del Protonotaro *(Cancellariarum nostrarum)* e per i registri di tempi anteriori al regno di Federico III, perchè Messina era tornata nel 1364 alla fede regia, ed il documento suddetto del 1374 concerneva la conferma di un'antica concessione, chiesta da Berardo Passaneto. Giova riferire le parole testuali del documento: « Et quia *omnia registra Cancellariarum nostrarum* existencia in palacio nobilis civitatis Messane, per tunc hostes nostros, eamdem civitatem hostiliter occupantes, *fuerint combusta* » (3). Gli Angioini in Messina compievano perciò quell'enorme distruzione, gettando in mezzo al fuoco i

(1) *Protonotaro del Regno*, reg. 1, fol. 102. Conferma di saline di Castrogiovanni ad Intorella.

(2) *R. Cancelleria*, reg. 42, fol. 121 r. Conferma della terra di Augusta a Matteo Moncada.

(3) *R. Cancelleria*, reg. 5, fol. 217 r.

registri; e le parole *eamdem civitatem hostiliter occupantes* dimostrano che ciò avvenne nel 1356 od alcuni anni appresso (1).

Questi varî ricordi di distruzione di registri della regia Cancelleria e del Protonotaro del regno ci tramandano con evidenza, e con le stesse parole dei sovrani che l'attestavano, la notizia del tempo nel quale essa accadde; e peraltro tali ricordi diplomatici ben corrispondono con le descrizioni di devastazioni e sommosse che leggonsi nelle cronache, e che ho già riferito.

5. Debbo ora fornire alcune particolari notizie su i registri ancora superstiti della Cancelleria aragonese di Sicilia. Nell'anno 1876 il barone Raffaele Starrabba pubblicava nell' *Archivio Storico siciliano* un elenco di registri conservati nell' Archivio della Corona di Aragona in Barcellona, che concernono espressamente la Sicilia per la designazione che essi offrono nel dorso o nel primo foglio, per gli anni 1282 a 1555 (2). Tale sommario e brevissimo elenco era stato trasmesso allo storico Isidoro La Lumia dal Direttore Ma-

---

(1) Gregorio, *Bibl. script. arag.* t. II, pag. 430 accenna fugacemente il ricordo contenuto in questo documento, però sul breve sunto che ne diè il Barberi, e seguendo la data erronea del 1370 da lui indicata. Cfr. Silvestri, *I Capibrevi di Giovan Luca Barberi* cit., vol. III, p. 150. Gregorio inoltre osserva « Patet idcirco ante praedictum annum [1370] huiusmodi regesta flammis absumpta interiisse »; ma le precise parole del documento da me riferite bastano a denotare il tempo, ben più antico, di quella distruzione. Ne fece pure il Gregorio menzione nella memoria *Dei reali Archivi* da me pubblicata, pag. IX.

(2) Cfr. Starrabba, *Documenti riguardanti la Sicilia sotto Re Martino I. esistenti nell'Archivio della Corona di Aragona* (nell'*Arch. Stor. Sic.*, antica serie, an. III, 1876, pag. 139 e seg.).

nuele de Bofarull, che lo trasse dall' esteso *Inventario* dei registri della Cancelleria dei sovrani di Aragona (1).

Per l'epoca più antica aragonese da quell'elenco non si rilevava che l'indicazione di tre registri, cioè: « 53 y 54, años 1282 - 3, titulo — De rebus regni Siciliae », e « 323, años 1295, titulo — Revocationum Siciliae — Regestum super revocandis illis qui erant in Sicilia ». Starrabba avendo poi conosciuto per altre informazioni che i registri 53 e 54 erano molto estesi, e che invece l'altro di n. 323 si componeva di pochi fogli, tralasciò di fare eseguire ogni ricerca o copia per i registri 53 e 54 degli anni 1282 - 83, e chiese invece la trascrizione del breve quaderno del 1295 per la rinunzia di Giacomo alla Sicilia, che inesattamente chiama *registro* o *volume*. Tale quaderno Starrabba diè in luce quindi nell'*Archivio Storico* medesimo nell'anno 1882 (2).

Starrabba sin dal 1876 manifestava però il desiderio che, seguendo l'esempio del celebre diplomatista Antonino Amico, si fosse eseguita una esplorazione storica negli Archivi della Corona d' Aragona in Barcellona. Dopo cinque anni dovendosi, nella ricorrenza del sesto centenario del Vespro siciliano, preparare dalla Società Siciliana per la Storia Patria la stampa di memorie e documenti riguardanti la rivoluzione del Vespro, Starrabba proponeva di pubblicarsi quei « tre registri » barcellonesi, e così venne deliberato di eseguirsi (3).

---

(1) Ciò afferma Starrabba in altra memoria inserita nell'*Arch. Stor. Sic.*, an. VII, 1882, pag. 276, che ricorderò qui appresso.

(2) Cfr. Starrabba. *Documenti riguardanti l'abdicazione di Giacomo II d'Aragona al trono di Sicilia (1295), comunicati da Don Manuele de Bofarull Direttore dell'Archivio della Corona d'Aragona* (nell' *Arch. Stor. Sic.* an. VII cit.).

(3) Tali ricordi sono dati da Starrabba nella sua *Commemorazione*

Darò qui alcuni cenni soltanto per i registri 53 e 54 degli anni 1282 - 83, che prima formavano unico registro, separato nei secoli posteriori. Starrabba fornisce notizia estesa, col testo di lettere del Direttore de Bofarull su le pratiche per la trascrizione di essi, perchè il de Bofarull affermava: « Hace os cargo de que se trata de la cópia de dos volumenes en folio mayor, de letra muy pequeña y de dificil lectura en lengua latina, que ocupan nada menos que 247 foleos, y os convencereis que no solo no bastarian *cinco meses de trabajo asiduo de dos copistas inteligentes* para sacarla, sino que probablemente no bastarian *dos años* de trabajo continuado ». Si conobbe poi la grave spesa che sarebbe importata la trascrizione, e così fu scelto l'erudito archivista can. Carini dell'Archivio di Stato di Palermo per recarsi in Barcellona a quello scopo (1). Altri ricordi su quelle fatiche del Carini offre ancora in uno speciale volume Giuseppe Silvestri, allora direttore dell'Archivio di Stato, il quale curava la sollecita stampa dei due registri su le copie, che trasmetteva periodicamente il Carini da Barcellona (2).

Ricorda lo Starrabba che la stampa di una parte dei due registri dovette con grande celerità eseguirsi. Dice egli infatti: « Potè essere adempiuto a tempo un voto, che fu anche una promessa, che si direbbe *temerariamente fatta*, voglio dire la pubblicazione della prima parte del materiale

---

di Mons. Isidoro Carini, pag. IX e seg., in fine dell'*Arch. Stor. Sic.*, an. XX, 1895.

(1) Cfr. la suddetta *Commemorazione* scritta da STARRABBA. Partì il Carini dalla Sicilia a 20 dicembre 1881.

(2) SILVESTRI, *Isidoro Carini e la sua missione archivistica nella Spagna*. Palermo, 1895, pag. 13 e seg. Si veda pure CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.* cit. vol. 1, pag. 35 - 37.

a giorno fisso, cioè il 31 marzo 1882 » (1). Questa data, che era ammonimento della Sicilia già rivendicata a libertà, nuoceva pertanto, per la ristrettezza del tempo assegnato al Carini, alla completa e ordinata edizione diplomatica dei due registri di Pietro I.

L'insigne storico Amari, che per tanti anni non aveva curato di fare ricerche negli archivi di Spagna, nonostanti i felici risultati ottenuti sin dal 1847 dal Saint-Priest in Barcellona, riconobbe nel 1882 la necessità di formare un'ultima edizione (*la nona*) della sua *Guerra del Vespro Siciliano* dopo la pubblicazione dei documenti trascritti dal Carini in Barcellona; e perchè lo stesso Amari non rilevasse, quasi di sorpresa, dalla stampa dei due registri del 1282-83 le nuove notizie storiche provenienti da una fonte inesplorata, richiedeva uno speciale permesso al Ministero dell'Interno, « che ha fatto mandare (come egli dice) all'Archivio di Pisa *il manoscritto originale* del Carini, per darmi comodo di studiarlo *prima della pubblicazione* » (2).

Verso la fine dell'anno 1885 apparve, certamente per equivoco, un annunzio nella *Rivista Storica Italiana* per la nuova edizione (nona), che si diceva già compiuta, dell'opera dell'Amari, e si affermava « tutta rimaneggiata a norma dei nuovi documenti *scoperti ed illustrati in gran parte dall'auto-*

(1) Starrabba, *Commemorazione* cit., pag. XXIV. Per potere riuscire a pubblicare a *giorno fisso*, si soppressero nella stampa molti documenti di concessioni di officî ed altro, simili per le formole, i quali si rimandarono ad una *Appendice*, ed altri di simil genere non furono trascritti dal Carini.

(2) Amari, *La Guerra del Vespro Siciliano*, 9ª ediz. Milano, 1886, vol. I, pag. XIII. Ciò ripete pure Starrabba, *Commemorazione* cit., pag. XLI.

re medesimo » (1). Silvestri opportunamente si affrettò in aprile 1886 a smentire l'erronea notizia, ed in quella medesima *Rivista* fu pubblicata una lunga lettera del medesimo, che tributava al Carini il merito della ricerca, trascrizione ed illustrazione coi riassunti, dei documenti conservati in Barcellona (2). In quello stesso anno (come è noto) venne fuori in tre volumi l'edizione nona dell'opera dell'Amari, per cura dell'editore Hoepli in Milano (3).

Per la descrizione del registro di Pietro I ed il ricordo della sua divisione in parti, eseguita in tempo assai tardo, basta rinviare alle notizie date dal Carini, e che il Silvestri inserì in una prefazione con sua firma all' edizione di quei documenti (4). Carini crede che i due volumi (o meglio parti) provenienti da unico registro « furon poi rilegati separatamente a fin di poterli più agevolmente maneggiare ».

Gli altri registri della Cancelleria siciliana, sebbene frammentarî, che ancora rimangono dei tempi dei Re Pietro I a Ludovico, sono quelli degli anni 1353 - 55 da me ritrovati, appartenenti al Re Ludovico, e dei quali diedi estesa notizia nella memoria speciale già ricordata. Essi formavano

(1) *Rivista Storica Italiana*, Torino, 1885, vol. II, pag. 919.

(2) Silvestri, *Isidoro Carini e la sua missione* cit., pag. 15. — *Rivista Stor. Ital.*, vol. III, an. 1886, pag. 471 e seg.

(3) Amari appose nel titolo della 9ª edizione questa speciale indicazione: « corretta ed accresciuta secondo i *Registri di Barcellona* ed altri documenti e corredata di alcuni testi paralleli ». Nell'anno seguente 1887 egli pubblicava in Milano altro volumetto di pag. LIV - 139 con questo nuovo titolo: *Altre narrazioni del Vespro Siciliano scritte nel buon secolo della lingua.*

(4) Carini, *De Rebus regni Siciliae* cit., pag. VII e seg.

parte (come ho detto) dei registri dell'officio del Protonotaro del regno. Ho descritto nella memoria minutamente quei frammenti, ne ho formato la ricostruzione cronologica precisa per i varî documenti che vennero disordinatamente raccolti in un registro miscellaneo nel secolo reguente, ho aggiunto il regesto dei documenti medesimi, ed altresì la nitida fototipia di una pagina, per conoscersi la forma dei registri reali e la loro scrittura, anco per il motivo che niun *fac-simile* se ne aveva sino a quel tempo in Sicilia, neanco nell'*Archivio paleografico italiano* del Monaci, e l'omissione riusciva tuttavia inescusabile. Basta pertanto rinviare per tutte cotali notizie a quella memoria (1).

Noterò solamente che sembra che Gregorio abbia voluto (trattando degli archivi di Sicilia) appena ricordare in modo indeterminato i frammenti dei registri del Re Ludovico, perchè dice: « Il vedere frattanto l'uso vegliante nei tempi infelici di Ludovico che nell'*officio del Protonotaro registravansi alcune carte* » (2). Il Gregorio però non ebbe cura di fornire particolari cenni e descrizioni di quei più antichi frammenti di registri reali esistenti nell'isola.

Per il quaderno del 1295 sopra menzionato, edito dallo Starrabba nel 1882, non occorre fare alcun cenno, per il motivo che non è un quaderno formato in Sicilia ma bensì nella Cancelleria dell'Aragona, e contiene in altri fogli documenti estranei alla Sicilia e posteriori.

6. Era indispensabile quindi per me, in tanta scarsezza

(1) Cfr. la mia memoria *Su i frammenti di due registri originali di Ludovico d'Aragona* cit.

(2) G. La Mantia, *Dei Reali Archivi. Memoria inedita di Gregorio.* cit. pag. VIII.

di documenti della lunga epoca aragonese dal 1282 al 1355, di eseguire, prima di ogni altra, un'ampia ed accurata ricerca negli archivi pubblici e privati, cioè governativi, comunali, ecclesiastici e di primarie famiglie patrizie (per i quali ultimi si ha il sussidio di elenchi e regesti a stampa o di altri ricordi in lavori inediti) nelle varie città ed in molti comuni minori dell' isola, ed investigare pure in alquante biblioteche, dove si conservano antichi codici e copie manoscritte di documenti. Tale esteso e paziente lavoro iniziai sin dal 1895, perseverandovi costantemente per notevole periodo di tempo (1).

Abbondante materia mi offrì l'archivio dell'antica capitale del regno, Palermo, perchè oltre alquanti documenti contenuti in alcuni registri conservati nella regia Cancelleria, ai quali non appartengono (come ho notato prima), ho potuto ricavare dalla particolare ricerca di centinaia di registri dal 1355 in poi sino ai primordî del secolo XVI, spettanti agli ufficî della regia Cancelleria, del Protonotaro del regno e della Conservatoria di registro (miscellanei e disordinati i più antichi registri dei due primi ufficî per impedizia di coloro che li riordinarono nel secolo XVII, e senza alterazione gli altri) il testo di molti documenti aragonesi, che venivano trascritti nei tempi posteriori nelle occasioni di conferme o di nuovi provvedimenti. L'importante collezione dei *Capibrevi* di Giovan Luca Barberi del primo ventennio del secolo XVI, soltanto edita per i feudi minori e non po-

(1) Nel 1906 io così diceva: « Intento da alquanti anni a fare ampia raccolta dei documenti dei primi Re aragonesi di Sicilia dal 1282 al 1355 per la pubblicazione di un Codice diplomatico ». Cfr. la memoria *Sui frammenti di due registri* cit. pag. 502.

polati di Sicilia, che rimasta sospesa per la morte del Silvestri, venne da me compiuta nel 1907 (1), ed altri pregevoli manoscritti mi fornirono altra notevole serie. Nè devesi tralasciare di far menzione dei Tabularî di diversi antichi monasteri siciliani soppressi e della Chiesa vescovile di Cefalù (soltanto in parte custodito in Palermo, nell'occasione del trafugamento nell'epoca borbonica) per le pergamene che vi si contengono e conservansi nel suddetto Archivio, e che oltrepassano il numero di cinquemila dal secolo XI al XVIII (2).

L'Archivio comunale di Palermo nei pochi registri cartacei di *Lettere* del Pretore e Giudici della città per gli anni dal 1311 al 1355, sebbene con molte interruzioni e lacune, mi ha fornito buona fonte di indagini e trascrizioni. Pollaci nel 1892 desumeva dal ricordo contenuto negli *Annali* inediti di Palermo di un Anonimo, i quali vanno dal 1257 al 1405 (3), che i registri cominciassero dal 1257 dicendosi in quegli *Annali* « per dappocaggini dei nostri padri e de li Senatori pochi libri antichi si retrovano », e dalla raccolta pure manoscritta di documenti formata dal Texeira nel 1793 rilevava che esistevano allora i registri degli anni 1300 al 1311. Dopo quel tempo però, cioè dal 1793 (come osserva

(1) Cfr. il vol. III del Silvestri, *I Capibrevi di G. L. Barberi* cit. Palermo, 1888, e l'*Avvertimento* da me apposto nelle pag. 613-616 per il compimento della stampa.

(2) Una breve ma precisa notizia di cotali Tabularî trovasi nel volume *L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico*. Roma, 1910, pag. 303, edito per lodevole cura del Ministero dell'Interno.

(3) Vedi Rossi, *Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo* cit., pag. 120, per il ms. Qq E. 29. n. 5.

il Pollaci) molte furono le dispersioni di quei registri, « sì che il più antico sia ora quello dell'anno IV indiz. 1311-12. Nè da quell'anno in poi la serie dei volumi procede regolarmente, e senza lacune, poichè da detto anno salta al 1316-17... Così a balzi si va per tutto il secolo XIV, talchè dei *cento volumi* di questo appena sopravanzano oggi sedici » (1).

Tanta è stata la deplorevole noncuranza nella conservazione dei registri dell'autorità comunale della prima città dell'isola, e non è quindi da meravigliare se in altre città non ne rimangano vestigia.

Dovetti esplorare altresì gli archivi di molti comuni della Sicilia, che ho percorso in vari anni in tutte le sue regioni dalle miti marine alle eccelse vette di monti e dell'Etna e nelle sue isole vicine, e dovunque negli archivi governativi e municipali, di Chiese e di privati le ricerche riuscirono proficue, e mi dispenso dal far qui particolare descrizione di quelle fonti diplomatiche, perchè l'argomento mi trarrebbe troppo in lungo (2). Dirò solamente che i così detti *Libri Rossi* delle antiche amministrazioni municipali, nei quali

(1) Pollaci, *Gli Atti della città di Palermo* cit., pag. XIII, XXIX e XXXIII.

(2) Il sommo storico Fazzello diceva a Carlo V: « Et ne si quae locorum aut temporum sunt, temere asseverare viderer, cum ab antiquitate pendeant, ea, *peragrata a me quater aut sepius et curiosissime indagata tota Sicilia*, tamdiu cum authorum sententiis contuli, quousque re comperta abunde mihi ipse satisfeci », e additava così nel secolo XVI la necessità di rievocare la storia dell'isola su le memorie che essa conserva in ogni luogo, sano criterio che potrebbe piuttosto dirsi auspicio per quei tempi; nè l'esempio rimase infecondo, segnatamente per le indagini che il diplomatista Antonino Amico ed il Pirri per la sua *Sicilia Sacra* appresso compivano. Fazzello, *De rebus siculis*. Panormi, 1558, *Praefatio*, pag. 1.

trascriveansi per intero i privilegi dei vari comuni, e che spesso furon cagione della perdita degli originali, che le pergamene ed i codici delle varie Chiese vescovili dell'isola e di altre minori e le scritture di alquanti monasteri aboliti, conservate presso alcuni Archivi provinciali od altrove, diedero rilevante incremento alla mia raccolta.

Nè agli Archivi doveano limitarsi le mie indagini, poichè le Biblioteche mi avrebbero altresì offerto nuova materia in quella parte di antiche raccolte manoscritte che in alquante di esse conservansi, come a Messina (prima del tremuoto fatale del 1908), a Catania, a Girgenti, a Trapani, a Siracusa, e che ad esuberanza si ritrovano nella Biblioteca Comunale di Palermo, assai notevole per cotale magnifica collezione. Precipua menzione fra i pregevoli manoscritti di simil genere della Biblioteca di Palermo deve farsi per i vari volumi di trascrizioni di documenti dall'epoca normanna sino al secolo XVI, formata in origine dall'infaticabile diplomatista can. Antonino Amico, che dimorò vari anni nella Spagna dal 1618 al 1625, esplorò gli Archivi della Corona d'Aragona, e trascrisse quivi alquanti documenti, e molti altri negli archivi di Napoli e di Sicilia, rimanendo però, con grave danno, inedito tutto quel materiale, tanto che nel secolo seguente l'erudito can. Domenico Schiavo ne trasse motivo di un riordinamento e di aggiunte di copie di altri documenti tratte dagli archivi di Palermo e dell'isola, senza che la sua nuova fatica riportasse fortuna migliore della precedente (1).

Le ricerche da me compiute nella Sicilia estesi, per

(1) Mi dispenso dal fornire qualsiasi indicazione di codici e di manoscritti, che verranno peraltro designati fra le note ai documenti.

quanto mi fu possibile, in varî principali archivi del continente d'Italia, ossia di quelle città con le quali la Sicilia ebbe nell'epoca aragonese maggiori relazioni, specialmente in Napoli ed in alcuni altri, per i quali le pubblicazioni d'inventari e di regesti aveanmi già fornito talvolta notizia ed occasione di indagini, confronti e trascrizioni del testo di documenti e di cronache (1).

§ III. — **1.** *Necessità di ricercare l'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona per i documenti del regno di Pietro I e quelli del regno di Giacomo in Sicilia.* — **2.** *Missione e risultato delle mie ricerche in Ispagna.* — **3.** *Viene da me estesa la ricerca anche al tempo del regno di Federico II aragonese.* — **4.** *Memoria da me pubblicata in Barcellona nel 1909 su le relazioni di Alfonso III con la Sicilia.* — **5.** *Altre memorie su l'epoca aragonese in Sicilia da me date in luce dal 1905 sinora.*

1. Precipuo lavoro era stato per me quello di raccogliere in varî viaggi ed in un tempo conveniente, e che mi poteva esser concesso, i documenti sparsi negli archivi delle varie città dell'isola; ma cotali ricerche soltanto non sarebbero bastate a fornire il materiale per il *Codice diplomatico*, perchè nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona occorreva esaminare i registri di Pietro I e gli altri del Re Giacomo per il tempo del loro dominio su la Sicilia dopo la partenza dall'isola, cioè per Pietro I da maggio 1283 in poi,

(1) Le città di Genova, Pisa, Venezia e Roma, oltre Napoli, sì per i commerci, che per le vicende di guerra e della diplomazia delle Corti, devono a preferenza denotarsi in quel novero.

e per Giacomo da luglio 1291 sino a novembre 1295, quando rinunziò al regno di Sicilia.

Il can. Carini, oltre la trascrizione dei due registri del 1282-83 del Re Pietro I, aveva curato di formare i sunti dei documenti contenuti negli altri registri del suddetto Re dal principio del suo regno (1276) sino alla fine. Egli diceva: « Occupai dopo ciò il tempo . . . a studiare foglio per foglio, secondo i desideri da lei [Silvestri] manifestatimi, altri trenta anche più preziosi registri, che comprendono tutti gli oscuri antecedenti del Vespro, non che i posteriori avvenimenti sino alla morte di Re Pietro (1285) e mirabilmente li chiariscono; posso anche aggiungere *diffinitivamente* e fin nei loro particolari più minuti » (1). Estese pure il Carini le sue indagini e la formazione dei sunti anche alle scritture in carta ed in pergamena del regno di Pietro I ed a quelle posteriori di Alfonso III dal 1285 al 1291 (2).

Nondimeno egli, che pure aveva dato alquante notizie su l'origine dell'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona, gli archivisti più distinti, le pubblicazioni eseguite, i locali, i manoscritti più notevoli quivi conservati (3), non

---

(1) Carini, *Gli Arch. e le Bibl. di Spagna* cit., vol. I, pag. 36. L'elenco di quei registri fornì Starrabba a pag. 539 del vol. II, avendo il medesimo nel 1896 curato la stampa dalla pag. 241 in poi del volume suddetto, che era rimasta sospesa dopo il 1887 per il trasferimento in Roma e poi per la morte (1895) del Carini. I sunti dei registri del regno di Pietro I (1276-1285) trovansi nelle pag. 2-182 del vol. II.

(2) La denominazione di Pietro II e di Alfonso II (invece di Pietro I e Alfonso III) data dal Carini proviene dalle indicazioni archivistiche usate in Barcellona per la distinzione dei Re di Aragona della Casa di Barcellona. Quei sunti trovansi nelle pag. 183-242.

(3) Cfr. Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* cit., vol. I, pag. 9-39.

fornì preciso ricordo per i registri della Cancelleria di quei sovrani, ma soltanto pochi cenni fugaci e generici (1). Attestava di non aver potuto studiare i registri di Alfonso III e di Giacomo II (2).

Non si aveva pertanto alcuna conoscenza di quanto potesse trovarsi in quell'Archivio di Barcellona per i registri dell'epoca di Giacomo, e se ne esistessero ancora del tempo della sua Luogotenenza e poi del regno in Sicilia (1283-1291).

Qualche menzione più esplicita riguardo a tali registri del Re Giacomo si ha invece in alcune lettere che il Carini inviava al Silvestri in Palermo. In una di esse scriveva: « Fo sunti ed estratti di tutte le pergamene sciolte, di tutti i registri (che non son pochi) e delle lettere assai numerose che concernono i due regni di Pietro e di Alfonso . . . . Devo rinunziare financo a guardare pergamene, lettere e registri del regno di Giacomo, che si studieranno in altra spedizione [desiderio troppo lontano dal vero]. I soli registri di Giacomo sono più di un centinaio, e si dovrebbero percorrere tutti foglio per foglio, perchè gli affari di Sicilia son trattati con gli altri d'Aragona, Catalogna, Valenza etc. » (3).

Per queste affermazioni deve notarsi che il Carini non fece affatto sunti dei registri del Re Alfonso (come egli pe-

---

(1) Vedansi le menzioni a pag. 20 e 38 del suddetto volume.

(2) Notava infatti il Carini (a pag. 38): « Eppur, se il tempo me l'avesse consentito, che tesoro di notizie mi avrebbero fornito i registri e le pergamene posteriori pei regni di Alfonso e di Giacomo II soprannominato *El Justo*, e per l'epoca dei Martini! ». Deve rilevarsi che il Carini per equivoco indicò quivi anche le pergamene di Alfonso III, che egli aveva invece descritte nei sunti. Cfr. *Gli Arch. e le Bibl.* cit., vol. II, pag. 208-239.

(3) Silvestri, *Isidoro Carini e la sua missione* cit., pag. 115 e seg.

raltro dichiara in altra lettera, che ricorderò fra poco), nè il numero dei registri di Giacomo era circa un centinaio, come il Carini corregge in altra lettera, nella quale avvertiva: « Avevo intenzione di abbracciare i tre regni di Pietro, Alfonso e Giacomo, almeno fino al 1302. Ma per ogni Re si devono percorrere pergamene, registri, lettere. Del regno di Giacomo i registri sono 337 (1), gli affari di Sicilia confusi con gli altri. Quindi non oserò neppure guardarli. Le pergamene di lui sino al 1302 sono 140 che le ho contate » (2). Tale indicazione del Carini per le pergamene di Giacomo II è inesatta, perchè esse sino all'anno 1302 sono oltre duemila. In una ultima lettera il Carini manifestava: « E così appagati i desideri degli studiosi e fatto un lavoro completo sul regno di Pietro, non ho più forze per affrontare i 337 registri di Giacomo senza giuliane (3) e neppure i 27 di Alfonso. Con forze fresche *ed in compagnia* si copieranno in altra missione i preziosi testi, di cui dò i

(1) I registri di Giacomo sono più propriamente 284, rilevandosi dall'inventario dell'Archivio: « Hay de su reinado 284 en 339 volumes o tomos ». La distinzione dei registri e la suddivisione di essi in volumi, omessa qui dal Carini, è utile a conoscersi per le norme di registrazione in Aragona e la notizia della conservazione archivistica.

(2) Silvestri cit., pag. 118.

(3) Con questo nome adoperato dal Carini, e molto usato in Sicilia sino al principio del secolo XIX, nei lavori archivistici si denotavano gl'indici alfabetici delle scritture e dei registri. Ne offre la spiegazione Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*. Palermo, 1786, t. II, pag. 231, voce *Giuliana*, il quale aggiunge che ne « è incognita l'etimologia ». Io dubito che quella parola si riferisca all'*anno giuliano*, cioè della riforma di Giulio Cesare, poi migliorata da Gregorio XIII per il computo dell'anno, perchè i registri erano ordinariamente divisi per anno indizionale, e vi corrispondeva l'indice o *giuliana*.

sunti, e si estenderà il lavoro al regno di Giacomo per studiare poi l'epoca soprammodo ricca dei Martini .... Ecco la ragione per cui non tocco i registri di Giacomo, che mi occuperebbero quasi un anno » (1).

Veniva indicato inoltre dal Carini genericamente che una « magnifica raccolta, detta di *Cartas reales*, comprende autografi di sovrani, principi ecc. in latino, castigliano, francese, catalano, arabico ecc. »; ma tale cenno indeterminato, senza ricordo dell'epoca e dell'oggetto delle scritture, a nulla poteva giovare.

Da quanto ho esposto si vede che non era affatto proposito del Carini di esplorare registri e scritture dell' epoca del Re Giacomo II, e nemmeno i registri del Re Alfonso III, limitandosi egli soltanto all' epoca del regno di Pietro I, ed all'esame di alcune pergamene e scritture del suddetto Re Alfonso.

2. Determinai pertanto, per compiere la mia raccolta, di investigare l'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona, e rivolsi all' insigne patriota Senatore Andrea Guarneri, Presidente della Società Siciliana per la Storia Patria, a 30 giugno 1906 una mia domanda affinchè presso il Ministero della Pubblica Istruzione fosse autorevolmente esposta la necessità di una nuova missione in Ispagna per ricercarvi i registri e documenti del dominio del Re Giacomo su la Sicilia dal 1285 al 1296, per la quale epoca (come io diceva) « quanto potrà ricavarsi da quei registri esistenti in Ispagna riuscirà di grande importanza per la diplomatica e la storia di Sicilia, perchè le vicende di quei tempi sono note soltanto per le cronache e per pochi privilegi municipali » (2).

(1) Cfr. il volume cit. del Silvestri, pag. 121.

(2) Di ciò darò le prove nel seguente paragrafo di questa *Prefazione*.

L'illustre Ministro della Pubblica Istruzione, prof. Luigi Rava, ben comprese, con alto discernimento, ed accolse cortesemente la proposta, presentata dal Presidente della Società di Storia Patria e dal Consiglio direttivo, per la missione, e ne diè il permesso ed altresì un sussidio; e così mi disposi in compagnia di mio fratello Francesco, allora Presidente di Sezione nel Tribunale di Palermo, e che da molti anni si era dedicato con onore agli studî storici e dell'antico diritto italiano e siculo, a recarmi in Barcellona. La compagnia di mio fratello, il quale aggiunse pure notevoli spese per quel viaggio, fu di grande utilità per la nuova missione; e debbo affermare (nè il vivo affetto fraterno impedisce il mio pensiero) che io non avrei potuto trovare in tale missione una collaborazione più efficace, alacre ed intelligente, senza la quale non sarebbe stato sufficiente il tempo assegnato, nè possibile raggiungere lo scopo della missione destinata ad accrescere la notizia di un'epoca tanto famosa della storia siciliana. Alla mia riconoscenza verso di lui si aggiungerà indubbiamente anco quella dei cultori di tali studî (1).

Con sua lettera del 14 luglio il benemerito comm. Francesco de Bofarull, Direttore dell'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona, rispondeva alla Direzione dell'Archivio di Stato di Palermo che lo informava della missione

---

(1) Debbo altresì notare per la verità che mio fratello non ha tralasciato da quegli anni ogni incitamento ed agevolazione durante la preparazione di questo lavoro; e ciò è tanto più rilevante perchè le delicate e gravi funzioni di magistrato, adempiute di recente anche in difficili missioni istruttorie di giustizia penale nell'isola, non gli concedono quasi alcun tempo.

storica che preparavasi: « Esté V. S. bien seguro de que la misión cientifica anunciada encontrará en este Archivo de mi cargo toda suerte de facilidades para el mejor desempeño de su cometido, siendo además de relevante interés histórico la documentacion relativa a Sicilia ».

Sul finire di agosto io e mio fratello partivamo per la Spagna, e dopo avere trascorso tutta la linea ferroviaria del Tirreno da Palermo sino a Ventimiglia Ligure, e dimorato alcuni giorni a Marsiglia, dove si era da poco inaugurata un'importante esposizione coloniale, giungevamo nell'inizio di settembre a Barcellona, la magnifica e ricca città catalana, che si adagia nell'ampia pianura, fra il verde dei suoi alti colli e l'ampia distesa del mare, e per la quale nei primi anni del secolo XVII il sommo Cervantes usava tanto lusinghiere espressioni: « Barcelona, archivo de la cortesia, albergue de los extrangeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza unica » (1).

La nostra dimora in Barcellona per le ricerche in quel-

(1) V. *Obras de Miguel de* Cervantes Saavedra. *Nueva edicion por de* Navarrete. Paris, 1855, t. I, *Don Quijote*, parte II, cap. 72, p. 665. Mi piace qui ricordare che al pari di Genova, che serba dinanzi il suo porto la statua colossale dello scopritore del nuovo mondo, Barcellona ha nella sua marina, e propriamente nel *Paseo de Colon* (dove noi abitavamo), la mirabile colonna sormontata dalla statua del Genovese, e che è alta cinquantasei metri. Nè insieme alle tradizioni storiche mancano le memorie recenti, poichè mi era grato sentire esaltare in Barcellona le virtù di Amedeo di Savoia, che cinse la corona di Spagna dal 1870 al 1873 e che accresceva così i vincoli con la nazione italiana, allora risorta a libertà sotto lo scettro del suo Genitore.

l'Archivio durò per i due mesi di settembre ed ottobre, perchè sul cominciare del mese seguente facevamo ritorno nell'isola (1). Fu un lavoro continuo, incessante dalla mattina alla sera, tranne qualche breve intervallo, di indagini e di trascrizioni da registri, pergamene e carte sciolte (2).

Trascrissi anzitutto quasi cinquanta documenti, che appartengono al regno di Pietro I dal 1283 al 1285, traendoli dai registri di quel Re e da alcune pergamene, e che concernono la Sicilia. Mi sembrò pure utile di curare la trascrizione dei novantaquattro documenti omessi dal Carini nell'edizione del *De Rebus*, per la celerità della stampa a data obbligatoria, traendone egli motivo dalla somiglianza (come affermava) che riscontravasi col testo di concessioni e provedimenti già riferito da lui (3). Nè tralasciai d'investigare

(1) Offrirono esteso annunzio della nostra missione il giornale spagnuolo *Las Noticias* di Barcellona del 20 settembre 1906, n. 3823, in America il *Progresso Italo-Americano* di New-York del 25 ottobre n. 254, ed in Italia il *Giornale di Sicilia* del 10-11 ottobre, n. 283. Il Presidente sen. Guarneri ed il Segretario generale davano notizia alla Società di Storia Patria in Palermo, a 9 settembre, della nostra partenza per la Spagna, ed il Guarneri aggiungeva: « La loro missione è già in corso di esecuzione con larghe speranze di ottimi risultati ». Cfr. *Archivio Storico Siciliano*, an. XXXI (1906), pag. 581 e seg.

(2) Pochi giorni dopo il nostro ritorno in Palermo io forniva, a 11 novembre, comunicazione a voce alla Società di Storia Patria intorno alla missione compiuta, e quella breve relazione fu accolta con entusiasmo. V. *Arch. Stor. Sic.* an. XXXI cit., pag. 586 e seg.

(3) Tali documenti, dei quali Carini fornì il solo sunto, saranno da me pubblicati in una seconda *Appendice*, oltre quella edita dal Silvestri nel 1892, e che è ancor essa incompleta, sebbene ciò non abbia il Silvestri rilevato, notando anzi nella copertina: « Nel fascicolo XIII verranno pubblicati l'indice e la prefazione ». Non potè poi dar nulla, perchè egli non teneva le copie dei documenti, che Carini non trascrisse.

l'epoca del regno di Alfonso III, primogenito del Re Pietro I, e suo successore nell'Aragona dal 1285 al 1291, esaminando e copiando oltre i documenti in pergamena, dei quali diè i sunti il Carini, anco quelli che riferivansi alla Sicilia, tra i ventisette registri del suddetto Re, che non erano stati affatto ricercati dal Carini, ma che offrono però per quel primo periodo di dominio aragonese notizie nuove ed importanti. Da tali indagini ricavai altri quarantotto documenti, e di essi ne ho dato in luce ventitrè in una speciale memoria, che ricorderò fra non guari.

Dovetti poi attentamente esaminare e svolgere per ogni foglio, perchè sprovvisti di indici, non meno di venticinque estesi registri, e di fitta e minuta scrittura, del regno di Giacomo per l'epoca che si riferisce al dominio di lui in Sicilia tenuto insieme a quello dell'Aragona, cioè agli anni 1291 a 1296, e ne ho tratto una messe abbondantissima di oltre mille documenti riguardanti la Sicilia (1). Per il tempo anteriore della Luogotenenza di Giacomo nell'isola (1283 - 1285), e poi del regno di lui sino al 1291, nessun registro invece ho rinvenuto, rimanendo così provato che quei preziosi registri, proprî della Cancelleria regia siciliana, non furono dal Re Giacomo nel 1291 trasportati con sè nella Catalogna, e che si perdettero anzi nella Sicilia, fra le guerre delle età che seguirono. È inesatta quindi l'affermazione dell'esimio prof. Botet y Sisò, che nel 1909, trattando delle monete catalane, diceva per quel periodo, per il quale non aveva potuto ricavare alcun documento: « Es natural, doncs, que 'ls

---

(1) Essi formeranno la parte principale del volume secondo di quest'opera.

documents d'aquesta epoca 's troben *als arxius de Sicilia* » (1).

Altra utile fonte di ricerche furono per me le pergamene del tempo di Giacomo II, le quali complessivamente sono in numero straordinario, nè ancor tutte inventariate e descritte. Tra 2520 di esse mi riuscì di trarne quarantasei documenti che concernono specialmente l'isola, anche per i rapporti con gli Angioini e le vicende di guerra.

3. Nè in tal modo era per me finito il lavoro nell'Archivio di Barcellona, poichè rimaneva ancora ad esaminare l'estesa collezione di documenti in carta del regno di Giacomo II (1291 - 1327), nella quale rinviensi la reciproca corrispondenza tenuta dal Re Federico II aragonese e dal fratello Giacomo e dai loro ambasciadori ed officiali per quegli anni, su quanto riguardava il governo e le condizioni della Sicilia. Tali scritture sono designate col nome di *Cartas sueltas* o con l'altro di *Cartas reales diplomaticas del rey Jaime II.* Sono conservate in particolari scatole o cassette di legno *(cajones)*, ed avvolte con tela internamente e numerate progressivamente. Ogni scatola ne racchiude circa duecento (2).

La prima serie di esse contiene le scritture con data cer-

---

(1) Botet y Sisó, *Les monedes catalanes*. Barcelona, 1909, vol. II, pag. 80. - Si ha la menzione tanto della Casa dell'Infante Giacomo in Sicilia, quanto dello scrittore dell'amministrazione (*porcionis*) delle milizie a piedi ed a cavallo e dei familiari della Casa medesima nel 1283, in un documento del Re Pietro I dato da Trapani a 4 maggio, prima di partire dalla Sicilia. Cfr. Carini, *De rebus* cit., pag. 631 e seg. documento DCCXI.

(2) La carta di quei documenti spesse volte per l'antichità riesce così fragile al tatto, che sembra che si disgreghi e si volatilizzi, diventando quasi impalpabile.

ta, che rilevasi dal documentos stesso, denominate *Cartas reales con fecha*. Comincia con alquanti documenti della fine del secolo XII e della prima metà del seguente; ma dal n. 167 si è già fra quelli dell'anno 1283, e dal n. 216 fra gli altri del 1291 in poi, cioè dall'inizio del regno di Giacomo II, donde è provenuto il nome di *Cartas sueltas de Jaime II*, perchè (tranne una breve parte iniziale) la serie di quelle *Cartas sueltas* appartiene al regno di Giacomo. Le scritture con data certa sino all'anno 1327 sono in tutto 9744.

Si ha dal n. 9745 al 10275 un'altra serie dei documenti senza data, o *Cartas sin fecha*, ma con la sola indizione. Esse sono ordinate soltanto secondo il numero della indizione, dalla I alla XV, la quale però per il regno di Giacomo II può ricorrere quasi tre volte, ed è necessario quindi determinare con precisione l'anno per non incorrere nell'equivoco di altra indizione (1). Una terza serie dal n. 10276 sino al 13468 contiene poi le scritture senza data nè di anno, nè di indizione, ma con quella del mese, *fechadas solo por mes*; ed un'ultima serie le scritture che non offrono alcuna nota nè di indizione nè di mese, le quali sono in tutto 1964. Esiste finalmente un'*Apéndice* (come vien designata) di oltre 2300 scritture in carta senza alcuna data.

Il complesso di tutte queste scritture della corrispondenza del regno di Giacomo II sorpassa pertanto il numero di 17700. Tali scritture ho dovuto, insieme con mio fratello, rovistare interamente per ricercare quanto concernesse la Sicilia, ed ho potuto da tale indagine ricavare trecentoven-

(1) Di quanta importanza sia il determinare quel computo non occorre che io dica, poichè è noto che spesso cotali errori di data recarono gravi inconvenienti anco da parte di riputati diplomatisti.

tisei documenti assai importanti, che sono stati da me trascritti. Deve notarsi però che di essi ne rinvenni soltanto trentadue fra le scritture con data, mentre gli altri duecentonovantaquattro appartengono a quelli senza data; onde mi fu poi necessario per tutti cotali documenti fare un accurato studio del contenuto di ognuno di essi e delle menzioni di fatti e di persone, per assegnare la data che vi spetta, e che non si ricava dal documento medesimo (1).

Avevan termine così con felice risultato le mie estese esplorazioni nell'Archivio della Corona d'Aragona, il quale serba in un grandioso salone a due piani, come in una galleria, in molti e lunghi palchetti a piramide i registri

(1) Finke, *Acta aragonensia. Quellen* cit. v. I (1908), nella introduzione (*Einleitung*) pag. LXVII a LXXII, fornisce alquante notizie su le *Cartas reales diplomaticas Jaymes II*, che egli studiò per la sua svariata collezione di documenti d'ogni genere e per diverse parti d'Europa. Rileva altresì la moltiplicità di materie che si trattano in quelle *Cartas*. A pag. XXVIII ricorda il Finke che in una descrizione dell'Archivio di Barcellona, composta dall'archivista Pere Benet negli anni 1598 a 1601, si fa cenno di «armaria a dextris et a sinistris huius aule infixa» nell'ingresso dell'edificio, che contenevano le *Cartas reales*, le quali non erano state riordinate da alcuno: «quod a biscentum annis citra nullus mortalium fuit inventus qui *chartas et instrumenta* in eis recondita secundum ipsum ordinem divideret», tanto che il Benet credette utile di riunirle in due sacchi, uno dei quali conteneva le carte papali e l'altro insignificanti scritture (come diceva egli, che non riconosceva altri che il Papa). Il Finke nel computo della quantità delle scritture in carta per le varie suddivisioni incorre talvolta in equivoco. Egli nota giustamente che in nessun archivio del mondo si trovano per l'epoca sino al 1300 tante migliaia di documenti in carta: «Kein Archiv der Welt dürfte um 1300 so viele Tausende von Papier schriftstücken aufzuweisen haben» (pag LXVIII).

della Cancelleria regia aragonese, ed in altri le pergamene conservate a rotolo e verticalmente per fasci di circa cinquanta di esse, ed in altri ancora centinaia di cassette in legno contenenti le scritture in carta, delle quali ho fatto menzione.

Nessuna traccia rinvenni però di quell' «archa *Cartharum et bullarum papalium* pro facto Siciliae tempore domini Iacobi secundi Aragonum et Sicilie regis», che il diplomatista Antonino Amico nella prima metà del secolo XVII ricordava come esistente nell' Archivio di Barcellona (1), e della quale il Direttore de Bofarull mi diceva di non aversi notizia. Credo però che si tratti appunto della serie delle *Cartas reales* ordinata piuttosto alla rinfusa dal Pere Benet, con preferenza alle carte ecclesiastiche, probabilmente verso la fine del secolo XVI, e che dopo potè subire qualche cambiamento nella conservazione materiale (2).

E quì mi è d'uopo di aggiungere nuovamente le espressioni della mia gratitudine al Console generale d'Italia cav. uff. David De Gaetani ed al Viceconsole cav. Antonino D'Alia (che curarono pure le pratiche col Ministero del *Fomento* e l'Ambasciatore d'Italia a Madrid nob. comm. Giulio Silvestrelli), al Direttore dell'Archivio comm. Francesco de Bofarull y Sans ed all'Archivista prof. Edoardo González Hurtebise per le grandi cortesie usatemi. Di essi, il Console ed il Viceconsole non trovansi ora più in Barcellona, il Diret-

(1) Cfr. Testa, *De vita et rebus gestis Friderici II* cit., pag. 237.

(2) Si veda la mia nota precedente su Pere Benet. Sembra pertanto infondata l'opinione del Finke cit., pag XXVIII che quelle *Cartas reales* nemmeno fossero note al Surita, che poteva bensì a suo agio ricercar quell'Archivio.

tore de Bofarull è stato collocato a riposo, e tiene invece da alquanti anni degnamente la direzione il suddetto prof. Hurtebise, che si distingue per la competenza e l'erudizione negli studi diplomatici e storici.

4. Nell'anno 1907 veniva fondato in Barcellona l'***Institut d'Estudis Catalans***, che ha per iscopo (come è detto nel ***Dictamen - Acord de Constitució***) « la missió d'investigar y publicar treballs de caràcter històrich, literari y juridich, sense perjudici d'ampliarlo després a totes les altres ciencies morales ». L'***Institut*** ha pubblicato dal 1907 sinora molti volumi in 4° grande di ***Anuari*** con erudite memorie storiche ed archeologiche, corredate spesso da numerose e splendide incisioni.

L'illustre prof. Antonio Rubió y Lluch, il dotto espositore delle vicende del dominio catalano in Grecia, e degno Presidente dell'Istituto, mi invitava benevolmente nel 1908 a comporre qualche memoria per l'***Anuari*** (1). Io aderii con animo grato, e per il lieto ricordo altresì della mia nomina (al pari di mio fratello) a Corrispondente straniero della ***Real Academia de Buenas Letras*** di Barcellona, potendo così aggiungere fra le importanti memorie di quella rivista dell'***Institut*** anco la notizia degli avvenimenti della Sicilia, che per oltre un secolo ebbe comuni tradizioni con la Catalogna.

Venne in luce pertanto nell'***Anuari*** del 1908 la mia memoria intitolata ***Documenti su le relazioni del Re Alfonso III***

---

(1) Egli si degnava scrivermi a 15 dicembre 1908: « Vous qui avez fait dans nos archives de si longues recherches au sujet des documents pour l'histoire de la Sicile au temps de rois Aragonais, pouvez facilement faire un travail bien intéressant sur quelque point non étudié encore ».

di Aragona con la Sicilia (1285 - 1291). In essa ricordai le scarse notizie che avevansi sul regno di Alfonso III e su i rapporti con l'isola, ed esposi quanto si ricavava per la storia di Sicilia dai documenti da me ricercati in Barcellona, dei quali diedi in fine il testo intero (1). Così tre anni dopo della missione in Ispagna io pubblicava una prima parte dei documenti da me ricercati nell' Archivio della Corona d'Aragona. Il chiaro storico Michelangelo Schipa, nel dare cortese annunzio della mia memoria, in tal modo conchiudeva : « Ora ci rimane più acuto il desiderio di veder presto alla luce tutto il Codice diplomatico che l' autore promette » (2). Nell'*Archivio Storico Siciliano* l'egregio prof. Ludovico Perroni - Grande riportava altresì per comodo degli studiosi gli argomenti premessi ai documenti da me riferiti nel loro testo (3).

5. Durante la coordinazione di tutto l' esteso materiale da me raccolto in Ispagna con l'altro già riunito in Palermo e nei viaggi in Sicilia e nel continente, e con quanto ricavavasi da raccolte ed opere a stampa, non ho tralasciato sinora di occuparmi (fra altre monografie di diverso argomento pur date in luce) dell'epoca aragonese in Sicilia con speciali lavori e memorie, che fossero quasi indispensabile preparazione alla pubblicazione del *Codice diplomatico.*

(1) Cfr. *Anuari (1908) de l' Institut d' Estudis Catalans.* Barcelona, Palau de la Deputació, 1909, vol. II, pag. 337-363. I ventitrè documenti da me pubblicati sono nelle pag. 346-363. Alcuni documenti che riguardano più direttamente la Sicilia ed il suo governo sono da me riferiti in questo *Codice diplomatico.* La rivista catalana *Anuari* si trova nelle principali biblioteche d'Italia.

(2) *Rivista Storica Italiana.* Torino, 1911, vol. XXVIII, pag. 195 e seg.

(3) *Arch. Stor. Siciliano,* an. XXXVII (1912), pag. 549-551.

Proseguiva così quanto aveva iniziato prima di recarmi in Barcellona, dando in luce nel 1905 la memoria su i *Frammenti di due registri originali degli anni 1353 - 55 di Ludovico d'Aragona, Re di Sicilia*, già da me accennata, e poi nel 1906 il volume su *Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV*, nel quale si rivelano in modo sicuro i sistemi economici e dei tributi adottati nella isola in quei tempi, e che erano rimasti incerti anco fra le acute indagini del Gregorio (1). Dava fuori nello stesso anno 1906 la mia memoria *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del regno di Sicilia dai Normanni a Federico III di Aragona (1130 - 1377)*, per la quale non occorre che rilevi la importanza dell'argomento, specialmente per quest'opera, avendone altresì discorso antecedentemente (2).

Dopo il mio ritorno dalla Spagna credetti utile pubblicare nel 1907 l'altra monografia intorno ai *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, che ho dimostrato essere rimasti in vigore durante l'epoca aragonese, e che formano perciò necessario complemento all'altra mia memoria, or ricordata, *Su l'uso della registrazione* (3). La ripresa della guerra di Sicilia dopo

(1) Il dotto G. Baskerville nella *English Historical Review* di Londra, an. 1909, pag. 779 e seg. notava benevolmente: « He [Signor La Mantia] thus makes another and considerable addition to the eminent services, which he has rendered to the study of history of the native island . . . Its contents [of this book] are of considerable value for the study of Mediteranean trade relations in the middle ages ».

(2) Nella *Revue historique*. Paris, 1907, t. XCIII, pag. 461, nel darne annunzio si diceva: « Cette étude semble la préface du *Codex diplomaticus* de rois aragonais de Sicile 1282-1355, dont M. La Mantia annonce dès maintenant la prochaine publication ».

(3) Mi dispenso dal fornire le altre indicazioni bibliografiche più sopra notate.

il decennio dalla pace del 1302 ed il sistema di nuove imposte, che dovettero allora stabilirsi, mi apprestarono argomento per altra memoria, che pubblicai nel 1910 col titolo *La Guerra di Sicilia contro gli Angioini negli anni 1313 - 1320 e la data dei Capitoli di nuove gabelle regie per le galere e la difesa del regno.* Il reputato storico Jacques Rambaud, che ne dava notizia nel *Journal des Savants*, rilevava opportunamente per quei Capitoli, oltre l'importanza economica e finanziaria, che « leur intérêt n'est pas moindre au point de vue politique: rien ne prouve mieux peut-être l'animosité des Siciliens contre ces Napolitains, auxquels la fortune les a si souvent associés » (1).

Alla Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo, nella quale era stato ammesso nel 1910, reputai mio dovere nello stesso anno di fornire una precisa comunicazione su le ricerche da me fatte in Ispagna sul regno di Alfonso III d'Aragona e su la pubblicazione della mia memoria, insieme al testo dei documenti che riferisconsi alla Sicilia, nella rivista *Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans*; e tale comunicazione col titolo *Intorno ai documenti riguardanti le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia negli anni 1285 e 1291* si trova inserita negli *Atti* della suddetta R. Accademia (2).

---

(1) Vedi *Journal des Savants, publié sous les auspices de l'Institut de France*. Nouvelle Série, année 10ᵉ. Paris, 1912, pag. 475 e seg. Il RAMBAUB ricordava in tale occasione: « M. La Mantia, le savant archiviste de Palerme, ajoute un *nouveau complément* à ses travaux sur les anciens impôts de Sicile ».

(2) È nel vol. IX della Serie 3ª degli *Atti*, an. 1911. Ricordava allora che quella mia memoria era stata destinata ad un'importante rivista straniera, « quasi che l'augurio della pubblicazione del *Codice diplomatico* non avesse dovuto trarsi se non dall'estero ».

Le altre mie recenti memorie, cioè quella *Su i più antichi Capitoli della città di Palermo dal secolo XII al XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 a 1392* edita nel 1915 (1), e l'altra intitolata *Messina e le sue prerogative dal regno di Ruggiero II (1130 - 1154) alla coronazione di Federico II aragonese (1296)* venuta fuori nel 1916 (2), non sono estranee, come ben si scorge, all'epoca aragonese, trovandosi anzi nella prima gl'importantissimi Capitoli inediti del 1346, approvati dal Re Ludovico, intorno ai provvedimenti sul lusso, per i quali l'illustre conte Emanuele Rodocanachi acutamente osservava: « Les mêmes mesures s'imposaient d'ailleurs vers le même temps à Florence, car là également on rivalisait de faste dans les cérémonies de la vie privée; ceux que la banque ou le commerce avaient enrichis tenaient fort à le montrer » (3); e nell'altra riferendosi i Capitoli pure inediti del 1296, che ottennero l'approvazione del Re Federico II aragonese, e che spargono tanta luce su le condizioni di Messina in quei tempi e negli anteriori.

In tal modo dalla seconda metà dell'anno 1906 non soltanto ho atteso alla più precisa e diffinitiva preparazione del *Codice diplomatico*, ma ho esposto altresì, in lavori e memorie particolari, notizie molteplici, corredate dal testo di documenti, e che giovano alla miglior conoscenza di un'epoca, che può dirsi di rinnovamento per la Sicilia.

---

(1) Nell'*Archivio Storico Siciliano*, an. XL, pag. 390 e seg.

(2) Fu pubblicata pure nell'*Arch. Storico Siciliano*, an. XLI, p. 491 e seg.

(3) *Journal des Savants*. Nouv. Série, année 15ᵉ. Paris, 1917, p. 44 e seg., nella recensione della suddetta memoria.

§. IV. — 1. *Ricerche da me fatte nei lavori storici e nelle collezioni diplomatiche per raccogliere notizie e testi di documenti aragonesi.* — 2. *Coordinazione del materiale inedito raccolto negli archivi di Sicilia, del continente e di Spagna con quanto si ricava da opere a stampa.* — 3. *Notizie su le cronache ed i principali lavori storici d'indole generale concernenti il periodo aragonese dal 1282 al 1355.*

1. Per la formazione di questo *Codice diplomatico* ho dovuto altresì accuratamente ricercare moltissime pubblicazioni di storia siciliana, tanto d'indole generale che di particolare argomento, e ne ho ricavato una serie estesa di notizie e molti testi di documenti; il quale risultato non solo arreca vantaggio per la migliore integrità della serie, anco per documenti ora perduti in alcuni archivi dell'isola, ma giova a fornire maggior chiarimento intorno a quegli altri che da me sono stati desunti da varî archivi, e spesso a trarre la prova dell' autenticità o falsità di alcuni documenti. In tal modo l' ampia indagine dei documenti, che si conservano tuttavia negli archivi, viene a completarsi con l' altra che giova a riconoscere quanti di cotali documenti fossero noti agli antichi e moderni scrittori, e si può riunire tutta la materia dell'opera, senza tralasciarne alcuna parte, che riesce veramente indispensabile.

Le storie municipali scritte nei tempi antichi sovente con molta erudizione, e le altre pubblicate nell'età moderna, talvolta con critica migliore o per lo meno con nuova o più estesa ricerca delle fonti, sono state di grande utilità per il mio scopo. I lavori di argomento speciale mi hanno fornito spesso notizie interessanti anco per nuove ricerche in ar-

chivi dell'isola, od il testo di documenti che non era dato di rinvenire altrove (1).

Ho esteso inoltre la minuta indagine su lavori storici e diplomatici italiani. È ben noto come fossero continue le relazioni tra il continente italiano e l'isola nelle vicende di questa prima epoca aragonese; e pertanto le pubblicazioni storiche ed anco le collezioni diplomatiche, le quali concernono l'Italia, e specialmente le repubbliche veneta, genovese e pisana, gli stati della Chiesa ed il regno di Napoli (cioè la parte di terraferma) mi hanno offerto contributo notevole di menzioni di fatti ed altresì testi e ricordi di documenti.

Nè solo alle opere siciliane ed italiane, ma pure alle straniere mi conveniva porre ogni studio nella ricerca. La Francia, l'Inghilterra, la Spagna, talora anche la Germania e la Grecia, e le regioni dell'Oriente latino, e spesso quelle dell'Africa settentrionale, implicate nelle vicende di tale epoca, fra guerre continue, ambascerie e trattati, forniscono nelle antiche e recenti pubblicazioni storiche e nelle raccolte diplomatiche d'Europa (alcune delle quali sono veramente insigni) materiale importante riguardo a pratiche diploma-

(1) Per la Sicilia occorrerebbe che ampî lavori storici per ogni comune fossero dati alla luce, evitando così che si disperdano documenti, manoscritti ed oggetti d'arte, e curando insieme di esporre le molteplici notizie, che si desumono dall'archivio della capitale antica dell'isola. L'abolizione della feudalità (1812) trasse con sè la perdita di non pochi archivi e documenti di comuni feudali, che erano la maggior parte negli anteriori ordinamenti. Dopo la soppressione delle corporazioni religiose (1866) seguì ancora un rimescolamento di vetuste pergamene e scritture di famosi monasteri, e fu sorte propizia se molte poterono salvarsi con accurata vigilanza degli eruditi e patrioti.

tiche con l'isola, nè mancano talora documenti che riescono a dar viva luce su i ricordi di avvenimenti più notevoli.

Mi dispenso quì dall' offrire un elenco di tutte cotali pubblicazioni, che peraltro sono al proprio luogo ricordate nelle note di quest'opera, e mi limiterò soltanto ad accennare che ho ampliato la ricerca (quanto più mi è stato possibile) su centinaia di lavori di ogni genere ed argomento, storici, diplomatici, letterarî, giuridici ed ecclesiastici e di ogni epoca per quanto si riferisce al medio evo ed al tempo che forma oggetto dei miei studî (1).

2. Riesce evidente che occorreva un periodo di tempo non breve per formare la coordinazione di migliaia di notizie e di documenti (che spesso ripetonsi in lavori antichi e nuovi, e di consimile argomento), in rapporto a quanto era stato da me rinvenuto negli archivi di Sicilia, del continente e dell'estero. Tale lavoro minuzioso potè da me fornirsi in alcuni anni, e nei limiti che le mie occupazioni consentivano, nè senza di esso avrei potuto in alcun modo compiere il lavoro con quella serietà di proposito, che in tal genere di pubblicazioni si richiede.

Il dar fuori i soli testi dei documenti (anco se ricercati dovunque è possibile rinvenirli per una speciale epoca) senza ricordare quanto su ognuno di essi si è scritto, e quante edizioni spesso se ne sono fatte più o meno con integrità od esattezza, è una fatica che riesce assai più facile, perchè alla semplice trascrizione (sia quanto si voglia accurata) si fa succedere la stampa, destinata a fornire la collezione di

---

(1) Fornirò più innanzi, in questo paragrafo, particolare notizia di alcuni lavori che più direttamente han rapporto con l'argomento di questo *Codice diplomatico*.

documenti; ma gli studiosi restano incerti di tutto quel che valga a dar chiara idea di testi e manoscritti, di indagini storiche e di osservazioni diplomatiche su i documenti medesimi, e devono andar ricercando notizie frammentarie ed isolate in qualche opera speciale, e spesso senza alcun risultato soddisfacente (1).

Ho stimato pertanto che la notizia della ricerca già compiuta o del testo fornito per molti documenti in lavori storici di vario genere non debba assolutamente mancare in seguito ad ogni documento, al quale la notizia od il testo altrove pubblicato si riferisce. In tal modo il materiale inedito trova riscontro con quello già dato in luce, e non si lascia inevitabile adito a nuove ricerche per la migliore notizia o per supplire lacune, che gli archivi, per i danni sofferti nelle vicende di tempi posteriori, offrono sovente nella serie dei documenti che contengono.

3. Di straordinaria importanza per lo studio dei documenti dell'epoca aragonese dal 1282 al 1355 sono le cronache siciliane di Bartolomeo di Neocastro, Nicola Speciale, Saba Malaspina (nella continuazione data dal Gregorio), dell'Anonimo, accurato ricercatore di documenti che spesso offre nel testo intero, e di Michele di Piazza (2), e le altre del

(1) L'utilità di chiarimenti e note nelle raccolte diplomatiche è stata riconosciuta sin da antico tempo; ma essa vedesi adottata in varia misura, e talvolta in modo assai ristretto e quasi per sola apparenza, come se alla diplomatica non spettasse l'esame dei documenti per la paleografia e per la storia, o fosse meglio rinnovare i sistemi degli antichi *Cartularia* del medio evo, nei quali si curava la sola trascrizione, e questa talvolta trasformata nell'ortografia, od abbreviata nel testo. Nondimeno in opere diplomatiche di alto pregio è seguito altro sistema.

(2) Una breve cronaca che perviene al 1283 compose pure fra CORRADO, priore in Palermo (MURATORI, *Rerum ital. script.* t. I, parte 2ª,

Muntaner e del D'Esclot entrambi catalani (1). Fra queste cronache si rivive nelle agitazioni e nelle aspirazioni di quei tempi. Non vi è avvenimento notevole che non sia riferito, e spesso con le più minute narrazioni e descrizioni, e con forma letteraria immaginosa e di pura latinità o di vivace espressione catalana. L'aver voluto talora trascurar di seguire quanto quelle cronache espongono, con l'autorità indiscuti-

pag. 277) ed altra il frate ATANASIO di Aci sul viaggio del Re Giacomo in Catania nel 1287 (GREGORIO, *Bibl. script. arag.* t. I, pag. 279); ma di quest' ultima cronica si dubita ora della sua autenticità, e ne ha scritto Vincenzo DE GAETANO, *La vinuta di lu Re Iapicu in Catania.* Ivi, 1898.

(1) Ricordo quì per brevità l'edizione del GREGORIO, *Bibl. script. arag.* cit. (anche per il motivo che GREGORIO nelle erudite notizie premesse ad ogni cronaca offre speciale menzione delle edizioni anteriori), e per il MUNTANER ed il D'ESCLOT quella data dal BUCHON, *Chroniques etrangères relatives aux expéditions françaises pendant le XIIIe siècle.* Paris, 1841. La cronaca del NEOCASTRO ha inizio dal 1250 e termina al 1293, quella di SPECIALE va dall'anno 1282 sino al 1337, la continuazione del SABA MALASPINA dal 1276 al 1285. L'ANONIMO dopo brevi ricordi dell'età remote della Sicilia perviene al tempo svevo, donde comincia la più minuta e metodica narrazione che termina al 1342, e Michele di PIAZZA narra gli eventi del 1337, inizio del regno di Pietro II, sino al 1361. Il MUNTANER fornendo innanzi alquante notizie per gli anni 1204 a 1274 prosegue poi con debita proporzione sino al 1328, ed il D'ESCLOT trae cominciamento con alcuni cenni su Alfonso I Re d'Aragona dal 1104, e suoi successori, e si estende nel narrare i fatti del principio del secolo XIII e degli anni seguenti sino al 1285. Le cronache del NEOCASTRO e del SABA MALASPINA (con la continuazione sino al 1285) furono ristampate nel 1868 da Giuseppe DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani.* Napoli, vol. II, pag. 205-627. Il prof. Valentino LABATE diè in luce la monografia *Un precursore siciliano dell' unesimo Niccolò Speciale* (negli *Atti dell' Accademia dei Zelanti* di Aci-

bile che proviene dall' esser composte da scrittori contemporanei, testimonî dei fatti e pieni di gravità, nonostante che le passioni del tempo e lo spirito di parte commovessero l'animo loro, è riuscito una vera delusione, perchè una cronaca trova sovente nell' altra la sua conferma, anche nelle nuove notizie ed espressioni che essa offre, e la voce dei contemporanei (non è infrequente) corrisponde ai documenti, nei quali si ricordano quei fatti con le parole dei segretarî e dei Cancellieri delle Corti sovrane. In quei tempi la cronaca rappresentava la vera *testis temporum*, poichè mancavano il giornale ed i libri di storia (1).

---

reale, vol. IX, 1898). Una pregevole memoria (con documenti inediti) su la biografia del Muntaner ha scritto, non è guari, l' illustre prof. Francesco Almarche y Vàzquez col titolo: *Ramón Muntaner Cronista dels Reys de Aragó, ciutadà de Valencia*. Barcelona, 1910 (Cfr. la mia recensione nell' *Arch. Stor. Sicil.* vol. XXXVII (1912), pag. 533 e seg. Su le edizioni del D'Esclot si vedano le importanti notizie fornite dal Buchon cit. pag. LXIX e seg., che pubblicò il primo il testo originale. Nel 1860 Antonio De Bofarull diè una nuova edizione del testo catalano del Muntaner, non più riprodotto dal secolo XVI, se non nel 1844 dal Lanz in Stuttgart.

(1) Il cronista Muntaner affermava nell'inizio: « Dals yo nom vull entrametre, sino daço que en mon temps ses feyt » (come il *quae ipse vidi, et quorum pars magna fui* dell'Eneide) per dimostrare quali criterî ispirassero i cronisti nel comporre i loro lavori. Cfr. Antonio De Bofarull, *Crónica cátalana de Ramon Muntaner*. Barcellona, 1860, pag. 6. Saba Malaspina decano e scrittore pontificio, che terminava la sua cronaca il 29 marzo 1285, cioè nel giorno della morte del Papa Martino IV in Perugia, ove fu sepolto nel Duomo (come appare nella lapide, che ricordo di aver visto negli anni giovanili, al 1876) così protestava per quel libro: « Non ira Iovis aut ignis, non ferrum vel edax vetustas valuerit abolere », ediz. Gregorio cit. t. II, pag. 423.

Oltre alle cronache (già ricordate) scritte da Siciliani per le vicende dell'isola, tranne quella del Saba Malaspina, che era romano, e narrava i fatti di tutto l'antico regno di Sicilia, si hanno le cronache concernenti varie regioni d'Italia, e che indico distintamente cioè: Annali piacentini, Anonimo fiorentino, Cantinelli, cronache parmensi e piacentine, *Chronicon siculum incerti auctoris*, *Cronicon suessanum*, Iacopo Doria, Ferreto vicentino, Fioretto di croniche degli imperatori, Frammenti d'istorie pisane, *Gesta Florentinorum* (continuatore), Giordano, Guido de Corvaria, Leone d'Orvieto, Memoriale dei Podestà di Reggio, Francesco Pipino monaco di Bologna, Martino Polono (continuatore), Paolino di Piero mercante di Firenze, Ricobaldo ferrarese, Simone della Tosa, Salimbene di Parma, Marino Sanuto il vecchio, Tolomeo di Lucca, Giovanni Villani, Guglielmo Ventura da Asti e le *Vitae Romanorum Pontificum*, nelle quali cronache per il tempo del dominio aragonese in Sicilia sino al 1355 trovansi sparse importanti notizie, ed anco per le origini della rivoluzione del 1282 che, per la meraviglia che destò ovunque, incitava i cronisti di altre regioni a serbarne speciale ricordo (1).

---

(1) Per le edizioni dirò soltanto che varie di esse cronache sono pubblicate nelle note collezioni storiche e diplomatiche di Baluzio, Muratori con le continuazioni del Mittarelli e del Tartini, e nei *Monumenta Germaniae Historica* del Pertz, ed altre in edizioni particolari. Gli Annali piacentini furono editi la prima volta da Huillard-Bréholles col titolo *Chronicon de rebus in Italia gestis*. Parisiis, 1856; le cronache parmensi e piacentine vennero ristampate nei *Monumenta historica ad provincias parmensem et placentinam pertinentia*. Parmae, 1856. ed una di esse nuovamente nell'edizione moderna di *Rerum Italicarum Script.* del Muratori, Città di Castello, 1902, t. IX, parte IX a cura di

Alcune cronache straniere, cioè francesi e catalane, riescono pure utili per tale epoca, e sono l'Anonimo dei *Praeclara Francorum facinora*, altro Anonimo francese della *Descriptio Victoriae Caroli*, Giovanni Iperio abbate di S. Bertino, Guglielmo de Nangis, e le *Gesta Comitum Barcinonensium* (1).

Giuliano Bonazzi; la cronaca del Cantinelli è riprodotta pure quivi nel t. XXVIII a cura di Francesco Torraca; il *Chronicon Siculum* fu pubblicato dal prof. Giuseppe De Blasiis nel 1887 nei *Monumenti storici* della Soc. nap. di Stor. Patria; il *Cronicon Suessanum* nella *Raccolta di varie croniche*. Napoli, 1780, t. I, pag. 51 e seg.; quella di Ferreto vicentino è ristampata nelle *Fonti della Storia d'Italia* edite dall'Istituto Storico Italiano. Roma, vol.[i] due, 1908 - 1914 a cura del conte prof. Carlo Cipolla; il *Fioretto di Croniche degli Imperatori* fu dato in luce da Leone Del Prete in Lucca nel 1858; la cronaca di Giordano fu in molta parte edita dal Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi*, t. IV col. 951 - 1034; l'altra denominata *Gesta Florentinorum* venne pubblicata da Hartwig, *Quellen und Forsch. fur geschichte der Stadt Florenz*. Ivi, 1880, vol. II, pag. 271 e seg.; la cronaca di Leone d'Orvieto dal Lami, *Deliciae eruditorum*. Florentiae, 1737, t. II; l'altra di Simone della Tosa nelle *Cronichette antiche di vari scrittori*. Firenze 1733, pag. 125 e seg.; quella del Salimbene nei *Monumenta hist. ad prov. parm. et plac.* cit. l'altra del Sanuto da Hopf, *Chroniques gréco - romanes inédites ou peu connues*. Berlin, 1873, il quale nel 1862 aveva pubblicato in Napoli alcuni *Brani della Storia inedita* del Sanuto; e la cronaca di Tolomeo da Lucca fu ristampata nel 1876 nelle *Cronache dei secoli XIII e XIV* per cura della Deputazione di Storia Patria di Toscana. Del Villani le moderne edizioni sono quelle di Milano 1802, Firenze 1823, 1844, Trieste 1857 ed altre.

(1) Le cronache dei due Anonimi trovansi in Duchesne *Historiae Francorum Scriptores*. Lutetiae Parisiorum, 1649, t. V; quella di Iperio in Martène e Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*. Lut. Paris. 1717, t. III; l'altra del Nangis in Duchesne cit. ed anche nell'opera del medesimo *Rerum Gallicarum et Franc. scriptores*. Paris, 1840, t. XX per

In Sicilia, trascorsa l'epoca della cronaca, che manda la sua ultima luce con i Commentarî del Panormita su la vita del Re Alfonso *il magnanimo*, si entra, dopo i tentativi del Ranzano nei suoi perduti *Annali* per quanto concerne l'isola, nel periodo vero della esposizione storica col Fazzello, primo ed aureo scrittore di essa, il quale nasceva appunto (1498) quando finiva il medio evo. Nella sua storia egli non considera epoche principali di avvenimenti, ma narra le vicende secondo la successione dei sovrani, così che per ogni Re espone quanto avvenne al suo tempo. L'epoca aragonese dal 1282 al 1355 è ampiamente trattata nei capitoli I a V del libro IX (che è comune ad altre dinastie), a cominciare da *Petro Aragonensi Siciliae Rege* sino a *Ludovico Siciliae Rege*, con debita proporzione, essendo ampia la narrazione per Federico II aragonese, ma non meno quella per Ludovico, sebbene per un regno più breve, forse perchè l'autore credette utile esporre la notizia delle grandi turbolenze del regno (1). Dei preparativi della rivoluzione del 1282 e dei

---

una traduzione; ed infine quella intitolata *Gesta Comitum Barcinonensium* nell' opera di Pietro De Marca. *Marca hispanica sine limes hispanicus* edita da Baluzio. Parisiis 1788.

(1) Fazzello, *De rebus siculis decades duae, nunc primum in lucem editae*. Panormi, apud Maidam, MDLVIII, pag. 492-555. Di Blasi, *Storia del regno di Sicilia*. Palermo, 1864. vol. III, pag. 272, afferma per il Fazzello: « Di esso si sospetta che siasi servito dei manoscritti del Ranzano, ch'erano nella biblioteca del convento di S. Cita, dove dimorava, fra i quali manca quella parte che appartiene alla Sicilia ». Su ciò si veda pure F. A. Termini, *Pietro Ransano umanista palermitano del secolo XV*. Palermo, 1915, pag. 114 e seg. Egli crede che Ranzano compose « la storia di Sicilia e di Palermo » per il volume IV e che se ne sia giovato l'Alberti, ma che essa « non potè essere trascritta, cau-

fatti che ne seguirono Fazzello tratta nel capitolo anteriore (IV) col titolo *De Carolo andegavensi Siciliae Rege et Gallorum occisione* (1).

Il messinese Giuseppe Bonfiglio Costanzo pubblicava negli anni 1604-13 l'*Historia Siciliana* sino ai suoi tempi, narrando accuratamente, e col ricordo di memorie messinesi, nel libro VIII della prima parte gli avvenimenti dal 1282 sino alla rinunzia del Re Giacomo nel 1295, nel libro IX gli altri durante l'intero regno di Federico II aragonese e nel libro X i posteriori sino alla morte del Re Giovanni nel 1479. Verso la metà dello stesso secolo il dotto prelato Rocco Pirri dava in luce nel 1630 il lavoro *Chronologia Regum, penes quos Siciliae fuit imperium post exactos Saracenos*. Notevole esso riesce per l'ordine e la chiarezza nell'esposizione. Per l'epoca aragonese si ha lo svolgimento nella parte così designata: *De regibus aragonensibus ab anno 1282 ad annum 1410 in Sicilia imperantibus*. Le notizie genealogiche e biografiche dei sovrani e di principali ufficiali del regno sono di molta utilità per lo studio di quei tempi. Segue in fine un elenco: *Sub imperio Regum Aragonensium in Sicilia hi Proreges fuerunt . . . hi Magistri Iustitiarii. . . . hi Magni Amirati . . . hi Magni Cancellarii* (2).

---

sa la morte dell'autore » (pag. 119). Di altra opinione dall'egregio P. Luigi Di Maggio esposta nel 1875 ho fatto cenno nell'*Archivio Stor. Sicil.* vol. XXIX (1904), pag. 416.

(1) Maurolico nel suo *Sicanicarum rerum compendium*, seguiva il disegno del Fazzello, e scriveva nello stesso tempo (Messanae, 1562) una storia interessante, non scevra dall'accoglimento di comuni tradizioni.

(2) Questa *Chronologia Regum* fu poi premessa alle edizioni della *Sicilia Sacra*. Cfr. ediz. Panormi [Venetiis] 1733, t. I pag. XXXVIII-LVI.

Il gesuita Francesco Aprile componeva poi l'opera *Della cronologia universale della Sicilia*, la quale venne fuori postuma nel 1725 per le cure del nipote Vincenzo Aprile, che la dedicava *al Serenissimo Principe Eugenio di Savoia*, lo strenuo ed indomito condottiero subalpino. In tale opera è adottato il sistema di Fazzello, ossia la trattazione per regno di ogni sovrano. Nel cap. XXIX *Dominio dei Francesi* l'Aprile discorre a lungo delle *Origini e apparecchio del Vespro Siciliano a rovina del dominio del Re Carlo e strage dei Provenzali. A. C. 1279.* Il periodo aragonese sino al 1412 è svolto in nove capitoli, uno per ogni Re, con distinzione degli anni più notevoli per gli avvenimenti, premettendosi una *Introduzione al dominio degli Aragonesi* per far cenno della Spagna e dell'origine di quei sovrani. Per i tempi dal 1282 al 1355 sono cinque capitoli. Il lavoro basato su le migliori fonti è commendevole per l'erudizione (1).

Nel 1737 veniva data per le stampe, pure postuma, la seconda parte delle *Memorie istoriche di quanto è accaduto in Sicilia dal tempo dei suoi primieri abitatori sino alla coronazione del Re Vittorio Amedeo* del celebre diplomatista Giovan Battista Caruso († 1724), che nel 1716 avea pubblicato la prima parte. Egli dedicava la sua opera al Principe Carlo Emmanuele di Savoia, figliuolo di Vittorio Amedeo II, che allora regnava in Sicilia (2); e poichè nel 1716 non era

La rivoluzione contro gli Angioini è accennata nella fine della notizia del Re Carlo I.

(1) Aprile, *Della cronologia universale della Sicilia*. Palermo, nella stamperia di Bayona, 1725, pag. 144-184, cap. XXX a XXXIV.

(2) È degno di nota in quest'epoca, nella quale dal 1860 in poi la Sicilia rivive nel dominio di Casa Savoia, con le maggiori libertà che il corso dei secoli ha arrecato, quanto diceva il Caruso a quel Prin-

ancora pubblicata la storia dell'Aprile, nella dedica il Caruso notava che suo intento era di supplire lacune ed equivoci del Fazzello per varie epoche storiche da lui esposte, e soggiungeva: « Oltrechè, terminando il citato scrittore la sua istoria nell'anno 1556, potrà esser gradito il mio assunto, quando non per altro, per averlo continuato sino ai dì nostri » (1). Delle vicende dei Re aragonesi il Caruso tratta in dieci libri della parte seconda, e perciò sino al 1355 nei libri I a V cominciando dal regno di Pietro I sino a quello di Ludovico, cioè un libro per ciascun sovrano. È notevole che nel libro I appone questo titolo: *Regno degli Aragonesi sino alla prima pace con gli Angioini dominatori del regno napolitano*, ossia sino al 1302; ma veramente quel libro non perviene che al 1285, l'anno della morte del Re Pietro. Nonostante che l'autore non abbia fornito di note la sua storia, essa è molto importante, perchè (come egli dice) raccolse le notizie « dai più celebri scrittori antichi e moderni », e presentava la terza (e non la seconda) storia generale dell'isola, dopo la latina ed antica del Fazzello, nella quale opera

---

cipe: « L'Altezza Vostra Reale avrà a grado la debole fatica, che ardisco presentarle, sì perchè Voi non isdegnerete di essere imitatore *della benignità indicibile del Re vostro padre verso noi Siciliani e verso le cose nostre*, sì ancora perchè, essendo destinato dalla Divina Provvidenza *a regnare dopo di lui sopra di una nazione, che dall'uno e dall'altro spera di essere rialzata allo antico suo lustro*, mi giova sperare che l' Altezza Vostra Reale avrà a caro girare qualche volta lo sguardo sulle antiche memorie dei Siciliani ». Cfr. t. I. delle *Memorie istoriche*, ediz. 1716, pag. 6.

(1) Devesi rilevare che dopo il Fazzello un'altra storia dell'isola si era avuta nel 1604 per cura del Bonfiglio, e quindi non è esatta l'affermazione del Caruso: « Aspettano ancora gli eruditi chi volesse mettersi all'assunto di scriverle tutte [le memorie] ordinatamente ».

era una metà assegnata alla descrizione di Sicilia, formando un lavoro geografico di altissimo pregio (1).

I suddetti storici nella loro critica mostransi talvolta troppo indulgenti; e l' Aprile ed il Caruso non esitano di citare in prova i lavori del Mugnos, assai discreditati.

Lo storiografo Giovanni Evangelista Di Blasi († 1812) scrisse l'*Istoria civile del regno di Sicilia*, che fu data alle stampe negli anni 1811 a 1821. Egli divide distintamente per epoche, ossia per dinastie, la sua storia, la quale divisione gli storici anteriori non avevano adoperato, riunendo ad arbitrio in libri od in parti le notizie di varie dinastie. Il Di Blasi nel cap. III del libro VIII dell'*Epoca angioina* tratta *dei principii della rivoluzione dei Siciliani contro i Francesi: Vespro siciliano, e ciò che avvenne in questa isola sino ai 28 di aprile dell' anno 1282* (2), e quindi, nel libro IX, dell'*Epoca aragonese* sino alla morte di Martino II. La narrazione delle vicende sino al 1355 è nei capitoli I a XIV, e però non più per ogni sovrano, ma con capitoli separati secondo l'importanza degli avvenimenti, che vengono considerati per ciascun regno (3). Le fonti adoperate dal Di Blasi, e ricordate con cura, non lo distolgono talvolta, con miglior critica, a muover dubbio su la verità dei fatti esposti in alcune di esse; ma si giova egli altresì del Mugnos, sebbene lo chiami *poco veridico*.

---

(1) Per l' epoca aragonese esposta dal Caruso si veda la parte II, vol. II, edito nel 1740, pag. 1-214. Della rivoluzione del 1282 é la notizia nel vol. I di tal parte edito nel 1737, pag. 334-341.

(2) Cfr. ediz. Palermo, 1863, vol. II pag. 440-446.

(3) Si riferiscono al regno di Pietro I i cap. I a III, di Giacomo i c. IV-V, di Federico II i c. VI-IX, di Pietro II i c. X-XI, e di Ludovico i c. XII-XIV. Cfr. ediz. Palermo, 1863 cit. vol. II, pag. 454-554.

È d'uopo chiudere tal serie degli storici siciliani con la menzione dell'opera *Considerazioni su la Storia di Sicilia* del sommo Rosario Gregorio (✝ 1809), venuta fuori negli anni 1805 a 1816. Il titolo dice assai meno del contenuto, perchè la censura borbonica lo mutilò, rendendolo quasi volgare nella forma. L'insigne Domenico Scinà a ragione diceva: « Tale era la condizione dei tempi, e così pericoloso riusciva al Gregorio *il dettare in quel tempo il diritto pubblico*. Basta il dire che i primi due volumi avanti di ridursi in istampa, furon sottoposti a rigida censura. Si giunse a togliere dal manoscritto la parola *notabili*, che risvegliar potea l'idea dei notabili di Francia, e fu forza mutare il frontespizio, sostituendo al titolo di diritto pubblico quello di *Considerazioni sulla Storia di Sicilia* » (1).

Quel che più importa quì notare, e che non è stato messo in evidenza da altri, è che la polizia borbonica, nel tempo che la Corte reale se ne stava fuggiasca in Sicilia, tolse via (nè può essere altrimenti) un intero capitolo dell'opera del Gregorio, cioè appunto quello che dovea formare il capitolo I del libro IV, ovvero la narrazione delle novità dopo la morte di Federico II imperatore nel 1250, durante il regno di Manfredi, e della conquista di Carlo I d'Angiò « dopo che si ebbero superati gli scrupoli (come nota il Gregorio) che avea il santo re Ludovico suo fratello *d'invadere il diritto alieno* », e della congiura del Procida, della venuta del Re Pietro I e del regno di Giacomo. Il volume terzo delle *Considerazioni* veniva fuori pertanto nel 1806 con l'omissione di quel capitolo, come se nulla fosse, ed il libro

(1) Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*. Palermo. 1827, vol. III, pag. 181.

IV invece che dal Re Manfredi, come comportava la serie dell'esposizione storica, aveva inizio dal Re Federico II d'Aragona, e così seguivasi nelle posteriori edizioni (1).

Fu soltanto dopo quaranta anni, cioè nel 1845, per cura del dotto marchese Vincenzo Mortillaro, che quel capitolo venne tratto dall'oblìo, ricavandolo dall'autografo esistente nella Biblioteca Comunale di Palermo, e pubblicandolo come *Appendice inedita al capitolo VI del libro III*, nella nuova edizione formata in quell'anno (2). La polizia però continuava nei suoi sospetti anco nel 1845, perchè non permetteva che quel capitolo apparisse *al proprio luogo*, ma in *Appendice*, e pure nella designazione del riferimento di quell'*Appendice* al testo principale, a deviare l'attenzione, si volle con *evidente incoerenza e confusione*, far ritenere che quel capitolo « serve d'introduzione al cap. VII del lib. III, » nel quale si tratta solamente delle tasse sveve in rapporto alle novità angioine ed aragonesi (3).

---

(1) Il can. Vincenzo Di Giovanni nel discorso su *Rosario Gregorio e le sue opere*. Palermo, 1871, pag. 71, notava che l'autografo volume del Gregorio (ms. Qq. F. 59 della Bibl. Com. di Palermo) « ha le firme dei Revisori, che furono Serio, Barcellona e Filipponi, dotti ecclesiastici e scrittori del tempo »; ma aggiungeva altresì che confrontando quel manoscritto e l'altro pure autografo (Qq. F. 58) « si trovano quà e là luoghi non stampati ovvero mutati », e proponeva che in una nuova edizione si collocasse al posto conveniente « quello che *non sappiamo se per ragione della censura* fu quà e là soppresso ».

(2) È inserito nelle pag. 597 a 601 della suddetta edizione del 1845, *Opere scelte del can. Rosario* Gregorio.

(3) Si ricava da ció che quell'epoca angioina e dei primi Re aragonesi era l' incubo della polizia e dei governanti, se tre anni dopo la censura, alla quale fu sottoposta l'opera dell'Amari sul *Vespro Siciliano*, un capitolo del Gregorio doveva per lo meno emigrare in altra se-

Oltre il primo capitolo ricacciato in un' *Appendice*, il periodo aragonese è trattato dal Gregorio per tutto il libro IV e per l'altro seguente in complessivi quattordici capitoli, sino alla morte di Ferdinando di Castiglia al 1416 (1). L'importanza del regno di Federico II aragonese per le nuove istituzioni di diritto pubblico è posta in rilievo con la esposizione contenuta quasi nell'intero libro IV, tranne per due paragrafi del cap. VI, riguardanti: *Notabili avvenimenti sotto Re Pietro e nel vicariato dell'Infante Giovanni*. È invece più breve nei cap. I e II del libro V la trattazione per il regno di Ludovico, che scorgesi riunita a quella del periodo posteriore del fratello Federico III *il Semplice*. Non occorre notare che quanto espone il Gregorio è sorretto dal più sano criterio storico, e corroborato anche col ricordo dei documenti e col testo di alcuni inediti (2).

Tra gli stranieri lo spagnuolo Surita (┼ 1581) nei suoi celebri *Anales de la Corona de Aragon*, nel libro IV dal cap. XIII in poi, insieme alla narrazione degli avvenimenti dell'Aragona espone quelli della Sicilia estesamente, e spesso con capitoli speciali, senza distinzione per epoca di regno. Egli trae inizio dalla confederazione « que Juan de Proxita concordó entre el papa Nicolao tercero y el emperador Miguel Paleólogo y el rey de Aragon contra Carlos rey de Sicilia, y de la armada que mandò el rey juntar para pasar à Costantina », e perviene sino al cap. LX del libro VIII « de la muerte del rey Luis de Sicilia, al cual sucediò el

de. Parrebbe che l'ombra dell'Angioino fosse ritenuta come quella furente di Caino che gridava: « Anciderammi qualunque m' apprende » (Dante, *Purgatorio*, c. XIV, v. 133).

(1) Cfr. l'edizione del 1845 alle pag. 290 a 456.

(2) Sul Gregorio cfr. N. Rapisarda *Studi su Rosario Gregorio* e *Saggio bibliografico*. Catania, 1910 e 1911.

infante don Fadrique su hermano». La solerzia dell' autore nel ricercare cronache e documenti nell' archivio della Corona di Aragona ed altrove ed il giudizio equanime da lui serbato resero quest'opera del Surita fondamentale per la Sicilia, così da dispensare da qualsiasi idea di una sistematica investigazione di documenti in Ispagna (1).

L'opera del De Burigny *Histoire générale de Sicile* dall'antichità sino al 1738, edita all'Aia nel 1745, deve pure ricordarsi. Il De Burigny nel libro VIII dal § IV all'VIII narra i fatti dal tempo della *Conspiration des Siciliens. Massacre des François* sino al 1285, alla morte del Re Carlo I. Quindi nel libro IX in venti paragrafi tratta dell'epoca seguente sino alla morte del Re Martino II, svolgendo sino al regno di Ludovico la materia in diciotto paragrafi. La divisione adoperata dall'autore è per avvenimenti più notevoli; e nonostanti le critiche contro quel lavoro fatte dal Di Blasi, riesce utile per il savio uso delle migliori storie e cronache (2).

Sono infine da mentovarsi fra le opere storiche notevoli,

(1) Un importante ed erudito lavoro sul SURITA scrissero i dottori AZTARROZ e DORMER, *Biografia de Gerónimo Surita*, stampato la prima volta nel 1680 in Saragozza, e ristampato quivi nel 1878 nella Collezione intitolata *Progresos de la historia en Aragon y vida de sus chronistas*. Parte I, in un volume in 4°. di pag. 687.

(2) Cfr. le pag. 184 a 275 del t. II dell'opera suddetta. SCINÀ, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia* cit. vol. III, pag. 280 e seg. offre estese notizie su l'origine delle acerbe ed insistenti critiche del Di Blasi contro Burigny, e ricorda: «Erano già scorsi molti anni da che impreso ne avea [Di Blasi] il lavoro [della storia di Sicilia], quando venne in mente ai librai d'Ippolito di ristampare in volgare la storia del Burigny..... Di ciò si rincrebbe il Di Blasi temendo che pubblicato il Burigny prima della sua Storia, non fosse venuto di questa ad impedire lo spaccio; e però si lanciò all'infretta sotto il nome di Giovanni Filotete [nel 1786] contro l'editore e il traduttore e contro la storia del Burigny».

che più ampiamente trattano delle vicende dell'epoca aragonese in Sicilia sino al 1355, l'*Istoria del regno di Napoli* di Angelo di Costanzo vissuto nel secolo XVI (1), la rinomata *Istoria civile del regno di Napoli* di Pietro Giannone (2), gli *Annali d' Italia* del Muratori assai importanti anco per la chiarezza della narrazione (3), la *Storia dei Popoli d'Italia* di Carlo Botta (4), la *Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo* del Sismondi per i ricordi del tempo repubblicano del 1282 ed i disordini delle fazioni popolari sotto il regno di Ludovico (5), la *Storia degli Stati italiani* del tedesco Enrico Leo nel libro IX e nel cap. I del libro X con interessanti considerazioni ricavate in parte dal Gregorio, come egli medesimo attesta (6) e gli *Annali delle Due Sicilie* di Matteo Camera, nei quali per gli anni 1282 - 1343, epoca della morte del Re Roberto, si dà la notizia di molti fatti riguardanti l'isola (7), oltre

(1) Cfr. il vol. I, ediz. Milano, 1805, pag. 80 - 399.

(2) Lib. XX, cap. V. *Divisione del Regno di Sicilia da quello di Puglia per lo famoso Vespro Siciliano* ed in vari altri capitoli sino al cap. II del lib. XXIII, nell'ediz. Milano, 1821, vol. V pag. 263 e seg., e vol. VI sino a pag. 134.

(3) Nei t. VII, p. 356 e seg. e t. VIII, p. 1-232, ediz. Lucca, 1763.

(4) Indico l'edizione di Bruxelles, 1826, t. I, pag. 327 e seg.

(5) Cfr. l'ediz. Capolago, 1844, trad. dal francese, t. III, pag. 65 e seg., t. IV, pag. 268 e seg.

(6) Si veda il vol. II pag. 94 - 151 della « prima versione dal tedesco », Firenze 1842. L'affermazione di essersi giovato del Gregorio trovasi a pag. 139.

(7) Il primo volume del Camera venne in luce nel 1841, e l'altro dopo un ventennio nel 1860. Per gli anni dal 1282 in poi cfr. pag. 337 e seg. del vol. I. Tratta dei preparativi del Procida per la rivoluzione, nella narrazione relativa agli anni 1279 a 1281.

il volume intitolato *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di Durazzo* pure divise ad annali, anche col testo di documenti riportati a conferma della narrazione (1).

§ V. — **1.** *Criterio degli scrittori di storia generale di Sicilia nel narrare la rivoluzione del 1282 e le sue origini.* — **2.** *Altre notizie su i lavori storici speciali per determinati periodi dell'epoca aragonese.* — **3.** *Lavori diplomatici su epoche ed argomenti varî, che ho dovuto particolarmente consultare.*

1. È mestieri ora esporre quale criterio sia stato seguìto dagli scrittori di storia generale di Sicilia nel trattare della rivoluzione del 1282, argomento assai controverso, perchè alcune cronache in tutto od in qualche parte sospette (come ricorderò) od antiche tradizioni hanno nociuto alla precisa narrazione. Dirò pertanto di quattro particolari temi che riferisconsi a tale subbietto.

A) Sul nome di « Vespro Siciliano ».

Si ritrova comunemente presso gli storici antichi e moderni il nome di *Vespro siciliano;* ma esso deve rigettarsi, non essendo una espressione provenuta dal tempo della rivoluzione del 1282. I cronisti siciliani, italiani e catalani, e la cronaca del *Ribellamentu* infatti non offrono alcuna menzione dell'ora vespertina, nella quale la rivoluzione fosse avvenuta.

(1) Le *Elucubrazioni*, che sono quasi continuazione agli *Annali*, furono edite in Salerno nel 1889. Hanno inizio dal 1343 e terminano al 1385. Di altri storici d'Italia Balbo, Cantù, La Farina, Balan, Lanzani, Cipolla, Villari ecc. darò appresso notizia per i nuovi giudizî dopo il lavoro di Amari (1842).

In Sicilia l'uso della parola *Vespro* da antico tempo non è in vigore (come altrove) se non presso monaci e preti per le ore canoniche o per le funzioni, che si celebrano nella sera innanzi la festa di qualche santo. Non è consueto il dire *verso vespro* od *a vespro* per indicare *verso sera* od *a sera.* È frequente anzi la voce *Avimmaria* che (come spiega Pasqualino) «si dice ancora a quei nove tocchi di campana, *che sonano la sera* per cenno che si saluti con detta orazione, *Ave Maria* » (1).

Una espressione *'ntra minzijornu e vespiru* si ha presso i contadini e nei comuni minori per denotare alcune ore di refezione e riposo, corrispondenti quasi alla *siesta* degli Spagnuoli, poichè in tali ore nell'interno dell' isola si socchiudono le botteghe, si sospendono le fatiche campestri, e si ripigliano sul tardi. Quella parola *vespiru* nella suddetta locuzione forse deriva dall'abitudine più invalsa presso i preti per quel riposo (2).

La voce *Vespro* è frequentissima invece nella lingua to-

(1) Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico*. cit. t. I, pag. 168.

(2) Nel *Diccionario de la lengua castellana, por la Accademia Española.* Madrid, 1869, pag. 713, per la voce *siesta* si dà questa interpretazione: « El tiempo *despues de medio dia*, en que apréta mas el calor. El tiempo destinado *para dormir o déscansar despues de comer*. La musica que en las iglesias se canta ó toca *por la tarde* ». Quest' ultima spiegazione indica la festa ecclesiastica del *Vespro*. L'altra frase *doppu pranzu* o *podimanciari* si riferisce a tal tempo, come nota Pasqualino, *Vocab. sicil. etimol.* t. IV, pag. 135: « *Podimanciari* vale oggi, doppo il desinare. Pomeridiano tempore. Voce composta, poi di lu manciari ». Una espressione simile a questa si ha nella Cronaca di Parma con le parole *post prandium* per l'ora della rivolta cioè dopo il mezzogiorno. Cfr. *Cronica Parmensia a sec. XI ad exitum sec. XIV*, nei *Monumenta ad hist. parm. et plac. pertinentia*. Parmae, 1858, pag. 56.

scana, come si rileva dal *Dizionario della lingua parlata* di Rigutini e Fanfani (1), da molte espressioni di autori toscani riferite dai filologi Costa e Cardinali (2) e da alcuni versi di Dante.

Leggesi nella *Divina Commedia:*

> *Vespero* è già colà, dov'è sepolto
> Lo corpo dentro al quale io facev'ombra (3)

ed altrove la patetica descrizione del navigante:

> . . . se *ode squilla* di lontano
> Che paia il giorno pianger *che si muore* (4).

L'espressione *Vespro*, quale fu usata per l'eccidio degli Angioini, è però più recondita nel suo significato, cioè in quello di strage, morte, disfatta, è più che una voce comune, una locuzione elevata e quasi poetica. Si ha perciò nella *Divina Commedia* il verso

> Questi non vide mai *l'ultima sera* (5)

cioè non è ancor morto, e trovansi gli altri:

> Corridor vidi per la terra vostra
> O Aretini; e vidi gir gualdane,
> Ferir torneamenti, e correr giostra
> Quando con trombe e quando *con campane* (6).

(1) Cfr. l'edizione di Firenze, Barbèra, 1903.

(2) Costa e Cardinali, *Dizionario della lingua italiana.* Bologna, 1826, t. VII. pag. 300 e seg. voce « *Vespro* e *Vespero.* La sera, o l'ora tarda verso la sera ». Essi ricordano le locuzioni « in sul vespro » del Boccaccio, « la sera a vespro » del Passavanti, « essendo già vespro » del Petrarca ed altre.

(3) *Purgatorio* c. III, v. 25-26.

(4) Cfr. c. VIII, v. 5-6 del *Purgatorio.*

(5) Vedasi c. I, v. 58, *Purgatorio.*

(6) *Inferno*, c. XXII, v. 7.

Le campane erano usate allora per la guerra. Machiavelli descrive il *carroccio* dei Fiorentini, e dice: « Avevano ancora per magnificenza delle loro imprese *una campana detta Martinella*, la quale un mese prima che traessero fuori dalla città gli eserciti, *continuamente suonava*, acciocchè il nimico avesse tempo alle difese... *Questa campana* ancora conducevano nei loro eserciti, mediante la quale *le guardie e le altri fazioni della guerra comandavano* » (1). Riesce evidente da tali notizie dell'uso toscano che *Vespro Siciliano* denotava in senso allegorico disfatta al suono delle campane di guerra, ed ultima ora degli Angioini.

Altre prove di tale significato si hanno ancora, perchè la voce *Vespro Siciliano* divenne proverbio, per denotare una strage terribile. Amari volle ricercare l'uso di questa espressione *Vespro Siciliano*, e ne scrisse una breve memoria col titolo *Su la origine della denominazione Vespro Siciliano* (2). Egli riporta varî esempi di quell'uso, e nota come Fazzello al suo tempo dicesse: *Inde adagio crebuit siculus Vesper*; ma osserva l'Amari che nondimeno la parola *Vespro* per la rivolta del 1282 non rimonta oltre il secolo XV, e dice: « A me il proverbio parrebbe roba importata dalla terraferma, dove correa *negli ultimi anni del XV secolo* [cioè duecento anni dopo il Vespro], essendo usato dal Collenuccio » (3). Ripeteva però l'Amari nel 1886 che la

(1) Macchiavelli, *Le Istorie fiorentine*. Firenze, Le Monnier, 1857, pag. 71.

(2) Fu letta quella memoria da Amari in Palermo al *Circolo Filologico*, e pubblicata nel 1882.

(3) Amari, *Su la origine* cit. pag. 32. Il Collenuccio morì nell'anno 1500. Indico l'edizione della sua *Istoria*, che si ha nella *Raccolta di tutti i più rinomati scrittori della istoria generale del regno di Napoli*.

rivoluzione avvenne *il martedì a vespro*, ed altrove: «*dall'ora* del primo scoppio s'è addimandata il Vespro Siciliano» (1); ma dai cronisti ciò non si rileva, e poichè principiava la primavera, cioè in marzo, nulla vietava che al diporto si andasse anco di mattina.

Nemmeno storicamente avrebbe significato l'espressione *Vespro Siciliano*, perchè non è possibile che la grande strage degli Angioini in Palermo fosse avvenuta soltanto nelle poche ore vicine alla sera e fra il buio, nel quale rimanevano allora le vie, mentre dai cronisti si desume che dapertutto nella città si correva a ricercare gli Angioini ed ucciderli, e la rivolta dovette anzi durare per gran parte della giornata. Lo estendere inoltre il nome *Vespro* a tutta la Sicilia riesce improprio, e notava pertanto a ragione il Di Blasi che « invece di chiamarsi *Vespro Siciliano*, più accuratamente potrà dirsi *Vespro Palermitano*, perchè in Palermo ad ora di vespro [*sic*] ebbe il suo cominciamento, nè accadde nelle altre città nello stesso giorno 30 di marzo, nè nell'ora vespertina, come attesta S. Agostino [*corr.* S. Antonino] arcivescovo di Firenze» (2). Tale incoerenza di senso della voce *Vespro* prova ancor meglio che quel nome è proveniente da altre regioni fuori dell'Isola, cioè dal continente italiano, e che gli scrittori siciliani non curarono affatto di indagare quando fosse

---

Ivi, 1770, t. XVII, pag. 203 e seg. Io trovo pure tali locuzioni riportate da Costa e Cardinali cit., cioè: *Dirò col ferro il Vespro Siciliano* del Pulci († 1490), e *Tu sentirai il Vespro Siciliano* del Lasca († 1583), entrambi fiorentini.

(1) Vedansi le pag. 193 e 219 del vol. I, 9ª ediz. di Amari.

(2) Di Blasi, *Storia del regno di Sicilia*. Palermo, 1863, vol. II, pag. 444.

dapprima adoperato, e l'accettarono come denominazione dovunque invalsa nell'uso , anche presso il popolo e nelle sue tradizioni.

B) Su le cronache sospette per origine o derivazione. « Ribellamentu », *Villani, Malespini.*

Nel tempo posteriore alla venuta del Re Pietro I nella Sicilia ed al suo viaggio in Messina (ottobre 1283) fu scritta nell'isola una cronaca intitolata *Ribellamentu* o *Liber Jani de Procita et Palioloco* o *Leggenda di Messer Gianni di Procida*, secondo i manoscritti che se ne hanno. Essa ha inizio dall'ambasceria del Procida al Paleologo per parte del Re Pietro di Aragona nel 1279, e dopo la narrazione delle trame della congiura del Procida con gli altri nobili siciliani e delle pratiche presso le Corti di Roma e di Aragona, perviene al tempo del viaggio del Re aragonese in Messina nel 1283, come ho accennato. Sembra probabile che per le estese notizie che si trovano per Messina in quella cronaca, ed anche perchè essa termina con la descrizione dell' ingresso trionfale del sovrano in quella città, sia stata composta da qualche Messinese, e forse aderente di Alaimo da Lentini (1).

Dai fatti quivi riferiti sorge evidente che il principale cospiratore era il Procida, che se ne stava in Aragona fra

(1) Ciò rilevo anco dalla considerazione che nulla si dice della lega di Corleone con Palermo poco dopo la rivoluzione del 31 marzo 1282, il qual fatto, se la cronaca fosse stata composta da qualche Palermitano, non si sarebbe omesso di mentovare. Si accenna altresì che nell'ambasceria in Alcoyll (in Africa) al Re Pietro era un Guglielmo di Messina. GREGORIO, *Bibl. script. arag.* cit. t. I pag. 269.

i consigli di quel Re intento a ricuperare il regno di Sicilia che era stato strappato crudelmente agli Svevi. Altri nobili corrispondevano col Procida dall'isola, anzi egli stesso in varî viaggi li incoraggiava fra il variare delle sorti che la cospirazione subiva nelle pratiche con il Paleologo, i Papi Nicolò III e Martino IV ed il Re Pietro III d'Aragona.

Le notizie dei varî viaggi del Procida e dei suoi travestimenti «a modu di frati minuri» appariscono forniti dal cronista per dare maggiore attraenza al racconto, ed anche per nascondere coloro che veramente fossero gl'intermediarî in Sicilia da parte del Procida, che potevano essere anche individui estranei, su i quali non avrebbe concepito alcun sospetto il governo angioino, e che viaggiavano per commercio o per affari tra la Sicilia e la Catalogna.

Si ha pure l'inserzione del testo di lettere, che dalla forma diplomatica non sembrano autentiche; ma ciò non toglie importanza alla cronaca, perchè i desiderî e gli ordini dei sovrani e dei Papi potevano essere esposti in altra forma segreta, ossia di *memoriali* agli ambasciatori, ma la sostanza del contenuto rimaneva la stessa, se pur la lettera riferita non era talvolta un compendio di alcuna vera. I discorsi del Procida (o di altri per lui in Sicilia) e di altri nobili non è a ritenere siano avvenuti in quel modo; però tale era il sistema dei cronisti che, seguendo gli esempi di Tito Livio, appena si presentasse l'occasione di dar notizia di ambascerie o consigli, e risposte di sovrani e di guerrieri, formavano una solenne concione, nella quale (tralasciando la forma estetica e letteraria) resta la base di quanto in quei tempi si riteneva che si fosse trattato, convenuto od ordinato (1).

(1) Non occorre che di quel metodo rechi esempî, che trovansi spesso nelle cronache del NEOCASTRO, SPECIALE ed altri.

La narrazione del *Ribellamentu*, tranne quanto di anomalo ho rilevato, ed alcuni anacronismi, coincide perfettamente in non poca parte con le memorie più sicure dell'epoca, poichè vi si trovano menzioni di nomi di personaggi, tanto siciliani che angioini, e di luoghi e di convegni presso i Papi ed altrove, e di minute descrizioni di combattimenti che non possono mettersi in dubbio (1). Giova altresì notare che

(1) Buchon nel 1839, scrivendo in Parigi una notizia su quella cronaca, notava: « Ses assertions reçoivent une nouvelle autorité de sa connaissance exacte des hommes et des lieux. La comparaison qu'on fera de son récit avec celui de Ramon Muntaner et avec celui de Bernard d'Esclot donnera une nouvelle force au témoignage de l'un et de l'autre ». *Chroniques étrangéres* cit pag. LXXI e seg. Lo stesso Amari, che spesso critica il *Ribellamentu*, lo ricorda talvolta come prova, ed afferma che di frequente le notizie quivi esposte trovano riscontro nella storia. Amari, 9ª ediz. vol. I, pag. 153. È strana un'opinione manifestata nel 1880 dal prof. Adolfo Bartoli nella sua *Storia della letteratura italiana*. Firenze, t. III, pag. 161: « Anche un'altra Cronaca del secolo XIII è caduta sotto i colpi della critica odierna: *Lu Ribellamentu di Sicilia contra Re Carlo*, che si crede essere la leggenda popolare che correva nella Sicilia intorno al Procida. Qui pure notavansi concetti *che parevano attestar* la genuinità di quel documento e la sua grande importanza. Ma il prof. Michele Amari e il prof. Hartwig hanno provato che essa *non è altro che una falsificazione*, anzi una specie di romanzo fabbricato sulla Storia del Villani ». Invece l'Amari non disse affatto che il *Ribellamentu* fosse falsificazione, e se affermò prima (come indi anche l'Hartwig) che il testo derivasse dal Villani, dichiarò nel 1886 (9ª ediz. vol. III, pag. 213): « Io disdico la congliettura che feci una volta », e seguì l'antico giudizio del Gregorio, cioè che Villani traesse dal *Ribellamentu*. D'Ancona e Bacci, *Manuale della letteratura italiana*. Firenze, 1908, vol. I, pag. 179, menzionano tra le cronache del secolo XIII « le Narrazioni del Vespro Siciliano scritte nel buon secolo della lingua ecc. », cioè il testo del *Ribellamentu*, perchè nel volumetto con

la voce *Leggenda* aveva nel medio evo (come osservano Costa e Cardinali) il significato di « narrazione breve », e non l'altro assai posteriore: « Oggi si dice Leggenda di Storietta di poco pregio, *e per lo più favolosa*, ed anche di qualsivoglia scrittura *per isvilirla* » (1).

Tra i nomi dei nobili che sono ricordati come cospiratori si hanno quelli di Palmieri Abbate, Alaimo da Lentini e Gualtieri di Caltagirone. Amari dubita della loro cospirazione, perchè non li trova capi nel governo che successe alla rivoluzione di Palermo (2); ma tal motivo non è prova bastante, perchè quei tre Siciliani non erano nativi di Palermo, e forse anche per tale circostanza non vollero condividere il peso dell' arduo potere (3). Neanco giova dire che Alaimo da Lentini e Palmieri Abbate erano riputati partigiani degli

quel titolo: *Altre narrazioni* ecc. pubblicato da Amari nel 1887 come *Appendice* alla 9ª ediz. non si contiene più specialmente che un altro testo del *Ribellamentu*. Amari avea definito nel 1840 il *Ribellamentu* « insieme documento istorico ed esemplare dell' *antica lingua del paese* ». D'Ancona, *Carteggio di Michele Amari*. Torino, 1907, vol. III, pag. 3.

(1) Costa e Cardinali, *Dizionario* cit. t. IV, pag. 516.

(2) Amari, 9ª ediz. vol. I pag. 152.

(3) Tra i consiglieri del governo repubblicano in Palermo nel 1282 era un Perrone di Caltagirone, che è segnato *civis Panormi*, ed è omonimo di Gualtiero, e non si conosce se fosse parente. Amari, cit. vol. III, pag. 302. Gualtieri, come nota Amari cit. v. I, pag. 266, era potente in Caltagirone e « signore di Butera », e fu largo di ingenti somme nell'assedio di Messina nel 1282. Palmieri Abbate, appena arrivato il Re Pietro coi magnati in Trapani a 30 agosto 1282, si fece innanzi ad offrire grandi doni ad essi, come ricorda lo Speciale: « quibus Palmerius Abbas, miles egregius, cum immensa frugum copia donisque regalibus occurrit » (ediz. Gregorio cit. t. I pag. 311). Non sarebbe stato concesso quell' ambìto onore se non a persona di eminente amor patrio. Nel 1283 l' Abbate cadde in sospetto perchè sperava sorti ancor

Angioini molto tempo prima della rivoluzione, e che il Caltagirone fra un anno si ribellò al Re Pietro, perchè la fede negli aiuti dell'Aragonese alla Sicilia potè essere bene sorta nella mente di Alaimo, anche se prima non lo avesse incitato, o se in Gualtieri, come in Alaimo, dopo qualche periodo di tempo si affievolì per le fazioni, delle quali si hanno esempi nella storia delle repubbliche italiane. L'Abbate non fu peraltro partigiano degli Angioini, ma invece svevo (1).

Non deve quindi recar meraviglia se la cronaca del *Rebellamentu* non solo abbia avuto diffusione in Sicilia, ma ancora nel continente, massime in Toscana, e ne son prova i varî manoscritti dal secolo XIV in poi, che ancora rimangono, ed in alcuni dei quali si alterava in parte il testo siciliano per rendere più comprensibili ai Toscani le memorie del portentoso avvenimento.

Il monaco bolognese Francesco Pipino nella sua cronaca, nella quale tratta a lungo delle vicende della Sicilia dall'ultima epoca sveva sino all' inizio del regno di Pietro I, seguiva in gran parte il *Ribellamentu* per quanto concerne la rivoluzione del 1282.

Il celebre cronista fiorentino Giovanni Villani († 1348),

---

migliori per la Sicilia, ma fu liberato di prigione a 20 gennaio come esente da colpa, ed il Re Pietro I lo portò con sè in Catalogna, dove si distinse nell'assedio di Girona, e donde poi tornò nell'isola. Amari lo dice «oriundo di Trapani, cittadino palermitano». Di tale cittadinanza non reca le prove, se pur non era acquisita. Cfr. vol. I, pag. 359, 362, 364, 365, e vol. II, pag. 141 ecc.

(1) Neocastro anzi rileva che Alaimo da Lentini, nonostante che prima fosse devoto agli Angioini, si diè quindi a cospirare contro di essi (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 76). Amari traduceva per l' Abbate un erroneo sunto latino, mentre in Minieri Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angiò* (in *Arch. Stor. Ital.* t. XXV, 1877, p. 407) il sunto è ben diverso.

che cominciò a scrivere la sua opera nell'anno 1300, ed aggiungeva talvolta alla narrazione degli eventi della sua patria anco i più famosi di altre regioni, avendo trovato la cronaca siciliana del *Ribellamentu*, se ne avvalse nell'esporre i fatti della rivoluzione siciliana del 1282 (1). Si potrebbe dire anzi che prima di lui i fiorentini Ricordano e Giachetto Malespini, che si credeva esser vissuti dopo la metà del secolo XIII, abbiano attinto per la loro cronaca di Firenze alla stessa fonte (2); ma tale cronaca dei Malespini è oramai ritenuta non autentica, e formata nel secolo XIV sur un compendio della cronaca del Villani, respingendosi la supposta accusa di plagio commesso da costui su la cronaca malespiniana (3).

(1) VILLANI, ediz. cit. Trieste, pag. 136 e seg., lib. VII, cap. 57 - 61. È superfluo ricordare una *Cronaca Napolitana* di un presunto VILLANI, omonimo del fiorentino, la quale da antico tempo è ritenuta un compendio (fatto nel secolo XIV) della *Cronaca* fiorentina di Giovanni VILLANI. Cfr. SCHIAVO, *Memorie per servire alla stor. lett. di Sicilia*. Palermo, 1756, t. I, p. 2ª, pag. 18, che non accolse il parere contrario del PRATILLI (ivi, p. 7 - 15). NARBONE, *Istoria della letteratura siciliana*. Palermo, 1859, t, X, pag. 124. CAPASSO, *Le fonti della Storia delle provincie napolitane dal 568 al 1500*. Napoli, 1902, pag. 131 e seg.

(2) Cfr. *Storia fiorentina di Ricordano* MALESPINI *dall'edificazione di Firenze fino al 1282, seguitata poi da Giacotto* MALESPINI *fino al 1286*. Livorno, 1830, vol. II. pag. 504 e seg cap. 220, 222 e 223. Altra pregevole edizione è quella di Bologna, Romagnoli, 1867 «riscontrata colle prime edizioni» a cura di Crescentino GIANNINI.

(3) Le ricerche su l'autenticità della cronaca dei MALESPINI hanno segnatamente inizio dal 1869 con la memoria di BUSSON *Die florentinische Geschichte der Malespini und deren Benutzung durch Dants*. Innsbruck, 1869, seguìta da altre, cioè del prof. SCHEFFER - BOICHORST, *Die florentinische Geschichte der Malespini eine Falschung* (in *Hist. Zeischr.* di Sybel, 1870), di Cesare PAOLI, *Studi sulle fonti della storia fiorentina*

Deve notarsi che il Villani accolse con molta fiducia anco in minute circostanze la narrazione del *Ribellamentu*: e veramente (come osserva il Balzani) la sua cronaca per quanto non concerne Firenze non può essere sicura fonte, perchè il Villani «le cose che gli sono lontane di tempo *e di luogo* riferisce spesso come le apprese senza *vagliarle*» (1). È strano anzi che il Villani (se pur non sarà errore di copista) diceva avvenuta la rivoluzione del 1282 «alla festa *di Monreale* fuori della città [di Palermo] per tre miglia», e non presso il fiume Oreto, come narrano i cronisti siciliani e catalani, e spiega bene il Surita: «A la iglesia de Santispiritus, que está fuera del rio Oreto, que ahora dicen del Almiralla» (2). L'equivoco forse derivò dalla situazione topo-

(in *Arch. Stor. Ital.* Serie III, vol. 21, an. 1875) e di Vittorio Lami *Di un compendio inedito della Cronica di Giovanni Villani nelle sue relazioni con la storia fiorentina Malispiniana* (in *Arch. Stor. Ital.* Ser. V, t. 5, an. 1890, pag. 369-416). Cfr. pure Adolfo Bartoli, *Storia della letteratura italiana*. Firenze 1880, t. III, pag. 148 e seg., che si mostra esitante nel dubbio di falsità; Ugo Balzani, *Le cronache italiane del medio evo descritte*. Milano, Hoepli, 1884, pag. 289 e seg.; e A. D'Ancona e O. Bacci, *Manuale della letteratura italiana*. Firenze, 1908, vol. I, pag. 141, 454 e seg. Rimane ancora incerto se debba ritenersi la cronaca una falsificazione, del quale argomento dovea trattare in altra memoria il Lami, che non potè perchè prevenuto dalla morte.

(1) Cfr. il citato lavoro del Balzani, pag. 306.

(2) Surita, *Anales* cit. lib. IV cap. 18. Nel 1782 il governo borbonico, al tempo del Vicerè Domenico Caracciolo, adottando la salutare riforma delle sepolture nell'esterno delle città, tramutò in camposanto quei luoghi di delizia, e li rese tetri e muti per sempre, al fine di evitare che il popolo si ispirasse quivi al grande esempio di riscossa nell'avvenire. Cfr. Gaspare Palermo, *Guida istruttiva di Palermo e suoi dintorni*. Palermo 1857, pag. 699 e seg.

grafica del fiume, che scorre nella sua origine dai monti presso Monreale (1).

La forma attraente e piacevole, nella quale era scritta la cronaca del *Ribellamentu*, contribuì ad eccitare vivamente il desiderio di leggerla, ed a farla pervenire a molta rinomanza. Busone da Gubbio, ghibellino, amico di Dante, esule nel 1304 in Arezzo, poi reduce in patria, ove nel 1318 ospitò il Poeta, compose nel 1311 il romanzo intitolato l'*Avventuroso Ciciliano*, l'argomento del quale è appunto la riunione di cinque nobili siciliani, dopo che l'isola fu ribellata « per la industria di messer Gianni di Procita ». Quei nobili « andarono per lo mondo cercando loro avventure » per arricchirsi nei commerci.

Narra il Busone l'origine della rivoluzione siciliana del 1282 e alcuni eventi posteriori nel *Proemio* ed altresì nelle *Osservazioni* ad esso; ma poi più nulla ne dice. Sono degne di ricordo queste esplicite espressioni: « Egli è *notorio infra noi Italiani* il mutamento che feciono gli abitanti dell'isola di Cicilia, quando i Franceschi la soggiogaro, *e il tempo e il modo e la cagione* perchè la perderono » (2). É indubitabile che l'idea di tale romanzo sia provenuta dalla lettura del *Ribellamentu*.

(1) Vito Amico, *Lexicon topographicum siculum*. Panormi, 1759, t. II, parte 2ª, pag. 14 dice: « Oritur porro ex duobus fontibus Misilincandono et Fravatta *supra Montem regalem*. augeturque Parci novis aquis, in valle sub Meccino colle ».

(2) G. F. Nott, *Fortunatus Siculus o sia l'Avventuroso Ciciliano di* Busone da Gubbio. *Romanzo storico scritto nel 1311, pubblicato per la prima volta in Firenze l'anno 1832*. Milano, Silvestri, 1833, pag. 56. L'inglese Nott nelle annotazioni segue però il Mugnos, che merita poca fede. Era tanto ricercato in Italia il *Ribellamentu*, che si volle sinanco aggiungere in parte o per intero in alcuni codici del secolo XIV del *Te-*

È merito rilevante del Gregorio l'avere la prima volta dato in luce nel 1791 la cronaca del *Ribellamentu*, ch'era rimasta inedita per tre secoli dopo l'invenzione della stampa (1). Egli sarà stato certamente costretto dalla censura a sopprimere il titolo: « Quistu è *lu Ribellamentu* di Sicilia, quali ordinau e fichi fari miser Gioanni di Procita contra Re Carlu » (2), ed anche l'aggiunta in fine della cronaca nel manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo (ai segni Qq. D. 47), nella quale si accenna *la raxiuni* dell'incitamento del Procida alla ribellione, cioè l'offesa all'onore di sua figlia (3).

Gregorio notava che la cronaca: « Nullum profecto nomen profert auctoris, et nonnisi vetustioris scripturae exemplar recentissimum est ». Dal confronto con la narrazione assai simile del Villani desumeva che la cronaca di costui serve a corroborare la verità della tradizione storica della

---

soro di Brunetto Latini († 1294) quella cronaca, spesso con variazioni, insieme agli originali capitoli scritti da Brunetto, che concernono altre materie. Di tali codici si giovò in parte Roberto Visiani *Brano di antica storia italiana*. Padova, 1859, che pubblicava quei capitoli aggiunti. Ne diede notizia nel 1869 il prof. Adolfo Mussafia nella memoria *Sul testo del Tesoro di Brunetto Latini* edita in Vienna. Cfr. Zambrini, *Le Opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV indicate e descritte*. Bologna, 1878, ediz. quarta, col. 545. La memoria del Mussafia fu poi riprodotta nel 1884 dal Renier nel suo lavoro *Della vita e delle opere di Brunetto Latini*.

(1) Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit. t. I, pag. 243-274.

(2) Il Gregorio invece appose questo argomento da lui formato: « Historia conspirationis Iohannis Prochitae ».

(3) Tale aggiunta fu pubblicata da Buscemi, *La vita di Giovanni di Procida*. Palermo, 1836, pag. IX dei *Documenti*. A pag. II egli riporta la notizia che dava il Capecelatro per quella cronaca tuttavia inedita.

rivoluzione del 1282, e diceva: « Quo factum est ut luculento hoc testimonio [del Villani] innixa constans etiam et vetustissima Siculorum traditio nullum addubitandi locum reliquerit » (1). Notava ancora che il Villani si sarà giovato della cronaca dei Malespini, e che avrà accolto nel suo lavoro in molta parte le notizie del *Ribellamentu*. Conviene riferire le parole del Gregorio: « Haud fortassis temeritatis nota ei inurenda videbitur, qui suspicabitur et hoc Chronicon nostrum in suam Historiam illum transtulisse ». Tale giudizio è oramai accolto dai moderni scrittori, dopo avere sostenuto contrarie ed infondate ipotesi (2).

È superfluo dire come gli antichi storici siciliani, anteriori al 1791, abbiano ricordato e seguìto nelle loro narrazioni le cronache dei Malespini e del Villani insieme ad altre fonti, e che dopo il 1791, cioè quando Gregorio pubblicò il *Ribellamentu*, il Di Blasi non se ne giovò, ricordando invece l'opera discreditata *Ragguagli historici* del Mugnos,

---

(1) Gregorio, op. cit. pag. 244.

(2) Dopo l'edizione del Gregorio del 1791, il *Ribellamentu* fu ristampato con note ed illustrazioni, ed in traduzione francese, nel 1841-46 da Buchon, *Chroniques ètrangères* cit. pag. 737-752 con l'indicazione *Anonyme Sicilien*, e poi su varî manoscritti in volgare del continente e di Sicilia del secolo XIV da A. Cappelli in Torino nel 1861 nella *Miscellanea di Opuscoli inediti o rari dei secoli XIV e XV*, dal prof. V. Di Giovanni nel volume *Cronache dei secoli XIII, XIV e XV*. Bologna, 1865, e negli *Studi di Filologia e letteratura siciliana*. Palermo, 1871, nei *Ricordi e Documenti del Vespro Siciliano* pubblicati della Soc. Sicil. di Stor. Patria, Palermo 1882, e dai sac. Castorina (sur un ms. del sec. XVII) ed Evola nello stesso anno 1882. Cfr. per queste due edizioni la rassegna dello Starrabba nell'*Arch. Stor. Sic.* an. VII (1883), pag. 444 e seg. Si veda pure F. Zambrini, *Le Opere volgari a stampa* cit. col. 310 e 564.

che ricercavasi anche dal Muratori, ed il Ferrara ed il Palmeri invece ricorrevano al *Ribellamentu* edito dal Gregorio (1).

Per la storica verità deve però notarsi che sin dal secolo XVI si cominciò in Sicilia a dubitare in parte per i fatti della rivoluzione del 1282, che erano narrati nelle cronache dei Malespini e del Villani derivate dal *Ribellamentu*, e prima del 1837 manifestava il Palmeri simile giudizio anche per il *Ribellamentu*.

Fazzello infatti considerava: *Sunt qui referant* quo tutius rem perageret [il Procida], lymphatum simulasse, ac canna ad aures obviorum suggerentem Francorum quidem ridiculas voces, Siculorum vero caedem futuram, simulque diei et horae nuntium » (2). Le parole *sunt qui referant* mostrano come il Fazzello quasi non volesse credervi, e respingesse quei ricordi. L'accurato cronista dell'Aragona, il Surita, pure nel secolo XVI nel narrare i viaggi del Procida notava: « segun hallo escrito por un autor de aquellos tiempos », intendendo probabilmente del Villani, al quale si rimetteva (come si ricava) nella mancanza di migliore notizia dei fatti (3).

Lo storico Aprile († 1723) scriveva: « *Dice il Volgo*, e il rapportano alcuni autori, spacciandola *come notizia favolosa o non soda*, che il Procida si fingesse pazzo [quasi novello Bruto] e che con un cannello andasse rumoreggiando o dicendo cose ridicole alle orecchie dei Francesi, e ai Siciliani che stessero pronti all'impresa. *Ciò non è probabile, sì perchè il Procida era persona di gran riguardo*, e in quei

(1) Ferrara, *Stor. gen.* cit. t. IV, pag. 108. Palmeri, *Somma della storia di Sicilia*. Palermo 1839, vol. III, pag. 246.

(2) Fazzello, *De rebus siculis* cit. dec. II, lib. 8, pag. 490.

(3) Surita, *Anales* cit. lib. IV, cap. 12.

tempi era molto impiegato, maneggiando la congiura fra i Signori principali del regno e *non col volgo, come pure perchè imprudente sarebbe stato il rischio* » (1).

Il Burigny nel 1745 notava acutamente : « Plusieurs ont cru que ç'avoit été une affaire préméditée, ils ont ajouté *des circostances absurdes*, par exemple, que Procida s'étant déguisé, étoit venu en Sicile pour disposer le peuple à cette exécution, et que contrefaisant le fou, il portoit une sarbacane aux oreilles de ceux qu'il rencontroit, les avertissoit de l'heure du massacre, et leur disant des extravagances si c'étoient des François. Mais *les Annales Siciliennes*, celles de Gênes et les auteurs les mieux instruits font l'histoire de cette tragédie telle que nous l'avons rapporteé » (2).

Rosario Gregorio nel capitolo soppresso dalla censura, e che fu (come ho detto) pubblicato dal Mortillaro nel 1845 forse nell'occasione recente del lavoro dell'Amari, scrisse in maniera sì elevata e corretta del Procida, nulla accettando di fatti inverosimili del Villani e dei Malespini e del *Ribellamentu*, che non potrebbe meglio ancora oggi affermarsi (3). Lo storico Di Blasi aveva manifestato sin dal 1792, e ripeteva nei primi anni del secolo XIX, per quanto concerneva l'offesa all'onore della moglie o della figlia del Procida : « Noi abbiamo appalesato altrove il nostro sincero sentimento che la diversità di questo racconto *ed il silenzio degli scrittori contemporanei ci fa sospettare che cotesta sia una favoletta da romanzo* » (4). Su la narrazione di minuziosi

(1) Aprile, *Della cronologia universale della Sicilia* cit., pag. 138. Crede invece probabile che si fosse travestito da frate.

(2) Burigny, *Histoire generale de Sicile* cit. t. II, pag. 190.

(3) Gregorio, *Opere scelte* cit. pag. 600.

(4) Di Blasi, *Storia del regno di Sicilia* cit. vol. II, pag. 441. La

fatti formata dall'Aprile, il Di Blasi avverte: « Potrà consultarsi l'Aprile che ne fa la più minuta relazione, *se pure tale, avendolo egli tratta dal poco veridico Mugnos* », e riguardo all'ora della rivoluzione aggiunge: « Fu creduto da certuni e sparso che si era risoluto di fare nell'ora di vespro in tutte le città e terre la cospirazione contro i Francesi, *lo che è falso* » (1). Francesco Ferrara così diceva: « Tutti i fatti e ogni minuto dettaglio di questo periodo memorabile, che da alcuni dei nostri scrittori *è stato sviluppato in favole e in ridicole assurdità*, sono stati da me tratti con diligenza scrupolosa dagli storici contemporanei o poco da esso lontani », e ricordava il Neocastro, il *Ribellamentu* ed il Villani (2).

Il termitano Palmeri infine considerava con un giudizio sintetico, e tenendo presente il *Ribellamentu*: « Egli *è ben da maravigliare* che una congiura tanto estesa fosse stata ordita *da un solo uomo e tenuta così celata* » (3).

Dalle notizie da me sin quì fornite si ricava con evidenza che dal secolo XVI al primo trentennio del XIX non pochi dubbî si avevano su le vicende della congiura e della rivoluzione del 1282. Non è quindi da attribuire a scrittori posteriori il merito di aver riconosciuto la prima volta l'incoerenza e la stranezza di alcuni fatti esposti nel *Ribellamentu* (rimasto sconosciuto sino al 1791), e per derivazione accolti nelle cronache del Villani e dei Malespini, quest'ultima non autentica.

---

menzione più antica da lui fatta è nel lavoro di Ferdinando Paternò, *Sicani reges. opusculum posthumum*. Neapoli, 1792, edito dal Di Blasi con sue note.

(1) Cfr. Di Blasi, *Storia* cit. pag. 443.

(2) Ferrara, *Storia gen. della Sicilia*, cit. t. IV, pag. 108.

(3) Palmeri, *Somma* cit. vol. III, pag. 252.

C) Sul dubbio se la rivoluzione del 1282 in Palermo sia stata subitanea o sia derivata da congiura.

Se la rivoluzione del 31 marzo 1282 in Palermo sia avvenuta spontaneamente o per le pratiche occulte della congiura, nemmeno è circostanza sfuggita agli antichi scrittori di storia generale. È d'uopo pertanto riferire i giudizî dati su ciò da varî tra quegli scrittori.

Fazzello riteneva che al 31 marzo « dato signo », ed in tutta la Sicilia « uno temporis momento ad unum omnes [Franci]..... trucidantur » , ed ammetteva evidentemente la congiura in quella rivolta (1). Ne dubita invece il Maurolico, che dice espressamente : « Praeterea ne quid, quod ad historiam facit, omittatur, alii hanc Siculorum defectionem *casu accidisse; alii multo ante praemeditatam* et deinde *ad statutum diem* opere completam » opinantur (2).

Narra il Surita che i nobili di Sicilia avversi agli Angioini aspettavano in Palermo l'occasione propizia per fare scoppiare la rivolta, e che a tal fine si suscitavano tumulti

(1) Fazzello, *De rebus siculis* cit. decade II, lib. VIII, cap. 4, pag. 490.

(2) Maurolico, *Sicanicarum rerum compendium* cit. lib. IV, pag. 127. Egli non indica alcuno tra i sostenitori delle opposte sentenze, e forse quel suo ricordo potrà riferirsi in parte all'interpretazione dubbia di qualche cronaca. Nell' edizione del 1562 che quì indico , e che io posseggo, al margine di tale periodo è scritto di carattere dello stesso secolo: « Alii aliter dicunt ». Vito Amico nelle note al Fazzello considerava : « Indicta haec dies inter Siculos pro unanimi Gallorum caede *fabulas sapit;* hinc paulo inferius ipse Fazellus sese emendans, rem uti postea fuit enarrandam suscipit ». Cfr. Fazzello, *De rebus siculis criticis animadversionibus atque auctario ab Vito* Amico. Catanae, 1753, t. III, p. 34.

quasi continuamente. Ne riferisco le notevoli parole: «Todos los barones de Sicilia, que se habian conspirado contra los Franceses, de comun consejo deliberaron juntarse en la ciudad de Palermo, lugar principal y cabeza de todo el reyno, *para esperar la primera ocasion que se ofreciese*, para alzarse contra Carlos y echar los oficiales y ministros que tenian el gobierno de aquella isla. *Cada dia se suscitaban escándalos entre la gente del pueblo y andaban muy alterados*» (1).

Il messinese Bonfiglio scriveva nel 1604: «Si divenne alla vendetta; *ma prima che si cominciasse*, parve ai Siciliani *che allentando la furia*, si caminasse con ragione, e questa con fare sentire al Re Carlo con debiti mezzi le miserie loro» [in gennaio 1282] (2). Il diplomatista e storico Caruso espone che il Re Pietro III d'Aragona «sotto l'apparenza d'una tale spedizione [in Africa]..... fè vela addì 3 di giugno dell'anno 1282..... *aspettando quivi l'esito della congiura* e dei movimenti dei baroni siciliani contro gli Angioini. La fortuna però volle facilitare a costoro ed al re D. Pietro quant'essi desiavano *coll'inaspettato tumulto avvenuto in Palermo* l'ultimo giorno di marzo» (3).

Muratori negli *Annali* ricorda che la rivoluzione di Palermo era attesa dal Re Pietro, il quale si recò in Alcoyll nell'Africa «per aspettare se i Siciliani *dicendo da dovero si rivoltassero*; e ciò non succedendo, per tornarsene quetamente a casa» (4).

Il giureconsulto Pecchia notava che la «memorabil con-

(1) Surita, *Anales* cit. lib. IV, cap. 17.

(2) Bonfiglio, *Storia siciliana*. Venezia, 1604. pag. 268.

(3) Caruso, *Memorie istoriche di Sicilia* cit. parte II, v. I. pag. 338.

(4) Muratori, *Annali d'Italia* cit. an. 1282. t. VII. pag. 357.

giura..... *fu recata ad effetto in Palermo* al sonar del Vespro del dì 30 marzo 1282, secondo giorno delle feste Pascali, o come altri vogliono nel dì seguente » (1).

Notevole è pure quanto osserva il Di Blasi: « *La preparata congiura*, che dovea scoppiare in un determinato giorno per tutta l'Isola, *stante un'improvviso accidente*, *anticipò*, e cominciando dalla capitale Palermo, si andò estendendo per tutto il regno ». È altresì con molto acume dal Di Blasi confutata l'opinione del Caruso e del Muratori, cioè che il Re Pietro d'Aragona fosse partito per l'Africa per aspettare la riuscita della ribellione di Palermo. Dice pertanto il Di Blasi: « L'opinione la più verisimile è che egli [Re Pietro] *non si mosse dall'Aragona se non dopo che seppe la sollevazione suscitatasi in Sicilia*, e che andossene in Africa, e conquistò Accon [*corr.* Alcoyll] aspettando di esser chiamato dai Siciliani. Ciò è tanto vero che *la di lui partenza da Barcellona non accadde che quattro mesi dopo che era successa in Palermo*, e poi per tutta la Sicilia la carneficina dei Francesi, *cioè nel mese di luglio dello stesso anno*, come rilevasi da Giovanni Villani » (2).

Il prof. Francesco Ferrara nel 1831 così esponeva: « Prepararono gli animi e accesero vieppiù che mai l'odio della nazione contro i Francesi in febbraio che seguì, ed in marzo [1282] », ed inoltre affermava che l'uccisione di Drouet « fu il segnale della *tumultuazione meditata* » (3).

(1) PECCHIA, *Storia civile e politica del regno di Napoli* cit. t. III, pag. 11.

(2) DI BLASI, *Storia del regno di Sicilia* cit. vol. II. pag. 455. Il capitolo del VILLANI è il LXIX, e non il LXVIII come per errore è notato dal Di Blasi.

(3) FERRARA, *Storia generale della Sicilia*. Palermo, 1831, t. IV, pag. 119 e 121.

Ricorderò infine, tra gli stranieri, il francese Sismondi, che scrisse la sua storia negli anni 1807 a 1818 ed il tedesco Leo, che dava in luce la propria nel 1830. Sismondi dice che il Procida « non ordiva congiure, *ma eccitava le passioni del popolo*, onde fosse apparecchiato *ad ogni avvenimento ed al risentimento dei primi oltraggi*, troppo sicuro che non mancherebbe poi cagione all' alto comune sdegno di prorompere ». Aggiunge ancora che l' eccidio dei Francesi « *una tremenda rappresaglia* fu delle stragi di Benevento e di Augusta » (1). Enrico Leo esprime su la rivoluzione di Palermo del 1282 un giudizio, che corrisponde al complesso dei fatti e ritrae la necessità ed i limiti della congiura. Egli considera : « Senza l'odio profondo del popolo, che manifestossi sopratutto con terribile forza nelle maggiori terre dove più Francesi erano riuniti, *la congiura tuttochè bene e saviamente ordinata*, non avrebbe certamente sortito un esito fortunato ; ma nè la furiosa sollevazione del popolo avrebbe *tampoco partorito alcun frutto, se uomini, di lunga mano preparati ad un simile evento*, non si fossero fatti innanzi e presa non avessero la suprema direzione della cosa » (2).

Riesce evidente da tale rassegna che i più riputati scrittori della storia di Sicilia ammettono nella rivoluzione del 1282 l' inevitabile effetto della congiura. Nonostante che le loro opinioni siano basate su l'accurato studio delle fonti, conviene offrire alcune notizie che rilevansi dalle cronache. L'ambasceria dei Siciliani al Papa Martino IV nel gennaro 1282 costituiva l'ultimo appello alla clemenza del Re Carlo

(1) Sismondi, *Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo.* Trad. dal franc. Capolago, 1844. t. II, pag. 552 e 554.

(2) Leo, *Storia degli Stati italiani dalla caduta dell'impero romano fino all'anno 1840.* Firenze, 1842, vol. II, pag. 98.

per un migliore governo, e l'infelice accoglimento esasperò gli animi e li preparò tosto alla rivolta (1).

Saba Malaspina contemporaneo attesta inoltre che al momento in cui ebbe origine la ribellione erano alcuni intrepidi giovani palermitani insieme ad esuli di Gaeta, e che furono i primi ad esser provocati dagli Angioini: « Quidam insolentes Panormitani iuvenes cum *quibusdam Gayetanis exulibus* provocantur », ed i primi ancora a dire contumelie agli Angioini (2). Non occorre aggiungere altro per comprendere che sotto il nome di *esuli di Gaeta* si intendeva accennare i cospiratori, che lasciata la loro città come sospetti agli Angioini, erano venuti in Sicilia a spingere la ribellione con gli accordi degli altri esuli e del Procida, che risiedeva presso la Corte reale d'Aragona e la regina Costanza, simbolo della grandezza sveva dopo lo sfacelo di quella Casa compiuto dagli Angioini. In una lettera dell'11 ottobre 1282 da Messina a Gregorio di Perona, cittadino di Gaeta, il Re Pietro lo esortava a proseguire nel proposito di ribellare quella città « cum nonnullis consanguineis et amicis tuis de *eadem terra Gayete in Terracena tecum existentibus* » (3). Il Re concedeva poi a 27 ottobre il salvacondotto a dodici abitanti di Gaeta, indicati per nome, i quali « Messana recedunt *de se-*

(1) Speciale, lib. I, cap. 3 ediz. (Gregorio cit. t. 1, pag. 300 e seg.). Egli soggiunge infatti: « Postquam Siculis visum est *nihil ultra superesse remedii*, nullo comunicato consilio, *desesperationem amplexati sunt* singuli pro salute ». Il *nullo comunicato consilio* non significa altro che la risoluzione immediata, senza nuove trattative e proposte, che già eransi compiute nella congiura.

(2) Saba Malaspina, *Historie continuatio*. ediz. Gregorio cit. t. II, pag. 354.

(3) Carini, *De rebus regni Siciliae* cit. pag. 84.

renitatis nostre mandato et apud Gayetam se conferunt personales », e che forse saranno stati tra i fautori della rivolta (1). Scriveva ancora quel Re da Logroño a 29 luglio 1283 al Procida: « De aliis ***nobilibus Neapoli***, qui intendunt civitatem Neapoli ***facere rebellari***, si perficere poterint, nobis ***plurimum erit gratum*** » (2). Le cospirazioni degli abitanti di Gaeta per darsi agli Aragonesi continuavano nel 1288 (3).

Se si considera che Gaeta è su l'antica strada che da Napoli per Terracina conduceva a Roma, meta frequente di intrighi diplomatici presso la Curia romana, anco verso altre città vicine, ove essa trasferivasi, e che l'isola di Procida, la quale era stata feudo di Giovanni da Procida, si offriva la prima venendo per mare da Gaeta verso Napoli, si potrà bene interpretare il vero significato delle parole ***quidam Gayetani exules***, ed i rapporti che essi dovevano certamente avere col Procida.

Il cronista Speciale nel narrare la rivolta del 31 marzo usa queste espressioni per i Palermitani: « Tunc Panhormitani omnes, ***quod diu conceperant***, operi se accingunt » (4). Non mi estenderò a notare qual senso debbano avere le parole ***diu conceperant***, che non può esser altro che la rivoluzione era meditata da lungo tempo, e meglio dopo le pratiche del Procida coll'imperatore Michele Paleologo in Costantinopoli, conchiuse già da alcuni anni (5). L'ordine dato

---

(1) Cfr. Carini, cit. pag. 138.

(2) Vedasi pure Carini cit. pag. 435.

(3) Ho ricordato tal fatto in questa *Prefazione*, pag. XIII, nota 2.

(4) Speciale, lib. I, cap. 4 (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 301).

(5) Sismondi, *Storia delle repubbliche italiane* cit. t. II pag. 542. Pare che il Sismondi (seguito in ciò dall'Amari) riporti quella lega all'anno 1281, quando imminente dimostravasi la spedizione angioina contro

dal Giustiziere de Saint-Remy nel 1282 in Palermo perchè nella festa di Santo Spirito presso l'Oreto non si portassero armi, dimostra che dopo l'ambasceria al Papa Martino IV a Viterbo, avvenuta due mesi innanzi (in gennaio), le intenzioni dei Palermitani erano già manifestamente proclivi alla rivolta, e si temevano le riunioni di popolo e l'uso delle armi, tanto che Neocastro dice che i Palermitani erano prima soliti di portare spade e lancie a quella festa, ma in quell'anno « *tamen tunc..... arma nulla* secum portabant » (1).

L'ambasceria dei Siciliani nel luglio 1283 in Alcoyll nell'Africa per invitare il Re Pietro a venire in Sicilia ad assumere il regno offre anche altra conferma della congiura. Nella Cronaca denominata *de San Juan de la Peña*, che ora, per le ricerche dell'esimio prof. Edoardo González Hurtebise, si è riconosciuto essere stata scritta dal Re Pietro IV d'Aragona, il quale regnò dal 1336 al 1387 (2), è detto che

---

il Paleologo; ma non se ne ha chiara prova, e tutto induce a credere più segreta e più antica la lega.

(1) Neocastro, cap. 14 (ediz. Gregorio cit. pag. 31). Per la più precisa notizia degli avvenimenti della rivolta del 1282 riesce interessante la memoria dell'erudito archivista francese Henri Stein, *Testament de Pierre de Sainte-Foi, archévêque de Palerme (1283)*, inserita nella *Bibliothèque de l'École des Chartes*, Paris, 1912, t. LXXIII pag. 436 e seg., perchè quell'arcivescovo dovette fuggire da Palermo, e trovò asilo a Nicotera dove morì. Ne ho dato recensione nell'*Archivio Storico Siciliano*, an. XXXVII (1912), pag. 530 e seg.

(2) Hurtebise, *La Crónica general escrita per Pedro IV de Aragon*. Barcelona, 1906 (nella *Revista de Bibliografia Catalana*, vol. IV). Ho dato notizia di questa importante memoria nell'*Archivio Storico Siciliano*, an. XXXI (1906), pag. 551 e seg., appena ritornato dalla Spagna.

il Re Pietro III, suo antecessore, diede questa risposta ai legati siciliani: « Mandat igitur statim nuntiis ut repatriarent seque regi Carulo Siculi nullam exibeant servitutem, ***quin potius rebellionem incitent et faciant contra ipsum***, tamquam eorum terrarum occupatorem iniustum, ***promittens se esse cum eis in brevi***, Domino suffragante. Ob quod nuntii, facti immodice ilares, in Siciliam revertuntur, ***et contra regem Carolum rebellionis stimulum Siculi scitant incunctanter*** » (1). Cotali esplicite manifestazioni, riferite nella sua cronaca da un sovrano, sono veramente notevoli, perchè palesano i rapporti diretti di Pietro III con i cospiratori e col popolo, e quasi più che al Parlamento del luglio 1282 pare si adattino a quanto potè promettersi da quel Re prima della rivoluzione del 31 marzo, massime che di questo avvenimento non fa menzione il cronista Re Pietro IV, e la rivolta era già estesa in tutta la Sicilia nel luglio, nè occorreva altro incitamento (2).

Si ha finalmente altra prova della cospirazione nelle parole che il cronista Speciale riferisce come dette dagli ambasciatori al Re Pietro III in Africa, cioè che non trascorso ancora un mese la Sicilia si era liberata dagli Angioini e sottoposta al governo comunale, raggiungendo così ***optatum finem*** (3). Tale espressione dimostra che nella congiura si

---

(1) Cfr. *Historia de la Corona de Aragon (la mas antigua de que se tiene noticia) conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña*. Zaragoza, 1876, pag. 171 e seg.

(2) Il cronista francese De Nangis è ancora più preciso nel ricordare le promesse di aiuto date dal Re Pietro innanzi la rivolta. Vedasi ediz. Duchesne cit. t. V, pag. 538 e seg.

(3) Speciale, lib. I, cap. 11, (ediz. Gregorio, cit. t. I pag. 300).

era deliberato di reggersi a comune, respingendo qualunque forma di intervento della Chiesa Romana per mezzo dei suoi Legati.

D) Su la parte che ebbe il Procida nella rivoluzione del 1282 e perciò nella congiura — Prove desunte dai documenti e dalle cronache.

Altro argomento notevole è questo per la storia delle origini della celebre rivoluzione. I cronisti Saba Malaspina ed il Villani e gli storici sino al primo trentennio del secolo XIX hanno dimostrato senza alcun dubbio che il Procida sia stato il principale cospiratore, che abbia cooperato alla felice riuscita della congiura e perciò della rivoluzione nell'isola. E' d'uopo leggere attentamente quanto dice il Saba Malaspina in quella parte di narrazione da me riferita (1), per riconoscere che alcuni esuli del regno facevan parte della cospirazione per la conquista della Sicilia da compiersi dal Re Pietro III di Aragona, e che tra essi erano principali il *maestro* [in medicina] Giovanni da Procida e Ruggiero Loria (2). Deve pure notarsi che il Saba Malaspina menziona prima il Procida e poi il Loria, perchè il Procida era colui che più poteva influire nell'ardua preparazione, e ciò riceve conferma da quanto ho già ricordato, cioè che gli esuli delle regioni più vicine a Napoli, e propriamente di Gaeta, cospiravano in Sicilia, ed erano presenti nella rivoluzione del marzo 1282.

---

(1) Cfr. sopra, pag. XII.

(2) Saba Malaspina, *Historiae continuatio ab anno 1276 ad 1285 nunquam antea in lucem emissa* (in Gregorio, *Bibl. script. arag.* cit. t. II, pag. 341).

Il Villani (come notò il Gregorio sin dal 1791) trasse anche dalla recente cronaca anonima del *Ribellamentu* le stesse notizie concernenti le origini e le vicissitudini di quella rivoluzione sino al viaggio del Re Pietro I in Messina in ottobre 1283 (1); e sebbene in molte parti quella narrazione del *Ribellamentu* possa considerarsi immaginaria e che « intessa fregi al vero », non è poi tale nel complesso dei fatti esposti che non dimostri un'ampia base di verità e di corrispondenza con le fonti, e se il nome del Procida è ricordato con onore in cotali fonti per le sue straordinarie gesta, quella rinomanza in tempi assai vicini al Procida (anzi quando egli era ancor vivo) se non fosse stata vera, non poteva essere facilmente divulgata, senza incontrare un'opposizione, anzi protesta vivissima, dei contemporanei o di coloro che vissero poco dopo quell'epoca.

Fra essi sono tre sommi Italiani, Dante (1265 - 1321), Petrarca (1304-1374) e Boccaccio (1313-1375), dei quali il primo, ghibellino, accolse alcune notizie della rivoluzione siciliana seguendo quanto narrava il Villani (v. 1275-1348) nella sua cronaca, e gli altri, che eran familiari nella Corte del Re Roberto, manifestarono grandi elogi alla memoria del Procida, pur aderendo al Villani. Or non è affatto da credere che i due più grandi poeti ed il primo prosatore d'Italia abbiano potuto far ciò, senza essere abbastanza sicuri di quanto affermavano. Dante quando accadde la rivolta aveva ventitrè anni, per il Petrarca era un evento anteriore soltanto di ventidue anni alla sua nascita, e di trentuno per il Boccaccio e di appena pochi anni per il Villani (2). Quell'avvenimento do-

(1) Ciò ho ricordato nelle precedenti notizie alla lettera B.

(2) Villani ricorda che nel 1300, reduce da Roma, cominciò a comporre la sua Cronaca. Cfr. lib. VIII, cap. 36, e Maffei, *Storia della let-*

vea quindi esser palese ai suddetti scrittori in tutte quelle minute circostanze, che la fama trasmetteva dovunque in Europa nelle conversazioni e nei racconti, anco fra la lentezza dei viaggi di quei tempi.

È noto che Dante scrisse la cantica dell'*Inferno* negli anni 1306 a 1308, come ricorda con varie prove il Balbo (1). Il Poeta, nel mentovare tre notevoli fatti della rivoluzione di Palermo del 1282, adoperava talvolta quasi le stesse parole del Villani, che traeva le notizie dal *Ribellamentu*. Dante pone tra i simoniaci il Papa Nicolò III per il denaro che ricevette dal Procida (da quello dato a costui dall'imperatore Paleologo) per la congiura contro Carlo d'Angiò, e lo accusa :

E guarda ben la mal tolta *moneta*
Ch'esser ti fece *contro Carlo* ardito (2).

Nel Villani trovasi per tale azione del Procida : « commovendolo segretamente [il Papa] colla detta *moneta contro al Re Carlo* » (3).

---

teratura italiana cit. ed. Italia, 1834, vol. I, pag. 165, il quale ritiene che allora « dovea egli essere *già adulto* ». I fatti della rivoluzione del 1282 sono esposti dal Villani nel lib. VII, che non potè essere scritto da lui molti anni dopo il 1300.

(1) Balbo, *Vita di Dante Alighieri*, Torino, 1857, pag. 289 e 310.

(2) *Inferno*, c. XIX, v. 98-99.

(3) Villani, lib. VII, cap. 57, ed. cit. Egli aggiunge : « secondo che *per gli più si disse* e si trovò la verità », che prova i discorsi del suo tempo. Nel *Ribellamentu* (ed. Gregorio cit. pag. 254) immediatamente dopo il fatto che il Paleologo « havia promisu *multa munita* », si fa cenno della visita e delle promesse del Procida al Papa Nicolò III. I commentatori di Dante hanno costantemente spiegato in tal modo quei due

Dante usa inoltre le espressioni:

> Se mala signoria, che sempre accora
> Li popoli soggetti, non avesse
> Mosso . . . (1).

Si trova nel Villani: « I Franceschi teneano i *Siciliani e i Pugliesi per peggio* che servi [si confronti *li popoli soggetti* di Dante] isforzando e villaneggiando le loro donne e figlie. *Per la qual cosa* molta di buona gente del regno e di Cicilia s'erano partiti *e rubellati* » (2).

Infine Dante dice:

> Mosso Palermo a gridar: Mora, mora.

Nel Villani dopo la notizia della sommossa in Monreale si ha: « Ma il peggiore n'ebbono quegli di Palermo. *Inconta-*

---

versi. Ricorderò soltanto l'ediz. *La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di* G. Biagioli, Napoli, 1865, pag. 265. Non può la *mal tolta moneta* riferirsi a quella delle decime usata dal Papa Nicolò III per vantaggio della Chiesa, perchè tal fatto non costituiva *simonìa*, anzi era un merito. Gregorovius, *Storia della città di Roma nel medio evo*. Venezia, 1874 vol. V, pag. 555, afferma piuttosto che quel Papa fu « il primo che imprendesse a fondare *principati ai suoi nepoti* » e che era avaro. Il cronista Pipino ricorda che delle decime raccolte dal predecessore Gregorio X si giovò il Papa Nicolò III per ingrandire con palazzi e ville le adiacenze della basilica di S. Pietro, « ut ibi celebritas Curiae Romanae esset in vestibulis aedium propinquarum eius ». Muratori, *Rerum* cit. t. IX, col. 724.

(1) *Paradiso*, c. VIII, v. 73-75.

(2) Villani, loc. cit. — Nel *Ribellamentu* si legge per i Siciliani: « O miseri venduti *comu cani*, *mali* disavventurati e *mali trattati*, haviti li vostri curagi impitrati; ora non vi moviriti jammai, ma sempri *sarriti servi* putendu essiri signuri, *divengiandu* l'ingiurii e li vergogni vostri » (ed. Gregorio cit. pag. 252).

nente tutta la gente si ritrassono fuggendo alla città, e gli uomini [si diedero] *ad armarsi, gridando: muoiano* i Franceschi » (1).

La cronaca del Villani, che probabilmente sino al libro VII era già composta nel 1306, e senza dubbio l'altra del *Ribellamentu* che correva allora per l'Italia, e dalla quale la prima è derivata per le notizie dell'isola, giovarono quindi all'Alighieri nell'attestare con precisione i fatti della rivoluzione siciliana e la partecipazione del Procida (ancorchè non nominato) in essa (2).

---

(1) VILLANI, ibidem. Si narra nel *Ribellamentu* (ed. GREGORIO cit. pag. 264) che i nobili « incalzaru la briga contra li Francischi cu li Palermitani, e li homini *a rimuri di petri e di armi, gridandu: moranu* li Francisi ». Il cronista Michele di PIAZZA, che scriveva in latino, ricorda che la *prima voce* di rivolta che echeggiò nel 1282 nei campi dell'Oreto fu: *Moranu li Francisi*. Cfr. G. LA MANTIA, *Su i più antichi Capitoli della città di Palermo* cit. pag. 427.

(2) Dice il VILLANI (lib. VIII, c. 36): « Negli anni 1300 tornato da Roma, *cominciai a compilare* questo libro [la cronaca], a reverenza di Dio e del beato Giovanni, e commendazione della nostra città di Firenze ». Cfr. ediz. cit. pag. 182. La voce *compilare* significa *comporre, distendere in iscritto*. Pietro MASSAI nell'*Elogio* del Villani (ediz. Firenze, 1823, t. VIII, in fine) ricorda che egli, pur appartenendo al ceto nobile, fosse mercante, e che nel 1301, « mentre attendea non meno alla mercatura *che alla sua Cronaca* », fu presente all' entrata di Carlo di Valois in Firenze (pag. XVIII). Fu allora esiliato Dante; e nota il Villani (lib. IX, c. 136): « Questo Dante fu onorevole e antico cittadino di Firenze di porta San Piero, *e nostro vicino* ». Nel 1303 Villani, forse per la mercatura, si recò in Sion nella Svizzera e di là nelle Fiandre, ove era nel settembre 1304; ma non dovette rimanervi molto, sebbene manchino altre memorie di lui sino al 1311, perchè nell'anno seguente si ha notizia di suoi atti in Firenze (pag. XIX e seg.), e dal 1316 cominciò

Il Petrarca nell'*Itinerarium Syriacum* scriveva poi: « Vicina hinc Prochyta est parva insula, *sed unde nuper* magnus quidam vir surrexit Ioannes, ille qui formidatum Caroli diadema non veritus, et gravis memor iniuriae, *et majora si licuisset ausurus*, ultionis loco huic regi Siciliam abstulisse » (1). Si noti la parola *nuper*, che significa *or non è molto tempo*, cioè per un fatto assai conosciuto da chi l'esponeva.

Altre lodi tributava nella biografia di Carlo I d'Angiò il Boccaccio al Procida, ed in modo simile al Villani narrava brevemente le sue gesta, appellando il Procida *nobile ed astutissimo uomo*, il quale « nec minore labore, quam sagacitate per biennium » favorì la cospirazione dei Siciliani (2).

Nè deve supporsi che in modo diverso ne abbia scritto nei suoi *Annales omnium temporum* il celebre storico palermitano Pietro Ranzano (1428-1492), sebbene il volume riguardante la Sicilia non ci sia pervenuto, pur essendosene giovato il Fazello nel secolo seguente (3).

Dal Fazzello e dal Surita al Palmeri ed al Leo non è altrimenti fra gli scrittori di storia generale, seguendo le

---

a tenervi cariche pubbliche. Non è quindi a supporre che, dal fermo ed entusiastico proposito nel 1300 di comporre la Cronaca, il Villani si fosse indugiato sino al 1321 per iscriverla, quando sedeva tra i Signori della repubblica, come crede l'Amari, 9ª ediz. vol. III, pag. 15. Poteva allora il Villani continuarla e perseverarvi con più agio, ma non darvi inizio dopo tanto oblio.

(1) Petrarcha, *Opera quae extant omnia*. Basileae, 1581, pag. 559.

(2) Boccaccio, *De casibus virorum illustrium libri novem*. Augustae Vindelicorum, 1544, pag. 257.

(3) Ne ho fatto cenno prima, in questa *Prefazione*. Il Collenuccio, scrivendo nel secolo XV, rilevava l'opera del Procida, che teneva « pratica con li primi uomini di Sicilia ». *Istoria* cit. p. 203.

cronache vetuste, che una continua affermazione del merito del Procida nella congiura, ciò che forma sicura prova del costante consenso di contemporanei e posteri su la base incontrastabile dei fatti. Fazzello chiama il Procida *callido vir ingenio et in conciliandis animis potens*, Maurolico ricorda che la sua patria fu Salerno e che fu *medicus Manfredi regis*. Aprile nota che non era « già medico, ma *signore nobilissimo dell'Isola di Procida* e di alcune terre del regno di Napoli, familiare del Re Manfredi, come si prova dall'iscrizione del Duomo di Salerno », ed esprime altresì un assai sennato giudizio, che conviene riferire: « La moglie di lui ebbe un *favorevole rescritto* dal Re Carlo per la restituzione dei soli beni dotali. *Nè da tale rescritto, nè altronde si prova* che il Procida si fosse mosso a tal impresa *per vendetta dello stupro*, col quale dicono alcuni autori che gli fosse stata oltraggiata la moglie. Fuggito egli dalla sua patria dopo la rotta di Corradino, *si diè a maneggiare le sue fortune*; e trovando *ben disposta la Sicilia*, irritata fieramente contro i ministri del Re Carlo, *volle portare al soglio di quest'isola il Re Pietro d'Aragona* » (1).

Caruso osserva che erano « nobili fuorusciti della Sicilia rifugiati *in gran numero* nella sua corte « [del Re Pietro], e che questi « si valse *dell'opera e del consiglio* di Procida », per il quale ricorda che era « stato *spogliato da lui* [Re Carlo] *dei ricchi feudi, che possedeva vicino Napoli* », e che il Re Pietro lo riconobbe « per uomo altrettanto ardito quanto sagace ed atto a *qualunque più importante maneggio* » (2). Il Gregorio notava che il Procida « rifuggitosi presso Costanza la

(1) Aprile, *Della Cronologia universale della Sicilia* cit. pag. 136.
(2) Caruso, *Memorie storiche di Sicilia* cit. parte II, v. I, pag. 335.

figliuola di Manfredi.... *disegnò di riporla sul trono che altri occupava violentemente*. Gli accorgimenti e le coperte vie ei sapea tutte » (1). Palmeri considerava che il Procida si dimostrò più onesto di altri che sottoscrissero il testamento dell'imperatore Federico II e poi «fecero apertamente guerra al figliuolo », mentre « Messer Giovanni all'incontro si tenne sempre fedele a re Manfredi » (2). Ferrava credeva opportuno rilevare che il periodo della rivoluzione del 1282 « da alcuni dei nostri scrittori è stato inviluppato in favole e ridicole assurdità », e che aveva dovuto perciò attenersi agli « storici contemporanei o poco da esso lontani » (3).

Noterò fra gli scrittori italiani che il Muratori considera sottilmente che il Procida « uomo di mirabile accortezza, letterato e spezialmente peritissimo della medicina, entrò in pensiero *di guarire anche i mali politici della Sicilia*, ed a ciò incitava il Re Pietro e la moglie Costanza » (4), e che il Giannone osserva che il Procida, rimunerato con feudi, « tutto quel frutto che cavava dalla sua baronia cominciò a spendere in tener *uomini suoi fedeli per ispie* nell'uno e nell'altro regno, *dove avea gran sequela di amici*, e cominciò a scrivere a quelli in cui più confidava » (5).

Fra gli stranieri ricorderò che il Surita fa cenno della grande potenza, alla quale era pervenuto in Italia il Re Manfredi, e che posteriormente le aspirazioni ghibelline erano rimaste in Toscana e Lombardia e « siguieronle muchos y

(1) Gregorio, *Opere scelte*, cit. pag. 600.

(2) Palmeri, *Somma della Storia di Sicilia*, cit. vol. III, pag. 243.

(3) Ferrara, *Storia generale della Sicilia* cit. t. IV, pag. 110.

(4) Muratori, *Annali d'Italia*, cit. t. VII, pag. 357.

(5) Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli*, t. V, pag. 266.

muy grandes señores por estar el imperio en cisma », e nota tra i fautori ghibellini del Re Pietro III d'Aragona il marchese di Monferrato, il conte Guido Novello, Corrado di Antiochia, Guido di Montefeltro, ed altresì come fosse concorde il Re di Castiglia. Tali menzioni, recondite del tutto per gli scrittori di Sicilia, mostrano che il Surita esaminò anche i due registri del 1282 del Re Pietro nell'Archivio della Corona di Aragona, nei quali (oltre alcuni anteriori) sono le lettere del sovrano a quei ghibellini ed al Re di Castiglia medesimo. Aggiunge ancora il Surita che il Procida « tenia muy larga noticia de las cosas y estados de Italia y de los imperios griego y latino », e si diè a preparare la ribellione di Sicilia « si el rey de Aragon se emparase de la defensa » (1).

L'insigne toletano Giovanni Mariana (1537-1624), che dimorò anche in Sicilia, nell' esporre le vicende di Spagna, tratta in uno speciale capitolo intorno *Johannis Prochitae in Gallos coniuratio*, e nota che « Aragonii Reges Iacobus et Petrus *idoneum virum nacti* . . . . oppido gaudentes *benigne acceptum* amplis possessionibus, unde sustentaret vitam, donarunt », e che da quel tempo i Ghibellini d' Italia *ad Aragonios respicere coeperunt* » (2).

Sismondi narra per il Procida che Costanza « avealo accolto come un suddito fedele ed uno zelante amico », e che il Re Pietro « onde rifarlo delle sofferte perdite, lo creò ba-

(1) Surita, *Anales* cit. lib. IV, cap. 13. Egli nota il concorso nell'impresa da parte di « grandes señores y barones de Italia, del bando gibelino y del reyno de Sicilia » per mezzo del Procida, e che « con *diversos mensajeros* era solicitado el rey y requerido ». È questa la definizione più conforme al vero ed alle più sicure notizie del tempo.

(2) Mariana, *Historiae de rebus Hispaniae libri XX*. Toleti, 1592, pag. 669-673.

rone del regno di Valenza, signore di Luzzo, Benizzano e Palma » (1), la quale notizia il Sismondi trae dal Mariana, su quanto scrisse nella ricordata storia di Spagna: ma di quelle concessioni fatte al Procida aveva prima dato notizia il Surita (2). Rileva inoltre il Sismondi le varie ragioni, per le quali il Procida « non dovea sperar molto dalle province di Terra ferma al di quà del Faro » perchè si ribellassero ancor esse. Il tedesco Leo accenna le pratiche della cospirazione preparata dal Procida, e nota che « d'Aragona, ***dove e beni ed onori gli furon di nuovo largiti a piene mani***, Gianni cominciò un trattato per ribellare la Sicilia a Carlo » (3).

Oltre tale unanime affermazione degli storici più riputati, è giusto considerare il Procida nella sua vita di cospiratore quale ci appare dai documenti, testimonî irrefragabili della storica verità, ed altresì dalle cronache.

Giovanni da Procida, cittadino di Salerno, come è denotato in un documento trascritto nei registri angioini di Napoli, nacque probabilmente pochi anni dopo il 1210, perchè è detto dal Neocastro esser già molto ***vecchio*** nel 1290: « licet tanti laboris ***affectus senio*** fueri[m] tediosus » (4). Era

---

(1) Sismondi, *Storia delle repubbliche italiane* cit. t. II, pag. 554.

(2) Surita, *Anales*. cit. l. IV. cap. 13. I documenti trovansi pure nei registri del Re Pietro.

(3) Leo, *Storia degli stati d'Italia* cit. vol. II, pag. 97.

(4) Neocastro, cap. 112, ediz. Gregorio cit. pag. 203. Lo storico Salvatore De Renzi nel suo lavoro *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli 1860, pag. 83 dice: « La sua nascita deve riporsi verso l'anno 1210, perchè egli già trovavasi da molto tempo presso di Federigo II, e ne segnava il testamento nel 1250, ed inoltre visse sino al cader di dicembre del 1298 di grave età ». Il De Renzi rinvenne in due

signore dell'isola di Procida e dei feudi di Tramonti, Caiano e Pistilione (questi due ultimi concessi dal Re Manfredi), ricavandosi ciò dall'iscrizione coeva esistente in Salerno, ed altresì da un fascicolo angioino contenente l' *inquisizione* sui feudatarî del regno ordinata da Carlo I nel 1269 (1). Il Procida fu medico dell'imperatore Federico II: e se ne ha la sottoscrizione nel testamento di quel sovrano del 1250, nel quale si legge: « Ego Iohannes de Procida domini imperatoris *medicus* testis sum » (2).

---

documenti angioini la data della morte, avvenuta tra il 20 dicembre 1298 e 23 gennaio 1299. Cfr. l'altra opera di lui *Collectio Salernitana ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla Scuola medica salernitana.* Napoli, 1856, t. IV, pag. 603.

(1) Per l' iscrizione del 1260 cfr. Huillard - Bréholles, *Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands et de la maison de Souabe dans l'Italie meridionale.* Paris, 1844, pag. 131, che segue una migliore trascrizione data prima di lui, ed inoltre per l' elenco dei feudatarî l'*Historia diplomatica Friderici II* del medesimo, t. VI, parte 2ª, p. 917. La baronia di Caiano fu confiscata dall'imperatore Federico a Roberto di Caiano nella rivolta di Capaccio al 1246, e dopo dal Re Manfredi fu concessa al Procida: «et princeps Manfridus concessit Ioanni de Procida: et consistebat in *Caiano. Sancto Angelo et Silvitella*». Cfr. pure Saint-Priest, *Hist. de la conquête de Naples* cit., t. IV, pag. 314, e l' opera del Capasso che indico appresso.

(2) Il testamento originale di Federico Svevo era scritto in pergamena con sigillo in oro. Nel 1251 a richiesta del Vescovo di Salerno Cesario ne fu fatto un transunto, che fu ristampato dal can. Giuseppe Paesano, *Memorie per servire alla storia della Chiesa Salernitana.* Salerno, 1852, parte II, pag. 360 e seg. L'altra lezione della sottoscrizione che offre Huillard - Bréholles, *Hist. dipl.* cit. t. VI, p. II, pag. 810 non mi sembra genuina. Nel testamento si ha pure verso la fine: « Predicta autem omnia que acta sunt in presentia . . . . *magistri* Ioannis de Procida ». La parola *magistri* si riferisce alla scienza medica professata

Andrea Logoteta e Protonotaro del regno al tempo di Federico Svevo, non avendo reso il conto del suo ufficio, fu privato di un fondaco che egli possedeva in Salerno, e la figlia di lui fu data dall'imperatore in matrimonio a Giovanni da Procida, al quale vennero concessi tutti i beni che già erano appartenuti al Protonotaro. Tali notizie ricavo dal *Liber Inquisitionum Caroli I pro feudatariis regni*, edito integralmente dal Capasso (1).

Sotto Manfredi godè il Procida più grandi favori, perchè da alquanti documenti degli anni 1257 a 1265 egli è detto *socio e familiare del Re*, ed appare aver tenuto l'alta carica di Segretario regio (2). Diceva pertanto a ragione il cronista Salimbene che: « dominus Iohannes de Procida *potens et magnus* [erat] *in Curia Manfredi* »; ma egli aggiunge una notizia inverosimile, cioè: « Fertur quod fuit ille, qui dedit venenum regi Conrado ad instantiam ipsius Manfredi fratris sui », che sarebbe stato un delitto simile a quello che si credeva tentato da Pietro delle Vigne contro l'imperatore

dal Procida. De Renzi, *Il secolo XIII e G. da Procida* cit. pag. 129 ritiene che nella venuta di Federico nel regno al 1240 potè il Procida essere scelto a suo medico, « perchè sarebbe stato *troppo giovine* » prima.

(1) Capasso, *Historia diplomatica regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*. Neapoli, 1874, pag. 345.

(2) Cfr. i documenti ricordati o dati per sunto, o pubblicati da Capasso, *Hist. dipl.* cit. pag. 138, 174, 175, 208, 222, 228, 244 e 292; Winkelmann *Acta imperii inedita*. Innsbruck, 1880, pag. 418; G. Parisio, *Giovanni da Procida Cancelliere del regno* (in *Arch. Stor. gentilizio del Napoletano*. Napoli, vol. I, 1894, pag. 62 (notizia in *Arch. Stor. Nap.* vol. XX, 1895, pag. 144 e seg.), e C. Kehr, in *Quellen und Forschung*. Rom. 1904, pag. 180.

Federico (1). Il Procida curò di far conseguire notevoli vantaggi alla sua città natale, e basti ricordare che nel 1259 ottenne che il Re Manfredi vi stabilisse una fiera generale, manifestando: « civitatem eandem, utpote *provinciae speculum*, et regionis precipuam, et fidelem nostrae in omnibus maiestati, volumus in hiis *et multis maioribus decorare* » (2). Nell'anno seguente anche un porto fu fatto costruire in Salerno per le istanze del Procida, come si rileva dalla iscrizione del 1260 già da me ricordata (3). Con sincera gratitudine il can. Paesano affermava per il Procida che il suo suo nome « rimarrà mai sempre incancellabile nei fasti salernitani ».

---

(1) Cronaca di SALIMBENE nei *Monum. hist. ad prov. parm. et plac.* cit. pag. 245. Il frate PIPINO appellava Procida: « vir sagax et perspicax magister Iohannes de Procida, olim notarius, physicus et logotheta regis Manfredi ». MURATORI, *Rerum* cit. t. IX, p. 686. Nell'iscrizione del 1260 si dà al Procida la denominazione di *magni civis salernitani*.

(2) PAESANO, *Memorie della Chiesa Salernitana* cit. parte 3ª, pag. 122 pubblicò il primo quel documento. Cfr. pure parte 2ª, pag. 416. G. LA MANTIA, *Messina e le sue prerogative* cit. in *Arch. Stor. Sic.* a. XLI, p. 517. Salerno ebbe antiche e notevoli relazioni politiche con la Sicilia sin da quando vi si tenne nel 1129 il parlamento per elevare a dignità regia Ruggiero nella capitale Palermo (TELESINO, in DEL RE, *Cronisti*, vol. I, p. 102); ed altresì commerciali, come si scorge dal privilegio di Ruggiero II del 1132, e dalla lettera di Goffredo di Modica del 1180 per le esenzioni della Chiesa di Cefalù sino a Bagnara ed alla costa di Amalfi. Cfr. SPATA, *Le pergamene esistenti nel grande Archivio di Palermo*. Ivi, 1862, pag. 429 e 447; e CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*. Palermo, 1868, pag. 489.

(3) Ne dà pure notizia PAESANO cit. pag. 416 e seg.; ed inoltre STRAFORELLO, *La Patria. Geografia dell'Italia*. Torino, 1898, vol. *Provincia Salerno*, pag. 308, con pregevoli cenni su le vicende posteriori di quella costruzione.

Venne il Procida in Sicilia insieme col Re Manfredi nell'anno 1262; e la notizia è di certezza indiscutibile perchè deriva da un documento regio, che ancora conservasi in un transunto dello stesso anno, nell'Archivio di Stato di Palermo. Vi si legge in fine: Datum per *Iohannem de Procida* apud PANORMUM octavo decimo Iulii quinte Indictionis » (1). Non si è finora da alcuno rilevata l'importanza di tale documento, credendosi quasi che il Procida non si fosse giammai recato nell'isola innanzi il 1283. Deve anzi ritenersi che in quell'occasione della sua dimora in Palermo, nel 1262, potè il Segretario del Re Manfredi ammirare i monumenti delle epoche normanna e sveva ed ascoltare il rimpianto dei Siciliani, e specialmente della città di Palermo per le perdute prerogative di capitale, fra il dolore delle memorie della passata grandezza, e trarne dopo pochi anni impulso per la sua cospirazione, che avrebbe trovato aderenti nell'isola ansiosa di ricuperare l'antico fasto.

Il documento formato dal Procida è una breve lettera o *mandato* inviato dal Re Manfredi al Giustiziere al di quà del Salso, affinchè non fosse molestata la Casa dell'Ospedale di S. Maria dei Teutonici in Palermo per il pagamento di dazi e collette. I ricordi della Casa reale sveva si mescolavano così in quella concessione d'immunità all'Ordine Teutonico, al quale l'imperatore Enrico VI avea nel 1196 attribuito il monastero normanno fondato dal Cancelliere Matteo Aiello al tempo di Re Guglielmo II (2). Nel luglio stesso

(1) Fu pubblicato da MONGITORE, *Monumenta historica Sacrae Domus Mansionis*. Panormi, 1721, pag. 37. CAPASSO, *Hist. dipl.* cit. pag. 222, doc. 372 ne offre breve indicazione.

(2) Cfr. MONGITORE cit. pag. 12 e seg., che dice: « Henricus VI imperator, eiectis Cisterciensibus, *tamquam vir Theutonicus* » ecc. Si legge

del 1262, e forse dopo il mandato, un'ampio privilegio (che non offre la data del giorno) era largito dal Re in Palermo per quelle franchigie, con la datazione *per manus Gualterii de Ocra Regni Sicilie Cancellarii*, il quale seguiva, insieme col Procida, il Re Manfredi in quel viaggio. Il Re diceva di aver tenuto in considerazione i meriti dei monaci Teutonici: «labores et sudores assiduos, quos pro fide Christianorum et gloria sustinent incessanter, divine pietatis intuitu, *qua permictente vivimus, qua faciente regnamus*» (1).

Deve farsi menzione altresì di un documento regio dell'8 ottobre 1263, che riguarda pure la Sicilia, ed è rilasciato *per Iohannem de Procida apud Foggiam*. Il Re ordinava al Secreto di Sicilia, in seguito a richiesta del Vescovo di Girgenti Rainaldo, che fossero a lui pagate le due parti delle decime di quella Chiesa. Fu eseguita un'inchiesta, dopo quell'ordine del Re Manfredi, e l'esteso documento in pergamena si ritrova tuttavia nell'Archivio notarile di Girgenti, dove io ho avuto agio di consultarlo (2).

---

così nel mandato: *Dat p Iohanne d pcida apd panor octavo decim Iulii quit Indictiois.*

(1) I due documenti in pergamena si conservano nel Tabulario della Magione ai n.i 94 e 95 (Arch. di Stato di Palermo). Vedasi pure Mongitore cit. p. 37 e seg. per il testo del privilegio dato dal Cancelliere de Ocra. Sul viaggio del Re Manfredi in Messina ed in Palermo nel 1262 fornisce alquante notizie Saba Malaspina, che ricorda inoltre che «apud Panormum vero *multa regi et varia donaria* praesentantur», compresi i cento muli cavalcati da altrettanti schiavi «in suae naturalis nigredinis deformitate formosis». Cfr. ediz. Del Re cit., vol. II, p. 229.

(2) Capasso, *Hist. dipl.* cit. pag. 237-245 ha pubblicato entrambi i documenti, perchè l'ordine regio è inserito nell'altro dell'inchiesta. È noto qual fomite di liti e di quistioni sia stata sinora la materia di quelle decime, anco nel Parlamento.

Del Giudice enumera, oltre il Procida, « i principali aderenti di Manfredi, i Lancia, i Capece, Corrado d'Antiochia, i Conti di Caserta e di Acerra, i Maletta, i Filangieri ed altri, e come quasi tutte le città ghibelline d'Italia » (1). Nel mese di marzo 1266, cioè dopo la disfatta di Benevento, la Curia Romana scriveva al Re Carlo I d'Angiò affinchè ricevesse in grazia Manfredi Maletta, detto *Comes Camerarius* durante il regno di Manfredi, e che « *astrictus hactenus* obsequiis olim Manfredi principis Tarentini », aveva dato prova di opere encomiabili e di pietà (2). Il Maletta, zio del Re Manfredi, era (come ricorda il cronista Salimbene) un valoroso poeta *regnicolo*, abile suonatore, assai esperto nel ritrovar tesori, grande e potente nella corte di quel Re e molto ricco e prediletto (3).

Con altra lettera il papa Clemente IV raccomandava alla benignità del Re Carlo il diletto figlio maestro Giovanni da Procida, che « sicut accepimus *inter alios* anxius ut sub alarum tuarum umbra quiesceret . . . . . ad mandata tua. . . se convertit » (4). Quel Papa scrisse altre lettere ai Cardinali

(1) Del Giudice, *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò*. Napoli, 1869, vol. II, parte I, pag. 65, nota.

(2) De Cherrier, *Storia della lotta dei Papi* cit. vol. III, pag. 460 pubblica il documento.

(3) Cfr. *Mon. hist. ad prov. parm. et plac.* cit. pag. 246. Vedasi pure Cartellieri, *König Manfred* in *Centenario della nascita di M. Amari*. Palermo, 1910, vol. I, pag. 128. Alquante notizie su Manfredi Maletta, che fu poi conte di Mineo e signore di Paternò al tempo del Re Pietro I, diè Vito La Mantia, *Consuetudini di Paternò*. Palermo, 1903, pag. X e seg.

(4) Tale documento fu dato in luce da De Cherrier nel 1851, op. cit. pag. 461 e seg. Amari nell'ed. 4. di Firenze, lo inseriva, dicendo che De Cherrier « è *per pubblicare* la presente epistola nel tomo IV della sua *Histoire des luttes des Papes* etc. ».

Legati ed al Re Carlo per far rimettere in grazia gli altri aderenti svevi Corrado di Antiochia, Filippo de Manerio insieme con altri ancora (1). Tutti costoro quindi avevano abbandonato la loro patria quando Carlo conquistava il regno, e si erano dati poscia a richiedere il Papa per ottenere perdono (2).

Appena essi rientrarono nel regno, continuarono però a dimostrarsi, quali erano stati, gli antichi sostenitori della Casa sveva, tanto che il papa Clemente IV manifestava in alcune lettere del 5 giugno e 7 agosto dello stesso anno i suoi sospetti che quegli aderenti svevi non fossero veramente pentiti della loro fedeltà ai nemici del Re Carlo, ed aggiungeva che aveva conosciuto il Procida per la sua scienza medica per mezzo di alcuni cardinali, ma che dubitava di lui per il motivo che il vescovo di Minori, che si diceva stretto in amicizia col Procida, « nihilominus suum prosequi *negotium asserat nequivisse* ». Queste espressioni sembrano

(1) Martène, *Thesaurus novus anecdotorum*. Parisiis, 1717, t. II, Epistole 261, 281, 305 e 315.

(2) I rapporti anteriori del Procida con Capece, Galvano Lancia e Maletta si desumono altresì da alcuni documenti. Nel 1257 sono testimoni nel privilegio di Re Manfredi per esenzioni alla repubblica di Venezia, Galvano *Comes Principatus* [cioè di Salerno], il Procida e Maletta. Nel 1259 nella dichiarazione di giuramento, che faceva il Sindaco del Comune di Siena nel palazzo regio in Nocera erano presenti Maletta ed il *maestro* Procida. Nel contratto di dote tra Isabella, figlia di Federico Maletta, e Federico de Palearia, stipulato nel 1262 in Termoli, tra le firme autografe è quella: † *Ego Iohannes de Procida testis sum* (perg. Montevergine, Arch. Stato di Napoli, vol. CXXI, n. 64). Un documento regio per Capece è dato *per Iohannem de Procida*. Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. t. I, pag. 361; Capasso, *Hist. diplom.* cit. pag. 138, 175, 198 nota, 228; Winkelmann, *Acta imperii* cit. v. I, pag. 418; v. II, pag. 70.

pertanto riferirsi alle esortazioni del Procida per favorire i progetti di ribellione (1). Considera il Del Giudice: « Il Procida adunque fece non più e non meno *di tanti altri famosi* partigiani Svevi » (2).

Si desume da quei fondati sospetti, che aveansi nella Corte pontificia, che il Procida, nonostante la sottomissione al nuovo dominatore, perseverava con gli altri aderenti svevi nella ribellione contro gli Angioini, ed a preparare la venuta di Corradino in Italia per ricuperare il perduto regno; e di ciò si hanno altresì i documenti. Nota il Del Giudice che in agosto 1268 « il nome del nipote di Federico cominciava ad invocarsi nelle Marche, nella Toscana, nella Lombardia, ed i Capece ed i Lancia, sfuggiti alle insidie di Carlo, dopo esser corsi in Germania a muover Corradino, di accordo con Federico di Castiglia si accingevano all'impresa di Sicilia » (3). Nè a tali viaggi in Germania potè forse rimanere estraneo il Procida, per l'autorità della sua scienza e del suo nome, perchè si ha ormai sicura prova che egli due anni dopo, nel 1270 (come fra breve dirò) fu in Germania, e propriamente nella città di Meissen. In tal guisa riesce evidente che l'operosità del Procida non si disgiunge da quella dei suoi compatrioti ed amici nel periodo dello svolgimento segreto dell'azione.

In agosto 1267, secondo un documento ritrovato e pubblicato da Del Giudice (4), il Procida dimorava in Viterbo.

(1) Si vedano le Epistole 298 e 364 nel Martène cit. t. II.

(2) Del Giudice, *Cod. diplom.* cit. vol. II, parte I, pag. 66 in nota.

(3) Vedasi su ciò Del Giudice cit. pag. 67, nota. Neocastro, cap. VIII, dice chiaramente dei cospiratori che andavano in Germania da Corradino (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 24 e seg.).

(4) È riferito da lui nelle pag. 64 a 77.

dove era allora la Corte pontificia. In quella città il Procida stipulava presso Berardo de Pacentro, notaro papale, un lungo atto concernente il matrimonio tra sua figlia a nome Beatrice con Berardello Caracciolo, del quale matrimonio si trattava allora per un semplice accordo tra il padre della sposa e Gregorio Caracciolo, fratello di maestro Berardo di Napoli, suddiacono e notaro del Papa e tutore e zio di Berardello, perchè gli sposi erano ancora impuberi, di sette anni, ed al compimento del settimo anno (come stabilivasi) « idem Berardellus sponsalia contrahet, et cum ad *annos nubiles venerint*, ipsam ducet in uxorem et consumabit matrimonium cum eadem ». Sono fermati inoltre varî patti per *guadia* nel caso di inadempimento, ed anche per quello di scioglimento di matrimonio (1).

Il Procida dava in dote alla figlia la quinta parte di quanto possedeva nell' isola di Procida, « que quocumque titulo acquisivit et habet in Insula Procide et pertinentiis suis », ed inoltre un suo fondaco in Napoli: « fundicum suum de Neapoli, qui dicitur *fundicus pisanus*, sive totum id quod habet in dicto fundico, quod esse asseruit ultra medietatem ipsius fundici ». Si prometteva che si sarebbe formato al tempo del matrimonio l'atto di assegnazione di dote, secondo la consuetudine della città di Napoli. Tra i fideiussori sono varî nobili napolitani abbastanza noti, e tra i testimoni si ha il nome di Riccardo Filangieri, per il quale il Del Giudice ricorda opportunamente che era « uno dei più famosi partigiani ghibellini, prima aggraziato da Carlo, e quindi fautore di Corradino ».

---

(1) Mi dispenso dal riferire, anco in parte, tale importante atto, offrendo la notizia precisa del suo contenuto.

Questo atto del Procida per un accordo di matrimonio tra due ancora fanciulli, per la quale risoluzione non occorreva cotanta sollecitudine, sembra che nascondesse un occulto scopo, massime che era compiuto in presenza di varî componenti della Curia pontificia. Nota a tal proposito sottilmente il Del Giudice che il Procida « dando quella promessa al Caracciolo amico del Re e del Papa, faceva piuttosto le viste di accostarsi all' Angioino, quando già *doveva essere in corrispondenza coi fautori di Corradino* », e considera ancora che « forse *astutissimo com'era* [il Procida] stipulava quel contratto (ove faceva intervenire da testimoni e garanti i Filangieri e il de Palma che poi si unirono pure a Corradino) per ingannare sempre più il governo del Papa *sui suoi intendimenti*, e per rimanere a Viterbo il più che si potesse, ove avrebbe potuto *essere meglio a conoscenza dei propositi dei suoi nemici* » (1).

La cospirazione del Procida nella città di Viterbo non potè però rimanere nascosta. Il Papa stesso ne aveva avuto sospetto (come ho notato innanzi); ed i personaggi di quella Corte spiavano i movimenti del celebre cospiratore, tanto che in ottobre i beni del Procida furono posti sotto sequestro. Ciò si ricava dall' *inquisizione* od inchiesta, che fu fatta nel 1268, in seguito alla quale il testimonio Giovanni Scotto, che era procuratore del Procida, attestava che i beni mobili erano stati incamerati dal Secreto di Terra di Lavoro *pro parte Curie*, quelli stabili dell' isola di Procida e di Miseno dal Secreto della regione « pro parte Cu-

(1) Tali riflessioni di Del Giudice cit. pag. 67 nota, sulla vera cagione di quell'atto non han bisogno di altra prova.

rie procurantur », e che quel sequestro era avvenuto « mense octubris, proximo preterite undecime indictionis » (1).

La notizia del sequestro non è disgiunta da altra ancor più importante, cioè del tempo della congiura del Procida, poichè si dice che egli *è traditore del Re Carlo* (2), e che, per pubblica fama, mentre era nella Curia Romana (cioè in Viterbo) cospirò per favorire la venuta di Corradino in Italia contro il Re Carlo, prima che il suddetto Corradino avesse mosso guerra a quel Re, cioè nell'anno 1268. La dichiarazione è così esplicita che non ammette alcun'altra spiegazione, per provare le cospirazioni del Procida in quel tempo e nei posteriori (3).

Continuavano intanto le congiure, perchè Corradino si apprestava a venire in Italia con forte esercito, per ricuperare gli antichi dominî usurpati dal Re Carlo (4). Il papa Clemente IV con sua bolla del 5 aprile 1268 scomunicava Corradino e quanti fomentavano la sedizione nel regno di Sicilia, « e particolarmente Guido Novello, Galvano e Federico Lancia, Corrado di Antiochia, Manfredo Maletta ex gran tesoriere » (5). Corradino, arrivato in Roma, vi fu accolto

(1) Venne pure dal benemerito Del Giudice cit. pag. 68 in nota, per la prima volta fornito il testo di quest'altro notevole documento.

(2) « Dominus Iohannes de Procida *est proditor* domini Regis Karoli ».

(3) Si riscontrino le parole testuali nell'edizione citata. Ricordo soltanto per tali fatti le fonti dirette, dalle quali desumonsi i ricordi.

(4) Su quegli avvenimenti offre pure estese notizie Del Giudice, *Don Arrigo Infante di Castiglia. Narrazione istorica.* Napoli, 1875, pag. 49 e seg.

(5) De Cherrier *Storia della lotta* cit. vol. III p. 228, e Del Giudice nella memoria sopra citata, pag. 115. In Ischia Enrichetto e Federico Lancia, Riccardo Filangieri e Marino Capece con altri eccitarono alla

con grande tripudio, e quivi lasciò per suo Vicario il conte Guido di Montefeltro (1), e mosse a 18 agosto su l'Abruzzo verso Tagliacozzo per combattere l'Angioino. A 23 agosto nell'aspra battaglia Corradino era vinto, e dovette coi suoi fuggire, rimanendo però prigionieri Galvano Lancia ed il figlio, Corrado d'Antiochia ed altri. Corradino riparava in Roma a 29 agosto, nascondendosi nel Colosseo (2).

Giovanni da Procida era tra coloro che avevan seguito Corradino in Roma, indubbiamente nel primo arrivo solenne in quella città, e forse ancora quando vi ritornò fuggiasco. È certo che da un documento rinvenuto dal De Renzi si ricava che il Re Carlo a 22 settembre 1268 ordinava dal Campidoglio ad Oddone de Luco di Roma « *quanto arcius possumus* precipiendo mandamus » che fossero arrestati Manfredi Maletta, denominato il Conte Camerario, e Giovanni da Procida, che si dicevano nascosti nelle terre del suddetto de Luco nel distretto di Roma (3). Saba Malaspina ricorda tra i più notevoli prigionieri del 23 agosto il Galvano Lancia e Corrado di Antiochia, e non il Maletta ed il Procida: e ciò sembra che induca il Del Giudice a ritenere che ambidue questi due ultimi non siano stati con Corradino alla

rivolta gli abitanti e quelli della vicina isola di Procida nel 1268, mentre le navi pisane se ne stavano in Castellammare di Stabia. Cfr. doc. dell'agosto 1268, edito da Minieri Riccio. *Alcuni fatti del regno di Carlo I d'Angiò* Napoli, 1874, pag. 30, nel qual documento la Corte angioina narrava eccessi con evidente esagerazione.

(1) Saba Malaspina, ediz. Del Re cit. v. II, pag. 280. « Ibi comes Guido de Monteferetro remanserat Vicarius ordinatus ».

(2) De Cherrier, op. cit. vol. III, pag. 244.

(3) De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli, 1860, pag. 256 e seg., e nota 54 a pag. 269. Il documento fu ristampato da Del Giudice, *Codice diplom.* cit. vol. II, parte 1., pag. 204 e seg.

battaglia, ma invece rimasti in Roma col Vicario Guido di Montefeltro (1). In qualsiasi modo, è indubitato che il Procida cospirava così tenacemente ed apertamente insieme col Maletta a favore di Corradino da incorrere nell'ira del Re Carlo, che li diceva: « manifestos nostri culminis *proditores* ».

Fu provveduto pertanto dopo quel tempo con una inchiesta sui beni del Procida, come si scorge da un documento senza data edito da Del Giudice, ma che è posteriore alla battaglia di Tagliacozzo, perchè vi si dice « antequam dictus Conradinus *preliatus fuisset* cum predicto domino nostro [Carolo] ». Il documento è importante anco per la descrizione dei beni del Procida e del loro valore e degli schiavi, e per i nomi dei vassalli dell'isola omonima, che erano sessantanove, e per le rendite che dovevano pagare. Aveva pure il Procida millecinquecento quadrelli (*quarellos*) e più di duemila aste di quadrelli (2). Di tale documento e dell'altro sopra ricordato non ebbe prima alcuna notizia l'Amari, nonostanti le sue ricerche nell'Archivio di Napoli, onde il Del Giudice giustamente notava: « Mi basta la meschina lode di averli io *il primo rinvenuti e pubblicati, dopo sei secoli* che son rimasti obbliati e negletti ».

Fallita miseramente l'impresa di Corradino, gli aderenti alla Casa sveva non perdettero ogni speranza, ma formarono nuove congiure per chiamare nel regno di Sicilia Federico di Turingia, che era nipote dello svevo Federico II (3).

(1) Del Giudice, *Cod. diplom.* cit. pag. 203.

(2) Cfr. il testo edito da Del Giudice cit. pag. 68 in nota. Egli tralasciò i nomi dei vassalli e le altre indicazioni; ma sarebbe utile, anco per l'integrità del documento, che fossero resi noti per la stampa.

(3) Cartellieri, *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper*. Heidelberg, 1904, pag. 21 e seg. ritiene che Procida, dopo la disfatta di

Ciò avveniva non molto tempo dopo che il Re Carlo annunziava al Podestà di Lucca (in settembre 1268) di avere Iddio messo nelle mani i principali ribelli, « dissipans *conventicula* inimicorum », e lo avvertiva di non credere « si contraria referantur ab emulis . . . qui, quod facile *nolunt credere*, satis mature videbunt suis capitibus *imminere* » (1). Si diceva pure lieto il Re Carlo di essere stato rieletto a vita senatore di Roma, e che « exinde compositis per dies aliquot Urbis negotiis, ad regnum nostrum [nos] protinus proditurí ad *cunctorum proditorum exterminium et ruinam* ».

In Sicilia la rivoluzione, dopo i tentativi dei primi anni, continuava intanto a favore degli Svevi. Le cronache ed i documenti ci forniscono ricordi sicuri ed i nomi dei partigiani della Casa sveva, che erano appunto gli antichi amici (già mentovati) del Procida. Con alterne vicende i Siciliani si opponevano dovunque alle milizie angioine, e speravano nelle trame degli esuli; nè la rivolta avea termine se non in aprile 1270 con l'eccidio di Augusta (2).

Le notizie più precise sui preparativi degli esuli in favore di Federico di Turingia, o di Misnia, devonsi al Busson, il quale nel 1887 scrisse una speciale e pregevole memoria su tale argomento (3). Si conosceva già prima che

Corradino, lasciata la moglie nel regno, sia fuggito insieme col Maletta in Venezia, donde si sarà recato a stringere rapporti coi ghibellini di Piacenza, e che quindi si portò pure in Germania.

(1) Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. t. III, pag. 387. Venne riprodotto da Del Giudice, *Cod. dipl.* cit. pag. 214 quel documento.

(2) Su tali fatti concernenti la Sicilia desumonsi importanti menzioni dal *Chronicon* edito la prima volta da Huillard-Bréholles nel 1856, e che ora indicherò. Cfr. specialmente le pag. 284, 287, 295 e 321.

(3) Arnold Busson, *Friedrich der Freidlige als Prätendent der Sicilischen Krone und Iohann von Procida*. Hannover, 1887 (nella *Historische Aufsatze George Weitz gewidmet)*.

Federico, figlio di Alberto, margravio di Misnia e sposato a Margherita figlia di Federico II svevo, aspirasse alla corona del regno di Sicilia, appellandosi *Fridericus Tercius Dei gratia Ierusalem et Sicilie rex* ecc. De Cherrier ne aveva dato alquante notizie, ed altre ancora se ne ricavavano dall'edizione del *Chronicon* ghibellino fornita da Huillard - Bréholles, anche per il testo di varî documenti di Federico di Turingia inseriti in quella cronaca (1).

De Cherrier riferì alcuni antichi versi su tal proposito:

Federigo di Stuffo *[di Staufen]* già nemica *[ne mica]*
Pare che siciali *[si celi]* secondo che si suona
. . . .
Se Federigo il terzo e re Ricciardo
Colore de Bueme peratare [per aitare]
Intendono ne la corona, già bastardo
Nessun di loro devamo chiamare (2).

L'antico Vice-Cancelliere del Re Corrado IV, cioè Pietro de Pretio, nel 1269 scriveva l'invettiva o *Adhortatio* ad Enrico Langravio di Turingia perchè Federico III ricuperasse l'eredità del vinto Corradino, e ne vendicasse la strage (3).

(1) De Cherrier cit. vol. III, pag. 262 e seg. Huillard - Bréholles, *Cronicon placentinum et Chronicon de rebus in Italia gestis*. Parisiis, 1856, pag. 301 - 307. Del Giudice, *La famiglia di Re Manfredi. Narrazione storica*. 2ª ediz. Napoli, 1896, pag. 132. Su la Turingia ed i margravi di Misnia che vi dominarono cfr. Bouillet, *Dictionnaire universel d'histoire et de geographie*. Paris, 1893, voce *Thuringe*.

(2) Si veda De Cherrier cit. pag. 471 e seg.

(3) Tale *Adhortatio* fu pubblicata la prima volta nel 1745 in Leida da F. C. Schminck, e poi fu riprodotta da Del Re, *Cronisti* cit. vol. II, pag. 683-700 con note.

In settembre di quell'anno Margherita di Turingia ed il figlio Federico annunziavano al conte Ubertino de Lando, al Podestà di Pavia ed agli amici dell'impero *in Lombardia e Toscana* ed altre parti d'Italia, che il medesimo Federico si accingeva a ricuperare i suoi regni aviti: « ad hereditaria regna sua Ierusalem et Scicilie optinenda venire *paratus* [est] *viriliter et potenter* contra omnes, qui sibi in illo negocio voluerint contraire ». La stessa notizia ripeteva Federico in altra lettera del 20 ottobre al Comune di Pavia « qui inter alios devotos et amicos Ytalie, sicut aurum, devocionis opere prelucetis », dicendo: « ad partes ipsas duce Deo venimus cum magnifico potentatu, *deinde versus hereditarium regnum nostrum* feliciter processuri » (1). Il Vicario di Federico III nel primo giorno di settembre entrava in Verona con gli ambasciatori, fra le aquile imperiali ed al suono di trombe di argento, per aspettarvi la venuta di Federico « cum ingenti militum Germanie comitiva causa recuperandi regnum suum Scicilie, *quod dominus rex Karolus sibi tenet occupatum* »: ma dopo esservi dimorato a lungo, « nichil faciens, *redivit retro* » (2).

Il Re Carlo d'Angiò ebbe non lieve timore dei preparativi del pretendente al trono, tanto che sin dal 12 giugno 1269 aveva mandato due ambasciatori agli abitanti di Lombardia e di Romagna per formare una lega contro i nemici della Chiesa e di lui, « et specialiter *contra descendentes ex*

---

(1) Huillard-Bréholles, *Chronicon* cit. pag. 301 e 305. Cfr. pure la lettera di Capece dell'11 giugno da Girgenti su le speranze della venuta di Federico di Turingia nel regno di Sicilia, a pag 295 e seg.

(2) Nel *Chronicon* sopra cit. pag. 336.

linea Frederici quondam Romanorum imperatoris et eorum adiutores » (1).

Fra le pratiche dei cospiratori di tal tempo il Busson ha rinvenuto una lettera preziosa. Enrico d'Isernia, esule napoletano, andò allora in Germania, e quindi in Boemia, nella città di Praga, dove teneva l'officio di regio scrittore. Di là l'Isernia scriveva nel 1270 al Procida con questo indirizzo di grande lode, e che dimostra chiaramente chi fosse il Salernitano: « Morum claritate perspicuo, luce illustrato sciencie, et nobilitatis insignibus presignato, speciali domino suo, domino Iohanni de Procida, H. de Ysernia recomendacionem cum promptitudine serviendi ». Tali paroli esprimono non solo la stima dell'Isernia, ma altresì il grande rispetto che si aveva verso il Procida. Nella lettera l'Isernia ricorda il tempo, nel quale egli conobbe il Procida nella città *di Meissen nella Turingia* (o moderna *Sassonia*): « vestre mansuetudinis *industria circumspecta* . . . . . serenis illuxit aspectibus in Mysnensi marchia *dum presentarie commorabar* », e lo richiede di voler soddisfare il suo ardente desiderio di conoscere qualche notizia dell'affare del Re Federico: « Scire cupiam de regis negocio Federici, utrum ad talem disposicionis *pervenerit habitum* », che sorrida migliore speranza a coloro, *che sono cacciati dalla patria* e costretti a ramingare presso i popoli del settentrione a causa del destino e dell'avversa fortuna.

Gli dice ancora l'Isernia che egli dal dì, che il Procida partì da Meissen per ritornare in Italia, è rimasto solitario in Praga « nunc usque in Pragensi latitans civitate ab eo

(1) Questo documento è stato pubblicato da Del Giudice, *Cod. diplom* cit, vol. III, 1902, pag. 73 e seg.

tempore, quo vos [Iohannes de Procida] *dulcis oras Italie repetistis* » (1).

Di questa lettera al Procida edita dal Busson ha dato pure notizia il Sanesi, che riporta ancora le considerazioni del Busson, cioè che da essa « si rileva *indubbiamente* che Giovanni di Procida, per trattar gli affari di Federigo l'Ardito come pretendente alla corona di Sicilia, intraprese un viaggio in Germania », e che inoltre « si può trarre *senza esitare* la conclusione che la parte avuta dal Procida nel medesimo [progetto] *non può in nessun modo essere stata insignificante* » (2). Il Sanesi opportunamente osserva : « Ecco, dunque, che cosa faceva il *bravo medico salernitano* : cospirava con Federigo di Turingia contro Carlo d'Angiò. Sotto questo aspetto è *interessantissimo il documento* pubblicato dal Busson, poichè ci dimostra che il Procida, fallito il tentativo di Corradino, a cui egli aveva preso parte, *iniziò subito nuove trame* contro gli Angioini » (3).

---

(1) Conviene riferire le commoventi espressioni dell'esule cospiratore, compagno del Procida : « Ut illis quos patriis pulsos laribus et *in obprobrium proh dolor ! gentibus deditos aquilonaribus* ire angit impetus, vergentibus ineluctabilis fati auguriis, et fortune faciente invidia novercantis, debent aura felicior et grati austri arridere », ediz. Busson cit. L'amico del Procida riconosceva allora quanto fosse duro pregare i Tedeschi per averli a dominatori nell'Italia !

(2) Ireneo Sanesi, *Giovanni di Procida e il Vespro Siciliano* (nel vol. VII, an. 1890. pag. 507 e seg. della *Rivista Storica Italiana* diretta dal benemerito storico prof. Costanzo Rinaudo).

(3) Sanesi nella memoria cit. pag. 506, che aggiunge a ragione : « Che cosa facesse [il Procida] prima di recarsi in Aragona, alla Corte di Pietro, nè i suoi storici lo seppero, nè pare che lo sapesse l'Amari medesimo, poichè, anche nella sua nuova edizione, *io non ho trovato notizie* su questo periodo della vita del Procida ».

Quale fosse la condizione dei cospiratori (detti dal Re Carlo ribelli o traditori) dopo la battaglia di Tagliacozzo nel 1268 riesce ben chiaro dai documenti. Contro di quelli non fu alcuna tregua per non pochi anni. Nel 1269 il Re Carlo ordinava di arrestare le mogli ed i figli dei ribelli assenti o nascosti. Molti di costoro eransi raccolti nella terra di Amantea (in Calabria), che venne anche assediata; altri erano prigionieri a Benevento. Per i ribelli siciliani o di altre regioni fu data facoltà di permettere loro l'uscita dal regno, e poi per quelli di Sicilia fu imposto l'esilio dal regno medesimo.

Con altri ordini il Re nel 1270 stabiliva di doversi ricercare i beni appartenenti ai ribelli, dei quali si indicavano i nomi, e tra essi notansi Federico e Manfredi Maletta, Galvano e Federico Lancia, Giovanni da Procida e molti altri. In tale tempo Landolfina, la moglie del Procida, chiedeva al Re che le fosse permesso di dimorare nella città di Salerno, non avendo partecipato alla ribellione del marito, e le venisse restituita la dote confiscata: ed entrambe queste suppliche furono accolte con alcune condizioni e restrizioni, specialmente per la dote, su la quale fu concesso soltanto un assegno. L'accoglimento non può recare alcun sospetto di disonore da parte della Landolfina, poichè verso alquanti ribelli furono dal Re Carlo usati atti di clemenza, e non occorre riportarne esempi.

A Viterbo si erano nascosti molti ribelli, e stavano in rapporti con quelli di Campagna e Marittima, della Marca di Ancona e del ducato di Spoleto, formando nuove congiure contro il Re Carlo, ed uccidendo (come asserivasi) gli Angioini, che colà pervenivano dal regno di Sicilia. In giugno dello stesso anno 1270 il Re si doleva che le mogli dei traditori, che si erano allontanati dal regno, trasmettessero ai

loro mariti, con occulti intermediari, le somme di loro rendite e proventi, ed inculcava perciò che fossero private dei beni, godendo soltanto un tenue assegno.

Continuavano nel 1271 le ricerche di traditori e gli ordini del loro arresto. Singolare fu il caso dei ribelli che ripararono nel castello di Macchia in Abruzzo, perchè contro di essi dovette disporsi un accanito assedio nel 1272, che durò sino all'aprile del 1273, quando il castello si arrese, ed i ribelli si diedero alla fuga. Di Enrico di Castiglia si conosce che stava prigione nel castello di Canosa, ove con grande rigore poteva con lui parlarsi negli anni 1272 e 1274 (1).

Se tanto infelice era lo stato dei ribelli e cospiratori nel regno e fuori di esso dal 1269 in poi, non è a dubitare che Giovanni da Procida dopo la lettera di Enrico d'Isernia, che mostrava nel 1270 il suo sconforto per l'impresa svanita di Federico di Turingia, non abbia tardato molto ad abbandonare l'Italia, ove più nulla egli poteva ordire a vantaggio della Casa di Svevia (2). Forse avrà diretto ancora i suoi passi a Venezia, dove aveva trasferito il suo soggiorno l'esu-

---

(1) Ricordo per brevità che la notizia od il testo di tali documenti si trova in MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo I di Angiò negli anni 1271 e 1272*. Napoli, 1875, e per gli anni seguenti nei riassunti pubblicati nell'*Archivio Storico Italiano*. t. XXII, 1875 e seg. ed anco in DEL GIUDICE. *Codice Diplom.* cit. vol. II, parte I, pag. 322, ecc. nell'Appendice. BUSCEMI, *La vita di Giovanni da Procida*. Palermo, 1836, pag. X e XII aveva pubblicato il testo di due di cotali documenti, ed altro l'AMARI. *Un periodo* cit. pag. III, dei *Docum.* che è della stessa data del secondo edito da BUSCEMI.

(2) Non è improbabile che dopo le stragi di Augusta in Sicilia nel 1270 e la condanna a morte di Corrado Capece ed altri fautori svevi, il Procida abbia cercato altrove fortuna.

le Manfredi Maletta, il quale (al dire del Salimbene) « post stragem quae facta est in exercitu principis Manfredi, cum evasisset dedit locum irae, *et venit Venetias, et habitavit ibi quousque Petrus Rex Aragoniae invasit regnum* » (1).

È a supporre altresì che il Maletta avrà potuto essere in tanti anni un fedele messo del Procida dall'Aragona coi ghibellini di Lombardia e di altre città dell'alta Italia, poichè il Maletta era zio del Re Manfredi (2), di colui che aveva sposato Beatrice di Savoia e dato in moglie al marchese di Monferrato la figlia dello stesso nome, ed aveva goduto in quelle regioni tante relazioni di aderenti alla sua potenza. Deve ritenersi del pari che il Procida, che direttamente trattava col principe Federico di Turingia, recandosi personalmente da lui in Germania per cospirare in suo favore, abbia poi tentato l'ultima risorsa di rivolgersi in Aragona allo sposo di Costanza figlia di Manfredi, ed offrirgli i suoi consigli e l'appoggio dei più abili e segreti rapporti con gli esuli del regno di Sicilia ed i ghibellini d'Italia.

Dal momento che il Procida pone piede nella reggia di Giacomo I di Aragona, la sua attività si trasforma, poichè egli diviene fautore e seguace della volontà e della politica di quella Corte. Quivi l'Infante Pietro, primogenito di Giacomo, e la moglie Costanza si saranno esaltati alle novelle che recava il Procida dalla Sicilia e dall'Italia: però l'azio-

(1) *Monum. ad hist. parm. et plac.* cit., pag. 245. Il Salimbene aggiunge per Maletta le parole « qui adhuc vivit ».

(2) È detto *avunculus suus* dal Re in un documento del novembre 1263, riferito da Capasso, *Hist. dipl.* cit. pag. 245, che pure (a pag. 263 e seg.) ne riporta altro del 1264, col quale il Re Manfredi ordinava a Maletta che al monastero di Cava curasse di far pagare l'antica *decimam platearum Salerni*.

ne di lui non si può svolgere che secondo le mire dinastiche e l'opportunità di metterle in esecuzione. Il Procida, nobile ed antico medico di Federico imperatore e poi segretario del Re Manfredi, non poteva certamente assumere in Aragona il contegno di un tribuno del popolo o di un aperto cospiratore. Conviene quindi ricercare quali fossero le condizioni ed i propositi della Corte aragonese per la conquista del regno di Sicilia.

Arrivò il Procida in Catalogna negli ultimi anni del regno di Giacomo I detto *il Conquistatore*, che (come è noto) morì a 27 luglio 1276. Questo celebre sovrano elevò a mirabile fortuna la Catalogna e l'Aragona, conquistando altresì contro i Mori le isole di Maiorca (1229), il regno di Valenza (1238) e quello di Murcia (1267). Il suo dominio trascorse quasi continuamente fra le guerre (1), ed il figliuolo Pietro, ardito, valoroso e leale, fu dal padre eletto suo Vicario generale in Aragona e Valenza, come in Maiorca l'altro figlio Giacomo (2).

Nel 1238 il Re Giacomo era stato richiesto dai ghibellini d'Italia di muover guerra contro l'imperatore Federico II, che opprimeva la Lombardia e la Romagna, ed un trattato fu conchiuso con gli ambasciatori delle città di Milano, Piacenza, Faenza e Bologna (3). Non potè il Re Giacomo venire in Italia, ma le relazioni con gli Italiani furono assai strette da quel tempo, come nota il Surita, che dice: «Quedó el rey muy *confederado con aquellos estados*, y eran sus

(1) Muntaner, cap. VII a X. ediz. Bofarull cit. pag. 15 e seg.

(2) Cfr. su ciò il Muntaner cap. XVII, ed. cit. pag. 34.

(3) Surita, *Anales* cit. lib. III, cap. 32.

naturales mas conocidos y estimados debajo de solo nombre de *catalanes*, que de españoles » (1).

L'Infante Pietro aveva nel 1262 sposato Costanza, figlia del Re Manfredi e di Beatrice figlia del conte Amedeo IV di Savoia. Questa gloriosa Casa sovrana vanta quindi tradizioni vetuste anco nella Sicilia, e molto anteriori a quelle del regno di Vittorio Amedeo II nel secolo XVIII ed alle moderne fortune dell' Italia intera sotto il suo scettro (2). Ricorda il Muntaner che il Re Giacomo risolvette di consentire quelle nozze per la grande fama della potenza del Re Manfredi, che « era fill del emperador Fraderich, qui era lo pus alt senyor del mon e de la major sanch » (3). Gl' intendimenti di Manfredi per il matrimonio della figlia sono rilevati da Del Giudice, che li ritrova nel desiderio di avere « confederati ed amici » nelle guerre che la Chiesa romana od i Tedeschi potevano suscitargli, ed anco per le sue ambizioni di dominio in Oriente (4). Non erano meno audaci le mire del Re Giacomo I. L'egregio prof. Daniele Girona Llagostera in una sua erudita memoria espone le origini e le cause dell'espansione del dominio catalano nella Francia e nel Mediterraneo nel tempo del regno di Giacomo I dal 1229 in poi. Egli ricorda le lotte di questo Re coi Fran-

(1) Vedasi il cap. già citato del Surita.

(2) Il cronista Saba Malaspina, lib. II, cap. 6 dice per Manfredi: « Filiam suam Constantiam, quam ex prima consorte Beatrice, filia quondam Amedei comitis Sabaudiae, imperatore vivente susceperat, domino Petro, primogenito dicti regis Aragonum, solemni matrimonio copulavit ». Cfr. ediz. Del Re cit. vol. II, pag. 229, ed altresì Pirri, *Sicilia Sacra* cit. t. I, pag. XXXVI, nella *Chronol. Regum*.

(3) Muntaner, cap. XI, ed. cit. pag. 23.

(4) Del Giudice, *La famiglia di Re Manfredi* cit. pag. 341.

cesi per la Contea di Tolosa, il disegno *di riunire ai suoi stati la Provenza*, ed il trattato di Corbeil conchiuso col Re Luigi IX, ed in vigor del quale Giacomo conservava il dominio su la Contea di Rossiglione e su Montpellier. Dice che nel mare latino, che tanto fascino aveva per Giacomo, erano altre terre ed isole, che avrebbero accresciuto gloria alla Catalogna (1).

Le aspirazioni del Re Giacomo si rivolsero così alla Sicilia per il matrimonio del figlio Pietro con Costanza, allora unica erede di Manfredi; ed il Girona a ragione osserva: « En aquella epoca los mulleraments reyals duyen apparellades anexions e separacions de dominis, terres e stats. Les cases regnants tractaven de fer-se en relació d'amistat e de sanch no sol pera lur gloria e extern splendor, adhuch com medi d'assolir e satisfer *llur ambició d'agrandiment territorial* » (2). Poco innanzi che le nozze fossero conchiuse (cioè a 13 giugno 1262 in Montpellier) nasceva in maggio un figliuolo di nome Enrico al Re Manfredi. Nota a tal proposito il Del Giudice: « Se re Giacomo a questa unione, così avversata dal Pontefice, fu spinto *specialmente*

(1) Girona Llagostera, *Mullerament de l' Infant En Pere de Cathalunya ab Madona Constança de Sicilia* (estr. dal vol. del *Congrés d'Hist. de la Cor. d'Aragó*). Barcelona, 1909, pag. 11.

(2) Il Re Giacomo prometteva all' Infante Pietro in luglio 1263 di pagargli oncie diecimila « si vos tamen *personaliter iveritis* ad Regem Cicilie, et non aliter », come si legge nel documento edito dal Girona a pag. 50. Quell'esortazione al figlio riesce interessante, conoscendosi gli ambiziosi disegni del padre. Di Blasi, *Storia del regno di Sicilia* cit. vol. II, pag. 419, considera che Giacomo volle il matrimonio del figlio con Costanza perchè *vantaggiosissimo* nel caso di successione nel regno di Sicilia.

per la speranza futura della successione al trono di Sicilia, non potette desistere e ritirarsi, sol perchè Enrico nacque, quando la sposa era presso a partire o quando era già partita per l'Aragona » (1).

I Romani nel 1263 avevano scelto (come appare da una lettera del Papa Urbano IV) per loro Senatore Carlo conte di Angiò, ed il Papa si affrettava ad avvertire Carlo per accettare quella dignità, perchè se ciò non avesse egli curato, il Re di Aragona, ossia l'Infante Pietro, che era congiunto del Re Manfredi, *ed era stato pure eletto Senatore di Roma*, nel caso di rinunzia del conte Carlo, avrebbe sicuramente conseguito quella dignità (2). Ciò prova come fosse già abbastanza noto in Italia sin da quel tempo il nome dell'Infante Pietro di Aragona.

Riesce quasi incomprensibile che dal 1266 sino al 1276 il Re Giacomo I non abbia pensato di far guerra al Re Carlo per difendere prima il parente Manfredi e poi Corradino, e far dopo valere le sue ragioni sul regno di Sicilia (3). Sembra nondimeno che il Re Giacomo abbia omesso

(1) Del Giudice, *La famiglia di Re Manfredi* cit. pag. 33.

(2) Capasso, *Historia diplom.* cit. pag. 236 e seg. n. 395, e le note.

(3) Del Giudice, *La famiglia* cit. pag. 221 nota che in Aragona non si curò di liberare i figli del Re Manfredi, e nemmeno Costanza vi pose mente, certo *per ragione di Stato*, così che « i fratelli maschi, anche quando si venne a cognizione della loro esistenza, del tutto furono abbandonati dai loro stessi congiunti ». Espone su tale argomento acri considerazioni. Girona Llagostera, *Mullerament* cit. pag. 35 manifesta altre gravi ragioni per quell'abbandono dell'impresa « polser per temor de lluytes ab l'Esglesia, o per lo pacte qu'ell [Jaume] havie fet de no attacar Carles d'Anjou, fos per ço que *Henrich, fill de Manfre, ere viu encare* ».

di far ciò, per essersi obbligato a 6 luglio 1262 verso la Chiesa Romana « quod eidem Manfredo vel suis contra Romanam Ecclesiam vel quamcumque personam vices gerentem ipsius, vel causam habentem ab ipsa, ***nullo tempore per nos vel alios assistemus***, assumendo negocium contra ipsam Romanam Ecclesiam, vel dando alii consilium, auxilium vel favorem ». Tale dichiarazione solenne facevasi da Giacomo a richiesta del Re Luigi IX di Francia, al quale da malevoli era stato detto (come il Re Giacomo palesa) « quod nos, in apostolice Sedis contemptum et christiane religionis iniuriam, ***principis Manfredi filiam primogenito nostro dederamus uxorem*** ». Nè soltanto il Re Giacomo assumeva per sè quell'obbligo, ma aggiungeva: « set nec etiam sustinebimus quod ***aliquis liberorum nostrorum*** vel etiam subditorum hoc faciat » (1).

Se il Re Giacomo tenne fede a quella sua promessa, si conosce però che l'Infante Pietro, sposo della sveva Costanza, meditava opposti disegni, incitato altresì dalla moglie (2). Nell'anno 1269 veniva fuori (come ho già notato)

(1) Girona Llagostera, *Mullerament* cit. pag. 45 e seg. pubblica il documento inedito sul testo contenuto nella pergamena originale, conservata negli Archivi Nazionali di Parigi. Cfr. pure quanto dice il medesimo prof. Girona a pag. 24, e la recensione da me data nell'*Arch. Stor. Sicil.* an. XXXIV (1909), pag. 427 e seg.

(2) Neocastro, cap. 16, dice chiaramente che Costanza dopo la disfatta del Re Manfredi spingeva il marito a preparare una spedizione contro la Sicilia (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 34 e seg.). Saba Malaspina è concorde pure in ciò, ricordando che senza dubbio lo stimolo della moglie di Pietro (*continuus uxoris stimulus*) influisse sul proposito della conquista della Sicilia, ed aggiunge che anche la Provenza « timere ne rebellaretur poterat, eo quod Provinciales *adstruebant, non minus quam Reqnicolas*, per Regem Carolum et Gallicos *oppressos oneribus et gravatos* » (ediz. Gregorio cit. t. II, pag. 342 e 345).

l'*Adhortatio* di Pietro de Pretio, che spingeva i Ghibellini a chiamare nella successione al regno di Sicilia Federico di Turingia; nè tale risorgere delle pretese tedesche poteva riuscire gradito alle ambizioni dell'Infante Pietro, affermandosi che altri eredi della Casa sveva non vi fossero (1).

Altra Costanza, sorella del Re Manfredi, che era stata imperatrice dei Greci e poi messa in carcere per ordine del Paleologo, e liberata con riscatto nell'anno 1264, trovava rifugio in quell'anno istesso 1269 presso la Corte dell'Infante in Catalogna. Nota a ragione il Del Giudice: « Forse Costanza uscita d'Italia recar dovette all Infante Pietro la nuova della morte degl' infelici maschi di Manfredi, i quali dalle braccia materne strappati, s'ignorò da tutti ove fossero stati menati, *e da tutti si credettero estinti*. È certo che Pietro d'Aragona *fin dal 1269* come marito di Costanza, figlia del trafitto Manfredi, si adoperò nella Lombardia ed in altri luoghi d' Italia di *far riconoscere i suoi diritti* alla successione del Reame di Sicilia » (2). Non è perciò esatto quanto

(1) Da ciò si ricava che altresì in Germania si trascurava la sorte dei figli di Manfredi prigionieri, ed il dritto di Costanza di Aragona, che sarebbe stata molesta pretendente. Vedi sopra pag. CXL, anco per i timori di Carlo d'Angiò.

(2) Del Giudice, *La famiglia* cit. pag. 52 e 137. De Cesare, *Storia di Manfredi*. Napoli, 1837, vol. II, pag. 115, dice che Giovanni da Procida finse di sconoscere l' esistenza in vita dei figli di Manfredi, per agevolare Costanza, moglie di Pietro, ed accenna altresì il Del Giudice (pag. 177) che il Re Carlo d' Angiò dopo la fine di Corradino fece « *spargere ad arte* la voce della morte » dei figli maschi del Re Manfredi, onde non è anche improbabile che a tale supposizione prestasse fede l'Infante Pietro (Del Giudice, pag. 33). I figli di Manfredi (esclusa Costanza, sposa a Pietro di Aragona e nata dal primo matrimonio) furon tutti prigioni, con la madre Elena degli Angeli, per ordine

dice il De Cherrier che « sola Costanza regina di Aragona.... si salvò dal naufragio generale dei suoi », perchè la sorella di Manfredi, dello stesso nome, sin dal 1269 era già in Catalogna con la nipote (1).

Le pratiche dell' Infante Pietro coi Ghibellini in Italia nel 1269 riescono evidenti dalle espressioni, che trovansi nel *Chronicon de rebus in Italia gestis* edito la prima volta nel 1856 dal benemerito Huillard-Bréholles. Quivi è detto: « Eodem tempore rex Castelle *et infans dom Petrus*, primogenitus regis Aragonensis, transmiserunt in Lombardiam Raymundinum de Mastagiis civem Cremone *cum litteris credencie ad amicos imperii* in Lombardia et in Tuscia *in malum et detrimentum regis Karoli*, comitis Provincie: ille rex Castelle propter don Anricum fratrem suum, quem in carceribus detinet, *et infans dom Petrus propter regem quondam Manfredum* socerum eius, quem ipse Karolus occidit aufferendo sibi regnum Scicilie, *quod ad se dicit pertinere pro uxore eius*. Qui tantum *operatus est in Lombardia* pro ipsis regibus, quod amici omnes imperii de Lombardia suos syndicos et procuratores *ad regem Castelle et ad infantem don Petrum* pro factis imperii transmiserunt.

---

del Re Carlo. Elena morì in carcere a Trani nel 1271. Furono poi i figli tenuti prigionieri nel Castel dell'Uovo di Napoli. Essi erano Enrico primogenito, Federico, Enzo e Beatrice. Costei fu liberata nel 1284 dal principe di Salerno e consegnata al Loria, Federico verso il 1300 fuggì dal carcere e riparò in Inghilterra, ove era in disagi nel 1308. Enzo morì in prigione nel 1301, e così Enrico nel 1318. Costanza sorella di Manfredi, che si recò in Catalogna nel 1269, stette a Valenza, ove morì nel 1313. Cfr. Del Giudice, *La famiglia* cit. pag. 137 e seg.

(1) De Cherrier, cit. vol. III, pag. 263.

scilicet Gualterium Rognam, civem Papie » (1). Alcun commento non occorre per dimostrare la cospirazione in Italia a favore di Pietro d'Aragona nel 1269; nè riesce difficile sapere chi fossero quei partigiani ghibellini, perchè sono indicati poi per nome dal Re Pietro (2). Il dubbio dell'egregio prof. catalano Altamira y Crevea è svanito, in tal modo, su quanto egli diceva: « No se sabe hoy todavia con certeza si *desde entonces* [cioè dal 1268] *comenzó ya el rey de Aragon* a preparar la conquista de Sicilia, ni si *se entendió desde luego con los sicilianos* descontentos » (3). Le mire dell'Infante Pietro erano sul regno di Sicilia; e gli accordi di lui col Re di Castiglia, che a quello scopo ritrovavasi insieme intento nel gennaio 1282, non ammettono controversia per le pratiche anteriori (4).

---

(1) Huillard-Bréholles, *Chronicon Placentinum et Chronicon de rebus* ecc. Parisiis, 1856, pag. 297.

(2) Saint-Priest, cit. vol. IV, pag. 206-209; Carini, *De rebus* cit., pag. 105, 108, 277 e seg. doc. del 1282 al 1284; e *Arch. e Bibl.* cit. pagine 53-55.

(3) Altamira y Crevea, *Historia de España y de la civilizacion española*. Barcelona, 1900, t. I, pag. 599.

(4) Cfr. in questo volume pag. 39 e seg. Per la notizia della magnificenza della Corte dell'Infante Pietro nel 1269, conviene ricordare la pregevole memoria dell'illustre prof. Gioacchino Miret y Sans, col titolo *Viatges del Infant en Pere, fill de Jaume I en els anys 1268 y 1269* Barcelona, 1908. Nel 1270 Fernando Sanchez, figlio illegittimo di Giacomo I, e perciò fratello dell'Infante Pietro, era attirato nella Corte di Carlo di Angiò in Napoli, forse per rintracciare notizie di quanto si facesse in Aragona. Cfr. Del Giudice, *Cod. diplom.* cit. vol. III, 1902, pag. 168 e 195. Il Re Carlo in luglio 1269 scriveva ai Re Giacomo di Aragona ed Alfonso di Castiglia una lunga lettera intorno la prigionia inevitabile di Enrico di Castiglia, che aveva cospirato contro di lui, e

I cronisti siciliani e catalani sono conformi nel manifestare che i nobili del regno, gli esuli ed i ghibellini d'Italia nel 1267 si rivolsero in Germania a chiamarvi Corradino; e Saba Malaspina soggiunge per i Siciliani «quos, tamquam *frequenti susceptione occasionis exilis* aversos, adhuc *spes vana* fovebat» (1). Ho già fatto menzione dei viaggi del Procida e di Enrico d'Isernia in Germania dopo la disfatta di Corradino nel 1268. Erano pertanto gli esuli che incitavano le Corti a far valere i loro diritti alla successione nel regno di Sicilia, e così dovette avvenire in Catalogna per l'opera del Procida, e con maggior sicurezza ed ardire dopo la morte del Re Giacomo I nel 1276, quando il lavorìo intenso non avrebbe sofferto più ostacoli.

Di questo ci rende sicuri il cronista Muntaner, il quale da buon catalano ed orgoglioso delle memorie della sua patria, narrando la fine del regno del celebre Giacomo I trae l'occasione per fare un elogio della Catalogna ed altresì del nuovo sovrano Pietro (2): e mentre espone gli avvenimenti del 1278, inserisce cinque capitoli per dar notizia dei fatti anteriori, cioè delle guerre dell'imperatore Federico in Italia, della conquista di Carlo d'Angiò, della disfatta di Manfredi e poi di Corradino, sino a che Pietro di Aragona, poichè «nul hom no sen mes en venjança a fer neguna», risolse di assumere tale impresa: «Per honor de la regina

---

ricordava ai medesimi i vincoli che erano tra loro, e che sperava duraturi. Del Giudice, cit. pag. 285.

(1) Neocastro, cap. VIII; Saba Malaspina, lib. II, cap. 17 e lib. IV, c. 2 (ediz. Gregorio cit. v. I, pag. 24, e Del Re, *Cronisti* cit. v. II, pag. 261 e 267); D'Esclot, cap. LIX (ediz. Buchon cit. pag. 609).

(2) Muntaner, cap. 29, ediz. Bofarull cit. pag. 56 e seg.

sa muller e de sos fills, *se posa en cor que aquelles morts venjas* » (1).

Non esita il Muntaner a riferire in che consistesse il progetto di quella vendetta, lungamente meditata, e dice che tre mezzi occorrevano, cioè ricercare chi avesse dovuto aiutare il Re Pietro e da chi dovesse costui guardarsi, procurare le somme necessarie per la spesa, agire il più segretamente possibile. Ricorda, come conseguenza, che nel 1280 il Re Pietro andò in Francia per assicurarsi della Casa di quel Re, e poi in Castiglia, ove dal Re Alfonso X, detto il *Savio* o l'*Astrologo*, che era fratello del ribelle Enrico di Castiglia e sposo della sorella di Pietro, ottenne la promessa di aiuti con convenzioni firmate, e che fece tregua di tre anni col Re di Granata.

Tutta questa segreta trama, ordita senza dubbio coi consigli del Procida, segretario del Re Pietro, è messa in rilievo con particolari descrizioni, e quasi con soddisfazione, dal Muntaner, che palesa in tal modo quanto poteva conoscersi in Catalogna, e che in Italia non era dato nemmeno di supporre (2). Dimostra inoltre il Muntaner che il vero periodo

---

(1) Vedansi i cap. 32 a 37 del MUNTANER, e per le parole sopra riferite il c. 35, ediz. cit. pag. 70.

(2) Di tale narrazione del MUNTANER non trovo alcun cenno in AMARI. Dice il SABA MALASPINA (ediz. GREGORIO cit. t. II, pag. 341) che è verisimile che gli esuli Procida e Loria suggerissero a Pietro *ut Regnum invadat Sicilie*, e che si avea notizia che avessero manifestato al Re che, se egli fosse stato disposto a ricuperare il regno di Sicilia, « non nullae terrae, priusquam mare ingrediamini, *contra Gallos* PROCUL DUBIO REBELLABUNT ». Notava altresì il SABA MALASPINA che i Siciliani nel 1281 « dira cogitatione, perversa cogitant ... sub fortunae vexillo *rebellent*..... OPPORTUNITATE CAPTATA » (pag. 353).

d'intensa preparazione per la conquista della Sicilia fu dal 1276 al 1280, cioè dopo che il Procida pervenne in Catalogna, e per gran parte del tempo del pontificato di Nicolò III (25 nov. 1277 - 22 ag. 1280), che con la sua manifesta avversione a Carlo d'Angiò, dovette render più sicuri i progetti del Re Pietro.

I documenti corroborano la notizia dei preparativi di Pietro sin da quando era Infante. Nel 1270 egli conferma a Bella, madre di Ruggiero Loria, nobile di Calabria e venuta da Napoli col figlio nel 1262 insieme a Costanza, il possesso di castelli in Valenza (1). Il Loria poteva nel 1270 essere in età di circa trenta anni. Giacomo I, forse a richiesta di Pietro, nel 1273 largiva al Loria (già partecipe delle aspirazioni dell'Infante) una villa (2). A Giovanni da Procida, da alcuni anni arrivato in Catalogna, l'Infante Pietro nel giugno 1275 concede con grandi elogî, per i servizî da lui resi al Re Manfredi, e per la sua nobiltà e scienza, ville e castelli in feudo (3). Appena Pietro diviene Re, cioè nel 1276, il Procida è suo segretario, consigliere e familiare regio, e dura in tal carica sino al 1282. Il Procida ottiene nel 1278 altri feudi (4). Loria in ottobre diviene Alcaide nel regno di Valenza (5). A Corrado Lancia, venuto col Loria in Catalogna nel 1262, coetaneo di lui, e parente della regina

(1) Carini, *Arch. e Bibl.* vol. II, pag. 190.

(2) Carini, ibidem, pag. 187.

(3) Cfr. il sunto in Carini cit. pag. 190. Amari, 9ª ediz. v. I, pag. 148 dice che Pietro non ricorda il Procida come « antico famigliare della sua Corte », ma ciò non ha alcuna importanza.

(4) Vedasi Saint-Priest, op. cit. v. IV, pag. 197-201, e Carini cit., pag. 2 e 3.

(5) Documenti ricordati dal Carini, pag. 2 e 187.

Costanza, il Re Pietro concedeva nel 1278 per i suoi meriti la dignità di Ammiraglio (1). I desideri di Pietro non potevano essere che i propri anco nell'animo del Lancia. Si stabiliscono nel 1279 le nozze tra Loria e la sorella di Corrado Lancia, a nome Margherita, ed il Re assegna trentamila soldi *regali* per la dote (2), e nello stesso anno al Lancia, consigliere regio, è largito un feudo ed al Procida altre terre (3), e negli anni 1279 e 1280 il Lancia riveste la carica di Luogotenente del Regno di Valenza (4).

Lancia, Loria e Procida, italiani tutti e tre, hanno ottenuto già sino al 1280 feudi, favori ed alte dignità. Essi sono i compagni dell'impresa del Re Pietro, i più adatti a servirlo con coscienza e lealtà, con la mente ed il braccio. Dal 1278 al marzo 1282 si nota un'insolita attività nella Corte aragonese. È dato infatti in novembre 1278 l'ordine al Loria di consegnare al Procida la rilevante somma di 3500 soldi *regali*; ma la causale, poco determinata, indica un pagamento segreto (5). In quell'anno Corrado parte con alquante navi per Gabes nella Tunisia per costringere Miraboaps a soddisfare il tributo, la quale spedizione potè servire di pretesto per l'altra posteriore del 1282 in quelle regioni (6). Il Procida in febbraio 1280 avvertiva Giuseppe Ravaya

(1) Muntaner cit. cap. 18, 19, 30, 31; Carini cit. pag. 4. Galvano Lancia è detto zio di Manfredi da Jamsilla, ediz. Del Re, v. II, pagina 193. Cfr. pure la pregevole memoria di Federico Lancia, *Galvano Lancia. Studio biografico* (in *Arch. Stor. Sicil.* an. I, 1876, p. 45 e seg.).

(2) Carini cit. pag. 18.

(3) Cfr. Carini, pag. 10.

(4) Per tali documenti vedasi Carini, pag. 5 e 62.

(5) Saint-Priest cit. t. IV, pag. 202; Carini cit. pag. 17.

(6) Muntaner, cap. 30 e 31.

per un pagamento di cento *marabetini* da farsi a Giovanni Gurcia (1). Nel marzo seguente veniva eseguito altro pagamento di diecimila soldi *regali* al Procida per farli consegnare in Parigi a Fernando fratello del Re (2). Si provvedeva in giugno 1281 al versamento ad un canonico di Lerida di duecento libre *iaccensi*, e si imponeva che se non si adempisse, il Procida e il de Coyllano « per se vel alium aut alios, si necesse fuerit, mandatum huius exequetur », nè poteva essere per lieve cagione (3).

Trattavansi affari di grande importanza nell'aprile del 1280. Il Procida aveva inviato un ambasciatore ad Ottone IV, conte di Borgogna, per sistemare alcune pratiche. Aveva inoltre il Procida preso accordi con la regina Costanza, nell'assenza del Re Pietro, su la « prosecucione istius negocii, quod *nobis utile et honorabile* reputamus » (come rispondeva il Re): e ciò non può essere altro che l'affare della conquista del regno di Sicilia, che maggiormente riusciva gradito alla regina. Nè aveva mancato il Procida di avvisare il Re « de *rumoribus Romane Curie*, quod nobis significastis »: onde può supporsi che quei *rumori* fossero appunto le trattative col Paleologo e col Papa Nicolò III ai danni di Carlo d'Angiò, ed eran così gravi quelle pratiche che il Re avvertiva il Procida che fra pochi giorni sa-

(1) Carini cit. pag. 19.

(2) Tal documento fu edito dal Saint-Priest, t. IV. pag. 202. Si ha un sunto erroneo in Carini, p. 19. Cfr. in questo volume, pag. 44. La data 1279 deve intendersi al modo comune 1280.

(3) Carini cit. pag. 63. Non è inverosimile che si riferisse a pratiche con la Corte pontificia.

rebbe tornato per dirigere « negocia nostra in terra ista » (1).

È noto che il papa Nicolò III rimase sulla cattedra pontificia dal 25 novembre 1277 sino al 22 agosto 1280. Dai documenti riferiti per sunto dal Carini nel 1884 si scorge che la Corte aragonese di Pietro fu in continui rapporti con la Corte pontificia per tutti gli anni dal 1277 al 1280. Si ha infatti che, appena ricevuto l'annunzio della elezione del papa Nicolò III, il Re Pietro si affrettò ad inviare a 29 dicembre 1277 un suo ambasciatore presso di lui *pro quibusdam nostris negociis*, al quale ambasciatore consegnò varie credenziali per il Papa e per i Cardinali, per i Comuni ghibellini di Genova e Pisa e per il Conte di Ventimiglia, ed anche per l'imperatore. Quell'ambasciatore aveva ampia facoltà di difendere, promettere e transigere (2). Sin dall'elevazione alla tiara di un papa italiano, e non ligio agli Angioini, il Re Pietro concepiva pertanto

(1) Documento pubblicato da Saint-Priest, t. IV, pag. 201 e seg. In Carini cit. pag. 41 è una semplice indicazione generica. Cfr. pure appresso in questo volume, pag. 6 e seg. Amari, 9ª ediz. vol. I, pag. 149 ricorda in nota questa lettera del 10 aprile 1280 per l'ambasceria « al conte di Borgogna ecc. », nulla rilevando per il resto. Il Re Pietro, rispondendo alle lettere inviate dal Procida e dalla regina per quegli affari di Stato, adoperava la parola *maxime* per l'affare *utile et honorabile*. Il desiderio del Re per la venuta di Rodrigo Eximenez de Luna deve riferirsi pure a quelle pratiche, essendo notorio che il de Luna fu in Sicilia persona di fiducia del Re nel 1282. Cfr. Saint-Priest cit. t. IV, pag. 214 e seg.; Carini, *De rebus* cit. pag. 3, 205, 233, 239, 676, 677 e 704. L'espressione *rumore*, per *fama*, *notizia*, trova riscontro nella dantesca di *mondan romore* (c. XI del *Purg.* v. 100-102).

(2) Carini, *Arch. e Bibl.* cit. vol. II, pag. 188, tre documenti; e pagina 17 per il doc. del 13 marzo 1278 (m. c. 1279).

grandi speranze contro il Re Carlo, e faceva trattare dall'ambasciatore affari di gravissimo interesse, lo scopo dei quali riesce indubitato dagli stessi documenti. Le credenziali, che davansi per l'imperatore, non possono riferirsi all'imperatore Rodolfo di Germania, ma sibbene all'altro imperatore dei Greci, Michele Paleologo, perchè essendo costui in evidente inimicizia con Carlo d'Angiò, ed in anteriori rapporti con la Chiesa Romana, sarebbe stato anche utile di trattare pure con lui, dopo gli accordi col Papa. Così le notizie di pratiche del Re Pietro col papa Nicolò III e col Paleologo, esposte nel *Ribellamentu*, non sono affatto prive di fondamento.

Nella fine di dicembre del 1278 altro ambasciatore di Re Pietro si recò presso la Curia Romana, ed offrì al notaro del papa una coppa preziosa come dono del Re; e tal fatto indica indubbiamente il grato animo del sovrano per servizi rilevanti ottenuti dalla Curia (1). Il Re Pietro a 30 luglio 1279 mandava ancora altro ambasciatore al papa Nicolò *in negociis, que pro domino Rege procurare in Curia habuerit*, con lettere di credenza per il collegio dei Cardinali, e per i Genovesi e Pisani anche per il salvocondotto, oltre un memoriale per la decima (2). Amari crede che « scopo principale *o accessorio* della missione era una impresa contro i Saraceni », ma questa interpretazione non sorge dal testo del documento, perchè la decima era una pratica secondaria e finale dell'ambasceria, mentre più notevoli erano gl'interessi che doveva sostenere l'ambasciatore, cioè la lega col Paleologo contro il Re Carlo (3). Nell'aprile del 1280

(1) Vedasi Carini cit. p. 17 e seg.

(2) Ne dà un esteso sunto il Carini, pag. 40.

(3) Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 155.

il Procida (con la lettera da me ricordata) informava il Re Pietro di quanto aveva saputo da parte della Curia Romana. Da tali notizie si ricava chiaramente che in ognuno dei quattro anni del pontificato di Nicolò III era partito per Roma un ambasciatore per trattative diplomatiche con la Corte aragonese, e che i rapporti di Pietro con quel papa erano indubbiamente cordiali (1).

Se il Procida sia andato ancor egli presso il papa Nicolò III per trattare della lega col Paleologo, e presso costui in Costantinopoli per conchiuderla diffinitivamente non è ben sicuro dai documenti. Cartellieri inclina a crederlo, poichè dice: « In Byzanz war Johannes mit Benedikt Zaccarias, einem abenteuerlichen Kondottiere aus Genua, und anderen Genuesen » (2). Deve ritenersi assai probabile che in un affare di tanta gravità, quale era la lega tra Pietro ed il Paleologo, si fosse il Procida recato personalmente in entrambe quelle Corti per parte del suo sovrano; e se fu in Costantinopoli, a maggior ragione (o prima od al ritorno) dovette conferire col Papa.

Sette cronisti, cioè Caffaro, Giordano, Marino Sanuto *il vecchio*, Salimbene, Tolomeo da Lucca, Villani e la *Cronaca Placentina* forniscono alquante notizie concernenti i consigli e gli aiuti dei Re di Castiglia e d'Inghilterra e dei Genovesi, il danaro del Paleologo e le pratiche tenute con

(1) Nel *Ribellamentu* si ricorda (ediz. Gregorio cit., t. I, pag. 254) che Carlo d'Angiò abbia respinto il progetto di matrimonio di una parente del papa Nicolò III; nè sembra del tutto erronea tale menzione, se Saba Malaspina (ediz. Gregorio, t. II, pag. 340) narra che quel papa si fosse intromesso per un matrimonio tra il figlio del Re Carlo e la figlia del Re di Germania (*Regis Alamanniae*), poi non seguito.

(2) Cartellieri, *Peter von Aragon* cit. pag. 87.

la Corte Romana, che giovarono al Re Pietro per compiere la conquista del regno di Sicilia. Tolomeo di Lucca afferma che furono *mediatori* della lega col Paleologo sì il Benedetto Zaccaria di Genova che Giovanni da Procida, e principalmente costui: « praecipue autem *dominus Johannes de Procida* », e che vide il trattato « quem *tractatum* ego vidi » (1). La parola *mediator*, come registra il Ducange, ha quasi il significato di *ambasciatore*, la quale definizione dimostra anche la presenza del Procida in Costantinopoli, e l'altra di *tractatus* equivale a *patto*, *convenzione*, come nota pure il Ducange, e non quello di *notizia di uno scrittore*, come pretenderebbe l'Amari, e trovasi per altro esplicitamente affermato in modo diverso nella bolla del Papa Martino IV del 18 novembre 1282 (2).

Dello Zaccaria, che fu ammiraglio dei Genovesi, è menzione nel *Ribellamentu*, sebbene sotto il nome alquanto alterato di *Accardu*, dicendosi: « unu Cavaleri di lu Imperaturi [Paleologo], chi era missaiu secretu, chi per nomu si chiamava *Misser Accardu, latinu, chi era natu di lu chianu*

---

(1) Non occorre citare le varie edizioni di queste cronache, che ho ricordato sopra a pag. LXXVII e seg. Su le somme date al papa Nicolò III (forse anche per compenso nella quistione religiosa) da quelle fornite dal Paleologo si ha l'affermazione del VILLANI, e per il pagamento promesso al Re Pietro dal Paleologo come sussidio per la guerra è altresì quella del SANUTO, che ne ebbe notizia orale da Ruggiero Loria, ancora per controversie sorte in tempi posteriori.

(2) Si veda sul senso della parola *tractatus* quanto ne scrisse il chiarissimo prof. Carlo CIPOLLA nell'*Archivio Veneto*, an. XII, (1876 pag. 147 e seg. ed altresì HERTZBERG, *Storia dei Bizantini e dell'Impero Ottomano*. Milano, 1894, pag. 549. Per il testo della bolla cfr. POTTHAST, *Regesta pontif.* cit. n. 21947, e CARINI, *Arch. e Bibl.* v. II, pag. 193 e seg.

di Lombardia, lu quali era prudu e saviu e valenti Cavaleri » (1). La designazione che l'*Accardu* fosse un *latino* e dell'alta Italia fa riconoscere che si tratta dello Zaccaria (2). I documenti posteriori del Re Pietro degli anni 1283 e 1284 provano indubbiamente i rapporti precedenti di lui col Paleologo e con Benedetto Zaccaria, l'*intermediario* insieme col Procida, che era quegli che specialmente conchiuse il trattato (3).

Sarebbe superfluo dire (dopo quanto ho già esposto) che la lega col Paleologo fu formata col consenso della Chiesa Romana, durante il pontificato di Nicolò III, e non posteriormente alla sua morte, ossia nel 1281, come opinava l'Amari (4). Il cronista Salimbene ricordava espressamente: « Siquidem *Papa Nicolaus III dederat eam* [Siciliam] in odium regis Karoli, *cum consensu aliquorum Cardinalium*, qui tunc erant in Curia » (5). Carlo d'Angiò, come nota l'illustre prof. Manfroni, sin dall'origine del suo regno nel 1266 fu « in continua guerra coll'Impero [d'Oriente], o direttamente, o per mezzo dei feudatari suoi nella Morea » (6). Il cro-

(1) Cfr. *Ribellamentu* (ed. Gregorio cit. t. I, pag. 259).

(2) Su Benedetto Zaccaria ed il fratello Manuele si hanno estese notizie nella cronaca del Marino Sanuto il *vecchio*, e nella memoria di Hopf, *Storia dei Giustiniani di Genova* (in *Giornale Ligustico*, Genova, anno VII e VIII, 1881, pag. 316 e seg.).

(3) Tali documenti trovansi in Saint-Priest cit. t. IV, pag. 208, 213, 232; e ristampa o sunto in Carini, *De rebus*, pag. 4, 33 e *Arch. e Bibl.* pag. 55.

(4) Amari, 9ª ediz. vol. I, pag. 162.

(5) Cfr. *Mon. hist. ad prov. plac. et parm.* cit. pag. 289.

(6) Camillo Manfroni, *Storia della marina italiana dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli* (*1261 - 1453*), Livorno, 1902, pag. 71.

nista greco Pachimero ricorda infatti che sin dal 1274, nel papato di Gregorio X, si sperava che, tolti i dissensi fra le due Chiese, potesse anche impedirsi la spedizione che Carlo meditava contro il Paleologo: Διὰ δὲ τῆς τοῦ σκανδάλου λύσεως ἐπισχεθῆναι τῷ Καρούλῳ τὸν στόλον, e che il Re Carlo spesso vedevasi pregar invano ai piedi del Papa perchè gli permettesse di combattere in Oriente: 'Επειδὴ λιτανεύων, καὶ τὴν πρὸς ἀπαρτισμὸν ἔξοδον προβαλλόμενος, καὶ προτείνων τα αὐτοῦ δίκαια, οὐδ'ὅλως τὸν Πάπαν ἔπειθεν ἀπολύειν, ἀλλ'ἦν παρὰ κωφῷ λέγων (1).

Da molti documenti degli anni 1271 in poi si ricava che l' Angioino chiamava suo nemico il Paleologo nel 1271 e nel 1273, e che nel 1275 dava ordini contro l'esercito di lui in Durazzo (2). Saba Malaspina nota come la guerra contro il Paleologo fosse disposta prima del 1276 da Carlo (3), nel quale anno fu poi trattata la tregua. I preparativi guerreschi tornarono più forti nel 1277, e già la grande flotta era pronta nel 1278, durante il pontificato di Nicolò III, e poscia nel 1280 Carlo ordinava la custodia delle marine di Sicilia, perchè di là passavano le navi che davano aiuti al Paleologo, designato col nome *publici inimici nostri*. La spedizione preparata con gran cura nel 1281 doveva muovere nel 1282, nell'estate (4). Non era d'uopo pertanto, nella co-

---

(1) *Historiae bizantinae Scriptores*, Venetiis, 1729, t. XII, Γεωργίου τοῦ Παχύμερη Μιχαὴλ Παλαιολόγος pag. 206 e 228. Cfr. pure la più recente edizione del Bekker nel *Corpus scriptorum historiae bizantinae*. Bonnae, 1835, v. I, pag. 367 e 410.

(2) Cfr. Minieri Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angió* cit. ad annum.

(3) Saba Malaspina (ediz. Del Re, vol. II, pag. 314).

(4) Tali notizie desumonsi da molti documenti recati in sunto dal Minieri Riccio, cit.

stante preparazione di Carlo contro il Paleologo, che la lega del Re Pietro con costui si fosse conchiusa dopo la morte di Nicolò III, quando anzi il papa francese Martino IV, devoto al Re Carlo, avrebbe sconvolto quei disegni (1).

Nell'inizio dell'anno 1282 il Procida si trovava, insieme col Re Pietro, in Algesiras, dove si recava a compimento il proposito della ricuperazione del regno di Sicilia, perchè come si rileva dalla lettera del gennaio diretta dal Re Pietro al Re di Castiglia, l'ambasciatore Francesco Troisio era già venuto con lettera di credenza dei più potenti ghibellini d'Italia, ed aveva esposto la sua ambasceria, che il Re non riferisce nella lettera (*non exprimimus literis istis*) per il motivo che il Troisio l'avrebbe riferito a voce, oltre quanto sul proposito avrebbe detto da parte del Re Pietro «*et plura alia sibi commissa relaxamus*» (2).

A trattare l'affare dell'aiuto da apprestarsi dal Re di Castiglia per la ricuperazione del regno di Sicilia era andato da quel Re il fratello di Giovanni da Procida, cioè Andrea, il quale lo avrà certamente informato del risultato delle pratiche già compiute per la rivoluzione in Sicilia. Il Re Pietro pregava pertanto il Re di Castiglia di voler dare la sua risposta ad alcuno dei due ambasciatori, ad Andrea da Procida od a Troisio. La lettera era sottoscritta in fine *Dominus Iohannes*, cioè da Procida, che non avrà forse se-

(1) Su tali pratiche, come altresì su l'opera del Procida nella rivoluzione siciliana, offre esatto giudizio SISMONDI, *Storia dei Francesi* (trad.). Capolago, 1836, vol. VIII, pag. 265 e seg.

(2) L'elenco di quei ghibellini italiani trovansi nel documento del 10 febbraio 1283, edito da SAINT-PRIEST cit., t. IV, pag. 208 e seg. Di tale documento il CARINI, *Arch. e Bibl.* cit. vol. II, pag. 55, forni soltanto l'indicazione.

gnato anche il cognome per il segreto più conveniente. Era quella lettera diretta pure agli Infanti Sancio ed Emmanuele di Castiglia (1).

Il Re Pietro a 9 aprile, mentre già si diceva d'esser pronto a partire con l'armata, scriveva di nuovo al Re di Castiglia, dicendo di avere ricevuto la sua lettera, che conteneva *gratam et placidam responsionem* a quanto gli aveva comunicato il Troisio, « et qualiter aspirabatis ad *honoris nostri et glorie incrementum* » (cioè la ricuperazione del regno di Sicilia). Lo avvertiva altresì che si sarebbe potuto recare a trovarlo « si sufficeret ad hoc tempus », per parlare di presenza di quell'affare, perchè il Re di Castiglia gli aveva manifestato « quod negocia illa expedire non poterant, *donec vistam invicem haberemus* » (2).

Mentre era a Portfangos, a 19 maggio il Re Pietro ricevette una lettera dal Re di Castiglia presentata dagli ambasciatori Alfonso di Pietro e Francesco Troisio, su le discordie tra il Re di Castiglia ed i suoi figli. Il Re Pietro diceva che era vicino a partire con l'armata « quod *prorogare nullatenus* possumus », perchè per quell'impresa egli spendeva immenso danaro allo scopo di difendere *l'onore del suo nome e della sua fama*. Raccomandava al Re di Castiglia di proteggere nella sua assenza il primogenito Alfonso ed i suoi domini. Gli ambasciatori suddetti tornavano di nuovo con altre notizie dal Re di Castiglia (3). Tale fu

(1) La lettera del 18 gennaio fu pubblicata da SAINT-PRIEST t. IV, pag. 205, e ristampata poi da CARINI, *Arch. e Bibl.* vol. II, pag. 45 e seg. Cfr. in questo volume, a pag. 6.

(2) CARINI, *Arch. e Bibl.* vol. II, pag. 47 diè in luce tal documento.

(3) Un esteso sunto di questa lettera fornì il CARINI, *Arch. e Bibl.* vol. II, pag. 48.

il risultato dell'affare e della lettera regia del 18 gennaio 1282, firmata dal Procida col nome soltanto.

Il Procida a 13 febbraio si trovava a Valenza, perchè vedesi firmato *Iohannes de Procida* nella lettera di tale data del Re Pietro al principe di Salerno, che chiedeva conoscere quanto si preparava, lo stato di salute ed altro, che a voce espose l'ambasciatore Moncada. Il Re Pietro rispondeva che lo stesso ambasciatore avrebbe pure comunicato a voce la sua risposta (1). Dopo cinque giorni (a 18 febbraio) in quella stessa città, nel «capitolo dei frati minori» il Procida apponeva la sua firma come testimonio nell'atto di giuramento dato dal Re Giacomo di Maiorca al Re Pietro per le convenzioni tra loro conchiuse (2). Vi è firmato pure Pietro di Ferrando, che era zio del Re Pietro, come si ricava da una lettera dell'Infante Alfonso al medesimo (3).

A 10 marzo il Lancia ed il Loria erano insieme in Valenza o non lungi, poichè Re Pietro dava ordine da quella città ai medesimi circa il Baiulo di Gandia (4). Forse era ancora quivi nel marzo il Procida, che seguiva il Re in febbraio. Lancia (come si scorge da un documento del 14 aprile) raccoglieva milizie per l'armata che si disponeva a Portfangos presso Tortosa, verso le foci del Lebro, nella provincia di Tarragona, ed il Loria doveva trovarsi con lui (5).

(1) Vedasi il testo della lettera in Carini, *Arch. e Bibl.* v. II, pag. 16.

(2) Di quest'altro documento, trascritto in pergamena, dà un sunto il Carini cit. pag. 241 e seg.

(3) È indicato esplicitamente col nome di zio il Pietro di Ferrando nel 1285. Carini cit. pag. 181.

(4) Documento in Carini, pag. 20.

(5) Cfr. Carini, pag. 21. Nella 9ª ediz. di Amari, vol. I, pag. 274 il nome di Tortosa fu alterato in *Tolosa*. Una descrizione minuta di quel

È indubitato che il Re Pietro aspettava, per partire con l'armata, le notizie della rivolta avvenuta in Palermo. Si rileva infatti che si era stabilita la partenza in aprile, e non per la metà, come afferma l'Amari, interpretando con equivoco il senso di un documento dato in sunto dal Carini (1). Fu poi differita la partenza dell'armata da aprile sino al 1° maggio per dar più agio (come dicevasi) alle milizie di radunarsi (2). Quando già il Re Pietro, a 26 aprile, doveva conoscere che la Sicilia si era ribellata, ordinava che tutti i pescatori di Valenza partissero con l'armata, come erano stati in marzo ammessi anche i banditi, i condannati ed i debitori con ogni sicurtà «nobiscum euntibus» (3). L'armata salpò indi col Re il 3 giugno per l'Africa (4). Poco innanzi di tal tempo (e l'opportunità ne indica lo scopo) raggiunsero il Re Pietro a Portfangos gli ambasciatori del Paleologo, cioè l'arcivescovo di Sardes nella Lidia (Asia Minore) e Benedetto Zaccaria, i quali lo avvertivano che dovevano comunicargli gravi segreti soltanto dopo che avessero parlato col Re di Castiglia, «que non habebant *nobis reserare usque ad eorum reditum* de partibus Castelle». Gli ambasciatori recaronsi

---

porto, detto *Puerto del Fangal*, si trova nell'ampia collezione *Cronica general de España*. Madrid, 1870, vol. *Provincia de Tarragona*, pag. 10, ove è anche la pianta.

(1) Amari, 9ª ed. vol. 1, pag. 270 dice: «Aveva egli [Pietro] ordinato alle genti di trovarsi pronte a entrare in mare il quindici d'aprile». Nel documento riferito dal Carini, pag. 10 si dice invece che *usque ad medium instantis aprilis* dovevano inviarsi trecento uomini di Ripacurcia e Payllars.

(2) Carini, pag. 12 e 20.

(3) Cfr. i documenti in Carini, pag. 13, 19 e 20.

(4) Surita, lib. IV, cap. 19 e 20.

infatti da quel Re, mentre il Re Pietro si accingeva a volger le prore verso l'Africa: « cum stolio nostro ad partes transfretavimus Barberie »; nè ciò impedì che *hiis diebus*, cioè nel settembre, quegli ambasciatori avessero, di ritorno dalla Castiglia, ricercato il Re Pietro *in panormitana civitate* (1).

I tre fidi italiani Lancia, Loria e Procida rimasero in Valenza e nella Catalogna, e non partirono col Re e l'armata. Si ha infatti che Loria e Procida a 7 agosto dovevano curare con altri nel regno di Valenza la ricognizione di quei castelli, per impedire l'insurrezione dei Saraceni (2). Amari credette erroneamente che Loria fosse a Tunisi col Re Pietro nell'estate del 1282. Si giovava l'Amari del racconto di Saba Malaspina; ma non si accorse che il cronista dubitando diceva: « Tertius collateralis Regis socius, *forsitan Rogerius de Laurea*, murmurat versus Regem » (3). Lancia rimase pure nel regno di Valenza, come si prova da alcuni documenti di dichiarazione di debiti e mutui (4).

Nella fine di agosto od in settembre, perchè in quest'ultimo mese vi fu nuovo invio di milizie dalla Catalogna, sarà partito il Loria per l'Africa (5). È sicuro peraltro che Loria ed Andrea Procida, fratello di Giovanni, a 5 ottobre trovavansi già in Sicilia (6).

---

(1) SAINT-PRIEST, cit. t. IV, pag. 213 e seg., e CARINI *De rebus*, pag. 4, che ristampa il documento.

(2) CARINI, pag. 131. A 18 agosto il Loria era nominato procuratore da alcuni abitanti della provincia di Valenza. CARINI, pag. 69.

(3) AMARI, 9ª ed. vol. I, pag. 280. Si confronti il testo del SABA MALASPINA (nell'ediz. GREGORIO cit. t. II, pag. 366).

(4) CARINI, pag. 68, doc. 8 e 12 luglio.

(5) Ciò si argomenta dai documenti del 18 agosto e 2 a 10 settembre. CARINI, pag. 69 e 131 a 133.

(6) Vedasi CARINI, *De rebus*, pag. 47 e seg.

Il cronista Muntaner narra estesamente la venuta in Sicilia della regina Costanza coi figli Giacomo e Federico, il Procida ed il Lancia « e ab altres richs homens e cavallers, qui ab ella eren venguts » ; ma non ne precisa bene il tempo. Saba Malaspina ne fa pure ricordo, notando come la regina venisse in Palermo « magistro Iohanne de Procita comitata » (1). Del Loria non è fatta espressa menzione, e ciò dimostra la sua venuta anteriore, che è provata dai documenti. Si rileva altresì che a 2 febbraio 1283 il Lancia era in Messina ; onde l'arrivo della regina col Procida ed il Lancia dovette essere probabilmente nell'inizio del 1283, se non lo fu ancor prima (2).

Tali erano i tre Italiani, che godevano la maggior fiducia del Re Pietro. Il Loria sin dal 5 ottobre 1282, cioè sin dal suo arrivo nell'isola, fu nominato capitano di Augusta, la terra celebre per le atroci repressioni contro i ribelli commesse dagli Angioini ; ed il Procida continuava ad essere il Segretario del Re Pietro, come era stato in Catalogna (3). Il Lancia alla sua venuta in Sicilia, probabilmente in gennaio del 1283, ottenne la carica di Maestro Razionale della regia gran Corte (4). Il Re Pietro si disponeva nel maggio 1283 a tornarsene in Catalogna, ed allora portò con sè il parente Corrado Lancia, che fu maggior Camerario e

(1) Muntaner, cap. 99 (ediz. Bofarull cit. pag. 189). Saba Malaspina, (ediz. Gregorio, cit. t. II, pag. 397) mostra nella sua narrazione che la venuta della regina era già seguita da non poco tempo, quando il Re Pietro se ne stava in Calabria nella primavera. Per il Procida il Muntaner dice che « era de los savis homens del mon ».

(2) Carini, *De rebus*, pag. 441 e 474.

(3) Cfr. doc. in Carini cit. pag. 48.

(4) Documento in Carini, pag. 474.

Maestro Razionale ancora in quei dominii, e nel 1287 trovasi di nuovo in Sicilia, e poi nel 1296 dal Re Federico II vien nominato Cancelliere del regno, essendo egli soltanto creduto meritevole di conseguire quella carica dal Procida tenuta per tredici anni (1). Il Loria ed il Procida rimangono invece in Sicilia, fido sostegno all' Infante Giacomo, perchè il Loria a 20 aprile 1283 è elevato dal Re Pietro alla dignità di Ammiraglio del regno *(regni)* di Catalogna e Sicilia, ed al Procida a 4 maggio è conferita l'alta carica di Cancelliere *tocius regni nostri Sicilie*, cioè dell' isola e del continente (2).

Se questi uomini furono rimeritati, e così presto, con le più alte cariche del regno, non è dubbio che essi furono i principali promotori e fautori della cospirazione, seguendo le speranze ed i propositi dei sovrani Pietro e Costanza. Loria e Procida ottennero le maggiori dignità, mentre il Lancia non riteneva più quella di Ammiraglio che aveva esercitato in Catalogna; nè il motivo è occulto, perchè il nobile di Salerno e l'altro di Scalea, meglio conoscendo e luoghi ed uomini dell'antico regno di Sicilia, potevano render più proficue le loro fatiche, e peraltro della grande e reciproca amicizia tra il Loria ed il Procida è prova evidente che nel 1287, quando volevasi punire per tradimento il Loria dopo la tregua con gli Angioini conchiusa di sua autorità in Napoli, il Procida lo salvò, « Iohanne de Procida, qui primatum in consiliis tunc habebat, *aliter suadente* » (3).

(1) Si desumono tali notizie dai documenti. CARINI cit. pag. 636, e *Arch. e Bibl.* vol. II, pag. 56, 75, 208, 210, 311, e dalle cronache, le quali non occorre qui indicare.

(2) CARINI, *De rebus*, pag. 617 e 640.

(3) SPECIALE, lib. II, cap. 12 (ediz. GREGORIO, cit. t. I, pag. 341).

Quali potevano essere i rapporti di tali uomini con la rivoluzione del 31 marzo 1282 in Palermo lo provano specialmente quattro fatti, cioè l'agitazione gravissima degli animi dei Siciliani, che poteva prorompere per qualsiasi cagione, l'attesa del Re Pietro a partire da Portfangos finchè avesse notizie sicure della rivolta avvenuta, anche (se occorresse) prorogando la partenza, gli esuli di Gaeta che sono presenti all'eccidio in Palermo, ed infine l'ambasceria dei Palermitani in Alcoyll, nella vicina sponda di Africa, per ottenere l'*optatum finem*, della quale ambasceria il Re Pietro poi mena gran vanto come di un Re desiderato, e quasi disturbato in altre sue imprese guerresche (1). Cotali fatti dimostrano

(1) L'agitazione violenta dei Siciliani si ricava dalle parole del MUNTANER, cap. 43 che dice che gli ufficiali angioini « feyen tant, *que maravella era* com los Sicilians *nols degollaven*, avans que no sofferissen ço quels Francesos los feyen (ediz. BOFARULL cit. pag. 83). La licenza dei militi angioini era tale che alle donne « metian la ma, e les pecigaven, e per les mamelles », il qual testo è ben differente dalla versione che ne dà il BUCHON cit. pag. 254, e riesce conforme alle notizie fornite da NEOCASTRO e SPECIALE e dall'Anonimo del *Ribellamentu*, come osserva l'illustre DE BOFARULL. D'ESCLOT afferma che gli Angioini « tenien molt vilment *sot llurs peus* » i Palermitani (cap. 81, ediz. BUCHON cit. pag. 629). Mi piace ricordare altresì la più moderna edizione del prof. Giuseppe COROLEU, *Crónica del Rey en Pere*, Barcelona, 1885, pag. 152, notevole anco per l'erudita prefazione intorno *los Cronistas catalans*. Dice inoltre il MUNTANER che gli ambasciatori siciliani in Alcoyll (di Africa) esposero al re Pietro: « Los pobles son tots orphens, que no han pare ne mare *ne persona quils aiut, si Deus e vos e els vostres nols accorrets* », le quali espressioni dimostrano le condizioni della repubblica siciliana in agosto (cap. 54, ediz. cit. pag. 102). Nel *Ribellamentu* (ediz. GREGORIO cit. t. I, pag. 269) si confonde l'ambasceria dei Siciliani in Alcoyll con altra supposta in Catalogna anteriormente, alla quale

che la congiura o cospirazione (come dir si voglia) fu dinastica da parte dell'Infante e poi Re Pietro III d'Aragona con l'aiuto degli esuli e precipuamente del Procida, e dei ghibellini d' Italia, col soccorso dell' imperatore d' Oriente Michele Paleologo, con l'eccitamento alla rivolta del popolo di Palermo e con la sua resistenza e persistenza a non riconoscere il dominio degli Angioini.

Arrivato il Re Pietro coi suoi fidi personaggi in Sicilia, si scoprono dai suoi atti i maneggi anteriori e le nuove pratiche di cospirazione (certamente meditate dal segretario Procida) per conquistare gli altri domini continentali del regno. A 20 settembre il Re Pietro scrive all'imperatore Paleologo, palesando le sue intime relazioni con quel sovrano che lo faceva ricercare sino in Palermo (1), a 11 ottobre scrive al Perona, abitante di Gaeta, per fare insorgere quella città (2), a 20 dello stesso mese al Conte Guido di Montefeltro ed a Corrado d'Antiochia, famosi ghibellini, per esortarli alla nuove imprese (3), al 21 a città e terre di Calabria e Basilicata ed a quei di Taranto (4), a 15 gennaio 1283 ai ghibellini, al noto Francesco Troisio, al Doge di Venezia, ed agli abitanti di Aquila, la città presso i confini del regno, nella quale se ne stavano gli esuli e cospiratori: « ad fideli-

ambasceria si asserisce aver preso pure parte il Procida. Ciò prova come circostanze e date venissero alterate, restando però evidenti i consigli e gli aiuti del Procida in ogni risoluzione più rilevante e che venivano comunicati ai cospiratori.

(1) Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. t. IV, pag. 213, e ristampa in Carini, *De rebus*, pag. 4.

(2) Vedasi il doc. in Saint-Priest, pag. 211 e Carini cit. pag. 84.

(3) Carini, *De rebus*, pag. 104.

(4) Cfr. doc. in Carini cit. pag. 124.

tatis geste antiquitus misterium anelantes in confinibus regni, estis *conantes ipsum pro parte serenitatis nostre invadere*» per raggiungere *nostri dominii unionem*», ai quali esuli il Re pure scrive, perchè non indugino nella sollevazione (1), a 25 gennaio esorta gli abitanti dell'isola d'Ischia a ribellarsi, promettendo loro l'aiuto di galere e vascelli dalla Sicilia *si eis egebitis* (2), ed in luglio risponde al Procida sugli affari riguardanti il Paleologo, su le restituzioni dei beni confiscati dagli Angioini agli esuli (che già se ne tornavano sicuri nell'isola), sul viaggio che il Re avrebbe fatto per recarsi *da Catalogna in Napoli*, se si fossero ricevute migliori notizie su la rivolta che quivi si preparava (3).

In tutte queste pratiche si scorge l'azione del Procida, anzi quelle lettere sono scritte da lui a nome del suo Re, od a lui dirette, nè più occorreva serbare il mistero dopo la conquista dell'isola: e lo scopo si sarebbe raggiunto se la tregua del Loria con gli Angioini di Napoli nel 1287 non avesse rovinato irreparabilmente le ulteriori vicende. Il Procida avea trattato pure coi nobili di Sicilia per preparare la rivoluzione del marzo 1282, e trattava dopo con i popolani ed *aliis nobilibus Neapoli* perchè avvenisse ancor l'altra nella parte continentale del regno.

Dall'esame critico delle fonti storiche da me curato su la cospirazione del Procida si rileva evidente e continua la sua sagace attività: e mi sembra conveniente chiudere tali

(1) Carini cit. pag. 281 e seg. Di molti ribelli sulmonesi dal 1269 in poi, e dei loro beni, si ha notizia in varî documenti dell'Archivio di Stato di Napoli editi da Nunzio Federico Faraglia nell'importante *Codice diplomatico sulmonese*, Lanciano, 1888, pag. 74 e seg.

(2) Documento in Carini, pag. 340.

(3) Saint - Priest, cit. t. IV, pag. 232; ristampa in Carini cit. pag. 434.

indagini col ricordare quanto dice il cronista Speciale per la battaglia navale dei Siciliani nel golfo di Napoli nel 1284: « Sed neque hec [Karoli] Siculos latuere consilia, qui *auctore Iohanne de Procida*, per exploratores plurimos machinationes hostium continuo et callide investigabant » (1). Il cronista si compiace di rilevare in quelle parole che il Procida era maestro profondo *(auctor)* in quelle arti dei cospiratori, nè miglior elogio si può rendere al Procida, all'insigne segretario dei Re Manfredi e Pietro, all'emulo di Pietro delle Vigne, al Procida che, come lui, può dire « dal segreto lor quasi ogni uom tolsi », ed invocar parimenti da alcuno il conforto alla sua memoria « che giace ancor del colpo che invidia le diede » (2). Fu asserito che alcune cronache ricordano il Procida per la cospirazione ed altre non lo menzionano, fu ritrovato nel silenzio o nel partito di vari cronisti, italiani e stranieri, o nella derivazione delle no-

(1) Speciale, lib. I, cap. 27 (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 325).

(2) Dante, *Inferno*, c. XIII, v. 61 e 77. È dato ritrovare insieme uniti dopo il 1282 alcuni tra i più celebri cospiratori ed amici del Procida, e basta leggere il documento del Re Giacomo del 12 febraio 1286, nel quale apponevano la loro firma autografa Manfredi Maletta il conte Camerario e Federico Lancia e Aldoino figlio di Enrico conte di Ventimiglia e Giovanni di Caltagirone e Ruggiero Mastrangelo e Palmieri Abbate ed il cronista Neocastro, in quel documento col segno di croce del Re e col sigillo apposto dal Procida. Cfr. in questo volume pag. 297. Altro Lancia, ossia Manfredi, della nota famiglia dei cospiratori, era nell'estate del 1295 a Roma col Procida presso il Papa. Cfr. Anonimo, cap. 53 (ed. Gregorio, t. II, pag. 164). Conviene ancora aggiungere che Speciale, lib. I, c. 25 (ed. cit. t. I, pag. 321) ricorda che Procida e Loria « tamquam duo coeli luminaria, inter Siculos praefulgebant », e che l'Abbate era « in agendis magnanimus *et in fide conspicuus*, quamvis exigui corporis ».

tizie da essi esposte un motivo che non può riconoscersi, poichè ognuno scriveva quel che sapeva, nè voleva detrarre od esagerare o nascondere l'azione del Procida, nota dovunque al suo tempo e nei secoli posteriori (1). Si deve altresì considerare che il Procida, segretario del Re Pietro, seguiva e favoriva il proposito anteriore del suo sovrano di conquistare il regno di Sicilia. Le cronache sono concordi nell'affermare tale solerte preparazione che, voluta dal Re Pietro, è secondata nella sua Corte e specialmente dal Procida, che varî cronisti menzionano. Le *Gesta Comitum Barcinonensium* a ragione notano che dopo gli eccidî di Manfredi e Corradino « quibus auditis, dominus Rex Petrus, cum existeret *adhuc Infans* (2) concepit illico et *bibit in pueritia* quod postea contra Karolum ructuavit », e Giovanni Iperio scrive ancor egli: « Mortuo Conradino filio Conradi filii Frederici, Petrus Aragonia.... totis viribus anhelabat ad regnum Siciliae sibi acquirendum .... *nunc commotiones, nunc seditiones excitans, nunc amicos sibi secrete concilians* » (3).

Rimane il far cenno di una colpa di tradimento che si è voluto rinvenire, e più inescusabile nel Procida di quel che non fosse per il Loria, quando dopo la rinunzia del regno dell'isola di Sicilia in favore della Chiesa Romana, ossia degli Angioini, fatta dal Re Giacomo nel 1295, da quel

(1) Di tali interpretazioni contrarie al Procida manifestate dall' AMARI sin dal 1842 farò cenno più innanzi, essendo state cagione di nuovi lavori ed opposti pareri.

(2) La parola *Infans* è quì evidentemente adoperata nel senso di *primogenito, principe* ed erede, cioè non ancora Re.

(3) Cfr. le suddette Cronache nelle edizioni da me sopra ricordate.

Giacomo che ancora teneva illecitamente la Sicilia dopo la sua successione in Aragona nel 1291 (1), il Procida andò via per sempre dall'isola ed il Loria divenne Ammiraglio di quel Re in Catalogna. È noto il testo del trattato di Junqueras, il quale fu approvato a 1° ottobre del 1294 dal papa Celestino V, che Dante pose nella « setta dei cattivi a Dio spiacenti ed ai nimici sui » (2). In seguito a quel trattato furono conchiuse alcune convenzioni segrete tra il Re Giacomo ed il Re Carlo II di Napoli, come vien ricordato in un documento di quest'ultimo Re del 30 settembre 1300 (3). Il Re Giacomo sino a novembre 1295, quando egli dava gli ordini per la sua rinunzia (4), era tuttavia il Re di Sicilia, e poichè cedeva l'isola alla Chiesa Romana, credeva, nella sua suprema autorità, di disporre a suo comodo dei più grandi uomini di governo, cioè del Procida e del Loria, quegli già declinante in vecchiezza, e l'altro nel vigor dell'età. Nelle convenzioni segrete si era stabilito che al Pro-

(1) In tale anno il Re Carlo II di Angiò scriveva da Aix al conte di Artois per liberare dalla lunga e dura prigionia Enrico di Castiglia, il celebre ribelle e fautore di rivolte in Sicilia contro Carlo I di Angiò (Minieri Riccio, *Genealogia di Carlo I d'Angiò*. Napoli, 1857, pag. 100 e seg. e 180; Del Giudice, *Cod. diplom.* cit. vol. II, parte I, pag. 292). Tale fatto rilevante era la conseguenza di accordi col Re Alfonso III di Aragona con l'ingiusto trattato di Brignolles del febbraio 1291. L'altro di Junqueras del 1294, meditato da Giacomo, fu ancor più rovinoso per la Sicilia.

(2) Dante, *Inferno*, c. III, v. 62 e 63. Speciale lo chiama *vir simplex et timens Deum* (lib. II, cap. 20, ed. Gregorio cit. t. I, pag. 348).

(3) Edito da Buscemi, *La vita di Procida* cit. docum. pag. XX.

(4) Starrabba, *Documenti riguardanti l'abdicazione di Giacomo II* ecc. (in *Arch. Stor. Sic.* vol. VII, 1883, pag. 275 e seg.).

cida fossero da Carlo II restituiti i suoi beni feudali e specialmente l' isola e castello di Procida; nè il segretario di Pietro I curò di ottenerli sin quando morì (1), pur avendo conseguito da Carlo II a 3 novembre perdono e diritto a riaverli, ***nec cum hostibus nostris ulterius conversetur*** (2).

I Siciliani avevano avuto notizia nei primi mesi del 1295 (come narra il cronista Speciale) che il Re Giacomo intendesse cedere la Sicilia a Carlo II. La notizia parve a tutti non vera; e Raimondo de Alamagna, il Procida, Matteo di Termini, Manfredi Chiaramonte ed altri nobili, specialmente catalani, « metuentes ***hanc famam callide fuisse compositam***, et sub eo velamine Fridericum contra fratrem ***ad nomen regium aspirasse*** » contro la fede dovuta al legittimo sovrano

(1) Cfr. il doc. già citato e riferito dal Buscemi.

(2) Minieri - Riccio, *Saggio di Codice diplomatico. Supplemento*. parte I. Napoli, 1882, pag. 99 e seg. La restituzione dei beni fu poi fatta al figlio secondogenito Tommaso, perchè Francesco primogenito e devoto al padre, ricusò quella successione feudale, come si ricava dal documento pubblicato da Buscemi; e se il Tommaso credette in quel modo trovare miglior fortuna, di ciò non può incolparsi il padre, e peraltro diceva Dante a ragione che « raramente discende per li rami l'umana probitate ». Giovanni da Procida chiese ed ottenne soltanto in marzo ed aprile 1294 da Carlo II di Napoli la modesta facoltà di comprare alcuni beni in Procida, e di dar sepoltura nel monastero di San Spirito di Salerno al cadavere della seconda moglie Landolfina. Minieri, ibidem, pag. 76 e seg. Del Giudice, *Cod. diplom.* cit. vol. II, parte I, pag. 73, nota 4. Le parole del Re Carlo II per il Procida: « nobis tantum interdum *studuit esse gratificus* » non significano altro che in quel tempo il Procida era stato presso la corte di Giacomo e di lui, per ordine del suo sovrano di Aragona e Sicilia, per la tregua da stabilirsi, e che era del tutto sconosciuta per le sue condizioni in rapporto alla Sicilia. Finke. *Acta aragonensia* cit. v. I, pag. 13 e seg. Surita, *Anales* cit. lib. V, cap. 8.

Giacomo, si ritrassero nei castelli. Si recò nell'ottobre un'ambasceria da Giacomo in Catalogna per conoscere le intenzioni di quel Re, e poi che furon noti i sinistri propositi, il Loria, Vinciguerra Palizzi ed altri si riunirono nell'antico castello di Caltanissetta, ove erano pure l'Alamagna, ed *il Procida*. Il Palizzi tenne un discorso così eloquente che l'Alamagna e gli aderenti desistettero ***dai loro timori***, e con essi il Procida, il quale poteva ben ricordare simile esempio nell'inizio del regno di Manfredi. Aggiunge lo Speciale: « Sic igitur actum est ut ex illo ***cuncti, qui ad castra confugerant*** [e vi era il Procida], propter fidem qua Regi Iacob[o] tenebantur, ne ad Gallos concederent, ***ad Fridericum conversi sunt*** » (1).

È vero che lo stesso cronista dice poi che l'allontanamento del Procida e del Loria « recessus propter iam sumptam ***de illis suspectionem*** Friderico Regi non erat ingratus » (2); ma tale sospetto non era affatto quello del tradimento, ma di un semplice ***dissidio*** di opinioni (come il contemporaneo Speciale lo chiama), anzi ed il Procida ed il Loria, richiesti dalla regina Costanza di seguirla, lasciavano l'isola soltanto quando già Federico si era coronato Re, e la volontà ferma dei Siciliani si era pertanto dichiarata per l'indipendenza dagli Angioini di Napoli (3). Non può affatto perciò ritenersi (come crede l'Amari) traditore il Procida, che poi si ritrasse (e fu per poco tempo) a vita privata; ma tradi-

(1) Speciale, lib. II, cap. 22 e 23 (ed. Gregorio cit. t. I, pag. 349-351).

(2) Cfr. lib. III, cap. 20 di Speciale cit. pag. 379.

(3) Il cronista Muntaner narra che il principale fautore della coronazione di Federico fu il Procida con gli altri: « E micer Ioan de Proxida e los altres de son consell » ecc. (ediz. De Bofarull cit. cap. 185, pag. 350).

mento deve scorgersi (nè l'epoca lo vietava altrove) invece nel Loria, che, pur avendo aderito insieme al Procida alla coronazione di Federico II, accettava quindi la carica di Ammiraglio del Re Giacomo, del tutto nemico ormai dei Siciliani (1). Costoro avevano nel 1293, nell' ambasceria mandata al Re Giacomo in Catalogna, manifestato al medesimo che se avesse dato la Sicilia agli Angioini, gli abitanti dell' isola avrebbero chiamato per loro Re « F[ridericum] de Alamannia de sobole Cesaris, quem alii tercium predicant *regnaturum* », quello stesso che il Procida aveva invocato in Germania nel 1269, ed il cui nome egli certamente faceva ricordare ora al Re Giacomo (2).

Altra prova che la memoria del Procida rimase bene ac-

(1) L'Anonimo, cap. 56, (ediz. Gregorio cit. t. II, pag. 172) dice ancora: « Rogerius de Lauria contulit se *ad dictum Regem Carolum*. et effectus est ipsius Caroli *fidelis et admiratus* ». Soggiunge (cap. 58) che il Loria fu sostituito in Sicilia con Corrado Doria, della città di Genova, che tanti aiuti aveva dato al Re Pietro ed alla rivolta della Sicilia.

(2) Neocastro, cap. CXXIV (ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 238). Federico di Turingia o di Misnia morì nel 1325, come nota De Cherrier cit. vol. III, pag. 262 e seg. Non era neppure traditore l'amico del Procida, cioè Manfredi Maletta (la figliuola del quale aveva sposato Giovanni Loria, nipote di Ruggiero) quando nel 1299 si arrendeva con la terra di Paternò nell'incursione dell'angioino duca Roberto. Speciale, lib. V, cap. 2 (ediz. Gregorio, t. I, pag. 409) fa grandi elogî del Maletta, ed attribuisce la resa soltanto *aut degeneri pusillanimitate aut senio* del Maletta, perchè gli Angioini avean deliberato di privare la Sicilia dei più fervidi patrioti. Al Maletta resero infatti convenienti onori; nè dai documenti ricordati da Amari (*Un periodo* cit. pag. 240) appare che fosse povero, sebben decaduto dall'alto suo rango. Un esteso sunto dei patti della resa di Paternò fornisce Minieri Riccio. *Genealogia di Carlo II d'Angiò Re di Napoli* (nell'*Arch. Stor. Nap.* an. VII, 1882, pag. 205 e seg.).

cetta nell'isola e presso la Corte è il vedere che vari di tal nome ottennero cariche importanti e grado di militi nel secolo XIV, ed un Adenolfo da Procida, che era nel 1357 governatore in Sardegna per l' Aragona, conseguiva dal Re Federico III di Sicilia, per il valore dimostrato combattendo per mare contro i nemici presso Aci, la nomina a capitano a vita con giurisdizione nell'isola di Lipari, appena fosse tornata alla fedeltà regia (1). Un altro Giovanni da Procida, venuto dall'Aragona e della famiglia del grande cospiratore, tenne in Palermo per nove anni, dal 1400 al 1408, la più alta dignità ecclesiastica, insignito della mitra arcivescovile, ed officiante nel duomo presso l'urna di porfido del celebre svevo Federico II, nella quale era pure composta la salma del secondo Pietro aragonese. Il Re Martino nel dare notizia di tale nomina, voluta da suo padre Re nell'Aragona, diceva che costui aveva fatto quella scelta considerando « nec minus grandia et notabilia servitia *per antiquos nobiles viros de Procyta* domui nostre Aragonum A MULTIS TEMPORIBUS *viriliter et fideliter prestita* » (2). Le parole « a multis temporibus » denotano Giovanni da Procida segretario del Re Pietro I; ed il gradimento dell'Aragona era comune alla Sicilia nel serbare alla memoria dell'antico cospiratore riconoscenza

(1) *Protonotaro del Regno*, reg. 2, fol. 379 (Arch. di Stato di Palermo). SILVESTRI, *I Capibrevi* di G. L. BARBERI cit. vol. I, pag. 25. COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III* cit. pag. 403, dà un breve sunto del documento. L'egregio marchese Antonino MANGO nel suo pregevole *Nobiliario di Sicilia*, Palermo, 1915, vol. II, pag. 88, voce *Procida*, ricorda pure la concessione ad Olfo od Adinolfo.

(2) *Regia Cancelleria*, reg. 17, fol. 84 (Archivio di Stato di Palermo). Una parte di tal documento fu edita da PIRRI, *Sicilia Sacra* cit. t. I, col. 168.

e rispetto. La parola regia, ossia di chi ne era consapevole nelle tradizioni più gloriose e più liete, smentisce quindi recisamente ogni sinistra e deprimente opinione che sul Procida possa manifestarsi.

Se poi si vuole ancora un'altra affermazione più esplicita e vicina, la fornisce il figlio del Re Federico II, cioè l' Infante Giovanni, Duca di Atene e Neopatria, il quale nel 1343 concedeva alcuni feudi al milite Corrado da Procida « consideracione presertim serviciorum per eum *et suos nostris divis parentibus, recolende memorie*, prestitorum, nobis etiam *a nostra infantia* usque ad hec felicia tempora ». Il figliuolo del Re Federico II aragonese ben poteva conoscere quali fossero i meriti dei Procida e specialmente del loro progenitore (1).

2. Per la formazione del *Codice diplomatico* mi è stato utile consultare alquante particolari pubblicazioni su varie epoche del dominio aragonese del 1282 al 1355.

Si ha per il più antico tempo della rivoluzione del 1282, il lavoro di Filadelfo Mugnos *Raguagli historici del Vespro Siciliano*, edito nel 1645, e nuovamente nel 1669, nel quale (come egli dice) voleva « mostrar l'obligo tiene la nostra Sicilia alla gloriosa Corona d'Aragona », ma espone spesso notizie erronee o fantastiche, con documenti falsi, sino alla pace del 1302 ed oltre ancora (2). Ne scrisse nel 1678 il na-

---

(1) Silvestri, *I Capibrevi* di G. L. Barberi cit. vol. II, pag. 235. Il registro dell'anno 1421 della *R. Cancelleria*, nel quale era trascritto quel privilegio, ora più non esiste, perchè fu distrutto negli incendî che subì il Grande Archivio di Palermo durante la rivoluzione del 1848.

(2) Mugnos, *Raguagli historici del Vespro Siciliano*. Palermo, 1645. Cita un *Vespero* del Sardo, ma non si conosce che costui abbia scritto su tale argomento, e sembra piuttosto, da quanto ricorda a pag. 10 della

politano Scipione Tommaso Crispo, pervenendo nella breve e disadorna narrazione sino al 1288 (1). Pietro de Marca nel 1680 nella sua opera *Marca hispanica* aggiungeva in fine varî documenti sul duello tra Pietro I e Carlo d'Angiò, col titolo *Acta de pugna Burdegalensi indicta inter Petrum Aragoniae et Carolum Siciliae Regem* (2).

L'abate Francesco Paolo Filocamo pubblicò nel 1816 in Palermo una *Storia compendiata del Vespro Siciliano*, poco nota e niente originale, ma che offre un chiaro prospetto delle vicende della Sicilia dal 1282 al 1302, epoca della pace o piuttosto tregua (3).

Dalle storiche memorie era lecito trascorrere, dopo la rivoluzione francese del 1789, al dramma ed al romanzo. Il Voltaire sin dal 1737 ed il Gibbon nel 1788 avevano celebrato il Procida, pur ripetendo l'antico dubbio se la rivolta fosse avvenuta per caso od a disegno, sebbene il Gibbon inclini all'azione del Procida, con tali parole: « The revolt was inspired by the presence *or the soul of Procida* » (4). Il fran-

prima edizione, che si riferisca ad un'opera del Sardo su le « historie dai Normanni d'Italia fino al Re siculo ed aragonese Alfonzo », la quale dice stampata nel 1522 in Venezia.

(1) Crispo, *Compendio historico dell'origine e successi dell'antico e memorabile Vespro Siciliano*. Napoli, 1678. Ricorda lo stampatore che il Crispo compose quel lavoro dopo la rivoluzione di Messina nel 1675, col proposito « che li popoli dell'una e dell'altra Sicilia......... stassino ben ricordati de naturali portamenti e finte promesse della natione francese ».

(2) Tale raccolta fu riprodotta dal Burmanno nel *Thesaurus antiqu. et hist. Siciliae*. Lugduni Batav. 1723, vol. V, col. 61-89. Nel 1882 formò il Carini una simile Appendice in fine al *De rebus*, la quale però non offre alcuna pratica utilità.

(3) Fu ristampata in Palermo nel 1821.

(4) Voltaire, *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*. Paris, édit.

cese Casimiro Delavigne nel 1819 studiava le gesta dell'uomo straordinario e componeva, il primo, la tragedia *Les Vêpres Siciliennes*, nella quale leggonsi nobili versi per la Sicilia e Palermo, e per il Procida, che ispira la rivolta (1).

Nel 1827 il celebre Francesco Domenico Guerrazzi dava in luce il romanzo *La battaglia di Benevento*. Egli ricordava in fine la cospirazione del Procida, il fido segretario del Re Manfredi (2), e soggiungeva altresì: « Maravigliosa storia che, dove di alcuno sguardo benigno mi fosse cortese la fortuna, non ischiverei fatica per aggiungere a questa » (3): ma nulla compose appresso su tale argomento (4). L'insigne

Touquet, (s. d.) t. I, pag. 382 e seg. — Gibbon, *The history of the decline and fall of the Roman Empire*. London, 1821, vol. VII, pag. 457 e seg. Per l'erronea interpretazione del Gibbon sul *nullo communicato consilio* del cronista, cfr. qui sopra pag. CXI, nota 1.

(1) Delavigne, *Oeuvres complètes*. Bruxelles, 1838, pag. 135-165.

(2) Il Procida appare segretario di quel Re anco in agosto 1265. Cfr. Capasso, *Hist. dipl.* cit. pag. 292, num. 486.

(3) Guerrazzi, *La battaglia di Benevento. Storia del secolo XIII*. Livorno, 1840, vol. II, pag. 812. Poco appresso, nel 1830, il barone De la Mothe Langon pubblicava in Parigi *Le Vêpre Sicilien, roman historique*, che venne nel 1831 tradotto in Palermo dall' abate A. Cammuca. Nel 1843 in Livorno il Fiori componeva un altro romanzo, ed il napolitano De Virgiliis nello stesso anno, e di recente (1915) l'egregio professore Luigi Natoli, con lo pseudonimo di William Galt, ne ha pubblicato altro col titolo: *Il Vespro Siciliano. Grande romanzo storico riveduto, corretto, rifatto, ampliato, aggiunto*. Palermo, 1915, di pag. 1119, con illustrazioni.

(4) B. E. Maineri nella biografia del Guerrazzi, inserita nell' opera di Leone Carpi, *Il risorgimento italiano. Biografie storico-politiche di illustri Italiani contemporanei*. Milano, 1886, vol. II, p. 245, notava che nell'abbiezione, nella quale trovavasi allora l'Italia, il Guerrazzi sceglieva « la lotta per formare la patria e per redimere la libertà, con la potentissima delle armi, la penna ».

poeta Giambattista Niccolini nel 1831 pubblicava la tragedia stupenda *Giovanni da Procida*, giovandosi delle autorità del Villani, del Boccaccio e del Petrarca (1). Promettea di scrivere un'opera storica sul Procida, la quale non era che la raccolta di notizie storiche che servirono per base ai suoi versi potenti, e fu pubblicata indi dal Gargiolli (2).

(1) Tra le migliori edizioni è quella di Firenze del 1858 col ritratto del Procida, ricavato dal musaico della cappella di famiglia in Salerno, e che io ho visto nel 1900. STRAFFORELLO, *La Patria. Geografia dell'Italia*. Torino, 1898, vol. *Salerno*, pag. 309, descrive bene la figura del Procida nel musaico restaurato per munificenza del Papa Pio IX. DE RENZI, *Il secolo XIII e Giovanni da Procida* cit. offriva altro ritratto più preciso ed affermava nel 1860 che « *ab antico si è sempre detto* che questa figura rappresenta Giovanni da Procida » (p. 222). Antonio MAZZA infatti nella *Urbis Salernitanae historia et antiquitates* edita nel 1681 in Napoli (e riprodotta dal BURMANNO, *Thesaurus antiqu. et histor. Italiae*, t. IX, parte 4ª) dice a col. 22 la Cappella esser *familiae de Procida*; ed è noto dovunque che nei musaici od affreschi di dedicazione di chiese o cappelle la persona genuflessa, o che offre, rappresenta il fondatore. Di una piccola statua del Procida in Palermo fa menzione GREGORIO, *Bibl. script. arag.* cit. I, pag. 250; ma essa era piuttosto di *David propheta*, come rilevavano Lo FASO, duca di Serradifalco (Ms. Qq. H. 148, Bibl. Comunale di Palermo), il principe G. Lanza di Trabia (GARGIOLLI, cit. p. 252-255), ed Agostino GALLO (ivi, pag. 245).

(2) GARGIOLLI, *Vespro Siciliano. Storia inedita* di G. B. NICCOLINI. Milano, 1882. Alquanti imitatori ebbe il NICCOLINI, perchè COSTANTINI, GALATTI, NAVARRO e RICCIARDI scrissero, dal 1833 al 1869, altre tragedie sul Procida o sul Vespro, le quali è qui estraneo l'annoverare, come anche la nota opera musicale *Vespri Siciliani* del Verdi (1855) e varie tele ed affreschi di insigni pittori su la scena del *Vespro*, cioè del Riccardi in Roma, dell'Eruli in Palermo e del Barabbino in Genova. Per altre notizie sul NICCOLINI e la tragedia del *Procida* cfr Atto VANNUCCI, *Ricordi della vita e delle opere di G. B. Niccolini*. Firenze 1866, vol. 2. Utili notizie intorno le tragedie sul Vespro offre l'egregio prof.

Tanta immaginazione romantica e poetica sul Vespro e sul Procida era così destinata a scuotere il torpore d'Italia serva e divisa (1). Si diè luogo poi agli studî storici, dei quali esclusivamente debbo io qui tener ragione. Il sacerdote Nicolò Buscemi dava in luce nel 1836 l'erudito *Saggio storico* su

---

Andrea MAURICI, *L'indipendenza siciliana e la poesia patriottica dell'isola dal 1820 al 1848*. Palermo, 1898, pag. 86-93. Notevole è ancora la memoria del SALOMONE-MARINO, *La storia nei canti popolari siciliani*, capo II, *Il Vespro* (nell' *Arch. Stor. Sic.* ant. Serie, vol. II, 1874, pag. 44-63).

(1) Erano i tempi delle cospirazioni in Italia. Il generale GARIBALDI nel suo libro *Clelia. Il governo del monaco (Roma nel secolo XIX). Romanzo storico politico.* 2ª ed. Milano, 1870, p. 10 scriveva queste solenni parole: « Privilegio dello schiavo è la congiura, e pochi sono gli Italiani di tutte le epoche del servaggio del loro paese i quali non abbiano congiurato », ed altrove (pag. 425): « I popoli ben governati e contenti non insorgono. Le insurrezioni, le rivoluzioni sono la risorsa degli oppressi e degli schiavi, e chi le fa nascere sono i tiranni ». Riesce evidente come tali giudizî bene corrispondano alle origini della rivoluzione del 1282 contro gli Angioini. GARGIOLLI, *Vespro Siciliano. Storia inedita di* G. B. NICCOLINI. Milano, 1882, pag. LXXII dice: « Rammento con mesta ed affettuosissima commozione d'aver sentito fanciullo sulle ginocchia di Giuseppe La Masa declamare da lui in un'eletta conversazione [in Firenze] molti fra i versi più splendidi e ardenti del *Giovanni da Procida*. E il La Masa andò davvero poco dopo ad effettuarli, ad incarnare il dramma nell'insurrezione dell'isola ». Il GARGIOLLI era nato nel 1834. Mi è grato rievocare tali memorie del La Masa anco per i ricordi del mio zio materno, il fervente patriota Giuseppe Salemi-Oddo, (1825 † 1913), che fu amico del La Masa e Segretario del Comitato rivoluzionario di Termini-Imerese prima del 27 maggio 1860, e poi successe all'Ugdulena ed al La Masa come Deputato al Parlamento nazionale, per cinque legislature dal 1872 al 1895. Cfr. Telesforo SARTI, *I Rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del Regno*. Roma, 1880, pag. 743 e 852.

Giovanni da Procida, trattando l'argomento con buona critica e col testo di alquanti documenti, troppo fedele, forse per amore al suo tema, alla cronaca del *Ribellamentu* (1).

L'illustre Michele Amari nel 1842 dava fuori la sua narrazione sul *Vespro* e le guerre che ne seguirono sino al 1302, cioè al termine scelto dal Filocamo. L'autore ricorda che il suo libro « nacque dalle passioni che ferveano in Sicilia *innanzi il 1848* », ed altresì che « l'argomento mel dettava quella nobile tragedia del Niccolini, leggendo la quale mi sentiva correre un raccapriccio infino alle ossa » (2). Altrove egli dice: « Mi frullò in capo *di scrivere un romanzo* sul Vespro Siciliano. Le prose di Manzoni, D'Azeglio, Guerrazzi facean furore dalle Alpi al Lilibeo, *risvegliavano i sentimenti della patria e della libertà;* onde a me parve che uno scritto simile di argomento siciliano avrebbe potuto gittare un altro tizzone nell'Isola del fuoco. *Mi provai* e mi accorsi subito che la natura non mi aveva destinato alle opere d'immaginazione » (3). L'opera dell'Amari si distingue per l'erudizione e la eleganza vigorosa del dettato (sebbene di frequente le vive narrazioni non riescano molto opportune in un lavoro di particolare indole storica), ed è in fine corredata di alquanti documenti, desunti specialmente dal Grande

(1) Buscemi, *La vita di Giovanni da Procida, privata e pubblica. Saggio storico.* Palermo, 1836. Amari, *Un periodo* cit. pag. 1 nella prima nota (che poi tolse in tutte le altre edizioni) diceva di avere scritto il suo lavoro prima del Buscemi; ma sembra che a costui rimanga il merito di aver trattato il primo tale argomento, che coincide quasi con l'intero periodo sino al 1302, essendo morto il Procida nel 1299.

(2) Cfr. ediz. Firenze, 1851, nella *prefazione*, pag. V e VIII.

(3) Amari, *Su la origine della denominazione Vespro Siciliano*, cit. Palermo, 1882, pag. 10. Quasi contemporaneamente venivano in luce i romanzi del Fiori e del De Virgilis cit.

Archivio di Napoli, oltre varî che son ricordati nelle note. Su le vicende avverse che subì il lavoro dell'Amari, e su le persecuzioni che egli ne soffrì, l'Amari medesimo fornisce notizia nella prefazione all'edizione (1851) di Firenze (1). Una nuova edizione ne fu fatta in Parigi nel 1843 col vero titolo *La Guerra del Vespro siciliano* (2), alla quale seguirono le altre di Capolago dello stesso anno, di Firenze del 1851, di Torino e Lugano del 1852, ed ancor quelle di Firenze del 1866 e 1876, ed in fine l'ultima (la nona) eseguita in Milano nel 1886 (3).

In tali edizioni l'Amari veniva accrescendo e migliorando il suo lavoro con le notizie che trovava in nuovi studî e raccolte diplomatiche di documenti: ma l'autore si tenne sempre fermo ai suoi giudizî contrarî al Procida ed alla cospirazione di lui, agevole ancor più quando era segretario dell'Aragonese, nonostante che la tragedia del Nic-

(1) Cfr. pure D'Ancona, *Carteggio di Michele Amari, raccolto e postillato*. Torino, 1907, vol. II, pag. 336 e seg. Una pregevole biografia dell'Amari aveva scritto, lui vivente, nel 1888 l'avvocato F. G. Vitale, la quale ritrovasi nella raccolta del Carpi, *Il risorgimento italiano* cit. vol. IV, pag. 459-478.

(2) Al titolo sopra riferito segue: « o un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII », la quale aggiunta dimostra che forse esisteva nel primitivo lavoro, e fu prescelta dalla censura. Guerrazzi aveva apposto al suo romanzo *La battaglia di Benevento* pure di seguito l'argomento *Storia del secolo XIII*, ed il doppio titolo usò anche il Manzoni nei *Promessi Sposi* (1829).

(3) G. Salvo-Cozzo ha dato notizia bibliografica di cotali varie edizioni, nel vol. I del *Centenario della nascita di M. Amari*. Palermo, 1910, pag. L a LV. Neanco furono all'Amari risparmiati i plagi, come si scorge dai lavori di Possien e Chantrel (Parigi 1843) e di Vincenzo Broglio (Milano, 1858).

colini l'avesse (come egli diceva) avvinto d'entusiasmo. Ritiene la rivoluzione dovuta al caso ed al popolo (1), la chiamata del Re Pietro avvenuta nel Parlamento dipendere invece dalla congiura, i quali limiti di distinzione non è possibile circoscrivere, nè la congiura potea balzare alternamente od improvvisa. Non ricorderò i giudizi terribili, anco di tradimento, dati dall'Amari contro il Procida, perchè basta rinvenirli nel suo lavoro assai di frequente. Bisogna però notare che i pochi documenti forniti prima dal Buscemi e poi dall'Amari non eran sufficienti a dar giudizio pieno ed intero sul Procida e l'origine della rivoluzione, sebbene le cronache fossero assai esplicite su tale argomento.

Sorgeva infatti nel 1847 il Saint-Priest, il quale nella sua storia, esplorando e fornendo il testo di vari documenti dell'Archivio della Corona d'Aragona in Barcellona, metteva in miglior luce le origini della rivoluzione e le fatiche del Procida nella cospirazione a favore del suo sovrano (2). L'Amari avrebbe dovuto da quel tempo ricercare l'Archivio di Barcellona, ma non se ne curò, lieto di avere aggiunto nel 1843 alcuni documenti degli archivi reali di Parigi; e

(1) Questa idea non è neanco originale nell'Amari, avendola sin dal 1826 affermata il Sismondi nella *Storia dei Francesi*. « Il popolo, il popolo solo, ristucco dalla più esacranda tirannide e dai cotidiani insopportabili oltraggi, proruppe egli alfine con tremendo scoppio ». *Storia dei Francesi* (trad.). Capolago, 1836, vol. VIII, pag. 267. Nell'altra opera *Histoire de la renaissance de la liberté en Italie, de ses progrès, de sa décadence et de sa chute*. Paris, 1832, t. I, pag. 165 e seg. Sismondi ripeteva lo stesso giudizio, pur ammettendo la congiura.

(2) Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. Paris, 1847. Darò fra poco altri cenni su tale opera, seguendo l'ordine di data.

nelle nuove edizioni, modificando appena in parte qualche espressione di alcun suo giudizio, traeva i risultati dei nuovi documenti (alcuni dei quali spesso riproduceva) soltanto a corroborare le sue antiche affermazioni, nonostante che una contradizione evidente, e quasi intollerabile, derivasse dalla comparazione (1).

Sin dall'apparire del lavoro dell'Amari nel 1842 il Biundi ne dava nel *Giornale di scienze, lettere ed arti* di Palermo una estesa recensione, notando i dubbî fondati che le affermazioni dell'autore sul Procida non corrispondessero al

---

(1) Cfr. Amari, 9ª ed., vol. I, pag. 137, 143, 149, 221 - 224, 284: vol. II, pag. 82, 251, 252, 322, 324; vol. III, pag. 226, 254. L'Amari nella 9ª ediz. soppresse le parole: « Le pratiche tenebrose [del Procida] . . . nella rivoluzione *punto o poco* operarono », che avea inserito dalla 1ª edizione (pag. 50) sino alla 8ª, e modificava così il pensiero: « Pietro macchinava . . . . . i baroni indettati con esso, *se pur ve n'era*, aizzavano il popolo . . . . . la moltitudine *compì* senza rifletterci » ecc. (vol. I, pag. 223). Riteneva rilevarsi dai documenti di Barcellona che il Procida cospirava solamente per « l'Italia superiore e mediana », *non per la Sicilia!* Ho creduto pertanto utile trattare ampiamente nelle pagine anteriori quanto si ricava dai documenti e dalle cronache su tale materia della cospirazione del Procida, la quale fu cagione di infinite controversie per i giudizî irremovibili dell'Amari. Costui venne ognor più aumentando l'Appendice sull'« Esposizione ed esame di tutte le autorità istoriche sul fatto del Vespro », ed anche nella 9ª ediz. col quadruplice testo di comparazione del *Ribellamentu* da lui contrastato, e desumendo (pag. 254) dalla grande quantità dei documenti di Barcellona (editi dal Carini) soltanto come prova di cospirazione in Sicilia qualche frase generica e di uso nelle Cancellerie regie, che è a meravigliare come il Sanesi nell'importante memoria *Giovanni di Procida e il Vespro Siciliano* (da me sopra ricordata) abbia ritenuto degna di esplicita considerazione. Il sacerdote Fedele Savio nella sua monografia *La pretesa inimicizia del Papa Niccolò III contro il Re Carlo I d'Angiò* (in *Arch. Stor. Sicil.* anno XXVII, 1903, pag. 358-429) aderisce in alcune parti a giudizî ritenuti erronei per nuove indagini.

vero, secondo le fonti storiche (1). Gli scrittori della storia d'Italia ed anco della Catalogna, che han pubblicato le loro opere dopo il 1842 sinora, cioè Balbo, Cantù, La Farina, Balan, Lanzani, Manfroni, Villari e De Bofarull ammettono tutti, con prove di documenti e cronisti, l'azione del Procida per lo svolgimento della congiura nella rivoluzione del 1282, in contrasto palese alle idee con tenacia e per molti anni sostenute dall'Amari (2).

Giova qui notare le osservazioni del Lanzani, del Man-

(1) Vedasi il vol. 78, anno XX, pag. 281-302. Dopo molti anni, il tedesco HARTWIG nel 1873 nella memoria *Giovanni Villani e la leggenda di Messer Gianni di Procida* (trad. in Palermo da M. DI MARTINO, pag. 3) notava che l'AMARI « non è tornato a vagliare al crogiuolo della critica *le cause del disegno e degli effetti del Vespro*, ad onta che molti libri siano stati pubblicati a difendere *alcune deduzioni storiche contrarie alle sue* ». Nel 1882, anche S. V. BOZZO, in una pregevole recensione sul volume dei *Ricordi e Documenti del Vespro Siciliano* edito dalla Società Siciliana di Storia Patria, dava sui criteri adottati dall'AMARI opposto parere in molte parti. Cfr. *Archivio Storico Ital.* IV Serie, t. XII, pag. 227-248

(2) BALBO. *Della storia d'Italia dalle origini fino ai nostri tempi. Sommario*. Firenze, 1856, ediz. 10ª, pag. 206. — CANTÙ, *Storia degli Italiani*. Napoli, 1857, vol. IV, pag. 168 e seg. Dice a pag. 176: « Michele Amari sfronda l'alloro *che la storia e la poesia* attribuirono a Giovanni da Procida e a Ruggiero Loria, ch'ei chiama *stranieri* perchè della terraferma ». — LA FARINA, *L'Italia dai tempi più antichi fino ai nostri giorni*. Milano, 1861, vol. III, parte 2ª, pag. 857 e seg. — BALAN, *Storia d'Italia*. Modena, 1877, vol. IV, pag. 98 e seg. — LANZANI, *Storia dei Comuni italiani dalle origini al 1313*. Milano, 1882, pag. 601 e seg. — MANFRONI, *Storia della marina italiana*. Parte I. *Dal trattato di Ninfeo alle nuove Crociate (1261-1453)*. Livorno, 1902, pag. 72. — VILLARI, *L'Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo VII*. Milano, 1910, pag. 399 e seg. e pag. 422 e seg.

froni e del Bofarull. Dice il Lanzani: « Per quanto sia grandissima l'autorità dei ragionamenti onde l'Amari in successive edizioni della sua storia ha risposto alle contrarie argomentazioni, ***non è stata forse ancor pronunciata l'ultima parola sull'importantissimo storico problema*** ». L'illustre prof. Manfroni considera: « Ormai, dopo i documenti messi in luce dal Carini, ***niuno è che possa più credere alla spontanea ed occasionale sollevazione dei Siciliani***, tanto calorosamente sostenuta dall' Amari nelle sue prime edizioni della « Storia del Vespro », ***sempre meno recisamente difesa poi;*** giacchè per confessione stessa del re Pietro sappiamo che fin dal gennaio del 1281 [m. c. 1282] gli erano giunte lettere di conti e magnati del Regno, che lo invitavano alla conquista » (1).

Il dotto storico Antonio de Bofarull così scriveva con sana critica nel 1876 su l'opera d'Amari: « La historia sin embargo hacia traicion al proyecto del narrador politico moderno..... Y pues no convenia para la idea moderna la verdad antigua, necessario era que esta fuesse derribada, y se diciese, como ha dicho Amari, que la historia contem-

---

(1) Cfr. tal documento in questo volume, a pag. 39 e seg. e le note. Quasi presago, il poeta e letterato Lionardo Vigo, cantando del Procida nel 1849, ricordava un gentile e giovane [l' Amari], in tal modo:

. . . . . Eterna un'ara
Di luce e sangue adersero al tuo nome
I secoli ammirati, ma un gentile
Cui ferve il core dei tuoi giovani anni
Tentò scrollarla dalle basi — invano!
Procida, *sacro ed infamato nome.*
Franklin sicano . . . . .

(*Opere*, Catania, 1865, pag. 467).

poránea de aquellos succesos era una novela (romanzo), que Juan de Procida era un hombre cruel, traidor por dos veces, y por consiguiente *jamás héroe principal del levantamiento de la isla*, que el movimiento popular contra los Franceses fué una cosa *espontánea* de los habitantes, sin convenio alguno con el rey D. Pedro y dispuestos mas bien a constituirse en républica que á sujetarse á la dominacion estranjera.... El Sr. Amari que tanto se precia de haberlo investigado [el Archivo de la Corona de Aragon], para dar á su relato la autoridad que convenia, *se descuidó de hacer el principal viaje*, de acudir al Archivo que guarda los registros de cancilleria del Libertador de Sicilia, en los que *hubiera encontrado preciosos documentos con que enriquecer su obra*. Y á pesar de esta grave falta se atreve á sentar, en tono despreciativo, *que no hay en nuestro Real Archivo ni la milesima parte de los documentos que le convenian*. Suerte tuvo de encontrar la coleccion de Saint-Priest, relativa solo a Procida, pues a no ser esto, hubiera llegado à publicar su « Vespro » *sin alegar tan siquiera uno solo de nostros* documentos historiquos » (1).

Un importante lavoro diviso in due volumi pubblicava in Napoli negli anni 1846 e 1847 Domenico Tomacelli, duca di Monasterace, col titolo *Storia dei Reami di Napoli e Si-*

(1) Antonio Bofarull y Brocà, *Historia critica (civil y ecclesiastica) de Cataluña*. Barcelona, 1876, t. III, pag. 346 e seg. e 411 e seg. In Francia il Saint-Priest aveva sin dal 1847 definito il lavoro di Amari « remarquable, *mais systématique* ». Vedi t. I, pag. 298. Nel 1842 il principe Pietro Lanza di Scordia, che seguiva l'Amari, diceva però: « Negli archivii di Spagna saran forse tesori sulla nostra storia di quell'età, *che noi compiutamente ignoriamo* ». Riteneva manchevole l'*Appendice*. Giornale *La Ruota* di Palermo, an. III, pag. 93.

cilia dal 1250 al 1303. In esso è l'ordinata esposizione dei più grandi avvenimenti politici, riferendosi in fine di ogni volume le *Note e memorie autentiche*, desunte da cronache e documenti ed opere diplomatiche, anche col testo di documenti inediti (1).

Riesce assai utile l'opera storica pubblicata nel 1847 dal conte di Saint-Priest su la conquista del regno di Napoli fatta da Carlo d'Angiò, e che ho indicato (2). Dei tempi svevi dopo la morte di Federico II e dei posteriori sino alla conquista del Re Pietro I d'Aragona essa è una narrazione erudita, e col testo di alquanti documenti, anco per la Sicilia, la prima volta ricavati dall'Archivio di Barcellona, e che spargono tanta prova sul Procida. Ciò ridonda a merito singolare del Saint-Priest, che ricercava le fonti autentiche della storia per quell'epoca della conquista di Pietro I. Il Saint Priest dice: « Des pièces nombreuses et pour la plupart inédites nous ont été envoyées des Archives de la couronne d'Aragon, admirable collection rangé dans un ordre parfait, et qui, loin d'avoir été détruite par le canon du général Espartero, comme on l'a annoncé dans tous les journaux, est encore intacte sous la garde de don Prospero

(1) Come prova delle prime impressioni che suscitava il lavoro di Amari per i dubbî sul Procida, è notevole quanto dice il Tomacelli a pag. 146: « La storia lungi di spaziar secura alla luce del meriggio, move timida ed incerta *fra le tenebre della notte*, senza mai poter trovare il vero ed il reale ».

(2) Conviene riferire l'intero titolo, cioè: *Histoire de la conquéte de Naples par Charles d'Anjou, frère de Saint Louis.* Paris [1847], vol. quattro. L'autore scriveva fra gli entusiasmi politici del nuovo pontificato di Pio IX, e diceva di lui: « Il porte dans ses mains un flambleau et non une torche, une croix et non une glaive; c'est qu'il ne menace ni les consciences ni les trônes ». Cfr. t. I, pag. VI.

Bofarull, également recommendable par son obligeance et par sa connaissance profonde de l'histoire de son pays » (1). Era questo un elogio meritato, ed un ammonimento a coloro che, obliando quella fonte, non si eran dati a ricercare sin d'allora l'archivio di Barcellona, per il quale, a rimontare dal 1779, l'insigne Capmany affermava che fosse « el mas rico, precioso y sagrado depósito de instrumentos antiguos », sebbene poco consultato (2), e nel quale Buchon nel 1844 eseguiva indagini, manifestando un encomio simile a quello riferito dal Saint-Priest (3), e Mas Latrie ricercava poi nel 1872 molti documenti da lui pubblicati e riguardanti il dominio di Aragona e Sicilia su Tunisi (4), e Filippo Vivanet, infervorato dell'isola nativa, indagava dopo il 1899 i documenti che riferivansi alla storia della Sardegna (5).

Dal 1852 al 1860 si entra in un nuovo ciclo di studi storici sul Procida e sul Vespro. Il dotto prof. Salvatore De Renzi, di Avellino, e medico come il Procida, pubblicava in Napoli negli anni 1852 a 1859 la *Collectio Salernitana, ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla Scuola*

(1) Cfr. t. III, pag. 349 e seg. in nota. Dopo tanta rivelazione del Saint-Priest, il marchese Gino Capponi richiedeva al Bofarull « le notizie, estratte dagl'Indici ragionati, dei registri e documenti spettanti a *Giovanni da Procida* ed agli affari di Sicilia al tempo di Don Pietro il Grande d'Aragona ». Vedasi in questo volume a pag. 50 e seg.

(2) Capmany, *Memorias historicas sobre la marina de Barcelona*. Madrid, 1779, t. IV, nel Prologo.

(3) Buchon, *Chroniques* cit. pag. 386.

(4) Mas Latrie, *Traités de paix concernant les relations avec les Arabes de l'Afrique septentrionale*. Paris, 1872. Vol. di *Supplement*.

(5) Vivanet, *La Sardegna negli Archivi e nelle biblioteche della Spagna. Memoria postuma*, edita dall'egregio archivista Silvio Lippi (nella *Miscel. di Stor. Ital.*, 3ª Serie, t. XIII, Torino, 1909, pag. 89 - 116).

medica salernitana, in cinque volumi, con grande quantità di documenti, spesso inediti e segnatamente dell'Archivio di Napoli, che concernono il Procida, e ricordava come avesse ricercato « ogni più piccola memoria » di lui (1). Egli si giova pure dei documenti editi dal Saint-Priest. Nella *Storia documentata della Scuola medica di Salerno*, che veniva in luce in Napoli nel 1857, il De Renzi riferiva del pari molte altre notizie e documenti sul Procida (2). Il fiorentino Ermolao Rubieri dava fuori nel 1856 in Firenze il pregevole lavoro intitolato *Apologia di Giovanni da Procida. Ricerche storico-critiche*, nel quale con molta erudizione e con prove di documenti e di contemporanei discolpa il Procida da quel cumulo di accuse, che l'Amari gli avea scagliato contro (3).

Il De Renzi, benemerito degli studî storici sul Procida, nel 1860 diè in luce altresì in Napoli l'opera *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*, nella quale è ampia raccolta di notizie sul celebre Salernitano, come ancora di documenti d'ogni genere. È degno di nota che il De Renzi ricorda che una parte del libro VII, nel quale si trattava « Giovanni prima in Aragona; e poscia prepara la rivoluzione siciliana », *gli fu rubata*, e dovette rifarla (4). Il con-

---

(1) De Renzi, op. cit. t. IV, pag. 603. Nel t. III, pag. 161 egli dice per i documenti raccolti: « Mi penso che se prima si fossero conosciuti, *alcuni culti scrittori* sarebbero *andati più cauti* nella interpretazione dei fatti ».

(2) Cfr. specialmente pag. 435-468.

(3) Simile intento, e con maggiori prove, ebbe dopo un trentennio (1887) Ireneo Sanesi nella memoria *Giovanni da Procida ed il Vespro Siciliano* (edita nella *Rivista storica italiana*. vol. VII, pag. 489-519).

(4) De Renzi cit. pag. 273 così narra: « Diedi al fattorino della ti-

tributo apportato dal De Renzi per la storia del Procida e della rivoluzione del 1282 fu pertanto notevolissimo: ed a ragione il mio genitore notava nel 1866: « Non è del mio disegno lo investigare quale sia stata *la verace influenza* di Giovanni da Procida in quel movimento; dirò solo che è utile comparare su questo argomento la storia di Amari e l'opera di De Renzi » (1).

Tra le pubblicazioni che avvennero nell'occasione delle feste centenarie della rivoluzione del *Vespro* in Palermo nel 1882, devesi ricordare in questa *Prefazione* (nella quale accenno i più notevoli studi storici) il volume *Ricordi e documenti del Vespro Siciliano pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria*, che è diviso in due parti, nella prima delle quali sono varie memorie storiche, diplomatiche ed archeologiche scritte da Di Giovanni, Di Marzo Starrabba, Pitrè, Patricolo e Salinas, e nell'altra una serie dei documenti del Re Pietro I, trascritti dal can. Carini, cioè quelli del primo registro 53, come altrove ho notato (2). Altro lavoro notevole, fra quelli di genere differente dati allora in luce (3), ha per titolo *I Papi ed i Vespri siciliani*.

---

pografia una parte del settimo libro nella sera del 12 novembre; ma il seguente mattino ei venne a contarmi la storia di essere stato rubato, nel tornare a casa, *del mantello e delle carte'* ». Di tali furti sono esempî non di rado nella storia delle lettere. Cita varie volte l'elenco di documenti, su Procida ed il Vespro, fornito dal De Bofarull, e che io ricordo in questo volume, a pag. 50 e seg.

(1) Vito La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia, dai tempi antichi sino ai presenti*. Palermo, 1866, vol. I, pag. 108.

(2) Cfr. pag. 51 e 64 di questo volume.

(3) Se ne ha l'elenco nella *Bibliografia del VI Centenario del Vespro Siciliano*, edita dal libraio Luigi Pedone-Lauriel in Palermo nel 1882.

Con documenti inediti o rari, e fu edito in Roma. È una monografia d'indole clericale e polemica; ma non è scevra di buone notizie, ed utile riesce specialmente per l'Appendice di sedici documenti, quasi tutti ricavati dai registri dei Papi dell'Archivio Vaticano (1).

---

(1) Il Papa Leone XIII in una lettera ai Vescovi di Sicilia del 22 aprile 1882 (pag. XVIII) diceva: « Quorum providentia [Pontificum] pervicisset fortasse obstinationem diri principis [Caroli], nisi viam rebus novis *cruenta multitudinis ira* subito patefecisset »: però le memorie dei tempi smentiscono tale affermazione. Nel 1882 fu iniziata in Palermo la stampa del volume *Ricordo del VI Centenario del Vespro Siciliano celebrato in Palermo a 31 marzo 1882*: e nondimeno, anco fra i risentimenti dopo il trattato del maggio 1881 tra la Francia e la Tunisia, nocivo alle aspirazioni coloniali italiane, la stampa fu sospesa, e si è pubblicato solamente dopo trent'anni quel volume, nel 1911, per cura dell'egregio prof. Francesco La Colla, che era nel 1882 il solerte Segretario del Comitato. Su quella commemorazione politica del 1882 ha dato pregevoli notizie Pietro Vigo negli *Annali d'Italia. Storia degli ultimi trent'anni del secolo XIX*. Milano, 1908, vol. III, pag. 323-328. Paolo Matter nella sua opera *Bismarck et son temps*. Paris, 1905-1908, offre un sano giudizio su quei fatti, e conviene riportarlo: « Dès le Congrès de Berlin [luglio 1878], les diplomates italiens avaient été avisés de l'existence de certains accords secrets et intimes au sujet de la Tunisie; le traité du Bardo surprit et indigna le peuple italien, *qui considérait Tunis comme une dépendance naturelle de la Sicile*; les regrettables incidents de Marseille déterminèrent la brouille définitive; dès lors commencèrent, dans les rapports des deux soeurs latines, les *années troubles*, les hommes d'État de Rome se tournèrent rèsolument vers l'Allemagne pour offrir leur alliance *à ceux qui la desiraient* » (t. III, pag. 512 e seg.). Nel gennaio 1881 il figlio del Bey di Tunisi era venuto a Palermo per rendere omaggio al Re Umberto I. Cfr. Castrogiovanni Tipaldi, *I Sovrani in Sicilia nel 1881. Cronica*. Palermo, 1881, pag. 178 e seg. È noto che l'Italia poco appresso (1885) affermava il suo dominio coloniale nel Mar Rosso, la nuova via verso l'Oriente.

Il can. Vincenzo Di Giovanni nel 1889 dava fuori una memoria *I documenti dell' Archivio di Barcellona e il Rebellamento di Sicilia contro Re Carlo nel 1282*, inserita nel *Propugnatore*, la quale è assai importante per deduzioni, prove e confronti tra i documenti di Barcellona e le opinioni di Amari (1). Osserva il Di Giovanni: « Il De Renzi e l'Amari, l'uno nel libro *Il secolo XIII e Giovanni da Procida* (Napoli, 1860), l'altro nella *Guerra del Vespro Siciliano* hanno esagerato il primo il grande cospiratore che si è detto aver guardato colla ribellione contro re Carlo all'unità d'Italia, il secondo il popolo siciliano che si è voluto far credere aver fatto una rivoluzione « ispirata da un sentimento nazionale comune allora in tutta Italia ». Nota altresì saviamente il Di Giovanni che la pace del 1302 « non contentò nessuno, fu piuttosto tregua che altro; si rinnovarono prestamente le offensive e gli assalti e gli assedi di città e castella di Sicilia » (2).

Do fine ai ricordi dei lavori concernenti il periodo più antico del dominio aragonese con la menzione del volume del prof. Ottone Cartellieri, *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper*, edito in Heidelberg nel 1904. Dopo tutto quanto si è scritto su la rivoluzione del Vespro, sul Procida e sul Re Pietro, era ormai tempo di considerare serenamente quella rivoluzione, le sue origini ed i suoi effetti. L'aver circoscritto il lavoro sur un periodo più breve e più rispondente alle memorie dello svolgimento politico di quei

(1) *Propugnatore*. Bologna, t. XX, parte I (1887), pag. 305-318. Fu ristampata nel volume II di *Filologia e letteratura siciliana. Nuovi studi* del Di Giovanni. Palermo, 1889, pag. 234-259.

(2) Cfr. Di Giovanni, cit. pag. 256 e seg.

tempi, il qual limite non riscontrasi nell'estesa materia riunita insieme dall'Amari, ha giovato al Cartellieri per offrire un chiaro prospetto di quelle vicende, basato su le genuine attestazioni delle fonti. Mi sembra opportuno riferir qui la distribuzione dei capitoli, per conoscere il metodo più opportunamente prescelto : I. *Die Verbindung des Hauses Aragon mit den Stauern.* — II. *Der Infant Peter und das Königreich Sizilien.* — III. *Die auswärtige Politik König Peters von Aragon in der Jahren 1276-1281.* — IV. *Die Rüstungen König Peters von Aragon.* — V. *Das Königreich Sizilien unter Karl von Anjou.* —VI. *Die sizilianische Vesper.* —VII. *Die Insel Sizilien nach dem Aufstande.* — VIII. *Die Vereinigung der Kronen Aragon und Sizilien.* Questo lavoro dimostra che ormai la rivoluzione del 1282 è nota in ogni sua minuta circostanza, e metodicamente e sinteticamente desumonsi le sue vicende, non protratte nella narrazione nè alla fine della vita del Procida, nè alla pace del 1302 foriera di guerre interminabili (1).

(1) È giusto però notare che sembra strana la nuova affermazione del CARTELLIERI (pag. 228) che la cronaca del VILLANI sia la fonte del *Ribellamentu*, poichè egli dichiara : « Meiner Meinung nach ist Villani die Quelle, sind die Anonymen die Entlehner ». HARTWIG di ciò non era affatto sicuro, ed ammetteva che « forse in questo luogo [Napoli o città vicine] si troverà questo anello intermedio *tra il testo del Villani e le due lezioni della Leggenda* ». (Cfr. *Giovanni Villani e la Leggenda* cit. pag. 46). PALMA in una breve memoria, che ho detto importante per l'argomento (Vedi appresso, pag. 25), segue del tutto il CARTELLIERI con nuove deduzioni inaccettabili. Ricorderò altresì l'erudita memoria del prof. Pietro EGIDI, *La Communitas Siciliae del 1282*, la quale certamente con poca convenienza fu edita soltanto nell'*Annuario (1914-1915) della R. Università di Messina* (pag. XIII-LXIV). L'autore offre

Son lieto di aggiungere ancora la ontizia che presso a compiersi la stampa di questo primo volume è avvenuta la pubblicazione dell'esimio prof. Enrico Sicardi, il quale promette di offrire nella nuova edizione della raccolta dei *Rerum italicarum scriptores* del Muratori il testo di *Due cronache del Vespro in volgare siciliano del secolo XIII*, cioè il *Rebellamentu* e la *Vinuta di lu Re Japicu* di Atanasio di Aci, ed in appendice gli altri testi della prima cronaca con le necessarie comparazioni di altre opere del secolo XIV. Di tale lavoro è venuto per ora (1917) soltanto in luce il primo fascicolo con una estesa ed importante introduzione, ed il testo del *Rebellamentu* col confronto dei varî codici, ritenendo più antico, e del secolo XIV, quello del principe San Giorgio Spinelli (1).

---

molte notizie su le vicende di quel primo tempo della rivoluzione; ma sovente attribuisce soverchia preponderanza di governo a Messina fra le discordie di quell' epoca, nonostante che ciò non apparisca sicuro dalle fonti.

(1) Cfr. *Rerum Ital. Script.* Bologna, Zanichelli, 1915, t. XXXIV, parte I. L'introduzione è in pag. CLXXIX, e segue il testo del *Rebellamentu* in pag. 29. Il Sicardi ricorda (pag. XXVI) che « su questo particolare della congiura, che per noi è di singolarissima importanza per provare il valore intrinseco, reale della nostra cronaca del *Rebellamentu*, che ce la narra per filo e per segno, l'insigne uomo [Amari] non seppe, a me pare, spogliarsi in tutto di preconcetti, al principale dei quali, di *carattere politico, anzi patriottico*, si è già accennato ». Attribuisce il Sicardi ad un messinese la formazione della cronaca del *Rebellamentu*, che intitola perciò *Lu Rebellamentu di Anonimo messinese*; ed io posso con sicura coscienza affermare che, prima della pubblicazione del Sicardi, aveva già ritenuto probabile quella origine, riferendo altre prove (cfr. innanzi, pag. XCIV). Il Sicardi ammette la precedenza del *Rebellamentu* alla cronaca del Villani, e ritiene vera quella del Male-

Per l'epoca del regno di Giacomo in Sicilia, anche posteriormente alla successione in Aragona, mantenendo pure il dominio sull'isola, cioè dal 1286 al 1295, i lavori speciali (oltre quanto ne scrisse Amari nel suo *Vespro* nei capitoli XIII e XIV) sono scarsi ed insufficienti, e mi dispenso dal fornire distinta notizia di essi avendoli indicato in questo volume. Sono alcune memorie di Starrabba e di Amari, altra da me edita nel 1909, e le posteriori pubblicazioni di Kluppfel e Rhode Hans (1).

Il regno del grande Federico II aragonese si estende dal 1296 al 1337. Il celebre Francesco Testa espose con molta dottrina le vicende di quel regno in un'opera particolare, pubblicata dopo la sua morte (2). È in fine una raccolta preziosa di cinquantadue documenti tratti dai registri della Re-

---

spini, come crede pur vera l'altra di Atanasio di Aci; e ciò riesce di conforto nella consueta rinunzia ai più antichi testi della nostra letteratura, la quale rinunzia è per lo più desiderata *e quasi suggerita* dagli stranieri. Sarebbe stato ancora utile il mentovare che Ser Giovanni Fiorentino nel suo *Pecorone*, cominciato nel 1378, nella novella II della Giornata 25ª copiava la cronaca del Villani per i fatti concernenti il regno di Sicilia dal nuovo dominio di Carlo d'Angiò fino alla morte del Re Pietro I nel 1285, il quale plagio è altra chiara prova come della notizia di quegli avvenimenti si avesse viva brama nella penisola. Cfr. ediz. del *Pecorone*, Milano, 1804, vol. II, pag. 176-261. Offre nella *Introduzione* il Sicardi molteplici prove storiche a sostegno della verità ed autenticità della preziosa cronaca del *Rebellamentu*, che afferma scritta da un contemporaneo e che dice (p. LXXIX) « la più antica scrittura sinora conosciuta in prosa siciliana del secolo XIII » (Cfr. pure sopra, pag. XCVII, nota).

(1) Cfr. appresso, pag. 268.

(2) Testa, *De vita et rebus gestis Federici II Siciliae regis*. Panormi, 1775.

gia Cancelleria e del Protonotaro del Regno o dalle copie di Amico su i registri angioini di Napoli ed anco da raccolte a stampa. Nel 1833 il cav. Giuseppe De Cesare scrisse un volume su *Arrigo di Abbate ovvero la Sicilia dal 1296 al 1313* (1). L'autore dichiara nell'*Avvertimento*: « Non un romanzo storico si è avuto in mente di comporre, bensì una mera storia, di cui le varie parti rannoda e forse ravviva ed adorna un protagonista ideale ». Si scorge bene che la brama del romanzo solleticava allora tutte le menti, dopo che le restaurazioni (1815) avevano sconvolto le aspirazioni liberali; nondimeno fra l'immaginazione frequente il De Cesare si giova di ottime fonti. Notevoli sono le due memorie di Stefano Vittorio Bozzo sul tema *L'elenco dei feudatarî siciliani sotto Re Federico II l'Aragonese*, edite negli anni 1881 e 1882 (2). Il can. Di Giovanni, sostenendo una controversia col Bozzo, scrisse *Sopra la descrizione dei Baroni e feudatari siciliani circa annum D. 1296* (3).

Di molta utilità riesce per lo studio quasi dell'intero regno di Federico II, per gli anni dal 1302 al 1337, cioè dopo il periodo trattato dall'Amari, l'opera del Bozzo, che è intitolata *Note storiche siciliane del secolo XIV. Avvenimenti e guerre che seguirono il Vespro dalla pace di Caltabellotta alla morte di Re Federico II l'Aragonese (1302-1337)* (4). Il

(1) Fu pubblicato in Napoli, ed è diviso in sette libri.

(2) Sono inserite nel periodico *Il Propugnatore* di Bologna, vol. XIV, parte II, pag. 259-278, e vol. XV, parte I, pag. 86-117.

(3) Trovasi nel vol. XIV, parte II, del *Propugnatore*, pag. 403-412, e fu riprodotta nel vol. *Filologia e letteratura siciliana* del Di Giovanni cit. Palermo, 1889, p. 259-267.

(4) Fu una delle più importanti pubblicazioni venute fuori nel 1882, approvata dalla R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, sul parere dei soci Cusa, Vito La Mantia e Carini.

Bozzo con acume e con le prove storiche più convenienti tratta di quell'esteso e fecondo periodo, ed aggiunge in fine il testo di trentasei documenti, tratti dall'Archivio di Napoli e per lo più da quello del Comune di Palermo. Il chiar. prof. Giambattista Siragusa nel 1887 diè in luce il volume *Relazioni fra il regno di Napoli e la Sicilia durante il regno di Roberto*, cioè dal 1309 al 1343, esponendo più minutamente le vicende delle guerre di quei tempi, che erano le sole relazioni politiche possibili con gli Angioini, e riferendo il testo di ventisette documenti degli archivi di Palermo e di Napoli. Nel 1911 ho pubblicato la monografia *La guerra di Sicilia contro gli Angioini negli anni 1313-1320 e la data dei Capitoli di nuove gabelle regie per le galere e la difesa del regno*, col testo di varî documenti inediti, della quale ho fatto già menzione (1).

Riguardo al breve dominio di Pietro II (1337 - 1342) si ha un lavoro del noto letterato Giuseppe La Farina, *Matteo Palizzi. Dramma storico* edito a Firenze nel 1845. Isidoro La Lumia trattò storicamente nel 1859 quel tema stesso di fazioni e lotte nella pubblicazione *Matteo Palizzi. Frammento di studi storici sul secolo XIV in Sicilia* (2). Michele Giuffrè-Birelli scriveva nel 1858 *La battaglia di Lipari o Camiola Turingo. Romanzo storico siciliano concernente l'epoca dal 1335 al 1348 sotto il governo di Pietro II d'Aragona* (3). Bozzo nel 1878 dava in luce la memoria *Un diploma del Re Pietro II relativo all'assedio di Termini nel 1338* (4).

---

(1) Cfr. pag. LXVIII e seg.

(2) Inserito dapprima quel lavoro nel giornale *La Favilla*, fu poi edito separatamente.

(3) Il volumetto edito in Palermo offre anche il ritratto dell'autore.

(4) Si trova nell'*Arch. Stor. Sicil.* vol. III, an. 1878, pag. 331 e seg.

Devono notarsi finalmente per l'epoca di Ludovico (1342-1355) la memoria del barone Starrabba *Documenti relativi a un episodio tra le fazioni latina e catalana ai tempi del Re Lodovico d'Aragona* edita nel 1884 (1), e l'altra recente del prof. Vincenzo Epifanio, che ha per titolo *Sulla guerra di Sicilia al tempo di Giovanna I, secondo i registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli* (2). Tali sono le pubblicazioni storiche, che qui conveniva specialmente ricordare.

3. Le molteplici collezioni diplomatiche italiane e straniere riuscirono di giovamento a questo mio lavoro. Accennerò soltanto le più importanti.

Oderico Rainaldi di Treviso (1595 - 1671) pubblicava la vasta raccolta storica e diplomatica *Annales ecclesiastici ab anno 1198 ubi desinit Cardinalis Baronius*, della quale furono fatte varie edizioni. Essa è fonte precipua per quanto concerne i rapporti della Chiesa Romana con l'isola nelle vicende dell'epoca aragonese sino al 1355, riportando il Rainaldi grande quantità di documenti, tratti per intero od in parte dall' Archivio Vaticano (3). Tale Archivio è stato da antico tempo l'inesauribile miniera di ricerche per la storia di ogni nazione, ed il Martène ed il Durand nella loro collezione nel 1717 offrivano il testo di molte lettere dei vari Papi. Nei tempi moderni l'*École française de Rome* ha dato in luce alquanti volumi di regesti dei Papi dalla fine del secolo XIII e per il secolo XIV; però è da rilevare che per lo

(1) Cfr. *Arch. Stor. Sicil.* vol. IX, an. 1884, pag. 157 e seg.

(2) È inserita pure nell'*Arch. Stor. Sicil.* vol. XXXIX, an. 1914, pagina 136 e seg.

(3) È notevole l'edizione di Lucca del 1747-56.

più tali collezioni non riguardano che gli avvenimenti, che riferisconsi principalmente alla Francia (1).

La collezione intitolata *Syllabus Membranarum ad regiae Siclae Archivum pertinentium* (1834), la *Historia diplomatica regni Siciliae* dal 1250 al 1266 del Capasso (1874), gli svariati lavori diplomatici del Minieri Riccio sul regno di Carlo d'Angiò e suoi successori, ed il *Codice diplomatico del regno di Carlo I d'Angiò* di Del Giudice riescono ancor essi utili per tale epoca.

Di maggior profitto sono altresì le note raccolte diplomatiche siciliane, antiche e moderne; e tra esse ricordo soltanto l'opera del Pirri *Sicilia Sacra*, nella quale è la menzione od il testo di molti documenti, e le collezioni di De Vio, Testa nella ristampa diffinitiva dei *Capitula Regni Siciliae*, Mongitore, Garofalo, Mortillaro, Orlando, Silvestri, Pollaci, Starrabba, Cosentino, Lagumina, Travali, Garufi, Giambruno ed altri per documenti tratti da archivî regi e tabularî di chiese, monasteri e comuni, od anche da particolari raccolte, come è la pubblicazione dell'Orlando ed alcuna del Silvestri (2).

Di una collezione storica e diplomatica siciliana debbo far qui singolare e precisa menzione, cioè della *Bibliotheca scriptorum, qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio*

---

(1) Su tali collezioni, delle quali alcuna è stata eseguita per ordine del Papa Leone XIII, cfr. quanto dice Carini, *Le lettere e i regesti dei Papi in ordine al loro primato*. Roma, 1885, pag. 112 e seg. ed altresì Brom, *Guide aux Archives du Vatican*. Rome, 1910, pag. 20 e seg.

(2) Orlando, *Un Codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo*. Palermo, 1857. Silvestri, *I Capibrevi di G. L. Barberi*. Tralascio di indicare più precisamente le altre raccolte, che sono ben note ai cultori di tali studi, e sono ricordate nel volume al proprio luogo.

retulere pubblicata in due volumi *in folio* in Palermo nel 1791 dall'insigne Rosario Gregorio. Nella dedica al Vicerè Francesco D'Aquino, principe di Caramanico, il Gregorio dice: « Verum ubi maximo tuo beneficio demandatum mihi ab clementissimo Rege fuit, ut quanta possem industria jus publicum siculum expenderem atque illustrarem, ita collectio et editio monumentorum omnium ad res Aragonenses pertinentium necessaria tibi visa fuit, ut praecipuum hoc juris siculi *caput involutum perturbatumque* usque fore recte judicaveris, si ea adhuc tenebris obruta delitescerent » (1).

Bisogna però notare che tale collezione se è preziosa per il testo delle cronache, edite ed inedite, del tempo del dominio aragonese in Sicilia sino al 1361 o poco oltre, non offre per la parte riguardante i documenti che un saggio di raccolta, ricavato da archivi pubblici e privati, e senza alcun ordine di data per tutto il periodo aragonese sino al 1409 (2). Il saggio è designato con questo argomento: *Di-*

(1) Cfr. pag. 2 della dedica. Di quest'opera del Gregorio diè estesa notizia Narbone, *Storia della letteratura siciliana*, Palermo, 1859, t. X, pag. 103 e seg.

(2) Gregorio, t. II, pag. 428 ricorda che preparava una raccolta di trattati riguardanti la Sicilia, dai tempi antichi sino ai suoi, e che mons. Alfonso Airoldi, Giudice della Monarchia, disponeva un lavoro de *Transmarinis Regum siculorum dominationibus* « monumentis undique conquisitis », e che perciò il Gregorio si asteneva dal raccogliere documenti sul Ducato di Atene e Neopatria « imperio siculo regnantibus Aragonensibus adiectum ». Su questa materia del dominio catalano in Grecia ha pubblicato varie notevoli monografie e molti documenti, ricercati personalmente anco nell'Archivio di Stato di Palermo, il dotto prof. Antonio Rubió y Lluch, e indico specialmente: *Cathalunya a Grecia. Estudis historics i literaris*. Barcelona, 1906. — *Atenes en temps dels Catalans*. 1907 (nell'*Anuari de l' Institut d'Estudis*

plomata ad ius publicum siculum imperantibus Aragonensibus pertinentia, e trovasi in fine del tomo II, a pag. 425-548 diviso in tali serie:

I. *Diplomata ad regni domusque regiae officia ipsamque regiam domum spectantia* (pag. 433 - 463).

II. *Diplomata ad ius publicum feudale siculum pertinentia*, cioè l'Elenco dei feudatarî siciliani ritenuto del 1296, e l'altro del 1408 (editi entrambi dal Muscia, *Sicilia nobilis* nel 1692) insieme ad altri documenti su quella materia feudale (p. 464-500).

III. *Diplomata concessionum feudalium* (pag. 501 - 528).

IV. *Leges sumptuariae*, cioè quelle di Messina del 1272 e 1383, e gli *Statuti* per Palermo del 1423 (pag. 529-535).

V. *Diplomata ad reginarum sicularum dotale patrimonium spectantia* (pag. 536-548).

Come ben si scorge, il Gregorio non si propose la formazione di una raccolta diplomatica per l'epoca aragonese (1), ma diè in luce soltanto molti documenti che giovavano a chiarire i sistemi politici e principalmente feudali di quell'età, la quale serie di documenti riesce però di grande vantaggio agli studî diplomatici, anco nella mancanza di e-

---

Catalans. 1907, pag. 225 - 254). — *Els Castells Catalans de la Grecia continental* (ivi, 1908, pag. 364 - 425, con molte pregevoli incisioni). I documenti furono dal Rubiò y Lluch pubblicati nel t. III Ἔγγραφα della versione greca dell'opera del Gregorovius curata dal Lambros col titolo Ἱστορία τῆς πόλεως Ἀθήνων κατὰ τοὺς μέσους αἰώνας. 1906 (Cfr. notizia in *Anuari* cit. 1908, pag. 372, nota 1).

(1) Lo dice il medesimo Gregorio a pag. 429: « Cum res praecipuas illustrandas, *non collectionem quandam diplomaticam* edendam hic susceperimus ».

stese cronache siciliane dei tempi della regina Maria e dei due Martini (1).

Tra le raccolte diplomatiche straniere da me adoperate farò cenno segnatamente del *Codex Italiae diplomaticus* del Lunig (1725), delle *Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de Barcelona* del Capmany (1779), della *Collection des lois maritimes anterieures au XVIIIe siecle* del Pardessus (1834), dei *Traités de paix et de commerce avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge* del Mas-Latrie (1868 e 1872), dei *Regesta Pontificum romanorum inde ab an. 1198 ad an. 1304* del Potthast (Berolini, 1874), degli *Acta imperii inedita saeculi XIII* del Vinkelmann (Innsbruck, 1880) e degli *Acta Aragonensia. Quellen aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327)* del Finke (Berolini, 1908) (2).

La numismatica, che tanto giova anco per lo studio di diplomi e di cronache, viene pure in sussidio di tale studio su l'epoca aragonese; e mi è grato qui ricordare (tralascian-

(1) Un buon capitolo (il XLVI) *Qui tracta com lo Infant don Marti, germa del dit Rey Iohan, fou lo dese Rey de Arago e comte de Barcellona* offre il cronista Pere Tomic, e mi piace indicare la pregevole edizione *Historia e conquestas del excellentissims e catholics Reys de Arago* venuta fuori in Barcellona nel 1886.

(2) Di quest'ultima raccolta per materie ho fatto particolare cenno a pag. 268 e 503 di questo primo volume. Essa non è una collezione cronologica di documenti, ma una scelta di essi per determinati periodi od argomenti o luoghi di Europa e di Oriente, anche per materie letterarie, e spesso il raccoglitore abbrevia il testo dei documenti, o ne ricorda alquanti nelle note, con le sole indicazioni o con brevi estratti. Riesce nondimeno utile, ancorchè non segua i consueti sistemi diplomatici.

do la menzione di alcune particolari ed incomplete memorie anteriori) un lavoro di recente pubblicato dal chiarissimo prof. Memmo Gagiati, cotanto benemerito in Italia per i suoi molteplici studî di numismatica. Egli nel fascicolo IX della sua opera *Le monete del reame delle due Sicilie da Carlo I d'Angiò a Vittorio Emanuele II*, edito nel 1916, tratta l'argomento delle *Zecche siciliane*, offrendo come prima parte (in un volume di 156 pagine) la notizia metodica e precisa delle monete coniate per la Sicilia nella *Zecca di Messina* da Carlo I d'Angiò a Ferdinando II *il Cattolico*, molte delle quali fan parte della collezione del medesimo prof. Gagiati. Per l'epoca dal 1282 al 1355 si hanno dinanzi la descrizione ed i fac-simili delle varie monete di ognuno dei sovrani di quel tempo. Un lavoro complessivo di tal genere non può che essere ben accetto ai Siciliani, ed è a far voti che presto sia compiuto con la notizia delle monete coniate nelle altre zecche dell'isola, mancando tuttavia questa trattazione nella grande raccolta *Corpus nummorum italicorum*, iniziata sin dal 1910 per la munificenza e le cure auguste del Re (1).

(1) Sono degne di nota le leggende delle monete di Pietro I, cioè l'*oncia* con questa nel rovescio: *Summa potencia est in Deo* o pure *Christus vincit*. *Christus regnat*. *Christus imperat*, ed il *pierreale* con l'altra nel rovescio: *Costantia Dei gratia Aragonum Sicilie Regina*, per il dritto della quale, oltre che per la conquista, il Re Pietro era succeduto nel regno. Su l'ordine dato nel 19 aprile 1283 dal Re Pietro I per la coniazione di nuova moneta di denari cfr. CARINI, *De rebus* cit. pag. 426, ove è la riproduzione del disegno esistente nel registro per quella moneta. È da ricordare altresì che il Re Ludovico usava la leggenda *Ludovicus felix*, la quale felicità mancava purtroppo nel suo regno lacerato dalle fazioni, che si davano al nemico angioino.

VI. *Metodo da me tenuto nella formazione del « Codice diplomatico ». Conclusione.*

Prima di por fine a questa *Prefazione* credo mio dovere accennare il metodo, che ho seguito nell'opera.

È mio scopo pubblicare i testi dei documenti dei Re aragonesi di Sicilia, e pertanto escludo bolle, brevi e lettere di Papi o documenti di autorevoli personaggi estranei alla Corte di Sicilia, tranne in qualche importante eccezione. I testi sono da me dati per intiero e senza restrizione alcuna. Se sono già editi i documenti, offro le notizie del contenuto di essi e delle stampe già eseguite; e se le precedenti edizioni sono scorrette o con lacune, ne riferisco il testo corretto. Per alcuni documenti di rilevante interesse storico preferisco talvolta di riportarli nel *Codice*, nonostante che siano editi altrove. Aggiungo in fine del testo di ogni documento le note che giovino a chiarire meglio quanto vi si contiene per la storia, la diplomatica, per correzioni ed altro (1). In separate serie, per ogni sovrano, aggiungo al termine di ciascun regno, i documenti di data incerta, e gli altri, che riconosconsi esser falsi. Aggiungerò pure nelle appendici la notizia od il testo di quegli altri documenti, che mi accadrà di rinvenire nel corso della pubblicazione.

Spero che questo primo volume sarà favorevolmente accolto, come è stato con benevolenza atteso, avendo in esso riunito ben duecentoquarantuno documenti per quasi un decennio dal 1282 al 1290. L'importanza di essi si rileva tosto dal loro contenuto sì per il regno di Pietro I, che per quello di Giacomo; e non posso tralasciar di notare il rilevante pregio che offrono per la storia dell'amministrazione finan-

(1) Dell'utilità di annotazioni e confronti nel *Codice diplomatico* ho fatto cenno sopra, pag. LXXIII e seg.

ziaria del regno di Sicilia i documenti dei conti dell'Ammiraglio Loria, già editi a Granata, i quali ho riferito nell'*Appendice*, riveduti e migliorati nella loro lezione e con l'aggiunta di note ed opportuni chiarimenti.

I sistemi di governo e di amministrazione adottati dagli Aragonesi nel nuovo regno di Sicilia dimostransi con piena evidenza dai documenti da me pubblicati. Si trae inizio dai documenti, che ci son pervenuti del tempo del governo repubblicano, seguìti dagli altri che riferisconsi esplicitamente ai preparativi di conquista degli Aragonesi. Durante il regno di Pietro I le relazioni tra la Sicilia e l'Aragona erano continue, notevoli i trattati e le tregue, saviamente conferiti a distinti personaggi i più alti uffici dell'isola. Ricorderò soltanto come a 31 gennaio 1284 il Re Pietro I nominasse da Barcellona il Procida Cancelliere del regno *in tota vita tua* (1). Tale concessione per tutta la vita (come quasi avvenne), e non a solo beneplacito, ridonda ad onore del Procida, poichè nemmeno al Loria fu concessa in quel modo la dignità di Ammiraglio (2). Se tante altre prove dei meriti del Procida verso il Re Pietro I per la cospirazione e la conquista del regno non si avessero, la straordinaria concessione (piuttosto feudale) della suprema dignità di Cancelliere per tutta la vita è bastevole a far rilevare quanto grandi fossero le benemerenze del Procida, nè qui è superfluo il far di ciò espressa menzione (3). I rapporti di

(1) Questo documento fu edito la prima volta dal Saint-Priest, ed ora da me è dato in più esatta lezione, riscontrato sul registro originale di Barcellona.

(2) Cf. Carini, *De Rebus* cit. pag. 617 e seg.

(3) Credo utile ricordare altresì per la cospirazione del Procida l'im-

commercio con altri popoli d'Italia, e specialmente coi Genovesi, in quel tempo appariscono esplicitamente regolati, e con grande cura (con la cessione o donazione) vedesi stabilita, e poi confermata, la successione nel regno.

Per il dominio di Giacomo occorre notare la sollecita approvazione di importanti costituzioni per il pacifico stato, e le nuove che dopo due anni il Re sanzionava, la reciproca dichiarazione di difesa tra i fratelli Giacomo ed Alfonso di Aragona, la cessione del regno di Sicilia fatta da quest'ultimo, la rinunzia ai diritti sul regno espressamente convenuta dalla figlia del Re Manfredi, Beatrice di Saluzzo (1), le lunghe e difficili pratiche di tregue e paci con il principe di Salerno, la Corte di Roma e gli Angioini di Napoli e di Provenza, i provvedimenti su la prigionia e fine di Alaimo da Lentini e suoi complici, i trattati di pace con il Re di Tunisi ed il Sultano di Egitto anche su quanto concerneva la Sicilia, le immunità concesse o riconosciute

---

portante giudizio dell'insigne storico Enrico HALLAM, il quale nel 1818 in Londra nella sua opera *View of the State of Europe during the middle ages* affermava, con varie considerazioni, che la rivolta di Palermo del 1282 era in perfetta connessione di tempo con le pratiche della cospirazione: « Unpremeditated as such an ebullition of popular fury must appear, it fell in, by the happiest coincidence, *with the precious conspiracy* » Cfr. t. I, pag 365. L'AMARI, avendo voluto disgiungere la rivolta dalla cospirazione o congiura (che riduceva incerta, vagante e quasi inefficace), non potè ritrarre la vera e mirabile espressione delle fonti storiche su le origini della dominazione aragonese nell'isola.

(1) Siffatta rinunzia dimostra come Giacomo avesse cura di allontanare qualsiasi pretendente al regno per diritto di sangue, come peraltro avea fatto il Re Pietro I coi fratelli di Beatrice. Vedi sopra, pagina CLI e seg.

a Catalani e Genovesi, e gli obblighi derivanti per la successione regia in Sicilia dal testamento del Re Alfonso.

Nel volume secondo raccoglierò i documenti del regno di Giacomo per il tempo successivo, cioè dal 1291 sino al 1295, avendone ricavato abbondantissima serie nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona.

Le durate fatiche per alquanti anni riescono per me di soddisfazione per aver potuto recare a termine la raccolta dei documenti dell'intiero regno di Pietro I. e quasi dell'intiero periodo del regno di Giacomo in Sicilia. Non mi fu agevole di dare in luce il volume alcuni anni prima, sì per ritardi involontari, che per nuovi incarichi da me sostenuti, come altresì per la guerra mondiale contro la supremazia teutonica, la quale guerra tiene dovunque sospesa o sopita quasi ogni iniziativa di studî fra ansie e difficoltà d'ogni genere (1). Giova far voti pertanto per il progresso della civiltà che presto abbiano fine queste guerre sterminatrici, e che l'Italia non sia ancora, dopo oltre mezzo secolo di unità, costretta a veder sempre svanire la speranza di ottenere i territorî che le appartengono, e le furon vaticinati dall'Alighieri (2), insieme alla libertà dei mari che la circondano.

Nella formazione di questo *Codice diplomatico* io ho sentito rinfrancarmi fra le memorie della straordinaria virtù

(1) Si potrebbe ripetere per questa guerra il noto verso del poeta rivale di Nerone, cioè LUCANO (*Pharsalia* lib. I, v. 5): *Certatum totis concussi viribus orbis*. Non invano TACITO enumerando i popoli germanici del suo tempo, e le loro tendenze, diceva che ad essi « pigrum et iners videtur sudore adquirere, quod possis sanguine parare » (*Germania*, § 14).

(2) DANTE, *Inferno*, c. XX, v. 61-63 per il Trentino; c. IX, v. 112-114 per l'Istria sino alle coste dalmate.

degli antichi progenitori, che lottavano per l'indipendenza e la libertà di loro nazione (1). L'amore alla Patria italiana ed alla Sicilia ed altresì l'intento di ricercare la storica verità mi sono stati guida continua, e mi ispirarono a varcare la prima volta le Alpi per ritrovare presso i Pirenei la notizia sicura delle gloriose vicende dell'isola nostra. Al ritorno in Sicilia mi fu di incoraggiamento l'espressione del gradimento sovrano per le mie fatiche, con una lettera del 5 ottobre 1908 da Racconigi del Ministro della R. Casa, generale Emilio Ponzio Vaglia, che mi manifestava: « Sua Maestà il Re desidera dare alla S. V. un particolare attestato della propria benevolenza e considerazione per le distinte benemerenze, che Ella si è acquistate verso gli studi storici, e singolarmente in occasione della missione di recente compiuta in Ispagna ». La Casa di Savoia, munifica sempre, segue con vigile sguardo quanto più rechi onore all'Italia, e l'inclito Re Vittorio Emanuele III, rinnovando gli esempi di sua Stirpe, da più anni abbandonata la reggia, vive sul campo ad auspicare la nuova grandezza della nazione, che il Destino conservi nei secoli venturi unita dalle Alpi alle vaste regioni della Libia a testimoniare l'antica civiltà ed il moderno valore!

(1) Il cronista Speciale diceva con compiacimento per la Sicilia: « Ut breviter immensas eius dotes includam, non potest subici a quoquam impugnante Sicilia, nisi volens » (lib. I, cap. I, ediz. Gregorio, cit. t. I, pag. 298). Talora rimirando il vicino tempio di San Spirito, e più quando i raggi del sole cadente ne rischiaravano le finestre ogivali, mi pareva che i campi dell'inizio della rivolta fossero più vivi e palesi.

GOVERNO REPUBBLICANO
DI SICILIA

(31 marzo a 6 settembre 1282)

NOTIZIE PRELIMINARI

§ 1. Forma di governo.

Avvenuta la celebre rivoluzione, appellata comunemente del *Vespro*, il governo di Sicilia fu repubblicano sotto la protezione della Chiesa sino all'arrivo del Re Pietro III di Aragona, poi I di Sicilia.

L' Anonimo nel cap. XXXVIII *De rebellatione felicis urbis Panormi et subsequenter totius Siciliae* (in Gregorio, *Bibliotheca scriptorum, qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*. Panormi, 1792, t. II, pag. 147) indica chiaramente quale sia stata la forma di governo adottata allora dalla città di Palermo, cioè la protezione della Chiesa romana, senza alcuna soggezione, « regentes seu tenentes se in communi quinque mensium spatio », seguendo l' esempio delle contemporanee e gloriose repubbliche del continente italiano, prospere nelle industrie e nei commerci.

Quel governo si estese indi fra un mese all'isola intera, poichè i Palermitani inviarono subito tre eserciti o compagnie alle tre parti opposte della Sicilia, « quarum hostium, seu congregationum, una ivit versus Cephaludium, altera versus Castrum Ioannis, reliqua tertia versus Calataphimi » (Anonimo, *ibidem*).

In Palermo erano i Capitani, giudici e consiglieri, ed il comune di Corleone a 3 aprile trattava già la confederazione con Palermo (V. doc. n. I). Nella lettera del 13 aprile dei Palermitani ai Messinesi è detto: *Panormitani salutem* (V. doc. n. II), e quella al Papa Martino IV è inviata dalla *Universitas Siculo-*

rum, e si dice esplicitamente: «Illico post stragem scelerum ministrorum coelitus destinatam, levavimus beati Petri vexillum et Sanctam Romanam Ecclesiam invocavimus protectricem» (V. doc. n. VI).

A Messina, dopo il breve periodo di Baldovino da Mussone, si aveva il *Capitaneus* (Alaimo da Lentini) *civitatum Messanae, Cathaniae et a Tusa usque ad aguliam Augustae, iudices, consilium et commune eiusdem civitatis Messanae* (V. doc. n. IV). In un documento posteriore (V. n. VIII) Alaimo da Lentini s'intitola altresì «ac pro parte *Communis Siciliae* Magister Portulanus citra flumen Salsum».

Per Siracusa sono ricordati gli «homines Communis civitatis Syracusiae karissimi fratres nostri», nel documento del 15 agosto (V. n. V).

Tali forme di governo repubblicano od a comune (in modo simile alle altre città d'Italia) influirono poi in Sicilia, durante il dominio dei primi Re aragonesi, al riconoscimento delle prerogative parlamentari e municipali, ed alla concessione di particolari privilegi e norme per l'incremento del commercio terrestre e marittimo.

§ 2. Datazione dei documenti.

Rimangono varî documenti pubblici e privati, nei quali è indicato nella datazione l'anno della protezione della Chiesa romana e del governo a comune (*felicis Communitatis*). Deve però escludersi da tal novero il documento ecclesiastico del 30 marzo, dell'Archimandritato di Messina, con la datazione «pontificatus Martini papae IV anno secundo, Caroli regis Siciliae etc. anno septimo decimo» (menzionato dal prof. Cosentino, *Un diploma relativo al Vespro Siciliano*, in *Arch. Stor. Sicil.*, an. XII, 1887, pag. 40, nota 2). Esso è anteriore di un giorno alla rivoluzione (Starrabba, *Diplomi della Cattedrale di Messina raccolti da Antonino* Amico, nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Ser. I, vol. I, Palermo 1876-1888, pag. 123, in sunto). L'indicazione del pontificato non dimostra pertanto la protezione della Chiesa romana.

Sono invece del tempo del governo repubblicano quattro documenti:

I. 10 maggio, doc. privato (Starrabba, *Diplomi* cit., pag. 123, n. CX, in sunto). Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 214 riporta la datazione secondo il manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo, già stampato da Starrabba.

II. 19 giugno, doc. privato (originale in pergamena, nel Tabulario della Magione, n. 152, Archivio di Stato di Palermo), edito da Cosentino, *Un diploma* cit., pag. 52 e seg.

III. luglio o agosto, doc. pubblico del Capitano Alaimo da Lentini (rogato da un notaro). V. doc. n. IV.

IV. 15 agosto, doc. pubblico del Capitano Alaimo (V. doc. n. V).

Su tali documenti e loro datazione cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 259, e Cosentino, *Un diploma* cit., pag. 40 e seg.

L'espressione *Communis* o *Communitas* per indicare il governo a comune, o repubblicano, esistente in Sicilia nel 1282, si trova adoperata in varî documenti del Re Pietro I e dei suoi successori; e basta indicare quello del 6 ottobre 1282 (V. doc. n. IX) ed un altro del Re Federico II del 10 maggio 1329, nel quale si legge: «quo primo adveniente Communitate Sicilie nuper preterita, et subsequenter dominio illustris Regis Aragonum et Sicilie divi patris nostri dive memorie», e che pubblicherò appresso.

§ 3. Durata del governo repubblicano.

Le prime notizie della rivoluzione di Palermo si ricavano da un ordine dato dal Re Carlo d'Angiò, a 8 aprile 1282, da Napoli, per inviare tosto (*nulla prorsus mora protracta*) in Sicilia varie galere armate al Vicario Erberto d'Orléans. Un sunto di tal documento fornì nel 1876 Minieri Riccio, *Memorie della guerra di Sicilia negli anni 1282-84* (in *Arch. Stor. Napol.*, an. I, pag. 85). Amari ne pubblicò il testo nell'ultima edizione (1886), vol. III, pag. 481.

A 9 maggio lo stesso Re Carlo dava annunzio della rivoluzione, in una lettera in francese, a Filippo Re di Francia, pubblicata da Amari, ediz. di Parigi 1843, vol. II, pag. 304 e nelle posteriori, e ristampata da Saint-Priest, *Histoire de la conquête de Naples par Charles d'Anjou*. Paris, 1847, t. IV, pag. 204.

L'Infante Fernando di Aragona diè notizia da Parigi a 26 maggio ad Edoardo, Re d'Inghilterra, della rivolta scoppiata in Sicilia (V. doc. XIII).

A 6 settembre il governo repubblicano (tranne un breve ritardo in Messina) era finito in Sicilia, perchè il Re Pietro veniva acclamato nel 7 settembre, ed ordinava nel giorno 10 ai varî comuni dell'isola di inviare i rappresentanti per la prestazione del giuramento (Carini, *De rebus Regni Siciliae*, nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, ser. I, vol. V, 1882, pag. 9. Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 290). Nel documento suddetto del Re Pietro del 6 ottobre 1282 (V. doc. n. IX) è infatti il ricordo della repubblica o comune di Messina in tal modo: *olim communis civitatis Messane*.

§ 4. Su i preparativi della rivoluzione.

Nessun dubbio può aversi dei preparativi, che da alquanti anni gli esuli, e specialmente Giovanni da Procida, disponevano con sagacia per la rivoluzione nell'isola. Nel 1280 il Re Pietro si compiaceva delle trattative della regina Costanza con Giovanni da Procida « maxime in prosecucione ipsius negocii, *quod nobis utile et honorabile* reputamus », e cotanto affare, trattato dalla regina con diligenza e dal Procida prudentemente, o meglio con circospezione (*diligenciam ipsius et vestram prudenciam commendamus)*, non poteva essere che la ricuperazione del regno di Sicilia (V. doc. edito da Saint-Priest cit., t. IV, pag. 201).

Il Re Pietro nella lettera del 18 gennaio 1282 al Re di Castiglia (V. doc. n. X) dimostra chiaramente che i preparativi della rivoluzione erano quasi al termine, poichè vi si dice: « Super capitulo illo *precipuo*, scilicet super *recuperacione regni Sicilie*, ad quod vestrum auxilium gratuita voluntate nobis per dilectum scutiferum nostrum Andream de Procida liberaliter obtulistis ». Il documento è sottoscritto da Giovanni da Procida, il celebre cospiratore, e reca pure la sua firma l'altro del 13 febbraio seguente al Principe di Salerno, il quale per mezzo di Guglielmo Raimondo Moncada, suo inviato al Re Pietro, chiedeva informazioni di quanto si preparasse, ma non spediva alcuna lettera al Re, che manifestava: « quamquam nullas super illis literas vestras attulerit », ed allo stesso modo il Re diceva: « per eundem vobis *oretenus* respondemus » (V. doc. edito da Carini, *Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna*. Palermo, 1884, parte II, pag. 46).

È notevole il grande segreto che si teneva in tale corrispon-

denza. Gli altri documenti che dà in sunto il Carini (*Gli Archivi* cit., pag. 47 e seg.) provano lo scopo celato della spedizione guerresca in Sicilia. A 10 settembre, cioè appena dopo undici giorni che il Re Pietro era dall'Africa approdato a Trapani (30 agosto), l'Infante Alfonso, suo luogotenente in Aragona, ne dava avviso da Saragozza per la difesa del territorio dai nemici (Carini cit., pag. 132).

Il medesimo Carini (pag. 46) appella la lettera sopra ricordata del 18 gennaio 1282 « documento di *capitale importanza* », notando che esso prova nella maniera più esplicita la cospirazione avvenuta prima della rivolta.

Amari (nella 9ª edizione, 1886, pag. 148 nota 2), dopo l'affermazione del Carini, chiama « importantissimi » quei due documenti del 18 gennaio e 13 febbraio 1282, ed a pag. 173 dice per quello del 18 gennaio che non giova a rilevare che anche nell'isola pervenisse la cospirazione; ma questa deduzione è contraria al vero, poichè ai cospiratori riusciva anzi più facile agire nell'isola, lungi dalla terraferma e dalla capitale, nei quali luoghi poteva presto accorrersi per impedire ogni tentativo ed opprimere i ribelli.

Per rilevare ancor meglio la notizia dei preparativi di cospirazione, è utile confrontare le espressioni usate dal Re Pietro nel documento del 19 maggio 1282 da Portfangos (Carini, cit., pag. 48) per la spedizione militare, cioè: « et in eo pendet magnum *nominis et fame nostre* decus aut dedecus » (che non potevano adoperarsi per la guerra in Africa solamente) con le altre: *nobis utile et honorabile reputamus*, per le trattative del Procida con la regina Costanza nel 1280 (che ho già indicato), ed inoltre con quelle del documento dello stesso Re Pietro del 10 settembre 1282 in Palermo: « *prima* [*racione*]... regnum Sicilie *iure domine consortis* et filiorum nostrorum racionabiliter ad nos spectat » (Carini, *De rebus* cit., pag. 9).

§ 5. Pubblicazioni speciali.

Sul governo repubblicano in Sicilia nei mesi da aprile ad agosto 1282 ha dato particolare notizia Amari nella pregevole memoria *Sull'ordinamento della Repubblica Siciliana del 1282* (nel fascicolo « *Sesto Centenario del Vespro*. Tornata straord. della Soc. Sicil. per la Stor. Patria ». Palermo, 1882, pag. 17-31).

Altre pubblicazioni notevoli su quel governo e le sue origini sono:

Minieri Riccio C. — *Memorie della guerra di Sicilia negli anni 1282 - 1284, tratte dai registri angioini dell' Archivio di Stato di Napoli.* (In *Arch. Stor. Napol.*, an. I, 1876, pag. 85 e seg.).

Del Giudice G. — *Bartolomeo da Neocastro, Francesco Longobardo, Rinaldo de Limogiis giudici in Messina* (In *Arch. Stor. Napol.*, an. XII, 1887, pag. 265 e seg.).

Sanesi I. — *Giovanni di Procida e il Vespro Siciliano* (in *Rivista storica italiana*, vol. VII, Torino 1890, pag. 489-519). Cfr. la recensione fattane nell'*Arch. Stor. Italiano*, serie V, vol. VII (1891), pag. 215.

Savio F. — *La pretesa inimicizia del Papa Niccolò III contro il Re Carlo I d'Angiò* (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. XXVII, 1902, pag. 358 e seg.).

Cartellieri O. — *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper*. Heidelberg, 1904, specialmente il cap. VI *Die sizilianische Vesper* ed il cap. VII *Die Insel Sizilien nach dem Aufstande* (pag. 138-185).

GOVERNO REPUBBLICANO DI SICILIA

(31 marzo a 6 settembre 1282)

I.

1282, aprile 3, indizione 10ª, Palermo.

Atto di confederazione (ad prestandum unionem et fidelitatem et fraternitatem) *tra i comuni di Palermo e Corleone, che reciprocamente promettono di recarsi soccorso, con armi, denaro e persone, per tutto quanto occorrerà, di rendersi esenti dal pagamento delle gabelle ed angarie, e di distruggere il castello di Calatamauro.*

Seguono le firme dei Capitani, giudici e consiglieri e dei testimoni.

(Atto in notar Benedetto Chierico di Palermo).

Documento originale in pergamena dell' Archivio municipale di Corleone, ed ora esistente nell' Archivio di Stato di Palermo (*Pergamene di Corleone*, n. 1). Un magnifico fac-simile si ha nel volume *Ricordi e documenti del Vespro Siciliano*, edito dalla Società Siciliana di Storia Patria, nel 1882.

Una copia del documento trovasi nel volume ms. Qq. G. 12 del Gregorio fol. 215 (Biblioteca Com. di Palermo), nel quale si afferma di essere tratta dall' originale « in arca privilegiorum » dell'archivio del comune di Corleone. Altra trascrizione è nel vol. Qq. H. 14 bis fol. 14.

Il testo fu pubblicato da Amari, *Un periodo delle istorie siciliane del secolo XIII*. Palermo, 1842, pag. VI dei *Documenti*, e nelle successive edizioni, e poi ristampato da Starrabba e Tirrito, *Assise e Consuetudini della Terra di Corleone* (nei *Docum. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Serie II, vol. II, 1880, pag. 129 e da Starrabba nel 1882 nel volume dei *Ricordi* cit., parte I, pag. 125-132, con una breve memoria storica.

Di questo documento diede precisa notizia nel 1756 il P. Baccelliere Pietro PAPA, dell'Ordine dei Predicatori, nelle *Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia*. Palermo, parte V, pag. 51. Egli, scrivendo da Corleone, trasmise una copia del documento al can. SCHIAVO per la sua raccolta. È ricordato l' atto di confederazione nell' elenco dei documenti trasmessi nel 1878 dal Sindaco di Corleone alla Società di Storia Patria (*Arch. Stor. Sicil.*, vol. III, 1878, pag. 147).

AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 200 nota 1, dice: « Questo diploma ci mostra anche il principio della federazione tra le nascenti repubbliche siciliane, e la forma del novello governo municipale di Palermo ».

I Capitani del comune di Palermo, indicati nel documento, sono: Mastrangelo, Baverio, de Ortilevo, de Ebdemonia. Si fa menzione di « toto populo ibidem congregato ad hoc cum deliberatione solempni, et cum eiusdem populi consensu expresso et exinde requisito et habito ». La confederazione è fatta a richiesta degli ambasciatori del comune di Corleone.

Vincenzo DI GIOVANNI, *La topografia antica di Palermo*. Ivi, vol. I, 1889, pag. 253 ricorda il « *plano* della Chiesa di S. Cataldo, nel quale fu scritto nel 1282 l'atto di confederazione », come peraltro si ricava dalla datazione in fine del documento. Vito LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*. Palermo, 1900, pag. CCLII offre varie notizie su tale documento, e su le edizioni che se ne son fatte. Egli dice: « Rimane a perpetua memoria onorevole per Corleone il documento originale ». Riferisce la disposizione concernente il trattamento dei Corleonesi come cittadini palermitani.

Sul munito castello di Calatamauro, che elevavasi in sito alpestre, non lungi da Corleone, scrisse il can. Atanasio SCHIRÒ nella memoria « *L'antico Castello di Calatamauro, le sue dimensioni, le sue origini e le sue vicende* (in *Arch. Stor. Sicil.* anno XII, 1887, pag. 169 e seg.). Lo SCHIRÒ nota a pag. 176 che « era la fortezza più munita e più importante nei dintorni », e che nel 1282 si voleva distruggere quel castello « per impedire che venisse rioccupato dagli Angioini ».

È ricordato il documento di confederazione in una lettera del Vice baiulo e Giurati di Palermo ai Giudici e Giurati di Corleone del 14 luglio 1312 per alcune ordinanze da costoro stabilite con-

tro la libera estrazione di arieti in favore dei Palermitani. Vi si legge: « Cum in terra vestra predicta contra pacificum statum civium et iurium dicte urbis, *ac indissolubilis amicicie vinculum inter homines dicte urbis et terre predicte* PRISCIS TEMPORIBUS ad honorem et fidelitatem regiam et statum pacificum et tranquillum hominum ipsorum urbis et terre *initum pariter et connexum* ». In altra lettera del 28 giugno 1318 si dice: « Contra *ordinacionem* DUDUM *initam et tractatam* inter cives dicte urbis... de immunitate ad invicem observanda » intorno alle gabelle (POLLACI, *Gli atti della città di Palermo dal 1311 al 1410*. Palermo, 1892, pag. 97 e 195).

A 15 febbraio 1398 fu fatto un transunto dell'atto di confederazione, e si conserva nell'Archivio di Stato di Palermo (*Pergamene di Corleone*, n. 5). La pergamena è guasta e corrosa in varie parti. Di tale transunto non offrono alcuna notizia AMARI e STARRABBA. Credo utile qui pubblicarlo, perchè si riferisce al più antico documento del governo repubblicano, e contiene la descrizione del suggello ora perduto.

In nomine domini Amen. Anno dominice Incarnacionis eiusdem millesimo trecentesimo nonagesimo octavo, mense frebuarii quintodecimo die mensis eiusdem septime indicionis, regnantibus serenissimis dominis nostris dominis Rege Martino et Regina Maria dey gracia Rege et Regina Sicilie illustribus ac ducatuum Athenarum et Neopatrie duce et ducissa, eorum felicis regiminis videlicet dicti domini Regis anno septimo et dicte domine Regine anno vicesimosecundo feliciter Amen. Nos notarius Antonius de Castellonovo Iudex terre Corilioni, Iohannes de Philadello de Coriliono regius publicus omnium civitatuum, terrarum et locorum a flumine Salso citra notarius et Iudex ordinarius, et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod presentes coram nobis circumspecti viri Crimonisius de Pace, Petrucius Calandrinis, Bernardus de Malpulcio et Manfridus Iacobi Iurati dicte terre Corilioni nomine et pro parte universitatis terre Corilioni ..... obstendiderunt et publice legi fecerunt quoddam publicum instrumentum subscripti tenoris ad cau-

telam dicte universitatis sigillo universitatis felicis urbis Panormi inposito in quodam cluteo ligneo ap..... nitum cum cordella de serico rubeo et ialno, opporteatque eidem universitati Corilioni predictum instrumentum penes se transuntatum habere pro quibusdam negociis eiusdem universitatis tractandis in civitate Pa . . . . . . n magna regia Curia pecierunt predicti Iurati ergo a nobis qui supra Iudice et notario nostrum in hac parte officium implorando ut dictum instrumentum in presentem formam publicam transuntare deberemus ut prefat . . . . . eandem vim habeat quam habere dignossitur instrumentum originale prefatum quociens eidem universitati opus fuerit in civitate predicta et alibi, quorum Iuratorum nomine quo supra peticione audita....... quia iusta petentibus non est iudicialis assensus denegandus utpote iusta et consona racioni, advertentes quod sua nomine quo supra intererat prefatum instrumentum iterum obstendi et demostrari fe . . . . mus inspeximus diligenter ipsumque invenimus purum et non viciatum non cancellatum nec abrasum, ymo in sua propria et prima figura existens omni prorsus vicio et subspicione carens. . . . . nihilo in eo et de eo addito inde mutato seu diminuto preter forte puntum vel sillabam virgulam literam seu titulum ex quo substancia propterea non mutatur, in presentem formam publicam . . . . auctoritate prius interposita duximus fideliter transuntandum. Cuius quidem instrumenti tenor per omnia talis est: In nomine domini Amen . . .

[Segue il testo del documento del 3 aprile 1282].

Unde ad futuram . . . . certitudinem ac omnium quorum interest et interesse poterit in futurum cautelam factum est exinde presens publicum transuntum transuntatum ex instrumento predicto per manus mei predicti notarii . . . . . . solito et subscripcione nostrum qui supra Iudicis et notarii et aliorum subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum Corilioni anno mense die et indictione premissis.

† Ego notarius Antonius...... qui supra Iudex testor.

† Ego Iudex Sy..... una cum predictis Iudice et notario predictum originale vidi et testor.

† Ego notarius Thomasius..... novo testor ut proximus.

† Ego notarius Thomasius de Vultabis unus ex Iudicum (sic) testor ut proximus.

† Ego notarius Iacobus de Picta...... de Coriliono testor ut proximus.

† Ego notarius Bondi de Monteliono de Coriliono testis ut proximus.

† Ego notarius Henricus de Florencia testor ut proximus.

† Ego notarius Angelus Scannapecus de Cava testor.

† Ego notarius Franciscus de Marsalia testor ut proximus.

† Ego Iohannes de Philadello de Coriliono qui supra regius publicus omnium civitatum terrarum et locorum... ... flumine Salso citra notarius et Iudex ordinarius vocatus et rogatus premissa omnia scripsi signoque meo noto et solito consignavi.

Testes Iudex Simon de Calandrinis, notarius Thomasius de Castellonovo, notarius Iacobus de Pictacholis, notarius Henricus de Florencia, notarius Franciscus de Marsalia, notarius Thomasius de Vultagio, notarius Bondus de Montiliono, et notarius Angelus Scannapecus de Cava.

II.

1282, aprile 13, indizione 10ª, Palermo.

Lettera dei Palermitani ai cittadini di Messina, esortandoli a liberarsi dal dominio tirannico di Carlo d'Angiò. Vi si dice « Ecce namque tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis vestre », *e si aggiunge:* « Surge itaque, surge, illuminare Civitas generosa, et noctis caliginem procul pelle ».

Il documento è riferito in un codice manoscritto del secolo XIV di lettere di Pietro delle Vigne ed altri, segnato di n. 4042,

e conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, come dice AMARI. Nel codice, del secolo XIV, delle lettere di Pietro delle Vigne, nella Biblioteca del Principe di Fitalia in Palermo, a fol. 106 r. è il testo di tale lettera con l'argomento: « Epistola missa per Panormitanos civibus Messane ». Cfr. AGNELLO, *Notizie intorno ad un codice relativo all'epoca svevo-angioina*. Palermo, 1832, pag. 43, e Amalia GIANNONE, *Il Codice Fitalia. Studio diplomatico-storico* (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. XXXIX, 1914, pag. 110, n. 4).

Nell'altro codice F. C. 22 di carattere del secolo XV, nella Biblioteca del medesimo Principe di Fitalia, dopo il testo della Cronaca di Fra Michele DI PIAZZA, è la trascrizione di questa lettera, alla quale è premesso tale argomento: « Tenor literarum missarum Civibus Messanensibus per Cives Panormitanos post factam per eos rebellionem, et post Gallorum interfectionem ». Ne dà notizia Stefano Vittorio Bozzo. *Giovanni Chiaramonte II nella discesa di Ludovico il Bavaro* (in *Arch. Stor. Sicil.*, vol. III, an. 1878, pag. 178). Nel vol. ms. Qq. E. 142 del *Thesaurus Siculus* di Francesco SERIO e MONGITORE (Bibl. Com. di Palermo) è trascritto il documento, secondo la lezione data dall'ANONIMO.

Il testo è inserito nel cap. XXXVIII della Cronaca di ANONIMO, e si ha in MARTÈNE. *Thesaurus novus anecdotorum*. Parisiis, 1717, t. III, col. 26-28; MURATORI, *Rerum ital. script.* t. X, col. 830 e seg.; BURMANNO, *Thesaurus antiqu. et hist. Siciliae* Lugduni Batav. 1723, t. V, col. 19; LUNIG, *Codex Italiae diplomaticus*. Francofurti, 1726, t. III, pag. 978, però con data erronea del 1268, e GREGORIO, *Bibliotheca script. Aragon.*, t. II, pag. 145.

Fu ristampato da Nicolò PALMERI, *Somma della Storia di Sicilia*. Palermo, 1839, vol. III, pag. 283, da AMARI, *Un periodo*, pag. VIII nei *Documenti* e nelle altre edizioni della sua opera, da SAINT-PRIEST *Histoire de la conquête* cit. t. IV, pag. 276, e dal DE RENZI, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli, 1860, pag. 337 e seg. — Varie notizie su questo documento dà AMARI nella 9ª edizione, vol. I, pag. 209 e seg.

Nella Cronaca di Bartolomeo di NEOCASTRO si ha un testo diverso per la forma, e con una breve risposta dei Messinesi, che si trova nella prima edizione che di quella Cronaca diè AMATO *De principe templo*. Panormi, 1728, pag. 515, ed in MURATORI *Rerum ital. script.* t. XIII, col. 1032. AGLIOTI, *Spiegazioni di*

due antiche mazze di ferro. Venezia [Messina], 1740, pag. 231, doc. n. X, Caio Domenico GALLO, *Gli annali di Messina*, 1758, t. II, pag. 131, e 2ª ediz. 1879, vol. II, pag. 116, e GREGORIO, *Bibl. script. Aragon.*, t. I, pag. 37. — AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 210 afferma che il NEOCASTRO « foggia a suo modo, lontanissimo da ogni verosimiglianza, e l'epistola e la risposta ».

Si trova un testo compendiato in lingua catalana, e con data inesatta del 14 maggio, nella *Cronica* di D'ESCLOT, edizione BUCHON, *Chroniques étrangères*. Paris, 1841, pag. 629. Quel testo si riconosce derivato dall'originale latino, anche per i ricordi biblici che vi si fanno, e differisce pertanto dall'altro fornito dal NEOCASTRO.

III.

1282, dopo il 4 giugno.

I Siciliani con una loro protesta al Collegio dei Cardinali (Patres Patrum) *dimostrano le oppressioni sofferte durante il dominio angioino, giustificano la rivoluzione che inevitabilmente ne avvenne, e manifestano che non si deve recare alcun ostacolo ad essa, poichè (come dicono)*: « Non igitur hec quam cernitis, Patres, *rebellio est*, non recessus ingratus a pie matris uberibus, sed utroque iure permissa iniuriarum iusta defensio ».

Documento trascritto nel Codice ms. 4042, del secolo XIV, di lettere di Pietro delle Vigne ed altri, della Biblioteca Nazionale di Parigi.

Il testo fu pubblicato la prima volta da AMARI, nella 2ª ediz. Parigi, 1843, vol. II, pag. 305 e seg. Egli nota: « Tutto porta a crederlo genuino... La rimostranza sembra scritta nella state del 1282, e certamente prima della esaltazione di Pietro d'Aragona ». Cfr. quanto dice lo stesso AMARI nella 9ª ediz., vol. I, pag. 228. Il documento appare scritto dopo la bolla di Papa Martino IV del 4 giugno, e prima della invocazione di Re Pietro nel Parlamento di Palermo (fine di luglio o principio di agosto), come indica AMARI, vol. I, pag. 284.

Le parole *iniuriarum iusta defensio* devono intendersi per il diritto che aveano i Siciliani, secondo le leggi civili e canoniche *(utroque iure)*, di sostenere le prerogative ed immunità concesse dai sovrani predecessori.

IV.

1282, luglio o agosto, indizione 10ª, Messina.

Alaimo da Lentini, Capitano delle città di Messina e Catania e da Tusa sino « ad aguliam Augustae », *i Giudici, il Consiglio ed il Comune dichiarandosi vassalli della Santa Romana Chiesa, restituiscono, dopo una prova giudiziaria, alla Chiesa maggiore della medesima città di Messina il castello di Calatabiano ed un giardino in Messina, che erano stati usurpati da Carlo d'Angiò:* « praedictus Rex Carolus per officiales suos praedictam Ecclesiam messanensem ipsorum castri et iardini possessione destituit, et contra iustitiam spoliavit ».

(Sono in fine le firme di Alaimo e di altri come testimonî. L'atto è rogato dal notaro Matteo de Sinagra di Messina).

Il documento originale si conservava nel Tabulario della Cattedrale di Messina, il quale ora più non esiste. Una copia se ne ha nel ms. Qq. H. 4, fol. 147 (Bibl. Com. di Palermo).

Fu pubblicato da Starrabba, *I diplomi della Cattedrale di Messina,* pag. 124.

È degna di nota la datazione: « Tempore dominii Sacrosantae Romanae Ecclesiae et felicis Communitatis Messanae, anno primo feliciter amen ».

Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 259, dice che questo documento dimostra che « esercitava atto ordinario di sovranità il comune di Messina ». Crede che sia posteriore al 24 giugno: « poichè vi è nominato Capitan di Messina Alaimo di Lentini. Del resto non dò giudizio sull'autenticità di quest'atto ». A pag. 265 aggiunge che la data deve essere « del luglio o agosto dell'ottantadue ».

Prima di Alaimo era stato Capitano in Messina Baldovino Mussone (Cfr. Amari, pag. 259, nota 4). I giudici, che assiste-

vano il Capitano, nel mese di maggio erano de Limogiis, Saporito, Bartolomeo de Neocastro (il cronista) e Ansalone (STARRABBA cit., pag. 123). Probabilmente essi continuarono in carica nei mesi seguenti. Ne fa cenno AMARI, vol. I, pag. 213 e seg. Giuseppe DEL GIUDICE offre alquante notizie su quei giudici ed altresì il testo di vari documenti, nella memoria *Bartolomeo da Neocastro, Francesco Longobardo, Rinaldo de Limogiis giudici in Messina* (nell'*Arch. Stor. Napol.*, vol. XII, an. 1887, pag. 265 e seg.).

È noto che il celebre Alaimo da Lentini fu poi condannato a morte nel 1287 per delitto di tradimento. Io ho pubblicato il documento inedito del 4 agosto 1287 del Re Alfonso, che scriveva al Re Giacomo di Sicilia di avere affidato Alaimo e suoi nipoti a Bertrando de Cannellis per consegnarglieli (*Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia* (1285-1291). In *Anuari* (1908) *de l'Institut d' Estudis Catalans*. Barcelona, pag. 352, doc. XII). Sembra quindi probabile che la data del viaggio fornita dal cronista Bartolomeo di NEOCASTRO non sia esatta. Cfr. su ciò AMARI, 9ª ediz., vol. II, pag. 177.

Dell'autenticità di questo documento, di luglio o agosto 1282, per il castello di Calatabiano non potrebbe dubitarsi, anche perchè esiste l'atto di protesta del 1267 di frate Margarito, procuratore dell'Arcivescovo di Messina, e dal quale si desume la violenta spoliazione dei beni fatta da Vassallo Amelina, incaricato di «accipere possessionem dicti castri pro parte regia, iuxta mandatum regium» (STARRABBA cit., pag. 199).

Su questo e su altri documenti del Capitano Alaimo fornisce varie notizie CARTELLIERI, *Peter von Aragon* cit., pag. 160. — PISANO BAUDO, *Storia di Lentini*. Ivi, 1902, vol. II, pag. 151 riferisce alcune righe dell' inizio del documento, attribuendolo per equivoco all'altro del 15 agosto.

V.

1282, agosto 15, indizione 10ª, Messina.

Alaimo da Lentini, Capitano di Messina e Catania e da Tusa sino ad Augusta, ed il Consiglio e Comune di Messina, per i soccorsi di uomini e cavalli spediti durante l'assedio dai Siracusani, li esimono dal pagamento dei diritti di dogana nella città e distretto di Messina, perchè in tal modo «tam ipsi quam alii ad conferendum nobis similia animantur».

L'originale documento si conservava prima nell'Archivio del Senato di Siracusa, ma ora è perduto. Esisteva sino all'anno 1659, come affermano Aglioti e Gallo, che indico appresso.

Se ne ha una copia nel *Liber Privilegiorum* a fol. 144 r. nel Municipio di Siracusa.

La pergamena aveva un sigillo pendente, come è detto in fine di una copia estratta dalla segreteria del Senato di Siracusa nell'anno 1659. «Sigillum est cerae rubrae, ex una tantum parte imaginem habens, ex alia nihil. Pendet suspensum serico croceo et rubeo ad finem pergameni sub subscriptione Notarii». Dà notizia di questo sigillo Aglioti, *Spiegazione di due antiche mazze di ferro*. Venezia [Messina] 1740, pag. 211: «Osserverete che nell'interregno dopo il Vespro siciliano usava Messina per insegna un leone rampante, che sosteneva un stendardo con la Croce e lettere intorno *Fert leo vexillum Messane cum Cruce signum*». La figura del sigillo è nella tav. ultima del volume, figura II.

Gallo, *Annali di Messina*, nell'*Apparato*. Messina, 1756, pag. 75, riproduce quasi con le stesse parole la descrizione dello stemma data da Aglioti, ed offre il disegno del sigillo, in fine, fig. 3. Nel t. II degli *Annali* a pag. 132; 2ª ediz., pag. 137, descrive il sigillo, ed aggiunge: «Il leone è allusivo al cognome dello Stradigò Leontini».

Il testo del documento fu pubblicato prima da Aglioti, *Spiegazione* cit., doc. IX col titolo: «Privilegio accordato dai Messinesi a Siracusani», ricavandolo dalla copia estratta nel 1659 dall'originale. Gallo ne ristampò il testo nel t. II, pag. 131, e poi Previtera, *Storia di Siracusa antica e moderna*. Napoli, 1879, vol. II, pag. 497, lo riprodusse sull'edizione datane dal Gallo.

Del documento dà notizia Amari 3ª ediz., vol. I, pag. 246 in nota. Lo accenna pure Cosentino, *Un diploma relativo al Vespro Siciliano* (in *Arch. Stor. Sicil.*, vol. XII, 1887, pag. 41, nota 1). È importante perchè dimostra i rapporti fra le città di Sicilia, che tenevano governo repubblicano. La datazione è così designata: « Tempore dominii Sacrosante Romane Ecclesie et felicis Communitatis Messane anno primo ». Il notaro Matteo de Synapi- forse è lo stesso che Matteo de Sinagra indicato nel documento precedente di luglio-agosto, e l'equivoco sarà incorso nella trascrizione del 1659. Vito La Mantia, *Antiche Consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900, pag. CXL offre alquanti cenni su tale documento, trascritto nel *Lib. Privil.* di Siracusa. Sebastiano Pisano Baudo nella *Storia di Lentini*, Ivi, 1902, vol. II, pag. 151 ricorda questo documento, che confonde con l'altro anteriore per restituzione di Calatabiano, e indica lo stemma della famiglia Lentini.

VI.

1282, dopo il 30 agosto

I Siciliani (Universitas Siculorum) *inviano al Papa Martino IV una lettera, nella quale descrivono lungamente gli eccessi, che si commettevano dagli Angioini* (Gallica gens effera, absque consilio, sine prudentia), *nonostante che sin dal principio di quel dominio i Siciliani avessero creduto* « sub pacis copia et opulenta requie gaudere ». *Ricordano al Papa che egli non li ha voluto proteggere, quantunque avessero alzato il vessillo di S. Pietro ed invocato il nome della Santa Chiesa Romana, ma che Iddio permise che un altro Pietro venisse in loro aiuto. Pertanto esortano il Papa a non incrudelire contro di essi.*

La lettera è indicata dal Pirri, *Sicilia Sacra*, Panormi [Venetiis] 1733, t. I, pag. 150, come esistente in copia in una Cronaca della Chiesa vescovile di Girgenti, ed in un manoscritto presso l'abbate La Farina.

Nel volume ms. Qq. E. 142 del *Thesaurus siculus* di F. Serio e Mongitore è segnata tale lettera, citandosi l'Anonimo.

È inserita nella Cronaca di Anonimo, cap. XL edita da Martène, *Thesaurus* t. III, col. 34-37; da Muratori, *Rerum ital. script.* t. X, col. 838-841; Burmanno, *Thesaurus Sicil.* t. V, col. 26-28; e Gregorio, *Bibliotheca script. Arag.* t. II, p. 153 a 156.

Fu pubblicata la lettera la prima volta dal Pirri op. cit. nell'edizione originale, 1634, t. I, pag. 151. Venne quindi ristampata da Filadelfo Mugnos, *Raguagli historici del Vespro Siciliano.* Palermo, 1669, pag. 115-121 (il testo non appare alterato da lui, che soleva anco inventare documenti). Raynaldi, *Annales ecclesiastici.* Lucae, 1748, t. III, pag. 538, an. 1282, § 19, ne inserisce un frammento tratto da un manoscritto del conte Federico Ubaldini.

Altre ristampe, ricavate dall'edizione del Gregorio, sono in Palmeri, *Somma della Storia di Sicilia.* Palermo, 1834, vol. III, pag. 285, Saint-Priest, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 279; e De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida.* Napoli, 1860, pag. 340.

Particolare notizia ne offre Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 292. Pirri crede erroneamente, e senza prove, che per presentare la lettera al Papa sia stato destinato l'Arcivescovo di Palermo, Pietro de Santafede; ma costui era francese e non palermitano, e quindi poco propenso ai Siciliani, come si rileva ora dalla memoria dell' illustre archivista Henri Stein, *Testament de Pierre de Sainte-Foi, archevêque de Palerme* (1283) inserita nel t. LXXIII della *Bibliothèque de l'École des Chartes.* Paris, 1912, p. 436 e seg., sebbene l' autore non escluda la possibilità di tale missione. Amari, pur non conoscendo il documento edito dallo Stein, non l'ammetteva, perchè riteneva « che quell' arcivescovo fosse stato tutto di parte angioina ». Op. cit., pag. 293, nota 1.—Ho dato annunzio della memoria di Stein, nell'*Arch. Stor. Sicil.*, an. XXXVII, 1912, pag. 530.

L'*altro Pietro*, ricordato nella lettera, è evidentemente Pietro di Aragona, venuto allora in Palermo ed acclamato loro Re dai Siciliani. Notevoli sono le parole su la venuta di Pietro, la quale si finge quasi inopinata e voluta misteriosamente da Dio: « Invocare ex insperato in presidium nostrum voluit et cum paucis comitibus destinare, quod non vacat a misterio ».

VII.

1282, settembre 14, indizione 11ª, Messina.

Il Re Carlo I d'Angiò scrive ad Alaimo, inviandogli una pergamena (nuda membrana) *per notarvi quanto egli desidera. Promette a lui il perdono della sua ribellione, ed un vistoso assegno* « dummodo nomen nostrum tantum facias invocari per populum », *e gli consegni sei cittadini messinesi* (de civibus fariis) *per la debita punizione, rimettendo agli altri ogni colpa.*

Alaimo, in una breve risposta, respinge le offerte fatte dopo le vittorie ottenute nell'assedio contro gli Angioini.

Il testo di queste due lettere, che forse saranno rese più brevi, ma sembrano autentiche, è riferito da Bartolomeo di Neocastro nella *Historia Sicula* edita da Amato, *De principe templo*. Panormi, 1728, pag. 538 e seg., Muratori, *Rerum ital. script.*, t. XIII, col. 1049, e da Gregorio, *Biblioth. scrip. Arag.*, t. I, pag. 60. Pisano Baudo, *Storia di Lentini*. Ivi, 1902, vol. II, pag. 161 lo ristampa, traendolo dal Gregorio.

Ne fa particolare menzione Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 255.

Sebbene questi due documenti siano posteriori al 10 settembre, nel quale giorno il Re Pietro ordinò di prestarsi a lui dalle città di Sicilia il giuramento di fedeltà, li ho compresi in questa serie, perchè l'assedio in Messina fu tolto a 26 settembre, ed il Re Pietro vi entrò a 2 ottobre. Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, p. 306 e 314. A 6 ottobre la Comunità (o repubblica) di Messina indicavasi con *olim*. — V. il documento (n. IX) del 1282, aprile-settembre, per i conti dei Tesorieri.

VIII.

1282, settembre, dopo il 26.

Alaimo da Lentini, Capitano della città di Messina, « ac pro parte Communis Sicilie magister Portulanus citra flumen Salsum »,

concede « de voluntate, consilio et consensu Consilii, Iudicum et Communis ipsius civitatis Messane ac quorundam proborum virorum Sicilie tunc Messane degencium » *a Gualtieri di Caltagirone, in ricompensa dei danni sofferti da lui nell'assedio posto in Messina da Carlo d'Angiò, la libera estrazione di salme quattrocento di frumento dal porto di Terranova per fuori regno, dal medesimo vendute ad alcuni mercanti pisani.*

Di questo documento, nel quale era apposto il sigillo *(sub sigillo Communis Messane)*, si ha memoria precisa in altro del Re Pietro del 5 gennaro 1283, per il motivo che, essendo stata la nave dei Pisani sequestrata nel porto di Palermo, perchè conteneva frumento estratto dalla Sicilia ed in maggior quantità della concessione, il Re ordinava che si permettesse di portarlo *ad loca licita extra Regnum*, pagando il dritto di estrazione per la quantità oltre le 400 salme. CARINI, *De rebus regni Siciliae*, pag. 254. e seg.

AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 265 ne fa ricordo, aggiungendo alcune considerazioni sulla potestà di Alaimo per quella concessione.

La data del documento è posteriore al 26 settembre, nel qual giorno finì l'assedio di Messina, ed anteriore al 2 ottobre. — V. quanto ho detto sul documento del 14 settembre (n. VII).

Gualtieri di Caltagirone è notissimo per la ribellione poi commessa, con l'intento di dare la Sicilia nuovamente agli Angioini, e per la fine infelice, essendo stato condannato a morte a 22 maggio 1283. Su tali fatti basta indicare AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 365; vol. II, pag. 9 e seg.

IX.

1282, aprile a settembre, Messina.

Conti resi da Bartolomeo de Brucaya e Berlinghieri Taclerio, che furono già Tesorieri del Comune in Messina (thesaurarii olim comunis civitatis Messane), *intorno agli introiti ed esiti avvenuti durante il tempo del loro ufficio.*

Si ha la sola notizia di tali conti, che dovevano presentarsi in ottobre 1282 per ordine del Re Pietro, il quale ordinava a due cittadini di Messina, razionali della Corte, « quatenus receptis presentibus, dictis thesaurariis coram vestri presencia constitutis, recipiatis ab eis *thesaurarie ipsorum officii racionem debitam et finalem* ».

L'ordine regio del 6 ottobre 1282 è pubblicato da Carini, *De rebus Regni Siciliae*, pag. 64.

Ne fa cenno Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 259, nota 5, che cita il volume dei *Ricordi*.

La data di aprile si riferisce all'inizio della rivoluzione in Messina, dopo la metà di quel mese (Cfr. Amari, pag. 269), e corrisponde a quanto dice l'Anonimo (in Gregorio, *Biblioth. script. Arag.*, t. II, pag. 147) che i Messinesi, prima contrarii, seguirono la ribellione « in fine quasi dicti *primi mensis* dictae rebellionis », cioè di aprile.

DOCUMENTI FALSI

X.

1277 a 1281 (nel pontificato di Nicola III).

Alaimo da Lentini, Palmeri Abbate, Gualtieri di Caltagirone ed i nobili di Sicilia chiedono la protezione del Re Pietro di Aragona, per essere liberati dalle oppressioni che soffrono. Dicono che quando non potranno scrivergli, dia ascolto a quanto gli manifesterà il Procida.

Il testo si trova nella *Historia Conspirationis* edita la prima volta da Gregorio, *Biblioth. script. Arag.*, t. I, pag. 253.

Fu ristampato da N. Palmeri, *Somma della Storia di Sicilia*, vol. III, pag. 282. Vincenzo Di Giovanni riferì la lettera secondo le varie lezioni del *Rebellamentu*, del *Liber Jani de Procita* e della *Leggenda di Messer Gianni di Procida*, offrendone i testi a riscontro (nel volume *Ricordi e documenti del Vespro Siciliano*, pag. 12). Tale sistema dei testi paralleli, adoperato dal Di Giovanni nel 1882, fu poi riprodotto da Amari, 9ª ediz., vol. III, pag. 26 e seg., che aggiunse il confronto con la *Cronaca* del Villani. La lettera al Re Pietro è a pag. 52, e non ha riscontro nel Villani.

Sebbene il documento non appartenga al tempo della rivoluzione, e lo preceda di poco, non può omettersi di indicarlo tra i documenti falsi, anco per mostrare quali tradizioni corressero nel secolo XIV su i preparativi della riscossa.

Surita negli *Anales de la Corona de Aragón*. Çaragoça, 1610, lib. IV, cap. XIII, fa particolare menzione di questo documento: « segun hallo escrito por un autor de aquellos tiempos ». Ne fa cenno Pisano Baudo, *Storia di Lentini*. Ivi, 1902, vol. II, pag. 165.

Sul valore delle varie narrazioni del *Rebellamentu* e la derivazione dalla *Cronaca* del Villani è utile consultare, oltre la

nota *Appendice* di Amari, « Esposizione ed esame di tutte le autorità istoriche sul fatto del Vespro », inserita nell' ediz. di Parigi del 1843 ed accresciuta nelle posteriori, anche le due *Appendici* (IV e V) al lavoro del Cartellieri, *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper*, pag. 216-235. L'Appendice IV concerne la « derivazione della Leggenda », e la V « la relazione della Cronaca di G. Villani » con le varie narrazioni.

Di recente ha nuovamente trattato questo argomento il prof. G. B. Palma nell' importante memoria *Lu Rebellamentu di Sichilia*, (nell'*Arch. Stor. Sicil.*, an. XXXV, 1910, pag. 399 e seg.).

REGNO DI PIETRO I

(7 settembre 1282 a 10 novembre 1285)

GIACOMO LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

dal 7 maggio 1283 in poi

NOTIZIE PRELIMINARI

§ 1. Nuovo governo monarchico stabilito in Sicilia. — Intitolazione regia nei documenti.

Il Re Pietro I, invocato dai Siciliani sin dal tempo della cospirazione formatasi in Sicilia ed in Catalogna per trarre in rovina la dominazione degli Angioini, venne nell'isola, per assumervi la regia potestà, in seguito al Parlamento tenuto in Palermo in agosto 1282 nella chiesa fondata dall'Ammiraglio Pietro d'Antiochia (*in Ecclesia Sancte Marie de Admirato*), come ricorda l'Anonimo, cap. 40 (in Gregorio, *Bibl. script. Arag.*, t. II, pag. 148).

Fu evidentemente adoperata allora la finzione di una scelta quasi improvvisa del nuovo sovrano, che nelle coste africane guerreggiava con onore, ed era tanto vicino alla Sicilia da potere sollecitamente accogliere l'invito che a lui veniva fatto. I cronisti Neocastro (cap. 16, in Gregorio cit., t. I, pag. 35) e D'Esclot (cap. 85, 86 in Buchon, *Chroniques* cit., pag. 631) manifestano quale grande diffidenza si avesse nella Corte papale ed in quella angioina per la spedizione in Africa, perchè si riteneva che invece il Re Pietro « ad invasionem Sicilie motus, dirigat vires suas ».

Il medesimo Re Pietro in varî documenti espone chiaramente l'origine del suo nuovo dominio, e basta indicare le lettere dei 15 gennaio e 9 febbraio 1283 (Carini, *De rebus*, pag. 282, 479 e seg.), nelle quali dice che, mentre egli trovavasi nelle regioni di Barberia, avvenne (*accidit*, *nobis ibi degentibus*) che i Siciliani

per nuove oppressioni degli Angioini inviarono a lui i proprî ambasciatori, richiedendolo di liberarli dalla servitù, ed accettare l'offerta del regno, «et ad sumendum ipsius dominium, pietatis intuitu, postpositis omnibus, veniremus».

Aggiunge ancora il Re che i Siciliani avevano dichiarato che, se egli non avesse secondato i loro voti, avrebbero preferito seguire la religione di Maometto, poichè il rimanere sotto il dominio degli Angioini «sibi erat perire quam vivere, tot indeficienter patibulis terebantur»: onde il Re commosso, invece di continuare la guerra contro i Saraceni, che peraltro non recavano danno ai Cristiani (*quam Sarracenos prosequi Christianos minime offendentes*), risolvette di recarsi in Sicilia. Carlo d'Angiò infatti non come vero signore, «et ex successione *legitimus*, regebat gentem sibi subditam naturalem», ma come un invasore; e per tal motivo la Sicilia si ricordò dei precedenti sovrani, «et felicis non immemor *precessorum nostrorum dominii*, et a predonis manibus cupiens eripi, et *naturalium dominorum* reddi dominio».

Dopo tre giorni dal suo arrivo in Palermo, cioè nel 7 settembre, il Re Pietro tenne un Parlamento «ab totes les gents de Palerm e des viles e dels castells de Cecilia que de cascun lloch ni havia dels millors», ed approvò le buone consuetudini del tempo del Re Guglielmo, e ricevette l'omaggio dei nobili e dei buoni uomini delle città e terre, come dice D'Esclot (cap. 91, ediz. Buchon, pag. 636).

Furono inviati dal Re a 10 settembre ordini ai comuni, che ancora non avevano prestato giuramento, per destinare i loro nunzî (*sindici*), e se ne ha notizia nella cronaca del Montaner (cap. 60, ediz. Buchon, pag. 266). Si conserva il documento di quell'annunzio, nel quale si legge: «cum iura dictent ab universitate vestra et singulis aliis universitatibus debite fidelitatis et homagii nostre magestati prestentur corporalia iuramenta (Carini, *De rebus*, pag. 9). Il Re proclamava allora che per quattro motivi egli era venuto in Sicilia, cioè per il diritto spettante alla moglie sul regno, per le oppressioni del Re Carlo d'Angiò, per l'invocazione del nuovo dominio e del suo aiuto (*felix subsidium*) fatta dalle città dell'isola, ed infine per il suo proposito di debellare il nemico.

Il giuramento di fedeltà fu prestato esattamente da tutti i comuni, perchè il Re Pietro a 20 ottobre diceva: «fidelitatis et ho-

magii sacramentis nobis, domine regine consorti nostre et filiis nostris et heredibus *ab universis hominibus* terrarum et locorum predictorum corporaliter prestitis, ut est iuris » (CARINI, *De rebus*, pag. 109).

L'espressione *iura dicent* e l'altra *ut est iuris*, adoperata per il giuramento, si riferiscono sicuramente alle tradizioni sveve, ossia al sistema vigente sotto l'imperatore Federico, nel 1240, dell'intervento dei nunzi dei comuni demaniali al Parlamento (HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*. Parisiis, 1859, t. V, p. II, pag. 793); e peraltro è noto che nel 1258 il Re Manfredi cinse la corona in Palermo, in seguito alla richiesta fattane dai nobili, dagli ecclesiastici e dai « singularum quoque magnarum civitatum nuntii, ex parte civitatum suarum », i quali intervennero nella cerimonia della coronazione (Cronaca di IAMSILLA, ediz. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani*. Napoli, 1868, vol. II, pag. 200).

Proveniva l'obbligo del giuramento al Re, oltre che dalle norme del diritto feudale comune e dai patti della pace di Costanza, nei quali era stabilito: « Vassalli nostri a nobis investituram recipiant et fidelitatem faciant sicut vassalli, caeteri omnes sicut cives » (LUNIG, *Codex Italiae diplomaticus*, t. III, col. 4ª), anche dai ricordi delle leggi di Alfonso *il Savio*, Re di Castiglia negli anni 1252 a 1284, il quale in un particolare capitolo sanciva altresì « en que manera deve honrrar el pueblo al Rey nuevo que reynare » (*Segunda Partida*, tit. XIV, ley XX. *Códigos de España*, ed. MARTINEZ ALCUBILLA, Madrid, 1885, pag. 312).

Il Re Pietro I per le continue guerre in Sicilia non potè coronarsi, e sono fantastiche le dipinture e le iscrizioni (ora perdute), che vari secoli dopo furono apposte nella Cappella normanna dell'Incoronata allato la cattedrale di Palermo (AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 292; vol. III, pag. 443 e seg.; DI GIOVANNI, *La topografia antica di Palermo*. Ivi, 1890, vol. II, pag. 221 e seg.), e le altre che il Viceré Conte di S. Stefano fece eseguire dopo il 1679 nella galleria del palazzo reale, come attesta AURIA, *Istoria cronol. dei Viceré di Sicilia*. Palermo, 1697, pag. 175.

Ha inizio col regno di Pietro il sistema della convocazione periodica dei Parlamenti in Sicilia, che sotto il dominio del Re Carlo d'Angiò erano stati del tutto aboliti, perchè costituivano guarentigie di libertà. Il Re Pietro invece, tenendo conto della

volontà del popolo, fu acclamato Re nel Parlamento del 1282 in Palermo, provvide nell'altro tenuto in Catania in novembre (dinanzi ai sindici scelti dalle popolazioni demaniali) *pro reformacione status ipsius provincie* [*Sicilie*], abolendo le collette intollerabili ed il diritto di marineria (CARINI, *De rebus*, pag. 139, 196 e 225), e finalmente in quello di aprile 1283 in Messina, prima di partire dalla Sicilia, diè le norme per il governo, la luogotenenza durante il tempo di sua assenza, e la successione nel regno (NEOCASTRO, *Hist. Sicula*, cap. 63, in GREGORIO, *Bibl. script. Arag.*, t. I, pag. 90).

Era fermo proposito del primo Re aragonese di non limitare all'isola soltanto il suo dominio, ma di estenderlo alle provincie continentali dell'antico regno di Sicilia. Manifestava egli infatti a 20 ottobre 1282 al Conte Guido di Montefeltro, dopo la vittoria di Reggio di Calabria: « Totum Regni residuum ad nostrum dominium, divina operante clemencia, credimus convertendum », ed esortava il Conte suddetto a recare coi comuni amici danno agli Angioini per cacciarli dal regno. Così scriveva pure a Corrado d'Antiochia, ed a prelati, nobili ed altri di terraferma (CARINI, *De Rebus*, pag. 108, 110, 124). Il Re ripeteva quelle sollecitazioni in gennaro 1283 (quando peggioravano le sorti dei nemici in Calabria) ai medesimi Conte di Montefeltro, e Corrado di Antiochia, ed a Francesco Troisio (altro cospiratore di gennaio 1282), ad Annibaldo di Milano, ai Romani ed agli esuli siciliani (CARINI, cit., pag. 277, 279, 281).

La sperata sollevazione però non avvenne: ma gli assalti e le occupazioni di città, terre e castelli delle provincie napolitane, e financo della capitale e delle isole vicine, per opera dei Siciliani, furono frequenti nell'epoca del dominio di Pietro I e dei suoi successori sino al 1347, durante il regno di Ludovico, quando i cittadini di Napoli (come dice un cronista) invocarono la pace, « che non potiano omni jorno comportari quisti simili invasioni et insulti et guerri » (G. LA MANTIA, *La guerra di Sicilia contro gli Angioini negli anni 1313-1320* ecc. Palermo, 1910, pag. 63 e seg.).

Per l' intitolazione sovrana conviene ricordare che l'ANONIMO (cap. 40) afferma che il Re Pietro I, appena venuto in Sicilia, usava il suo titolo nei documenti in questo modo: « Petrus dei gratia Rex Aragonum et Siciliae, regnorum suorum Arago-

num anno septimo, Siciliae vero primo » (Gregorio, *Bibl. script Arag.*, t. II, pag. 149). Ciò corrisponde esattamente coi documenti del registro 53 del Re Pietro. Nel primo documento di tale registro si legge: « Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie Rex » nell'intitolazione, e così in alquanti altri, trovandosi d'ordinario abbreviata l'intitolazione nei registri.

§ 2. Datazione dei documenti.

È degno di nota quanto si ricava dall'ultimo documento del registro 53, del 30 dicembre 1282, che è la convenzione per il duello tra i Re Pietro e Carlo d'Angiò, che doveva avvenire nella città di Bordeaux (V. doc. n. XVI).

Viene ricordato in quel documento del 30 dicembre del Re Pietro, come pure nell'altro consimile del Re Carlo d'Angiò dello stesso giorno, che sebbene sembrino discordare le date, ciò non si avvera affatto, e che la differenza deriva dal diverso computo, perchè la Cancelleria del regno di Aragona e di altre parti oltramontane riconosce l'inizio dell'anno dalla Incarnazione, mentre la Cancelleria angioina segue per il computo l'uso della Chiesa Romana *tociusque fere Ytalie*, cioè dalla Natività, e quindi la data del 30 dicembre 1282 (computo aragonese) e 1283 (computo angioino) corrisponde al medesimo anno 1282.

L'erudito Nicolò Buscemi nel suo pregevole lavoro *La vita di Giovanni da Procida privata e pubblica*, Palermo, 1836, pag. VIII dei *Documenti*, riferì quella parte del documento sopra ricordato che concerne il computo cronologico delle due Cancellerie regie. Sul sistema aragonese del computo dalla Incarnazione dà varie importanti notizie Gregorio, *Bibl. Script. Arag.* t. I, pag. 513-516.

In alcuni documenti contenuti nel reg. 53 di Pietro I si trova la datazione per *calende*, *none* e *idi* secondo il sistema romano; ma di consueto vedesi adoperato alternatamente quel metodo dal Re Pietro e dal suo Luogotenente Giacomo, insieme all'altro frequente della indicazione più semplice del numero ordinale del giorno.

Negli atti notarili alla datazione si aggiungeva l'indicazione del sovrano regnante. Il prof. Cosentino, *Un diploma relativo al Vespro Siciliano* (in *Arch. Stor. Sicil.* an. XII, 1887, pag. 42) ha fatto cenno di un atto del 14 settembre 1282 esistente nel Ta-

bulario della Magione (perg. 153, Arch. di Stato di Palermo), e che è perciò dei primi giorni del nuovo regno di Pietro I. In quel documento è detto: « Regnante serenissimo domino nostro domino Petro dei gratia inclito Aragonum et Sicilie Rege ».

§ 3. Registrazione dei documenti nella Cancelleria del Regno.

Il metodo di registrazione dei documenti nell'officio della Cancelleria del regno di Sicilia sotto il Re Pietro I si palesa chiaramente dai registri 53 e 54 editi dal Carini nel volume *De rebus*. Ne ho date varie notizie nella monografia *Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona* (in *Arch. Stor. Sicil.* an. XXXI, 1906, pag. 203 e seg.). Ho rilevato come in quell'epoca e sino al regno di Federico II aragonese, e propriamente al 1319, non si avesse registrazione dei documenti nell'officio del Protonotaro del Regno.

L'illustre prof. Finke nella raccolta degli *Acta Aragonensia. Quellen aus der diplomatischen Korrespondenz Jaymes II (1291-1327)*. Berlin, 1908, vol. I, pag. XCIX, osserva che « i registri di Pietro durante il periodo del vigoroso dominio siciliano dimostrano una forma del tutto diversa (reg. 53 e 54), che non si rinviene sotto il governo del suo successore Alfonso ».

Per il periodo posteriore al 6 maggio 1283, cioè dopo la partenza del Re Pietro I dalla Sicilia per la Catalogna, non si hanno registri speciali per l'isola, ma i documenti, che vi si riferiscono, sono riuniti con gli altri che concernono la Catalogna e l' Aragona, e dei quali ha dato solamente il riassunto Carini, *Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna* cit., vol. II, pag. 2 e seg.

§ 4. Luogotenenza di Giacomo, figlio secondogenito del Re Pietro. — Potestà attribuite. — Registri di tale epoca perduti.

Prima di partire per la Catalogna, donde dovea recarsi in Bordeaux per il duello, il Re Pietro I convocò il Parlamento in Messina verso la fine di aprile del 1283. Dice il cronista Nicolò Speciale nell' *Historia Sicula*, cap. 25 (in Gregorio, *Bibl. Script. Arag.* t. I, pag. 321): « Post haec syndicis universitatum Sicilie,

qui Messanam iussu Regis convenerant, Rex Petrus allocutus est », ed aggiunge che raccomandò ai Siciliani la regina ed i figli « tamquam dulce pignus et monumentum amoris antiqui », e creò Guglielmo di Catanzaro Vicario in Sicilia, Alaimo di Lentini Maestro Giustiziere, Giovanni da Procida Cancelliere del Regno, e Ruggiero di Lauria Ammiraglio. D'Esclot (cap. 104, in Buchon, *Chroniques* cit., pag. 648) rileva meglio l'alta potestà conferita alla regina Costanza ed al figlio Giacomo, poichè ricorda che il Re « hac stablit sos balles e sos vicaris per tota Cecilia, si los feu comandament que tots fessen lo manament de la reyna e de son fill En Iaume axi com per ell ».

Nel giorno stesso della partenza (6 maggio) il Re elesse in Trapani il nobile Pietro de Queralt capitano o Vicario in Sicilia al di quà del fiume Salso « loco et vice illustris Iacobi karissimi filii nostri », per il quale il Re dice che « egli sostiene per nostro mandato il luogo e le veci nostre in generale in tutto il nostro regno di Sicilia » (Carini, *De rebus*, pag. 633).

La dignità di Giacomo era pertanto quella di Luogotenente generale del regno. Un documento (che pubblico appresso) del 18 novembre 1284 del Re Pietro è diretto: « Inclito et karissimo filio suo Infanti Iacobo, suo in regno Sicilie futuro successori et heredi ac generaliter locum eius tenenti ». Di esso diè un sunto Carini, *Gli Archivi e le Bibl. di Spagna*, vol. II, pag. 6.

Il Re Pietro I dalla Catalogna inviava negli anni 1283 a 1285 alla regina Costanza, all'Infante Giacomo, a Giovanni da Procida, ed a varî officiali, alquanti ordini e provvedimenti riguardanti la Sicilia; e si ricava così la prova che la suprema prerogativa reale veniva esercitata in modo preciso, e contemperata con le facoltà concesse al Luogotenente generale nell'isola, e che il Re Pietro era informato di tutto quanto concerneva i maggiori interessi del regno, come riesce manifesto specialmente dalla lettera al Procida del 29 luglio 1283 (Saint-Priest, *Histoire de la conquête*, t. IV, p. 232, e ristampa in Carini, *De rebus*, p. 433). Altri ordini erano diretti ad officiali di Catalogna, e concernevano la Sicilia.

Non sono perciò infondate, come le dice Amari, le notizie per dichiarazione di successione di Giacomo nel regno, che dà il Neocastro, già da me indicate. Le espressioni *erede* e *successore* derivano senza dubbio dalla cessione del regno di Sicilia

(comprese le provincie continentali) fatta al secondogenito Giacomo, che viene ricordata in un documento inedito dell'8 maggio 1285, da me rinvenuto nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona, e che ho pubblicato nella mia memoria *Relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia* (nell'*Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis Catalans*, pag. 346).

Le potestà attribuite al Luogotenente Infante Giacomo certamente erano assai ampie. Nondimeno anche la regina Costanza emanava talvolta ordini, e ciò dimostra il motivo di esplicita riserva, contenuta in un privilegio del 18 gennaio 1300 del Re Federico II, la quale si riferisce ad eventuali concessioni di suo padre Pietro I, della madre e del fratello Giacomo.

L'Infante adoperava questo titolo nei suoi documenti: « Iacobus Infans illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres, ac eius in eodem regno generaliter Locumtenens ». (Vito La Mantia, *Consolato del mare e dei mercanti e capitoli varî di Messina e di Trapani*, Palermo, 1897, pag. V, doc. del 15 dicembre 1283). Le facoltà del Luogotenente, oltre che all'essere dipendenti in parte dalla volontà del Re, pare che fossero talvolta soggette pure a quella della regina, poichè nel suddetto documento, riguardante il permesso accordato ai Messinesi di eligere dovunque un Console, si legge: « auctoritate qua fungimur, de beneplacito et mandato predicte domine regine domine matris nostre ».

L'autorità del Re Pietro era di consueto indispensabile per corroborare gli ordini del Luogotenente. Essa doveva venire anco richiesta nel caso di ordine dato dalla regina al Luogotenente. Nel documento sopra ricordato è questa espressa riserva: « beneplacito et mandato predicti domini regis domini patris nostri preservatis, et in omnibus semper salvis ». Erano quindi le potestà di Giacomo quelle che invero spettano ad un Luogotenente, il quale per i privilegî e per gli affari più gravi deve ottenere l'approvazione ed il consenso o beneplacito regio.

I registri del tempo della luogotenenza di Giacomo in Sicilia, cioè dal 1283 al 1285, sono perduti, per le guerre che avvennero allora nell' isola. Nel 1906, poco prima che mi fossi recato in Ispagna, aveva dubitato che i registri di Giacomo fossero stati « portati in Aragona nella sua successione a quel dominio, o dispersi nell'isola » (*Su l'uso della registrazione* cit. in *Arch. Stor.*

Sicil., an. 1906, pag. 205). Le mie ricerche in Barcellona dimostrarono che non furono inviati in Catalogna quei registri, che riguardavano esclusivamente la Sicilia. Il prof. FINKE negli *Acta Aragonensia* cit., vol. I, pag. C e seg. dà soltanto notizia dei registri del 1291 in poi, esistenti in Barcellona.

§ 5. Pubblicazioni speciali.

Per tale epoca del regno di Pietro I e della luogotenenza di Giacomo devonsi qui ricordare:

FÉRAUD, *Expédition du roi Pierre III d'Aragon à Collo au XIII siècle* (nella *Revue Africaine*, Algèr, vol. XVI, 1872, p. 241 e seg.)

MINIERI - RICCIO C. — *Il regno di Carlo I di Angiò* (in *Arch. Stor. Ital.*, serie IV, t. 4 a 7, an. 1879-1881) per il periodo del dominio angioino in Napoli, trascorso dal 1282 al 1285, e le guerre contro la Sicilia.

SAVIO F. — *La pretesa inimicizia del Papa Niccolò III contro il Re Carlo I d'Angiò* (in *Arch. Stor. Sicil.*, vol. XXVII, 1902, pag. 358 e seg.), specialmente il cap. VI «Quando il Re Carlo preparò la guerra d'Oriente e quando i suoi nemici s'accordarono contro di lui».

CARTELLIERI O. — *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper*. Heidelberg, 1904, lavoro assai importante, e che tien conto delle più recenti investigazioni storiche sui preparativi di conquista e sulla rivoluzione del 1282.

GONZÁLEZ HURTEBISE E. — *La Crónica general escrita por Pedro IV de Aragon*. Barcelona, 1906 (estr. da *Revista de bibliografia catalana*). Offre le prove per riconoscere in Pietro IV l'autore della cosidetta *Cronaca de S. Iuan de la Peña*, che comincia dai tempi remoti e termina al regno di Alfonso IV. Ne ho dato annunzio nell'*Arch. Stor. Sicil.* an. XXXI (1906) pag. 551 e seg., rilevando come quella cronaca «di origine catalana, e però meno sospetta di altre francesi o guelfe» sia rimasta ignota all'AMARI, e contenga per le origini della rivoluzione del 1282 il ricordo notevole che conviene riferire: «Mandat igitur [Rex Petrus] statim nuntiis ut repatriarent, seque regi Carulo Siculi nullam exhibeant servitutem, *quin potius rebellionem incitent et faciant contra ipsum*, tamquam eorum terrarum occupatorem iniustam, *promittens se esse cum eis in brevi, Domino suffragante*. Ob quod

nuntii, facti *immodice ilares*, in Siciliam revertuntur, et *contra regem Carolum rebellionis stimulum scitant incunctanter* », cioè affrettano la rivoluzione senz'altro ritardo.

Il testo di quella Cronaca si trova nel volume intitolato: *Historia de la Corona de Aragon (la mas antigua de que se tiene noticia)*.... *impresa ahora por primera vez*. Zaragoza, 1876. (Cfr. cap. XXXVI, pag. 171.

GIRONA LLAGOSTERA D. — *Mullerament de l' Infant En Pere de Cathalunya ab Madona Constança de Sicilia*. Barcelona, 1909.

LA MANTIA G. — *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III con la Sicilia, 1285-1291* (nell'*Anuari* (*1908*) *de l'Institut d'Estudis Catalans*. Barcelona, 1909, pag. 340 e seg.) per varie notizie del tempo della luogotenenza di Giacomo.

BOTET Y SISÒ J. - *Les monedes catalanes*. Barcelona, 1909.

Nel vol. II, pag. 69-75 sono ricordate le monete siciliane del Re Pietro con l'effigie di lui, e se ne dà il fac-simile.

REGNO DI PIETRO I

PERIODO DEI PREPARATIVI DI CONQUISTA

XI.

1282, gennaio 18, Algecira.

Il Re Pietro di Aragona scrive al Re di Castiglia, dicendo di avere ricevuto le lettere di credenza del marchese di Monferrato, del conte Guido Novello, di Corrado di Antiochia, del conte Guido di Montefeltro e di altri conti e magnati « Italie ac Regni Sicilie », *per mezzo del latore Francesco Troisio, il quale riferirà a voce la sua legazione* « et plura alia sibi commissa ». *Intorno all'importante affare della ricuperazione del regno di Sicilia, per il quale oggetto il Re di Castiglia generosamente ha promesso il suo aiuto per mezzo dello scudiere Andrea de Procida, il Re Pietro richiede quel Re di voler sentire quanto diranno il medesimo Procida ed il Troisio, e di rispondergli.*

(Il documento è segnato: *dominus Iohannes*, cioè da Procida).

È trascritto nel reg. 47, fol. 115 del Re Pietro (Arch. della Corona d'Arag. in Barcellona).

Fu pubblicato la prima volta da Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. Paris [1847], t. IV, pag. 205. Poi venne riprodotto da Amari nella 4ª ediz. di Firenze (1851), vol. II, pag. 559, che dice: « diploma pubblicato non è guari », e nel 1854 da Salvatore De Renzi nella *Collectio Salernitana*, *ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla Scuola medica salernitana*. Napoli, 1854, t. III, pag. 165, doc. n. XIII (cfr. pure pag. 181), e nel 1860 dallo stesso De Renzi nell'opera *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida* Napoli, 1860, pag. 295, no-

ta 14, premettendovi questo argomento: «Giovanni [da Procida] si trova con Francesco Trogisio e con altri esuli in Aragona, e probabilmente era Segretario di Re Pietro».

Carini, *Gli Archivi e le Bibl.*, vol. II, pag. 45 ne ristampò il testo con qualche variante, sul registro di Barcellona; ma per equivoco vi ripetè le parole *marchionis* sino *de Antiochia*. Egli lo dice giustamente (a pag. 46): «Documento di capitale importanza, che chiude tutte le controversie *sulla cospirazione anteriore al Vespro*, e di cui non si è tenuto quel conto che meritava».

Nel 1886 fu riprodotto da Pasquale Ridola nella monografia *Federico d'Antiochia e i suoi discendenti* (in *Arch. Stor. Napol.*, vol. XI, pag. 248), e nel 1889 dal can. Vincenzo Di Giovanni nella memoria *I documenti dell'Archivio di Barcellona e il rebellamento di Sicilia contro Re Carlo nel 1282* (nel volume *Filologia e letteratura siciliana. Nuovi studi.* Palermo, 1889, pag. 238).

Varie utili notizie su questo documento fornisce il De Renzi, *Storia documentata della Scuola medica di Salerno*, Napoli, 1857, pag. 451, 455-456, e nell'elenco dei documenti in fine del volume, doc. n. 135 e 140. Fedele Savio, *La pretesa inimicizia del Papa Niccolò III* cit. (in *Arch. Stor. Sic.*, vol. XXVII, 1903, pag. 425) rileva il grande pregio di tale documento. e nota che il Troisio era «un esule napoletano che nel 1266 era stato negli Abbruzzi a capo della sollevazione in favore di Corradino».

Amari nell'ediz. del 1851 (pag. 84) fece ricordo di questo documento edito dal Saint-Priest nel 1847, ma soltanto per le «pratiche tenute a quest'effetto dalle Corti di Aragona e Castiglia», senza dimostrare l'importanza della notizia delle cospirazioni dei Ghibellini e dei due fratelli Procida. Dovette però sopprimere poi le parole della 1ª ediz. (pag. 48), cioè: «Taccion [gli storici] del rimanente le pratiche con l'imperator di Costantinopoli e coi baroni siciliani».

Egli fornì nella 9ª ediz., pag. 172 e seg. più estesa menzione del documento, dopo le osservazioni del Carini, ma ne trasse una conseguenza inverosimile, affermando che «il documento *non prova affatto* che la cospirazione si estendesse nell'isola di Sicilia», mentre è esatta l'altra deduzione che il Procida «seguiva il re, fidatissimo segretario, non viaggiava di quel tempo in Sicilia per appiccar fuoco all'insurrezione».

Per i preparativi della spedizione, avvenuti dal febbraio 1282 in poi, sono notevoli la lettera del Re Pietro del 1° aprile 1282, pubblicata nel « *Memorial historico español*. Coleccion de documentos, opusculos y antiguedades que publica la Real Academia de la Historia ». Madrid, 1851, pag. 58, n. 197, e della quale riferì soltanto alcune parole il Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 47, e l'altra del 9 aprile (V Idus) nella quale si ricorda altresì il risultato di un'ambasceria di Francesco Troisio, edita per intero dal Carini, ibidem. Amendue le lettere sono dirette al Re di Castiglia. Cfr. pure le osservazioni che il Carini fa a pag. 192 e che giova riportare: « La proroga dell'armata sino al 1° maggio 1282 prova che almeno un mese prima stavan già affrettati i preparativi; e come un mese prima fu la Pasqua, sembra che D. Pedro *stava disposto* [ossia pronto a partire] lo *istesso giorno o prima* del massacro » [31 marzo]. Di ciò sono indizio sicuro il documento del 22 febbraio 1282 (VIII kalendas marcii) e l'altro di proroga, del 30 marzo (in Carini cit., p. 10 e 12).

XII.

1282, maggio 20. Portfangos.

Il Re di Francia, Filippo III, per mezzo dei suoi ambasciatori, chiede al Re Pietro d'Aragona a quale scopo egli prepari i grandi armamenti (gran apparell de gens d'armes et de navia), *perchè non si aveva ancora alcuna certezza del luogo, al quale dovevano dirigersi. Sarebbe contento se il Re Pietro si rivolgesse contro i nemici della fede cristiana; però egli teme che quegli armamenti siano contro il regno di Sicilia.*

In un breve memoriale di risposta il Re Pietro dichiara che quanto egli fa è per servizio di Dio.

Questo documento, con la risposta del Re Pietro, è trascritto nel registro 47, fol. 118 r. dell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona.

Fu pubblicato da Saint-Priest, *Hist. de la conquête de Naples* cit., t. IV, pag. 203 e seg. Amari lo riprodusse nella ediz. 4ª di

Firenze, 1851, a pag. 564, doc. IX, ma vi tolse però la risposta data dal Re Pietro. Nell'indice tale documento (IX) fu designato da Amari genericamente così: « Atti di un'ambasceria di Filippo l'Ardito a Pietro d'Aragona, scritti a Portfangos ». Egli soppresse in tutte le posteriori edizioni il memoriale, tranne nella 9ª ediz. (1886), vol. III, pag. 308. Cfr. quanto dice nel vol. I, pag. 274.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 49 diè un sunto del documento.

Riferisco per intero il memoriale, perchè offre alcune varianti con l'edizione data dal Saint-Priest.

Aço es memorial de la resposta quel Seynor Rey darago feu a les paraules que sire Alexandre de la loese, e sire Iohan de Carreus li dixeren de part del seynor Rey de França.

E diu que sa voluntat et son proposit fo e est tota via quel fet que ell ha fet aya fet a enteniment de deu aservir aço fo fet a Portfangos xiij° Kalendas Iunii anno domini m° cc°lxxx° secundo.

Per la sua grande reticenza, quasi a forma di bisticcio, il memoriale non lascia dubbio su le precise mire della spedizione del Re aragonese, e sul segreto impenetrabile che la circondava, per non ostacolare i preparativi dell'assidua cospirazione siciliana, avendo il Re Pietro prima della rivoluzione del 1282, promesso agli ambasciatori dell'isola « se esse cum eis *in brevi*, *Domino suffragante* » (Cfr. quanto ho detto nelle *Notizie preliminari*, al § 5).

Il cronista Saba Malaspina (ediz. Gregorio, *Bibl. script. Arag.* t. II, pag. 343 e seg.; e Del Re, *Cronisti e scrittori sincroni napolitani* cit., vol. II, pag. 322) riferisce il testo delle due lettere, il quale pur essendo nella sostanza identico a quello contenuto nei documenti delle Cancellerie reali, è però accresciuto e reso più elevato nella forma, come peraltro era talvolta costume dei cronisti. Il Malaspina crede inviate tali lettere innanzi la rivoluzione del 1282; ma ciò non sarebbe conforme ai fatti dei preparativi di guerra del Re Pietro. Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 158, che dice per la data doversi assegnare « ai principii dell'ottantadue, anzi alle prime settimane dopo il Vespro ».

XIII.

1282, maggio 26, Parigi

L'Infante Fernando, fratello del Re Pietro III di Aragona, raccomanda al Re Edoardo d'Inghilterra il mercante Bertrando de Cresuels di Montpellier, e gli manifesta di aver saputo con certezza da alcuni mercanti arrivati da Roma (de Curia) *che il Papa Martino IV verrà presto in Marsiglia e che varie città di Sicilia si sono ribellate al dominio di Carlo di Angiò.*

Illustrissimo et victoriosissimo principi domino Edwardo, Dei gratia regi Angliae, Ferrandus filius bonae memoriae regis Aragonum, humile manuum osculamen. Serenissime domine, de vestra magnifica liberalitate confidens, talia vestrae Celsitudini supplicare praesumo, quae meis meritis praesumere non auderem. Hinc est quod cum Bertrandus de Cresuels, burgensis Montispessulani, usum mercandi in partibus regni vestri exerceat (cui, suis meritis et ipsius probitate multimoda, sim multipliciter obligatus) vestrae regiae Maiestati humiliter supplico, quantum possum, quatinus dictum Bertrandum velitis habere, contemplatione mei, speciali gratiae commendatum. Scio enim ipsum esse talem, quod in hiis, quae vestrae dominationi placuerint, conabitur esse gratus. Ad haec, domine, noveritis quod intellexi pro certo a quibusdam mercatoribus, qui de novo venerunt de curia, quod Papa pro certo in brevi veniet Massiliam; qui etiam pro certo dixerunt mihi quod quinque civitates Siciliae insurrexerunt contra regem Karolum et interfecerunt omnes Gallicos habitantes in eis. Alia non narrantur Parisiis digna referri. Vigeat vita vestra in gratia summi Regis. Datum Parisiis VII kalendas Iunii.

Documento esistente prima nella Torre di Londra, in « Bundela Literarum et Petitionum ».

Pubblicato da RYMER, *Foedera, conventiones, literae inter Reges*

Angliae ecc., ediz. 2ª. Londini, 1727, t. II, pag. 201 col titolo: « De Francorum in Sicilia occisione ». Ristampato incompletamente da BUCHON, *Croniques étrangères*. Paris, 1846, pag. 746 in nota, e da S. DE RENZI, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli, 1860, pag. 338, nota 5.

Per la rarità della edizione fattane, e l' importanza del documento di provenienza della Corte del Re Pietro d'Aragona, ho creduto utile di riportarne il testo.

Altro annunzio, che precede di sedici giorni questo dell' Infante Fernando di Aragona, fu dato dal Re Carlo d' Angiò a 9 maggio 1282 al Re Filippo di Francia, e fu pubblicato da AMARI, 2ª ediz. di Parigi (1843), vol. II, pag. 304, che ricorda appena la lettera (da lui chiamata *avviso*) dell'Infante Fernando (vol. I, pag. 147).

CARINI, *Gli Archivi e le Bibl.*, vol. II, pag. 192, indica questo documento soltanto per le notizie che ne dà Antonio BOFARULL Y BROCÀ, *Historia critica (civil y eclesiastica) de Cataluña*. Barcelona, 1876, vol. III, pag. 192. Viene altresì fatta menzione dal CARINI che « l' Infante D. Fernando, commissionato del Re Pietro a Parigi è quel medesimo... a cui per ordine dell'istesso Re, consegnò una somma il Procida ». Il documento del 23 marzo 1279, che a ciò si riferisce, fu dato in luce dal SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 202 (dal reg. 46, fol. 34 di Re Pietro, in Barcellona).

Riesce così indubitata la corrispondenza tra Giovanni da Procida e l' Infante Fernando in Parigi in quel tempo, ed il pagamento di rilevanti somme, diecimila soldi regali di Valenza. CARINI cit. a pag. 19, dà il sunto del documento del 1279, ma per equivoco interpreta: « Il detto Procida li passi [i denari] al fratello di lui (Pietro) Parisio di Ferrando (sic) », mentre deve intendersi: a Fernando fratello di lui in Parigi, come si ricava dal latino: « solvi faciat Parisius [*corr.* Parisiis] Ferrando germano nostro ».

Sono note le intime relazioni tra le Corti di Aragona e d'Inghilterra all'epoca della rivoluzione di Sicilia del 1282. Cfr. pure su ciò il doc. XV.

XIV.

1282, giugno 3, Portfangos.

Il Re Pietro di Aragona, considerando « quod nulli mortalium notus est terminus finis sui », *fa il proprio testamento, col quale nomina erede universale l' Infante Alfonso in Aragona, Catalogna e terre di Valenza ed altri territori, e nel dominio e diritti spettanti sul regno di Maiorca e su le Contee di Rossiglione e Ceritania, ed inoltre* « in omnibus etiam aliis bonis et iuribus nostris, quecumque habebimus tempore obitus nostri ». *Stabilisce la successione del secondogenito Giacomo nel caso di premorienza di Alfonso, ed in modo simile, per gli altri figli, istituisce erede* « illum... qui nobis supervixerit et primogenitus tunc nobis fuerit ».

Conferma ed approva la dote ricevuta dalla moglie Costanza, alla quale lascia in libera facoltà « omnes joyas suas et totam vexellam suam auri et argenti et cameram suam et alios apparatos suos ». *Fa altre disposizioni per sepoltura, donazioni a monasteri ed a poveri, e per assegni ai figli ultrogeniti ed alle figlie.*

(Rogato per gli atti del notaro Pietro Marco di Barcellona).

La pergamena originale si conserva nell' Archivio della Corona di Aragona in Barcellona, tra le pergamene del Re Pietro, al n. 302.

Una copia se ne ha nei manoscritti di Antonino Amico e di Schiavo, vol. Qq. G. 1. fol. 119r. della Biblioteca Comunale di Palermo.

Fu dato in luce non in una memoria speciale, come meritava l' importanza del documento, ma in fine di una lunga recensione scritta dall'egregio cav. Giuseppe Salvo-Cozzo, ed inserita nell'*Arch. Stor. Sic.*, vol. VII (an. 1882), pag. 437-440. Il Salvo-Cozzo afferma che di quel documento ebbe copia dal Direttore dell'Archivio di Barcellona, Manuele de Bofarull (cfr. pag. 432, nota 2).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 240 ha dato un esteso sunto di tutte le disposizioni contenute nel testamento, ma non ricorda l'edizione del Salvo-Cozzo. Non si giovò Amari della

copia del testamento, la quale si conserva in Palermo, nè dell'ediz. curata dal SALVO-COZZO, perchè nell'ediz. 8ª, vol. I, pag. 192 cita il SURITA, e nella 9ª, vol. I, pag. 275 rimanda al riassunto formato dal CARINI.

Antica notizia di tale testamento si aveva per il cenno, che ne fornì lo storico SURITA († 1581) nell'opera *Anales de la Corona de Aragón*. Çaragoça 1610, lib. IV, cap. 71, t. I, fol. 298 r. Egli dice per il Re Pietro: « Habia hecho su testamento en Portfangos, *el dia que se hizo á la vela con su armada á la empresa de Berberia*, y no hizo otro codicilo o testamento alguno, ni dejò *hecha mencion en el del reino de Sicilia*, como Muntaner afirma ».

PIRRI, *Sicilia Sacra*, Panormi [Venetiis] 1733, t. I, pag. XXXIX della *Chronologia Regum*, male interpretando le parole del SURITA, dice che il Re Pietro stabilì che, se Alfonso morisse senza figli, dovea succedere in Aragona Giacomo, ed in Sicilia Federico. P. BOFARULL, *Los Condes de Barcelona vindicados*. Barcelona, 1836, t. II, pag. 245 offre alquante notizie sul testamento del Re Pietro.

È notevole nel testamento la circospezione, che si rivela nella mancanza assoluta di ogni ricordo dei motivi speciali, per i quali il Re Pietro fa il suo testamento, e degli avvenimenti di guerra che allora compievansi in Portfangos. La successione del primogenito nel regno era norma comune di diritto politico, proclamata solennemente nella legge 2ª, tit. 15, *Partida* II, di Alfonso, *il Savio*, di Castiglia del 1276 (*Codigos de España* cit., pag. 315). Alfonso di Aragona, primogenito del Re Pietro, ereditava quindi di diritto il regno di Aragona, ed a lui pure sarebbe appartenuto quant'altro il Re Pietro avesse acquistato innanzi la sua morte, ed in tal maniera anche la Sicilia.

Era stato peraltro il primogenito Alfonso riconosciuto successore del padre nei suoi domini nell'anno 1276, come si rileva da un documento, rimasto ignoto all' AMARI, e diverso dalla supposta cessione (9ª ediz. vol. I, pag. 275), e da me pubblicato nella memoria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona* cit. (Barcelona, 1909, pag. 340, 360). Ho dimostrato pure in tale monografia che il Re Pietro, non avendo, nel testamento del 1282, regolato la successione nel regno di Sicilia, volle che il figlio Alfonso a 8 maggio 1285 in S. Celedonio confermasse la donazione di quel regno fatta dal medesimo Re Pietro al se-

condogenito Giacomo probabilmente nel Parlamento tenuto in Messina in aprile 1283, ed altresì (a 2 novembre 1285) che confermasse la cessione a Giacomo di ogni diritto che gli potesse competere su la Sicilia. Ho pubblicato i due pregevoli documenti inediti a pag. 346 e seg. Di essi Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 163 e seg. conobbe soltanto il brevissimo argomento, che ne diè Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 180 e 182.

Il testamento del 3 giugno 1282 rimase il solo, che il primo Re aragonese di Sicilia abbia fatto, perchè i due documenti del 2 e 3 novembre 1285 sono: il primo una rinunzia della Sicilia alla Chiesa (atto senza valore, e formato per illecita ingerenza di prelati), e l'altro un codicillo per legati a chiese e monasteri (**Vedi appresso i documenti di tali date**).

Salvo-Cozzo cit., pag. 431 e seg. sostiene che il Re Pietro abbia scritto nel 1285 « un secondo testamento » per chiamare al trono Federico in Sicilia; ma le espressioni di cronisti o contemporanei, le quali egli ricorda, non sono che alcune riflessioni sul diritto di Federico a succedere, se Giacomo fosse stato chiamato in Aragona, secondo il testamento del 3 giugno 1282.

Per la dote apportata dalla Regina Costanza, e ricordata nel testamento, è utile consultare la monografia del prof. Daniele Girona Llagostera, *Mullerament de l'Infant En Pere de Cathalunya ab Madona Constança de Sicilia*, Barcelona, 1909, e della quale ho dato notizia nell'*Arch. Stor. Sicil.*, an. XXXI, 1909, pag. 551 e seg. Un documento del 1264 era stato pubblicato dal D'Achery, *Veterum aliquot scriptorum Galliae Spicilegium*. Parisiis, 1771, t. X, p. 189 e seg.

XV.

1282, agosto 19. Alcoyll (Africa).

Il Re Pietro d'Aragona scrive al Re d'Inghilterra Edoardo, per dargli notizia che egli, lasciata la guerra d'Africa, si è rivolto, a ciò richiesto, (venerunt ad nos nuncii quorundam locorum et civitatum Regni Siciliae) *a ricuperare il regno suddetto*, « ad habendum et impetrandum ius, quod illustris et bona consors

nostra, domina Regina Aragoniae et filii nostri habent in eodem Regno ».

Il documento si conservava nella Torre di Londra « in Bundela Literarum » etc.

Pubblicato da RYMER, *Foedera, conventiones, literae inter Reges Angliae* ecc. 2ª ediz. 1727, t. II, pag. 208, con la data inesatta del 19 luglio. Ristampato da AMARI, *Un periodo* ecc. pag. X dei *Documenti*, e nelle posteriori edizioni, correggendo la data in 19 agosto (per le ragioni che adduce), da BUCHON, *Croniques étrangères* cit. Paris, 1846, pag. 748 in nota, senza l'ultimo periodo, da DE RENZI, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli, 1860, pag. 339, nota 12 e da Vittorio BALAGUER, *Historia de Cataluña*. Madrid, 1886, t. IV, pag. 440.

È ricordato da CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 192 per l'indicazione data nell'opera *Historia de Cataluña* di Antonio BOFARULL, che « non cita le fonti ».

Cfr. il cenno che ne dà AMARI, 9ª ediz., vol. I, pag. 287.

L'espressione sovente usata dal Re Pietro per giustificare la conquista della Sicilia col nome di *ricuperazione*, per il diritto appartenente alla moglie ed ai figli, oltre che in questo documento, si trova nella antecedente lettera di lui al Re di Castiglia del 18 gennaio 1282 (Cfr. doc. n. XI). Altro esplicito ricordo della ricuperazione « iure domine consortis et filiorum nostrorum » si ha nelle lettere circolari del 10 settembre 1282 (CARINI, *De rebus*, pag. 9) spedite alle città e terre di Sicilia per prestare, per mezzo dei sindici, il giuramento di fedeltà al Re Pietro. Vedi SAVIO, *La pretesa inimicizia del Papa Niccolò III* cit. in *Arch. Stor. Sicil.*, vol. XXVII, 1903, pag. 427 e seg.

Il napolitano Pietro GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*. Ivi, 1723, t. III, pag. 46, lib. XX, cap. V, ricorda tale lettera, edita da RYMER fra i documenti « ultimamente fatti dare alla luce dalla Regina Anna ». Domenico TOMACELLI, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia dal 1250 al 1303*. Napoli 1846, vol. I, pag. 202 e 445 dà particolare notizia di questo documento.

PERIODO POSTERIORE ALL'ACCLAMAZIONE IN PALERMO

(7 settembre)

XVI.

1282, 9 settembre a 30 dicembre.

Documenti del Re Pietro I durante il tempo della sua residenza in Sicilia e dopo l'acclamazione a Re, avvenuta il 7 settembre nel Parlamento tenuto nella città di Palermo.

Tali documenti raggiungono il numero di 303 sino a dicembre. Sono trascritti nel registro di Pietro segnato *Regest. 12, Petri 2. Pars I, N. 53* (f. 1-106), esistente nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona. L'indicazione *De Rebus regni Siciliae* (simile al titolo *De rebus siculis* dato dal Fazzello alla sua opera), che si trova apposta in un foglio che precede il registro, fu aggiunta in epoca assai tarda, e non appartiene per nulla alla Cancelleria del Re Pietro.

Una descrizione di questo registro, che prima era unico con l'altro di n. 54, come si vede dalla numerazione romana dei fogli, si trova in Carini, *De rebus*, pag. VII e seg., nella notizia *Ai lettori*, firmata da G. Silvestri e compilata su i notamenti fatti dal Carini.

L'itinerario del Re Pietro durante il periodo dall'acclamazione sino alla fine dell'anno 1282, come si ricava dal registro, è questo: 9 settembre, Palermo; 24 settembre, Randazzo; 5 ottobre, Messina; 13 novembre, Catania; 5 dicembre, Messina.

Il primo documento ha la data del 9 settembre, e concerne la richiesta di animali da inviarsi da vari comuni a Palermo per fornimento dell'esercito. Il Carini indica che innanzi a quel documento è apposta la « rubrica », o meglio la datazione generica: « Mense Septembris, anno domini millesimo ducentesimo octua-

gesimo secundo. In Panormo ». Tale importante nota cronologica iniziale il Carini non credette conveniente di riferire nel testo.

L'ultimo documento dell'anno 1282 (30 dicembre) trascritto nel registro 53 a fol. 104-106 è la convenzione solenne tra il Re Pietro ed il Re Carlo per il duello da tenersi in Bordeaux, « pugna.... fiat in posse Regis Anglie, videlicet in Vasconia in territorio civitatis Burdegalensis ». Fu dato in luce da De Marca, *Marca hispanica.* Parisiis, 1688, che lo trasse « ex archivio regio Palensi », Martène, *Thesaurus novus anecdotorum.* Parisiis, 1717, t. III, pag. 101 « ex veteri membrana Ecclesiae Alariensi », Lunig, *Codex Italiae diplomaticus.* Francofurti, 1725, t. II, pag. 986, Rymer, *Foedera, conventiones* cit., ed. 2ª, 1727, t. II, pag. 226, Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi.* Mediolani, 1742, t. III, pag. 655 « ex regesto Communis Mutinae », e ristampato infine da Carini, *De rebus*, pag. 681-688. Altra identica convenzione, tranne per i nomi dei proprî aderenti, fece il Re Carlo d'Angiò.

Nel vol. ms. Qq. E. 142 (Bibl. Com. di Palermo) del *Thesaurus Siculus* di Francesco Serio e Mongitore è riferito il testo di quei documenti, tratto dall'opera del De Marca *Gesta Comitum Barcin.*, pag. 581, 587.

Si trova nel Registro angioino 1280 B n. 39, fol. 151 r. (Arch. di Stato di Napoli) il testo della convenzione del 1282 approvata dal Re Carlo. È preceduto dalla lettera di credenza del 6 dicembre, dal salvacondotto (11 dicembre), e dalla nomina degli ambasciatori per trattare il duello (26 dicembre). Quest' ultimo documento da quel registro fu tratto e pubblicato da Vivenzio, *Dell'istoria del regno di Napoli.* Ivi, 1816, t. II, pag. 353 e seg. Del registro fece menzione Tomacelli, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia dal 1250 al 1303.* Napoli, 1847, vol. I, pag. 448. Minieri Riccio pubblicò alcuni di quei documenti nella *Genealogia di Carlo I di Angiò.* Napoli, 1857, pag. 165-174, e diè il regesto di tutti nel lavoro *Il regno di Carlo I d'Angiò* (in *Arch. Stor. Ital.*, Serie IV, t. 4°, 1879, pag. 358 e seg.), ma con indicazione inesatta del registro.

Nel ms. Qq. G. 1 di Amico e Schiavo, fol. 134 (Bibl. Com. Pal.) si ha la copia della convenzione tratta da quel registro angioino.

Varî documenti di tale periodo, da settembre a dicembre 1282, appartenenti al registro 53 sono indicati nel regesto, sebbene alquanto indeterminato e conciso e talvolta erroneo, e non esatta-

mente cronologico, formato da Prospero Bofarull, e pubblicato per cura del marchese Gino Capponi nella serie *Appendice* dell'*Archivio Storico Italiano*, vol. V (1847), pag. 254-257. Del sudetto elenco si giovò De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*, Napoli, 1860. Cfr. pag. 337 nota 2, pag. 387 note 8 a 13, pag. 388 nota 37. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 149 da alcuni cenni sull'elenco.

I documenti indicati nell'elenco del Bofarull trovano riscontro, tranne per due con sunto troppo generico, con quelli editi dal Carini:

pag. 255, Bofarull, 1282 settembre, Carini, *De rebus*, p. 1, 9.

pag. 256, Bofarull, in Carini, p. 98 (ottobre), 676 (dicembre), 3 (settembre).

pag. ivi, Bofarull, ottobre, Carini, p. 110, 84, 104.

pag. 257, Bofarull, in Carini, p. 4 (*corr.* settembre), 108 (ottobre), 124, 139.

dicembre 7, Carini, pag. 675.

pag. 254 Bofarull, 1281[2], 31 dicembre, Carini, pag. 681.

Il Saint-Priest nello stesso anno 1847 nella *Histoire de la conquête*, t. IV, pag. 211-215 diè in luce nell'*Appendice* alcuni documenti del 1282, tratti dal reg. 53 del Re Pietro, fogli 2 r., 29, 68 r., 81.

Nel volume dei *Ricordi e documenti del Vespro Siciliano* editi dalla Società di Storia Patria nel 1882, nella parte II si trova da pag. 1-245 il testo dei documenti da settembre a 30 dicembre 1282, contenuto nel primo reg. 53, trascritto dal Carini in Barcellona. Si ha pure l'edizione del testo nell'identica forma nel volume *De rebus*, che offre la trascrizione intera dei registri 53 e 54, e del quale si compì la stampa dopo il volume dei *Ricordi*.

Alquanti documenti del reg. 53, che erano stati solamente per sunto riferiti dal Carini nei *Ricordi* e nel volume *De rebus*, nella serie completa dal n. I a CCCIII, furono editi per intero in numero di 55 da G. Silvestri sui manoscritti del Carini, nell'*Appendice ai Documenti estratti dall'Archivio della Corona di Aragona*. Palermo, 1892, pag. 1-60. Però anche in tale *Appendice* ne mancano altri, che pubblicherò in una seconda *Appendice*, avendone trascritto il testo in Barcellona.

Nel registro 53 i documenti del Re Pietro non sono riportati con ordine rigoroso di data di giorno, e riesce utile pertanto per

la ricerca consultare l'Indice posto in fine al volume dei *Ricordi* ed all'altro del *De rebus*, nei quali si ha lo *Elenco dei documenti disposti per ordine cronologico*. CARINI per la fretta omise interamente (senza darne nemmeno il sunto) il testo di un documento, che pubblico appresso, e di qualche altro lo diede compendiato o frammentario, come rileverò nella seconda *Appendice*.

I documenti n. I a VII del 19 novembre al 30 dicembre 1282, che il CARINI pubblicò in fine del volume dei *Ricordi* e dell'altro del *De Rebus*, nell'*Appendice* concernente il duello dei Re Carlo e Pietro (pag. 675-688), appartengono al reg. 53, e formano nella serie principale i n.i CCXIV, CCXLVI, CCLXXX, CCXC, CCXCI, CCXCIV e CCCIII dell'ediz. del CARINI.

Per i documenti editi dal SAINT-PRIEST è da notare che trovansi nell'edizione CARINI doc. II (SAINT-PRIEST, IV, pag. 214), III (S-P, p. 217 in sunto), V (S-P, p. 213), XC (S-P, p. 211), CCXIV (S-P, p. 215), CCXLVI e testo in *Appendice*, n. II (S-P, p. 215).

Si ha la menzione esplicita di alcuni documenti del Re Pietro dell'anno 1282 nelle cronache, nei Capitoli del regno od in privilegi, e giova ricordarli:

1. *Doc. 15 ottobre 1282* per licenza concessa ai Messinesi di trasportare da altre parti di Sicilia i frumenti, che loro occorressero (in CARINI, *De rebus*, pag. 101). È ricordato nel privilegio del Re Giacomo del 1286 per franchigie a Messina, pubblicato da GALLO, *Annali di Messina*. Ivi, 1788, pag. 151-158, e ristampato da STARRABBA, *Consuetudini e privilegi della città di Messina*. Palermo, 1901, pag. 251 e seg. La designazione del documento del Re Pietro è a pag. 262, lin. 3-9 dell'ediz. STARRABBA. Su la vera data (1286) del privilegio di Giacomo, che si era creduto erroneamente del 1294, cfr. G. LA MANTIA, *Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV*. Palermo, 1906, pag. VI, nota 2.

2. *Doc. 23 ottobre 1282* di concessione delle terre di Palazzolo e Buccheri e del casale di Odogrillo ad Alaimo da Lentini e suoi eredi, con l'obbligo del servizio militare (in CARINI, *De rebus*, pag. 163). Ne dà notizia il cronista Bartolomeo de NEOCASTRO nel cap. 63 (ediz. GREGORIO, *Bibl. script. arag.*, t. I, pag. 91), dicendo che il Re Pietro «tria castra Bucherium, Palaciolum et Odogrilum sub specie dilectionis et pacis dedit Alaymo», sebbene

inesattamente riporti la concessione ad aprile 1283, poco innanzi la partenza del Re per la Catalogna. Cfr. AMARI cit., 9ª ediz., vol. I, pag. 368, che segue la data dell'ed. CARINI. Aveano fatto cenno della concessione l'APRILE, *Cronologia universale di Sicilia*. Palermo, 1725, pag. 147, e VILLABIANCA, *Sicilia nobile*. Palermo 1754, parte II, vol. II, pag. 529, e *Memorie istoriche degli antichi uffizi di Sicilia*. Palermo 1764, pag. 79.

3. *Doc. 12 dicembre 1282* per esenzione concessa ai Siciliani dal pagamento di collette e dal diritto di marineria, secondo le deliberazioni del Parlamento di Catania (in CARINI, *De rebus*, pag. 255, e ripetuto a p. 272 con data 12 gennaio 1283 per partecipazione al comune di Monte S. Giuliano, poichè la comunicazione delle risoluzioni del Parlamento è del 26 novembre 1282, a pag. 196). Quel privilegio del Re Pietro è espressamente confermato per il diritto di marineria nel cap. XLIV del Re Giacomo del 1286 (Ved. *Capitula Regni Siciliae*, ed. TESTA. Panormi, 1741, pag. 25). Il Re Federico II nel 1299 approvò per Caltagirone la franchigia dalla tassa di marineria, la quale franchigia era stata concessa prima (come si afferma) dal Re Pietro alle città di Sicilia. RANDAZZINI, *I reali privilegi riguardanti il patrimonio fondiale di Caltagirone*. Ivi 1896, pubblicò il documento (p. 31). Vito LA MANTIA, *Antiche Consuetudini* cit., pag. CCLXXIV ne dà particolare notizia.

XVII.

1282, settembre 13, Palermo.

Il Re Pietro I, in risposta alla lettera inviatagli dal Re Carlo, che gl'imponeva di lasciare subito la Sicilia che aveva ingiustamente occupata, « confestim, lectis nostrarum literarum apicibus, a Regno nostro Sicilie cum tua gente propere discedas », *dichiara che la sua gente non è usa a fuggire, ricorda la fine miseranda di Corradino e le grandi oppressioni dei Siciliani, ed afferma*: « Iustam namque causam fovemus. Nam hereditaria iura Regni Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Calabrie serenissime domine uxoris nostre, filie quondam Regis Manfridi, et amite Regis Conradi prosequimur ».

Si ha una copia di tale documento a fol. 105 del Codice cartaceo del secolo XIV di lettere di Pietro delle Vigne ed altri documenti, conservato nella Biblioteca del Principe di Fitalia in Palermo. Ne fanno menzione G. Agnello, *Notizie intorno ad un codice relativo all'epoca svevo-angioina*. Palermo 1832, pag. 43, ed Amalia Giannone, *Il Codice Fitalia* cit., pag. 99, nota 1, e pag. 109, n. 10.

In altro Codice F. C. 22 di carattere del secolo XV, della stessa Biblioteca, è inserito dopo la cronaca di Fra Michele di Piazza il testo di questa lettera, preceduta pure dall'altra di Re Carlo. Cfr. Stefano Vittorio Bozzo, *Giovanni Chiaramonte II nella discesa di Ludovico il Bavaro* (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. 1878, pag. 178). Egli afferma che quelle lettere « dovean correre a lor tempo per le mani di tutti ».

Altra copia è nel vol. ms. Qq. G. 1 fol. 132 di Amico e Schiavo (Biblioteca Comunale di Palermo), ricavata dalle *Epistolae* di Pietro delle Vigne, ediz. Amburgo, 1609; e si trova pure nel volume I della *Storia di Castrogiovanni* (ms. del secolo XVIII) a fol. 91, che si conserva nella Biblioteca Comunale di quella città.

Nel volume ms. Qq. E. 141 del *Thesaurus Siculus* di Fr. Serio e Mongitore (Bibl. Com. di Palermo) è ricordata tale lettera, e si rinvia a Tutini; e nell'altro vol. 142 è indicata secondo l'Anonimo.

Il testo è riferito in seguito alla lettera di Carlo di Angiò, nel cap. XL della *Cronaca* di Anonimo, edita da Martène cit., t. III, col. 32-34, Muratori, *Rerum italicarum Script.*, t. X, col. 835 e seg., Burmanno, *Thesaurus Sicil.*, t. V, col. 23-25, e Gregorio, *Bibl. script. Arag.*, t. II, pag. 151.

Fu stampato il documento da Tutini, *Discorso dei sette Ufficî del Regno di Napoli*. In Roma, 1666, pag. 70, che lo trasse dalle *Epistolae* di Pietro delle Vigne; e da Lunig, *Codex Italiae diplomaticus*, t. II, pag. 975, sebbene con data incerta ed inesatta, cioè: *126*... Nell'edizione delle *Epistolae* di Pietro delle Vigne, di Basilea del 1740, è inserito nel t. I, pag. 222 e seg. in fine del libro I. La lettera fu ristampata da N. Palmeri, *Somma della Storia di Sicilia*, vol. III, pag. 151, e da Saint-Priest, *Histoire de la conquête*, t. IV, pag. 286.

La data si ricava dalla lettera di credenza del 13 settembre per i due ambasciatori di Pietro al Re Carlo, cioè Roderico Exemeno

de Luna e Pietro de Queralt, edita da Saint-Priest, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 214, e riprodotta da Carini, *De rebus*, p. 3. Spondano nella *Continuatio Annalium* Baronii. Lutetiae Parisiorum, 1659, t. I, pag. 277 nota a ragione: «Qui commentus est, literisque Vineanis inseruit, nec pilum iudicii ac notitiae historiae habuisse demonstrat». Sembra però che negli antichi codici di quelle lettere del Cancelliere svevo si sia voluto conservare il testo di alcune pur notevoli di altre Cancellerie, anche se riferivansi in parte a memorie sveve. Raynaldi, *Annales Ecclesiastici*. Lucae, 1748, t. III, pag. 549 ricorda le due lettere del Re Pietro e di Carlò d'Angiò con data erronea del 1283 (che viene corretta da Mansi). Dice che trovansi nel manoscritto del Conte Ubaldini, e che non le pubblica: «quas preteruimus consulte, cum non absit suspicio vel ab auctore aut alio confictas». Vito Amico fa cenno di quelle lettere nella ediz. del Fazzello, *De rebus siculis, criticis animadversionibus atque auctario*. Catanae, 1749, t. III, pag. 42, nota 2.

Amari, *Un periodo* ecc., pag. 91-93 in una lunga nota fa alquante osservazioni su la lettera del Re Pietro; ma, non rilevando le date diverse delle lettere, crede per equivoco questa e la lettera seguente (doc. n. XVIII) unico testo, alterato da alcuni cronisti che le riferivano, e dato in forma più sicura da Saba Malaspina e da Iperio. Nella 9ª ediz., vol. I, pag. 301 dichiara che reputa utile di togliere quella estesa nota, perchè la credenziale del 13 settembre 1282 ed altre posteriori «non solamente sono scritte in linguaggio misurato e convenevole, ma dicono testualmente che l'ambasceria sarebbe stata esposta a voce». Ciò non è conforme al vero, perchè nelle lettere di credenza si usavano quelle espressioni: *que ipsi vobis exponent viva voce*, ma si consegnavano di consueto agli ambasciatori lettere e documenti.

È peraltro da tener conto che l'Anonimo nel riportare il testo dei documenti dimostra di essere accurato, e di non alterarlo. La lettera infatti è scritta appena il Re Pietro assunse in Palermo il titolo di Re di Sicilia, come dice l'Anonimo (nell'ediz. Gregorio, pag. 149), e corrisponde esattamente allo stile concitato della lettera del Re Carlo, ed all'altro della lettera dei Siciliani, allora inviata per discolpa al Papa Martino IV (Vedi doc. n. VI), ed è conforme, per la sostanza, al testo contenuto, sebbene abbreviato, in altre due cronache, delle quali dirò appresso, e che sono di provenienza guelfa.

Gregorovius, *Storia della città di Roma nel medio evo*. Venezia, 1874, vol. V, pag. 563, ricorda la lettera del Re Pietro, secondo l'edizione fattane dal Martène.

Per il testo abbreviato riferito, con poco divario, nella *Cronaca* del Villani (lib. VII, cap. 71, ed. Trieste, 1857, pag. 142), e nella *Historia Conspirationis Prochytae* (in Gregorio, t. I, pag. 271), e che Amari, nonostante la circostanza da me rilevata, chiama « evidentemente apocrifo », si hanno le edizioni, su la lezione del Villani, in Rymer, *Foedera, conventiones*, 2ª ed. 1727, t. II, pag. 225; M. Camera, *Annali delle Due Sicilie*. Napoli, 1841, vol I, pag. 341; Tomacelli, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia*. Napoli, 1846, vol. I, pag. 447; Buchon, *Chroniques étrangères*. Paris, 1846, pag. 750 in nota (che trae da Rymer); De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida*. Napoli, 1860, pag. 342, nota 18; ed i testi paralleli in Amari, 9ª ediz., vol. III, pag. 176 e seg.

Cartellieri, *Peter von Aragon und die sizilianische Vesper* cit., p. 57 dà notizia della lettera di Pietro, la quale è inserita nella Cronaca del Villani e nel *Rebellamentu*, e che dal Rymer erroneamente si affermò esistere nella Torre di Londra.

XVIII.

1282, tra il 19 e 24 settembre, Nicosia.

Il Re Pietro I scrive al Re Carlo, esponendo che, in seguito all'invito dei Siciliani recatogli in Alcoyll, è venuto in Sicilia, perchè il regno appartiene a sua moglie ed ai suoi figli, e che, arrivato in Palermo, si prepara a recar soccorso ai Messinesi assediati. Lo esorta quindi a desistere dall'assedio, « ut maturantes vestrum, soluta obsidione, recessum, Messanenses praedictos et omnes Siculos sine turbatione et molestia dimittatis ».

Il testo della lettera si trova nella Cronaca di Saba Malaspina, nella *Continuatio* stampata per la prima volta dal Gregorio, *Bibl. script. Arag.*, t. II, pag. 379, e poi da Del Re, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani* cit.; vol. II, pag. 362.

È pure riferito nella cronaca di Giovanni Iperio (in Martène, *Thesaurus novus anecdotorum*, t. III, pag. 763).

Amari, *Un periodo* ecc., pag. 91-93 per equivoco crede che questa lettera e la precedente (V. doc. n. XVII) siano unico testo, riprodotto « in tante compilazioni diverse » nelle cronache. Dalla data e dal contenuto si scorge invece in modo chiaro che sono due separati documenti, emanati in tempo diverso e per differente scopo (Cfr. quanto ho detto per il doc. XVII). Nella 9ª ediz., vol. I, pag. 300, Amari non mutò affatto quel suo giudizio.

La data si ricava dall' itinerario del Re Pietro, perchè Saba Malaspina dice che il Re « constitutus in itinere veniendi Messanam, de Nicosia nuntium ad regem Carolum in campo morantem misit ». Ciò dovette avvenire tra il 19 ed il 24 settembre, rilevandosi dai documenti editi dal Carini, *De rebus*, pag. 36 e 37, che il Re Pietro il 19 era a Palermo, ed il 24 a Randazzo.

Notevoli sono le parole adoperate dal Saba Malaspina, cioè che il Re Pietro mandò « litteras sine verborum multiplicatione conscriptas », mentre l'altra lettera del 13 settembre è abbastanza estesa.

XIX.

1282, settembre 17, Lerida.

L'Infante Alfonso, Luogotenente del Re Pietro I in Catalogna, ordina a Cerviano di Narbona di ricevere nella nave, che si reca dal Re in Sicilia, Stefano de Seta ed i suoi compagni.

Cerviano de Narbona. Mandamus vobis quatenus acolligatis in navi, quam nunc mittimus domino Regi patri nostro, Stephanum de Seta et homines suos ac res suas et duos equos, et faciatis eidem Stephano et hominibus suis sua necessaria quomodo ipsa navis applicuerit in Cicilia. Datum Ilerde XV° kalendas octobris [1282].

È trascritto tale documento nel registro 59 r. dell' anno 1282 dell'Infante Alfonso, a fol. 99 r. nell Archivio della Corona di Aragona in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 133 ne dà un breve sunto; ma per errore indica in principio *de Riaria* invece che *de Narbona*.

Riesce importante il documento perchè prova quali solleciti e continui rapporti si avessero tra il Re Pietro e la sua Corte in Aragona e Catalogna. Quando l'Infante ordinava a 25 luglio 1282 di fare acquisto di vettovaglie, in Catalogna ed altrove, per inviarle al Re in Africa, avea cura di avvertire che ciò si eseguisse *caute et discrete*, probabilmente per il vero scopo della spedizione. (Carini cit., pag. 130; Amari cit., 9ª ed., vol. I, pag. 284). Il Re Pietro pervenne dall'Africa in Sicilia (Trapani) a 30 agosto, cioè soltanto diciotto giorni innanzi la data di questo documento del 17 settembre. L' Infante Alfonso a 10 settembre da Saragozza aveva già inviato a vari nobili di quel regno l' annunzio che suo padre era giunto nell'isola, come si rileva dal documento di fol. 88 r. del medesimo registro, e del quale riferisce un sunto il Carini a pag. 132.

XX.

1282, ottobre 4, Barcellona.

L'Infante Alfonso, Luogotenente del Re Pietro I in Catalogna, dà ordine a Marinono Lenguard di accogliere nella sua nave R. Calbeti coi suoi fanti, che va in Sicilia per servizio del Re.

Marinono Lenguard. Mandamus vobis quatenus recolligatis in navi vestra R. Calbeti, qui iturus est ad dominum Regem patrem nostrum in servicio eiusdem, et eos pedites cum eo euntes, ac eosdem ponatis in Siciliam, ipsis tamen vobis satisfacientibus de nauleo sive logerio competenti. Datum Barchinone IIII nonas octobris [1282].

Trovasi questo documento nel sudetto registro 59 dell'Infante Alfonso, a fol. 110 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona). Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 133 ne offre il sunto. È degna di nota l'espressione *in servicio eiusdem* (cioè del Re), in quel primo tempo del nuovo dominio aragonese nella Sicilia.

XXI.

1282, ottobre 5, indizione 11ª, Messina.

Il Re Pietro I ordina a Giacomo di Fontoia, comito di Siracusa, di far venire subito in Messina tutti i comiti, nocchieri, marinai ed altre persone « in arte maris expertas vel utiles » *di quella città, per destinarli all'armamento delle navi contro Carlo d'Angiò, che trovansi nel porto di Messina,* « simul cum aliis nostris, quarum de hora in horam Messane prestolamur adventum ad confusionem predicti hostis ».

Simili lettere a Gualtieri de Falcone comito di Augusta, al notaro Matteo Barnaba, e ad Artale de Comito di Catania, comito.

Petrus Dei gracia etc. Iacobo de Fontoia comiti terre Siracusie fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Ad finalem exterminium hostis nostri Karoli Provincie comitis, et reformacionem tocius regni nostri Sicilie ex destrucione ipsius comitis resultantem, tam per mare quam per terram, celsitudo nostra intendens viriliter proficisci, vassella nostra in portu Messane existencia simul cum aliis nostris, quorum de hora in horam Messane prestolamur adventum, ad confusionem predicti hostis prestitura armari mandaverimus et muniri. Atque ideo fidelitati tue districte precipimus quatenus universos comitos, naucleros, marinarios et personas alias in arte maris expertas vel utiles in eadem terra Syracusie, pro parte Curie nostre cites, eis sub obtemptu nostre gracie expressius iniungendo ut immediate, propter iniuncionem tuam huiusmodi, apud Messanam coram nostre celsitudinis se presentent ad armacionem predictorum vassellorum nostrorum utilem deputandos, ipsis enim ad servicium deputatis necessarias expensas et solidos mandabimus et faciemus per ipsam nostram curiam exhiberi; et quia in celeri eorum adventu nullam moram volumus intermicti, capitaneo ipsius terre Syracusie fideli nostro per nostras damus licteras in mandatis ut, ad requi-

sicionem tuam, eosdem comitos, nauclerios, marinarios et personas de celeriter veniendo, cohercione qualibet, qua viderit expedire, compellat. Numerum autem personarum ipsarum, cum processu tuo in premissis habendo, ad formam presencium per tuas licteras culmini nostro scribas, tantam in execucione presencium sollicitudinem apponendo, quod coram nostri excellencia merito commendaris. Datum ut supra [Messane anno Domini M° CC° LXXX° secundo, mense octobris, quinto eiusdem, XI Indicionis].

Similis fuit facta Gaulterio de Falchone comito de Augusta.

Item similis notario Matheo Barnaba.

Item similis Artalo de comito de Catania comito.

Questo documento fu dal Carini omesso interamente nella sua trascrizione del registro 53. Non ne diede perciò alcun sunto o indicazione nei *Ricordi* e nel *De rebus*. Il documento è a fol. 18 r. del registro originale, e dovrebbe trovar posto dopo quello di n. XLV, pag. 49 dell'edizione del *De rebus* di Carini, nel quale egli per errore legge in fine *de Fontana* invece che *de Fontoia*.

La data si ricava dal documento precedente di n. XLI.

Lo pubblico qui perchè nella 2ª *Appendice* al *De Rebus* riferisco il testo dei documenti, dei quali fu dato dal Carini il solo riassunto.

È importante per le notizie delle ultime vicende del famoso assedio di Messina dal 9 al 15 ottobre 1282, quando il Re Pietro compiendo i grandi armamenti navali, sconfiggeva la numerosa flotta nemica, comandata dal medesimo Re Carlo (Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 316 e seg.).

XXII.

1282, ottobre 9 a 15.

Breve relazione dei combattimenti, avvenuti durante l'assedio di Messina, tra le navi del Re Pietro I e quelle del Re Carlo d'An-

giò, e del valore dimostrato dal catalano Pietro de Querall nel respingere il nemico.

..... Et si per vos [*Petrum de Querallo militem*] acta in nostri servicium sunt digna memoria, et nos inducunt ad faciendum vobis graciam infrascriptam, non minus illa que nobilis Petrus de Queralto quondam vester antiquissimus predecessor egit viriliter in et pro servicio serenissimi domini Petri Regis Aragonum tritavi nostri Ducis predicti, memorie gloriose, qui cum domino Rege eodem veniendo ad nobilem civitatem Messane, quam Karolus Rex Neapolis tenebat obsessam, cum maximis turmis gencium armatarum et galearum et navium in numero satis amplo, in quam quidem Insulam Rex predictus infeliciter declinarat pro subponendo sub eius infesto et superbioso dominio civitatem predictam, et etiam dictum Regnum Sicilie, cuius partem iam superaverat vi armorum, optinuissetque Rex predictus finaliter suum velle, nisi dominus Rex Petrus predictus sibi potencialiter restitisset, ipsumque ab obsidione submovisset predicta, et quo quidem Rege Karolo supradicto ad [*corr.* ab] obsidione civitatis iamdicte amoto, et motu Regis predicti ignominiose fugiente, ab ea cum retrocessisset, usque ad Ducatum Calabrie cum tota multitudine sue gentis, et galeis et aliis vasis marinis usque numerum centumquinquaginta et amplius, ipsos viriliter insequendo nobilis Petrus de Queralto predictus, cum vigintiduabus galeis armatis associatus armatorum comitiva decenti, pollenti strenuitate maxima et virtute, sic fortiter et viriliter irruit contra eos, quod in mare feliciter obtenta victoria de eisdem, quos fata eorum infelicia traxerunt, nullus manus nobilis supradicti evadere potuit, qui aut in ipso conflictu potencie sub gladio trucidatus extiterit, aut fuerit ergastulo carceri mancipatus, quadraginta quinque ex galeis predictis in civitatem predictam adductis, onustis spoliis, predis et hominibus captivatis....

Tale relazione forma il preambolo del privilegio di concessione della terra di Cammarata al discendente omonimo dell'antico de Queralt, fatta dal Re Martino nel 1393 e trascritta nel registro 18 della *Regia Cancelleria*, an. 1392, fol. 106 r. (Arch. di Stato di Palermo). Le parole *nostri Ducis predicti* si riferiscono a Martino Duca di Monblanco, padre del Re Martino.

Una copia se ne ha nel ms. Qq. G. 5 di Amico e Shiavo, fol. 544 r. (Bibl. Com. di Palermo).

Il testo dell'intero documento del 1393 fu pubblicato da Gregorio, *Bibl. script. Arag.* t. II, pag. 511.

Riproduco questa relazione riveduta sul registro originale, perchè nell'edizione del Gregorio sono alcune varianti, delle quali noterò soltanto che il Gregorio lesse *atavi* invece di *tritavi*; *ad obsidionem* invece di *ab obsidione*; e *centumquadraginta* invece di *centumquinquaginta*.

Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 303 e seg. e gli altri scrittori non han dato alcuna notizia di questa relazione, che è pregevole per il ricordo di quei fatti, quando ancora era viva la tradizione in Sicilia e presso la Corte. La coincidenza del numero delle navi quasi identico a quello indicato dal cronista Muntaner, che pure riferisce le azioni del Queralt, fa dubitare che nella relazione sia stata adoperata la cronaca del Muntaner (Cfr. A. Bofarull, *Crónica catalana de Ramon Muntaner. Texto original.* Barcelona, 1860, p. 115 e seg., cap. 67). Il numero minore di navi designato nel documento del Re Pietro del 20 ottobre 1282 (Carini, *De rebus*, pag. 109), in confronto con quello dato da varî cronisti, forse deriva dall'aversi più specialmente enumerato le galee, per le quali si dice *fere* ossia *circa*, e si approssima di più alle indicazioni di D'Esclot (Vedi Buchon, *Chroniques étrangères* cit., pag. 640, cap. 98). Non sembra che il Muntaner sia incorso in anacronismo, come osserva Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 318 nota.

Il Queralt avea seguìto il Re Pietro in Africa e poi in Sicilia, ove a 13 settembre 1282 fu destinato ambasciatore al Re Carlo d'Angiò (Carini, *De rebus*, p. 3 e 484).

XXIII.

1283, 2 gennaio a 26 agosto.

Documenti del Re Pietro I durante il tempo di sua residenza in Sicilia sino al 6 maggio, e dopo il suo arrivo nella Catalogna dal 10 giugno al 26 agosto.

Questi documenti sono nel numero complessivo di 440 sino al 26 agosto.

Trovansi trascritti nel registro di Pietro segnato *Regest. 12, Petri 2. Pars I. N. 53*, fogli 106 r. a 136, e nell'altro *Pars II. N. 54* fol. 137-247, esistente nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona. Il reg. 54 comincia dal documento del 23 gennaio. Cfr. Carini, *De rebus*, pag. VII per la descrizione dei due registri.

L'itinerario del Re Pietro per il periodo suddetto dell'anno 1283 si desume dai documenti in tal modo: 2 gennaio, Messina; 24 febbraio, Reggio; 14 marzo, Solano (in Calabria — esclusi alcuni doc. da Messina senza data di mese); 2 aprile, Reggio; 5 aprile Messina; 1 a 6 maggio, Trapani; 10 giugno, El Groyno, (o Groñyo o Logroño, nella vecchia Castiglia); 18 giugno, Tarazona (in Aragona); 26 agosto, Groyno. Deve notarsi altresì che il Re Pietro partì dalla Sicilia il 6 maggio, e pervenne per mare a Valenza il 19 di quel mese, come attestano le cronache e i documenti. Sono estranei alla Sicilia vari documenti dal 10 al 18 giugno 1283; ma altri del 23 giugno in poi riferisconsi a provvedimenti per l'isola.

È con data del 2 gennaio il primo documento di tale anno, e contiene la dichiarazione del Re Pietro, che promette di non offendere il Re Carlo ed i suoi durante la dimora in Guascogna per il duello. Il documento ultimo (26 agosto) è una lettera del Re Pietro al Vicario generale di Sicilia al di qua del fiume Salso, Pietro de Queralt, perchè desista dal molestare con arbitrii coloro che sono soggetti alla sua giurisdizione.

Dopo due fogli e mezzo bianchi nel registro, cioè i f.i 238-240 *recto* (cfr. Carini, *De rebus*, pag. 655, nota 1), si hanno le indicazioni di molti ordini (*albarana*) inviati a 19 aprile 1283 ai Col-

lettori per pagamenti di militi ed altro, e quindi trovansi varie ricevute di pagamenti eseguiti, dall'11 marzo al 20 aprile (CARINI, *De rebus*, pag. 663 in fine, e 664). Il CARINI non appose alcuna data nell'argomento, ma nell' indice (pag. XXVII) notò: « pagamenti fatti in varie epoche dell'anno 1283 ». Altri ordini ai Collettori sono a fol. 245-247 del registro, dopo uno spazio di due pagine bianche dall'argomento, ed offrono la data del 23 gennaio 1283 (CARINI, *De rebus*, p. 665 e seg.).

Diversi documenti dell' anno 1283, trascritti nei registri 53 e 54, vedonsi indicati nel regesto conciso fornito dal BOFARULL, e pubblicato nell'*Archivio Storico Italiano* nel 1847, del quale ho dato notizia sopra (cfr. doc. XVI). Trae notizia da tale elenco per l'anno 1283 DE RENZI, *Il secolo decimoterzo e Giov. da Procida* cit., pag. 387, nota 16 a 19, 27, 29, 37. Addito la corrispondenza dei documenti ricordati dal BOFARULL con l'edizione data dal CARINI. Sono questi:

pag. 254, BOFARULL, 1282 [1283] gennaio, CARINI, *De rebus*, p. 697, 698 (gennaio), 422 (luglio).

pag. 255, BOFARULL, 1282 [1283] febbraio, CARINI, p. 475, 479; 640 (maggio), 433 (luglio).

pag. 257, BOFARULL, 1283 febbraio, CARINI, p. 617; 634 (maggio), 643 (giugno).

pag. 258, BOFARULL, 1283 luglio, CARINI, pag. 433.

Nel medesimo anno 1847 il SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 206, 209, 212, 232, pubblicò nell' *Appendice* varî documenti del 1283, ricavati dal reg. 53, fol. 121 r., 122, e dal reg. 54, fol. 178, 194.

Si ha nel volume dei *Ricordi e documenti del Vespro Siciliano* (dato in luce nel 1882 dalla Società di Storia Patria) a pag. 245-311 della parte II il testo dei documenti dal 2 al 25 gennaio del 1283, contenuto negli ultimi trentuno fogli del reg. 53, trascritto in Barcellona dal CARINI. Tale testo è riprodotto nella forma medesima nel volume *De rebus*, pag. 245 e seg., il quale contiene però gli altri documenti dell'anno 1283, che trovansi nel reg. 54, e mancano nel volume dei *Ricordi*.

Fra i documenti del 1283, alquanti che il CARINI aveva dato soltanto per riassunto dal n. CCCIV al DCCXLII della serie completa, vennero per intero dati in luce in numero di 92 da G. SILVESTRI sulle trascrizioni del CARINI, nell'*Appendice ai Documenti*

estratti dall' Archivio della Corona di Aragona. Palermo, 1892, pag. 61-147. Gli altri che mancano pure in questa *Appendice*, che perviene soltanto al n. CCCCXXIV della serie, saranno da me pubblicati nella nuova *Appendice*, secondo le trascrizioni da me eseguite in Barcellona.

Devesi ricordare anche qui per i documenti del 1283, che non essendo riferiti, al pari di quelli del 1282, con ordine preciso di data nei reg. 53 e 54, occorre ricercare l'*Elenco cronologico* fornito dal Carini, in fine del volume dei *Ricordi* e di quello del *De rebus*, sebbene talora manchi l'indicazione di qualche documento, come per quelli di n. DCLXVI e DCLXVII. Alquanti altri pure appartenenti all'anno 1283, dopo il ritorno del Re in Catalogna, sono trascritti in altri registri del Re Pietro, cioè in quelli di n. 46 e 47, e vengono appresso da me dati in luce per la prima volta.

I documenti n. IX e X del 2 e 23 gennaio 1283, pubblicati dal Carini in fine del *De Rebus* nell'*Appendice* sul duello (a p. 697 e 698) sono desunti dal reg. 53, e trovansi ai n.i CCCV e CCCCVI della serie principale dell'edizione suddetta.

Sono riprodotti dal Carini i documenti del 1283 editi dal Saint-Priest, e ne offro l'indicazione: Ediz. Carini doc. CCCLXVI (Saint-Priest, IV, p. 206), CCCLXVII (S.-P., p. 212), CCCCLXVII (S.-P., p. 232), DXXI (S.-P., p. 209).

Di vari documenti del Re Pietro dell'anno 1283 trovasi il testo in antichi manoscritti, o riferito in edizioni precedenti alla pubblicazione del *De Rebus* del Carini, o viene ricordato in opere e memorie storiche pure anteriori.

Ne fornisco qui l'indicazione:

1. *Doc. 15 gennaio 1283*. A vari ghibellini d' Italia perchè occupino e sollevino le provincie continentali del regno di Sicilia (in Carini, *De rebus*, pag. 279). Fu ristampato dal De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giov. da Procida*. Napoli, 1860, pag. 383 e seg., giovandosi dell'edizione del Saint-Priest, senza citarla per questo documento.

2. *Doc. 15 gennaio 1283*. Agli esuli del regno di Sicilia per lo stesso oggetto (in Carini, *De rebus*, pag. 281). È riprodotto da De Renzi, op. cit., pag. 386 nota 6, traendolo dall'edizione del Saint-Priest, ma con data erronea, perchè vi appose quella di un documento precedente del 1282, edito dal medesimo Saint-Priest.

3. *Doc. 24 gennaio 1283.* Conferma di esenzione dai dazî e collette agli eredi di maestro Busahat di Palermo, medico ebreo (in Carini, *De rebus*, pag. 514). Il Re Martino nel 1392 approvò (con l'inserzione del testo) il privilegio di conferma fatta dal Re Pietro alla concessione del Re Federico Svevo del 1237, approvata dal Re Manfredi, per la suddetta immunità. Viene dal Re Martino ricordato che il documento del Re Pietro fu anche confermato posteriormente dai Re Giacomo, Federico II aragonese e Pietro II, e si dichiara: « Rescripta regum et principum predictorum... serio inspici iussimus et videri ». Si trova il testo del privilegio del Re Martino nei manoscritti di Amico e Schiavo vol. Qq. G. 5, fol. 202 r. della Bibl. Com. di Palermo, tratto da un registro della R. Cancelleria dell'anno 1391 (fol. 123 r.) ora non più esistente. Il testo del documento del Re Pietro fu ristampato da Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*. Palermo, 1884, vol. I, pag. 26 (in *Documenti della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, I Serie, vol. VI), secondo l'edizione datane dal Carini.

4. *Doc. 28 gennaio 1283.* Conferma della concessione (fatta a 23 ottobre 1282) delle terre di Palazzolo, e Buccheri e del casale di Odogrillo ad Alaimo da Lentini e sua moglie Macalda e loro eredi (in Carini, *De Rebus*, pag. 440). Cfr. per tale privilegio quanto ho notato per il doc. XVI al n. 2.

5. *Doc. 9 febbraio 1283.* Esenzione ai chierici latini e greci della diocesi di Messina dalle collette (in Carini, *De rebus*, p. 489). Nel Tabulario che si conserva nella Cattedrale di Cefalù, al n. 74 è una pergamena originale dell'8 marzo 1283 contenente il transunto di tale documento, presso il notaro Guglielmo de Simone di Cefalù, in seguito a richiesta del Giustiziere Ruggiero Mastrangelo. Vi si dice che la lettera patente del Re Pietro era « suo proprio et solito sigillo cera communi ». La lettera è diretta al Maestro Giustiziere, ed offre perciò alcune varianti opportune, come *iurisdictioni tue... per universitates et collectores* ecc. Si ha una copia (con equivoci e lacune) del transunto col testo del documento nel ms. di Amico e Schiavo, vol. Qq. H. 7 *Diplomata eccl. cephal.*, fol. 637, con data 8 febbraio (Bibl. Com. Palermo). Altra copia è nel ms. di Gregorio, vol. Qq. G. 12, *Raccolta di diplomi*, f. 209, presso la stessa Biblioteca. Fu edito il documento in parte dal Gregorio, *Considerazioni* cit., pag. 276, nota 1, che

per equivoco indica di trarlo dal ms. Qq. H. 12. Ristampato da Amari, 9ª ediz., vol. III, pag. 329 sul ms. del Gregorio, senza notare che era stato già edito, tranne la parte finale, dal medesimo Gregorio.

6. *Doc. 15 febbraio 1283.* Viene concessa ai Siciliani, secondo le deliberazioni del Parlamento di Catania, la esenzione dalle collette e dal diritto di marineria (in Carini, *De rebus*, pag. 225). Pirri, *Sicilia Sacra*. Panormi [Venetiis] 1733, t. I, pag. 536 afferma inesattamente di essere stata concessa tale esenzione ai cittadini di Catania, e ricorda che se ne trova l'originale nel Tabulario di quella città. Gallo, *Annali di Messina*, 2ª ediz., vol. II, 1879, pag. 140 offre un sunto del privilegio, che afferma emanato per cautela della città di Messina. Una copia di questo documento, la quale è in tutto conforme al testo edito dal Carini, tranne per le parole aggiunte: *ad cautelam universitatis civitatis Messane*, è nel vol. ms. dei Privilegi di Messina esistente a Madrid (cfr. *Arch. Stor. Sic.*, vol. I, 1876, pag. 318) e nell'altro ms. Qq. H. 17, fol. 33 della Bibl. Com. di Palermo, ed anche quivi nel vol. ms. Qq. G. 12, fol. 207. Se ne ha un frammento nel ms. *Regesto poligrafo* dei sec. XIV e XV della Bibl. Fardelliana di Trapani a fol. 321 r., e nel *Libro Rosso* della stessa città a fol. 24. Edito da Amar., *Un periodo*, pag. XII dei *Documenti* al n. IX, sul ms. citato Qq. G. 12, e nelle successive edizioni; da Vito La Mantia, *I privilegi di Messina*, Palermo, 1897, pag. 58 (parte non ancora pubblicata) e da Starrabba, *Consuetudini e privilegi di Messina*, Palermo, 1901, pag. 137. Cfr. *Prefazione* di lui, pag. XXI. Sembra che i Messinesi abbiano aggiunto le parole insolite *ad cautelam* ecc. per mostrare che quell'esenzione fosse stata quasi ad essi per privilegio speciale concessa.

7. *Doc. 20 aprile 1283.* Esenzione concessa ai Messinesi dal pagamento dei *nuovi statuti*, ovvero dazi angioini (in Carini, *De rebus*, pag. 617). Ricordato due volte nel privilegio del Re Giacomo del 1286 (non 1294) per Messina anche con la precisa indicazione: « per predictum dominum *patrem nostrum* in primo colloquio, tunc celebrato in Messana, remissa fuisse ». Vedi Gallo, *Annali di Messina*, 2ª ediz., 1879, vol. II, pag. 160. Il medesimo Re Giacomo in quell'anno 1286 vietò ai Secreti di Sicilia di esigere i « nova statuta, que fuerunt per Curiam relaxata », riferendosi senza dubbio ad un'abolizione generale avvenuta prima per

tutto il regno, e forse a quella approvata dal Re Pietro (*Capitula Regni Sicil.*, ed. Testa, Panormi, 1742, vol. I, pag. 38, cap. LXIII). Samperi, *Messana illustrata*. Messanae, 1742, t. II, pag. 106 e 218 ricorda il documento per la città di Messina. Gallo, *Annali di Messina* cit., pag. 140 ne dà un sunto. Il testo è trascritto nel Codice dei privilegi di Messina, esistente a Madrid, a fol. 65, ed in altre copie. Hartzenbusch, nell'elenco che ne fornì (*Arch. Stor. Sicil.*, vol. I, pag. 318) indicò erroneamente che quel documento fosse *sobre administracion de iusticia*, perchè interpretò male le parole *nova statuta contra iusticiam*. Carini, *Gli Archivi e le Bibl.*, vol. II, pag. 260 ripete: «*amministrazione* di giustizia in Messina». Edito da Vito La Mantia, *I privilegi di Messina* cit., pag. 60 (parte non ancora pubblicata), e da Starrabba, *Consuet. e priv. di Messina* cit., pag. 240, però con data 28, invece di 20 aprile. Cfr. pure i cenni nella *Prefazione*, pag. XXII.

8. *Doc. 20 aprile 1283.* È concessa a Ruggiero de Loria la dignità di Ammiraglio (in Carini, *De rebus*, pag. 617). Fu dato in luce la prima volta dall'insigne letterato spagnuolo Manuel Josè Quintana, *Obras completas*, parte II, *Vidas de los Españoles celebres*. Madrid, 1852, pag. 480, insieme ad altri documenti riguardanti il Loria. Carini non la alcun ricordo dell'edizione del Quintana.

9. *Doc. 4 maggio 1283.* Giovanni da Procida è eletto, a beneplacito regio, Cancelliere del regno di Sicilia (in Carini, *De rebus*, pag. 640). Inveges, *Annali di Palermo*. Ivi, 1651. *Palermo nobile*, pag. 49, riferisce la notizia che il Procida sia stato nominato Cancelliere nel 1283. Ne fa cenno Villabianca, *Memorie su gli antichi uffizi* cit., pag. 227.

10. *Doc. 29 luglio 1283.* Il Re Pietro risponde al Cancelliere Giovanni da Procida su varî affari del regno di Sicilia (in Carini, *De rebus*, pag. 433 e seg.). Ristampato da Amari nella 4ª ediz., Firenze, 1851, pag. 575, sull'edizione datane dal Saint-Priest. Venne riprodotto da De Renzi nell'opera *Collectio salernitana*. Napoli, 1853, t. III, pag. 166, doc. XVI, secondo il testo pubblicato dal Saint-Priest, ma apponendovi un argomento in ispagnuolo, che sembra traduzione inopportuna dal regesto del marchese Capponi (nell'*Arch. Stor. Ital.* cit.), e quindi nella *Storia della Scuola medica di Salerno*. 2ª ediz. Napoli, 1857, pag. 458, doc. 142. Il De Renzi incorre in equivoco indicando *Coleccion de*

Cartas Reales. Legajo I. Lo ristampò finalmente nel volume *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida* cit., pag. 388, nota 38.

XXIV.

1283, marzo 31, Saragozza

L'Infante Alfonso, Luogotenente del Re Pietro I in Aragona, in seguito a lettera del medesimo Re Pietro dalla Sicilia per l'invio nell'isola, senza alcuno indugio (festinanter), *di tremila uomini per l'armata, dà gli ordini opportuni a Cerviano de Riaria, custode dei porti e delle marine di Catalogna e del regno di Valenza, per raccogliere milizie in Dertosa e Tarracona, e trasmette il transunto della lettera del Re Pietro.*

Fideli suo Cerviano de Riaria, custodi portuum et maritimarum domini Regis. Noveritis quod dictus dominus Rex pater noster mandavit nobis per litteras suas quod faceremus conduci tria millia hominum ad opus armate Sicilie, de quibus sint duo mille et quadringenti remerii et quadringenti quinquaginta ballistarii et nonaginta nautxerii et triginta comiti et triginta gaonerii, quos homines mandat ad se mitti festinanter. Quare mandamus vobis ex parte domini Regis et nostra quatenus faciatis teneri tabulam in Dertusa et Tarrachona visis presentibus, et conducatis de predictis hominibus CCL ballistarios, CCCC remerios et XXX nautxerios, X comites et X gaonerios, et istud nullatenus diferatis, alias imputaretur vobis si contra voluntatem dicti domini Regis ipsum negocium tardaretur. Mandamus etiam vobis quatenus incontinenti cum de predictis CCC vel CCCC conduxeritis vel amplius, mittatis illos ad dominum Regem, ita quod non spectent residuos usque ad quantitatem predictam qui fuerint conducendi, quoniam dictus dominus Rex ita mandat fieri per alias litteras suas, quas nobis misit. Significantes vobis quod nos mandamus

per litteras nostras G.° de Rocha et R. de Rivosicco ut quilibet eorum conducat mille remerios et centum ballistarios et XXX nautxerios et X comites et X gaonerios, et per eosdem mandamus teneri tabulas in Barchinona et Valencia et in aliis locis Catalonie et Regni Valencie pro [ut] eisdem videbitur faciendum. Datum Cesarauguste II kalendas aprilis [1283]. Et mittimus vobis transumptum littere domini Regis presentibus interclusum.

Documento trascritto nel reg. 60, fol. 72 del Re Pietro (Arch. Cor. Arag. in Barcellona). Il testo del transunto, che conteneva la lettera del Re, manca nel registro.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 136 ne dà solamente un sunto. Amari non fa alcun cenno di tale importante provvedimento, che aveva per iscopo di rinforzare l'esercito di Sicilia nella guerra contro gli Angioini. Il titolo preciso dell'Infante Alfonso nel 1283 si trova in Carini, *De rebus*, pag. 699.

Per altre notizie vedi il documento seguente (n. XXV).

XXV.

1283, marzo 31, Saragozza.

L'Infante Alfonso, Luogotenente del Re Pietro I in Aragona, dà ordine a R. de Rivosicco, Baiulo del regno di Valenza, di radunare soldati in Valenza, Gandia ed altri luoghi di quel regno, per l'invio di milizie in Sicilia richieste dal Re Pietro con grande sollecitudine. Rimette il transunto della lettera regia.

Simile a G. de Roca, Baiulo regio in Catalogna.

Fideli suo R.° de Rivosicco, baiulo Regni Valencie. Noveritis quod dominus Rex pater noster mandavit nobis per litteras suas quod faceremus conduci tria millia hominum ad opus armate Sicilie, de quibus sint duo millia et quadringenti remerii et quadringenti quinquaginta ballistarii et

nonaginta nautxerii et triginta gahonerii, quos homines mandat ad se mitti festinanter. Quare mandamus vobis ex parte domini Regis et nostra quatenus faciatis teneri tabulam in Valencia, visis presentibus, et in Gandia et in aliis locis regni Valencie, in quibus videritis faciendum, et conducatis de predictis hominibus mille remerios et centum ballistarios et triginta nautxerios et decem comites et decem gaonerios, et nullatenus diferatis, alias imputaretur vobis si contra voluntatem dicti domini Regis ipsum negocium tardaretur. Mandamus etiam vobis quatenus incontinenti cum de predictis trescentos vel quadringentos conduxeritis vel amplius mittatis illos ad dominum Regem, ita quod non spectent residuos usque ad quantitatem predictam qui fuerint conducendi, quoniam dictus dominus Rex ita mandat fieri per alias litteras suas, quas nobis misit. Significantes vobis quod totidem mandamus conduci per G. de Rocha, baiulum Catalonie, et teneri tabulam per eum in Barchinona, et residuos usque ad complementum dicte quantitatis trium millium hominum mandamus conduci per Cervianum de Riaria et per eum teneri tabulam in Dertusa et Terrachona. Datum Cesarauguste II kalendas aprilis [1283]. Et mittimus vobis transumptum littere domini Regis presentibus interclusum.

Fuit facta et missa similis G.° de Rocha, baiulo domini Regis in Catalonia.

Dal Registro 60 del Re Pietro, fol. 72 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Su quei preparativi militari si hanno altri due ordini dello stesso giorno riguardanti armamento di galere. A 2 aprile l'Infante scriveva pel pagamento di somme al de Roca per cinquecento remiganti. Ciò dimostra che le milizie, richieste per la spedizione siciliana, furono con ogni probabilità inviate. La parola *tenere tabulam* è, come osserva il Ducange, *Glossarium med. et inf. lat.* Niort, 1883, t. VIII, pag. 8, una espressione catalana adoperata nel senso di adunanza per sindacato di officiali; ma il Ducange non indica l'altro significato di far leva di soldati, che risulta da queste due documenti.

XXVI.

1283, maggio 1, Trapani.

Il Re Pietro I ordina a Pietro Dahirar di recarsi subito, e per la via più adatta con buon numero di cavalli, a Bordeaux, nella quale città dovrà avvenire il duello tra il medesimo Re Pietro e Carlo d'Angiò nel primo giorno di giugno.

Documento in lingua catalana conservato tra le *Cartas sueltas con fecha* del Re Giacomo al n. 167, nell'Arch. della Corona di Arag. in Barcellona.

Pubblicato la prima volta da SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquéte*, t. IV, pag. 216, con l'indicazione « Coleccion de cartas Rs. legajo I » e la data inesatta del 1280. Fu ristampato da CARINI, *De* [illegible], documento XII dell'*Appendice* concernente il duello, però senza veruna annotazione della serie di scritture donde lo trasse, che invece trovasi segnata nelle trascrizioni di lui, cioè: « N. 167 interino. Carte sciolte di Giacomo II ».

AMARI nella 9ª edizione non fa alcuna menzione di tale ordine trasmesso dal Re Pietro dalla Sicilia, cinque giorni prima della sua partenza per la Catalogna.

XXVII.

1283, dopo l'11 giugno, Bordeaux.

Il Re Carlo d'Angiò in un suo memoriale consegnato agli ambasciatori, « euntibus ad partes Italie quod civitatibus et amicis Italie exponent ea que sequuntur », *dà ampia notizia di quanto fu stabilito in Messina e Reggio, di accordo col Re Pietro, per il duello, e che il medesimo Re Carlo si è recato a 25 marzo a tale scopo in Bordeaux, e che vi è rimasto sino all'11 giugno, ma che il Re Pietro non è venuto, nè si è scusato, incorrendo così nel biasimo.*

Il testo venne pubblicato da MURATORI, *Antiquitates italicae medii aevi*. Mediolani, 1742, t. III, pag. 649-654, sopra un registro del Comune di Modena, a fol. 272.

Manca la data nel documento; ma dall'essere consegnato agli ambasciatori che venivano in Italia, e dalla notizia dei fatti compiuti sino all' 11 giugno si riconosce che è scritto pochi giorni dopo, come protesta contro il Re Pietro.

Amari, *Un periodo* cit., pag. 122, e 9ª ediz., vol. II pag. 26 lo dice: « Manifesto indirizzato *al comune di Modena* », però deve notarsi che in principio non si trova alcun indirizzo a quel Comune, e sembra quindi che sia stato soltanto consegnato dagli ambasciatori al Podestà del Comune di Modena, come facevasi per altri comuni o repubbliche d'Italia.

Ritenne altresì per equivoco l'Amari che il documento che segue nella edizione datane dal Muratori sia la « risposta di Pietro » al memoriale del Re Carlo; mentre tale secondo documento non è altro che la nota convenzione sul duello, formata a 30 dicembre 1282, e che nel testo dato dal Muratori termina alle parole *prorsus sint liberi*, senza le righe finali che contengono altre parole e la data. Per la convenzione del 30 dicembre 1282 cfr. quanto ho notato al n. XVI.

Riguardo alle notizie del viaggio del Re Pietro da Valenza (dove era arrivato a 17 maggio 1283) a Bordeaux « per so que nos hy som estats personalment et hy avem feyt ço que al feyt conven », e di essersi quivi trovato presente a 1° giugno « de si llegamos personalment a Bordell et fiziemos nuestra presentacio al Seneschal del Rey Dinglaterra », che annunziò il rinvio del duello, dopo il qual fatto egli (Re Pietro) se ne è tornato in Tarasona, « e somos en Tirasona sanos e con salut loando a Dios », vedansi i due documenti del 1° giugno 1283 (ai nobili di Aragona e Catalogna) e 20 giugno (al figlio del Re di Castiglia) pubblicati da Carini, *De Rebus*, pag. 706 e 707, nell'*Appendice* dei documenti sul duello. Il primo di essi è tratto dal reg. 61, fol. 156 r. di Pietro, e l'altro dal reg. 47, fol. 119, esistenti nell' Archivio della Corona d'Arag. in Barcellona, sebbene il Carini non offra di ciò alcuna indicazione.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 26 non ricorda affatto questi due documenti che danno la prova sicura del viaggio del Re Pietro a Bordeaux, anzi su tale avvenimento dice: « Se mentissero pure i cronisti avversi a casa d'Angiò, *se pur fosse falso*, come non mi sembra, il viaggio di re Pietro a Bordeaux » ecc.

Nel *Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum per-*

tinentium. Neapoli, 1824, vol. I, pag. 258, nota 2 è il testo di un documento del 20 novembre 1283 (tratto dal fascicolo angioino LXV, n. 6), dal quale si rilevano le spese sostenute per la corte del Re Carlo al ritorno da Bordeaux per recarsi in Italia.

XXVIII.

1283, giugno 21, Tarasona.

Il Re Pietro I scrive a Bianca signora di Molina, dicendole che sempre è stato memore di lei, e che al ritorno dalla Sicilia ha ricevuto lettera dell'Infante Giacomo, che invia un ambasciatore per compire quanto la suddetta Bianca conosce. Il Re Pietro si scusa di non potere per la guerra recarsi da lei, e manifesta di aver rimproverato l'Infante Sancio per alcune parole dette contro la medesima.

Nobili et dilecte domne Blanche domine de Molina. Quia nobis cordi est semper actendere ea, ad que tenemur. et licet in arduis negociis intendere habuerimus hucusque, semper fuimus memores facti vestri ne vos deciperemini, quia multum in nobis fidastis, et ideo in recessu nostro de regno nostro Sicilie habuimus cartam a karissimo filio nostro Infante dompno Iacobo, in qua concedit plenariam potestatem venerabili Roderico Petri Poncio, commendatori de Alcanicio, faciendi et complendi nomine suo factum quod scitis. Propter quod mictimus ad vos dictum commendatorem ut vos procedatis in ipso facto prout vobis melius videbitur; nos enim accessissemus ad videndum vos, et propter guerram Gallicorum, et quia inclitus Infans Sancius rogavit nos quod iuvaremus ipsum ad ordinandum fronteriam suam, habuimus remanere, et sic rogamus vos quatenus inde nos habeatis excusatos. De facto vestro fuimus loquuti cum dicto Infante Sancio, et reprehendimus ipsum de verbis que contra vos dixerat, ita quod penituit ipsum de hiis que dixerat, et est in voluntate faciendi vobis be-

neplacitum et honorem. Datum Tirasoni XJ° kalendas Julii [1283].

Documento trascritto nel registro 47 del Re Pietro, fol. 119 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 50 ne dà un riassunto, senza indicare il titolo di « signora di Molina ».

L'Infante Don Sancio era il figlio primogenito del Re di Castiglia, ed a lui ed all'Infante Emanuele, oltre che al sovrano, fu indirizzata dal Re Pietro a 18 gennaio 1282 la famosa lettera riguardante gli accordi per la conquista del regno di Sicilia (vedi doc. n. XI). Carini, op. cit., vol. II, pag. 46 completò il testo di quella lettera così: « (*Inedito*). De similia [*corr.* simili] materia Infanti dompno Sancio quod assistat dicto nuncio auxilio et favore. Datum ut supra. Similis Infanti dompno Emanueli ».

Altri documenti del 16 dicembre 1281 e 30 gennaio 1285, che concernono la signora Bianca, sono riferiti in sunto da Carini cit., pag. 45 e 58. Il Re Pietro trattava nel 1281 per dare in isposa Isabella, figlia di Bianca, all'Infante Federico suo figlio.

XXIX.

1283, giugno 23. Tarasona.

Il Re Pietro I ordina a Pietro de Roca, di Barcellona, di dare buon posto (placeas) *e vitto in una delle navi regie, se desidera fare in essa il suo viaggio, a Berengaria de Belpuig ed ai suoi familiari, dovendosi recare in Sicilia presso il marito Bertrando.*

Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex fidelissimo suo Petro de Rocha civi Barchinone salutem et graciam. Cum Berengaria uxor Bertrandi de Belpuig intendat ad partes Sicilie et dictum maritum suum, volumus et mandamus vobis quatenus si ipsa voluerit transfretare in altera illarum duarum navium nostrarum, faciatis sibi et familie sue dari bonas placeas et victualia eis necessaria

usque in Siciliam, et eciam si ipsa voluerit et requisiverit, faciatis navem ipsam accedere versus illas partes quas voluerit ad recolligendum se. Datum Tarrasone IX kalendas Iulii, anno ut supra [1283].

Dal registro 46 del Re Pietro, fol. 92 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 22 ne offre un sunto: ma col nome G. invece di Pietro de Roca, e traducendo *se verrà* invece di *se vorrà*.

XXX.

1283, luglio 29. Logroño.

Il Re Pietro I manda a Giovanni da Procida, in una cedola acchiusa in altra lettera della stessa data, le notizie del suo arrivo in Catalogna, del processo per il duello di Bordeaux e della sua ottima salute.

Adventum nostrum ad partes istas et processum pugne burdegalensis et felicem continenciam status nostri vobis significamus in quadam cedula, presentibus interclusa.

Questa cedola assai importante, e che mostra la fiducia che sempre si aveva nel Procida, è solamente accennata, e non si trova dopo il testo del documento dello stesso giorno, trascritto nel reg. 54, fol. 178 del Re Pietro, e pubblicato prima dal SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 232, e riprodotto da CARINI, *De rebus*, pag. 433. Il SAINT-PRIEST a pag. 217 offre un cenno del documento principale, e riporta le parole finali che ricordano la cedola inviata particolarmente al Procida. CARINI nota che dopo quel documento « seguono nel registro alcuni fogli bianchi ». È probabile che fossero stati destinati per copiarvi la cedola, che dovea essere alquanto estesa, e che poi non si curò più di trascrivere (Cfr. pure doc. XXIII, n. 10).

XXXI.

1283, settembre 27, indizione 12ª, Messina.

La Regina Costanza ordina ai Secreti di Sicilia Giovanni Guercio di Messina, e Nicola de Ebdemonia di Palermo di non esigere dalla Chiesa di Patti alcuna somma per diritto di legname, sino ad altro mandato di lei o del figlio Giacomo, Luogotenente del regno.

Constancia dei gratia Aragonum et Sicilie regina. Ioanni Guelchio de Messana militi, consiliario et familiari et Nicolao de Empdemonia de Panormo secretis et magistris procuratoribus Sicilie fidelibus suis gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte Pactensis ecclesie excellencie nostre fuit humiliter supplicatum ut cum eadem ecclesia a prestacione iuris lignaminum exempta semper fuerit et immunis, prout in privilegiis et inquisicionibus inde confectis plene asseritur contineri, et vos contra immunitatem huiusmodi venientes, procuratores ipsius ecclesie ad solvendum vobis pro parte Curie pro iure lignaminum predictorum certam quantitatem pecunie indebite compellatis et multipliciter molestatis, providere super hiis misericorditer dignaremur. Quibus supplicacionibus clementer admissis, fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus ab exacione iuris lignaminum predictorum supersedere debeatis usque ad alium celsitudinis nostre, vel karissimi filii nostri Infantis Iacobi, domini viri nostri in regno Sicilie futuri successoris et heredis ac eius in eodem regno generaliter locumtenentis, speciale mandatum vobis propterea dirigendum. Datum Messane anno domini M.° CC.° LXXX.° IIJ° mense septembris vicesimo septimo eiusdem, duodecime indicionis, regnorum nostrorum Aragonum anno octavo, Sicilie vero secundo.

Documento in pergamena nel vol. « Castello Patti e Tindari » dell' Archivio Vescovile di Patti, a fol. 297. È contenuto in un transunto del 28 settembre.

Giovan Crisostomo Sciacca nel volume *Patti e l'amministrazione del Comune nel medio evo*. Palermo, 1907 (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*. Serie II, vol. VI) non ne dà alcuna notizia, nè riferisce il testo.

La Chiesa di Patti aveva ottenuto in febbraio 1265 l'ordine dal Re Manfredi di non essere molestata per il diritto di marineria e legname, secondo il privilegio del Re Guglielmo II, confermato da Federico svevo. Il documento di Manfredi fu pubblicato da Carlo Kehr, *Staufische diplome in Domarchiv zu Patti* (postumo), nella rivista *Quellen und Forschung. aus italien. Archives* ecc., vol. VII, Roma, 1904, pag. 180. Il Re Carlo d'Angiò a 26 agosto 1266 confermò quell'esenzione, con sua lettera, edita da Pirri, *Sicilia Sacra*, t. II, pag. 778, e ricordata da Sciacca, op. cit., pag. 39.

Di Giovanni Guercio si ha memoria nel 1283 pel pagamento di somma a lui dovuta *pro quitacione sua* (Carini, *De rebus*, pag. 662). Nicola de Ebdemonia è il celebre Capitano di Palermo, insieme con Mastrangelo, Baveno e Ortilevo nel governo repubblicano del 1282. Cfr. doc. n. I. Altre notizie su Ebdemonia offre Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 201 per gli anni anteriori.

Notevoli sono le espressioni usate dalla regina Costanza per il titolo dell'Infante Giacomo, cioè: « domini viri nostri in regno Sicilie futuri successoris et heredis ». Vedi su ciò quanto ho detto nelle *Notizie preliminari* al regno di Pietro I, nel § 4.

XXXII.

1283, ottobre 4, Tarazona.

Il Re Pietro I concede a notaro Stefano di Nicola ed a Filippo Guarichi di Sciacca, per i loro meriti, due casali siti nella valle di Girgenti, cioè Burgibilluso presso Sciacca, e Turbuli con le terre vicine, che nell'epoca di Carlo d'Angiò erano posseduti da Pietro Nigrello provenzale e che valgono oncie tredici di oro annuali, con la condizione che, se il reddito supera tale cifra, quanto avanza dovrà esser pagato alla regia Corte, oltre l'obbligo del servizio militare (reservato servicio, quod pro eisdem casalibus de-

betur). *Il Re avvisa di ciò la Regina Costanza e l'Infante Giacomo con lettere simili.*

Petrus dei gracia Rex Aragonum et Sicilie etc. Illustrissime domine Constancie per eandem graciam eorumdem regnorum Regine karissime consorti sue etc. Notarius Stephanus de Nicolao de Sacca dilectus familiaris et fidelis noster per se et pro parte Philippi Guarichii socii sui de eadem terra Sacce, dilecti familiaris et fidelis nostri, coram maiestate nostra nuper accedens, nostro culmini supplicavit ut cum pro exaltacione nostri culminis et honoris ac pro nostris serviciis exequendis labores et expensas plurimas sint perpessi, casalia duo que sunt in insula nostra Sicilie scilicet in valle Agrigenti, quorum unum dicitur Burgibillusium positum prope dictam terram Sacce, cuius proventus et redditus valent et valere possint per annum uncias auri quindecim, et aliud casale quod dicitur Turbuli cum terris sibi adiacentibus et vicinis, que dicuntur Rahalgebili, Vultanum et Gargocta, quod et quas tenebat olim Petrus Nigrellus provincialis tempore Karoli Provincie Comitis hostis nostri, cuius proventus et redditus valent et valere possunt per annum uncias auri tresdecim, eis graciose concedere de liberalitate mera et speciali gracia dignaremur. Nos igitur ipsius supplicacionibus inclinati et compacientes eisdem, actendentesque grata satis et accepta servicia predicta et alia, que predicti Stephanus et Philippus exhibuerunt maiestati nostre, et que in futurum conferre et exhibere poterunt graciora, considerantes eciam quod decet principem in conferendis beneficiis suis familiaribus et fidelibus esse munificum, eisdem notario Stephano et Philippo, pro substentacione expensarum vite eorum, casalia ipsa et terras cum omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis eorumdem concessimus de gracia speciali, dummodo ad summam seu valorem maioris quantitatis pecunie supradicte ipsa casalia non ascendant per annum. Quare volumus et mandamus vobis quatenus si est ita quod redditus et proventus annui

dictorum casalium et terrarum ad maiores quantitates pecunie quam dictum est superius non ascendant, eos in possessione dictorum casalium et terrarum cum iuribus et pertinenciis eorumdem, sine alicuius more dispendio, induci presencium auctoritate mandetis, et donacionem vos et illustris Infans Iacobus dilectus f[ilius] noster, cui exinde scribimus, inde ei concedatis. Verum si per inquisicionem, quam inde fieri mandabitis, invenientur redditus et proventus ipsorum casalium et terrarum valere per annum ultra quantitates predictas, vos et predictus Infans Iacobus ea casalia et terras eis nichilominus concedatis. Ita tamen quod pro superfluo valore annuo ipsorum ipsi nostre Curie quolibet anno respondere et satisfacere teneantur. Reservato eciam Curie nostre servicio, quod pro eisdem casalibus debetur, per eos Curie nostre prestando. In premissis taliter vos gerentes quod ipsi ad serenitatem nostram fatigare propterea denuo non cogantur. Datum apud Tharasonas quarto octubris anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio.

Documento inserito in altro del 3 agosto 1301 del Re Federico II e scritto in pergamena originale conservata al n. 17 del Tabulario di S. Maria della Grotta (Archivio di Stato di Palermo). Delle lettere consimili inviate all'Infante Giacomo si fa cenno nel privilegio del Re Federico. La pergamena, insieme con altre, fu nel 1883 offerta in vendita al prof. Antonino Salinas, il quale ne propose l'acquisto all'Archivio.

Il medesimo Salinas ne ha dato una breve notizia nella memoria *Osservazioni intorno a due diplomi greci riguardanti la topografia di Palermo*, nell'*Arch. Stor. Sic.*, an. IX (1884) p. 91, n. II. Nel fugace sunto egli ricordò il privilegio di « Pietro e Costanza », che afferma « dato a Termini il 4 ottobre 1283 »; ma incorse in equivoco ritenendo che il documento fosse pure della regina Costanza, mentre è soltanto a lei diretto in Sicilia, e che la data di luogo fosse Termini (cioè Termini Imerese in Sicilia), quando invece è Tarazona nel regno di Aragona, nè l'abbreviazione *Thrñas* può interpretarsi altrimenti.

È noto infatti che il Re Pietro partì dalla Sicilia il 6 maggio

1283, nè più vi fece ritorno. Dai documenti riferiti in sunto dal Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 24, 163, 164, si scorge che il Re Pietro a 7 settembre 1283 era a Tarasona, al 24 ad Exea, ed a 1° dicembre a Valenza.

Per Filippo Guarichiolo o Guarichio si ha notizia in un documento del Re Pietro dell'8 marzo 1283 riguardante un'inchiesta fatta intorno la privazione, sofferta dal Guarichiolo, del possesso di una masseria nel casale Rachalmaymuni presso Caltabellotta (Carini, *De rebus*, pag. 552). Altro ricordo è in un privilegio del Re Federico II aragonese di concessione dell'officio di Portolanoto di Sciacca a Riccio Guarichiolo, figlio del fu Filippo, del quale documento fa menzione G. L. Barberi, *I Capibrevi*, vol. III, ed. Silvestri, Palermo, 1888-1907, pag. 591 (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Storia Patria*, Serie I, vol. XII) nella parte da me data in luce.

XXXIII.

1283, novembre 30, Valenza.

Il Re Pietro I avvisa i suoi Consiglieri nel regno di Sicilia di avere ordinato che Lapo Guindone sia Portolano dell'isola e del regno, insieme a Romeo de Portella, che tiene quell'ufficio al presente.

Dilectis et fidelibus suis consiliariis in regno Sicilie predicto constitutis, ad quos presentes pervenerint. Noveritis nos ordinasse quod fidelis familiaris noster Lappo Guindoni sit Portulanus tocius insule et regni nostri Sicilie, simul cum Romeo de Portella, qui iam predictam Portulaniam procurat et aministrat pro nobis. Quare vobis dicimus et mandamus quatenus don Lapum pro Portulano habeatis, simul cum dicto Romeo de Portella, et eidem in hiis, in quibus vos necessarios habuerit, ad utilitatem nostram circa regendum et administrandum ipsum officium detis consilium et iuvamen. Datum Valencie, II kalendas decembris [1283].

Dal reg. 46 di Re Pietro, fol. 122r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 25 ne offre un sunto brevissimo.

L'espressione «tocius insule et *regni nostri* Sicilie» denota il vivo desiderio del Re di conquistare le provincie continentali del regno, come affermava nel documento del 20 ottobre 1282: «Sperantes in brevi... tocius Regni residuum nostro dominio sociare» (Carini, *De rebus*, pag. 110 e seg.).

XXXIV.

1283, novembre 30, Valenza.

Il Re Pietro I, nonostante che per patto Lapo Guindone debba risiedere in Valenza, permette che sia libero da tal vincolo, dovendo recarsi in Sicilia per il servizio regio.

Nos Petrus etc. Concedimus vobis fideli familiari nostro Lappo Guindoni quod licet ex pacto inter nos et vos inito teneamini facere in Valencia residenciam personalem, pro eo tamen quod in partibus Scicilie esse debetis in nostro servicio, sitis a predicta residencia absolutus, quamdiu in dictis partibus fueritis in nostro servicio supradicto; set vobis recedente de dictis partibus Scicilie, teneamini redire Valenciam, facturus ibi dictam residenciam personalem. Datum ut supra [Valencie, II kalendas decembris — 1283].

Dal reg. 46 di Re Pietro, fol. 123 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 25 ne dà un sunto.

Si trova altresì ricordato Lapo Guidone o Iandone in un documento dell'Infante Alfonso del 29 gennaio 1283, nel quale viene designato come *Baiulus illustris domine Regine matris nostre*, ed in quello del 9 aprile per recarsi in Saragozza presso l'Infante (Carini, op. cit., pag. 134 e 143).

XXXV.

1283, novembre 30, Valenza.

Il Re Pietro I dà notizia a Romeo de Portella di avere nominato Lapo Guindone Maestro Portolano di tutto il regno e dell'isola di Sicilia, insieme al medesimo Romeo.

Fideli suo Romeo de Portella. Noveritis nos ordinasse quod fidelis familiaris noster Lappo Guindoni sit magister Portulanus tocius regni et insule Scicilie, simul vobiscum. Quare mandamus vobis quatenus dictum Lappum pro magistro Portulano habeatis simul vobiscum, et ipsum officium Portulanie uti permictatis, dum de nostri fuerit voluntate, ita quod ambo insimul ipsum officium bene et fideliter procuretis. Datum ut supra [Valencie, II kalendas decembris 1283].

Dal reg. 46 di Re Pietro, fol. 123 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 25 ne dà un sunto non preciso, perchè indica il documento quasi « partecipazione » dell'altro precedente, col quale il Re esonera Lapo Guindone dal dimorare nella città di Valenza.

XXXVI.

1283, dicembre 1, Valenza.

Il Re Pietro I partecipa a Lapo Guindone di averlo nominato, a beneplacito regio, Maestro Portolano dell'isola di Sicilia e del regno, insieme con Romeo de Portella, che tiene attualmente quell'ufficio.

Noverint universi quod nos Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex concedimus vobis Lappo Guindoni, fideli fa-

miliari nostro, quod sitis magister Portulanus tocius insule et regni nostri Sicilie predicti, simul cum Romeo de Portella, qui iam predictam portulaniam procurat et aministrat pro nobis. Ita quod vos et ipse Romeus insimul bene et fideliter procuretis et aministretis in omnibus, ad voluntatem nostram, officium Portulanie predictum, dum tamen de nostri fuerit voluntate. Mandantes per presentes dicto Romeo et universis hominibus regni nostri Sicilie predicti quod vos, simul cum dicto Romeo, habeant pro magistro Portulano dum nobis placuerit, ac superius continetur. Et quicquid vos ambo simul ordinaveritis, vel feceritis, in predicto officio ad utilitatem nostri ratum et firmum habere promictimus in perpetuum. Datum Valencie, kalendis decembris. [1283].

Dal reg. 46 di Re Pietro, fol. 122 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Ne dà breve sunto il Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 25.

É notevole pure qui la distinzione: « tocius insule et regni nostri Sicilie ».

XXXVII.

1283, dicembre 1, Valenza.

Il Re Pietro I ordina a Pietro de Cabanis di far condurre in Sicilia, con una nave regia, Lapo Guindone con la sua famiglia, facendo passaggio prima in Sardegna, perchè il suddetto Lapo possa conferire con il Giudice di Arborea.

Petro de Cabanis. Mandamus vobis quatenus faciatis portari ad partes Sicilie in terida nostra fidelem familiarem nostrum Lappum Guindoni, et uxorem suam ac filium suum

et eius familiam, et duas equitaturas et arnesium suum, et eundo in dictis partibus, faciatis transitum per Cerdeyniam ad hoc ut possit loqui dictus Lappo cum Iudice Arboree. Datum ut supra [Valencie, kalendis decembris — 1283].

Dal reg. 46 di Re Pietro, fol. 122 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Si ha il sunto in Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 25.

XXXVIII.

1283, dicembre 15, indizione 12, Catania.

L'Infante Giacomo, Luogotenente del regno di Sicilia, per i servizi prestati dai Messinesi, specialmente nel respingere i nemici, concede, col beneplacito della regina madre, che nessun Messinese possa essere convenuto nella propria città, se non nella Corte dello Stratigoto e dei Giudici per qualunque causa civile o penale, eccetto per i feudi ed il crimine di lesa maestà. Ordina altresì che nessun Messinese sia convenuto fuori la propria città, se non per gli appelli, e che quando la Regia Gran Corte si trovi in Messina si discutano dai Giudici le cause dei cittadini. Si riserva il beneplacito del Re per tale concessione.

Iacobus Infans, illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres, ac eius in eodem regno generalis locumtenens. Per presens privilegium notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod actentis gratis et acceptis obsequiose devotionis serviciis, que cives civitatis Messane fideles regii devoti nostri illustribus domino regi et domine regine, dominis parentibus nostris et nobis devote hactenus contulerunt, et specialiter in offensione regiorum hostium et nostrorum, expensas et fastidia alacriter subeundo, continue conferunt et in futurum conferre poterunt graciora, volentes eos no-

vis immunitatibus et beneficiis propterea congaudere, dum iustis laboribus tribuenda sit compensacio premiorum, civibus civitatis ipsius et tenimenti sui concedimus pro parte regie Curie, authoritate qua fungimur in hac parte, de beneplacito et mandato illustris domine regine matris nostre, quod nullus civis messanensis, cuiuscumque conditionis existat, alibi quam in regia Curia Stratigoti et iudicum civitatis Messane intus in civitate ipsa pro quacumque causa seu questione civili cuiuscumque quantitatis, seu criminali, publica vel privata, possit per aliquos etiam privilegiis iuris communis seu specialis munitos aliquatenus conveniri. In qua regia Curia ipsius Stratigoti et iudicum Messanenses ipsos pro quacumque predictarum causarum volumus et precipimus conveniri, preterquam de feudis quaternatis et quota parte ipsorum ac crimine lese maestatis, cui convencioni Messanenses ipsos subesse volumus prout alios fideles regios Sicilie, sicut iuris diffinita senserunt; dignum est enim ut huiusmodi crimen, quod cetera crimina trascendit, sceleribus aliorum criminis munimine arceatur. Adiicimus etiam quod nullus ipsorum Messanensium pro quacumque questione modo predicto extra predictam civitatem Messane aliquatenus extrahatur, preterquam pro causa appellacionis questionum discussarum et decisarum in eadem regia Curia Straticoti et iudicum civitatis Messane. In qua Messanenses ipsos ad aliam regiam Curiam adesse volumus, prout postulat ordo iuris, reservato tamen quod quando magna regia Curia fuerit in ipsa civitate Messane, quod magister Iusticiarius et iudices ipsius magne regie Curie audiant, discuciant et terminent pro parte regie Curie inter cives ipsius civitatis Messane et quoslibet alios de quibuscumque causis et questionibus civilibus et criminalibus, publicis seu privatis; et si forte aliqua questio vel questiones inter cives civitatis Messane moverentur in magna regia Curia et ipsa coram magistro Iusticiario et iudicibus ipsius magne Curie, ipsa magna Curia existente Messane, et contingerit prius ipsam magnam regiam Curiam de Messana recedere quam

questio et questiones ipse terminentur, quod cives ipsi pro terminacione questionis vel questionum eorum de ipsa civitate Messane minime extrahantur, sed omnia merita questionis vel questionum ipsarum contenta in actis ipsius magne regie Curie, predictis Stratigoto et iudicibus Messane per eos in regia Curia civitatis ipsius secundum iusticiam remaneat terminandum; in concessione quoque predicta beneplacito et mandato predicti domini regis domini patris nostri preservatis et in omnibus semper salvis. In huius autem concessionis robur, testimonium et cautelam presens privilegium eis exinde fieri iussimus et sigillo pendenti nostre celsitudinis communiri. Datum Cathanie anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense decembris XV eiusdem, XII Indicionis.

Una copia di questo documento trovasi nel ms. del secolo XVI dei Privilegi di Messina (Biblioteca Com. di Palermo) a fol. 36. Altra è nel Codice del sec. XV esistente in Madrid, a fol. 63. Nel Libro Rosso dei privilegi di Siracusa, vol. III, è trascritto il documento suddetto a pag. 16, e si dice che ne gode pure la città: « De non conveniendis *Messanensibus extra civitatem Messane*, de quo privilegio etiam gaudent Syracusani in vim alterius privilegii dati ». È riferito, con testo più abbreviato, nel vol. ms. *Regesto Poligrafo* di Trapani (Bibl. Fardelliana), cioè la prima parte a fol. 321 r. con data 1283, e l'argomento: « Quod Trapanensis non potest conveniri extra terram Trapani », la seconda da « reservamus etiam quod magister Iustitiarius » sino alla fine, a fol. 322, con data erronea *Panhormi 1285* e l'argomento: « De causis inchoatis in Magna Curia Trapani degente, et non decisis, non extrahendis ». Si altera il nome *Messana* e *Messanensis* in *Trapanum* e *Trapanensis*. Trovasi pure in due parti inserito nel Libro Rosso di Trapani a fol. 27 e seg. Prima del testo del documento è aggiunto: « Privilegium literis aureis notandum in favorem invictissime civitatis Drepani ». Simile copia delle due parti (quasi distinti privilegi) è nel vol. ms. della Storia di Monte S. Giuliano del Cordici (Bibl. Com. Palermo, Qq. D. 48) a fol. 117, con data *Cathaniae* 1283 e come concessi a Trapani. Nel Libro Rosso di Patti è un frammento di tale privilegio.

Esso è espressamente ricordato, con l'inserzione di non poca parte del testo (come d'ordinario non avviene nelle conferme generiche) nel documento del Re Giacomo del 30 luglio 1286 (prima creduto del 1294) di concessione di immunità a Messina, e di conferma di varî privilegi anteriori. Indicherò soltanto le parole iniziali di approvazione: « Item quoddam privilegium nostrum datum Cathanie anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense decembris, quintodecimo eiusdem, duodecimae Indictionis, quod nullus civis messanensis » ecc. (GALLO, *Annali di Messina*, 1ª ed., vol. II, pag. 136; 2ª ed., pag. 161; STARRABBA, *Cons. e priv. di Messina*, pag. 262, e prefaz. pag. XXXIV).

Fu dato alle stampe la prima volta da Vito LA MANTIA, *I privilegi di Messina*. Palermo, 1897, pag. 63 (parte non ancora pubblicata), e nella memoria *Privilegi inediti di Messina del secolo XIII* (edita in quello stesso anno) a pag. 8. In entrambe le edizioni il LA MANTIA riferisce in nota anche il testo del documento diviso in due parti, che si trova nel *Regesto Poligrafo* di Trapani. G. SCIACCA, *Patti e l'amministrazione del comune* cit., pag. 530 e seg. ha pubblicato, nel 1907, il frammento che fu trascritto nel 1537 nel Libro Rosso di Patti. Vedi pure pag. 79.

Antico ricordo del documento di Giacomo si ha nella edizione principe delle Consuetudini di Messina, curata da Giovan Pietro APPULO nel 1498, ed ignota al GREGORIO, perchè nel cap. 36 *De foro competenti* l'APPULO aggiunse questa dichiarazione: « Id quoque late habemus in privilegio nobis concesso a divo rege Iacobo, quod ego Io. Petrus Apu. vidi et legi ».

Fecero menzione di questo privilegio SAMPERI, *Messana illustrata*. Messanae 1742, t. II, pag. 107 e 218, riferendo qualche frammento, e GALLO, *Annali di Messina*, 2ª ed., vol. II, pag. 141, offrendo un sunto preciso. È indicato nell'elenco dei documenti del Codice di Madrid, fornito da HARTZENBUSCH (in *Arch. Stor. Sic.*, vol. I, 1879, pag. 318), e nell'altro dato dal CARINI (*Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 260). Vito LA MANTIA, *Antiche consuetudini* cit., pag. CXXXIV ricorda la copia esistente nel Libro Rosso di Siracusa, con lo speciale argomento, ed a pagina CVIII il frammento inserito nel Libro Rosso di Patti.

È degno di nota che nelle città di Patti, Siracusa, Trapani e Monte S. Giuliano si abbia avuto cura di trascrivere, in tutto o in parte, il privilegio di Giacomo, e ciò è altra prova che come

seguivasi da esse il testo delle Consuetudini di Messina, così si adottavano i più importanti privilegi. Si veda su ciò la monografia di Vito La Mantia, *Testo antico delle consuetudini di Messina adottato in Trapani 1331*. Palermo, 1901. Riguardo alla città di Siracusa si ha la più antica notizia di concessione esplicita di privilegio di foro nel 1435 del Re Alfonso, sebbene nel 1424 fossero stati emanati per la Camera Reginale alcuni capitoli perchè i Siracusani non litigassero altrove. Cfr. Vito La Mantia, *Antiche Consuetudini* cit., pag. CXLV.

Per la rarità delle edizioni del privilegio date dal La Mantia, ho creduto indispensabile riferirne il testo intero.

XXXIX.

1283, dicembre 15, indizione 12, Catania.

L'Infante Giacomo, Luogotenente del regno di Sicilia, in considerazione dei servizi resi dai Messinesi, massime nel combattere contro i nemici, concede ai medesimi, col beneplacito della regina madre, di potere dovunque, tanto nel regno di Sicilia, che in quello di Aragona, od anche fuori di essi, nominare un console per trattare le liti civili fra di loro, le quali non potranno discutersi in alcun'altra Curia. Di tale concessione si riserva l'approvazione del Re Pietro.

Iacobus Infans, illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres, ac eius in eodem regno generaliter locumtenens. Per presens privilegium notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod actentis gratis et acceptis obsequiose devocionis serviciis, que cives civitatis Messane fideles regii devoti nostri illustribus domino regi et domine regine, dominis parentibus nostris et nobis devote hactenus contulerunt, et specialiter in offensione regiorum hostium et nostrorum, expensas et fastidia alacriter subeundo, continue

conferunt et in futurum conferre poterunt graciora, volentes eos propterea novis immunitatibus et beneficiis congaudere, dum iustis laboribus tribuenda sit compensatio premiorum, Messanensibus ipsis concedimus pro parte regie Curie, auctoritate qua fungimur, de beneplacito et mandato predicte domine regine domine matris nostre, ut ubicumque eos tam per regnum Sicilie, quam Aragonum, extra predictam civitatem Messane contingerit, vel etiam ubicumque extra regna prefata inveniri, et sint a tribus ultra in numero, liceat eis alterum eorum quem sufficientiorem videant, in Consulem ipsorum eligere et constituere, per quem questiones et cause civiles, que oriri contingerint inter eos, vel in quibus ab aliis eos contingerit conveniri, cognoscantur, discutiantur et finaliter decidantur ad honorem et fidelitatem ipsorum dominorum parentum nostrorum et nostrarum ac nostri ac heredum et successorum eorum, et in nulla alia Curia coram quolibet alio iudice, quam predicto Consule, non possint de causis et questionibus ipsis per aliquos etiam privilegiorum beneficiis iuris communis seu specialis vocatos aliquatenus conveniri; in concessione quoque predicta beneplacito et mandato predicti domini regis domini patris nostri preservatis et in omnibus semper salvis. In huius autem concessionis robur, testimonium et cautelam presens privilegium eis exinde fieri iussimus et sigillo pendenti nostre celsitudinis communiri. Datum Cathanie anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo tercio, mense decembris, quintodecimo eiusdem, duodecime Indicionis.

Il testo del documento è riferito nel vol. ms. dei Privilegi di Messina (nella Bibl. Com. di Palermo) a fol. 37 r., nel Codice della Biblioteca di Madrid, e nel *Regesto Poligrafo* a fol. 321 r., e Libro Rosso di Trapani a fol. 25, con la sostituzione della parola *Trapanensibus* ecc.

Vien fatta menzione di esso nel privilegio del Re Giacomo del 30 luglio 1286 (non 1294, come si era ritenuto) di esenzioni per Messina. Quel Re confermava in fine, tra gli altri, «et quoddam aliud privilegium nostrum, datum Cathanie eodem XV decembris

XII indictionis [1283], quod Messanenses *ubi eos a tribus ultra contingerit inveniri*, possint unum ex eis, quem sufficientiorem invenerint, *in Consulem eorum eligere et statuere* » ecc. (Gallo, *Annali di Messina*, 2ª ed., vol. II, pag. 161; Starrabba, *Cons. e priv. di Messina*, pag. 262 e seg.).

Altro esplicito ricordo è in un documento del Re Federico II del 24 novembre 1330 da Messina, diretto al Giustiziere ed ai giudici di Palermo. Il Re dice che i Messinesi ricorsero a lui, manifestando « quod cum ex privilegio eis ab olim indulto, alio quam in civitate Messane, *vel in terris et locis ubi adsunt, coram eorum consulibus*, qui hac sola de causa instituti noscuntur, cogi non debeant aliquatenus litigare », il Giustiziere di Palermo, in base a pretesi privilegi concessi alla città di Palermo, per i quali è stabilito di potersi convenire i Messinesi per le cause civili, li costringeva a rispondere in giudizio. Ordina pertanto il Re al Giustiziere che, se i Palermitani non possono essere costretti a litigare in Messina, e se i Messinesi « in urbe ipsa [di Palermo] ad litigandum non nisi coram eorum consulibus compellitur », non costringa i Messinesi a litigare dinanzi a lui. Tale privilegio del Re Federico II del 1330, inserto in altro posteriore, è pubblicato, con data erronea e qualche equivoco nel testo, da Antonino Flandina, *Il Codice Filangeri e il Codice Speciale*. Palermo 1891, pag. 58 (in *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, serie I, vol. XIV).

Nel privilegio falso del Re Ruggiero del 1129 per Messina sono estese disposizioni per i Consoli del mare e la loro Curia, e poi si aggiungono (riproducendo evidentemente alquante parole del documento di Giacomo) le norme per la elezione del Console, dove trovansi tre Messinesi, o più, per definire le liti; però nel privilegio di Giacomo ciò ha luogo per le cause civili, ed in quello falso di Ruggiero si estende anche alle penali (Cfr. Vito La Mantia, *I privilegi di Messina*, p. 8 e seg. e le edizioni quivi citate). Sembra che la falsificazione del privilegio di Ruggiero sia avvenuta nel 1439, per ottenerne l'approvazione del Re Alfonso nel 1440, però senza l'inserzione del testo del documento, come ho rilevato nella mia memoria *Testamento dell'Infante D. Pietro di Aragona, fratello di Alfonso « il magnanimo », Re di Sicilia, del 4 giugno 1436* (in *Atti della R. Accademia di Scienze di Palermo*, Serie 3ª, vol. X, 1914, pag. 12).

Il documento di Giacomo fu dato in luce da Vito La Mantia nella monografia *Consolato del mare e dei mercanti e Capitoli varî di Messina e di Trapani*. Palermo, 1897, pag. V, nei *Privilegi di Messina* cit., pag. 61 (parte non ancora pubblicata), e nei *Privilegi di Messina del secolo XIII*, pag. 6. Fu poi ristampato da Starrabba, *Cons. e priv. di Messina*, pag. 141. Un frammento era stato riferito da Samperi, *Messana illustrata* cit., t. II, pag. 317.

Gallo, *Annali di Messina*, 2ª ed., vol. II, pag. 141 dà un sunto del documento, e dice inesattamente che Giacomo « conferma ciò che sta disposto nel privilegio del re Ruggeri circa la elezione dei consoli nazionali da farsi dai Messinesi », ed altre norme « nella maniera che nell'accennato privilegio del re Ruggieri sta disposto ». Si desume anzi che Giacomo dice *privilegium nostrum*, e non di altro sovrano, e che la provenienza di quelle false disposizioni normanne è dalle posteriori di Giacomo. Starrabba, op. cit. prefaz. pag. XXII a ragione per la concessione di Ruggiero osserva: « Il fatto di veder taciuta questa circostanza nel presente privilegio dell' Infante Giacomo fa nascere dei sospetti, che rimangono avvalorati da altri documenti, nei quali si torna a parlare della facoltà di eleggere i consoli, senza ricordar precedenti ».

Questa considerazione era stata fatta da Adolfo Schaube nell' importante lavoro *Das Konsulat des Meeres in Pisa*. Leipzig, 1888, nel quale a pag. 269-275 esamina l' istituzione del Consolato del mare in Messina dai Normanni in poi, dimostrando che le ampie facoltà concesse nel privilegio del Re Ruggiero, e non ricordate in questo genuino di Giacomo, mostrano la falsità del primo documento. Schaube dice (pag. 272): « In dieser eingetretenen Beschränkung liegt auch der Grund, dass an dieser Stelle von einer Bestätigung jener Dokumente *keine Rede ist* ». Cfr. per altre notizie quì appresso nei *Documenti di data incerta* del Re Pietro I.

Hartzenbusch e Carini indicano il privilegio di Giacomo nei loro elenchi del Codice di Madrid, citati nel doc. precedente (n. XXXVIII).

Il documento di Giacomo costituiva una concessione notevole alla città di Messina, per la decisione delle liti civili dei Messinesi fuori la loro città, ed anche di quelle dei mercanti che re-

cavansi in altre parti del regno od all'estero, e dimostra ancora l'importanza del suo commercio e l'origine del Consolato sotto gli Aragonesi in Sicilia. Vito LA MANTIA, *Consolato del mare* cit., pag. VI rileva il pregio del documento per la storia delle istituzioni commerciali marittime, e ricorda i più recenti lavori, anco stranieri, nei quali non si ha alcuna notizia di quel privilegio. Vari cenni su di esso han fornito di recente i prof. BESTA e FEDOZZI nella pregevole memoria *I Consolati di Sicilia all'estero, e i consolati esteri in Sicilia fino al secolo XIX* (nella rivista « Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatrecht ». Breslau, 1908, vol. II, pag. 122). Simile prerogativa aveano ottenuto in Messina ed altre città del regno di Sicilia i Genovesi dal Re Manfredi nel 1259. Cfr. ORLANDO, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del medio evo*. Palermo, 1857, pag. 104.

Ho pubblicato il testo del privilegio di Giacomo per la rarità delle edizioni del LA MANTIA e dello STARRABBA.

XL.

1284, gennaio 31, Barcellona.

Il Re Pietro I, in considerazione dei grandi meriti di Giovanni da Procida (fama laudabile testimonium perhibente), *lo nomina Cancelliere del regno di Sicilia, durante la sua vita.*

Petrus Dei gracia etc. Nobili et discreto viro Iohanni de Proxida, militi, dilecto consiliario et familiari suo graciam suam et bonam voluntatem. De industria et legalitate ac fide tua, fama de ea laudabile testimonium perhibente, ab experto confisi, te magistrum Cancellarium tocius regni nostri Cicilie, ad honorem et fidelitatem nostram nostrique culminis incrementum, in tota vita tua duximus fiducialiter statuendum. Fidelitati tue precipiendo mandantes quatenus officium illud, ad honorem et fidelitatem nostram nostreque Curie incrementum, sic diligenter, fideliter et legaliter studeas exercere, quod ipsius operis officia, per effectum presentibus comprobans iudiciis, te in conspectu nostri culmi-

nis merito commendabilem representent, et in te invenire possimus quod spes nostri iudicii approbavit. Datum Barchinone ij kalendas Februari [1284].

Dal registro 46 del Re Pietro a fol. 160, esistente nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Pubblicato da Saint-Priest, *Hist. de la conquête*, t. IV, p. 202. Fu poi riprodotto da De Renzi, nella *Collectio Salernitana*. Napoli, 1854, t. III, pag. 165, doc. XV, con data erronea 1283, e senza indicazione del registro; nella *Storia documentata della Scuola medica di Salerno*. Napoli. 1857, pag. 457, doc. 141; e nell'opera *Il secolo decimoterzo e Giov. da Procida*. Napoli, 1860, pag. 388, rinviando a Saint-Priest, ma con numero di pagina inesatto. Amari ne inserì il testo nella 4ª ediz. Firenze, 1851, pag. 582, ricavandolo dal Saint-Priest, e correggendo la data al modo comune.

Carini. *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 28, ne diè solamente un sunto, tralasciando di indicare che la nomina era a vita.

Devesi qui notare che il Re Pietro, a 4 maggio 1283, cioè mentre era tuttavia in Trapani pronto a partire dalla Sicilia, aveva nominato il Procida Cancelliere del regno a suo beneplacito, cioè finchè fosse di suo gradimento, ed il testo di tale documento trovasi pubblicato da Carini, *De rebus*, pag. 640. Erra pertanto il De Renzi nel vol. *Il secolo decimoterzo* cit., pag. 354 quando attesta che questa nuova concessione (del 1284) fu confermata a 4 maggio 1283, e cita in prova il breve elenco del marchese Capponi nell'*Arch. Stor. Ital.* Appendice, t. V, pag. 255.

Mi è sembrato indispensabile dare l'esatta lezione del documento, perchè il Saint-Priest, e gli altri editori, che lo seguirono, offrirono un testo inesatto e monco. Trovasi infatti nel loro testo: « et bonam suam et bonam voluntatem », e quindi: « operis efficias effectus precibus comprobatus iudicis » (che non offre alcun senso grammaticale, nè logico), e « commendabile » invece di « commendabilem », oltre l'omissione di una riga dopo la parola « representent ».

Amari nemmeno curò di migliorare la lezione nella 9ª ediz., vol. III, pag. 349, sui manoscritti del Carini, essendo il documento del 4 maggio 1283 (edito nel *De rebus*, pag. 640) in gran parte simile a questo del 1284; ma l' interpretazione del Carini

offre ancora: « efficacis effectus prioribus comprobatus indiciis », mentre non è monca alla fine.

XLI.

1284, febbraro 25, indizione 12, Palermo.

La Regina Costanza ordina al Secreto di Sicilia Ugo Talac di compiere un'inchiesta intorno alle onze quattro di oro annuali dovute alla Cappella del regio palazzo di Palermo per le luminarie da farsi, e che si afferma essere state pagate sin dai tempi dei Re predecessori, e di curare, se ciò sia provato, l'esatto adempimento.

Segue il testo dell'inchiesta (inquisicio) *fatta a 27 marzo dal notaro Pellegrino di Palermo, dopo la lettera del 24 di quel mese del Secreto Tagliavia.*

(L'atto, con l'inserzione del documento regio, è rogato dal notar Benedetto di Palermo).

L'originale in pergamena si conserva nel Tabulario della Cappella nel Palazzo reale.

Nel vol. ms. Qq. H. 3, fol. 176 (Bibl. Com. di Palermo) del « Tabularium Basilicae et regiae Cappellae Sancti Petri Panormi » se ne ha una trascrizione.

Il documento è ricordato con data inesatta del 1285 nelle *Regie Visite* di mons. Pozzo del 1583, e di mons. Jordi del 1604 (che crede siano due del 1283 e 1285) nella *Conservatoria di Registro*, vol.i 1326 e 1330 (Arch. di Stato di Palermo).

Fu dato in luce dal beneficiale Luigi Garofalo, *Tabularium regiae ac imp. Capellae Divi Petri*, Panormi, 1835, pag. 87 e seg. Nel 1839 Nicolò Buscemi nell' *Appendix ad Tabularium reg. ac imp. Capellae*, Panormi, pag. 28 e seg., notò alquante varianti sulla lezione data dal Garofalo.

Rocco Pirri, *Sicilia Sacra*, Panormi [Venetiis] 1733, t. II, pag. 1360, fece menzione di questo documento. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 367, e II, pag. 441 lo ricorda per il titolo della Regina e per altre notizie.

È degna di rilievo la memoria, che si ha nel documento, del *Quinternus Gaytie*, e dei notari che erano addetti, dai tempi di Manfredi sino agli Aragonesi, a quell'officio che derivava dall'antica *Dohana* normanna. Cfr. su le attribuzioni dei Gaiti la pregevole monografia del prof. Enrico Besta, *Il* « Liber de Regno Siciliae » *e la storia del diritto siculo* (in *Miscellanea Salinas*. Palermo, 1907, pag. 291).

Non ostante l' inchiesta ordinata nel 1284, il clero della regia Cappella non potè esigere dai Secreti le rendite ad esso spettanti per gli anniversari dei sovrani, e perciò in una breve istanza dell'anno 1285 chiese alla Regina che fosse provveduto per il pagamento, perchè nulla si era corrisposto da quattordici mesi, ed i Secreti dichiaravano che il pagamento doveva farsi soltanto in agosto. Questo documento in pergamena è pubblicato da Buscemi, *Appendix* cit. pag. 29.

XLII.

1284, aprile 9, Valenza.

Il Re Pietro I ordina al Vicario di Barcellona che, appena sarà arrivato frate Galcerando de Timor dalla Sicilia, lo avverta di recarsi per la sua ambasceria in Saragozza, ove il Re si troverà dopo la festa di Pasqua.

Vicario et Baiulo Barchinone, vel eorum locumtenentibus. Cum frater Gaucerandus de Timore veniat ad nos de partibus Sicilie, cum pecunia et pro licteris legacionis, mandamus vobis quatenus, si arribaverit Barchinonam vel in convicinio, dicatis eidem ex parte nostra quod incontinenti veniat ad nos apud Cesaraugustam, cum licteris et aliis legacionis predicte, set pecuniam dimitat Barchinone in aliquo loco tuto. Nos enim dicta die dominica post presens festum Paschatis erimus Cesarauguste, concedente Domino, et istud sibi dicatis. Datum Valencie, V° Idus Aprilis [1284].

Similis fuit missa Vicariis et baiulis Terrachone quod dimiteret similiter pecuniam in aliquo loco tuto. Datum ut supra.

Similis fuit missa Vicario et baiulis Dertuse. Datum ut supra.

Dal reg. 46 del Re Pietro, fol. 176 r. esistente nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 29, ne dà un sunto e indica il fol. 177 invece del 176 r., notando per la prima lettera *Similis*: « che lascino il danaro in Tarragona », mentre il senso appare diverso, poichè non i Vicari, ma il de Timor dovea lasciare il denaro.

Il de Timor era persona di molta riputazione nella Corte, e nel 1288 vedesi indicato quale Gran Commendatore dell'Ospedale di S. Giovanni Gerosolimitano per la Spagna (Carini, cit., p. 231).

XLIII.

1284, aprile 9 e 11, Valenza.

La regia Corte trasmette varie lettere in lingua araba (litera morisca) *intorno alla prigionia in Sicilia di Margat saraceno, il quale promise di pagare, per suo riscatto, tredicimila doppie d'oro, e sul suo guidatico quando avrà eseguito il pagamento, e su quanto dovrà trattarsi per il riscatto suddetto.*

Fuit missa litera morisca Arrays Manerch quod tradat barcam armatam Zacharie nuncio domini regis, qui de mandato eiusdem iturus est apud Cerdeniam in Siciliam. Datum Valencie ut supra (iij Idus Aprilis).

Item alia litera morisca super guidatico Dols Gallaranz, qui venturi sunt ad dictum regem super tractatu habendo racione redempcionis domini Margam sarraceni, qui captus detinetur in Siciliam.

Nel reg. 43 del Re Pietro, fol. 176 r. e 178 dell' Arch. della Cor. d'Arag. in Barcellona non si ha il testo intero delle quattro lettere arabe, ma soltanto una breve notizia in sunto latino.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 30, pubblicò il testo delle prime due lettere del *V idus aprilis* (9 aprile), contenute nel fol. 176 r.; ma incorse in varî equivoci. Ritenne la data del 10 aprile, omise la parola *loquela* dopo *venientes super*, e più sotto decifrò *exagat* la parola *Margat*, e dubitando aggiunse « (exeat ?) ». Tralascio, dopo tali avvertenze, di riprodurre il testo.

Ho riferito quello delle due lettere dell'11 aprile, che trovasi a fol. 178, e che il Carini omise del tutto; ma che pure è notevole per gli avvenimenti di guerra dei Siciliani alle Gerbe ed a Tripoli.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 76, 78 e 215,216, offre speciali notizie sulla prigionia di Margam Ibn Sabir, « per istrana avventura compagno di carcere al principe di Salerno » nel 1284, e poi liberato nel 1291, al cessare della guerra in Africa.

XLIV.

1284, aprile 10, Valenza.

Il Re Pietro I avvisa Mariano II Giudice di Arborea perchè faccia consegnare le due navi, con gli uomini e le merci, prese violentemente in Cagliari dai Pisani mentre dalla Sicilia (de partibus Sicilie) *recavansi in Catalogna, essendo intenzione del Re* « semper amare et honorare Pisanos, prout per antecessores nostros, et antecessores eciam illustrissime domine regine consortis nostre semper honorati fuerunt ».

Dal reg. 46 del Re Pietro, a fol. 178 r. nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Pubblicato dal benemerito Pasquale Tola, nel *Codice diplomatico di Sardegna*. Torino, 1857, pag. 395 (nella collezione *Historiae patriae monumenta*, t. X). Il Tola indica così la provenienza: « Dal Regio Archivio di Barcellona. Registro *Gratiarum Regis Petri Secundi de an. 1278 ad an. 1284* ».

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 30 ne ha dato un breve sunto, senza indicare l'edizione di esso nell'opera del Tola.

Il testo offerto dal Tola contiene nondimeno varie inesattezze, che occorre rilevare sul registro esistente a Barcellona. Infatti egli adopera i dittonghi che non trovansi nel registro, cangia *dompno*, *dampna* in *domino*, *damna*, legge « parati *pacem facere* » invece di *satisfacere*, poichè non si trattava di guerra coi Pisani, aggiunge *nuntium* dopo *super hoc*, e pone la data « tertio Idus » invece di IIIJ.

Giova qui dare alcuni cenni su le origini della predilezione degli Aragonesi per i Pisani. Costoro erano ghibellini e partigiani dell'impero. Furono quindi bene accetti agli Svevi, e poscia agli Aragonesi. Malaterra nella sua Cronaca (lib. II, cap. XXXIV, ed. Burmanno, *Thesaurus Siciliae*, t. V, col. 35), narrando i fatti del 1065 attesta che « Pisani mercatores... saepius navali commercio Panormum venire soliti erant ». L'imperatore Enrico VI, innanzi di conquistare il regno di Sicilia, concedeva ai Pisani « nostri fidelissimi et imperio semper devotissimi » un privilegio di grandi immunità e prerogative, col quale assegnava altresì in feudo metà di Palermo e Messina, tutta Mazzara e Trapani, ed in ogni altra città, « quam Tancredus tenet, rugam convenientem Pisanis mercatoribus », in modo simile ad altro privilegio di Federico I imperatore, del 1161. (Flaminio Dal Borgo, *Dissertazioni sopra l'istoria pisana*. In Pisa, 1761, t. I, parte I, pag. 159 e seg.; e vol. *Appendice* ossia *Raccolta di scelti diplomi pisani*, pag. 24 e 34 per il testo dei documenti).

Tale documento di Enrico VI del 1191 fu ristampato per intero nel 1889; sull'originale esistente nell'Archivio di Stato di Firenze, nel tomo VI, parte II, supplemento I, dell'*Archivio Storico Italiano*. Firenze, 1848-1889, « Diplomi pisani e regesto delle carte pisane, che si trovano a stampa », pag. 104-114 con note e con la riproduzione del monogramma imperiale.

Il Re Corrado nel 1252 tra i Capitoli del regno approvati in Foggia stabilì che i Messinesi godessero libertà di dogana in Acri come i Pisani, « que dicitur de catena Acon, sicut habetur *a Pisanis* » (Orlando, *Un codice di leggi e diplomi sicil. del medio evo*. Palermo, 1857, pag. 57, nel § 16.).

Corrado II nel 1268 largiva ai Pisani amplissimo privilegio. Ricorderò soltanto quanto concerne la Sicilia, cioè: franchigie e

riduzioni diverse di tasse per dogana ed altro: restituzione delle loggie, terre e case che avevano in Palermo, Messina ed altre città, ed inoltre ricupero di rendite « a tempore discessus Pisanorum de regno citra ex inhibitione contra eos facta per Carolum Provincie Comitem »; libertà di tenere loggie: ricostruzione della loggia di Messina « in eo modo et forma et statu, bonitate et pulchritudine et ornamento, quibus erat ipsa Logia tempore sue destructionis », e così per Trapani, ed anche per Palermo, dove la loggia « de novo fuit incepta, et postea diruta » : nuova costruzione di loggia in Girgenti, Licata e Terranova: libertà di tenere Consoli ovunque vogliano: restituzione di multe pecuniarie promesse alla Corte del Re Carlo d'Angiò, e consegna di beni, merci, danaro ed altro usurpati da ufficiali angioini: concessione di città di Trapani, Marsala e Salemi ; e libera estrazione ogni anno di diecimila salme di frumento (Dal Borgo, op. cit., vol. *Appendice*, pag. 201, ove è riferito il testo del privilegio).

I Pisani, perchè di fede ghibellina, erano invisi agli Angioini. Giorgio Yver nel suo erudito lavoro *Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle*. Paris, 1902, pag. 227-232 offre alquante notizie sui Pisani ed il loro commercio nelle provincie continentali del regno. Ricorda per equivoco come concesso ai Pisani un privilegio dell'imperatore Federico dato invece ai Genovesi per la Sicilia. L'Yver giustamente osserva per i Pisani : « Leur inébranlable fidélité à la dynastie souabe et leur dévouement à la cause gibeline rendirent les relations difficiles entre les gens de Pise et les nouveaux maîtres de l'Italie méridionale. Charles Ier ne pouvait témoigner qu'une mèdiocre bienveillance à la cité, qui servait *de centre et de point de ralliement à ses adversaires les plus acharnës* » (pag. 228). Nota quindi (p. 232) che, per la *situation trop précaire* dei Pisani, il loro commercio venne sin d'allora declinando sempre più nell'Italia meridionale.

Le espressioni solenni del Re Pietro, nel documento quì menzionato, contengono pertanto un ricordo sincero ed un'affermazione recisa, provata prima dalle rivendicazioni dei diritti svevi, e poi dalle alleanze aragonesi con l'impero e dai rapporti con Pisa sotto Federico II di Aragona.

Si vedano altresì le lettere del Re Pietro dirette al Comune di Pisa, a 15 ottobre 1282 e 7 aprile 1283 (in Carini, *De rebus*.

pag. 104 e 591), nella prima delle quali si dice: «Quia singuli precessores nostri, in regnis nostris Aragonum et Sicilie recolende memorie existentes, dictum Commune civitatis Pisarum sunt ex speciali benevolentia prosecuti» ecc. Notevole è pure la lettera inviata dal Re ai Pisani a 10 febbraio 1284 per le quistioni coi Genovesi ed altro, della quale è cenno in CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 54.

Vincenzo DI GIOVANNI diè in luce i *Capitoli del Console dei Pisani in Palermo* nel vol. *Atti e doc. inediti e rari raccolti per cura dell' Assemblea di Storia Patria*, Palermo, 1864, pag. 5 e seg.; ma non riuscì a rintracciare la vera data di quei Capitoli in volgare ed incompleti sui sensali. Sembra però che appartengano al secolo XV, e che derivino da testo più antico ora perduto. Una speciale memoria scrisse Pasquale CIPOLLA, col titolo *Toscana e Sicilia. Appunti e note*, Palermo, 1882, nella quale sono utili notizie su i Pisani sino al secolo XIII.

XLV.

1284, aprile 19, indizione 12ª. Palermo.

Il Secreto di Sicilia, Venuto de Fulcaro, scrive al Giudice Roberto di Cefalù, manifestandogli che ha sentito i reclami del Vescovo di Cefalù Giunta, presentatosi nella «Dohana regia», *ed ordina pertanto,* «ex regia parte, qua fungimur auctoritate», *al medesimo Giudice di fare un'inchiesta sul diritto del sudetto Vescovo a percepire la metà dei proventi della dogana del mare di Tusa, ed ove ciò consti, di vietare che alcuno gli rechi molestia.*

Segue il testo dell'inchiesta compiuta a 29 aprile.

(L'atto, con l'inserzione della lettera del Secreto, è rogato dal notaro Giacomo de Notaro Roberto di Cefalù).

In nomine Dei amen. Anno ab incarnacione eius millesimo ducentesimo, octogesimo quarto, vicesimo nono die mensis aprilis, duodecime indicionis. Regnante serenissimo domino nostro Petro Dei gracia Rege Aragonum et Sicilie,

regnorum eius Aragonum anno octavo, Sicilie vero secundo feliciter amen. Nos Alferius de Alferio Iudex civitatis Cephaludi, Iacobus de Notario Roberto publico eiusdem terre notarius, et subscripti testes ad hoc specialiter vocati et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod olim vicesimoquinto die mensis aprilis eiusdem duodecime indicionis prudens vir Iudex Robertus de Vassallo de Cephaludo ostendit nobis quasdam licteras sibi missas a discreto viro Venuto de Pulcaro de Panormo, una cum sociis regio Secreto tocius Sicilie, suo noto sigillo cera viridi sigillatas, quarum tenor per omnia talis erat: Discreto viro Iudici Roberto de Cephaludo dilecto amico suo. Venutus de Pulcaro de Panormo una cum sociis regius Secretus tocius Sicilie salutem et sincere dilectionis affectum. Accedens ad Dohanam regiam coram nobis honorabilis et circumspectus vir dominus Iuncta, venerabilis cephaludensis Episcopus, exposuit cum querela quod cum tam ipse, quam predecessores sui, racione predicte sue cephaludensis Ecclesie, medietatem integram iurium et proventuum dohane maris Thuse a catholicorum Regum Sicilie, felicis memorie, temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, per se et procuratores eorum tenuerint et possederint pacifice et quiete, cabellotus predicte dohane maris presentis anni duodecime indicionis, alia medietate Curie eorumdem proventuum ad extalium ei concessa non contentus, eamdem medietatem, quam ipse racione dicte sue Ecclesie habet in dohana predicta, per procuratorem dicti domini Episcopi procurari et exigi non permictit, non minus in derogacionem iurium ipsius Ecclesie, quam dicte sue Ecclesie et ipsius domini Episcopi preiudicium et gravamen. Cumque nos ex parte regia requisiverit ut de premissis, auctoritate nostri officii, provideri sibi secundum iusticiam deberemus, ipsius peticionibus, iustis utpote annuentes, et specialiter quia de sacro procedit beneplacito regio et mandato ut ecclesiarum iura illesa serventur, inquisicionem de premissis fieri pro cautela maiori Curie providemus diligentem, et iuxta ipsius

merita procedere in premissis. De vestra igitur fide, probitate et legalitate, fama de vobis laudabile testimonium perhibente, plene confisi, vos super faciendo cum diligencia inquisicionem predictam, et exequucione ipsius iuxta tenorem eiusdem, duximus pro parte Curie fiducialiter statuendos, vobis ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandantes quatenus, receptis presentibus, vos ad casale predictum Thuse personaliter conferentes de premissis tam per homines ipsius casalis quam terrarum sibi adiacencium, fidelignos, huius rei conscios et fideles domini nostri Regis, per quos possit inde veritas melius indagari, recepto prius ab unoquoque ipsorum de veritate dicenda corporali ad sancta Dei evangelia iuramento, inquisicionem diligentissimam in testimonio publico faciatis, querentes de loco et tempore et aliis circumstanciis sicut decet, et si per inquisicionem eamdem in publicam formam redactam, per vos nobis in Dohanam regiam presentandam, vobis plene constiterit eumdem dominum Episcopum et predecessores suos, racione predicte sue Ecclesie, predictam medietatem proventuum dohane prescripte, tam per se quam per procuratorem eorum, tenere et possidere a predictorum catholicorum Regum Sicilie temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, pacifice et quiete, et ad eum et dictam Ecclesiam suam medietatem ipsam pleno iure spectare, ac Regiam Curiam nonnisi unam medietatem ipsorum proventuum dicte dohane habere, predicto cabelloto eiusdem dohane ex regia parte mandetis expresse, ut cabellam eamdem sicut est hactenus consuetum exercens, de predicta medietate spectante ad eumdem dominum Episcopum et eamdem Ecclesiam suam se nullatenus intromictat; vosque nichilominus, si ipse cabellotus de premissis desistere noluerit, de proventibus ipsius medietatis dicte Ecclesie tantum prescripto domino Episcopo vel procuratori suo pro eo, pro eodem presénti anno, faciatis auctoritate presencium cum integritate qualibet responderi, nulla per eumdem cabellotum excomputacione Curie proponenda. Caventes vos om-

nino ne ullo unquam tempore possit aliud inveniri, quam quod ipsa inquisicio continebit, cum exinde vobis pro parte Curie totaliter innitamur. Datum Panormi decimo nono aprilis duodecime indicionis. Ad cuius exequucionem mandati predictus Iudex Robertus volens intendere diligenter, adhibitis sibi nobis predictis Iudice et notario, ad requisicionem suam pro parte Curie nobis factam, ad predictum casale Thuse personaliter se contulit, et de premissis tam per homines ipsius casalis, quam terrarum sibi adiacencium fide dignos, huius rei conscios et fideles domini nostri Regis, per quos potuit inde melius veritas indagari, recepto prius ab unoquoque ipsorum de veritate dicenda corporali ad sancta Dei evangelia iuramento, subscriptis diebus inquisicionem diligentissimam facere procuravit, cuius inquisicionis tenor per omnia talis est: In primis vicesimo sexto predicti mensis aprelis, predicte duodecime indicionis, apud casale Thuse. Iohannes de Martino iuratus et interrogatus si sciret [quod] tam prenominatus dominus Iuncta, venerabilis cephaludensis Episcopus, quam predecessores sui, racione predicte sue cephaludensis Ecclesie, medietatem iurium et proventuum dohane maris Thuse a catholicorum Regum Sicilie felicis memorie temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, per se et procuratores eorum, tenuerunt et possiderunt pacifice et quiete, dixit quod sic. Interrogatus quomodo sciret, dixit quod ipse multociens predictis temporibus retroactis vidit procuratores et cabellotos tam predicti domini Iuncte, quam aliorum predecessorum suorum, exigere et percipere pacifice et quiete integram medietatem iurium et proventuum predictorum, et ipse idem testis iura predicta pro parte ipsius Ecclesie recollegit. Interrogatus de tempore, dixit quod iam sunt anni sexdecim et plus elapsi quod vidit et exercuit predicta. Interrogatus de loco, dixit quod in portu et in maritima Thuse. Magister Petrus Bucellus iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis, excepto quod non recollegit ipse iura predicta, vidit tamen pluries tam predictum Martinum, quam

plures alios iura ipsa sic recolligere et habere. Petrus Dictator iuratus et interrogatus dixit per omnia ut proximus testis. Philippus de Haverio iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, et addidit quod a tempore Imperatoris vidit iura ipsa pro parte ipsius Ecclesie sic recolligi et haberi. Guillelmus de Alberto iuratus et interrogatus dixit ut Petrus Bucellus secundus testis. Nicolaus de Iurmele iuratus et interrogatus dixit ut Petrus Bucellus. Nicolaus, filius magistri Symeonis, iuratus et interrogatus dixit ut Petrus Bucellus. Magister Symon faber iuratus et interrogatus dixit ut Philippus de Haverio. Guillelmus de Iurmele iuratus et interrogatus dixit ut secundus testis. Nicolaus de Ramis iuratus et interrogatus dixit ut secundus testis. Gualterius de Pitineo habitator Thuse iuratus et interrogatus dixit ut secundus testis. — Item vicesimo septimo eiusdem apud Pictineum. Pandolfus de Tramunto iuratus et interrogatus si sciret [quod] tam prenominatus dominus Iuncta venerabilis cephaludensis Episcopus, quam predecessores sui, racione predicte sue cephaludensis Ecclesie, medietatem integram iurium et proventuum dohane maris Thuse a catholicorum Regum Sicilie felicis memorie temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, per se et procuratores eorum, tenuerunt et possiderunt pacifice et quiete, dixit quod sic. Interrogatus de causa sciencie, dixit quod vidit temporibus ipsis procuratores et cabellotos ipsius Ecclesie, qui per tempora fuerunt, integram medietatem ipsorum iurium, nomine et pro parte ipsius Ecclesie, exigere et percipere, et ipsemmet testis iura ipsa tamquam cabellotus ipsius Ecclesie recollegit. Interrogatus de tempore, dixit quod iam sunt anni viginti et plus, de loco, in portu et maritima Thuse. Thomasus de Petralia, habitator Pictinei, iuratus et interrogatus dixit ut proximus, excepto quod non recollegit iura predicta et de tempore quod dixit ab annis sex citra. Guillelmus Caronitus iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Iohannes de Magistro Constantino iuratus et interrogatus dixit

ut proximus, excepto quod non recollegit ipse iura predicta. Presbiter Basilius iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Presbiter Iohannes de Pictineo iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, et addidit se recordari Ecclesiam cephaludensem possedisse iura predicta annis quatraginta iam elapsis. Nicolaus Critus iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Presbiter Mercurius iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Magistro Constantino. Notarius Basilius iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Notarius Nicolaus iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Nicolaus Malliotus iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Nicolaus de Arcontissa iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Iohannes de Bella habitator Pictinei iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Notarius Bartholomeus iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Fredericus de Bartholomeo iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Constancius de Giorgio iuratus et interrogatus dixit ut proximus. — Item vicesimo octavo eiusdem apud Pollinam Petrus Vetulus iuratus et interrogatus si sciret quod dominus Iuncta, venerabilis cephaludensis Episcopus, tam ipse quam predecessores sui, racione predicte sue cephaludensis Ecclesie, medietatem integram iurium et proventuum dohane maris Thuse a catholicorum Regum Sicilie felicis memorie temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, per se et procuratores eorum, tenuerunt et possiderunt pacifice et quiete, dixit quod sic. Interrogatus qualiter sciret, dixit quod vidit multociens procuratores et cabellotos ipsius Ecclesie nomine et pro parte Ecclesie ipsius, iura predicta integre percipere et habere. Interrogatus de tempore dixit quod ab annis viginti citra, de loco, in portu et maritima Thuse. Oliverius de Castellana iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis, et addidit de tempore quod a tempore Imperatoris citra vidit procuratores predictos eadem iura multociens exigere et percipere. Nicolaus de Oliverio iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis. Iohannes de Spusa iuratus et interrogatus dixit ut Oliverius. Matheus de Damiano iuratus et interro-

gatus dixit ut Oliverius testis predictus. Petrus de Antiquo iuratus et interrogatus dixit ut Oliverius testis predictus. Robertus Magrus iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis. - Item vicesimo nono eiusdem apud Cephaludum. Dominus Guillelmus de Marino iuratus et interrogatus si sciret quod tam venerabilis pater dominus Iuncta episcopus cephaludensis, quam predecessores sui, racione sue cephaludensis Ecclesie, medietatem integram iurium et proventuum dohane maris Thuse a catholicorum Regum Sicilie, felicis memorie, temporibus usque ad hec felicia tempora domini nostri Regis, per se et procuratores eorum, tenuerunt et possiderunt pacifice et quiete, dixit quod sic. Interrogatus de causa sciencie, dixit quod vidit multociens procuratores et cabellotos eiusdem Ecclesie, nomine et pro parte ipsius, ipsam medietatem iurium et proventuum integre exigere et percipere et habere, et ipse idem testis cum aliis sociis suis cabellotus eiusdem Ecclesie, nomine et pro parte ipsius, iura predicta sic exercuit et percepit. Interrogatus de tempore, dixit quod a tempore felicis memorie boni Imperatoris Frederici et aliorum Regum successorum suorum usque ad hec felicia tempora serenissimi domini nostri Regis Petri; de loco, in portu et maritima Thuse. Bartholomeus Vetula iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis. Riccardus de Salomone iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, excepto de tempore quod dixit se tantum de premissis recordari ab annis vigintiquinque citra, et quod non fuit ipse cabellotus iurium predictorum. Iohannes de Castanea iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, excepto de tempore quod dixit se tantum de premissis recordari a tempore domini nostri Regis Manfredi citra. Gracianus Bandonus iuratus et interrogatus dixit ut proximus testis. Berardus de Tancredo iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, excepto quod non fuit ipse cabellotus iurium predictorum. Martinus de Pandolfo iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Castanea testis predictus. Bonaquistus de Credundeo iuratus et interrogatus dixit ut Berardus de Tancredo.

Thomasius Campsor iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Bartholomeus Cirasa iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Rogerius de Golioso iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Castanea. Benchivinus Tuscus iuratus et interrogatus dixit ut proximus. Notarius Guillelmus de Symone iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Bivianus de Baldo iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Castanea. Notarius Henricus iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Castanea. Paganus planellarius iuratus et interrogatus dixit ut Iohannes de Castanea. Symon Tribisacci iuratus et interrogatus dixit ut primus testis. Et quia predicto Iudici Roberto per eamdem inquisicionem, in presentem publicam formam redactam, plene constitit eundem dominum Episcopum et predecessores suos racione predicte sue Ecclesie, predictam medietatem proventuum dohane maris Thuse tam per se, quam per procuratores eorum tenere et possidere a predictorum catholicorum Sicilie Regum tempori us usque ad hec felicia tempora dicti nostri Regis pacifice et quiete, et ad eumdem et dictam Ecclesiam suam medietatem ipsam proventuum pleno iure spectare, ac Regiam Curiam nonnisi unam medietatem ipsorum proventuum dicte dohane habere, provido viro Iohanni de Martino cabelloto eiusdem dohane, auctoritate predicti mandati, ex regia parte mandavit expresse ut cabellam eamdem, sicut est hactenus consuetum, exercens, de predicta medietate spectante ad eumdem dominum Episcopum et eamdem Ecclesiam suam se nullatenus intromictat. Unde ad futuram memoriam et predicti domini Episcopi et Ecclesie sue cautelam, de premissis factum est publicum instrumentum presens per manus mei qui supra notarii, signo meo, sigillo predicti commissarii, et subscripcione sua, sigillo et subscripcione mei predicti Iudicis, et nostrum subscriptorum testium subscripcionibus roboratum. Scriptum Cephaludi penultimo die mensis aprelis, duodecime indicionis premisse.

† Ego Alferius qui supra Iudex me subscripsi et sigillavi.

† Ego Rogerius de Golioso me subscripsi et testor.

† Ego Guillelmus de Marino, miles, de Cephaludo testis sum.

† Ego Rufinus de Papia testis sum.

† Ego Henricus de Letitia me subscripsi et testor.

† Ego Gracianus Bandonus me subscripsi et testor.

† Ego Albertus Placentinus me subscripsi et testor.

† Ego Martinus de Pandolfo me subscripsi et testor.

† Ego Riccardus de Salomone me subscripsi et testor.

† Ego Iacobus de Notario Roberto, qui supra, publicus notarius Cephaludi rogatus interfui et scripsi.

Pergamena originale nel Tabulario della Chiesa di Cefalù, al n. 59 (Arch. di Stato di Palermo). È guasta in varie parti, e contiene ancora due sigilli in cera aderenti alla pergamena, sebbene uno sia quasi interamente rotto.

Se ne ha una copia nel vol. in pergamena del sec. XIV dei Privilegi della Chiesa di Cefalù, eseguito nel tempo del Vescovo Tommaso di Butera (Arch. di Stato di Palermo), a fol. 23 r. in un transunto del 21 novembre 1329, con firme originali. In tale transunto si afferma che il documento era con « duobus sigillis de cera, in cuius primo sculptum est sigillum Alpherii de Alpherio, et arma in eo sunt flos quidam seu arbor, in secundo sigillo scriptum est: Robertus de Vassallo, et in medio sunt arma ad leonem munitum ».

Altra copia è nel ms. Qq. H. 8, fol. 657 e 659, *Diplomata Ecclesiae Cephaludensis* (Bibl. Com. di Palermo).

È ricordato questo documento nelle *Regie Visite* di mons. Arnedo del 1552, Daneo del 1579 e Iordi del 1604 nella *Conservatoria di Registro*, vol. 1308, 1320, 1330 (Archivio di Stato di Palermo).

Dall'inizio del doc. si rileva che la lettera del Secreto era sigillata con cera verde. È degno di nota il ricordo della volontà del Re Pietro di mantenere illesi i diritti delle Chiese, ed altresì il soprannome di *buono* dato all'imperatore Federico dal testimone Guglielmo de Marino in Cefalù.

XLVI.

1284, maggio 7, Saragozza.

Il Re Pietro I scrive alla Regina, avvertendola di dover privare subito dell'ufficio di Giustiziere di Val di Mazzara Gerardo Boxio pisano, il quale commetteva ingiustizie, specialmente contro i Genovesi, « quos tamquam amicos karissimos semper invenimus ». *Vuole che quell'ufficio sia conferito ad altri* « pro parte nostra et vestra ». *Raccomanda i cittadini e mercanti genovesi al favore della Regina.*

Simile lettera all'Infante Giacomo.

Illustri domine Regine etc. Noveritis ad nostram audienciam pervenisse quod Girardus Bocxii, civis pisanus, cui nos Iusticiarii officium commiseramus in valle Mazarie, non bene se gessit in ipso officio, gravando quamplures contra iusticiam, et specialiter Ianuenses, quos tamquam amicos karissimos semper invenimus nos et nostri ad servicium et honorem nostrum voluntarios et paratos. Unde cum non possimus, nec debeamus sustinere quod illi, qui per nos statuti sunt ut iusticiam tribuant et conservent, iniusticiam inferant et gravamina, volumus et vobis mandamus quatenus, visis presentibus, impediatis et interdicatis dicto Girardo predictum officium Iusticiarii, et ipsum officium alii, quem noveritis esse discretum et sufficientem, committatis pro parte nostra et vestra, qui exerceat iusticiam cuilibet et conservet. Preterea vos rogamus ut cives predictos Ianuenses et mercatores, sicut speciales amicos nostros, habere velitis vestre gracie comendatos. Datum Cesarauguste, nonis maij [1284].

Simili modo fuit scriptum Infanti Iacobo. Datum ut supra.

Dal reg. 46, fol. 192 del Re Pietro, nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 33 ne dà soltanto un breve sunto.

Questo documento è notevole perchè dà prova delle rivalità che avvenivano tra Pisani e Genovesi in quel tempo in Sicilia,

ed altresì perchè dimostra le ottime relazioni di amicizia tra Aragonesi e Genovesi, i quali ultimi erano ghibellini al pari dei Pisani. Sin dall'epoca normanna i Genovesi tennero fiorente commercio in Sicilia con consoli e loggie. Il Conte Ruggiero in settembre 1116 concedeva ad essi libertà di commercio per le merci che non superassero la somma di sessanta tarì d'oro, pagando per il maggior valore quanto era solito nell'isola. Nel documento greco, edito da Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*. Palermo, 1868, pag. 359 e seg., si legge: Ἀναβιβαζόμενον τὸ κομμέρκιον μὴ διδοναι τι ἕνα εκαστον αὐτῶν, altrimenti il pagamento καθὼς ὁ τῆς χώρας τύπος ἐστίν, per il valore eccedente.

Il Re Guglielmo II nel novembre 1157 accordò ai Genovesi che fossero ridotti in iscritto « usus et consuetudines, quas per civitates regni nostri tempore dominii regis Rogerii dive memorie patris nostri habere soliti sunt », cioè particolari riduzioni di dogana per le merci in Palermo e Messina. Altre esenzioni di commercio nel regno di Sicilia sancì pei Genovesi il Re Federico nel 1200, e loro permise di tenere consoli e Curia come li ebbero al tempo di Guglielmo II, e concesse case pei mercanti in Messina, Siracusa e Trapani, e sicurtà di persona per mare e terra, e contro i corsari (Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis* nella collez. *Hist. patriae Monum.*, t. I, Torino, 1854, pag. 202 e 300).

A 22 marzo 1259 il Re Manfredi largì ampie immunità ai Genovesi, anco per loggie e consoli in Messina ed altre città del regno (Orlando, *Un Codice di leggi e dipl.* cit., pag. 102 e seg.).

Il Re Pietro a 7 aprile 1283 provvedeva su alcuni eccessi di due navi genovesi contro i Siciliani, affinchè (come egli diceva) « per Ianuenses fideles nostri minime offendantur, sicut Ianuenses per nostros offendi fideles *nostra minime serenitas pateretur* » (Carini, *De rebus*, pag. 592 e seg.). Indi l'Infante Giacomo per gratitudine dei servizi *resi dai Genovesi ai suoi predecessori*, « dum precedencium devotio impensa potissime derivari cernitur ad sequaces », a 24 novembre e 19 dicembre 1284 concesse ai Genovesi che godessero le immunità, delle quali aveano fatto uso ai tempi del Re Manfredi (V. appresso doc. n. LX e LXIV).

È utile consultare l'Yver, *Le commerce et les marchands* cit., pag. 232 e seg. per quanto concerne i mercanti genovesi e per i danni, che risentirono nell'epoca angioina.

XLVII.

1284, maggio 7, Saragozza.

Il Re Pietro I avvisa la regina affinchè provveda secondo giustizia sull'istanza di Babilone Doria, il quale deve conseguire alcune eredità esistenti in Sicilia, per donazione del Re Manfredi o per altri dritti.

Illustri domine Regine etc. Ex parte dilecti nostri Babilonis de Auria expositum fuit nobis quod ipse Babilonus habet et habere debet quasdam hereditates in Sicilia, ex donacione illustris regis Manfredi, felicis recordacionis, patris vestri seu aliis iuribus. Quare volumus et vos rogamus quatenus, audita eius peticione, in ea prout iustum fuerit procedatis ac procedi faciatis. Nobis enim placet quod ius suum habeat de predictis. Datum Cesarauguste nonis maij [1284].

Dal reg. 46, fol. 192 del Re Pietro, nell' Archivio della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 33 offre un sunto del documento.

È questo Babilone certamente un antico membro della famiglia genovese Doria, che poi si rese celebre in Sicilia nel regno di Federico II aragonese per aver dato varî strenui ammiragli, che difesero l'indipendenza dell'isola.

XLVIII.

1284, maggio 23, indizione 12ª, Castronovo.

Avendo il regio Consigliere Pietro de Queralt, Vicario generale del regno di Sicilia al di quà del Salso, e provveditore dei regi castelli, ordinato di farsi un'inchiesta intorno i confini del

casale di Riena, presso Vicari, appartenente a Lancellotto de Paccia, il Baiulo ed i giudici di Castronovo adempiono l'incarico ai medesimi affidato.

(L'atto è rogato dal notaro Giovanni de Teti di Castronovo)

In nomine Dei eterni amen. Anno salutifere Incarnacionis eiusdem millesimo ducentesimo octogesimo quarto, vicesimo tercio die mensis madii, duodecime indicionis, regnante serenissimo domino nostro Petro Dei gracia inclito Aragonum et Sicilie Rege, regnorum suorum Aragonum anno octavo, Sicilie vero secundo feliciter amen. Nos Gullelmus de Ligorio Baiulus Castrinovi, Philippus Facteus et Bartholomeus Septempani Iudices eiusdem terre, Iohannes de Thetis actorum Curie eiusdem terre notarius, in defectu notarii publici nondum in eadem terra per maiestatem regiam ordinati, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presentis scripti serie notum facimus et testamur quod nos predictus Baiulus et Iudices supradicti, auctoritate cuiusdam mandati nobis directi a magnifico viro domino Petro de Queralto, milite, domini Regis Consiliario et familiare, ac regio in Sicilia citra flumen Salsum Vicario generali, et regiorum castrorum provisore, sigillo eiusdem domini Vicarii de cera rubea sigillato, de sciendis finibus casalis Ryene nobilis viri Lanzalocti de Paccia, ex illa videlicet parte tenimenti terre Bicari et tenimenti Margane Sancte Trinitatis de Panormo, per antiquiores homines predicte terre Castrinovi et predicte terre Bicari de huiusmodi finibus conscios et expertos ac fidedignos, accedentes personaliter cum hominibus infrascriptis, videlicet dicte terre Castrinovi et predicte terre Bicari, per quos novimus de predictis finibus posse scire plenius veritatem, ad locum illud, videlicet ubi dictum casale Ryene terminat cum tenimento predicte terre Bicari, et tenimento Margane supradicte, didicimus et invenimus per eosdem homines, videlicet per Thomasium de Abalata, Nicolaum de Siniscalco, Nicolaum de Iohanne Greco et Symonem de Sarlo de pre-

dicta terra Castrinovi, per Matheum de Amato, Nicolaum de Authore, notarium Sanctorum et Guirrucium de predicta terra Bicari, quod fines predicti sunt a via publica, que est a Karkarello sub Rupa Russa, et descendunt per vallonem vallonem usque ad petram grossam, que est intus in ipso vallone, et descendunt inde per vallonem vallonem usque ad aliam petram, que est intus in ipso vallono, qui vallonus vocatur Handiki Belchelgi, et transeunt inde per vallonem vallonem ad quendam alium vallonem, qui est ad diricturam predicte petre magne, et ascendunt per vallonem vallonem usque ad latus casalis de Sclavis, quod est extra pheudum dictum Lanzalocti de Paccia, et deinde ascendunt ad quercum que est apud bantrellas, et vadunt inde ad fontanam, que est in capite Biccari, et sic fines predicti terminantur. Unde ad futuram memoriam presens scriptum exinde factum est de finibus predictis, per manus mei predicti notarii, signo nostro signatum, subscripcionibus nostrum qui supra Baiuli et Iudicum et sigillo, et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum apud Castrumnovum, anno, die, mense et indicione premissis.

† Ego Guillelmus de Ligorio qui supra Baiulus nesciens scribere per manus predicti notarii me subscribi feci et sigillavi.

† Ego Philippus Faticius qui supra Iudex Castrinovi me subscripsi et sigillavi.

† Ego Bartholomeus Septempani qui supra Iudex nesciens scribere per manus predicti notarii me subscribi feci et sigillavi.

† Ego Iohannes de Abandio interfui et testor.

† Ego Facius de Sarlo interfui et testor.

† Ego Matheus de Fristocco interfui et testor.

† Ego Antonius de Sancto fladello interfui et testor.

† Ego Raynaldus de Monacho interfui et testor.

† Ego Andreas de Villandrino interfui et testor.

† Ego Nicolaus Spallaforti de Bicaro interfui et testor.

† Ego Iohannes de Mauro de Bicaro interfui et testor.
† Ego Parisius de Ioanne de Petrahelye interfui et testor.
† Ego notarius Ventura de Panormo habitator Castrinovi me subscripsi et testor.
† Ego Iohannes de Thetis qui supra actorum Curie Castrinovi notarius scripsi et signavi.

Nel margine inferiore si legge:

Presentatum est in Iudicio XIIJ° madii VIJ Indicionis.
XVIIJ° aprilis VIJ Indicionis apud Panormum presentatum in Iudicium.

Notarius Ventura — Philippus de Faeticio Iudex.

Pergamena originale n. 8 del Tabulario di S. Martino delle Scale (Arch. di Stato di Palermo). Nel margine destro si vedono tre suggelli rotti in cera gialla, posti verticalmente ed aderenti alla pergamena, con carta sovrapposta contenente un'impronta che non si legge.

Si desume dal documento che la lettera del Vicario Queralt era con suggello di cera rossa. Sul Queralt cfr. i ricordi da me dati nelle *Notizie preliminari* al regno di Pietro I, nel § 4 a pag. 35, e nelle note al documento XXII.

Conviene rilevare la menzione di non essere stato nominato dal Re il notaro pubblico in Castronovo, così che dovette adibirsi il notaro degli atti della Curia. Il tenimento di Margana apparteneva alla Chiesa della SS. Trinità della Magione di Palermo. Ne dà notizia Mongitore, *Monumenta historica Sacrae Domus Mansionis*. Panormi, 1725, pag. 205. Sul casale di Riena offre alquanti cenni Tirrito, *Sulla città e comarca di Castronovo di Sicilia*. Palermo, 1873, pag. 215 e seg.

XLIX.

1284, giugno 1, Albarracin.

Il Re Pietro I annunzia alla Regina che ha inviato con la flotta in Sicilia Rodolfo de Manuele, che è informato della volontà re-

gia, dello stato di salute della Corte, e della condizione dei suoi dominî. Vuole che la Regina senta ed esegua quanto il medesimo de Manuele riferirà a voce.

Altre simili all'Infante Giacomo ed altri, ed a varie città di Sicilia.

Illustrissime et diligende quam plurimum karissime consorti sue domine C[onstancie], per eamdem eorumdem regnorum regine illustri, salutem et intime dilecionis constanciam ac continuum incrementum. Cum Radolfum de Manuele, dilectum, fidelem familiarem et consiliarium nostrum, remictamus ad partes Sicilie cum felici stolio nostro galearum, informatum de voluntate et consciencia nostra et bono statu nostro et tocius terre nostre, atque principum consanguineorum ac affinium nostrorum, rogamus vos quatenus quicquid predictus Radolfus vobis oretenus, ex parte nostre excellencie, explicabit velitis credere, et cum solicitudine ducere ad effectum. Datum in obsidione Albarrasin, kalendis Iunii, anno domini M°CC°LXXX° quarto.

Infanti Iacobo — Alaymo de Lentino — Universis hominibus urbis Panormi — Petro de Queralto — Domine Mahalde — Universis hominibus civitatis Trapani — Universis hominibus civitatis Messane — Beltrando de Bellopodio — Guillelmo Galcerandi — Iohanni de Procida — Iusticiariis et Capitaneis Sicilie — Rogerio de Lauria — Magistro Matheo de Thermis — Universis hominibus Mazarie.

Dal reg. 46, fol. 204 del Re Pietro, nell' Archivio della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 36 ne dà un breve sunto.

Sono degne di nota le espressioni di vivo affetto adoperate per la regina. L'ambasceria del De Manuele dovette essere molto importante, sebbene non se ne indichi l' oggetto preciso: ma si rileva che egli veniva con una flotta, destinata senza dubbio a maggior difesa del regno. La lettera è diretta ad alti personaggi della maggiore fiducia, compresa Macalda (oltre che al marito

Alaimo da Lentini), ed alle città di Palermo, Trapani, Messina e Mazzara, ed altresì ai Giustizieri e Capitani di Sicilia.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 43 e seg. dall'invio della lettera anche a Mazzara deduce: « Donde si può argomentare che la minaccia più prossima di guerra e di tradimento fosse nella Sicilia occidentale, per la fazione guelfa che covava a Mazzara ». Da pure alcuni cenni biografici (desunti da vari documenti editi dal Carini) su Rodolfo de Mannele, che fu giustiziere del Val di Girgenti dal febbraio 1283 in poi (Carini, *De rebus*, pag. 517) e non di Val di Mazzara come dice l'Amari.

L.

1284, giugno 4. Albarracin.

Il Re Pietro dà notizia alla Regina di essere a lui venuti dalla Sicilia gli armigeri Perrone de Caltagirone e Guido Talach, che hanno atteso ai suoi servizi, « de quo ab eis nos reputamus contentos », *e vuole, in seguito ad istanza dei medesimi, che sia loro conferito in Sicilia qualche officio nella Corte, od altro grado per equa retribuzione.*

Simili lettere all'Infante Giacomo ed a Giovanni da Procida.

Domine Regine salutem et incrementum dileccionis. Sciatis quod dilecti et familiares nostri scutiferi Perronus de Calatagirono et Guidonus Talach in quadam barca venerint ad istas partes, de partibus Sicilie, et continue fuerint in nostro servicio, de quo ab eis nos reputamus contentos, volunt nunc ad propriam remeare, ad quod eis defficere nolumus. Et supplicaverunt nobis ut, pro servicio per eos nobis exhibito, retribucionem aliquam eisdem in ipsis partibus facere deberemus. Nos autem ignoramus de quo eis condignam retribucionem possemus facere in ipsis partibus, voluimus vobis scribere super eo rogantes vos quatenus, eosdem scutiferos commendatos habentes, velitis habere bo-

num consilium et tractatum, tam in provisione eis concedenda in domo nostra, quam in conferendis beneficiis idoneis eisdem in retribucione servicii memorati. Taliter super hiis vos habendo, quod racione ipsius servicii in ipsis partibus condigna premia assignentur. Nos enim istud gratum et acceptum habebimus ac regraciabimur vobis multum. Datum in obsidione Albarransi, II nonas Iunii, anni ut supra [1284].

Similes Infanti Iacobo.

Similes Iohanni de Procida.

Dal reg. 46, fol. 205 del Re Pietro, nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 36, ne fornisce un sunto.

La missione del Caltagirone e del Talach dovette riferirsi ai preparativi di armata, dei quali trovasi ricordo nel documento anteriore (n. XLIX).

LI.

1284, giugno 12. Albarracin.

Il Re Pietro I scrive a Rodolfo Re dei Romani, manifestandogli che invia a lui Raimondo de Bruncignach, il quale consegnerà la lettera, e darà notizia dell'intenzione del medesimo Re Pietro di render servizio ed onore a Rodolfo, del processo o sentenze emanate dal Papa « contra nos insontes et ignorantes, non citatos ut iuri convenit, nec convictos » (*a cagione della conquista della Sicilia*), *e dell'irruzione del Re di Francia contro i dominî di Catalogna ed Aragona; e lo prega di rispondergli su quanto lo stesso Raimondo gli esporrà.*

Segue il testo del memoriale in lingua catalana.

Dal reg. 47, fol. 127 del Re Pietro, nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Pubblicato da Saint-Priest, *Hist. de la conquête* t. IV, pagina 235-239.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 35 dà solo un' indicazione generica di rimando al Saint-Priest.

Riesce evidente la grande importanza del documento. Nel lungo memoriale, che ha per titolo: « Mémorial de les coses quen Ramon de Brucinach de part del senyor Rey a dir al Emperador Dalamanyna », si trova il ricordo preciso dei vari fatti, e specialmente del viaggio del Re Pietro con l'armata in Barberia, e poi in Sicilia chiamato dagli ambasciatori dell'isola, « que anas emparar Sicilia quel liurarien per lo dret de la reyna sa muller et de sos fills ».

Notevole è ancora quanto vi si dice per il « dret quel senyor rey a en Savoya per part de la reyna sa muller », per le quali pretese offre chiara luce il documento del Re Pietro del 28 ottobre 1280 al marchese di Monferrato per l' invio di milizie destinate all'acquisto della Savoia. (Di tale documento dà un esteso sunto Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* cit., pag. 42).

Böhmer, nell'opera *Regesta imperii*, vol. VI, Innsbruck 1898, a pag. 402 e seg., n. 1838, offre alquanti cenni sul documento, e nota che da esso si rileva che il Re Pietro voleva formare con Rodolfo una nuova lega (mit diesem eine nähere verbindung anzuknüpfen gesücht), che aveva iniziato sin dal 1274, cioè dal principio del regno del medesimo Rodolfo, per la conquista della Sicilia, come appare da un documento di Rodolfo di quel tempo, del quale dà notizia lo stesso Böhmer, a pag. 86 e seg. n. 302.

LII.

1284, giugno 14, Albarracin.

Il Re Pietro I ordina agli ufficiali di Val di Mazzara di prestare aiuto ad Alaimo da Lentini, per sè ed i suoi beni.

Officialibus Vallis Mazare quod manuteneant et defendant magistro Alaymo de domo nostra ipsum et bona sua, ipso faciente suis querelantibus iusticie complementum. Datum ut supra [in obsidione Albarassin, 14 giugno 1284].

Dal reg. 46, fol. 204 r. del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

È una breve nota della Cancelleria nel registro per l'ordine emanato.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 36, la riferisce per la sua concisione.

Pare che quel provvedimento sia avvenuto per i disordini, che infestavano allora Trapani ed altre città dell'isola (V. doc. numero XLIX).

LIII.

1284, luglio 24, indizione 10ª, Termini.

Il Regio Giustiziere della Contea di Geraci e di Cefalù e Termini, Raimondo di Pietro, scrive, per parte regia, al Baiulo e ai giudici di Caltavuturo affinchè immettano nel possesso temporaneo dei beni di Gentile, abitante di Caltavuturo, il procuratore del Vescovo di Cefalù per il debito del suddetto Gentile in oncie quattordici per fideiussione prestata al Vescovo, il quale debito non è stato ancora pagato.

Il Baiulo e i giudici adempiono l'ordine dato dal Regio Giustiziere.

(L'atto di immissione, con l'inserzione della lettera del Giustiziere, è rogato dal notaro Salvo de Riccardo di Caltavuturo).

In nomine domini amen. Anno dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, die lune, ultimo mensis Iulii, duodecime indicionis. Regnante serenissimo domino nostro domino Petro Dei gracia Aragonum et Sicilie inclito Rege, regnorum vero suorum Aragonum anno octavo, et Sicilie secundo feliciter amen. Nos Henricus de Milite Iudex Calatabuturi, Salvus de Riccardo publicus eiusdem terre notarius, et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod prudentes viri Matheus de Blasio Baiulus Calatabuturi, et notarius Iohannes de Anglerio coniudex no-

ster, ad nostram accedentes presenciam, ostenderunt nobis quasdam licteras sibi missas a nobili viro domino Raymundo Petri, regio Iusticiario comitatus Garaci, parcium Cephaludi et Thermarum, noto et consueto sigillo eiusdem domini Iusticiarii de cera rubea sigillatas, que [erant] per omnia continencie infrascripte: Raymundus Petri regius Iusticiarius Baiulo et Iudicibus Calatabuturi etc. Quia procurator venerabilis patris domini cephaludensis Episcopi, in Regia Curia coram nobis constitutus, conquestus fuit de Gentile habitatore Calatabuturi de unciis auri quatuordecim, quas ipse ex causa fideiussionis dare tenebatur predicto domino Episcopo, citatus fuit ut coram nobis in Regia Curia comparere deberet in certo termino eidem procuratori responsurus, quo termino elapso dictus Gentilis nec aliquis pro eo comparuit coram nobis, qui suam vellet contumaciam excusare, propter quod interloquendo pronunciavimus procuratorem dicti domini Episcopi fore mictendum in possessione bonorum mobilium, et in defectu ipsorum, stabilium pro mensura debiti declarati causa reservandi, donec tedio affectus veniat responsurus. Quare vobis ex regia parte, qua [fungimur] auctoritate, iniungendo mandamus quatenus, receptis presentibus, procuratorem dicti domini cephaludensis Episcopi in possessione bonorum mobilium, [et] in defectu ipsorum, stabilium, pro mensura debiti declarati inducatis et tueatis inductum. Datum Thermis, vicesimo quarto iulii duodecime indicionis. Quar[um] auctoritate licterarum predicti Baiulus et Iudex, pretitulato die lune, coram nobis et testibus subscriptis, religiosum virum fratrem Nicolaum de Notario Roberto venerabilem canonicum Ecclesie cephaludensis, procuratorem predicti domini Episcopi induxerunt in possessione partis contingentis eumdem Gentilem de quadam domo sita in eadem terra Calatabuturi iuxta domum Symonis de Teiera, et si qui alii sunt confines, et de quadam vinea sita in territorio predicte terre, in contrata que dicitur Solana, iuxta vineam heredum quondam Bartolomei de Alamagno, in defectu bo-

norum mobilium ipsius Gentilis pro mensura predicti debiti declarati, causa reservandi donec predictus Gentilis tedio affectus coram predicto domino Iusticiario se conferat, de premissis procuratori predicti domini Episcopi in iudicio responsurus. Unde ad futuram memoriam et predicti domini Episcopi cautelam presens scriptum publicum exinde factum est, per manus mei predicti notarii, signo meo solito, subscripcione et sigillo nostro predicti Iudicis et nostrum, subscriptorum testium subscripcionibus roboratum. Actum aput Calatabuturum anno, die, mense et indicione premissis.

† Ego Henricus de Milite qui supra Iudex interfui, me per predictum notarium subscribi feci, et meo sigillo sigillavi.

† Ego Gulielmus de Castro Iohanne interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Iohannes de Nicosia interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Raynaldus de Giracio interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Symon de Galato interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Iacobus de Salvo interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Sinibaldus de Errigo interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Herricus de Ragulo interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Nicolaus de Capicio interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Lazarus de Agunio interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Iohannes de Iuliano interfui, me subscribi feci et testor.

† Ego Iohannes de Amico interfui, me subscribi feci et testor.

✝ Ego Gualtherius de Stagnetto me subscripsi et testor.

✝ Ego Salvus de Riccardo qui supra publicus notarius terre Calatabuturi interfui, scripsi et meo signo solito signavi.

Questo documento è trascritto nel vol. ms in pergamena del secolo XIV dei Privilegi della Chiesa di Cefalù, eseguito per ordine del Vescovo Tommaso di Butera, a fol. 97 r. (Arch. di Stato di Palermo).

Se ne ha una copia nel ms. Qq. H. 8 « Diplomata Ecclesie Cephaludensis » a fol. 914 r. (Bibl. Com. di Palermo).

La lettera del Giustiziere era sigillata con cera rossa. È notevole l'espressione di *coniudex noster* usata pel notaro de Anglerio. Ai Giustizieri era assegnato uno speciale territorio di loro giurisdizione, e se ne può veder l'elenco in Carini, *De rebus*, pag. 792, nell' « Indice delle cariche civili e militari ».

LIV.

1284, agosto 22. Teruel.

Il Re Pietro I ordina a Giovanni da Procida ed ai Maestri Portolani del regno di Sicilia di non impedire ad A. di San Baudilio scrittore di Giacomo di Pietro, figlio del medesimo Re, la donazione del tomolo (de tumino) *di vettovaglie dal porto di Girgenti, fattagli con atto dall'Infante Giacomo.*

Simili lettere all'Infante.

Petrus Dei gracia etc. Nobili et fidelibus suis Iohanni de Prochida, consiliario et familiari nostro, et Magistris Portulanis regni Sicilie, tam presentibus quam futuris, salutem et dilecionem. Intelleximus quod vos impeditis A°. de Sancto Baudilio, scriptori dilecti filii nostri Iacobi Petri, donacionem sibi factam de tumino victualium Agrigenti per karissimum filium nostrum Infantem Iacobum. Quare vobis mandamus quatenus non impediatis eidem A., seu eiusdem pro-

curatori, tuminum supradictum, immo ipsum sibi habere et tenere faciatis, prout in instrumento inde eidem facto per predictum Infantem Iacobum plenius continetur, nisi tamen, ante dictam donacionem factam dicto A. de predicto tumino, nos ipsum tuminum alteri concesserimus seu dederimus cum instrumento nostro. Et si forte post dictum impedimentum aliquid inde habuistis vel recepistis, illud eidem seu procuratori eiusdem restituatis et restitui faciatis. Datum Turolij, XI kalendas septembris anno [millesimo] LXXX°IIIJ°.

Item super eodem facto fuit scriptum deprecatorie Infanti Iacobo, sub eadem forma. Datum ut supra.

Dal reg. 43, fol. 24 r. del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 5 indica così il documento: « Lettera di Re Pietro *Iohanni de Prochida conciliario et familiari nostro* ed ai Maestri Portolani del Regno di Sicilia », cioè senza determinare per nulla il suo contenuto.

Del figlio del Re Pietro, per nome Giacomo di Pietro, si ha notizia in alcuni documenti del 1283 e del 1290, dei quali offre un sunto il Carini cit., pag. 70 e 233. Per quello dell'8 aprile 1290 vedi appresso.

LV.

Sett. 1283 — Ag. 1284, indizione 12ª, Palermo.

La Regina Costanza ordina ai Secreti di Sicilia che sia formata un'inchiesta sulla condizione ed i proventi di un molino, sito nella terra di San Fratello, e del quale desiderava la nuova concessione il notaro Bongiovanni de Omobono.

In seguito a tale ordine fu eseguita dal notaro Ugo, della stessa terra, l'inchiesta per accertare le circostanze suddette.

Tale documento della Regina Costanza è ricordato espressamente nell'altro dell'Infante Giacomo, Luogotenente del Re, dell'11 ottobre 1284, indizione 13ª (Vedi doc. seguente, n. LVI).

Si legge nel documento di Giacomo che il notaro de Omobono « olim . . . . indicionis nuper preterite apud Panormum ad presenciam illustris domine Regine, domine matris nostre, accedens, peciit sibi . . . . . saltum cuiusdam molendini » ecc. La data della lettera della Regina si desume da queste altre parole: « Quia per inquisicionem factam per notarium Hugonem . . . . dudum *in predicto anno duodecime indicionis* . . . . per licteras eis factas cum *inserta in eis* forma mandati dicte domine ». Si ha così la precisa indicazione dell'anno indizionale, cioè da settembre 1283 ad agosto 1284, pel documento della Regina.

Per l'inchiesta (*inquisicio*) si ha un sunto abbastanza esteso nel documento seguente, al quale conviene pure rinviare per conservare il testo nella sua integrità.

LVI.

1284, ottobre 11, indizione 13.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del Re, dice che dai registri della Corte si è rilevato che il notaro Giovanni de Omobono chiese alla Regina, madre del medesimo Giacomo, la concessione di un salto d'acqua per molino nella terra di San Fratello, nella fiumara detta Affriano, che aveva ottenuto dal Re Manfredi, ma del quale poi « advenіente infelici dominio Comitis Provincie » *fu privato; e poichè dalla inchiesta fatta per ordine della Regina Costanza* (V. doc. precedente) *risultò la convenienza di dare a censo il salto d'acqua del molino diruto, l'Infante lo concede al suddetto de Omobono, che ha fatto la maggiore offerta, ma con l'obbligo di restaurare il molino a sue spese.*

Iacobus Infans illustris Regis Aragonum et Sicilie filius, suus in Regno Sicilie futurus successor et heres, ac eius in eodem Regno generaliter locumtenens. Presenti . . . . universis quod, quesitis Registris Regie Curie, per ea invenimus quod notarius Bonohannes de Homine bono, de Santo Philadello, dicti domini Regis Sicilie devotus noster

olim . . . . . . indicionis nuper preterite apud Panormum, ad presenciam illustris domine Regine, domine matris nostre, accedens, peciit sibi et heredibus suis in perpetuum . . . . . . sive saltum cuiusdam molendini, siti in territorio dicte terre Sancti Philadelli, in flomaria que dicitur Affriani, construendi per eum propriis sumptibus et expensis, quod dictus exponens . . . . . . Manfridi domini avi nostri, recolende memorie, tenuit, sicut dixit, sub annuo censu unius augustalis per eum et heredes suos pro aqueductu sive saltu predicti molendini . . . . . . persolvendo, et postmodum adveniente infelici dominio Comitis Provincie, hostis illustrium dominorum parentum nostrorum et nostri, ob fidem et devocionem, quam dictus exponens et pe . . . . . . dominum avum nostrum continue gesserant, quoad vixit, abruptum extitit, et ad presens nulla comoditas Curie provenit ex eodem, asserens se per se et heredes suos predictos . . . . . . census anno quolibet per . . . . . . regie Curie, census nomine, soluturum; et quia per inquisicionem factam per notarium Hugonem, de predicta terra Santi Philadelli, devotum nostrum, ad manus . . . . . . de Pulcaro dudum in predicto anno duodecime indicionis, et una cum sociis Secretorum Sicilie devotorum nostrorum, per licteras eis factas, cum inserta in eis forma mandati dicte domine . . . . . . propterea destinati, et in publicam formam redactam ac Camere Regie et Magistris Racionalibus Magne Regie Curie assignatam, Curie plene constitit predictum molendinum . . . . . m subscriptis finibus limitatum totaliter dirutum, devastatum et sine aliquo hedificio, quodque nulli proventus ex eo proveniunt, et tempore quo predictus . . . . tenuit, perveniebant ex ipsius proventibus anno quolibet frumenti salme octo vel uncia auri una et tareni decem, et quandoque parum plus, et quandoque parum minus, et . . . . . . predictum molendinum et aqueductum ipsius ad expensas suas reparari faciebat, et quod molendinum ipsum non est de demaniis regiis vel solaciis Curie aut censuum . . . . . . fuit quondam Rogerio de Moncerisio et Guillelmo

de Presbitero, et per excadenciam devenit ad manus Curie, et quod dictus notarius Boniohannes est fidelis dicti domini patris nostri . . . . . eandem non petit sibi fieri in odium vel malivolenciam alicuius, in dampnum Regie Curie, vel dispendium privatorum, immo ex concessione ipsa utilitas procuratur . . . . . posset pro unciis auri sexdecim et tarenis tribus, et post reparacionem ipsius, proventus eiusdem molendini valere possent per annum frumenti salmas sex et si in pec . . . tar. quinque et parum plus, vel parum minus, et quod inquisicione ipsa facta, et oblacione dicti census per predictam terram Sancti Philadelfi predicti petentis nomine . . . . . pecunie vel victualium vellet Regie Curie exhibere, ad predictum notarium Hugonem accederet in hoc suum et Curie comodum tractaturus . . . . . . lus compare . . . . . dicto notario Hugone per triduum et amplius expectatus, qui pro eodem censu maiorem quantitatem pecunie offerret annuatim Cur . . . . . et melius for . . . . . . [mo]lendini ubi nulle requiruntur expense, concedere sub predicto annuo censu de quo . . . . . Curiam predictas subire exp[ensas] . . . supervenientibus alluvionibus aquarum pluvialium, molendinum ipsum devastaretur, de quo predicte aumenterentur expense . . . . . pateretur, et actendentes in locacione dicti census commodum Regie Curie procurari, eo quod ex molendino predicto, quod est totaliter dirutum, de . . . . . census acquisitur annuatim, in cuius habicione defectus aliquis intervenire non potest, eidem notario Boniohanni, tamquam ultimo emptori et plus eciam offerenti . . . . . [aque]ductum sive saltum predicti molendini, siti in predicta flumaria, construendi de novo ad omnes expensas suas, sub annuo . . . . . resurrecionis dominice anno quolibet Regie Curie perpetuo exolvendo, duximus pro parte . . . . . eidem notario Boniohanni et heredibus suis plenam licenciam et liberam pot . . . . . nandi, permutandi, donandi et vendendi, in eo et ex eo velle . . . . . semper salvo. Fines vero predicti molendini sunt hii . . . . . occidente et aquilone sunt terre ecclesie Sancti Bartholomei de . . . . . . XJ octubris XIIJ Ind. [1284].

Pergamena originale conservata al n. 165 del Tabulario della Magione (Arch. di Stato di Palermo). È molto lacera dal lato destro, e nella parte inferiore.

Ho curato di trascriverla fedelmente, segnando con punti le lacune che la pergamena offre.

È degna di nota l'intitolazione per intero dell'Infante Giacomo, della quale ho fatto cenno nel § 4 delle *Notizie preliminari* al regno di Pietro I, pag. 35. È altresì rilevante l'affermazione della esistenza dei *Registra regie Curie* di quel tempo, che conservavansi in Sicilia, e che si perdettero indi per le guerre. Il documento contiene ancora notizie utili per regalie, sistemi di vendita all'incanto ed altro. La parola *saltus* nel senso di derivazione di acqua manca in Ducange.

La data della XIII indizione, mentre Giacomo era Luogotenente del Re, non può essere che il 1284.

LVII.

1284, novembre 17, indizione 13, Messina.

La Regina Costanza scrive ai procuratori della Chiesa maggiore di Siracusa, manifestando che è sua volontà che sia fatta un' inchiesta per provare che Enrico Tartaro siracusano, canonico e vicearcidiacono messinese, familiare del Re Manfredi, ottenne da questo Re il beneficio della chiesa di S. Lucia di Siracusa, ma che indi « adveniente dominio Karoli Provincie Comitis hostis nostri », *per la sua fedeltà agli Svevi, perdette il possesso del beneficio; e ordina che, riconosciuta la verità dei fatti, sia il Tartaro rimesso nel possesso del suddetto beneficio.*

Il Giudice Guglielmo de Bonaventura ed il notaro eseguono l'ordine regio.

(L'atto di inchiesta, con l'inserzione della lettera della Regina, è rogato dal notaro Marchisio Mirenda di Siracusa).

In nomine Domini amen. Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, mense decembris, tercio eiusdem, terciedecime indicionis. Regnante victoriosissimo domino nostro Rege Petro, Dei gracia inclito Ara-

gonum et Sicilie Rege, felicis dominii regnorum suorum Aragonum anno nono, Sicilie vero tercio feliciter amen. Nos Guillelmus de Bonavintura Iudex Siracusanus, Notarius Markisius Mirenda publicus regius eiusdem civitatis tabellio, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod primo die dicti mensis decembris prudentes viri magister Iacobus de Cannamela Siracusie, [Iacobus] et Pontius de Peralata, cives Siracusie, procuratores maioris syracusane Ecclesie, ostenderunt nobis et publice legi fecerunt quasdam licteras excellentissime domine nostre domine Constancie, illustris Aragonum et Sicilie Regine, noto et vero sigillo eiusdem domine nostre Regine, de cera alba sigillatas, omni vicio et suspicione carentes, quas vidimus et legimus, continencie infrascripte: Constancia Dei gracia Aragonum et Sicilie Regina procuratoribus maioris siracusane Ecclesie fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Intelleximus quod Henricus Tartaro siracusanus, canonicus et vicearchidiaconus messanensis, clericus et familiaris domini Regis Manfredi, felicis memorie, patris nostri, habuit et possedit canonice beneficium ecclesie sancte Lucie Syracusie, et postmodum adveniente dominio Karoli Provincie Comitis hostis nostri, ob fidem servandam dicto domino patri nostro fuit destitutus possessione dicti beneficii, sine cause cognicione. Quare volumus et mandamus vobis quatenus, si est ita quod ipse Henricus dictum beneficium canonice possederit, et adveniente dominio dicti Karoli possessione dicti beneficii destitutus fuerit, ut dictum est, restituatis et assignetis ei beneficium supradictum seu possessionem eiusdem sine strepitu. Et si forte aliqua persona contra predictum beneficium se ius habere pretendat contra dictum Henricum, coram Iudice suo ius suum ordine iudiciario prosequatur. Data Messane anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, mense novembris, decimo septimo eiusdem, terciedecime indicionis, regnorum nostrorum Aragonum anno nono, Sicilie vero tercio. Qui predicti procura-

tores predictas licteras eiusdem domine nostre Regine cupientes, cum omni devocione et sollicitudine, ducere ad effectum, de premissis omnibus, nobis presentibus, scientibus et videntibus, per probos viros, rei conscios et fidedignos, per quos melius veritas potuit indagari, recepto prius ab unoquoque ipsorum de veritate dicenda corporali ad sancta Dei evangelia iuramento, diligentem inquisicionem fecerunt. Cuius tenor per omnia talis est: Presbiter Matheus Syracusie, postcanonicus et Cappellanus, iuratus et interrogatus si Henricus Tartaro Syracusie canonicus et vicearchidiaconus messanensis, clericus et familiaris quondam domini Regis Manfredi, habuerit et possederit canonice beneficium ecclesie sancte Lucie de Syracusia, dixit quod sic. Interrogatus de causa sciencie, dixit quod vidit ipsum Henricum tenere et possidere predictam ecclesiam sancte Lucie tamquam beneficium sibi collatum, nescit tamen a quo, et percipientem iura, fructus seu proventus ipsium ecclesie tamquam beneficialis, et vidit ibi presbiterum Viraldum servientem ecclesie supradicte nomine et pro parte predicti Henrici. Dixit eciam vidisse predictum Henricum fore destitutum possessione dicti beneficii, sine cause cognicione, adveniente dominio Karoli Provincie Comitis, quia oportuit ipsum recedere de Siracusia ob fidem servandam quondam domino Regi Manfredo, nescit tamen a quo fuerit destitutus. Interrogatus de tempore, dixit quod predictus Henricus tenuit et possedit pacifice et quiete dictam ecclesiam spatio trium annorum et amplius, tempore supradicti quondam domini Regis Manfredi. Thomasius clericus Syracusie, terciarius, iuratus et interrogatus dixit per omnia ut proximus, et addidit quod ipse testis spacio trium annorum recollegit tamquam procurator ipsius Henrici iura, proventus seu redditus ecclesie predicte a censualibus et aliis hominibus de Syracusia, debitoribus ecclesie supradicte, nomine et pro parte eiusdem Henrici. Presbiter Durantus Syracusie, terciarius, iuratus et interrogatus dixit quod vidit presbiterum Viraldum de Syracusia servientem in ecclesia sancte Lucie de Syracusia no-

mine et pro parte domini Henrici Tartaro syracusani canonici, et recolligentem fructus seu redditus, qui perveniebant in ipsa ecclesia, nomine et pro parte eiusdem domini Henrici. Interrogatus de tempore, dixit spacio duorum annorum et amplius iuxta recordacionem suam. Dixit eciam quod predictus Henricus fuit destitutus possessione eiusdem ecclesie, nescit tamen a quo; super aliis interrogatus, dixit se nichil scire. Presbiter Raynaldus Russus iuratus et interrogatus dixit ut presbiter Matheus, preterquam de tempore quod dixit spatio duorum annorum et parum amplius, et quod dixit prout ipse testis vidit dictum Henricum facientem murari ibi quemdam murum tamquam dominus et patronus. Presbiter Viraldus iuratus et interrogatus dixit idem quod presbiter Matheus, et addidit quod ipse servivit ecclesie supradicte sancte Lucie nomine et pro parte ipsius domini Henrici, et recolligebat et percipiebat introytus et oblaciones, que perveniebant ipsi ecclesie, nomine et pro parte eiusdem domini Henrici spacio quatuor annorum et amplius. Presbiter Philippus de Sancto Iohanne iuratus et interrogatus dixit ut primus testis, excepto quod de tempore, de quo dixit quod non recordatur nisi spacio duorum annorum et parum amplius. Presbiter Nicolaus de Sancto Thoma iuratus et interrogatus dixit ut proximus, preterquam de tempore de quo dixit spatio annorum trium. Raymundus clericus siracusanus, terciarius, iuratus et interrogatus dixit idem quod proximus. Paulus de Sansone iuratus et interrogatus dixit quod predictus Henricus Tartaro tenuit et possedit canonice ecclesiam sancte Lucie de Syracusia, pacifice et quiete, spacio duorum annorum, prout ipse testis vidit; ad alia nichil. Lanfrancus drapperius iuratus et interrogatus dixit quod Henricus Tartaro tenuit et possedit pacifice et quiete beneficium ecclesie sancte Lucie de Syracusia in tempore quondam domini Regis Manfredi, non recordatur tamen per quantum tempus, et postmodum adveniente dominio Karoli Provincie Comitis fuit destitutus possessione dicti beneficii sine cause cognicione, quia oportuit ipsum

Henricum exire et recedere de civitate Syracusie propter supervenientes hostes dicti quondam Regis Manfredi. Iohannes Manchinus iuratus et interrogatus dixit ut proximus, preterquam de tempore quod dixit quod vidit ipsum Henricum tenere et possidere dictum beneficium spacio annorum quatuor et plus, et quod ipse testis solvit censum procuratori suo de quadam vinea, quam tenebat in terris dicte ecclesie sancte Lucie. Notarius Benedictus iuratus et interrogatus dixit per omnia ut presbiter Matheus, preterquam de tempore quod dixit se recordari dictum Henricum tenere et possidere ecclesiam predictam sancte Lucie spacio septem annorum et amplius. Gualterius Manchinus iuratus et interrogatus dixit ut presbiter Raynaldus Russus, preterquam de tempore, de quo non recordatur. Vivianus Maniscalcus iuratus et interrogatus dixit ut Lanfrancus drapperius. Raynaldus de Aiuto iuratus et interrogatus dixit ut notarius Benedictus; per quam quidem inquisicionem plene constitit quod ipse Henricus dictum beneficium canonice possedit, et adveniente dominio dicti Karoli Provincie Comitis possessione dicti beneficii fuit destitutus, ut est dictum, sine cause cognicione. Et sic magister Iacobus et Pontius procuratores predicti predicto pretitulato tercio die dicti mensis decembris coram nobis [petierunt ut] restituerem et assignarem eidem Henrico beneficium supradictum et possessionem eiusdem, sine iuris strepitu. Unde ad futuram memoriam et predicti Henrici cautelam, presens publicum instrumentum exinde factum est per manus mei predicti tabellionis, nostrum qui supra Iudicis, notarii et subscriptorum testium subscripcionibus, signo et testimonio communitum. Actum Syracusie anno, mense et indictione premissis.

† Ego Guillelmus de Bonavintura qui supra Iudex Siracusie subscripsi.

† Ego Guido de Mohac testor.

† Ego Benedictus de Sancto Michaele testor.

† Ego Franciscus de Aspello miles testor.

† Ego Iohannes de Notario Philippo testor.
† Ego Rogerius Morena testor.
† Ego Rogerius Tartaro testor.
† Ego Paga[nus] de Milloreta testor.
† Ego Andreas de Bonocarato testor.
† Ego Leonardus Pedelepore testor
† Ego Biscardus Russus testor.
† Ego Baldoynus Russus testor.
† Ego Peregrinus Morena testor.
† Ego Guidus Burgesi testor.
† Ego Antonius de Pugnecto testor.
† Ego Orlandus de Pellayo testor.
† Ego Fredericus de Valentia testor.
† Ego Raynerius Campisanus testor.
† Ego notarius Markisius Mirenda, qui supra, regius publicus tabellio Siracusie rogatus predictis omnibus interfui, scripsi predicta et meo signo signavi.

Il testo del documento è riferito nel vol. ms. in pergamena del secolo XIV dei Privilegi della Chiesa di Cefalù, eseguito per ordine del Vescovo Tommaso di Butera, a fol. 71 r. (Arch. di Stato di Palermo).

Se ne ha una copia nel vol. ms. Qq. H. 8 « Diplomata Ecclesiae Cephaludensis » a fol. 870 (Bibl. Com. di Palermo). Nel ms. Qq. H. 5 è riferito l'ordine di Costanza, ma con data erronea 1285.

L'erudito Giuseppe Maria Capodieci nei volumi manoscritti delle sue *Miscellanee* storiche e letterarie, conservati nella Biblioteca del Seminario di Siracusa, ricorda, in quello concernente Santa Lucia, il documento della Regina Costanza.

Fu pubblicato un breve frammento di esso da Pirri, *Sicilia Sacra*. Panormi [Venetiis] 1733, t. II, pag. 807, senza il principio, da *Intelleximus*, ed accorciando in varie parti il privilegio di Costanza, come per altro era non infrequente costume del Pirri nella trascrizione dei documenti. Tralascia pertanto l'intero testo dell'inchiesta.

Si accenna in principio del documento che la lettera della Regina era sigillata « noto et vero sigillo eiusdem domine Regine, de cera alba ». Deve notarsi la parola *victoriosissimus* adoperata

pel Re Pietro, e che dimostra il sentimento di gloria, che circondava quel Re fra i Siciliani nei primi anni del suo dominio. La data di regno segnata dalla Regina è esclusivamente per sè, senza alcun ricordo del Re Pietro. Ciò trova conferma nelle espressioni usate dal cronista SABA MALASPINA (lib. X, cap. 24, ediz. DEL RE, *Cronisti* cit., vol. II, pag. 406): « Post haec dompnus Iacobus filius dicti Petri de Aragonia, *qui cum matre* tunc Siciliae praeerat ». Tra i ricordi del documento è da rilevarsi il fatto dell'allontanamento del beneficiale Tartaro (fedele agli Svevi) da Siracusa « adveniente dominio Karoli Provincie Comitis ». Il nome *terciarius* deriva dall'assegno della terza parte della decima dei proventi doganali, che facevasi talvolta ai prelati. GAROFALO, *Tabularium reg. Capellae* cit., pag. 45 e 65 pubblica un documento del 1210 per Cappellano *terziario*, e altro del 1253 per la *terzeria* di Salemi. L'insigne Can. Stefano DI CHIARA nel vol. *De Capella Regis Siciliae*, Panormi, 1815, pag. 40-42 diè estese notizie su le origini e la natura della *terzeria* pei benefici ecclesiastici in Sicilia.

Il cenno concernente le costruzioni di muri della chiesa di S. Lucia di Siracusa, e le terre che alla medesima appartenevano è interessante, poichè è mestieri notare che la chiesa ed il monastero di S. Lucia fuori le mura di Siracusa sono antichissimi, come ricorda PIRRI, *Sicilia Sacra*, t. I, pag. 655, che dice altresì che nel 1140 la Contessa Adelaide concesse quella chiesa al Vescovo di Cefalù (Cfr. t. II, pag. 799, ed i documenti del 1141 e 1186 pubblicati dall'egregio prof. Carlo GARUFI, *I documenti inediti dell'epoca normanna in Sicilia*. Palermo, 1899, pag. 41 e 207: in *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Serie I, vol. XVIII).

Nello stesso vol. in pergamena del Vescovo Butera a fol. 74 è un documento del 15 agosto 1285 del Vescovo Giunta di Cefalù. Questi dice di essersi recato nella chiesa di S. Lucia, che trovò « fere destructam, necnon domos ipsius dirutas et disiectas », e che credette pertanto utile di concederla in beneficio ad Enrico Tartaro, con l'obbligo del pagamento annuale di oncia una d'oro per ricognizione. È notevole la menzione che quel Vescovo fa della guerra del 1282 in poi in Sicilia: « Tum etiam propter imbecillitatem et turbacionem temporis, que satis *arduissime et asperrime* extiterunt, flentes super eam [chiesa di S. Lucia] et nomen Salvatoris, qui cunctos gubernat, necnon merita et preces beatissime

virginis Lucie, que in eodem loco coronam glorie suis meritis acquisivit, affectuosissime invocando ».

Il noto giureconsulto napolitano Michele Maria Vecchioni diè in luce in Napoli negli anni 1762 e 1769 due erudite memorie, la prima (di pag. 152) intitolata « Ragionamento intorno al real padronato che al monarca di Sicilia compete, come regio padrone della vescovile Chiesa di Cefalù, in sul feudo ossia fondo di S. Lucia di Siracusa », e l'altra (di pag. 159) « Diritti della Chiesa vescovile di Cefalù nel regno di Sicilia, come Chiesa di regio padronato, in sul Benefizio di S. Lucia di Siracusa », riportando larga copia di notizie e prove storiche, anco per la chiesa di S. Lucia e la concessione al Tartaro.

LVIII.

1284, novembre 17, Saragozza.

Il Re Pietro I ordina a Matteo da Termini, Maestro Razionale di Sicilia, di annotare nei conti del tutore del figlio del fu Raimondo Romeo, maestro della zecca, quanto lo stesso Raimondo consegnò alla Regina, all'Infante Giacomo, a Ruggiero Loria, a Giovanni da Procida ed a Bertrando Bellopodio; ed altresì il danaro speso dal Raimondo pel carico di grano di due navi portato a Messina, d'ordine della Regina.

Matheo de Thermis, Magistro Racionali Sicilie, dilecto consiliario, familiari ac fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Mandamus vobis quatenus recipiatis in compotum tutori heredis Raimundi Romei quondam magistri de la cicha, vel eius procuratori, omnes datas, quas ipse R. Romei fecerit illustrissime domine Regine karissime consorti nostre et Infanti Iac[obo] filio nostro, seu Roegerio de Loria aut micer Iohanni de Procida aut Bertrando de Bellopodio, non obstante quod idem R. Romei pudixas non habuerit in predictis datis, dummodo ipsi receptas ipsas con-

cedant. Ceterum cum intellexerimus quod idem R. Romei quondam ponderasset de grano quandam navem et lignum quoddam pro ipso grano de regno Sicilie extrahendo, et solvisset creitam quam inde solvere tenebatur, et navem ac lignum predicta ponderata grano predicto, ad mandatum illustris regine predicte, portasset ad civitatem Messane; mandamus vobis quatenus, si vobis constiterit ita, omnem habeatis pro recepta pecuniam, quam idem R. Romeo solvit pro creita predicta, et ipsam in compotum datarum suarum recipiatis. Nos istud concedimus de gracia speciali. Item volumus et mandamus vobis quatenus recipiatis in compotum expensas legitimas quas idem R. Romei, racione monete predicte, dicitur fecisse, vel recipiatis ei in compotum tantum quantum duo viri discreti cognoverint, qui in opere monete fuerint circumspecti. Datum Cesarauguste. XV° kalendas decembris [1284].

Dal registro 43, fol. 68 r. del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. d'Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 5, più che un sunto, dà alcuni appunti su questo documento, dai quali non si rileva alcuna idea del contenuto, poichè egli dice: « In quest'atto, in cui si parla di conti e di estrazione di grano ecc. occorre menzione della Regina Costanza » ecc.

La parola *crejta*, probabilmente dal francese antico *crejstre*, aumentare (Cfr. Ducange, *Glossaire français*, ed. Niort, 1887, t. IX) si riferisce alle *crescimogne* del frumento, delle quali è cenno al § 16 di una Prammatica della fine del secolo XVI (*Pragmaticarum Regni Siciliae*, t. II, Panormi, 1637, pag. 247). Nel vol. ms. *Regolamento del Caricatore di Termini* del 1754 (conservato nella Bibl. dell'Arch. di Stato di Pal.) a fol. 15 è stabilito per le *crescimogne* che gli ufficiali ricevitori « abbiano la cura di sopraintendere sopra d'essi [i paliatori], facendo quelli [i frumenti] ben paliare, e toccare il solo del magazzino, da quale diligenza *nasce il profitto delle crescimonie* ».

Per Matteo da Termini è giusto ricordare che egli è ben diverso da quel Matteo giudice al tempo di Re Manfredi, e che alla disfatta di costui, si fece frate dell'ordine agostiniano, come narra

la leggenda, e si venera a Siena ed a Termini Imerese col nome di beato Agostino Novello. Si vedano Vincenzo Solito, *Termini Himerese, città della Sicilia, posta in teatro*. In Palermo, 1669, vol. I, pag. 9 e seg., e Pietro Sanfilippo, *Compendio della vita del beato Agostino Novello* Palermo, 1838. Il toscano Giuseppe Bonomi scrisse una mirabile ode in onore di Matteo.

LIX.

1284, novembre 18, Saragozza.

Il Re Pietro I scrive all' Infante Giacomo perchè accetti il nuovo tutore, che sarà destinato dal Vicario di Barcellona, per il figlio del fu Raimondo Romeo, avendo il tutore Pietro di Bonastro presentato la sua rinunzia. Vuole inoltre che siano notate nel conto le somme date dal Raimondo alla Regina e ad altri, e sia pagato quanto era dovuto al medesimo, e che, se Berengaria vedova di lui desidera tornare in patria, le sia permesso.

Inclito et karissimo filio suo Infanti Iacobo, suo in regno Sicilie futuro successori et heredi, ac generaliter locum eius tenenti salutem et dilecionem sinceram. Cum per renunciacionem Petri de Bonastro, tutoris filii Raimundi Romei fidelis reponicarii nostri quondam, supplicatum nobis extiterit quod eidem filio Raimundi Romei dignaremur de tutore alio providere, rogamus vos et volumus quatenus tutorem illum, quem Vicarius Barchinone eidem pupillo, ad requisicionem proximorum eiusdem, duxerit assignandum, vel procuratorem eiusdem ad ministrandum bona eiusdem Raimundi Romei recipi faciatis, bona prefati Raimundi Romei eidem tutori vel eius procuratori tradi totaliter facientes, prout fuerit faciendum. Preterea cum nos scribamus Magistro Racionali regni Sicilie super datis, quas R. Romei predictus quondam fecit sine podiexa vobis, aut domine regine, vel Roegerio de Loria, aut Iohanni de Procida, seu

Bertrando de Bellopodio, aut aliis nomine curie, quas idem Magister Racionalis recipere in compotum recusat, rogamus vos quatenus mandatum nostrum factum eidem, cum litera nostra, faciatis observari, ut in ipsa litera continetur. Similiter omnia debita, que debeantur dicto Raimundo Romei, faciatis solvi dicto tutori, vel eius procuratori, prout fuerit faciendum. Nihilominus volumus, ac vobis rogamus, quatenus cum contingat dompnam Berengariam, uxorem dicti Raimundi Romei quondam, velle ad propria remeare, nullum eidem impedimentum, vel contrarium faciatis, nec fieri permictatis, set libere cum bonis suis permictatis venire. Datum Cesarauguste, XIIIJ° kalendas decembris [1284].

Dal registro 43, fol. 68 r. del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 6 ne offre un sunto abbastanza indeterminato, cioè: « Si parla dei medesimi personaggi in quest'atto . . . circa il nuovo tutore del figlio di Raimondo Romeo ». La parola *reponicarius* derivata dal latino *repono* e dal francese antico *reponre*, ha lo stesso significato di *repositarius* o tesoriere. Rezasco, *Dizionario del linguaggio storico-amministrativo*. Firenze, 1881, alla voce *Riponere* nota essere stata adoperata per le entrate pubbliche nel medio evo.

La lettera, ricordata nel documento per Matteo da Termini, è la precedente (n. LVIII).

Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 367, accenna questo doc. per rilevare il titolo di Giacomo, desumendolo dal Carini.

LX.

1284, novembre 24, indizione 13ª, Mazzara.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, concede ai Genovesi, in ricompensa della loro devozione ai Re predecessori e finora, di usare in Sicilia delle immunità di commercio godute dal tempo di suo avo Re Manfredi, dichiarando per tale conces-

sione « ordinacione, mandato et beneplacito predicti domini patris nostri [regis Petri] in omnibus semper salvis ».

Il testo di questo importante documento trovasi riferito nel reg. 5 (a. 1360-1410), fol. 228 del *Protonotaro del Regno* (Arch. di Stato di Palermo), e nel reg. 2 (a. 1312) fol. 39 r. della *R. Cancelleria* (ibidem). È pure inserito nel Cod. del secolo XIV *Pandecta cabellarum Messane*, nella Biblioteca dell'Università di Cagliari.

Nel Codice ms. del secolo XV (*Quaternus continens cabellas*) della Secrezia di Palermo, segnato Qq. E. 28, fol. 80 (Bibl. Com. di Palermo), nell'altro dello stesso secolo intitolato *Constitutiones, ordinationes, capitula regni Siciliae*, segnato Qq. H. 124 (pure quivi), e nel vol. ms. *Liber Pandectarum ord. et const. Secretiae* del 1594, fol. 85 (Arch. di Stato Palermo) il testo è reso brevissimo, perchè è riferito per sunto, e con data precisa, nell'altro documento di conferma del 19 dicembre 1284 dell'Infante Giacomo (Cfr. D. Orlando, *Un codice di leggi e diplomi sicil.*, pag. 105).

Fu pubblicato da Quintino Sella, *Pandetta delle gabelle di Messina* (nella *Miscellanea di Storia Ital.*, vol. X. Torino, 1870, pag. 96).

Le immunità commerciali, che vengono richiamate in vigore dall'Infante Giacomo, sono quelle concesse la prima volta col trattato di pace del Re Manfredi coi Genovesi in luglio 1257, e poi confermato in luglio 1261. Il testo del doc. del 1257 (approvato nel 1259) è in Orlando cit., pag. 102 e Sella cit., pag. 90; quello del 1261 in Gregorio, *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, pagina 284, nota 3; nel *Liber Iurium reipublicae Genuensis* (in *Hist. Patriae Monum.*, vol. I, 1854, pag. 1346) ed in Orlando, pag. 115.

Il Re Martino con suo privilegio del 2 gennaio 1403 ordinava che i mercanti genovesi in Messina fossero giudicati dai loro Consoli e non dai giudici, secondo le loro franchigie (*R. Cancelleria*, reg. 39, a. 1401-2, fol. 224 r.). Si veda su ciò quanto è stabilito nel trattato del Re Manfredi (ed. Sella, pag. 93). Nel 1404, a 9 aprile, lo stesso Re Martino volle che fossero osservate le immunità concesse ai Genovesi dai Re predecessori, e confermate da lui (*R. Cancelleria*, reg. 41, a. 1403-4, fol. 138 r.).

Le franchigie dei Genovesi sono ricordate nella Pandetta di Palermo (1312) ed in quella di Messina (formata dopo il 1365).

Cfr. G. La Mantia, *Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV*. Palermo, 1906, pag. 10 e 51.

LXI.

1284, dicembre 10, Albarracin.

Il Re Pietro I scrive alla Regina Costanza perchè consenta (placeat similiter vobis istud) *a mantenere nell'officio di Maestro Portolano del Regno di Sicilia Lapo Guiandone; e se crede associare altri nell'officio a lui, provveda a quanto occorre.*

Simili lettere all'Infante Giacomo.

Domine Regine. Sciatis quod volumus et placet nobis quod fidelis noster Lapo Guiandonii habeat et teneat integre officium Magistri Portulani in regno Sicilie, et utatur ipso officio prout consuetum est, et quod habeat et recipiat iura, que consuevit recipere Magister Portulanus racione dicti officii, cum reputemus dictum Lapo satis idoneum et discretum ad regendum ipsum officium, ad regie Curie comodum et honorem. Quare rogamus vos quatenus placeat similiter vobis istud, ac tamen si videretur vobis alium debere associari eidem ad officium memoratum, faciatis id quod fore cognoveritis faciendum. Datum Albaraçino, IIIJ° Idus decembris [1284].

Similes Infanti Iacobo. Datum ut supra.

Dal registro 43, fol. 84 del Re Pietro, nell' Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 7, ne dà un breve sunto.

Sembra ricavarsi dal documento che la Regina abbia creduto di rimuovere il Guiandone dall'alta carica di Maestro Portolano, ed il Re, usando della suprema potestà, si sia opposto « cum reputemus dictum Lapo satis idoneum » ecc. Su Guiandone o Guindone si vedano i doc. XXXIII a XXXVII dell' anno 1283, cioè

quando egli venne da Valenza in Sicilia ed ottenne quell'officio, insieme con Romeo de Portella.

LXII.

1284, dicembre 10. Albarracin.

Il Re Pietro I dice a Lapo Guiandone, Maestro Portolano del regno di Sicilia, di avere ricevuto le sue lettere, insieme ai capitoli da lui trasmessi, lo esorta ad adempiere con zelo il suo officio, e promette di rispondere sui capitoli per mezzo di uno speciale nunzio. Aggiunge che desidera che sia consegnato al medesimo Lapo il castello di Licata, perchè è utile per l'officio che egli tiene.

Fideli suo Lapo Guiandoni Magistro Portulano regni Sicilie, ac consiliario nostro salutem et graciam. Noveritis nos recepisse literas vestras, simul cum capitulis, que nobis misistis, et tam contenta in literis ipsis, quam in capitulis intelleximus et perpendimus diligenter, et credimus quod semper procuraretis et intenderetis ad ea omnia, que nostro cederent comodo et honori. Et rogamus vos quod circa ea sitis solicitus et intentus, scientes quod ad predicta capitula vobis non facimus responsionem ad presens, cum eam proponamus facere per nuncium specialem, ac tamen placet nobis quod vos teneatis integre officium Magistri Portulani regni Sicilie ac utamini eo, ut est consuetum. Et indie recipiatis iura que Portulanus consuevit recipere racione officii memorati. Similiter confidentes de fidelitate vestra, volumus ac placet nobis quod castrum de la Licata tradetur vobis, cum reputemus ipsum vobis conferre plurimum ad officium vestrum. Et super hoc scribimus domine Regine, karissime consorti nostre, et Infanti Iacobo, karissimo filio nostro. Datum in Albaracino, IIIJ Idus decembris [1284].

Dal registro 43, fol. 84 r. del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 7 ne offre un buon sunto.

È probabile che nei capitoli inviati da Lapo si contenessero osservazioni e proposte su inconvenienti nell' esercizio del suo officio, per i quali il Re non volle dare risposta per iscritto.

Deve notarsi che invece di *Licata* si legge *Lacca* per errore del nome topografico, come nel doc. seguente si trova *Liccata*, che ho corretto.

LXIII.

1284, dicembre 11, Albarracin.

Il Re Pietro I manifesta alla Regina che se verrà tolto a Bernardo de Serriano il castello di Licata, lo faccia consegnare a Lapo Guiandone Maestro Portolano, che ne ha bisogno per il suo officio, e che è uomo della massima fiducia.

Simile lettera all'Infante Giacomo.

Domine Regine. Volumus et vos rogamus quatenus si propter insufficienciam, vel alia causa, castrum de la Licata auferri habuerit Bernardo de Serriano, ipsum castrum faciatis tradi et deliberari fideli nostro Lapo Guiandoni, Magistro Portulano Sicilie, cui multum confert dictum castrum pro administracione sui officii, et est homo cui domus, castrum et maius quid possit fiducialiter commendari. Nos enim istud gratum habebimus et acceptum. Datum in Albarrazino IIJ° Idus decembris [1284].

Similes Infanti Iacobo. Datum ut supra.

Dal reg. 43, fol. 84 del Re Pietro, nell'Arch. della Cor. d'Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 6 ne dà un sunto, però con data del 10, invece che dell'11 dicembre. Nel documento

anteriore (n. LXII) il Re diceva che avrebbe scritto alla Regina ed all'Infante.

Il de Serriano nel 1283 era Castellano di Caltanissetta (Carini, *De rebus*, pag. 262 ecc.). S. V. Bozzo, *Note storiche siciliane del secolo XIV*. Palermo, 1882, pag. 168, offre alcuni ricordi biografici del de Sarria o Serriano, e corregge qualche equivoco dell'Amari.

LXIV.

1284, dicembre 19, indizione 13ª, Messina.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, ordina che sia eseguito il suo precedente privilegio del 24 novembre dello stesso anno (V. doc. n. LX) *concernente la conferma delle esenzioni commerciali in Sicilia pei Genovesi* (in huiusmodi negociacionibus), *come ne goderano ai tempi del Re Manfredi.*

Il testo intero si trova nel reg. 5 (a. 1360-1410), fol. 228 del *Protonotaro del Regno* (Archivio di Stato di Palermo). Nel fol. anteriore (227) è trascritto il privilegio del Re Manfredi del 1257, confermato nel 1259. Il documento di Giacomo è altresì nel reg. 2 (a. 1312) della *R. Cancelleria*, fol. 40 (Arch. di Stato Pal.).

Nel Codice di Cagliari del sec. XIV, nel vol. ms. del sec. XV segnato Qq. E. 28, a fol. 80, in quello Qq. H. 124 (Biblioteca Com. Palermo), e nell'altro del 1594, fol. 85 (Arch. di Stato Pal.) della Secrezia della stessa città, è riferito quel privilegio.

Venne pubblicato da D. Orlando, *Un Codice di leggi* cit., pag. 105, e da Sella, *Pandetta delle gabelle di Messina*, cit., pag. 98.

Deve notarsi che il testo edito dall'Orlando offre secondo il manoscritto Qq. H. 124, varie restrizioni in principio, ma nella parte finale è completo: « Concludebatur sic »; mentre l'altro pubblicato dal Sella sul Codice di Cagliari contiene il testo completo.

La data del 29 dicembre fornita da Orlando sembra inesatta, perchè non trovasi in altri codici, oltre quello da lui adoperato.

LXV.

1285, febbraio 3, Saragozza.

Il Re Pietro I trasmette a Guglielmo de Roca in Barcellona alcune lettere per la Regina Costanza e l'Infante Giacomo in Sicilia, ed ordina che siano senza alcun ritardo spedite con la barca, nella quale si trova il frate Picalquers, o con altra, e (se sarà possibile) nello stesso giorno.

Guilelmo de Rocha civi Barchinone. Sciatis quod nos mictimus domine regine, karissime consorti nostre, et Infanti Iacobo filio nostro apud Siciliam cartas nostras, quas lator presencium vobis tradit, que quidem volumus quod incontinenti expediantur. Quare mandamus vobis quatenus, visis presentibus, incontinenti faciatis parare et armare barcam Sicilie, in qua venit frater R. de Picalquers, vel aliam barcam armatam, que possit caute et cicius preparari, et per aliquem hominem, quem ponatis in dicta barca, mictatis ad reginam et Infantem Iacobum predictos nostras licteras supradictas, et in hoc nullam tardam ponatis, set si ipsa barca una die poterit expediri, eamdem barcam ipsa die expediatis. Datum Cesarauguste, IIJ° nonas februarii [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, fol. 4 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 110 ne dà breve sunto; ma per la data non avverte che il 1284 deve ridursi al computo comune del 1285, come ben si rileva dagli altri documenti di quel registro (cfr. appresso n. LXXXVII). Altra prova si ha dalla data di luogo, perchè il Re Pietro nell'inizio del febbraio dell'anno antecedente dimorava in Barcellona (Carini, op. cit., pag. 164 e seg.).

La celerità, con la quale si provvedeva per l'invio delle lettere reali (*et in hoc nullam tardam ponatis*), dimostra che si riferivano ad affari molto importanti di governo.

LXVI.

1285, marzo 21, indizione 13, Messina.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, scrive ai Doganieri della dogana del porto di Messina, riferendo il testo delle sue precedenti lettere del 24 novembre e 29 dicembre 1284 (Cfr. sopra, doc. n. LX e LXIV), *secondo le quali i Genovesi potevano godere, senza alcuna molestia, delle immunità commerciali, che i medesimi usavano nel tempo del Re Manfredi suo avo. Li avverte inoltre che in seguito a reclamo del Console genovese in Messina, che dolevasi che non fossero dai doganieri osservate quelle franchigie di commercio, col pretesto che* « vos dicitis ignorare », *a dirimere la controversia ha fatto eseguire un' inchiesta dai notari credenzieri della dogana ed altri probi uomini circa le immunità usate dai Genovesi* « in regno Sicilie, et specialiter in Messana » *durante il dominio del Re Manfredi, e trasmette ora la notizia precisa* (formam et modum) *delle suddette franchigie per immissione ed estrazione di merci e per le tasse che si pagavano, affinchè siano inviolabilmente adempite.*

Il testo di tale documento si trova nel reg. 5 (an. 1360-1410) del *Protonotaro del Regno* a fol. 228, e nel reg. 2 (an. 1312) della *Regia Cancelleria*, a fol. 40 (Archivio di Stato di Palermo). Se ne ha pure la copia nel codice ms. *Pandecta cabellarum Messane* del secolo XIV nella Biblioteca Universitaria di Cagliari, nel volume ms. Qq. H. 124 *Constitutiones, ordinationes* ecc., nell'altro Qq. E. 28 *Quaternus continens cabellas* del secolo XV, a fol. 80 (Bibl. Com. di Palermo), ed in quello *Liber Pandectarum Secretiae* di Tommaso Marullo del 1594, a fol. 85-90 (Arch. di Stato di Palermo).

Fu dato in luce la prima volta da Diego Orlando, *Un codice di leggi e dipl. siciliani*. Palermo, 1857, pag. 105-109, e quindi ristampato da Sella, *Pandetta delle gabelle di Messina* (nella *Miscellanea di Stor. Ital.* Torino, 1870, t. X, pag. 98-109) sul manoscritto di Cagliari, e con le varianti che desumonsi dal testo edito da Orlando.

AMARI, 9ª ed., vol. II, pag. 237, lo ricorda brevemente in un riassunto di alcuni documenti riguardanti i Genovesi, e contenuti nell'edizione di ORLANDO: però egli notò per equivoco la data *11 marzo* invece del *21*.

La data è indicata nel ms. di Cagliari soltanto per il mese e giorno e l'indizione 13ª; mentre nel Codice Qq. H. 124 di Palermo è segnato l'anno 1284, per il quale è ovvio che debba ridursi al 1285, modo comune. ORLANDO avvertì che l'indizione 14ª era inesatta, ed in ciò il Codice di Cagliari è più preciso.

Il testo dell'inchiesta su le varie franchigie dei Genovesi, contenuta in questo documento, è composto di ventuno paragrafi, nei quali si provvede per le tasse dovute per lo scarico di merci in Messina, secondo i varii casi, per mutuo sulle merci, per l'estrazione di esse quando riducevasi al peso del quintale « si eciam non essent de cantario », per la pesatura delle stesse, e per trasporto ed estrazione di particolari merci, rimanendo il divieto di immunità nel regno di Sicilia per quelle che erano comprate quivi. VAYRA nella prefazione al volume del SELLA, a pag. 32 dice che con questo privilegio Giacomo « francava i Genovesi dal diritto di ancoraggio o falangaggio »; ma ciò è inesatto, perchè in taluni casi era dovuto.

Nel Codice di Cagliari, che serviva per gli ufficiali della Dogana di Messina (cfr. SELLA, pag. 10, per la nota marginale: « fiat ut ex [*corr.* est] hactenus consuetum in dohana Messane ») si legge nei margini dei fogli, nei quali è trascritto il documento, il testo di una provvista di Simone Salvagio, Luogotenente del Siniscalco del regno Giovanni Chiaramonte, del 12 maggio, indizione 2ª [1335] (cfr. appresso per la data da me rinvenuta) intorno alla modificazione pel pagamento di alcune tasse. SELLA riferisce in piè di pagina quelle note marginali della provvista.

Trovansi nel trattato del Re Manfredi coi Genovesi del 1259, confermato nel 1261 (ed. GREGORIO, *Considerazioni*, pag. 284 e seg. e *Hist. Patriae Monum.* t. VII, *Liber Iurium reipublice genuensis*, vol. I, pag. 1293 e 1346) solamente alcune norme generali sul pagamento di quelle tasse dovute dai Genovesi in Sicilia; ma in questo documento dell'Infante Giacomo si ha la descrizione minuta dei casi, nei quali applicavansi le speciali tasse con riduzione. Giova quindi esso per la storia del commercio in Sicilia non solo nell'epoca aragonese, ma anco nella anteriore sveva.

Cfr. pure quanto ho detto per il doc. LX. Enrico Foderà scrisse una breve memoria *Relazioni commerciali e politiche dei Genovesi colla Sicilia nel medio evo* (in *Nuove Effemeridi Siciliane*. Palermo, 1874, Serie II, vol. I, pag. 385 409), sebbene non citi le fonti.

LXVII.

1285, aprile 17, Figueras.

Il Re Pietro I manifesta a Raimondo de Munterolis di avere inteso con rincrescimento che egli abbia venduto in Maiorca, invece che in Catalogna, il frumento che aveva portato dalla Sicilia, ed ordina di recare a lui il frumento se, anco in parte, non l'ha venduto, o altrimenti il danaro insieme con la nave.

Raimundo de Munterolis. Intelleximus quod bladum, quod in navi nostra de partibus Sicilie attulistis, vendidistis in Maiorica, licet vobis significatum fuerit quod melius poterat vendi in Cathalonia et ad maius servicium nostrum, de quo non modicum cogimur admirari. Quare mandamus vobis quatenus, si bladum predictum venditum non est, bladum ipsum, vel si quod restat ad vendendum aportetis nobis incontinenti cum navi predicta; si vero venditum fuerit, aportetis nobis denarios quos ex eo habuistis, et navem ipsam, et hoc nullo modo diferatis. Datum apud Figuere, XV kalendas maij [1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 70 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 72 offre il sunto.

Sono notevoli le parole *quod melius poterat vendi in Cathalonia*, che provano i vantaggi che si ricavavano dalla vendita dei frumenti che si trasportavano dalla Sicilia.

LXVIII.

1285, maggio 4, Figueras.

Il Re Pietro I, per rimunerare i servizî resi da Bartolotta Maniscalco di Messina, gli concede i casali di Furnari e Protonotaro siti nella valle di Milazzo.

Nos Petrus Dei gracia etc. Actendentes grata servicia per vos magistrum Bartholottum Menescalcum de Messana, fidelem et devotum nostrum, nobis exhibita, et que vos exhibiturum in posterum speramus, damus et concedimus vobis ex nostra mera liberalitate casalia Furnarie et Protonotarii, existencia in valle Melacii, ut ipsa cum omnibus iuribus, racionibus, proprietatibus et pertinenci[is] suis ad fidelitatem nostram integre habeatis, possideatis et expletetis, absque tamen iuris alterius lesione. Datum Figeriis, IIIJ° nonas Maij [1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 132 (Arch. Cor. Aragona in Barcellona).

Questo documento è ricordato in altro della regina Maria del 22 luglio 1388, trascritto nel reg. 20 (a. 1418-19) del *Protonotaro del Regno* a fol. 76, nel reg. 48 (a. 1413) della *R. Cancelleria* a fol. 222, nel reg. 4, *Mercedes* (a. 1413-39) fol. 478, e nel registro 1197 *Investiturae*, *privilegia*, *confiscationes* (a. 1459-89) della *Conservatoria di Registro* a fol. 799 r. (Archivio di Stato di Palermo).

È indicato nel *Cedolario dei feudi di Sicilia* (ms. dei primordi del secolo XIX). *Val Demone*, vol. I, nel reg. n. 2464 della *Conservatoria di Registro*, a fol. 333.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 109 offre un sunto del documento del Re Pietro.

Se ne trova la menzione, secondo la notizia contenuta nel privilegio della regina Maria, nei *Capibrevi* di G. L. Barberi, *I Feudi del Val di Demina* (nei *Doc. della Soc. Sicil. di Storia Patria*, Serie I, vol. VIII, Palermo 1886, ed. Silvestri) a p. 134.

La regina Maria nel 1388 confermava la vendita dei casali suddetti stipulata da Gentile moglie di Nardo Di Giovanni in favore del notaro Blasco di Furnari, e ricordava la concessione fatta in aprile 1204 dal Re Federico II svevo a Bartolomeo de Foggia maestro Marescalco e suoi eredi in perpetuo, confermata indi (agosto 1243) al nipote Bartolotta dallo stesso sovrano *post tempora coronacionis*, e più tardi approvata con nuova donazione dal Re Pietro: « per serenissimum principem dominum Petrum Aragonum et Sicilie Regem, recolende memorie, iuxta formam privilegii solempnis inde facti, dati Phigeriis (*sic*) olim anno domini M° CC° LXXXV° de mense maij ».

Il nome di Bartolomeo Maniscalco è celebre per avere egli in aprile 1282 sollevato il popolo di Messina contro gli Angioini, ed affidato poco dopo a Baldovino Mussone il governo della città (Amari, 9ª ed., vol. I, pag. 212 e 213). Nell'Elenco dei feudatari (*Descriptio feudorum*) del tempo del Re Federico II aragonese si legge: « D. Bartholomeus de Maniscalco pro Casali Furnari » (Gregorio, *Bibl. script. arag.*, t. II, pag. 468, lin. 4).

LXIX.

1285, maggio 4, Figueras.

Il Re Pietro I avverte l' Infante Giacomo perchè, se troverà meritevole Tommaso de Ato di Messina, lo nomini (auctoritate nostra) *notaro credenziere del porto di Sciacca.*

Simile lettera a P. G. de Ato di Messina, per l' ufficio della statera del fondaco regio di essa città.

Infanti Iacobo. Audita supplicacione Thomasii de Atho, de Messana, ut eumdem statuere et ordinare deberemus in notarium credenecerium portus Sacce, sub debitis solidis et forma, quibus notarius credenecerius in portu predicto consuevit per Curiam deputari, discrecioni et cognicioni vestre et consilio vestri ducimus committendum, volentes quatenus, si dictus Thomasius circa dictum officium exercendum u-

tilis et sufficiens fuerit, eumdem auctoritate nostra ordinetis et statuatis in eo, dum tamen alii non fuerit assignatum. Datum Figeriis IIIJ° mensis Maij [1285].

Similis P. G.° de Atho de Messana super officio statere regii fundici Messane. Datum ut supra.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 94 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 77 ne dà il sunto. Tali provvedimenti riescono interessanti per gli antichi sistemi doganali dell'isola.

LXX.

1285, maggio 8, S. Celedonio.

L'Infante Alfonso, primogenito del Re Pietro I di Aragona e Sicilia, essendo stato emancipato dal padre, approva e conferma in favore di suo fratello Infante Giacomo e suoi la donazione, che il suddetto Re « et domina Constancia uxor eius, Aragonie et Sicilie regina, mater nostra » *fecero al medesimo Giacomo per il regno di Sicilia e le regioni di Puglia, Calabria, principato di Capua e terra di Lavoro* « prout melius et plenius in instrumento vestre donacionis continetur ». *Tale conferma è concessa dall'Infante Alfonso per sè e successori in perpetuo, senza alcuna condizione e restrizione, con la promessa di non contravvenire in alcun tempo, e di osservarla con giuramento, avendo egli raggiunto l'età legittima,* « salvis tamen condicionibus, retentionibus et substitucionibus, si que sunt in instrumento donacionis predicte ».

Noverint universi quod nos Infans Alfonsus, illustris regis Aragonie et Sicilie primogenitus, confitentes nos fore sollepniter emancipatum a dicto patre nostro, in bono animo et spontanea voluntate, et ex certa scientia, cum testimonio huius publici instrumenti, vicem eciam epistole gerentis, laudamus, approbamus et confirmamus vobis ka-

rissimo fratri nostro Infanti Iacobo et vestris perpetuo totam illam donacionem, quam predictus dominus rex pater noster et domina Constancia uxor eius, Aragonie et Sicilie regina, mater nostra, vobis fecerunt de predicto regno Sicilie, et de terris sive locis Apulie, Calabrie, principatus Capue et terre Laboris, cum omnibus civitatibus, villis, insulis, castris, terminis et iuribus universis ad dictum regnum Sicilie et ad dictas terras sive loca Apulie, Calabrie, principatum Capue, et terre Laboris competentibus, et competere aliquo modo debentibus, seu infra dictum regnum et loca supradicta constitutis, prout melius et plenius in instrumento vestre donacionis continetur. Hanc autem laudacionem, approbacionem et confirmacionem facimus, per nos et omnes heredes et successores nostros, vobis dicto fratri nostro et vestris in perpetuum de predictis omnibus et singulis pure, libere et absolute, et sine omni condicione et retencione, et sicut melius dici potest et intelligi, ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum intellectum, ita quod de predictis omnibus et singulis a dicto patre nostro et a dicta domina matre nostra vobis donatis vestram possitis facere libere voluntatem, sine contradicione et impedimento nostri et heredum et successorum nostrorum et alterius cuiuscumque persone, promictentes vobis bona fide, licet absenti et notario infrascripto a nobis legitime stipulanti pro vobis nomine vestro, quod nunquam contra predictam donacionem vobis factam nec contra hanc confirmacionem et laudacionem nostram veniamus per nos vel per interpositam personam, aliquo iure, causa vel racione. Et ut predicta omnia et singula maiori gaudeant firmitate [cognoscentes] nos pervenisse ad perfectam et legitimam etatem, iuramus per Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula, ut superius dicta sunt, tenere et observare in perpetuum inviolabiliter, et non in aliquo contravenire aliquo tempore. Salvis tamen condicionibus, retentionibus et substitucionibus, si que sunt in instrumento donacionis vestre predicte.

Et insuper presentem cartam, quam iussimus fieri auctoritate notarii infrascripti, fecimus sigillo nostro pendenti sigillare. Actum est hoc in Sancto Celedonio VIIJ° Idus Madii, [anno domini M° CC° LXXXV°].

Gallabinus de Crudiliis.
Benedictus de Castroterciolo.
Magister Petrus de Costa cappellanus dicti domini Infantis Alfonsi.
Magister Ianfridus Rubei.
P. de Minorisa.

Dal reg. 62 del Re Pietro, a fol. 152 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Pubblicato da me per la prima volta nella memoria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia. 1285-1291* (nell'*Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis catalans*. Barcelona, 1909) pag. 346, doc. I.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 180 diè un sunto fugace del documento, senza rilevare l'importanza eccezionale di esso.

Nella mia memoria già indicata così ho scritto (pag. 340) per tale documento: « Conquistata la Sicilia, e ritornato nel 1283 il Re Pietro in Catalogna, era d'uopo di dar norma esatta alla successione nel regno di Sicilia, poichè nel testamento nulla era su ciò previsto [Cfr. doc. n. XIV]. Il Re Pietro volle pertanto che il figlio Alfonso, già emancipato dalla patria potestà, confermasse con un atto solenne la donazione di quel regno già fatta dal medesimo Re Pietro al secondogenito Giacomo. *Di tale donazione non si ha alcuna notizia*; ma certamente la forma del governo della Sicilia dovette essere determinata nel Parlamento tenuto in Messina nell'aprile del 1283, prima che il Re Pietro si allontanasse diffinitivamente dall'isola. La donazione comprendeva l'intero regno di Sicilia, cioè insieme alle provincie continentali: e però si dimostra l'antico desiderio dei Re aragonesi di acquistare, anco in parte, quelle regioni ».

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 163, opina che varî pretesti e dubbî poterono influire su quell'atto, e crede di trovarli in al-

cuni fatti di quegli anni; ma egli non rileva alcuna circostanza di questo documento solenne, formato al tempo dell'emancipazione dell'Infante Alfonso, e del quale l'Amari non conobbe il testo. È ormai indubitato che il Re Pietro e Costanza fecero compilare nella loro Cancelleria in Sicilia un *instrumentum donacionis*.

Ho creduto conveniente ristampare tale documento di Alfonso, anco per aversene migliore notizia fra noi.

LXXI.

1285, maggio 21, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina a Raimondo Alamanni, Baiulo di Barcellona, di permettere che Raimondo Marquet possa inviare in Sicilia la sua nave, fornita di alquanti marinai e serventi, dispensati dal recarsi all'esercito, se la nave partirà fra tre settimane.

Raimundo Alamandi, baiulo Barchinone. Noveritis nos concessisse Raimundo Marcheti quod navem suam, que venit de partibus Sicilie, possit mittere nunc ad ipsas partes Sicilie, et quod possit ipsam navem amarinare de illis hominibus, qui nunc pro marinariis in ea venerunt, vel si de illis defecerint, possit alios in ipsa mittere loco ipsorum, ita quod inter omnes in ipsa navi sint XXXV marinarii et III serviciales; quare mandamus vobis quatenus predictos XXXV marinarios et III serviciales non compellatis, ratione presentis exercitus, dum tamen recesserint infra III septimanas a confeccione presencium computandas. Datum ut supra [Coll de Panissars, 12 kalendas iunii, 1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 104 r. (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 81 ne dà un breve sunto e legge *quattro* settimane, invece di *tre*. Di altri marinai venuti pure da Sicilia, e dispensati dal rimanere nell'esercito di

Catalogna è notizia per l'ordine precedente del 5 maggio dato per Attobono di Trapani (cfr. CARINI cit., pag. 113).

L'oggetto di questi viaggi frequenti in Sicilia si desume meglio dai documenti che seguono, cioè per la tratta dei frumenti.

Il Marquet era allora viceammiraglio in Barcellona. (AMARI, 9ª ed., vol. II, pag. 68, 137).

DUCANGE non registra la parola *servicialis*, ossia servente, ma invece l'altra di *serviciabilis*, che ha un significato alquanto diverso.

LXXII.

1285, maggio 22. Colle de Panissars.

Il Re Pietro I, avendo inteso che alcuni mercanti si recano in Sicilia, con la nave di Raimondo Marquet, per estrarre frumento, ordina al medesimo di indurre i suddetti mercanti a comprare la tratta presso Bernardo Segalario in Barcellona, poichè egli (il Re Pietro) ha bisogno di molto danaro per l'armata.

Raimundo Marcheti. Intelleximus quod aliqui mercatores vadant in Siciliam in navi vestra pro extrahendo blado de partibus Sicilie, unde cum nos mittamus Bernardum de Segalario, fidelem scriptorem nostrum, apud Barchinonam ad vendendum tractam seu exituram bladi Sicilie ipsis mercatoribus et aliis, pro eo quia multum indigemus denariis pro armata et aliis necessariis nostris, rogamus vos, sicut possumus, quod inducatis predictos mercatores ad emendum tractam seu exituram predictam a dicto Bernardo, taliter facientes quod incontinenti tradant ipsius exiture [precium] predicto Bernardo. Data in Collo de Paniçars, XI kalendas iunii anno predicto [1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 105 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 81 offre un sunto.

Per i solleciti preparativi dell'armata contro il Re di Francia occorrevano grandi somme, per ottenere le quali il Re Pietro ordinava anche di dare in pegno oggetti preziosi o di far mutui, come si ricava dal documento dello stesso giorno a Sabastida, e da quello del 23 maggio al Vescovo di Gerona, dati in sunto dal Carini cit., pag. 81 e seg.

LXXIII.

1285, maggio 22, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I dà allo scrittore regio (scriptori nostro) *Bernardo Segalario ampia facoltà di permettere ai mercanti, ai quali avrà venduto la tratta, di recarsi in Sicilia con navi, padroni di esse e marinai, e vuole inoltre che il Segalario tenga presso di sè in Barcellona coloro, che saranno utili per tale affare della vendita, dovendo poscia essi recarsi all'esercito.*

Nos Petrus dei gracia etc. Concedimus plenariam potestatem vobis fideli scriptori nostro Bernardo de Segalario licenciandi, ex parte nostra, mercatores, quibus nomine nostro vendideritis tractam sive exituram bladi de partibus Sicilie, ad eundum ad partes ipsas Sicilie pro ipso blado aportando, et licenciandi eciam naves et lembos, in quibus dictos mercatores ire contingerit, ad eundum ad partes predictas Sicilie cum patronis seu dominis ipsarum navium et lemborum et nautis, marinariis ac servicialibus necessariis ad easdem. Possitis eciam licenciare quoscumque necessarios habueritis, pro vendicione dicte tracte seu exiture, ad remanendum vobiscum in Barchinona, dum vobis necessarii fuerint et utiles ad predicta; postea vero redire ad nostrum exercitum teneantur. Volumus tamen per vos super his talem cautelam et diligenciam adhiberi ab illis, qui redituri sunt ad exercitum, quod fraus nullatenus committatur. Data ut supra [XI° kalendas iunii 1285].

Dal reg. 56 a fol. 105 r. del Re Pietro (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 82 fornisce il sunto assai conciso.

Si scorge chiaramente che il Segalario, come scrittore o contabile dell' armata, adempiva con sollecitudine quegli incarichi svariati a lui affidati in tempo di guerra. Il Segalario si sottoscrisse come testimonio cristiano nel trattato di pace tra il Re di Tunisi Abdelehehit ed il Re Alfonso d' Aragona conchiuso a 30 luglio 1287. (Cfr. appresso, doc. di tale data).

LXXIV.

1285, maggio 22, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina a Ruggiero de Loria, Ammiraglio dei regni di Aragona e Sicilia, di non arrecare impedimento o ritardo ad alcuni mercanti di Barcellona, che hanno avuto licenza di estrarre dalla Sicilia il grano, «quo in partibus Cathalonie plurimum indigetur», *essendo stato pagato alla regia Corte il diritto di tratta* «seu exiture dicti grani».

Nobili et dilecto viro Rogerio de Lauria, regnorum Aragonum et Sicilie Admirato salutem et dilecionem. Cum racione grani, quo in partibus Cathalonie plurimum indigetur, concesserimus quibusdam mercatoribus Barchinone quod possint granum extrahere de partibus Sicilie, et sit nobis de iure tracte seu exiture dicti grani plenarie satisfactum, mandamus vobis quatenus mercatoribus predictis, de quibus vobis constiterit per literas nostras directas Magistris Portulanis nos concessisse tractam dicti grani, non faciatis nec fieri permictatis impedimentum aliquod vel detenimentum, nec eciam navibus, nautis seu marinariis navium seu lignorum, in quibus granum ipsum voluerint aportare. Nos enim si quid eis impedimentum fieri contingerit, tenemur ad restitucionem dampni et detenimenti. Da-

tum apud Collem de Paniçars, XJ° kalendas Iunii, anno domini M° CC° LXXX° quinto.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 106 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 82 ne dà il sunto.

È noto che il Loria fu nominato Ammiraglio di Aragona e Sicilia nel 1283, e se ne ha il documento (20 aprile) edito la prima volta da Quintana, *Obras completas* cit., *Apendices*, p. 480, doc. I. e ristampato (senza citarlo) da Carini, *De rebus*, pag. 617. Sui motivi dell'unione di quelle due dignità Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 135, dice che il Re Pietro non « ignorava che allora la Catalogna non avrebbe potuto mai metter in mare un grosso naviglio: al contrario egli avea visto in Sicilia quel grande numero di audaci marinai e quella prontezza ad armare in corso ».

Il documento da me dato in luce mostra come la Sicilia giovasse a fornire grandemente di grano la Catalogna e l'armata.

La parola *detenimentum* nel significato di *ritardo* manca in Ducange.

LXXV.

1285, maggio 29, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I scrive all' Infante Giacomo affinchè faccia restituire al milite Giovanni di Mazzarino, di Piazza, che il suddetto Infante ha inviato al Re, i beni di lui, che erano stati posti sotto sequestro, ed anche quelli che erano stati occupati da alcuni con violenza, essendo contrario a ragione che il de Mazzarino venga privato dei beni innanzi il giudizio, che dovrà subire presso il Re.

Simile lettera per il milite Adenolfo di Mineo.

Infanti Iacobo. Noveritis quod Iohannes de Maczarino, miles de Plasia, quem ad nos misistis, constitutus in presencia nostra, nobis exposuit quod, ipso existente in posse vestro, bona sua mobilia, stabilia ac sese movencia omnia

fuerint sibi per Curiam vestram emparata et capta, que bona, ut asserit, sic sibi emparata et capta vos ei restitui mandavistis. Exposuit eciam nobis quod quidam homines ipsarum parcium, propria auctoritate, occupaverunt aliqua de bonis Iohannis predicti, in eius iniuriam, et in nostre dominacionis preiudicium et gravamen. Unde cum idem Iohannes in posse nostro existat ad subeundum iudicium nostrum, et non sit racioni consentaneum quod ante prolatam sentenciam bonis suis privetur, vel quod fiat exequucio contra eum, rogamus et dicimus vobis quatenus, si qua de bonis eiusdem Iohannis de Maczarino a Curia vestra emparata remanent sive capta, ea omnia procuratori suo desemparare et restitui faciatis. Et nichilominus eis, qui aliqua de bonis eiusdem Iohannis occupasse dicuntur, mandetis ut ea retinere non presumant, immo ea procuratori suo predicto restituant incontinenti; quos occupatores ad hoc, si necesse fuerit, compellatis, protegentes et defendentes uxorem et domum ipsius Iohannis ne ab aliquo contra iusticiam aggraventur. Datum apud Collem de Panissars, IIIJ° kalendas Iunii, anno domini millesimo CC° octogesimo quinto.

Similis pro Adinolfo de Mineo milite.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 113 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 83 ne dà un sunto brevissimo, dal quale non si rileva alcuna notizia dei motivi del provvedimento. Egli legge *de Plagia* invece che *de Plasia*, donde risulta la pronunzia più conforme pel nome di Piazza.

Il Mazzarino insieme ad Adenolfo di Mineo aveva nel 1283 tentato la ribellione contro il Re Pietro, come ricordano i cronisti, ed entrambi furon presi prigionieri, al pari di Alaimo, per i beni del quale si emanarono simili ordini (Cfr. doc. della stessa data, al n. LXXVIII).

Vedasi quanto dice Amari, 9ª ediz. vol. I, pag. 369, e vol. II, pag. 89, anco sulla fede dei documenti dati per sunto dal Carini.

LXXVI.

1285, maggio 29, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina ai Maestri Portolani di Sicilia di permettere a Pietro di Molleto, di Barcellona, latore della regia lettera, l'estrazione con una o due navi da qualunque porto o spiaggia dell'isola « ad extraccionem tamen victualium deputatis », *di salme duecento di frumento od orzo da trasportarsi in Catalogna, essendo stato pagato il diritto di esitura alla regia Corte. Vuole che non si rechi alcun impedimento o ritardo al di Molleto* « propter magnam necessitatem frumenti et ordei, quam ad presens habemus in partibus istis », *nè si chieda cauzione.*

Simili lettere (a 24 ottobre) *per Filippo Villasecca, di Barcellona, per cento salme; per Castelliono de Bas e soci per seicento salme, e per G. de Fonoleto e Ferrarono Burgeri per centocinquanta salme.*

Magistris Portulanis Sicilie. Cum Petrus de Molleto, civis Barchinone, lator presencium, emerit a regia Curia exituram frumenti salmarum ducentarum, vel ordeum ad extimacionem dicti frumenti, secundum consuetudinem ipsarum parcium, et de iure ipsius exiture sit nobis et Curie nostre satisfactum, sicut constat nobis per fidelem thesaurarium nostrum Bernardum Scribam, qui pecuniam ipsam recepit; fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus permictatis predictum P. de Molleto, vel quem voluerit loco sui, extrahere de quocumque portu seu maritima Sicilie maluerit, ad extraccionem tamen victualium deputatis, cum uno vel duobus vassellis, in quibus frumentum vel ordeum predictum oneretur, predictam quantitatem frumenti salmarum CC vel ordei ad extimacionem ipsius frumenti, ut superius continetur, ferendarum ad partes nostras Cathalonie, et in hoc nullum impedimentum vel dilacionem faciatis vel fieri permictatis, sicut non cupitis nostre celsitudini displacere. Scientes quod si culpa vestra oporteret dictum P. de Molleti ali-

quam moram trahere, vel in aliquo dampnificari, vestris humeris totaliter inheremus, propter magnam necessitatem frumenti et ordei, quam ad presens habemus in partibus istis, et quia nos, nisi vos expediveritis incontinenti, tenemur restituere dampna et dispendia, que ipsum subire propterea oportet. Significamus vobis preterea de ferendo dicto blado ad partes istas non oportet vos aliam petere caucionem, cum iam nobis cautum fuerit super eo. Datum apud Collem de Panissars IIIJ° kalendas Iunii [1285].

Similis Filippo de Villasecca mercatori Barchinone de C. salmis.

Similis fuit facta Casteliono de Bas et sociis suis de DC. salmis frumenti. Datum Barchinone IX kalendas novembris.

Similis fuit facta G.° de Fonoleto et Ferrarono Burgeri de CL. salmis frumenti. Datum IX kalendas novembris. Fuit mandatum pro Bernardo Scriba, qui recepit ipsos denarios ad opus solucionis armate, et mandavit pro ea Bernardus de Segalar.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 115 (Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 83 offre un sunto assai conciso, che termina: « Quindi permettetegli ecc. Altri permessi simili »; e riferisce il nome *di Mollo* invece che *di Molleto*. Nel doc. del 31 luglio 1285 (Cfr. appresso doc. n. XCIV) Carini riporta « P. di Mol . . . », e nell'indice: « Pietro di Mollto ».

Sono degne di nota l'espressione *secundum consuetudinem ipsarum parcium*, cioè della Sicilia per il prezzo del frumento e dell' orzo, e la menzione dei porti destinati all' estrazione delle vettovaglie, perchè nel tempo di guerra, per precauzione contro le clandestine estrazioni da parte del nemico, si limitava il numero dei porti per quell' estrazione, e talvolta anco la quantità dei cereali.

In fine del documento è detto che allo scriba Bernardo de Segalar fu inviato il danaro « ad opus solucionis armate ».

LXXVII.

1285, maggio 29, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina a Ruggiero Loria, Ammiraglio dei regni di Aragona e Sicilia, di non recare alcun impedimento o ritardo, a causa dell'armata di Sicilia, alla partenza della nave di Pietro de Prunariis, cittadino di Barcellona, il quale deve trasportare frumento od orzo dalla Sicilia « ad partes nostras Cathalonie », *avendo il medesimo pagato il diritto di estrazione, e perchè si ha grande scarsezza di cereali* « in partibus istis ad presens ».
Simili a Castiglione de Bas.

Rogerio de Loria regnorum Aragonum et Sicilie Admirato. Volumus et mandamus vobis quatenus Petro de Prunariis, civi Barchinone, vel navi sue et taride afferentibus ad partes nostras Cathalonie frumentum vel ordeum ipsius Petri vel mercatorum, quia a Curia nostra regia in partibus istis exituram emerunt, sicut vobis de ipsis empcionibus exiture constare poterit per licteras patentes, quas super hoc mictimus Magistris Portulanis, vel mercatoribus ipsius, nautis videlicet, marinariis et servicialibus dictarum navis et taride, non faciatis nec fieri permictatis impedimentum aliquod vel detenimentum racione armate Sicilie, cum nos habeamus magnam necessitatem in partibus istis ad presens frumenti et ordei, precipue etiam quia si impedirentur, tenemur eis restituere dampna et dispendia, que eos subire propterea oporteret. Datum apud Collem de Panissars, IIIJ° kalendas Iunii [1285].

Similis fuit facta Castilioni de Bas. Datum Barchinone IX° Kalendas novembris.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 115 r. (nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 84 ne dà un sunto brevissimo.

Il ricordo dell'armata di Sicilia si riferisce ai preparativi della flotta, che dovea recarsi in Catalogna per portarvi soccorso, al comando dell'Ammiraglio Loria, come avvenne in agosto di tale anno. Cfr. AMARI, 9ª ediz., vol. II, pag. 139, il quale osserva (pag. 137) che « forse Ruggiero prendea dallo stesso fondo [delle tratte] la sussistenza dell'armata in Sicilia ».

Lo scopo di tale armata si desume chiaramente dal documento che segue, cioè: « pro expugnanda et invadenda armata regis Francie, Dei auxilio mediante ».

LXXVIII.

1285, maggio 29, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I scrive all'Infante Giacomo, dicendo di essergli pervenute le sue lettere ed i capitoli concernenti la prigionia (super facto) *del principe di Salerno. Risponde pertanto di volere che sia inviato a lui in Catalogna il principe suddetto, quanto più presto sarà possibile, accompagnato con navi e galee armate. Riguardo ad Alaimo da Lentini, ed ai capitoli spediti col frate Galcerando de Tous, si duole che siano stati fatti prigioni la moglie ed i figli di Alaimo, e confiscati i loro beni e dati ad altri prima di farsi il giudizio presso la Corte regia. Curerà la protezione dei beni di Raimondo Alamanni e di Arnaldo di Villanova, e di rimunerarli. Desidera conoscere perchè si richiede la sua intenzione sul fatto della concessione dei casali, dopo di averne assegnato senza darne notizia a lui. Avverte l'Infante di avere scritto a Loria per mandare subito dodici navi e trenta galee dell'armata di Sicilia per espugnare quella del Re di Francia.*

Altra lettera a Ruggiero Loria per l'invio delle suddette navi con persona idonea all'armata.

Infanti Iacobo. Recepimus literas vestras, quas nobis misistis per Salvatorem Petri latorem presencium, et tenorem ipsarum literarum et capitula nobis missa super facto principis intelleximus diligenter, ad que vobis taliter respon-

demus, primo scilicet ad factum dicti principis quod credimus et speramus quod veniat ad nos, sicut pro certo intelleximus, et ex quo ipse veniet, non oportet super ipsis capitulis respondere; volumus tamen et mandamus quod, si forte adhuc non recessit de partibus ipsis, quod quam cicius poteritis nobis ipsum mictatis, et veniat bene custoditus et associatus navibus et galeis armatis, cum iam adventus ipsius sit multum publicatus. Super facto vero Alaymi de Lentino et aliorum capitulorum, que nobis misistis per fratrem Galcerandum de Tous, sciatis quod multum miramur de vobis, et de consilio vestro, quia, sicut pro certo intelleximus, vos cepistis seu capi fecistis uxorem dicti Alaymi et filios, et eciam omnia bona eorum sunt iam divisa et data aliis, non servato iuris ordine, nec alia bona forma. Novus ordo preposterus est, facere execucionem antequam sentencia proferatur, et ex quo eum nobis misistis ad subeundum iudicium, non debuissetis absque sentencia vel mandato nostro taliter processisse, cum hoc videatur derisio nostre Curie et contemptus. Et ex quo isto modo procedere volebatis, fuisset melius quod non misissetis eum nobis. Preterea nos non recepimus licteram papalem ut dicitur sibi missam, nec per confessiones ibi missas pro facto ipso cognoscere possumus, donec sit in meliori ordinacione. Cum autem fuerit in statu quo esse debet, nos prout de iure fuerit, procedemus. Super aliis autem literis deprecatoriis nobis missis pro R. Alamanni et R. de Villanova et aliis nos bona, que habent in partibus istis, habemus et habebimus commendata, et eis remuneracionem faciemus de serviciis nobis et vobis exhibitis per eosdem. Ad donaciones vero casalium respondemus quare nos requiritis in istis, ex quo sine requisicione in consciencia nostra fecistis alias donaciones, et quod iam scitis voluntatem nostram et intencionem super donacionibus faciendis. Preterea sciatis quod nos scribimus nobili Rogerio de Loria quod mictat nobis incontinenti duodecim taridas et triginta galeas armatas de armata Sicilie, quas necessarias habemus pro expu-

gnanda et invadenda armata regis Francie, dei auxilio mediante. Et mictimus specialiter super hoc Salvatorem predictum dicto Almirato ut hoc expediat festinanter. Vos eciam hoc procuretis, quantum poteritis, celeriter expedire. Datum apud Collem de Panissars, IIIJ° kalendas Iunii [1285].

Item fuit scriptum predicto Rogerio quod predictas taridas et galeas mictet festinanter per aliquem discretum virum, et idoneum ad ipsam armatam.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 116 r., nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 84 ne fornisce un larghissimo sunto. Egli ricorda altresì: « Un brano di quest'importante documento è stato da me pubblicato nella *Sicilia-Vespro*. Palermo, 1882 ». Bisogna però avvertire che tale pubblicazione non è altro che la traduzione italiana (a pag. 19) di qualche periodo concernente Alaimo da Lentini, e non giova per nulla alla diplomatica, perchè è contenuta in « Numero unico » illustrato (Milano, tip. fratelli Treves), e d'indole esclusivamente popolare, come dice lo stesso Carini. Vi si riscontrano gli errori: da Villarosa (invece di Villanova), e *calli* (invece di Colli) di Panissars.

Nel 1886 Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 89, si doleva di non conoscere il contenuto preciso del documento nella sua originale forma, e diceva: « Non ho sotto gli occhi il testo, ma un sunto, o forse parafrasi, del canonico Carini, il quale di certo non aggiunse, nè tolse alcuna circostanza a questo importantissimo documento ».

Ne dò il testo trascritto accuratamente sull'originale registro.

A niuno può certamente sfuggire l'alto interesse storico e diplomatico di cotale lettera del Re Pietro. Da essa si rileva con quanta energia si provvedesse dal sovrano ad impedire abusi ed ingiustizie nella Corte di Sicilia, e presso il suo Vicario Giacomo. Per la partenza del principe di Salerno il Re dice che « iam adventus ipsius sit multum publicatus ». Notevole è ancora il rimprovero per la prigionia di Alaimo e la confisca dei suoi beni, contro ogni forma di dritto, rilevando la sconvenienza: « facere execucionem antequam sentencia proferatur », la qual cosa appare piuttosto *derisio nostre Curie et contemptus*. Altre notizie

riguardano la lettera del Papa mandata ad Alaimo, e le prove che si raccoglievano per il giudizio contro di costui. Frate Galcerando de Tous era monaco dell'ordine cisterciense di S. Creus, e adempì in tale anno importanti missioni politiche (CARINI, op. cit., vol. II, pag. 59, 93, 181).

Sembra che R. Alamanni sia quel Raimondo, che poi in novembre 1285 seguì il principe di Salerno nel suo trasferimento nelle prigioni di Catalogna (AMARI, vol. II, pag. 153). Rinaldo, o meglio Arnaldo, di Villanova è il celebre medico fisico del Re Pietro. A 5 aprile di questo anno il Villanova avea ottenuto dal Re la concessione di una parte del castello di Otter, e poco tempo dopo conseguì un assegno di duemila soldi barcellonesi, e fu testimone nelle false donazioni del morente Re Pietro, inventate dai prelati (CARINI cit., vol. II, pag. 110, 119 e 206). Venne indi nell'isola nel 1309, e molta parte ebbe nelle quistioni religiose e nelle relazioni politiche tra la Corte di Federico II e quella di Aragona. L'illustre prof. Antonio RUBIÓ Y LLUCH ha pubblicato, non è guari, nel suo erudito lavoro *Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval*. Barcelona, 1908, vol. I, pag. 5 a 56 vari documenti dal 1285 al 1312 riguardanti il Villanova.

Le rimostranze per le concessioni dei Casali fatte da Giacomo mostrano che l'alta prerogativa regia non si voleva su ciò immutare, anzi doveano eseguirsi le norme già emanate, « voluntatem nostram et intencionem *super donacionibus faciendis* ». (Vedasi pure il documento anteriore, n. XXXII). Per i fatti dell'armata siciliana basta rinviare ad AMARI, 9ª ediz., vol. II, pag. 138 e seg.

Nella cronaca del NEOCASTRO, cap. 92 (ed. GREGORIO, *Bibl. script. Arag.*, t. I, pag. 129) si ha una lettera concitata, evidentemente composta dal cronista, con la quale il Re Pietro rimprovera il figlio Giacomo per il ritardo dell'invio del prigione principe di Salerno; ma tali sentimenti coincidono però col testo della vera lettera

LXXIX.

1285, maggio 30, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina a Bernardo scriba di fornire agli ambasciatori del Re di Tunisi quanto ai medesimi occorre per la spesa di una giornata per carni e pane.

Bernardo Scribe quod donet nunciis regis Tunicii diaffamo sive expensam unius diei, scilicet duas vaccas, viginti arietes, et XL solidos panes. Datum in Colle de Panissars, IIJ° kalendas Iunii.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 27, nell'Arch. Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 116 dà un sunto, e indica il foglio 28 invece di 27, e l'anno 1284, che deve però essere ridotto a modo comune, al pari di altri documenti che seguono.

Quegli ambasciatori del Re di Tunisi Abu Hafs (Bohap) eran venuti al Colle di Panissars per conchiudere il trattato di pace del 2 giugno 1285 tra quel Re e l'Aragona e la Sicilia (Vedi appresso, doc. LXXXI).

La parola *diaffamo* manca in Ducange; però è spiegata in questo documento stesso con le parole *expensa unius diei*. Carini nel sunto traduce *diaffa*, ma senza alcuna evidente ragione filologica.

LXXX.

1285, maggio 31, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina allo scriba Bernardo di consegnare gli abiti convenienti all'ambasciatore dell'Infante Giacomo.

Bernardo scribe quod donet Salvatori Petri, nuncio Infantis Iacobi, vestes sibi competentes. Datum in Colle de Panissars, pridie kalendas Iunii [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 27, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 116 ne offre il sunto.

L'ambasciatore Salvatore di Pietro avea portato al Re Pietro le lettere ed i capitoli diversi spediti dall'Infante Giacomo, e tornava indi in Sicilia a recare le risposte regie, come si rileva dal documento precedente n. LXXVIII.

LXXXI.

1285, giugno 2, Colle de Panissars.

Trattato di pace per quindici anni tra Pietro Re di Aragona e di Sicilia e Miralmomeni Bohap Re di Tunisi. Si provvede con tale trattato per sicurtà ai Saraceni che trafficano nelle terre del Re Pietro, o che abitano nelle terre soggette al Re di Tunisi, restituzione di oggetti naufragati o rubati, casi di inseguimento di navi cristiane o saracene, o che viaggiano contro nemici, sicurtà ed altro per i Cristiani nelle terre del Re di Tunisi, pagamento delle tasse di dogana, dritto ai sudditi del Re Pietro di tener fondachi e consoli a Tunisi ed altrove, obbligo del Re di Tunisi di pagare ogni anno al Re di Aragona e di Sicilia il tributo di 33,333 bisanti, facoltà al sudetto Re di Aragona di nominare i capi dei Cristiani col soldo come al tempo del nobile Guglielmo Moncada, libertà di culto e di scuole per i medesimi. Il Re Pietro si obbliga di ottenere la ratifica della Regina sua moglie e dell'Infante Giacomo per il regno di Sicilia.

(Seguono il segno del Re e le firme dei testimoni, ed alcuni capitoli aggiunti per l'obbligo del Re di Tunisi del pagamento del tributo dei tre anni scorsi, e di danaro ed altro dovuti al tempo del Re Carlo d'Angiò).

Questo documento in lingua catalana si trova nel reg. 47 del Re Pietro, a fol. 81, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Fu dato in luce da CAPMANY, *Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona.*

Madrid, 1779, t. IV, doc. VI, pag. 9 e seg. Egli suddivide il testo in XL articoli, premettendovi il numero, ed in alcune parti migliora qualche espressione del catalano antico, per renderla più comprensibile. A pag. 12 trascrive inesattamente *fondecs de mercaderies e consols* invece di *mercaderies, fondecs e consols.*

Il medesimo storico catalano ristampò nel volume *Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos Reyes de Aragon y diferentes principes infieles de Asia y Africa, desde el siglo XIII hasta el XV*, pubblicato in Madrid nel 1786, per ordine del Re, quel trattato del 1285, però con data erronea del 13 giugno (a pag. 39 e seg.), traducendolo « fiel y literalmente del idióma antiguo lemosino al castellano », e rendendolo più breve.

Mas Latrie nell'opera *Traités de paix concernant les relations avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen age.* Paris, 1868, pag. 286 e seg. riprodusse il testo originale del trattato, ricavandolo dall'edizione del Capmany, *Memorias* cit.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 37 e seg. ne offre più che il sunto, una traduzione o meglio parafrasi: ma non indica affatto che il testo era stato pubblicato prima dal Capmany e dal Mas Latrie.

Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 367, e specialmente nel vol. II, pag. 130 e seg. dà varie utili notizie su questo trattato, senza ricordare l'edizione del Mas Latrie: però non sembra esatta l'affermazione che « sperava il re che non cascasse mai [il trattato] nelle mani del papa, e non fornisse nuovo argomento a processi della curia romana ».

Per tale documento di eccezionale importanza, anco per la notizia del commercio esterno della Sicilia con l' Africa settentrionale, rileverò soltanto che Pietro stipulava il trattato tanto come Re di Aragona che di Sicilia, e che ricordava espressamente per Giacomo *qui deu esser hereter apres nos*, mentre per Alfonso dice: « fils nostre maior et hereter apres nos en les dits Regnes » [di Aragona, Valenza e Catalogna]. Si desume ancora l'esistenza di Consoli di Sicilia e Catalogna nella Tunisia in quel tempo, e l'obbligo del tributo dall'epoca di Carlo d'Angiò, ricordandosi altresì in fine il frumento che Lorenzo Ruffo « et ses caballers trameseren de Sicilia, el temps que Karles la tenia, per vendre a Tunis ».

Capmany, nel t. III *Suplemento a las Memorias*, pag. 204, osserva: « No consta que antes del año 1285 por algun tratado de

paz se habiese asegurado el tráfico y la navegacion en aquellas tierras» [di Africa], e fornisce quindi un pregevole riassunto delle disposizioni contenute in esso. A pag. 205 ricorda per Guglielmo Moncada che «esto illustre caballero fué el primer gobernador, que habia puesto en el alcázar de Túnez el Rey Don Pedro en 1281», e per il tributo dovuto a Carlo d'Angiò nota che esso proveniva dall'anno 1276 «en que Omar Muley se hizo tributario suyo. Este tributo anual lo pagaban los Reyes de Túnez desde 1145, quando Rogerio II Rey de Sicilia los sujetó».

Rimase nondimeno ignoto al Capmany un trattato del 14 febbraio 1271 per dieci anni, conchiuso dal Re Giacomo I di Aragona, e ristampato da Mas Latrie, *Traités* cit., pag. 280 e seg. sull'edizione datane da Champollion e Reinaud. Altro trattato posteriore, del 21 novembre 1301, del Re Giacomo II «que asegurase a los Catalanes las ventajas ya consignadas en los tratados de 14 de Febrero de 1271 y 2 de Iunio de 1285» è stato pubblicato col testo arabo, traduzione contemporanea e fac-simili dall'illustre prof. Andrea Gimenez Soler, *Episodios de la historia de las relaciones entre la Corona de Aragón y Túnez* nell'*Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans*. Barcelona, 1907, pag. 212 e seg.

LXXXII.

1285, giugno 3, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I avverte l'Infante Giacomo di non permettere che i mercanti o gli abitanti di Barcellona portino, nel presente anno, frumento o biada dalla Sicilia (de partibus Sicilie), *tranne per quelli che acquisteranno il diritto di tratta dalla regia Corte in Catalogna* (in partibus istis).

Simili lettere alla Regina, a Loria, ai Maestri Portolani ed a Giovanni da Procida.

Infanti Iacobo. Rogamus, dicimus et inibemus vobis quatenus non permictatis quod aliqui mercatores, vel habitatores Barchinone, extrahant vel extrahere possint anno

presenti frumentum, vel aliquod genus bladi de partibus Sicilie, immo istud prohibeatis et faciatis, sicut cupitis nostre celsitudini complacere; exceptis tantum illis, qui a regia Curia nostra in partibus istis predicti frumenti et bladi emerint exituram, quos volumus posse extrahere de partibus ipsis quantitates a nobis eis concessas, sicut de ipsis quantitatibus Magistris Portulanis per nostras patentes literas dedimus in mandatis. Datum apud Collem de Panissars, IIJ° nonas Iunii.

Similis domine Regine — Rogerio de Loria — Magistris Portulanis — Iohanni de Procida.

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 118 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 85 dà il sunto del documento.

È evidente lo scopo di quella proibizione, destinata ad impedire la carestia del frumento durante la guerra, ed a provvedere pei bisogni dell'armata.

LXXXIII.

1285, giugno 4, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina al Baiulo di Barcellona, R. Alamanni, di pagare le spese di locazione convenuta (logherium) *a coloro, che fornirono gli animali per il viaggio degli ambasciatori del Re di Tunisi sino al Colle di Panissars, presso il medesimo Re Pietro.*

R.° Alamanni, Baiulo Barchinone, quod solvat illis qui conduxerunt bestias, quas nunçii illustris regis Tunicii adduxerunt apud Collem de Panizars, logherium quod eis debetur pro tempore, quo iidem nuncii ipsas bestias tenuerunt, prout cum ipsis convenistis, et est fieri assuetum. Da-

tum apud Collem de Panissars, pridie nonas Iunii, anno predicto.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 27 r. nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 116 offre un breve sunto, ma con data erronea del 31 maggio, mentre le parole *pridie nonas Iunii* indicano sicuramente la data del 4 giugno.

Cfr. il doc. LXXIX per altre spese per quegli ambasciatori.

LXXXIV.

1285, giugno 5, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina a R. Alamanni di pagare a quelli, che fornirono le bestie per il viaggio degli ambasciatori del Re di Tunisi al Colle di Panissars, le nuove spese per il ritorno in Barcellona.

R.º Alamanni quod solvat illis qui conduxerunt bestias, quas nuncii illustris regis Tunicii adduxerunt apud Collem de Panissars, expensas novas, quas facti sunt in veniendo [et] redeundo cum ipsis nunciis Barchinone. Datum apud Collem de Panizars, nonis Iunii, anno predicto.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 27 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 116, omise interamente il sunto di questo documento, che giova a mostrare l'itinerario seguìto dagli ambasciatori del Re di Tunisi.

LXXXV.

1285, giugno 5, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I avvisa Guglielmo de Roca per la consegna di due mila soldi agli ambasciatori del Re di Tunisi per loro provvisione.

Guillelmo de Rocha quod donet nunciis regis Tunicii duo milia solidos, quos dominus rex eis donat pro quietacione seu expensis eorum. Datum ut supra [nonis Iunii 1285].

Dal reg. 58, fol. 28 r. del Re Pietro Arch. Cor. Arag. in Barcellona).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 117 riporta il sunto. È altro documento pregevole per la notizia di quell'ambasceria, tra le fazioni di guerra nella Catalogna.

LXXXVI.

1285, giugno 5, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I ordina al Vicario di Barcellona, od ai suoi luogotenenti, di non vietare ad Abramo Mosse ed Abramo Çachar, ebrei di quella città, di recarsi in Sicilia con le proprie merci, tranne se siano proibite, nè di molestarli, durante il viaggio, per quanto essi devono per prestazioni e tributi (in peitis sive questiis), *ai quali sono tenuti gli Ebrei di Barcellona.*

Vicario et baiulo Barchinone, vel eorum locum tenentibus, quod non impediant Abraham Mosse et Abraham Çachar, socium suum, iudeos Barchinone, super viatico quod facturi sunt apud Siciliam, cum mercibus suis, exceptis re-

bus prohibitis; et in hoc nullum faciant impedimentum ipsis assecurantibus idonee solvere partem suam in hiis, que Iudei Barchinone nunc nobis dare debent, et in aliis peitis sive questiis que fient, ipsis existentibus in viatico, et si qui adhuc debent de peitis preteritis. Datum in Collo de Panissars, nonis iunii [1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 122, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 86 dà un sunto solamente per metà del documento, tralasciando di notare l'obbligo del pagamento.

Il divieto di esportazione di merci proibite si riferiva a quelle, che potevano usarsi in guerra. Riesce utile il documento per il ricordo della speciale condizione degli Ebrei in Catalogna, e delle tasse alle quali erano soggetti.

L'insigne storico José Amador De los Rios nella sua importante opera *Historia social, politica y religiosa de los Judios de España y Portugal*. Madrid, 1876, t. II, pag. 5 e seg. ricorda espressamente i vantaggi che il Re Pietro I ricavava per la guerra dai tributi degli Ebrei, mentre si trovava nel Colle de Panissars. Egli dice: « Contribuian los judios á todas estas empresas con su actividad y sus tesoros. Don Pedro, que atendiendo al decoro de su esposa doña Constanza, le habia donado, al coronarla reina de Aragon, la ciudad de Gerona, con las pingües rentas de su ya famosa juderia, no solamente aceptaba sus servicios para la provision y ordenacion de sus ejércitos y armadas, como los habia aceptado el Conquistador [Giacomo I], sino que acudia tambien, no sin frecuencia, á las aljamas de Aragon, Valencia y Cataluña, en demanda de extraordinarios tributos ».

LXXXVII.

1285, giugno 8, Colle de Panissars.

Il Re Pietro I avverte Berengario de Conques perchè esamini quanto è dovuto dalla nave regia, chiamata « Bonaventura ». *che*

si trova nella spiaggia di Barcellona, e deve partire per la Sicilia per trasportare frumento «ad usum ac sustentacionem gentis exercituum nostrorum» *in Catalogna, e si obblighi al pagamento a Raimondo Fiveller e Giacomo Dalmazzo della somma suddetta derivante sì dal mutuo fatto in Genova per le spese occorse nel viaggio dalla Sicilia in Genova e poi sino all'arrivo in Barcellona, che dal resto di altro mutuo conchiuso in Palermo, ed assuma quindi il comando della nave per recarsi in Sicilia.*

In una nota che precede il documento si legge di essere stato lacerato a 31 luglio, perchè il pagamento fu eseguito invece con la concessione di tratte di frumento dall'isola.

Berengario de Conques. Cum navis nostra vocata Bonaventura nunc existens in plagia Barchinone, quam per vos ad partes Sicilie duci mandamus pro afferendo in ea grano ad servicium nostrum, et usum ac sustentacionem gentis exercituum nostrorum, sit obligata Raimundo Fivellerii et Iacobo Dalmacii pro quadam pecunie summa, quam, ad solvendum logerium marinariorum, qui navem ipsam de Sicilia in Ianuam, et exinde ad dictam plagiam Barchinone nuper adduxerunt, et ad emendum exarceam et panaticam et faciendum alias expensas eidem navi utiles et necessarias, atque ad satisfaciendum dicto Raimundo Fivellerii in eo, quod sibi restabat ad solvendum de mutuo per eum facto Panormi fideli nostro Raimundo de Munterols super eamdem navem et naulum ipsius, mutuaverunt in civitate Ianue et mutuo receperunt a P. de Molleto et Philippo de Villasicca, mercatoribus Barchinone, volumus et mandamus vobis quatenus, certificatus prius per albaranum nostrum sive P. de Libiano, magistri racionalis Curie nostre, de summa pecunie debita Raimundo Fivellerii et Iacobo Dalmacii et aliis mercatoribus predictis racione mutui supradicti, obligetis vos eisdem in solvenda eis, facto dicto viagio, ea quantitate pecunie, quam in dicto albarano videritis contineri. Dictam vero navem, cum exarcia et apparatibus suis, et administracionem eiusdem recipiatis et emparetis, ac cum ea, dirigente Domino, navigetis ad partes

Sicilie, prout vobis dedimus in mandatis. Datum apud Paniçars, VI° idus iunii [1285].

In principio di questo documento si legge

Recuperavimus presentem litteram, et lenuavimus ipsam, quia alias fuit creditoribus satisfactum in extura frumenti de Sicilia, prout notatum est in libro comuni in kalendario II kalendas augusti, anno [M°CC°] LXXXV°.

Dal reg. 58, fol. 30 r. del Re Pietro, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 117, ne dà un sunto incompleto in varie parti, ed anche per l'omissione della notizia di revocazione dell'ordine per nuova forma di pagamento.

Il documento riesce interessante per il ricordo di usi marittimi per locazione di marinai, compra di sartie (*exarcia*) e panatica, e convenzione di mutuo su la nave ed il suo nolo.

La parola *in Kalendario*, nella nota che è premessa, ha il significato di data, per il provvedimento segnato in altro registro (*libro comuni*).

Il de Conques nel 1279 era *portiere* della Casa di S. Vincenzo, e recò allora una rilevante somma a Giovanni da Procida in Parigi. Cfr. quanto ho detto a pag. 44. — Per il de Munterols, vedi prima, doc. n. LXVII.

LXXXVIII.

1285, giugno 9. Colle di Panissars.

Il Re Pietro I ordina a Raimondo Marquet di permettere che G. Benincasa, dopo aver conseguito la somma da lui ricevuta per suo soldo « ratione armate », *attenda al servizio della nave regia, chiamata* « Bonaventura », *che sarà condotta da Berengario de Conques per trasporto di frumento dalla Sicilia. Vuole altresì che consegni al de Conques travi e legno per rinforzare l'albero della nave suddetta.*

Raimundo Marqueti. Cum G. Benencasa sit necessarius ad servicia navis nostre vocate Bonaventura, quam per fi-

delem nostrum Berengarium de Conques duci mandavimus ad partes Sicilie pro afferendo frumento ad servicium et usum nostrum et gentis nostre, volumus et mandamus vobis quatenus recuperata a dicto G. pecunia per eum recepta pro logerio suo ratione armate, in quam ut intelleximus erat iturus, eum ad dicte navis servicia dimittatis. Tradatis etiam dicto Berengario, vel cui voluerit, trabes et aliam fustam nostram, si quam habetis ydoneam ad fortificationem arboris dicte navis. Datum ut supra [Coll de Panisars, V idus iunii 1285].

Dal reg. 56 del Re Pietro, a fol. 124 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 87 offre un sunto, con data inesatta dell'8 giugno.

Raimondo Marquet era barcellonese, ed in maggio aveva ottenuto, insieme a Berengario Maioli, di tenere ufficio di ammiraglio su i marinai dell'armata di Catalogna e Valenza (Cfr. Carini cit., pag. 71 e 79). Si ha frequente memoria di lui nella cronaca del Muntaner, edita da Buchon, *Chroniques étrangères*. Paris, 1846, pag. 343, cap. CXXIX e seg.

LXXXIX.

1285, giugno 20, Barcellona.

Il Re Pietro I vuole che G. de Roca fornisca quanto occorre a Riccardo de Canalibus, a suo fratello ed al loro scudiere in Barcellona, innanzi di partire per la Sicilia.

G.° de Roca quod provideat Rixardo de Canalibus et Roberto fratri suo, et uno scutifero eorum, dum fuerint Barchinone, et transmeaverint apud Siciliam. Datum Barchinone, XII° kalendas iulii [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 31, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 117 ne dà un sunto.

Il documento prova che i fratelli de Canalibus erano inviati per qualche missione, ed infatti si conosce che Riccardo a 30 giugno diè notizia al Re della buona disposizione degli abitanti del continente del regno a sottomettersi al suo dominio (Carini cit., pag. 89).

Per Guglielmo de Roca si veda il doc. n. LXXXV.

XC.

1285, giugno 21, indizione 13ª, Catanzaro.

Pietro Ruffo di Calabria, Conte di Catanzaro, insieme a trenta nobili e probi uomini della stessa Terra indicati per nome, stabilisce, per l'interposizione di alcuni nobili e religiosi uomini, con Guglielmo Calcerando di Cartelliano, Capitano e Vicario generale del Re di Aragona (Pietro) « a Faro citra usque ad continia terrarum Sacrosante reverende Romane Ecclesie », *una tregua o sospensione delle operazioni di guerra nell'assedio della Terra di Catanzaro da parte del suddetto Re di Aragona, e segna in venti capitoli le varie condizioni della tregua medesima. Con essi si permette al Conte Ruffo ed agli abitanti di Catanzaro di chiedere aiuti di uomini e soldati al Legato del Re Carlo II od a Roberto, Conte di Artois, Baiulo del regno, per continuare le ostilità; altrimenti, non ottenendo il soccorso, essi dovranno lasciare la Terra, tranne per coloro che volessero passare sotto il dominio del Re di Aragona, i quali non saranno privati delle loro possessioni. Le due parti promettono di non recarsi, durante la tregua, danno a vicenda, potendo anzi gli abitanti della Terra portare vettovaglie e raccogliere le messi nel territorio. I patti della tregua dovranno essere sottoposti alla ratifica del Re di Aragona, della Regina e del figlio Giacomo.*

Seguono le firme del Giudice e dei testimoni.

(Atto in notar Giovanni de Archipresbitero di Catanzaro).

In nomine domini Amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, die Iovis, vicesimo primo mensis iunii, tercie decime indicionis, apud Catanzarium, tempore Baliatus illustris viri domini Roberti egregii Comitis Atrabatensis, heredis et successoris dive memorie domini Karoli quondam Ierusalem et Sicilie regis, in regno Sicilie Balii Generalis, Baliatus eius anno primo feliciter amen. Nos Petrus Rufus de Calabria, Dei et regia gratia Comes Catanzarii, presenti scripti serie notum facimus universis atque fatemur, in presencia Rogerii de Cusencia iudicis civitatis Catanzarii et Iohannis de Archipresbitero publici notarii civitatis eiusdem, in quos consensimus tamquam in nostros iudicem et notarium, cum sciremus ipsos nostros iudicem et notarium non esse, necnon infrascriptorum nobilium et proborum virorum de Catanzario videlicet: domini Roberti Filmaynardi, iudicis Goffredi, Bartholomei de Domino Baldo, Andree de Prato, Arnoni de Domino Goffredo, Roberti de Iudice Henrico et notarii Mathei de Matheo, Deodati Pildire, Puchii Pisani, Gualterii Mitro, Stephani Mathei, Andree Guberna, domini Riccardi de Domino Baldo, Nicolai de Spoleto, Guillermi Quatroppa, domini Gualterii Filmaynardi, Riccardi Gacti, Iacobi Vallecti, Petroni de Sigillatore, Guidonis de Petrono, Guillermi de Astoe, Renaldi Romagnani, Petri Squillacheti, Iohannis de Milina, iudicis Iohannis de Iohannico, Pauli Christiani, iudicis Marci Galioti, Iohannis de Protopapa, Iacobi Flumarie et Nicolai de Magistro Iacobo, qui ad hec interfuerunt vocati et rogati, quod cum nobilis et egregius vir dominus Guillelmus Galzarandus de Cartilliano, domini regis Aragonum consiliarius et familiaris, regni Sicilie Mariscalcus, regius Vicarius, et castrorum Sicilie provisor citra flumen Salsum, necnon a Faro citra usque ad confinia terrarum sacrosante reverende Romane Ecclesie, sicut se consuevit scribere, Capitaneus et Vicarius generalis, cum exercitu suo pro parte regis Aragonum obsedisset terram nostram Catanzarii, et tam nos quam homines ipsius terre nostre Ca-

tanzarii coegisset ad obediendum eidem, pro parte regis Aragonum, ac nos et homines dicte terre nostre in hoc sibi resistentes guasto vinearum et segetum, necnon aliis dampnis et gravaminibus per eum nobis illatis in personis et rebus per dies plures dampnificasset et diversimode afflixisset, mediantibus aliquibus nobilibus et religiosis viris ad infrascriptam treugam, pacta et concordiam devenimus cum domino Capitaneo supradicto, videlicet quod ab eodem domino Guillelmo nos et omnes homines terre Catanzarii et tenimenti sui, necnon exteri morantes ibidem, terminum mictendi ad dominum legatum regis licteras seu nuncios, vel ad dominum Comitem Atrabatensem seu ad alium, pro requirendo subsidio ad eisdem, quatraginta scilicet dierum recepimus, numerandorum a die Iovis vicesimo primo mensis iunii, terciedecime indicionis in antea, in quibus diebus non computentur dies in quibus fieret eis impedimentum ab aliquibus, qui sunt vel erunt infra eumdem terminum ex parte domini regis Aragonum, qui nuncii secure vadant et redeant per mare, terras et loca subiecta fidei et dominio dicti regis Aragonum, quibus nunciis si aliquid esset ablatum in via per fideles predicti domini regis Aragonum, idem dominus Guillermus Capitaneus restitui faciat omnia dampna nunciis ipsis per eosdem illata et liberari faciet, si quem nunciorum ipsorum capi contingerit, infra quem terminum si tale auxilium seu exforcium nobis veniet seu mictitur, quod nos possimus defendere et bellare in campo cum eo et exercitu suo, ubicumque fuerit idem dominus Capitaneus citra Farum, tam nos quam domina Comitissa uxor nostra et omnes homines in predicta terra nostra Catanzarii morantes, occasione pactorum presencium, que cum eo inimus, minime teneamur eidem vel alicui alteri, et si forte nos et predicti homines Catanzarii infra predictum terminum quatraginta dierum exforcium seu auxilium tale habere non poterimus, quo nos possimus defendere et pugnare cum ipso et exercitu suo in campis, ut dictum est, nos, predicta domina Comitissa uxor nostra et filii nostri,

necnon et homines in ipsa terra Catanzarii morantes, cives seu exteri, Gallici seu Latini, libere et secure possimus exire de locis et terris fidei et dominio predicti domini regis Aragonum subiectis, in personis et rebus cum omnibus hiis, qui nos sequi voluerint, habito ab eodem domino Capitaneo ydoneo et securo conducto, prestando nobis ab eo de gente sua, et relicta terra et bonis nostris stabilibus eidem Capitaneo pro parte dicti domini regis Aragonum, ita tamen quod quicumque de hominibus morantibus in predicta terra Catanzarii, civibus seu exteris, morare voluerit sub dominio et fidelitate domini regis Aragonum secure morentur, et habeant liberum arbitrium morandi, eundi et redeundi quocumque voluerint ad terras et loca fidelitati et dominio dicti regis subiecta, nullumque malum meritum reddatur nobis vel eis seu alicui ex eisdem, occasione fidei quam usque nunc tenuimus, tenemus et gerimus seu tenent et gerunt erga quondam dominum nostrum regem Karolum et eius heredes, vel etiam alicuius dampni seu iniurie illati seu illate per nos et eosdem homines vicinis aliquibus seu alicui de gente predicti Capitanei seu dicti regis Aragonum in personis et rebus eorum, tempore guerre, de quibus conquerentes aliqui contra nos vel eosdem habitatores terre nostre Catanzarii, cives vel exteros, nullatenus audiri debebunt, nec etiam predicte terre nostre Catanzarii homines possessionibus suis, quas nunc tenent et possident, destituentur iuris ordine non servato. Item quod omnes habitatores predicte terre nostre Catanzarii, tam cives quam exteri, qui sunt in Catanzario, possint secure redire ad domos suas, et bona eorum stabilia, que tenuerunt tempore quondam domini nostri regis Karoli, tam ipsi scilicet de Nicotera, Neocastro, Squillacio, Mayda, Marturano, Syrano, quam aliunde; et si forte bona eorum ab aliquo seu aliquibus detinentur, et iam capta et occupata per aliquem vel aliquos sunt, promisit idem dominus Guillelmus Capitaneus restituere et restitui facere possessiones eorum ipsorum bonorum volentibus ad fidem ipsius regis Aragonum redire,

iure tamen cuiuslibet alterius semper salvo. Promisit eciam idem Capitaneus nobis firmiter cum toto exercitu suo de toto tenimento Catanzarii statim recedere, factis cautelis et instrumentis de treuga predicta, nec inferet eciam idem Capitaneus seu pacietur inferri dampna seu molestias, in personis vel rebus, nobis vel eciam alicui de vassallis nostris predictis per vicinos, vel eciam per gentem exercitus sui, vel per alios de gente regis Aragonum, per terram seu per mare, infra terminum predictorum quadraginta dierum, necnon postquam predicti vassalli nostri redierint ad fidem predicti domini regis Aragonum, ita tamen quod nos et habitatores terre nostre Catanzarii illis, qui iam ad fidem domini regis Aragonum redierunt, vicinis scilicet vel aliis in personis vel rebus nulla inferamus dampna, molestiam vel iacturam. Convenimus eciam et promisimus eidem domino Guillelmo Capitaneo, ex causa treuge predicte, quod nos et predicti habitatores Catanzarii, tam cives quam exteri, nullas municiones de novo faciemus in castro et terra predictis, et nullum fodrum seu victualia inferemus, vel inferri faciemus in terra et castro predictis, et eciam messes omnes, quas interim recolligerimus nos et predicti vassalli nostri extra ipsam terram, conservabimus et conservari faciemus in areis vel massariis consuetis, vel in terris et locis fidelitati et dominio dicti regis Aragonum subiectis. Liceat tamen nobis et hominibus Catanzarii, civibus ac exteris, indigentibus victualibus pro vita et sustentacione nostra, et animalium nostrorum, et dictorum hominum habitatorum dicte terre, et animalium suorum, pro predicto tempore tantum quadraginta dierum intromictere et inferre, seu intromicti facere et inferre, victualia et alia necessaria victui nostro et eorumdem et animalium suorum, iuxta arbitrium nostrum et prescriptorum triginta virorum de terra Catanzarii, prestito iuramento a nobis et eis, tacto corporaliter libro, quod ultra quantitatem predictam pro vita et sustentacione nostra et eorum et animalium nostrorum et suorum pro predicto tempore, ut predictum est, non infe-

remus nec inferri ab aliquibus paciemur. Convenimus eciam cum eodem domino Capitaneo et promisimus quod nos et habitatores dicte terre nostre Catanzarii, et alii vassalli nostri, libere possimus et possint metere segetes seu messes nostras et eorum, recolligere, ac timonias facere tam in Catanzario, Rocaffallucca et pertinenciis suis, quam Tachina et Castello maris et pertinenciis suis. Ac eciam convenimus cum eodem Capitaneo ex causa treuge predicte quod liceat nobis et habitatoribus Catanzarii, tam civibus quam exteris, infra supradictum terminum secure ac libere, pro nostre et eorum voluntatis arbitrio, ire et redire per terras et territoria seu tenimenta Catanzarii, Roccefalluce, Tachine et Castellorum maris, habendo liberum gressum et regressum, itum et reditum per tenimenta Symonis Sellari, Taberne Barbarie et Genetocastri, per que necessario transitur ad predictas terras Tachine et Castellorum maris, ita tamen quod non liceat eis et nobis ire ad predictam terram Castellorum maris nisi dominus Iohannes frater noster prestiterit iuramentum, sicut in pactis inter nos et predictum Capitaneum habitis continetur, ac eciam omnia pacta facta nobiscum promissa, concessa et acceptata in persona nostra robur firmitatis habeant et obtineant in persona domini Iohannis Rufi fratris nostri, dum tamen prius idem domnus Iohannes frater noster iuramentum per totum vicesimum quartum diem presentis mensis iunii prestet simile iuramento prestito a nobis, ut in serie presentis scripti plenius continetur, in eadem treuga et convencione, iuxta formam et condicionem predictorum et infrascriptorum Capitulorum. Cui eciam Capitaneo promisimus per iuramentum, fidem et legalitatem nostram quod consanguineis, filiis et rebus eorum, qui iam ad fidem dicti regis Aragonum devenerunt, in ipsa terra Catanzarii vel extra morantibus, nulla de cetero infra predictum terminum gravamina seu molestias inferemus vel paciemur inferri, dummodo non veniant ad segetes suas colligendas, vel ad offendendum vel impugnandum nos vel aliquem de vassallis nostris. Nos au-

tem et predicti triginta viri de Catanzario superius nominati iuravimus ad sancta Dei evangelia, tacto corporaliter libro, in fide et legalitate nostra, in presencia predictorum Iudicis et notarii et predictorum virorum, firmiter actendere et observare treugam, convenciones et pacta predicta illesa sine fraude, dolo et aliqua diminucione, atque in nullo contrafacere vel venire, et si contigerit quod nos violaverimus ea omnia, que promisimus vel aliquid predictorum, veniendo contra treugam et convenciones predictas, quod omnes ipsi qui iuraverint nobiscum de consensu nostro et nostre beneplacito voluntatis, eodem iuramento teneantur, tam pro se ipsis, quam nomine et pro parte hominum universitatis ipsius, ut sindici eorum in quos sponte ordinatos et constitutos ad hec unanimiter consenserunt, redire ad fidem et dominium ipsius regis Aragonum, et quod predicti homines et universitas ipsius terre Catanzarii sint contra nos, non obstante aliquo iuramento fidelitatis et homagii, quo nobis sunt vel fuerunt astricti, de quibus homagio et fidelitate, si contra predicta fecerimus vel aliquod predictorum, eos deinde duximus absolvendos. Ipse etiam dominus Guillelmus Capitaneus et omnes infrascripti viri nobiles, videlicet: dominus Raynaldus de Sancto Felicio, Ribaldus de Sfar, dominus Bonamicus de Randacio, Rodericus Chanzus de Birgaz, Bernardus de Billuri, Guillelmus Galvans, Galzaranus Saccurt, Garzias Chimenis et Bernardus de Cor promiserunt et iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tacto corporaliter libro, firmiter observare sine dolo et fraude nobis et hominibus habitantibus in Catanzario, tam civibus quam exteris, treugam, convenciones et pacta predicta; et sub eodem iuramento, fide et legalitate sua promisit nobis dictus Capitaneus se curaturum et facturum quod predictus rex Aragonum, domina regina uxor eius et domnus Iacobus filius eorum adimpleant omnia supradicta, et rata habeant sub fide et legalitate sua. Nos eciam predictus Comes et prefati habitatores Catanzarii convenimus et promisimus, sub eodem iuramento prestito, fidelibus dicti domini regis

Aragonum infra predictum terminum in personis et rebus nullam inferre molestiam vel iacturam. Unde ad cautelam Curie prefati domini regis Aragonum, et predicti domini Guillermi Capitanei, factum est de premissis omnibus presens scriptum publicum, per manus Iohannis de Archipresbitero publici notarii civitatis Catanzarii, sigillo nostro et sigillo Capitanie prefati domini Guillermi, ac subscripcionibus predictorum Iudicis et notarii et quorumdam [de] expressatis viris scribere scientibus roboratum. Scriptum Catanzarii, anno die mense et indicione premissis.

† Ego Rogerius de Cusencia Iudex Catanzarii qui supra subscripsi.

† Ego Robertus Filmaynardus miles de Catanzario qui supra.

† Ego Bartholomeus de domino Baldo de Catanzario qui supra.

† Ego Gualterius Filmaynardus de Catanzario qui supra.

† Ego Gofridus Franciscus de Catanzario dictus Iudex qui supra subscripsi.

† Ego Matheus de Matheo qui supra.

† Ego Nicholaus de Magistro Iacobo qui supra.

† Iohannes de Iohannicio qui supra.

† Ego Gualterius Micro qui supra.

† Ego Marcus Guliotus dictus Iudex qui supra.

† Ego Iohannes de Archipresbitero qui supra publicus notarius civitatis Catanzarii presens scriptum scripsi et subscripsi.

Dalla pergamena di n. 487 del Re Pietro, conservata nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 203 e seg. ne fornisce un sunto, nel quale incorre in varî equivoci, perchè dice che la tregua avvenne « per opera di alcuni religiosi » soltanto, mentre sono nobili e religiosi, trascrive Galcerando di Castiglione invece di *Cartelliano*, menziona un « Legato pontificio », che è piuttosto appellato *Legatus regis*, e indica « Baiulo, ossia tutore », il Conte d'Artois, che è Balio ossia governatore e non tutore di alcuno.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 66, 101 e 103 offre vari cenni sul Conte Ruffo e su questa tregua.

Conviene rilevare nel documento l'indicazione degli anni del Baliato del Conte di Artois, la dignità del Re di Aragona, cioè di Pietro, che non viene menzionato col nome di Re di Sicilia dai fedeli angioini, i titoli che usava il de Cartelliano, *sicut se consuevit scribere*, per la sua potestà in Sicilia ed in Calabria nel tempo della guerra e delle conquiste nel continente, e la distinzione degli abitanti di Catanzaro in *Gallici seu Latini*, cioè Provenzali o naturali dei luoghi.

Il Re Carlo I elevò il Conte Ruffo al grado di « Capitano generale a guerra del Giustizierato di Calabria, cioè dalla porta di Roseto fino al Faro » a 27 luglio 1284. Cfr. Minieri - Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angiò da gennaio 1284 a dicembre 1285* (nell'*Arch. Stor. Ital.*, serie IV, t. VII, 1881, pag. 23). A questo Conte Ruffo aveva il Re Pietro scritto in febbraio 1283 per esortarlo a liberarsi dal dominio angioino in terraferma (Carini, *De rebus*, pag. 479 e seg.).

Della potestà di Balio affidata a Roberto è esplicito ricordo in un documento del 6 gennaio 1285 del Re Carlo I, « cum in regno nostro presens habeat et habere valeat satis plenam plenitudinem », durante la prigionia del figlio Carlo II. Minieri - Riccio, *Saggio di Codice diplomatico*. Napoli, 1878, vol. I, pag. 213. Deve qui notarsi che Giannone, *Storia civile del regno di Napoli*. Milano, 1821, vol. V, pag. 355 osserva che il Re di Francia, Filippo, inviò a Napoli il figlio Roberto, Conte di Artois, « dubitando che la compagnia del Legato con una donna ed un fanciullo non recasse pregiudizio alle supreme regalie del Principe. . . Con tutto ciò per lo bisogno che s'aveva allora del Pontefice, e per l'accuratezza del Legato, non ne fu *questi escluso* ».

In tale documento della tregua sono menzionati la Contessa, moglie di Pietro Ruffo, ed il fratello di costui, a nome Giovanni, che doveva giurare la tregua sino a 24 giugno. Come è detto in fine, il documento conteneva i sigilli del Conte Ruffo e del Capitano de Cartelliano. Quest'ultimo è ricordato nei Capitoli dell'officio del Secreto di Sicilia del 1310, pubblicati nel mio lavoro *Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV*. Palermo, 1906, pag. 111 lin. 17 « ... et in terris, que fuerunt quondam nobilis Guillelmi Galcerandi de Cartelliano, et

terra Salem, Conradum Calandanum militem, habitatorem Sacce... loco tui... duximus statuendos » ecc. I nomi di coloro, che giurano col de Cartelliano, sono evidentemente siciliani e catalani.

XCI.

1285, giugno 27, indizione 13ª, Palermo

Inchiesta fatta da Giaconia de Milite, Maestro procuratore del regno di Sicilia al di quà del fiume Salso, in seguito ad ordine regio, intorno le immunità commerciali dei Genovesi nell'isola.

Tale documento è ricordato nella sentenza del 2 aprile, 9ª indizione, 1311, emanata da Corrado Lancia di Castelmainardo, Maestro razionale della Magna Curia, sur un reclamo del Console dei Genovesi in Palermo circa il pagamento di tasse nell' immissione di merci per terra ed estrazione per mare. La suddetta sentenza è trascritta nel Codice del sec. XIV della Bibl. Universitaria di Cagliari, e fu pubblicata da SELLA, *Pandetta delle gabelle di Messina* (in *Miscellanea Stor. Ital.*, t. X, 1870, pag. 87 e seg.).

Riferisco le parole, nelle quali trovasi la menzione della inchiesta, cioè: « Quia nobis constitit.... eciam per inquisicionem de hiis a [*corr.* et] similibus factam olim in civitate predicta [Panormi] anno domini MCCLXXXVº, mense iunii, XXVIIº eiusdem, XIIIᵉ indicionis, per quondam dominum Iaconiam de Milite, regium Secretarium et Magistrum procure [*corr.* procuratorem] Sicilie citra flumen Salsum, de mandato regio sibi propterea per licteras destinato ».

Una inchiesta intorno alle franchigie doganali dei Genovesi era stata nel medesimo anno eseguita, come rilevasi dal documento dell' Infante Giacomo del 21 marzo 1285 (cfr. doc. n. LXVI). È da notare però che quell' inchiesta fu formata dai notari e credenzieri della dogana di Messina e da alcuni probi uomini, ed invece questa del De Milite avvenne in Palermo, con particolare incarico, e probabilmente per il ripetersi di nuove molestie fiscali

contro i Genovesi. L'espressione *de hiis et similibus* dimostra che la nuova inchiesta eseguita dal De Milite riguardava non solo il caso di pagamento di terza parte di tassa di dogana per immissione ed estrazione (Orlando, *Un codice di leggi e dipl.* cit. pag. 108), ma anche la definizione di altre controversie. Il mandato regio sarà stato certamente dell'Infante Giacomo.

La famiglia De Milite è nota in Sicilia sin dal 1282, perchè Bartolotto de Milite fu uno dei Consiglieri della repubblica siciliana di quel tempo in Palermo (Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. I, pag. 200). Si hanno altresì ricordi di Giovanni e Rinaldo de Milite negli anni 1317 e 1326 (Bozzo, *Note stor. sicil. del sec. XIV*, pag. 439 e 549). Gli eredi di Matteo de Milite ed Orlando de Milite avevano feudi in Sicilia, durante il regno di Federico II aragonese (Gregorio, *Bibl. Script. arag.*, t. II, pag. 468, 469).

XCII.

1285, giugno 30, Barcellona

Il Re Pietro I ordina a Berengario de Vilardello di ricevere nella propria nave, col pagamento del nolo per il viaggio, P. Eneci che si reca in Sicilia per servizio regio e dell'Infante Giacomo.

Berengario de Vilardello. Cum P. Eneci proponat transfretare ad partes Sicilie ad servicium nostrum et Infantis Iacobi, sciatis quod volumus et placet nobis quod ipsum recolligatis in navi vestra, que nunc itura est ad dictas partes, ipso solvente vobis naulum suum pro passagio suo [Datum Barchinone, II° kalendas iulii 1285].

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 140, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

La data, che manca, si desume dal documento precedente e dall'altro che segue nel registro.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 90 dà un breve sunto.

XCIII.

1285, luglio 15, Barcellona

Il Re Pietro I avverte i Maestri Portolani del regno di Sicilia affinchè permettano ai mercanti di Barcellona, che ottennero la licenza (prima dell'ordine di proibizione) ed a quelli che ora si recano in Sicilia con la nave di Pietro de Prunariis, di estrarre frumento ed orzo dall' isola per portarlo in Barcellona, pagando però il dritto di estrazione ed altro consueto.

Magistris Portulanis regni Sicilie. Licet mandaverimus et prohibuerimus vobis per literas nostras ne per aliquos mercatores, seu habitatores Barchinone permicteretis extrahi frumentum, vel aliquod genus bladi de partibus Sicilie anno presenti, nunc ad supplicacionem proborum hominum Barchinone concessimus et mandamus vobis quatenus mercatores et habitatores dicte civitatis ante dictam prohibicionem nostram in ipsis partibus existentes, necnon et istos mercatores euntes in presenti viatico ad partes ipsas in navi Petri de Pruneriis, permictatis extrahere frumentum et quodlibet aliud genus bladi de partibus Sicilie, afferendum ad partes Barchinone, prohibicione nostra predicta in aliquo non obstante, ipsis tamen mercatoribus seu habitatoribus solventibus ius exiture et alia iura, que pro ipso blado solvere in ipsis partibus teneantur. Datum Barchinone Idus Iulii [1285].

Dal reg. 57 del Re Pietro a fol. 153, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 94 ne offre un sunto alquanto esteso.

Il divieto di estrazione di frumento era stato imposto dal Re a 3 giugno dello stesso anno (cfr. doc. n. LXXXII). La revoca parziale di quel provvedimento si scorge essere avvenuta « ad supplicacionem proborum hominum Barchinone », cioè del magistrato

municipale. Il De Prunariis o Pruneriis è ricordato pure nel documento del 29 maggio (n. LXXVII).

XCIV.

1285, luglio 31, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina ai Maestri Portolani di Sicilia di permettere a de Molleto, di Barcellona, la libera esportazione da qualunque porto dell'isola di salme 431 di frumento od orzo, da recarsi in Catalogna, essendo stato pagato il diritto competente per l'estrazione.

Altre lettere per Filippo de Villasecca per salme 431, per R. Firiller per salme 673 e per Giacomo Dalmazzo per salme 813.

Il diritto di estrazione importa soldi di Barcellona 18784, la qual somma era dovuta dal Re a vari mutuanti in Genova per diversi debiti e spese della sua nave maggiore, che sono stati in tal modo soddisfatti.

Simili lettere all'Infante Giacomo.

Petrus Dei gracia etc. Magistris Portulanis Sicilie fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Cum P. de Molleto civis Barchinone emerit a Curia nostra exituram frumenti quadringentarum triginta unius salmarum ad generalem mensuram, extrahendarum de insula Sicilie et afferendarum ad partes Catalonie, vel ordeum ad extimacionem dicti frumenti secundum consuetudinem Sicilie, et de precio sive iure dicte exiture sit per dictum Petrum nostre Curie satisfactum, fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus permictatis eumdem Petrum, vel nuncium aut nuncios suos, extrahere de quocumque seu quibuscumque portubus Sicilie, ad extraccionem victualium deputatis, in uno vel pluribus vassellis, predictas CCCC.XXX.J. salmas frumenti, vel ordeum si maluerit, ad extimacionem dicti frumenti vel partis ipsius frumenti, absque omni iure exi-

ture, non exacta eciam ab eo de afferendo dicto frumento vel ordeo ad partes Catalonie, cum nobis cautum sit, iuratoria vel alia caucione. Super hiis autem non faciatis dicto mercatori impedimentum aliquod, nec fieri permictatis, cum nos promiserimus sibi restituere dampna et dispendia, si qua eum vel nuncios suos contingat subire pro vestri impedimento, negligencia seu defectu; de quibus dampnis et dispendiis, si per vos evenerint, vestris humeris incumbemus. Caventes preterea ne pretextu presencium maior, vel alia victualium quantitas, seu quoque prohibita, in fraudem nostre Curie extrahantur, sicut inde cupitis ipsi Curie non teneri et penarum periculum evitare. Datum Barchinone ij° kalendas augusti, anno Domini millesimo CCLXXX° quinto.

Similis fuit facta ad dictos Magistros Portulanos pro Philippo de Villasicca de quadringentis triginta una salma.

Similis fuit facta ad dictos Magistros Portulanos pro R.° Fivillerii de sexcentis septuaginta tribus salmis.

Similis fuit facta ad dictos Magistros Portulanos pro Iacobo Dalmacii de octingentis et tresdecim salmis, excepto quod non fuit in hac facta mencio de ordeo.

Que omnes salme frumenti predicte sunt in summa duo millia trescente quadragintaocto. Que fuerunt vendite dictis mercatoribus ad racionem quatuor tarenorum pro iure exiture, et duorum solidorum pro tarino, et ipsarum parcium ad dictam racionem est novem millia tres centi XC duo tareni; et valent ad racionem predictam de duobus solidis pro tarino decem et octo millia septingentos octoginta quatuor solidos Barchinone.

Quam pecuniarum summam dictus Rex debebat dictis mercatoribus, qui eam per quantitates predictas mutuaverant in Ianua pro solvendis debitis et faciendis expensis navis sue maioris, de quibus debitis et expensis fuit facta racio coram Petro de Libiano, et recuperavit cartas dictorum debitorum et tenet cartoralium dicte navis, continens dictas expensas per minutum et totum compotum navis ipsius, et dominus rex posuit eis in solutum dicti debiti

dictam summam pecunie, pro qua eis vendidit exituram dicte quantitatis frumenti.

Super hac materia fuit scriptum domino Infanti Iacobo quod non permictat dictos mercatores impedire super dicti bladi extraccione. Datum ut supra.

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 173, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 99 e 100 ne dà il sunto, lasciando però incompleto (*P. di Mol.* . . .) il nome del de Molleto.

Questo documento è notevole per il ricordo degli usi commerciali della considerevole e frequente estrazione dei frumenti dalla Sicilia, poichè vi si rinvengono le indicazioni della salma *ad generalem mensuram* vigente nell' isola, del prezzo del frumento « ad extimacionem secundum consuetudinem Sicilie », dei porti destinati all'estrazione delle vettovaglie, delle cauzioni con giuramento che dovevano prestarsi per il trasporto al luogo determinato, ed altresì del prezzo di quattro tarì a salma per l'estrazione del frumento, che viene calcolato a due soldi barcellonesi per ogni tarì, secondo il valore della moneta.

Deve pure rilevarsi il ricordo del *cartoralium navis*, o giornale di bordo, che conteneva l'elenco ossia il conto delle spese *per minutum*. La voce *cartoralium* manca in Ducange, e vi è registrata soltanto quella di *chartularium* e per significato in parte diverso.

Il nome di Pietro Libiano è abbastanza conosciuto, perchè a 26 aprile 1282 a lui fu affidata la sorveglianza sui pescatori di Valenza, che non recavansi all'armata (Carini, cit., pag. 13), e nel 1283 la cura per conti e pagamenti di navi in Sicilia (Carini, *De rebus*, pag. 248, 561), ed egli a 25 novembre 1285 fu testimone nell'atto solenne di difesa promessa dall'Infante Alfonso in Maiorca al fratello Giacomo ed al regno di Sicilia, e nell' altro di nomina dell'Ammiraglio Loria per ricevere simile giuramento da Giacomo per l'Aragona. Tali due ultimi documenti sono stati pubblicati da me nell'*Anuari (1908) del l'Institut d'Estudis catalans*. Barcelona, 1909, pag. 347 e 348.

XCV.

1285, agosto 1, Barcellona.

Il Re Pietro I annunzia ai Secreti di Sicilia che, avendo bisogno di non poca quantità di vettovaglie per sussidio dell'esercito contro i nemici, che hanno già invaso la Catalogna, trasmette Berengario de Conques per acquistarne in Sicilia, ed ordina pertanto che sia al medesimo Berengario permessa con la nave « Bonaventura » *la libera estrazione, senza il pagamento del diritto di dogana od altro.*

Simile lettera ai Maestri Portolani. — Altra all'Infante Giacomo perchè aiuti Berengario, dal quale conoscerà lo stato di salute del Re e le condizioni nelle quali si trova la Catalogna. — Altra a Giovanni da Procida.

Petrus Dei gracia etc. Secretis Sicilie fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Quia pro sustentacione equitum et clientum nostrorum, quos pro defensione regnorum nostrorum ac hostium repulsione, qui terram nostram illicite aggredi iam ceperunt, in Barchinona congregari iussimus, non modica quantitate victualium indigentes, Berengarium de Conques familiarem et fidelem nostrum ad partes Sicilie pro emendis victualibus, et ad civitatem Barchinone afferendis, duximus transmittendum; fidelitati vestre firmiter et districte precipiendo mandamus quatenus eumdem Berengarium, aut nuncium vel nuncios suos, a quocumque seu quibuscumque portubus Sicilie in navi nostra vocata Bonaventura, seu in quocumque vel quibuscumque aliis vassellis elegerit, extrahere libere, et sine aliquo iure dohane, vel solucione granorum portuum custodibus debitorum, aut alia quacumque exactione, absque molestia permictatis illam seu illas, quas extrahere voluerit, victualium quantitates, non quesita eciam ab eo vel nunciis suis de

afferendis Barchinonam victualibus ipsis, cum nos inde cauti simus, iuratoria vel alia caucione. Significaturi nobis per litteras vestras quantitatem seu quantitates victualium ipsorum, que et in quibus vassellis, et a quibus portubus extracta fuerint, et quibus temporibus particulariter et distincte. Caventes actente ne dictus Berengarius de mora sui reditus cum dictis victualibus, si forsan accideret per vestrum defectum seu negligenciam, se valeat excusare, sicut inde non cupitis nostre celsitudini displicere. Datum Barchinone, kalendis Augusti, anno domini M° CCLXXX quinto.

Simili modo scripsimus Magistris Portulanis quod sine aliquo iure exiture permictant etc.

Super hac materia scripsimus domino Infanti Iacobo quod in predictis prestet dicto Berengario favorem, addito quod de statu domini regis et terre huius poterit per eum certificari, cui super hoc credat etc.

Super hac eciam materia fuit scriptum Iohanni de Procida quod in premissis assistat dicto Berengario consilio et auxilio opportunis.

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 173 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 100 dà un breve sunto, riferendo alcune parole dell'inizio del documento.

Amari, 9. ediz., vol. II, pag. 137 lo ricorda appena con questo cenno: « e mandò [il Re Pietro] addirittura una sua propria nave a caricare grano nell'isola ».

Riesce evidente da tale ordine regio quanti aiuti apprestasse la Sicilia alla Catalogna per fornimento di uomini e di vettovaglie in quel tempo. Il pericolo dell'invasione delle milizie del Re Filippo di Francia, e la necessità di prepararsi al combattimento erano stati manifestati dal Re Pietro a 28 luglio (Carini, cit., pag. 98). Quei fatti narra distesamente il cronista D'Esclot (ediz. Buchon, *Chroniques étrangères*, pag. 715 e seg., cap. CLIX, che dice: « Quant lo rey d'Arago hac estat lonch temps en la ciutat de Barcelona, segon que d'amunt es dit, e hac ordenat sos fets per mar e per terra, hac en volentat de anar ell personalment

vers Gerona e de donar als Francesos batalla, si les sues gents pogues replegar ». Cfr. pure l'ediz. *Crónica del Rey En Pere* data da Ioseph Coroleu, in Barcelona, 1885, pag. 329.

Notevole è la menzione del diritto dei grani dovuto ai custodi dei porti, e delle lettere nelle quali si registravano le vettovaglie, che estraevansi, per quantità, luogo e tempo, *particulariter et distincte.* Dall'indicazione contenuta nella lettera all'Infante Giacomo si rileva che il de Conques doveva informarlo di tutto quanto avveniva in Catalogna. L'altra diretta al Procida mostra che di consueto nei più ardui affari era richiesto il suo consiglio. Il de Conques doveva pure trasportare pece e catrame, come si dice nel documento che segue.

XCVI.

1285, agosto 1, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina ai custodi dei porti e delle spiaggie di Sicilia che, se Berengario de Conques venderà in tutto od in parte la pece ed il catrame (che egli porta in Sicilia con la nave della Corte, detta Bonaventura) *a persone che vorranno estrarre quelle merci dall'isola, ne permettano l'estrazione, però con la cauzione di non portarle a luoghi di nemici.*

Petrus etc. Custodibus portuum et maritime Sicilie, ad quos etc. Fidelitati vestre precipiendo etc. quatenus si Berengarius de Conques familiaris et fidelis noster vendiderit personis, volentibus extrahere de insula Sicilie et deferre extra regnum picem et quitranum, quam et quod dictus Berengarius portat ad partes ipsas in navi Curie nostre vocata Bonaventura, vel partem dicte picis et quitraminis, permictatis ipsam picem et quitranum extrahi de insula Sicilie per emptores ipsorum, recepta prius ab ipsis emptoribus sufficienti et idonea caucione quod ipsam picem et quatranum non deferant ad aliquas partes, seu loca inimicorum nostrorum, ne inimici nostri rebus ipsis contra nos valeant se iuvare. Datum ut supra [kalendis augusti, 1285].

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 173 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 100 lo indica soltanto così: « Simili [lettere] ai Custodi dei porti e delle marine di Sicilia », mentre qui l'oggetto della lettera è ben diverso dal precedente, trattandosi di pece e catrame, e non di vettovaglie. È degna di nota l'espressione: « ne inimici nostri rebus ipsis contra nos valeant se iuvare », per impedire il contrabando di guerra. La forma *quitranum* manca in Ducange, che riporta quella di *catranum*.

XCVII.

1285, agosto 11, S. Celedonio.

Il Re Pietro I ordina ai baroni ed ufficiali di non recare per otto giorni alcuna molestia ad A. Galaart, P. de Alamanno e Adamo tesoriere del Principe di Salerno, nell'occasione della loro ambasceria per parte del suddetto Principe.

Baronibus, militibus, peditibus, officialibus et subditis nostris aliis universis, ad quos presentes pervenerint. Mandamus vobis quatenus A. Galaart, P. de Alamanno et Adam, thesaurarium illustris Principis Salerni, qui ad nos venerunt cum legacione dicti Principis, familiam, equitaturas vel res eorum, eundo scilicet, stando et redeundo, non offendatis nec offendi ab aliquo permictatis, set eisdem guidatis et assicuratis a nobis provideatis de securo transitu et ducatu. Presente autem guidatico elapsis octo diebus, a confectione presencium continue computandis, minime duraturo. Datum apud Sanctum Celedonium III° idus Augusti [1285].

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 182 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 101, dà un breve

sunto; ma aggiunge per equivoco la parola *milite* ad Alamanao (*corr.* Alamanno), e trascrive «Tesoriere», quasi fosse cognome di Adamo, seguìto in ciò dall'Amari.

Su quei fatti dell'ambasceria mandata dal Principe, e su i maneggi che avvenivano intorno la sua prigionia, si veda Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 151 e seg., ed inoltre il documento sopra riferito al n. LXXVIII.

XCVIII.

1285, agosto 12, S. Celedonio.

Il Re Pietro I avverte la Regina di ritenere come scusato A. Galaart se non tornerà prigione in Sicilia nel tempo stabilito, poichè è stato prolungato al medesimo il termine per presentarsi.

Simili lettere all'Infante Giacomo ed a Loria.

Domine Regine. Noveritis nos elongasse ob causam A. Galaart ab homagio et promissione, quibus se obligavit, de redeundo ad capcionem nostram in partibus Sicilie, donec nos ei mandatum fecerimus super eo; unde si forte ipse non redierit ad capcionem predictam termino, quo se rediturum obligavit, habeatis ipsum excusatum, donec ut dictum est, ei mandatum aliud super hoc duxerimus faciendum. Datum apud Sanctum Celedonium ij° Idus Augusti [1285].

Similis Infanti Iacobo. — Rogerio de Loria.

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 182 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 101, riporta un sunto di tale lettera.

Il Galaart aveva ottenuto il salvocondotto con il documento anteriore. Si rileva da quest'altro ordine, speciale per lui, che sia stato un provvedimento richiesto dalle difficoltà che sorgevano per quell'affare, come nota Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 152.

XCIX.

1284 settembre a 1285 agosto, indizione 13ª

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del Re, in seguito alla lettera del suo genitore Pietro diretta alla Regina ed a lui, concede con sue lettere (tantummodo nostris licteris destinatis) *al milite Guido Talac il casale di Arendaci, sito nel territorio di Monte S. Giuliano, con tutti i dritti e pertinenze, a beneplacito regio e di lui stesso.*

Questo documento dell'Infante Giacomo è ricordato in altro di lui del 27 maggio 1286, indizione 14ª, anno primo del regno di Giacomo (Vedi appresso il doc. di tale data), col quale conferma in perpetuo a Guido Talac e suoi eredi il casale di Arendaci, perchè l'Infante aveva per quella concessione destinato soltanto sue lettere, e non un privilegio, secondo le norme della Cancelleria regia.

Si trova il documento del 1286 nel reg. 4, an. 1413-39 della *Conservatoria di registro* (Mercedes) a fol. 629, e nel reg. 701, a fol. 178 r. (Arch. di Stato di Palermo). Se ne ha pure copia nel vol. ms. Qq. G. 1, fol. 187 r. e nell'altro Qq. G. 4, fol. 36 r. (Bibl. Com. di Palermo).

Conviene qui riferire quanto concerne la menzione delle lettere del 1285 del Re Pietro e dell'Infante Giacomo. Vi si dice: « Quod cum olim infra annum terciedecime indicionis nuper preterite ad literas illustris domini regis Aragonum et Sicilie domini patris nostri, clare memorie, tunc illustri domine regine domine matri nostre et nobis proinde directas, sibi [al Talac] liberaliter et graciose concessimus Casale Arendachii, situm in tenimento Montis Sancti Iuliani, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, usque ad beneplacitum illustrium dominorum parentum nostrorum vel nostrum, super hoc sibi *tantummodo nostris licteris destinatis*, et privilegio aliquo a nostra Curia non obtento ».

Il Talac era armigero insieme con Perrono di Caltagirone, come si ricava dal documento del 19 aprile 1283 (Carini, *De rebus*, pag. 656), e dall'altro del 4 giugno 1284 (Vedi sopra, n. L). Del

casale di Arcudaci si ha il ricordo nel Regesto svevo del 1239 (CARCANI, *Constitutiones regni Siciliae*, Neapoli, 1786, pag. 269), e in alcuni doc. del 1282 e 1283 (CARINI, op. cit., pag. 11 e 364). Varie notizie su quel casale offre il P. Giuseppe CASTRONOVO, *Erice oggi Monte San Giuliano in Sicilia*. Palermo, 1873, vol. I, pag. 159.

C.

1285, settembre 19, Darnils.

Il Re Pietro I avverte il Baiulo di Amposta di avere permesso a Pericono Disona, cittadino di Lerida, di estrarre per mare e condurre in Sicilia cinquecento sporte di pece, ed ordina al medesimo Baiulo di non recare impedimento all'estrazione, dopo che egli avrà ricevuto idonea sicurtà dal Disona di non portare la pece altrove.

Petro Iordani, baiulo Emposte. Noveritis nos concessisse licenciam Perecono Disona, mercatori et civi Ilerdensi, extrahendi per mare et portandi apud Siciliam quingentas esportas de pegunta. Quare mandamus vobis quatenus recipiatis ab eo firmam et idoneam cautionem quod predictam peguntam portet sive mittat apud Siciliam, et non alibi, et quod teneatur aportare et ostendere vobis albaranum illustris domine Regine, karissime consortis nostre, vel Infantis Iacobi, quod dictam peguntam portaverit sive miserit apud Siciliam, quod quidem albaranum teneatur ostendere per totum mensem Aprilis primo venturum; et recepta ab eo huiusmodi cautione, permitatis ipsum extrahere per Empostam peguntam predictam usque ad dictam quantitatem, et super ea extrahenda nullum impedimentum vel contrarium eidem fieri permitatis, et retineatis ab eo presentem litteram, ut de ea possitis nobis reddere rationem. Datum in parrochia de Darnils, XIII° kalendas octobris [1285].

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 203 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 104 offre un sunto, e trascrive *Perono* invece di *Pericono*.

Il Disona doveva per garenzia della Corte esibire l'attestazione della Regina o dell'Infante Giacomo « quod dictam peguntam portaverit sive miserit apud Siciliam ». Tale ordine aveva per iscopo di evitare che pervenisse ai nemici quella materia destinata ad usi di guerra. Amposta è un comune nella provincia di Tarragona.

CI.

1285, ottobre 10, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina a Rodrigo Eximeni, procuratore del regno di Valenza, di non recare impedimento a Pericono Cerdano, abitante di Valenza, che estrae per mare pece, olio, sparto, carta, zoccoli e riso per portarli in Sicilia. Lo avverte di richiedere la sicurtà di 500 morabotini alfonsini d'oro, e l'attestazione della Regina e dell'Infante Giacomo.

Roderico Eximini, procuratori regni Valencie vel eius locumtenenti salutem. Noveritis nos concessisse de gratia speciali Pericono Cerdani, vicino Valencie, quod possit extrahere per se, vel per alium, de regno Valencie quadraginta quintalia de pice, et centum iarras de oleo, et centum cestos de esparto, et centum quinquaginta palomeras de esparto, et triginta caxias de papiro, et centum duodenas de esclops, et XL pondera de arrocio, et ipsa [per mare] portare seu portari facere ad partes Sicilie. Quare mandamus vobis quatenus, recepta per vos ab eo securitate ydonea per quingentos morabatines auri alfonsinos quod predicta omnia portet per se vel per alium ad partes Sicilie predictas et non alibi, et quod hinc ad festum Pentecostes proxime venturum atulerit albaranum ab illustri domina

Regina consorte nostra, vel ab Infante Iacobo filio nostro, continens quod predicta portaverit ad partes Sicilie predictas, quod quidem albaranum nobis vel scribanie nostre vobis constiterit presentasse, permitatis ipsum, et quem vel quos voluerit loco sui, extrahere res predictas de regno Valencie, et nullum in eo impedimentum vel contrarium faciatis. Datum Barchinone, XV kalendas novembris [1285]. G. Scriba repositarius.

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 214 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 107, dà un sunto alquanto esteso, anco per la distinzione della quantità delle merci. Riferisce come dubbia la parola *cestos* del testo, mentre essa è voce sicura catalana.

Sono degni di nota la parola *vicino* derivata dal catalano *vicin*, abitante, ed il ricordo delle monete di morabotini e della *scribania* regia, od ufficio di cancelleria.

Da questo e dal documento precedente riesce chiaro che in Sicilia si avea allora urgente bisogno di provviste di guerra per reprimere sommosse.

CII.

1285, ottobre 18, Barcellona.

Il Re Pietro I fa una dichiarazione di debito (albaranum debiti) *di 300 soldi barcellonesi in favore di Alaimo da Lentini per suo assegno del mese di agosto, e di altri 1680 soldi sino al 12 del mese presente, da pagarsi nella prossima festa di S. Andrea (cioè a 30 novembre).*

Trovasi nel reg. 58 del Re Pietro, a fol. 63 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Fu pubblicata da Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 120 e seg. Aggiunge però egli in fine queste parole: « Este pago lo hizo de orden del Rey, Muçe de Portella », che non sono nel registro.

CIII.

1285, ottobre 18, Barcellona

Il Re Pietro I fa una dichiarazione di debito di soldi barcellonesi 540 per assegno del mese di agosto in favore di Adenolfo di Mineo, e di altri 735 soldi sino al 12 del mese presente.

Item fecimus albaranum debiti Adinolfo de Mineo de quingentis quadraginta duobus solidis barchinonensibus, qui sibi debentur de quitacione sua mensis augusti proxime preteriti, et de septingentis triginta quinque solidis barchinonensibus, qui restant sibi ad solvendum de quitacione sua usque ad diem veneris duodecimam diem, in introitu presentis mensis octobris, quos denarios promisit dominus Rex solvere in primo venturo [festo] Sancti Andree. Data Barchinone, XV° kalendas Novembris [1285]. Bernardus Scriba.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 63 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 121, ne dà il sunto alquanto indeterminato.

Si rileva dal documento n. LXXVIII sopra riferito che Alaimo da Lentini era stato mandato in Barcellona *ab subeundum iudicium*. Adinolfo di Mineo era il suo presunto complice nella congiura. Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 89 nota 2, nel riportare quasi con le stesse le parole il contenuto del precedente documento, ed il sunto di questo osserva: « Sia buona coscienza e amor del giusto, sia timore di destar più pericolosi movimenti in Sicilia, il Re fece pagare in Barcellona larga pensione ad Alaimo ed al suo nipote Adenolfo di Mineo ».

CIV.

1285, ottobre 22, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina a Bernardo Scriba di pagare all'ammiraglio Ruggiero Loria oncie di oro 1400 per lo stipendio di un mese ai corsari, che vennero con lui dalla Sicilia.

Bernardo Scriba quod solvat et compleat Rogerio de Loria mille et quadringentas uncias auri pro solucione facienda de uno mense corsariis, qui cum eo venerunt in galeis, quas adduxit de partibus Sicilie. Datum Barchinone, X kalendas novembris [1285]. P. de Sancto Clemente.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 81, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 122, dà un sunto del documento, e poscia con l'indicazione (*ivi*) ne riferisce il breve testo, quasi altro documento, con data inesatta del 23.

Credo utile, anche per l'anomalia di tale inserzione, di riportare quell'ordine con qualche variante nella lezione. Il Loria insieme all'armata era arrivato dalla Sicilia in Barcellona a 24 agosto, in seguito alle insistenze del Re, come riferiscono i cronisti. Cfr. Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 142 e seg. Quei corsari stipendiati erano gente di mare, adoperata per andare in corso contro i nemici.

CV.

1285, ottobre 24, Barcellona.

Il Re Pietro I scrive all' Infante Giacomo, manifestandogli che ha permesso a Bartolomeo de lo Legale ed al figliuolo suo Giovanni, abitanti di Castrogiovanni, di tornare salvi in Sicilia, e di dimorare in qualunque luogo, tranne in Castrogiovanni, e provvedere secondo il diritto sui loro beni. Vuole pertanto che non sia recato ai medesimi alcun ostacolo.

Infanti Iacobo. Sciatis quod nobis placuit quod Bartholomeus de lo Legale et Iohannes filius eius, fideles homines

nostri de Castro Iohanne, redeant apud Siciliam salve et secure, et dum in Castro Iohanne non stent, possint in quibuslibet aliis locis nostris Sicilie habitare, super bonis suis et rebus que habent in Castro Iohanne exequentes ius suum, et de eisdem mediante iusticia ordinantes. Quare mandamus vobis quatenus dictis Bartholomeo et Iohanni filio suo super redeundo, ut dictum est, in Siciliam, et stando ibidem salve et secure, dum in Castro Iohanne non stent, nullum eis impedimentum vel contrarium faciatis nec fieri permictatis, [cum] de gracia sibi duxerimus concedendum. Datum Barchinone, IX° kalendas novembris. R. Escorna.

Dal reg. 57 del Re Pietro, a fol. 224 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 108 e seg. ne dà un sunto assai conciso, dal quale non si ricava il vero scopo del provvedimento.

Bartolomeo de Lo Legale insieme a Ruggiero de Mauro dovette in ottobre 1282 consegnare, per ordine regio, il castello di Castrogiovanni a Rodrigo Eximene de Luna, e fu inoltre permesso che gli Angioini ed oltramontani, che vi dimoravano, potessero allontanarsi. Soffrirono poi Lo Legale e de Mauro, da parte del popolo, la spoliazione dei loro beni per offese commesse contro il Giustiziere, e vennero sequestrati i beni e iniziata la causa, finchè in gennaio 1283 fu ordinato di darsi quei beni al de Luna, e di arrestare Bartolomeo coi figli ed il de Mauro come traditori per corrispondenza tenuta col figlio del Re Carlo d'Angiò (Cfr. Carini, *De rebus*, pag. 78, 115, 232, 302 e 369)

Il nuovo permesso era pertanto una vera grazia, e quasi un perdono, che il Re Pietro concedeva a Lo Legale, anche con la facoltà di far valere in giudizio le sue ragioni per i beni.

CVI.

1285, ottobre 24, Barcellona.

Il Re Pietro I dichiara di avere ricevuto da Lapo Faciola, Vicario di Valenza, oncie di oro 150 spedite da Lapo Guiandoni Portolano di Sicilia per acquisto di pece, scope e verghe, ed esatte dal Tesoriere Bernardo Scriba; e vuole che Matteo di Termini, Maestro Razionale di Sicilia, annoti tale somma ad introito.

Nos Petrus etc. Recognoscimus et confitemur vobis Lapo Faciole, Vicario Valencie, quod habuimus et recepimus a vobis centum quinquaginta uncias auri, quas Lapo Iandoni Portulanus noster Sicilie nobis misit pro emenda pegunta, scopa et acutis, quas quidem nos non licenciavimus emi per vos, sed ipsas uncias recepi fecimus per Bernardum Scribam fidelem thesaurarium nostrum. In cuius rei testimonium presens vobis fecimus albaranum, sigilli nostri munimine roboratum, volentes et mandantes quod magister Matheus de Termis, magister racionalis regni nostri Sicilie, dictas centumquinquaginta uncias recipiat dicto Lapo in computo receptarum. Datum Barchinone, X° kalendas novembris [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 114, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 128 offre un brevissimo sunto incompleto.

Il documento è notevole per i sistemi finanziari vigenti allora, nei rapporti con la Sicilia.

CVII.

1285, ottobre 26, Barcellona.

Il Re Pietro I nomina Console in Tunisi, per i fondachi dei Catalani e Siciliani, F. Maioli, con facoltà di esercitare la giu-

stizia civile e criminale, di adempire quanto i consoli precedenti hanno fatto, e di esigere i diritti spettanti alla regia Corte. Concede altresì al medesimo di poter eligere altri che faccia le sue veci, e vuole che per lo stipendio ed altre spese si rimetta all'arbitrio regio.

Noverint universi quod nos Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex concedimus et comendamus vobis fideli nostro F. Mayoli consulatus nostros Tunicii, videlicet alfundicorum Cathalanorum et Siculorum, ita scilicet quod vos sitis consul dictorum alfundicorum, et possitis exercere ac exerceatis loco nostri iusticias tam civiles quam criminales, et generaliter omnia facere, que alii consules, qui hactenus ibi fuerunt, exercere et facere consueverunt, et iura ad dictos consulatus et alfundicos pertinencia exigere et recipere ac tenere, et ea nobis fideliter reservare. Concedentes vobis quod possitis alium consulem seu consules in dictis alfundicis substituere loco vestri, ydoneos tamen et fideles, qui predicta omnia et singula exerceant et exercere ac facere valeant loco vestri. De salario autem et expensis, que in predictis et circa predicta vos facere oportebit, stabitis ad arbitrium et voluntatem nostram. Datum Barchinone VII° kalendas novembris, anno domini M° CC° LXXX° quinto.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 114 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 129, ne dà un sunto alquanto indeterminato, e ricorda impropriamente: « con godimento di tutti i dritti » quanto nel testo si legge per gli obblighi di amministrazione e di esazione di tasse.

Con questo ed i tre documenti, che seguono dello stesso giorno (n.i CVIII a CX), il Re provvedeva in modo sicuro su quanto concerneva il consolato di Sicilia in Tunisi. Per il trattato del 2 giugno 1285, del quale ho dato notizia sopra (doc. n. LXXXI), era stabilito al § 37 che il Re di Tunisi doveva concedere i fondachi di Sicilia e di Catalogna (*los fondecs de Sicilia é de Catalunya*) con tutti i dritti consueti, e « quel senyor Rey [Pietro] y meta consols aquells que volra ». La distinzione di fondachi dei Cata-

lani e dei Siciliani deriva dal trattato del 14 febbraio 1271 conchiuso col Re Giacomo I di Aragona, detto *il Conquistatore*, nel quale al § 28 fu convenuto «qu'els homens de la terra o de la senyoria nostra ajen à Tunis un consol o dos, qui demanen tots lurs drets è lurs custumas en la duana» (Mas Latrie, *Traités de paix et de commerce* cit., pag. 283).

Sembra pertanto che fossero nel 1285 in Tunisi i consoli dei Catalani oltre quelli dei Siciliani. Pervenuti in unico sovrano i dominî dell'Aragona e della Sicilia, Pietro continuò a mantenere quella distinzione, ma elesse un solo console per i mercanti e sudditi di entrambi quegli stati. Tale appare la novità che, con la nomina del Maioli, avveniva; e si potrebbe desumere dalle parole: *consulibus regnorum nostrorum et Sicilie* contenute nel documento seguente (n. CVIII), che il console dei Siciliani fosse ancora quello del tempo àngioino, poichè non si conosce altra nomina di console fatta anteriormente dal Re Pietro.

Minieri-Riccio, *Il regno di Carlo I dal 1275 al 1283* (in *Arch. Stor. Ital.*, S.e 3ª, t. XXIV, 1876, pag. 402) fa esplicito ricordo di un documento del 28 dicembre 1275 (Reg. ang. 1275 B n. 23, fol. 77), col quale il Re affidava per un anno, da febbraio 1276 sino a gennaio 1277 l'esazione di «omnia iura, redditus et proventus, que Curia nostra habet et habere debet in consulatu et fundico Tunisii, cum omnibus iustitiis, rationibus et pertinentiis eorum, cum quibus vendi et concedi consueverunt hactenus predecessoribus suis, prout retroactis temporibus usque in presentem annum», e ciò in seguito all'incanto ed al bando emanato in varie città più importanti di Sicilia.

Il Re Giacomo, col privilegio del 16 febbraio 1286 (e non 29 luglio 1294, come erroneamente si era prima creduto) per immunità a Messina, concedeva per grazia speciale che il console dei Siciliani in Tunisi fosse un messinese, di elezione regia (Cfr. appresso tra i doc. del 1286).

Yver, *Le commerce et les marchands* cit., pag. 136, nota: «Selon Camera, Charles I.er aurait même possedé des domaines en Tunisie. Aucune justification n'est, il est vrai, apportée à l'appui de cette affirmation, et la seule propriété royale pourrait bien être précisément ce fondouk, qui appartenait à la Curia, «quem nostra curia habet in terra Tunisii» (reg. 1275 B, fol. 171)». La parola *alfundicus* mostra la provenienza diretta di quel nome dal-

l'idioma arabo, come ricorda anche per le altre d'indole commerciale, cioè: dogana, gabella, magazzino, sensale, tariffa, l'Amari, *Storia dei Musulmani di Sicilia*. Firenze, 1868, vol III, p. 887, e pure V. Mortillaro, *Idea di un glossario delle voci siciliane derivanti dall'arabo* (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. VI, 1881, p. 132 e seg.). L'aveva registrato prima il Ducange, che notò: *Unde vox videtur arabica*.

F. Maioli è noto per l'incarico a lui affidato in Catalogna, in maggio e giugno 1285, per costringere a venire all'esercito i renitenti ed altresì per fare composizione con essi (Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 123 e seg.).

CVIII.

1285, ottobre 26, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina ai Consoli dei Catalani e Siciliani in Tunisi di formare con il nuovo console F. Maioli i conti d'introito dei fondachi, e di consegnare al medesimo quanto spetta alla regia Corte.

Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex fidelibus suis consulibus alfundicorum Tunicii regnorum nostrorum et Sicilie, salutem et graciam. Mandamus vobis quatenus computetis de hiis, que percepistis et habuistis de iuribus omnibus alfundicorum nostrorum, cum fideli nostro F. Mayoli, cum nos dictorum alfundicorum comendavimus consulatus, et eidem detis et tradatis loco nostri quecumque nobis tornare habueritis de computis supradictis, alias mandamus eidem quod vos et bona vestra compellat. Datum Barchinone vij° kalendas novembris, anno predicto [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 114 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 129 ne dà il sunto.

riportando senza spiegazione la parola *alfondici* che trova nel testo.

La parola *tornare* ha qui il significato di *restituire*, e così trovasi registrata in DUCANGE.

CIX.

1285, ottobre 26, Barcellona.

Il Re Pietro I ordina a Bertrando Misuraca di apprestare favore ed aiuto a F. Maioli, che è stato nominato console dei fondachi dei Catalani e Siciliani in Tunisi, ed altresì di consegnare in mutuo al medesimo (se occorra) la quantità di denaro necessaria per l'acquisto della gabella di Tunisi, secondo i patti contenuti nel trattato col Re di Tunisi.

Petrus Dei gracia etc. Dilecto suo Bertrando de Misuraca salutem et dilectionem. Noveritis nos comendasse fideli nostro F. Mayoli, quem una vobiscum ad partes Tunicii destinamus, consulatus alfundicorum nostrorum Cathalanorum et Siculorum Tunicii. Quare mandamus vobis circa ea, in quibus vestrum auxilium requisierit, favorem eidem et consilium impendatis. Preterea cum in paccionibus initis inter nos et regem Tunicii illustrem contineatur quod Cathalani habeant gabellam Tunicii pro precio et denario quod alii dare vellent, volumus et vobis mandamus quatenus si ad opus dicte empcionis gabelle dictus F. indiguerit pecunia, vos permictatis ipsum percipere et retinere de quantitate pecunie, quam vos et ipse recepti estis pro nobis a dicto rege Tunicii, illam quantitatem quam ad opus empcionis predicte necessariam habuerit, recepto inde ab eo publico instrumento. Nos enim concessimus dictam quantitatem sibi mutuare de gracia speciali, si contingerit ipsum emere gabellam predictam. Datum Barchinone vij° kalendas novembris, anno predicto [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 114 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 129 ne offre il sunto.

Conviene notare quanto si rileva dal documento, cioè che il Misuraca era inviato insieme col Maioli *ad partes Tunicii*, e che egli esigeva le somme dal Re di Tunisi dovute al Re Pietro. La gabella ossia l'esazione dei dazi, che erano stabiliti in Tunisi, doveva essere rilevante, tanto che i Catalani, conoscendone gl'introiti, vollero nel trattato del 2 giugno 1285 (cfr. sopra doc. numero LXXXI) esser preferiti nella concessione di quella gabella agli altri, anche ai Siciliani. Si legge infati nel § 39 del trattato: « Item qu'el dit Miralmomeni [cioè il Re di Tunisi] atorg als Catalans, d'avant tots altres homens, la gabela de Tunis à preu cuvinent ». Capmany, *Memorias historicas* cit., t. III. pag. 205, nel ricordare le condizioni principali del trattato, così spiega quella clausola: « Que la gabela de Túnez se concediese á los Catalanes en un regular arrendamiento, con preferencia á otra qualquiera nacion ».

CX.

1285, ottobre 26, Barcellona.

Il Re Pietro I annunzia ai mercanti e sudditi del regno di Sicilia, dimoranti in Tunisi nel fondaco dei Siciliani, di aver nominato F. Maioli console del fondaco dei Catalani in Tunisi, con potestà civile e criminale, e vuole che al medesimo prestino obbedienza.

Simili lettere ai mercanti e sudditi dell'Aragona e di Catalogna pure residenti a Tunisi.

Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex. Universis mercatoribus et aliis regni nostri Sicilie fidelibus nostris in alfundico Siculorum Tunicii commorantibus graciam suam et bonam voluntatem. Noveritis nos concessisse et comendasse fideli nostro F. Mayoli consulatum nostrum Cathalanorum alfundici Tunicii, ut ipse sit consul ibidem, et exer-

ceat per se, vel per substitutum ab eo in dicto alfundico, iusticias civiles et criminales, et alia omnia faciat que alii consules, qui hactenus ibi fuerunt, facere et exercere consueverunt. Quare mandamus vobis quatenus eumdem F. Mayoli vel substitutum ab eo habeatis in consulem nostrum alfundici Cathalanorum Tunicii, et eidem tamquam consuli obediatis, ac respondeatis de omnibus, de quibus consuevistis nostro consuli respondere. Datum Barchinone vij° kalendas novembris, anno predicto [1285].

Similes fidelibus suis universis mercatoribus et aliis hominibus Aragonie et Cathalonie, existentibus in alfundico nostro Cathalanorum Tunicii salutem et graciam. Datum Barchinone ut supra.

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 114 r. nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 129 ne dà un sunto.

Il Maioli era console dei Catalani e dei Siciliani, come appare dal privilegio di nomina (cfr. doc. n. CVII); ma è qui invece indicato soltanto per il grado di console dei Catalani, al quale i Siciliani devono prestare obbedienza. Sembra che sin d'allora si mirasse a formare di quel consolato una dipendenza esclusiva dell'Aragona, oltre il diritto al tributo che si contrastava alla Sicilia, e per il quale si protestava dal Re Giacomo con il documento dell'8 marzo 1287 (cfr. appresso per il testo).

È degno di nota il ricordo delle attribuzioni esercitate dai consoli anteriori in Tunisi, «qui hactenus ibi fuerunt» ecc., e dell'obbedienza da prestarsi al nuovo console «de omnibus, de quibus consuevistis nostro consuli respondere», le quali parole dimostrano la precedente amministrazione tenuta dall'altro console, che non è indicato per nome.

CXI.

1285, novembre 2, Tarracona.

L'Infante Alfonso di Aragona, primogenito del Re Pietro, ed emancipato dalla patria potestà per la sua maggiore età, volendo

eseguire i voti dei suoi genitori, e procurare il vantaggio e l'onore di suo fratello Infante Giacomo, cede al medesimo, in seguito alla concessione a costui fatta del regno di Sicilia, del principato di Capua e del ducato di Puglia, dal Re Pietro e dalla regina Costanza « prout in testamentis vel concessionum instrumentis hec et alia plenius continentur », *tutti i diritti che gli competono sul regno di Sicilia* « tam voce paterna quam materna, aut qualibet alia racione », *rinunziando per l'avvenire ad ogni pretesa contraria, ed ordinando a tutti i sudditi di quel regno di prestare obbedienza al suddetto Giacomo come a loro Re e signore naturale, nella stessa guisa che eran tenuti di fare verso lui (Alfonso) prima della donazione e concessione del Re Pietro e di Costanza.*

Noverint universi quod cum illustrissimi domini Petrus Dei gracia Aragonum et Sicilie rex et Constancia eius uxor per eamdem regina dederint, concesserint seu ex causa hereditatis assignaverint infanti Iacobo, eorum filio karissimo, regnum Sicilie, principatum Capue et ducatum Apulie, cum omnibus insulis, iurisdicionibus et pertinenciis eorumdem, vel partem omnium predictorum, prout in testamentis vel concessionum instrumentis hec et alia plenius continentur, Nos Infans Alfonsus, eorumdem regis et regine primogenitus, nostri iuris effectus et a patria potestate per emancipacionem liberatus, volentes votivis magnificenciis parentum annuere et obsecundare, ut expedit atque decet, et commodum et honorem et promocionem fratris nostri ut proprium est, ampliando predicta et robur plenissimum conferendo, idcirco per nos et nostros absolvimus, diffinimus et perpetuo remittimus vobis karissimo infanti Iacobo supradicto absenti tanquam presenti, omnes peticiones, questiones et demandas reales et personales, utiles et directas et etiam mixtas et cuiusque iuris vel racionis nos habemus vel habere debemus, seu speramus habere, tam voce paterna quam materna, aut qualibet alia racione, que dici vel cogitari possit, in toto regno Sicilie et principatu Capue et Salerni et ducatu Apulie et in omnibus insulis, co-

mitatibus, iurisdicionibus et omnibus aliis pertinenciis omnium predictorum et singulorum, tamquam si in presenti instrumento essent specialiter enumerati, et sine omni retencione et excepcione quam ibi vel inde non facimus aliqua racione, absolventes vos et vestros et bona predicta ab omni peticione, questione seu demanda quam possemus facere seu movere racione legitime vel supplementi eiusdem, vel quolibet alio quovis iure. Ita quod de cetero non possimus vos vel vestros in iudicio vel extra convenire vel eciam agravare, faciendo vobis et vestris super premissis finem legalem et pactum perpetuum de non petendo. Insuper damus, concedimus et cedimus per nos et omnes nostros omnes acciones, raciones et iura nobis competentes seu competencia, competituras seu competitura, et quas speramus nobis competere contra quascumque personas. Ita quod predictis possitis uti, agere ac experiri contra quoscumque retinentes aliquid de predictis, ut nos poteramus ante huiusmodi donacionem, concessionem seu eciam confirmacionem, constituentes vos procuratorem ut in rem vestram propriam. Mandantes comitibus, ducibus, baronibus et richis hominibus, militibus, civibus, hominibus villarum et omnibus habitatoribus omnium predictorum et singulorum presentibus et futuris, cuiuscumque gradus, status, dignitatis, sexus et condicionis existant, ut vobis tamquam eorum regi et domino naturali obediant, ut nobis tenebantur ante huiusmodi donacionem et concessionem ac eciam cessionem. Et ut vobis [quam] nobis ex nunc ut ex tunc ipsos absolvimus ab omni vinculo et obligacione, quibus nobis tenentur racionibus supradictis. Et ut premissa omnia et singula maiori gaudeant firmitate, recognoscentes nos esse maiores decem et novem annis, iuramus quod contra predicta vel aliquid predictorum non venimus. Sic Deus nos adiuvet et hec sancta Dei Evangelia coram nobis posita et a nobis corporaliter manu tacta. Quod est actum Tarracone quarto [nonas] novembris [1285].

Dal reg. 62 del Re Pietro, a fol. 161 r., nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Se ne ha pure il testo nel transunto fatto eseguire in Messina, a richiesta del Cancelliere del regno Giovanni da Procida a 18 febbraio 1287, tra le pergamene del Re Pietro ai n.i 496 e 497, nel medesimo Archivio di Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 182 dà un fugace sunto del documento, aggiungendo per errore le parole « e contèe annesse », che non corrispondono al testo dopo le altre « cum omnibus insulis », perchè l'espressione *comitatibus* è adoperata nel senso di *territori* e non di contee, nè il regno di Sicilia oltre le isole ebbe contee annesse. Fornisce altresì il Carini a pag. 206 e seg., con varietà di parafrasi, il sunto delle due pergamene qui ricordate, senza notare che contengono lo stesso documento, perchè non sono che due copie di esso.

Pubblicato da me nella memoria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia* (nell'*Anuari (1908) de l'Inst. d'Estud. catal.*, pag. 346, doc. II). Ho creduto conveniente riprodurlo per la sua importanza.

L'Infante Alfonso era nato nel 1265, e divenne pertanto maggiore di età ed emancipato nel 1285. Nel documento dell'8 maggio 1285 (cfr. sopra n. LXX) Alfonso dice infatti: « confitentes nos fore sollepniter emancipatum a dicto patre nostro », ed in quest'altro: « recognoscentes nos esse maiores decem et novem annis ».

Col primo documento dell'8 maggio Alfonso confermava la donazione del regno di Sicilia fatta dal Re Pietro al figlio Giacomo, e ricordava per essa « prout melius et plenius in instrumento vestre donacionis continetur ». Tale donazione dovette essere fatta certamente nel Parlamento di Messina tenuto in aprile 1283; nè i Siciliani avrebbero tollerato che il Re Pietro lasciasse l'isola per sempre, senza assicurare che, dopo la morte di lui, essa sarebbe rimasta indipendente dall'Aragona e con proprio sovrano e governo. Si desume ciò anche dalla mancanza della menzione del testamento per la donazione del regno di Sicilia a Giacomo; ed infatti non è alcun cenno per la successione di Giacomo nel testamento di Pietro I del 3 giugno 1282 (V. sopra doc. n. XIV).

Il contemporaneo Neocastro (nel cap. LXIII, in Gregorio, *Bibl. script. arag.*, t. I, pag. 91) dice chiaramente, con espres-

sioni che sembrano tratte da un atto solenne e giuridico posteriormente fatto, che il Re Pietro manifestò nel Parlamento: « Quia vices regum et hominum singulorum in manu Dei sunt, si forte, prout humane fragilitatis est proprium, quomodocumque *in hoc viagio nos abesse contingeret*, ordinamus ex nunc et statuimus ut *dominus filius noster Iacobus indolis commendande nobis in regno Sicilie succedat*, Friderico fratri suo, tamquam maior natu, vobis volentibus, preferendus ». Di tale risoluzione si ha la prova da varî documenti dal 15 dicembre 1283 sino al 2 giugno 1285, perchè nell' intitolazione l' Infante Giacomo adopera le parole: « suus [cioè di Pietro] in regno Sicilie *futurus successor et heres* », e così pure il Re Pietro, scrivendo a lui (Cfr. doc. XXXVIII, XXXIX, LVI, LIX e LXXXI).

Nel trattato col Re di Tunisi del 2 giugno 1285, cioè posteriore di quasi un mese alla conferma dell'8 maggio fatta da Alfonso della donazione del regno di Sicilia a Giacomo, è detto in fine al § 40, che quel trattato dovrà pure essere approvato « per l'infant en Iacme fill nostre, qui deu *eser hereter apres nos* en lo dit regne [di Sicilia], e farem à els fermar è otorgar », e dall' Infante Alfonso « fill nostre mayor è hereter apres nos en los dites regnes », cioè di Aragona, Valenza e Catalogna (V. pure sopra pag. 46 e seg.).

La successione di Giacomo nel regno di Sicilia era pertanto notoria e ben definita, specialmente dopo la conferma suddetta di Alfonso dell'8 maggio. Sembra però che il Re Pietro, riconoscendo vicina la sua morte (avvenuta il 10 novembre), abbia voluto che per maggior garenzia Alfonso facesse in quei giorni (2 novembre) la rinunzia a qualunque dritto sul regno di Sicilia (*volentes*, dice Alfonso, *votivis magnificenciis parentum annuere et obsecundare*), perchè (come ho ricordato) nel testamento del 3 giugno 1282 nulla era disposto per la successione in Sicilia, tanto che nella rinunzia di Alfonso fu detto per il dritto di Giacomo « prout in testamentis *vel concessionum instrumentis* », adoperandosi la congiunzione disgiuntiva, e non la copulativa *et*, quasi ad equipararne gli effetti. Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 156 e 164 non conoscendo il testo dei due documenti di Alfonso, da me dati in luce, non potè ricavare notizia sicura su gli ultimi atti del Re Pietro, nè provare l' assurdità del documento della stessa data, compilato da ecclesiastici per mostrare agli Angioini che il Re

avesse rinunziato alla Sicilia, divenendo « qual è quei che disvuol ciò ch'ei volle » come diceva l'Alighieri.

Tale documento del tutto incoerente del 2 novembre, e l'altro del 3 per legati a monasteri e chiese sono da me compresi tra i *Documenti falsi* del regno di Pietro I (V. appresso doc. n. CXXXII e CXXXIII). Esporrò quivi le ragioni, per le quali devono i due documenti ritenersi falsi, e non corrispondenti alla vera volontà del sovrano.

DOCUMENTI DI DATA INCERTA

CXII.

Il Re Pietro 1 concede alla città di Messina che la Curia del Mare sia retta dai Consoli, da eligersi dai mercanti della stessa città, e da confermarsi, per parte regia, dallo Stratigoto.

Questo documento senza data è ricordato nell'altro del Re Giacomo dell'anno 1286 (prima ritenuto erroneamente del 1294) per immunità a Messina, con queste parole: « Privilegium vero indultum eidem civitati per predictum *dominum patrem nostrum* super regenda Curia maris per consules, ad hoc eligendos per mercatores civitatis eiusdem, et per Straticotum Messane pro parte nostre Curie confirmandos, eidem universitati Messane tenore presencium confirmamus (Cfr. ed. Gallo, *Annali di Messina*, 1758, t. II, pag. 155, e Starrabba, *Cons. e privil. di Messina* cit. pag. 259 e seg.).

Si ha l'affermazione sicura della esistenza della Curia del mare in Messina ai tempi del Re Pietro nelle altre parole del Re Giacomo, che ordinava che i consoli della Curia dovevano esercitare il loro ufficio « prout a tempore predicti privilegii eis indulti [cioè dal Re Pietro] iuxta ipsius tenorem *usque nunc exercuerunt* consulatum predictum », rimanendo i proventi presso lo Stratigoto di Messina, che li esigeva per conto della regia Corte.

Nel privilegio di Giacomo sono ricordati tre documenti del Re Pietro per Messina, cioè questo per l'istituzione della Curia del mare, l'altro per l'esenzione dal pagamento dei *nuovi statuti* o tasse angioine (V. sopra, pag. 67, n. 7), ed il terzo per importazione di frumento libera dal diritto di dogana (V. pag. 52, n. 1), che è la remota origine della gabella del Campo delle vettovaglie di Messina (*in campo nostro victualium civitatis ipsius*), che trovasi poi regolata nella Pandetta approvata verso il 1305, non ri-

cordato affatto dal VAYRA nella prefazione all' ediz. del SELLA, *Pandetta di Messina* cit., pag. 24 e seg., nè da Francesco CRISPI, *Nella causa del regio campo delle vettovaglie*. Roma, 1890, vol. I, pag. 13, che segue il VAYRA senza aggiungere alcuna ricerca originale. Il Re Pietro estese anzi con altro privilegio del 4 gennaio 1283 (CARINI, *De rebus*, pag. 251, e testo in *Appendice* di SILVESTRI, pag. 70 e seg.) ai Siciliani la franchigia per importazione di vettovaglie in Messina ; onde appare che il *campus noster*, o luogo di deposito regio, sia una istituzione di origine aragonese.

I riscontri precisi delle menzioni dei privilegi del Re Pietro contenute nel documento di Giacomo denotano la indubitabile autenticità di quest'ultimo privilegio.

Particolare cenno del documento di Pietro I per la Curia del mare in Messina fece SCHAUBE *Das Konsulat des Meeres in Pisa* cit. pag. 271. Egli crede che appartenga al 1283, appena liberata la Sicilia, « bald nach der Befreiung der Insel », ed offre un sunto esatto del suo contenuto, notando che il Consolato del mare in Messina si dimostra come un' istituzione locale : « erscheint danach als eine in Messina eingebürgerte Institution ». Il documento del 15 dicembre 1283 dell'Infante Giacomo (V. sopra doc. numero XXXIX), che concede ai Messinesi di poter eligere un Console nel regno di Sicilia, in Aragona ed altri stati, dove fossero tre Messinesi o più, e l'altro del Re Federico II del 24 novembre 1330 (da me pure ricordato quivi, pag. 91), col quale si ordinava l'esatta osservanza di quel privilegio, danno chiara prova della istituzione del Consolato del mare vigente allora in Messina; e sono perciò prive di fondamento le osservazioni contrarie dello SCHAUBE e di altri autori stranieri, ricordati dal mio genitore nella memoria *Consolato del mare* cit., pag. VI.

A Siracusa era pure nel 1323 il Console del mare, perchè in quel tempo fu chiesto al Re Pietro II, Luogotenente del Re Federico II, che l' elezione di quel Console si facesse « per mercatores civitatis eiusdem, et non per alias personas », e così fu approvato dal Re Pietro II, come si rileva dal privilegio pubblicato la prima volta da Vito LA MANTIA, *Consolato* cit., pag. X.

L'origine della Curia del consolato del mare di Messina proviene probabilmente dagli Aragonesi. CAPMANY, *Memorias historicas* cit., vol. I, parte 2ª, pag. 95, afferma che nello stesso tempo che fu conquistata la Sicilia, i Catalani si giovarono della pro-

tezione dei sovrani, ed intrapresero la loro navigazione diretta e lo stabilimento di officî di commercio nei varî porti del regno. Ricorda altresì (pag. 183) che da un ordinamento del 1258, confermato dal Re Giacomo I, si ricava che la città di Barcellona aveva i suoi Consoli « para juzgar las controversias maritimas y mercantiles en terras estrañas » (certamente con le norme del diritto o consuetudinarie), però a bordo dei bastimenti, non avendo ancora essi « residencia fixa. . . *con lonja y tribunal sedentario* »; ed aggiunge che con un privilegio di Giacomo I del 1266, confermato nel 1268, quella città ottenne di potere « elegir *de su propria autoridad* los Consules que juzgase necesarios para proteger sus factorías y bastimentos *en todos los puertos y mercados* de su contratacion », la qual prerogativa è dal CAPMANY definita « una de las majores regalias à que podia entonces aspirar *la ciudad mas independente* ». È manifesta così la somiglianza dell' istituzione del Consolato di Messina, e non riesce quindi difficile di ritrovarne l'origine dalla Catalogna.

HEYD, *Histoire du commerce du Levant au moyen-âge*. Leipzig, 1885, vol. I, offre varie notizie per la Sicilia, ed a pag. 475 giustamente osserva : « Les Vêpres siciliennes avaient formé la base d' une union intime entre les Aragonais et les Catalans d' une part et les Siciliens de l' autre ;.... dans le port de Messine, la marine catalane était presque comme chez elle ».

Riguardo alle leggi, che concernevano la Curia del Consolato del mare di Messina, derivate senza dubbio da antiche consuetudini, deve quì notarsi che esse furono approvate dal Re Federico II aragonese nel 1325 (cfr. doc. di tale data) ed hanno questo titolo : « De officio Consulum maris et capitulis de ordinacionibus officii eiusdem..... prout servantur in civitate Messane et aliis terris et locis huius regni Sicilie», se pure questa non è conferma di capitoli più antichi. Furono date in luce la prima volta da Vito LA MANTIA, *Consolato* cit. pag. 3 e seg. Verso quel tempo Pisa aveva pure il *Breve Curie maris Pisane civitatis* del 1305, diviso in 130 capitoli, oltre il testo in volgare del 1322, riformato nel 1343. (Cfr. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Firenze, 1857, vol. III, pag. 345 - 643). Un lungo capitolo ha titolo *De sensalibus*, cioè lo stesso argomento dei Capitoli del console dei Pisani in Palermo, da me ricordati sopra (pag. 101), ed i cap. 96 e 111 si riferiscono a censi in Palermo

ed a dritti da ricuperare in Messina. La città di Genova nell'inizio del secolo XV (1403-1407) manteneva l'officio di *Gazaria*, il quale « teneatur et debeat tractare, querere et vigilare et totum suum inclinare *ad facta et negotia navigandi*, omnia et singula que ad utilitatem et commodum navigantium crediderint premere ». Tali leggi marittime sono riferite nel volume *Leges Genuenses*, della collez. *Hist. Patriae Monum.* Torino, 1901, t. XVIII, pag. 731-848.

Altri capitoli della Curia del mare di Messina del secolo XV trovansi nel codice in pergamena 2 Qq E. 140 della Bibl. Com. di Palermo pubblicato da Starrabba, *Consuet. e privil. di Messina* cit. pag. 273 a 302, con l'inserzione del privilegio falso del Re Ruggiero, la quale mostra l'uso che voleva farsene per ambiziose pretese, notando trovarsi il « privilegiu in la banca di li Iurati » (pag. 301). È inesatta l'affermazione dello Starrabba che la prima parte di quei Capitoli sia del secolo XIV.

Vincenzo Ferrarotto (✝ 1608) nel suo lavoro *Della preminenza dell'officio di Stradicò della città di Messina*. Cosenza, 1671, pag. 140 e seg. ricorda il diritto dei Messinesi di eliggere i Consoli del mare, i quali « eleggono poi tutti gli altri Consolati » in Sicilia ed all'estero e che cotali Consoli erano chiamati i primi *Consoli dei Messinesi*, e gli altri *Consoli dei Siciliani* ». Dice ancora per il suo tempo che nella « elettione di Consoli [del mare di Messina] non interviene il Stradicò ».

Una monografia ha pubblicato Andrea Finocchiaro-Sartorio col titolo *Il diritto marittimo di Messina. Appunti*. Roma, 1904, nella quale, giovandosi pure dei testi editi da Vito La Mantia e da Starrabba e delle posteriori *Istruzioni* del Consolato di Messina del 1728, offre un'esposizione metodica di quella legislazione. Il Finocchiaro dice (pag. 13): « È solo lecito affermare che il consolato del mare di Messina se non al secolo XII, rimonta almeno al XIII », ed inoltre per il testo delle sue leggi osserva: « Certamente sembra assai probabile che alle più antiche fonti che vi si riferiscono abbia servito di guida, più che altro, *il modello pisano, sia per la evidente rassomiglianza* del loro contenuto, sia perchè le relazioni tra Pisa e Messina dovettero essere alquanto intime anche prima della dominazione sveva » (pag. 11, nota).

Su l'importanza del commercio in Sicilia nelle epoche normanna e sveva, specialmente coi Genovesi, Pisani, Toscani, Ve-

neziani e Marsigliesi, lo sviluppo di alquanti istituti giuridici commerciali, e le speciali prerogative che godeva Messina, è utile consultare l'opera recente di SCHAUBE, *Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum ende der Kreuzzüge.* München, 1906, pag. 456-517 « Unter-Italien und Sizilien ».

CXIII.

Il Re Pietro I ordina di restituirsi agli eredi di Gerardo Maimeni una casa in legname, appartenuta a costui, sita in Messina, e che era stata data, al tempo del Re Carlo d'Angiò, come beneficio al canonico Aldoino, dopo la confisca fattane al Maimeni, che andò in esilio per la sua fedeltà agli Svevi.

É ricordato in un documento del 14 febbraio 1316 del Re Federico II aragonese, che menziona altra lettera di lui di aprile 8ª indizione 1310, dalla quale si ricava che Pietro Ruffo di Calabria, Vicario di Sicilia sotto il Re Manfredi, aveva fatto ridurre a via pubblica un fondo del canonico Aldoino e vari altri immobili appartenenti ad alcuni borghesi di Messina, e che erano siti vicino il castello a mare della medesima città, dando in cambio ad ognuno di quei borghesi oncia una di oro, ma nessuna somma equivalente al canonico Aldoino. Dice altresì il Re che poi, al tempo del Re Carlo d'Angiò, « tempore dominii quondam regis Karoli primi », fu data in cambio ad Aldoino una casa costruita in legname nel « convicinio sedilium [luoghi per edificare] civitatis eiusdem », presso la casa di Roberto Pardo, e che era appartenuta al fu Gerardo Maimeni, il quale per conservare la fede ai Re svevi dovette andare in esilio. É appunto questa casa che, dopo cacciati gli Angioini, viene restituita agli eredi del Maimeni. Per tali fatti si veda appresso il doc. di aprile 1310.

Quì riferisco soltanto le parole del documento per quanto si attiene all'epoca aragonese: « Quo primo adveniente Comunitate Sicilie nuper preterita [*ossia il governo repubblicano*], et subsequenter dominio illustris regis Aragonum et Sicilie *divi patris nostri*, dive memorie, [*il Re Pietro*] heredibus quondam Gerardi,

tamquam fidelibus et oppressis pro dicta fide servanda, cum aliis bonis suis fuit per Curiam restituta ».

Il documento del Re Federico II del 1316 è inserito nel reg. 11 della *R. Cancelleria* (an. 1367) fol. 128, nell'Arch. di Stato di Palermo.

È evidente che il privilegio del Re Pietro deve essere posteriore al 29 luglio 1283, perchè nel documento dello stesso Re, di tale data, contenuto nel reg. 54, fol. 178 (V. sopra doc. n. XXX) si accenna una transazione che il Re voleva che si facesse per quell'affare, scrivendo dalla Catalogna (Logroño) al Cancelliere del regno di Sicilia, Giovanni da Procida in tali termini: « De peticione tamen Aldovini, nobis existentibus in partibus ipsis [*cioè in Sicilia*], audivistis intencionem nostram, et placeret nobis quod inde tractaretur aliqua ydonea composicio, *quam nobis significare debeatis* ». Saint-Priest, *Hist. de la conquete*, t. IV, pag. 234.

CXIV.

Il Re Pietro I concede, a beneplacito suo e dei suoi successori, a G. di Calcerando de Carteliano una casa con sue pertinenze, sita in Messina, e che un tempo appartenne a Matteo de Riso.

Menzionato in altro privilegio del Re Giacomo dell'8 aprile 1294, dato in Gerona, *de consciencia regis*, e trascritto nel registro 194 del Re suddetto, a fol. 2 (Arch. Cor. Aragona in Barcellona).

Con tale privilegio (V. appresso, an. 1294) Giacomo dava licenza al Carteliano di vendere quella casa.

Conviene riferire le parole contenenti il ricordo del documento del Re Pietro: « Cum ipse [*de Carteliano*] tam ex donacione et concessione illustrissimi domini regis Petri, inclite recordacionis, patris nostri, sibi facta usque ad ipsius domini regis et heredum suorum ordinacionem et mandatum, quam confirmacione nostra sibi et heredibus suis in perpetuum exinde facta, teneat et possideat quoddam hospicium cum pertinenciis suis, quod olim fuit

Mathei de Riso in civitate Meçane existens, sub certis modis, formis et condicionibus in privilegio dicte confirmacionis nostre contentis . . . ».

La conferma del Re Giacomo, come ben si scorge, estese la concessione agli eredi del Carteliano in perpetuo.

Riguardo al de Carteliano cfr. le notizie date sopra (doc. numero XC).

CXV.

Il Re Pietro I concede alcune franchigie al comune di Milazzo.

Se ne ha la notizia nei capitoli di Milazzo approvati dal Re Martino a 27 aprile 1392, *in obsidione Panormi*. Il comune chiedeva nell'inizio di quei capitoli la conferma degli antichi privilegi, « li quali ne foro concessi per la santa bona memoria imperatore Frederico e la santa bona memoria lu Re Pery vecho e per consequens tucti li altri Reali, li quali so stati ab antiquo tempore ». Con tale soprannome di *vecchio* o *antico* s'intende Pietro I, perchè (come è noto) regnò poscia in Sicilia Pietro II dal 1337 al 1342.

Il testo dei capitoli approvati dal Re Martino si trova nel reg. 20 (an. 1392) della *R. Cancelleria*, fol. 30 (Arch. di Stato Pal.). Una copia se ne conserva nel ms. Qq. G. 5, fol. 29, della Bibl. Com. di Palermo. Dal Re Martino fu concessa l'approvazione agli abitanti di Milazzo « prout dictis privilegiis melius usi fuerunt ».

L'erudito barone Giuseppe Piaggia, *Illustrazione di Milazzo*. Palermo, 1853, pag. 119, riporta il testo intero dei capitoli sopra ricordati.

CXVI.

Il Re Pietro I conferma a Filippo Guarichi e suoi eredi la concessione di alcuni tenimenti di terre, dette Misilabes, Sacaro e Misilmyon, siti nel territorio di Sciacca, per il censo annuale

di salme trenta di frumento della misura generale; la quale concessione era stata fatta al suddetto Filippo nel tempo del Re Carlo d'Angiò da Giacomo Raffolo di Ravello, Maestro Portulano di Sicilia, insieme con Giacomo Pironti.

Ricordato nel documento del Re Federico II aragonese del 16 agosto 1299, confermato ed ampliato a 3 agosto 1301, e trascritto nella pergamena 17 del Tabulario di S. Maria della Grotta (V. sopra doc. n. XXXII). Vi si legge per la conferma del Re Pietro: « que [concessio] postmodum ei et suis heredibus, tam per predictum *dominum patrem nostrum*, quam nos confirmata fuit ». Il prof. Salinas, *Osservazioni intorno a due dipl. greci* cit., pag. 92 si limita soltanto a notare: « Si ricorda inoltre . . . i tenimenti detti » ecc.

CXVII.

La Regina Costanza e l'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, in seguito alle lettere del 4 ottobre 1283 ai medesimi trasmesse dal Re Pietro I (V. sopra doc. n. XXXII), *ordinano a Venuto de Pulcaro, di Palermo, Secreto di Sicilia, che faccia eseguire un'inchiesta sul valore delle rendite dei Casali di Burgibilluso e Turbuli con terre e molini, nella valle di Girgenti.*

È menzionato, nel documento indicato sopra (n. CXVI), con queste parole: « Quarum auctoritate [*cioè delle lettere del Re Pietro a Costanza ed all' Infante*] ad licteras predictorum domine matris et domini fratris nostrorum Venuto de Pulcaro de Panormo » ecc. (Cfr. appresso doc. del 1299). Dice il Re Federico II che fu quindi formata l'inchiesta « sicut quaternus eiusdem [inquisicionis] sub sigillo dicti Venuti ad eos [*Regina ed Infante*] proinde missus plene et particulariter distinguebat ». Notevole è il computo della moneta, che si dice adottato in quella inchiesta: « grosso pondere ad generale converso », ossia a quello usato comunemente nell'isola. Ducange alla voce *Pondus* nota alcune distinzioni di peso nelle monete, come *pondus Caroli*, *Palatii* ecc. Di Venuto de Pulcaro si ha notizia qui sopra (doc. n. XLV).

CXVIII.

La Regina Costanza e l'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, stabiliscono che sia esaminata dai Giudici della regia Gran Corte l'inchiesta ordinata precedentemente per i casali di Burgibilluso e Turbuli.

Questo nuovo ordine è così mentovato nel documento del Re Federico, sopra citato (n. CXVI): « Et postmodum predicta inquisicione *de mandato predictorum domine matris et domini fratris nostrorum* discussa et examinata per tunc iudices Magne Regie Curie » ecc. Il risultato, che se ne ebbe, fu quello di essersi rinvenuto un difetto nel valore, « in causa sciencie per deponentes in inquisicione predicta », onde i giudici furono di parere di doversi rifare l'inchiesta, che poi fu evitata per un aumento offerto dai concessionarî.

CXIX.

La Regina Costanza e l'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, per i meriti e la fedeltà dimostrata da Stefano di Nicola e Filippo Guarichi, ordinano ai giudici Guglielmo de Licata e Gualtiero de Gaudioso, di Cammarata, di immetterli nel possesso dei Casali e territorî di Burgibilluso e Turbuli, secondo quanto è disposto nella lettera del Re Pietro del 4 ottobre 1283, (V. sopra doc. n. XXXII), *con l'obbligo di pagare oncie 72 annuali d'oro (come si è ricavato dall'inchiesta, insieme all' aumento) e di adempire quanto si deve per il servizio militare.*

Altro documento ricordato in quello del Re Federico II del 1299 (indicato sopra n. CXVI). Si rileva da esso che: « predicti domina mater et dominus frater nostri. . . . per *eorum licteras* iniunxissent » ecc., e che il de Nicola ed il Guarichi furono immessi nel possesso « modo et forma in eisdem licteris denotatis ».

CXX.

La Regina Costanza trasmette a vari baroni della Marca, dell'Abruzzo e di altri luoghi del regno sue lettere, per esortarli a recare aiuto a Corrado d'Antiochia e ribellarsi agli Angioini.

La notizia di queste lettere della Regina Costanza viene data dal cronista Saba Malaspina (lib. X, cap. XXIV, ediz. Del Re, *Cronisti e scritt. sincr.* cit., vol. II, pag. 404) con queste parole: « Hi sane regnicolae cum ex *parte prefatae dominae* [Constantiae] ad nonnullos barones Marchiae, Aprutii, alterius partis regni, *litteras* detulissent ». Soggiunge che coloro che le portavano furono presi prigioni in Terracina « cum *omnibus litteris dominae* memoratae. . . . et litteris inventis ad dominum papam transmissis ».

Su la verità di tali fatti non può esservi alcun dubbio, poichè il Malaspina, d'origine guelfa, doveva ben conoscerli alla Corte di Roma. La data di quegli avvenimenti è l'anno 1284. È evidente che l'audace ghibellino Corrado d'Antiochia non solo voleva riacquistare allora i suoi castelli nell'Abruzzo, ma prepararvi insieme con gli esuli una rivolta, tanto che la regina Costanza, « domina Constantia uxor Petri de Aragonia quandam quantitatem auri de Sicilia per quosdam nuntios catalanos et regnicolas ipsi Conrado *pro suorum militum stipendiis* destinavit ». Cotali soccorsi dimostrano che gli Aragonesi non avevano tralasciato di incitare, con ogni mezzo (come negli anni 1282 e 1283, cfr. Carini, *De rebus*, p. 108 e seg. e 478 e seg.), le provincie continentali del regno ed i fedeli ghibellini a ribellarsi al dominio angioino, allo scopo di dare esecuzione all'antico disegno di impadronirsi di quelle regioni; ed ora la figlia medesima del Re Manfredi rinnovava gli entusiasmi fra i sostenitori della causa sveva.

Il Rettore della Campagna e Marittima per parte della Chiesa, alleato con gli Angioini, rese vani gli sforzi degli esuli. Infatti il Papa Martino IV con una lettera del 15 ottobre 1284 si congratulava col Rettore di Campagna per avere sconfitto i sediziosi (Cfr. Potthast, *Regesta pontificum romanorum*, Berolini, 1874, vol. I, n. 22181). Il Re Carlo d'Angiò poco dopo (a 8 novembre)

dava ordine, in seguito a quei fatti, al Giustiziere di Abruzzo *ultra* di reprimere ogni sollevazione, poichè indarno i ribelli credevano « nostram fore diminutam potenciam ». Ciò si ricava dal Reg. Ang. 1283 A. n. 45, fol. 8, e di questo documento dà un esteso sunto MINIERI - RICCIO, *Il regno di Carlo I d' Angiò* (in *Arch. Stor. Ital.*, serie IV, t. VII, 1881, pag. 309).

Si veda quanto narrano per quella rivolta GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel medio evo*. Venezia, 1874, vol. V, pag. 565; AMARI, 9ª ediz., vol. II, pag. 55 e 93; e Pasquale RIDOLA nella sua pregevole memoria *Federico d'Antiochia e i suoi discendenti* (in *Arch. Stor. Nap.*, vol. XI, 1886, pag. 251 e seg.).

CXXI.

La Regina Costanza dà notizia ai Secreti di Sicilia al di quà del Salso di aver nominato Matteo di Catania credenziere del fondaco di riva e serviente della dogana del cacio di Palermo, a suo beneplacito.

Questo privilegio della regina Costanza è ricordato in una supplica del Baiulo e dei Giurati di Palermo al Re Federico II aragonese del 16 settembre, 11ª indizione, 1311, con la quale chiedevano che fossero confermati al notaro Matteo gli uffici doganali, che gli erano stati concessi dalla regina Costanza, e confermati poi dal Re Giacomo.

È detto nella supplica: « ut cum illustris domina tunc Aragonum et Sicilia Regina *domina mater vestra* eumdem Matheum in notarium credencerium fundici rive et servientem dohane casei civitatis eiusdem, usque ad voluntatis sue beneplacitum, ordinarit, prout continetur *in quibusdam patentibus licteris* dicte domine Regine Secretis Sicilie citra flumen Salsum tunc presentibus et futuris propterea destinatis ».

Le parole *tunc Aragonum et Sicilie regina* mostrano chiaramente che il documento di Costanza fu emanato nel tempo anteriore al regno di Giacomo, che ebbe inizio dall'11 novembre 1285. La supplica sopra indicata si trova nel *Reg. di Lettere* dell'anno 1311-12 a fol. 63 r. (Arch. Com. di Palermo), ed è pubblicata da POLLACI, *Gli atti della città di Palermo* cit., pag. 127 e seg.

Devesi notare per le norme sul fondaco di riva, per il quale si pagava una tassa nella compra o nell' estrazione di panni di lana dai mercanti esteri, che esse leggonsi in uno speciale capitolo dell' antica Pandetta sveva di Palermo, edita da Pollaci, senza alcuna indicazione precisa dell' epoca, a pag. 328. Per la dogana del cacio non si ha capitolo particolare; ma pare che sia compresa fra le merci regolate nella dogana di terra (pag. 317, lin. 11-12), per alcune delle quali poteva essere durante il regno di Pietro I un officio separato nella dogana per il maggior traffico.

CXXII.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, ordina a Pietro de Queralt, Gran Siniscalco e Vicario generale in Sicilia al di quà del fiume Salso, che constandogli che il feudo o casale di Favarotta sia stato posseduto, dal tempo dell' imperatore Federico sino alla morte del Re Manfredi, da Guido di Modica, e che il suddetto casale non sia integro ma disabitato, lo assegni al de Modica per suo sostentamento, col godimento dei frutti sino all'epoca della venuta del Re Pietro, e durante il beneplacito regio e di lui per l'avvenire.

Ricordato da Giovanni Luca Barberi nei *Capibrevi*, vol. III, *I feudi del Val di Mazzara* cit. (ed. Silvestri) pag. 76 e seg. Egli dice che, essendo insorta una quistione per violazione dei confini del feudo, fu presentato il processo; ma avendolo esaminato (*revoluto per me processu*), non vi trovò il documento originario, onde si convinse «possessores ipsos dictum antiquum privilegium absconditum et sub silentio retinuisse». Il Viceré emanò allora un ordine perchè i possessori mostrassero «dictum antiquum privilegium», e ciò fu eseguito a 19 dicembre 1510.

Il Barberi narra pertanto che fu esibito un transunto, fatto nel 1486, di un atto rogato presso notar Giovanni de Biscardo di Licata del 1283, nel quale si asserisce che la moglie del fu Guido di Modica ed i suoi antecessori possedettero il feudo di Favarotta ed il casale allora abitato, al tempo dell'imperatore Federico e del Re Manfredi, ma che poi, succeduto il dominio di

Carlo d' Angiò, il feudo fu concesso da quel Re ad Isnardo de Trinca La Boyra, e dopo ancora *« eodem comite Carulo debellato,* ipsoque regno ad dominium domini regis Petri seu domini Infantis Iacobi eius geniti reducto », Guido espose all' Infante l' esilio e le fatiche sostenute, e che il feudo o casale apparteneva a lui per parte della moglie.

Segue la menzione del contenuto del privilegio di Giacomo in tal modo: « Domino Petro de Queralt, magno Siniscalco et generali Vicario in Sicilia citra flumen Salsum, prefatus dominus Infans Iacobus *ad eius literas* precepit quod, constito ei casale ipsum a tempore dicti domini imperatoris Federici usque ad mortem prefati domini regis Manfridi per eandem uxorem dicti Guidonis habitum et possessum fuisse, dictumque casale et feudum integrum non fuisse sed exhabitatum, utique pro ipsius Guidonis vite sustentacione, usque tamen ad dicti domini regis Petri eius patris adventum ac ad ipsorum beneplacitum, de dicti casalis seu feudi fructibus eidem Guidoni responderi facere debuisset: dummodo de huiusmodi assignacione tria publica consimilia scripta annotacionis proventuum feudi ipsius et servicii quod Curie regie deberetur, ac confinium feudi iamdicti fieri fecisset, conservanda unum scilicet per ipsum dominum Petrum de Queralto pro sui compoti redditione, aliud per Secretos et magistros Procuratores, tercium vero ut ipsi domino Infanti transmicteretur ».

Nelle sue interpretazioni feudali a vantaggio del fisco, il Barberi osserva inesattamente che non fu concesso *corpus et dominium dicti feudi*, ma la sola rendita, e con la clausola « usque ad adventum domini regis Petri ». Quest'altra affermazione è pure erronea, ed il Barberi la ripete nell'allegazione (a pag. 82), dicendo che non poteva darsi il possesso del feudo, e che le lettere erano nulle perchè l'Infante Giacomo « non erat Rex, *nullumque tenebat dominium*, dicto domino rege Petro eius patre subsistente », ed altresì perchè il Re Pietro al suo arrivo in Sicilia non le confermò.

È chiaro che il dire che Giacomo (che era Luogotenente generale del regno) non aveva potestà di concedere nuovamente, anche col beneplacito regio, il casale, è assurdo; ed inoltre che male spiegò il Barberi le parole del privilegio (nonostante date in sunto): « de dicti casalis seu feudi fructibus eidem Guidoni responderi facere debuisset », che non significano altro che il Que-

rali doveva rendere conto al de Modica di tutti i frutti sino al tempo della venuta del Re Pietro, e non già « quia non apparet licteras easdem cum dicto beneplacito prefatum dominum regem Petrum *in eius adventu* confirmasse », perchè non è conforme al vero che Giacomo avesse emanato privilegi prima che il Re Pietro avesse conquistato la Sicilia, o che almeno questi vi fosse venuto altra volta dopo il 1282 dalla Catalogna.

CXXIII.

Pietro de Queralt, Vicario generale, avvisa Nicola Caniglia [corr. *Tagliavia*] *e Giovanni di Caltagirone, Secreti e maestri Procuratori al di quà del fiume Salso, perchè eseguano quanto l'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, ordina per l'assegnazione del casale e feudo di Fararotta a Guido de Modica* (V. doc. precedente).

I Secreti scrivono a Girolamo de Caro e Rustico de Martorana, di Licata, per l'esecuzione, i quali riferiscono le informazioni assunte.

La menzione di queste lettere del Queralt trovasi pure nel volume dei *Capibrevi* del Barberi, indicato nel doc. anteriore. Questi (a pag. 77) ricorda che fu rilevato che le rendite del casale erano di oncie sei annuali, del quale valore e di quello del servizio militare, e dei confini del feudo « ac metis sive terminis et limitibus eiusdem feudi » furono formati tre atti consimili, rogati dal notaro Giovanni de Biscardo.

Per le attribuzioni del Queralt vedi sopra pag. 35 e 112.

CXXIV.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, concede a Rodolfo de Manuele il casale di Burgibilluso, che era ricaduto alla regia Corte per la rinunzia del notaro Stefano di Nicola e di Filippo Guarichi (cfr. doc. n. XXXII e CXIX).

Tale documento dell'Infante Giacomo è ricordato dal Re Federico II aragonese nel suo privilegio del 1299, confermato a 3 ago-

sto 1301 (indicato sopra al n. XXXII), con queste parole: « predicto Casali Burgi [billusii] quondam Radulfo de Manuele militi per predictum dominum fratrem nostrum graciose concessum ». Siccome il Re Federico II menziona appresso l'usurpazione commessa pel casale di Turbuli da Manfredi Maletta, quando Giacomo « in regno Sicilie presidebat », cioè quando era Re (dal 1286 in poi), sembra sicuro che il privilegio pel De Manuele sia stato emanato nel tempo anteriore della luogotenenza.

Non può per altro supporsi che, seguita la devoluzione al fisco per il feudo di Burgibilluso, e l'amministrazione temporanea di esso affidata al notaro Trinchio per parte della regia Corte, sia trascorso molto tempo, dopo il 1283, per la concessione fatta dall'Infante Giacomo al de Manuele.

Cfr. il doc. XLIX per altre notizie su de Manuele, e su le cariche da lui tenute.

DOCUMENTI FALSI

CXXV.

1282, agosto 28, Catania.

Il Re Pietro I, per i meriti di Arnaldo de Rocabert, visconte del castello di Rocabert, maggiordomo di Aragona, essendosi egli presentato a lui con 150 militi armati a proprie spese, e venuto con la flotta per l'acquisto del nuovo regno di Sicilia, ed in considerazione delle gesta dei predecessori di lui, discendenti dalla stirpe dei Re goti di Spagna per linea diretta, concede per ora in conto dei servizi suddetti la terra ed il castello di Cammarata in Sicilia, col mero e misto impero.

Petrus dei gratia Rex Aragonum, Valentiae, Siciliae, Sardiniae etc. Inclito militi consanguineo et nepoti nostro dilecto Arnaldo de Rocabert, Vicecomiti terrarum et castri Rocabert, maiori domo regni nostri Aragonum et dapifero. Cum tu, dilecte noster, cum tuis centum quinquaginta militibus armatis ad tuas expensas coram nobis contulisti, et simul in nostra maritimarum classe valde ac benigne, pro acquisitione nostri novi regni Siciliae, cum tua laude associasti; idcirco attendentes nos tuis magnis meritis, virtutibus et servitiis continue praestitis, tam in rebus gestis, quam in aliis maioribus et importantissimis nostrorum regnorum occasionibus, pariterque tui, tuorum inclitorum praedecessorum, et praesertim vicecomitum Arnaldi, Guglielmi, Ufridi, Gaufridi, Guerai, Dalmai, Alarichi et Americhi de Rocaberti, proavi, avi, patris et fratrum tui, qui et tu ex regia stirpe gotorum regum Hispaniae ex directa linea tratti, taliter quod nos et tu ex una eademque stipite nati sumus, pro qua quidem concedimus et damus tibi pro

modo in compotum praedictorum servitiorum terram et castrum Cammaratae in hoc regno Siciliae existentes, cum iuribus et pertinentiis suis omnibus meroque et mixto imperio et cladii potestate, salvis etc. Datum Cathanae, 28 Augusti 1282.

Il testo è riferito da Filadelfo Mugnos, nella sua opera *Teatro genealogico delle famiglie nobili di Sicilia*. Palermo, 1647, parte III, lib. VIII, famiglia Rocaberti (dopo la pag. numerata 232). È abbastanza noto il discredito del Mugnos, il quale mescolava nei suoi lavori notizie inesatte ed inventate, insieme a documenti falsi, per soddisfare maggiormente l'orgoglio e le ambizioni dei nobili del suo tempo

Non si ha, tra i registri di Pietro I, alcun documento per concessione di Cammarata al Rocabert; anzi sembra che allora quel comune fosse demaniale, perchè era quivi dato avviso dal Re Pietro in ottobre 1282 per mandare i propri rappresentanti al Parlamento di Catania: « quatuor ex vobis de melioribus, mediocribus et popularibus vestrum . . . eligatis » (Cfr. Carini, *De rebus*. pag. 140). La famiglia Rocaberti è di origine catalana, nè si scorge memoria di suoi discendenti in Sicilia. Dalmacio, insieme con altri nobili, era nel maggio 1283 richiesto dall' Infante Alfonso per recarsi con uomini ed armi a Lerida, all'arrivo del Re Pietro (Carini, *De rebus*, cit. p. 703). Amari, 9ª ed., vol. II, pag. 133 ricorda il Visconte di Rocaberti, signore di Peralada in Catalogna nel 1285 e strenuo difensore. Del frate Dalmacio dell'ordine del Tempio, prigioniero del Sultano d'Egitto nel 1303, di Guglielmo arcivescovo di Tarragona nel 1309, e di Gerao proposto dal Re Giacomo nel 1317 come canonico di Tortosa, forniscono notizia vari documenti in Finke, *Acta aragonensia* cit., vol. II, pag. 744, 770, 792. S. V. Bozzo menziona Guerao ambasciatore del Re Giacomo nel 1318 alla Corte del Papa in Avignone (*Note storiche sicil.* cit., pag. 461).

La falsità compiuta del Mugnos, oriundo spagnuolo, riesce evidentissima dallo stile strano ed insolito del documento, dal titolo di Re di Sardegna dato al Re Pietro, che non possedeva affatto quell'isola, dal ricordo dell' esser venuto il Rocaberti insieme col Re alla conquista *del nuovo regno* di Sicilia, dalla de-

signazione di varî Rocaberti (quasi ricavata da qualche antica genealogia spagnuola), dalle concise ed interrotte frasi riguardanti le formole di giurisdizione feudale, ed infine dalla data (28 agosto 1282, da Catania), cioè prima dell'arrivo del Re Pietro in Trapani, che fu a 30 agosto, come nota AMARI, vol. I, pag. 287.

CXXVI.

1282, ottobre 24, indizione 11. Messina.

Il Re Pietro I, per la fede sincera dimostrata dal milite Gualtieri di Caltagirone, che non ha curato pericoli e dispendi per il servizio regio, conferma il privilegio (inserito per intero) del 14 aprile 1253, col quale il Re Manfredi concede in feudo al medesimo Gualtieri il castello e la terra di Giarratana, siti nel Giustizierato della Valle di Noto, per sè, suoi eredi e successori.

Petrus Dei gratia Aragonum et Sicilie Rex. Quamquam regalis cura regiminis nos impellat fidelium nobis obsequentium merita compensare dignorum vicissitudine premiorum, magis ante illorum debemus remunerare servicia, qui predecessoribus nostris regibus et nobis totis viribus fideles se semper exhibuerunt, et exhibent ad presens famulatum. Per presens igitur privilegium notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod presens in Curia nostra nobilis miles Gualterius de Calatagirono celsitudini nostre ostendit et presentavit quoddam privilegium concessionis sive donacionis sibi suisque heredibus et successoribus per illustrem dominum regem Manfridum, olim Sicilie regem, memorie recolende, predecessorem nostrum, continentie talis: Manfridus Dei gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue. Etsi cunctis fidelibus nostris obsequiosa servicia eorum premiis et muneribus compensare tenemur, illis tamen quos fidei constancia digniores reddit dexteram nostre liberalitatis pro meritis extendere debemus. Presentis itaque privilegii serie notum fieri volu-

mus universis, tam presentibus quam futuris, quod attendentes fidelitatem sinceram grataque servicia que tu, nobilis Gualterius de Calataierone, familiaris et fidelis noster, prompto animo fideliter et devote culminibus nostris prestitisti, nullis parcendo laboribus, iacturam bonorum minime curando, mortis pericula obeundo pro nostri nominis et honor[is] exaltatione, nostrorumque hostium oppressione et dispersione. Ne igitur tot tantaque servicia inremunerata pertranseant, tibi tuisque heredibus et successoribus castrum et terram Iarratane in Iusticiariatu Vallis Nethi, predicti nostri regni Sicilie, posita, cum omnibus iuribus, pertinenciis, tenimentis, hominibus, vassallis, territoriis, casalibus, possessionibus, iurisdicionibus, dignitatibus et preeminentiis quibuscumque concedimus et donamus, que videlicet de demanio in demanium, et que de servicio in servicium. Ita tamen quod castrum et terram predictam in capite a nostra Curia teneatis et possideatis, ipsique nostre Curie militari servicio servire teneamini, ana videlicet unciarum viginti pro quolibet equo armato, iuxta usum et consuetudinem dicti nostri regni, secundum annuos redditus et proventus dictorum castri et terre et pertinenciarum suarum, quod servicium ipse nobilis Gualterius, presens in Curia nostra, sponte obtulit et promisit se dictosque suos heredes et successores prestaturos, faciens manibus et ore homagium, iuxta sacrarum dicti regni constitucionum imperialium continenciam et tenorem. Quodque vivant iure Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et coheredibus suis et masculus feminis preferatur, quodque sint incole dicti regni nostri Sicilie et in eodem regno sub nostra, heredum et successorum nostrorum fidelitate et dominio habitent et morentur. Retentis tamen et expresse reservatis, que a presenti concessione nostra omnino excludimus, iuribus lignaminum, necnon mineriis, salinis, solaciis et forestis antiquis, que velut ex antiquo ad regiam dignitatem spectancia, nostro demanio volumus reservari, et quod ad ea omnia et singula occasione presentis donacionis nostre

et [concessionis] non extendant manus suas. Si vero pertinencie dictorum castri et terre usque ad mare protenduntur, ius, dominium et proprietas tocius lictoris et pertinenciarum ipsorum, in quantum a mare infra terram per iactum baliste ipse pertinencie protenduntur, tamquam ad regiam dignitatem spectancia, in nostris demanio et dominio reserventur, quodque eciam in pertinenciis supradictis dictorum castri et terre animalia et equitature araciarum, massariarum et marescallarum nostrarum libere sumere valeant pascua, prout hactenus et consuetum est. Ad huius autem concessionis et donacionis futuram memoriam et robur perpetuo valiturum presens privilegium exinde fieri iussimus, et maiestatis nostre sigillo communiri. Datum in castris apud Barlectam regni Neapolis, die XIV aprilis, XV indictionis, anno domini MCCLIII, per manus Raynaldi Secretarii et fidelis nostri in defectu Cancellarii. Et maiestati nostre humiliter et devote supplicavit ut sibi et suis heredibus et successoribus in perpetuum castrum et terram predictam, cum omnibus iuribus, racionibus, pertinenciis, iurisdicionibus et aliis, prout in dicto privilegio continetur, de benignitate regia confirmare dignaremur. Cuius supplicacionibus benigniter admissis, considerantes illibatam fidem dicti nobilis militis erga celsitudinem nostram servatam, pro qua contra diversos insultus nostrorum hostium viriliter se opponens, vitam suam periculis, et facultates et bona sua iacturis et dispendiis multimode exponere non metuit, familiamque suam deserere pro nobis obsequendo non curavit. Nolentes igitur tam grandia et accepta servicia absque premio pertransire, eidem nobili militi, suisque successoribus legitimis de suo corpore legitime descendentibus castrum et terram Iarratane predicta, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, vassallis, vassallagiis, territoriis, casalibus, possessionibus, vineis, olivetis, terris cultis et incultis, planitiis, montibus, pascuis, pratis, nemoribus, arboribus domesticis et silvestribus, aquis, aquarum decursibus, molendinis, molendinorum saltibus, piscacionibus, venacionibus,

iurisdicionibus, dignitatibus et preeminentiis quibuscumque [concedimus], que videlicet de demanio in demanium, et que de servicio in servicium, sub debito tamen et consueto militari servicio, ana videlicet unciarum viginti pro quolibet equo armato, secundum annuos redditus et proventus castri et terre predicte, iuxta sacrarum regalium et imperialium constitucionum dicti nostri regni continenciam et tenorem, quod servicium dictus nobilis miles per se et suos successores nobis et successoribus nostris sponte facere et prestare promisit, prestans proinde fidelitatis debitum iuramentum, et faciens manibus et ore homagium iuxta sacrarum constitucionum imperialium eiusdem regni continenciam et tenorem. Ita tamen quod predictus nobilis miles suique successores predicti castrum et terram predicta in capite a nostra Curia teneant et cognoscant, quodque vivant iure Francorum, scilicet quod maior natu minoribus fratribus et coheredibus suis et masculus feminis preferatur, ac sint incole regni nostri predicti et in eodem regno sub nostro nostrorumque heredum et successorum dominio et fidelitate habitent et morentur. Retentis tamen et expresse reservatis, que a presenti confirmacione seu de novo donacione et concessione nostra omnino excludimus, iuribus lignaminum, si que in dictis castro et terra et pertinenciis suis predictis nostre Curie debentur, necnon mineriis, salinis, solaciis et defensis antiquis, si que in eisdem castro et terra et pertinenciis suis predictis reperiuntur, tamquam ex antiquo ad Curiam nostram pertinentibus eidem nostre Curie volumus reservari, et quod ad ea omnia et singula, occasione presentis nostre confirmacionis, et nove donacionis et concessionis non extendant aliquatenus manus suas. Et si dicti castri et terre pertinencie usque ad mare protenduntur, ius, proprietas et dominium tocius lictoris pertinenciarum ipsarum, in quantum a mari infra terram per iactum baliste ipse pertinencie protenduntur, tamquam ex antiquo ad regiam dignitatem spectancia, in nostris demanio et dominio reserventur. Insuper animalia et equitature

araciarum, massariarum et marescallarum nostrarum libere sumere valeant pascua in tenimentis et pertinenciis dictorum castri et terre. Ad huius autem nostre confirmacionis aut nove concessionis et donacionis memoriam et robur perpetuo valiturum, presens privilegium exinde fieri, et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane XXIV die mensis octobris, XI indicionis, anno dominice incarnacionis MCCLXXXII, regnique nostri anno primo.

Questo documento trovasi trascritto nel volume ms. Qq. H. 13, fol. 46 (del sec. XVIII) della Bibl. Com. di Palermo. Non se ne scorge però alcuna notizia nei registri del Re Pietro. Il privilegio inserto del Re Manfredi è inedito, perchè manca nell' opera di Bartolomeo CAPASSO, *Historia diplomatica regni Sicilie inde ab anno 1250 ad annum 1266*. Neapoli, 1874. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*. Innsbruck, 1880, pag. 220, pubblicò un documento del 1222 dell' imperatore Federico II, traendolo dalla medesima fonte, e notò di essere una impudente falsificazione moderna: « unverschämte falschung der neuzeit ».

Falsi sono senza dubbio il privilegio del Re Pietro e l' altro inserto del Re Manfredi. Il dettato ed il sistema di formole prolisse, propri dei secoli XIV e XV, sui quali fu foggiato il documento (come può vedersi in GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum aragon.*, t. II, pag. 501 e seg.) lo provano abbastanza; ed è anzi rimarchevole che le formole del documento svevo siano quasi identiche alle altre del periodo aragonese, contrariamente ai sistemi di quelle Cancellerie. Le espressioni *de demanio in demanium et que de servicio in servicium*, proprie dei giuristi, adoperate nei due documenti, la datazione *apud Barlectam regni Neapolis* in quello svevo, e le frasi dell'altro: *pro nobis obsequendo*, ed il ricordo *regalium et imperialium constitucionum*, mentre si conosce che il Re Pietro I non emanò costituzioni, sono pure indizi sicuri della falsificazione.

Nondimeno Vito AMICO, *Lexicon topographicum siculum*. Panormi, 1757, t. I, pag. 279 accolse come veri quei documenti, e scrisse per Giarratana che « sub Manfredo Gualterius de Calatajerone possidebat, cui post exactos Gallos Petrus Aragonensis dominium confirmavit ».

Conviene notare che Gualtieri fu uno dei quaranta militi, che a 30 dicembre 1282 sottoscrissero la convenzione per il duello tra il Re Pietro e Carlo d'Angiò. Per altre notizie si veda sopra, doc. n. VIII.

CXXVII.

1282, ottobre 27, indizione 11, Messina.

Il Re Pietro I, volendo rimunerare la fedeltà ed i servizî resi « signanter in acquisicione dicti regni nostri » *da Giovanni e Pietro di Antiochia, padre e figlio, concede ai medesimi in feudo la terra ed il castello di Cerami, che prima erano posseduti da Roberto Arnoldo, al quale furono confiscati per crimine di ribellione.*

Petrus Dei gratia Aragonum et Sicilie Rex. Decet magnificentiam regiam illos gratiis et favoribus ampliare, quos antiqua fidelitas et gratuitorum serviciorum oblacio reddunt beneficiorum largitione condignos. Actendentes igitur puram fidem et devocionem sinceram, nec minus servicia nimis grata serenitati nostre fideliter prestita per nobiles milites Iohannem et Petrum de Antiochia, patrem et filium, signanter in acquisicione dicti regni nostri, et que prestaturos speramus in futurum, eisdem militibus Iohanni et Petro terram et castrum de Chirami in dicto regno posita et in valle Demone, que detinebantur per Robertum Arnoldum publicum hostem et proditorem nostrum, et nostre Curie legitime per dictum crimen devoluta et confiscata, cum omnibus hominibus, iuribus et pertinentiis eorum damus, concedimus et donamus liberaliter et gratiose. Ita tamen quod dicti Iohannes et Petrus eadem terram et castrum in capite a nostra Curia teneant et cognoscant, et inde dicte nostre Curie militari servitio servire teneantur, quodque vivant iure Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et coheredibus suis et masculus feminis preferatur.

Et si in terra et castro predictis sint aliqui barones et feudatarii, qui pro baroniis et feudis eorum servire in capite nostre Curie tenentur, ipsi nostre Curie serviant ut tenentur. Retentis tamen et expresse reservatis, que a presenti donacione et concessione nostra omnino excludimus, iuribus lignaminum, si qua in dictis terra et castro et predictis pertinentiis suis Curie nostre debentur, necnon mineriis, salinis, solaciis, forestis et defensis antiquis, tamquam ad nostram Curiam ex antiquo pertinentibus. Si vero pertinentie dicte terre et castri usque ad mare protenduntur, ius, proprietas et dominium totius lictoris et pertinentiarum ipsarum, in quantum a mari infra terram per iactum baliste ipse pertinentie protenduntur, tamquam ad regiam dignitatem spectantia ipsi nostro demanio et dominio reserventur. Animalia insuper et equitature aratiarum, marescallarum, massariarum nostrarum libere sumere valeant pascua in tenimentis et pertinentiis dicte terre et castri predictis. Fidelitate nostra, heredum et successorum nostrorum ac militari servitio semper salvis, stante homagio facto et fidelitate coram nobis per dictos milites Iohannem et Petrum prestita. Ad huius autem nostre donationis et concessionis futuram memoriam et perpetuam firmitatem presens fieri fecimus, et nostri sigilli munimine roborari. Datum Messane, die XXVII octobris, XI indictionis, regnis nostri anno primo [1282].

Dal volume ms. Qq. H. 13 della Bibl. Com. di Palermo, a fol. 100, nel quale volume il Winkelmann additava contenersi vari documenti svevi falsificati (cfr. doc. precedente, n. CXXVI).

Manca ogni ricordo di tale concessione per il tempo del Re Pietro; e soltanto nell' Elenco dei feudatari dell' epoca di Federico II aragonese, si legge: « D. Petrus de Antiochia miles pro Mistretta, Rigitano, Capitio *et duabus partibus Cirami* (Gregorio, *Bibliot. script. aragon.*, t. II, pag. 467). La concessione di quella terra non è perciò insussistente, ma non appartiene al regno di Pietro.

Si desume la falsità anche per questo documento dallo stile

improprio, ed inoltre dalla notizia del ribelle Roberto Arnoldo che è sconosciuto, dall'espressione ***homagio facto et fidelitate coram nobis***, e dall'altra: « fecimus . . . sigilli munimine ***in dorso*** roborari », che proverebbe come la concessione di un feudo si facesse quasi con una lettera, più che con un privilegio.

La famiglia Antiochia è assai celebre per la sua fedeltà agli Svevi, e poi ai sovrani aragonesi. Cfr. sopra, doc. XI, del tempo « dei preparativi di conquista ».

CXXVIII.

1283, dopo l'11 giugno.

Il Re Carlo I d'Angiò annunzia che nel giorno 1° giugno si presentò, secondo i patti, in Bordeaux innanzi Giovanni Greilly, Siniscalco del Re d'Inghilterra, per il duello, ma che il Re Pietro non comparve, nè si scusò, nonostante che egli (Re Carlo) lo avesse aspettato sino alla sera, avendo il Re di Francia, Filippo, assicurato che avrebbe dato libero passaggio al Re Pietro. Dice altresì che il Re Pietro fu visto sano di corpo avanti il 1° giugno, e vicino alla città di Bordeaux, nella quale poteva in quel giorno presentarsi, ma che ciò egli non eseguì.

Sciat vestra nobilitas quod die martis prima die iunii nuper preterite secundum pacta et conventiones prelibatas, coram Iohanne de Greilli milite Senescalco regis Angliae illustris et aliis compluribus iusticiariis, ballivis et officialibus dicti regis, locum ipsius in Vasconia, et specialiter in civitate Burdegalensi, tenentibus, nos in dicta civitate presentavimus ad bellum, de quo supra fit mentio, cum centum militibus nostris faciendum paratos, Petro praedicto quondam rege Aragonum minime comparente et se nullatenus excusante. Et sciatis quod ipsum Petrum a mane ad vesperam usque expectavimus, ipsius desiderantes adventum, tenentes pro firmo quod dominus et nepos noster Philippus rex Francorum nuntiis dicti Petri obtulit quod ipsum Pe-

trum et suos per litteras suas et iuramentum super hoc praestandum pro se et omnibus baronibus et gentibus suis ibidem existentibus assecurare volebat, qui barones per litteras et iuramenta assecurationem modo simili offerebant ex abundanti, licet praedictus rex Franciae et nos ad hoc nullatenus teneremur, maxime cum securitas quam eidem Petro feceramus, sufficeret prout in dictis conventionibus continetur, nec aliquatenus per dictum regem Franciae aut alios amicos nostros frangi deberet, sed illam intendebat inviolabiliter observare. Et licet idem Petrus a pluribus fide dignis visus fuisset sanus corpore ante dictam primam diem iunii, et ita dictae civitati propinquus quod poterat se dicta die praesentare, si vellet, in civitate praedicta propter promissiones et assecurationes a rege et baronibus ei factas, sicut praedictum est, nihilominus nec venit, nec se aliquatenus excusavit.

Tale lettera fu pubblicata da Pietro De Marca nell'opera *Marca hispanica*. Parisiis, 1688, col. 592, col titolo: « Literae encicliae Karoli regis Sicilie de rebus a se gestis in Vasconia », e con l'indicazione di averla tratta « ex eodem archivio regio Palensi ». Venne poi ristampata dal Burmanno, *Thesaurus Siciliae*, cit., t. V, col. 72, con lo stesso argomento dato dal De Marca.

Vari sospetti inducono a ritenere falso questo documento, il quale non ha alcuna intitolazione regia, nè datazione. Esso sembra derivato dalla lettera vera del Re Carlo d'Angiò, posteriore all'11 giugno, inviata alle città italiane, e pubblicata dal Muratori (cfr. sopra, doc. XXVII). Siccome in tale lettera, dopo avere enumerato le ingiustizie del Re Pietro, e gli obblighi per presentarsi al duello, si faceva in fine un breve cenno della venuta del Re Carlo in Bordeaux al 25 maggio e della dimora sino all'11 giugno, senza che il Re Pietro venisse, forse sembrò meglio a qualche erudito di foggiare una nuova lettera, che desse notizia dei fatti della presenza del Re Carlo al campo nel 1° giugno.

La lettera falsa di Carlo segue nell'edizione del De Marca subito dopo il testo dei due documenti, in gran parte conformi, di convenzioni del duello (V. sopra, doc. XVI, pag. 50). Quegli che inventò la lettera, adoperò locuzioni simili al testo della lettera

vera, perchè in quest'ultima si dice: *insuper amicitiam vestram scire volumus*, e nell'altra: *sciat nobilitas vestra*. Inoltre il falsificatore volle formare quasi unico testo di quei documenti di convenzione per il duello, di dicembre 1282, con questo del 1283, dopo l'11 giugno, perchè si dice: *secundum pacta et conventiones prelibatas*, e poi: *bellum de quo supra fit mentio*, ed altresì: *prout in dictis conventionibus*. Non è però affatto a presumersi che il Re Carlo per dar notizia dell'esito del duello avesse messo, innanzi il documento, il lungo testo di quelle convenzioni, nè ciò fu fatto nella lettera vera di protesta del Re Carlo (V. sopra, doc. XXVII cit).

Termina il documento falso con le parole: « sicut predictum est, nihilominus nec venit [il Re Pietro] nec aliquatenus se excusavit », le quali sono identiche a quelle della lettera vera. Appare così manifesto che questa breve lettera falsa si voleva sostituire al cenno fugace della lettera genuina di protesta.

Strana è ancora l'espressione *sanus corpore* per il Re Pietro. La notizia che il Re Carlo aspettò dalla mattina sino alla sera, sembra tratta dalla cronaca del Malaspina che dice: « expectans per meridiem, et plusquam etiam » (in Gregorio, *Bibl. script. arag.*, t. II, pag. 402). Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 25 e seg. indica per quei fatti del duello le varie cronache, dove vedonsi ricordati; ma non accenna i dubbî che sorgono per questa lettera di Carlo, la quale egli anzi non menziona affatto.

È evidente che il partito guelfo intendeva spargere sempre maggior biasimo su quanto concerneva la mancata presenza del Re Pietro al duello, e di ciò è chiara conferma la prolissa narrazione del Malaspina per quei fatti (ed. Gregorio cit., pag. 386-402). Il Re Pietro, partito da Valenza a 17 maggio 1283, trovavasi a 26 maggio a Tarazona, ed a 1° giugno a Bordeaux, e di là a Baiona nei Pirenei, come si ricava dai documenti editi da Carini, *De rebus* (pag. 705 e seg.).

Devesi qui avvertire, per non incorrere in equivoci, che Burmanno, op. cit., col. 89-94, dopo il testo dei documenti sul duello, i quali trae dal De Marca, aggiunge quello di due lettere del Papa Martino IV, una del 21 marzo 1282 e l'altra senza data. Egli dice: « Quibus duas literas *a Martino IV pontifice exaratas*, et ad hanc rem facientes ex iamiam memorato Francisco Duchesne addidimus », cioè perchè riguardano l'epoca del Re Pietro

di Aragona. L'erudito tedesco non si avvide che la lettera, che egli riporta con questo titolo: « Martini IV papae epistolae exemplar responsivae epistolae *Petri regis Arragonum* » (sic), dimostra invece, dai fatti che vi si ricordano, che essa apparteneva al Papa Onorio III, e che era una violenta risposta ad altra dell'imperatore Federico II, e non di Pietro d'Aragona. Il testo fu dato poi in luce nel 1726 da Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, t. II, col. 867 e seg., come documento di Papa Onorio. Cfr. Potthast, *Regesta pontif. rom.* cit., t. I, n. 7581 ad an. 1226.

CXXIX.

1283, agosto 13, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo dà licenza a Pietro d'Antiochia, milite, che possiede la terra di Cerami per concessione del Re Pietro, di cedere la terza parte di essa terra per dote della figlia Bettuccia data in isposa a Luigi La Manna.

Iacobus dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod presens in Curia nostra nobilis miles Petrus de Antiochia, baro terre et castri Cerami, humiliter et devote exposuit quod cum ipse ex reali concessione sibi et quondam Iohanni genitori suo olim per serenissimum regem Petrum reverendum genitorem nostrum habeat, teneat et possideat dictam terram et castrum Cerami, cumque teneatur assignare dotem congruam Aloysio la Manna et promessam in nuptiis celebratis inter ipsum et Beetuciam filiam dicti Petri, neque habeat unde dotem predictam satisfacere, supplicavit idcirco ut ei licentiam tertiam partem eiusdem terre Chirami assignandi dicto Aloysio pro dotibus predictis concedere dignaremur. Qua supplicatione per nos clementer admissa, quia ad hoc accedit consensus Friderici de Antiochia filii primogeniti dicti Petri

et fratris ipsius Bectucie, actendentes puram fidem et devocionem sinceram tam dictorum Petri et Friderici, quam Aloysii predicti, concedimus eis licentiam et plenariam facultatem assignandi tertiam partem dicte terre Chirami pro dotibus dicte Bectucie eius filie dicto Aloysio, dummodo tamen indivisa terra predicta remaneat, stante quod hec talis nostra licentia non ledit constitutiones dicti nostri regni, sed quoad fructus et redditus ipsius terre procedat assignatio antedicta. Quapropter omnibus et singulis officialibus nostris in eodem regno constitutis et constituendis dicimus, precipimus et mandamus quatenus presentem nostram licentiam firmiter habeant, teneant et observent, haberi teneri et observari per omnia faciant per quoscumque, nil in contrarium temptaturi pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem cupiunt evitare. Datum Messane, anno dominice incarnacionis MCC[L]XXXIII mense augusti, XIII eiusdem, prime indictionis, regni nostri anno III.

Dal vol. ms. Qq. H. 13, fol. 110, della Bibl. Com. di Palermo, con indicazione incostante dei dittonghi, che non si usavano nel secolo XIII.

Non occorre recar molte prove per dimostrare la falsità di questo documento. La designazione della dignità di Re per Giacomo al 1283, quando ancora era Infante e Luogotenente, l'indizione erronea che dovrebbe essere XI, le formole insolite e troppo semplici del testo, e le espressioni: « pro quanto gratiam nostram caram habent, iramque et indignationem cupiunt evitare », proprie dei documenti regî del secolo XV e posteriori, tolgono qualunque carattere genuino al privilegio. La concessione indicata del Re Pietro è quella, pure falsa, del 27 ottobre 1282, per il castello di Cerami donato a Giovanni e Pietro d'Antiochia, padre e figlio (V. sopra, doc. CXXVII).

Dalla *Descriptio feudorum* compilata durante il regno di Federico II aragonese, si ricava che il milite Pietro di Antiochia possedeva due parti della terra di Cerami (ed. Gregorio, *Bibl. script. arag.*, t. II, pag. 467, lin. 49), ed una terza parte spettava agli eredi del giudice Giovanni de Manna. Si ha pertanto qual-

che base di vero per la concessione agli Antiochia, ed anche per il trasferimento ai de Manna; ma nonostante ciò, il documento di Giacomo (come quello del Re Pietro) è certamente falso.

CXXX

1284, dopo il 5 maggio.

Il Re Pietro I scrive al Papa Martino IV dolendosi delle accuse ingiuste contro di lui (Re Pietro) mosse dal Re Filippo di Francia, e della conseguente privazione dei suoi domini di Aragona e Catalogna, ed assegnazione al figlio del suddetto Re Filippo. Ricorda varie massime evangeliche intorno la moderazione che dovrebbe usare la Chiesa, « nec est de ara pontificis, ut delinquenti venia denegatur », *per non far subire ai figli innocenti la pena dei delitti dei genitori, e lo supplica perchè revochi la sentenza di privazione e freni l'audacia del Re di Francia, altrimenti sarà egli (Re Pietro) costretto a chiamare i Saraceni contro gli Angioini e gli Italiani. Dice di avere egli assunto la difesa della Sicilia, non solo per essere stato invocato da quel popolo contro le oppressioni degli Angioini, ma anche per il diritto alla successione del Re Manfredi, e che i domini di Aragona e Catalogna, prima invasi dai Saraceni, furono convertiti dai suoi antecessori alla fede cristiana.*

Il testo di questa pretesa lettera, senza data, è riferito dal cronista Bartolomeo di Neocastro, al cap. 73 (ed. Gregorio, *Bibl. scriptorum arag.*, t. I, pag. 99 e seg.).

I documenti, ai quali la lettera del Re Pietro potrebbe riferirsi, sono quella serie di bolle e brevi, che il Papa Martino emanò dal 21 marzo 1283 sino al 5 maggio 1285 intorno la privazione dei regni di Aragona, Valenza e Catalogna, dei quali atti pontifici ed altri connessi diè in parte cenno Amari, 9ª ed., volume I, pag. 275 e seg. ed il riassunto il Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 194-200, su le pergamene esistenti nell'Archivio di Barcellona.

La bolla del Papa Martino IV, data in Orvieto a 21 marzo 1283,

non contiene altro, per la privazione del regno di Aragona, che le parole: « exponimus eadem regnum et terras occupanda catholicis, de quibus et prout sedes apostolica *duxerit providendum* in dictis regno et terris eiusdem Ecclesie Romane, ut premittitur, iure salvo ». Non si menziona affatto alcuna concessione al figlio del Re di Francia. Per questa bolla di scomunica e deposizione del Re Pietro conviene notare che essa fu pubblicata nel 1882, come inedita in gran parte (avendone riferito soltanto frammenti il Raynaldi) dal chiar. mons. Gioacchino Di Marzo, con un argomento alquanto improprio, nel vol. *Ricordi e doc. del Vespro sicil.* cit., pag. 91 e seg., e così ritenne l'Amari, 9ª ed., vol. II, pag. 7. Fu poi riprodotta la bolla, nello stesso anno 1882, dicendola inedita (e per migliorare la lezione del Di Marzo), nel vol. *I Papi ed i Vespri Siciliani*. Roma, pag. 135-151. Il testo intero invece era ben noto sin dal 1726 per l'edizione data da Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, t. II, col. 999 a 1014, e fu ristampato nel *Bullarium diplomatum et privil. romanorum pontif.* Aug. Taurinor., 1859, t. IV, pag. 54-66, la quale edizione del Bollario era indicata nel 1884 dallo stesso Carini, op. cit., pag. 194.

Altra bolla più esplicita, che concerne la privazione del regno di Aragona contro il Re Pietro, è quella del 27 agosto 1283 da Orvieto (cfr. Potthast, *Regesta pontif. rom.*, cit. n. 22061). Con essa il Papa permetteva al Cardinale di S. Cecilia di trattare col Re Filippo di Francia per l'assegnazione del regno di Aragona e della Catalogna ad uno dei suoi figli, escluso il primogenito. A 5 maggio 1284 il Papa Martino IV emanava la bolla, con la quale concedeva quei regni a Carlo di Valois, figlio del Re Filippo.

Dopo tal tempo (maggio 1284) potè avvenire la trasmissione della lettera di protesta del Re Pietro. Non si ha però di tale lettera alcuna menzione nei registri di quel Re. Deve pertanto ritenersi che essa sia stata compilata dal cronista Neocastro, formandone quasi una concione, al pari degli storici dell'antichità, e con una breve risposta assoluta del Papa. Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 7 e seg., attenendosi al testo delle bolle, non ricorda la presunta lettera del Re Pietro, la quale sarebbe stato conveniente di rigettare.

Può desumersi donde sia provenuta l'occasione della composizione della lettera riferita dal Neocastro. L'Infante Alfonso di Aragona, a 27 febbraio (III kalendas martii) 1283, forse preve-

dendo quanto il Papa Martino IV voleva compiere contro il Re Pietro, scrisse al Papa, prima che questi emanasse la bolla del 21 marzo, una lettera, nella quale ricordava che suo padre era stato chiamato al regno di Sicilia, e che egli (Alfonso) aveva ottenuto il diritto alla successione del regno di Aragona (V. su ciò, doc. XIV, pag. 46), e lo pregava quindi di non recar danno a lui ed al suo regno (che sono innocenti), se voleva punire il Re Pietro (cfr. il sunto esteso in CARINI cit., pag. 134).

Era il noto principio, che derivava dal diritto romano (Cod. IX, 9, § 5, *Ad legem Iuliam maiestatis*), cioè che i figli innocenti non debbano esser tenuti per la colpa dei padri, come diceva Dante per il Conte Ugolino (*Inf.*, XXXIII, v. 85-90). Il Re Federico II aragonese nel 1296 moderava per le mogli e le figlie dei ribelli feudatarii gli eccessi delle confische (*Capitula regni Siciliae*, cap. VI di Federico, ed. TESTA cit., t. I, pag. 50).

Le parole *innocuus filius* della lettera dell'Infante Alfonso trovansi in modo simile nella cronaca del NEOCASTRO; ond'è evidente che la lettera dell'Infante, trasformata ed alterata, diè occasione ad una nuova lettera del Re Pietro, che deve ritenersi falsa, perchè non conforme ai fatti, nè emanata dalla Cancelleria regia.

Il Re Alfonso nel 1290, richiedendo il Potestà ed il comune di Genova a stringere lega con lui, ripeteva quelle proteste, e l'espressione « non tamen debuit de iure puniri, ob delictum patris, heredem », nel doc. da me dato in luce nell'*Anuari 1908 de l'Inst. d'Estudis Catalans*. Barcelona, 1909, pag. 360 e seg.

CXXXI.

1285, maggio 27, indizione 11ª, Termini.

Federico, tenendo in considerazione i meriti di Francesco de Milo e quelli del figlio Giovanni Luigi, milite, concede, a suo beneplacito, a costui l'officio di Provveditore dei castelli di Sicilia, che era stato prima conferito al defunto suo padre.

Facte sunt patentes litere in hec verba: Fridericus etc. Notum fieri volumus universis tam presentibus quam fu-

turis presentes commissionis literas inspecturis quod actendentes fidelia servicia per quondam nobilem Franciscum de Milo militem de Trapani prompto animo et devote nobis prestita dum vitam duceret in humanis, nec minus grata obsequia per nobilem Iohannem Aloysium de Milo militem genitum suum nobis ferventer exhibita. Ad humilem supplicationem eiusdem nobilis militis Ioan Aloysi officium Provisoris castrorum nostrorum in dicto regno Sicilie, quod dictus nobilis miles Franciscus genitor suus tempore mortis sue ex regia commissione tenebat et exercebat, dicto nobili militi Ioannucio, nostro tamen beneplacito perdurante, et donec aliter per nos fuerit provisum, recepto prius ab eo debito et consueto ad sancta Dei quatuor evangelia iuramento de officium predictum legaliter et fideliter exercendo, committimus et conferimus cum omnibus honoribus, lucris, emolumentis, dignitatibus, prerogativis, preeminentiis, iurisdictionibus et aliis ad dictum officium spectantibus et competentibus. Mandantes per presentes ipsas omnibus et singulis officialibus maioribus et minoribus et presertim magnifico Protonotario, consiliario et fideli nostro, vel eius locumtenenti, ad quos seu quem pertinet et presentes presentate fuerint, quatenus dictum nobilem militem Ioannem Aloysium de Milo in possessionem dicti officii inducant, inductumque manuteneant et defendant, dicto tamen nostro beneplacito perdurante, eumque in provisorem regiorum castrorum nostrorum habendo, reputando et tractando, ipsi respondeant, et responderi faciant de omnibus lucris et emolumentis solitis et consuetis, et ad dictum officium legitime spectantibus et pertinentibus, contrarium minime faciendo, vel fieri permictendo pro quanto gratia regia ei cara est, iramque et indignationem nostram cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri et sigilli nostri munimine roborari. Datum Thermis XXVII madii, XI indictionis, anno dominice incarnacionis MCCLXXXV.

Dal vol. ms. Qq. H 13, fol. 109 della Bibl. Com. di Palermo. Riesce agevole il riconoscere la falsità di questo documento.

Federico nel 1285 non era nè Luogotenente, nè Re, e non poteva quindi emanare privilegi. Non si ha nemmeno notizia che in quell'anno (e neanco durante il regno di Pietro) esistesse l'officio del *magnifico* Protonotaro o del suo Luogotenente, « ad quos seu quem pertinet et presentes presentate fuerint » (cioè le lettere). Dalle mie ricerche si rileva anzi che prima del 1319 non si trova ricordo di registri del Protonotaro (cfr. G. La Mantia, *Su l'uso della registrazione* cit. in *Arch. Stor. Sicil.*, an. XXXI, 1906, pag. 208).

La sanzione penale in fine del documento: *pro quanto gratia regia* ecc. non appartiene ai documenti regi di tale tempo. È da menzionare altresì che la data è segnata in cifre romane *1385*, ma è corretta in principio in numerazione ordinaria: *1285*.

Si ha notizia di un Francesco Milo per la concessione di una vigna presso Trapani, a lui fatta dal Re Giacomo nel 1288, che Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 179 indica inesattamente per Bernardo, e come riportata nel vol. ms. Qq. G. 3, fol. 6, invece di G. 4, della Bibl. Com. di Palermo. Di altro Bernardo de Mili di Messina è ricordo in un registro angioino del 1294 (Amari cit., pag. 257).

CXXXII.

1285, novembre 2, Villafranca.

Il Re Pietro I, in presenza di notaro e testimoni, in seguito al giuramento su gli Evangeli, prestato nelle mani del confessore, di obbedire agli ordini (mandatis) *della Chiesa romana, ed altresì all'ordine imposto al Re dal confessore medesimo* (mandato sibi facto ex parte dicti guardiani confessoris) *di restituire il regno di Sicilia alla Chiesa, ed i prigionieri dovunque siano, e di rimettere nel loro stato le chiese di Saragozza, Barcellona, Tarragona e Gerona, adempisce quanto gli ha imposto il confessore. Ordina pure il Re di rimettere le ingiurie commesse e di pagare i debiti, che siano a conoscenza* « manumissorum seu executorum sui testamenti seu sue ultime voluntatis ». *Dopo ciò il guardiano ha inteso la confessione dei peccati del Re, e lo ha liberato dalla*

scomunica, avendo quindi il Re ricevuto il viatico « cum multa devotione et reverentia ».

(Atto in notar Raimondo Escorna, scrittore regio. Mancano le firme, o almeno l'elenco, dei testimonî).

Pergamena di n. 495 del regno di Pietro I (nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona), nella quale è trascritto questo ed il documento che segue (n. CXXXIII).

Trovasi pure nel registro 55 del Re Pietro, a fol. 20 r. (nel medesimo Archivio), però cancellato con due linee trasversali.

Pubblicato la prima volta da SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 239 e seg. e poi ristampato dal cav. Giuseppe SALVO-COZZO in fine di una estesa recensione bibliografica, nell'*Arch. Stor. Sicil.*, an. VII, 1883, pag. 442 e seg., da una copia inviatagli da Manuele de Bofarull (come egli dice). Il SALVO COZZO però nella stampa fa precedere a questo documento l'altro del 3 novembre, che nella pergamena 495 è trascritto dopo quello del 2 novembre.

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 204 dà un sunto del documento, sul testo riferito nella pergamena, e non ricorda la ristampa di SALVO COZZO. Per la trascrizione contenuta nel registro 55 il CARINI, riproducendo in parte le parole di SAINT-PRIEST, nota soltanto a pag. 70: « Testamento di Re Pietro al letto di morte. Vedi i sunti delle pergamene ».

È da ricordare che il CARINI chiama inesattamente *testamento* quest'atto, e dice che fu *fatto alla presenza*, mentre invece è *per ordine* del monaco guardiano; nè corrisponde al testo che il Re « dichiara di rimettersi in tutto agli ordini della Romana Chiesa », perchè ciò è soltanto giuramento che serve alla dichiarazione della celebre restituzione del regno di Sicilia, quasi « per viltate il gran rifiuto » del Papa Celestino V.

Ho collocato tra i documenti falsi questo documento, nel senso che esso, formato dall'umile monaco guardiano di Villafranca, e da alcuni prelati, non corrisponde affatto alle volontà estreme del Re Pietro, anzi contiene risoluzioni che costui non avrebbe mai accolto, oltre le frasi irreverenti verso il Re. Quando ancora non si conosceva quell'atto, AMARI, *Un periodo* ecc. (pag. 166) nel 1842 riteneva che, per avere l'assoluzione, il Re Pietro non dispose intorno la successione al regno di Sicilia. SAINT-PRIEST, *Hist. de la conquête*, t. IV, pag. 167, avendo nel 1847 trovato il

documento, affermava che il Re avesse restituito il regno alla Chiesa, « dont il se reconnut *l'homme lige* », e denominava quella scrittura, quasi teologicamente, *Acte de contrition*. L'AMARI, modificando talvolta le sue opinioni, secondo i documenti che in quasi mezzo secolo venivan fuori, nel 1851 (ediz. 4ª, Firenze, pagina 298) per la notizia di essere l'atto cancellato manifestava i suoi dubbi in tal modo: « Fu opera del successore o comando dello stesso Pietro, che ricusasse di segnare quest'atto *preparato dai preti*, che speravano domare il lione mentre aveva la febbre? ».

Antonio de BOFARULL, *Historia critica de Cataluña* cit. (t. III, pag. 519) nel 1876 confutava l'AMARI perchè riteneva nullo l'atto, mentre nel registro è cancellato pel motivo che non appartiene al 1285, e la pergamena è intatta. CARINI in una lettera al SALVO-COZZO nel 1883 (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. VII, pag. 443) ricordava l'opinione di Manuele Bofarull e di Pellas y Fargas (*corr.* Forgas) favorevole all'autenticità, col sostenere che le linee fossero state apposte da mano posteriore.

SALVO-COZZO (*Arch. Stor. Sicil.* cit. ibidem) credeva di trovare inesatto il SURITA, e che il Re Pietro avesse scritto un secondo testamento, ma poi, per avere l'assoluzione, lo avesse annullato, e restituito il regno di Sicilia alla Chiesa. CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 204 e 206, affermava che quel documento non fu annullato, perchè si hanno altri documenti cancellati in altre parti dello stesso registro, e lo dimostrano alcune tarde note nel verso della pergamena.

Finalmente AMARI, 9ª ediz. vol. II, pag. 154 e seg. lo ritenne falso, senza reticenze, dichiarando: « In faccia al Papa i prelati di corte *squadernarono* la promessa riparazione », e giustamente osservò: « Non è *testamento* [rigettando l'espressione del CARINI] per la forma, nè per la sostanza, perchè non istituisce eredi, nè contiene se non che una serie di dichiarazioni e di fatti, *parte del re e parte d'altre persone*, attestati da un notaio ». Conchiudeva pertanto: « L'atto del notaio li dà [i fatti] come *li imbastirono i prelati di corte*, volendo riconciliare il re con la Chiesa o almeno farlo comparire riconciliato ».

Aggiungerò qui le prove che fanno ritenere falso il documento. Per la forma è da notare che la natura del documento è del tutto anormale, nè i testimoni che si dicono *sottoscritti* apposero le loro firme, forse per vergogna di un simile atto. Le linee di can-

cellazione, che sono nel registro, indicano evidentemente che il documento non ha valore per la Cancelleria regia, e certamente furono tracciate nello stesso tempo. La pergamena conservata a rotolo fra molte altre, come ancora è costume nell' Archivio di Barcellona, restò obliata e non fu cancellata. É ben noto nella diplomatica che le linee trasversali in un registro annullano il documento, e se ne ha l'esempio nei registri angioini di Napoli del 1276 - 77 (cfr. Durrieu, *Les archives angevines de Naples*. Paris, 1886, t. I, pag. 225 e seg). In quelli aragonesi di Sicilia del tempo di Ludovico, e nei posteriori, si annullava con linee, e si aggiungeva: *Vacat* o *Cassantur quia registrate [litere] sunt infra*, o *quia non processerunt*. Vedansi la mia memoria *Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353-55 di Ludovico d'Aragona, Re di Sicilia* (nell'*Arch. Stor. Sicil.*, an. XXX, 1905, pag. 504) e l'altra *Su l'uso della registrazione*, cit. an. XXXI, 1906, pag. 213 e 215.

Secondo il cronista D'Esclot (cap. 168, ed. Buchon, *Croniques*, pag. 734) il Re Pietro quando rispose al vescovo di Valenza di volersi confessare « a penes podia parlar, tant era feble ». Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 156, crede che ancora egli avesse coscienza dei suoi atti, per la rinunzia compiuta in quel giorno dall'Infante Alfonso in favore di Giacomo per il regno di Sicilia; ma qui è da notare che in quella rinunzia non interveniva per nulla il Re Pietro, ma certo se ne adempiva il volere, forse manifestato prima, e noto altresì dall'8 maggio precedente (cfr. doc. LXX).

È appunto quel documento del 2 novembre di rinunzia fatta da Alfonso, e dato da me in luce per la prima volta in Barcellona nel 1908 (cfr. sopra, doc. CXI) che spiega la falsità dell'altro liturgico scritto da ecclesiastici, e compiuto nello stesso giorno della rinunzia di Alfonso, per far dubitare della priorità di tempo, ed anche per frapporre equivoci sull' oggetto della rinunzia vera dalla falsa. Il vescovo di Valenza Iosberto era stato nominato fidecommissario nel testamento del 1282, onde il ricordo « testamenti seu sue ultime voluntatis » è esclusivamente per quello; e le parole di Muntaner (cap. 145, ediz. Bofarull cit., pag. 287): « lo senyor rey volch quel seu testament se publicas altra vegada » dimostrano una nuova lettura di quelle ultime volontà del 1282 fatta nel 1285.

I cronisti D'Esclot, Muntaner e Speciale, non distinguendo

le disposizioni contenute nel testamento del 1282, il solo formato dal Re Pietro (V. sopra, doc. XIV), da quelle espresse nella rinunzia di Alfonso, ritennero pure norme testamentarie quelle per la successione al regno di Sicilia; ma i fatti corrispondono con precisione nel loro complesso, e nessuna notizia esplicita è presso i cronisti per rinunzia del regno di Sicilia alla Chiesa. Questo è, insieme agli altri, argomento validissimo della falsità dell'atto compiuto con tanto mistero dagli ecclesiastici di Villafranca.

CXXXIII.

1285, novembre 3, Villafranca.

Il Re Pietro I, volendo aggiungere altre disposizioni al suo testamento già fatto (volens aliqua addere in ordinacione seu testamento per eum iam facto), *ordina al notaro di scrivere i suoi codicilli* (in hunc modum fieri codicillos). *Pertanto, essendo* « in nostro pleno sensu et memoria », *il suddetto Re manifesta di voler sepoltura nel monastero di Santa Creus, al quale concede i castelli chiamati Fores, Ça Real e Cabra. Concede al monastero di Poblet il castello detto Apiaria, e lascia a varie Chiese somme determinate di denaro. Ordina che i dieci anelli, conservati nelle casse regie ed appartenenti al vescovo di Iahen, si restituiscano al medesimo; che a Domenico de Osca, portiere, si paghino due mila soldi barcellonesi, e che si consegnino a P. Garcesio Darroz, armigero, le case ed eredità di Camerana. Desidera che i suoi figli Alfonso e Giacomo facciano quante elemosine vorranno, per la salute della sua anima e per le offese non riparate* (et pro iniuriis oblitis).

(Atto in notar Raimondo Escorna, scrittore regio. Sono indicati i nomi dei testimoni).

È trascritto tale documento nella pergamena di n. 495 del regno di Pietro (nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona), dopo il testo del documento precedente, che è datato del giorno innanzi (numero CXXXII).

Si ha altresì nel reg. 55 del Re Pietro, a fol. 21 (nello stesso

Archivio); ma quivi il documento è cancellato trasversalmente, come quello anteriore.

Pubblicato dapprima dal cav. G. SALVO-COZZO in fine della rassegna bibliografica già ricordata (in *Arch. Stor. Sicil.*, an. VII, 1883, pag. 440 e seg.), secondo la copia rimessagli da Manuele de Bofarull, ma però per equivoco prima del documento del 2 novembre.

Ristampato, sul testo contenuto nella pergamena, da CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 204 e seg., senza mentovare l'edizione fattane dal SALVO-COZZO, anzi notando: «*non mai finora* pubblicato».

Quella pergamena 495 era stata ricordata nel 1876 da Antonio de BOFARULL, *Historia de Cataluña* cit. con le parole: «que se encuentra al piè de la misma», cioè del documento precedente. Il CARINI dà notizia (a pag. 206) del codicillo scritto «a piè del menzionato documento», e riferisce alcune indicazioni poste da archivisti dal secolo XVI in poi nel verso di quella pergamena, ma che non offrono veruna importanza per l'autenticità del documento.

Riesce evidente che questo documento, chiamato *codicillo*, non è altro che una scrittura formata specialmente dal monaco guardiano e dagli altri prelati, perchè varie chiese ed alcune persone avessero potuto godere lasciti considerevoli di beni e di danaro per la pretesa ultima volontà del Re. È degno anzi di nota che tra coloro, i quali sono beneficati, trovasi Damiano Osca che non solo appare legatario, ma testimone, e così Pietro Garcesio Darroz testimone e legatario ad un tempo. È strano poi che due atti, compiuti in giorni diversi (2 e 3 novembre), si siano scritti in una stessa pergamena, contro i sistemi notarili e giuridici prevalenti dovunque, e che nel primo documento si siano omessi i nomi dei testimonî ed aggiunti nell'altro.

Il ricordo che si fa in fine per le abbondanti elemosine a chiese, e le espressioni *pro iniuriis oblitis* indicano abbastanza, anco nello stile, l'origine ecclesiastica del falso documento, il quale fu appellato *codicillo* per renderlo dipendente dal testamento del 1282 di Portfangos e valido, e non (come inesattamente crede il CARINI) perchè *testamento* fosse quello di sopra, del 2 novembre 1285, contenente la strana rinunzia e la confessione dei peccati.

Sembra che l'AMARI 9ª ediz., vol. II, pag. 155 e seg. non abbia

esaminato (nemmeno sul testo dato dal SALVO COZZO) tale documento del 3 novembre, perchè attribuisce al CARINI l'espressione *codicillo*, che è invece nel documento medesimo, ed afferma inoltre che i testimoni sono diversi da quelli del documento del 2 novembre, mentre in questo mancano del tutto i nomi, nè sono testimoni quelli indicati soltanto come presenti ad un preteso giuramento del Re Pietro.

La disposizione riguardante la scelta del Re per la sua sepoltura nella chiesa del monastero di Santa Creus è una ripetizione di quanto si contiene in principio del testamento del 1282, quasi con le stesse parole: « Eligimus sepulturam nostram in monasterio Sanctarum Crucum », e qui invece: *nobis sepulturam*. Lo scopo di tale ripetizione è evidente, perchè con questo documento falso si lasciavano nientemeno dal Re al monastero castelli e ville diverse in proprietà e con grandi immunità, mentre nel testamento del 1282 non si dava altro che vistose elemosine.

Per la falsità dell'atto si ha altra chiara prova dall'attestazione che il Re trovavasi « in nostro *pleno* sensu et memoria », mentre è sicuro dalle affermazioni del cronista catalano D'ESCLOT (cap. 168, ediz. COROLEU, Barcelona, 1885, pag. 369) che il Re dopo la confessione fu talmente vinto dalla malattia « tant lo afebli, que quaix no veya ne oya sino *a gran pena* ». Non poteva pertanto il Re pensare allora a tutte quelle chiese, ed anche ai dieci anelli del vescovo di Iaben, che si trovavano nelle arche regie. AMARI cit., pag. 156 giustamente osserva quindi che: « il codicillo. . . non par dettato da Pietro padrone di sè stesso, nè pare che lo avrebbe consentito un uomo che udisse, intendesse e potesse esprimere la sua volontà, *sì numerose e stravaganti donazioni* fa a varie chiese e monasteri, tanti legati ei lascia a vescovi *ed a scudieri* ».

La Cancelleria regia aragonese avvedutamente (anco per i sistemi archivistici da me accennati per il doc. precedente CXXXII) cancellava pertanto, nel registro in serie cronologica degli atti regi, anche questo del 3 novembre, appunto perchè conosceva la indebita intrusione di ecclesiastici, e lasciava in oblio la famosa pergamena contenente due atti diversi e non di un solo giorno, ma di due giorni differenti; e peraltro la Corte aragonese ed il successore Alfonso come non erano proclivi ad abbandonare ad altri la Sicilia, nemmeno avrebbero pagato con facilità tutti quegli enormi legati alle chiese e loro aderenti.

CXXXIV.

Senza data.

Il Re Pietro I d'Aragona concede la terra di Grotte, presso Girgenti, a Federico Sances.

Tale documento, senza alcuna data, è menzionato da Mugnos, *Teatro genealogico*. Palermo, 1647, t. III, pag. 316.

Non si trova alcuna notizia di simile concessione nei registri del Re Pietro, e nemmeno se ne ha ricordo nell'Elenco dei feudatarî dell' epoca di Federico II aragonese (in Gregorio, *Bibl. script. arag.*, t. II, pag. 464 e seg.), escludendosi in tal modo l'esistenza di una terra feudale, di nome Grotte, anche in quel tempo.

Vito Amico, *Lexicon topographicum siculum*. Catanae, 1759, t. II, parte I, pag. 273, scrive: «Gruttas a Petro Aragonio Rodericus Sances accepit, unde Vigintimilii tenuere». Il suo cenno deriva probabilmente dalle indicazioni fornite dal Mugnos, le quali spesso, come per questo documento, erano semplici invenzioni di lui.

REGNO DI GIACOMO

(succ. 11 nov. 1285, coron. 2 feb. 1286,
abdica 3 nov. 1295)

FEDERICO LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

dal 12 luglio 1291 in poi.

NOTIZIE PRELIMINARI

§ 1. Successione di Giacomo al regno di Sicilia. — Sua coronazione. — Successione in Aragona, ritenendo arbitrariamente la Sicilia. — Abdicazione. — Intitolazione regia nei documenti.

L'Infante Giacomo, secondogenito del Re Pietro I, succedeva nel 1285 nel regno di Sicilia, dopo la morte del padre avvenuta in Villafranca di Spagna nel 10 novembre di quell'anno. Col suo testamento del 1282 (V. doc. n. XIV) il Re Pietro aveva provveduto per la successione nei regni di Aragona, Valenza e Catalogna, e su quanto altro acquistasse in favore del primogenito Alfonso, e per la sostituzione degli altri fratelli nel caso che premorisse Alfonso o altro figlio del medesimo Re Pietro.

Prima di ritornare nell'Aragona, il Re Pietro in aprile 1283 con un *instrumentum donacionis* aveva in Messina concesso all'Infante Giacomo il regno di Sicilia, compresa la parte continentale di esso, e faceva poi confermare quella donazione dal figlio Alfonso a 8 maggio 1285, quando costui pervenne all'età maggiore (cfr. doc. n. LXX). L'Infante Alfonso, pochi giorni innanzi la morte del Re Pietro, cedeva altresì a Giacomo a 2 novembre di quell'anno tutti i diritti, che gli potevano competere sul regno di Sicilia, e sin d'allora ordinava ai nobili ed al popolo del re-

gno medesimo di obbedire a Giacomo « tamquam eorum regi et domino naturali » (cfr. doc. n. CXI). Nulla dirò della pretesa rinunzia dello stesso giorno di Pietro al regno di Sicilia, perchè è un documento falso, inventato da ecclesiastici (V. doc. n. CXXXII).

Era consuetudine invalsa specialmente nella Spagna nel medio evo « que el señorio del reyno no lo oviesse si no el fijo major, despues de la muerte de su padre ». Ciò è ricordato nelle sue leggi da Alfonso *il Savio*, Re di Castiglia dal 1252 al 1284 (*Segunda Partida*, tit. XV, ley II, *Codigos de España* ed. MARTINEZ ALCUBILLA, cit., pag. 315). L Infante Giacomo dal giorno della morte del Re Pietro era percio di diritto investito della potestà sovrana, in seguito alla donazione del regno di Sicilia ed agli altri documenti sopra ricordati. Nondimeno la notizia della morte di Pietro giunse con molto ritardo (15 dicembre) a Giacomo, per la differita partenza della flotta del Loria dalla Catalogna a cagione della tempesta, che continuò durante il viaggio per la Sicilia; onde l'ANONIMO, non tenendo conto delle norme del diritto pubblico, affermava che Giacomo « incepit dominare in dicto regno Siciliae XV decembris, XIV indictionis predictae, dicto anno domini 1285 » (cap. 47, ed. GREGORIO, *Bibl. scriptor. arag.*, t. II, pag. 160). In un contratto di enfiteusi di casa a Pellegrino Chindone in Messina, del 20 novembre 1285, si legge ancora invariata la designazione del sovrano: « Regnante illustrissimo domino nostro domino Petro, dei gracia excellentissimo rege Aragonum et Sicilie (perg. n. 162 del Tab. di S. Maria Maddalena di Valle Giosafat. — Arch. di Stato di Palermo).

Giacomo cinse la corona regia in Palermo a 2 febbraio 1286, nella festa della Purificazione della Vergine, come narrano i cronisti NEOCASTRO (cap. 102), SPECIALE (lib. II, cap. 9) e MUNTANER (cap. 148). È degno di nota quanto dice il NEOCASTRO, cioè che, essendo privi i Siciliani di un sovrano, « iam de coronando Infante sagaciter provident, coronam parant » (cap. 101, ed. GREGORIO cit., pag. 144), rilevandosi da tali espressioni la completa indipendenza del regno di Sicilia da quello dell'Aragona, come era stata volontà del Re Pietro. Intanto il Papa Onorio IV a 11 aprile 1286 scomunicava Costanza e Giacomo che fomentavano la rivoluzione nell' isola, a 23 maggio lanciava altra scomunica contro Giacomo che si era fatto coronare Re di Sicilia, ed a 18 novembre approvava le proteste e dichiarazioni *(processum)* contro

il Re Giacomo e scomunicava i prelati intervenuti alla coronazione (cfr. POTTHAST, *Regesta pontif. rom.* cit. n. 22414, 22449 e 22537).

Il Re Giacomo convocò il Parlamento negli anni 1286, 1288 e 1291, come si rileva dalle cronache dianzi ricordate, e per rendere più salda la monarchia emanò alquante sue costituzioni (*in solemni nostra Curia*) per tutto il regno, seguendo le memorie normanne e sveve, e specialmente l'esempio del celebre imperatore Federico II. I cronisti tributano elogi a Giacomo per la sua giustizia ed il saggio governo; e SPECIALE afferma che quegli, « causam omnium Siculorum, dum regno Sicilie prefuit, tanta felicitate gerebat, ut quasi omnes habitatores Sicilie sub eo fierent in modico tempore locupletes » (cap. 9, ediz. GREGORIO cit., pag. 338).

Per la conquista delle provincie continentali del regno si scorge sotto Giacomo essere stato più vivo il proposito e costante l'esecuzione. Nella provvista di Simone Salvagio del 1335, intorno alle tasse da pagarsi dai Genovesi (V. sopra, doc. LXVI, pag. 146), i territori che appartenevano alla Sicilia al tempo dell'ambasceria di Gualtiero Bellanti e Nicoloso de Abrignali (cioè nel 1290) sono indicati così : « terre et loca posita ultra Farum, que.... erant *sub dominio regio*, videlicet a Castello Albace inclusive ad petram Rosseli ducatus Calabrie » (SELLA, *Pandetta di Messina* cit., pagina 105 e 110). Quella regione sarebbe la Calabria, come notava il GREGORIO, *Considerazioni* cit., pag. 88.

Moriva in Barcellona a 8 giugno 1291 il Re Alfonso III di Aragona, al quale sì per il testamento del Re Pietro I (cfr. doc. n. XIV), come per l'altro dello stesso Re Alfonso del 10 marzo 1287 (V. appresso, doc. di tale data) doveva succedere il fratello Giacomo Re di Sicilia. È qui da rilevare che Giacomo era obbligato per i due testamenti suddetti e la donazione del Re Pietro, a trasmettere il regno di Sicilia all'altro fratello Federico. Il Re Alfonso stabiliva infatti che Giacomo, succedendo in Aragona, « donet, diffiniat *et concedat Infanti Frederico* fratri nostro et suo regnum Sicilie, et alias terras et loca, que sunt de pertinentiis ipsius regni » ; anzi Alfonso, se Giacomo non adempiva quella condizione, lo dichiarava decaduto dalla successione al regno di Aragona, al quale chiamava l'Infante Federico (cfr. TESTA, *De vita et rebus gestis Friderici II Siciliae regis*, Panormi, 1775, pag. 232 e seg.).

Fu quindi una vera infrazione alle estreme volontà dei Re Pietro ed Alfonso quella commessa da Giacomo nel ritenere per sè il regno di Sicilia, insieme all' altro di Aragona, e fu essa altresì l'origine della nuova e funesta politica straniera di Giacomo, propensa alla Chiesa, che avversava inesorabilmente l' esistenza del regno di Sicilia sotto il dominio degli Aragonesi. A ragione diceva il cronista SPECIALE: « Quod si testamentum patris [Re Pietro] in suis viribus consistebat, ex tunc regnasse debuit [*corr.* regnare debuisset] in Sicilia Fridericus » (lib. II, cap. 17, in GREGORIO, *Bibl. script. arag.* cit., pag. 345).

L'annunzio della morte di Alfonso fu recato a 6 luglio a Messina dall'ambasciatore Raimondo de Minorisa; ed il Re Giacomo partì da Trapani il 23 dello stesso mese per assumere il nuovo regno di Aragona (NEOCASTRO, cap. 115 a 117, ed. GREGORIO cit. p. 212 e seg.). Sui fatti di quella successione di Giacomo è una minuta descrizione in lingua catalana, quasi una cronaca, nel reg. 55 del Re Pietro I a fol. 31 e seg. (nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona), la quale fu edita la prima volta da COROLEU e PELLA nel pregevole lavoro *Las Cortes catalanas* ec. Barcelona, 1876, pag. 165, e poi ristampata, omettendo risposte e giuramenti, che seguono, da CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 243 e seg., e traendola dal COROLEU, senza notare il registro della Cancelleria aragonese.

Le pertinaci insidie degli Angioini e della Chiesa Romana vincevano, in un lustro di dominio, l'incerta resistenza di Giacomo, che proclamava nel novembre 1295 (in seguito al trattato di pace col Re Carlo II ed il papa Bonifazio VIII) la sua abdicazione e rinunzia del regno di Sicilia alla Chiesa, ottenendo così i nemici quanto dopo la morte del Re Pietro I, nonostante l'atto falso di rinunzia del 1285, non avevano potuto conseguire. NEOCASTRO in una orazione detta dagli ambasciatori a Giacomo, mettendo in evidenza i propositi di opposizione dei Siciliani alla pace, rileva: « Considera quod si pro pace hac tuos scienter *offenderis Siculos*, ita quod Ecclesie vel Gallicorum dominio, te paciente, tradamur, adnichilabitur siquidem *alterius gloria regni tui* ». Riferisce altresì nella risposta di Giacomo anche le espressioni: « dum sanguis inerit, *nec labor aut metus* a regni nostri demanio *insulam nostram Sicilie separabit* », e con la narrazione di tali pericoli della Sicilia pone fine alla sua cronaca (cap. 124, ed. GREGORIO cit., pag. 237).

Speciale, con acerbo e quasi poetico rimprovero, ricorda la fine del regno di Giacomo nell'isola, con queste parole: « Quamvis in exitu amara dulcibus miscuisset, et quam ipse idem prius ad gaudium compegerat, *in lamentabile carmen* Siculorum cytharam postea convertisset », dopo la pace con gli Angioini fatta « eo [pontifice] iubente *contra fratrem et Siculos* » (cap. 9, ediz. cit., pag. 338; cfr. pure cap. 22, pag. 349). Dice il Muntaner che il Re Giacomo inviò nunzi in Sicilia al Maestro Giustiziere ed al Maestro Secreto perchè abbandonassero l'isola e la Calabria alla Chiesa romana (cap. 184, ed. Buchon, *Croniques* cit., pag. 396). I documenti di partecipazione di quella rinunzia nel 1295 si conservano in uno speciale quaderno nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona, e furono pubblicati dal barone Starrabba (in seguito a copia trasmessagli da Manuele de Bofarull) nella memoria qui appresso notata.

L'intitolazione regia di Giacomo nei documenti e nei Capitoli del regno, dal 1286 in poi, è questa: « Iacobus Dei gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue ». Comprendeva, come si scorge, anche le provincie continentali del regno, mentre i due ultimi titoli il Re Pietro non aveva usato (cfr. *Capitula regni Siciliae*, ed. Testa cit., t. I, pag. 5, e doc. del 12 febbraio 1286 riferito qui appresso). L'anno di regno traeva principio costantemente dal dì della coronazione, come si ricava dagli atti notarili (V. perg. del 1288, al n. 121 del Tabulario della Magione, in Arch. di Stato di Palermo).

Dopo la successione di Giacomo al regno di Aragona, si ha, con poco divario, l'intitolazione in tal modo nei documenti: « Iacobus divina favente clemencia Aragonum, Sicilie, Maioricarum et Valencie Rex et Barchinone Comes » (cfr. appresso, doc. 15 luglio 1291). Il cronista Neocastro ricorda che Giacomo univa, dal 1291 in poi, al titolo di Re di Sicilia l'altro dell'Aragona: « contentus sub vocabulo regni Sicilie, cuius sceptrum assumpserat, Rex Aragonum appellari » (cap. 18, ed. Gregorio cit., pag. 219). Narra altresì che Giacomo si recò dalla Sicilia nel 1291 in Valenza, dove arrivò a 16 agosto, e che fu coronato a 8 settembre in Barcellona.

§ 2. — Datazione dei documenti.

Il sistema di datazione nei documenti del Re Giacomo in Sicilia appare che sia stato quello della indicazione del numero ordinale del giorno e del nome del mese, seguito dalla indizione e dall'anno del regno. Dopo la successione in Aragona la datazione è di consueto regolata per *calende, none* e *idi*, secondo il metodo classico romano, e trovasi anzi adoperata con maggiore frequenza, che non si rileva nel tempo del Re Pietro I.

Alla datazione seguiva negli atti notarili l'indicazione del nome del sovrano. Così in un atto del 26 ottobre 1286, rogato in Messina, si legge: « Regnante illustrissimo domino nostro domino Iacobo Dei gratia excellentissimo rege Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue » (perg. 105 del regno di Alfonso, in Arch. Cor. Arag. in Barcellona). In altro atto del 6 aprile 1295 in Siracusa si ha invece questa indicazione: « Regnante domino nostro excellentissimo rege Iacobo dei gratia inclito Aragonum, Sicilie, Maioricarum et Valentie Rege, ac Comite Barchinone, felicis dominii regnorum suorum Aragonum anno quinto, Sicilie vero decimo feliciter amen » (Vol. ms. in perg. del sec. XIV dei Privil. della Chiesa di Cefalù, a fol. 73 r. in Arch. di Stato di Palermo).

§ 3. Registrazione dei documenti nella Cancelleria del regno nell'epoca del dominio di Giacomo in Sicilia, e dopo la successione all'Aragona.

La registrazione che era allora in uso nella Cancelleria regia in Sicilia non ci è nota, perchè mancano i registri del regno di Giacomo nell'isola degli anni 1285 al 1291, i quali dovettero perdersi nelle guerre continue di quell'epoca, non trovandosene affatto alcuno nell'Archivio della Corona di Aragona in Barcellona, ove rimase soltanto quello del 1282-83, che il Re Pietro portò seco dalla Sicilia. È indubitata l'esistenza dell'archivio della Cancelleria, che vedesi ricordato in un documento del Re Giacomo del 1288 con le parole: « que in archivo Curie conservantur »,

il qual documento è riferito dal BARBERI, *I Capibrevi* cit., vol. I, *I feudi di Val di Noto*, pag. 429, ed. SILVESTRI.

Del tempo del dominio di Giacomo in Aragona e Sicilia, cioè dal 1291 al 1295, i registri si conservano in Barcellona. Essi, come quelli del regno di Pietro I, non offrono alcuna distinzione per la Sicilia, perchè i documenti riguardanti l'Aragona e la Sicilia sono trascritti insieme nei registri, senza alcuna distribuzione per ragion di luogo.

I registri di Giacomo, nei quali sono documenti per la Sicilia, offrono la designazione di *Commune primum* ecc. di Giacomo II, cioè (come è notato nel reg. 90): « Registrum continens mandata regia *de diversis negociis communibus* », ossia (come si dice nel reg. 92): « Litere iusticie, commissiones causarum etc. »; ed altri vengono denominati *Gratiarum*, il qual titolo è ancor meglio definito nel reg. 194 così: « Registrum donacionum, privilegiorum et aliarum *graciarum* ». Finalmente altri registri hanno l'indicazione *Sigilli secreti secretorum* o *Pecunie* o *Solutionum*.

Per una anomala trascrizione di documenti nel reg. 55 del Re Pietro degli anni 1282 e seguenti, rinviensi a fol. 23 questa annotazione: « Sexto kalendas septembris in Barchinona, in adventu domini regis Iacobi, anno domini M° CC.° XC.° primo » e segue il testo della cronaca della successione alla corona di Aragona, e quello dei documenti del Re Giacomo estranei però alla Sicilia, contrariamente a quanto sembra che affermi il CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 70: « Questo registro contiene documenti molto interessanti relativi al regno di Giacomo II, che però ho tralasciato ».

Devesi qui notare che nel reg. 323 di Giacomo, con la tarda designazione « Varia 36. Revocationum Sicilie, Sardinie et inhibitionum Iacobi II », trovansi alligati nove fogli isolati per la rinunzia di Giacomo al regno di Sicilia nel 1295, che possono ritenersi piuttosto un quaderno o breve registro, come ho notato nella memoria *Su l'uso della registrazione* cit. (in *Arch. Stor. Sicil.* 1906, pag. 266).

Alquante utili notizie su la registrazione nella Cancelleria del Re Giacomo, per il solo tempo di suo dominio dal 1291 in poi, fornisce il FINKE, *Acta aragonensia. Quellen* cit., vol. I, pag. XCV a CXXII.

§ 4. Luogotenenza di Federico figlio terzogenito del Re Pietro — Potestà attribuite — Registri di tale epoca perduti.

Il Re Giacomo, innanzi di recarsi a Valenza per cingere la corona del regno di Aragona nel 1291, tenne un Parlamento in Messina, e nominò Vicario del regno di Sicilia il fratello Federico, come ricorda il cronista SPECIALE: « Rem Siculis, convenientibus ad eum syndicis in generali colloquio, patefecit; Fridericum fratrem eius, tunc dictum Infantem, in regno Sicilie Vicarium sibi constituit » (cap. 17, ed. GREGORIO cit., pag. 345).

Da Messina partì Giacomo il 12 luglio, e pervenne a Palermo e poi a Trapani, salpando per la Catalogna a 23 di quel mese, come narra il NEOCASTRO, il quale ricorda con quanta manifestazione di affetto Giacomo nominasse il fratello suo Vicario nell' isola: « Propter quod te super regimine Sicilie constituo, ut Siculos, prestita tibi auctoritate, salubriter regas », e come dicesse alla madre regina Costanza: « Eris super eos [Siculos] veluti turris fortitudinis et arbor ramosa, sub cuius umbra spaciantes quiescant » (cap. 115, ed. cit., pag. 213).

Il catalano MUNTANER è più esplicito nel riferire quanto fu stabilito nel Parlamento di Messina da Giacomo per il governo di Sicilia: « E comanals [ai Siciliani] madona la regina, que la guardasen e qué la tenguessen per cap e per senyora: e axì mateix los mana, que haguessen per cap e per major e per senyor, axì com la sua persona, l'infant Fraderich, e que faesen tot quant ell manas e volgues, axì com fazien per ell (cap. 175, ediz. A. de BOFARULL, Barcelona, 1860, pag. 333).

La potestà di Luogotenente generale concessa al fratello Federico era pertanto simile a quella conferita a Giacomo nel 1283 dal Re Pietro, anzi può affermarsi che una più sicura e vigile corrispondenza intervenisse tra il Re e l'Infante Federico, la quale sotto Pietro I non si ebbe a cagione delle continue guerre, che al tempo di Re Giacomo diminuivano per dar luogo agli intrighi diplomatici.

Adoperavasi da Federico nella sua nuova dignità il titolo in tal modo: « Fridericus Infans, illustris regis Aragonum et Sicilie domini fratris sui in regno Sicilie generaliter locumtenens », co-

me si ricava dai documenti, e da quello di marzo 1292 per Ruggiero de Milite, che riferirò innanzi.

Dalla Catalogna il Re Giacomo, esercitando la suprema prerogativa, emanava incessantemente ordini e concessioni, e li inviava alle primarie autorità del regno di Sicilia, e tra esse al Cancelliere dei regni di Aragona e Sicilia, Giovanni da Procida, e di frequente al fratello con questo titolo: « Inclito et karissimo fratri suo dompno Infanti Frederico, tenenti in regno Sicilie generaliter locum suum » (cfr. appresso, il doc. del 15 settembre 1292).

Appare evidente dai registri di Giacomo che l'autorità della regina madre, dopo la morte del Re Pietro, svaniva quasi del tutto negli affari, nè poteva essere altrimenti. Si trovano infatti raramente lettere dirette alla regina, ed in una di esse, con tale indirizzo: « illustri domine matri sue domine Constancie, dei gracia Aragonum et Sicilie regine », il Re Giacomo a 27 settembre 1292 (V. tale doc.) raccomandava Bartolotto Tagliavia per la concessione a lui fatta di alcune rendite della Secrezia di Palermo, e desiderava « ipsum per illustrem Infantem Fridericum etc. favorabiliter et benigne tractare faciatis ».

Neocastro ci rende testimonianza della prudenza e della giustizia dell'Infante Federico nell'esercizio del suo Vicariato (cap. 118, ed. cit., pag. 219). La fama ne giunse sino ai Romani, che nel 1294 elessero Federico a loro Senatore; ma dissentirono dal popolo gli Orsini ed i Colonna per quella scelta, ed il cardinale Pietro Colonna annunziava al Re Giacomo « quod si populus teneret Capitolium et alia fortilicia, *et vellet ea tradere domino Frederico*, quod posset negocium ad finem debitum pervenire » (cfr. Finke, *Acta aragon. Quellen* cit., vol. I, pag. 16 e seg.). Non si trova alcun cenno di tale fatto notevolissimo nella *Storia della città di Roma* del Gregorovius, ed. Venezia, 1874, vol. V, pagina 586 e seg.

Mancano per l'epoca della luogotenenza di Federico in Sicilia (luglio 1285 a novembre 1295) i registri della Cancelleria, che rimasero nell'isola e si perdettero nelle guerre come gli altri della luogotenenza di Giacomo (V. sopra, pag. 36). Si ha precisa notizia nel 1294 dei registri dei Maestri Razionali della Magna Curia di Sicilia, come ho rilevato nella memoria *Su l'uso della registrazione*, cit. pag. 207).

§ 5. Pubblicazioni speciali.

Per l'epoca del regno di Giacomo e della luogotenenza di Federico occorre qui menzionare:

Minieri-Riccio C. — *Genealogia di Carlo II d'Angiò, Re di Napoli* (in *Arch. Stor. Nap.*, an. VII, 1882, pag. 5 e seg., 201 e seg.).

Starrabba R. — *Documenti riguardanti l'abdicazione di Giacomo II d'Aragona al trono di Sicilia (1295)* (nell' *Arch. Stor. Sicil.*, an. VII, 1883, pag. 275-293).

Amari M. — *Trattato stipolato da Giacomo II di Aragona col Sultano d'Egitto il 29 gennaio 1293* (nelle *Memorie* della R. Accademia dei Lincei. Serie 3ª, vol. XI, Roma, 1883, pag. 423 e seg.

La Mantia G. — *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III con la Sicilia — 1285-1291* (nell'*Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis catalans.* Barcelona, 1909, pag. 340 e seg.). Contiene alquante notizie del tempo del regno di Giacomo in Sicilia sino al 1291.

Finke E. — *Acta aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz Iaymes II (1291 - 1327).* Berlin, 1908, vol.i 2. — Sebbene non concerna il periodo del dominio di Giacomo dal 1285 al 1291, è interessante tale pubblicazione (distribuita secondo speciali materie o regioni) per il tempo posteriore, cioè dopo la successione di Giacomo all'Aragona nel 1291 sino alla rinunzia del regno di Sicilia nel 1295.

Klupfel L. — *Die äussere Politik Alfonsos III von Aragonien (1285-1291). Mit einem Anhang: Beiträge zur Geschichte der inneren Politik Alfonsos.* Berlin, 1911-12. — L'A. ricorda nella prefazione, pag. VII: « Sulla scorta di alcuni lavori, che negli anni più recenti son venuti fuori, oltre al materiale ancora inesplorato, il quale in parte da Mantia [*corr.* G. La Mantia] è stato pubblicato » [nella memoria già notata] ecc.

Rohde Hans E. — *Der Kampf um Sizilien in der Iahren 1291-1302.* Berlin, 1913. — Offre nella prima parte, sinora pubblicata, una esposizione delle vicende della lotta e della politica di quel tempo sino al 1295, giovandosi spesso delle viete fonti e della raccolta del Finke sopra ricordata.

Botet y Sisò J. — *Les monedes catalanes.* Barcelona, 1909. — Nel vol. II, pag. 80-94 sono menzionate le monete siciliane appartenenti al regno di Giacomo, e si offre il fac-simile di altre.

REGNO DI GIACOMO

CXXXV.

1285, novembre 25, Maiorca.

L'Infante Alfonso di Aragona, primogenito del defunto Re Pietro I, per soddisfare il desiderio dei suoi genitori, e procurare l'onore di suo fratello Infante Giacomo, promette spontaneamente, in presenza di Ruggiero Loria, Ammiraglio dei regni di Aragona e Sicilia, di difendere con tutte le sue forze il suddetto fratello suo ed il regno di Sicilia « contra omnes personas de mundo ». *Promette altresì di confermare tale sua esplicita dichiarazione appena cingerà la corona,* « cum regale sumpserimus diadema », *e per maggior cautela presta ora omaggio al fratello Giacomo, secondo le consuetudini rigenti in Catalogna, e specialmente in Barcellona.*

È in fine il segno di croce dell'Infante Alfonso.

(Atto in notar Guglielmo Moratoni di Maiorca).

Noverint universi presentem seriem inspecturi quod nos Infans Alfonsus domini Petri inclite recordacionis excellentissimi regis Aragonum et Sicilie, et serenissime domine regine Constancie eius uxoris primogenitus, volentes votivis magnificenciis parentum annuere et obsecundare, ut expedit, atque decus, promocionem, comodum et honorem fraternum ut proprium prosequi, ampliando predicta et robur plenissime conferendo. Idcirco gratuito animo et spontanea voluntate convenimus et promittimus bona fide, per firmam et solempnem stipulacionem, karissimo Infanti Iacobo fratri nostro, absenti tamquam presenti, et vobis no-

bili Rogerio de Loria Almirallo nostro et dicti karissimi fratris nostri, et eciam vobis notario infrascripto tamquam publice persone, nomine et vice dicti fratris nostri recipientibus, et pro ipso a nobis legitime stipulantibus, quod nos nostro corpore et avere ac toto posse et viribus nostris totisque gentibus et terris nostris defendemus et iuvabimus dictum Infantem Iacobum, karissimum fratrem nostrum, necnon et regnum Sicilie, principatum Capue et Salerni et ducatum Apulie, et omnes comitatus, iurisdicciones et insulas predictis omnibus et singulis adiacentes, et omnia alia bona et iura dicti karissimi fratris nostri contra omnes personas de mundo cuiuscumque gradus, status, dignitatis, sexus vel condicionis existant, semper dum nobis fuerit vita comes. Promittimus eciam quod hec omnia et singula supradicta laudabimus et confirmabimus, cum instrumento nostre bulle dependentis munimine roborato, statim cum regale sumpserimus diadema. Et ut hec omnia et singula semper maiori gaudeant firmitate, et omnis dubitacio inde removeatur, promictimus predicta omnia et singula semper rata, grata et firma habere, tenere, actendere et complere. Sic Deus nos adiuvet et eius sancta quatuor Evangelia coram nobis posita, et a nostris manibus tacta corporaliter et iurata. Et ad cautelam omnium predictorum et singulorum habendam, scienter et consulte facimus vobis iam dicto nobili Rogerio de Loria, nomine et vice dicti carissimi fratris nostri, homagium ore et manibus ad consuetudinem Catalonie, et secundum usaticos Barchinone de omnibus et singulis supradictis. Actum est hoc in Maiorica septimo calendas decembris anno ab incarnacione domini millesimo CC° LXXX° quinto.

Signum ✠ Infantis Alfonsi domini Petri inclite recordationis regis Aragonum primogeniti appositum hic per manum Petri Marchisii notarii nostri, loco, die et anno prefixis, et ad maiorem cautelam huic instrumento sigillum nostrum apponi fecimus per eumdem.

Testes huius rei sunt Conradus Lancea, Blasius Exemini

de Agerbe, Petrus Garcie de Noç, Albertus de Mediona, Petrus de Libiano, Belengarius de Castihone Assessor Curie Maiorice et Petrus Marchisii dicti domini Infantis notarius.

Signum Guillelmi Moratoni notarii puplici Maiorice et Curie eiusdem, qui mandato dicti domini Infantis Alfonsi hoc scripsit et clausit die et anno prefixis.

Dal reg. 63 del Re Alfonso II a fol. 97 nell'Arch. Cor. di Arag. in Barcellona. Manca quivi la data, perchè il foglio è tarlato in quella parte e restaurato, ed offre qualche omissione verso la fine.

Il testo si trova pure inserito nel transunto fatto eseguire in Messina a 18 febbraio 1287 dal Cancelliere del regno Giovanni da Procida, e nella conferma del 4 agosto 1287 fatta dal Re Alfonso, tra le pergamene di Alfonso II, ai n. 129 e 152 del medesimo Archivio di Barcellona (cfr. appresso per tali documenti).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 210 dà soltanto un breve sunto dei due documenti trascritti nelle pergamene citate, e chiama impropriamente *scrittura* il documento del Re Alfonso per la promessa di difendere Giacomo.

Pubblicato da me per la prima volta nella memoria cit. *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona con la Sicilia* (nell'*Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis catalans*. Barcelona, 1909) pag. 347, doc. III.

Il documento, oltre l'antica e precisa menzione data dal Surita nel secolo XVI (*Anales de Aragon*, lib. IV, cap. 75), fu ricordato da Antonio de Bofarull nella *Historia critica de Cataluña* cit. t. III (1876) pag. 539. Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 165 ne fa cenno sul sunto dato da Carini.

Ho creduto utile di riprodurne il testo per l'importanza che esso ha per la notizia degli avvenimenti dell'inizio del nuovo regno di Giacomo. Questo e gli altri due documenti della stessa data (25 novembre) si riferiscono infatti alla reciproca dichiarazione dei due fratelli di difendersi e di prestarsi omaggio. Offrono la data di Maiorca, perchè l'Infante Alfonso dimorava allora in quell'isola da lui assediata, essendosi allontanato da Villafranca pochi giorni innanzi la morte del Re Pietro, come narra

Muntaner (cap. 143, ediz. Buchon, *Chroniques* cit. pag. 362). Il preambolo di questo documento è in parte conforme all'altro del 2 novembre per la rinunzia fatta da Alfonso di ogni pretesa sul regno di Sicilia (V. sopra, doc. n. CXI).

È degno di nota il ricordo dell' omaggio prestato secondo le consuetudini di Catalogna e Barcellona, come fu eseguito pure dal Loria (cfr. appresso, doc. CXXXVII). Riesce qui indispensabile il dare un cenno di quelle leggi che erano richiamate in vigore in occasioni solenni, anco in tempi posteriori in Sicilia, ma che appare non esser ben conosciute nell'isola, nè da Francesco Testa nell' ediz. *Capitula Regni Siciliae* (Panormi, 1741, t. I, pag. 49), poichè cita soltanto l'opera di Calderò, *Decis. Catalon.*

Tralascio di notare i manoscritti esistenti, dei quali alcuno trovasi pure in Sicilia (Bibl. Naz. Palermo, ms. sec. XVI, segnato X, 2). Il testo delle Costituzioni di Catalogna, che hanno inizio dal secolo XII e propriamente dal regno di Alfonso I di Aragona in poi, fu (per ordine del Re Ferdinando I di Castiglia nel 1413) raccolto e diviso in dieci libri, e venne stampato in Barcellona la prima volta nel 1495, e riprodotto poi nel 1588, nel 1704 e nel 1909.

Brunet, *Manuel du Libraire*, Paris, 1861, vol. II, pag. 239, affermava che la prima edizione delle Costituzioni di Catalogna fosse posteriore al mese di ottobre 1481, poichè vi si trova riferito il testo di una prammatica di quell' anno e manca in fine del volume la data, la quale non esiste nemmeno negli esemplari conservati in Barcellona nell'Archivio della Corona d'Aragona, in quello dell'*Ayuntamiento* (Municipio) e nella Biblioteca dell'Università.

Vito La Mantia nella memoria *Su i libri rari del secolo XV esistenti nella Biblioteca Lucchesiana di Girgenti,* pubblicata in Bologna nella rivista *Il Propugnatore* (vol. XIV, 1881, pag. 153 e seg.), avendo esaminato l'esemplare delle Costituzioni conservato in Girgenti, rilevò la vera data di quella edizione principe, apposta in fine del foglio CCCXLII, con queste parole: *La present obra es stada stampada en la insigne Ciutat de Barçalona. Et acabada a XX del mes de Febrer any Mil. CCCC.LXXXXV.*

Haebler, *Bibliografia Iberica del siglo XV*, Leipzig 1903. pagina 316, rinveniva poi quella data in altro esemplare posto in vendita a Parigi presso la libreria Maisonneuve nel 1894. Egli ri-

tiene che, essendo morto il tipografo durante la stampa delle Costituzioni, si appose la data finale soltanto *en pocos ejemplares*.

Gli *Usatici* di Barcellona, che rimontano al 1068, vennero in luce dapprima, sul testo tradotto in catalano, nell'edizione del 1495 delle Costituzioni. Nel 1544 fu pubblicato l'originale testo latino col titolo *Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus* Usaticos *appellat*. Altre edizioni del testo, secondo la lezione di vari manoscritti, offrono Giraud, *Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge*. Paris, 1846, t. II, pag. 465-500; Helfferich, *Entstehung und Geschichte des Westgothenrechts*. Berlin, 1858, pag. 429-462; e Marichalar e Manrique, *Historia de la legislacion de España*. Madrid, 1863, t. VII, pag. 232-279. Nel 1896 per cura della *R. Academia de la Historia* di Madrid fu riprodotto quel testo in fine del t. I delle *Cortes de los antiguos reynos de Aragon, y de Valencia y principado de Cataluña* (Appendice II).

Speciali notizie storiche e giuridiche su gli *Usatici* forniscono gli autori sopra indicati, ed inoltre Ficker, *Ueber die Usatici Barchinonae und deren Zusammenhang mit den Exceptiones legum Romanorum*, Innsbruch, 1886; Antequera, *Historia de la legislacion española*. Madrid, 1895, pag. 202 e seg., Balari, *Origines historicos de Cataluña*. Barcelona, 1899, pag. 415 e seg., De Hinojosa, *El régimen señorial y la cuestion agraria en Cataluna*. Madrid, 1905.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. I, pag. 28, affermò erroneamente nel 1884 per gli Usatici e le Costituzioni di Catalogna che: «quest'opera servì di modello *ai codici marittimi delle altre nazioni*». Confondeva così le leggi e consuetudini di Catalogna con la celebre raccolta delle leggi del Consolato del Mare, che non hanno alcun riferimento con le Costituzioni di Catalogna.

Sembra evidente che i capitoli per l'omaggio e giuramento da prestarsi, accennati in questo documento di Alfonso, siano il cap. 33 del lib. IV, tit. 27 delle *Constitutiones* di Catalogna, ed il cap. 82 degli *Usatici* di Barcellona.

Il segno di croce fu apposto nell'originale, per volere dell'Infante Alfonso, dal notaro Pietro Marchese, come è espressamente indicato. Il Re Alfonso poi a 15 marzo 1286 (in adempimento della promessa fatta) ordinava che fosse pagata a Bernardo de Sarriano la somma di cinquantamila soldi mutuati per le spese dell'invio di soldati per difesa del Re Giacomo. Ho pubblicato

nell'*Anuari* cit., pag. 349 al n.° V il documento suddetto del 15 marzo.

Per altre notizie si veda quivi, a pag. 341.

CXXXVI.

1285. novembre 25, Maiorca.

L'Infante Alfonso di Aragona nomina l'Ammiraglio Ruggiero Loria suo procuratore per ricevere dall'Infante Giacomo, quando cingerà la corona, o prima, « cum sumpserit dyadema regale vel antea » *il giuramento di difendere il suddetto Alfonso ed il regno di Aragona, anco per nuove conquiste contro i Cristiani od i Saraceni. Vuole pertanto che il Loria richieda da Giacomo le cautele e sicurtà in modo conforme all'atto dello stesso giorno del medesimo Alfonso in favore di Giacomo* (V. doc. precedente), *il quale dovrà rilasciare altro atto simile con sigillo pendente circa la cessione dei regni* (cfr. doc. n. CXI).

È in fine il segno di croce dell'Infante Alfonso.

(Atto in notar Guglielmo Moratoni di Maiorca).

Noverint universi presentem seriem inspecturi quod nos Infans Alfonsus, domini Petri inclite recordacionis excellentissimi Aragonum et Sicilie regis, et serenissime domine regine Constancie eius uxoris primogenitus, cum hoc presenti publico instrumento utili et firmiter valituro scienter et consulte facimus, constituimus et ordinamus vos nobilem Rogerium de Loria Almirallum nostrum maris et terre, presentem et recipientem, certum et specialem procuratorem nostrum ad petendum, demandandum et recipiendum, pro nobis et nomine nostro, ab Infante Iacobo karissimo fratre nostro, cum idem frater noster sumpserit dyadema regale vel antea, iuramentum ad sancta quatuor Dei Evangelia, et homagium ore et manibus ad consuetudinem Catalonie et secundum usaticos Barchinone, quod ipse karissimus frater noster suo corpore et avere ac toto posse et viribus

suis totisque rebus, gentibus et terris suis defendet et iuvabit nos et omnes gentes nostras et regnum Aragonum, Maiorice et Valencie et comitatum Barchinone, et omnes alios comitatus et iurisdicciones nostras, et omnes insulas predictis omnibus et singulis adiacentes, et omnia alia bona, res et iura nostra presencia pariter et futura, contra omnes et singulas personas de mundo cuiuscumque gradus, status, dignitatis, sexus vel condicionis existant, semper dum sibi fuerit vita comes, et quod idem frater noster, semper dum vixerit, iuvabit nos suo corpore et avere ac toto pleno posse totisque rebus, viribus, terris et gentibus suis per mare et terram et alia quelibet loca mundi et gentes nostras ad capiendum, adquirendum, lucrandum, habendum et adquistandum regnum et regna, comitatus et quaslibet alias terras, provincias et insulas, castra, iuredicciones et omnia alia quelibet bona et iura tam Christianorum, quam Sarracenorum, que a quibuscumque personis nos quocumque modo capere, habere, adquirere seu adquistare voluerimus ad totam nostram liberam voluntatem. Constituimus igitur vos dictum nobilem Rogerium de Loria procuratorem nostrum ad petendum et recipiendum ab eodem karissimo fratre nostro omnes alias cauciones seu securitates, firmas convenciones et pacta, super quibus et de quibus nos eidem karissimo fratri nostro, vobis presentibus, fecimus, et concessimus publicum instrumentum, factum per manum Guillelmi Moratoni notarii publici Maiorice et Curie eiusdem sub die et anno infrascriptis. Ita quod dictus frater noster nobis faciat de predictis instrumentum, sue bulle dependentis munimine roboratum, et ad petendum, demandandum et recipiendum ab eodem karissimo fratre nostro simile instrumentum diffinicionis et cessionis de regnis et de aliis terris nostris, prout fecimus et concessimus nos eidem. Constituimus insuper vos procuratorem nostrum ad faciendum, exercendum et expediendum cum dicto karissimo fratre nostro in predictis et circa predicta omnia alia generaliter, que necessaria fuerint in premissis. Nos enim comi-

tentes et cedentes vobis in hiis, procuratorio nomine, loca, iura, vices et acciones nostras, promittimus vobis et etiam subscripto notario, nomine et vice dicti fratris nostri recipientibus, et eidem fratri nostro absenti tamquam presenti, nos ratum, gratum et firmum perpetuo habituros et observaturos, ulloque tempore revocabimus quicquid in predictis et circa predicta per vos processum et actum fuerit sive gestum. Sic Deus nos adiuvet et eius sancta quatuor Evangelia, coram nobis posita et a nostri manibus tacta corporaliter et iurata. Actum est hoc in Maioricis septimo kalendas decembris, anno ab incarnacione domini millesimo CC° LXXX° quinto.

Signum ✠ Infantis Alfonsi, domini Petri inclite recordacionis regis Aragonum primogeniti, appositum hic per manum Petri Marchisii notarii nostri, loco, die et anno prefixis, et ad maiorem cautelam huic instrumento sigillum nostrum apponi fecimus per eundem.

Testes huius rei sunt Conradus Lancee, Blasius Eximeni de Agerbe, Petrus Garcie de Noç, Arbertus de Mediona, Petrus de Libiano, Berengarius de Castilione Assessor in Curia Maiorice et Petrus Marchisii dicti domini Infantis notarius.

Signum Guillermi Moratoni notarii publici Maiorice et curie eiusdem, qui de mandato dicti domini Infantis Alfonsi hoc scripsit et clausit die et anno prefixis.

Dalla perg. di n. 130 del Re Alfonso II, nell' Arch. Cor. di Arag. in Barcellona, la quale pergamena contiene il transunto eseguito a Messina a 18 febbraio 1287 per ordine del Cancelliere del regno Giovanni da Procida.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 211 offre un sunto ricavato dalla suddetta pergamena di inserzione del documento; ma inesattamente rileva: « che aiuterà il fratello [Alfonso] nel difendere il regno », mentre il testo ha in modo chiaro *defendet et iuvabit nos*.

Pubblicato da me per la prima volta nella memoria cit. *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III d' Aragona* (nell' *A-*

nuari (1908) pag. 348, doc. IV). Ne riporto qui il testo per aversene migliore notizia in Italia.

Antonio Bofarull nella *Hist. de Cataluña* cit., t. III, p. 539 e 541 nel fare nel 1876 esplicito ricordo di questi due documenti, deplorava (come ho detto nell' *Anuari*) che non fossero noti ad Amari, ed aggiungeva: « lo que no es estraño, por no haberse tomado la pena de visitar nuestros archivos ».

È anche qui ripetuto l' obbligo dell' omaggio derivante dalle consuetudini di Catalogna. I testimoni indicati in fine sono gli stessi che intervengono nel precedente e nel posteriore documento. Per vari tra essi si ha notizia nei registri del Re Pietro. Corrado Lancia è il notissimo ghibellino e parente della regina Costanza (Amari, 9ª ed., vol. I, pag. 141). Il segno di croce, apposto per parte dell'Infante Alfonso, contenevasi nell'originale pergamena. In adempimento di quanto Alfonso esponeva in quest'atto, l'Ammiraglio Loria prometteva a lui nello stesso giorno di farsene consegnare altro simile di dichiarazione di difesa da parte di Giacomo (V. doc. seguente). Costui, divenuto Re, soddisfaceva il desiderio del fratello Alfonso, emanando in Palermo a 12 febbraio 1286 l'atto richiesto (cfr. doc. n. CXXXIX).

CXXXVII.

1285, novembre 25, Maiorca.

L'Ammiraglio Ruggiero Loria promette all'Infante Alfonso di Aragona di fargli prestare dal fratello Giacomo, successore ed erede del Re Pietro nel regno di Sicilia, il giuramento per la difesa dei regni appartenenti al medesimo Alfonso, e che curerà di fare apporre nell'atto le cautele e sicurtà conformi, e di non consegnare ciascuno dei due atti emanati da Alfonso, cioè il primo per cessione del regno di Sicilia e l'altro per la difesa, prima che Giacomo non ne presenti altro consimile da parte di lui.

È in fine il segno di croce di Ruggiero Loria.

(Atto in notar Guglielmo Moratoni di Maiorca).

Noverint universi quod nos Rotgerius de Loria convenimus et promittimus bona fide vobis illustrissimo domino

Infanti Alfonso, domini Petri inclite recordacionis regis Aragonum et Sicilie primogenito, nos facturos et curaturos quod dominus Infans Iacobus, frater vester, filius, successor et heres dicti domini regis in regno Sicilie, faciet iuramentum ad sancta Dei evangelia, et instrumentum publicum, sua bulla sigillatum, et prestabit nobis homagium nomine vestro, secundum consuetudinem Cathalonie et usaticos Barchinone, quod suo proprio corpore et avere totisque gentibus, terris, posse et viribus suis, semper dum sibi vita comes fuerit, iuvabit et defendet vos et gentes vestras et regnum Aragonum, Maiorice et Valencie, comitatum Barchinone ceterasque terras et iurisdiciones, comitatus, iura et bona vestra contra omnes personas de mundo, cuiuscumque gradus, status, dignitatis, sexus vel condicionis existant, et ad adquirendum etiam capiendum, habendum, lucrandum et adquistandum regna, comitatus, insulas, provincias ceterasque terras, iura et iurisdiciones tam Christianorum quam Sarracenorum, a quibuscumque personis vos capere, adquirere sive adquistare vel habere volueritis. Promittimus etiam nos facturos et curaturos cum eodem domino fratre vestro quod ipse laudabit, concedet et approbabit vobis omnes alias condiciones, securitates, cauciones et pacta contentas in quodam folio papireo per alphabetum diviso, quod vos nobis in presenti tradidistis. Promittimus insuper vobis quod nos, per nos vel aliam interpositam personam, extraneam vel privatam, non trademus, dabimus vel deliberabimus iamdicto fratri vestro vel alii nomine ipsius instrumentum diffinicionis et cessionis, quod vos nobis in presenti tradidistis, et eidem fratri vestro concessistis de regno Sicilie, principatus Capue et Salerni et ducatu Apulie et de aliis contentis in instrumento predicto, nec instrumentum etiam quod vos iamdicto fratri vestro fecistis et concessistis de defendendo et iuvando ipsum et regnum Sicilie, principatum Capue et Salerni et ducatum Apulie et omnes alias terras et insulas dictis terris adiacentes, et sibi pertinentes ex donatione dicti domini regis patris vestri, quous-

que dictus dominus Iacobus frater vester fecerit nobis homagium nomine vestro et sacramentum de predictis omnibus observandis per eum, et fecerit inde fieri instrumentum bullatum sua bulla, quod penes nos teneamus et tenebimus ante traditionem dictorum vestrorum instrumentorum, hoc modo videlicet quod ipso domino Infante Iacobo tradente nobis loco vestri instrumentum diffinitionis vel paccionis predicte, nos teneamur sibi tradere et restituere simile instrumentum de vestris, et alterum retinere et penes vos reducere, nisi ipse dominus frater vester faceret illud idem. Et pro predictis complendis et observandis facimus inde vobis homagium ore et manibus, secundum consuetudinem Cathalonie et usaticos Barchinone. Et hec omnia et singula iuramus per Deum et eius sancta quatuor Evangelia manibus nostris propriis tacta actendere et complere. Actum est hoc in Maiorica, septimo kalendas decembris, anno domini millesimo CC° octuagesimo quinto.

Signum ✠ Rotgerii de Loria predicti, qui hec laudamus, iuramus et firmamus.

Testes huius rei sunt Corradus Lancee, Blasius Exemini de Agerbe, Petrus Garcie de Noç, Arbertus de Mediona, Petrus de Libiano, Berengarius de Castilione Assessor Curie Maiorice, et Petrus Marchisii domini Infantis notarius.

Signum Guillermi Moratoni notarii publici Maiorice, qui hec scribi fecit et clausit die et anno quo supra.

Dalla perg. di n. 15 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 208 ne dà il sunto; però dice impropriamente « con obbligo di aiutarlo [Alfonso] nella difesa del regno », rendendo meno chiaro il senso del testo.

Sono degni di nota in questo pregevole documento le espressioni di « successor et heres dicti domini regis [Petri] in regno Sicilie » per Giacomo, il ricordo del foglio cartaceo (*papireo*) diviso per lettere d'alfabeto, e contenente la copia del documento riguardante la difesa del regno, ed altresì il grande riserbo, che era imposto al Loria, di non esibire i due documenti di Alfonso

se prima non fossero stati consegnati gli altri simili da Giacomo, « quousque. . . fecerit nobis homagium » ecc.

Le parole *instrumentum diffinitionis* (adoperate in questo e nel precedente documento) per la cessione del regno di Sicilia fatta da Alfonso a Giacomo a 2 novembre 1285 (cfr. doc. CXI) provano che quel documento era destinato a togliere ogni controversia (*diffinitio*) per la successione di Giacomo.

È qui pure menzionato per Loria l'omaggio, come viene usato nella Catalogna. Il segno di croce apposto dall' ammiraglio dimostra che egli, probabilmente per l' alta dignità, sia stato dispensato dal sottoscrivere.

CXXXVIII.

1286, febbraio 5, indizione 14ª, Palermo.

Costituzioni emanate dal Re Giacomo, per il pacifico stato del regno, nella solennità della sua coronazione in Palermo a 2 febbraio, e pubblicate nel Parlamento generale allora tenuto nella stessa città.

Il Re dichiara nel preambolo che è suo intendimento, nell'approvare tali costituzioni, di procurare l'incremento della monarchia, che si rafforza « quando nulla est voluntatum dissensio domini ad subiectos », *ed altresì quando le aspirazioni dei nobili e del popolo* (tam nobilium quam populorum affectio) *siano concordi nel promuovere la potenza del sovrano.*

Sono distribuite le Costituzioni in 43 capitoli, secondo l' antica distinzione, la quale deriva dai manoscritti.

Le rubriche dei varî capitoli sono queste :

[I. De manutenendis ecclesiis ecclesiasticisque personis, et bonis ipsorum manutenendis et defendendis].

[II] - VI. De non imponendis collectis in regno Sicilie, nisi in quatuor casibus infrascriptis.

VII. Quantum pro quolibet predictorum casuum sit exigendum.

VIII. De non exigendo mutuum per dominum regem, vel eius officiales, a regniculis, et de pena officialium mutuum exigencium quoquo modo.

IX. De prohibita donacione demanii per dominum regem vel officiales.

X. De prohibita frequenti mutacione monete, et ea semel tantum in vita domini nostri regis in regno cudenda, et aliis capitulis.

XI. Quod non liceat alicui officiali aliquos invitos ad aliqua officia deputare, et de ceteris aliis capitulis.

XII. De non compellendis hominibus universitatum per officiales Curie ad custodiam captivorum.

XIII. De non cogendis universitatibus ad mietendum sub earum expensis pecuniam ad regiam Curiam.

XIV. Quod comites, barones, Iustitiarii aliique officiales Curie, iudices, notarii et alii familiares eorum ab universitatibus terrarum pro parte universitatum ipsarum, aliqua ratione, occasione vel causa, xenia, pecuniale servicium, esculenta et poculenta seu res alias pro iure sigillorum, seu pro scribendis et sigillandis quaternis aliquatenus non recipiant.

XV. De prohibita officialibus carceratione hominum, qui prestare possunt idoneam fideiussoriam caucionem.

XVI. De celeri expedicione causarum civilium per Baiulos, Secretos, Iustitiarios et alios officiales facienda.

XVII. Quod non liceat officialibus Curie procedere contra aliquem ad suggestionem seu denunciacionem aliquorum, sed denunciatores ipsi caveant de prosequenda lite.

XVIII. Quod nullus officialis cognoscat de crimine suspicionis seu prodicionis sine mandato regio, preterquam usque ad fideiussoriam caucionem tantum.

XIX. Ne stipendiarii, vel aliis sequentes Curiam, eorum auctoritate hospicia vel robas capiant ab invitis, nec etiam animalia vel equitaturam.

XX. Ad idem, pro secunda et tercia parte rubrice.

XXI. De non compellendo aliquo vendere vinum, victualia nec suas vegetes consignare.

XXII. De contrahendis matrimoniis et dandis in dotem feudalibus et non feudalibus absque licentia Curie, salvo servicio quod pro ipso feudo Curie debetur.

XXIII. De non spoliandis seu destituendis possessoribus quibuscumque, de fideiussoribus et de illis, qui dicuntur invenisse thesaurum.

XXIV. De vassellis passis naufragium et rebus naufragiorum.

XXV. De prohibita inquisicione contram certam personam.

XXVI. Ne pro generalibus inquisitionibus aliquid ab universitatibus exigatur, sed detur copia actorum inquisitis.

XXVII. De celeri decisione cause inter fiscum et privatum.

XXVIII. Quod forestarii non molestent aliquos in cultura terrarum suarum, seu in percepcione fructuum impediant occasione ipsius foreste, et de amovendis forestis de novo factis tempore Karoli.

XXIX. Quod nullus compellatur per aliquem officialem ad immictendos porcos suos ad glandes.

XXX. Quod nullus pro animali silvestro extra defensam vel limite defense invento puniatur.

XXXI. Quod comites et barones non cogan ur propriis sumptibus facere teridas vel aliqua alia vassella.

XXXII. De concedendo baliatu per regiam Curiam alicui de proximioribus consanguineis pupilli post obitum patris comitis, baronis seu feudatarii.

XXXIII. De successione feudalium.

XXXIV. Quod nullus subfeudatarius compellatur de feudo, quod ab aliquo feudatario tenet, servire Curie.

XXXV. Quod feudatarius sine licencia Curie possit concedere bona subfeudataria publicata per Curiam cum onere servicii consueti.

XXXVI. Quod vassalli baronum non cogantur per Curiam ad aliqua privata officia.

XXXVII. De magistris iuratis.

XXXVIII. Quod vassalli baronum et aliorum non compellantur ire ad novas communancias inviti.

XXXIX. Quod barones vel alii extra regni confinia nec servire personaliter, nec adiumenta prestare cogantur.

XL. De castellanis et castrorum servientibus.

XLI. Ad idem.

XLII. Ut officiales de cetero terciam partem furtorum vel rerum amissarum non exigant a patronis.

XLIII. Ut accusati ante litem contestatam possint componere.

XLIV. De confirmatione privilegiorum remissionum iurium marinariorum, indultorum per illustrem dominum regem Petrum.

XLV. Quod nulla universitas teneatur pro clandestinis homicidiis solvere Curie aliquam pecunie quantitatem.

XLVI. Quod nullus officialis Curie cogat aliquos habentes res mobiles Karoli, Gallicorum et Provincialium captas per eos ad restitucionem.

XLVII. Quod officiales tempore Karoli de eorum officiis, que gesserunt, non teneantur Curie reddere rationem, vel aliquid abinde solvere.

Seguono, dopo il testo dei capitoli sopra indicati, le formole di corroborazione e datazione.

Il testo di tali Costituzioni del Re Giacomo del 1286 si conserva in vari codici manoscritti del secolo XV. Essi sono:

I. Codice Filangieri, in pergamena, nell' Archivio del Conte S. Marco in Palermo. FLANDINA, *Il codice Filangieri e il codice Speciale* (in *Doc. della Soc. Sicil. di Stor. Patria*, Serie I, volume XIV, Palermo, 1891) non dà alcuna notizia dell' epoca di questo manoscritto; ma il bar. STARRABBA, *Cons. e priv. di Messina* cit., pag. XVI dice: « Il fatto costante di esservi [nella prima parte antica del manoscritto] registrato un documento del 1456 ci induce a credere che esso non può essere anteriore a quell'anno ». In tale codice i Capitoli sono scritti di seguito e senza alcuna rubrica. FLANDINA offre in nota le varianti con la ristampa data dal TESTA, ultimo editore dei Capitoli del regno, nel 1741. È inesatta pertanto l'affermazione del FLANDINA che il codice Filangieri contenga il più antico, corretto ed intero testo, perchè il manoscritto non ha data certa, ed è contemporaneo ad altri dello stesso secolo, e (come dice STARRABBA) « presso a poco coevo » a quello da lui dato in luce e che è della metà del secolo XV, e la lezione è talvolta scorretta e monca, e non contiene le rubriche. Quel codice apparteneva prima al Senato di Palermo, e ne fece ricordo GREGORIO, *Opere scelte*, pag. 42; ma per equivoco asserì: « La forma della scrittura annunzia un'epoca assai antica, e forse *vicina ai tempi di Giacomo* ».

II. Codice in pergamena di consuetudini e privilegi di Messina, conservato nella Bibl. Com. di Palermo, ai segni 2 Qq. E. 140, a fol. 13-20. STARRABBA, *Cons. e privil. della città di Messina* cit., pag. VII, ne attribuisce l'epoca alla metà del secolo XV, e dice (pag. XI) che il testo di Costituzioni contenuto in quel codice « è *forse* il più antico tra quanti ne sono a noi pervenuti ». Vito LA MANTIA, *Testo antico delle Consuetudini di Messina a*

dottato in Trapani (1331). Palermo, 1901, pag. XII, ha definito il codice « una delle copie, senza alcuna autenticità, possedute o da nobili famiglie o da ricchi commercianti ». In questo codice si riscontra l'anomalia che i Capitoli di Giacomo sono trascritti dopo quelli di Federico II aragonese, nè può giustificarsi tale errore per il maggior valore delle leggi di Federico o per le elevate parole del preambolo (come opina Starrabba, pag. IX); ma piuttosto sembra che l'amanuense li abbia copiato prima, credendo, per ignoranza, che appartenessero a Federico svevo. I capitoli sono ordinatamente riferiti con le rubriche per ognuno di essi, ma senza numerazione alcuna. É notevole in principio la rubrica *De manutenendis — defendendis*, la quale manca in altri manoscritti, e prova che la distinzione dei capitoli di Giacomo adottata da Testa nella sua edizione è inesatta. Manca nel codice il preambolo spettante al cap. II, e che dal Testa, nonostante la nota da lui apposta: « Hoc potius consequentium capitulorum prooemium est, quam capitulum *ab aliis distinctum* », fu lasciato come cap. I e privo di determinazione regia. Il testo contenuto in tale manoscritto offre pure lacune ed equivoci, ma in varie parti è migliore dell'altro del codice Filangieri. Starrabba nelle note indica minutamente le varianti col codice suddetto. È altresì da rilevare quanto osserva Starrabba (pag. 101, nota 2), cioè che dopo l'ultimo capitolo di Giacomo (ed. Testa, c. 47) sono quattro righe vuote e raschiate. Aggiungo che i Messinesi ciò fecero per togliere le parole che denotavano l'approvazione dei capitoli durante la coronazione regia in Palermo, anzi avendole prima trascritte, credettero piu conveniente raschiare quelle righe, sperando di cancellarne la memoria.

III. Manoscritto nella Biblioteca Nazionale di Madrid, con questo titolo: « Constitutiones et observantie edite a Friderico et Iacobo Sicilie regibus ». Di tale codice Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. I, pag. 181, si limita a dare la breve indicazione di catalogo, senza farne alcuna descrizione od accennare almeno la data del codice. È probabile però che quest'altro manoscritto, se non ne fornì l'apografo, derivi da quello messinese da me dianzi accennato (al n. II), riscontrandosi pure in esso l'anomalia della trascrizione in ordine inverso delle costituzioni di Giacomo e Federico. Potè il codice esistente in Madrid provenire da acquisti fatti da Surita o da altri negli archivî ecclesiastici di Sicilia, e dei quali dà cenno Carini cit. pag. 398 e seg.

IV. Regesto poligrafo dei secoli XV e XVI nella Bibl. Fardelliana di Trapani, a fol. 125 e seg. Al testo delle Costituzioni è premesso questo argomento: « Constitutiones immunitatum edite per illustrem dominum Iacobum dei gratia regem, in festo coronationis sue ». La trascrizione appare del secolo XV. Ne diedero notizia Giuseppe POLIZZI, *Su un regesto poligrafo ecc.* Trapani, 1873, pag. 17, e Vito LA MANTIA, *Antiche Consuet. delle città di Sicilia* cit. pag. XXVI, nota 2.

V. Codice di costituzioni e capitoli di Sicilia, formato d'ordine di Giovan Matteo Speciale nel 1492, e conservato nella Bibl. Com. di Palermo ai segni Qq. H. 124. È utile notare che questo codice contiene il testo delle costituzioni, rimontando a quelle celebri dell'imperatore Federico, e facendole seguire da alcuni capitoli del Re Corrado, ed immediatamente dalle costituzioni di Giacomo (fol. 61 r. a 68); onde sembra che nella serie si tralasciassero di proposito, per le invise memorie angioine, le costituzioni ed i capitoli emanati per la Sicilia, senza la solennità dei Parlamenti, durante il dominio di Carlo I d'Angiò.

Diego ORLANDO, *Un codice di leggi e dipl.* cit., pag. 59 fornì alcuni cenni intorno il testo, ricordando che i capitoli di Giacomo sono riferiti « collo stesso ordine », che trovasi nell'edizione del TESTA, ed inoltre « che la lezione del mss. offre qualche variante, ma di poca importanza », e rilevò soltanto la variante negli argomenti dei cap. IX e X. L'ORLANDO incorse in equivoco nel ritenere che TESTA « trovando la collezione [dei capitoli di Giacomo] senza data, vi appone come probabile quella del 1288 »: perchè ORLANDO non si avvide che due sono le serie di Capitoli di Giacomo, cioè la prima del 1286 e l'altra del 1288, come ben si scorge ancora dall'argomento in questo codice « a tempore sue coronationis *in antea* », che significa: nella coronazione e negli anni seguenti (sebbene in fine sia la data erronea del 1285 per le due serie). È superflua quindi la lunga nota dell'ORLANDO per la data 1285, che non è affatto errata, ma rappresenta il computo dell'anno *ab incarnatione*, per la prima serie dei capitoli.

VI. Codice intitolato *Liber Regiae Monarchiae*, compilato nel 1556 d'ordine del Viceré De Vega, e conservato prima nell'Archivio di Stato di Torino, e dal 1893 in quello di Palermo. Cfr. STARRABBA, *Diplomi di fondazione delle Chiese episcopali di Sicilia* (nell' *Arch. Stor. Sic.* an. XVIII, 1893, pag. 111, n. 1).

Vi si trova nei fol. 288-293 il testo, con qualche variante, di alcuni capitoli, cioè del preambolo e cap. I *Tunc status Principis — actus nostros* (a fol. 291), del cap. XXII. *In matrimoniis — decessisse* (a fol. 292) e del cap. XXXVII. *In terris vero — amoveri* (a fol. 288). Tralascio di indicare altre posterioriori copie di quel manoscritto, che sono ricordate nella suddetta memoria dello Starrabba.

VII e VIII. Di un Codice manoscritto delle « *Constitutiones regni*, nel quale sono registrate diverse costituzioni, riti, ordinazioni e capitoli del regno nel dominio del serenissimo Re Giacomo, in carte 161 », non indicato per data, si ha notizia dall'inventario delle scritture della R. Cancelleria eseguito nel governo di Vittorio Amedeo II in Sicilia nel 1714, e riferito da G. Spata, *Sulle carte di Sicilia esistenti nei regii Archivi di Corte in Torino*. Roma, 1872, pag. 82 *b*. Negli originali registri (ora perduti) della Cancelleria del Re Giacomo nell'isola dovea trovarsi il testo di quei Capitoli. I più antichi, che ora rimangono trascritti in parte, sono quelli approvati dal Re Martino nel 1398 (*Protonotaro del regno*, reg. 13, an. 1398-1400, fol. 103. — Arch. di Stato di Palermo. — Cfr. ediz. Testa, t. I, pag. 151 e seg.). — Altro codice ms. appartenente al barone di Asaro, e che servì per l'edizione principe dei Capitoli del regno curata da Appulo nel 1497, non più esiste. Il codice è menzionato da Appulo nella *Gratulatio* in tal modo: « Nolo vos praeterire primum [volumen] unius dumtaxat *auctoritate Codicis vetustissimi*, quem studiosus baro Asari nobis commodavit, confectum esse; reliqua multorum collatione peracta ». Può quindi ritenersi che quel codice doveva almeno essere anteriore di un secolo al 1497, e compilato nel secolo XIV o nei primordî del XV.

Antichi ricordi si hanno delle costituzioni emanate dal Re Giacomo nel 1286. Il Re Federico II aragonese nel 1296 ne faceva espressa menzione nei cap. II, XV e XXX, richiamando in vigore o ampliando « constitutiones editas per regem Aragonum *fratrem nostrum*, tum regem Siciliae » (ediz. Testa, t. I, pag. 47 e seg.). Nel 1398 il Re Martino manifestava esser suo proposito « nova constituere nec minus vetusta servare », ed ordinava l'esatta osservanza delle Costituzioni dell'imperatore Federico, « nec non serenissimorum principum et dominorum regum colendae memoriae, tam *regis Iacobi Aragonum et Siciliae regis*, quam regis

Federici senioris praedecessorum nostrorum » (cap. XXXVII, ed. Testa, pag. 154).

Notevole è il privilegio dello stesso Re Martino del 3 luglio 1397 per revocazione al demanio della Terra di Cammarata, nel quale trovasi questo esplicito ricordo delle Costituzioni di Giacomo, e segnatamene del cap. IX (ed. Testa, pag. 9), e che conviene riferire: « Tamen quia iamdiu gloriosissimus princeps dominus Rex Iacobus olim Aragonum et Sicilie Rex dum vite comodis [frueretur] et huius regni gubernacula possideret, non sine diligenti consideracione advertens fore expediens regie dignitati suisque fidelibus non modicum fructuosum sui demanii alienari aliquatenus non debere, ex *sue provisionis edicto* mandat tam ipsum, quam heredes et successores suos in eodem regno et quoscumque alios officiales a prescriptorum demaniorum donacionibus abstinere debere, et dictum edictum per eumdem dominum Regem Iacobum in regno predicto *extitit inviolabiliter observatum* ». La trascrizione originale del privilegio trovasi nel reg. 9. an. 1396-97, del *Protonotaro del regno*, a fol. 88 r. Il Re Ferdinando I di Castiglia a 1° settembre 1414, confermando quel privilegio di Martino, menzionava nuovamente le Costituzioni di Giacomo. Tirrito, *Sulla città e comarca di Castronovo*. Palermo, 1873, pag. 336 e seg. ha pubblicato il testo di quei documenti, secondo un transunto fatto nel 1482, però con vari equivoci, e crede inesattamente di Giacomo una precedente concessione in feudo fatta da Martino per quella Terra.

Indicherò ora le varie edizioni delle Costituzioni di Giacomo, cioè comprese nella collezione dei Capitoli del Regno, od edite separatamente su antichi manoscritti, o riferite in opere speciali dei commentatori:

I ediz. principe di Giovan Pietro Appulo, intitolata: *Regalium constitutionum, pragmaticarum et capitulorum huius regni liber trinus et unus*. Messina, Bruges, 1497. Offrono la descrizione di questa rarissima edizione il can. Domenico Schiavo nelle *Memorie per servire alla storia lett. di Sicilia*. Palermo, 1756, t. I, parte VI, pag. 3-13; G. Mira, *Manuale teorico-pratico di bibliografia*. Palermo, 1862, vol. II, pag. 388; Vito La Mantia, *Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia* (in *Arch. Stor. Ital.* Ser. IV, t. VII, an. 1881, pag. 317); G. Oliva, *L'arte della stampa in Sicilia nei secoli XV e XVI* (nell'*Arch.*

Stor. Sic. Orient. Catania, an. VII, 1911, p. 120-122), ed altri. Le cost. di Giacomo sono contenute nei fol. 3 a 10. Nel Proemio del lib. III a fol. 124 APPULO dice: « Orsi primum ab rege Iacobo, primo legum latore post pulsos et contritos Gallos ». Non vi è alcuna numerazione dei capitoli.

II. ediz. di Alfonso CARIDDI, Messina, Spira, 1526. Di questa pregevole ristampa die' particolare notizia con facsimile (tav. III) il sac. Filippo EVOLA, *Storia tipografico-letteraria del secolo XVI in Sicilia.* Palermo, 1878, pag. 192, e poi OLIVA, *L'arte della stampa* cit. pag. 378. A fol. 4-11 è il testo delle costituzioni di Giacomo. È premessa una notizia biografica dei Re di Sicilia sino a Giacomo, riprodotta nell'ediz. del 1655. I capitoli sono numerati al margine.

III. ediz. di RAMONDETTA e FINAMORE. Venezia, 1575, con le solite incisioni. A pag. 1-14 le cost. di Giacomo. La biografia dei sovrani (che precede) è resa breve e rifatta con uno stile più elevato dal FINAMORE. Ciò ricorda il chiar. can. G. BECCARIA, *Angelo Zanchisetti e la collezione dei Capitoli del regno sotto il Vicerè Giovanni De Vega.* Palermo, 1901, pag. 24. Egli crede che FINAMORE si sia giovato dei manoscritti di Zanchisetti per quelle biografie.

IV. ediz. Palermo, Cirillo, 1623. A pag. 1-12 trovasi il testo delle costituzioni di Giacomo. Vi manca il preambolo *Ut igitur* del cap. II.

V. ediz. Venezia. Hertez, 1655. A pag. 1-11 cost. di Giacomo. GREGORIO, *Opere*, pag. 36 osserva giustamente che le varie edizioni da CARIDDI a questa del 1655 e le altre di MUTA e CUTELLI (V. appresso, n. IX e X) « sono state tutte copiate sulla prima edizione di Giovan Pietro APPULO ».

VI. ediz. del can. Francesco TESTA, Palermo, 1741. Questa edizione contiene utili annotazioni, richiami e schiarimenti storico-giuridici. Su le novità arrecate dal TESTA in confronto alle precedenti edizioni dà notizia GREGORIO, *Opere*, pag. 37 e seg. Nel t. I pag. 5-28 dell'ed. TESTA sono i capitoli di Giacomo.

VII. ediz. di FLANDINA nel vol. *Il Codice Filangieri ed il Codice Speciale* cit. pag. 65-82, capitoli di Giacomo, senza rubriche nè numerazione, secondo il codice del Conte S. Marco, sopra notato al n. I dei manoscritti.

VIII. ediz. di STARRABBA nel vol. *Cons. e privil. di Messina*

cit. pag. 68 - 101, cost. di Giacomo, sul manoscritto 2 Qq. E. 140 qui sopra indicato al n. II dei mss. I Capitoli non offrono numerazione di rubriche.

IX. Muta Mario. *Capitulorum regni Siciliae potentissimi regis Iacobi expositiones.* Panormi, 1605, t. I. Vi è riferito il testo, seguito da esteso commento per ogni capitolo.

X. Cutelli Mario. *Codicis legum sicularum libri quatuor a totidem Siciliae et Aragoniae regibus latarum, cum glossis sive notis iuridico - politicis.* Messanae, 1636. I capitoli di Giacomo, coi quali ha inizio l'opera, sono da pag. 1 a 87.

Alcuni capitoli del Re Giacomo, cioè 22, 23, 32, 33, furono ristampati da Vito La Mantia, *Leggi civili del regno di Sicilia (1130-1816) raccolte ed ordinate.* Palermo, 1895, pag. 18, 32, 65 e 107.

Han fornito speciale notizia dei capitoli di Giacomo vari autori, manifestando disparate opinioni, e basta menzionare Mongitore, *Parlamenti generali di Sicilia.* Palermo, 1749, t. I, pag. 41; Giannone, *Istoria civile del regno di Napoli.* Milano, 1825, vol. V, pag. 390; Pecchia, *Storia civile e politica del regno di Napoli.* Ivi, 1783, t. III, pag. 159 e seg.; Gregorio, *Opere*, Palermo, 1845, pag. 35 e 270 e seg.; Palmeri, *Somma della storia di Sicilia.* Palermo, 1840, vol. IV, pag. 12; Tomacelli, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia.* Napoli, 1846, vol. II, pag. 55; De Renzi, *Il secolo decimoterzo e Giovanni da Procida.* Napoli, 1860, pag. 394; Vito La Mantia, *Storia della legislazione di Sicilia.* Palermo, 1866, vol. I, pag. 112, 122, 154 e seg., ed Amari, 9. ediz. vol. II, pag. 166 e seg. — Se ne ha pure cenno per qualche singolo capitolo in T. Gargallo, *Memorie patrie per lo ristoro di Siracusa.* Napoli, 1791, t. II, pag. 346; F. P. Avolio, *Leggi intorno alla pesca.* Palermo, 1805, pag. 149; Pardessus, *Collection des lois maritimes.* Paris, 1831, t. V, pag. 233, e V. Di Giovanni, *La topografia antica di Palermo.* Ivi, 1889, vol. I, pag. 108.

I Capitoli del Re Giacomo, come gli altri del Re Federico II aragonese e suoi successori, sono di grande importanza per la storia del diritto della Sicilia. Gregorio, *Opere* cit. pag. 36, non esitò ad affermare che « le leggi allora stabilite [dai Re aragonesi] non sono da riputarsi da meno delle costituzioni sveve e normanne ». Il cronista Neocastro (cap. CII, ed. Gregorio cit. pag. 144) fornisce espressa notizia che, nel giorno della coronazione, il Re Giacomo confermò le immunità concesse al regno,

come avean fatto i sovrani negli antichi tempi, ed altre nuove ne largì « et alie de novo eis [ai Siciliani] graciose conferuntur », che sono appunto i Capitoli del 1286. Deve notarsi che il napolitano Pecchia (op. cit. pag. 141) dubitò dell'autenticità dei capitoli di Giacomo, perchè vi si trovano adottati varî altri contenuti nella bolla del 16 settembre 1285 del Papa Onorio IV, ed osservò: « Chi dunque potrà ammettere, *per vere e per legittime*, leggi contrarie ai fatti rapportati da tutti gli storici di quella età? ». Gregorio (pag. 39) espose però le prove che dimostrano la completa autenticità delle costituzioni di Giacomo.

Vennero esse comprese nella collezione delle Costituzioni del regno di Sicilia, come seguito a quelle dell' imperatore Federico ed alle altre di Corrado IV, nei varî codici manoscritti che se ne formarono. Ciò si rileva ancor meglio dal Codice Qq. H. 124 dell'anno 1492, da me sopra ricordato.

È d' uopo quì notare che la collezione dei capitoli del regno contenuta nei manoscritti e nelle posteriori edizioni, e che comincia dall'epoca di Giacomo, si presenta acefala, e sembra che ciò sia accaduto per incuria ed anche per difficoltà nei tempi di guerra di rintracciare le costituzioni del primo Re aragonese di Sicilia, Pietro. Le costituzioni dei Re aragonesi non sono esclusivamente approvate nei Parlamenti, ma anche fuori di essi; anzi è manifesto che doveva esistere in Sicilia il testo di molte costituzioni emanate dal 1265 al 1282 dal Re Carlo I d' Angiò per l'intero regno (terraferma ed isola), e che fu invece conservato in Napoli, che era sede principale del dominio degli Angioini (Cfr. Giannone, *Storia civile* cit. vol. V, pag. 318 e seg., e testo dei Capitoli nell'ediz. Cervoni dei *Capitula regni utriusque Siciliae*. Neapoli, 1773, t. II, pag. 1-40). Io ho potuto rinvenire i Capitoli approvati dopo il 1272 dalla regia Corte per la tassa di sigillo in Sicilia, e che i Re aragonesi poi adottarono senza alcuna indicazione dell' origine angioina. V. la memoria *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272* (nell' *Arch. Stor. Sicil.* an. XXXII, 1907, pag. 425 e seg.).

I Re aragonesi pertanto abolirono ogni ricordo di leggi approvate dagli Angioini, e le esclusero dalle loro collezioni. Nondimeno in alcuni codici manoscritti rimase il testo di varî privilegî, ordini e costituzioni del Re Carlo I, come vedesi nel Co-

dice del Principe Fitalia fol. 100 r. e seg. (doc. edito da Vito La Mantia, *Antiche consuet.* cit. pag. 244), ed altresì nel Codice Speciale, in pergamena e miniato, dei Privilegi di Palermo Qq. H. 125 (doc. edito da Flandina *Il Codice Filangieri* ecc. pag. 90), nell'altro 2 Qq. E. 140 pubblicato da Starrabba, *Cons. e priv. di Messina*, pag. 129 - 136, e nel vol. ms. Qq. G. 2. (doc. edito da L. Siciliano, *Consuetudini di Palermo* — in *Doc. Soc. Sicil. Stor. Patria*, Serie II, vol. IV, Palermo 1894, pag. 204), esistenti nella Bibl. Com. di Palermo.

Venivano dal Re Federico II aragonese nel 1296 confermati i privilegi e le « constitutiones, ordinationes et leges » emanate dall'imperatore Federico, da Manfredi, e dal « gloriosissimus Rex Aragonum et Siciliae, reverendissimus pater noster » [cioè Pietro], e da Giacomo (cap. 2 del Re Federico, ed. Testa, t. I, pag. 47). Non è dubbio quindi che il Re Pietro I abbia approvato costituzioni e leggi; ma il Re Martino in un capitolo esplicito *De observatione Constitutionum imperialium et aliorum principum Siciliae Regum*, non fa alcun cenno di quelle del Re Pietro. Se non furono raccolte le costituzioni di cotesto Re, di esse trovasi però il testo sparso nei registri 53 e 54 nell'Archivio della Cor. di Arag. in Barcellona.

Sono infatti vere e proprie norme generali e costituzioni per tutto il regno le lettere del 1282 per la prestazione del giuramento (Carini, *De rebus*, pag. 9), per le attribuzioni dei Giustizieri secondo il testo « constitucionum regni Sicilie editarum et observatarum » cioè dell'imperatore Federico (p. 58 e 73), giurisdizione della Gran Corte (p. 92 e 100), elezione dei Maestri Giurati (pagina 180), processi per gli omicidi clandestini « iuxta formam constitucionum super hoc editarum per quondam dominum Fridericum olim Romanorum imperatorem, recolende memorie, *et approbatarum pro parte Curie nostre* » (pag. 185), uffici di Maestri Giurati, sciurta ed altro (p. 208), esenzione, sancita nel Parlamento di Catania, da collette e diritto di marineria (p. 225 e 272), devoluzioni di beni alla Curia (p. 250), sottrazione di sale nelle saline (p. 289), unione delle isole di Malta e Gozo al dominio di Sicilia nel 1283 (p. 422), coniazione di nuova moneta di *pierreali* (p. 425), ed infine nomina di Queralt a Vicario generale dell'isola (p. 632). Non è quindi Giacomo il *primus legum lator*, come erroneamente diceva Appulo.

Altra importante quistione è quella di riconoscere quanta parte dei Capitoli del Papa Onorio IV siasi adottata nei Capitoli di Re Giacomo. É noto che dopo scoppiata in Sicilia nel 1282 la grande rivoluzione contro gli Angioini, il Re Carlo I si affrettò a 10 giugno dello stesso anno di approvare per le provincie continentali i Capitoli *super bono statu* del regno, e indi il Principe di Salerno Carlo, a 30 marzo 1283, altri ne promulgò nel Piano di San Martino (Cfr. ediz. Cervoni cit., t. II, pag. 25 e seg. e 41 e seg.). Per l'ingerenza che i Papi non cessavano di esercitare nel regno di Sicilia, durante la prigionia del Principe di Salerno in Catalogna, a 11 e 16 febbraio 1285 il Papa Martino IV non tralasciò di emanare ordini per un' inchiesta sul buono stato del regno, dopo la morte del Re Carlo I (ediz. Raynaldi, *Annales eccl.*, t. III, pag. 592 e seg.), e quindi il successore Onorio IV a 16 settembre di quell'anno provvide ampiamente su le riforme da adottare nel regno (ediz. Lunig, *Codex Italiae diplom.*, cit. t. II, pag. 1023 e seg.).

Da tutta cotale legislazione emanata, da giugno 1282 al 1285, con tardo pentimento dagli Angioini (ancor con insolite forme parlamentari) e dalla Chiesa romana al duplice scopo di evitare la ribellione in terraferma e di adescare i Siciliani all'antico dominio, nelle costituzioni di Giacomo si trasse rilevante profitto. Giannone cit. (pag. 390) notò espressamente come varî capitoli di Onorio fossero stati accolti da Giacomo nelle sue nuove leggi per tutto il regno, e Gregorio ne fece più preciso ricordo (p. 39). Tomacelli, *Storia dei reami di Napoli e di Sicilia* cit., vol. II. p. 55, dice con inesatto giudizio per i Capitoli di Giacomo: « Erano in parte una copia meschina, in parte una parodia più meschina delle costituzioni di Onorio », ed aggiunge contro il vero che « prestamente scherniti da lui [Giacomo] e maladetti dai suoi ministri, furon violati ». Egli ristampa la bolla di Onorio a pagina 364-384.

Conviene rilevare che l'avere i giureconsulti dell'epoca del Re Giacomo adottato, in tutto od in parte, e con ordine diverso, il testo di molti capitoli di Onorio fu una necessità politica, perchè gli Angioini non avessero potuto più trovare, col pretesto di riforme, aderenti e fautori in Sicilia; e se si ricorse alla trascrizione letterale di varie parti di quel testo, forse ne fu cagione la ristrettezza del tempo, essendosi determinato, non molto prima

della coronazione di Giacomo, di stabilire una nuova legislazione fondamentale per le speciali condizioni del regno.

Credo utile aggiungere un prospetto numerico dei capitoli di Onorio adottati negli altri del Re Giacomo. Ne offro il confronto sul testo dei Capitoli di Onorio dato dal GIANNONE (ediz. Napoli, 1723, t. III, pag. 94-107) su la bolla originale esistente nel monastero di Cava, col riscontro dei numeri dei Capitoli di Giacomo, che trovansi nell'ultima edizione del TESTA.

Capitoli di Onorio	Capitoli di Giacomo
I. Ideoque ut omnino cesset (p. 97).	II a VII. Collette.
II. Simili quoque prohibitione (p. 98).	X. Mutazione di moneta.
III. In homicidiis clandestinis (ivi).	XLV. Pena per omicidi clandestini.
IV. Eidem provisioni adiiciendo (ivi).	*Manca.*
V. Nec ad mutuandum regi (ivi).	VIII. Mutuo al Re od alla Corte.
— Concedimus autem (p. 99).	*Manca.*
VI. Ad captivorum custodiam (ivi).	XII. Custodia dei prigionieri.
VII. Gravamen quod in pecunia (ivi).	XIII. Danaro da mandarsi alla Corte.
VIII. Illud quod in eodem regno (ivi).	XL. Riparazione dei castelli ed altro.
IX. Circa personas accusatas (ivi).	XVIII. Accuse e fideiussioni.
X. Circa destitutionem possessorum [*corr.* possessionum]. (ivi).	XXIII. Destituzione di possesso, e ritrovamento di tesoro.
XI. Regibus futuris pro tempore (ivi).	*Manca.*

Capitoli di Onorio	Capitoli di Giacomo
XII. Victualia vero quaelibet (p. 100).	XXI. Vendita di vino e vettovaglie.
XIII. Ecclesiasticæ sæcularive personae (ivi).	*Manca.*
XIV. Abusum contra naufragos (ivi).	XXIV. Navi e beni naufragati.
XV. Quaerelam gravem hominum (ivi).	XIX. Divieto ad officiali di entrare in case.
XVI. Similiter prohibemus ne in locis (p. 101).	XXI. Vendita forzata di vino e vettovaglie.
XVII. In matrimoniis in quibus (ivi).	XXII. Matrimonii di feudatarî ed altri.
XVIII. Providendo praecipimus ut (p. 102).	XXV. Inchieste contro privati.
	XXVI. Divieto di esigere somme da Università per tale oggetto.
XIX. Huiusmodi praecepto adiicimus (ivi).	XXVII. Cause tra fisco e privati.
XX. Providendo districtius inhibemus (ivi).	XXVIII. Forestarî per coltura di terre.
XXI. Omnes ecclesiasticae (ivi).	*Manca.*
XXII. Abusiones castellanorum (ivi).	XL. Castellani, per trasporto di paglia ed altro.
XXIII. Eiusdem provisionis edicto (ivi).	XIV. Divieto ad officiali per doni e tasse di sigillo.
XXIV. Animalia deputata molendinis (p. 103).	*Manca.*

Capitoli di Onorio	Capitoli di Giacomo
XXV. De creatione officialium (pagina 103).	*Manca.*
XXVI. Super eo quod regnicolae (ivi).	*Manca.*
XXVII. Prohibemus ne quisque (ivi)	XXX. Animali trovati presso le foreste regie.
XXVIII. Nullus comes, baro (ivi).	XXXI e XLIV. Costruzione forzata di navi, e marineria.
XXIX. Si contingerit baronem.	XXXII. Baliato per minori nei feudi.
XXX. Si aliquem feudum (ivi).	XXXIII. Successione nei feudi.
XXXI. Nullus subfeudatarius (pagina 104).	XXXIV. Servizio militare nei feudi.
XXXII. Si contingat subfeudatarium (ivi).	XXXV. Beni feudali confiscati.
XXXIII. Vassalli baronum (ivi).	XXXVI. Offici imposti a vassalli dei baroni.
XXXIV. In terris ecclesiarum (ivi).	XXXVII. Maestri Giurati in terre di chiese ecc.
XXXV. Ad novas communantias (ivi).	XXXVIII. Divieto di trasferimento a nuovi comuni.
XXXVI. Barones vel alii (p. 105).	XXXIX. Divieto di servizio militare agli abitanti fuori regno.
XXXVII. Caeterum ut contra (ivi).	*Manca.*
XXXVIII. Ad maiorem quoque (ivi).	*Manca.*
XXXIX. Licet autem praemissae (p. 106).	*Manca.*

Sono del tutto nuove, e non ricavate dai Capitoli di Onorio, le costituzioni del Re Giacomo segnate coi n.i I, IX, XI, XV-XVII, XX, XXIX, XLI-XLIV e XLVI-XLVII. Una speciale costituzione intorno il divieto di alienazione dei beni demaniali era stata nel 1272 approvata dal Re Carlo I d'Angiò per tutto il regno di Sicilia (ediz. CERVONI, cit., pag. 9), e sembra che da essa derivi il cap. IX di Giacomo.

Sul capitolo XXXII *Si aliquem* dello stesso Giacomo riguardante le norme della successione feudale, il quale è stato cagione di molte dispute innanzi e dopo l'abolizione della feudalità in Sicilia (1812), scrisse un particolare ed esteso commento nel 1563 Giuseppe CUMIA, *In regni Siciliae capitulum* Si aliquem *de successione feudalium* (cfr. Vito LA MANTIA, *Stor. legisl. Sicil.* cit., vol. II, p. I, pag. 72). Notevole è la *Dissertazione* (II) del GREGORIO su quel Capitolo inserita nelle *Opere*, pag. 609 e seg., perchè la *Dissertaz.* I è stato provato di recente appartenere al fiscale SIMONETTI (V. la mia memoria *Di un progetto di descrizione dei feudi della Sicilia nell'anno 1802*, in *Arch. Stor. Sicil.*, volume XXXVII, 1912, pag. 472 e seg.). Alquante notizie su quella materia ha, non è guari, fornito L. GENUARDI, *Sulla falsa interpretazione data al capitolo « Si aliquem » nella seconda metà del secolo XVIII* (in *Circolo Giuridico*. Palermo, vol. XL, an. 1909, pag. 102).

Non è qui il luogo di ristampare o rivedere il testo delle costituzioni di Giacomo, nè di dare altri cenni sul contenuto di quelle leggi. Basta soltanto ricordare il chiaro prospetto dei capitoli di Onorio, che è stato offerto da Leon CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d'Anjou*. Paris, 1891, pag. 122-137 « Les reformes du Pape Honorius IV ». AMARI, 9ª ed., vol. II, pag. 167 e seg. non desume affatto i caratteri giuridici delle costituzioni di Giacomo, poichè dà qualche breve cenno di alcune, e per altre dice: « *men rilevano*, furono bandite *nel brio* del coronamento ».

CXXXIX.

1286, febbraio 12, indizione 14ª, Palermo.

Il Re Giacomo per adempire la volontà dei suoi genitori e curare i vantaggi del fratello Re Alfonso, promette, in presenza di Ruggiero Loria, procuratore speciale di costui, di difendere il suddetto fratello ed i suoi regni di Aragona, Valenza e Maiorca e la Contea di Barcellona, anche nell'acquisto di nuovi territori contro i Cristiani ed i Saraceni, e presta giuramento di osservare fedelmente quanto promette, e rende l'omaggio, secondo le consuetudini di Catalogna e gli Usatici di Barcellona.

È in fine il segno o monogramma del Re Giacomo (che viene qui riprodotto). Alla pergamena era appeso il sigillo regio.

Seguono le firme dei testimoni.

(Atto in notar Marchisio di Siracusa, di Palermo).

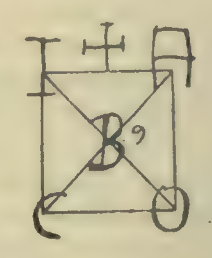
Dalla pergamena originale di n. 48 del regno di Alfonso II, conservata nell'Arch. della Cor. di Arag. in Barcellona.

Una copia se ne ha nel ms. Qq. G. 1 di Amico e Schiavo nella Bibl. Com. di Palermo a fol. 147 r., ed altra nel ms. Qq. G. 12, fol. 221, di Gregorio (pure quivi) tratta dalla precedente e con data 1285.

Pubblicato da Niccolò Buscemi, *La vita di Giovanni da Procida*. Palermo, 1836, doc. VI, pag. XVI e seg. Nel *Proemio* ai Documenti, a pag. V, ricorda: « L'originale si conserva in Barcellona nella cassa dei diplomi sul fatto di Sicilia », la quale indicazione egli trae dalla copia eseguita dall'Amico. Fu pure stampato il testo da Saint Priest, *Hist. de la conquête* cit., t. IV (1847), pag. 291 e seg. Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pagina 209 ne dà un sunto con data del 1285 (da ridursi al modo comune), e menziona alcuni testimoni sottoscritti nell'atto, tralasciando i nomi degli altri.

Trovasi il ricordo di questo documento in De Renzi, *Collectio salernitana*. Napoli, 1854, t. III, pag. 177, doc. XVII, che ne offre un sunto, e nell'altro lavoro di lui, *Il secolo decimoterzo e G. da Procida*. Napoli, 1860, pag. 394 e 410 nota 3; Amari, 9ª ediz.,

vol. II, pag. 165, nota 4, che riferisce i nomi di tutti i testimonî, ma non si dimostra sicuro sul testo della perg. 48 (dato in sunto da Carini), perchè dice: « Par che sia lo stesso documento pubblicato dal Buscemi »; e G. Del Giudice, *Bartolomeo de Neocastro, F. Longobardo, R. de Limogiis giudici in Messina* (in *Arch. Stor. Nap.*, vol. XII, 1887, pag. 271).



Il testo dato dal Buscemi offre inopportunamente i dittonghi, che mancano nell'originale, l'omissione della parola *semper* prima di *dum vixerimus* (pag. XVI, lin. 24), la dizione *usantias* invece di *usaticos* (pag. XVII, lin. 21), e qualche inversione nell'ordine delle sottoscrizioni, che riscontrasi anche nel Saint-Priest. Ho creduto utile per la diplomatica riferire in fac-simile il monogramma del Re Giacomo (*Iacobus*), poichè nelle edizioni citate non si ha che il solo segno di croce.

Questo documento trae origine dagli altri due da me sopra riferiti (n.i CXXXVI e CXXXVII) del 25 novembre 1285 dell'Infante Alfonso e del Loria, i quali provvedevano allora in Maiorca affinchè Giacomo, appena coronato Re di Sicilia, avesse giurato di difendere Alfonso, in modo simile alla dichiarazione fatta da costui pure a 25 novembre di quell'anno (V. sopra, doc. CXXXV).

Buscemi, De Renzi e Del Giudice cit. e Federico Lancia, *Dei Lancia di Brolo*. Palermo, 1879, pag. 68, hanno rilevato l'importanza del documento, per la menzione della dignità di Cancelliere del regno di Giovanni da Procida, per la firma del cronista Neocastro, per il suggello apposto ed altro. Il Buscemi anzi osserva a ragione (pag. V): « Molti illustri personaggi la [scrittura] sottoscrissero, che tanta parte ebbero nelle cose operate da Giovanni [da Procida] ». Può ritenersi infatti che in un atto così solenne quei nomi rappresentavano persone tra le più benemerite, e che erano del tutto devote al dominio aragonese, insieme al Procida, come se ne ha prova in cronache e documenti.

CXL.

1286, febbraio 16, indizione 14ª, Palermo.

Il Re Giacomo, in seguito a richiesta degli ambasciatori della città di Messina, per la conferma di prerogative ed immunità agli abitanti di quella città, ed altresì dei privilegi concessi ai medesimi dai sovrani predecessori, e da lui innanzi di coronarsi, ed in considerazione dei grandi servizi resi ai suoi genitori ed a lui, con gravi sacrifici e pericoli, durante la guerra, conferma varie immunità:

1. I giudici, da eligersi ogni anno, debbono essere cinque, cioè tre legisti e tre idioti, e confermarsi dal Re.

2. Risiederà in Messina un giudice annuale da nominarsi dalla regia Corte per decidere le cause delle prime appellazioni, proposte contro le sentenze dello Stratigoto e dei giudici della stessa città.

3. Un Messinese sia Console dei Siciliani residenti in Tunisi, debba essere nominato dal Re, e non esiga le rendite del fondaco regio, senza espresso mandato (poichè l'esazione è affidata ad altri), ed abbia per propria abitazione alcune stanze nel fondaco medesimo.

4. Per evitare i danni derivanti dalla varietà dei diritti di dogana di mare e di terra, dall'anno seguente di 15ª indizione in poi si pagheranno dai mercanti esteri ai gabelloti e credenzieri, ai quali spetta, le tasse competenti e non altro.

5. Coloro che daranno a nolo le proprie navi ad altri, per trasporto di merci, non siano tenuti pagare alla dogana di mare i tarì tre di oro per cento, ma invece ne siano obbligati i padroni che hanno noleggiato le navi medesime.

6. Nel caso di carico e scarico di merci in altri navi nel porto di Messina, si pagherà soltanto metà dei dritti di dogana ai gabelloti e credenzieri.

7. Se per guasto delle navi od altro pericolo dovranno le merci scaricarsi e porsi a terra, non si pagherà alcun dritto; ma se saranno quivi vendute, è dovuta la tassa stabilita, e se si caricano in altra nave, si pagherà metà della tassa.

8. Si costruiscano dalla regia Corte le navi per trasporto

di animali (uxeria) *da Catona a Messina e viceversa, e si paghi il consueto dritto. Nel caso che manchino le navi della Corte, non si pagherà alcuna tassa.*

9. Sono esenti i Messinesi dal pagamento di tassa di balestre per le navi, che recansi alle parti oltramarine.

10. È vietato estrarre vino dal territorio della città di Messina, tranne per uso del palazzo della regina madre e del Re e dei loro familiari.

11. I banchieri (campsores) *di Messina paghino soltanto, per l'antica assisa del cambio, oncie di oro sessanta ogni anno, e gli affitti delle botteghe della Corte, nelle quali tengono il cambio.*

12. È confermato il privilegio concesso dal Re Pietro per la Curia dei Consoli del mare in Messina, i quali saranno scelti dai mercanti e confermati dallo Stratigoto, che terrà i proventi per parte della regia Corte.

13. I Messinesi sono esenti dal pagare i nuovi statuti, *che erano stati aboliti dal Re Pietro nel primo Parlamento* (primo Colloquio) *tenuto in Messina.*

14. Lo Stratigoto, i giudici ed i notai degli atti della città di Messina sono annuali.

15. Se alcuno sarà tenuto nelle carceri regie, se non pernotta, non pagherà alcun dritto; ma se pernotta, pagherà soltanto grana dieci quando sarà liberato, secondo la costituzione dell'imperatore Federico.

16. I Messinesi possono estrarre liberamente le vettovaglie dai porti di Sicilia per recarle a Messina, se così fu concesso dal Re Pietro.

17. Sono confermati i seguenti privilegî concessi ai Messinesi, cioè:

a) *dell'imperatore Federico, dato in Messina a 1° maggio 1197 per libera estrazione ed immissione di merci in quella città.*

b) *del Re Pietro, dato in Messina a 20 aprile 1283, per abolizione dei nuovi statuti in Messina.*

c) *del medesimo Giacomo, dato in Catania a 15 dicembre 1283 per il privilegio di foro dei Messinesi.*

d) *del medesimo Giacomo, del 15 dicembre 1283, per elezione di un Messinese a Console dei Siciliani fuori dell'isola.*

Seguono le formole della corroborazione e della datazione del documento.

Il testo di questo notevole privilegio trovasi in vari manoscritti:

1. Transunto in pergamena del 4 aprile, 13ª indizione, 1315 presso il notaro Vassallo de Ianulo di Messina (nell'Archivio Comunale di Trapani). La pergamena è alta cm. 74, larga 54, molto guasta nei margini laterali, ed incollata su altra pergamena. È scritta in nitido e piccolo carattere gotico. Sono in fine le sottoscrizioni originali dei giudici e testimoni e del notaro. Le estese formole del transunto vennero pubblicate (sul testo riferito nel *Regesto Poligrafo*) da Vito La Mantia, *Antiche consuet. di Sicilia* cit. pag. XXXIX e seg. È detto nel transunto che innanzi il notaro de Ianulo si presentò il nunzio od ambasciatore di Trapani, Tommaso de Maida, ed espose che, avendo il Re Federico II aragonese permesso [21 febbraio 1314] ai Trapanesi di usare le prerogative ed immunità concesse ai Messinesi, era desiderio della città di Trapani di aver copia di quei privilegi. Recatisi infatti il nunzio ed il notaro presso i giudici e Giurati di Messina ottennero da essi di ricercare il *Tesoro* della città, nel quale si si conservavano i privilegi, e fra gli altri i Giurati « ostenderunt nobis *privilegium unum illustris domini regis Iacobi*, olim Sicilie et nunc Aragonum regis, sub pendenti sigillo ex cera rubea, subscripti tenoris ».

In questa pergamena, la quale per la data (1315) è la più vicina all'epoca del regno di Giacomo, si trovano, oltre le varianti (che ricorderò appresso) la corroborazione e datazione in fine, che mancano negli altri codici, tranne nel *Regesto Poligrafo* e nel *Libro Rosso*. Ne riferisco il testo: « Ad huius autem nostre concessionis et confirmacionis memoriam et [robur perpetuo] valiturum, sibi exinde presens privilegium fieri iussimus et nostre maiestatis sigillo muniri. Datum Panormi anno domini *millesimo ducentesimo octuagesimo quinto*, mense februarii, sexto decimo eiusdem, quartedecime indicionis, regni nostri anno primo ».

2. *Regesto Poligrafo*, ms. del secolo XV nella Biblioteca Fardelliana di Trapani. Contiene a fol. 342 e seg. la copia intera del transunto del 1315 da me descritto, con l' inserzione del privilegio di Giacomo, e perciò con le formole di corroborazione e datazione del 1285 (m. c. 1286). Si ha inoltre in tal codice la trascrizione separata di varie parti dello stesso privilegio, con argomenti distinti e talvolta con *Datum Panormi 1285*, e spesso aggiungendo

terra Trapani o *universitas terre Trapani* o *Trapanenses*, quasi che il privilegio fosse stato concesso, sin dall'origine, ai Trapanesi. A fol. 321 r. sono riferiti nel loro testo i §§ 3, 10, 11, 12, 13, 16; a fol. 322 i §§ 2, 15; a fol. 326 r e 327 i §§ 1, 2, 14; a fol. 332 r. i §§ 4, 5, 6, 7, 8 e 9, cioè vi è sparso, come distinti privilegi con l'intitolazione: *Rex Iacobus Rex Sicilie etc.*, il testo di tutti i sedici paragrafi, che compongono il privilegio di Giacomo, escluso il § 17 per la conferma di determinati documenti con data. Gli argomenti apposti ai singoli paragrafi sono questi: § 1. *De iudicibus annualibus.* — § 2. *De iudice primarum appellacionum.* — § 3. *De iure consulis Thunisii.* — § 4-8. *De iuribus dohane et navili.* — § 9. *De remissione balistarum exaccionis.* — § 10. *De vino non immictendo in terra Trapani.* — § 11. *De campsoribus.* — § 12 (riunito col § 3). — § 13. *Que mercantie sunt libere et exempte.* — § 14. *Quod iudices et actorum notarii sunt annuales.* — § 15. *De carceratis et iure carcerum.* — § 16. *Quod victualia sunt exempta a iure dohane.*

3. Codice, in pergamena, di consuetudini e privil. di Messina, della metà del sec. XV, nella Bibl. Com. di Palermo, ai segni 2 Qq E 140. A fol. 69r-73 è il testo intero del documento. In fine di esso resta un piccolo spazio in bianco, nel quale dovea trovarsi la data, che è in tal modo omessa del tutto. STARRABBA in una breve memoria su tale codice (inserita in *Arch. Stor. Sic.* an. 1899, pag. 285, e seg.) fornì la descrizione di esso, e varî estratti e sunti del privilegio di Giacomo (pag. 299-302).

4. Codice in pergamena della fine del sec. XV nella R. Accademia di Storia in Madrid, a fol. 69 e seg. Nell'antico elenco dei documenti di quel codice si legge: « Otra [cedula] del misno rey [Iaime] confirmando los privilegios anteriormente otorgadós à Mesina », senza la data (cfr. l'elenco pubblicato da LA LUMIA, sulla copia dell'HARTZEMBUSCH, in *Arch. Stor. Sic.* an. I, 1876, pag. 318, n. 22). Una descrizione più estesa diede per quel codice nel 1884 CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 258 e seg. Egli indica il documento genericamente in tal modo: « Giacomo Re. *Lungo* privilegio confermativo dei precedenti », cioè senza alcun ricordo del contenuto e della data che vi manca (pag. 260).

5. Codice cartaceo del secolo XVII dei privilegi di Messina, segnato Qq. H 17 (Bibl. Com. di Palermo) a fol. 39 r-49. Ter-

mina il privilegio così: « constiterit per privilegia supradicta. Data in principio retrofolii »; ma quivi non è altro che la menzione di un privilegio di Pietro I del 20 aprile 1283, fatta da Giacomo.

6. *Libro Rosso* dei privilegi di Trapani, ms. dell'inizio del sec. XVII nell'Arch. comunale di essa città. A fol. 123 e seg. è il testo integro del privilegio del Re Giacomo, con data 16 febbraio 1285, e con le formole del transunto del 4 aprile 1315. Trovasi pure la copia di varie parti disgregate del documento nei fol. 25-27, 50-51, e 78-79.

Fu pubblicato il privilegio di Giacomo la prima volta da Caio Domenico Gallo, *Annali di Messina*. Ivi, 1758, t. II, pag. 151-158, e II ediz., pag. 155-161, però con data erronea del 1294, con qualche lacuna, e fra le memorie di quell'anno. È stato poscia ristampato nel 1901, sul codice 2 Qq E 140 della Bibl. Com. di Palermo, da Starrabba, *Cons. e priv. di Messina*, pag. 251-264, con l'indicazione delle varianti che riscontransi nell'ediz. precedente del Gallo.

Alquanti ricordi di questo privilegio si hanno fra gli scrittori. Samperi (✝ 1654) nell'opera *Messana nobilis et exemplaris*. Messanae, 1742, t. II, pag. 109 menzionava il documento con data *Barchinone III kalendas augusti 1294* [29 luglio], e riferiva alcune righe di esso, ed a pag. 219 e 316 ne offriva altro cenno, specialmente per il console messinese in Tunisi. Nell'altro lavoro *Iconologia della gloriosa vergine Maria*. Ivi, 1644, a pag. 27 riportava le parole del preambolo da *actendentes* sino *sunt perpessi*, con la sola indicazione generica del privilegio, e senza data. Gallo nell'*Apparato agli Annali*, 1ª ediz. pag. 66, ricorda pure il documento di Giacomo con data *Barchinone 1294*. Gregorio, in un suo scritto *Del corallo di Trapani* (in *Opere*, pag. 757) notava che i Trapanesi avevano ottenuto da Giacomo nel *1289* la facoltà di eliggere un Console in Tunisi, ed aggiungeva: « quando prima dai soli Messinesi sceglievasi »; ma ciò non è che evidente errore, trattandosi del privilegio di Giacomo del 1286 per Messina.

Ferro, nella *Guida per gli stranieri in Trapani*. Ivi, 1825, a pag. 70 offre pure la stessa notizia data dal Gregorio, ma è più esatto quando indica: « Privilegio dato in Palermo nel 1286 », che è la vera data di quel documento. Vito Cusumano, *Storia dei*

Banchi di Sicilia. Palermo, 1887, vol. I, pag. 59 ricorda un documento di Giacomo del 1285 per i banchieri in Trapani, e ne inserisce il testo, traendolo dal *Libro Rosso* di quella città. Egli non conobbe però che quello era un frammento del privilegio per Messina, e che avea la data del 1286, anzi credette di rilevare dalla tassa l'importanza di Trapani in quel tempo, e fece rimontare l'origine di quei banchieri nientemeno che al X secolo.

Da vari scrittori moderni fu indicato di consueto il documento di Giacomo con la data 1294 (fornita dai messinesi Samperi e Gallo), e così pure da Starrabba, *Cons. e priv. di Messina*, pag. XXXIV. Schaube, *Das Konsulat des Meeres in Pisa*, Leizig, 1888, pag. 269 ricorda il documento del Re Pietro I per i Consoli del mare menzionato nell'altro di Giacomo del 1294. Egli dice: « Dessen wesentlichen Inhalt in die von seinem Sohne Iayme II *in Iahre 1294* den Messinesen angestellte urkunde aufgenommen ist », e nota la prerogativa di nomina di consoli dei Siciliani all'estero confermata nel privilegio dello stesso Giacomo, « von demselben als König in der gedachten Urkunde *von 1294* bestatigt », come l'altra immunità concessa da Giacomo per la nomina dei consoli in Tunisi, che viene da Schaube specialmente considerata.

Questo amplissimo privilegio di Giacomo per Messina prova quanta gratitudine e benevolenza serbassero i Re aragonesi verso quella città, che tanto avea contribuito a respingere le aggressioni degli Angioini nell'isola. È degno di nota che il preambolo, dalle parole *Tunc status principis* sino *quam futuris*, è tratto dall'altro che trovasi nelle Costituzioni dello stesso Re del 5 febbraio. Sembra che non sia stato troppo conveniente adottare le espressioni riguardanti tutto il regno anco per le franchigie concesse ad una sola città, se pure ciò non si volle dai Messinesi.

I §§ 4-8 per i diritti di dogana mostrano come si arrecassero novità all'antica Pandetta doganale, che poi venne riformata dopo il 1305 e prima del 1312. Per la tassa di balestre si veda quanto dice Andrea d'Isernia († 1316) nell'opera *Ritus regiae Camerae Summariae regni Neapolis*, pubblicata in Napoli nel 1689 da C. N. Pisano (pag. 498). Isernia afferma: « Hoc ius novum est per Fridericum imperatorem impositum ».

Noterò per la data del privilegio che riesce evidente che, essendosi omessa nei codici di provenienza messinese (diversamente

da quanto avveniva nei codici trapanesi) la data vera: *Palermo, 16 febbraio 1286*, forse perchè denotava la coronazione di Giacomo in Palermo (5 febbraio 1286), il privilegio di Giacomo per Messina sia rimasto senza alcuna data. GALLO nel secolo XVIII, non trovandola, credette di assegnare la stessa data di altro privilegio (che precede nei codici) per immissione di vino in Messina, del 1294, *III kalendas augusti*, cioè 29 luglio, ed affermò altresì, con troppo ardimento, che Giacomo *fu coronato Re in Messina*, citando per prova la *Storia* di uno straniero, lo spagnuolo MARIANA. La vera data del privilegio è quella del 1286, che ho ricavato dal transunto originale in pergamena del 1315, eseguito dal notaro Vassallo de Ianulo, e sopra ricordato. Ne diedi nel 1906 espressa notizia, con prove storiche, nel vol. *Le Pandette delle gabelle regie* cit., pag. VI e seg.

Non è superfluo aggiungere che la data del 1286 sorge altresì dallo stesso privilegio, perchè nel preambolo di esso è detto che gli ambasciatori di Messina chiesero a Giacomo di approvare, « antequam *assumeremus* regni nostri Sicilie dyadema », le desiderate franchigie. Da ciò si ricava che i capitoli furono presentati innanzi la coronazione, per ottenerne la sanzione dopo quella solennità.

STARRABBA nel 1901 non riusciva a spiegare come il Re Giacomo nello stesso giorno (29 luglio 1294) stabilisse il divieto di immissione di vino da luoghi siti fuori il territorio di Messina, e notava (pag. 259, n. 9): « Si ha qui dunque un *bis in idem*, e per sopraggiunta, sotto una data identica ». La spiegazione è invece sicura dal confronto delle date dei due privilegi, perchè col primo del 1286 si vieta l'estrazione del vino dal territorio di Messina, e con l'altro, veramente del 1294, si estende quel beneficio, proibendo che altri ne immetta da luoghi non appartenenti a quel territorio.

Riguardo alle varianti ne indico alcune più notevoli contenute nel Transunto del 1315 (T) in confronto col testo edito da STARRABBA (S).

S p. 251 l. 1 Sicilie etc. — T *ag*. ducatus Apulie et principatus Capue.

(*ivi*) lin. 6 — T *om*. subiectorum.

S p. 253 l. 7 concedimus — T *ag*. et donamus.

S p. 254 l. 14 predictorum — T *ag*. ambasatorum.

S p. 258 l. 15 transducendis — T transeundis.

S p. 259 § 12, 11, 13 — T § 11, 12, 13 (ordine da me adottato).

S p. 260 l. 24 Sicle — T Sicilie.

S p. 261 l. 9 rura — T riva

(*ivi*) l. 11 usu — T *ag.* constitucione.

S p. 262 l. 16 primo madii XI ind. — T undecimo madii, quintedecime indicionis (Friderici *corr.* Henrici).

S p. 263 l. 13 tota — T quota.

(*ivi*) l. 21 per terminacionem — T pro terminacione.

S p. 264 l. 26 omessa la data – T *ag.* la data *Ad huius* sino *anno primo.*

CXLI.

1286, febbraio 18, indizione 14ª, Palermo.

Il Re Giacomo per rimunerare i Catalani per i servizî resi al defunto Re Pietro I ed a lui, ed anche per l'affetto verso suo fratello Alfonso, Re di Aragona, concede ai soli abitanti della Catalogna « et non aliis » *di potere estrarre dai porti della Sicilia il frumento e l'orzo necessarî per loro sostentamento nei territorî della Catalogna, pagando per il diritto di estrazione tarì tre per ogni salma di frumento, e tarì 1 e grana 10 per l'orzo. Ordina ai Maestri Portolani di eseguire quanto viene da lui stabilito, anco per la fideiussione di non portare le vettovaglie altrove, e per la notizia dello scarico al luogo designato.*

Il testo si trova nel reg. 2 (an. 1312) della *R. Cancelleria*, fol. 58 r. - 65 r., con data 1285 (m. c. 1286), nell' Arch. di Stato di Palermo. É inserto in altro privilegio di conferma del Re Federico II aragonese del 3 aprile 1296 (cfr. appresso).

Un' antica copia (del secolo XV) del privilegio inserto nella suddetta conferma, si conserva in un quaderno in pergamena di sei fogli, al n. 3335 delle *Cartas sueltas con fecha* del regno di Giacomo, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Si ha pure il testo nel vol. ms. *Pandecta cabellarum Messane* del secolo XIV nella Bibl. Universitaria di Cagliari, nel *Quater-*

nus delle gabelle di Palermo, segnato Qq. E. 28, a fol. 90, nell'altro Qq. H. 124 *Constitutiones, ordinationes* del 1492, nella Bibl. Com. di Palermo, ed in quello della Secrezia di Palermo, di Marullo, del 1594, a fol. 96-101 r. (Arch. di Stato di Palermo).

Altra copia è nel ms. Qq. G. 1 di Amico a fol. 149 e 165 r., della Bibl. Com. di Palermo. Nell'altro ms. Qq. G. 4 fol. 14 (pure quivi) si ha la notizia, senza l'inserzione, e dicesi tratto il documento del 1296 dal reg. del *Protonotaro del regno*, an. 1392 B, fol. 91 r., che ora più non esiste; ed in quello Qq. G. 5, fol. 38 e 56 r. è anco indicato, senza inserirlo, notandosi che il doc. del 1296 è contenuto nella conferma della regina Maria e dell'Infante Martino, data in Barcellona a 24 novembre, 14ª indizione, 1391.

Pubblicato la prima volta nell'opera (postuma) di Testa, *De vita et rebus gestis Friderici II*. Panormi, 1775, pag. 240 e seg., insieme alla conferma del 1296; poi da Capmany, *Memorias historicas sobre la marina de Barcelona*. Madrid, 1779, t. II, pag. 62 e seg., traendolo dal « Lib. I Virido, fol. 268, A. M. B. (Archivio Municipale di Barcellona), ed infine da Sella, *Pandetta delle gabelle di Messina* (in *Misc. Stor. Ital.*, vol. X, Torino, 1870, pagina 121 e seg.).

Varie menzioni trovansi di questo privilegio. Schiavo, *Memorie per la stor. lett. di Sicilia*. Palermo, 1756, t. I, parte VI, pag. 51 lo ricordava per ricavare la notizia del prezzo di frumenti ed orzi in quel tempo; ma non riconobbe che era soltanto l'importo della tassa e non già il valore della merce. Gregorio, *Opere*. Palermo, 1845, pag. 352 e 768; Pardessus, *Collect. des lois maritimes* cit., t. II, pag. LXVII; Orlando, *Un cod. di leggi e dipl.*, pag. 91; Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 170 e 236; Heyd, *Hist. du commerce du Levant*. Leipzig, 1885, pag. 475 e Di Giovanni, *Topogr. ant. di Palermo*. Ivi, 1889, vol. I, pag. 357 ed altri ne fanno particolare cenno.

Il Re Alfonso III nella lettera del 5 novembre al Re Giacomo, da me pubblicata nella memoria *Doc. su le relazioni di Alfonso III* ecc. (in *Annuari* (*1908*) cit., pag. 351, doc. IX), menzionava tale documento di Giacomo, perchè desiderava che fosse resa perpetua l'immunità concessa ai Barcellonesi o Catalani. Riesce altresì notevole il privilegio di Giacomo per la precisa e sicura indicazione dei metodi di estrazione usati dal governo, e dell'esistenza di vari Consoli dei Catalani in Sicilia.

CXLII.

1286, febbraio 22, indizione 14ª, Palermo.

Il Re Giacomo, in considerazione della fede e devozione dimostrata dai Catalani verso il defunto Re Pietro I, la regina madre e lui, concede ai medesimi di potere eliggere nel regno di Sicilia un console, che decida le cause civili, salvo l' appello al Re, ed escluse le cause criminali. Stabilisce inoltre che, nel caso di naufragio sofferto dai Catalani nel suddetto regno, possano senza licenza della Corte, tanto prima, che dopo il triduo, ricuperare le navi e gli oggetti naufragati, nonostante la consuetudine contraria.

Questo documento con data del 1285 (m. c. 1286) è inserito nella conferma del Re Federico II aragonese del 3 aprile 1296, ed è trascritto negli stessi codici e volumi indicati per il doc. precedente (n. CXLI), e che qui non occorre ripetere.

Pubblicato da TESTA, *De vita et rebus gestis Friderici II*, pag. 240; CAPMANY; *Memorias sobre la marina de Barcelona* cit., t. II, pag. 49, dal « Libro I Virido, fol. 251. A. M. B. (Arch. Municip. di Barcellona) separatamente, ed a pag. 62 col testo della conferma del 1296; e da SELLA, *Pandetta delle gabelle di Messina* cit., pag. 123-125.

È ricordato esplicitamente tale privilegio da CAPMANY nel t. I, pag. 95 e seg., e 195, dicendo che Giacomo era « deseoso de fomentar el trafico de los Catalanes en aquella isla » ; GREGORIO, *Opere*. pag. 352; ORLANDO, *Un cod. di leggi* ecc., pag. 91, che erroneamente indica come due privilegî distinti il contenuto del documento; AMARI, 9ª ediz. vol. II, pag. 170; DI GIOVANNI, *Topogr. ant. di Palermo*, vol. I, pag. 357, che ne inserisce quivi un frammento nella memoria che concerne *La Loggia dei Catalani*; e da BESTA e FEDOZZI, *I consolati di Sicilia all'estero, e i consolati esteri in Sicilia fino al sec. XIX* cit., pag. 135 (secondo i cenni del CAPMANY), che riferiscono la notizia dei più antichi consolati stranieri nell' isola nell' epoca dei Normanni, cioè pei Genovesi (1116 e 1194), Veneziani (1144) e Pisani (1190).

L'insigne CAPMANY, t. I pag. 97 menziona un privilegio del Re

Carlo II d'Angiò del 18 luglio 1299 per simile prerogativa concessa ai Catalani per elezione del console nel regno di Sicilia, ed altre immunità. Quel documento, confermato poi dal Re Roberto a 12 gennaio 1308, fu pubblicato per intero dal Capmany nel t. II, pag. 65 e seg. È abbastanza notevole per i grandi elogi che il Re Carlo esprime per Giacomo allora non più Re di Sicilia, e che guerreggiava contro il fratello Federico, per ridare la Sicilia agli Angioini, « qui. . . contra hostes nostros et rebelles Siculos, immo contra Fridericum de Aragonia fratrem suum, qui insulam Sicilie occupat, *sudores bellicos et labores immensos* subest et subit indefesse ».

CXLIII.

1286, febbraio 22, indizione 14ª, Palermo.

Il Re Giacomo, riputando conveniente usare speciale riguardo alle Chiese ed agli ecclesiastici, in seguito a supplica di frate Federico de Bola, Precettore generale delle Case della sacra Milizia dell'Ospedale di S. Maria dei Teutonici di Gerusalemme in Sicilia e Calabria, ed in considerazione della vita e del culto, « quibus Magister Domus predicti Hospitalis et fratres sui clarere noscuntur », *prende sotto la sua protezione la Casa suddetta, e conferma tutti i castelli, casali, uomini e beni, che possiede per concessione dei Re e principi e largizioni dei fedeli, e come appare dall'approvazione data dal suo avo Re Manfredi. Conferma inoltre le immunità da cotesto sovrano conferite alla Casa, cioè l'esenzione dal pagamento di dazi e collette, e da angarie e servizi: di non potere esser rimossi dal possesso dei beni; la franchigia dai diritti di portatico, plateatico, falangaggio, ripatico e telonco, nell'immissione ed estrazione, per i beni e proventi che i frati mandano oltremare per il loro uso; l'immunità per acque, erbe e legna nelle terre del demanio, per quanto ad essi bisogna; ed il libero passaggio del Faro nell'andare dalla Sicilia in Calabria e viceversa.*

Il testo con data 1285 (m. c. 1286) si trova nella pergamena di n. 167 del Tabulario della Magione (Arch. di Stato di Palermo).

È scritto con elegante e nitido carattere, e con una bella capolettera ornata del nome del Re. Pende nel margine inferiore un laccio di seta rossa e gialla, che sosteneva il sigillo, ora non più esistente.

È inserito pure il privilegio nelle posteriori conferme concesse dai sovrani, e se ne ha perciò il testo nella perg. 330 del 12 dicembre 1299 e perg. 369 del 5 luglio 1302 del Re Federico II aragonese, perg. 633 del 12 dicembre 1346 del Re Ludovico, perg. 700 del 17 giugno 1399 del Re Martino.

Nel registro 155 (an. 1484) della *R. Cancelleria*, a fol. 134, è trascritto, in una conferma del 1483, l'intero testo con data inesatta del 1385, invece di 1285, insieme al privilegio di conferma del 1299 (per errore detto del 1390).

Una copia se ne ha nel vol. ms. intitolato *Privilegi concessi alli Teutonici*, del sec. XV a fol. 29 (nell'Arch. di Stato di Palermo, al n. 7), e quivi è riferito altresì nei fol. 31, 46 r., 49 r., 55 r., 108 e 120 col testo delle posteriori conferme sino al 1484.

È indicato il documento, con data erronea del 1280, nel volume 1326, an. 1583, della *Conservatoria di Registro* (Regie Visite), che contiene la Visita di mons. Pozzo per la chiesa della Magione.

Pubblicato da Mongitore, *Monumenta Sacrae Domus Mansionis*. Panormi, 1721, pag. 46 e seg., che ricorda: « Autographum asservatur in Archivo Mansionis in membranis », ed accenna le altre conferme.

Vito Amico nelle aggiunte al Pirri, *Sicilia Sacra*. Panormi [Venetiis] 1733, pag. 1341 r. indica il documento per la notizia del Precettore de Bola. Mortillaro nell'*Elenco cronologico delle pergamene della Magione*. Palermo, 1858, pag. 77 lo registra per equivoco all'anno 1285, invece che al 1286.

È degno di nota in questo privilegio il ricordo delle tasse con i vetusti nomi, provenienti dall'epoca normanna, come si rileva dall'importante opera dell'illustre F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*. Paris, 1907, t. II, pag. 690 e seg. La menzione espressa della costituzione, che dicesi di Ruggiero e Guglielmo, si riferisce a quella che trovasi nel lib. III, tit. 29 *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiis;* ed è ancora da rilevare che si accenna: « etiam ipsius domini *avi nostri* [Manfridi] *constitutionibus* comprehensa », che prova pure l'esistenza di costituzioni approvate dal Re Manfredi.

CXLIV.

1286, maggio 24, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo scrive a Bartolomeo di Castiglione, Secreto di Sicilia al di quà del Salso, perchè in adempimento della sentenza profferita dalla regia gran Corte nella causa tra Filippa vedova di Perrone Marchisotto e la figlia Fenicia contro Raimondo de Minorisa, procuratore della Corte dei conti, per restituzione di alcune parti di terre site nelle fiumare di Ramella e di Muti, già possedute dalla suddetta Filippa col marito e la figlia nel tempo del Re Manfredi, e poi confiscate alle stesse Filippa e Fenicia dal Re Carlo d'Angiò per la fedeltà dimostrata al Re Manfredi, immetta nel possesso di quelle terre le attrici, formando di tale assegnazione cinque consimili atti per cautela della Corte e delle parti.

Iacobus dei gracia etc. Bartholomeo de Castellione etc. Quia in questione dudum in magna nostra Curia, coram Magistro Iusticiario regni Sicilie et iudicibus magne nostre Curie, agitata inter Iacobum de Rebecca, procuratorem ut constitit pro parte Philippe mulieris vidue pro una tercia, et Fenicie filie eiusdem Philippe pro duabus terciis, actricum ex una parte, et Raymundum de Minorissa procuratorem Curie racionum ex altera, super peticione restitucionis possessionis duarum peciarum terrarum, sitarum in flomaria Ramecte, iuxta terras sancte Marie de monacis, et si qui alii sunt confines, necnon et alterius pecie terrarum, que vocatur de Ansaldo, in flomaria Muti, iuxta terras magistri Bartholomei de Archidiacono, et prope pantanum, et si qui alii sunt confines, quas terras predicta Philippa, una cum Perrono Markisotto viro suo et patre eiusdem Fenicie, tempore felicis dominii illustris quondam regis Manfredi, avi nostri memorie recolende, tenuit et possedit, quo tempore predictus quondam Perronus mortuus extitit, superstitibus sibi predicta uxore et filia heredibus suis pro

porcionibus supradictis, secundum consuetudinem civitatis Messane, post cuius Perroni obitum dicte actrices tenuerunt et possiderunt, hereditario iure, terras easdem usque ad tempus dominii quondam Karoli, comitis Provincie, per quem et officiales suos ob fidem et devocionem, quam ipse et sui precessores erga predictum regem Manfredum, avum nostrum, gesserunt, fuerunt possessione ipsarum terrarum per violenciam destitute, et earum possessio pervenit ad Curiam, que nunc eas tenet et possidet, secundum assercionem predicti procuratoris actricum ipsarum, processo ordinario iure constitoque eisdem [de] intencione actricum ipsarum et dicti procuratoris sui, omnibus sollempnitatibus observatis, sentenciam proferentes in scriptis, prefati magister Iusticiarius et iudices condempnarunt magistrum Iohannem de Peregrino, procuratorem Curie substitutum, ut constitit per predictum Raymundum procuratorem Curie, et prefatum Raymundum necnon et eandem Curiam Philippo Saporito procuratori substituto Iacobi de Rebecca procuratori predictarum Philippe pro una tercia et predicte Fenicie filie sue pro duabus terciis, et eidem Iacobo de Rebecca et prefate Philippe et Fenicie ad restitucionem possessionis terrarum ipsarum, faciendam eisdem Philippe et Fenicie et dictis suis procuratoribus pro eisdem, ad hec omnia fisci patrono seu advocato presente. Verum quia nihil prodest ferri sentencias, tam diffinitivas quam interlocutorias eciam, nisi eas exequucio debita subsequatur, fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus, receptis presentibus, prefatam Philippam pro una tercia, necnon et eandem Finiciam, filiam eiusdem Philippe, pro reliquis duabus terciis, in possessione predictarum duarum peciarum terrarum, sitarum in flomaria Ramecte, iuxta terras sancte Marie de monacis, et si qui alii sunt confines, que ad presens pro parte nostre Curie procurantur, seu procuratorem actricum ipsarum pro eis reducas, pro exequcione sentencie supradicte. De cuius inducione seu assignacione predictarum duarum peciarum terrarum facta per te matri et filie antedictis

duo, ac de toto processu tuo habito in premissis cum forma presentis fieri facias quinque publica consimilia instrumenta, quorum uno magistro Iusticiario et iudicibus supradictis, alio magistro Racionali magne nostre Curie et tercio ad Cameram nostram per fidum tuum nuncium destinatis, quartum penes te retineas tui raciocinii tempore producendum, et quintum prefatis matri et filie ad cautelam earum assignes. Datum Messane anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mense madii, vicesimo quarto eiusdem, quartedecime indicionis, regni nostri anno primo.

Dalla pergamena di n. 164 del Tabulario di S. Maria Maddalena poi S. Placido di Calonero in Messina (Archivio di Stato di Palermo).

La lettera regia è inserita in altra del Secreto di Sicilia, Bartolomeo di Castiglione, che dava incarico a 25 maggio seguente a Riccardo Candiloro, Vicesecreto delle Valli di Demone e di Milazzo, per l' immissione in possesso, come si scorge dal documento da me appresso pubblicato (n. CXLVI).

È notevole nella lettera di Giacomo l' indicazione della presenza del maestro Giustiziere nella decisione della lite, e delle forme procedurali anco per l' intervento dei procuratori, ed altresì la menzione della consuetudine di Messina relativa alla comunione dei beni fra coniugi, cioè la cons. 4, *Defuncto patre et matre ab intestato, pars premortui cui cedat*, secondo il testo dato da Vito La Mantia, *Antiche consuet.* cit., pag. 36, il quale nella *Prefazione*, a pag. LXV e seg. espone vari ricordi delle consuetudini di Messina contenuti nelle costituzioni sveve ed in documenti dal 1203 al 1280.

CXLV.

1286, maggio 27, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo, in seguito a supplica del milite Guido Talac, ed in considerazione dei servizi resi ai suoi parenti ed a lui, tanto in Catalogna che in Sicilia, conferma al medesimo ed ai

suoi eredi in perpetuo il casale di Arcudaci, sito nel territorio di Monte S. Ginliano, e che prima era stato concesso soltanto a beneplacito. É imposto l'obbligo del servizio militare, di tenere il feudo « in capite » *dal Re, dell'ordine di successione, delle riserve per diritti del fisco, tiro di balestra per le spiaggie, ed altro, e sotto l'osservanza delle costituzioni poco innanzi [5 febbraio] approvate dal medesimo Re nel Parlamento tenuto in Palermo.*

Iacobus dei gracia rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue. Per presens privilegium notum fieri volumus universis quod pro parte Guidonis Talac, militis, familiaris et fidelis nostri, fuit celsitudini nostre humiliter supplicatum quod cum olim, infra annum terciedecime indicionis nuper preterite, ad licteras illustris domini regis Aragonum et Sicilie domini patris nostris, clare memorie, tunc illustri domine regine domine matri nostre et nobis proinde directas, sibi liberaliter et graciose concessimus casale Arcudachii, situm in tenimento Montis Sancti Iuliani, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, usque ad beneplacitum illustrium dominorum parentum nostrorum vel nostrum, super hoc sibi tantummodo nostris licteris destinatis, et privilegio aliquo a nostra Curia, non obtento, et nobis humiliter supplicato per eum ut predictam concessionem sibi suisque heredibus confirmare in perpetuum, et casale ipsum de novo concedere de benignitate regia dignaremur. Nos igitur actendentes puram fidem et devocionem sinceram, quam predictus Guido erga dictos dominos parentes nostros et nos prompto zelo gessit et gerit, necnon grata satis et accepta servicia dictis dominis parentibus nostris et nobis, tam in Catalonia quam in Sicilia, per eum fideliter et devote prestita, et que in futurum, dante domino, conferre poterit graciora, eidem Guidoni suisque heredibus in perpetuum casale ipsum cum omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis suis, videlicet que sunt de demanio in demanium, et que de servicio in servicium, de liberalitate mera et speciali gracia concedimus, donamus et pleno favore regio confirmamus, sub servicio unius militis per eum Curie nostre prestando.

Ita tamen quod ipse suique heredes predictum casale a nostra Curia sub predicto servicio in capite teneant et cognoscant, et exinde servire ipse Curie teneantur, et vivant inde iure Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et coheredibus suis, et feminabus masculus preferatur, et quod [si] in eodem casali et tenimento eius sunt aliqui barones et pheudotarii, qui de baronus et pheudis eorum servire in capite nostre Curie teneantur, nobis et nostris heredibus, et non sibi, servicium propterea debitum et consuetum exhibeant, et quod illi quibus in eodem casali et tenimento eius aliqua iura, possessiones et bona per predictum dominum patrem nostrum vel serenissimam dominam reginam dominam matrem nostram, seu nostram excelleneiam sunt concessa, ipsa tenere debent in capite, prout eis per predictos dominos parentes nostros et nos exinde sunt concessa, quodque ad iura lignaminum, defensas antiquas, salinas et solacia nostra, si que sunt in eodem casali et tenimento eius, que [sicut] nostro demanio et velut ex antiquo ipsi demanio pertinencia, volumus eidem demanio reservari, auctoritate presentis concessionis manus suas aliquatenus non extendant; et si forte tenimentum seu pertinence dicte casalis currerent usque ad mare, ius, dominium et proprietas tocius litoris et maritime pertinenciarum ipsius casalis, in quantum a mari infra terram per iactum baliste ipse pertinencie protenduntur, tanquam ex antiquo ad regiam dignitatem pertinencia in nostro demanio et dominio reserventur. Et quod animalia massariarum, araciarum et marescallarum nostrarum libere sumere valeant pascua in eodem casali et tenimento suo, fidelitate, mandato, constitucione nostra pridie edita in solemni Curia nostra celebrata in civitate Panormi, predicto servicio et cuiuscumque alterius iuribus semper salvis. Ad huius autem concessionis et confirmacionis nostre memoriam, ac robur perpetuo valiturum, sibi exinde presens privilegium fieri iussimus, et magestatis nostre pendenti sigillo muniri. Datum Messane anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo

sexto, vicesimo septimo eiusdem, quartedecime indicionis, regni nostri anno primo.

Dal registro 4 della *Conservatoria di Registro* (Mercedes) anno 1413-39, a fol. 629 e seg. (Arch. di Stato di Palermo), nel quale trovasi inserito in conferma del 1296 del Re Federico II aragonese.

Se ne ha una copia nel vol. 701, fol. 178 r. della medesima *Conservatoria*, che contiene le trascrizioni fatte nel secolo XVIII. Altre copie sono nei volumi mss. Qq. G. 1, fol. 187 r., e Qq. G. 4 fol. 36 r (Bibl. Com. di Palermo), ed in entrambi si indica: « Ex libro magno confirmationum privilegiorum etc. in officio regii Conservatoris », cioè dal reg. 4 sopra notato.

È utile accennare che nel ms. Qq. G. 1 manca, dopo le parole *curie nostre prestando*, tutta la parte del documento sino alle parole *iuribus semper salvis*. A fol. 189 r. dello stesso volume vedesi nel margine una breve genealogia di Guido Talac e suoi discendenti.

La lettera del Re Pietro I dell'anno di 13ª indizione [1284-85], che è qui indicata dal Re Giacomo, non si conserva nel suo testo, ed è stata da me notata sopra, fra i documenti del Re Pietro (doc. n. XCIX).

CXLVI.

1286, maggio 31, indizione 14ª, Monforte.

Il Vicesecreto delle Valli di Demone e Milazzo, Riccardo Candiloro, essendo stato avvertito con lettera (inserta) del Secreto di Sicilia, Bartolomeo di Castiglione, del 25 maggio, per curare l'immissione in possesso di alcune terre nella fiumara di Rametta, appartenenti a Filippa e Fenicia Marchisotto, ordinata dal Re Giacomo con lettera del 24 maggio (cfr. doc. n. CXLIV), *adempie l'incarico affidatogli.*

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mense madii, ultimo eiusdem, quartedecime indicionis. Regnante serenissimo

domino nostro domino Iacobo, dei gracia inclito Sicilie rege, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno primo feliciter amen. Nos Philippus Morabitus Iudex terre Montisfortis, Michael de Presbitero Nicolao regius publicus eiusdem terre notarius et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod Riccardus Candiloro, Vicesecretus et vicemagister procurator Curie vallium Demone et Milacii, ostendit nobis quasdam licteras sibi missas a nobili viro domino Bartholomeo de Castellione, regio Secreto et magistro procuratore Sicilie citra flumen Salsum, continencie talis: Provido viro Riccardo Candiloro Vicesecreto et Vicemagistro procuratori vallium Demone et Milacii etc. Bartholomeus de Castelione regius Secretus et magister procurator Sicilie citra flumen Salsum etc. Nuper a sacra regia Maiestate sacras recepimus licteras in hac forma:

[Segue il testo della lettera del Re Giacomo del 24 maggio 1286].

Cum igitur ad exequucionem predicti sacri mandati regii nos oporteat procedere cum effectu, nec ad id exequendum possimus personaliter interesse aliis serviciis regiis occupati, exequucionem ipsius vobis, loco et vice nostri, pro parte Curie duximus totaliter commictendam, prudencie vestre ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus quatenus predicti sacri mandati regii forma diligenter inspecta, et in omnibus observata, receptis presentibus, magistrum Bartholomeum de Bella de Messana, procuratorem predictarum actricum pro una tercia, nomine et pro parte dicte Philippe, et pro reliquis duabus terciis nomine et pro parte predicte Fenicie, in possessione predictarum duarum peciarum terrarum, sitarum in flumaria Ramecte, iuxta terras sancte Marie de monacis, et si qui alii sunt confines, que ad presens pro parte regie Curie procurantur, inducatis pro exequucione sentencie supradicte. De cuius induccione seu assignacione predictarum duarum peciarum terrarum facta per vos predicto magistro Bartholomeo duo, ac de to-

to processu vestro habito in premissis, cum forma presentis, fieri faciatis quinque publica consimilia instrumenta, quorum unum prefatis matri et filie ad cautelam earum assignetis, reliqua quatuor nobis mictere debeatis. Retenturi nobis et remissuri ea, que vobis superius est iniunctum. Datum Messane vicesimo quinto madii, quartedecime indicionis [1286]. Ad quarum licterarum exequucionem predictus Vicesecretus debito effectu procedens, pretitulato ultimo die dicti mensis madii, nobis presentibus et videntibus, induxit pro exequucione sentencie supradicte predictum Bartholomeum de Bella, procuratorem actricum predictarum, nomine et pro parte actricum ipsarum, videlicet pro una tercia nomine et pro parte predicte Philippe, et pro reliquis duabus terciis nomine et pro parte predicte Fenicie, in possessione predictarum duarum peciarum terrarum sitarum in flumaria Ramecte iuxta terras sancte Marie de monacis, et si qui alii sunt confines. Unde ad futuram memoriam et tam regie Curie, quam predictarum Philippe et Fenicie filie sue cautelam, facta sunt exinde quinque publica consimilia instrumenta per manus mei predicti notarii, sigillo et subscripcione meique predicti Iudicis ac subscriptorum testium testimonio communita. Actum in Monteforte anno, mense, die et indicione premissis.

† Ego Philippus Morabitus Iudex Montisfortis.
† Ego Stephanus de Presbitero testor.
† Ἐγώ Ἰωάννες πατήρ μάρτυρω.
† Ego presbiter Iohannes de Sancto Georgio testor.
† Ego Alexius Salvasuctus testor.
† Ego presbiter Petrus de Sancto Micaele testor,
† Ego Nicolaus de Presbitero testis sum.
† Ego Perronus de Presbitero testis sum.
† Ego Iohannes de Morabito testor
† Ego Perrectus Cugilarius testis sum.
† Ego Girardus de Presbitero monaco testor.
† Ego Nicolaus de Perrectis testor.

† Ego Iohannnes de Perrectis testis sum.

† Ego Nicolaus Suppa testor.

† Ego Guillelmus de Iohanne Marco testor.

† Ego Michael de Presbitero Nicholao regius publicus Montisfortis notarius premissis interfui et rogatus subscripsi ἰδιοχείρως.

Dalla perg. di n. 164 del Tabulario di S. Maria Maddalena in Messina (Arch. di Stato di Palermo).

Si rileva da questo documento l'esatta e sollecita corrispondenza tra il Secreto di Sicilia ed i Vicesecreti per quanto concerneva gli affari del fisco. Tra le firme se ne trova in fine una in greco, con traduzione in latino appostavi nel secolo XVII, oltre la parola ἰδιοχείρως (di propria mano) aggiunta dal notaro; e ciò dimostra che nella regione messinese le tradizioni di popolazioni greche non fossero ancora spente. Un tardo esempio, oltre quelli del 1280 e 1342 (non del 1291, come per equivoco riporta Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo, 1868, pag. 746, numero 198, perchè il doc. è del tempo del Re Pietro II) è un atto in lingua greca dell'anno 1338 stipolato nella terra di Fiumedinisi, che rimase ignorato dal Cusa, e fu pubblicato (con versione) dall'egregio benef. Ignazio Di Matteo, *Una pergamena inedita, in greco, del 1338* (in *Arch. Stor. Sicil.* an. XXVIII, 1903, pag. 460 e seg). Altro atto in greco, che il Cusa (pag. 746 n. 199) erroneamente assegnò agli anni 1331-35, è stato dimostrato dal prof. Garufi appartenere invece agli anni 1192-94, nella sua memoria *Un documento greco ritenuto del secolo XIV e la diplomatica greco-sicula* (in *Arch. Stor. Ital.* Serie 5ª, an. 1898, pag. 73 e seg.). L'affermazione del Garufi (pag. 77) che l'uso di scrivere gli atti in greco sia cessato in Sicilia nel principio del sec. XIV non sarebbe però corroborata da prove, per l'esistenza degli atti del 1338 e 1342 da me dianzi notati. Cfr. su i giudici e stratigoti greci in Messina la memoria del medesimo Garufi, *Su la Curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno - svevo* (in *Arch. Stor. Messinese*, an. V, 1904, pag. 1 e seg).

CXLVII.

1286, prima del 21 giugno.

La Regina madre Costanza ed il Re Giacomo trasmettono al Re Alfonso III di Aragona, per mezzo dell'Ammiraglio Ruggiero Loria, una lettera, con la quale avvertono il suddetto Re che essi non sono disposti a trattare una pace vantaggiosa (uberiorem). *se loro non rimarrà l'isola di Sicilia, e che è vano altrimenti spedire nuovi nunzî, perchè non otterranno nulla, ed anzi la loro missione* (nunciorum missio) *potrebbe arrecare ai medesimi grave pericolo.*

(La notizia di questa lettera è contenuta nell'altra del Re Alfonso al Principe di Salerno, del 21 giugno).

Egregio et inclito viro domino Karolo, illustri Principi Salernitano. Alfonsus dei gracia rex Aragonum etc. Noveritis nos ex parte domine regine matris nostre ac domini Iacobi fratris nostri [per] nobilem Rogerium de Lauria almiratum nostrum [quam] eorum, licteras recepisse, et tam per ipsum Rogerium quam per eorum licteras cercioratos ac certificatos fuisse expresse quod nullam omnino composicionem seu pacem uberiorem facerent, nisi eis saltem insula Sicilie remaneret, et quod pro alia composicione tractanda nullo modo ad eos nostros nuncios micteremus, cum non possunt in hac parte aliud obtinere, et posset predictorum nunciorum missio eis afferre periculum valde magnum; quare rogamus vos quatenus si in Siciliam non mictimus sicut vobiscum condixeramus et ordinaveramus, nos habere velitis, si placuerit, excusatos. Et super his credatis Guillelmo Durfortis, quem ad vos propterea duximus transmictendum. Datum Barchinone XI kalendas Iulii [1286].

Dal reg. n. 60 del regno di Alfonso II, a fol. 125 (Arch. Cor. di Arag. in Barcellona).

Tale lettera importantissima di Alfonso, sconosciuta al Carini ed all'Amari, è stata da me pubblicata in Barcellona nella me-

moria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III* cit. nell'*Annuari* (1908) pag. 349, doc. VI, ed ho creduto conveniente qui riprodurla.

Essa dimostra le pratiche che tenevansi col principe di Salerno, prigione nel castello di Siurana in Catalogna, per gli affari di Sicilia, e le divergenze che sorgevano.

Manca il testo della lettera di Costanza e di Giacomo, che per buona ventura fu dal Re Alfonso riferita in sunto nella propria al principe di Salerno. Il Re Alfonso nello stesso giorno assicurava il fratello Giacomo, in risposta alla sua lettera ed alle comunicazioni a voce del Loria, che il principe di Salerno era ben custodito, e che egli (Alfonso) non avrebbe trattato alcuna pace senza l'esplicito consenso di Giacomo, e giova riportarne le parole per quest'ultima parte: « Fraternitati vestre presentibus innotescat . . . . . quod de eodem principe aliqua convencio, ordinacio seu composicio non fiet absque coscienciа, consensu, ordine et voluntate fraternitatis vestre, et de hoc securi estote pro firmo *et nullatenus dubitetis*, quia nostri semper adest firmi propositi tam de hiis, quam de omnibus aliis nil aliud tractare et facere, *nisi ea que de vestri coscienciа, consensu et voluntate procedant* ». Quest'altro documento fu da me pure edito nel 1909 nell'*Annuari* cit., pag. 350, doc. VII. Cfr. ancora pag. 342 per altre notizie.

Le proposte di pace furono poi riprese nel marzo dell'anno seguente (V. doc. del 1287).

CXLVIII.

1286, luglio 19, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo concede a Guglielmo Conto, portiere, ed alla moglie Venuta di Messina, e loro eredi in perpetuo, il casale di Bamina, sito nella Valle di Milazzo, prima posseduto da Palmieri de Riso, ribelle, ed una casa sita in Messina nella contrada Conceria, che era appartenuta a Nicoloso de Riso figlio di Corrado, che nel combattimento navale contro gli Angioini (in conflictu galearum Provincialium) *nell'isola di Malta fu preso prigioniero.*

È imposto l'obbligo della successione col diritto dei Franchi, con la riserva per quanto spetta al demanio, anco per la foresta regia detta Linaria, secondo la costituzione « pridem edita in solemni Curia nostra celebrata in civitate Panormi ».

La pergamena originale si conservava nell'Archivio del Priorato Gerosolimitano in Messina.

Se ne ha una copia nel vol. ms. Qq. H. 12 *Diplomatum militum S. Iohannis Hierosolimitani et Templariorum* di Antonino Amico, a fol. 164 (nella Bibl. Com. di Palermo). Altra più moderna, cioè del primo ventennio del secolo XIX, è nel vol. 1424 bis della *Conservatoria di Registro* (Regie Visite) al n. 9 (nell'Arch. di Stato di Palermo); nel quale vol. sono trascritti varî doc. dell'Ordine gerosolimitano. Tale copia contiene varie inesattezze, anco per il nome del casale, che è detto *Becinina*, e per la provenienza che si designa dal registro del *Protonotaro del regno*, fol. 337 (sic).

Pirri, *Sicilia Sacra*, Panormi [Venetiis] 1733, t. II, pag. 937 pubblicò un breve e ristretto frammento della prima parte del privilegio, e con data di luglio senza indicazione del giorno. Gregorio, *Bibl. script. arag.* t. II, pag. 500 ne diè il testo intero, ricavandolo dal suddetto ms. di Amico. Il Gregorio indica però per equivoco quel ms. Qq. H. 60. invece di Qq H. 12, e premette al privilegio questo argomento indeterminato: « Formula concessionis feudalis cum nonnullis clausulis feudalibus ».

Viene ricordato tale documento da Gregorio, *Opere*, pag. 212 in nota, e da Amari, 9ª ediz. vol. I, pag. 215, ma con data inesatta del 9, invece del 19 luglio.

La battaglia navale in Malta era avvenuta nel 1283, con la sottomissione dell'isola all'ammiraglio Loria, come narra l'Amari, vol. II, pag. 15 e seg. ricordando questo documento per la prigionia di Nicoloso de Riso (pag. 17, nota 2). L'antica foresta regia Linaria, sita nella valle di Demona. era (come ricorda il Barberi, *Capibrevi*, ediz., Silvestri cit., vol. II, pag. 41) « una ex antiquis forestis et principalibus regaliis regii patrimonii, regie Secrecie nobilis civitatis Messane annexa et incorporata ». Dei feudi Bambali o Bamina e Casalotto dà notizia lo stesso Barberi (vol. cit., pag. 35) per il tempo posteriore, e dice che sono « in confinibus territorii terrarum Tripi et Montis Albani ».

CXLIX.

1286, luglio, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo annunzia ai doganieri della dogana Paliariorum *di Messina di avere assegnato a Baliano Biraigna, di quella città, e suoi eredi, oncie due di oro annuali, in compenso di un casaleno, che il suddetto Baliano intendeva costruire innanzi la Loggia dei Catalani, per la quale costruzione fu fatto a lui divieto, perchè danneggiava quella Loggia, che per mandato del Re allora si edificava. Ordina pertanto che sia pagata la somma annuale stabilita al Biraigna, sino a quando sarà dato a lui un cambio equivalente.*

Iacobus dei gracia etc. Dohaneriis dohane paliariorum Messane, tam presentibus quam futuris etc. Cum Baliano Bivaigne, de Messana, fideli nostro et heredibus suis, pro excambio cuiusdam casalini sui, siti in dicta civitate Messane ante Logiam Catalanorum, iuxta domum Iohannis Ciribelli et secus vias publicas, quod edificare intendebat pro suis tamen utilitatibus peragendis, et sibi per Curiam nostram fuisset inhibitum quod ipsum non edificaret, pro eo quod predicti casalini edificacio fieri non posset absque damno et preiudicio Logie supradicte, que de mandato excellencie nostre construitur, donec sibi et suis heredibus de aliquo equivalenti excambio de excadenciis nostre Curie provideri serenitas nostra mandet, in unciis auri duabus ponderis generalis per annum, a XVº die presentis mensis Iulii huius XIIIJº indicionis in antea duxerimus providendum, qui Balianus predictum casalinum in manibus nostre Curie resignavit, et cessit cuilibet iuri et acioni, quod et quam ipse et dicti sui heredes in eo habebant, habent et habere possunt forsitan in futurum. Fidelitati vestre mandamus quatenus eidem Baliano et dictis suis heredibus, donec sibi vel eisdem heredibus suis, de equivalenti excambio, ut prescribitur, per Curiam nostram provideatur, predictas uncias auri

duas eiusdem ponderis generalis per annum, a predicto XV° die presentis mensis Iulii in antea, de pecunia Curie nostre, que est vel erit per manus vestras, racione dohane ipsius, pro huiusmodi excambio exhibere et solvere pro parte Curie studeatis, recepturi exinde ad vestri cautelam idoneam apodixam. Datum Messane, anno domini M° CC° LXXXVI°, mense Iulii eiusdem XIIIJ° indicionis, regni nostri anno primo.

Dal reg. 3 (an. 1343) della *Regia Cancelleria*, fol. 94r.-96r. (Arch. di Stato di Palermo). Il documento è inserto in altro del 1° settembre dello stesso anno, da me appresso riferito. Se ne trova pure il testo nel reg. 4 (an. 1340) a fol. 75.

Col nome di *dohana paliariorum* si intendeva allora in Messina la dogana di terra. Nella Pandetta di Messina posteriore al 1305 sono le regole per l'esazione della « cabella dohane *paliariorum* Messane », come si ricava dal testo del sec. XIV da me dato in luce, riveduto sui manoscritti (V. *Pandette delle gabelle regie* cit., pag. 51, ed altresì pag. VIII). Manca invece nel codice di Cagliari edito da SELLA quella denominazione, che è sostituita dall'altra: *Cabella dohane terre*, forse ritenendosi più chiara in rapporto al capitolo che precede su la gabella di *dohana maris* (cfr. *Pandetta delle gabelle di Messina*, pag. 68). Il nome *Peleariorum* indicava la contrada, nella quale sorgeva la dogana. In un documento del 20 novembre 1285 ed in varî altri è infatti la menzione della contrada *de paleariis* fuori le mura di Messina e presso *magna via publica* ad oriente, ed altresì della *contrata dohane regie peleariorum* (perg. 162, 179, 206, 286, 493, 765 del Tabulario di S. Maria Maddalena, e perg. 345 e 346 del Tab. di S. Maria di Malfino, nell'Arch. di Stato di Palermo). Si riscontra quel nome sino ai primordî del secolo XV insieme ad altri per le contrade dei setaiuoli, *auripellari*, *coppulari* ecc. in Messina, onde riesce probabile che si riferisse ai mercanti di paglia (cfr. DUCANGE, voce *Palearia*, horreum palearum).

Degna di nota è altresì la menzione della Loggia dei Catalani che veniva in quegli anni costruita. Dal documento del 1268 del Re Corrado II per i Pisani ricordato da me sopra (pag. 99 e seg.) si rileva che quel Re prometteva di far ricostruire la loggia di

Messina nella stessa forma e bellezza architettonica, come era innanzi la sua distruzione. Sembra pertanto che il Re Giacomo anco per i suoi Catalani abbia curato di fornire comoda e decorosa sede per trattarvi gli effari del loro commercio, nè può darsi altro speciale significato alle parole: «que de mandato excellencie nostre construitur».

CL.

1286, agosto, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo, accogliendo la supplica del suddiacono maestro Enrico di Messina, legittima il figlio di lui nato da Francesca donna libera, e lo ammette in tutti i diritti paterni e materni tranne se feudali, secondo le leggi romane e le consuetudini della città di Messina, ed in tutti gli atti ed onori, nonostante qualsiasi legge contraria.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Dignum esse decrevimus et consentaneum racioni ut hii, quos interdum in legitimis actibus defectus natalium impedit, legitimacionis honore per principem reparentur, et si quando regius vel imperialis favor fidelium supplicacione requiritur, liberaliter largiatur. Hinc est quod cum magister Henricus de Messana clericus subdiaconus, fidelis noster, pro legitimacione Iohannis filii sui, habiti et suscepti ex Francisca de Messana muliere soluta, nostre celsitudini supplicarit, nos ipsius supplicacionibus inclinati, dictum Iohannem naturalem esse scientes, de plenitudine potestatis nostre et ex certa sciencia legitimamus eundem, et ipsum ad omnia iura legitima restituimus, ut tamquam legitimus et de legitimo thoro natus in bonis paternis et maternis, que feudalia non existant, succedat, tam secundum iura romana, quam eciam secundum consuetudines civitatis Messane, obtentas et observatas in eadem civitate Messane

in successione liberorum, et ad omnes actus publicos et civiles honores, si se casus ingesserit, admictatur, et in cunctis aliis suam libere prosequi valeat accionem, obiecione prolis inlicite in posterum quiescente, et lege aliqua non obstante, et illa precipue que legitimare spurios, nisi ex certa sciencia, non permictit. Ad huius autem legitimacionis et gracie nostre memoriam et robur perpetuo valiturum presens scriptum fieri per magistrum Vinchiguerram de Palicio de Messana regni Sicilie Prothonotarium, dilectum consiliarium, familiarem et fidelem nostrum, et sigillo pendenti maiestatis nostre iussimus communiri. Datum Messane anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mense augusti eiusdem quartedecime indicionis, regni nostri anno primo.

Dalla perg. 91 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

È d'uopo notare che nella pergamena trovasi apposta una leggiera linea di cancellazione dalle parole *tam secundum iura* sino *successionibus liberorum*. Sembra però che tale linea sia stata segnata posteriormente, e non abbia alcun valore. Nella pergamena rimase in fine molto spazio, e certamente per capriccio furono scritte le parole *Iacobus dei gracia* ed altre del tutto inutili. Si legge infatti in una trascrizione moderna del privilegio questa annotazione dell' archivista catalano: « Este documento n. 91 parece ser un borrador inutil, si, a mas de las emiendas que tiene, se entretubo el escribiente en poner varios nombres y escribir otras cosas inconexas quisa para provar la pluma ». Nondimeno è inesatta l'affermazione che il documento sia una bozza inutile, soltanto perchè contiene qualche errore ed inoltre vari sgorbi fatti *per provare la penna* in tempo posteriore.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 209 dà un sunto fugace del documento, e nota per errore l'indizione XV invece della XIV.

Notevoli sono nel privilegio il ricordo della esclusione dei beni feudali (se ve ne siano) dagli effetti della legittimazione, essendo quei beni regolati da leggi particolari, ed inoltre la menzione delle leggi romane (cioè lib. V, tit. 27 del Codice di Giustiniano

e Novelle 74 e 89) e delle consuetudini di Messina, per le quali si dice espressamente: *obtente et observate in eadem civitate*, provandosi in tal modo che fossero allora riunite in codice, anco perchè simile è il titolo che esse hanno: *obtente et approbate in contradictorio iudicio* nell'edizione principe (1498) di Appulo, derivata da manoscritti ora perduti. La consuetudine di Messina è la XXII *De exheredatione liberorum et spuriis* (ediz. Vito La Mantia, *Ant. Consuet.* cit., pag. 40). Si desume altresì che nei primordi del dominio di Giacomo fosse investito della dignità di Protonotaro del regno Vinciguerra Palizzi.

CLI.

1285 settembre a 1286 agosto, indizione 14ª.

Il Re Giacomo concede in rimunerazione delle sue benemerenze a Pietro de Ansalone, Giudice della regia Gran Corte, consigliere e familiare, ed ai suoi eredi in perpetuo oncie venti d'oro annuali su vari beni ricaduti per confische (de excadenciis et morticiis) *alla regia Corte, cioè di Alaimo da Lentini, Francesco de Imperatore, Matteo Scaletta, Gualtieri di Caltagirone, e di Barrasi Cadell e Guglielmo Raimondo provenzali, e con l'obbligo del militare servizio* (unius militis).

Questo documento è ricordato dal Re Giacomo nell'altro del 31 maggio 1288 (cfr. appresso) per conferma della suddetta concessione. Il ricordo del privilegio anteriore è con tali parole: «Cum ei [ad Ansalone] tamquam benemerito suisque heredibus in perpetuum, de excadenciis et morticiis Curie nostre, in annuo redditu unciarum viginti auri, sub servicio unius militis, de liberalitate nostra et speciali gratia nostra serenitas providisset», dicendosi ancora che «*olim in anno XIIII inditionis* primo preterite» fu ordinata l'immissione in possesso. Sebbene non si rilevi da quella menzione, pare che Giacomo avesse come Re, e non nella dignità di Luogotenente generale, fatto quella concessione; e perciò l'anno di 14ª indizione deve intendersi meglio dal febbraio 1286, dopo la coronazione, altrimenti Giacomo avrebbe

indicato quella circostanza, anco per il beneplacito regio. Una copia del documento del 1288 trovasi nel vol. ms. Qq. G. 12 di Gregorio, a fol. 225 (Bibl. Com. di Palermo), tratta dall' opera ms. del Barberi, e della quale offro ora cenno.

Giovan Luca Barberi diede notizia del privilegio della 14ª indizione (1285-86) nel riferire il testo della conferma del 1288 e trattando dei feudi o casali di Saccolino, Racalgibili, Aliano e Longarino, che erano tra i beni assegnati (cfr. Barberi. *I Capibrevi*, vol. I, *I feudi di Val di Noto*, ediz. Silvestri cit., pag. 428 e seg.).

Interessante è la menzione precisa dei beni confiscati al celebre Alaimo da Lentini ed agli altri ribelli in Lentini, Messina, Lardaria, Siracusa, Noto, Catania, Aci e Piazza. Noterò soltanto quelli appartenenti ad Alaimo, cioè i censi dovuti su alcune vigne in Lentini, oltre varî fondi, una casa o *taberna* ed un giardino in Catania nella contrada di porta di Aci (de Jacio), ed un altro giardino detto de Calatarosata in Aci.

Su la confisca dei beni di Alaimo già avvenuta nel 1285, e della quale si doleva il Re Pietro I in maggio di quell' anno cfr. sopra, doc. LXXVIII.

CLII.

1285, settembre a 1286 agosto, indizione 14ª.

Il Re Giacomo ordina con sue lettere al Secreto e Maestro Procuratore di Sicilia al di quà del fiume Salso, Bartolomeo di Castiglione, di immettere il giudice Pietro de Ansalone nel possesso dei beni e terre al medesimo assegnati (cfr. doc. precedente) *per il valore di oncie venti di oro annuali.*

In seguito a tale ordine il Secreto esegue l' immissione in possesso.

La menzione precisa di tale documento di Giacomo trovasi pure nell'altro di conferma del 31 maggio 1288, come per il privilegio di concessione (doc. CLI), al quale conviene rinviare per altre notizie. Il Re dice: « ad mandatum nostrum tunc per litteras ei [al Secreto] factum ».

Barberi, cit., pag. 428 offre il sunto del documento per l'ordine al Secreto, ma con qualche inesattezza, quasi che la devoluzione di quei beni al fisco fosse avvenuta dopo la concessione dell'assegno all'Ansalone (*et exinde per excadenciam* ecc.)

CLIII.

1286, settembre 1, indizione 15ª, Messina

Il Re Giacomo annunzia ai gabelloti e credenzieri dell'arco del cotone di Messina che Baliano Biraigna è stato pagato dai gabelloti della dogana Paleariorum *per la rata da luglio ad agosto dell'assegno a lui accordato con la lettera di luglio scorso* (cfr. doc. CXLIX), *e che il medesimo Biraigna ha restituito alla regia Corte la suddetta lettera. Ordina pertanto che da ora innanzi debbano invece essi pagare le oncie due di oro annuali al Biraigna, sino a che sarà provveduto per un equivalente cambio.*

Iacobus dei gracia Rex Sicilie etc. Cabellotis seu credenceriis arcus cuctoni Messane, tam presentibus quam futuris etc. Pridem [dohaneriis] dohane Paleariorum Messane, tam presentibus quam futuris, per nostras patentes literas scriptum extitit in hac forma:

[Segue il testo del documento di luglio 1286].

Verum quia supradictus Balianus celsitudini nostre humiliter supplicavit quod, satisfacto sibi per dohanerios predicte dohane Paleariorum anni XIIIJ° [indicionis] nuper preterite de tarenis auri septem, granis X ponderis generalis, contingentibus eum pro rata mensis unius et dierum XV, numeratorum a predicto XV° die mensis iulii dicte XIIIJ° indicionis in antea usque per totum mensem augusti indicionis eiusdem, de summa predicta quantitatem pecunie a kalendis presentis mensis septembris huius XV° indicionis sibi per nos tribui mandaremus, eius supplicacionibus benigne admissis, predictis patentibus literis nostris predi-

ctis dohaneriis dohane Peleariorum proinde directis, per eundem Balianum in manibus nostre Curie resignatis, mandavimus et fecimus lacerari. Quare fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus, predicti prioris mandati nostri pre dictis dohaneriis directi forma diligenter actenta et in omnibus observata, donec sibi propterea de equivalenti excambio serenitas nostra provideat, dictas uncias auri duas a predictis kalendis septembris XV° indicionis in antea, de pecunia Curie nostre, que est vel erit per manus vestras racione cabelle arcus cuctoni predicti, pro predicto excambio exhibere et solvere pro parte nostre Curie debeatis, recepturi ab eo exinde, ad Curie vestrique cautelam, ydoneam apodixam. Datum Messane anno incarnacionis dominice M° CC° LXXXVJ, mense septembris, primo eiusdem, XV indicionis, regni nostri anno primo.

Dal reg. 3 (an. 1343) della *R. Cancelleria*, fol. 95 (Arch. di Stato di Palermo). Il documento trovasi inserto in altro del 20 marzo 1293 di Federico, Luogotenente del Re Giacomo. Il testo è riferito altresì nel reg. 4 (an. 1340) a fol. 75, in una conferma posteriore.

È evidente che per il modo più facile di pagamento fu quell'assegno destinato sui proventi della gabella dell'arco del cotone. Tali cambiamenti di destinazione di pagamento su cespiti di gabelle ed altri rami finanziarî erano allora frequenti, secondo i bisogni e le spese dell'erario.

Le regole per la gabella dell'arco del cotone trovansi nella Pandetta di Messina posteriore al 1305 (cfr. il testo riveduto nel mio vol. *Le Pandette delle gabelle regie* cit., pag. 64). Le città di Palermo e Trapani avevano pure simile gabella (ivi, pag. 21 e 35).

CLIV.

1286, ottobre 2, indizione 15ª, Messina.

Beatrice, figlia del Re Manfredi, col consenso del curatore Federico Lancia, Conte di Squillaci, in considerazione dei benefici

*ricevuti da suo nipote, il Re Giacomo di Sicilia, specialmente perchè il medesimo a sue spese la liberò dal carcere, dove da lungo tempo languiva, ed altresì curò di sposarla convenientemente (se*cundum paragium) *con Manfredi, figlio primogenito ed erede del marchese di Saluzzo, di sua spontanea volontà e col consenso del suddetto suo sposo, dona irrevocabilmente al Re Giacomo l'intiero regno di Sicilia ed ogni dritto che a lei appartiene su di esso* « usque ad confinia terrarum sancte Romane Ecclesie », *e lo immette* « per fustem » *nel possesso ampio ed assoluto. Dichiara inoltre di adempire in ogni tempo quanto si contiene nella suddetta donazione, sotto la pena di oncie di oro centomila, nel caso di contravvenzione, e rinunziando ad ogni azione che alla stessa Beatrice appartiene secondo le norme del diritto civile su le donazioni. A maggior cautela lo sposo Manfredi promette di osservare ed adempire quanto ha donato Beatrice, ed entrambi prestano giuramento.*

Seguono le firme di vari giudici di Messina e nobili. Alla pergamena era appeso il sigillo di Beatrice.

(Atto in notar Giovanni de Pellegrino, di Messina)

In nomine domini amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mense octubris, secundo die mensis eiusdem, quintedecime indicionis, regnante domino nostro rege Iacobo, dei gracia serenissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno primo. Coram nobis subscriptis Iudicibus magne regie Curie et civitatis Messane, notario Iohanne de Peregrino, actorum predicte magne regie Curie et publico predicte civitatis notario, et subscriptis nobilibus, comitibus, baronibus, militibus et aliis probis viris ad hoc vocatis [pro] testibus specialiter et rogatis, illustris domina domna Beatrix, filia quondam illustris regis Manfridi, memorie recolende, consenciens ex certa sciencia in nos predictos Iudices et notarium, tam quam in suos, cum auctoritate egregii viri domini Frederici Lancee, comitis Squillacensis, curatoris seu mundualdi sui, sibi legitime dati ad infrascripta, ut constitit, actendens ac diligenter considerans grata satis et accepta servicia, beneficia et honores, que dudum predictus dominus noster rex

Iacobus dei gracia inclitus rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, nepos eius, sibi contulit ilariter et gratanter, et conferre sibi poterit in futurum, maxime quod idem nepos suus, suis viribus et expensis propriis, a carcere liberavit eamdem, ubi diu fuerat macerata, et quod idem nepos suus de suo proprio maritavit et dotavit eamdem, secundum paragium, ut constitit, magnifico viro Manfrido, primogenito et futuro herędi illustris marchionis Saluciarum, non permictens ea, que premiorum remuneracione sunt digna inremunerata transire, cum ex instinctu nature humane procedat ut benefactoribus bene fiat, de sua bona, gratuita et spontanea voluntate, non vi coacta, non dolo ducta, set omni suo consilio et provisione munita, cum expresso consensu et auctoritate predicti Manfridi sponsi seu mariti sui, consenciens in nos predictos iudices et notarium, tanquam in suos, cum sciret ex certa sciencia nos non esse suos, prout constitit de premissis, donacione facta inrevocabiliter inter vivos, dedit, tradidit et habere concessit eidem nepoti suo, et eius heredibus inrevocabiliter et in perpetuum, non solum predictorum beneficiorum et serviciorum intuitu, verum eciam pure dileccionis affectu, totum et integrum regnum Sicilie, ducatum Apulie et principatum Capue, et totum et integrum ius, si quidem habet, habere potest seu sperat habere et sibi competit et competere potest in regno, ducatu et principatu predictis quocumque modo, iure vel causa, cum dignitatibus, honoribus, omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis suis usque ad confinia terrarum sancte Romane Ecclesie, de quo quidem regno, ducatu et principatu predictis et omnibus iuribus eorumdem, predicta domina Beatrix eumdem nepotem suum, ex eadem causa donacionis, presencialiter et per fustem in possessionem et quasi possessionem induxit, ac eciam investivit ad ipsum regnum, ducatum et principatum et iura ipsorum regni, ducatus et principatus, habendum de cetero, tenendum, possidendum, utifruendum et gaudendum cum pleno dominio et potestate, de eis et in eis faciendum quicquid sibi et suis heredi-

bus placuerit libere velle suum, proprietario iure et titulo donacionis ipsius. Et ex ea causa omnia iura, raciones et acciones reales, personales, utiles, directas et mixtas, que et quas ipsa habet et habere potest seu sperat habere in dicto regno, ducatu et principatu predictis et iuribus eorumdem, dicta domina Beatrix, cum auctoritate dicti sponsi sui, ut constitit, et curatoris seu mundualdi sui, a se et suis heredibus penitus alienans in dictum nepotem suum, cessit, transtulit et mandavit, faciens ipsum exinde procuratorem in rem suam ut possit inde agere, causare, excipere et replicare ac omnia facere et exercere, que verus dominus potest facere de re sua, et que ipsa facere posset si presentem donacionem non fecisset. Promictens eidem nepoti suo, sub hypotheca bonorum suorum, se ratum et firmum tenere et habere, per se et heredes suos, quicquid dictus nepos suus vel eius heredes super premissis duxerint faciendum. Quam quidem donacionem, et omnia et singula supradicta, predicta domina Beatrix convenit et promisit per stipulacionem solempnem, per se et eius heredes, predicto nepoti suo et eius heredibus, se semper et omni tempore grata, rata et firma tenere et habere, inrevocabiliter observare et in nullo contravenire, et quod de predicto regno, ducatu et principatu predictis et iuribus eorumdem, vel parte ipsorum, alicui alteri donacionem seu aliquam alienacionem non fecit nec in predictis dedit vel fecit nocivum vel nociturum; quod si contrafecerit, sponte se obligavit ad penam unciarum auri centum milium eidem nepoti suo stipulanti solemniter et legitime, seu eius heredibus componendam, per solempnem stipulacionem promissam, sub obligacione bonorum suorum omnium habitorum et habendorum, ratis et firmis manentibus omnibus et singulis supradictis. Renunciando expressim omni auxilio iuris et facti, excepcioni doli et in factum condicioni sine causa, legi per quam propter vicium ingratitudinis donacio revocatur, legi eciam per quam revocatur donacio si donator ad inopiam redigat, et alii legi qua cavetur donacionem similiter revocari debere si donatrix post

donacionem susceperit filios, filium vel filiam, predicta donatrix cerciorata de predictis legibus per nos iudices supradictos, quos eciam filios, si quos ex ea nasci contingerit, ad predicta omnia obligavit, et se facturam et curaturam promisit eidem nepoti suo quod ipsi filii, et quilibet eorum, ratam et firmam in perpetuum tenebunt et habebunt donacionem predictam et omnia et singula supradicta, sub pena et obligacione premissis. Renunciavit eciam predicta donatrix generaliter omnibus et singulis iuribus et casibus legum, quibus predicta donacio posset infringi vel aliquatenus irritari. Et ut predicta donacio maiorem habeat firmitatem, predicta donacio celebrata extitit insinuacione premissa solempniter et legitime, ut constitit. Nihilominus predictus Manfridus, sponsus predicte domine Beatricis, consenciens in nos predictos Iudices et notarium, tamquam in suos, ex certa sciencia convenit et promisit sollempniter eidem donatario predictam donacionem ac omnia et singula supradicta semper et omni tempore rata et firma tenere, inrevocabiliter observare, et in nullo contravenire, ac eciam se facturum et curaturum per se et heredes suos quod predicta domna Beatrix, uxor sua per se et heredes suos semper et omni tempore grata, rata et firma tenebit ea, et in nullo contravenire curabit, sub pena et obligacione premissis. Et ad maiorem cautelam donatarii supradicti, predicti Manfredus et domna Beatrix iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tacto corporaliter libro, eidem donatario predicta omnia et singula, sicut superius sunt distincta, semper et omni tempore grata, rata et firma tenere, habere et inviolabiliter observare et in nullo contravenire. Et nos predicta Beatrix, inspectis meritis et beneficiis arduis a predicto domino rege Iacobo, nepote nostro, nobis collatis, tam predictis quam eciam aliis, de liberalitate mera et gracia speciali damus, concedimus et eciam confirmamus eidem totum predictum regnum Sicilie, ducatum Apulie et principatum Capue, cum omnibus predictis iuribus et pertinenciis suis. Ad cuius rei futuram memoriam, et predicti domini nostri regis Iacobi

et heredum suorum cautelam, factum est exinde presens publicum instrumentum et eciam privilegium per manus mei predicti notarii, nostrum qui supra iudicum et subscriptorum testium ac mei predicti notarii subscripcionibus roboratum, et nostri que supra Beatricis predicte sigillo pendenti munitum. Actum Messane anno, mense, die et indicione premissis.

† Ego Nicolosius Saporitus de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Petrus de Ansalone de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Nicolosus Chicarus de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Iohannes de Laburzi Iudex Messane.

† Ego Guilielmus Saporitus Iudex Messane.

† Ego Gofridus de Imperatore Iudex Messane.

† Ego Poncius Cepulla Iudex Messane.

† Uscalrilius.

† Ego Fredericus Lancea comes Squilaci.

† Ego Manfridus filius comitis Guidonis Novelli in Tuscia Palatini.

† Ego Aldoynus primogenitus Henrici Vigintimilie et Ysele Maioris.

† Ego notarius Iohannes de Peregrino de Messana magne regie Curie actorum et publicus civitatis Messane notarius, qui supra, predicta rogatus scripsi et testor.

Dalla perg. di n. 101 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. di Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 201, offre un sunto del documento, e indica alcuni dei testimoni sottoscritti nell'atto.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 171, ne fa un cenno, che ricava dal sunto del Carini, del quale riporta le parole « con le sue forze ed a proprie spese », e designa per equivoco la perg. 201, invece di 101, di Alfonso.

La donazione fatta dalla figlia del Re Manfredi serviva a togliere ogni adito a pretese di successione nel tempo avvenire con-

tro i sovrani legittimi del regno di Sicilia. Conviene rilevare la forma giuridica che è data all'atto, ed i frequenti ricordi delle regole del diritto romano.

Su Beatrice offre particolari notizie Domenico FORGES DAVANZATI, *Dissertazione sulla seconda moglie del Re Manfredi e sui loro figliuoli*. Napoli, 1791, cap. IX « In qual castello Beatrice figliuola di Elena fu tenuta prigione dal Re Carlo » e cap. X « Per qual via Beatrice ottenne la libertà ed a chi fu data in moglie » (pag. 44-49). Altri ricordi trovansi nella *Storia di Manfredi Re di Sicilia e di Puglia* di G. DI CESARE, Napoli, 1837, vol. II, pag. 22 e 133 nota 100, e nel pregevole lavoro di Giuseppe DEL GIUDICE, *La famiglia di Re Manfredi*. Napoli, 1896, 2ª ediz. pag. 211-213. DE RENZI, *Il secolo decimoterzo e G. da Procida*. Napoli, 1860, pag. 390 ristampa un documento angioino del 1286 (non 1271) riguardante la prigionia di Beatrice, e che era stato pubblicato dal FORGES DAVANZATI cit. nei *Monumenti*, nº. 44, pag. XLIII.

Nel 1284 per desiderio del Principe di Salerno, prigioniero dei Siciliani, fu liberata Beatrice dal Castello dell'Ovo di Napoli, come narra il cronista SABA MALASPINA, il quale dice: « Petunt ergo domicellam forma rispectabili et facie amoena decoram illico sibi tradi, quam Princeps, uti pretendebat, pro custodia sui corporis postulabat » (ediz. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napol.* cit. vol. II, pag. 394). DEL GIUDICE (op. cit. pag. 213) rileva il fatto che il Loria non richiese nel 1284 la liberazione dalla prigionia dei fratelli di Beatrice, e ne ritrova il motivo, perchè « quasi tutti [gli scrittori] concordano che Re Pietro non volle chiedere la libertà di coloro, che un diritto migliore *di sua moglie Costanza* vantar potevano sul regno di Sicilia ». Aggiunge che potè credersi allora essere già morti i figli maschi di Manfredi.

Sono notevoli, tra le firme, quelle del figlio del conte Guido Novello, ghibellino e fautore di Casa d'Aragona, come si ricava dal doc. del 12 gennaio 1282 (V. sopra, doc. XI, pag. 39), e l'altra del figlio del conte Enrico Ventimiglia, del quale da alcune notizie Elena ARNDT, *Studien zur inneren Regierungsgeschichte Manfreds*. Heidelberg, 1911, pag. 126, nota 14. Il suddetto Aldoino Ventimiglia fu testimonio nell'atto di omaggio del 12 febbraio 1286 fatto dal Re Giacomo ad Alfonso (cfr. doc. CXXXIX, pag. 297).

Per il matrimonio di Beatrice con Manfredi, figlio del marchese di Saluzzo, si veda il documento seguente (n. CLV).

CLV.

1286, ottobre 25, indizione 15ª, Messina.

Manfredi, figlio primogenito del marchese di Saluzzo, dichiara di avere ricevuto dal Re Giacomo la somma di oncie di oro duemila in gioie ed arnesi, e di oncie mille in danaro, dovuta per il primo anno per ragione della dote costituita al medesimo dalla regina Costanza e dal Re Giacomo nell'occasione del matrimonio celebrato con Beatrice figlia del defunto Re Manfredi, per il quale matrimonio fu convenuto di doversi pagare oncie ottomila di oro nel termine di quattro anni, cioè nel primo anno oncie tremila in gioie, arnesi e danaro, nel secondo e terzo oncie cinquecento per ognuno, e le rimanenti oncie quattromila quando avverrebbe pace, o tregua non minore di quattro anni, tra il Principe di Salerno e Giacomo, o che il medesimo Re acquistasse in tutto od in parte il resto del regno, « ita quod civitas Neapolis sit in numero acquisicionis ». *Lo sposo Manfredi si obbliga, nel caso di scioglimento di matrimonio, di restituire la somma ricevuta.*

Seguono le firme dei giudici.

(Atto in notar Matteo de Sinapa, di Messina).

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, vicesimo quinto die mensis octubris, quintedecime indicionis, regnante illustrissimo domino nostro domno Iacobo, dei gracia excellentissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno primo feliciter amen. Nos subscripti Iudices magne regie curie et subscripti Iudices civitatis Messane, Matheus de Sinapa regius publicus eiusdem civitatis Messane notarius et testes subscripti, ad hoc specialiter vocati

et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod cum contractum sit matrimonium, secundum sacrosante Romane Ecclesie instituta, inter magnificum virum Manfredum, filium primogenitum illustris marchionis Saluciarum, et illustrem dominam Beatricem, filiam quondam incliti regis Manfridi dive memorie, quam dictus Manfridus duxit legitimo matrimonio in uxorem in sacro phedere nupciarum, illustris domina regina Costancia, Aragonum et Sicilie regina, et serenissimus dominus noster rex Iacobus predictus, contemplacione ipsius matrimonii, convenisset et promisisset quilibet eorum in solidum eidem Manfredo dare sibi in dotem et nomine dotis, sibi pacte et convente ab eisdem domina regina et domino rege, in auro, iocalibus et arnesio iuste et legitime extimatis uncias auri octomilia ponderis generalis, solvenda et assignanda sibi in terminis infrascriptis, videlicet ad presens in iocalibus et arnesio iuste et legitime extimatis ad valens unciarum auri duarum millium et unciarum auri mille; item secundo anno post contractum matrimonium ipsum uncias auri quingentas; item tercio anno post predictum matrimonium contractum alias uncias auri quingentas, et reliquas uncias auri quatuor milia postquam de beneplacito sacrosante Romane Ecclesie, inter principem Salerni et heredes eius et eundem dominum nostrum regem fieret pax et finalis concordia de regno Sicilie seu treugua duratura per annos quatuor ad minus, vel dictus dominus noster rex ipsum regnum integrum residuum acquisierit, seu maiorem partem ipsius, ita quod civitas Neapolis sit in numero acquisicionis predicte, per annos quatuor primo venturos, quolibet videlicet ipsorum annorum uncias auri mille, ita quod in fine ipsorum quatuor annorum dicto Manfredo esset per predictam dominam reginam et dominum regem, vel alterum eorum, de ipsis quatuor milibus unciis integre satisfactum; predictus Manfridus de tota summa predicta docium predictarum recepit et habuit coram nobis, et confessus est se recepisse et integre habuisse a predicto domino rege predicta unciarum auri duo milia in iocalibus et

arnesio iuste et legitime extimatis et uncias auri mille ponderis generalis, renunciando excepcioni non ponderati auri, seu dicte pecunie, arnesii et iocalium non habitorum vel non receptorum. De quibus unciis auri tribus milibus in iocalibus, arnesio et pecunia, receptis per eundem Manfridum a predicto domino rege, idem Manfridus vocans et tenens se ab eodem domino rege bene solutum, pagatum et integre quietatum, convenit et promisit per stipulacionem solempnem quod nullo unquam tempore predictum dominum regem vel eius heredes de predictis unciis auri tribus milibus molestabit, inquietabit vel impedire curabit, nec faciet molestari; et si casus acciderit restituende dotis predicte, dictus Manfridus tenetur et debet, convenit et promisit per stipulacionem solempnem eidem domino regi predicta tria milia unciarum auri eidem domino regi, vel nuncio suo seu habenti ius et causam ab eo, integre restituere, solvere et pagare in pace, sine molestia et absque ulla diminucione, statim casu adveniente restitucionis dotis ipsius, et pro hiis omnibus et singulis firmiter observandis predictus Manfridus obligavit eidem domino regi omnia bona sua generaliter habita et habenda, mobilia et stabilia, ubicumque poterunt invenire, renunciando expresse omni auxilio iuris et facti, excepcioni doli et in factum condicioni sine causa, privilegio fori, et specialiter legi qua cavetur quod dos in mobilibus consistens restituatur post annum a tempore dissoluti matrimonii, ac omnibus aliis iuribus, legum, constitucionum et consuetudinum auxiliis, quibus contra predicta venire valeret. Unde ad futuram memoriam et predicti domini regis et heredum suorum cautelam factum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii Mathei, nostrum qui supra predictorum Iudicum magne regie Curie et civitatis Messane, mei predicti notarii et subscriptorum testium subscripcionibus roboratum. Actum Messane anno, mense die et indicione premissis.

† Ego Gofridus de Imperatore Iudex Messane.

† Ego Petrus de Ansalone de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Petrus de Philosopho de Panormo magne regie Curie Iudex.

† Ego Nicolosus Chicare de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Nicolosus Saporitus de Messana magne regie Curie Iudex.

† Ego Iohannes de Laburzi Iudex Messane.

† Ego Bernardus Coppula Iudex Sicilie.

Dalla perg. di n. 105 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. di Arag. in Barcellona.

Pubblicato da Delfino MULETTI, *Memorie storiche diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo.* Ivi, 1829, t. II, pag. 449 e seg. sur un transunto eseguito nell'anno 1288, ed esistente nell' archivio di Torino. Il testo edito dal MULETTI offre errori e lacune, ed inoltre prima del periodo finale *Unde ad futuram* ecc. questa aggiunta, che manca nella pergamena di Barcellona: « Predicta vero domina regina et dominus rex, quilibet eorum, in solidum per se et heredes eorum predicto Manphredo legiptime stipulanti vel eius certo nuncio predicto, predicta quatuor milia unciarum auri ressidua ex dotibus supradictis integra solvere et pagare et solvi et pagari facere in pace, sine molestia et absque ulla diminucione in terminis suprascriptis et sub pactis et conditionibus superius annotatis. Renunciantes omni auxilio iuris et facti, exceptioni doli et in factum, ac singulis aliis iuribus quibus contra predicta valerent ». Deve pure notarsi che dopo la parola *roboratum* si legge: « et sigillo pendente domini regis munitum », le quali espressioni non potevano adoperarsi per un atto notarile, che non ammetteva la corroborazione regia; onde è a dubitare della fede del transunto, che se ne faceva a 29 agosto 1288 in *castro Revelli*, nel territorio di Saluzzo.

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 210, ne offre il sunto senza indicare l'edizione del testo data dal MULETTI, e mostrandolo quasi un solenne atto di costituzione di dote, mentre è piuttosto una dichiarazione per pagamento di rata di dote precedentemente convenuta ed assegnata, ancorchè senza altro atto separato, per il matrimonio prima celebrato. MULETTI lo chiama giustamente « istrumento di quitanza » (pag. 448).

Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 171 aggiunse le notizie per il matrimonio e la dote di Beatrice, desumendole dal Carini, poichè nelle precedenti edizioni (cfr. ediz. 8ª, Firenze, 1876, vol. I, pag. 378) non ne aveva fatto alcun cenno, e notò altresì il ricordo della storia municipale del Muletti. Incorse però in equivoco nell'indicare l'anno 1297 (o *corretto* 1296), invece di 1286, per il documento suddetto, quasi che si leggesse *1297* nella pergamena di Torino; nè peraltro il regno di Giacomo ebbe inizio al 1296, ma al 1286. Nicomede Bianchi, *Le carte degli Archivi piemontesi*. Torino, 1881, pag. 39, accenna le scritture del marchesato di Saluzzo del 967 al 1760 conservate in Torino.

Ho creduto conveniente, per la rarità dell'opera del Muletti, ed ancora per le molte inesattezze e varianti della sua edizione, di riprodurre il testo dell'atto.

Sul matrimonio di Beatrice con Manfredi di Saluzzo dà alquante notizie il Muletti cit., pag. 440 e seg., dalle quali si rileva che a 3 luglio 1286 il matrimonio non era ancora avvenuto, poichè in quel tempo il marchese Tommaso di Saluzzo istituiva (per le nozze da contrarsi) suo erede il figlio Manfredi, e gli assegnava varî castelli; e gli abitanti di Dronero eliggevano a 5 luglio i deputati per l' omaggio da prestarsi a Manfredi. Altre notizie trovansi in Del Giudice, *La famiglia del Re Manfredi* cit. 2ª ediz. pag. 211 e 277. Egli ricorda che il Re Manfredi aveva sposato altra Beatrice, vedova del Marchese di Saluzzo, con la quale Casa ora si stringeva il nuovo legame, e rileva a tal proposito che dopo l'eccidio degli Svevi, i nobili ed i comuni di Lombardia e Piemonte « furono i più terribili avversari di Carlo (d'Angiò) ». Cfr. pure Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 115 e 119.

È utile notare le espressioni del documento: *matrimonium secundum sacrosante Romane Ecclesie instituta*, e le altre sul beneplacito della stessa Chiesa per una futura pace col Principe di Salerno, ed ancora quelle per l'acquisto dell'altra parte del regno, compresa la città di Napoli. Sembra che quest'ultima condizione, che difficilmente poteva avverarsi, sia stata apposta per evitare il pagamento delle rimanenti oncie quattromila di dote. Importante è altresì il ricordo di *constitucionum et consuetudinum*, poichè le consuetudini avrebbero potuto allegarsi anco per il regime dotale dei beni.

CLVI.

1286, ottobre 26, Lerida.

Il Re Alfonso di Aragona annunzia al fratello Re Giacomo che Alaimo da Lentini lo ha supplicato perchè, attesi i servizî da lui resi al Re Pietro, sia provveduto su quanto lo riguarda, ed ha presentato i capitoli, che sono riferiti nel loro testo, cioè:

1° Se il Re Giacomo, non prestando ascolto alle insinuazioni di nemici e malevoli, crederà che Alaimo abbia offeso il Re Pietro o lui, il medesimo dichiara di sottoporsi alla volontà e grazia del Re Giacomo.

2° Se alcuni, eccetto la regina ed il Re, vorranno accusarlo di mancata fede, è pronto a difendersi secondo la consuetudine di Aragona o di Catalogna o di Sicilia o altrimenti.

3° Se il Re Giacomo non lo troverà colpevole, lo rimetta in grazia e gli restituisca la moglie, i figli ed i beni, e liberi lui dal carcere, ordinando in qual luogo debba vivere, in Sicilia od in Catalogna.

Non volendo il Re Alfonso provvedere su ciò senza il consiglio della regina madre e di Giacomo, li prega perchè gli rispondano su quanto dovrà farsi, e manifesta di aver concesso sicurtà ad Adenolfo di Mineo per parlare con i medesimi.

Simili lettere alla regina Costanza ed a Giovanni da Procida. Altra di salvocondotto per Giovanni Gondisalvo e Adenolfo di Mineo. Altra di richiesta al Re Giacomo per il permesso ad Adenolfo di parlare con la moglie di Alaimo.

Excellentissimo et karissimo fratri suo dompno Iacobo dei gracia illustri regi Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Alfonsus etc. salutem et fraterne dilecionis constanciam ac prosperitatis augmentum. Ex parte nobilis Alaymi de Lentino est nobis humiliter supplicatum quod, consideratis serviciis per eum exibitis excellentissimo domino regi patri nostro inclite recordacionis, deberemus super suo negocio providere, et super hoc obtulit nobis tria capitula con-

tinencia infrascripta: Primo quod si vos in consciencia vestra, expulsis et remotis verbis, que per inimicos et malivolos suos contra ipsum indebite opponuntur, intenditis ipsum dicto domino regi patri nostro in vita sua aut vobis in aliquo fore offensum, quod mictet et subponat se ad voluntatem et mercedem vestram. Secundo quod si aliqui, preter excellentissimam dominam reginam matrem nostram et vos, voluerint ipsum reptare de fide, aut alia obicere contra ipsum, quod est paratus ostendere se et defendere ad consuetudinem Aragonie vel Cathalonie aut eciam Sicilie, aut quocumque alio modo vos duxeritis ordinandum. Tercio supplicavit quod si in consciencia vestra inveneritis ipsum non fore culpabilem de propositis contra ipsum, dignetur excellencia vestra ei graciose restituere graciam vestram, uxorem et filios suos ac bona sua, et ipsum a carcere liberare. Et ubi volueritis ipsum esse et vivere, vel in Sicilia aut in partibus nostris, ducat istud vestra excellencia ordinandum, cum ipse paratus sit super hoc mandatis vestris et beneplacitis obedire. Unde cum nos in hiis, absque requisicione domine regine matris nostre et vestra nolumus aliquid ordinare, predicta fraternitati vestre significavimus per presentes. Rogantes quatenus, consideratis predictis serviciis exhibitis per dictum Alaymum, deliberetis super premissis, et quidquid deliberandum duxeritis et iuxta consciencia vestram volueritis fieri in eisdem, rescribatis nobis si placet per presencium portitores. Significantes vobis quod deliberavimus mictere super hoc Adenolfum de Mineo, cui securitatem de comparendo coram vobis prestitimus, ut loquatur vobiscum super premissis, et inde responsionem nobis afferat simul cum dilecto scutifero nostro Iohanne Gondiçalvi tenente locum nostri Alguaçirii, quem quidem Adenolfum sub custodia ipsius Iohannis duximus statuendum. Datum Ilerde VII kalendas novembris, anno etc. [1286] R. Escorna.

Similis fuit missa domine regine. Datum ut supra. Idem.

Similis fuit missa dompno Iohanni de Prochida. Datum ut supra. Idem.

Fuit facta litera ducatus Iohanni Gondiçalvi et Adenolfo de Mineo predictis. Datum ut supra. Idem.

Fuit missa lictera precum regi Sicilie, quod permictat dictum Adenolfum loqui cum uxore domini Alaymi, in presencia dicti Iohannis. Datum ut supra. Idem.

Dal reg. di n. 64, fol. 188 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. di Arag., in Barcellona.

Pubblicato da me nella memoria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III di Aragona* cit. (nell'*Anuari (1908)* dell'*Institut d'Estudis catalans*, pag. 350 e seg., doc. VIII).

Per la grande importanza del documento, ne ristampo qui il testo. Non trovasi di esso alcun ricordo in Carini od in Amari. Costui narra (9ª ediz., vol. II, pag. 174 e seg.) i fatti della prigionia di Alaimo, secondo la cronaca del Neocastro, il quale però nei cap. 107 e 108 (ediz. Gregorio cit., pag. 147) riporta come discorso tenuto da Alaimo al Re Alfonso quanto si contiene in questa lettera, ed aggiunge che « Alaymo placatur sevicies carceris. Nepos [Adinolfus]... tempus expectat placidum quo ad Siculos pro complemento negocii transferatur ».

Su la prigionia di Alaimo, della moglie Macalda e dei figli e la confisca dei loro beni vedi sopra, doc. LXXVIII, del 29 maggio 1285, ed altresì quello del 18 ottobre (doc. n. CII) per l'assegno che gli era corrisposto in Catalogna. Per Adinolfo di Mineo cfr. doc. LXXV e CIII.

Sono degne di nota le dichiarazioni recise e piene di ossequio fatte dal grande patriota Alaimo per sua discolpa.

La voce *reptare*, nel significato di accusare, proviene dal catalano *reptar*, e castigliano *retar* (cfr. pure Ducange, voce *retare*). Alaimo, siciliano e prigioniero allora in Catalogna, si sottometteva a qualsiasi delle consuetudini di Aragona, Catalogna o Sicilia.

Nell'Aragona i *Fueros* del 1247, approvati dal Re Giacomo I, disponevano per il tradimento il duello, nel quale « reptatus habet duos pedites, eo existente tertio si aptus fuerit ad duellum » (lib. IX e XI dei *Fueros del reyno de Aragon*. Çaragoça, 1624, fol. 177 r. e 184). Per gli *Usatici* di Barcellona del 1068 nel cap. 45 si stabiliva che il *reptatus* doveva subire il giudizio, o purgarsi

« per batayam ad suum parem, qui de genere et de honore sit de suo valore », e nel cap. 170 si davano le norme nei casi che il *reptatus victus fuerit* o invece *victor* (ediz. GIRAUD, *Hist. du droit français au moyen age*. Paris, 1846, t. II, pag. 473 e 502). Erano esposte ampiamente nelle leggi del Re Alfonso *il Savio* di Castiglia (1253-1284) nella VII Partida, tit. III *De los rieptos*, le regole e le forme di accusa e prova per delitti di tradimento, compreso quello di lesa maestà (tit. II) e per il « riepto que se faze por razon dellos » (ed. MARTINEZ ALCUBILLA, *Códigos de España* cit., pag. 620 e seg.).

In Sicilia le consuetudini di Messina, di origine normanna, ammettevano nel cap. 44 il duello per il crimine *lese maiestatis*; ma però la cons. 6 di Palermo lo vietava *super quibuscumque criminibus*, dovendo procedersi soltanto *iure ordinario* (cfr. Vito LA MANTIA, *Antiche consuet.* cit., pag. 45 e 171). Sembra che tale divieto (come lo dimostra anche il titolo: *De duellis inhibitis*) provenga dall'abolizione delle prove *paribili* e dei duelli sancita, con alta sapienza, dall'imperatore Federico II nelle const. 31, 32 e 33 del lib. II, perchè egli riteneva che il duello « non tam vera probatio, quam quaedam *divinatio* dici potest ». Tollerava quel monarca il duello soltanto per venefici ed omicidi occulti, e ciò « non tam iudicio, quam *terrori* » (V. ediz. CARCANI, *Const. regni Sicil.* cit., pag. 142-146). Deve però notarsi che Federico Svevo aveva prima, cioè nell'anno 1200, permesso ai Palermitani il duello per il solo delitto di lesa maestà (DE VIO, *Privil. urbis Panormi* cit., pag. 11).

Il Re Giacomo nei Capitoli per tutto il regno approvati a 5 febbraio 1286 (cfr. sopra, doc. CXXXVIII) ordinava, ad evitare malignità ed odî, che nessuno officiale potesse conoscere dell'accusa di crimine di lesa maestà, se non in seguito a regio mandato. Tali norme confermava poi nel 1296 il Re Federico II aragonese in uno speciale capitolo *De crimine lesae maiestatis*, col quale ammetteva di potersi i rei difendere secondo il diritto romano (*iura communia*), le costituzioni di Federico Svevo, ed anche « secundum usagium Barcellonae » a scelta dell'accusato. Quest'ultima disposizione simile alla richiesta fatta da Alaimo, riconosceva implicitamente l'uso del duello ammesso in Catalogna, ma che in Sicilia era stato abolito dall'imperatore Federico (cfr. *Capitula regni Sicil.*, cap. 18 di Giacomo e 4 di Federico; ediz. TESTA,

t. I, pag. 14 e 49, il quale editore non offre alcuna notizia precisa su gli *Usatici* di Barcellona).

Per le leggi dell' isola su tale materia vedi Vito LA MANTIA, *Stor. legisl. Sic.*, vol. I, pag. 225 e seg. Cfr. pure la memoria di Francesco LA MANTIA, *Ordines judiciorum Dei nel Messale gallicano del XII secolo della Cattedrale di Palermo*. Ivi, 1892, specialmente per le purgazioni volgari del medio evo, che furono respinte in Sicilia (pag. 21 e seg.).

CLVII.

1287, febbraio 18 e 19, indizione 15ª, Messina.

Il Cancelliere del regno di Sicilia, Giovanni da Procida, fa transuntare, separatamente, dal notaro Scorciagatta tre documenti riguardanti: il primo (del 2 novembre 1285) la cessione fatta dall'Infante Alfonso di Aragona in favore dell'Infante Giacomo di tutte le ragioni, che gli competono sul regno di Sicilia (V. doc. CXI), *il secondo (del 25 novembre 1285) la promessa di difendere il suddetto Giacomo ed il suo regno* (V. doc. CXXXV) *e l'ultimo (della stessa data) la nomina dell'ammiraglio Loria a procuratore per ricevere dall'Infante Giacomo il giuramento di aiutare e difendere il fratello Alfonso* (V. doc. CXXXVI). *Tali transunti devono servire per ottenere dal Re Alfonso la conferma di quei documenti con il sigillo* « dicti domini regis Aragonum facto post coronacionem suam ».

È in fine di ognuno di essi la firma del giudice Goffredo de Imperatore.

(Atti in notar Nicola Scorciagatta di Messina).

In nomine domini amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mensis februarii octavo decimo eiusdem, quintedecime indicionis, regnante inclito domino nostro rege Iacobo, dei gracia rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno secundo feliciter amen. Nos [Gofridus de Imperatore] Iudex

Messane, Nicolaus de Scorciagaeta regius publicus Messane notarius et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod, cum oporteat serenissimum dominum nostrum regem Iacobum, illustrem regem Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, tria privilegia sibi facta super quibusdam negociis per excellentem dominum fratrem suum regem Alfonsum, illustrem regem Aragonum, Maioricarum, Valencie et comitem Barcellone, ante felicem coronacionem ipsius regis Aragonum, sub pendenti sigillo, quo tunc generaliter utebatur, habere firmata et roborata pendenti sigillo dicti domini regis Aragonum facto post predictam coronacionem suam, ut de tenore privilegiorum ipsorum apud eumdem dominum regem Aragonum et alios fieri valeat plena fides, nobilis vir dominus Iohannes de Procida, regni Sicilie Cancellarius, nos ex parte dicti domini regis Sicilie requisivit, nostrum officium implorando, ut privilegia ipsa exemplari et in scripturam publicam redigere faceremus. Cuius requisicione utpote iusta admissa, quia eadem originalia privilegia ostensa nobis per predictum dominum Cancellarium inspeximus et legimus diligenter, et vidimus ea esse sigillata noto et consueto sigillo pendenti dicti domini regis Alfonsi de cera comuni, quo ante coronacionem suam, cum vocabatur Infans, generaliter utebatur, non abolita, non abrasa, non cancellata ac omni vicio et suspicione carencia, privilegia ipsa de verbo ad verbum, nichil in eis addito, mutato vel diminuto, exemplavimus et presens redegimus instrumentum. Quorum privilegiorum tenor per omnia talis est:

[Segue il testo separato dei tre documenti dell'Infante Alfonso, cioè uno del 2 e due del 25 novembre 1285].

Ego Gofridus de Imperatore Iudex Messane.

Dalle perg. di n. 129 e 130 del regno di Alfonso II, e perg. 497 del Re Pietro II, esistenti nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

CARINI, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 207, 210 e 211 dà

il sommario di questi tre transunti, però con data 1286, che non riduce al modo comune, e senza indicare lo scopo del transunto, e che esso eseguivasi per tre documenti, come è espressamente notato nelle formole, che ripetevansi per ognuno dei suddetti documenti. Il CARINI dice che il giudice ed il notaro « passano alla trascrizione in forma pubblica d'una scrittura » o altrimenti : « registrano in forma pubblica una scrittura ». Per la perg. di n. 129 del regno di Alfonso II incorre in equivoco nell'affermare che il transunto concerneva una « scrittura di Alfonso Re d' Aragona, con suggello *di lui già coronato*, data di Maiorca, 25 novembre 1285 », poichè il Re Alfonso si coronò in Saragozza nella festa di Pasqua del 1286, cioè a 15 aprile di quell'anno.

Pubblicato da me nella memoria *Documenti su le relazioni del Re Alfonso III*, cit. nell'*Anuari* (1908) dell'*Institut d'Estudis Catalans*, pag. 354, doc. XV, il transunto per le sole formole identiche per ognuno dei tre documenti transuntati, « cum oporteat..... *tria privilegia sibi* [all'Infante Giacomo] *facta*... habere firmata et roborata ».

Riesce palese di quanta importanza fosse per il Re Giacomo la nuova conferma di quei documenti da parte di Alfonso dopo la sua coronazione. Costui pertanto a 4 agosto 1287 [V. appresso, doc. di tale data) confermò solennemente, e con separato transunto, in Iacca due documenti, cioè quello del 2 novembre 1285, e l' altro del 25 dello stesso mese per la promessa di difesa all'Infante Giacomo.

Dalla comparazione delle tre pergamene di transunto del 1287, richiesto avvedutamente dal Procida per non perdersi gli originali, si scorge che la trascrizione ebbe inizio nel giorno 18 febbraio (perg. 129 del regno di Alfonso), perchè si dice in essa: « Tenor *unius* [il primo] *ex predictis privilegiis* talis est », e fu continuata e terminata nel giorno seguente 19 (perg. 130 come sopra), senza distinzione numerica, se pur non fu omessa per caso, del documento del 25 novembre (nomina di procuratore Loria), notandosi invece per l'altro (perg. 497 del Re Pietro II): « Tenor *reliqui* [ossia ultimo] privilegiorum », che è quello del 2 novembre circa la cessione di ragioni su la Sicilia, per il quale documento fu fatto altresì un separato transunto in notar Fazio de Parma (V. doc. seguente CLVIII). Nella perg. 130 del regno

di Alfonso si riscontra l'omissione di alcune parole prima di *et alios*, avvenuta per equivoco.

CLVIII.

1287, febbraio 19, indizione 15ª, Messina.

Il Cancelliere del regno di Sicilia, Giovanni da Procida, fa transuntare dal notaro Fazio de Parma, l'atto dell' Infante Alfonso, rogato a 2 novembre 1285 (V. sopra, doc. CXI) *da Pietro Marchesi notaro del Re Pietro di Aragona, e riguardante la cessione di ogni dritto al medesimo Alfonso competente sul regno di Sicilia in favore del fratello Infante Giacomo. Il transunto viene eseguito per presentarlo al Re Alfonso, ed ottenere la conferma dell'atto dopo la sua coronazione.*

Seguono le firme del giudice e testimoni.

(Atto in notar Fazio de Parma, di Messina).

In nomine domini amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mense februarii, nono decimo eiusdem, quintedecime indiccionis, regnante inclito domino nostro rege Iacobo, Dei gracia rege Sicilie, ducatus Apulie [et] principatus Capue, regni eius anno secundo feliciter amen. Nos Gofridus de Imperatore iudex Messane, Facius de Parma regius publicus eiusdem civitatis notarius et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod, cum oporteat serenissimum dominum nostrum regem Iacobum, illustrem regem Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue quoddam scriptum publicum sibi factum sub pendenti sigillo excellentissimi domini fratris sui regis Alfonsi, illustris regis Aragonum, Maioricarum, Valencie et comitis Barcellone, ante felicem coronacionem ipsius regis Aragonum, quo tunc generaliter utebatur, de remissione et cessione omnium iurium, que dictus dominus rex Arago-

num, tam vice paterna quam materna, quam qualibet alia racione, habet vel habere possit in toto regno Sicilie, ducatu Apulie, principatu Capue, Salerni [cum omnibus] insulis et aliis iurisdicionibus et dignitatibus suis, habere firmatum et roboratum pendenti sigillo dicti domini regis Aragonum, facto post predictam coronacionem suam, ut de tenore scripti publici apud eumdem dominum regem Aragonum et alios fieri valeat plena fides, nobilis vir dominus Iohannes de Procida, regni Sicilie Cancellarius, nos ex parte predicti domini regis Sicilie requisivit, nostrum officium implorando, ut scriptum publicum exemplare et in scripturam publicam redigere deberemus. Cuius requisicione utpote iusta admissa, quia ipsum originale scriptum, ostensum nobis per predictum dominum Cancellarium, inspeximus et legimus diligenter, et vidimus ipsum esse factum per manus Petri Marchisii, notarii dicti domini regis Aragonum et notarii publici eiusdem domini regis, sigillatum noto et consueto sigillo pendenti dicti domini regis Alfonsi de cera communi, quo ante coronacionem suam, cum vocabatur Infans, sicut nobis plene constitit, generaliter utebatur, non abolitum, non abrasum, non cancellatum ac omni vicio et suspicione carere, scriptum ipsum de verbo ad verbum, nichil in eo addito, mutato vel diminuto, exemplavimus et in presens redegimus instrumentum. Cuius scripti tenor per omnia talis est:

[Segue il testo del documento dell' Infante Alfonso del 2 novembre 1285, con la trascrizione delle firme, cioè:]

Signum ✠ Infantis Alfonsi illustris regis Aragonum predicti primogeniti.

Testes sunt Blasius de Alagona, Carocius dominus Rebolleti, Rogerius de Loria Amiratus Aragonum et Sicilie, Petrus Lesse, Arbertus de Mediona.

Signum ✠ Petri Marchisii dicti domini Infantis Alfonsi scriptoris et notarii publici auctoritate domini regis Aragonum et Sicilie predicti, qui mandato ipsius domini Infantis hec scribi fecit et clausit loco, die et anno prefixis.

Ut autem de tenore predicti scripti apud dictum dominum regem Aragonum et omnes alios ex nunc et in posterum fieri valeat plena fides, factum est exinde presens scriptum publicum per manus mei predicti notarii, nostrum qui supra Iudicis sigillo et subscripcione, meique predicti notarii et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum Messane anno, mense, die et indicione premissis.

† Ego Goffridus de Imperatore Iudex Messane.
† Ego Vinciguerra de Palicio de Messana testor.
† Ego Raymundus de Minorisa testor.
† Ego notarius Philippus de Bruno de Messana testor.
† Ego Matheus de Thermis miles testor.
† Ego Bartholomeus de Neocastro testis sum.
† Ego Facius de Parma regius publicus Messane notarius rogatus scripsi.

Dalla perg. di n. 496 del regno di Pietro II, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 206 offre un breve sunto; ma indica inesattamente il cognome del notaro *di Perama*, invece che *di Parma*. Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 164, forse per emendare in forma più nota quel cognome, lo corresse in *di Peranna*. La firma autografa del notaro de Parma si ha in un atto di vendita del 12 aprile 1291, conservato nel Tabulario di S. Maria Maddalena di Giosafat in Messina (perg. 185, Arch. di Stato di Palermo).

Il documento del 2 novembre 1285 trovasi in questo transunto con testo più completo di quello che si legge nel reg. 62 del Re Pietro, fol. 161 r., e che è stato sopra da me riferito al n. CXI, pag. 210 e seg. Furono omessi infatti nel registro le firme dell'Infante Alfonso e del notaro ed i nomi dei testimoni, che trascrivo qui insieme alle formole del transunto, che sono diverse in alcune parti da quelle contenute nell' altro transunto del notaro Scorciagatta (doc. CLVII), anco per le dichiarazioni finali e le firme, tra le quali è degna di nota quella del celebre cronista

Bartolomeo di Neocastro. Forse per l'importanza del documento si volle dal Procida altro transunto speciale.

CLIX.

1287, febbraio 27, indizione 15ª, Messina.

Il Re Giacomo nomina suoi ambasciatori i militi e familiari Gisberto de Castelletto e Bertrando de Cannellis per presentarsi innanzi suo fratello, il Re Alfonso di Aragona, e trattare la pace « concordiam de regno Sicilie » *con Carlo, principe di Salerno, secondo gli accordi nel tempo trascorso avvenuti tra Giacomo ed il suddetto principe, come si rileva dai capitoli allora for.: ati e che sono consegnati ai medesimi ambasciatori, ai quali vengono date ampie facoltà, con promessa di ratifica.*

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum fieri volumus universis quod, confisi de prudencia, fidelitate et legalitate Gisberti de Castelleto et Bertrandi de Cannellis, militum, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, constituimus, facimus et ordinamus ipsos legitimos et generales ac solempnes nuncios, ambassatores et procuratores nostros, presentes et legacionem, ambassatam et procuracionem ipsas suscipientes, ita quod non sit melior condicio occupantis, ad conferendum se ad presenciam illustris regis Aragonum, Valencie et Maioricarum ac comitatus Barcellone, domini fratris nostri, et alio quo idem dominus rex mandaverit et viderit expedire, ad tractandam, complendam et perficiendam, nomine et pro parte nostra, cum magnifico principe domino Karolo, filio quondam regis Karoli, seu aliis nomine et pro parte ipsius, concordiam de regno Sicilie, secundum tractatum olim super hoc habitum inter nos seu alios pro parte nostra ex una parte, et ipsum principem ex altera, contentum in capitulis traditis et assignatis eisdem nunciis, ambassatoribus et pro-

curatoribus nostris sub sigillo pendenti maiestatis nostre; quibus nunciis, ambassatoribus et procuratoribus nostris damus et concedimus plenam licenciam et liberam potestatem ac generalem administracionem concordiam ipsam tractandi, faciendi, complendi et perficiendi cum eodem principe, seu aliis vel alio pro parte ipsius, iuxta tenorem et formam predictorum capitulorum, ac eciam recipiendi promissiones, cautelas et securitates nomine et pro parte nostra a predicto principe et aliis personis intervenientibus concordie supradicte, et ea omnia faciendi, exercendi et percomplendi, que veri et legitimi procuratores, nuncii et ambassatores facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus de premissis si presencialiter adessemus; promictentes sub ypotheca bonorum nostrorum ratum, gratum et firmum semper habere et tenere quicquid predicti procuratores, nuncii et ambassatores nostri super premissis duxerint faciendum. Si vero contingerit aliquem ipsorum decedere (quod absit), vel ex causa necessaria commissionis eorum, de mandato predicti domini regis Aragonum vel alio modo necessario, ad aliam provinciam se conferre, et sic ipsi ambo simul esse non possent, alter ipsorum superstes predictum negocium exequatur. Ad cuius rei futuram memoriam et robur perpetuum et munimen, et ut de premissis aput omnes fiat in posterum plena fides, presens scriptum exinde fieri et sigillo pendenti maiestatis nostre iussimus communiri. Actum Messane anno domini M° CC° LXXX° VJ°, penultimo februarii, XV° indicionis, regni nostri anno secundo.

Dalla perg. di n. 133 del Re Alfonso II, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 211 dà il sunto conciso del documento.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 153, ne fa soltanto un cenno indeterminato, ricavandolo dal sunto del Carini.

L' ambasceria affidata al Castelletto e al de Cannellis concer-

neva gli accordi per la pace, per il matrimonio del Re Giacomo e l'altro dell'Infante Federico, e per la tregua da stabilirsi mentre durava la guerra. Vennero formati pertanto cinque particolari documenti, cioè il presente e gli altri quattro che seguono (doc. CLX a CLXIII), e si ebbe cura anzi con quello di n. CLXIII di ben definire quale dovesse intendersi la conchiusione della pace, cioè esclusivamente con la cessione della Sicilia insieme alle isole di Malta e Lipari ed al tributo di Tunisi. Tali atti di procura offrono la data dal 27 febbraio all' 8 marzo; e perciò sembra che con prudenza si risolvevano quegli affari, e che gli ambasciatori partirono nel mese di marzo dalla Sicilia.

Altra missione degli stessi ambasciatori accadde certamente nel luglio seguente, perchè il Re Alfonso diceva a 4 agosto: *Venientes nuper ad nos... nuncii vestri* »; ma questa concerneva la presentazione degli atti transuntati (a richiesta del Procida) per confermarsi da quel Re dopo la sua coronazione, ed il permesso di trasferire in Sicilia Alaimo da Lentini ed i nipoti per la condanna (V. doc. CLXVIII a CLXXI).

Questo documento del 27 febbraio per maneggiare la pace col principe di Salerno ci rivela che era avvenuto un trattato fra Giacomo e Carlo: « secundum tractatum olim *super hoc habitum* inter nos et ipsum principem ». Non può simile trattato essere altro che quello, del quale fa espressa menzione il cronista Neocastro nel cap. 99 (ed. Gregorio cit., t. I, pag. 141), cioè quando l'Infante Giacomo, troncando gl'indugi, nel novembre 1285 inviava al padre in Catalogna il principe prigione, facendosi prima promettere di presenza e con giuramento nel castello di Cefalù che, appena fosse liberato, cederebbe a lui la Sicilia, e gli darebbe Bianca sua figlia in isposa, con altre condizioni.

Le pratiche furono poi riprese nel giugno 1286, come si ricava dalla lettera del Re Alfonso del 21 di quel mese, da me sopra pubblicata (cfr. doc. CXLVII). Esse provano che non derivavano da « impazienza di carcere », nè che « men valeano per la prigionia », come affermava contrariamente l'Amari, perchè anzi furono la base di queste solenni ambascerie del 1287, che rinnovavansi per l'identico scopo della cessione del regno di Sicilia e dei due matrimonî dinastici.

La Chiesa romana, che nelle divisioni d'Italia traeva fondamento di sua potenza, avversava quegli accordi. Il Papa Ono-

rio IV in una sua lettera del 4 marzo di tale anno (e non 1297 come per errore si indica da AMARI) diretta a Carlo, principe di Salerno, diceva di avere inteso « quod Iacobus et Constancia mater eius ipsum [Alfonsum] per nuncios speciales duxerant requirendum ut *a compositione sive concordia* pridem inter te illosque tractata, *dum adhuc esses in Siciliae partibus*, recedere non deberet », ed annullava recisamente quel trattato circa la cessione di Sicilia, delle terre dell' arcivescovato di Reggio di Calabria, e del tributo di Tunisi, « cum peticiones in dicto contentae tractatu *nihil rationis* habeant ». (RAYNALDI, *Annales eccles.* t. IV, pag. 19; POTTHAST, *Regest. pontif.*, n. 22581).

Nondimeno a 15 luglio del 1287 potè venir conchiuso in Oleron un trattato, col quale si prometteva la liberazione di Carlo, sotto varie condizioni espressamente stabilite, tra le quali erano ancor quelle della cessione del regno di Sicilia e del matrimonio di Bianca col Re Giacomo, che desumonsi dal testo del trattato edito da RYMER, *Foedera* cit., t. II, pag. 346 e seg. Rimase pure inefficace questo trattato per l'indebita ingerenza dei Papi.

CLX.

1287, febbraio 27, indizione 15ª, Messina.

Il Re Giacomo nomina suoi procuratori Gisberto de Castelletto e Bertrando de Cannellis per andare presso suo fratello, il Re Alfonso d' Aragona, e trattare « per verba de presenti » *con Carlo, principe di Salerno, il matrimonio tra il suddetto Giacomo e la figlia maggior nata di Carlo, giusta il trattato di recente conchiuso tra i medesimi; e dà pertanto ai procuratori ampie facoltà, e promette di ratificare quanto essi faranno.*

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum fieri volumus universis quod, confisi de prudencia, fidelitate et legalitate Gisberti de Castellecto et Bertrandi de Cannellis militum, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum,

ipsos constituimus, facimus et ordinamus legitimos, generales et solemnes nuncios, ambassatores et procuratores nostros, presentes et legacionem, ambassatam et procuracionem ipsas suscipientes, ita quod non sit melior condicio occupantis, ad conferendum se ad presenciam illustris regis Aragonum, Valencie et Maioricarum ac comitatus Barcellone, domini fratris nostri, et alio quo idem dominus rex mandaverit et viderit expedire, et tractandum, complendum et perficiendum, nomine et pro parte nostra, matrimonium per verba de presenti cum illustri principe domino Karolo, filio quondam regis Karoli, seu cum aliis nomine et pro parte ipsius, pro parte et nomine domine *[manca il nome]* filie sue maioris natu, et cum eadem filia sua vel aliquo habente potestatem legitime contrahendi pro ea, iuxta tractatum dudum inde habitum inter nos, seu alios pro parte nostra, ex una parte, et predictum principem ex altera, pro nobis et dicta filia sua ducenda per nos legitimo matrimonio in uxorem, secundum sacrosante Romane Ecclesie instituta, quibus nunciis, ambassatoribus et procuratoribus nostris damus et concedimus plenam licenciam et liberam potestatem ac generalem administracionem predictum matrimonium pro parte nostra tractandi, faciendi, complendi et perficiendi cum eodem principe, seu aliis pro parte ipsius, nomine et pro parte dicte filie sue, et cum dicta filia sua, vel aliquo habente super hoc potestatem ab ea, et prestandi super firmando matrimonio ipso sacramentum in anima nostra, ac eciam recipiendi promissiones, cautelas et pacta, nomine et pro parte nostra, a predicto principe et dicta filia sua, vel aliis personis intervenientibus matrimonio supradicto, et ea omnia faciendi, exercendi et percomplendi, que veri et legitimi procuratores, ambassatores et nuncii facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus de premissis, si presencialiter adessemus, promictentes sub ypotheca bonorum nostrorum ratum, gratum et firmum habere et tenere quicquid dicti procuratores, ambassatores et nuncii nostri super premissis duxerint fa-

ciendum. Si vero contingeret aliquem ipsorum decedere (quod absit), vel ex causa necessaria commissionis eorum, de mandato predicti domini regis Aragonum, vel alio modo necessario, ad aliam provinciam se conferre, et sic ipsi ambo simul esse non possent, alter ipsorum superstes predictum negocium exequatur. Ad cuius rei futuram memoriam, et ut de premissis apud omnes fiat in posterum plena fides, presens scriptum exinde fieri et sigillo pendenti maiestatis nostre iussimus communiri. Actum Messane anno domini M° CC° LXXX° VJ° penultimo februarii, XV indicionis, regni nostri anno secundo.

Dalla perg. di n. 133 bis del Re Alfonso II, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona. È in fine un frammento di sigillo di cera.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 212, ne dà un brevissimo sunto, senza indicare che l'atto è contenuto in altra pergamena, cioè la 133 (bis); donde Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 153, ritenne che la procura per il matrimonio fosse contenuta nel documento anteriore, poichè dice: « La procura valeva ancora per trattare il matrimonio ».

Si ha notizia di Bianca figlia secondogenita del principe Carlo d'Angiò (della quale non è qui notato il nome) nel *Chronicon siculum* d'incerto autore dall'an. 340 al 1396, edito dal Prof. Giuseppe De Blasiis tra i *Monumenti* della *Soc. Napol. di Stor. Patria*, Serie I, Napoli, 1887, pag. 6. Vi si legge che Carlo ebbe cinque figlie, e che « filiarum prima fuit domina Clementia consors domini Caroli patris regis Philippi de Francia. Secunda fuit *domina Blanca consors regis Iacobi de Aragona* ».

Non avvenuta la liberazione del principe Carlo d'Angiò e l'approvazione della pace, il matrimonio, che per maggiore efficacia doveva contrarsi *per verba de presenti*, non seguì. Il Re Giacomo, soddisfacendo l'antico desiderio, sposò poi a 1° novembre 1295 in Villa Bertrand nei Pirenei Bianca figlia del principe di Salerno, quando iniquamente cedeva la Sicilia agli Angioini, contro i testamenti di Pietro I ed Alfonso III di Aragona. Il contemporaneo Muntaner nella sua cronaca (cap. 182, ediz. Bofarull, cit., pag. 345) descrive le grandi feste, che per otto giorni ebbero luogo per il matrimonio di Giacomo.

Sul trattato di Cefalù del 1285 vedansi le note al doc. precedente.

CLXI.

1287, febbraio 27, indizione 15ª, Messina.

L'Infante Federico, figlio del defunto Re Pietro e di età superiore ai dodici anni, con il consenso della madre e tutrice regina Costanza, eligge suoi procuratori Gisberto de Castelletto e Bertrando de Cannellis per presentarsi al Re Alfonso di Aragona, e concordare con il principe di Salerno il matrimonio di sua figlia secondogenita con il suddetto Federico, con l'assegno di territorî e dote convenienti (cum terra et dote decenti tanto matrimonio dandis) *su le terre e beni della porzione del regno di Sicilia, che al medesimo Carlo appartengono, oltre il trattato conchiuso fra lui e Giacomo, anco per quello sul matrimonio suddetto. Si danno ai procuratori le facoltà consuete.*

Nos Fredericus illustris quondam regis Petri Aragonum et Sicilie regis dive memorie filius, maior annis duodecim, minor autem quatuordecim annis, cum auctoritate illustris domine, domine Constancie Aragonum et Sicilie regine, domine matris et tutricis nostre, omnibus solempnitatibus observatis, que iura requirunt, tam in tutela ipsa, quam in constitucione procuratoris constituendi a minore, quam eciam in auctoritate prestanda a tutrice in constitucione procuratoris ipsius, in presencia subscriptorum Iudicum civitatis Messane, coram quibus de premissis omnibus solempniter et legitime constitit, confisi de prudencia, fidelitate et legalitate Gisberti de Casteleto et Bertrandi de Canellis, militum, illustrium predicte domine regine et domini regis Iacobi, regis Sicilie, domini fratris nostri, consiliariorum, familiarium et fidelium ac devotorum nostrorum, constituimus, facimus et ordinamus ipsos solempnes nuncios, ambassatores et procuratores nostros, presentes et legacionem,

ambassatam et procuracionem ipsas recipientes, ita quod non sit melior condicio occupantis, ad conferendum se ad presenciam illustris regis Aragonum, Valencie et Maioricarum ac comitatus Barcellone, domini fratris nostri, et alio quo ipse dominus rex mandaverit et viderit expedire, et tractandum, complendum et perficiendum, nomine et pro parte nostra, matrimonium per verba de presenti cum illustri principe domino Karolo, filio quondam regis Karoli, et pro parte domine [*manca il nome*] filie sue secunde natu, et cum eadem filia sua seu habente potestatem legitime contrahendi, pro ea ducenda per nos legitimo matrimonio in uxorem, secundum sacrosante Romane Ecclesie instituta, cum terra et dote decenti tanto matrimonio dandis per predictum principem, seu alium pro parte sua, nobis contemplacione matrimonii supradicti, de terra et bonis porcionis regni Sicilie, que sibi cedet preter concordiam factam inter predictum dominum regem Sicilie fratrem nostrum et ipsum principem de regno predicto, iuxta tractatum et concordiam inde habitas inter ipsum dominum regem Sicilie fratrem nostrum, seu alium pro parte nostra, et eumdem principem pro predicta filia sua, et ad recipiendum promissiones, pacta et cautelas ipsius matrimonii, facienda ab eodem principe pro predicta filia sua, seu alio pro parte predicte filie sue, vel ab ipsa filia sua. Quibus nunciis, ambassatoribus et procuratoribus nostris damus et concedimus plenam licenciam et liberam potestatem ac generalem administracionem predictum matrimonium tractandi, faciendi, complendi et perficiendi cum eodem principe, et predicta filia ipsius principis vel alio pro parte ipsius, ac prestandi, super firmando matrimonio ipso sacramentum in anima nostra, et ea omnia faciendi et exercendi, que veri et legitimi procuratores, ambassatores et nuncii facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus si ibidem presencialiter adessemus, promictentes, sub ypotheca bonorum nostrorum, ratum, gratum et firmum semper habere et tenere quicquid predicti procuratores, ambassatores et nuncii nostri super premissis

duxerint faciendum. Si vero contingerit aliquem ipsorum decedere (quod absit), vel ex causa necessaria commissionis eorum, de mandato predicti domini regis Aragonum fratris nostri, vel alio modo necessario, ad aliam provinciam se conferre, et sic ambo ipsi simul esse non possent, alter ipsorum superstes predictum negocium exequatur. Ad huius autem rei futuram memoriam, et ut de premissis aput omnes fiat in posterum plena fides, presens scriptum publicum factum est exinde per manus magistri Iohannis de Peregrino, Magne Curie predicti domini regis Sicilie fratris nostri actorum, et publici civitatis Messane notarii, sigillis pendentibus predicte domine regine, domine matris et tutricis nostre, ac nostro, ac eciam subscripcionibus predictorum Iudicum et dicti notarii communitum. Actum Messane anno domini M° CC° LXXX° VJ°, mense februarii, penultimo die mensis eiusdem, XV indicionis, regnante predicto domino rege Sicilie, domino fratre nostro, regni sui anno secundo.

† Ego Gofridus de Imperatore Iudex Messane.

† Ego Guilielmus Saporitus Iudex Messane.

† Ego Poncius Cepulla Iudex Messane.

† Ego Iohannes de Laburzi Iudex Messane.

† Ego Bernardus Coppula Iudex Messane.

† Ego notarius Iohannes de Peregrino magne regie Curie actorum, et publicus civitatis Messane notarius qui supra predicta rogatus scripsi et testor.

Dalla perg. di n. 132 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 211 dà il sunto del documento, ma tralascia alcune notizie rilevanti che vi si contengono.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 198, accenna appena il documento, senza notare alcuna circostanza importante di esso.

La figlia minor nata, che chiedevasi in isposa dall' Infante Federico era Eleonora, che, cessate le guerre per la pace del 1302, contrasse matrimonio nell'inizio dell'anno seguente con Federico

divenuto Re di Sicilia dal 1296. NEOCASTRO (cap. 99, ediz. GREGORIO, t. I, pag. 141) dice espressamente che il principe di Salerno avea promesso nel 1285 in Cefalù: « alteram filiam nostram dabimus inclito *fratri vestro domino Friderico* in uxorem, cum principatu Tarenti et honore Montis sancti Angeli, sicut illos tenuit avus vester », cioè il Re Manfredi.

Nella pace del 1302 trovavano perciò in parte adempimento i progetti formati nel 1285 in Cefalù col principe Carlo, poichè anche i due vincoli di parentela, che allora promettevansi per i fratelli Giacomo e Federico con le due figlie del principe di Salerno, avvennero il primo nel 1295 e l'altro nel 1303.

Sono senza dubbio notevoli le espressioni dei documento, che riferisconsi al trattato di Cefalù, e specialmente quelle sul territorio continentale del regno di Sicilia spettante al principe Carlo: « de terris et bonis porcionis regni Sicilie, que sibi cedet *per concordiam factam* », che dimostrano un vero trattato esplicito per iscritto, e regolato in ogni sua parte, del quale non ci è pervenuto il testo, ma si conoscono le parti principali da questi documenti di ambasceria, oltre il sunto che ne ha fornito il contemporaneo NEOCASTRO, che ricercò e vide quel trattato.

CLXII.

1287, marzo 3, indizione 15ª, Messina.

Il Re Giacomo elegge suoi procuratori Gisberto de Castelletto e Bertrando de Cannellis per presentarsi a suo fratello Alfonso, Re di Aragona, e trattare col principe Carlo d'Angiò una tregua per sospendere la guerra del suddetto Giacomo contro il principe, i suoi figli, il Legato apostolico ed il conte d'Artois circa il dominio del regno di Sicilia « in regno et de regno Sicilie ». *Conferisce a tal uopo ogni facoltà, e promette di ratificare quanto gli ambasciatori faranno.*

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum fieri volumus universis quod, confisi de prudencia, fidelitate et lega-

litate Gisberti de Castelletto et Bertrandi de Cannellis, militum, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, constituimus, facimus et ordinamus ipsos legitimos et generales ac sollempnes nuncios, ambassatores et procuratores nostros, presentes et legacionem, ambassatam et procuracionem ipsas suscipientes, ita quod non sit melior condicio occupantis, ad conferendum se ad presenciam illustris regis Aragonum, Valencie et Maioricarum ac comitatus Barcellone, domini fratris nostri, et alio quo idem dominus rex mandaverit et viderit expedire, et tractandam, complendam et perficiendam, nomine et pro parte nostra, cum illustri principe domino Karolo, filio quondam regis Karoli, seu aliis nomine et pro parte ipsius, treugam super guerra, que est inter nos et gentem nostram ex una parte et ipsum principem, Legatum apostolice sedis in regno Sicilie, primogenitum et alios filios dicti principis et comitem Atrabatensem et gentem eorum ex parte altera, in regno et de regno Sicilie supradicto, secundum provisionem, mandatum et ordinacionem dicti domini fratris nostri, et secundum quod dicti nuncii, ambassatores et procuratores nostri, pro parte nostra, cum dicto principe, vel aliis pro parte sua, melius poterunt exinde convenire. Quibus nunciis, ambassatoribus et procuratoribus nostris damus et concedimus plenam licenciam et liberam potestatem ac generalem administracionem treugam ipsam tractandi, faciendi, complendi et perficiendi cum eodem principe seu aliis pro parte ipsius in forma predicta, ac eciam recipiendi nomine et pro parte nostra a predicto principe, vel aliis personis intervenientibus dicte treuge, et faciendi ac firmandi sibi nomine et pro parte nostra promissiones, cautelas et securitates super treuga predicta, secundum quod fuerit oportunum, et super hoc ea omnia faciendi. exercendi et percomplendi, que veri et legitimi procuratores, ambassatores et nuncii facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus de premissis, si presencialiter adessemus. Promictentes sub ypotheca bonorum nostrorum ratum, gratum et firmum semper habere et

tenere quicquid dicti procuratores, ambassatores et nuncii nostri super premissis duxerint faciendum. Si vero aliquis dictorum procuratorum, nunciorum et ambassatorum nostrorum decederet quo (dabsit), vel ex causa necessaria legacionis ipsorum, de mandato predicti domini fratris nostri, vel alio modo necessario oporteret alterum eorum ad aliam provinciam se conferre, et sic ambo simul esse non possent, alter ipsorum superstes predicta omnia exequatur. Ad cuius rei futuram memoriam, et ut de premissis aput omnes fiat in posterum plena fides, presens scriptum exinde fieri et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri. Actum Messane anno domini M° CC° LXXX° VJ° mensis marcii, IIJ eiusdem, XV indicionis, regni nostri anno secundo.

Dalla perg. di n. 134 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Si scorge in fine un frammento di sigillo.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 212, offre un sunto indeterminato, nel quale afferma erroneamente che gli ambasciatori dovevano trattare la tregua pure con i figli del principe Carlo, e con il Legato ed il Conte d'Artois, contro il vero senso del testo.

La potestà concessa agli ambasciatori per la conchiusione della tregua era necessaria per sospendere le ostilità che avvenivano nel regno tra gli eserciti nemici, e preparare (come di consueto) la pace, per la quale davasi facoltà di trattarla ai medesimi ambasciatori con il documento di procura del 27 febbraio (cfr. doc. CLIX) e con l'altro più esplicito dell' 8 marzo (doc. CLXIII) su quanto il trattato di pace doveva immancabilmente concernere, per le concessioni che avrebbe fatto il principe angioino. Basta quindi rinviare ai suddetti due documenti per altre notizie, poichè la tregua avrebbe offerto l'adito per raggiungere il compimento della pace.

Il Legato era il Cardinale Gerardo di Parma, il quale risiedeva in Napoli col Conte d'Artois (V. sopra, pag. 177 e 185, ed il doc. che segue, n. CLXIII).

CLXIII.

1287, marzo 8, indizione 15ª, Messina.

Il Re Giacomo nomina suoi procuratori Gisberto de Castelletto e Bertrando de Cannellis per andare dal Re Alfonso di Aragona, e concordare con Carlo, principe di Salerno, la pace per il regno di Sicilia « composicionem et concordiam de regno Sicilie », *dove al presente è la guerra tra gli Aragonesi e gli Angioini. Concede all'uopo ogni facoltà, con la condizione però che in ogni evento l'isola di Sicilia con quelle di Malta, Gozo, Pantelleria e Lipari e le altre minori, e col tributo, fondaco e consolato di Tunisi debba appartenere al dominio del suddetto Re Giacomo.*

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum fieri volumus universis quod, confisi de prudencia et legalitate ac fidelitate Gisberti de Castelleto et Bertrandi de Cannellis militum, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, constituimus, facimus et ordinamus ipsos legitimos et generales ac solempnes nuncios, ambassatores et procuratores nostros, presentes et legacionem, ambassatam et procuracionem ipsas suscipientes, ita quod non sit melior conditio occupantis, ad conferendum se ad presenciam illustris regis Aragonum, Valencie et Maioricarum ac comitatus Barcellone, domini fratris nostri, et alio quo idem dominus rex mandaverit et viderit expedire, ad tractandam, complendam et perficiendam, nomine et pro parte nostra, cum illustri principe domino Karolo, filio quondam regis Karoli, seu aliis nomine et pro parte ipsius, composicionem et concordiam de regno Sicilie, de quo et pro quo regno est ad presens guerra inter nos et gentem nostram ex una parte, et ipsum principem, Legatum apostolice Sedis in regno ipso, primogenitum et alios filios dicti principis et comitem Atrabatensem et gentem eorum ex altera, secundum provisionem, mandatum et

ordinacionem dicti domini fratris nostri, et secundum quod dicti nuncii, ambassatores et procuratores nostri, pro parte nostra, cum dicto principe, vel aliis pro parte sua, melius poterunt exinde convenire; quibus nunciis, ambassatoribus et procuratoribus nostris damus et concedimus plenam licenciam et liberam potestatem ac generalem administracionem, composicionem et concordiam ipsas tractandi, faciendi, complendi et perficiendi cum eodem principe, vel aliis pro parte ipsius in forma predicta, ac eciam recipiendi, nomine et pro parte nostra, a predicto principe, vel aliis personis intervenientibus composicioni et concordie supradictis, et faciendi et firmandi sibi nomine et pro parte nostra promissiones, cautelas et securitates super composicione et concordia antedictis, secundum quod fuerit oportunum, et super hoc ea omnia faciendi, exercendi et percomplendi, que veri et legitimi nuncii, ambassatores et procuratores facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus de premissis si presencialiter adessemus. Promictentes sub ypotheca bonorum nostrorum ratum, gratum et firmum semper habere et tenere quicquid dicti nuncii, ambassatores et procuratores nostri super premissis duxerint faciendum. Ita tamen quod insula Sicilie, cum insulis Malte, Gocii, Pantalarie et Lipari, cum omnibus aliis insulis sibi adiacentibus habitatis et exhabitatis, cum tributo et fundico, consulatu et honoribus Tunisii, cum omnibus iuribus, racionibus, tenimentis et pertinenciis suis, in omnem eventum remaneant nobis, et dominio nostro subsint. Si vero alterum dictorum nunciorum, ambassatorum et procuratorum nostrorum de mandato dicti domini fratris nostri, ex causa legacionis predicte, vel alio modo necessario, oporteret ad aliquam provinciam se conferre, et sic ambo in premissis simul esse non possent, alter ipsorum superstes predicta omnia exequatur. Ad cuius rei futuram memoriam, et ut de premissis apud omnes fiat in posterum plena fides, presens scriptum exinde fieri et sigillo pendenti maiestatis nostre iussimus communiri. Actum Messane anno domini M° CC° LXXXVJ°, mense marcii, VIIJ eiusdem, XV indicionis, regni nostri anno secundo.

Dalla perg. di n. 135 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. In fine della pergamena vedesi, come nella precedente, un frammento di sigillo di cera.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 212 dà un breve sunto, nel quale traduce: *onori di Tunisi* le parole «et honoribus Tunisii», che equivalgono piuttosto a giurisdizione e territorio, come nota il Ducange alla voce *Honores*.

Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 195 e 198 fa appena un cenno del documento, e spiega alquanto meglio il significato di quella espressione in tal guisa: «e l'*onore* di Tunis stessa, cioè un diritto di alta sovranità, che si supponea conseguenza del tributo».

Il documento è assai notevole e segreto perchè denota quali dovevano essere le parti del trattato per le quali nessun contrasto doveva farsi dal principe di Salerno, cioè la cessione della Sicilia con tutte le sue isole adiacenti, ed il tributo e la supremazia su Tunisi, che aveano origine dall'epoca normanna, salvo a potere *in omnem eventum* transigere su altre circostanze di minor rilievo.

Le intenzioni del Re Giacomo non trovarono, per le ingerenze pontificie, la dovuta accoglienza, e non si ebbe che il trattato di Oleron in Bearn del 15 luglio seguente, nel quale si provvedeva ai preliminari di pace, cioè alle condizioni della liberazione (voluta con ansia) del Principe, a tregue e promesse di paci reciproche da convenirsi, anco per la Sicilia, ma senza alcuna esplicita dichiarazione e cessione dell'isola di Sicilia al Re Giacomo, restando così incerta ogni promessa, come si scorge dal trattato di Oleron, edito da Rymer, *Foedera* cit., t. II, pag. 346 e seg.

Il Re Alfonso di Aragona ebbe cura di fare inviare da varie città di Provenza i sindaci per giurare di sottomettersi a lui, nel caso di inadempimento del principe di Salerno ai patti stabiliti in Oleron per la pace da convenirsi; e quei documenti trovansi in varie pergamene dell'Archivio della Cor. di Arag. in Barcellona, dei quali dà i sunti il Carini cit., pag. 216-222, per i mesi da settembre 1287 a 1° maggio 1288, poichè quest'ultimo, dal Carini riferito (pag. 212) in esteso sunto e con data erronea del 1287, contiene il testo dei patti del trattato di Oleron, stipulato a 15 luglio 1287, come si ha in Rymer, e non può essere perciò anteriore. È pertanto inesatta l'affermazione di Amari cit., pag. 199 che quelle pergamene «portano varie date tra il *gennaro* e il settembre del 1287», ed ancora l'altra «che era già preparata *prima*

della stipulazione del trattato di Oleron la guarentigia della cessione dei comuni di Provenza al re d'Aragona » ecc.

Per altre notizie su i negoziati di pace vedi sopra, doc. CLIX.

CLXIV.

1287, marzo 10, Barcellona.

Il Re Alfonso III di Aragona fa il suo testamento, col quale nomina gli esecutori della sua volontà. Ordina che il suo corpo sia sepolto nel monastero dei Frati minori di Barcellona, e provvede per i funerali e gli anniversari da celebrarsi, stabilendo « quod ardeantur semper diu [*corr.* die] noctuque incessanter coram tumulo nostro duo cerei », *da pagarsi la spesa sui proventi dei molini di Barcellona. Istituisce suo erede universale nei regni di Aragona e Valenza e nella Contea di Barcellona ed altri domini il fratello Re Giacomo, con la condizione che egli ceda all'Infante Federico il regno di Sicilia e le terre, che al medesimo appartengono,* « que sunt de pertinentiis ipsius regni »; *e se Giacomo vorrà avere per sè di più, e ritenere il regno di Sicilia,* « quam ipse dare et concedere dicto Infanti Federico », *o pure non sarà vivente, in tali casi istituisce erede universale il fratello Infante Federico, e se costui sarà morto, l'altro fratello Infante Pietro. Stabilisce altresì che se Giacomo sarà suo erede in Sicilia, e morirà senza figli, restituisca all'Infante Federico quanto a lui è assegnato per il testamento, e se quegli non sarà allora vivente, all'Infante Pietro, e così del pari ordina per l'Infante Federico se sarà suo erede in Aragona, per la restituzione allo Infante Pietro; provvedendo che se il Re Giacomo o l'Infante Federico non potranno succedere nei regni suddetti, sia erede il fratello Infante Pietro medesimo.*

È in fine il segno di croce del Re Alfonso.

(Atto in notar Pietro Matteo, di Barcellona).

L'originale pergamena, che conteneva il testamento (come per l'altro del Re Pietro, cfr. doc. XIV) si conservava nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona; ma da molti anni più non si trova. In

un indice alfabetico, compilato nel secolo XVIII, ed intitolato: « Escrituras en pergaminos sueltas, desde el año 844 à 1291 » si vede notato al n. 2271 il testamento di Alfonso con data 10 marzo 1287, e con la indicazione della successione di Federico nel regno di Sicilia. Si ha nelle *Cartas sueltas con fecha* di Giacomo II al num. 185 un estratto, eseguito nel 1288, dal testamento per quanto riguarda la sepoltura ed il legato ai monaci.

L'insigne Prospero de Bofarull nella sua opera *Los Condes de Barcelona vindicados*. Barcelona. t. II, pag. 249 dimostra che allora (1836) esisteva il testamento. Egli dice: « Pocas horas antes de su temprana é inesperada muerte otorgó D. Alfonso dos codicilos (Real Archivo, n. 443 de pergaminos de su coleccion), en que ratificando el testamento que habia ordenado á 2 [*corr.* 10] de marzo de 1287 (idem, armario 2°, n. 290) llamando á la sucession de los estados de Aragon á su hermano D. Iaime rey de Sicilia, y á los de esta isla al otro hermano D. Federico, *segun su padre habia dispuesto,* declaró sus amores con D.ª Dulcia hija del defunto D. Bernardo de Caldes ciudadano de Barcelona ». ecc. Ricorda che ordinò infine che la sua sepoltura fosse nel monastero dei Frati minori, ai quali « hizo varios legados »; però sembra invece che questo non sia un codicillo, ma l'estratto da me sopra indicato.

Nel 1860 Antonio de Bofarull nella edizione della *Cronaca catalana de Ramon* Muntaner, da lui curata in Barcellona, a pagina 331 diè queste importanti notizie: « Del testamento de Alfonso III nada puede decirse, *porque tampoco existe en nuestros archivos,* y si bien hay codicillos, estos son simplemente con un objeto particular, pero sin hablar de sustituciones ni herencias, limitandose à aprobar el testamento hecho en 6 de los idus de marzo de 1287, por sin detallarlo. Por el mismo estilo se halla un traslado de una clàusula sola relativa à una fundacion en un convento de Barcelona, cuyo documento es el que, sin duda alguna, *se ha tomado por el testamento,* más ni en dicha cláusula, ni en los referidos codicilos se halla nada que tenga relacion con el interesante objeto que me ha impulsado à poner esta nota [cioè su la successione nel regno di Aragona].

Lo stesso A. de Bofarull nell'altra opera *Historia de Cataluña* cit., Barcelona, 1876, t. III, pag. 599 notava poi che il Re Alfonso fece i suoi codicilli, coi quali ratificò il testamento an-

teriore, e indicava che un estratto di esso venne pure eseguito. Riferiva ancora: « El ultimo documento que citamos [il testamento] llevaba *en la reseña antigua* del Archivo de la Corona de Aragon *el numero 290 de uno de sus armarios*, y actualmente el 193 de los pergaminos de D. Alfonso, como llevan los codicilos, bajo el mismo sistema, el 443 ». Nondimeno affermava che il testamento non si aveva più al suo tempo, e solo rinvenivansi i codicilli.

In Barcellona ricercai accuratamente quel prezioso documento, ma non fu possibile ottenere miglior risultato.

Il testo intero del testamento è per buona fortuna riferito nel manoscritto Qq G. 1, fol. 151 r. della Bibl. Com. di Palermo. Non si indica la fonte; ma proviene dalla copia originale eseguita in Barcellona dal celebre diplomatista Antonino Amico.

La più antica menzione del documento si ha nella cronaca del Muntaner (cap. 174, ediz. Bofarull, pag. 330). È inesatto quivi che il Re Alfonso avesse lasciato la Sicilia a Giacomo; però soltanto nel caso che l'avesse desiderato, e perdendo il diritto alla successione nell'Aragona (cfr. sopra, pag. 261). Surita († 1581) negli *Anales*, lib. IV, cap. 122 diè estesa notizia del contenuto del testamento, provandosi (come dice A. de Bofarull) di averne egli esaminato diligentemente il testo.

Fu pubblicato la prima volta nel 1775 nell'opera postuma di mons. Testa, *De vita Federici II* cit., pag. 232 e seg. con questa indicazione: « Huius in publica panormitana Bibliotheca asservatur exemplar inter codices cl. Dominici Scavo », che riordinò i manoscritti di Amico.

Buscemi, *Vita di Giovanni di Procida*, cit., pag. LIX in nota, ristampò nel 1836, traendola dall'ediz. di Testa, una parte del documento da « Instituimus nobis haeredem universalem » sino « Petrum fratrem nostrum », oltre « Actum — anno domini MCCLXXXVI ». De Renzi, *Il secolo XIII e G. da Procida*, cit., pag. 441, nota 2, ne riprodusse un frammento da « Instituimus » ecc. sino « pertinentiis ipsius regni ». Viene ricordato da Tomacelli, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia* cit., vol. II, pagina 414, nota 7. Particolare menzione ne fa Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 232 e seg.

Il testamento di Alfonso fornisce chiara prova della slealtà di Giacomo nel ritenere per sè la Sicilia. La data è indubbiamente

del 1287, essendo l'anno 1286 da ridursi al computo ordinario, come lo attesta pure A. de Bofarull nella *Cronaca* e nella *Hist. de Cataluña* cit.; e così è segnato nell' Indice delle pergamene nell'Arch. di Barcellona. Invece Amari (pag. 232) lo denota per equivoco come appartenente al 1286. Vedasi ancora quanto ho detto nella mia memoria *Relazioni* cit. in *Anuari de l'Inst. d'Estud. catal. (1908)*, pag. 344 e seg.

CLXV.

1287, febb. o marzo, indizione 15ª, Messina.

Il Re Giacomo, ad istanza di Goffredo Sicho di Palermo, ordina ai Secreti e procuratori di Sicilia al di là del Salso, di eseguire il privilegio (inserto) dell'imperatore Federico II di agosto 1229, col quale veniva concesso a Teodoro Sicho, padre di Goffredo, ed ai suoi eredi in perpetuo l'officio del peso della statera della regia Curia in Palermo.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Secretis et magistris procuratoribus et universis officialibus Sicilie ultra flumen Salsum, vel Gayto Panormi, tam presentibus quam futuris, fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Goffredus [Sichus] civis Panormi fidelis noster, filius et heres quondam Theodari Sichii, ostendit nostre Curie quoddam patens scriptum directum Secretis et universis officialibus Sicilie ultra flumen Salsum, tam presentibus quam futuris, sub pendenti sigillo illustrissimi quondam domini imperatoris Friderici proavi nostri, dive memorie, continencie talis: Fridericus dei gracia Romanorum imperator semper augustus, Ierusalem et Sicilie rex. Secretis et universis officialibus Sicilie ultra flumen Salsum, tam presentibus quam futuris, fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Theodarus Sichus civis Panormi fidelis noster, in nostri presencia constitutus, celsitudini nostre humiliter supplicavit ut officium ponderacio-

nis statere nostre Curie in Panormo sibi de nostra gracia concedere dignaremur. Nos itaque, supplicacionem ipsius Theodari fidelis nostri benigniter admictentes, de innata celsitudinis nostre gracia, quam consuevimus fidelibus et benemeritis providere, dictum officium ponderacionis statere Curie nostre in Panormo sibi et heredibus suis in perpetuum duxit nostra serenitas concedendum. Ad huius autem nostre concessionis memoriam presens scriptum sibi fieri, et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri. Datum Fogie, anno dominice incarnacionis M° CC° XXVIIIJ°, mense augusti, secunde indicionis, imperante domino nostro Friderico dei gracia invictissimo Romanorum imperatore semper augusto, Ierusalem et Sicilie rege, anno imperii eius nono, regni Ierusalem quarto, regni vero Sicilie XXXJ° feliciter amen. Cumque predictus asserat post obitum predicti patris sui, auctoritate predicti scripti, predictum exercuisse et petere officium, et humiliter supplicavit nobis super hoc nostras licteras destinare, sua supplicacione benigne admissa, donacionis et concessionis [scriptum], factum per predictum dominum imperatorem, volentes inviolabiliter observari, fidelitati vestre mandamus quatenus predictum Goffredum et heredes suos predictum ponderacionis statere officium, iuxta tenorem predicti scripti, exercere sine molestia permictatis, dummodo sit filius et heres Theodari memorati. Datum Messane, anno dominice incarnacionis M° CCLXXXVJ, eiusdem XV indicionis, regni nostri anno secundo.

Dal reg. 4, an. 1414-39, della *R. Conservatoria di Registro*, a fol. 251 (Arch. di Stato di Palermo), con data erronea del 1229 per il privilegio dell' imperatore Federico. Il testo si trova pure nel reg. 699 di copie del sec. XVIII, a fol. 384 r.

Si ha il solo testo del privilegio svevo nel reg. 21, an. 1419-20, del *Protonotaro del regno*, a fol. 187 r. (nel medesimo Archivio). Il documento era presentato allora (1° giugno 1420) ai Vicerè da Giovanni de Bankero per la conferma, insieme ad altre anteriori conferme del Re Martino del 1398 e 1403, ma senza esibire questa del Re Giacomo.

Antica menzione del documento fu data nel secolo XVI da G. L. Barberi, *I Capibrevi*. Vol. III, *I feudi di Val di Mazzara* (ed. Silvestri, e continuazione per mia cura, pag. 586), però per il documento svevo soltanto e non per quello del Re Giacomo, desumendosi in tal modo che il Barberi consultò il registro del Protonotaro, e non quello della Conservatoria.

Il testo della conferma è inedito; ma quello svevo è stato pubblicato dal dott. Luigi Genuardi nella memoria *Documenti inediti di Federico II [svevo]*, nella rivista *Quellen und Forschungen* dell'Ist. Stor. prussiano. Roma, vol. XII, 1909, pag. 237 e seg. Il Genuardi non fa alcun cenno del testo, che nel registro della Conservatoria fu pure inserito.

La data della conferma del Re Giacomo si desume chiaramente dalla 15ª indizione e dall'anno 2° di regno; poichè menzionandosi ancora il 1286, la data ridotta a modo comune deve essere 1287, da febbraio (dopo il 2, coronazione di Giacomo), e prima del 25 marzo (computo dell'Incarnazione).

Ho creduto indispensabile per la più esatta notizia della conferma riferire il testo del documento svevo inserto, riveduto sul registro del Protonotaro. Ricorderò la variante *Theodatus* che riscontrasi per equivoco nell'ediz. Genuardi, invece di *Theodarus*, che equivale a Teodoro, in siciliano *Todaru* (Vedi Vito Amico, *Diz. topogr. della Sicilia*, trad. G. Di Marzo, Palermo, 1856, voce *S. Teodoro*, e V. Nicotra, *Dizionario sicil. - ital.* Catania, 1883, voce *Tòdaru*, pag. 860). Le altre varianti *Sicho* e *presens preceptum*, invece di *scriptum* non ricavansi dai registri, e soltanto si ha *Sahus* per errore nella Conservatoria.

Per la gabella della statera erano date particolari norme nella Pandetta sveva di Palermo, e nella riforma del 1312 (cfr. il mio vol. *Pandette delle gabelle regie* cit., pag. 22, e *prefaz.* pag. XXIV). Andrea D'Isernia († 1316) nell'opera *Ritus regiae Camerae Summariae regni Neapolis* (ediz. C. N. Pisano. Napoli, 1689, pag. 386) dava notizia « de iure ponderaturae seu staterae, quod novum ius est », cioè dei *nova statuta* dell'imperatore Federico.

CLXVI.

1287, giugno 5, indizione 15ª, Caltagirone.

Il regio Giustiziere della Valle di Noto Roberto de Lauria attesta che nel febbraio scorso, rendendo giustizia in Vizzini « in loco consueto Curiam regeremus » , *si presentò Teodoro, procuratore del canonico siracusano Enrico Traversa, con un libello (che è inserto) circa la causa vertente contro il frate Nicolò Precettore dell'Ospedale di S. Maria dei Teutonici, in seguito ad ordine regio* « auctoritate cuiusdam rescripti regii » *e concernente la molestia arrecata nel possesso della chiesa di S. Maria* « de Criptis rebellatis » *sita nel territorio di Noto e concessa in prebenda al medesimo Traversa. Non costando dell'intenzione dell'attore, il Giustiziere assolve il precettore dell'Ospedale, dichiarandolo nel possesso della chiesa.*

In nomine domini amen. Anno incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, mense Iunii, quartedecime indicionis, quinto . . . . m, regnante excellentissimo domino . . . . rege Iacobo, dei gracia rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno secundo feliciter amen. Nos Robbertus de Lauria, domini regis Consiliarius ac regius Iusticiarius Vallis Nothi, et Guillelmus Carbonitus de Panormo Iudex assessor Iusticiariatus predicti, presentis scripti serie declaramus quod cum nos . . . . to die mensis februarii proximi preteriti, quintedecime indicionis, apud Bizinum in loco consueto Curiam regeremus, accessit ad presenciam nostram notarius Theodorus . . . . canonicus, et contra fratrem Nicolaum Preceptorem seu procuratorem Hospitalis sancte Marie Theotonicorum libellum optulit in hunc modum: Proponit notarius Theodorus procurator Henrici syracusani canonici, filii Belleboni Traverse militis, existentis in iudicio cum auctoritate dicti patris sui, ut consistit, auctoritate cuiusdam rescripti regii, domino Iu . . . . . . contra fra-

trem Nicolarum Preceptorem seu procuratorem Hospitalis sancte Marie Theotonicorum in Valle Nothi, dicens quod cum dictus Henricus tenuerit et possederit, et ad presens possideat in prebenda sibi concessa a Syracusano Episcopo quandam ecclesiam, sitam in territorio Nothi, dictam Sanctam Mariam de Criptis rebellatis cum iuribus suis, dictus Preceptor seu procurator eundem canonicum super possessione dicte ecclesie et iurium suorum indebite molestat et multipliciter inquietat. Quare peciit pro parte et nomine cuius agit, dictum Preceptorem seu procuratorem predicte Ecclesie comdempnare sibi per Curiam quod cesset ab inquietacione predicta, salvo iure etc. Quo libello et lite super eo legitime contestata, iuratoque de calumpnia a partibus ipsis, datus fuit per nos utrique parti certus terminus ad probandum et veniendum, et eo elapso facta fuit proposicio probatorum; demum rubricis assumptis et sollempni disputacione secuta, renunciatum extitit a partibus ad sentenciam . . . . proferri a nobis cum instancia sentenciam postularunt. Nos vero qui supra Iusticiarius et Iudex, visis predicte cause meritis et diligenter discussis, habitoque super . . . . deliberacione consilio cum aliis iurisperitis dicti regis fidelibus; quia nobis non constitit de intencione actoris predicti et procuratoris sui sentenciam . . . . absolvimus predictum Preceptorem seu procuratorem dicti Hospitalis a predicta peticione dicti Henrici et predicti procuratoris sui, pronunciantes dictum Preceptorem esse in possessione predicte . . . . de Criptis rebellatis. Lata est hec sentencia per nos predictum Iusticiarium in terra Calatagironis, in regio pretorio terre ipsius, assidente nobis predicto Iudice . . . . notario Iacobo Grillo de Messana per regiam Curiam nobis dictis anno, mense, die et indicione premissis. Unde ad futuram memoriam et predicti Hospitalis cautelam presens publice confecimus per manus predicti notarii Iacobi actorum Vallis Nothi notarii, nostris subscripcionibus roboratum.

† Nos Robertus de Lauria domini regis consiliarius et familiaris, regius Iusticiarius Vallis Noti qui supra.

† Ego Guillelmus Carbonitus de Panormo qui supra Iudex me subscripsi.

† Ego Iacobus de Grillo regius actorum Vallis Nothi notarius scripsi et testor.

Dalla perg. di n. 179 del Tabulario della Magione, nell'Arch. di Stato di Palermo. Essa è alquanto logora nel margine destro e danneggiata dall'umidità.

L'indizione 14ª segnata in principio del documento è erronea, come appare dalla designazione che segue dopo alcune righe. Il documento è notevole per l'inserzione del libello e per le varie norme di rito giudiziario, che sono espressamente ricordate, e specialmente quella: *rubricis assumptis et sollempni disputacione secuta*, che prova l'esame delle istanze (*rubrice*) delle parti. Du Cange menziona per la voce *Rubrica* il significato di *commentarium, memorialis liber* ecc. La lettera regia di Giacomo, con la quale si permetteva la lite, non ci è pervenuta. Sembra che il nome *de criptis rebellatis* derivi da qualche avvenimento in Noto nelle epoche remote. Littara, *De rebus netinis*. Panormi, 1593, pag. 27, ricorda le «specus longissimae et pro tractus ratione latae» esistenti nel mezzo della città di Noto, ed anche nei dintorni.

CLXVII.

1287, dopo 23 giugno, Napoli.

Trattato di tregua per due anni per sicurtà nei mari, conchiuso per mezzo dell'Ammiraglio Ruggiero Loria tra Giacomo Re di Sicilia per sè e per il Re Alfonso di Aragona, da una parte, ed il Legato ed il Conte d'Artois, Baiuli del regno di Napoli stabiliti dalla Chiesa Romana, e Carlo il giovane, primogenito del principe e della principessa di Salerno, dall'altra.

Rimane il ricordo preciso di questa tregua nei due documenti del 24 maggio e 1° giugno 1288 da me appresso riferiti (n. CLXXIX e CLXXXI). Nel primo di tali documenti, che è

per la tregua conchiusa dalla principessa di Salerno, Maria, per la Provenza con Alfonso Re di Aragona per sè e per il fratello Giacomo di Sicilia, è detto: « Sicut inter dominos Legatum, comitem Atrabatensem regni Sicilie Baiulos per sanctam Romanam Ecclesiam constitutos et dominum Karolum iuniorem, primogenitum comunem illustris domini principis [di Salerno] ac dicte domine principisse ex una parte, et dictum dominum Iacobum ex altera sunt [treuge] in regno confirmate ». Si rileva altresì appresso che il Re Giacomo inviò sue lettere ai Baiuli suddetti ed a Carlo il giovane per l'osservanza della tregua tanto in Sicilia che in Provenza, « dummodo Provinciales concederent, sicut in tractatu et firmatione dictarum treguarum *hec omnia inde clarius exprimuntur* ». Sembra perciò che in tale trattato del 1287 fosse data facoltà di stipulare anche la tregua separata con i Provenzali, come poi fu eseguito a 24 maggio 1288.

Dall'altro documento del 1° giugno 1288, cioè dalla lettera del Re Alfonso a Giacomo intorno ai dubbi ed all'incertezza da parte del Re di Sicilia su l'osservanza della tregua di giugno 1287, si desume chiaramente come avvenne tale trattato, poichè vi si menziona la tregua « que facta et recepta erat *per nobilem Rogerium de Lauria* inter vos et nos ex una, et Comitem Atrabatensem ac eciam Cardinalem Baiulum Apulie ex altera » ecc. Nell'Archivio di Stato di Napoli, tra i frammenti dei primi registri del Re Carlo II d'Angiò, non si trovano documenti per l'anno 1287 (Cfr. altresì Capasso, *Inventario cronol. dei registri angioini*. Napoli, 1894, pag. 508). Il testo del trattato doveva quivi esser certamente trascritto.

I cronisti Neocastro e Speciale offrono vari ricordi della tregua di giugno 1287. Neocastro (cap. 111, ed. Gregorio, cit. pag. 176) dice che quella tregua giovò a sedare l'indegnazione dei Napoletani e la ribellione manifesta contro il sovrano angioino, perchè accorsi subito in Napoli il Legato ed il Conte d'Artois, « et Almirato [Loria] applicante, illis petentibus federa treguarum *annorum duorum*, hinc inde mota placent et firma tenentur ». Si conosce anzi quale fosse in parte il contenuto del trattato da cotali espressioni: « Itaque *fit in mari securitas* inter eos et gentem eorum, quod eis navigantibus unus alterum non offendat ». Speciale ci fornisce la notizia che la tregua fu conchiusa in Napoli dal Loria appena ottenuta la vittoria, « de

treugis quas, *postquam vicerat*, confederavit cum hostibus » (lib. II, cap. 12, ed. Gregorio cit., pag. 341). Aggiunge ancora che presso i Siciliani la convenzione di quella tregua destò enorme malcontento contro il Loria, e che fu soltanto Giovanni da Procida, « qui *primatum in consiliis* tunc habebat », che lo salvò dalla pena estrema, che si voleva a lui infliggere.

Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 190 e seg., che non conobbe il testo dei due documenti del 24 maggio e 1º giugno 1288, da me editi per la prima volta, si limitò a riprodurre brevemente le notizie date dai cronisti per la tregua di giugno 1287 con i Baiuli del regno di Napoli.

CLXVIII.

1287, luglio 30, [illegible].

Trattato di pace e tregua durante la loro vita, tra il Re Alfonso III di Aragona, anco per nome del Re Giacomo di Sicilia, ed Abdelehehit figlio del principe dei credenti (Amir Almumenin), *e pretendente al dominio di Tunisi. Si stabiliscono con questo trattato la sicurtà dei sudditi del Re Alfonso, la libertà del commercio col pagamento dei diritti consueti, il soddisfacimento del tributo annuale di 33,333 bisanti di argento, oltre quello di 16,000 dovuto al suddetto Re Giacomo di Sicilia, la soggezione dei Cristiani, che sono assoldati in Tunisi, alla giurisdizione dell'Alcade* (*castellano*), *che viene quivi tenuto dal Re di Aragona, ed innanzi al quale si decideranno le cause* (*esclusi i mercanti, soggetti ai propri Consoli*), *l'assegnazione del soldo giornaliero per i militi e scudieri con cavallo armato o senza, e di macchine ed animali quando vanno in guerra* (in exercitum vel cavalcatam) *secondo le consuetudini dei tempi del fu Guglielmo Moncada o di Enrico figlio del sovrano di Castiglia, lo stipendio giornaliero da pagarsi all'Alcade, il permesso al Re di Aragona di tenere in Tunisi il fondaco con le immunità vigenti nell'epoca del Re Giacomo I di Aragona* (avi vestri), *la licenza all'Alcade, ed ai Cristiani che sono con lui, di avere la chiesa e mantenere il culto nei fondachi, la determinazione del prezzo di vendita del vino all'Alcade e suoi militi e*

scudieri, e la promessa di difesa del Re d'Aragona ad ogni richiesta.

Abdelehehit giura in presenza del Re Alfonso di adempire quanto si contiene nel trattato in favore dei suddetti Re Alfonso e Giacomo e dell'Alcade, appena lo stesso Abdelehehit avrà il dominio di Tunisi. Il Re Alfonso promette sicurtà e difesa per i Saraceni che saranno nei suoi regni, ed aiuto ad Abdelehehit se si troverà in guerra contro i Saraceni, e la ratifica del trattato da parte del Re Giacomo.

Segue il testo medesimo in lingua araba. È apposto in fine il segno di croce del Re Alfonso.

(Atto rogato presso Pietro Marchese, notaro del Re).

In nomine domini Dei nostri. Pateat universis presentem cartam inspecturis quod nos Abdelehehit, filius Amir Almumenin, volentes esse in pace et treugis et bene concorditer cum vobis illustrissimo Alfonso, dei gracia Aragonum . . . . et cum . . . . concedimus vobis illustrissimo Alfonso regi predicto pacem et treugas et bonam concordiam ab hac die in antea, quamdiu ambo insimul vivamus, sine aliqua fraccione et corrupcione et sine aliquo dolo malo et fraude, que in hiis non faciemus, nec permictemus fieri ab aliquo de subditis nostris. Promictimus eciam vobis omnes gentes vestras salvare, defendere et custodire ab omni iniuria, quamdiu fuerint . . . . . . gentes sive homines vestri possint libere ire et redire per totam terram nostram, cum mercibus et aliis rebus salvi et securi, ipsis solventibus nobis ius nostrum de eo, de quo ius olim dare consuevit. Item promictimus vobis quod quolibet anno, quamdiu ambo simul vixerimus, dabimus et solvemus pro tributo vobis, et cui mandaveritis, trigintatres mille et trescentos trigintatres bisancios argenti bonos et legales et iusti ponderis et terciam partem unius bisancii. Item damus et concedimus illustrissimo Iacobo, dei gracia regi S[icilie] . . . . et vobis recipienti nomine eiusdem, treugas et pacem et bonam concordiam, et omnibus eciam gentibus de regno et terra ipsius, et promictimus vobis et notario infrascripto, a nobis

stipulantibus pro predicto illustri rege Sicilie fratre vestro, quod dabimus et solvemus ei, et cui ipse voluerit, quolibet anno, quamdiu nos et ipse insimul vixerimus, pro tributo sexdecim millia bisanciorum argenti bonorum et legalium et iusti ponderis. Item promictimus vobis et volumus et consentimus quod omnes Cristiani, tam milites quam scutiferi, quam alii cuiuscumque dominacionis . . . . sive sint de dominacione vestra vel alterius cuiuscumque, qui [sunt] ad soldum pro facto armorum in terra mea, sint subditi iurisdicioni et dominacioni Alcaldi vestri, quem habebitis et tenebitis apud Tunicium; sed in hoc non intendimus mercatores cuiuscumque loci sint, qui iam sunt subiecti consulibus eorum, sed intendimus omnes homines cum familia eorum, qui cum armis et ad soldum sint ibi. Et quod omnes milites cum familia eorum et alii, qui a nobis soldum recipient, [debeant] et teneantur recipere ipsum soldum per manum ipsius Alcadi vestri. . . . . Cristiani firment et placitent in posse ipsius Alcaldi et vicarii et iudicis sui, tam in causis pecuniariis quam criminalibus, quam in aliis quibuscumque. Et ipse Alcaldus sentencias super hoc latas mandet et faciat mandari execucioni, sive [exequi] et compleri. Promictimus eciam vobis quod quamdiu Alcaldus vester fuerit in terra nostra, nos non tenebimus neque habebimus ibi alium Alcaldum. Item promictimus vobis quod unicuique militum, qui sunt cum equo armato, sub iurisdicione dicti Alcaldi vestri, dabimus et solvemus in unoquoque die, pro soldo suo, tres bisancios argenti bonos et legales et iusti ponderis, et unicuique scutiferorum, qui cum equo armato erunt similiter cum dicto Alcaldo, dabimus et solvemus pro soldo duos bisancios argenti bonos et legales et iusti ponderis. Item promictimus vobis quod dabimus unicuique militum et scutiferorum, qui venient et erunt cum dicto Alcaldo vestro, quando veniunt ad nos, scilicet unicuique militum duos equos, et unicuique scutiferorum unum equum. Et quod quandocumque et quociescumque predictus Alcaldus vester, cum militibus et scutiferis et famulis suis

ibit in exercitum vel cavalcatam, dabimus ei tentoria et azembles, et quod faciemus ei emendam de equis et aliis bestiis, quos et quas amictent in ipsis exercitibus et cavalcatis, secundum quod hec consueverunt fieri tempore nobilis Guillermi de Montecateno quondam, vel tempore illustris Enrici filii illustris regis Castelle. Item promictimus vobis quod, si in solucione, quam faciemus vobis quolibet anno de dicta quantitate bisanciorum, quam tenemur vobis dare et solvere pro tributo, et si in solucionibus, quas faciemus dicto Alcaldo vestro et militibus et scutiferis, qui erunt cum dicto Alcaldo et de iurisdicione sua et de soldo suo predicto, ponamus et solvamus duplas auri in solucionem dictorum bisanciorum, ponemus et computabimus unamquamque ipsarum duplarum auri, bonam . . . . . . et iusti ponderis, pro quinque bisanciis argenti et non pro maiore summa. Item promictimus vobis quod predicto Alcaldo vestro dabimus et solvemus in unoquoque die, pro soldo corporis sui, centum bisancios argenti, bonos et legales et iusti ponderis. Item damus et concedimus predicto Alcaldo vestro quod possit milites et scutiferos et alios homines, quos tenebit ad servicium nostri et ad soldum nostrum, expellere de se et de ipso soldo nostro, et alios idoneos ibi ponere et tenere, secundum numerum, de quo conveniemus nos et ipse Alcaldus vester. Item damus et concedimus vobis quod vos habeatis apud Tunicium alfundicum, cum omnibus illis libertatibus et bonis consuetudinibus, quas ipse alfundicus habuit et consuevit habere et possidere tempore illustris Iacobi bone memorie, regis Aragonum avi vestri, prout melius ipsas libertates, bonas consuetudines aliquo tempore habuit, tenuit et possedit tempore predicti illustris regis Iacobi avi vestri. Item damus et concedimus vobis quod predictus Alcaldus vester et omnes Cristiani, qui cum eo erunt, possint apud Tunicium habere ecclesiam, et quod possint secum tradere et tenere sacerdotes et alios clericos, qui celebrent eis in ipsa ecclesia officium ecclesiasticum sive domini Iesu Christi, et qui possint portare corpus Cri-

sti cum signo campane sive squille, prout moris est Cristianorum, per omnes alfaudicos et vassallos Cristianorum, et tradere ipsum corpus Cristi Cristianis hoc requirentibus. Et quod ipsi clerici possint portare crucem et turibula corporibus Cristianorum decedencium, donec fuerint tradita sepulture, secundum quod hoc consuevit fieri inter Cristianos, sine omni contradicione et impedimento nostri et cuiuscumque persone. Item promictimus vobis nos facturos et curaturos quod barrile vini vendatur predicto Alcaldo vestro et militibus et scutiferis suis et familie, et aliis Cristianis, pro duobus bisanciis, sine omni encameramento, et quod dabitur barrile vini militi ad quinque dies, et scutifero ad septem dies. Item promictimus vobis bona fide quod, quotiescumque a vobis fuerimus requisiti per litteras vestras, vel per nuncium vestrum, erimus vobis adiutores et defensores toto posse nostro contra quoscumque homines Cristianos scilicet et Sarracenos, et alios quoscumque homines, cuiuscumque condicionis, legis vel fidei existant, et hoc faciemus sine omni dolo malo et fraude. Et ad maiorem securitatem et firmitatem predictorum omnium et singulorum, bono animo et spontanea voluntate et sine omni dolo malo et sine omni fraude, promictimus vobis illustrissimo Alfonso, dei gracia regi predicto, presenti et a nobis legitime stipulanti, pro vobis et pro illustrissimo rege Sicilie fratre vestro predicto, et pro omnibus aliis quorum interest et interesse potest et debet, et eciam iuramus vobis per Deum et per legem Mahumeti et per lalquible et super Alchoran, nostris propriis manibus tactum, quod predicta omnia et unumquodque predictorum prout superius continentur, actendemus et complebimus, et faciemus actendi et compleri per nos et omnes subditos nostros vobis et predicto illustri regi Sicilie fratri vestro, et eciam predicto Alcaldo vestro, quicumque a vobis electus et ordinatus fuerit, et militibus et scutiferis et familie eiusdem, et omnibus aliis Cristianis, incontinenti cum nos habebimus dominium Tunicii, et in aliquo non contraveniemus aliquo iure, causa vel racione. Ad

hec nos Alfonsus, dei gracia rex Aragonum, Maioricarum, Valencie ac comes Barchinone, bono animo et spontanea voluntate et ex certa sciencia et bona fide, et sine omni malo dolo, damus et concedimus vobis dicto illustri Abdelehehit, filio Amir Almumenin, pacem et treugas et bonam concordiam et bonum amorem ab hac die in antea, quamdiu ambo insimul vixerimus, et omnibus gentibus vestris et subditis, et quod ipsi possint ire, stare et redire salvi et securi per totam terram nostram cum mercibus et aliis rebus et sine rebus, ipsis tamen solventibus nobis, vel tenenti locum nostrum, ius nostrum sicut dari consuevit. Et nos promictimus vobis quod defendemus ipsos subditos vestros a violencia et iniuria, que non fiet eis in dominacione nostra. Item promictimus vobis quod erimus vobis adiutores et valitores et defensores toto posse nostro contra omnes Sarracenos, cum quibus habeatis guerram vel contencionem, postquam super hoc a vobis fuerimus requisiti vel moniti per licteras vestras, vel per nuncium vestrum. Item promictimus vobis, bona fide et sine dolo malo, quod nos faciemus et procurabimus in quantum melius poterimus quod illustris rex Sicilie, frater noster, laudabit et approbabit predictam dacionem pacis et treugue et predictas convenciones et promissiones, quas vobis supra fecimus, et quod non veniet contra predicta vel aliquod de predictis, immo firmabit, iurabit et complebit supradicta. Et ad maiorem securitatem omnium predictorum promictimus et iuramus vobis per Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula actendere et complere toto posse nostro, et non in aliquo contravenire. Datum apud Iacham, tercio calendas augusti, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo septimo.

[Segue il testo in lingua araba del trattato].

Signum ✠ Alfonsi dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comitis Barchinone.

Testes huius rei sunt Guilalbertus de Crudiliis, Iohan-

nes Salita, Guillelmus Durfortis, Bernardus de Segalars et Manuel Sibo Ianuensis.

Signum Petri Marchisii notarii domini regis, qui hec scribi fecit et clausit loco, die et anno prefixis.

Dalla pergamena latino-araba di n. 150 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 214 e seg. offre un esteso sunto e con varie parole, che non traduce nè spiega, ricavato dal testo latino del documento, come si vede dalle parole finali : « Segue il testo arabo colla firma autografa di Abdeluhehit ». Amari, 2ª ediz., vol. II, pag. 193, nel ricordare questo documento con data erronea del 1288, diceva : « Cito secondo gli appunti del can. Carini, il quale ebbe alle mani il testo e sapea leggerlo » ; però l' Amari non rimase affatto convinto che fosse nel trattato la firma di carattere di quel sovrano, poichè affermava che « i re di Tunis, come gli altri principi musulmani, metteano nei diplomi l' *alâma* [o motto apposto dalla Cancelleria] , non già la soscrizione del nome ». Carini non diè poi nella stampa del riassunto alcun chiarimento su quel dubbio. Egli inoltre trascrive il nome *Abdeluhehit* , che scorgesi invece nella forma *Abdelehehit* nella pergamena.

Per questo trattato di pace del 1287 non fornì l'Amari alcuna notizia precisa su l'origine ed i motivi , limitandosi a darne un breve sunto, ed a correggere il nome del principe arabo in *Abd-al-Wâhid*, che chiama *re di Tunis*. Notò soltanto che gli Arabi temevano la potenza di Loria, ammiraglio di Aragona e Sicilia, il quale si giovò della fiducia dei suoi sovrani per fare stipulare quel trattato ; ma di tale asserzione non offre le prove storiche.

Occorrono quindi alcune notizie su l' importante documento. È noto che il Re Pietro I nel 1285 in Panissars conchiuse con Abu-Hafs (Bohap) Re di Tunisi un trattato di pace a 2 giugno 1285 da valere per quindici anni (cfr. sopra, doc. LXXXI). Non era necessario pertanto sino all'anno 1300 di rinnovare quel trattato, se pur non voglia ammettersi per l'avvenuta morte del Re Pietro nello stesso anno 1285. Abdelehehit (che usava il titolo di figlio del Principe dei credenti) non era però un sovrano legittimo di Tunisi, ma soltanto un pretendente, come si ricava dalle parole

del documento: *cum nos habebimus dominium Tunicii.* Il Re di Tunisi era Abu-Hafs, al quale successe nel 1295 Abou-Acida-Mohammed (cfr. Mas Latrie, *Trésor de chronologie.* Paris, 1889. col. 1837). In un documento del 9 giugno 1287 di convenzione dell'ambasciatore di Genova col Re di Tunisi, viene indicato come sovrano in quel tempo Miralmomin Ebo-Afs e non Abdelehehit (Mas Latrie, *Traités* cit. pag. 125 e seg.).

In questo trattato di pace del 1287, ripetendosi le solite convenzioni per sicurtà, difesa, tributo, commercio ed altro, si stabilivano speciali ed estesi patti per il mantenimento e lo stipendio dei soldati cristiani che vanno all'esercito e sono soggetti all'Alcade, e per l'emenda dei cavalli morti. Lo scopo precipuo, per il quale il principe Abdelehehit stipulava il trattato, era pertanto quel soccorso di milizie, che egli stipendiava per far guerra al Re di Tunisi. Era venuto Abdelehehit in Aragona per costringere il Re Alfonso a formare quel trattato, rilevandosi ciò dalle parole: « Promictimus vobis Alfonso..... presenti » e dal giuramento prestato secondo le formole del Corano.

Il celebre storico arabo Ibn-Khaldoun (1332-1406) nel suo lavoro *Kîtab-el-Iber* ricorda le sommosse ed i combattimenti, che accaddero in Tunisi negli anni 1286 e 1287 contro il sultano Abou-Hap, per opera specialmente dell'emiro Abou-Zekeria e di Abd-Allah, uno dei capi dei Debbad (cfr. trad. De Slane, *Hist. des Berbères.* Algeri, 1854, t. II, pag. 401 e seg.). Mentre il regno di Tunisi era sconvolto da quella guerra, Abdelehehit conchiudeva il trattato nella città di Iacca in Aragona.

Grande vantaggio ritrovava il Re Alfonso nel fermare quei patti. Mas Latrie, *Traités*, pag. 143 (dell'*Introd.*) nota che il Re Pietro III d'Aragona cominciò ad ingerirsi nelle discordie dei Re di Tunisi « quelques années après la croisade de 1270, et soutint les armes à la main l'un des prétendants », cioè dopo che Abou-Ishak, fratello del sultano El-Mostancer si rifugiò in Aragona (cfr. pure Amari, vol. I, pag. 174 e seg.) Così Alfonso III nel 1287, promettendo aiuto al pretendente Abdelehehit, stringeva più agevolmente patti meglio favorevoli alla Casa d' Aragona, che alla Sicilia. Il tributo, che per il trattato del 1285 era dato al Re Pietro solamente come sovrano di Sicilia, e non di Aragona, e chiamavasi *lo tribut de Sicilia*, perchè sin dall'epoca normanna e specialmente per la soggezione e per evitare le incursioni arabe nell'i-

sola si era stabilito (V. sopra, pag. 167, ed il testo in Capmany cit., § 34), diveniva ora tributo *esclusivo ed intero per l'Aragona*; ed al Re di Sicilia Giacomo non si concedeva, contrariamente alla protesta da lui fatta a 8 marzo 1287 (V. sopra, doc. CLXIII), che il pagamento di una ipotetica somma di tributo, equivalente alla metà di quello convenuto per l'Aragona.

La spoliazione del tributo in favore dell'Aragona, già prima tentata sin dal 1285 (cfr. sopra, pag. 210), era in quel modo avvenuta, salvo ad ottenere la ratifica del Re Giacomo, che non era presente, nemmeno per suoi ambasciatori, a quei patti. Del trattato del 1285 conchiuso col Re Pietro I, anche per *lo tribut de Sicilia* non facevasi alcuna menzione, mentre sarebbe stato obbligo indispensabile se il principe arabo fosse stato il sovrano legittimo, e si ricordava invece quello del 1271 fatto per dieci anni dal Re Giacomo I di Aragona (V. sopra, pag. 169).

Amari cit. pag. 192, dice che « l'Aragona e la Sicilia fermavano » quel trattato del 1287; ma ciò non corrisponde al vero, perchè la Sicilia non vi interveniva direttamente. L'illustre prof. Camillo Manfroni, nella sua *Storia della marina italiana dal trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli (1261 - 1453)*. Livorno, 1902, parte I, pag. 166, dà notizia del trattato del principe Abd-al-Uehit, e dice che, in esso, Alfonso « *solo per grazia* alla Sicilia prometteva di pagare un tributo pari alla metà della somma pagata per l'innanzi (16,000 bisanzi) », e giustamente osserva che « alla supremazia marittima della Sicilia si sovrapponeva quella dell'Aragona, non già pel diritto della forza, ma per l'astuzia », notando come nel trattato del 1285 il Rè Pietro I invece fosse stato « degli interessi dei nuovi sudditi [di Sicilia] rigido tutore ». Deve rilevarsi però che il Manfroni per equivoco crede conchiuso il trattato del 1287 in Tunisi, invece che in Aragona, e dal Loria, dopo alcuni combattimenti avvenuti in quell'anno in Tunisi, secondo l'asserzione di Amari da me riferita.

Di Guglielmo Raimondo Moncada, ricordato in questo trattato del 1287, si ha notizia nei §§ 35 e 36 del trattato del 1285 (V. sopra, pag. 167 e seg.), e certamente si deve riportare la menzione agli anni 1278 e seguenti nel tempo della spedizione in Tunisi di Corrado Lanza per parte del Re Pietro III d'Aragona, narrata dal cronista Montaner, cap. 30 e 31 (ediz. Buchon, cit. pag. 242 e seg.). Per Enrico, figlio del Re di Castiglia, qui pure menzio-

nato, si trova il ricordo nella cronaca di Saba Malaspina, lib. III, cap. 18 (ed. Del Re, *Cronisti* cit. vol. II, pag. 262), perchè egli insieme al fratello Federico nel 1259 si recò in Tunisi agli stipendî di quel Re e ritornò nel 1267 in Italia. Varie notizie su quei fatti fornisce Giuseppe Del Giudice nel suo pregevole lavoro *Don Arrigo Infante di Castiglia.* Napoli, 1875, pag. 4, 17, 91 e 103.

CLXIX.

1287, prima di agosto.

Il Re Giacomo ordina a Bertrando de Cannellis di recarsi in Catalogna dal Re Alfonso per farsi consegnare i prigionieri Alaimo da Lentini ed i suoi nipoti Adinolfo di Mineo e Giovanni di Mazzarino, rei convinti di tradimento contro il regno, e che dovrà condurre verso la Sicilia, ed innanzi l'arrivo nell'isola far gettare in mare, « in maris profundum proicias et submergas ».

Altra lettera al Re Alfonso per la consegna dei rei.

Il testo intero della lettera fu inserito dal Neocastro nella sua Cronaca, cap. CIX, però senza l'indirizzo nè la data, leggendosi in fine *Datum etc.*

Trovasi nella edizione, che di quella cronaca venne eseguita la prima volta dal sac. Giovanni Maria Amato, *De principe templo panormitano.* Panormi, 1738, pag. 635 e seg., e nelle altre del Muratori, *Rerum italicarum script.* t. XIII, col. 1120 e seg., e di Gregorio, *Bibl. script. arag.* t. I, pag. 149 e seg.

Ne diede notizia fugace il Surita, *Anales* cit. lib. IV, cap. 90. Amari, 9a ediz. vol. II, pag. 178, offre un breve sunto della lettera.

La data del documento si desume dalle parole della lettera del 4 agosto 1287 del Re Alfonso d'Aragona a Giacomo, da me edita nel 1909 in Barcellona, nella quale è detto: *venientes nuper ad nos* il Castelletto e de Cannellis, e dimostrasi che quegli ambasciatori dopo la missione di marzo di quell'anno per i negoziati di pace, matrimonî e tregue (V. sopra, doc. CLIX), ri-

tornarono probabilmente in Catalogna in luglio per il nuovo incarico di richiesta di conferma della cessione e difesa della Sicilia dopo la coronazione di Alfonso, e di consegna dei rei di tradimento per subire la pena di morte (cfr. appresso, doc. CLXX a CLXXII).

Il documento non presenta alcun carattere di falsità o d'invenzione (quasi perorazione), rispondendo del tutto ai sentimenti di sdegno e di rigore della Corte di Sicilia, ed alla verità dei fatti ricordati; e certamente per il grande stupore che recò nell'isola *(miratur populus siculus)* quella condanna esemplare del famoso patriota Alaimo, creduto incautamente ribelle, il cronista Neocastro ritenne presso di sè la copia della lettera e volle inserirla nella sua narrazione, anco per la più sicura biografia di Alaimo.

È nondimeno inesatta la data del viaggio fornita dal Neocastro, poichè egli dice che il de Cannellis partì da Barcellona il 16 maggio, ed arrivò vicino l'isola di Maretimo a 2 giugno, mentre invece dalla lettera del Re Alfonso (già da me indicata) del 4 agosto si rileva che il Re in quel giorno affidò a de Cannellis, ***ad vos*** [Re Giacomo] ***incontinenti redeunti***, Alaimo e gli altri due rei, e quindi il viaggio non potè essere che in agosto e non in maggio, e le notizie di tempo, conformi al Neocastro, riportate dall'Amari (pag. 177) non sono precise (cfr. sopra, pag. 17).

Si prova altresì la verità della lettera riferita dal Neocastro anche dal fatto che al solo de Cannellis vedesi dato nella lettera del Re Giacomo l'incarico di richiedere la consegna dei rei per portarli in Sicilia, ed a lui soltanto, e non al Castelletto (che pur ne fece istanza col suo compagno di ambasceria), il Re Alfonso consegnava sollecitamente Alaimo ed i nipoti. Per altri ricordi vedasi il doc. seguente CLXXII.

CLXX.

1287, agosto 4, Iacca.

Il Re Alfonso III di Aragona conferma dopo la sua coronazione, a richiesta degli ambasciatori Castelletto e de Cannellis,

l'atto di cessione in favore dell' Infante Giacomo dei diritti sul regno di Sicilia competenti al medesimo Alfonso, emanato a 2 novembre 1285 (cfr. doc. CXI).

Vi è il segno di croce del Re Alfonso.

(Atto in notar Guglielmo Luppeti, scrittore della Corte).

Noverint universi quod nos Alfonsus dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone, recognoscentes nos ad etatem pubertatis plenarie pervenisse, cum testimonio huius publici instrumenti, gratis et ex certa sciencia laudamus, ratificamus et approbamus per nos et nostros diffinicionem, remissionem, donacionem et cessionem per nos iam pridem ante coronacionem nostram factas illustri regi Sicilie carissimo fratri nostro, tunc dicto Infanti, Iacobo, de omnibus peticionibus et demandis, et omnibus actionibus et iuribus nobis competentibus et competituris in toto regno Sicilie et principatu Capue et Salerni et ducatu Apulie, et omnibus pertinenciis et iurisdicionibus eorumdem, cum quodam instrumento sigillato sigillo nostro pendenti, quo tunc utebamur et sacramento vallato, cuius instrumenti series sic se habet:

[Segue il testo del documento del 2 novembre 1285].

Et laudantes atque confirmantes ex certa sciencia omnia et singula supradicta, promictimus, sub virtute dicti sacramenti, dicto regi Sicilie fratri nostro, absenti tamquam presenti, et vobis Iasperto de Castelleto et Bertrando de Canellis, nunciis dicti regis, ac notario infrascripto, presentibus et vice ac nomine ipsius regis a nobis legitime stipulantibus, ea semper firma habere et inviolabiliter observare, et nunquam contravenire iure aliquo, causa vel racione. In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum signi et sigilli nostri maioris apposicione fecimus communiri. Quod est actum Jacce pridie nonas Augusti, anno domini millesimo ducentesimo octogesimo septimo.

Signum ✠ Alfonsi dei gracia regis Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comitis Barchinone appositum hic de

voluntate et mandato ipsius domini regis, per manum Iacobi de Cabannis scriptoris eiusdem, loco, die et anno prefixis.

Testes sunt I. Episcopus Valencie. — Poncius prepositus Selsone. — Gilabertus de Crudiliis. — Lippus Ferrench de Luna. — Petrus Marchisii, domini regis notarius.

Signum Guillelmi Luppeti scriptoris curie predicti domini regis Aragonum et notarii publici, auctoritate regia, per totam terram et dominacionem suam, qui de mandato eiusdem domini regis hec scripsit et clausit loco, die et anno prefixis.

Dalla perg. di n. 151 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Si vede altresì quivi trascritto nel reg. 75 del Re Alfonso, a f. 23 r.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 216 dà il sunto dell'atto, ma tralascia di indicare che la conferma avviene per maggior validità, essendo stato emanato l'atto di cessione *iam pridem ante coronacionem*, la quale seguì in Saragozza a 14 aprile 1286, e prima ancora della coronazione di Giacomo (2 febbraio 1286).

Pubblicato da me nella memoria *Docum. su le relaz. del Re Alfonso III* cit. in *Anuari (1908) de l' Inst. d' Estud. Catal.* doc. XII, pag. 353.

Per la conferma del documento del 1285 fu eseguito doppio transunto di esso a 19 febbraio 1287 in Messina, d'ordine del Cancelliere Giovanni da Procida, che lo consegnò indubbiamente agli ambasciatori già menzionati (V. sopra, doc. CLVIII, ed anco l'altro che precede).

CLXXI.

1287, agosto 4, Iacca.

Il Re Alfonso III di Aragona, a richiesta degli ambasciatori Castelletto e de Cannellis, conferma dopo la sua coronazione l'atto

di difesa del regno di Sicilia, emanato in favore dell' Infante Giacomo a 25 novembre 1285 (cfr. doc. CXXXV).

È in fine il segno di croce del Re Alfonso.

(Atto in notar Guglielmo Luppeti, scrittore della Corte).

Noverint universi quod nos Alfonsus dei gracia rex Aragonum, Maioricarum et Valencie ac comes Barchinone, cum testimonio huius publici instrumenti laudamus, ratificamus et approbamus convencionem et promissionem per nos iam pridem, ante coronacionem nostram, factam illustri regi Sicilie karissimo fratri nostro, tunc dicto Infanti, Iacobo, cum quodam publico instrumento sigillato sigillo nostro pendenti, quo tunc utebamur, cuius instrumenti series sic se habet:

[Segue il testo del documento del 25 novembre 1285].

Et laudantes ac confirmantes ex certa sciencia omnia et singula supradicta, promictimus sub virtute sacramenti et homagii predictorum iam dicto regi fratri nostro, absenti tamquam presenti, et vobis Gisberto de Castelleto et Bertrando de Canellis nunciis eiusdem regis, ac notario infrascripto, presentibus et nomine ac vice eiusdem regis a nobis legitime stipulantibus, predicta omnia et singula semper firma habere, actendere et complere ac inviolabiliter observare, et non contravenire aliquo casu vel aliqua racione. In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum ex sigilli nostri maioris apposicione fecimus communiri. Quod est actum Iacce II nonas Augusti, anno domini millesimo CC° LXXX° septimo.

Signum ✠ Alfonsi dei gracia Regis Aragonum, Maiorice et Valencie ac comitis Barchinone appositum hic voluntate et mandato ipsius domini regis, per manum Iacobi de Cabannis scriptoris eiusdem, loco, die et anno prefixis.

Testes sunt I. Episcopus Valencie. — Poncius prepositus Selsone. — Guilabertus de Crudiliis. — Luppus Ferrench de Luna. — Petrus Marchisii domini regis notarius.

Signum Guillermi Luppeti scriptoris curie predicti do-

mini regis Aragonum et notarii publici, auctoritate regia per totam terram et dominacionem suam, qui de mandato eiusdem domini regis hec scripsit et clausit, cum lcteris suppositis in quarta linea ubi scribitur prosequi, loco, die et anno prefixis.

Dalla perg. di n. 152 del regno di Alfonso II (Arch. Cor. Arag. in Barcellona). Se ne ha pure il testo nel reg. 75 del Re Alfonso, a fol. 24 (nel medesimo Archivio).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 216 ne offre un breve sunto; ma non indica la copia contenuta nel registro.

Pubblicato da me nella memoria cit. in *Anuari (1908) de l'Inst. d'Estud. catal.* doc. XIV, pag. 353.

Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 165, nota 3, ne fa un cenno su le indicazioni di Carini.

È da rilevare che nel documento del 25 novembre 1285 era in fine l'espressa riserva di confermarlo « cum instrumento nostre bulle dependentis munimine roborato » appena (*statim*) avvenuta la coronazione, e che ciò dimostra l'importanza che si riconosceva in quell'atto per la definizione sicura dei rapporti tra i due regni. Ho ristampato pertanto il testo dei due documenti di conferma.

CLXXII.

1287, agosto 4, Iacca.

Il Re Alfonso III di Aragona avvisa suo fratello Re Giacomo di avere, in seguito a richiesta dei suoi ambasciatori Castelletto e de Cannellis, affidato al de Cannellis (che ritorna subito presso il suddetto Giacomo) i prigionieri Alaimo da Lentini ed i nipoti, poichè Alaimo più volte avea dichiarato di sottoporsi al giudizio del Re Giacomo. Dice inoltre il Re Alfonso di aver dato licenza al de Cannellis, nel caso di assalto della nave per liberarli, di poter uccidere i prigionieri.

Egregio principi domino Iacobo dei gracia illustri regi Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue karissimo fra-

tri suo. Alfonsus etc. salutem etc. Venientes nuper ad nos Gisbertus de Castelleto et Bertrandus de Canellis, nuncii vestri, nos pro parte vestra instanter requisiverunt quatenus Alaymum de Lentino et nepotes suos, nostro carceri mancipatos, eis vestro nomine tradere deberemus. Nos autem, requisicioni nunciorum predictorum annuentes, quia dictus Alaymus pluries asseruit quod dampnacionem sive liberacionem suam libens commicteret consciencie et voluntati vestre, assignavimus et tradi fecimus captivos predictos Bertrando de Canellis alteri nunciorum predictorum, ad vos incontinenti redeunti, recepto homagio ab eodem quod dictum Alaymum cum nepotibus ad vos ducat, data per nos sibi licencia quod si contigeret navem aut vassellum, in quo dictus Bertrandus, cum dictis captivis, ad partes Sicilie navigabit, expugnari ab inimicis, vel consanguineos aut amicos eorum aggredi seu invadere ipsum Bertrandum pro eis liberandis, sicque videretur ei non posse salve ad vos ducere, possit eos occidere in utroque casuum predictorum. Datum Iacce II nonas Augusti [1287].

Dal reg. 70 del Re Alfonso, a fol. 163, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Pubblicato da me nella memoria cit. in *Anuari (1908) de l'Inst. d'Estud. Catal.* doc. XII, pag. 352.

Per la consegna dei prigionieri il Re Giacomo aveva, con sua lettera, destinato come nunzio il de Cannellis, e ne aveva anche dato avviso al Re Alfonso (cfr. sopra, doc. CLXIX). Si scorge da quest'altro notevole documento del 4 agosto che l'ambasciatore siciliano Castelletto rimase in Aragona, certamente per compiervi altri affari che riguardavano la Corte di Sicilia.

La facoltà di uccidere i prigionieri, nel caso di assalto, si concedeva perchè i rei non cadessero nelle mani dei nemici. Simile esempio offre il Neocastro (cap. 99, ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 140) per il principe di Salerno, allorchè fu dal castello di Cefalù inviato prigioniero in Catalogna. Il cronista, riferendo chiaramente il sistema criminale dei suoi tempi. narra che l' Infante Giacomo manifestò ai militi che dovevano condurre il principe:

« Si necesse foret, quod in eos hostes in mari insilirent, ipsum et se ipsos defenderent usque ad mortem; et si aliud, vel plus substinere non possint, *ipsum decapitarent, et decapitatum in mare proicerent*, ne vivus ad manus hostium aliquatenus perveniret, postea de morte vel vita consulerent sibi ipsis ».

Su la fine infelice di Alaimo e dei nipoti vedasi pure il doc. CLXIX. Il Re Alfonso nello stesso giorno, che riaffermava i suoi rapporti con l'isola, lasciava perire il celebre uomo di governo.

CLXXIII.

1288, febbraio 25, indizione 1ª, Catania.

Il Re Giacomo ordina a Riccardo de Passaneto, Giustiziere della Valle di Girgenti, di intimare con un bando nelle terre di sua giurisdizione il divieto (con determinata pena) di caccia ai daini od anche ad altri animali, con le reti (ad filum) nelle foreste regie, e da maggio a luglio tanto con le reti che coi cani, e di dargli avviso dei contravventori per la pena pecuniaria da riscuotersi dalla Corte.

Iacobus dei gracia rex Sicilie etc. Riccardo de Passaneto militi, Iusticiario vallis Agrigenti etc. Fidelitati tue firmiter et districte mandamus quatenus, statim receptis presentibus, per terras et loca iurisdicionis tue, ex parte nostre celsitudinis, sub certa pena pluries inhibeas et iniungas quod nullus, cuiuscumque condicionis et status existat, in forestis, defensis et solaciis nostris iurisdicionis tue ad filum, et in mensibus madii, iunii et iulii cuiuslibet anni ad filum seu cum canibus, vel alio quocumque modo, ad daynos et alia eciam animalia aliquatenus venari presumat, et illos, quos predicti mandati et inibicionis nostre inveneris transgressores, maiestati nostre per licteras tuas significes, ut contra eos ad exactionem predicte pene per nostram Curiam procedatur. Datum Catanie, vicesimoquinto februarii, prime indicionis, regni nostri anno tercio [1288].

Dalla perg. di n. 194 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Il mandato regio è inserto nella lettera del 15 marzo del Giustiziere Passaneto (cfr. doc. seguente).

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 222 dà un sunto del documento, però con data del 1287, che non riduce al modo comune, e senza notare che il Baiulo e giudici di Sciacca non presentavano soltanto al notaro la lettera del Passaneto, ma davano anche i provvedimenti per la esecuzione di essa.

Su i varî modi di caccia usati nel medio evo in Sicilia fornisce alquante pregevoli notizie F. P. Avolio, *Riflessioni sopra le leggi siciliane intorno alla caccia.* Palermo, 1800, pag. 11 e seg. Altre ne offre il prof. G. Cosentino nel suo lavoro *Le nozze del Re Federico III con la principessa Antonia del Balzo.* Palermo, 1895, pag. 45-50. In una partita di conti del 1368 da lui riportata (pag. 48) si ha la menzione «canum deputatorum ad venacionem nostram».

Deve qui notarsi che, durante il dominio angioino nell'isola, i maestri forestari commettevano gravi eccessi contro coloro che prendevano gli animali nella caccia. Nella lettera mandata dai Siciliani (*Universitas Siculorum*) al Papa Martino IV dopo il mese di agosto 1282 (cfr. sopra, doc. VI) si esponeva: «Quid Magistri forestarum impietatis in Siculos exercuerunt, si quando per aliquem aliqua fera bestia caperetur, que de iure gentium et naturali ratione, statim capta conceditur occupanti, sicut gloriosorum Principum asserunt sanctiones, *gravissima ab ipsis passi rerum personarumque dispendia* vix sufficiunt enarrare?». Il cronista Speciale ricorda anzi più esplicitamente che gli officiali angioini «occasione venationis prohibite», per rapire agli abitanti le loro sostanze, ponevano segretamente nelle loro capanne le pelli di cervi e daini: «quis.... pelliculas in eorum mapalibus clanculum submittebat?» (lib. I. cap. 11, ed. Gregorio, cit. t. I, pag. 308).

Il Re Giacomo, per metter freno a quei soprusi, nel 1286 sancì per tutto il regno (V. sopra, pag. 282) che nessuno potesse subire pena per gli animali trovati fuori le foreste *(extra defensam)*, se ció non fosse avvenuto con «vehementi impulsione, arte vel fraude» *(Cap. Regni Sicil.* c. 30, ed. Testa, t. I, pag. 20). Nel 1289 ripeteva egli altre sanzioni ad impedire gli abusi dei maestri forestarî, ed aboliva financo i capitoli del loro ufficio emanati nel tempo angioino, che davano pretesto alle oppressioni (cap. 64, ed. Testa,

pag. 38). Su ciò inviò il Re speciali lettere ai maestri forestari in quell'anno (V. appresso, doc. di tale data).

Il divieto di caccia nelle foreste regie, secondo questo documento del 1288, era assoluto nei mesi di maggio a luglio. Carusi cit. non rileva tale distinzione, e riferisce invece quel particolare ed eccezionale divieto come unica norma contenuta nella lettera regia.

Nel documento che segue (n. CLXXIV) vedonsi le altre notizie su l'esecuzione di quell'ordine.

CLXXIV.

1288, marzo 18, indizione 1ª, Sciacca.

Il Baiulo di Sciacca, Riccardo de Orlando, insieme ai giudici, in seguito alla lettera (inserta) del 15 marzo spedita ai medesimi dal Giustiziere della Valle di Girgenti, Riccardo de Passaneto, per esecuzione del mandato regio del 25 febbraio (V. doc. precedente CLXXIII), *divulga con bando nella terra di Sciacca il divieto di caccia nelle foreste regie, e ne fa compilare atto in pubblica forma.*

(Atto in notar Pagano di Siacca).

In nomini domini amen. Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo octogesimo septimo, mense marcii, decimo octavo eiusdem, prime indicionis, regnante serenissimo domino nostro rege Iacobo, dei gracia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, anno sui felicis regiminis tercio feliciter amen. Nos Conradus de Tancredo iudex Sacce, Paganus de Sacca publicus eiusdem terre notarius et testes subscripti, ad hec specialiter vocati et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod prescripto die Riccardus Iohannis de Orlando Baiulus Sacce, Rogerius de Gervasio et Gandolfus Saffudus Iudices eiusdem terre Sacce ostenderunt nobis quasdam litteras egregii viri domini Riccardi de Pasaneto, militis, domini regis

consiliarii et familiaris ac regii Iusticiarii vallis Agrigenti, comitatus Giracii, parcium Cephaludi et Thermarum, cum inserta in eis forma cuiusdam sacri mandati regii sibi missas, quas vidimus et legimus vero et noto sigillo eiusdem domini Iusticiarii de cera rubea sigillatas, et erant per omnia continencie infrascripte: Riccardus de Passaneto, miles, domini regis consiliarius et familiaris ac regius Iusticiarius vallis Agrigenti, comitatus Giracii, parcium Cephaludi et Thermarum discretis viris Baiulo et Iudicibus terre Sacce, amicis suis, salutem et dileccionem sinceram. Nuper a sacra regia maiestate sacras recepimus literas in hec verba:

[Segue il testo del documento del 25 febbraio].

Cumque oporteret nos prescriptum sacrum mandatum regium execucioni debite, cum omni devocione, mandare, et ad id exequendum per singulas terras et loca iurisdictionis nostre simul et semel interesse non possimus, individuitate corporis prohibente, execucionem ipsius in dicta terra Sacce duximus pro parte Curie comictendam prudencie vestre, ex regia parte qua fungimur auctoritate, mandantes, sub pena unciarum auri decem, quatenus prescripti mandati regii forma diligenter actenta, et in quantum vobis committitur observata, statim, receptis presentibus, per dictam terram Sacce iurisdictionis nostre ex parte regie celsitudinis, sub pena unciarum auri viginti, pluries inhibeatis et iniungatis quod nullus, cuiuscumque condicionis et dignitatis existat, in forestis, defensis et solaciis regiis iurisdictionis nostre ad filum, et in mensibus madii, iunii et iulii cuiuslibet anni ad filum, seu cum canibus vel alio quocumque modo, ad daynos et alia eciam animalia aliquatenus venari presumat, et illos, quos predicti mandati et inibicionis regie inveneritis transgressores, nobis vestris litteris intimetis, ut successive maiestati regie per nostras litteras significemus, et contra eos ad exaccionem predicte pene per regiam Curiam procedatur; de qua quidem inibicione et iniuncione instrumentum publicum, cum forma presencium, fieri faciatis, quod nobis ad Curiam incontinenti destinari curetis. De

die autem recepcionis presencium, cum forma ipsarum, nobis statim ad Curiam vestras mictatis licteras responsales. Datum Agrigenti, quintodecimo martii, prime indicionis [1288]. Cuius auctoritate mandati, predicti Baiulus et Iudices, nobis, ad eorum requisicionem pro parte Curie factam, sibi adhibitis, iuxta formam predicti mandati, statim per eamdem terram Sacce iurisdicionis dicti domini Iusticiarii, ex parte regie celsitudinis, sub predicta pena unciarum auri viginti, pluries inhibuerunt et iniunxerunt quod nullus cuiuscumque condicionis et dignitatis existat in forestis, defensis et solaciis regiis aliquatenus venari presumat. De qua inhibicione et iniuncione instrumentum presens publicum, cum forma literarum ipsarum, ut exinde plene constet et fiat in regia Curia plena fides, factum est per manus mei predicti notarii, signo meo solito signatum, nostrique Iudicis sigillo et subscripcione ac subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum Sacce anno, mense, die et indicione premissis.

† Ego Conradus de Tancredo Iudex Sacce qui supra me subscripsi et sigillavi.

† Ego Marchisius de Fererio testor.

† Ego Andreas de Agusta testis sum.

† Ego Damianus de Cosmano testis sum.

† Ego Cremonesi testis sum.

† Ego Rainerius de Berio testis sum.

† Ego Paganus de Sacca publicus eiusdem terre notarius hoc instrumentum scripsi, et signo meo signavi.

Dalla perg. n. 194 del regno di Alfonso II nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 222 offre il sunto, del quale ho fatto cenno nel documento anteriore.

L'atto è notevole perchè dimostra la sollecitudine e la precisione che usavansi dai Giustizieri delle Valli nel trasmettere gli ordini ai Baiuli dei varî comuni, ed altresì perchè fornisce la prova che nella regione vicina a Sciacca doveano essere foreste

regie soggette a quel bando. La pena pecuniaria per i contravventori era di oncie venti.

Giovan Luca Barberi nella prima metà del secolo XVI diceva: « Regni foreste... quamplurime sunt, tamquam de iuribus et membris solatiorum regie dignitatis »; e soltanto trattava, nella sua descrizione, di alquante che erano state concesse in feudo a privati (cfr. *I Capibrevi*, ed. Silvestri, vol. III *Feudi di Val di Mazzara*, pag. 599). Sembra però che la foresta presso Sciacca sia stata quella del castello di Misilino col canneto, come è indicata nell'elenco delle foreste regie di Sicilia nel 1278, riferito da Minieri-Riccio, *Il regno di Carlo I d' Angiò* (in *Arch. Stor. Ital.* S.e IV, t. I, 1878, pag. 4). Sul casale di Misilino cfr. Amari *Carte comparée de la Sicile au XIIe siècle*. Paris, 1859, pag. 31 e 41.

CLXXV.

1288, maggio 7, indizione 1a, Messina.

Il Re Giacomo scrive al Giustiziere della Valle di Girgenti, Riccardo de Passaneto, manifestandogli che il Vescovo di Cefalù, Giunta, lo ha supplicato perchè non gli sia recato impedimento nella costruzione della tonnara, che si è fatta da tempo immemorabile nella spiaggia, dal luogo detto Fiumetorto sino all' altro detto di Colobria, nonostanti le opposizioni di Nino Tagliavia di Palermo e dei socî gabelloti delle tonnare della regia Corte in Sicilia al di là del fiume Salso. Ordina pertanto che si faccia sollecitamente un'inchiesta intorno all'antico uso dei Vescovi di costruire la tonnara suddetta e di convenire una determinata somma e quantità di pesci da pagarsi dai gabelloti per la costruzione e la pesca, mantenendo il Vescovo nel possesso se ciò sia provato, ed attribuendo invece al medesimo i proventi, se si riconoscerà che appartengano alla Chiesa.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Riccardo de Passaneto, militi, Iusticiario Vallis Agrigenti, comitatus Giracii, parcium Cephaludi et Therma-

rum, consiliario et familiari et fideli suo, graciam suam et bonam voluntatem. Pro parte venerabilis patris domini Iuncte cephaludensis Episcopi, consiliarii et familiaris et fidelis nostri, porrecta nuper culmini nostro peticio continebat quod cum cephaludensis Ecclesia et predecessores sui, qui fuerunt pro tempore in eadem, consueverunt hactenus a tempore, cuius non extat memoria, habere et facere fieri seu construi tonnariam in districtu maritime eiusdem Ecclesie, a loco qui dicitur Flumen tortum discurrendo per maritimam usque ad locum, qui dicitur Colobra, pacifice et quiete, et proventus eiusdem tonnarie, tamquam ab antiquo ad eandem Ecclesiam pertinentes, sine contradicione qualibet percipere et habere, nunc Ninus Tallavia de Panormo, et socii cabelloti tonnariarum Curie nostre in Sicilia ultra flumen Salsum pro anno presenti prime indicionis, dum idem Episcopus tonnariam istam construi fecerit pro anno presenti, poni facere vellet ad piscandum in mari predicto, occasione concessionis nostre facte eis de cabella tonnariarum ipsarum, asserentes dictam Ecclesiam nullam habere tonnariam in maritima ipsa, nisi tonum tantum unum, construccionem ipsius tonnarie indebite impediunt, et particulariter in preiudicio Ecclesie memorate, petens quod constructores ipsius tonnarie de construcione ipsa conveniant, et supplicato igitur excellentie nostre pro parte Prelati predicti ut sibi et dicte Ecclesie super huiusmodi impedicione construcionis dicte tonnarie providere nostra serenitas dignaretur. Supplicacionibus suis benigne admissis, cum intencionis et propositi nostri sit dictum Prelatum, bona et iura omnia ipsius Ecclesie tempore felicis nostri dominii manutenere, fovere, protegere et illesa servare, fidelitati tue mandamus quatenus, recepta prius a constructoribus dicte tonnarie ydonea et sufficiente fideiussoria caucione de unciis auri quinquaginta, quod si per inquisicionem faciendam per te de premissis inveniretur antea consuevisse construi tonnariam ipsam in predicta maritima per Prelatos eiusdem Ecclesie, nec proventus ipsius spectare ad eandem Eccle-

siam, sicut habet exposicio Episcopi supradicti, de quantitate pecunie et piscium conventa predicto Episcopo pro construcione eiusdem tonnarie, pro construcione ipsa et piscacione ipsius cabelloti predicti integraliter satisfiant predictum Episcopum et constructores eiusdem tonnarie, in facienda et construenda tonnaria ipsa in predicta maritima, sicut hactenus consuevit, manuteneas et defendas, eosque super construcione ipsius tonnarie molestare seu perturbare per aliquos nullatenus paciaris, mandatis nostris directis Baiulo et Iudicibus eiusdem terre [et] quibuslibet aliis de non permictendo construi tonnariam ipsam, absque licencia et consensu cabellotorum predictorum, non obstantibus exequucioni presencium, set penitus irritatis. Volumus eciam et mandamus quod per homines rei conscios, antiquos et fidedignos eiusdem terre Cephaludi, terrarum et locorum circumadiacencium, fideles nostros, per quos melius veritas poterit indagari, diligenter inquisicionem facias de singulis supradictis, quam inquisicionem fideliter in scriptis redactam Curie nostre sub sigillo tuo mictere studeas preter moram, cautus existens quod inquisicio ipsa diligenter, sollicite et fideliter fiat, quod super hoc nostra Curia non fraudetur, nec ullo unquam tempore aliquid aliud valeat inveniri, quam quod ipsa inquisicio continebit, cum exinde tuis humeris Curia nostra totaliter innitetur. Si vero per tenorem inquisicionis ipsius tibi constiterit predictam tonnariam consuevisse construi per Prelatos eiusdem Ecclesie et commissarios eorum, et proventus eiusdem tonnarie pertinere ad Ecclesiam supradictam, fideiussores predictos ab eadem fideiussione liberes et absolvas, et proventus construcionis eiusdem tonnarie predicto Prelato et statuto suo facias integraliter assignare. De recepcione vero presencium, cum forma ipsarum et toto processu tuo in premissis habendo, Cancellario regni Sicilie et magistro Racionali magne nostre Curie per tuas licteras rescripturus. Si vero tibi non constiterit de predicta quantitate pecunie et piscium conventa predicto Episcopo pro construcione et piscacione dicte ton-

narie, dicto cabelloto facias assignari. Datum Messane septimo madii, prime indicionis, regni nostri anno tercio [1288].

Dalla perg. di n. 63 del Tabulario della Chiesa di Cefalù, nell'Archivio di Stato di Palermo, in un transunto del 20 maggio 1290. La pergamena è in varie parti logora e sbiadita.

Se ne ha una copia nel vol. in pergamena del sec. XIV dei Privilegi della suddetta Chiesa, compilato per ordine del Vescovo Tommaso di Butera (Arch. di Stato di Palermo) a fol. 56 e seg. in un transunto del 30 agosto 1303 con firme originali. Altra copia è pure nel ms. Qq. H 8 *Diplomata Eccles. cephalud.* nella Bibl. Comunale di Palermo, a fol. 727, e per il transunto del 1303 a fol. 846.

Il documento del Re Giacomo è inserito nella lettera del Giustiziere Passaneto (cfr. doc. seguente, n. CLXXVI). Un breve frammento ne fu pubblicato da Pirri, *Sicilia Sacra* cit. t. II, pag. 808, con data erronea del 1289.

Riesce assai importante l'ordine regio per la notizia dei sistemi di pesca del tonno vigenti da antico tempo nell'isola e che attestano il fiorente commercio, avendosene speciale ricordo per l'epoca normanna nell'opera dell'arabo Edrisi. Cfr. la memoria storica di Vito La Mantia, *Le tonnare in Sicilia*. Palermo, 1901, pag. 5 e seg. Il sito della tonnara era al di là di Termini, dalla foce del Fiumetorto, che scorre nel Tirreno dopo aver traversato la vallata, nella quale sono i comuni di Montemaggiore (terra esistente nell'epoca angioina, come appare dalla perg. 54 del 1275 del Tabulario suddetto di Cefalù) e di Cerda e Sciara (sorti nel declinare del secolo XVII su l'antica via verso le Madonie), e si estendeva presso il mare di Cefalù al sito di Colobria. Amari nella *Carte comparée* cit. dà notizia del Fiumetorto, ma nessuna per Colobria. Sul *Flucius Tortus* si veda Vito Amico, *Lexicon topogr.* cit. t. II, p. I, pag. 163, e p. II, pag. 232.

L'espressione, che trovasi nel documento: « nullam habere tonnariam in maritima ipsa, nisi tonum tantum unum », denota una vera distinzione tra *tonnara* e *tono*, come sembra pure rilevarsi dai *Capibrevi* del Barberi cit. (vol. III, ed. Silvestri, pag. 520), nei quali si dice che fu concesso: « quoddam mare in termino maris civitatis Sacce, sive construendi et faciendi in eodem mari *tonum* ad opus piscacionis . . . . licencia », cioè

un luogo designato per qualsiasi pesca. Ducange e gli altri lessicografi non ne registrano la voce. Barberi cit. non offre alcun cenno su la tonnara di Colobria.

È notevole altresì l' indicazione dei gabelloti delle tonnare della regia Corte, che prova come il governo aragonese credesse utile di esercitare quel monopolio, già invalso sotto gli altri dominatori.

CLXXVI.

1288, indizione 1ª, dopo il 14 maggio.

Il Giustiziere della Valle di Girgenti, Riccardo de Passaneto, con sue lettere patenti, in seguito all'ordine regio del 7 maggio (V. doc. precedente), *volendo adempire con sollecitudine l'incarico, ricevuta prima la fideiussione dai costruttori della tonnara dal Fiumetorto al sito di Colobria, per parte del Vescovo di Cefalù, sul risultato dell'inchiesta, mantiene il Vescovo Giunta nel possesso della tonnara medesima, e sentite le testimonianze di uomini degni di fede, dichiara che la tonnara appartiene alla Chiesa, e libera i fideiussori dalla loro eventuale obbligazione verso i gabelloti.*

Ricardus de Passaneto, miles, domini regis consiliarius et familiaris, ac regius Iusticiarius Vallis Agrigenti, comitatus Giracii, parcium Cephaludi et Thermarum. Universis presentes licteras inspecturis, domini regis fidelibus, amicis suis, salutem et dilecionem sinceram. Noverit universitas vestra quod olim quartodecimo die mensis madii, prime indicionis, apud Calatabuturum, a sacra regia maiestate sacras recepimus licteras in hac forma:

[Segue il testo del documento del 7 maggio].

Nos itaque [ad] exequucionem predicti mandati regii, cum omni devocione, diligencia et sollicitudine procedentes, et recepta prius a constructoribus eiusdem tonnarie ydonea et sufficienti fideiussoria caupcione de unciis auri quinqua-

ginta, iuxta ipsius mandati continenciam et tenorem, quod si, per inquisicionem faciendam per nos de premissis, inveniretur antea consuevisse construi tonnariam ipsam in predicta maritima per Prelatos eiusdem Ecclesie, nec proventus ipsius spectare ad eandem Ecclesiam, sicut habet exposicio Episcopi supradicti, et de quantitate pecunie et piscium conventa predicto Episcopo per constructores eiusdem tonnarie pro construcione ipsa et piscacione ipsius cabelloti predicti integraliter satisfiant predictum Episcopum et constructores eiusdem tonnarie, in facienda et construenda tonnaria ipsa in predicta maritima, sicut hactenus consuevit, manumnetimus et defendimus eosque super construcione ipsius tonnarie molestari seu perturbari per aliquos nullatenus permisimus, mandatis regiis directis Baiulo et Iudicibus eiusdem terre et quibuscumque aliis de non permictendo construi tonnariam ipsam, absque licencia et consensu cabellotorum ipsorum, non obstantibus exequucioni presencium, set penitus irritatis. Ceterum per homines rei conscios antiquiores et fide dignos eiusdem terre Cephaludi, terrarum et locorum circumadiacencium, fideles regios, per quos melius potuit veritas indagari, diligentem inquisicionem fecimus de singulis supradictis, que fideliter in scriptis redacta et regie Curie sub sigillo nostro transmissa, quia per tenorem inquisicionis ipsius nobis plene constitit predictam tonnariam consuevisse construi per Prelatos eiusdem Ecclesie et commissarios eorum, et proventus eiusdem tonnarie pertinere ad Ecclesiam supradictam, subfideiussores predictos ab eadem fideiussione liberavimus et absolvimus, et proventus construcionis eiusdem tonnarie predicto Prelato et statuto suo fecimus integraliter assignari. Unde ad futuram memoriam, et tam predicti domini Episcopi, [quam] ipsius Ecclesie et successorum suorum cautelam, ad supplicacionem predicti Prelati, presentes patentes nostras licteras sibi exinde fieri fecimus, sigillo nostro munitas. Scriptum loco, mense, die et indicione premissis [1288].

Dalla perg. 63 del Tabulario della Chiesa di Cefalù nell'Arch. di Stato di Palermo, e dagli altri manoscritti che ho ricordato per il doc. precedente.

Pirri, *Sicilia Sacra* cit. t. I, pag. 808 menziona tale inchiesta; ma per errore la attribuisce a Berardo de Ferro per la lettera (V. appresso) del 20 maggio 1290, inserita nel transunto del 1303, e che è della stessa data del transunto dell' inchiesta del Passaneto.

Manca nel documento la data, perchè tanto nel transunto del 1290, che in quello del 1303 fu omessa nell'inizio dell'inchiesta, dove era contenuta, dicendosi in fine soltanto: « loco, mense, die et indicione premissis ». La data si desume però con certezza dalle parole dello stesso Giustiziere Passaneto, il quale afferma di avere ricevuto « olim *quartodecimo die* mensis madii, prime indicionis » in Caltavuturo la lettera del Re Giacomo, e di avere eseguito con « diligencia *et sollicitudine* » l' inchiesta. Dovette quindi esser l'inchiesta compiuta pochi giorni dopo, nei luoghi opportuni ed a Cefalù, e peraltro da Caltavuturo al Fiumetorto il tragitto non era lungo per quella via montana donde nel 1535 passava l'imperatore Carlo V per recarsi da Termini a Polizzi, fornendo il viaggio in un giorno, come attesta il contemporaneo Maurolico, *Sicanicarum rerum compendium.* Messanae, 1572, fol. 204 r. Dalla lettera del maestro Razionale de Ferro si scorge pure che egli ricevette le lettere testimoniali del Passaneto, « olim in anno proximo preterito, *prime indicionis, Iusticiarii* », e però non è dubbio che nel 1288, mentre rivestiva quella dignità, il Passaneto eseguì l'inchiesta.

Le lettere testimoniali del Passaneto, che diconsi trasmesse alla regia Corte, non ci rimangono. Si dichiara in fine che il documento che si faceva « ad supplicacionem predicti Prelati » era munito del sigillo del Giustiziere.

CLXXVII.

1288, maggio 8, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo per la fedeltà ed i meriti del Giudice Rolando de Unda di Messina, concede a lui ed ai suoi eredi in perpetuo

il casale di Binurrato con i suoi casali e territori adiacenti, prima appartenuto a Gualtieri di Noto, ed inoltre il casale di Bonfallura, siti nel territorio di Noto, sotto i consueti obblighi feudali, compreso quello del servizio di un milite, dovuto per la terza parte di un feudo, « iuxta usum et consuetudinem dicti regni ». *Vengono esattamente indicati in fine del privilegio i confini dei due casali assegnati in feudo.*

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens privilegium notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod consideratis grate devocionis et fidelitatis servitiis, que Iudex Rolandus de Unda de Messana, familiaris et fidelis noster, erga excellenciam nostram gessit et gerit, et in futurum gerere poterit gratiora, eidem Rolando suique heredibus in perpetuum casale Binurrati, cum aliis circumadiacentibus casalibus seu locis et tenimentis suis, que fuerunt olim Gualterii de Notho, necnon casale seu tenimentum dictum de Bonfallura, consistens in peccia una terre, ad manus nostre Curie per excadenciam devoluta, sita in territorio et pertinenciis predicte terre Nothi, subscriptis finibus limitata, cum iuribus, redditibus, rationibus et pertinenciis suis, dummodo non sint de nostro demanio, concedenda duximus de liberalitate mera et gracia speciali. Ita tamen quod idem Rolandus et heredes sui nobis, heredibus et successoribus nostris in dicto regno nostro Sicilie, pro casalibus ipsis, immediate in capite servire teneantur de servicio tercie partis pheudi unius militis iuxta usum et consuetudinem dicti regni nostri Sicilie, quod servicium idem Rolandus, in nostri presencia constitutus, pro se et dictis suis heredibus, sua bona et gratuita voluntate, prestare obtulit et promisit. Et quod illi, quibus aliqua iura, possessiones et bona dictorum casalium et pertinenciarum suarum forte concessimus, ipsa tenere debeant in capite prout eis per nostram excellenciam sunt concessa. Et si forte aliqui barones et pheudatarii sunt in dictis casalibus et pertinenciis eorum, qui servire in capite nostre Curie te-

neantur, in nostro demanio et dominio reserventur. Retentis eciam Curie nostre salinis antiquis, regalibus solaciis vel defensis, si que sunt in eisdem casalibus et tenimentis [eorum]. Et quod animalia et equitature araciarum et massariarum nostrarum pascua libere sumere valeant in territoriis et pertinenciis casalium predictorum. Et si forte pertinencie ipsorum casalium protenduntur usque ad mare, in quantum a mari infra terram per iactum baliste ipse pertinencie protenduntur, in nostro demanio et dominio reserventur, fidelitate nostra, Curie nostre et cuiuslibet alterius iuribus, ac predicto servicio Curie nostre debito, in omnibus semper salvis. Fines autem predictorum casalium, locorum et tenimentorum suorum, que tenebat dictus quondam Gualterius, sunt hii videlicet: ex parte orientis iuxta tenimentum Rispense et iuxta casale Biserii et Burgii, ex parte meridici iuxta casale dictum Libaroni et casale Buhulesy, ex occidente iuxta casale Rahalsigera et iuxta flumen Obdillarii et casale Hahedi, et ex parte septentrionis iuxta casale Bulchachemi, et si qui alii sunt confines. Predictum vero casale dictum de Bonfallura situm est in contrada predicte Rispense, iuxta casale Stafende et iuxta casale Saytunini et viam publicam, qua itur ad Spaccafurnum, et iuxta casale Mulisine et iuxta terras Billudye, flumine mediante, et si qui alii sunt confines. Ad huius autem nostre concessionis memoriam et robur in posterum valiturum presens privilegium sibi exinde fieri, et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, mense madii, octavo eiusdem, prime indicionis, regni nostri anno tercio.

Dalla perg. di n. 206 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 203 ne dà un breve sunto; ma indica erroneamente il nome di *Gualtieri* de Noto in quello di *Guglielmo,* ed accenna il sito dei casali soltanto per Bonfallura.

I beni di Gualtieri di Noto dovettero probabilmente ricadere alla regia Corte per ribellione. Di vari casali e territori, menzionati come confinanti con i casali concessi al de Unda, si ha la notizia nei *Capibrevi* di G. L. Barberi (vol. I, *I feudi di Val di Noto*, ed. Silvestri cit.).

È degna di nota la distinzione, che si legge nel documento, per il servizio militare e per il ricordo della consuetudine feudale su tale materia. Nell'antica concessione feudale fatta dal Re Pietro I ad Alaimo da Lentini a 23 ottobre 1282 (in Carini, *De rebus*, pag. 163, e cfr. pure sopra, pag. 52 n. 2) si dichiara espressamente che Alaimo ed i suoi eredi « servire teneantur pro servicio militum *quot scilicet proventus et redditus* ipsarum terrarum et casalis *nunc valere constiterit* . . . . ad racionem videlicet *de unciis XX pro servicio unius militis*, iuxta usum et consuetudinem regni » ; e ciò mostra quale fosse la consuetudine vigente nell'isola nell'inizio del dominio aragonese, anco per le inchieste che facevansi sul valore. Cfr. anche Orlando, *Il feudalismo in Sicilia*. Palermo, 1857, pag. 127 e seg. per varie notizie sul servizio militare.

Le norme di riserva al demanio per le spiaggie del mare infra il tiro di balestra sono altresì importanti. Esse non trovansi riferite nel suddetto privilegio per Alaimo; ma in quello del Re Giacomo del 27 maggio 1286 (V. sopra, doc. CXLV) se ne ha la precisa determinazione. Sul significato di quelle espressioni e su le più antiche menzioni che se ne hanno vedasi la memoria di Vito La Mantia, *Ragioni del pubblico demanio su le spiaggie e terre adiacenti* « per iactum baliste » *secondo l'antico diritto siciliano*, pubblicata nella rivista *La Legge*. Roma, 1889, vol. I, pag. 816 e seg.

La designazione minuta dei confini prova senza dubbio che per le concessioni dei feudi si curava di farne la descrizione in particolari registri della regia Corte, secondo il vetusto e noto sistema adoperato in Sicilia dai Normanni in poi, con i libri detti *Defetari* (cfr. L. Genuardi, *I Defetari normanni*, nel vol. I degli *Scritti pel centenario di Michele* Amari. Palermo, 1910, vol. I, pag. 159 e seg.).

CLXXVIII.

1288, maggio 9, Monreale.

La regina Costanza, per rimedio delle anime dei suoi predecessori e del Re Pietro suo marito, concede a frate Nicolò eremita, dell'ordine di S. Basilio, monaco di S. Teodoro Renimorchi del Santo Sepolcro, cinquanta salme di terre libere, ad uso di masseria, nel territorio di Salemi, già assegnate al suddetto Nicolò, per mandato della regina, da Simone de Anfusio, Baiulo della medesima terra di Salemi, e secondo i confini designati, salvo però il beneplacito del figlio Re Giacomo ed anche quello della stessa regina.

Constancia dei gracia Aragonum et Sicilie regina. Per presens scriptum notum fieri volumus universis quod cognoscentes multa beneficia de manu domini recepisse, ad honorem dei, per quem reges regnant et principes dominant, et gloriose virginis Marie piissime matris eius, necnon ob remedium et salutem animarum illustrium parentum predecessorum nostrorum, ac illustris domini Petri dei gracia regis Aragonum et Sicilie, clare memorie, mariti nostri, damus et concedimus religioso viro fratri Nicolao heremite, de ordine sancti Basilii, monaco monasterii sancti Theodosii Renimorchis Sancti Sepulcri, pro parte et nomine monasterii supradicti, pro faciendo massariam, ad opus francum, predicti monasterii, quinquaginta salmatas terrarum, positarum in tenimento terre Salem, eidem fratri Nicolao de mandato nostro iam assignatas per Simonem de Anfusio Baiulum et Iudicem ipsius terre Salem, habitatorem eiusdem terre, per eosdem terminos et [fines] limitatas prout in instrumento assignationis ipsarum terrarum facte eidem fratri Nicolao per eosdem Baiulum et Iudicem Simonem plenius continetur, salvo eciam [in] omnibus beneplacito et ordinacione illustris regis Sicilie nostri karissimi filii, atque nostra. In

cuius autem nostre concessionis robur, memoriam et cautelam presens scriptum exinde fieri iussimus, et sigilli magestatis nostre munimine communiri. Datum apud Montem regalem, anno domini M° CCLXXXVIIJ°, mense maii, nono eiusdem.

Dal volume ms. intitolato *Liber regiae Monarchiae* del sec. XVI, prima esistente in Torino, ed ora depositato nell'Arch. di Stato di Palermo, a fol. 287. In tale copia è in fine una dichiarazione del 28 gennaio 1556, con la quale i Giurati della città di Mazzara attestano che « praesens copia extracta est *ex privilegio originali* in membrano scripto, conservato in arca Archivii maioris mazariensis Ecclesiae » per cura del notaro Giovanni Andrea de Gramignano. Nell'Archivio della Chiesa vescovile di Mazzara non ho ritrovato però tale documento.

Pubblicato soltanto per un breve frammento da Pirri, *Sicilia Sacra* cit. t. II, pag. 891, che indica la fonte così: « Autogr. in tab. Maz. ex. in tabulis sic. Mon. f. 273 ».

Questo privilegio è ricordato da F. S. Baviera, *Memorie istoriche su la città di Salemi*. Palermo, 1846, pag. 240, sebbene con data del 19 maggio, invece del 9.

Dallo stile e dalle formole adoperate dalla Cancelleria aragonese in quel tempo non sembra che possa dubitarsi della sua autenticità. Pirri cit. ne desume: « Extitisse hic [Mazariae] lego Monachos eremitas ordinis S. Basilii, cuius Beneficiario S. Mariae de Sepulchro tractum terrae dedit Constantia » ecc. Non è inverosimile che la devota regina vedova, traendo al maggior tempio fondato dalla pietà dei Normanni in Sicilia, abbia voluto corroborare con particolare privilegio una concessione che era stata prima fatta *de mandato nostro*, e con un *instrumento assignationis*. La conferma era però sottoposta non solo al beneplacito del Re Giacomo, ma anco a quello della regina, ed era pertanto precaria e temporanea, trattandosi di una vistosa assegnazione di territorio.

Si ha notizia di Simone de Anfusio da due documenti, cioè uno del 10 settembre 1282 per la spedizione di vettovaglie per l'esercito, e l'altro del 26 gennaio 1283 per l'invio di uomini d'arme; ed in quest'ultimo documento è detto: « Similis facta

fuit Symoni de Anfussio militi » (CARINI, *De rebus*, pag. 15 e 362). Tali ricordi, che ricavansi dai documenti di alcuni anni anteriori, giovano a confermare la verità del testo della concessione.

A Messina esisteva nel 1329 la Chiesa del Santo Sepolcro (cfr. STARRABBA, *I diplomi della Catt. di Messina, raccolti da* A. AMICO cit. pag. 153).

CLXXIX.

1288, maggio 24, Arles.

Maria, figlia del Re di Ungheria, principessa di Salerno e dell'Onore di Monte S. Angelo, ed il nobile Scoto, signore (Senior) *di Provenza e Forcalquier, ed altresì Gilaberto de Crudiliis e l'arcidiacono Raimondo de Bisoldono, procuratori del Re Alfonso d'Aragona, stabiliscono una tregua reciproca con queste condizioni:*

1. La principessa Maria ed il nobile Scoto, per parte della Provenza e Forcalquier soggetti al loro dominio, ed altresì per i territorî che la principessa ha in Puglia e Calabria ed altrove, manterranno stabile tregua dal 24 maggio sino alla festa di S. Michele (29 settembre) con il Re di Aragona nei suoi dominî e con Giacomo, di lui fratello, per le terre e gli uomini a lui soggetti, « quos tenet in regno Sicilie », *alla stessa guisa della tregua convenuta tra i Baiuli del regno di Sicilia e Carlo, figlio del principe di Salerno e della suddetta Maria, con il medesimo Giacomo, obbligandosi a risarcire i danni nel caso di offese arrecate da quel tempo innanzi.*

2. I procuratori del Re Alfonso promettono di adempire la tregua con la principessa ed il Signore di Provenza ed i loro sudditi, in tutti i dominî di quel Re, cioè in Catalogna, Aragona e dovunque, ed ancora che il Re Alfonso curerà che suo fratello Giacomo nelle terre, che tiene « in insula Sicilie et Calabrie » *ed altrove, osservi la tregua, come si desume dalla promessa del Re Alfonso, ed anche da quella di Giacomo* « sicut patet per suas literas speciales » *al Legato e Conte d'Artois Baiuli, e si*

esprime nel trattato. Si obbligano pure al risarcimento dei danni.

3. Per gli uomini del regno di Sicilia [continentale], « si qui dominio dicti domini Iacobi subiacent », *non sarà il medesimo tenuto per i danni arrecati, prima che si abbia notizia della tregua; e parimenti per gli uomini di Puglia e Calabria soggetti alla principessa.*

Le parti promettono, con giuramento, di osservare quanto è stabilito, ed i procuratori del Re Alfonso, anco per quel che concerne il fratello di lui Giacomo, di ottenere da entrambi la conferma « eciam per publica instrumenta ».

(Atto in doppio originale, rogato da Raimondo Girardi, notaro di Arles).

Anno incarnacionis domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, scilicet IX kalendas Iunii. Noverint universi quod in presencia mei Raimundi Girardi notarii infrascripti, et testium infrascriptorum, ad hoc specialiter vocatorum, excellens et magnifica domina, domina Maria, filia illustris regis Ungarie, principissa Salerni et honoris Montis Sancti Angeli domina, ac nobilis vir dominus Scotus, senior Provincie et Folcalquerii ex una parte, necnon nobiles et egregii viri dominus Guilabertus de Crudiliis et magister Raimundus de Bisoldono, Archidiaconus Ripacurcie in ecclesia Ilerdensi, ad infrascripta specialiter ordinati, et nuncii speciales magnifici et excellentis viri domini Alfonsi regis Aragonum, procuratorio nomine, pro parte ipsius domini Alfonsi, sicut in procurationibus ipsorum eisdem factis per regem Aragonum supradictum, una scripta manu Iacobi de Cabanis notarii, eiusdem regis scriptoris, ut asserit, ac notarii publici, et alia in ipsius regis persona propria plene facta, sigillo eiusdem regis pendenti atque solito sigillata, prout de predictis procuracionibus michi dicto notario plene constat, ex parte altera, inierunt, fecerunt, concesserunt et firmaverunt treguas ad invicem modo inferius declarato, videlicet quod dicta domina principissa et prefatus senior Provincie et Folcalquerii, nomine et pro parte ipsorum, et pro tota terra Provincie et Folcalquerii et Provincialibus omni-

bus, qui eorum dominio gubernantur, quam pro terra, quam tenet in Apulia et Calabria, et locis aliis quibuscumque, ab hodie XXIIII madii prime indicionis in antea usque ad festum sancti Michaelis, proxime venientis, treguas predictas firmas et illesas servabunt et servari facient per mare et per terram predicto regi Aragonum, pro se suisque terris omnibus et hominibus, quos tenet tam in regno Aragonum, Maioricarum et Valencie et Cathalonie, quam alibi ubicumque, ac domino Iacobo fratre suo, pro se ac terris et hominibus, quos tenet in regno Sicilie, sicut inter dominos Legatum, comitem Atrabatensem, regni Sicilie Baiulos per sanctam Romanam Ecclesiam constitutos et dominum Karolum iuniorem, primogenitum comunem illustris domini principis ac dicte domine principisse ex una parte, et dictum dominum Iacobum ex altera sunt in regno Sicilie confirmate per se suosque homines omnes, tam Provinciales qui eorum reguntur dominio, quam Apulos, Calabros et alios de terris ipsorum ubicumque sint et eorum dominio gubernentur. Et quod non offendant nec offendi faciant per se vel per alios, per mare vel per terram, in personis vel bonis, dictos dominos regem Aragonum et Iacobum fratrem suum, terras et homines, quos et quas tenent et possident, aliquo ingenio vel colore. Et si acciderit quod ab hodie XXIIII madii, prime indiccionis, in antea aliqua offencio facta esset ab hominibus, qui eorum dominacione reguntur, vel dampnum aliquod datum esset in terris ipsorum dominorum regis Aragonum et Iacobi fratris sui, vel hominibus eorumdem antequam iste tregue sic inite et firmate pervenire possent ad noticiam dampnum vel offensionem inferentium antedictis, promiserunt et firmaverunt dicta domina principissa et senior quod, salva pena personali, quam dampnum et offensionem inferentes incurrerent, si scivissent, ad quam teneri non debent propter ignoranciam que est iusta, et salvo quod ipsi infra dictum tempus penam corrupte fidei non incurrant, restitui dampna faciant integraliter ipsa passis, ad que restituenda eisdem dampna inferentes, statim cum

sciverint infra mensem, debita cohercione compellent. Si accideret eciam, postquam dicte tregue fuerint publicate et ad noticiam pervenerint subiectorum, quod dampnum vel offencio fieret ab hominibus eorum iurisdicioni subiectis, prout superius describuntur, in terris vel hominibus aut bonis et rebus eorum dictorum regis Aragonum et domini Iacobi fratris sui volunt et promictunt quod, postquam ad eorum fuerit noticiam declaratum, infra mensem facient emendari dampnum, vel offensionem facientes huiusmodi ultore iusticie brachio pena debita nichilominus puniendo. Et versa vice dicti dominus Guilabertus de Crodiliis et magister Raymundus de Bisoldono, archidiaconus Rippacurcie in ecclesia Ilerdensi, procuratores dicti domini Alfonsi regis Aragonum, ambo communiter, et quilibet per se, concesserunt, promiserunt et firmaverunt quod dictus dominus Alfonsus rex Aragonum, pro se et nomine suo, ac terris omnibus et hominibus, quos et quas tenet et possidet in Aragonia, Catalonia, Valencia, Maioricis et alibi ubicumque, ab hodie XXIIII madii, prime indicionis, in antea usque ad festum Sancti Michaelis proxime venientis, treuguas predictas firmas et illesas servabit et servari faciet, per mare et per terram, dictis domine principisse et seniori Provincie et Folcalquerii, pro se et tota terra Provincie et Provincialibus omnibus, qui eorum dominio sunt subiecti, ac pro terris et hominibus, qui pro ipsis tenentur, in Apulia, Calabria vel alibi ubicumque, per se terrasque suas omnes et homines cuiuscumque sint nationis, quos et quas tenet et habet vel gubernat in Cathalonia, Aragonia, Maioricis, Valencia et alibi ubicumque. Et quod non offendet nec offendi faciet per se vel per alios, per mare vel per terram, publice vel occulte, in personis vel bonis, dictos dominam principissam et seniorem, terras seu homines, quas et quos tenent, gubernant et habent, seu pro ipsis tenentur et gubernantur in Provincia, Folcalquerii, Apulia vel Calabria vel alibi ubicumque, aliquo ingenio vel colore. Item firmaverunt et promiserunt expresse, procuratorio nomine, sicut supra nomine et pro

parte dicti regis Aragonum, quod ipse rex procurabit et faciet quod dominus Iacobus frater suus pro se, terris et hominibus omnibus, et tota gente sua, quos et quas tenet, gubernat et habet, tam in insula Sicilie et Calabria, quam alibi ubicumque, cuiuscumque sint nationis, servabit et servari faciet, per se et omnes predictos, treguas predictas, modo et forma superius declaratis, tam domine principisse et seniori, quam terris omnibus et hominibus Provincie, Folcalquerii, Apulia, Calabria et alibi ubicumque, que ab ipsis et pro ipsis habentur, tenentur et gubernantur, sicut predictus rex Aragonum proprio nomine hoc promictit, et idem dominus Iacobus promisit et corporali sacramento firmavit, sicut patet per suas literas speciales dominis Legato et comiti Atrabatensi regni Sicilie Baiulis et domino Karolo iuniori, servare predictas treuguas illesas, tam in regno Sicilie, quam in Provincia, dummodo Provinciales concederent, sicut in tractatu et firmatione dictarum treguarum hec omnia hinc inde clarius exprimuntur. Promiserunt similiter et firmaverunt dicti procuratores, procuratorio nomine, et pro parte regis Aragonum supradicti, quod si ab hodie XXIIII madii, prime indicionis, in antea aliqua offensio fieret ab hominibus et gente dicti regis Aragonum, vel domini Iacobi fratris sui, per mare vel per terram, vel dampnum aliquod datum esset in terris, vel hominibus seu gente, quos et quas dicta domina principissa et senior tenent, gubernant et habent in Provincia, Folcalquerio et alibi ubicumque, vel in regno Sicilie in terris, gente ac hominibus, qui et que sub dictorum Baiulorum regimine gubernantur, antequam iste treugue sic inite et firmate pervenire possent ad noticiam dampnum vel offensionem inferentium antedictis, quod salva pena personali, quam dampnum vel offensionem inferentes incurrerent si scivissent, ad quam teneri non debent propter ignoranciam que est iusta, et salvo quod dicti procuratores, rex Aragonum et dominus Iacobus, frater suus, infra dictum tempus penam corrupte fidei non incurrant, restitui dampna facient ipsa passis. Ad que restituenda eis-

dem dampna inferentes huiusmodi statim cum sciverint, infra mensem, debita cohercione compellent. Si accideret etiam postquam dicte tregue fuerint publicate, et ad noticiam pervenerint subiectorum, quod dampnum vel offensio fieret ab hominibus eorum iurisdicioni subiectis, prout superius describuntur, in terris vel hominibus aut bonis et rebus eorum dictorum domine principisse, seu Legati, comitis Atrabatensis et domini Karoli iunioris, volunt et promittunt, procuratorio nomine quo supra, quod postquam ad eorum vel dictorum regis Aragonum et domini Iacobi fratris sui [fuerit noticiam declaratum], infra mensem facient emendari dampnum, vel offensionem facientes huiusmodi ultore iusticie brachio pena debita nichilominus puniendo. Hec autem predicta intelligantur de hominibus regis Aragonum et qui domini Alfonsi regis eiusdem dominio gubernantur. De hominibus enim regni Sicilie, si qui dominio dicti domini Iacobi subiacent, non intelligatur quod si dampnum dederint, antequam ad ipsorum vel noticiam inferencium dampna perveniant treugue predicte, quod teneantur nec ipsi nec ipsas treuguas inientes de fide corrupta, neque teneantur dampnum datum, cum iusta sit ignorancia, resarcire. Et eodem modo intelligatur quod si homines de Apulia vel de Calabria inferrent aliquod dampnum hominibus dicti regni Aragonum antequam ad eorum noticiam treugue pervenirent predicte, quod dicta domina principissa vel predictus senior vel ipsas treuguas inientes de fide corrupta minime teneantur, neque dampnum datum, cum iusta sit ignorancia, resarcire. Predicta enim omnia et singula singulariter et distincte actendere et observare, actendi et observari facere per omnes superius nominatos, sive eorum iurisdiccioni subiectos, promiserunt domina principissa et senior, ac corporali sacramento firmarunt. Simili modo et forma iuraverunt dicti procuratores, procuratorio nomine et pro parte domini regis Aragonum supradicti, sicuti in animam eius, tam pro se quam domino Iacobo fratre suo, ad procurandum et faciendum quod idem dominus Ia-

cobus faciet et servabit omnia et singula supradicta, necnon et omnibus, qui superius nominantur, iurisdicionibus subiectis tam domini Alfonsi regis Aragonum, quam domini Iacobi predictorum, et quod ipsi procuratores, eorum proprio nomine, bona fide, omni posse ipsorum procurabunt et facient quod dicti rex Aragonum et dominus Iacobus servabunt omnia declarata superius singulariter ac distincte, et quod procuratorio nomine procurabunt predicta omnia et singula confirmari per regem Aragonum et dominum Iacobum supradictos, corporali sacramento ipsorum, ac per eorum licteras speciales ac etiam per publica instrumenta. Et ad maiorem cautelam et firmitatem ac testimonium publicum omnium predictorum, tam domina principissa et senior, quam dicti procuratores voluerunt et mandaverunt de predictis omnibus per me dictum notarium fieri duo publica instrumenta, unum quod esset penes predictos dominam principissam et seniorem, et aliud quod dicti procuratores ad dominum regem Aragonum deportarent, ad dominum Iacobum fratrem suum, si opus esset, similiter deferendum, quodlibet nichilominus ipsorum instrumentorum cuiuslibet dictorum quatuor de voluntate ac mandato ipsorum sigillo pendenti proprio roborandum. Predicta vero omnia [et singula] predicta domina principissa et predictus senior promiserunt et iuraverunt actendere et complere, ut superius continentur, in presencia mei notarii et testium infrascriptorum, in civitate Arelatensi in palacio archiepiscopali, presentibus testibus et vocatis domino R. dei gratia episcopo Vapincense, domino Bertrando de Baucio, domino Bauci, comite Avellini, fratre Petro de Alamanno de ordine fratrum Predicatorum, domino Bt. Gassini Iudice Arelatense, domino Iohanne de Gen. Villa milite. Predicti etiam procuratores iuraverunt et promiserunt eodem modo in palacio domus Sancti Thome, prope Arelatem, hospitalis sancti Iohannis Ierosolimitani, presentibus testibus et vocatis domino Guilelmo de Farnes, domino Guilelmo de Aquilone, domino Guilelmo de Rossana militibus de Catalonia, domino Bt.

Gassini Iudice arelatense, Enrico de Mansano, magistro Roberto Anglico scriptore, Iohanne de Aurihanis, Bernardo Pontii, Pietro Nigri, Bernardo Sarrea catalanis. Post predicta vero anno quo supra, seu in crastinum, predicta domina principissa et senior predicti ex una parte, et predicti procuratores procuratorio nomine quo supra ex altera, predicta promiserunt sub forma superius annotata sibi ad invicem [actendere et complere], sub virtute ut supra prestiti sacramenti, precipientes et requirentes de predictis fieri instrumentum publicum per me Raimundum Girardi notarium infrascriptum. Actum fuit hoc in palacio archiepiscopali Arelatensi supradicto. Testibus presentibus domino R. dei gracia episcopo Vapincense, domino Bertrando de Baucio, domino Baucii, comite Avellini, domino Bertrando de Baucio domino Berre. Est [factum a] me Raymundo Girardi notario publico in civitate Arelatense et in comitatibus Provincie et Folcalquerii, qui predictis omnibus presens interfui. Et de mandato, voluntate et ad requisicionem predicte domine principisse et predicti domini senioris, et eciam procuratorum predictorum, hanc cartam publicam scripsi et signo meo signavi.

Iohannes.

Dalla pergamena di n. 209 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 223 offre un sunto conciso, ed abbastanza indeterminato, del notevole documento.

Di questa tregua coi Provenzali non si trova affatto menzione nell'opera dell'abate Papon, *Histoire générale de Provence*. Paris, 1784, t. III, p. 88 e seg. Ne offrì notizia nel 1876 Antonio De Bofarull, *Historia de Cataluña* cit. t. III, pag. 574, ricordando la perg. 209. Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 192 e seg. tra gli avvenimenti del 1288 non ne fa invece alcun cenno, nonostante che quella tregua riguardasse anco la Sicilia.

Nel testo del documento è talvolta qualche errore, omissione o ripetizione evidente di parole, che ho corretto. È degno di nota che l'atto dovea corroborarsi coi sigilli dei quattro con-

traenti (principessa Maria, Signore Scoto e procuratori del Re Alfonso), e che i giuramenti, in presenza dei testimonî, avvennero per parte della principessa nel palazzo arcivescovile di Arles, e per parte dei procuratori di Aragona in quello di S. Tommaso presso Arles, e che l'indomani *(in crastinum)* fu compiuto l'atto, con la presenza di tutti, nel palazzo arcivescovile suddetto.

La principessa Maria, che interviene in quest'atto solenne, è la moglie del principe di Salerno, Carlo, il quale allora trovavasi prigione in Catalogna. Minieri-Riccio, *Genealogia di Carlo I d'Angiò*. Napoli, 1857, pag. 27 e seg., 107 - 110, fornisce estese notizie intorno la vita della suddetta principessa, che fu poi regina di Napoli, e rifece con ingenti spese il celebre monastero denominato di S. Maria di Donna Regina di quella città, nel quale fu sepolta. Il Minieri dice altresì che nel 1291 era stata da Carlo scelta come Vicaria in Provenza «durante la sua assenza», secondo i registri angioini dell'Archivio di Napoli. Altri ricordi su Maria si hanno in Celano, *Notizie della città di Napoli*. Ivi, 1856, vol. II, pag. 646 e seg. Negli anni più recenti (1899) Emilio Bertaux nel suo erudito lavoro *Santa Maria di Donna Regina e l'arte senese a Napoli nel secolo XIV* (nei *Documenti* della Soc. Napol. di Stor. Patria) ha dato particolari notizie su la regina Maria ed il tempio da lei fatto ricostruire, del quale descrive minutamente i famosi affreschi del trecento, ed il mausoleo della regina (tav. IX), lavori mirabili della scuola toscana. Nell'affresco del giudizio finale sono i ritratti del Re Carlo II «grasso nel vixo e angelicho e bello» e della regina Maria (tav. VIII). Camera, *Annali delle Due Sicilie*. Napoli, 1860, vol. II, pag. 288 e seg. pubblicò il testamento di Maria.

Il nobile Scoto, che ha soltanto il titolo di *Senior*, era il Governatore della Provenza per parte della principessa di Salerno. Ducange alla voce *Senior* annota cotale significato: «Dignitatis etiam seu officii nomen apud Scotos». Papòn cit. pag. 415 ricorda tra i nomi dei Grandi Senescalchi e governatori di Provenza quello di Giovanni Scoto a 19 aprile 1288. Durrieu, *Les archives angevines de Naples*. Paris, 1887, t. II, pag. 338, menziona un Giovanni Scottus o Lescot nel regno di Sicilia sotto Carlo I d'Angiò negli anni 1277 - 78, che forse è lo stesso personaggio.

Si ha espressa notizia di questa tregua del 1288 in fine della lettera del Re Alfonso a Giacomo del 1° giugno dello stesso anno,

da me appresso pubblicata, nella quale si ricorda che erano tornati dal Re Alfonso i legati de Crudiliis e Bisoldono, che « firmaverunt treugam cum Provincialibus », ed anzi si volea dal Re che la tregua fosse accettata da Giacomo, e divulgata con un bando in Sicilia. Il trattato di Giacomo con il Legato ed il Conte d'Artois, Baiuli del regno di Napoli, e Carlo *il giovane* (figlio del principe di Salerno) menzionato nei §§ 1 e 2 di questa tregua, è appunto l'altro anteriore del 1287 conchiuso in Napoli, nella fine di giugno, dopo la grande vittoria navale di Ruggiero Loria contro gli Angioini, e del quale ho dato sopra notizia (Cfr. doc. CLXVII).

I Provenzali dovevano allora esser numerosi nella regione continentale del regno; ed anche nell'isola dopo il 1282 dovettero rimanerne. Durrieu cit. pag. 217 - 400 ha fornito la « Table des personnages français mentionnés dans les registres angevins *comme ayant passé dans le royaume* de Sicile sous le règne de Charles I.er ». Nel 1273 il Re Carlo aveva con una colonia di emigrati provenzali curato di ripopolare Lucera in Puglia, ed il Papon cit. in fine, pag. 18 ne ha dato in luce i capitoli. Di recente sono stati ristampati dall'egregio dott. Eduardo Sthamer nel suo pregevole lavoro *Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien*. Ergänzungsband II. Leipzig, 1912. Band I. *Capitanata*, pag. 28 e seg. — P. Egidi nell'erudita memoria *La colonia saracena di Lucera e la sua distruzione*, pubblicata negli anni 1911 a 1914 nell'*Arch. Stor. Napol.* offre (an. XXXVI, 1911, pag. 649-656) varie notizie su quella venuta dei Provenzali in Lucera, e ricorda che Carlo I « pensò di stabilire una colonia nella colonia, chiamando a popolare la nuova cerchia fortificata buon numero di famiglie provenzali ». Espone altresì le vicende poco prospere di quella immigrazione sino al 1280, secondo i registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli, e ne trova (pag. 654) la cagione nella circostanza che « questa terra [di Capitanata] era ben triste cambio con le verdi pendici della mite Provenza, ove eterna sorride la primavera, e sempre le piante dan fiori e dai fiori vengono i frutti ».

Di *Gallici seu Latini*, cioè Provenzali o naturali dei luoghi, si ha notizia nella tregua di Catanzaro del 1285 (V. sopra, doc. XC), e di *Gallici et Provinciales* in Sicilia nei capitoli del regno di Giacomo del 1286, cap. 46 (V. sopra, doc. CXXXVIII). Il Re

Carlo I era (come indegno) dai sovrani aragonesi dell' isola denominato *Comes Provincie* e non *Rex Sicilie* (cfr. prima, pag. 79, 100 ecc.).

CLXXX.

1288, maggio 31, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo, a richiesta di Pietro Ansalone, giudice della regia Gran Corte, conferma al medesimo e suoi eredi l' immissione in possesso di varî beni della regia Corte per il valore di oncie venti annuali di oro, con l' obbligo del servizio militare, concessi nell'anno di 14ª indizione (1285 settembre a 1286 agosto), salve le regalie spettanti al demanio. Si dà in fine l' elenco dei beni suddetti, ricaduti per confische alla regia Corte, cioè di Alaimo da Lentini ed altri.

Dal reg. 21 (an. 1419-20) del *Protonotaro del Regno,* fol. 146 r. (Arch. di Stato di Palermo). Il testo è riferito altresì nel reg. 4 (a. 1413-39) fol. 681 della *Conservatoria di Registro* (pure quivi).

Se ne ha una copia nel vol. ms. Qq. G. 12, fol. 225, di Gregorio, nella Bibl. Comunale di Palermo, tratta dai manoscritti dell'opera feudale, allora inedita, del Barberi.

Pubblicato nei *Capibrevi* del suddetto G. L. Barberi, vol. I, *I feudi di Val di Noto,* ediz. Silvestri cit. pag. 428 e seg.

Per i due documenti della 14ª indizione (1285 - 1286) di concessione dei beni all'Ansalone e di immissione in possesso, ricordati in questa conferma cfr. sopra, doc. CLI e CLII, anco per l'indicazione dei beni confiscati che furono dati in assegno.

Notevoli sono nel documento le espressioni su la perizia per il valore dei beni: « per scripta testimonia publica inde confecta . . . que in archivo Curie conservantur », cioè nell' antico archivio della *Magna Curia Rationum,* che provvedeva sui redditi del demanio; e le altre per le norme intorno alla revocazione e nuova assegnazione di beni, che potevano farsi dalla regia Corte.

CLXXXI.

1288, giugno 1°, Barcellona.

Il Re Alfonso di Aragona scrive al fratello Re Giacomo, dicendogli di avere ricevuto sue lettere consegnategli dal siciliano Ezimbardo, abitante di Saragozza, e che per quanto si riferisce alla tregua conchiusa da Ruggiero Loria [verso la fine di giugno 1287] per parte dei Re Giacomo ed Alfonso medesimo con il Conte d'Artois ed il Cardinale Gerardo di Parma, Baiulo del regno di Napoli (Baiulus Apulie), *essendo stato egli (Alfonso) richiesto molto tempo innanzi da Corrado Lanza, a nome del Re Giacomo, di accettarla, non può ora revocare la tregua suddetta, che aveva già accettato e fatto bandire nei suoi domini. Gli dà notizia altresì di aver provveduto per gli affari di Aragona, e che ha ordinato di custodire nel castello di Migniença il principe di Salerno, dopo l'offerta che costui aveva fatto degli ostaggi, e che quivi lo terrà fino a quando saranno riunite le Corti generali in Montesono a 24 giugno* « pro direccione nostri et negociorum nostrorum ac eciam defensione ». *Manifesta di essere entrato in Barcellona, con grande comitiva di soldati di cavallo e da piedi per respingere qualche aggressione dei nemici, e vuole a tal uopo da Giacomo il soccorso di navi, già richiesto.*

Dopo avere scritto la lettera, aggiunge di essere a lui arrivati Gilberto de Crudiliis e l'arcidiacono Raimondo de Bisoldono, che egli avea mandato in Provenza per l'affare del principe di Salerno, e di avere essi stabilito la tregua coi Provenzali sino al 29 settembre; e pertanto lo avverte di farla con bando divulgare in Sicilia, come egli ha fatto in Catalogna (per terram nostram). *Dà altre notizie su gli ostaggi del principe di Salerno e sul ritardo della sua liberazione.*

Illustrissimo et quamplurimum diligendo Iacobo regi Sicilie etc. Alfonsus etc. Fraternitatis vestre licteras nobis missas per quendam porterium vestrum latorem presencium, qui nuper accessit ad partes istas in galiono quodam, quem ducit Ezimbardus siculus habitator Cesarauguste, gratanter

accepimus, quarum viso tenore, ad significata in eis taliter duximus respondendum, quod nobilis Corraldus Lança ante recepcionem dictarum licterarum . . . diu erat, requisiverat nos ex parte vestra ut treuguam, que facta et recepta erat per nobilem Rogerium de Lauria inter vos et nos ex una, et Comitem Atrabatensem ac eciam Cardinalem Baiulum Apulie ex altera, quam peciistis non acceptari, per nos acceptaremus et confirmaremus . . . . . predictam treuguam acceptavimus, et eandem preconizari fecimus per terram nostram, quare bono modo non possumus ipsam de cetero revocare, nisi prius per predictos Comitem et Cardinalem infringeretur. Unde nos super eis excusatos habere velitis. Verum quia peciisti de nostris agendis felicibus successibus, Deo volente, certificari, significamus vobis quod convenimus bene et satis laudabiliter cum aragonense, et recuperavimus principem, quem eis pro hostagiis tradideramus, et ipsum nobiscum duximus, et posuimus in castro de Migniença, ibidem remansurum donec quedam generalis Curia, quam mandavimus Catalanis et Aragonensibus apud Montemsonum, in proximo venturo festo Sancti Iohannis mensis iunii, pro direccione nostri et negociorum nostrorum ac eciam defensione, fuerit celebrata. Nos vero nunc accessimus Barchinonam, cum maxima equitum et peditum, tum Catalanorum quam Aragonensium, comitiva, et exercitibus eciam terre nostre, cum quo intendimus, si inimici veniant, nos et terram nostram defendere et ipsos inimicos nostros invadere ac eciam offendere in quantum poterimus. Et po[tuissemus] ipsos offendi amplius, si habuissemus galeas, quas de partibus ipsis, sicut vos requisivimus, mictere debebatis. Quare fraternitatem vestram rogamus, sicut possumus, quatenus, quam cicius poteritis, dictas galeas nobis necessarias mictere procuretis. Datum ut supra [Barchinone, kalendis iunii 1288].

Preterea significamus vobis quod, post confeccionem presencium licterarum, venerunt ad nos nobilis Guilabertus de Crudiliis et magister R. de . . . Salduno Archidiaconus in ec-

lesia Ilerdense, quos miseramus in Provinciam pro facto principis, et firmaverunt treugam cum Provincialibus . . . et nobis usque ad festum Sancti Michaelis proxime venturum. Quare vos rogamus quatenus dictam treugam acceptetis, et eamdem . . . faciatis per terram vestram, cum nos ipsam preconizari fecerimus per terram nostram, ad huc eciam fraternitatem vestram . . . . . . quod predicti Guilabertus de Crudiliis et magister R. nichil potuerunt facere de facto hostagiorum, et pecunie que pro liberacione. . . . dari debebat, pro eo quia Rex Francie noluit guidare neque dare transitum per terram suam predictis hostagiis. . . . . ens processus liberacionis dicti principis remanet ita, donec super eo aliud ordinetur.

Dal reg. di n. 77, fol. 2 del regno di Alfonso II, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Alcune parole mancano nel testo, perchè il foglio del registro è logoro in quella parte.

Pubblicato da me nella memoria *Relazioni* cit. nell' *Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis catalans*, doc. XVI, pag. 355.

Il documento è assai notevole, perchè offre il ricordo della tregua stabilita in Napoli in giugno 1287 dal Loria per parte del Re Giacomo, e della quale ho dato sopra particolare notizia (cfr. doc. CLXVII). Aveva di ciò fatto espressa menzione nell'*Anuari* cit. pag. 343. Riesce evidente che quella tregua stipulata con molta fretta dal Loria coi Baiuli di Napoli nel 1287, che arrestavano così i trionfi dei Siciliani, non riuscì gradita nemmeno alla Corte, perchè il Re Giacomo ora chiedeva ad Alfonso di non accettarla; sebbene in tal tempo era già tardi il pentirsene, come nella sua lettera manifesta il Re Alfonso. L'espressione *diu erat* prova che l' ambasciatore siciliano Corrado Lanza si era recato da Alfonso nel 1287 per l'accettazione, e forse non molto dopo la conchiusione del trattato avvenuta in giugno di quell'anno.

Credo utile ancora notare che da un documento da me ritrovato nel vol. 28, a fol. 146 dei *Fascicoli angioini* conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, si desume che a 24 febbraio, 1ª indizione [1288] si davano gli ordini per la difesa contro un galeone armato *in piraticam* apparso nella marina di Positano,

presso Salerno, e si manifestava il timore che « presumi posset *alicuius inicium novitatis* » dopo la tregua conchiusa coi nemici Siciliani (come dicevasi nel documento).

La notizia di soccorso di navi, che chiedevasi dal Re Alfonso a Giacomo, dimostra che la Sicilia forniva aiuti anche alla Catalogna contro i proprî nemici. Per la tregua conchiusa coi Provenzali, della quale gli ambasciatori erano solleciti di dare notizia al Re Alfonso si veda quanto ho detto per il doc. CLXXIX.

Intorno ai fatti concernenti la prigionia, gli ostaggi e la liberazione *(processus liberacionis)* del principe di Salerno basta qui soltanto notare che dopo il trattato di Oleron del 13 luglio 1287, nel quale venivano stabilite le condizioni per la liberazione del principe, continuarono proteste e dissidî tra le Corti di Roma, Inghilterra, Aragona e Sicilia sino a giugno di questo anno 1288, poichè il papa Nicola IV aveva a 15 marzo 1288 insistito presso il Re Alfonso per quella liberazione, e con bolla posteriore (maggio - giugno) annullava le convenzioni segnate in Oleron. Cfr. Potthast, *Regest. pontif.* n. 22615, 22698, 22719, 22728; Rymer, *Foedera* cit. t. II, pag. 358 e seg., ed altresì i cenni da me dati sopra, doc. CLIX e CLXIII. Dopo il trattato di Campofranco sui Pirenei del 27 ottobre 1288, il principe di Salerno fu liberato, come attesta egli medesimo nel documento del 3 novembre: « liberatum et in statu suae liberatis existere » (Rymer, pag. 371 e seg., e 389).

CLXXXII.

1288, luglio 17, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo, volendo rimunerare la devozione sincera dei cittadini di Barcellona verso i suoi predecessori, il fratello Re Alfonso e lui stesso, concede ai medesimi varie franchigie di commercio, cioè:

1. Per l'immissione ed estrazione delle merci nel regno di Sicilia è data immunità; tranne se le merci siano portate « aliunde, quam de Barchinonia et aliis locis et terris » *del dominio del Re Alfonso, nel qual caso si pagherà (come dai Genovesi)*

la terza parte delle sole tasse antiche del tempo del Re Guglielmo II (esclusi i nuovi statuti *dell'imperatore Federico*).

2. *È dovuto per le merci recate da Barcellona e domini del Re Alfonso, nei luoghi dove arriveranno*, « primitus applicare contingerit », *uno schifato d'oro, equivalente a tarì otto di oro.*

3. *Se i mercanti, dopo avere venduto una parte di loro merci, ne estrarranno la rimanente per venderla altrove, nulla deve pagarsi, constando del precedente pagamento dello schifato.*

4. *Per il peso delle merci a quintali si pagherà soltanto sino a due grana e mezzo.*

5. *Per il diritto di riva e misura, come si paga dai Genovesi.*

6. *Per le merci da estrarre dai vari luoghi del regno per recarle altrove, si deve il diritto solito pagarsi dai Genovesi.*

7. *I cittadini di Barcellona saranno nel regno di Sicilia sicuri nella persona e nei beni, come altresì i naufraghi, e non potranno essere molestati per obbligazione altrui od offesa.*

Il testo si ha al n. 181 delle *Cartas sueltas con fecha* del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Trovasi pure (talvolta con qualche errore di data) nei registri e volumi manoscritti da me sopra menzionati (doc. n. CXLI), poichè tale documento è inserito in altro del 3 aprile 1296 del Re Federico II; e non conviene quindi ripetere le indicazioni già fornite.

Antica notizia esplicita del privilegio si rinviene nell'altro del 31 maggio 1313, col quale il Re Federico II largiva agli abitanti di Perpignano, della contea di Rossiglione e delle isole di Iviça e Maiorca le stesse immunità concesse dal Re Giacomo ai Barcellonesi a 17 luglio 1288, come vi si dice (Vedi Sella, *Pandetta di Messina* cit. pag. 131 e seg.). Altro ricordo se ne ha nel documento del 18 gennaio 1314 (cfr. appresso doc. di tale data) di permesso ai Valenziani dell'estrazione (con riduzione di tassa) di vettovaglie dai porti della Sicilia, e di concessione di franchigie di dogana, come per i Barcellonesi.

È altresì tenuto in considerazione il documento di Giacomo dal Re Martino in un suo privilegio del 3 novembre 1402, concernente le norme per pagamento di tasse di dogana e *cassia* dai mercanti catalani e genovesi, poichè per impedire l'inconveniente di reiterata esazione dello schifato si trascrive un capitolo che

comincia: «Et si navis vel lignum» sino «tantum schifatum unum et non ultra solvere compellatur», che sembra con alcune varianti derivato da questo documento del 1288, anche per le espressioni del Re Martino «de dictis privilegiis fecimus *extrahi*» (*R. Cancelleria,* reg. 39, an. 1401-2, fol. 198, Arch. di Stato di Palermo).

Pubblicato nell'opera postuma di Testa, e da Capmany (pag. 54) e Sella, come ho notato innanzi, pag. 307.

Alquanti cenni su questo privilegio offrono gli storici. Capmany cit. t. I, parte 2ª, pag. 96 e seg. ne dà un esteso sunto, con qualche spiegazione sulla moneta detta *schifato* e su alcune disposizioni del testo. Gregorio, *Opere scelte* cit. pag. 352 e 768 ne fa particolare ricordo. Orlando, *Un codice* cit. pag. 91 lo indica inesattamente come una «conferma di tutte le immunità ottenute» dai Catalani. Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 170 e 236 lo menziona, e nota che in quel tempo (17-30 luglio) il Re Giacomo «soggiornava in Palermo»; ma ciò non corrisponde al vero da questi documenti. Canale, *Storia della repubblica di Genova.* Firenze, 1858, vol. II, pag. 303, rileva le grandi immunità concesse ai Genovesi dai Re di Sicilia dopo il 1282, tanto «che il Re Giacomo, volendo *stabilire i mercatanti catalani in Sicilia* e studiandosi in ogni modo di privilegiarli, non meglio seppe farlo che ordinando che fossero trattati alla maniera dei Genovesi». Di Giovanni, *Topogr. di Palermo* cit. vol. I, pag. 357 lo accenna. Ne ho fatto pure menzione nel vol. *Pandette delle gabelle* cit. pag. XXVIII (cfr. inoltre pag. 51).

I Catalani avevano ottenuto a 18 febbraio 1286 la libera estrazione di vettovaglie, per loro sostentamento, dai porti di Sicilia, col pagamento di un determinato diritto per l'estrazione, ed a 22 febbraio la facoltà di eliggere un console nel regno di Sicilia, e di ricuperare nel triduo gli oggetti naufragati (cfr. sopra, doc. CXLI e CXLII). Le immunità che ora concedonsi dal Re Giacomo ai Catalani sono quelle stesse che egli accordò a 24 novembre 1284 ai Genovesi, richiamando in vigore le esenzioni largite dal Re Manfredi nel 1261 (cfr. sopra, doc. LX e LXIV). Ponendo infatti a confronto le norme contenute in tale privilegio con quelle del Re Manfredi del 1257 per i Genovesi (ediz. Orlando cit. pag. 102; Sella cit. pag. 96), poi ripetute nel 1261, si vede che esse sono quasi identiche nell'ordine e nelle espressioni. De-

vesi inoltre notare che a 21 marzo 1285 il Re Giacomo, in seguito a reclami dei Genovesi, ordinò che fosse fatta un'inchiesta delle franchigie da essi godute al tempo del Re Manfredi (V. sopra, doc. LXVI). In tale importante documento, edito da ORLANDO cit. pag. 105, e ristampato da SELLA, pag. 98, si vedono rimesse in osservanza varie antiche disposizioni sveve, che sono riportate in questo privilegio per i Catalani.

Le tasse *pro ripa et mensuris* non sono indicate per il modo di pagamento; ma del ripatico si ha notizia sin dal tempo normanno in Sicilia (V. prima, pag. 309), e secondo il DUCANGE, alla voce *ripaticum*, è il «tributum quod accipitur in ripis», ed alquante norme su la gabella *fundaci ripe* (oltre quella su la *cathena portus*) si hanno nella Pandetta sveva di Palermo (ed. POLLACI cit., pag. 328 e 339 e seg.), e pure nella Pandetta di Trapani, riformata verso il 1312. A Messina era la gabella *campi victualium*, invece della tassa di fondaco o *fundaci ripe* (cfr. G. LA MANTIA, *Pandette delle gabelle regie* cit. pag. X e 29 e seg.). Del diritto *mensuraturae* dà notizia Andrea d'ISERNIA († 1316) nel *Ritus Regiae Camerae* cit. (ediz. PISANO, pag. 386), ricordando le merci che vendonsi *ad mensuram* e le vettovaglie *ad tumulum Curiae*.

Per lo schifato basta notare che è una moneta usata nell'Italia meridionale sin dall'anno 842. Sul nome, l'origine ed il valore di essa offrono speciali cenni DUCANGE, *Glossarium* cit. voce *Schyphati*; MURATORI, *Antiq. italicae* cit. t. II, col. 787; DE MEO, *Annali critico-diplomatici del regno di Napoli della mezzana età*. Napoli, 1810, t. XI, pag. 390; GUILLAUME, *Essai historique sur l'Abbaye de Cava*. Cava dei Tirreni, 1877, Appendice, pag. LII, ricordando altresì un documento del 1269, nel quale si legge: «Schifatum unum auri, *qui est tareni octo auri*»; ed ENGEL, *Recherches sur la numismatique et la sigillographie des Normands de Sicile et d'Italie*. Paris, 1882, pag. 73.

CLXXXIII.

1288, luglio 30, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo concede a Vitale de Villanova e suoi eredi in perpetuo il casale di Mazzarino, che prima appartenne a Gio-

vanni de Mazzarino, il quale poi ne fu privato per delitto di ribellione (suis culpis exigentibus). *Sono imposti i soliti obblighi di servizio militare, ordine di successione, riserve di diritti del fisco ed altro.*

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens privilegium notum fieri volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos Vitali de Villanova, familiari et fideli nostro, tamquam benemerito, suisque heredibus in perpetuum casale Mazarini, situm in valle Nothi, quod fuit quondam Iohannis de Mazarino, et suis culpis exigentibus ad manus Curie nostre devenit, cum omnibus iuribus, racionibus, tenimentis et pertinenciis suis, videlicet que sunt de demanio in demanium, et que de servicio in servicium, sub debito et consueto servicio, dummodo non sit de nostro demanio, de liberalitate nostra et speciali gracia duximus concedendum. Ita tamen quod predictus Vitalis suique heredes predictum Casale, cum omnibus iuribus, racionibus, tenimentis et pertinenciis suis, sub predicto servicio a nostra Curia teneant, recognoscant, et exinde servire ipsi Curie teneantur, quodque vivant iure Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et coheredibus suis et feminabus masculus preferatur, et quod si in eodem casali et tenimento suo sunt aliqui barones [et] pheudatarii, qui de baronis et pheudis eorum servire in capite nostre Curie teneantur, nobis nostrisque heredibus serviant ut tenentur, et quod non respondeatur a baronibus et pheudatariis predicti casalis et tenimenti sui, nisi de hiis tantum, que intus in eodem casali et tenimento suo tenent et possident, quodque illi quibus in eodem casali et suis pertinenciis aliqua iura, possessiones et bona per illustres dominos parentes nostros vel nos sunt concessa, ea tenere debeant, prout eis per predictos dominos parentes nostros seu nostram celsitudinem sunt concessa, exceptis iuribus lignaminum, si qua debentur in eo, defensis antiquis, salinis, solaciis nostris et aliis bonis massariis Curie et ca-

strorum municionibus deputatis, si qua sunt in eodem casali et tenimento suo, que sunt de nostro demanio, et ea velut ex antiquo ipsi demanio pertinencia volumus eidem demanio reservari, atque occasione presentis concessionis manus suas aliquatenus non extendant, et quod animalia massariarum, araciarum et marescallarum nostrarum libere sumere valeant pascua in eodem casali et tenimento suo; et si forte tenimenta seu pertinencia dicti casalis currerent usque ad mare, ius, dominium seu proprietas tocius litoris et maritime pertinenciarum ipsarum, in quantum a mari infra terram per iactum baliste ipse pertinencie protendunduntur, tamquam ex antiquo ad regiam dignitatem spectancia, in nostris demanio et dominio reserventur, fidelitate, mandato et ordinacione nostris, predicto servicio et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis. Ad huius autem nostre concessionis memoriam et robur perpetuo valiturum sibi exinde presens privilegium fieri [et] maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane, anno dominice incarnacionis millesimo CC° octuagesimo octavo, mense iulii, penultimo eiusdem, prime indicionis, regni nostri anno tercio.

Dal reg. 46 (an. 1407-8) fol. 241 della *R. Cancelleria* (Arch. di Stato di Palermo), nel quale registro trovasi trascritto insieme alla conferma concessa dal Re Federico II aragonese nel 1325 della vendita dei feudi e casale di Mazzarino, Bracalegi e Gibilseni, fatta da Calcerando Villanova a Stefano Brancifort Maestro Razionale nel 1324 (cfr. appresso, doc. del 1325), ed alla posteriore conferma del Re Martino nel 1408. Il testo, con le suddette conferme, si ha pure nel reg. 61 (a. 1428) fol. 81 r., e reg. 92 (a. 1453) fol. 621 r. della *R. Cancelleria*, ed altresì nel reg. 30 (a. 1428-29) fol. 89, e reg. 45 (a. 1452-54) fol. 577 r. del *Protonotaro del Regno* (pure quivi).

Se ne trova la copia nei volumi mss. Qq G. 1, fol. 158 r., e Qq G. 4, fol. 3 r. della Bibl. Comunale di Palermo, senza indicare la fonte donde vien tratto.

Nel privilegio del Re Martino è descritto il suggello di cera

del Re Giacomo, con queste parole: « quoddam privilegium . . . . sub sigillo pendenti cere rubee, recommisso laqueo serico rubeo et croceo colore, ceterisque titulo et signis, quibus tunc in hoc regno generaliter utebatur ». È notevole altresì, come prova della formazione di antiche genealogie feudali nel 1408, quella dei Branciforti e Villanova, contenuta in cotesto privilegio, di Martino, che dicesi desunta dai documenti allora presentati nell'officio del Protonotaro, e che conviene riferire: « Fridericus de Brachiisfortibus baro castri et terre Mazareni, filius quondam Nicolai de Brachiisfortibus, filii quondam Friderici de Brachiisfortibus, filii quondam Raffi seu Raffahelis de Brachiisfortibus, filii quondam Stephani de Brachiisfortibus viri quondam Graciane de Villanova mulieris, filie quondam Calcerandi de Villanova, filii cuiusdam quondam Vitalis de Villanova ». Il nome del Vitale, benemerito sotto il Re Giacomo, era divenuto *cuiusdam* posteriormente.

Menzione antica del documento del Re Giacomo si ha nel vol. manoscritto *Capibrevi Terrarum* di G. L. Barberi, a fol. 305 e seg. (Arch. di Stato di Palermo), però con data erronea dell'8 luglio, invece di 30.

Ne fanno ricordo Villabianca, *Sicilia nobile* cit. t. III, pag. 139, con data del 31 luglio; Vito Amico, *Lexicon topogr. siculum* cit. t. I, p. II, pag. 15, che dice: « Hinc eiusdem principis beneficio anno MCCLXXXVIII Vitalis de Villanova Messanensis in Mazarini possessionem ivit », ed Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 179 e 208, ma per equivoco lo indica dato in Palermo dal Re, invece che in Messina.

Del ribelle Giovanni di Mazzarino, poi prigioniero con Alaimo di Lentini e Adenolfo di Mineo, si ha notizia nei documenti degli anni 1285 e 1287 (V. n. LXXV, CLXIX e CLXXII). Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 179 ricorda per la menzione di Giovanni di Mazzarino un documento del 5 agosto 1288, che è però indubbiamente falso (nè egli lo rileva), e che io ho indicato sopra (a pag. 249) a proposito di altro documento falso del regno di Pietro I per de Milo. Tra le formole feudali del presente privilegio del 1288 è notevole quella per i beni « massariis Curie et castrorum nostrorum municionibus deputatis », che è alquanto rara a rinvenirsi.

CLXXXIV.

1288, agosto, indizione 1ª

Il Re Giacomo ordina a Giacomo Salendino e R. Romeo, tesorieri della Camera regia, di pagare a R. de Vilacetmat, soldato stipendiario, oncie cinque e tarì dieci a compimento del suo stipendio di quattro mesi da 11 novembre, 1ª indizione [1287] sino a tutto marzo della stessa indizione [1288], ed inoltre oncie dodici per quattro mesi da aprile a luglio seguenti.

Iacobo Salendino et R. Romeo Camere nostre thesaurariis. Placet nobis et volumus quod de pecunia Curie nostre, que racione ipsius vestri thesaurarie officii est vel erit per manus vestras, R. de Vilacetmat stipendiario et fideli nostro uncias auri V et tar. X ponderis generalis, pro complemento quietacionis sue mensium IIII et dierum XX, numeratorum ab XI die mensis novembris, prime indicionis, usque per totum mensem marcii, indicionis eiusdem, necnon uncias auri XII dicti ponderis pro quietacione sua mensium IIII, videlicet aprilis, madii, iunii, iulii eiusdem prime indicionis, iuxta tenorem duorum albaranorum Iohannis Scorna, scriptoris quietacionis gentis nostre, familiaris ac fidelis nostri, vobis proinde directorum, que per vos recipi volumus raciocinii vestri tempore producendi, pro parte nostre Curie exolvatis. Datum etc. [1288].

Dal reg. di n. 261, a fol. 113, del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Il documento che era « sub sigillo maiestatis nostre », è inserito in altro del 28 luglio 1291. La data (che è omessa) si desume da un documento del 28 dicembre 1288, che è pure inserito dopo il testo di tale ordine regio, probabilmente emanato in agosto (cfr. appresso, doc. CLXXXVI).

Occorre notare la parola *stipendiarius*, cioè chi milita per una mercede, come ricorda Rezasco, *Diz. del linguaggio ital.*

cit. voce *Stipendiario*, e la menzione dell' officio « quietacionis gentis nostre », ossia dei pagamenti per l'esercito. *Albaranum* è voce di origine catalana nel significato di apoca o chirografo, e molto usata in Sicilia sino ai tempi moderni. Ducange la registra, riportando le forme catalane *albala, albara* e *albaraio*. Il documento dà prova della precisione degli ordini per il pagamento delle milizie nell'isola.

CLXXXV.

1287 sett. a 1288 agosto, indizione 1ª.

Il Re Giacomo scrive ai Secreti e procuratori di Sicilia della prima indizione [1287 - 1288] *affinchè immettano A. Comte regio portiere, per i fedeli servizî prestati, nel possesso del reddito annuale di oncie otto di oro sui beni della regia Corte, e con la ricognizione* « unius tercie pro qualibet uncia » *di reddito, da pagarsi alla Corte.*

Questo documento è ricordato in altro del 24 settembre 1293, trascritto nel reg. 260, a fol. 250, del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

È detto quivi che il Re avea dato l' ordine ai Secreti della prima indizione, e lo aveva ripetuto anco a quelli della terza indizione (1289 - 1290) « per licteras magestatis nostre ». Notevole è l'obbligo della ricognizione stabilito per l'assegno.

CLXXXVI.

1288, dicembre 28, indizione 2ª, Messina.

Il Re Giacomo annunzia ai Secreti di Sicilia, de Pulcaro e de Bella, di avere prima scritto ai tesorieri della Corte R. Romeo e Bartolomeo Tagliavia, per il pagamento a Giacomo de Cloviano, soldato stipendiario, di oncie sei di oro dovute per i

mesi di giugno e luglio della 1ª indizione [1288], che non fu eseguito dai tesorieri Romeo e Salendino per mancanza di denaro. Ordina ora che si paghino le suddette oncie sei, ed altresì oncie tre per il mese di agosto, ed oncie sette per i mesi seguenti da settembre a tutto dicembre della 2ª indizione, come appare dalle apoche.

Iacobus dei gracia etc. Venuto de Pulcaro et notario G. de Bella, Secretis et magistris procuratoribus Sicilie etc. Scripsimus pridem per licteras nostras R. Romeo et Bartholocto Tallavie, Curie nostre thesaurariis etc. ut Iacobo de Cloviano, stipendiario et fideli nostro, uncias auri sex ponderis generalis, debitas sibi per Curiam nostram pro quietacione sua mensium iunii et iulii, prime indicionis nuper elapse, iuxta tenorem albarani Iohannis Scorna, scriptoris quietacionis gentis nostre, familiaris et fidelis nostri, de pecunia Curie nostre, que esset per manus eorum racione dicti thesaurarie officii, deberent pro parte nostre Curie exhibere, eo quia predicti R. et Iacobus Salendinus cum insimul ipso thesaurarie officio fungebantur, quibus de solvend[is] eidem predictis unciis auri sex per cedulam nostram scripseramus, nichil pro parte nostre Curie solverunt eidem, sicuti Curie nostre constitit per resignacionem predicte cedule Curie nostre factam, quam mandavimus et fecimus lacerari. Verum quia nobis exposuit predictus Iacobus de pecunia ipsa per eosdem thesaurarios, defectu pecunie Curie nostre non existentis per manus eorum, nihil sibi solutum fuisse, sicut constitit per resignacionem predictarum literarum Curie nostre factam, quas mandavimus et fecimus lacerari, et nobis humiliter supplicavit sibi super solucione ipsius pecunie per nostram Curiam provideri, suis supplicacionibus inclinati, fidelitati vestre mandamus quatenus, recepto prius predicto albarano, raciocinii vestri tempore producendo, dictas uncias auri VI, necnon uncias auri III eiusdem ponderis debitas sibi per nostram Curiam, pro quietacione sua mensis augusti, proximo preterite prime

indicionis, iuxta tenorem unius albarani dicti Iohannis Scorna, et alias uncias auri VII dicti ponderis generalis, debitas sibi per nostram Curiam pro complimento quietacionis sue mensis septembris, presentis secunde indicionis, usque per totum mensem decembris, indicionis eiusdem, iuxta tenorem alterius albarani Iohannis Scorna predicti, que predicta duo albarana per vos ab eo similiter recepta volumus vestri raciocinii tempore producenda, de pecunia Curie nostre debita racione ipsorum officiorum Secrecie et procuracionis, que dicto anno secunde indicionis ad extaleum exercetis, sibi exhiberi et solvere pro parte nostre Curie debeatis. Recepturi ab eo exinde, ad vestri cautelam, apodixam suo tantum sigillo munitam; nostre tantum Curie reservato quod si per racionem dicti Iohannis Scorna inveniretur nostram Curiam non teneri eidem Iacobo in tanta pecunie quantitate, quod tam ipse Iohannes Scorna quam dictus Iacobus respondere et satisfacere exinde nostre Curie teneantur. Datum Messane XXVIIJ decembris, secunde indicionis, regni nostri anno tercio [1288].

Dal reg. di n. 261, a fol. 113, del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

È questo un altro documento riguardante militi stipendiarî, simile al precedente (n. CLXXXIV). I tesorieri R. [Romeo] e Salendino sono appunto i medesimi in esso ricordati. La voce *extaleum* denota che gli officî della Secrezia erano stati assunti in appalto dai Secreti de Pulcaro e de Bella. Su le gabelle tenute *ad extaleum vel ad credentiam* è notizia in Andrea d'Isernia, *Ritus Regiae Camerae* cit. pag. 506, che menziona le differenze esplicite dei due modi di amministrazione. Cfr. pure Ducange (voce *Extalium*), che ne offre l'esempio desunto dalle Costituzioni dell'imperatore Federico.

CLXXXVII.

1288, novembre 4, indizione 2ª, Palermo.

Il Re Giacomo, volendo principalmente rimuovere gli eccessi, le oppressioni e le estorsioni di ogni genere, che commettevansi dagli officiali durante il dominio del Re Carlo I d'Angiò, ed essendo stato supplicato dai sindaci delle terre e luoghi di Sicilia al di quà del fiume Salso di porre rimedio agli abusi dei Giustizieri, i quali « dum ubilibet esse non possumus » *non eseguono affatto le costituzioni del medesimo Re approvate nel tempo della sua coronazione* (V. doc. CXXXVIII) *e compiono eccessi gravissimi, trasmette al milite Marito degli Uberti, Giustiziere della città di Palermo, ed agli altri Giustizieri, i capitoli suddetti allora sanciti, ed altri ora emanati per dar termine ad arbitrî ed ingiustizie, e sotto la pena* « iuxta nostrum beneplacitum infligendam » *ai Giustizieri trasgressori.*

Sono distribuite le costituzioni in 16 capitoli, secondo l'antica distinzione derivata dai manoscritti.

Le rubriche dei varî capitoli sono queste:

I. De fideiussione ab accusatis prestanda.

II. Ad idem.

III. De eodem.

IV. Quod accusatores et accusati ante litem contestatam libere componant, preterquam in homicidiis publice commissis, et ut non compellant[ur] accusatores iurare de persequenda accusatione.

V. De portatione armorum.

VI. De servientibus castrorum.

VII. De custodia reorum.

VIII. De procuratore Curie [admovendo].

IX. Ne Iustitiarii aliquid exigant iure sigilli vel apodixe.

X. Ut generaliter et communiter tam per officiales Curie, quam alios quoscumque, pecunia auri et argenti recipiatur et expendatur.

XI. De non carcerandis collectoribus pecunie subventionis usque ad ultimam solutionem vel pagam.

XII. De imponenda collecta promisse pecunie per Iustitiarium et alios officiales, iuxta tenorem cedule eis assignande per regiam Curiam [sigillate] et non aliter.

XIII. De executoribus pecunie promissionis seu subventionis.

XIV. De fideli estimatione terragiorum facienda.

XV. De novis statutis non exigendis per Secretos.

XVI. De magistris forestarum et qualiter debeant ipsas exercere.

Seguono, dopo il testo dei capitoli sopra indicati, le formole di corroborazione, mancando le altre di datazione.

Si trova il testo di tali nuove Costituzioni del Re Giacomo (emanate in novembre 1288) in alcuni dei codici manoscritti del secolo XV, da me estesamente sopra ricordati (doc. CXXXVIII, ai n.i II a V, pag. 283 e seg.).

È compreso in quasi tutte le varie edizioni dei Capitoli del regno da me innanzi distintamente indicate (doc. cit. n.i I-VI, VIII-X, pag. 287-289), e che è superfluo qui ripetere. Segue immediatamente dopo il testo delle Costituzioni approvate da Giacomo nel 1286, al tempo della sua coronazione, cioè ed. 1497, fol. 10 r. - 13; ed. 1526, fol. 11 r. - 15; ed. 1575, pag. 14 - 21; ed. 1623, pag. 12 - 17; ed. 1655, pag. 12 - 16; ed. 1741, t. I, pag. 28-39; ed. Starrabba, pag. 103-117, oltre le edizioni contenute nel commento di Muta e nella raccolta del Cutelli (numeri IX e X).

Manca l'argomento nell'inizio di questi capitoli nel codice ms. del secolo XV di consuetudini e privilegi di Messina (ed. Starrabba, pag. 103), ed in fine si legge soltanto: « Expliciunt constitutiones illustris domini Regis Iacobi. Deo gratias », le quali parole si riferiscono a tutte le costituzioni approvate da quel Re, e non soltanto a queste. Nell'altro codice ms. di Costituzioni e capitoli di Sicilia (cfr. Orlando cit., pag. 59) si ha in principio una intitolazione generica per tutti i capitoli di Giacomo, nella quale si indica: « a tempore sue coronationis in antea », ripetuta nell' inizio della seconda serie dei capitoli: e tale designazione fa ben supporre che le due serie di capitoli avevano date diverse, e si sconosceva quella della seconda serie, dicendosi solamente *in antea*, cioè negli anni seguenti, nonostante che si aggiungesse la data originaria del febbraio 1285.

Nell'edizione principe del 1497 di Appulo, prima del testo è un lungo argomento, che è identico a quello premesso ai capitoli anteriori del 1286, e si trova nelle posteriori edizioni ripetuto senza variazione alcuna per le due serie dei capitoli (cfr. pure Starrabba cit. pag. 103). È evidente che l'errore di Appulo nel conservare unico titolo a due serie disparate e di tempo diverso, che non costituisce altro che una ripetizione inutile, fu accolto senza riserva dai posteriori editori; ma soltanto il Testa, usando nuova critica nella sua edizione, volle rilevare quell'anomalia riprodotta inconsciamente, ed osservò a ragione (pag. 29 in nota): « Ex verbis regii diplomatis [ossia del preambolo] *manifesti erroris convincitur* quod hic asseritur, sequentes constitutiones a Iacobo editas fuisse suae coronationis die ». Si ha pure nelle edizioni del 1526 al 1655 in fine dei capitoli la sottoscrizione *Rex Iacobus*; ma poichè essa non deriva dai manoscritti, nè i Re allora sottoscrivevano leggi o documenti, non può avere qualsiasi valore.

Deve notarsi altresì che questa seconda serie di capitoli di Giacomo fu nell'edizione Caridoi del 1525 (e così nelle posteriori sino al 1741) fornita di numerazione unica (cap. 48 a 63) con i capitoli della prima serie, perchè appartenenti ad unico sovrano, e per la comodità della ricerca. Quella numerazione nondimeno è inesatta in principio, perchè il cap. 48 non è altro che la parte finale del preambolo, e non doveva quindi esser segnato come costituzione, ed inoltre gli argomenti (derivanti dagli antichi manoscritti) premessi al preambolo ed al suddetto cap. 48 (che ne è parte integrante) sono superflui ed inconcludenti: onde il Testa notava: « Cur haec a superioribus *distrahantur*, ac distincto capitulo concludantur, *non videtur*; nam haec et superiora *instar proemii* consequentium Capitulorum sunt ». Ho dovuto quindi riportare gli argomenti dei capitoli con numerazione distinta, tralasciando quella complessiva derivante dalla pratica utilità delle collezioni giuridiche, ed omettendola per il preambolo intero.

Su la data da me assegnata a queste costituzioni del Re Giacomo, cioè novembre 1288, occorre offrire alcune notizie. Testa, nella sua edizione dei Capitoli del regno (t. I, pag. 39) manifestava in fine della seconda serie dei capitoli di Giacomo: « Si coniecturae locus esset, censerem eas scriptas fuisse anno 1288, quo Iacobus, *pactis cum Carolo induciis*, in Siciliam rediit, ac ab expeditionibus bellique curis paullulum requievit ».

Orlando cit. sostiene, contro il vero (come ho già notato a pag. 285) che Testa abbia apposto la data del 1288 per ambedue le serie dei capitoli, invece che per la seconda; e così l' Orlando ha lasciato del tutto indefinita la data della seconda serie, che egli crede unica con la precedente, e con la sola data del 1285 (m. c. 1286).

Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 169, nulla disse per la data di questi capitoli, che ritiene poco posteriori al 1286, e serbando immutato quanto avea scritto nel 1842 (tranne qualche ricercata locuzione) si limitò a notare: «Sono altri ventisette [*corr.* sedici] capitoli, dei quali ho fatto qui parola, perchè non si sa appunto in che anno si promulgassero, *nè monta molto* [nell' ediz. 1842 dice: *troppo*] *a indagarlo*». Tale dichiarazione per leggi d' importanza grandissima per tutto il regno non si può affatto accogliere, perchè dimostra trascuranza inammissibile per le memorie relative al diritto ed al progresso della civiltà nell'isola. Vito La Mantia *Stor. della legisl. sic.* vol. I, pag. 123 afferma che le costituzioni del Re Giacomo sono «divise in due parti». Il prof. L. Siciliano, nella memoria *Su la legislazione aragonese in Sicilia. Note comparative* (inserita nella *Rivista di legislazione comparata*. Palermo, vol. I, 1903), nella quale tratta soltanto del diritto penale, non distingue affatto le due serie dei capitoli di Giacomo, e dice a pag. 75: «Ci avanzano *i 64 capitoli* emanati da... Giacomo nel giorno della sua coronazione (2 febbraio 1286) e pubblicati nel Parlamento generale tenuto in Palermo».

Esaminando bene il preambolo della seconda serie dei capitoli suddetti, si vede che essi non furono approvati in un Parlamento, come quelli della prima serie del 1286, ma bensì vennero sanciti dal Re Giacomo e mandati al Giustiziere Marito degli Uberti ed agli altri Giustizieri, perchè fosse posto freno agli arbitrî nell' osservanza delle costituzioni anteriormente emanate: «ceterasque constitutiones in *solemni nostra Curia*, celebrata in civitate Panhormi tempore felicis nostre coronationis, edidimus». In fine del testo dei sedici capitoli il Re, rivolgendosi al Giustiziere, gl'impone «inviolabiliter et tenaciter observes».

Non si ha quindi alcun dubbio che le due serie non siano solamente distinte per la materia, ma anco per il tempo della loro formazione ed approvazione. La data del 1288, ammessa dal Testa, non puo rigettarsi. La tregua, alla quale egli intende, con

acume, riferirsi è propriamente quella stipulata in Napoli dal Loria, per due anni, nella fine di giugno 1287 (cfr. doc. CLXVII). Tale tregua sui mari non fu bene accolta in Sicilia; e nonostante che fosse vicino il tempo per una riforma ed interpretazione delle leggi del 1286, nè molto sicura e propizia quella tregua particolare convenuta col Loria, in rapporto all' altra poi conchiusa in Gaeta in agosto 1289 col medesimo Re Carlo II di Napoli, pure per due anni (V. doc. seguente CXC), i nuovi capitoli furono nel 1288 approvati dal Re per tutto il regno.

La deduzione del Testa riceve esplicita conferma nella data, che io ho rinvenuto apposta, in fine della seconda serie dei capitoli di Giacomo, nel ms. *Regesto Poligrafo* di Trapani a fol. 145, dopo le parole *tenaciter observanda*, con questi due periodi che mancano in altri manoscritti e nelle varie edizioni, cioè: « De die vero recepcionis presencium, cum forma ipsarum, maiestati nostre tuas remictas licteras responsales. Data Panormi, quarto novembris, secunde indicionis, regni nostri anno tercio » [1288]. Riesce così provato che nel novembre 1288 fu sancita, con l' opera di valorosi giuristi, altra serie di costituzioni del Re Giacomo, anco per dimostrare ai Siciliani che la tregua, che fra breve sarebbe scaduta, non significava acquiescenza a metodi di governo della dominazione angioina, ormai aboliti nell'isola.

Darò per questi capitoli di Giacomo del 1288 l'indicazione del riferimento di essi agli altri del 1286, cioè: I - 15; IV - 43; V e VI - 41; VII - 12; IX - 14; X - 10; XV - priv. Pietro I del 20 aprile 1283 (v. sopra, pag. 67); XVI - 28. Per gli altri capitoli del 1288 che non hanno riscontro, e che concernono custodia di carcerati, procuratori del fisco e sistemi di esazione di collette, è d' uopo osservare che essi sembrano in parte desunti dai capitoli angioini del 30 marzo 1283 per le provincie napolitane, editi da Cervoni, *Capitula* cit., t. II, pag. 28 e 33, oltre che da varie costituzioni sveve. Il c. XIV sui terraggi deriva da antichi usi dell'isola, vigenti sin dall'epoca dei Normanni per il *terraticum*. Cfr. Chalandon, *Hist. de la domination normande* cit., vol. II, pag. 696, ed altresì Garufi, *Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la fondazione del casale di Mesepe presso Paternò* (nell'*Arch. Stor. per la Sic. Orientale*, an. V, 1907, pag. 11 e seg.).

Per Marito degli Uberti (e non *Marino*, come corresse il Testa contrariamente ai manoscritti ed alle antiche edizioni), al quale

erano indirizzati i capitoli dal Re Giacomo, basta rinviare alle estese notizie che espone Rodolfo Renier, *Liriche edite ed inedite di Farinata degli Uberti.* Firenze, 1883, pag. CXXVII a CXXXII per Marito, che dice « il primo degli Uberti ch'io trovo in Sicilia », e per gli altri di quella celebre famiglia fiorentina, giovandosi di varî ricordi forniti da autori siciliani, ed ancora delle altre notizie date da Starrabba, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaro Citella del 1298-99* (in *Arch. Stor. Sic.*, anno XII, 1887, pag. 395), che le comunicò prima all'Amari (9ª ed. vol. II, pag. 393). Di questo Marito degli Uberti è menzione in alcuni conti del 1285-1287 dell'Ammiraglio Loria, dei quali riferirò in *Appendice* il testo.

Credo qui utile ricordare che un Leonardo Aldighieri (*Aldigerii*) era Rettore della città di Messina nel 1266 (come appare da un documento di tale anno), e probabilmente apparteneva alla famiglia del grande Poeta, che nasceva in Firenze nell'anno precedente (cfr. la memoria dell'egregio dott. Giuseppe Travali, *I documenti con firme autografe esposti nell'Archivio di Stato di Palermo.* Ivi, 1892, pag. 5). Amari non ebbe alcuna notizia di quel documento, sebbene fornisca nel vol. I, pag. 21, varî cenni su Leonardo nel tempo della sommossa contro il conte Ruffo in Messina nel 1256.

CLXXXVIII.

1288, novembre 4, indizione 2ª, Palermo.

Il Re Giacomo avvisa i Maestri forestarî di avere emanato una sua costituzione, con la quale sono aboliti i capitoli del loro officio che derivano dal tempo del dominio del Re Carlo I d'Angiò, « que abominabilia penitus detestamur », *perchè davano pretesto ad oppressioni di ogni genere contro i sudditi. Vuole che i medesimi Maestri forestarî adempiano bene il loro ufficio* « neminem indebite aggravando ».

Sono ricordate queste lettere in fine del cap. XVI delle costituzioni approvate dal Re Giacomo nel 1288 (vedi doc. precedente), con queste parole: « Super quo eisdem magistris forestarum nostre satis expresse *litere diriguntur* ».

Per la data, che si dimostra contemporanea all'approvazione dei capitoli, basta rinviare a quanto ho esposto per determinare l'epoca di essi.

La nuova costituzione aveva lo scopo di annullare i capitoli dei Maestri forestari del tempo angioino, poichè il cap. XXVIII del 1286 del Re Giacomo concerneva soltanto la proibizione di formare foreste regie nelle terre appartenenti ai privati (ed. Testa, t. I, pag. 19). Su gli eccessi che gli officiali angioini, ed anche posteriormente gli aragonesi commettevano per foreste e caccia, ho dato notizia sopra (doc. CLXXIII). I capitoli dei Maestri forestari, dei quali è sancita l'abolizione nella costituzione di Giacomo trasmessa ai suddetti officiali, offrono la data del 28 marzo 1274, e trovansi nel reg. ang. n. 18, 1273 A, fol. 224, e sono stati pubblicati per intero dal benemerito Minieri-Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angiò* (nell'*Arch. Stor. Ital.*, Ser. 3ª, t. XXIII, 1876, pag. 50). Sono divisi in sette paragrafi con varie rigorose disposizioni e multe esorbitanti nel caso di contravvenzione.

CLXXXIX.

1289, gennaio 13, indizione 2ª, Messina.

La città (Universitas) *di Messina, riunita nel luogo consueto, poichè i mercanti della suddetta città subiscono dagli ufficiali della dogana di Palermo molti danni ed estorsioni, volendo rimediare a tali inconvenienti, elegge suoi ambasciatori il giudice Roberto Calzamirra ed Andriolo de Falcone, regio Console dei marinai* (nautarum), *allo scopo di presentarsi dinanzi il Re ed esporgli quelle ingiustizie ed ottenere i provvedimenti opportuni.*

Seguono le firme dello Stratigoto di Messina e dei giudici e testimoni.

(Atto in notar Enrico de Santa Epifronia, di Messina).

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, terciodecimo die mensis ianuarii, secunde indicionis, regnante serenissimo

domino nostro domino Iacobo dei gracia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni sui anno tercio feliciter amen. Nos infrascripti Iudices civitatis Messane, Henricus de Sancta Epifronia regius publicus eiusdem civitatis notarius et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico fatemur, notum facimus et testamur quod cum mercatores cives predicte civitatis Messane nunc a dohaneriis panormitanis multa gravamina et exacciones inlicitas paciantur, [ipsi] mercatores asserentes molestias ipsas universitatis civitatis eiusdem, nolente predicta universitate pati gravamina inlicita supradicta et volente ipsis gravaminibus obviare, providit dicta universitas Messane suos sindicos ad serenissimum dominum nostrum regem pro huiusmodi [negocio] destinare, et per ipsos sindicos facere conscium dominum nostrum regem predictum, per quem predicte exacciones inlicite derimantur. Propter quod dicta universitas Messane, congregata in unum in consueto loco civitatis eiusdem, elegit suos sindicos, ambassatores et nuncios nobiles viros Iudicem Robertum Calzamirra, Iudicem civitatis ipsius anni presentis secunde indicionis predicte, et Andriolum de Falcono, regium Consulem nautarum in civitate predicta, concives suos, ad presentandum se coram regia maiestate, pro parte universitatis eiusdem, et exponendum eidem domino nostro regi gravamina et exacciones inlicitas supradictas, inlatas per predictos dohanerios Panormi ad presens mercatoribus messanensibus supradictis et obtinendum a predicta maiestate regia ea omnia, que in hiis mandaverit regia maiestas predicta. Promictens dicta universitas, sub ypotheca omnium bonorum suorum, ratum habere quicquid dicti eorum sindici super hiis duxerint faciendum. Ad huius autem rei futuram memoriam, et quod de presenti sindacatu et omnibus supradictis fides adhiberi valeat in posterum apud omnes, factum est inde presens instrumentum per manus mei predicti notarii Henrici, subscripti nobilis viri domini de Villaragut regii Stratigoti Messane, nostrum predictorum Iudi-

cum subscriptionibus et subscriptorum testium testimonio roboratum.

† Ego Berengerius de Vilaraguto regius Stratigotus Messane.

† Ego Bartholomeus de Insula Iudex Messane.

† Ego Iohannes de Laburzi Iudex Messane.

† Ego Nicolosius de Brignali Iudex Messane.

† Ego Iudex Guilelmus de Pactis testor.

† Ego notarius Iohannes de Peregrino testor.

† Ego Boniohannes de Ioffo testis sum.

† Ego Poncius Cepulla testor.

† Ego Philippus Sardus testor.

† Ego Nicholaus de Bonfilio testor.

† Ego Aldibrandus de Falcone testor.

† Ego Iacobus de Bufalo subscripsi.

† Ego Astasius Chaffus de Granata testor.

† Ego Iohannes Buccapichula testor.

† Ego Bartholomeus de Magistro Iudex Messane.

† Ego Robbertus de Aloysio, miles, nesciens scribere feci subscribi per manus Guillelmi de notario Orlando de Aydone.

† Ego Fridericus Russus, miles, filius Perroni Russi testor.

† Baldoynus Mussonus.

† Ego Boniohannes de Falcone testor.

† Ego Conradus Riara testis sum.

† Ego Henricus de Sancta Epifronia regius publicus Messane notarius scripsi et testor.

Dalla perg. di n. 280 del regno di Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Vi si riscontra qualche errore e lacuna, che ho corretto e supplito.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II. pag. 231 ne dà il sunto, con la data 1288, che non riduce al modo comune, e trascrivendo *Calzamurra* invece di *Calzamirra* come trovasi nel testo.

Ho fatto nel 1906 menzione di tale documento nel mio lavoro *Le Pandette delle gabelle* cit. pag. XVI, nota 1, fra i ricordi della Pandetta antica di Palermo.

La deliberazione dei Messinesi è veramente importante per la storia del commercio dell'isola, perchè prova come essi non godessero allora grandi esenzioni nella dogana di Palermo, anzi fossero costretti ad *exacciones inlicitas*, nonostante il privilegio del Re Federico svevo, che nel 1196 ordinava « universos [Messanenses] per totum regnum nostrum, tam per mare quam terram, *ampla volumus libertate beare* » (De Vio, *Pivil. Panormi* cit. pag. 35). Sembra pertanto che tale franchigia col decorrere dei tempi non fosse stata più osservata, come dovevasi. La Pandetta che vigeva in Palermo nel 1289 era appunto quella di origine sveva, che gli Angioini avevano mantenuto, e che è stata pubblicata da Pollaci, *Atti della città di Palermo* cit. pag. 317 e seg. il quale però non seppe rilevare la vera data di essa.

Per le molteplici disposizioni che nella Pandetta di Palermo si contenevano, specialmente per le dogane di mare e terra e per qualche altra gabella, dovettero avvenire spesso inconvenienti coi Messinesi per l'esazione di quelle tasse. In Messina anche in tal tempo nella Pandetta notavansi « multas diversitates iurium dohanarum portus et terre », talchè i mercanti « ab exercendis negociacionibus eorum *resilire quodammodo cogebantur* », come diceva il Re Giacomo nel privilegio del 16 febbraio 1286 (cfr. sopra, doc. CXL). La notizia delle molestie, che arrecavansi ai Messinesi in Palermo, trova piena conferma nelle espressioni che usavano i Palermitani per la loro Pandetta, innanzi la riforma di essa avvenuta nel 1312, sull' esempio di quella di Messina, per le dogane di mare e terra. Si manifestava infatti dai Palermitani al Re Federico II che « propter multas et diversas cabellas dohanarum regiarum urbis . . . mercatores . . . *sepius impediuntur et diversimode molestantur*, in eo maxime quod diversas soluciones eos proinde facere oportet in cabellis eisdem » (cfr. G. La Mantia, *Pandette* cit., pag. XV e seg.).

Quali provvedimenti abbia adottato il Re Giacomo per i pagamenti dei Messinesi nella dogana di Palermo non ci è noto; però non è a presumere che le proteste solenni della città di Messina siano rimaste senza debita considerazione, almeno per mitigare rigori ed arbitrî.

Sono degne di nota nel documento la menzione del *Consul nautarum* e le firme dello Stratigoto di Messina, di Nicoloso de Abrignali, che fu nel 1290 inviato come nunzio a Genova

(cfr. doc. di tale data), e di Baldovino da Mussone, l'antico capitano di Messina, anteriore ad Alaimo da Lentini (V. sopra, pag. 16 e 149), oltre una firma araba che trovasi in fine fra le altre nel documento medesimo.

CXC.

1289, agosto, indizione 2ª, Gaeta.

Trattato di tregua conchiuso tra il Re Carlo II di Napoli e Giacomo Re di Sicilia per due anni, cioè sino alla festa di Ognissanti della 5ª indizione (1° novembre 1291). Si stabilisce in esso:

1. *Durante quel termine non si potrà muovere guerra per mare o per terra, nè permetterla.*

2. *Restano esclusi dalla tregua i territorî della Calabria sino a Trebisaccie e Castellabate; ma vanno invece soggetti i luoghi medesimi che sono presso il mare.*

3. *Non è concessa tregua agli almogaveri, che si trovano in quei territorî, nel caso di guerra nel regno, e ad essi il Re Giacomo non darà aiuto o consiglio.*

4. *Appartiene al Re Giacomo ed ai suoi ufficiali l'obbligo di inviare vascelli con munizioni per difesa delle terre e luoghi di Calabria, soggetti al suo dominio.*

5. *È vietato al Re Giacomo di inviare vascelli per muovere guerra o ribellione nei luoghi marittimi appartenenti al Re Carlo II.*

6. *Nel caso di danni cagionati da una delle parti contraenti, ne sarà fatto l'esame dinanzi la Corte che ha sofferto i danni suddetti, o innanzi il nobile Giovanni di Monforte per parte del Re Carlo II, o dell'ammiraglio Ruggiero Loria per parte del Re Giacomo, e si risarcirà fra quaranta giorni il danno dal sovrano, che l'ha arrecato.*

. . . . Quod usque ad festum omnium Sanctorum proximo future quinte indictionis penitus duraturum, guerram aliquam non faciatis in terra nec in mari, neque per vestrorum aliquos moveri aut fieri permittatis, exclusis a conditione

treuguarum ipsarum per terram [locis] Calabrie et citra Calabriam usque Tribisacium et Castrum Abbatis, quibus . . . . per mare vero et usque ad locos maris treuge sunt indite prout . . . . . . [exclusis] etiam a terminis predictorum finium infra terram almugavaris tantum, si forte guerram aliquam per terram . . . . . . ubilibet infra regnum. Promisso tamen per vos bona fide quod almugavaris ipsis, in movenda vel facienda guerra ipsa, nullum prestetis consilium, auxilium vel favorem, nec per officiales aut stipendiarios vestros associari permictatis eosdem. Et licet ex treuguarum ipsarum serie vobis et officialibus vestris competat, pro munitione terrarum et locorum Calabrie vestro subiectorum dominio, vascella illuc per mare mictere cum munitionibus oportunis, per sequens tamen capitulum de treugis ipsis per vos, gentem, valitores ac fautores vestros ubilibet per mare servandum ac servare faciendum, expresse subiungitur quod causa faciendi vel movendi guerram, scadalum vel turbationem in locis aliquibus existentibus ubilibet in dominio ac potestate dicti regis, vobis infra treguarum ipsarum tempus, cum vascellis aliquibus ire non liceat, aut illuc vascella mictere in magna vel modica quantitate. Quibus etiam treugis inter alia subditur quod si medio tempore contra earum formam ab una parte aliqua dampna data fuerint alteri, eis probatis in Curia domini dampna passi, vel viri nobilis domini Ioannis de Monteforte, Squillacii et Montis caveosi comitis, pro parte dicti regis, seu viri nobilis domini Rogerii de Lauria, vestri ac regni Aragonum Ammirati, pro parte vestra, dominus illatoris infra quadraginta dies, numerandos a die significationis, exinde per licteras sibi factas dampna ipsa bona fide sarciri faciat . . . . passis.

Dal registro angioino n. 54, notato 1291 A, a fol. 183 e seg., nell'Archivio di Stato di Napoli. Il testo, reso più breve, è inserito in un documento del conte Roberto d'Artois, del 27 dicembre 1290.

Pubblicato il documento suddetto del 1290 da AMARI, *Un periodo* cit. *Documenti*, pag. XVIII *e seg.*, e ristampato da TOMACELLI, *Storia dei reami di Napoli e Sicilia* cit., vol. II, pag. 405 e seg.

Il conte d'Artois ricorda espressamente (oltre i nomi dei sovrani stipulanti) la data del trattato « de mense augusti, secunde indictionis proximo preterite, ante Gaietam », ed aggiunge che se ne aveva « non vulgarem exinde in populis notionem », e che fu formato atto solenne « confecta utraque [*corr.* utrinque] proinde scripta sollempnia, serie tam fulgenti ». Non si ha alcun dubbio che il testo sia quasi con le stesse parole riferito in gran parte, come si desume dall'affermazione del conte d'Artois: « satis adiacet *verba repeti treuguarum*, ut eorum serie proposita » ecc.

Varie notizie su i fatti dell'assedio di Gaeta, ove era presente il Re Carlo II (ossia il principe di Salerno) già libero dalla prigione di Catalogna sin dal novembre 1288, e coronato in Rieti a 29 maggio 1289, offre AMARI, 9ª ediz., vol. II, pag. 205 e seg. Il cronista SPECIALE dice: « Igitur inter partes *treuge firmate sunt*, et ut deferatur in aliquo regie dignitati, Comes [Avellini] prior loca castrorum deseruit, post biduum vero Rex [Iacobus] classem ascendens in Siciliam remeavit » (lib. II, cap. 14, ed. GREGORIO cit., pag. 344). Di quella tregua scriveva poi Carlo II a 1° novembre al Re Alfonso (cfr. RYMER, *Foedera* cit. t. II, pag. 441), ed il papa Bonifazio VIII nel 1300 la ricordava come nulla, e stipulata senza autorizzazione della Chiesa (Vedi POTTHAST, cit. n. 24898). Nella importante lettera suddetta di Carlo II si dice altresì che fu discusso, durante quella tregua, il progetto del trattato di pace, ma che venne respinto dal Re Giacomo e dal Loria, e che fu anzi ad alcuni, che tale ripulsa biasimavano, « per eundem Rogerium inculcata responsio quod si Catalonia et Aragonia et totus mundus contra ipsos signum crucis assumerent, propter hoc non dimittent Siciliam, nisi exinde viribus extrahantur ».

Mi è sembrato utile riprodurre la parte del documento accessorio e di reclamo del 1290 che contiene il testo del trattato di tregua, perchè se ne abbia migliore notizia e possano considerarsi con precisione le notevoli disposizioni quivi contenute. Ho emendato il testo per qualche errore evidente o lacuna. Gli almogaveri erano le animose milizie catalane, ben note per i ricordi frequenti

delle cronache. Di essi fornisce estesa menzione Ducange, voce *Almugavari,* traendone l'etimologia dall'arabo. Altre particolari notizie, anche in riguardo a questo documento, dà Amari, 9ª ed. vol. I, pag. 349, nota 1. Su Giovanni di Monforte si vedano i documenti del 1288 e 1291 editi da Minieri-Riccio, *Saggio di codice diplomatico.* Napoli, 1882, *Supplemento,* parte I, pag. 49 e 53.

La tregua non fu esattamente osservata dai Siciliani, e frequenti proteste spedivansi dalla Corte di Napoli al Re Giacomo ed a Loria, come appare dal documento inedito del 28 ottobre di questo stesso anno, che viene da me appresso riferito (n. CXCI). Nondimeno la Sicilia potè ancora godere un periodo di quiete e di pace, che servì a sollevare le condizioni del regno.

CXCI.

1289, ottobre 28, S. Gervasio.

Il conte Roberto d'Artois e Carlo, figlio primogenito e Vicario generale del Re Carlo II di Angiò, scrivono a Giacomo, Re di Sicilia, per dargli notizia che, dopo l'avvenuta conchiusione e pubblicazione della tregua tra il suddetto Carlo e Giacomo (V. doc. precedente), *hanno saputo che una nave con gente del medesimo Re Giacomo, armata in Cotrone, navigando verso la marina di Policoro, aggredì quegli abitanti, ed alcuni uccise ed altri fece prigioni, e che, poco dopo, altre due navi pure armate in Cotrone, scorrendo la marina di Valle di Crati e di Otranto, saccheggiarono alcuni casali e presero varie barche che viaggiavano. Richiedono pertanto il Re Giacomo perchè provveda a reprimere le offese arrecate dalle suddette navi e da altre contro i patti stabiliti per la tregua, ed al compenso dei danni, ed avverta quanto crederà disporre.*

Simile lettera a Ruggiero Loria.

Inclito viro domino Iacobo . . . . dudum regis Aragonum. Robertus comes Atrebatensis et Karolus illustris regis Iherusalem et Sicilie primogenitus . . . . hono-

ris Montis sancti Angeli dominus, ac in eius regno Sicilie Vicarius generalis, id agere quod valeat ad salutem. Dudum post contracta inter magnificum principem dominum Karolum secundum, Iherusalem et Sicilie regem illustrem, ac vos presencium federa treugarum, eo quidem . . . . per fideles regios citra Farum ex parte regia publicatis, magnitudo vestra ex sua simile fecerat ac fecisse debuerat, in quo vos credere nec debemus nec volumus defecisse, ad noticiam nostram pervenisse noveritis quod galionus unus, in Cutrono gente vestre potestatis armatus, apud maritimam Policorii navigavit eiusque naute loci eiusdem homines, qui velud infra treugas positi, de ipsarum securitate fidentes et proinde tam [in] fortelliciis quam excubiis minus cauti, hostiles incursus et presertim maritimos non timebant, hostiliter invaserunt; et pluribus interemptis, nonnullos secum captivos cum suis spoliis traduxerunt. Verum cum id vobis scribere pararemus, ecce iterato et graviter multorum fidelium nuper ad nos querela perduxit quod galioni duo similiter in Cutrono armati, terre Ydronti maritimam discurrentes, casalia quedam sunt ipsarum parcium depredati, et barcas quasdam ceperunt per maritimam Vallis grati et terre Ydronti sub treuguarum ipsarum fiducia navigantes. Sane licet vir nobilis dominus Iohannes de Monteforti, Squillacii et Montis Caveosi comes ac regni Sicilie Camerarius, dampna, que inferrentur per vos nostris, vobis intimaret, et que darentur per nostros vestris, ex pactis invicem habuerit emendare; quia tamen prefatus rex eum ad partes Francie secum duxit, sibi in hiis ex parte nostra viros nobiles dominum Anselmum de Caprona, regni Sicilie marescallum, et dominum Hugonem de Vicinis regie marescalle magistrum esse noveritis substitutos, qui quantitatem et qualitatem dampnorum ipsorum cerciori et plena indagine veritatis exquirunt, vobis e vestigio intimandam. Vos igitur, ex dictarum treugarum virtute, requirimus quod super cohibendis de cetero, ab offensione nostrorum, tam dictis vassellis quam aliis, et generaliter servandis treugarum ipsarum federibus,

nec minus puniendis hiis, qui eas transgredi, ut predicitur, ausi sunt, ac dampnorum per dictos galionos datorum emendacione, cum de illis certitudinem a predictis substitutis habebitis, id velitis et expresse mandare et efficaciter operari, quod honori nostro et promisse fidei servacioni debetur. Rescribentes nobis per latorem presencium quicquid inde intenditis per debita vestre correpcionis opera secuturos. Datum apud Sanctum Gervasium, die XXVIII octubris, III^{a} indicionis [1289].

Eodem die, ibidem, similes facte sunt domino Rogerio de Lauria, verbis competenter mutatis.

Dal reg. angioino n. 54, segnato 1291 A, fol. 10 r. nell' Archivio di Stato di Napoli. Il testo è logoro in qualche parte per umidità nella pergamena.

Amari, 9^{a} ediz., vol. II, pag. 209, dà un breve sunto indeterminato di tale documento per « atti contrarî alla tregua ».

Varî documenti di simil genere trovansi per tale anno e per il seguente nei registri angioini, e contengono le rimostranze che facevansi dai Vicarî al Re Giacomo od a Loria per inosservanza della tregua, od i provvedimenti che davansi in tale occasione. Di alcuni di quei documenti ha fatto cenno l'Amari cit. a p. 209 e 210. Ho voluto riferire il testo intero della lettera dei Vicarî angioini del 1289, da me trascritto nell'Archivio di Napoli, perchè essa costituisce uno dei reclami più vicini al tempo della conchiusione della tregua, cioè nella fine di agosto 1289.

Devonsi rilevare nel documento le espressioni di *principe e Re* usate per Carlo II, liberato da poco tempo dalla prigionia in Catalogna, e la notizia che il conte Giovanni di Monforte era andato allora insieme col Re *ad partes Francie*, e che in vece del suddetto conte erano stati destinati, per il compenso dei danni derivanti dalle infrazioni reciproche della tregua, il maresciallo Anselmo de Caprona ed il maestro Ugo de Vicinis. Sul Monforte cfr. altresì i ricordi biografici che fornisce Durrieu, *Les archives angevines de Naples* cit., t. II, pag. 352.

CXCII.

1290, marzo 22, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo annunzia a Giovanni Sestari di avere ricevuto le sue lettere, nelle quali ha riferito le notizie avute da Genova, e vuole che ancora ne trasmetta al più presto. Lo encomia per la sua sollecitudine circa l'impeciatura delle navi ed altri servizi. Per la nave di Ruggiero Loria e per quelle, che dovranno prender carico, gli ordina di inviarle dove si hanno migliori notizie, tranne che in Catalogna, e che sia mandata pure per il carico la nave regia, se non potrà noleggiarsi. Dice di aver fatto vendere la pece spedita, che sinora non è stata consegnata al compratore, e di inviargli intanto (per le spese necessarie) col latore della lettera cento oncie in pierreali d'oro, riserbandosi di rimettere il resto.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Iohanni Sestari fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Reebem les letres vestres, en quens fayets saber entre les altres coses lo novel, que entes aviets de les parts de Ienova, lo qual novel entes segons que vos per les dites letres nos trameses a dir. loam molt la sollicitut que avida avets en fer saber a nos aquel. Manans a vos que totavia que ardit o novel alcu sabrets dalcunes parts, que fassats aquel nos saber con pus tost puscats. Loan encara la sollicitud, que avets en les pegaments de les nostres naus et en fer les altres serveys nostres. Açò que vos demanavets del tari de la dohana, nos avem ia trames recapte per lo correu, que vos nos trameses, quens trameses a dir del fet de la nau den Rogers, si playa a nos quant fos carrigada, que la tramesesets la don aguessets melors noves, et que valria mes que trametrela en Catalunya. Vos responem eus manam que quant la dicta sia carregada et espeeguda, et encara les altres que per nos avets a carregar, que les trametats la don melors noves

haiats, ab consel totavia den Vilaragut et den Cerusa suy scr[ivan, ex]ceptat en Catalunya, on en nenguna manera no volem que vaien. Aaço quens envias a dir de la nostra nau, si vuliem que quan fos venguda, que la tramesesets al carrech, vos responem eus manam que mantinent que sia venguda, si doncs no la pudiers noliciar per aquel nolit, que nos ia us avem trames a dir per altres letres nostres, la trametats al carrech. E aixi aquel con les altres que les peutets despeegar tant pus tost ne pus delivrament pugats. La pegunta quens trameses, avem feta reembre, et es ver . . . . da, mas encara no sabem quant pesara, que aquel qui la avia comprada no la avia reebuda; mas per mes a vos a des vos puscats aiudar dels diners en ço, quels avets mester en nostres serveys, enviam vos per en P. Busot, portador destes letres, del preu daquela C unças en perreals dor, comprat cambi a rao de VIIJ grans per unça, et el sobrepus vos enviarem per hom segur quant la pegunta sera pesada, et sarem certs a quant pervin tota la pegunta damuntdita; vos empero quan les dites C unças havets reebides, certificats nos per letres vostres. Datum Messane, XXII° marcii, III Indicionis [1290].

Questo documento in antico idioma catalano si conserva al n. 9835 delle *Cartas sueltas sin fecha* del Re Giacomo II, nello Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Vi manca la data dell'anno, la quale si desume dall'indizione e dalla data di luogo.

Non è dubbio che la lettera regia sia stata inviata in Catalogna, della quale regione si adoperava talvolta il linguaggio anche nella Corte di Sicilia. Le notizie di Genova riferisconsi probabilmente ai fatti concernenti le pratiche per la lega proposta dal Re Alfonso a 27 gennaio 1290, in seguito alla mancata fede del principe di Salerno, il quale «non pacem, imo guerram et discordiam contra nos ipse procurat», ed ha per sè l'aiuto della Chiesa romana, che «non vult in iusticia nos audire», onde il Re dichiara ai Genovesi che sarebbe stato costretto a combattere la Chiesa, «nam vim vi repellere omnes leges omniaque iura proclamant». Nelle condizioni della lega scritte in catalano ed ag-

giunte in fine del documento suddetto, al § 3 era stabilito che il Re Alfonso dovesse pure procurare l'amicizia del fratello Giacomo di Sicilia. Il documento inedito è stato da me pubblicato nell'*Anuari (1908) d'Estud. catal.* cit., pag. 360-362.

Si ha altresì la prova dei rapporti della Corte di Sicilia con la repubblica di Genova, in quel tempo, da un privilegio del Re Giacomo del 3 luglio 1290 di concessione di immunità di commercio ai Genovesi in Sicilia, nel quale si ricorda un'ambasceria inviata dal Re di Sicilia ai Genovesi nel mese di maggio del medesimo anno (cfr. appresso, doc. CCIII).

I provvedimenti per navi, trasporti di provvigioni ed invio di danaro per le spese diverse erano quindi dati nell'occasione di difesa necessaria alla Catalogna. È notevole in fine in questo documento la designazione del cambio al computo (*a rao*) di grani otto per oncia di pierreali d'oro. Su la coniazione di tale moneta, ordinata dal Re Pietro I in Sicilia, rimane il documento del 1283 nel reg. 54, fol. 176 e seg. ed anco il fac-simile della moneta dopo le parole: *que sit forme et cunei - provisum* (cfr. Carini, *De rebus* cit., pag. 425 e seg.).

CXCIII.

1290, aprile 8, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo costituisce suo procuratore Bertrando de Cannellis per esigere, per parte sua, da Giacomo di Pietro figlio del Re Pietro I, suo padre, la somma di venticinquemila soldi di Barcellona, consegnata in mutuo al medesimo dall'ammiraglio Ruggiero Loria. Conferisce a tal uopo ogni facoltà per il conseguimento della somma, promettendo di ratificare quanto il de Cannellis eseguirà.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Presenti scripto notum fieri volumus universis quod nos constituimus, facimus et ordinamus Bertrandum de Canellis, militem, legitimum et certum procuratorem

nostrum ad petendum, exigendum et recipiendum, nomine et pro parte nostra, ab egregio Iacobo Petri, filio illustris Aragonum et Sicilie regis, clare memorie, domini patris nostri, vigintiquinque milia solidorum bone monete Barchinone ponderis de terno, quos mutuo sibi fecimus assignari per manus nobilis Rogerii de Lauria, regnorum Aragonum et Sicilie Amirantis, seu quos dictus Rogerius mutuavit et tradidit sibi nomine nostro, prout in scripto publico inde facto ad cautelam nostram plenius continetur. Dantes eidem procuratori nostro auctoritatem, licenciam et plenam potestatem predictam monetam petendi, exigendi in iudicio et extra, et ipsam recipiendi nomine nostro ab eodem debitore nostro, faciendi sibi quietacionem, liberacionem, cautelam seu apocam de receptis post recepcionem integre monete predicte, constituendi et substituendi alium vel alios procuratorem vel procuratores loco sui eciam ante litem, et eciam faciendi et exercendi omnia et singula circa premissa contra eum et bona sua, que nos ipsi contra eum et bona sua facere et exercere possemus. Cui eciam vel quibus constituendo vel substituendo, constituendis vel substituendis per predictum Bertrandum, damus potestatem recipiendi monetam predictam nostro nomine, et alia faciendi que commisimus Bertrando predicto circa predicta. Promictentes ratum et firmum habere et tenere quicquid idem procurator noster, vel constituendus seu substituendus unus vel plures ab eo, circa premissa et in premissis pro parte nostra duxerit vel duxerint faciendum. Ad cuius rei certitudinem presens procuracionis scriptum fieri, et nostri sigilli pendentis munimine iussimus roborari. Datum in civitate Messane, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo, mense aprilis, octavo eiusdem, tercie indicionis, regni nostri anno quinto.

Dalla perg. di n. 364 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 233, ne dà un breve sunto.

Giacomo di Pietro era figlio naturale del Re Pietro I. Pirri, *Chronol. regum* cit. pag. XL, offre alcune notizie biografiche di lui. Si ha il ricordo di altro mutuo fatto dal suddetto Giacomo di Pietro nel 1283 per la somma di duemila soldi di iacca (cfr. Carini, cit. pag. 70). Si veda pure il testo del documento del 1284 da me riferito sopra (pag. 123 e seg.).

Deve altresì notarsi l'indicazione della moneta barcellonese *de terno*, per la quale fornisce chiarimenti il Ducange alla voce *moneta ternalis*.

CXCIV.

1290, aprile 25.

Trattato di pace (in lingua araba) tra il Sultano di Egitto Kélaoun Malec-el Mansûr da una parte, ed il Re Alfonso d'Aragona, il Re Giacomo di Sicilia ed i fratelli Federico e Pietro dall'altra, da aver vigore dal giorno stesso della sua conchiusione.

Si concede con tale trattato:

1. Sicurtà completa dal Re Alfonso e suoi fratelli nei loro stati agli abitanti dei dominî del Sultano, cioè da Costantinopoli per le regioni dei Rûm [Bizantini] e della Siria sino a Damiata nell'Egitto, e di là sino a Tunisi. Simile sicurtà è accordata dal Sultano nei suoi dominî agli abitanti del regno di Aragona e di quello di Sicilia, che comprende l'isola, la terra di Puglia e le isole di Malta, Pantelleria ed Ischia.

2. Difesa da parte del Re Alfonso nel caso che il Papa od alcuno dei sovrani Franchi [Latini] muovesse guerra al Sultano.

3. Aiuto reciproco e ricuperazione, nei casi di naufragio, negli stati e dominî dei contraenti.

4. Trasmissione libera dei beni di coloro che moriranno negli stati dell'altro sovrano.

5. Sicurtà e custodia per gli ambasciatori di entrambi i contraenti.

6. Proibizione della pirateria e punizione dei colpevoli, ed invio dei prigionieri salvati al proprio stato.

7. Esportazione libera dagli stati del Re Alfonso per il ferro, armi ed altro.

8. Liberazione di prigionieri musulmani, che saranno condotti per la vendita nei dominî del Re Alfonso o del Re Giacomo.

9. Determinazione di controversie di commercio tra i Musulmani ed i sudditi di Alfonso nei dominî del Sultano.

10. Restituzione e rimborso del valore per le merci dei Musulmani perdute su le navi del Re Alfonso.

11. Estradizione per i fuggitivi dai dominî del Sultano in quelli del Re di Aragona o di Sicilia e viceversa.

12. Permesso agli abitanti degli stati dei Re Alfonso e Giacomo per poter visitare la città di Gerusalemme.

13. Osservanza della tariffa egiziana per le merci importate dagli stati del Re di Aragona nei dominî del Sultano o viceversa.

Segue il testo delle formole del giuramento prestato dal Sultano e dal figlio, e dal Re di Aragona per sè ed i suoi fratelli.

Il testo di tale trattato trovasi riferito per intero in un manoscritto arabo, conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, ed intitolato *Kitâb tajrîf al ayâm* (Gloria dei giorni e dei tempi) ossia cronaca del Sultano Kélaoun.

Pubblicato la prima volta, tradotto in francese, dal De Sacy, nella collezione del Millin, *Magasin encyclopédique*. Paris, 1801 an. 7°, t. II, pag. 145 e seg. Amari ne ristampò poi la versione con note (riveduta e migliorata su quella data dal De Sacy) nella 4ª ediz. del *Vespro*. Firenze, 1851, doc. XXXI e nelle posteriori: e ne diè ancora il testo arabo nella *Biblioteca arabo sicula*. Lipsia, 1857, cap. 43, pag. 339 e seg: ed altra ristampa della sua traduzione nella *Bibl. arabo sic*. Torino, 1880, vol. I, pag. 552-568.

Aveva dato una breve notizia del contenuto di questo trattato il Reinaud, *Extrait des Historiens arabes relatifs aux guerres des Croisades*. Paris, 1829; e ne faceva pure esplicita menzione il Michaud, *Histoire des Croisades*. ediz. Paris, 1862, per cura di Huillard-Bréholles, t. III, pag. 314.

L'anonimo cronista arabo, del tempo di Kélaoun, nel paragrafo riferito dal De Sacy e dall'Amari premette alcune notizie su l'origine del trattato, che serviva a fermare « la pace nei medesimi termini, nei quali fu stabilita tra lo imperatore Federigo II e il Sultano Malec Camil », il quale anteriore trattato si crede dall'Amari, 9ª ed. vol. III, pag. 368 esser quello conchiuso nel 1229, sebbene nel vol. II pag. 222 lo ritenga piuttosto l'altro del 1242

approvato dal sultano Malek - Saleh. Dopo la morte di Alfonso III d'Aragona, il Re Giacomo succeduto in quel regno, inviò in agosto 1292 da Barcellona suoi capitoli al Sultano Malek el - Aschraf Khalil per chiedere la conferma del precedente trattato del 1290. Il testo di quei capitoli fu dato in luce da Capmany, *Memorias* cit. t. IV, pag. 17 e seg. doc. VIII, e riprodotto da Amari, 4ª ediz. 1851, doc. XXXIII, pag. 600 e nelle altre. Il Re Giacomo stipulò poi a 29 gennaio 1293 un trattato col successore di Kélaoun (V. doc. di tale data), e sembra che ciò sia stato l'effetto dell'ambasceria dell'agosto 1292.

Amari conobbe in Parigi, per i suoi studi sull'epoca musulmana in Sicilia, il testo arabo e la traduzione del 1801 eseguita dal De Sacy del trattato del 1290, perchè nella 1ª ediz. del *Vespro* ed in quella stessa di Parigi del 1843 egli non avea fatto alcuna menzione di esso; ed invece nella 4ª ediz. del 1851 ne diè estesa notizia e riassunto (pag. 335 - 341). Si giovò inoltre l'Amari di quelle sue particolari ricerche arabiche, per offrire nella *Storia dei Musulmani di Sicilia*, Firenze, 1868, vol. III, pag. 649 e seg. alquanti cenni sul trattato dell'imperatore Federico del 1242 e sull'altro del 1290 di Alfonso di Aragona col Sultano Kelaoun e sulle cagioni che costrinsero quei sovrani ad approvarli, le quali sono piuttosto induzioni storiche per l'avversione manifesta degli Svevi e degli Aragonesi alla Chiesa romana, non ricavandosi bene dal testo.

È degno di nota che Amari nella 4ª ediz. del *Vespro* nell'indice al n. XXXI designa il trattato del 1290 così: « *proposizione d'un trattato* di lega e commercio », mentre nella 7ª ediz. Firenze 1866, lo denota: « e quivi *un trattato* ». In fine del testo di esso è la « formula del giuramento *che dee prestare* » (trad. dall'arabo) il Re Alfonso, donde Amari desume che quel trattato non sia stato confermato con giuramento dal Re di Aragona; ma ciò non sembra probabile, anco pel motivo della rinnovazione di esso nel 1293.

Michaud cit. t. III, pag. 314, nel ricordare la potenza del Sultano d'Egitto Kélaoun e le sue guerre contro i Cristiani, osserva: « Il n'était point de ville maritime en Italie ou sur les côtes de la Méditerranée, qui ne se montrât disposée à préférer ainsi, dans ses rélations avec l'Orient, *les avantages de son commerce* à la delivrance de saints lieux ». Fa pure menzione del trattato del 1290 Bernardo Kugler, *Storia delle crociate* (trad. dal ted.) Milano,

1887, pag. 526. Importanti notizie su tale trattato e su quello svevo, dal quale deriva, fornisce HEYD, *Storia del commercio del Levante nel medio evo*. Torino, 1913, pag. 422 e 439 e seg., che in varî punti contradice l' AMARI. Nè dà altresì qualche cenno Bozzo, *Note storiche* cit. pag. 60 in nota.

CXCV.

1290, maggio 20, indizione 3ª, Messina.

Il Maestro Razionale della regia gran Corte, Berardo de Ferro, rilascia al Vescovo di Cefalù, Giunta, la trascrizione delle lettere testimoniali del Giustiziere Passaneto del 1288, dopo il 14 maggio (cfr. doc. n. CLXXVI) *sul possesso della tonnara di Colobria spettante alla Chiesa suddetta, essendo stato l' originale conservato nell'archivio della Corte per sua cautela.*

Nos Berardus de Ferro, miles, domini regis consiliarius et familiaris ac magne sue Curie magister Racionalis, notum facimus universis quod octavodecimo die mensis madii, presentis tercie indicionis, a venerabili patre domino Iuncta Cephaludensi Episcopo recepimus quoddam scriptum testimoniale, sub sigillo nobilis viri domini Riccardi de Passaneto, militis, olim in anno proximo preterito prime indiccionis Iusticiarii Vallis Agrigenti, comitatus Giracii, parcium Cephaludi et Thermarum, continencie infrascripte:

[Segue il testo del documento del 1288, dopo il 14 maggio].

Et quia predictas testimoniales licteras in archivo Curie pro cautela ipsius Curie fecimus conservari, presentes ad instanciam et peticionem Episcopi supradicti sibi fieri fecimus, nostro sigillo munitas. Scriptum Messane, vicesimo madii, tercie indicionis [1290].

Dal vol. in pergamena del secolo XIV dei Privilegî della Chiesa di Cefalù, del vescovo Butera (Arch. di Stato di Palermo) a fol. 56 r., in un transunto del 1303. Altra copia trovasi nel

vol. ms. Qq. H. 8, *Diplomata Eccl. cephalud.* nella Bibl. Comunale di Palermo, a fol. 845 r. e seg.

Nelle formole del transunto si ha la notizia del sigillo del Maestro Razionale de Ferro, e conviene riferirne il ricordo: « quas licteras ipsas legimus et vidimus.... noto et consueto sigillo eiusdem domini Berardi fore de cera rubea sigillatas ».

Pirri, *Sicilia Sacra* cit. t. II, pag. 808, crede erroneamente che questo documento contenga l'inchiesta ordinata dal Re Giacomo a 7 maggio 1288 (V. sopra, doc. CLXXV), la quale fu invece eseguita dal Passaneto. Ricorda altresì le lettere del Ferro essere « sub eius sigillo munitas ». Fa pure menzione di tale documento Giuseppe Ferro, *Biografie degli uomini illustri trapanesi*. Trapani, 1830, t. I, pag. 101, nelle notizie riguardanti la vita di Giovanni Berardo Ferro; ma egli afferma contro il vero che il documento del Ferro è una lettera regia sottoscritta da lui, perchè il Re Giacomo « gli accordò il pregevolissimo onore di marcare le regie lettere col particolare suggello di Ferro, il cui blasone si è una fascia d'oro in campo rosso ».

Deve notarsi che Berardo de Ferro denomina *scriptum testimoniale* la lettera del Passaneto, sebbene possa meglio definirsi un ordine di manutenzione in possesso, per il motivo che l'inchiesta *(inquisicio)* per mezzo di testimoni costituiva altro documento ricordato dal Passaneto, che dice di averlo trasmesso alla regia Corte, e del quale non ci rimane il testo (V. sopra, pag. 403). L'attestazione di Berardo fornisce la prova dell'esistenza dell'archivio della regia gran Corte dei conti, e delle copie che si rilasciavano su gli originali quivi conservati.

CXCVI.

1290, prima del 14 giugno.

Il Re Giacomo consegna a Penco Mar i capitoli concernenti le risposte che egli, da sua parte, dovrà dare ad Alfonso Re di Aragona, cioè:

1. Che ha manifestato all'ambasciatore Bernardo Belvis quanto occorreva su ciò, che il Re Alfonso gli ha partecipato per mezzo del suddetto Belvis e di Bertrando de Cannellis.

2. *Che tenendo in considerazione i pericoli che potrebbe subire il dominio del Re di Aragona, e perciò anche la Sicilia, che ne segue le sorti, crede utile di trattare una concordia o tregua con la Chiesa Romana, ed a tal uopo ha dato incarico a Giovanni da Procida per recarsi dal Papa e compiere l'affare.*

3. *Che gli invia mille salme di frumento, ed una parte delle duemila salme di biscotto che ha potuto trovare, e ne manderà ancora, se sarà necessario, ma che non può spedirgli danaro* (aiuda de moneda) *perchè ne è assai scarso.*

4. *Che il progetto di matrimonio della sorella Violante con personaggi di Roma, parenti di cardinali* «et altres grans homens» *sembra a lui vantaggioso, sebbene sia più onorevole la parentela con altri sovrani.*

5. *Che ritiene non aver il Re di Aragona bene avvertito gli ambasciatori del principe di Salerno* (lo princep), *perchè i nemici fanno le loro offese, ed il principe libera i figli e non dà intanto sicurtà per la Francia, e che perciò egli (il Re Giacomo) stima indispensabile [trattare per sè pace col suddetto principe].*

Aquests Capitols deia dir et mostrar Penco Mar al rey darago de part del rey de Sicilia.

Primerament con lo rey de Sicilia ha entes be et complidament to ço, quel rey darago li trames a dir per en Bernardo de Belvis, per en Bertran de Canellis misacges seus, et atotes aqueles coses fets et necessitats, quels dits misagers dixeren, la respos lo rey de Sicilia per en Bernardo de Belvis.

Item quel rey de Sicilia penssant la necessitat del dit rey darago son frare, el peril de sa terra, volent fer tot son poder a restauracio del et de la terra sua, per ço con ell e la terra sua te per cap, per maior, per naturaleza e cor, enten que si aquela terra se perdria, la terra de Sicilia seria en gran peril, havim posament de fer conposicio si pot e treva ab lesgley, e per ço que aço puga acabar. . . . tam peril de su persona, ni de sa terra. Car senyaladament per ço que acabar o puges. . . . Iohan de Procida per aquest tractament al senyor Papa, lo qual tractament, axi com. .

. . . [orde]nat a micer Iohan, pora saber per Penco Mari damunt dit.

Item quel dit rey de Sicilia li tramet per lo dit Penco Mari M. salmes de forment, et de duemilia salmes la fet bescuyt, del qual bescuyt li tramet . . . . . quantitat, segons que el dit P. Mari li dira, et ayralli tot trames si ages trobat, en que per lo damunt dit Penco. E si maior aiuda ha ops, et ell la li per fer, li fara. Empero aiuda de moneda no li pot fer, per ço car ell nes molto freturos.

Item fa saber el rey de Sicilia al rey darago que alcuna vegada ses parlat [de] parentesc et matremonia entre Madona Violant et alcuns senyors de Roma, cardenals et altres grans homens, axi con ell li ha fet saber. E jassia que ell li haia trames a dir que no li par convinent cosa, par al rey de Sicilia que sia bona cosa et profitosa de parentar se ab ells, que jassia que aparentarse ab altres reys fos pus ondrada cosa, enpero del parentesc dels cardenals et dels Romans lus pot venir grau profit, especialment car ells aiudas han a endressar lo. . . . . . lurs fets ab lesgleya. E pero es lo mils endressar con hi hagessen favorables et bons procuradors et mantendors, car si . . . . no es son entenement de parentar se ab ells, si ne car aran ni li loc haian fer.

Item par al rey de Sicilia que el rey darago. . . . . . mal concell. . . . . . . lo princep, que per ell son venguts, et. . tots. . . . . jatsia apparili. . . . . quels enemics fan desveyt lurs. . . . . . , atressi con delivra los Infants. . . . . . sens para de França, el peril. . . . concell que rey Iames poges . . . . . . rey de Sicilia. . . . . .

Dalle *Cartas sueltas sin fecha, ni mes* del Re Giacomo, al n. 231, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Il documento in carta è assai logoro in varie parti, e specialmente alla fine, rimanendo incompleto.

La data, che manca nel documento, si rileva chiaramente dai fatti che si menzionano in esso, poichè il Neocastro ricorda che « anno quidem *tercie indicionis* », cioè nel 1289-90, la Chiesa Ro-

mana provvedeva per l'invio di cardinali in Provenza per trattare la pace, ed il Re Giacomo mandava i suoi ambasciatori per il medesimo scopo (cap. 114, ed. Gregorio cit. I, pag. 207). Si prova altresì che questo documento in catalano dovette precedere di poco tempo i quattro atti di procura, fatti dal Re Giacomo a 14 giugno, in favore dei suoi nunzî per i negoziati di pace o tregua con la Chiesa di Roma, il principe di Salerno ed il Re di Francia (cfr. appresso, doc. CXCVII - CC), i quali atti, che allora formaronsi, erano stati deliberati prima, partecipandosi subito al Re Alfonso la notizia delle risoluzioni per mezzo dell'ambasciatore Belvis, ed anche di Penco Mar, coi capitoli in catalano.

Il contenuto del paragrafo ultimo non è dubbio per la parte monca; ed io ho segnato tra parentesi la notizia del provvedimento, che ricavasi dalla procura del 14 giugno per trattare pace o tregua col principe di Salerno (cfr. doc. CXCVIII e CXCIX).

Riesce di notevole importanza il testo di questo documento segreto, in catalano, affidato al Penco Mar. Da esso si rileva che erano venuti al Re Giacomo, come ambasciatori del fratello Alfonso di Aragona, il Belvis ed il de Cannellis; e che il primo partì tosto per l'Aragona, rimanendo invece in Sicilia il de Cannellis, che poi ripartì solo, ma con facoltà estese anche ad altro ambasciatore assente, cioè Gilberto de Castelletto. Il Re Giacomo palesa quì, con le parole *te per cap, per maior*, *per naturaleza e cor,* che egli riconosceva in suo fratello, e nei regni al medesimo appartenenti, una legittima supremazia su la Sicilia, dovuta pure ai vincoli di comune origine, i quali sentimenti non erano destinati invero a produrre i migliori effetti per l'isola, ma a preparare la sua soggezione.

Della legazione del Procida al Papa Nicola IV dà notizia il Neocastro (cap. 112, ed. Gregorio, pag. 203) con queste parole: « Iam mittitur quod prudens Iohannes de Procida ad Sedem apostolicam transmittatur. *Speratur quidem* quod ille ad perfecionem negocii vacaret ». L'Amari, 9ª ediz., vol. II, pag. 213, dall'orazione al Papa da parte del Procida, formata dal cronista (per esaltare le memorie del famoso patriota) su quanto conoscevasi dell'intento della difficile e segreta ambasceria, cioè la pace con la Chiesa, desume che il Neocastro « mostra non aver mai saputo *o non voler* affidare alla storia il segreto di questa legazione »; ma il vero scopo è evidente da questi capitoli: « de fer

composicio, si pot, e treva ab lesgley », anco nei rapporti con l'Aragona, come altresì appare che verun uomo, tranne che il Procida, si credeva capace dalla Corte per la migliore riuscita dell'affare, « per ço que acabar o puges », e ben corrisponde a tale spiegazione la parola *prudens* usata dal Neocastro.

Iolanda o Violante, sorella del Re Giacomo, menzionata nei capitoli, sposò poi nel 1297 Roberto, figlio del Re Carlo II d'Angiò (cfr. Pirri, *Chronol. regum* cit. pag. XXXIX), e così poterono conciliarsi gli opposti desideri di una parentela con la Chiesa e con una famiglia sovrana.

CXCVII.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo nomina suoi ambasciatori Gisberto de Castelletto, assente, e Bertrando de Cannellis, per recarsi presso i Cardinali Gerardo di Parma e Benedetto Colonna per istabilire una tregua fra la Chiesa Romana ed il suddetto Re intorno la discordia, ancora esistente, sul regno di Sicilia, e per ottenere affidamento che durante il tempo della tregua il Re di Francia, il fratello di lui Carlo, il principe di Salerno ed i suoi figli, ed altri nemici non offendano od invadano il regno. Dà all'uopo ai medesimi ambasciatori le facoltà necessarie, e promette di ratificare quanto essi eseguiranno.

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum facimus universis quod, confisi de fide et sufficiencia Gisberti de Castillecto, licet absentis, et Bertrandi de Cannellis, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, eos constituimus, facimus et ordinamus nostros veros nuncios, procuratores et solempnes ambaxatores, vel eorum alterum, ad presentandum se, nomine et pro parte nostra, coram reverendis patribus domino Gerardo, venerabili Sabinensi episcopo, et domino Benedicto, sancti Nicolai in Carcere Tuliano vene-

rabili diacono cardinali, vel eorum altero, necnon et ad procurandum, tractandum et perficiendum, nomine et pro parte nostra, inter eos seu ipsorum alterum, nomine et pro parte sacrosante Romane matris Ecclesie, et nos treugas super discordia olim orta, et adhuc durante, inter predictam sacrosantam Ecclesiam et nos de regno Sicilie; ita tamen quod idonee et sufficienter caveatur nobis quod, per totum tempus predictarum treugarum, magnificus rex Francie et dominus Karolus frater eius et illustris princeps primogenitus quondam regis Karoli, et filii dicti principis, et alii quicumque reges, principes et magnates, hostes et emuli nostri, gens eorum et alie quecumque persone, non offendant seu invadant nos in persona, regno, terris, dominiis, gente et fidelibus nostris, per se et suos vel alios submissos pro parte eorum vel alterius eorundem, nec offendi faciant nec permictant. Et si forte alter predictorum ambassatorum nostrorum, aliqua interveniente causa, impediretur, et in hiis tractandis, procurandis et perficiendis intendere et adesse non posset, alter eorum, qui in premissis intendere et adesse poterit, predicta omnia et singula, nomine et pro parte nostra, procuret, tractet et perficiat. Quibus nunciis, procuratoribus et ambassatoribus nostris et cuilibet eorum in solidum, sicut predicitur, damus atque concedimus plenam licenciam et liberam potestatem predicto modo procurandi, tractandi et perficiendi treugas ipsas inter predictos dominos cardinales vel eorum alterum, pro parte dicte sacrosante Ecclesie, et nos, et cautelas competentes et ydoneas exinde faciendi eisdem aut ipsorum alteri, et recipiendi ab ipsis seu ipsorum altero, et omnia alia et singula procurandi, tractandi, faciendi et perficiendi, que veri nuncii, procuratores et ambassatores circa permissa omnia vel aliquod premissorum facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus, si presentes essemus; promictentes nos, sub ypotheca bonorum nostrorum, ratum et firmum habituros quicquid predicti nuncii, procuratores et ambassatores, vel eorum alter, prescripto modo super predictis omnibus vel aliquo predicto-

rum duxerint faciendum. Ut autem de presenti procuracione apud omnes et singulos, et nunc et in posterum, fieri valeat plena fides, presens scriptum procuracionis exinde fieri, et nostro sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane, XIIII iunii, III indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 316 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.*, vol. II, pag. 232, ne dà un breve sunto, però con la sola indizione, senza la data dell'anno.

Fece menzione nel 1876 di tale documento Antonio De Bofarull, *Hist. de Cataluña* cit. t. III, pag. 588.

Questo ed i seguenti tre documenti della stessa data si riferiscono all' ambasceria, della quale fa cenno il cronista Neocastro, nei cap. 112 e 114 (ed. Gregorio cit. pag. 204 e 207). Il Papa Nicola IV aveva annunziato al Procida di aver già destinato i cardinali di Parma e Colonna per andare in Provenza allo scopo di trattare la pace « inter sedem apostolicam, regem Francorum et regem Karolum ex una parte, ac Alfonsum regem Aragonum ex altera » (come si ricava da questi documenti), e stabilire quanto occorreva « de condicione Sicilie ». Il Neocastro aggiunge che il Re Giacomo « secreta pectoris sui illis [agli ambasciatori] commisit, et informans eos quid facerent, mittit eos ad Alfonsum regem fratrem eius in Catalonia », che trovarono invece in giugno nella città di Valenza, dove si era recato « propter amenitatem urbis » e per gli ozi estivi. Sembra che l' ambasceria al Papa per la tregua non sia riuscita affatto vana, perchè in un documento, senza data, del Re Giacomo, che probabilmente appartiene al mese di luglio seguente (cfr. doc. di tale data), si rispondeva ad alcune proposte dalla Chiesa Romana esplicitamente manifestate.

Le speranze della Corte siciliana e la prudenza del Procida però rimasero fra non molto deluse, perchè la Chiesa Romana ed il Re Alfonso preparavano, con indegne simulazioni, il trattato di Brignolles del febbraio 1291 (V. doc. di tale data) contrario agli interessi di Sicilia, della quale si stabiliva la restituzione

alla Chiesa, sempre persistente in tal proposito. Su l'ambasceria di giugno 1290 dà alcune notizie Amari, 9ª ed., vol. II, pag. 226.

CXCVIII.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo eligge suoi ambasciatori Gisberto de Castelletto, assente, e Bertrando de Cannellis, per presentarsi a Carlo, principe di Salerno, e trattare la pace finale tra il medesimo principe e Giacomo per quanto concerne il regno di Sicilia, con la condizione che rimangano al Re Giacomo e suoi eredi la Sicilia con le isole di Malta, Gozzo, Pantelleria ed altre adiacenti, e quelle delle Gerbe e Kerkene, il consolato, il fondaco ed il tributo di Tunisi ed altresì la Calabria. Conferisce ogni facoltà, con promessa di ratificazione.

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum facimus universis quod confisi de fide et sufficiencia Gisberti de Castellecto, licet absentis, et Bertrandi de Cannellis, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, eos constituimus, facimus et ordinamus nostros veros nuncios, procuratores et solemnes ambassatores, vel eorum alterum, ad presentandum se, nomine et pro parte nostra, coram illustri principe domino Karulo, primogenito quondam regis Karoli, necnon ad tractandum, procurandum et perficiendum, nomine nostro, integram et finalem pacem inter predictum principem et nos de discordia olim orta, et adhuc durante, inter eum et nos de regno Sicilie. Ita tamen quod tota insula Sicilie, cum insulis Malte et Gaudisii, Pantellarie et aliis circumadiacentibus insulis habitatis et inhabitatis, necnon insulis Gerbarum et Querquinarum et aliis insulis Sarracenorum de cetero acquirendis, consulatu et fundico Tunisii et tributo debito annuatim per regem Tunisii, et Calabria

nobis et heredibus nostris, cum omnibus iuribus, iurisdicionibus, iusticiis, racionibus et pertinenciis suis perpetuo concedantur. Et si forte alter predictorum ambassatorum nostrorum, aliqua interveniente causa, impediretur, et in hiis tractandis, procurandis et perficiendis, intendere et adesse non posset, alter eorum, qui in premissis intendere et adesse poterit, predicta omnia et singula, nomine et pro parte nostra, procuret, tractet et perficiat. Quibus nunciis, procuratoribus et ambassatoribus nostris, et cuilibet eorum in solidum sicut predicitur damus atque concedimus plenam licenciam et liberam potestatem predicto modo procurandi, tractandi et perficiendi predictam pacem inter predictum principem et nos, et cautelas competentes et ydoneas exinde faciendi eidem et recipiendi ab eodem, et omnia et singula procurandi, tractandi, faciendi et perficiendi, que veri nuncii, procuratores et ambassatores circa premissa omnia et aliquod premissorum facere possunt et debent et que nos ipsi facere possemus, si presentes essemus; promictentes nos, sub ypotheca bonorum nostrorum, ratum et firmum habituros quicquid predicti nuncii, procuratores et ambassatores, vel eorum alter, prescripto modo super predictis omnibus vel aliquo predictorum, duxerint faciendum. Ut autem de presenti procuracione apud omnes et singulos, et nunc et in posterum, fieri valeat plena fides, presens scriptum procuracionis exinde fieri, et nostro sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane XIIIJ iunii, tercie indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 317 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 233, offre un sunto del documento, con la sola indizione, riferendo il nome *Querquene* come lo trova nel testo, e con le espressioni « annuo tributo della tassa di Tunisi », che non danno alcun senso logico, perchè il tributo si corrispondeva per l'alta sovranità della Sicilia su Tunisi.

Deve notarsi che a 8 marzo 1287 il Re Giacomo, nelle pro-

poste di pace col principe di Salerno, non faceva alcuna menzione delle isole Gerbe e Kerkene, nè dei territorî della Calabria (cfr. doc. CLXIII). Si conosce però che sin dal 1285, quando il principe era prigioniero a Cefalù, erano avvenuti accordi anco per la cessione a Giacomo delle terre dell'arcivescovato di Reggio di Calabria (V. sopra, pag. 355). Il Re Pietro I aveva poco prima, partendo dall'isola, fatto a Giacomo donazione del regno, con le regioni di Puglia, Calabria, Capua e Terra di Lavoro (V. doc. LXX). Il de Cartelliano in giugno 1285 intitolavasi Capitano e Vicario generale « a Faro citra usque ad confinia terrarum sacrosante reverende Romane Ecclesie » (doc. XC). Nel 1290 i territorî appartenenti alla Sicilia nella Calabria erano espressamente designati (V. sopra, pag. 261). Non è dubbio quindi che il diritto di conquista su quelle regioni si volesse esplicitamente confermato.

Riguardo al mare africano, che così da vicino circonda la Sicilia, specialmente dal lato occidentale, e che Neocastro (cap. 83, ed. Gregorio, pag. 114), riferendo le gesta del Loria, dice: « cum... mare sub *nostro dominio* sit », è noto che l'isola più prossima di Malta fu conquistata, contro gli Angioini, a 8 luglio 1283. Dice giustamente il Manfroni, *Storia della marina ital.* cit., parte I (1261-1453), pag. 91, che « il possesso del gruppo di Malta era di grande importanza per i Siculo-Catalani ». Nell'anno seguente il Loria si impadroniva delle feraci isole Gerbe e Kerkene, site presso i confini della Libia, togliendole dal dominio del Re di Tunisi e sottoponendole al tributo, e sgombrava così quei mari dai pericoli di qualsiasi invasione. Il contemporaneo Muntaner afferma chiaramente che gli abitanti mandarono ambasciatori al Re Pietro I, e a lui si sottomisero, e per lui all'Ammiraglio: « trameteren llurs missatgers al senyor rey Darago, e reterense a ell, e per ell al almiral » (ediz. Ant. Bofarull cit., pag. 230, cap. 117).

Si rileva dai conti presentati dall'ammiraglio Loria, concernenti gl'introiti e le spese fatte dal medesimo nell'anno di 15ª indizione (1286-1287), e che riferirò nell'*Appendice*, che in agosto 14ª indizione (1286) furono presi dal Loria molti Saraceni nell'isola Kerkene, con le galere armate in Sicilia ed in Catalogna, « in comuni cum eodem domino rege » [cioè Alfonso di Aragona] per quella spedizione, e che le ingenti somme ricavate dalla ven-

dita di essi furono ripartite per metà tra i Re Giacomo ed Alfonso, anco per le molteplici spese, che essi avevano sostenuto.

Quando nel 1295 già preparavansi la funesta cessione della Sicilia alla Chiesa Romana e l'abdicazione di Giacomo, l'ammiraglio Loria otteneva (senza contrasto, anzi con lodi per aver guerreggiato contro gl'Infedeli) dal papa Bonifacio VIII a 11 agosto una bolla di concessione in feudo, per sè e suoi eredi, e col pagamento di un censo annuale di oncie cinquanta di oro, delle isole Gerbe e Kerkene. Quel papa, per disconoscere i diritti della Sicilia, affermava contro la verità e su le assicurazioni del Loria (*ut asseris*), che cotali isole « non sunt de regno Siciliae, *nec ad regem pertinent* », e che nel tempo anteriore non erano state da alcun sovrano cristiano conquistate; mentre invece erano appunto i ricordi del dominio, dai Re normanni agli angioini, tenuto in quelle regioni africane, che aveva spinto il Loria alla nuova conquista. Il testo della bolla fu dato in luce dal Tutini, *Discorso dei sette ufficii del regno di Napoli*. In Roma, 1666, pagina 90-92. (Vedi pure Potthast, *Regesta pontif.* cit., n. 24161). Tradita la Sicilia nel 1295 da Giacomo, e rimasto il Loria come ammiraglio soltanto del Re di Aragona, avrà il Loria pregato il papa Bonifacio (che non aveva alcun diritto su quelle isole) di permettergli l'usurpazione inverecondа delle Gerbe e Kerkene, che continuò sino al 1310; perchè essendo morto cinque anni prima l'ammiraglio in Valenza, e poi il figlio, dello stesso nome Ruggiero, la vedova Saurina trovavasi in dissesto per i debiti, che fu costretta pagare, « del amirayll [suo sposo] e den Rogero », e priva di aiuti in Catalogna, ebbe l'ardire di rivolgersi a Re Federico II di Sicilia per soccorsi in danaro, mediante il possesso delle isole Gerbe e Kerkene, che fu ceduto a quel Re « hasta haberse recobrado el anticipo » (Cfr. Muntaner, ediz. cit. cap. 250, pag. 473).

Il Re Giacomo pertanto, rivendicando per sè nel 1290 il dominio delle Gerbe e Kerkene, dimostrava di affermare il suo legittimo ed incontrastabile dominio, come Re di Sicilia, su quelle isole, tenute direttamente sotto l'autorità del Loria per la sua elevata dignità militare ed anco politica. In questo documento si fa anzi espressa riserva per le altre isole dei Saraceni, le quali potevano appresso acquistarsi.

Su cotali pratiche e progetti di pace col principe di Salerno,

che duravano a lungo, il Re Alfonso non prima del 13 novembre di quell'anno dava notizia al fratello Giacomo di quanto si preparava « ut plenius vobis possemus intimare tractatum pacis, qui fieri debet inter nos et illustrem principem salernitanum, suo nomine ac sancte Romane Ecclesie, ac eciam regis Francie ». Aggiungeva quel Re che i cardinali avevano manifestato che « pro eo quia videbatur eis quod pax firma et secura minime fieri posset sine vobis » [il Re Giacomo], gli ambasciatori di costui dovessero presentarsi a loro per quanto occorreva conoscere; e faceva altresì sperare « quod vos [Giacomo] et nos inde bonam pacem aut securitatem longam debeamus habere » (V. il doc. edito da me nell'*Anuari de l'Inst. d'Estud. Catal.* cit. pag. 363).

CXCIX.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo nomina suoi ambasciatori Gisberto de Castelletto, assente, e Bertrando de Cannellis, per recarsi da Carlo principe di Salerno e trattare la tregua fra il medesimo principe e Giacomo intorno la discordia sul regno di Sicilia, e per ottenere affidamento che durante la tregua non sia recata offesa dal Re di Francia, dal fratello di lui Carlo, dal principe di Salerno e suoi figli e da altri nemici. Conferisce le opportune facoltà.

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum facimus universis quod, confisi de fide et sufficiencia Gisberti de Castellecto, licet absentis, et Bertrandi de Cannellis, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, eos constituimus, facimus et ordinamus veros nuncios, procuratores et solemnes ambassatores, vel eorum alterum, ad presentandum se, nomine et pro parte nostra, coram illustri principe domino Karolo, primogenito quondam regis Karoli, necnon et ad procurandum, tractandum et perficiendum, nomine et pro parte nostra, inter predictum principem et nos treugas su-

per discordia olim orta, et adhuc durante, inter predictum principem et nos de regno Sicilie. Ita tamen quod ydonee et sufficienter caveatur nobis quod, per totum tempus predictarum treugarum, magnificus vir dominus Philippus, illustris rex Francorum karissimus consobrinus noster, et serenissimus dominus Karolus frater eius, et predictus princeps et filii dicti principis et alii quicunque reges, principes et magnates, hostes et emuli nostri, gens eorum et alie quecumque persone non offendant seu invadant nos in persona, regno, terris, dominiis, gente et fidelibus nostris, per se et suos vel alios submissos pro parte eorum vel alterius eorundem, nec offendi faciant nec permictant. Et si forte alter predictorum ambassatorum nostrorum, aliqua interveniente causa, impediretur, et in hiis tractandis, procurandis et perficiendis intendere et adesse non posset, alter eorum, qui in premissis intendere et adesse poterit, predicta omnia et singula nomine et pro parte nostra procuret, tractet et perficiat. Quibus nunciis, procuratoribus et ambassatoribus nostris, et cuilibet eorum in solidum, sicut predicitur, damus atque concedimus plenam licenciam et liberam potestatem predicto modo procurandi, tractandi et perficiendi treugas ipsas inter predictum principem et nos, et cautelas competentes et ydoneas exinde faciendi eidem, et recipiendi ab eo, et omnia alia et singula procurandi, tractandi, faciendi et perficiendi, que veri nuncii, procuratores et ambassatores circa premissa omnia vel aliquod premissorum facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus si presentes essemus. Promictentes nos sub ipotheca bonorum nostrorum ratum et firmum habituros quicquid predicti nuncii, procuratores et ambassatores, vel eorum alter, prescripto modo super predictis omnibus vel aliquo predictorum duxerint faciendum. Ut autem de presenti procuracione apud omnes et singulos, et nunc et in posterum, fieri valeat plena fides, presens scriptum procuracionis exinde fieri et nostro sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane XIIIJ iunii, IIJ indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 319 del Re Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 233 ne dà un brevissimo sunto.

Il documento fu ricordato nel 1876 da Antonio de Bofarull, *Hist. de Cataluña* cit. t. III, p. 589.

Gli ambasciatori dovevano trattare la tregua soltanto nel caso, che non fosse stato possibile conchiudere la pace, per la quale si stabilivano dal Re le condizioni col documento anteriore (n. CXCVIII).

CC.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo costituisce suoi ambasciatori Gisberto de Castelletto, assente, e Bertrando de Cannellis, per presentarsi al Re Filippo di Francia e trattare col medesimo, il fratello di lui Carlo, il principe di Salerno e Giacomo la pace per quanto concerne il regno di Sicilia, con la condizione che rimangano a Giacomo la Sicilia, con le isole adiacenti e quelle delle Gerbe e Kerkene, il consolato di Tunisi e la Calabria. Concede le facoltà necessarie e consuete.

Nos Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens scriptum notum facimus universis quod, confisi de fide et sufficiencia Gisberti de Castellecto, licet absentis, et Bertrandi de Cannellis, consiliariorum, familiarium et fidelium nostrorum, eos constituimus, facimus et ordinamus nostros veros nuncios, procuratores et sollempnes ambassatores, vel eorum alterum, ad presentandum se, nomine et pro parte nostra, coram magnifico viro domino Philippo, illustre rege Francorum, karissimo consobrino nostro, necnon ad tractandum, procurandum et perficiendum, nomine nostro, integram et finalem pacem inter predictum dominum regem Francorum et inclitum do-

minum Karolum fratrem eius, et illustrem dominum Karolum, principem primogenitum quondam regis Karoli, et nos de discordia olim orta, et adhuc durante, inter eosdem dominum regem, fratrem eius et principem et nos de regno Sicilie. Ita tamen quod tota insula Sicilie, cum insulis Malte et Gaudisii, Pantellarie et aliis circumadiacentibus insulis, habitatis et inhabitatis, necnon insulis Gerbarum et Querquinarum et aliis insulis Sarracenorum in antea acquirendis, consulatu et fundicu Tunisii, et tributo debito annuatim per regem Tunisii et Calabria nobis et heredibus nostris, cum omnibus iuribus, iusticiis, racionibus et pertinenciis suis, in perpetuum concedantur. Et si forte alter predictorum ambassatorum nostrorum, aliqua interveniente causa, impediretur, et in hiis tractandis, procurandis et perficiendis intendere et adesse non posset, alter eorum, qui in premissis intendere et adesse poterit, predicta omnia et singula, nomine et pro parte nostra, procuret, tractet et perficiat. Quibus nunciis, procuratoribus et ambassatoribus nostris, et cuilibet eorum in solidum, sicut predicitur, damus atque concedimus plenam licenciam et liberam potestatem predicto modo procurandi, tractandi et perficiendi predictam pacem inter predictos dominum regem Francie, dominum Karolum fratrem eius et principem et nos, et cautelas competentes et idoneas exinde faciendi eidem, et recipiendi ab eodem, nomine nostro, et omnia et singula procurandi, tractandi, faciendi et perficiendi, que veri nuncii, procuratores et ambassatores circa premissa omnia vel aliquod premissorum facere possunt et debent, et que nos ipsi facere possemus si presentes essemus. Promictentes nos, sub hypotheca bonorum nostrorum, ratum et firmum habituros quicquid predicti nuncii, procuratores et ambassatores, vel eorum alter prescripto modo, super predictis omnibus vel aliquo predictorum duxerint faciendum. Ut autem de presenti procuracione apud omnes et singulos, et nunc et in posterum, fieri valeat plena fides, presens scriptum procuracionis exinde fieri, et nostro sigillo pendenti iussimus

communiri. Datum Messane, XIIIJ iunii, tercie indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 318 del regno di Alfonso II nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 233 ne dà un sunto.

Il documento fu nel 1876 menzionato dal Bofarull *Hist. de Cataluña* cit. t. III, pag. 589.

Le pratiche per ottenere la pace anche col Re Filippo di Francia, oltre che col principe di Salerno, sarebbero state (se accolte) giovevoli al Re Giacomo, non meno che al fratello Alfonso, per evitare che la Francia, richiesta di aiuto dagli Angioini, muovesse ai loro danni. Non ebbero però felice risultato quei tentativi, perche il Re Alfonso a 18 settembre seguente scriveva a Giacomo: «quod rex Francie noluerat acceptare treugam inter nos et dictum principem [Salerni] initam usque ad proximum festum omnium Sanctorum, et... *nobis nondum poterat constare de pace*, et sic habeamus castra nostra stabilire». Chiedeva per tal motivo quel Re dalla Sicilia soccorsi di frumento, per l'esercito di Catalogna contro i nemici. Cfr. il documento edito da me nell' *Anuari* cit. pag. 362.

CCI.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo, avendo trattato il matrimonio con Guglielma Moncada, figlia di Gastone di Béarn, e volendosi dai mediatori del matrimonio suddetto il consenso di lui, lo manifesta «per verba de presenti» *dinanzi il notaro e Bertrando de Cannellis suo ambasciatore a tale scopo, e presta il debito giuramento.*

Seguono le firme dei testimonî.

(Atto in notar Guglielmo de Solanis di Messina).

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo, die mensis iunii quar-

todecimo, tercie indicionis, regnante illustrissimo domino nostro domino Iacobo dei gracia excellentissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno quinto feliciter amen. Nos Iacobus Bufalo Iudex Messane, Guillelmus de Solanis, regius publicus per regnum Sicilie notarius, et testes subnotati ad hoc specialiter vocati et rogati, notum facimus et testamur quod predictus dominus rex Iacobus confessus est coram nobis quod, cum tractatus habitus sit de matrimonio feliciter contrahendo inter eum ex una parte et egregiam dominam Guillelmam de Montecatheno, natam quondam egregii Guastonis de Bierna ex altera, et prefati regis assensus per nuncios et huius rei mediatores fuerit requisitus, et predictum matrimonium sibi sit acceptum et gratum, et velit in prefatam dominam, consencientem in ipsum velut in suum virum et coniugem, ut in suam uxorem et coniugem consentire, et quantum in eo est predictum matrimonium per verba de presenti et corporalis sacramenti prestacionem firmare, nostrum qui supra Iudicis et notarii officium imploravit ut, coram maiestatis sue conspectu presentes, videremus et audiremus consensum eius, exprimendum per verba super matrimonio supradicto, et prestacionem sacramenti corporaliter prestandi ab eo pro soliditate ipsius, et faceremus inde publicum instrumentum. Quapropter in presencia nostra prefatus inclitus rex Iacobus, interveniente et presente Bertrando de Canellis, milite, nuncio et mediatore huius matrimonii, consensit per verba expressa et apta ad matrimonii vinculum de presenti in prefatam dominam Guillelmam futuram suam coniugem et uxorem, et de complendo, gracia dei previa, matrimonio supradicto corporale coram nobis, prepositis coram eo sacrosantis Evangeliis et manu propria tactis, prestitit iuramentum. Unde ad cautelam utriusque partis, et quod de predicto consensu et sacramento nullum dubium oriatur, factum est inde presens scriptum publicum per manus mei predicti notarii Guillelmi, maiestatis sue sigillo pendenti munitum et nostris subscripcionibus roboratum. Actum Messane, anno, die, mense et indicione premissis.

† Nos Fredericus Infans illustris eiusdem regis frater testamur.

† Ego Iohannes de Procida regni Sicilie Cancellarius.

† Ego Iudex Bartholomeus de Neocastro testor.

† Ego Iacobus de Bufalo Iudex Messane.

† Ego Guillelmus de Solanis regius publicus per regnum Sicilie notarius scripsi et testor.

Dalla perg. di n. 369 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 233 offre un breve sunto del documento.

Manca presso gli storici il ricordo di questo parentato che voleva stringersi dalla Corte siciliana. Giacomo aveva nel novembre 1285, quando ancora era Infante, ottenuto in Cefalù la promessa dal principe di Salerno di dargli in isposa la figlia Bianca (V. sopra, pag. 354). Nel 1287, a 27 febbraro, Giacomo, divenuto Re, fece un atto di procura per contrarre quel matrimonio (cfr. doc. CLX). Pare che negli anni posteriori, non essendosi potuto conchiudere la pace col principe di Salerno, quel progetto fosse stato abbandonato, tanto che ora (1290) Il Re Giacomo dava il suo consenso per altre nozze con Guglielma Moncada, figlia di Gastone, visconte di Béarn e signore di Moncada e Castelvell.

Su cotesta Guglielma fornisce alquante notizie il Surita (*Anales* cit. lib. III, cap. 77; IV, c. 47 e 89; V, c. 15 e 43). Egli ricorda che Guglielma era stimata donna virtuosa, ma che era molto brutta *(muy fea)*, e possedeva grandi territorî in Catalogna, Aragona e Maiorca. Dice che: «Era esta señora la mas rica hembra que habia en estos reinos, y tenia trescientas caballerias [territorî] en villas y castillos, y muy grande estado» Nel 1270 fu promessa all'Infante Sancio, figlio del Re di Castiglia, ma non seguì il matrimonio; e dopo che Sancio salì al trono, si cercava nel 1287 di indurlo a ripudiare la moglie Maria per isposare Guglielma, sebbene sia riuscito vano ogni intrigo. Guglielma finalmente in novembre 1295 sposò in Catalogna l'Infante Pietro, fratello del Re Giacomo. Curò nel 1300 Giacomo, dopo la morte dell'Infante, che Guglielma «dispusiesse dellos [villas y lugares]

de manera *que volviessen à la corona*, y no sucediese en ellas señor estraño».

Altri ricordi su Guglielma Moncada offre Léon Cadier, *Les états de Béarn depuis leurs origines jusqu'au commencement du XVIᵉ siècle*. Paris, 1888, pag. 59 e 62. Egli accenna che Gastone VIII di Béarn non ebbe figli maschi, ma quattro femmine, una delle quali era Guglielma, e che il suddetto Gastone morì nel 1290 ed istituì suo erede il conte di Foix. Mazure ed Hatoulet nell'opera *Fors de Béarn. Législation inédite du 11ᵉ au 13ᵉ siècle*. Pau (senza data, ma dopo il 1840) notano pertanto (pag. LV): «La dynastie de Moncade finit dans la personne de Gaston VII [o meglio VIII]; les vaches de Béarn, les tourteaux de Moncade et le château de Castet-Bielh vont s'associer les pals de Foix». Per lo studio della legislazione della viscontéa del Béarn riesce utile il recente lavoro di Pierre Rogé, *Les anciens Fors de Béarn. Etudes sur l'histoire du droit béarnais au moyen âge*. Toulouse, 1908.

Si rileva che l'intento del Re Giacomo nel 1290 per il progetto di matrimonio con Guglielma Moncada era il conseguimento dei grandi possedimenti, che alla medesima spettavano. Il consenso di Giacomo e la procura data al de Cannellis per conchiudere il matrimonio (cfr. doc. seguente) restarono tuttavia inefficaci, forse per la deformità della sposa ed anco perchè essa non apparteneva a lignaggio reale. Giacomo nel 1295 in villa Bertrand sposava Bianca, l'antica fidanzata, nello stesso tempo che suo fratello celebrava le nozze con Guglielma.

Sono degne di nota in quest'atto l'espressione *imploravit* usata dal notaro per il Re, la quale è del tutto sconveniente, pur essendo frequente nelle formole notarili, ed in fine le firme originali dell'Infante Federico, del Procida e del cronista Neocastro, che vengono ricordati dal Carini cit. come presenti all'atto, insieme al de Cannellis, ma sono piuttosto testimoni.

CCII.

1290, giugno 14, indizione 3ª, Messina.

Il Re Giacomo costituisce suo procuratore Bertrando de Cannellis per recarsi da Guglielma Moncada, figlia di Gastone di

Béarn, trattare e conchiudere il matrimonio con la medesima, richiedere il suo consenso « per verba de presenti », *ed il giuramento, e dare quindi, per parte del Re, il consenso per le nozze ed il giuramento di compierle. Attribuisce ogni potestà a tal uopo.*

Seguono le firme dei testimonî.

(Atto in notar Guglielmo de Solanis di Messina).

In nomine domini amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo, die quartodecimo mensis iunii, tercie indicionis, regnante illustrissimo domino nostro domino Iacobo dei gracia excellentissimo rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni eius anno quinto feliciter amen. Coram nobis Iacobo de Bufalo Iudice Messane, Guillermo de Solanis, regio publico per regnum Sicilie notario, et testibus subnotatis ad hoc specialiter vocatis et rogatis, predictus dominus rex Iacobus constituit, fecit et ordinavit Bertrandum de Cannellis, militem, legitimum et certum nuncium et procuratorem ad conferendum se ad egregiam dominam Guillermam de Montecatheno, filiam egregii Guastonis de Bierna, [ad] tractandum, complendum matrimonium, de quo habitus est tractatus per nuncios inter eos, ad requirendum consensum eius per verba de presenti, ad recipiendum corporale sacramentum ab ea pro soliditate matrimonii supradicti, et prehabito assensu ipsius, ad consenciendum in eam, pro parte sua, tamquam in suam coniugem et uxorem, necnon et, recepto sacramento ab ea predicto, ad iurandum super anima eius pro parte sua de perficiendo et complendo matrimonio supradicto; dans sibi licenciam, auctoritatem et liberam potestatem omnia et singula faciendi super premissis, que ipse facere posset, si presens esset, et que natura ipsius negocii exigit et requirit, et quod possit alium procuratorem ordinare, facere vel substituere ad faciendum premissa nomine suo, si aliquo casu, in faciendis premissis, eum contigeret impediri, ipsumque revocare si voluerit et alium ordinare, et reassumere procura-

cionem ipsam et ipsius exercicium prout volet, et quod possit cautelam vel cautelas sufficientes facere, tam de consensu ipsius regis habito ad eandem, quam de sacramento prestito corporaliter ab eo de complendo matrimonio ipso, prout melius et caucius viderit expedire; promictens, sub ypotheca bonorum suorum, ratum et firmum habere quicquid dictus nuncius et procurator suus et alius ordinatus suus vel substitutus per eum in premissis, nomine suo, duxerint faciendum. Unde ad futuram memoriam, et ut de predicta procuracione fieri valeat plena fides, factum est inde presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii Guillelmi, maiestatis sue sigillo pendenti munitum, et nostris subscripcionibus roboratum. Datum Messane, anno, die, mense et indicione premissis.

† Nos Federicus Infans illustris eiusdem regis frater testamur.

† Ego Iohannes de Procida regni Sicilie Cancellarius testor.

† Ego Iudex Bartholomeus de Neocastro testor.

† Ego Iacobus de Bufalo Iudex Messane.

† Ego Guillelmus de Solanis regius publicus per regnum Sicilie notarius scripsi.

Dalla perg. di n. 370 del Re Alfonso II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Trovasi ancora un sigillo di cera rossa quasi intiero.

Carini *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 234, ne dà un argomento brevissimo.

Per chiarimenti su quest'atto di procura che è la conseguenza dell'altro, della stessa data, di consenso prestato dal Re Giacomo al matrimonio con la Moncada, basta rinviare alle note sul documento anteriore (n. CCI).

CCIII.

1290, luglio 3, indizione 3ª, Palermo.

Il Re Giacomo ordina al Secreto di Messina di provvedere che sia data piena esecuzione alle immunità concesse ai Genovesi nel trascorso maggio, durante l'ambasceria del milite Gualtiero Bellanti e del giudice Nicoloso de Brignali.

Le franchigie allora concesse sono:

1. Per ogni nave dei Genovesi che arriva in Sicilia si esiga il diritto di ancoraggio una sola volta, cioè in quel porto nel quale la nave prima approderà, rimanendo escluso ogni altro pagamento per l'approdo in altri porti.

2. Per le merci che saranno scaricate dalle navi dei Genovesi nel caso di riparazioui da farsi alle navi stesse, e che poi verranno di nuovo caricate per il viaggio fuori la Sicilia non si paghi alcuna tassa; ma se si venderanno le merci. in tutto od in parte, è dovuta la tassa consueta nel luogo di vendita.

3. Se le navi dei Genovesi partendo dalla Sicilia, per cagione di tempesta « maris tempestate cogente », *ritorneranno al porto o spiaggia donde partirono o ad altro porto qualsiasi, non sarà dovuto pagamento di tassa per lo scarico di merci da trasportarsi in altre navi, che partiranno dalla Sicilia, ma soltanto la tassa solita nel caso di vendita di merci.*

4. Per le navi di Genovesi cariche di merci, che verranno da fuori regno, ma non da Genova « aliunde quam de Ianua », *si pagherà una sola volta la tassa di un tarì per cento nel luogo, nel quale saranno vendute le merci scaricate dalle navi.*

5. Sono resi esenti i Genovesi dal' obbligo del pagamento del diritto di riva e misura.

Il testo del documento è riportato nel reg. 2. (a. 1312) fol. 45 r. della *R. Cancelleria*, con data inesatta del 1289; nel reg. 5 (a. 1360 - 1410) fol. 230 del *Protonotaro del Regno*, e nel reg. 23 (a. 1420 - 21) fol. 227 (Arch. di Stato di Palermo) in un foglio disperso della Pandetta di Palermo del 1312, e che fa seguito a quello di n. 230 del suddetto reg. 5, però con data erronea di giugno, invece di luglio. É inserito nel Codice del secolo XIV della Bibl. Universitaria di Cagliari.

Trovasi altresì nel ms. del secolo XV, segnato Qq E 28, fol. 85, nel ms. *Constitutiones* ecc. Qq H 124 (Bibl. Com. di Palermo) e nel *Liber Pandectarum* di Marullo, fol. 90 (Arch. di Stato di Palermo). Se ne ha una copia del secolo XVIII, male eseguita e di carattere piccolissimo, nel reg. 1. della *Conservatoria di Registro* (a. 1412 - 54) fol. 35 (ibidem), in un foglio prima rimasto bianco, con data erronea del 1288. Termina quivi con tali parole: « Alia consimilis pro Secreto Messane, sub eisdem die et anno ».

Pubblicato da Orlando, *Un codice di leggi e dipl.* cit. pag. 100, e di nuovo a pag. 118, perchè non si accorse che il privilegio fu trascritto due volte in quel codice Qq H 124, sebbene sia diretto nella prima copia al Secreto di Messina, e nella seconda al Secreto e Gaito di Palermo. Doveva quindi l'Orlando omettere l'inopportuna ripetizione. Egli non corresse la data del 1289 nella vera del 1290, che corrisponde alla 3ª indizione. — Fu ristampato il privilegio da Sella, *Pandetta delle Gabelle di Messina* cit. pag. 110 e seg., secondo il codice di Cagliari. Vayra nella prefazione, a pag. 32, assegna erroneamente il documento al 1289, perchè non trova indicato l'anno nel testo da lui seguito.

Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 237, menziona questo documento, e corregge in 1290 la data inesatta del codice Qq H 124, che Orlando non riuscì a spiegare.

La legazione di Bellanti e Brignali a Genova nel 1290 è ricordata anche nella Pandetta di Messina, cap. I *Dohana maris*, §§ 15 e 16 (formata dopo il 1305). Cfr. la mia ediz. nel vol. *Le Pandette delle gabelle regie* cit., pag. 48, ed i cenni a pag. VII della *Prefazione* per il privilegio del 1289 (o meglio 1290), ed altresì il ricordo a pag. 261 di questo volume. Le franchigie, che ora accordavansi dal Re Giacomo, rendevano ancora più favorevole la condizione dei Genovesi nel commercio con l'isola, mitigandosi od abolendosi varie tasse sino a quel tempo vigenti.

Su le precedenti concessioni di franchigie commerciali ai Genovesi, e su gli ordini di inchieste per la precisa esecuzione, cfr. doc. LX, LXIV, LXVI e XCI. Per notizie su le più antiche immunità, nei tempi normanni e svevi, si veda quanto ho detto a pag. 111.

CCIV.

1290, luglio 13, indizione 3ª, Palermo.

Il Re Giacomo, in seguito alle istanze di Raimondo Villanova, ordina al milite Lorenzo di Caltavuturo di eseguire una minuta inchiesta su i confini del tenimento di Carsa, sito fra i territorî di Cammarata e Castronovo, e concesso al medesimo Raimondo da Giunta, Vescovo di Cefalù. Si danno le norme precise per l'esatta formazione dell'inchiesta.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Laurencio de Calatabuturo, militi, fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Ramundus Villanova, camerarius, consiliarius, familiaris et fidelis noster maiestati nostre humiliter supplicavit quod, cum venerabilis pater Iuncta, cephaludensis Episcopus, cappellanus, consiliarius et familiaris noster, donaverit et concesserit sibi quoddam tenimentum terrarum dictum Charsia, situm infra tenimenta Cammarate et Castrinovi, cum omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis suis, quod spectat ad eum et cephaludensem Ecclesiam, et nonnulle persone aliqua de iuribus predicti tenimenti ceperunt, et detinent occupata, et ea sibi restituere contradicunt, in suum et predicti Episcopi preiudicium et non modicam lesionem, super hoc nostra providere serenitas dignaretur. Cuius supplicacionibus inclinati, de hiis certificari volentes, fidelitati tue mandamus quatinus de finibus et pertinenciis predicti tenimenti terrarum, prout antiquitus racionabiliter iuste protendebantur ac protendi consuevit et debent, ac de omnibus iuribus et bonis predicti tenimenti, que per quoscumque occupata tenentur, per quem, quantum per quemlibet, a quo tempore citra, qua racione vel causa, et annuo valore singulorum iurium et bonorum, que infra fines et pertinencias occupata tenentur per homines vicinarum terrarum et locorum ipsarum parcium, huius rei conscios fideles nostros, per quos de premissis melius

et plenius possit veritas indagari, recepto prius a quolibet eorum de veritate dicendá corporali et debito iuramento, personaliter, fideliter et diligenter inquiras et inquisicionem ipsam, fideliter in scriptis redactam, nobis sub tuo sigillo mictas et facias assignari. Cautus existens quod predicta inquisicio sic legaliter et absque fraude fiat, quod meram et puram veritatem contineat, et nullo unquam tempore aliquid aliud exinde valeat inveniri, quam quod ipsa inquisicio continebit, Curia nostra tibi exinde totaliter incumbente. Datum Panormi, terciodecimo Iulii, tercie indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 61 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Archivio di Stato di Palermo). Il testo della lettera regia è contenuto nel transunto dell'inchiesta, che offre la data 1289, 9 settembre, 4ª indizione. L'anno vi è scritto in tutte lettere; mentre l'ordine di Giacomo ha la data 13 luglio, 3ª indizione, « regni nostri anno *quinto* ». Se l'ordine regio fu emanato in luglio, 3ª indizione [cioè 1290], il transunto dell'inchiesta non poteva esser fatto nell'anno precedente 1289; onde non è dubbio che per mero equivoco fu apposta al transunto la data del 1289, invece del 1290, e ciò, vien provato, oltre che dall'indizione, anche dalla menzione dell'anno quinto del regno di Giacomo.

Una copia se ne ha nel ms. Qq. H 8 *Diplom. Eccl. Cephalud.* a fol. 701 e seg. (Bibl. Com. di Palermo).

Il nome del casale di Charse trovasi registrato da Amari, *Carte comparèe* cit. pag. 33, che indica: « casal près Valledolmo, *El-Khazàn* ». È ricordato, coi nomi di *Harsa*, *Arsa*, nella bolla di Alessandro III del 1169, e nell'altra di Clemente III del 1190 di conferma dei beni della Chiesa di Cefalù (cfr. Garufi, *Doc. dell'epoca normanna* cit. pag. 113 e 234).

Su questo antico casale di Carsa appartenente al Vescovo di Cefalù conviene offrire alcuni cenni, per la migliore notizia dell'origine dei litigi e dei provvedimenti emanati in vari tempi. Nell'anno del mondo 6683 (cioè 1176), essendo insorta controversia tra gli abitanti dei casali di Ottumarrano e Carsa, il Secreto Eugenio de Cales fece un'inchiesta dei confini dei suddetti casali, che venne riferita in un documento bilingue, greco-arabo,

del quale ci rimane soltanto la versione latina eseguita nel 1286, che si contiene nella perg. 60 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Arch. di Stato di Palermo), e fu pubblicata da Giuseppe SPATA, *Le pergamene greche,* cit. pag. 451 e seg. Cfr. pure TIRRITO, *Sulla città e comarca di Castronovo* cit. pag. 186 e seg. Rinnovaronsi le liti nel 1189, allorchè il regio Giustiziere Ruggiero Hamut (*Hamictus*), tenendo presenti il privilegio di concessione del Re Ruggiero ed un documento del maestro della regia Dogana, eseguì altra verificazione dei confini, ed affidò (come egli dice) *licteris rerum indicibus* quella descrizione. Tale documento fu dato in luce dal prof. GARUFI, nella sua memoria *Monete e conii nella storia del diritto siculo dagli Arabi ai Martini* (nell'*Arch. Stor. Sic.*, an. XXIII, 1898, pag. 153 e seg.).

Il Camerario Conte Manfredi Maletta nel secolo seguente privò il Vescovo Giunta del possesso di quel casale detto *Sancte Marie de Harsia*, ed il Re Giacomo ordinò nel 1285 che fosse tosto restituito al Vescovo il casale suddetto (Cfr. il doc. del 2 maggio 1285 da me edito nell'*Appendice*).

Fu quindi dal Vescovo Giunta (come si ricorda in questo documento del 1290) concesso il casale a Raimondo Villanova. Per l'inchiesta, che fu eseguita dopo i reclami di usurpazioni presentati dal Villanova, si veda il testo del documento del 9 settembre, che viene da me appresso riferito (n. CCXII). Aggiungo quì soltanto che il Vescovo Giunta a 10 febbraio 1298 trasferì il possesso del casale di Carsa a Vinciguerra Palizzi, per il censo di due oncie di oro annuali, come appare dalla perg. di n. 64 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Arch. di Stato di Palermo).

Il Raimondo Villanova, indicato nel 1290 con le qualità di Camerario e consigliere del Re, era catalano e forse della famiglia del celebre Arnaldo. Egli nel 1294 fu inviato in Sicilia dal Re Giacomo per trattare la pace con la regina Costanza e l'infante Federico (SURITA, *Anales* cit. lib. V, cap. 8). FINKE, *Acta aragonensia* cit. vol. I, pag. 32 ricorda che in marzo 1296 il Villanova venne in Ischia per trovarvi la regina, e condurla a Roma.

CCV.

1290, luglio 27, indizione 3ª, Trapani.

Il Re Giacomo concede all'Ammiraglio Ruggiero Loria il permesso di estrarre fuori regno salme seimila di frumento, libere dal diritto di estrazione (exiture).

Questo documento è ricordato in un altro del Re Giacomo del 3 aprile 1291, conservato al n. 216 delle *Cartas sueltas con fecha* di Giacomo nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. La menzione del privilegio è con tali termini: « Quam exituram eidem Amirato, ad eius instanciam, maiestas nostra libere et graciose concedit, iuxta tenorem *mandati nostri* dati Trapani, vicesimo septimo iulii, tercie indicionis ». Per altre notizie cfr. il doc. sopra menzionato del 1291.

È evidente che la grande quantità di frumento, che si estraeva dall'isola, serviva per i bisogni della difesa in Catalogna. Si ha infatti un documento del 18 settembre seguente (pubblicato da me nell'*Anuari* cit. pag. 362, doc. XXII), col quale il Re Alfonso manifestava a Giacomo che egli attendeva l'invio del resto del frumento, « quod vos et domina regina mater nostra nobis mictere debebatis » nella complessiva somma di salme cinquemila, « de quo nobis misistis *in navi Admirati* duas mille salmas et ducentas quinquaginta salmas in biscocto ». Il Re Alfonso insisteva per l'invio sollecito del frumento, « cum illud sit nobis valde necessarium propter stabilimenta, que habemus ponere in castris frontarie et locis aliis terre nostre ».

CCVI.

1290, luglio 29, indizione 3ª, Trapani.

Il Re Giacomo si congratula con gli almogaveri delle società di Matteo Fortuno e Ferrando de Camerasa degli Abdelilli per

la fedeltà e la devozione dimostrate nell'avere strenuamente occupato la terra di Castrovillari e sottopostala al dominio regio. Promette di render ad essi il dovuto merito, perchè con maggior impeto si volgano contro i nemici.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Almugaderiis et Almugavaris de societatibus Mathei Fortuni et Ferrandi de Camerasa Abdelillorum dilectis, fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Intellecto nuper, ex relacione quorundam nostrorum fidelium, quod una cum predictis Abdalillis terram Castrovillari, nostrorum hostium potestati subiectam, potenter et viriliter invasistis et nostro dominio submisistis, que in nostris fide et dominio gubernatur, strenuitatem et sollicitudinem vestram, habitam in acquisicione et capcione terre ipsius quam in aliis nostris exaltacionibus [et] honoribus semper promptam, expositam et paratam invenimus, probabiliter et merito commendantes, per laudabilium effectus operum manifeste cognoscimus et videmus quod honorem et exaltacionem nostram tota mente et animo anelante desideratis, et pro ipsa tractanda personas vestras promptis affectibus exposuistis et exponere non formidatis. De quo vos, per condignas largiciones et gracias, promovere et in melius ampliare disponimus, quod gaudebitis nostris insudasse serviciis, et ad tractandam maiorem exaltacionem nostri nominis viriliter et prompcius laborabitis, propter quod, contra communes rebelles et hostes spiritum maioris fortitudinis et vigoris assumentes, contra eos in acquisicione aliarum terrarum et locorum eorum dominii procedatis viriliter et potenter. Datum Trapani, penultimo iulii, III indicionis, regni nostri anno V [1290].

Dalle *Cartas sueltas sin fecha* del regno di Giacomo, al n. 9812, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

La data precisa si desume dalla 3ª indizione e dall'anno quinto del regno, che corrisponde appunto al 1290.

Su quegli eventi di guerra in Calabria fa un breve cenno ge-

nerico il cronista SPECIALE, che dice: « Anno ab incarnatione domini millesimo ducentesimo nonagesimo Iacobus rex Sicilie, cum quadraginta galeis in Calabria proficiscens, civitatem Gerachii et alia loca plurima occupavit (lib. II, cap. 17, ed. GREGORIO, cit. vol. I, pag. 345). La notizia della presa di Castrovillari da parte degli almogaveri, che si ricava da questo documento, fornisce nuova prova dei successi dei Siciliani in Calabria.

Trovasi il ricordo di Matteo Fortuno negli *Anales* del SURITA (lib. IV, cap. 50), perchè egli, narrando i fatti del 1284, menziona la parte che ebbe il Fortuno negli attacchi contro gli Angioini nella Calabria, essendo allora *Adalid* degli almogaveri. È utile riferire le sue parole: « Algunos lugares de la provincia Basilicata, despues de la toma de Castrovilari, se rebelaron contra el rey Carlos, y residiendo en ella Mateo Fortun, que era adalid de dos mil almogáraves » ecc. Il nome *Abdalid* o *Adalid* è senza dubbio di origine araba, come l'altro di *almogaveri*. DUCANGE nel *Glossarium* alla voce *Adalides* ne offre precisa spiegazione, rilevandone la provenienza dagli Arabi di Spagna, e notando con varie prove che gli *Adalides* sono « itineris ductores » e che « iussa imponunt almogaberibus et peditibus ». L'altra parola *Almugaderii* o *Almocadeni* è pure araba, e come nota il DUCANGE alla voce *Almocadenus*, significa « capitaneus peditum. Hispanis ».

CCVII.

1290, luglio 29, indizione 3ª, Trapani.

Il Re Giacomo si compiace con Ferrando de Camerasa Adalillo per avere, insieme con Matteo Fortuno e con gli almogaveri, preso con grande valore la terra di Castrovillari e sottomesso al suo dominio. Manifesta che darà loro il premio condegno, affinchè egli con nuova forza assalti il nemico.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Ferrando de Camerasa Adalillo, familiari et

fideli suo, graciam suam et bonam voluntatem. Intellecto nuper, ex relacione quorundam nostrorum fidelium, quod una cum Matheo Fortuno Abdalillo, familiare, et almugaveris fidelibus nostris, terram Castrovillari, nostrorum hostium potestati subiectam, potenter invasistis et nostro dominio submisisti, que in nostris fide et dominio gubernatur, strenuitatem, industriam et sollicitudinem tuam et dictorum nostrorum fidelium habitam in acquisicione et capcione terre ipsius, quam in aliis nostris exaltacionibus et honoribus semper promptam, expositam et paratam invenimus probabiliter, et merito commendantes, per laudabilium effectus operum manifeste cognoscimus et videmus quod honorem et exaltacionem nostram, tota mente et animo, anelanter desideras, et pro ipsa tractanda personas tuam et amulgaverorum nostrorum fidelium promptis affectibus exposuisti et exponere non formidas. De quo te et dictos almugaveros per condignas largiciones et gracias promovere et in melius complacere disponimus, quod gaudeatis nostris insudasse serviciis [et] ad tractandam maiorem exaltacionem nostri nominis viriliter et prompcius laborabis, propter quod contra communes rebelles et hostes spiritum maioris fortitudinis et vigoris assumens, contra eos in acquisicione aliarum terrarum et locorum eorum dominii procedas viriliter et potenter. Datum Trapani, penultimo iulii, III indicionis, regni nostri anno V° [1290].

Dal n. 9813 delle *Cartas sueltas sin fecha* del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Il documento è simile per il contenuto al precedente diretto agli almogaveri: ma riscontransi alcune varianti, per le quali è necessario riferirlo per intero. Per altre notizie basta rinviare a quanto ho detto per il documento anteriore. Ho corretto nel testo qualche errore evidente.

CCVIII.

1290, luglio 29, indizione 3ª, Palermo.

Il milite Ruggiero Mastrangelo, Giustiziere di Palermo, ordina (in seguito a lettera del Re Giacomo a lui diretta) a Neri figlio di Giacomo, serviente della Corte del Giustiziere, di eseguire la sentenza emanata dal medesimo Ruggiero nella causa tra Pietro de Filosofo e Costanzo de Bentifano, giudici, e Ruggiero de Blanco, cittadini di Palermo, per la designazione dei confini delle terre di Curema e Marauso, e per la restituzione delle terre di Marauso usurpate dal suddetto Ruggiero de Blanco. Il serviente immette quindi in possesso delle terre i giudici de Filosofo e de Bentifano. Si indicano esattamente i confini delle terre suddette.

(Atto in notar Guglielmo de Ruggiero di Palermo)

In nomine domini amen. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo, mense Iulii, vicesimo nono eiusdem, tertie inditionis. Regnante serenissimo domino nostro domino Iacobo dei gratia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, sui felicis regiminis anno [quinto] feliciter amen. Nos Ioannes de Magistro Iudex civitatis Panormi, Guillermus de Rogerio regius publicus eiusdem civitatis notarius et subscripti testes, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod nobilis vir dominus Rogerius de Magistro Angelo, miles, regius Iustitiarius predicte civitatis Panormi, auctoritate quarundam regiarum lieterarum, sibi directarum, de declarandis, terminandis et limitandis finibus et pertinentiis tenimentorum terrarum Cureme et Marausi, de quibus controversia tunc erat inter Iudicem Petrum de Philosopho et Iudicem Constancium de Bentiphano socerum suum ex una parte, et dominum Rogerium de Blanco, militem, cives Panormi ex altera, ad peticionem et instanciam ipsorum Iudicis Petri et Iudicis Constancii, mandavit et iniunxit coram nobis Neri filio Iacobi, misso, servienti seu apparitori

Curie eiusdem domini Iustitiarii, ut nobis plene constitit, servatis omnibus sollempnitatibus, ut exequeretur sententiam latam per eundem dominum Iustitiarium pro predictis Iudice Petro et Constancio contra predictum dominum Rogerium, super restitutione quarumdam infrascriptarum terrarum usurpatarum per eundem dominum Rogerium, que sunt infra fines et pertinentias de finibus et pertinentiis tenimenti terrarum Cureme, necnon super declaratione, terminatione et limitatione finium et pertinentiarum tenimentorum Cureme et Marausi, ut in ipsa sententia plenius continetur, et aliis contentis ut nobis similiter constitit; et ad mandatum predictum dictus serviens exequutus est, nobis presentibus, sentenciam predictam, et posuit et induxit in corporalem possessionem terrarum ipsarum eosdem Iudicem Petrum et Constancium pro exequutione predicta in tenimento predicto Cureme. Terre, ut in predicta sententia contente, et in quibus fuit predicta sententia exequuta, sunt he: In primis incipiunt ex parte septemtrionis a porta, que est supra saltum aquarum, et ab ipsa porta descendunt per magnum vallonem vocatum de Ficaraciis, in quo sunt adhuc ficaracie, deinde descendunt per aquas ipsius magni vallonis et transeunt per mandram, que fuit Charboni Sarraceni olim procurator[is] Curie, que mandra est de tenimento Marausi. Deinde descendunt per aquas usque prope massariam, que fuit olim Venuti Busketti, et nunc ipsam tenet Guillelmus conciator, que massaria est in dicto tenimento Marausi. Deinde descendunt per easdem aquas aquas, et tendunt usque ad flumen, quod descendit de Marausa, inter [quod] flumen et predictas aquas est lapis, qui vocatur lapis niger, qui lapis est in dicto tenimento Marausi. Deinde descendunt a predicto flumine ex parte occidentis per quemdam alium vallonem, qui est inter duas arbores ficuum, et per ipsum vallonem vallonem ascendunt per cristam cristam usque ad lapidem Bedera, et sic concluduntur fines predicti. Terre autem usurpate per predictum dominum Rogerium, que sunt infra fines et pertinencias et de

finibus et pertinenciis dicti casalis seu tenimenti terrarum vocatarum Curema, quas tenet usurpatas, et in quibus dicti Iudex Petrus et Constancius passi sunt usurpacionem sunt hii: In primis incipiunt a porta Chasi, et deinde descendunt recto tramite, respiciendo ipsam portam ad Gurgum salitum, et ab ipso gurgo descendunt similiter ad vallonem qui dicitur de Canceris, et ab ipso vallone Cancerorum descendunt usque ad vallonem ad quem defluunt aque vallonis Marausi, et deinde ascendunt ad quemdam alium gurgum per viam vocatam de Burdis, que est prope mandram Petri Barbera de Corlione, et deinde ascendunt recto tramite usque prope massariam dicti Petri Barbera, et abinde ascendunt usque ad dictam petram Bedere, et sic concluduntur terre usurpate. Unde ad futuram memoriam, et dictorum Iudicis Petri et Constancii et heredum eorum cautelam, presens publicum instrumentum eis exinde factum est per manus mei predicti notarii, meo signo signatum, subscriptione mei predicti Iudicis et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum. Actum Panormi, anno, mense die et indictione premissis.

† Ego Ioannes de Magistro qui supra Iudex me subscripsi et testor.

† Ego Franciscus Tallavia testis sum.

† Ego Theodorus de Gayto testis sum.

† Ego Symon de Centurbio testis sum.

† Ego Basilius de Taberna testis sum.

† Ego Symon de Castroioanne testis sum.

† Ego Ioannes de Ioanne Vetulo testis sum.

† Ego Iacobus de Ceralbono testis sum.

† Ego Ioannes Presbiter de Corilono testis sum.

† Ego Guillelmus de Policio testis sum.

† Ego Bartholoctus de Caprara testis sum.

† Ego Rogerius de Gentili testis sum.

† Ego Iacobus Lombardus testis sum.

et scribere nescientes per manus predicti notarii fecimus nos subscribi.

† Ego Guillelmus de Rogerio qui supra regius publicus civitatis Panormi notarius predicta rogatus scripsi et meo signo signavi.

Testes antedicti Iudex Theodarus de Gayto et Franciscus Tallavia.

Il testo di tale documento si trova in copia, talvolta scorretta, del secolo XVIII, nel volume ms. 2 Qq H 230, intitolato « volume di antichissimi documenti esemplati dalli pargameni » della Chiesa della Martorana di Palermo, a fol. 303 (Bibl. Comunale di Palermo). Nella copia si ebbe cura di riprodurre, come per altri atti di quel volume, il monogramma del nome *Guillermus* del notaro de Ruggiero, e ciò è maggiore indizio di autenticità. La voce *apparitori* si trova per equivoco trascritta in *apponitori*. Pare che i testimoni de Gayto e Tagliavia, ricordati pure in fine dell'atto, sapessero scrivere, e non gli altri, perchè nella copia dopo i nomi di quei due testimoni, è una lunga linea, accanto alla quale è notato « et scribere nescientes » ecc.

Il prof. Vincenzo Di Giovanni nella sua memoria *Appendice alla Topografia di Palermo dal sec. X al XV* (inserita nell'*Arch. Stor. Sic.* an. XXIV, 1899, pag. 381 e seg.) rileva varie indicazioni di nomi topografici, che si desumono da questo documento. Egli ritiene (pag. 384) che i tenimenti di Marausa e Curema fossero nel « territorio di Palermo »; ma ciò non sembra vero, accennandosi nell'atto il *Casale* di Curema, che sarà probabilmente il casale Cutemi vicino Mezzoiuso, esistente nella metà del secolo XIII, e detto indi Gudemi, come ricorda Amari nella *Carte comparée* cit pag. 34. Il Di Giovanni inoltre nel dare un riassunto del documento (a pag. 391), specialmente in riguardo ai nomi di luogo, afferma che le terre erano state « usurpate da: Dominus Rogerius de Magistro Angelo Miles Regius Iustitiarius civitatis Panormi ». Ciò è un evidente errore, derivante dal non avere il Di Giovanni considerato che l'usurpatore era stato *Ruggiero* De Blanco e non l'omonimo *Ruggiero* Mastrangelo, l'intemerato fautore della rivoluzione di Palermo del 1282, che non avrebbe certamente commesso un delitto di usurpazione di terre, e che anzi come Giustiziere aveva definito la controversia su quella materia.

Si ha così notizia che nel 1290 il celebre Mastrangelo era investito di alta dignità giudiziaria in Palermo. Di lui si ha ricordo

più recente nel 1286, quando egli sottoscrisse da testimonio il documento solenne del 12 febbraio, col quale Re Giacomo prometteva di difendere il fratello Alfonso nel regno di Aragona. Cfr. AMARI 9ª ed. vol. II, pag. 165, nota 4, e le notizie per quel documento da me sopra riferite al n. CXXXIX.

CCIX.

1290, luglio (probabilmente).

Il Re Giacomo trasmette le sue risposte ai capitoli inviatigli da maestro Raimondo, cappellano del papa Nicola IV.

Esse sono composte in tal modo:

1. *La restituzione di beni alle chiese si farà interamente, ma durante la tregua i prelati riceveranno soltanto le loro rendite, con l'assicurazione che le chiese e gli ecclesiastici saranno mantenuti nelle prerogative competenti.*

2. *Il Papa non dovrà molestare nè diminuire i territori, che sono al di là del Faro, ed appartengono al medesimo Re Giacomo, il quale ha sostenuto tante spese e pericoli,* « esponent la sua persona e la gent sua a perils ». *Peraltro durante le tregue non si possono diminuire, ma si devono conservare i territori di ognuno.*

3. *La tregua si tratterà e stabilirà tra la Chiesa di Roma, i Re di Francia, di Castiglia, e Carlo II di Napoli, e lo stesso Re Giacomo per sè e per suo fratello Alfonso Re di Aragona, e tutti con loro genti e fautori, per dieci anni, con le condizioni che avanti si determinano:*

a) *Che il Papa ed i cardinali ed i suddetti sovrani, compreso il fratello del Re di Francia, prometteranno con giuramento di osservare esattamente la tregua nei loro stati, come farà il Re Giacomo per sè e per il fratello.*

b) *Che ritenuto che le tregue non offrono molta sicurezza, e che per il passaggio in Terra Santa (propriamente in Acri, secondo la proposta del Papa) occorre molto tempo, il Re Giacomo possa mandare a sue spese venti galere armate con mille almogaveri e mille balestrieri, perchè la Terra Santa non soffra danni*

dalle galere del Sultano. Le suddette galere del Re Giacomo rimarranno in Terra Santa sino al venturo settembre, nel qual mese, lasciate quivi le milizie, torneranno in Sicilia, perchè nella primavera seguente dell' anno 1291 il Re Giacomo con le stesse venti galere e con altrettante e con quattrocento cavalieri, e duemila tra balestrieri ed almogaveri, si rechi in Terra Santa. Se il Papa ed i cardinali vorranno che il Re Giacomo parta nella medesima estate (cioè in agosto 1290) lo concedano, per non sospendere la spedizione.

c) *Che essendo solito avvenire molti inconvenienti nelle treque, il Re Giacomo starà nelle regioni d'oltremare per un anno, se sarà partito in agosto o settembre, e tornerà nella fine dell'anno. Se partirà nella primavera del 1291, vi rimarrà sino all'estate dell'altro anno 1292, e poi ritornerà in Sicilia, lasciando però in Terra Santa un capitano con trecento cavalieri e con i suddetti balestrieri ed almogaveri, che rimarranno quivi sino al termine della tregua.*

d) *Che tenuto in considerazione che le rendite del regno di Giacomo, insieme al soccorso che potrà avere dai suoi sudditi, ascendono al più a quarantamila oncie all'anno, il Re medesimo promette di fare a sue spese gli apparecchi per l'armata, ed altresì provvedere al mantenimento delle milizie per quattro mesi dal primo anno, dopo la partenza, ciò che importerà la spesa di circa quarantamila oncie, oltre alle spese per le milizie dopo il ritorno dello stesso Re in Sicilia. Per i rimanenti otto mesi di ogni anno il danaro per le spese medesime dovrà essere fonito al Re Giacomo dalla Chiesa Romana.*

e) *Che il Re Giacomo giurerà di inviare le suddette quaranta galere con le loro milizie, e che dovrà provvedersi che il Re insieme con quanti partiranno, ed anche coloro che rimarranno in Sicilia siano assoluti dalla scomunica, togliendosi l'interdetto posto nell'isola, e concedendosi il perdono al Re ed a tutti quelli che con lui vanno in Terra Santa. Se l'armata navale dei Saraceni non sarà pronta, si reputa però conveniente, anche per evitare grandi spese, da sostenersi dalla Chiesa Romana, di fare ritornare le quaranta galere del Re Giacomo, o mantenerne alcune, se fra breve i nemici si prepareranno.*

f) *Che il Papa ordini al Re di Cipro di andare, insieme alla sua gente, col Re Giacomo in Terra Santa, ed altresì im-*

ponga ai monaci dell'Ospedale dei Teutonici ed ai religiosi e secolari, che sono nella terra di Acri, di prestare obbedienza ed aiuto al Re Giacomo, come capitano della Chiesa, potendo costui stare nel castello di Acri durante la sua dimora in Terra Santa.

g) *Che il Papa consenta il matrimonio già stabilito tra la figlia del Re d'Inghilterra ed il Re Alfonso d'Aragona, perchè se ciò farà, il Re Giacomo avrà maggior fiducia nel Papa, come ancora, per la parentela col Re d'Inghilterra, potrà meglio offendere i nemici della fede cristiana.*

h) *Che curi altresì il Papa che i suddetti sovrani osservino bene la tregua, venendo altrimenti sottoposti all'interdetto ed al pagamento dei danni.*

i) *Che durante la tregua il Papa difenda l'isola di Sicilia e gli altri territori, che il Re Giacomo possederà al tempo del suo passaggio in Terra Santa, sotto le debite pene ai ribelli.*

j) *Che se il Re di Francia od i suoi baroni volessero recarsi in Terra Santa, si dovrà dal Papa darne notizia al Re Giacomo per sua sicurtà.*

k) *Se avvenisse la morte del Re Giacomo nel tempo della tregua, i patti suddetti saranno adempiti dall'Infante Federico suo fratello, e per la morte di costui dal fratello Pietro, ed in caso pure di sua morte dal Re Alfonso di Aragona.*

Resposta del rey en Iacme. . . . assignats per mestre Ramon capela del senyor papa.

Al primer capitol de la [re]stitucio de les esglees e deles persones ecclesiastiques, e maiorment dels prelats en la isla de Sicilia.

Es respost que la restitucio se fassa plenerament, aixi empero que, durant la treva, los prelats sien contents reebre per lurs procuradors los drets e les rendes lurs. E sera feta a els bona et sufficient segurtat de conservar les esglees e les persones ecclesiastiques en lurs libertats e drets.

Sobrel segon capitol de lexar tot ço, que te de lo Far en terra e en mar, francament e sens tot empaix.

Es respost que placia al sent papa que no agreuge ne minue de sos teniments aquel quis sotmet a tan gran fet e a tantes despeses, esponent la sua persona e la gent sua

a perils, que aia carrech daquell e en deu aver guardo. Encara que no es de les condicions daquels, qui prenen treves, que deien esser minuats, ans servats en sos teniments, perço que si per aventura avenia deffaliment de les parts, cascun apres que les treves fossen trencades, tengues entegrament tot ço que tenia.

Sobrel ters capitol de donar segurtat danar en Acre contrals enemics de la fe ab XL galees et ab CCCC cavalers, dins lo termen, que per lesglea li sera assignat, e estar aqui mentre que les treves durassen.

Es respost que les treves se tracten effermen entre la senta esglea de Roma per si e per los reys de Fransa e de Castela e per Karles segons princep e per les comunes e per los valadors e sotsmeses lurs; encara aquels meteix reys e els dits Karles e princep, comunes, valadors e sotsmeses daquels e el rey en Iacme, per si e per lo senyor Namfos rey Darago frare seu e per los valadors e sotsmeses daquels, e aquel meteix rey Darago, valadors e sotsmeses seus per X anys en la forma e manera desusdites.

Que el dit sent papa e els senyors cardenals, per si e per los dits princeps e comunes, ab cartes del papa ben fetes e fermades, prometran, e els dits reys de Fransa e de Castela, el princep e el frare del rey de Fransa e els altres princeps enemics dels dits reys Darago e de Sicilia o del un dels e les dites comunes prometran e fermeran ab segrement les dites treves per tot lo damunt dit temps en terra e en mar, per si e per la gent, valadors e sotsmeses daquels, en bona fe fermament atendre e sens tot faliment observar e fer observar, e no contravenir en alcuna cosa per alcuna manera. E aqui meteix lo dit rey en Iacme fara per si e per lo dit rey Darago frare seu, valadors e sotsmeses lurs, e en bona [fe] procurara, cant pus tost pora, aquesta meteixa cosa esser feta per lo dit frare seu, e a totes aquestes coses e cascuna d'aquestes observar se obligara solemnialment per lo dit frare seu, e de tot aço sien fetes de cascuna de les parts aqueles cartes e escrits, que sien cuvinens e bastans.

Encara car el fet de les treves no a tanta segurtat, ne els feels o sotsmeses no son axi pagats de treves con de pau, ne prometrien axi gran secors, e moltes coses se purien fer dins treves, que no serien presumides o. . . . en pau, e maior segurtat a mester a establir les terres e les locs seus en temps de treva, e en complir aquestes coses e ordonar la sua terra e encara a aparelar se al passatge honradament e poderosa, segons que tan gran fet o requer sia mester molt temps. Placia als dits senyors sent papa e cardenals, esguardant totes aquestes coses, que per guardar la Terra santa dels enemics per mar e a fer mal a aquels en totes partes, on mes e maior lur pusca esser fet, que puga primerament trametre lo dit rey ab despeses seus XX galees be e cuvinentment armades ab M almugavares e M balesters, perço que la Terra santa no pug. . . . dampnatge per les galees del Solda, ans ab les dites galees fassen mal a les terres e als vassals del dit Solda. Les quals galees estien en les dites parts doltramar entre al mes de setembre seguent de la quarta indicio, e dins aquel mes, lexats aqui los dits balesters e almugavares, partesquen les dites galees daqueles parts e tornen en Sicilia, perço que en la primavera daquel any de la quarta indicio, axi ab aqueles XX galees con ab altres XX galees e ab CCCC cavalers, M balesters e ab altres M almugavares, lo dit rey pas a aqueles parts. E en aquest endemig lo dit rey en Iacme pus sufficientment e mils saparalara a fer lo passatge, perço cor hi a mester gran aparalament, lo qual requer gran quantitat de moneda, encara perço que pus bastantment e mils aparalat de tot ço que mester hi sera, pas en la dicta primavera en les dites parts ab les dites XXXX galees, CCCC cavalers, M balesters e M almugavares. E si de tot en tot vulien quel rey pasas aquel meteix estiu, atorgassen o, ans que no romanges lo fet.

Encara car en temps de treves molts escandels pusquen nexer, dels quals no sens rao es de duptar, promet e diu que estara en aqueles parts doltramar [ab les dites XXXX

galees, CCCC] cavalers, M balesters e M almugavares per un any, si passara en agost o en setembre, e en la fi daquel any que sen torn; e si passara en la primavera del seguent any, estia aquel estiu e livern e laltre estiu seguent, e puis que sen puga tornar en Sicilia. En aixi empero que lexera en aqueles parts ab un seu capita, loqual el lur dara, CCC cavalers e encara los dits balesters e almugavares, los quals romangen e estien aqui, entro a la fin de les dites treves.

Encara car totes les rendes de tota la terra del dit rey en Iacme ab tot lo secors, que aver pot dels seus feels, puyen a tot lo plus a XL milia uncias per any, perço quels dit sent papa e cardenals manifestament sapien e veien per obra la gran volentat de la gran devocio que ha, que puga tornar en gracia lur, promet fer del seu propri totes les despeses per les dites galees e cavalers e altre aparalament necessari. E encara per los dits M balesters e M almugavares, los quals promets menar ab si a aqueles parts per IIII meses del primer any, los quals se comensen a comptar del primer dia, que el partira de Sicilia per fer lo dit viage. Les quals despeses, comptat larmament, nolit deles naus qui portaran los cavals, vianda e altres coses necessaries, comptades encara moltes daltres coses, qui seran mester al dit fet per los dits IIII meses, puyen almeyns a XL milia uncias, e depuis quel sera tornat en Sicilia, altres IIII meses de cascu dels altres anys, entro a la fi deles dites treves, per los dits CCC cavalers, balesters e almugavares, los quals ab lo capita seu en les dites parts lexara. E con per los altres VIII meses romanens de cascu dels dits anys les despeses, que mester hi sien, no aia de que fer le pusca, placia als dits sent papa e cardenals que ara en present troben via e manera per les quals, mantinent quels dits IIII meses de cascu dels dits anys seran passats, que el dit rey aia per lo romanent temps aquela moneda que li sia mester per totes les coses damunt dites.

Encara en forma dels princeps del mon iurara, e per los nobles de la sua Cort iurar fara per los sents avange-

lis, que en la dita manera e terme trametra les dites XX galees ab los dits M almugavers e M balesters, e apres, segons que damunt es dit, passara a les dites parts d'oltramar ab les dites XXXX galees, CCCC cavalers, M balesters e M almugavers, e que estara aqui per lo dit primer any, e en apres que el partira daquen, lexara aqui, entro a la fi de les dites treves, un capita ab los dits CCCC cavalers, M balesters e M almugavers en la forma e manera damunt dites. E els con tots aquels, qui ab el van el dit viatge, e encara aquels qui romandran en Sicilia e en les altres terres de la sua senyuria sien absolts de la excomunicacio, e en les dites iles e terres sia relaxat lentredit, perdonat a aquel rey e als altres, qui ab el passaran, tots los pecats e de lurs pares e de lurs mares, aixi con aquest perdo se dona aquels, qui en les dites partes van.

Encara que sia atorgat perdo de lurs pecats a tots aquels, qui trametran ab lo dit rey en Iacme en subsidi de la Terra santa en lur loc, cavalers o homens darmes a peu, o moneda quis despena en lo dit serviy, e que aien aquela meteixa absolucio, que an aquels qui principalment hi van. Empero car seria perilosa cosa e de gran despesa tenir en les dites parts d'oltramar continuament les dites XXXX galees, una per les grans despeses qui y serien mester, les quals gravarien molt la senta Esglea de Roma, car el temps del yvern aia a fer la paga, altra encara quels mariners no purien estar en aqueles per tant lonc temps, par que seria cosa cuvinent que, si l'armada de les galees dels Sarrayns nos feya ne sera aparalada per fer mal a la dita Terra, les dites XXXX galees ab los mariners sen tornen en Sicilia, e que los homens d'armes a peu, qui en aqueles fossen, romanguessen en les parts d'oltramar. E si per aventura les galees dels Sarrayns no eren aparalades e hom dubtara que en breu se deguessen aparelar, romanges en la dita Terra mentre que mester hi fos, dins lo dit temps quel dit rey en les dites parts estara, sufficient e cuvinent quantitat d'aqueles galees a deffendre la dita Terra e a combatre ab

les dites galees dels Sarrayns. Empero en lo seguent estiu, si mester hi sera, les galees, qui tornades sen fossen en Sicilia, tornassen a la dita Terra, dementre quel dit rey fos en les dites parts d'oltramar. E si les dites galees, totes o part d'aqueles, per molt o per poc temps estaren aqui, lo dit rey solament fara les despeses, aixi con promes a, e de les altres despeses se deia proveir a la dita sancta Esglea, segons que dit es.

Encara que per escrits de la senta Esglea sia fet espressament manament al rey de Xipre que el, ab la gent sua, personalment sia ab lo dit rey en Iacme en aiuda e deffensio de la Terra santa, e sots pena de excomunicacio als mestres e als altres frares del Espital e de la Casa des Alamanys e a totes altres persones religioses e seculars, qui son en la dita terra Dacre, e ales comunes que aqui estan, que al dit rey en Iacme obeesquen e aiuden aixi con a capita de lesglea trames per deffeniment de la dita Terra, e que sia atorgat a el que puga estar e albergar el castel Dacre e quel tenga mentre quey sia.

Encara, a melor e pus cuvinent perfeccio del dit fet, soplega que el sent papa consenta al matrimoni, que es ia fermat, de la fila del rey Dangleterra ab lo dit rey Darago, car iassia aço quel rey en Iacme se confiy molt del rey Dangleterra, empero si lo dit matrimoni [sera] acabat ab coçentiment del sent papa, de el aixi con a pare se confiara, e el dit rey en Iacme tendria aquel aixi con a pare, con el passas a la Terra santa, e con el per lo dit matrimony se fos acostat ab tant poderos rey, pus fortment e pus poderosa puria fer mal als enemics de la fe de Crist.

Encara que sien fets escrits per lo sant papa sufficiens e bastans quels dits reys, princep e el dit Karles o altres princeps, grans senyors, comunes e altres persones eclesiastiques o seglars, de qualque estament, grau, condicio e dignitat sien, o alcu daquels, dins lo damunt dit temps de les treves, publicament o amagada no entren o fassen mal, ne entrar ne fer mal procuren, o en neguna altra manera

sostenguen, als damunt dits rey Namfos e al rey en Iacme en persones, gent, vassals, regnes, principat o tenment daquels o del un dels, que de dret o de fet per els o per lo un dels son tengudes e posseydes en terra e en mar. E si per aventura alcuns dels damunt dits alcuna cosa contra totes les damunt dites coses, o alcunes de les damunt dites, asaiaren, presumien o feyen, daquela hora avant fossen excomunicats, e aixi els con la gent, vassals e terres lurs, per los dits escrits del sent papa, sien sotsmeses al entredit de la santa Esglea de Roma, e perden los drets lurs, terres e tots altres bens, que tenguessen de la santa Esglea de Roma, de la qual excomunicacio per l'Esglea o per manament daquela non deien esser absolts, ne sia relexat l'entredit, si dones primerament no satisfeyen de les eniuries e dels dans, que fets aguessen a aqueles persones, qui les agessen preses, aixi qui fos provat [solament] en la cort del senyor daquels qui agessen soffertes les eniuries e els dans, de les eniuries e dels dans, que a els fos fet per aquels. En aixi que dins un mes, si aquels qui auran fets los dans e les eniuries, seran del poder del dit princep, e dins dos meses, si aquels qui auran fet lo dan, seran daltres parts, lo qual temps comens a comptar del dia a avant que hom aura fet saber daqueles eniuries e dans, sia feta plena satisfaccio de les eniuries e dels dans a aquels, qui les auran preses, per los senyors daquels qui fetes les auran.

Encara quel dit sent papa e els senyors cardenals, aixi temporalment con espiritual, per tot lo damunt dit temps de les treves deien esser tenguts de guardar e deffendre la isla de Sicilia e tota laltra terra, la qual lo dit rey en Iacme tendra e posseyra el temps que el comensara a passar a les dites partes d'oltramar, e encara los regnes e tota la terra del dit rey d'Arago frare seu. E si per aventura alcun escandel o rebellio se comensara en les ciutats, castels, terres o locs de la senyuria dels damunt dits rey Namfos e rey en Iacme o del un dels, alcun procurant o en altra

manera, los dits sant papa e cardenals procuren e tracten en tal guisa que aquel escandel o rebellio, si cosa es que fer se puga, ces, e si no es cosa que fer se puga en la manera damunt dita, meten si espiritualmente e temporal en totes guises e en tota manera. En aixi que aquels, qui aço auran fet o comensat, no solament sen pinedan, ans de ço, que fet auran, aien e sostenguen aquela pena que meeresquen, segons la qualitat del crim o del malefici que fet auran. E aqui meteix mantinent aquels qui aços aguessen pensat, e fossen ia venguts al fet, sien excomunicats, e tots los lurs bens sien publicats, e encara oltra la pena corporal, la qual sostenguen a volentat del senyor de la provincia, sien privats de totes lurs honors e dignitats, e negu dels [damunt dits] reys, princeps, comunes o altres persones puguen les dites terres rebeles o alcuna daqueles reebre en senyoria o poder lur, mantenir ne deffendre, ne fer mantenir ne deffendre, ne donar conseyl, favor ne aiuda manifestament o amagada, e aquel o aquels qui de totes les coses damunt dites o sengles presumira o fara lo contrari, sia encorregut en les penes damunt dites. Si empero avenia que lo dit rey de Fransa o son frare, o alcuns comtes o barons seus, o altres quals se volgues princeps e grans senyors volgessen passar ab gent de Fransa a la dita Terra santa, que el dit sent papa o els senyors cardenals, avans de lur passatge o fessen saber en fessen . . . . . rey Iacme ab la gent sua, per ço car perilosa cosa seria que el fos en aqueles parts ab aquels, si doncs alcuna condicio non y havia, per la qual aquel rey en Iacme plenerament se pogues fiar dels. E si lo sent papa o los senyors cardenals no feyen saber a el aquesta cosa ans de temps, dins lo qual el pogues esser tornat en Sicilia, que aquel rey ans sabent l'aveniment daquels, sens tota altra licencia puga tornar en Sicilia per guardar la terra sua, les dites treves e absolucions e relexacio del entredit romanens en lur fermetat. E si per aventura, ço que Deus no vula avenia en neguna manera, que aquel rey en Iacme dins lo damunt dit temps

de les treves muris, sens fil de leal coniuy, que totes les coses damunt dites e cascuna daqueles, aixi con damunt son distinctament notades, de tot en tot passen a la persona del senyor infant don Frederich frare seu. E apres la mort del dit rey, ab aquel infant don Frederich, e per aquel aixi com ab lo dit rey, devien esser servades, no contrastant la mort sua, per los damunt dits sant papa, cardenals, reys, princeps e comunes e altres persones eclesiastiques e seglars de qualque grau, condicio, stament e dignitat sien, per tot lo damunt dit temps, fermament e sens tot contrast sien observades. E semblantment si el dit senyor en Frederich muria, totes les damunt dites coses passen en persona del senyor infant en Pere, frare daquels. E semblantment si el dit infant en Pere muria, totes les coses damunt dites e cascuna daqueles passen en la persona del damunt dit senyor Namfos, rey d'Arago, les damunt dites coses e condicions observades.

Dalle *Cartas suellas sin fecha* del Re Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona. Manca nel documento (che appare essere alquanto logoro) la data dell'anno, la quale però si ricava da varie notizie che riferisco appresso.

Questo documento fu noto senza dubbio al Surita (*Anales* cit. lib. IV, cap. 114), come si ha da queste parole: « El papa le envió [a Giacomo] sus nuncios, y entres ellos un religioso que se decia *fray Ramon*, que era catalan, y en nombre de la sede apostólica le pidieron que con su armada fuése en socorro de aquella ciudad » [Acri]. Non è perciò esatta l'asserzione del Finke, *Acta aragon.* cit. vol. I, pag. 7, che il Surita ne abbia tratto il ricordo dal cronista: « Aus B. de Neocastro schöpfte Zurita ».

Pubblicato con varie lacune dal Finke cit. pag. 2 e seg., perchè egli, contrariamente ai più sani principi diplomatici, spesso abbrevia o sunta in parte i documenti che fornisce nella sua raccolta per l'epoca del Re Giacomo II di Aragona. Questo ed altri due documenti, che non appartengono al regno di Giacomo in Aragona e Sicilia, che come è noto comincia dal 1291, essendo pervenuto il Re in Barcellona in luglio di tale anno, sono dal

Finke posti all'inizio del § I *Aus der Zeit Bonifaz VIII.* In Barcellona non potei ritrovare tali capitoli, e però ho chiesto all'illustre prof. Eduardo González Hurtebise, degnissimo Direttore dell' Archivio della Corona di Aragona, di curare che mi fosse inviata la trascrizione delle varie parti (alcune assai estese) del documento omesse dal Finke, e che rendevano quasi incomprensibile il testo. Ho corretto talvolta alcuni evidenti errori dell'edizione del Finke, come la parola *almugevares* invece di *almugaveres* ed altre.

Per la migliore notizia del testo dei capitoli conviene accennare che al § 1 è stabilita la restituzione dei beni delle Chiese, dal quale provvedimento si rileva che la Corte di Sicilia aveva dovuto per i bisogni dell'erario, durante la guerra, revocare quei beni al demanio. Alla pretesa del Papa per la restituzione delle terre conquistate in Calabria è dato dal Re Giacomo nel § 2 il diniego più esplicito, perchè era costante proposito del Re di Sicilia di tener quelle terre tolte agli Angioini (cfr. sopra, doc. CXCVIII).

Il terzo paragrafo concerne la proposta della Chiesa Romana al Re Giacomo di recarsi in Acri, nella Siria, per combattere contro gl'infedeli, « contrals enemics de la fe ». Giacomo per tale condizione risponde determinando dapprima le parti, che devono convenire la tregua, il tempo della sua durata, il giuramento dell'esatta sua osservanza, e quindi stabilisce con estese norme quanto si riferisce al suo passaggio in Terra Santa. Dalla menzione che la tregua doveva trattarsi con la Chiesa Romana, il Re di Francia ed altri sovrani e principi si scorge che questo documento è posteriore al 14 giugno 1290, quando tali pratiche avvennero (cfr. doc. CXCVII), che desumonsi altresì dai capitoli al Penco Mar poco prima assegnati dal Re Giacomo (V. doc. CXCVI, § 2).

L'aiuto che volevasi che Giacomo apportasse in Terra Santa nel tempo che il dominio dei Latini in quelle regioni veniva meno, dopo la perdita di Tripoli, era un artifizioso disegno della Corte di Roma (adoperato sin dai tempi svevi) di allontanare il legittimo sovrano dalla Sicilia, per potere più facilmente disporre delle sorti dell'isola a vantaggio degli Angioini. La data che si denota « entre al mes de setembre *seguent* de la quart indicio » prova bene che il documento devesi riferire all'anno 1290, che corrisponde a quella indizione dal mese di settembre in poi; tal-

chè riesce evidente che l'assegnazione di data espressa dal Finke, cioè « 1290 oder 1291 Frühjahr », e come dice nelle note « um die Zeit der ersten Monate 1291 oder 1290 vielleicht sogar Frühsommer », non è esatta per l'anno 1291, che viene esclusa dal testo del documento, ma invece coincide con precisione all'estate del 1290, cioè prima del settembre.

Si conosce che anche il Re Alfonso di Aragona doveva per un capitolo del trattato di Brignolles del 1° febbraio 1291 recarsi in Palestina nell'anno di 6ª indizione, ossia 1292-93 *ad servicia Terre Sancte transire* (cfr. Neocastro, cap. 114, ediz. Gregorio cit. pag. 209). Nondimeno sembra che le promesse di aiuto da parte del Re Giacomo non siano rimaste del tutto inefficaci, perchè dal medesimo Neocastro si ricava che essendo venuto dalla Siria a Roma presso il papa il milite Giovanni de Greilly (*de Grelliaco*) per avere soccorsi, nel ritornare verso Acri si fermò a Messina, dove il Re Giacomo gli apprestò sette galere armate per quattro mesi. Amari 9ª ediz. vol. II pag. 216 trae soltanto dai cronisti Neocastro e Speciale le notizie di aiuti di Giacomo in Terra Santa, notando giustamente che per la Chiesa Romana presto fu « perduta la speranza di trar nella rete Giacomo o i Siciliani ».

Nel documento del Loria del 26 settembre 1290, che viene da me appresso pubblicato (n. CCXIV), si narra che alcune galere dell'angioino Russo de Soliaco si erano incontrate oltremare con quelle del Re Giacomo dirette in Siria: « obviaverint galeis predicti domini nostri *in succursum Terre sancte* transmissis », e che non furono molestate dai Siciliani per l'adempimento della tregua.

Röhricht in un breve articolo « Zum Fall Accon und zur geschichte des fünften Kreuzzuges », inserito nella rivista *Neues Archiv fur altere deutsche Geschichtskunde*, Leipzig, vol. XXI, 1895, pag. 562-64, riporta un frammento di cronaca manoscritta del secolo XIV di un monaco di Assisi, e conviene qui riferire, per la sua importanza, quanto concerne i soccorsi inviati dalla regina Costanza in Terra Santa: « Inter hec nuntii in galia ad portum Achon applicuerunt muniti . . . . . et bellatoribus Cathalanis, quos mittebat *Regina Constantia*, Manfredi olim filia et regis olim Petri uxor Aragonie, ut pro anima viri sui *et pro subsidio Terre sancte ibidem servirent per annum* et civitatem defenderent, qui ex-

perti bellatores erant et precipue contra Saracenos. Set peccatis facientibus, Aragonenses tunc rebelles erant ecclesie et excommunicati, quia obtinebant Siciliam et principem, filium Karoli regis defuncti, contra voluntatem domini pape et sancte ecclesie, ideo quod patriarcha, qui ibi erat et domini pape vicarius non recepit eosdem per dies XV, tempore quo starent et ad serviendum se offerrent. Et illi ultimo vela vertentes, sulcantes maria, in patriam redierunt regine domine sue se representantes et excusantes et filiis suis regni gubernatoribus ».

La città di Acri era, come dice lo Schaube, *Handelsgeschichte* cit. (trad. Torino, 1910, pag. 233) « il luogo in cui l'Occidente si approviggionava in parte delle merci del lontano Oriente », e grande commercio vi esercitavano nei secoli XII e XIII Pisani, Genovesi, Veneziani, Marsigliesi e Provenzali, finchè in maggio 1291 cadde con Acri « il principale baluardo degli stati crociati » (Heyd, *Storia del Commercio del Levante* cit., trad. dal ted. pag. 317). Tra le memorie siciliane concernenti Gerusalemme ed Acri devesi ricordare che i monaci di S. Maria di Valle di Giosafat ottennero dal Re Ruggiero alcune particolari franchigie per le merci che trasportavano dalla Sicilia in Siria, *mittenda ultra mare*, e viceversa. Il Re Guglielmo II nel 1185, essendosi perduto il privilegio di Ruggiero, confermò quelle concessioni ed altre ne aggiunse (cfr. il testo in Garufi, *Doc. inediti dell'epoca normanna* cit. pag. 200 e seg.). I monaci, dopo che Acri tornò in possesso dei Cristiani nel 1191, vi stabilirono la propria sede, che dianzi avevano in Gerusalemme, e trascorso un secolo, cioè nel 1292, per la perdita di Acri, si rifugiarono nella casa di S. Maria Maddalena di Giosafat che tenevano in Messina (cfr. Delaborde, *Chartes de Terre Sainte provenant de l'Abbaye de N. D. de Josaphat*. Paris, 1880, pag. 2 e seg.).

Nell'epoca sveva, e probabilmente nel 1248 come opina il prof. Garufi, i monaci, per esimersi da gravi dazî di dogana ed altro, formarono un privilegio falso di Guglielmo II di gennaio 1188 riguardante, fra l'altro, assoluta franchigia per i loro traffici in Gerusalemme (Vedi Garufi, *Il Tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo normanno e svevo e la data delle sue falsificazioni*, nell'*Arch. Stor. Sic. Orientale*, an. V, 1908, pag. 175 e 325). Ritengo una falsificazione dei tempi del regno di Alfonso, cioè coeva alla formazione nel 1439 (come altrove ho dimostrato) del

falso privilegio del Re Ruggiero del 1129 per Messina (per darvi maggiore fede), e non anteriore alla caduta di Acri nel 1291 secondo lo Schaube, il testo del privilegio di Guglielmo II del 1160 o 1164 per conferma del suddetto preteso privilegio di Ruggiero e concessione di immunità commerciali ai Messinesi esplicitamente in Gerusalemme ed in Acri, con la prerogativa di propri consoli e loggie, come Ruggiero avea largito ed il successore riconosceva con la sua regia autorità (cfr. Vito La Mantia, *I privilegi di Messina*, cit. pag. 23).

Il Re Corrado IV con una disposizione contenuta nel § 16 dei Capitoli concessi nel 1252 al regno di Sicilia, accordò ai Messinesi l'immunità dal pagamento dei diritti « doane, que dicitur de catena Acon, sicut habetur a Pisanis » (Vedi Orlando, *Un Codice di leggi* cit. pag. 57, ed altresì sopra, pag. 99). Questa particolare concessione pei diritti di catena del porto prova che non poteva prima dai Messinesi aversi una più ampia e quasi illimitata franchigia. Andrea Finocchiaro-Sartorio ha scritto di recente una breve memoria *Le leggi di Corrado IV* Catania, 1909.

Ho creduto utile, con questi ricordi, ridurre al giusto valore di storica verità la notizia dei rapporti con Acri, innanzi la sua caduta e l'invio dei soccorsi che trattavansi, fra il Re Giacomo e la Chiesa Romana, per impedirne la perdita da parte dei Cristiani.

Il Re di Cipro menzionato nei capitoli di Giacomo è Enrico II, della casa di Lusignano. Per il matrimonio del Re Alfonso d'Aragona offre alquanti documenti Rymer, *Foedera* cit. t. I, pag. 210 e seg.

CCX.

1289, sett. 3ª ind. a 1290 agosto.

Il Re Giacomo rinnova ai Secreti e procuratori di Sicilia della terza indizione [1289-1290] *l'ordine già dato a quelli della prima indizione* [1287-1288] *per immettere A. Comte, regio portiere, nel possesso dell'annuo reddito di oncie otto di oro sui beni spettanti alla regia Corte.*

Documento menzionato in altro del 1293. Vedasi sopra, doc. CLXXXV del 1287-88, per le notizie relative.

Aggiungo soltanto che le due lettere, di data diversa, furono presentate dal Comte al Re, che dice: « quas clausas in manibus nostre Curie resignavit, et ipsas aperiri et lacerari mandavimus », per il motivo che fece col posteriore documento del settembre 1293 (cfr. appresso) una nuova concessione.

CCXI.

1290, settembre 1, indizione 4ª, Piazza.

Il Re Giacomo, in seguito a reclamo del Precettore della Casa di S. Maria dei Teutonici in Sicilia per una lite tra il canonico Enrico Traversa di Siracusa ed il suddetto Precettore, che si era agitata presso il Giustiziere di Val di Noto, Roberto de Lauria, sul possesso della chiesa di S. Maria « de Criptis rebellatis », *sita nel territorio di Noto, ordina al nuovo Giustiziere di quella Valle che, dopo assunte le debite informazioni, e purgata la contumacia del Precettore, lo immetta nel possesso della chiesa suddetta, che era stato conferito al canonico Traversa, e riserbi a costui la facoltà di esporre il suo diritto nella regia Gran Corte, presso la quale il Precettore ha risoluto di litigare, secondo il privilegio accordato alle Chiese.*

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Iusticiario Vallis Nothi anni quarte indicionis future, consiliario, familiari et fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Pro parte Preceptoris et conventus sacre Domus sancte Marie Theotonicorum, nostrorum devotorum in Sicilia, maiestati nostre fuit humiliter supplicatum quod, cum syndicus Domus eiusdem citatus fuisset ad peticionem cuiusdam Henrici syracusani canonici, filii Belleboni Traverse militis, fidelis nostri, ut in certo termino sibi dato, coram Roberto de Lauria, tunc in eodem Iusticiariatus officio precessore, comparere deberet, responsurus in iudicio predicto Henrico volenti [convenire] syndicum predictum, pro parte dicte Domus, super peticione ecclesie san-

cte Marie de Criptis rebellatis, cum iuribus et pertinenciis suis, posite in territorio Nothi, quam ad se asserebat pleno iure spectare, pro eo quod comparere non potuit syndicus supradictus, nec alius pro parte Domus predicte, in termino ipso, dictus Henricus inductus fuisset per predictum precessorem tuum in possessione ecclesie supradicte, providere sibi super hoc iusto remedio dignaremur. Suis itaque supplicacionibus inclinati, fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus, receptis presentibus, si premissa veritate nituntur, de quibus per licteras predicti precessoris tui poteris informari, purgata prius per syndicum dicte Domus, seu alium pro parte sua, contumacia predicta, legitime possessionem predicte ecclesie dicto syndico, pro parte Domus predicte, auctoritate presencium restitui facias, predicans nichilominus Henrico predicto quod si in ecclesia predicta se ius habere [intendit], illud in nostra magna Curia, coram magistro Iusticiario regni Sicilie et iudicibus magne nostre Curie, prosequatur, in qua magna Curia prefatus syndicus litigare super premissis elegit, ecclesiarum privilegio permictente, mandato nostro dicto precessori tuo proinde directo de cognoscendo super premissis aliquatenus non obstante, cum intencionis nostre non fuit per mandatum illud predicte Domus Theotonicorum privilegio derogare. Datum Placie, primo septembris, quarte indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalla perg. di n. 218 del Tabulario della Magione (Arch. di Stato di Palermo) in un transunto del 27 settembre. Se ne ha un'altra copia nella perg. di n. 220 in un transunto del 21 ottobre (ibidem). La pergamena 218 è logora in varie parti, ed ho supplito le lacune col confronto del testo su l'altra pergamena. Ho corretto vari errori, come quello *in certo tenimento* invece di *in certo termino*.

Lo stesso Giustiziere Roberto de Lauria, che è ricordato in questo documento, aveva a 5 giugno 1287 con sua sentenza ordinato di mantenersi nel possesso della chiesa « de Criptis rebellatis » il Precettore della Magione contro le pretese del canonico

Traversa (cfr. doc. CLXVI). Sembra evidente che il Traversa non si sia acquietato a tale sentenza, e peraltro dicevasi dal Precettore che quegli « indebite molestat et multipliciter inquietat ». Dopo nuove istanze, il Traversa, anco per la contumacia del Precettore, fu rimesso nel possesso della Chiesa: e di ciò dolendosi il Precettore, viene dal Re ordinato altro esame delle ragioni del medesimo per il turbato possesso. Il privilegio delle chiese è certamente la disposizione contenuta nel primo capitolo delle Costituzioni del Re Giacomo del 1286, e che offre questa rubrica: « De manutenendis ecclesiis ecclesiasticisque personis », la quale manca nelle varie edizioni, perchè quel capitolo fu unito per errore al preambolo, invece di designarlo come primo capitolo della serie (Vedi sopra, doc. CXXXVIII, pag. 280 e 284).

Si indica in principio del documento la quarta indizione come *futura*, mentre la data dell' ordine regio è del 1° settembre, dovendo però intendersi *futura* l' indizione, che appunto allora traeva inizio e durava per tutto l'anno indizionale 1290 - 1291.

CCXII.

1290, settembre 9, indizione 4ª, Cefalù.

Il milite Lorenzo di Caltavuturo, in seguito all'ordine regio del 13 luglio (cfr. doc. CCIV) ***trasmette al Re Giacomo l'atto dell'inchiesta compiuta sui confini del tenimento di Carsa, sito fra i territorî di Cammarata e Castronovo, ed appartenente alla Chiesa di Cefalù, e su le usurpazioni commesse da parte del Conte Camerario.***

In nomine salvatoris nostri dei amen. Anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo octuagesimo nono (*sic*), mense septembris, nono eiusdem, quarte indicionis, regnante serenissimo domino nostro domino rege Iacobo dei gracia rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, regni vero anno quinto feliciter amen. Nos Henricus de Leticia Iudex civitatis Cephaludi, Albertinus Placentinus publicus ipsius

civitatis notarius et subscripti testes, ad hoc specialiter vocati et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod reverendus pater et dominus dominus Iuncta cephaludensis Episcopus eiusdem domini regis cappellanus, consiliarius et familiaris coram nobis pretitulato die, presente eciam ibidem domino Laurencio de Calatabuturo milite, requisivit expresse dominum Laurencium supradictum ut quasdam regias licteras sibi olim infra mensem iulii proximi primo preteriti, tercie indicionis proxime primo preterite, missas pro facienda inquisicione de finibus tenimenti Harsie, siti infra tenimentum Cammarate et Castrinovi, quod dictus dominus Episcopus dicit esse cephaludensis Ecclesie, et ipsum tenimentum olim donasse nobili viro domino Ramundo de Villanova, eiusdem domini regis camerario, consiliario et familiari, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, ad preces eiusdem domini regis, nobis predictis Iudici, notario et testibus, nec non et exequucionem ipsarum regiarum literarum tradere deberet et assignari, per nos qui supra Iudicem, notarium atque testes, ad cautelam suam et sue cephaludensis Ecclesie, in publicam formam reducendas et transcribendas, cum intersit sua et sue predicte cephaludensis Ecclesie predictas regias licteras et exequucionem ipsarum in publicam formam habere, ut de eisdem licteris regiis et exequucione ipsarum, quociens sibi et sue predicte cephaludensi Ecclesie expediret, possit apud omnes facere de eisdem plenam fidem. Requirens nichilominus nos qui supra Iudicem et notarium, nostrum in premissis officium implorando, ut ipsas licteras et exequucionem earum in formam publicam reducere deberemus, nostrum qui supra Iudicis auctoritate iudiciaria interposita in premissis. Qui dominus Laurencius ipsius domini Episcopi peticionem et requisicionem iustas utpote admictens benigne, quasdam suas licteras responsales suo noto et vero sigillo sigillatas, per eum, ut asserebat, mictendas instanter sacre regie maiestati, de processu suo per eum habito circa negocium supradictum, auctoritate licterarum regiarum predictarum, nobis predictis

Iudici, notario et testibus assignavit, ac eas manu sua propria aperuit, quibus ut dicitur apertis per ipsum dominum Laurencium, ut est dictum, et nobis traditis et assignatis ad exemplandum, ipsas vidimus et legimus per omnia continencie infrascripte, nichil in eis addito vel mutato videlicet: Sacre regie maiestati. Laurencius de Calatabuturo, miles, suorum minimus fidelium devotorum terre obsculum ante pedes. A maiestate vestra licteras recepi in hac forma:

[Segue il testo del documento del 13 luglio 1290].

Ad cuius exequucionem sacri mandati [vestri] devote procedens, de finibus [et] pertinenciis predicti tenimenti terrarum, prout antiquitus racionabiliter et iuste protendebantur et protendi consueverint et debent, ac de omnibus iuribus et bonis predicti tenimenti, que per quoscumque occupata tenentur, per quos, quantum per quemlibet, a quo tempore citra, qua racione vel causa et annuo valore singulorum iurium et bonorum, que infra fines et pertinencias dicti tenimenti occupata tenentur, per homines vicinarum terrarum et locorum istarum parcium huius rei conscios, fideles nostros, per quos de premissis melius et plenius potuit veritas indagari, recepto prius a quolibet eorum de veritate dicenda corporali et debito iuramento, personaliter et diligenter inquisivi, et inquisicionem ipsam fideliter in scriptis redactam maiestati vestre sub sigillo meo transmicto. Cuius inquisicionis tenor per omnia talis est: In primis presbiter Andreas de Biccaro, habitator Bicari, iuratus et interrogatus si sciret fines et pertinencias tenimenti Charsie, siti infra tenimentum Camerate et Castrinovi, quod tenimentum Charsie spectat ad cephaludensem Ecclesiam cum omnibus iuribus, racionibus, et pertinenciis suis, prout antiquitus iuste et racionabiliter protendebantur ac protendi consueverint et debent, dixit se scire quod fines et pertinencie predicti tenimenti terrarum Charsie antiquitus iuste et racionabiliter protendebantur et protendi consueverunt et debent modo subscripto, videlicet: quod incipiunt a flumine Torto et ascendunt per vallonem vallonem Gructe ni-

gre et tendunt usque ad viam Castrinovi, et per viam viam usque ad grutticellas Arinarum, et ascendunt per ipsam viam viam usque ad Serram Raye, et deinde tendunt per serram serram usque ad lapidem rubeum, et deinde descendunt ad lapidem Harchagirbualuffu et deinde tendunt per viam viam ad pendentem aquarum, et deinde descendunt [per] serram serram usque ad Farginisii, et descendunt abinde ad molendinum vetus de Harsia, et deinde vadunt per magnum flumen flumen Camarate usque ad vallonem, quod descendit de Oddomarrano, et deinde vadunt per vallonem vallonem usque ad petram que dicitur de Palumbis, et deinde vadunt per viam viam usque ad portam Casebelle, et abinde descendunt et vadunt per serram serram usque ad portam Rachamumi, et deinde vadunt per serram serram usque ad portam Vallis longe ubi est crux viarum, que venit de Calatabuturo, et vadit ad Cameratam, et a predicta cruce viarum, descendendo per serram serram protenditur usque ad vallonem Pomi, et a predicto vallone Pomi protenditur usque ad petram grossam, que est in flumine Torto, in quo loco fines et pertinencie tenimenti predicti, ut dictum est, concluduntur. Item de causa sciencie super premissis omnibus qualiter hec sciret, dixit quod cum idem testis sit et fuerit vicinus tenimenti predicti, et consueverit ab antiquis temporibus et specialiter tempore quondam domini imperatoris bone memorie conversare et perambulare pluries per tenimentum ipsum, vidit et bene novit quod predicta Cephaludensis Ecclesia et prelati ipsius, qui fuerint pro tempore predicto, possiderunt, usufructuaverunt et locaverunt per se et procuratores eorum, ad hoc per eos constitutos, totum et integrum tenimentum terrarum ipsarum Charsie cum omnibus iuribus, racionibus et pertinenciis suis, prout protenduntur, terminantur et concluduntur per fines superius, eiusdem tenimenti proventus et redditus receperunt pacifice et quiete ut veri domini et possessores, et specialiter quod tempore quondam domini Frederici Romanorum imperatoris, memorie recolende, vidit quondam dominum

Aldoynum, cephaludensem Episcopum, totum et integrum tenimentum ipsum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis tenere et possidere, usufructare per se et procuratores suos, ad hoc per eum ordinatos, pacifice et quiete, ac proventus et redditus tenimenti ipsius exigere et colligere et habere, ut verus dominus et possessor. Dixit eciam quod cum aliquando retroactis temporibus contencio et controversia de finibus [et] pertinenciis tenimenti predicti inter quondam prelatos dicte cephaludensis Ecclesie per dominos, qui fuerunt pro tempore, Camarate, casalium Cassari et Rachalmiyari et terrarum eciam sancti Petri de Castronovo confinancium et collimitancium cum tenimento predicto extitit, idem testis presens existens in loco tenimenti predicti vidit tenimentum ipsum per homines vicinos et huius rei conscios et fide dignos, ad hoc de communi parcium voluntate electos, vocatos et constitutos per dominos et possessores scilicet tam tenimento[rum] predicto[rum] quam casalium et terrarum predictarum, ut supra dictum est, confinari, protendi et limitari, ex quarum confinacione et terminacione dicta contencio et controversia finem habuit, omnis discordie materia omnino remota. Item de tempore, dixit interrogatus quod iam sunt anni quinquaginta et plus. Iuratus et interrogatus quantum de pertinenciis et iuribus tenimenti predicti sit occupatum per aliquos, a quo tempore citra, qua racione vel causa, et de annuo valore singulorum iurium et bonorum, que infra fines et pertinencias dicti tenimenti occupata tenentur, dixit se scire exinde nichil. Thomas de Murella, habitator Bicari, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus. Dominicus Sabuchi de Bicaro, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit quod fines et pertinencie tenimenti predicti terrarum Charsie sic limitantur, protenduntur et concluduntur, ut supra dictum est per deposicionem presbiteri Andree primi testis. Item de causa sciencie quomodo sciret, dixit se scire hoc quia, cum esset vicinus tenimenti ipsius, vidit supradictam cephaludensem Ecclesiam et prelatos suos, per se et procuratores

suos, tenimentum ipsum totum et integrum, ut superius limitatum et conclusum est, tenere et possidere, et specialiter quondam dominum Iohannem cephaludensem Episcopum et dominum Iunctam successorem suum in Ecclesia supradicta ; ad alia nichil. Nicolaus Archarius de Bicaro, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus. Rogerius Harerius de Bicaro, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Andreas de Gilio de Bicaro, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Rogerius de Salviatis de Bicaro, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Iohannes Madius de Bicaro , iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Parisius de Petralia, habitator Bicari, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Iohannes de Cuniano, habitator Castrinovi, iuratus et interrogatus super premissis omnibus , dixit per omnia ut presbiter Andreas. Bartholus Sentepero de Castronovo , iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus. Iacobus de Placea de Castronovo, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut proximus. Bartholus de Cascasino de Castronovo, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut Dominicus de Sabuchi. Symon de Petra de Castronovo, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut presbiter Andreas. Armaleo de Castronovo, iuratus et interrogatus , dixit per omnia ut proximus. Symon de Alfano de Castronovo, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit idem per omnia ut Dominicus Sabuchi. Salvus de Messana , habitator Sclafani , iuratus et interrogatus super premissis, dixit quod fines et pertinencie predicti tenimenti terrarum Charsie protenduntur et terminantur ut superius dictum est per deposicionem presbiteri Andree supradicti. Interrogatus de causa sciencie quomodo sciret, dixit se scire hoc ex auditu tantum ; ad alia nichil. Sinibaldus de Manzante de Sclafano, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit ut Salvus proximus testis. Andreas de Granchio de Sclafano, iuratus et interro-

gatus, dixit inde per omnia ut proximus. Alamannus Panevinus de Sclafano, iuratus et interrogatus, dixit ut proximus. Notarius Iohannes de Iuliano de Calatabuturo, iuratus et interrogatus, dixit per omnia ut Dominicus [Sabucus] de Bicaro. Nicolaus de Gabrieli de Calatabuturo, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit per omnia ut proximus. Michael de Milana, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit idem per omnia ut proximus. Guillelmus de Cara, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit idem per omnia ut proximus. Notarius Iohannes de Angilerio, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus. Nicolaus de Iosep de Calatabuturo, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus. Marzocus de Leone de Calatabuturo, habitator Policii, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit se scire quod fines et pertinencie predicti tenimenti terrarum Charsie protenduntur et terminantur ut superius dictum est per deposicionem presbiteri Andree supradicti testis et consimilium. Interrogatus de causa sciencie quomodo sciret, dixit quod ita vidit tenere et possidere tenimentum ipsum totum et integrum per dominum Iohannem quondam cephaludensem Episcopum, per se et procuratores suos, dum vixit, pacifice et quiete, usufructando, locando tenimentum ipsum cum omnibus iuribus et racionibus et pertinenciis suis, et proventus ipsius exigendo et percipiendo, et post obitum ipsius vidit dominum Iunctam, cephaludensem Episcopum, successive postmodum tenentem et possidentem tenimentum ipsum, cum omnibus iuribus et pertinenciis, per se et procuratores suos. Dixit eciam quod dominus Iohannes de Calatagirono tempore retroacto emit ad cabellam pro uno anno omnia iura, proventus et redditus tenimenti predicti a predicto domino Iuncta Episcopo, et idem testis tamquam procurator eiusdem domini Iohannis, constitutus ad hoc, tenimentum ipsum, ut protenditur et limitatur superius, tenuit et possedit, locavit, usufructavit, et percepit omnia iura, redditus et proventus tenimenti ipsius ad opus eiusdem domini

Iohannis pacifice et quiete. Item de tempore dixit quod iam sunt elapsi anni quindecim, parum plus vel minus, quod tenuit Episcopus Iohannes, et anni decem quod tenuit Episcopus Iuncta, et dominus Iohannes de Calatagirono pro eo, parum plus vel minus. Item interrogatus quantum de pertinenciis et iusticiis, et per quos sit occupatum, dixit quod dominus Comes Camerarius, per se et procuratores suos, tenet de pertinenciis supradictis occupatum a serra Raye et vadit [per] viam Castrinovi usque ad gructicellas, et deinde per ipsam viam viam usque ad Perciata, et deinde [per] serram serram descendendo supra mandram arietum et deinde per serram serram usque ad lapidem Hasosse, et abinde ascendendo ad vallonem, et per vallonem usque ad portam Vallis longe ad terras predictas protenditur versum Camaratam. Item interrogatus a quo tempore citra dictus Comes tenuit et tenet dictum tenimentum occupatum, dixit quod iam sunt anni quatuor. Item interrogatus qua racione vel causa tenimentum ipsum tenet, dixit se nescire. Item interrogatus de annuo valore singulorum iurium et bonorum dicti tenimenti occupati, dixit quod dictum tenimentum terrarum occupatum per eundem Comitem, secundum arbitrium et extimacionem ipsius testis, valet et valere potest annuatim de dicto tenimento occupato salmas centum et plus. Presbiter Bonafides de Calatabuturo, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut proximus testis, hoc excepto quod non fuit procurator domini Iohannis de Calatagirono, fuit tamen procurator et est predicti Episcopi Iuncte in tenimento dictarum terrarum Charsie, et tamquam procurator predicti Episcopi tenuit et possedit, usufructavit et locavit totum et integrum tenimentum predictum, ut supra terminatum et limitatum est per presbiterum Andream supradictum primum testem, et ipsius proventus recollegit, recepit et habuit nomine et ad opus ipsius Episcopi per annos quatuor. Item dixit quod tempore sue procuracionis et administracionis in dicto tenimento Charsie tenimentum ipsum occupatum extitit per eundem

Comitem et Fredericum filium suum, et alios procuratores suos, tenimentum terrarum per eundem [Andream] primum testem superius denotatum. Gandolfus de Policio de Calatabuturo, iuratus et interrogatus, dixit idem per omnia ut Marzucus de Leone, excepto quod non fuit procurator dicti Iohannis de Calatagirone, et addidit quod Blancus de Policio, frater suus, fuit procurator predicti tenimenti Charsie pro parte predicti domini Iohannis cephaludensis Episcopi per plures annos, et sicut est determinatum et distinctum per predictum presbiterum Andream primum testem. Item vidit predictum tenimentum tene[ri] et procura[ri] per predictum Blancum, fratrem suum. Landuycus de Gangio, habitator Petralie superioris, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit idem per omnia ut Marzucus de Leone, excepto quod non fuit procurator domini Iohannis de Calatagirone. Nicolaus Cassaro, habitator Petralie inferioris, iuratus et interrogatus super premissis omnibus, dixit idem per omnia ut proximus. Quibus quidem licteris ipsius domini Laurencii, cum inserta in eis forma regiarum licterarum predictarum, lectis et perlectis, ipsas ut superius legitur in presentem formam publicam, auctoritate nostra predicti Iudicis interposita |redegimus|, presens transumptum fecimus de eisdem, et postmodum incontinenti, nobis presentibus, dictus dominus Laurencius ipsas clausit, et cuidam famulo suo assignavit easdem, per eum maiestati regie deferendas. Unde ad futuram memoria et predicti domini Episcopi et sue predicte cephaludensis Ecclesie cautelam, presens transumptum exinde factum est per manus mei predicti notarii, signo et subscripcione meis, nostrum qui supra Iudicis et infrascriptorum testium subscripcionibus et testimonio roboratum. Actum Cephaludi, anno, mense, die et indicione premissis.

† Ego Henricus de Leticia qui supra Iudex Cephaludi me subscripsi et testor.

† Ego Guido Tuscanus me subscripsi et testis sum.

† Ego Adam de Alferio me subscripsi et testor.

† Ego Eustasius de Terreto qui supra interfui et testor.

† Ego notarius de Salamone me subscripsi et testor.

† Ego Iacobus Tronus de Messana me subscripsi et testor.

† Ego notarius Perronus de Melatio testor.

† Ego Andreas de Lauro me subscripsi et testor.

† Ego Gracianus Bandonus me subscripsi.

† Ego Albertinus Placentinus publicus cephaludensis notarius rogatus scripsi et meo signo signavi.

Dalla perg. di n. 61 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Arch. di Stato di Palermo). Se ne conserva una copia, con errori e lacune, nel ms. Qq. H 8 *Privil. Eccl. Cephalud.* a fol. 701 (Bibl. Comunale di Palermo).

Riguardo alla data inesatta del 1289, invece del 1290, che leggesi nel transunto, basta rinviare alle osservazioni da me date per il doc. CCIV.

La lettera responsale del milite Lorenzo di Caltavuturo conteneva il sigillo del medesimo. È inserita per intero nell'atto di inchiesta, e riesce notevole la forma dell'intitolazione e del saluto al Re, cioè: « miles, suorum minimus fidelium devotorum terre obsculum ante pedes ». Per l'inchiesta furono intesi molti testimoni dei comuni di Vicari, Petralia, Castronovo, Sclafani, Caltavuturo e Polizzi. Sono frequenti i testimoni di Sclafani, rilevandosi da ciò l'importanza di quel casale, sito in eccelsa rocca, quasi dirimpetto a Caltavuturo, e nel territorio prossimo alle Madonie (cfr. P. CIPOLLA, *Sulle probabili origini di Caltavuturo e Sclafani*, nell'*Arch. Stor. Sic.* an. V, 1880, pag. 67 e seg.). La distinzione di Petralia in *inferiore* e *superiore* si scorge essere allora in uso, come peraltro appare da vari documenti di tale tempo, nei quali si adopera anche *utraque Petralia* (GIAMBRUSO, *Il Tabulario del Monastero di S. Margherita di Polizzi*. In *Doc. Soc. Sicil. Stor. Patr.* I Serie, vol. XX. Palermo, 1909, pag. 3, 12 ecc.).

Vari nomi arabi, che trovansi nella descrizione dei confini, provano l'antica esistenza di popolazioni musulmane in quella regione di Cammarata. È degna di nota l'indicazione della « crux viarum, que venit de Calatabuturo et vadit ad Cameratam », perchè mostra le vetuste vie che si intersecavano e davano accesso

a quegli interni casali e luoghi dell' isola. Si rileva altresì che sin dai tempi di Federico imperatore il vescovo Aldoino teneva la proprietà del tenimento di Carsa, e poi il vescovo Giovanni predecessore di Giunta. Giovanni di Caltagirone è probabilmente il Secreto al di quà del Salso dell'epoca del Re Pietro I (V. sopra, pag. 229). Il conte Camerario, che usurpò il terminento di Carsa, era Manfredi Maletta signore feudale della terra di Cammarata, ed anche il figlio Federico ebbe parte in quella usurpazione. Cfr. quanto ho detto prima per il doc. CCIV.

CCXIII.

1290, settembre 18, indizione 4ª, Catania.

Il regio Giustiziere della Valle di Noto, Umberto de Roccaforte, scrive ai giudici di Siracusa affinchè, in adempimento dell'ordine emanato dal Re Giacomo (V. doc. CCXI), *dopo che sarà dal frate Burcardo, per parte del Precettore della Casa di S. Maria dei Teutonici in Sicilia, pagato il valore delle spese sostenute dal canonico Enrico Traversa, e data cauzione di stare in giudizio, restituiscano il possesso della chiesa di S. Maria* de Criptis rebellatis *al suddetto Precettore, con facoltà al canonico Enrico di provare il suo diritto innanzi la regia gran Corte.*

I giudici eseguono l'incarico loro affidato dal Giustiziere.

(L'atto di restituzione è rogato dal notaro Baldovino Margariti di Siracusa).

In nomine domini amen. Anno domine incarnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo, mense septembris, vicesimo septimo eiusdem, quarte indicionis, regnante excellentissimo domino nostro rege Iacobo, dei gracia inclito rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, felicis dominii regni eius Sicilie anno quinto feliciter amen. Nos notarius Benedictus, Pachius de Gulfo et Guillelmus Morena Iudices Syracusarum anni presentis tercie indicionis, notarius Baldoynus Margariti publicus tabellio civitatis eiusdem et te-

stes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod pretitulato die frater Buccardus, syndicus sacre Domus sancte Marie Theotonicorum in Sicilia, pro parte Preceptoris eiusdem sacre Domus et conventus ipsius, ostendit et assignavit nobis predictis Iudicibus quoddam mandatum nobilis et egregii viri domini Umberti de Roccaforte, militis, domini regis consiliarii et familiaris ac regii Iusticiarii Vallis Nothi, cum inserta in eo forma mandati regii continencie infrascripte: Umbertus de Roccaforte, miles, domini regis consiliarius et familiaris ac regius Iusticiarius Vallis Nothi. Prudentibus viris Iudicibus Syracusarum anni presentis tercie *(sic)* indicionis, amicis suis, salutem et dileccionem sinceram. Noviter a sacra regia maiestate sacras recepimus licteras in hac forma:

[Segue il testo del documento del 1° settembre 1290].

Cupientes itaque predictum sacrum mandatum regium exequi reverenter, nec ad id exequendum possimus personaliter interesse pluribus aliis serviciis Curie occupati, exequucionem ipsius vobis duximus fiducialiter committendam. Prudencie vestre ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandantes quatenus, cum vir nobilis Robertus de Lauria, miles, precessor noster predictus ad requisicionem nostram nos per suas licteras informaret de predicto processu per eum habito, quatenus in prescripto mandato regio continetur, restitutis ab eodem fratre Buccardo Henrico canonico, superius nominato, dampnis omnibus et expensis et advocatorum honorariis, quas taxacione vestra previa in ingressu litis ipsius idem Henricus iuraverit subiisse, ac prestata per eundem syndicum coram vobis iudicio sisti ydonea et sufficienti fideiussoria caucione, possessionem predicte ecclesie dicto syndico pro parte Domus predicte auctoritate prescripti sacri mandati regii, statim receptis presentibus, mora qualibet et excusacione sublata, restituatis instanter, predicentes nihilominus Henrico predicto quod si in ecclesia predicta ius habere confidit, illud in magna regia Curia, coram

domino magistro Iusticiario regni Sicilie et Iudicibus ipsius magne Curie, [prosequatur], in qua magna Curia prefatus syndicus litigare super premissis elegit, ecclesiarum privilegio permictente, mandato regio predicto precessori nostro proinde directo de cognoscendo super premissis aliquatenus non obstante, cum intencionis regie non fuerit per mandatum illud predicte Domui Theotonicorum privilegio derogare. De die autem recepcionis presencium cum earum forma et processu, per vos in exequucione ipsarum habendo, nobis per vestras responsales licteras rescribatis. Datum Cathanie, decimo octavo septembris, quarte indicionis [1290]. Nos vero predicti Iudices, cupientes predictum mandatum regium et domini Iusticiarii exequi cum effectu, adhibitis nobis predicto notario et testibus subscriptis, ad ecclesiam predictam sancte Marie de Criptis rebellatis nos contulimus, et restitutis prius eidem Henrico canonico ab eodem fratre Buccardo tarenis auri decem pro expensis, dampnis et advocatorum honorariis, quas taxacione nostra previa in ingressu litis ipsius idem Henricus iuravit subiisse, eidem fratri Buccardo, nomine et pro parte Preceptoris et conventus ecclesie sancte Maria Theotonicorum in Sicilia et eiusdem ecclesie, possessionem eiusdem ecclesie sancte Marie de Criptis rebellatis, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, restituimus instanter, mora qualibet et excusacione sublata, et prediximus nichilominus eidem Henrico quod si in ecclesia predicta ius habere confidit, illud in magna regia Curia, coram domino magistro Iusticiario regni Sicilie et Iudicibus ipsius magne Curie, in qua magna Curia prefatus syndicus super premissis litigare elegit, ecclesiarum privilegio permictente, prosequatur. Unde ad futuram memoriam et predicte ecclesie sancte Marie Theotonicorum in Sicilia cautelam factum est exinde [actum] restitucionis possessionis ipsius ecclesie sancte Marie de Criptis rebellatis eidem fratri Buccardo, per manus mei predicti notarii publici, nostrum qui supra Iudicum, notarii et subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio ac signo mei predicti notarii robora-

tum. Actum Syracusis, anno, die, mense et indicione premissis.

† Ego Guillelmus Morena qui supra Iudex Siracusie subscripsi.

† Ego notarius Benedictus qui supra Iudex Syracusie subscripsi.

† Ego Pachius de Gulfo qui supra Iudex Siracusie subscripsi.

† Ego notarius Baldoynus Margariti qui supra regius publicus tabellio civitatis Syracusie predictis omnibus rogatus interfui, scripsi predicta et meo signo signavi.

Dalla perg. di n. 218 e dall'altra di n. 220 del Tabulario della Magione (Arch. di Stato di Palermo) da me sopra ricordate per il doc. n. CCXI.

L'altro transunto del 21 ottobre era eseguito, a richiesta di frate Enrico de Mes de Loren, « [ut] obvietur periculis et imminencie temporis yemalis de predicto originali scripto sinistrum aliquod eveniret ».

Umberto Roccaforte, che non è menzionato per nome nella lettera del Re Giacomo a lui diretta, era il successore del Giustiziere Roberto de Lauria. Deve notarsi il ricordo dell'informazione « de predicto processu per eum habito », che forniva il de Lauria al nuovo Giustiziere. La data della lettera del Roccaforte è indicata in principio per errore *tercie indicionis*, invece di *quarte*, come è detto in fine. Per altre notizie cfr. quanto ho accennato sopra per il doc. CCXI.

CCXIV.

1290, settembre 26, indizione 4ª, Messina.

Ruggiero Loria, Ammiraglio dei regni di Aragona e Sicilia, comunica a Roberto, Conte d'Artois, il testo di una lettera trasmessa a Giovanni di Monforte dal medesimo Loria, nella quale si duole che non siano esattamente osservati i capitoli della tre-

gua di Gaeta (V. doc. CXC), *perché a lui hanno fatto ricorso alcuni sudditi del Re Giacomo, ehe si recavano da Catania, con varie barche cariche di frumento ed altre merci, a Squillaci, per venderle per uso e sostentamento di quegli abitanti, e furono assaliti e derubati dalla gente di alcune navi che venivano dalle parti di Puglia, con provviste di viveri per la terra di Geraci, e che erano comandate dal capitano Nicoloso de Mari. L'Ammiraglio nella suddetta lettera fornisce un minuto elenco di merci, stoffe, utensili ed altro e del loro valore, e così pure per altra barca presa nella marina di Roccella, e quindi sommersa, facendo varî prigionieri, compresi sei individui che dalla Sicilia recavansi a Badolato; e richiede pertanto che sia provveduto per il pagamento dei danni arrecati e per la consegna del frumento derubato. Ora rivolgendosi al Conte d'Artois, il Loria lo richiede perchè ordini l'esatta osservanza della tregua, il pagamento dei danni sofferti dai derubati, e la punizione dei colpevoli.*

Segue la risposta (data da Corneto, a 4 novembre) del Conte di Artois che avvisa di avere accolto le istanze e provveduto su tutto, e che desidera pure l'emenda dei danni per altre violazioni di tregua commesse dai Siciliani.

Nobili viro domino Rogerio de Lauria . . . . . vestram de . . . . quod decimo die proximo preteriti mensis [octobris], huius quarte indicionis, apud Materam Nicolaus Urano, lator presentium, presentavit nobis ex parte vestra quasdam licteras vestras clausas, sigillatas sigillo vestro, continentie talis: Magnifico viro domino Roberto, illustri comiti Atrebatensi, Rogerius de Lauria, miles, regnorum Aragonum et Sicilie Amiratus. Noverit magnitudo vestra quod domino Iohanni de Monteforte per nostras scribimus licteras in hac forma: Magnifico viro domino Iohanni de Monteforte Rogerius de Loria, miles, regnorum Aragonum et Sicilie Ammiratus. Formam capituli contenti in scripto treuguarum, initarum olim in obsidione civitatis Gaiete inter dominum nostrum regem, ex una parte, et dominum vestrum ex altera, super restitutione dampnorum illatorum ab una parte alteri non expedit vobis repetere, quotiens o-

pus est vobis super hoc scribere, eo quod de hoc habere vos scimus notitiam pleniorem. Igitur nobilitatem vestram volumus non latere quod venientes ad presenciam nostram subscripti homines, domini regis fideles, coram nobis lacrimabili querela monstrarunt quod, cum ipsi sub securitate observancie treuguarum ipsarum, cum subscriptis barcis suis oneratis frumento et rebus aliis, navigarent apud Squillacium ad vendendum frumentum ipsum et res alias fidelibus domini nostri regis, per vascella gentis predicti domini vestri, videlicet galeas sex et galionem unum, venientes de partibus Apulie cum fodro pro munitione terre Giracii, in quibus preerat capitaneus Nicolosus de Mari, capti et disrobati fuerunt in mari, contra tenorem treuguarum ipsarum, qui abstulit ab eis pecuniam, barcas et res subscriptas, valentes communi extimatione subscriptam pecunie quantitatem, videlicet: A Boninato Pisano de Cutrono olim die dominico, decimo presentis mensis septembris, quandam barcam suam vocatam sanctus Nicolaus, oneratam in portu Catanie, valentem uncias auri viginti quinque, in qua erant de frumento Nicolai Urano et Leonis Culumdi de Squillacio salme octuaginta, et de frumento dicti Boninati salme viginti, quod frumentum est in summa salme centum, valentes, ad racionem de tarenis quatuordecim et granis decem pro qualibet salma, uncias auri quatraginta octo et tarenos decem. Item saccos quadringentos, in quibus repositum extitit frumentum ipsum, valentes uncias sex, et alias res subscriptas existentes in eadem barca valentes subscriptas pecunie quantitates, videlicet: Tendam unam valentem tarenos viginti, de panno albo de Randacio cannas quatuor valentes tarenos septem et grana octo, de panno blavo cannas quatuor valentes uncias duas et tarenos septem, de panno lombardisco cannas sex valentes unciam unam et tarenos septem et grana decem, de duppletto cannas quinque valentes tarenos septem et grana decem. Cannatas duas de ere valentes tarenos sex. Cepas quingentas valentes tarenos duos et grana decem. Alleorum testas mille valentes tare-

nos quinque, et quasdam alias eorum res mobiles valentes unciam unam, tarenos septem et grana decem. Item a Iacobo de sancta Agnete, ianuense, cive Messane, quamdam aliam barcam valentem uncias duodecim, in qua Guilielmus de Ayolo et Franciscus Lombardus onerari fecerant in portu Catanie frumenti salmas sexaginta, item dictus Iacobus frumenti salmas quatuor et Nicolaus Urano frumenti salmas tres, quod frumentum est in summa frumenti salme sexaginta septem, valentes ad rationem predictam uncias triginta duas, tarenos undecim et grana decem. Item casei centenaria duo valentia unciam unam et tarenos duos, de panno de blaveto cannas quatuor valentes uncias duas, utrium paria decem valencia unciam unam, de lino rotula quinquaginta valencia tarenos viginti. Cepas mille valentes tarenos quinque. Alleorum testium duomilia valentia tarenos decem. Bucalem unum de metallo valentem tarenos tres et grana decem. Capam unam de viridi usitatam valentem tarenos duodecim. Tunicam unam de blaveto usitatam valentem tarenos quindecim, de panno albo de Randacio cannas duas valentes tarenos tres et grana quatuordecim. Saccos ducentos quatraginta, in quibus dictum frumentum repositum extitit, valentes uncias tres et tarenos decem et octo. Coctardiam unam de blavo valentem tarenos viginti. Farsetum unum valentem tarenos septem et grana decem. Cultellum unum feritorium valentem tarenos tres. Cultellum alium valentem tarenos duos, et cantaria duo de biscotto valentia tarenos quindecim. Et a Philippocto de Helya de Messana duodecimo septembris, quarte indicionis, in maritima Ruccelle, quandam barcam suam oneratam frumento vocatam sanctus Nicolaus, cuis erat nauclerius Nicolaus Plascara de Messana, valentem uncias tredecim et tarenos quindecim. Item frumenti salmas septuaginta valentes ad racionem predictam uncias triginta tres et tarenos viginti quinque, quam postquam exoneraverunt, sumerserunt ipsam in mare. Item saccos ducentos quinquaginta quinque, in quibus repositum extitit dictum frumentum, valentes uncias

tres et tarenos viginti quinque. Item ensem unum valentem tarenos septem et grana decem. Item arcum unum valentem tarenos sex et tendam unam valentem tarenos quindecim, et duxerunt secum captivos duos de marenariis dicte barce, quorum unus vocatur Iohannes de Badulato et alter Bonellus de Iscla, et alios quinque homines et quamdam mulierem, venientes de partibus Sicilie apud Badulatum, quorum nomina sunt hec videlicet: Petrus, Michelus, Capillutus, Leo, Menonus et Cali. Et supplicaverunt nobis dicti disrobati ut super restitucione predictorum dampnorum illatorum eisdem, iuxta tenorem predictarum treuguarum, providere oportuno remedio deberemus. Admirantes igitur de nobilitate vestra quod sic indigne fedus predictarum treuguarum deluditis, dum scienter per gentem vestram gentem domini nostri regis dampna in personis et rebus suis inferri patimini, disrobatores ipsos corrigere non curando; nobilitatem vestram requirimus quatenus, quia constat nobis de disrobacione et dampnis predictis ac valore ipsorum, tam per instrumenta publica per ipsos disrobatos inde assumpta et coram nobis presentata, quam alias legitimas probaciones coram nobis per eos productas, quam etiam per iuramenta disrobatorum ipsorum ab eorum quolibet inde recepta, placeat vobis primo disrobatores ipsos sic . . . . Urano nuncio et procuratori eorumdem disrobatorum per . . . . . illata eis dampna restitui faciatis . . . . . . versa vice predictas treuguas deludi similiter faciemus. Scire namque potestis quod vascella vestra a vascellis et gente predicti domini regis possent offendi frequencius, si vellemus. Nam galee, cum quibus Russus de Soliaco pridem ad ultramarinas partes accessit, obviaverint galeis predicti domini nostri in succursum Terre sancte transmissis, capte fuissent de facili per easdem, et aliis vascellis vestris plurima dampna fuissent illata, nisi quia predictas treuguas ex parte nostra volumus tenaciter observari. Nec credatis satis nos esse contentos quod predictis disrobatis fiat restitucio de predicto frumento vel pretio ipsius, nisi totidem quantitas fru-

menti extrahant de terra Giracii, ad quam frumentum ipsum delatum extitit, eo quod magna penuria urgebatur, et assignetur disrobatis eisdem, per eos ad predictam terram Squillacii deferenda pro usu et substentatione hominum terre ipsius, nec iustam excusationem potestis pretendere, si forte velletis excipere vos et dominum vestrum non teneri de dictis dampnis et disrobacione illatis per predicta vassella, eo quod more piratico discurrebant. Nam notorium est et certum quod predicta vascella pro parte dicti domini vestri solidata fuerunt, et predictus Nicolaus de Mari, pro parte eiusdem domini vestri, statutus fuit capitaneus in eisdem, et sic quantumcumque vassella ipsa piratico more discurrerent, de restitucione dictorum dampnorum et pena inde commissa dictus capitaneus, vel in eius defectu dominus vester, pro parte cuius statutus fuit in vascellis eisdem, de iure tenentur. Predictus quoque Nicolosus de Mari, qui presens erat cum predictis galeis Russi de Suliaco, de curialitate collata et de preiudicio et dampno, que inferri potuerunt eis per galeas vestras, nobis perhibere testimonium debuisset. Set est quod [nos], quod merito sic respondit, pro certo presumimus quod in hiis de mandato processit. Scripta etc. Propter quod magnificentiam vestram requirimus ut vos, qui officialibus aliis in partibus ipsis preestis, si intenditis quod treuge ipse ex parte nostra inviolate serventur, treuguas ipsas ex parte vestra servari faciatis illesas, ac procuratori ipsorum disrobatorum et aliorum dampna restitui, et dictos disrobatores debita pena taliter corrigi mandetis, si placet, quod ipsi et alii exemplo similis pene perterriti, alias treuguas ipsas infringere vereantur, et predicti disrobati de dampnis ipsis reputent se contentos. Alioquin nos, qui bilingui ore non loquimur, et quod in animo gerimus labiis simulare nescimus, vobis in apertum deducimus quod treuguas ipsas genti vestre observari similiter faciemus. Scripta Messane, XXVI septembris, IIII indictionis. Nos autem, quibus cordi est predictas treuguas, prout iuravimus, observare, predictarum licterarum vestrarum for-

ma diligenter actenta, licet dictus Nicolosius de Mari, cui predictus excessus imponitur, excusare se exinde conaretur, credentes tamen quod premissa nobilitas vestra non scriberet, nisi habuisset exinde plenam fidem, prefati Nicolosi excusatione reiecta, ex toto stetimus scriptis vestris, et eo nostro carcere mancipato, contra quem ut iustum fuerit procedetur, et quarto presentis mensis novembris apud Cornetum, per plures scilicet dies ante quatragesimum diem a significatione nobis exinde facta in antea numerandum, qui ad satisfactionem dampnorum huiusmodi, ex treuguarum ipsarum convencionibus, est indictus, prefato Nicolao Urano, tamquam nuncio et procuratori dictorum disrobatorum, ut per dictas literas vestras constitit, satisfacionem integram fieri fecimus, solutis sibi de pecunia Curie regie unciis auri centum nonaginta tribus, tarenis viginti quatuor et granis duodecim ponderis generalis, ad quam summam predictorum dampnorum extimatio, iuxta dictas licteras vestras, ascendit. Predictos vero Iohannem de Badulato, Bonellum de Ysela et alios quinque homines et quamdam mulierem, quos per dictum Nicolosum captos et ductos fuisse scripsistis, perquiri fecimus diligenter, et rumorem certum habere nequivimus de eisdem, quia fecissemus eos incontinenti restitui libertati; set si scire potestis quod per gentem nostram alicubi teneantur, certificetis nos inde per vestras licteras, quia libenter eos mandabimus liberari, et cum pluries hactenus per domini vestri subditos, contra dictarum treuguarum tenorem, dampna fidelibus regiis multiplicia sint illata, de quorum parte iam constat indubie, credimus quod vos, qui, ut verbis vestris utamur, loqui bilingui ore nescitis, dampnorum ipsorum, ut tenemini, fieri facietis emendam. Datum Corneti, die IIII novembris, quarte indicionis [1290].

Dal registro angioino di n. 54, segnato 1291 A, a fol. 163 e seg. (nell'Archivio di Stato di Napoli).

La data di novembre (*proximi preteriti mensis*), menzionata nel principio del documento d'Artois, è un evidente errore di tra-

scrizione, ricordandosi poi, verso la fine, il giorno 4 «presentis mensis novembris», che è pure la data della lettera del Conte d'Artois.

Un breve sunto di questo importante documento fornì l'AMARI *Un periodo cit.* pag. 185 in nota, riferendo alcune parole del testo. Egli però afferma inesattamente che Giovanni di Monforte avesse inviato la lettera al conte d'Artois, mentre invece era il Loria che comunicava quella sua lettera spedita contemporaneamente.

Si ricava dal testo che il Conte d'Artois risiedeva allora a Matera, dove Nicolò Urano presentò la lettera del Loria. Costui esponeva che i depredati lo informarono dell'occorso *lacrimabili querela*. La descrizione di merci, oggetti e stoffe di varie qualità riesce assai importante. Vi si menziona anche il *pannus albus de Randacio*, che dovea essere perciò di industria siciliana. Badolato è un comune nell'odierna provincia di Catanzaro. Sono molto energiche varie espressioni del Loria, cioè: «quod *sic indigne* fedus treuguarum deluditis», e quella «nos bilingui ore non loquimur» (cioè senza frode) ed altre. La risposta data dall'Artois contiene altri ricordi che completano la notizia di quelle gravi e frequenti infrazioni di tregua.

Su Russo de Soliaco (o meglio de Sully), il cui vero nome era Ugone, varî cenni offre DURRIEU, *Les archives angevines de Naples* cit. t. II, pag. 383, che ricorda essere stato, sotto Carlo I d'Angiò, «chevalier terrier de l'Hôtel, vicaire et capitain général en Romanie á partir de 1279». Ne fa menzione pure AMARI, 9ª ed. vol. II, pag. 257, nota 4, per i fatti di Cotrone nel 1294. Per le navi siciliane, che viaggiavano in soccorso di Terra Santa, si veda quanto ho detto prima, per il doc. CCIX; e intorno alle infrazioni di tregua da parte dei Siciliani ed anco degli Angioini cfr. doc. CXCI e le note che vi si riferiscono. La parola *curialitas* adoperata dal Loria è nel senso di aiuto o concorso prestato; ma trovasi accolta dal DUCANGE soltanto nel significato di *cortesia*.

In altra lettera del 4 novembre, cioè dello stesso giorno della risposta al Loria, il conte d'Artois dava notizia al capitano di Napoli, Giovanni de Moliens, del ritorno dei nunzî spediti dal Loria, e dell'invio di Ruggiero, familiare del conte Ugo de Brienne, pure in Sicilia partendo dall'isola d'Ischia (a dicta civitate

Neapolis apud Yselam) per chiedere l'emenda di alquanti danni, cagionati dai sudditi del Re Giacomo. È degno di nota che il conte avverte il capitano che nel caso di venuta di nunzi del Loria o di altri dalla Sicilia, come talvolta accade (*contingit interdum ad nos vel dominum principem destinari*), si dovessero sorvegliare quei nunzi sin da quando avranno posto piede a terra (*postquam in terram descenderint*) affinchè non parlassero con alcuno: « unaliter sociari ut *nunquam cum aliquo loqui valeant*, nisi presentibus illis de comitiva eorum, quam eis dabitis de familia vestra predicta » (Reg. ang. 54 cit. fol. 163).

Simile ordine al Giustiziere di Basilicata, pure del 4 di novembre, si rinviene nei *Fascicoli angioini*, come ricorda il prof. D'Aprea nel breve sunto: « Ut diligenter custodire faciat nuncios ab hostibus mittendos, ne cum civibus de rebus maiestati contrariis colloquantur » (cfr. *Syllabus membranarum* cit. vol. II, parte I, pag. 68). Tanto era il timore che incuteva alla Corte di Napoli l'arrivo dei Siciliani, che avrebbero potuto ordire (come rilevasi da quei rigori) nuove congiure nell'altra parte del regno.

CCXV.

1290, ottobre 15, indizione 4ª, Messina.

Il Re Giacomo ordina ai gabelloti della dogana del mare di permettere che Francesco de Santo Felice, il quale ha pagato in Messina al regio Tesoriere Bartolotto Tagliavia oncie di oro cinquanta per diritto spettante alla dogana di mare, a ragione di tarì uno per salma, possa liberamente estrarre da qualunque porto di Sicilia salme 1500 di frumento, esenti dal diritto di estrazione (exiture), *verso la Catalogna per parte della città di Gerona.*

Iacobus dei gracia etc. Cabellotis iurium dohane maris, vel alteri eorumdem etc. Quia Franciscus de Sancto Felici devotus noster XIIII die presentis mensis octobris, IIII indicionis, apud Messanam assignaverit in nostra Camera Bar-

tolocto Tallavia, una cum Cerviano de Riaria Camere nostre thesaurario, familiari et fideli nostro, pro iure dohane maris salmarum frumenti mille D ad generalem salmam, concessarum per magestatem nostram, de gracia libere sine iure aliquo exiture, universitati Gerunde, ad extrahendum per eundem Franciscum, nomine et pro parte dicte universitatis, de aliquo portu Sicilie licito et permisso et ad extraccionem victualium deputato, et ferendarum abinde ad partes Cathalonie, videlicet ad portum magis adiacentem predicte terre Gerunde, cum uno vel duobus vassellis capacitatis quantitatis eiusdem, vel cum una seu duabus navibus, in quibus frumentum aliud de mandato Curie oneretur per terram Gerunde, ad racionem de tareno uno per salmam, sicut Curie nostre constitit per cedulam unam missam sub sigillo predicti thesaurarii nobili Iohanni de Procida, regni Sicilie Cancellario etc., que in archivo Curie officii Cancellarie servatur, uncias auri L ponderis generalis; fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus a predicto Francisco, vel eius pro eo nuncio, pro dictis salmis frumenti mille et D per eum extrahendis, nomine et pro parte dicte universitatis, de aliquo portu Sicilie et ferendis ad partes predictas nullum ius dohane maris exigatis vel recipiatis. Nos enim predictam quantitatem pecunie, vos propterea contingentem, in summa pecunie per vos Curie debite racione predicte dohane, quam dicto anno presenti ad extallium exercetis, vobis computari volumus et admicti, dummodo infra eumdem annum dicta frumenti quantitas extrahatur. Datum Messane, XV octobis, IIII indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dal reg. di n. 261 del Re Giacomo II a fol. 112, nell' Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Il documento è inserito in altro del 18 luglio 1293 del medesimo Re Giacomo, da Saragozza, cioè dopo la sua successione (1291) nel regno di Aragona. Si ricorda infatti nel posteriore documento: « Pridie nobis feliciter *existentibus in Sicilia* . . . . .

scripsisse recolimus » ecc. Trovasi pure trascritto nel suddetto registro 261, a fol. 253, in un ordine del 12 marzo 1294, da Barcellona, perchè allora dovette rifarsi la lettera del 1293 per la perdita casualmente avvenuta.

Si scorge dal testo che erano allora due Tesorieri per tutto il regno, cioè il Tagliavia e Cerviano de Riaria, del quale ultimo si conosce che nel 1283 esercitava l'officio di custode dei porti e delle marine di Catalogna e Valenza (cfr. sopra, pag. 60). La città di Gerona è alquanto discosta dal mare. I porti più vicini sono Blanes, San Feliu de Guixols, Palamós, Lloret, Palafrugel e la Selva de mar (Vedi Blanch é Illa, *Cronica de la provincia de Gerona*. Madrid, 1865, pag. 175). Nel documento è detto quindi: « ad portum magis adiacentem predicte terre Gerunde », che poteva essere tra quelli più notevoli di Palamós e San Feliu. Riesce altresì utile la menzione dell'archivio della regia Cancelleria con queste parole: « que in archivo Curie *officii Cancellarie servatur* ».

CCXVI.

1290, novembre 2, indizione 4ª, Messina.

Il Re Giacomo scrive ai servienti del castello di Tropea perchè credano quanto, da parte sua, riferirà a voce Raimondo de Bruncignach, ed eseguano gli ordini a lui dati.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue. Servientibus castri Tropee fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Fidelitati vestre mandamus quatenus ea, que Raymundus de Brusinac, miles, familiaris et fidelis noster, vobis oretenus, ex parte nostra, retulerit, indubitanter credatis eidem, et efficaciter exequi studeatis. Datum Messane, II novembris, IIII indicionis, regni nostri anno quinto [1290].

Dalle *Cartas sueltas sin fecha*, al n. 9849, del regno di Giacomo II, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Di questa missione del Bruncignach a Tropea non si ha alcuna notizia presso i cronisti e gli storici. Raimondo de Bruncignach (detto con forma alterata nel documento *de Brusinac*) è noto per l' importante ambasceria da lui compiuta nel giugno 1284 presso Rodolfo Re dei Romani, per parte del Re Pietro I per una lega con quel sovrano. Cfr. prima, doc. LI. AMARI, 9ª ed. vol. II pag. 207, si limita a ricordare, narrando i fatti del 1289, che il Re Giacomo rimase « signore della più parte delle Calabrie, oltre le terre occupate quà e là per altre provincie ». Il segreto della missione affidata al de Bruncignach dimostra che doveva trattarsi di gravi ordini concernenti le fazioni nemiche. Dal documento seguente si ricava altresì che anche verso Reggio e Squillaci si estendevano allora azioni guerresche dei Siciliani.

CCXVII.

1290, novembre 11, indizione 4ª, Messina.

Il Re Giacomo annunzia a Galvano Lancia di meravigliarsi che egli, pur avendo seco soldati stipendiarî, non abbia provveduto a frenare gli eccessi che hanno commesso gli almogaveri nella contrada Tuchio presso Reggio, rimanendosene invece in essa città; ed ordina pertanto che subito (incontinenti), *con i soldati stipendiarî di Berlinghieri Ponzio, capitano di Cotrone, e con i suoi, vada alla Motta dove risiedono quegli almogaveri e li riduca alla rigorosa disciplina, e indi si trasferisca a Squillaci per adempirvi gl'incarichi affidatigli.*

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Galvano Lancee familiari et fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Ad non modicam admiracionis causam inducimur et movemur, dum nostris stipendiariis tecum existentibus, quos in comitiva tua nostra serenitas deputavit, auditis offensis, iniuriis, agravaminibus, quas et que almugavari receptati in contrata Tuchi nostris fidelibus ipsarum parcium intulerunt et inferre non desinunt, in

procedendo contra eosdem almogavaros, prout iam tibi mandavimus, dignosceris negligens et remissus, et in terra Regii cum dictis stipendiariis commorastis; propter quod fidelitati tue firmiter et expresse precipiendo mandamus quatenus incontinenti, receptis presentibus, una cum Berlingerio Poncii capitaneo et castellano Cotroni, familiari et fideli nostro, cui propterea mandatum nostrum dirigitur, necnon stipendiariis nostris cum eo et tecum per nostram Curiam deputatis, et aliis equitibus et peditibus ipsarum parcium, qui habere poterunt in instanti, ad Moetam seu locum, in quo dicti almogaveri commorantur, te conferens, ipsos sic per omnem viam et modum cohibere et cohartare studeas et nitaris, quod per nimiam cohartacionem et sollicitudinis tue studium suppliciter implorent nostram benignitatem et graciam, et tam eis quam aliis ulterius excedendi materia excludatur; quo peracto negocio, aput Squillacium cum gente nostra gressus tuos accederes, et in exequendis nostris commissis tibi negociis viriliter et animose procedas. Datum Messane, XI novembris, IIII indicionis, regni nostri anno V [1290].

Dalle *Cartas sueltas sin fecha* del regno di Giacomo II, al n. 9848, nell'Arch. Cor. Arag. in Barcellona.

Questo Galvano Lancia doveva essere discendente dell'omonimo, che fu in Toscana Vicario imperiale verso il 1241, e condannato a morte nel 1268 come seguace di Corradino. Su tale Galvano fornì alquanti ricordi Federico Lancia nella memoria *Galvano Lancia. Studio biografico*, nell'*Arch. Stor. Sic.* vol. I (1876) pag. 45 e seg., e vari cenni ne offrì pure Giuseppe Del Giudice nella monografia *Il giudizio e la condanna di Corradino*. Napoli, 1876, pag. 100 e seg.

Di altro Galvano fa menzione il cronista Speciale (lib. III, cap. 5, ediz. Gregorio cit. t. I, pag. 359) notando che egli era signore di Squillaci, e che nel 1296 il Re Federico II aragonese perdonò quegli abitanti, che « eorum dominum suis hostibus prodiderunt quoad vindictam ».

Gli almogaveri, durante la tregua stabilita nel 1289 (cfr. so-

pra, doc. CXC), trascorrevano talvolta in eccessi, come anche accenna l'Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 209. La contrada *Tuchi* o *Tuchio* è ricordata da A. De Lorenzo, *Le quattro Motte estinte presso Reggio di Calabria*. Siena, 1891, pag. 35, come « terra allora [nel secolo XIII] esistente poco più su di S. Lorenzo » cioè nell'odierna provincia di Reggio. La parola *Mocta* è secondo il Ducange: « collis seu tumulus, cui inaedificatum castellum ». In Sicilia aveano tal nome varie antiche terre fortificate, come Motta di Affermo, Motta S. Anastasia, Motta Camastra e Motta S. Stefano. Amico, *Lexicon topogr.* cit. t. II, pag. 379 dice per quest'ultimo comune: « Motta, saracenicum vocabulum, arx in edita excisaque rupe intelligitur ».

CCXVIII.

1290, dicembre 14, indizione 4ª, Catania.

Il Re Giacomo, in seguito a richiesta di Giovanni Maniscalco di Polizzi, abitante di Petralia Soprana, che aveva comprato da Andrea, Giovanni e Iardino Casacha alcune terre arative site nel territorio di Petralia, nella contrada denominata Licata, esime lui ed i venditori suddetti dall' obbligo dell' annua prestazione di tarì uno e di salma una di frumento e mezza di orzo, dovuta alla regia Corte su quelle terre per ragione di censo o villanaggio.

Iacobus dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Notum facimus universis quod Iohannes Maniscalcus de Policio, habitator Petralie superioris, fidelis noster, maiestati nostre humiliter supplicavit quod, cum ipse olim infra annum tercie indicionis, nuper preterite, emerit ab Andrea Casacha, Ioanne et Iardino eius fratribus, fidelibus nostris, quasdam terras laboratorias, sitas in tenimento dicte terre Petralie, in contrata dicta Leucata, pro certa quantitate pecunie per predictum emptorem dictis venditoribus assignata, quas venditores ipsi, ut dicitur, ra-

cione paterne successionis tenebant et possidebant a nostra Curia, sub annua prestacione tareni unius, frumenti salme unius et ordei salme dimidie, per eos et heredes eorum pro eisdem terris annis singulis nostre Curie, nomine census vel villanagii, solvendarum, ei et dictis venditoribus et eorum heredibus in perpetuum prestacionem dicte quantitatis pecunie, frumenti et ordei, ad quam pro predictis terris, pro predicta causa, sicut asserunt, tenentur nostre Curie annuatim, remictere et relaxare de speciali gracia dignaremur. Cuius supplicacionibus benigne admissis, considerantes fidem et devocionem, quam predictus Iohannes erga nostram excellenciam gessit et habet, tam ei, quam dictis venditoribus et eorum heredibus in perpetuum prestacionem predicte quantitatis pecunie, frumenti et ordei pro predictis terris, sicut prescribitur, pro predicto iure census seu villanagii debito nostre Curie annuatim, de liberalitate mera et speciali gracia duximus remictendam. Volentes et presentis scripti tenore mandantes quod emptor et venditores predicti et eorum heredes in perpetuum a prestacione predicte quantitatis [pecunie], frumenti et ordei pro eisdem terris, sicut predistinguitur, debite nostre Curie pro predicto iure census seu villanagii, sint ex nunc in antea liberi et immunes et ad hoc minime teneantur. In cuius rei testimonium et predictorum emptoris et venditorum cautelam sibi exinde presens scriptum fieri, et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Cathine, anno dominice incarnacionis millesimo ducentesimo nonagesimo, mense decembris, quartodecimo eiusdem, quarte indicionis, regni nostri anno quinto.

Dalla pergamena originale di n. 97 della Chiesa vescovile di Cefalù, esistente in quella Cattedrale. Se ne ha una copia nel volume ms. Qq H 8 *Diplomata Eccl. Cephalud.* a fol. 743, nella Biblioteca Comunale di Palermo.

Si ha notizia di Giovanni Maniscalco, con la designazione di *Magister* in un documento del 1283 per l' invio di soldati dalla

terra di Polizzi al campo presso Messina (cfr. Carini, *De rebus* cit. pag. 359), ed in altro di vendita fatta in Polizzi nel 1295, nel quale atto il Maniscalco interviene come giudice, che non sa sottoscrivere (Giambruno, *Il Tabulario di S. Margherita in Polizzi* cit. pag. 20 e seg.). Sul significato di *terre laboratorie*, cioè arative, donde proviene ancora il nome alla Campania felice, detta Terra di Lavoro, e della parola *villanagium*, ossia prestazione, censo o servizio dovuti su terre concesse al villano per coltivarle si veda il Ducange alle voci *Laborabiles terrae* e *Villenagium*. Il nome Licata, corrottamente detto poi *Locati*, corrisponde ora ad una frazione del comune di Buonpietro (cfr. G. Di Vita, *Dizionario geografico dei Comuni della Sicilia*. Palermo 1906, pag. 125).

APPENDICE

AGGIUNTE AL I VOLUME

REGNO DI PIETRO I.

CCXIX.

1283 aprile, indizione 11ª, a sett. ind. 12ª.

La Regina Costanza ordina all' Ammiraglio Ruggiero Loria di pagare al comito Federico Lancia oncie di oro sei, tarì sette e grana dieci del peso generale.

Documento ricordato in quello dell'Infante Giacomo del 22 giugno 1284 (cfr. appresso) per i conti del Loria. La designazione dell' ordine della regina è in tal modo: « Item comito Frederico Lancee, de mandato illustris domine regine ipsi Ammirato per litteras facto, ut ponit, ad generale pondus auri uncias sex, tarenos septem et grana decem ».

La data del documento non può essere che nel periodo al quale si riferivano i conti presentati dall'ammiraglio, cioè da aprile a settembre 1283. Le parole *ut ponit* concernono il Loria, che notava ad esito la somma dovuta al comito Lancia. È evidente lo scopo della spesa cioè per le navi, dalla parola *comito*, che significa capo dei marinai dell'armata nelle navi, secondo l'interpretazione che ne offre il Ducange, voce *Comes, Comitus*. Vedasi altresì Rezasco, *Dizionario del linguaggio storico* cit. voce *Comito*.

CCXX.

1283, settembre 17, indizione 12ª, Messina.

La Regina Costanza ordina all' Ammiraglio Ruggiero Loria di permettere l'estrazione fuori regno dal porto di Licata di salme quattrocento di frumento, col pagamento dei dritti di estrazione e dogana dovuti alla regia Corte.

Tale documento è indicato esplicitamente nell'altro dell'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, del 22 giugno 1284 (cfr. appresso) di approvazione di alcuni conti presentati dal Loria. Conviene qui riferire la menzione che si ricava dal testo: « Necnon deductis et extenuatis de summa predicti residui unciis octuaginta sex et tarenis viginti debitis Curie pro iure exitus et dohane salmarum frumenti quatringentarum dudum, ad mandatum illustris domine regine domine et matris nostre datum Messane, septimodecimo septembris, duodecime indictionis, extractarum de portu Licate et delatarum extra regnum ».

Il ricordo dell'indizione 12ª dimostra senza alcun dubbio che il documento della regina Costanza appartiene al 1283. Non si rileva a chi fosse stata concessa quell'estrazione di frumento, od almeno con quale nave avvenisse. L'ordine della regina prova inoltre (come anche rilevasi dal documento anteriore) l'esercizio della sua autorità nel tempo della luogotenenza del figlio Giacomo. Cfr. sopra, pag. 36, ed il doc. XXXI per altro esempio di ordini della regina Costanza in quell' anno 1283.

CCXXI.

1283, settembre, indizione 12ª.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, ordina al milite Bertrando de Bellopodio, Tesoriere del regno di Sicilia, di restituire all'Ammiraglio Loria oncie trecento di oro, del peso generale.

Si ha la menzione di tale documento nell'altro dell'Infante Giacomo del 22 giugno 1284 per i conti di Loria (Vedi appresso). Ne riporto qui

le espressioni: « De quibus restitutis sibi per Bertrandum de Bellopodio militem, stratigotum Messane et regni Sicilie thesaurarium, ad mandatum nostrum olim infra presentem annum duodecime indictionis, unciis auri trecentum ponderis generalis ».

La precisa indicazione della 12ª indizione per la data dell'ordine regio prova che esso appartiene al settembre 1283, perchè allora aveva inizio l'indizione suddetta, ed i conti presentati dal Loria nel 1284 non oltrepassavano il periodo del settembre dell'anno anteriore. Sembra che la restituzione di quella somma avvenisse per un mutuo fatto dal Loria a favore della regia Corte, leggendosi nei conti del 1284: « item quas posuit mutuasse et recepisse mutuo ab amicis ».

Il Bellopodio era stato nominato stratigoto di Messina a 9 novembre 1282 dal Re Pietro I (cfr. Carini, *De rebus* cit. pag. 178, e *Appendice* di Silvestri, pag. 9, per il testo). Sostenne vari, importanti e difficili incarichi per il suo ufficio in quell'anno e nei posteriori, come appare dai documenti. Vedasi pure sopra, pag. 116, 135 e 138.

CCXXII.

1284, giugno 22, indizione 12ª, Messina.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, in seguito alla presentazione dei conti fatta dall'Ammiraglio dei regni di Aragona e Sicilia, Ruggiero Loria, per l'esercizio del suo ufficio durante il periodo da aprile a settembre 1283, approva i conti medesimi, già esaminati nella regia gran Corte dei Conti da Giovanni da Procida, Alaimo da Lentini e Matteo di Termini, secondo il rito dei conti e la consuetudine del regno di Sicilia, e rilascia ampia e generale quietanza (quietationis apodixam), *con l'esplicita riserva del sindacato dell'amministrazione dell'officio di Ammiraglio, da eseguirsi quando sarà ordinato dal Re Pietro I.*

Dai conti (che sono inseriti nella lettera di approvazione, insieme al privilegio del Re Pietro I del 20 aprile 1283 di nomina del Loria ad Ammiraglio) si rileva che costui presentò un quaderno dell'introito e dell'esito, ed altri tre quaderni in lingua catalana contenenti gli elenchi dei nomi degli iscritti nell'armata (addubati) *in Valenza, Barcellona e Castellon.*

L'Ammiraglio enumera nella parte dell'introito:

a) *le somme di danaro ricevute da varî ufficiali, da terre di Calabria e del Principato per riscatto del bottino* (pro redemptione depopulationis bonorum eorum) *e da Giudei, o provenienti da vendita di merci o da stipulazione di mutui.*

b) *le quantità di frumento, di biscotto ed altre merci ricevute per approviggionamento e vitto dei marinai.*

La somma totale dell'introito è in oncie di oro 8976.19.4 e 1/2.

Enumera nell'esito i pagamenti eseguiti:

a) *per i nocchieri, balestrieri e marinai dei vascelli regî per il loro stipendio, indicando le varie navi nelle quali essi trovansi, ed i nomi dei fornitori delle stesse.*

b) *per i calafati ed altri lavoratori nell'arsenale di Messina, e per i comiti delle galere.*

c) *per i nocchieri e balestrieri aragonesi e catalani delle galere componenti il naviglio regio, distintamente indicate.*

d) *per il Protontino di Messina e per i nocchieri e marinai delle galere armate in Messina per supplemento dei marinai di Catalogna.*

e) *per i marinai di Messina, in supplemento di quelli che perirono nel combattimento con gli Angioini in Malta.*

f) *per confezione di biscotto, macinazione di frumento e per commestibili diversi, ed altre minute spese.*

g) *per lo stipendio dell'Ammiraglio medesimo ad oncia una di oro al giorno.*

h) *per vitto giornaliero di comiti, nocchieri ed altri.*

La somma totale dell'esito è in oncie di oro 8803. 2. 17, oltre le quantità enumerate di vettovaglie.

L'Infante Giacomo, tenendo ragione che alcune somme devono essere restituite al Loria per mutui da lui fatti, od escomputate per altre cause, ordina che la rimanente somma di oncie 207.29.18. sia dal Tesoriere del regno rimborsata al Loria (de fiscali pecunia).

Iacobus Infans, illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres, ac eius in eodem regno generaliter locumtenens. Tenore presentium notum facimus universis quod Rogerius de Lauria, miles, regnorum Aragonum et Sicilie Ammiratus, dilectus consiliarius et devotus noster, presens in magna regia Curia ad ponendum de eodem officio am-

miratie rationem debitam et finalem, coram nobilibus et discretis viris Iohanne de Procida, Alaymo de Lentino eiusdem regni magistro Iusticiario et Matheo de Thermis, magne regie Curie magistro Rationali, dilectis consiliariis, familiaribus et devotis nostris, super examine et receptione rationis ipsius statutis per illustrem dominum patrem nostrum, rationem ipsam a vicesimo die mensis aprilis, undecime indictionis, quo die ipsum incepit exercere Amiratie officium, usque per totum mensem septembris sequentis, duodecime indictionis, posuit in hunc modum: In primis ostendit litteras commissionis sue, sigillatas sigillo regio, que restitute sunt sibi, pro eo quod est in eodem officio, continentie talis:

Petrus dei gratia Aragonum et Sicilie rex. Per presens scriptum notum facimus universis quod nos, attendentes merita probitatis, prudentie et devotionis nobilis Rogerii de Lauria, dilecti militis, consiliarii ac familiaris nostri, de quibus excellentia nostra plenam gerit fiduciam ab experto, officium ammiratie regni Catalonie et Sicilie eidem duximus fiducialiter concedendum ac exercendum per eumdem ad honorem et fidelitatem culminis nostri, usque ad nostre beneplacitum voluntatis. [Man]dantes universis et singulis hominibus armate eiusdem quod ipsi Rogerio, tamquam ammirato nostro, pareant fideliter et intendant in omnibus, quibus ammiratis predecessoribus suis, officium ipsum gerentibus, soliti sunt intendere et parere. Dantes et concedentes eidem Rogerio plenariam potestatem faciendi, si oportuerit, de hominibus extolii seu armate predicte, et de omnibus aliis hominibus, qui sunt de foro ammiratie predicte, et racione iurium ipsius officii, tam in mari quam in terra, iustitias civiles et criminales, et omnia alia exercenda circa dictum officium, que consueverunt exerceri per alios ammiratos; cui ammirato nostro predicto similiter concedimus quod habeat et percipiat iura omnia, que ad predictum ammiratie officium spectare noscuntur. In cuius rei testimonium presens privilegium fieri iussimus et sigillo pendenti nostri culminis communiri. Datum Messane, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo tertio, mensis aprilis, vicesimo eiusdem, undecime indictionis, regnorum nostrorum Aragonum anno septimo, Sicilie vero primo.

Item assignavit quaternos subscriptos videlicet: quaternum unum generaliter continentem totum introytum et exitum officii

sui infra predictum tempus, et quaternos tres scriptos littera catalanisca sine sigillis, in quorum uno describitur titulus, continens quod homines in eodem quaterno contenti addubati fuerunt in Valencia per manus Huguetti Romanini, Thomasii Valentini et Petri Stephani. In alio quaterno continentur nomina illorum, qui addubati fuerunt in Barcellonia, et in alio continentur nomina illorum, qui addubati fuerunt in Castellione. — *Introytus.* — Ostendit idem ammiratus per predictum quaternum recepisse per se, magistrum Virgilium de Cathania et certos commissarios suos infra totum predictum tempus a quibusdam officialibus et personis, in quaterno predicto contentis, per diversas vices et tempora, et emisse de pecunia Curie existente per manus suas pro armatione et munitione vassellorum felicis extolii regii, ad generale pondus, cantarium et mensuram, pecunie, biscocti, victualium et aliarum rerum quantitatem subscriptam, videlicet: Septimo madii, undecime indictionis, a mercatoribus genuensibus pro iure extractionis frumenti auri uncias mille. Item a Bertrando de Bellopodio, milite, stratigoto Messane et regni Sicilie thesaurario, per manus suas et diversarum personarum solventium sibi, nomine et pro parte ipsius, a nonodecimo iunii undecime usque per totum vicesimum tertium septembris duodecime indictionis, sicut constitit per antapocas quinque, sigillo stratigoti et thesaurarii munitas, quas Curie assignavit, auri unciarum sexmilia quatringentas viginti novem, tarenos duos et grana quatuordecim. Item ab infrascriptis terris maritime Calabrie et Principatus, pro redemptione depopulationis bonorum eorum, subscriptam pecunie quantitatem videlicet: Ab universitate hominum Citrarii uncias septuaginta quinque, tarenos duodecim et grana decem. Ab universitate hominum Ravelli uncias centum. Ab universitate Positani uncias triginta. Ab universitate Iscle uncias quatraginta. Item aput Maltam per manus diversorum marinariorum, quas acquisiverant in conflictu galearum Provincialium, uncias viginti, tarenos viginti sex et grana tredecim. Item vicesimoquarto madii, undecime indictionis, ab almugavaris deputatis cum eo, pro medietate lucri acquisiti per eos in tribus cavalcatis, uncias triginta sex et tarenos sedecim. Item secundo octubris, undecime indictionis, de venditione quorumdam spoliorum acquisitorum per quosdam almugavaros in portibus Calabrie et Principatus cum galeis extolii regii, uncias quatraginta duas. Item vicesimo octavo madii, eiusdem undecime

indictionis, ab universitate Iudeorum Messane, in quibus tenetur pro pictura galee rubee, uncias tres. Item ab octavo iunii usque per totum primum augusti, indictionis eiusdem, per manus quorumdam comitorum, de venditione quarumdam rerum venditarum per eum, de mandato illustris domine regine domine matris nostre, ut ponit, ad idem pondus uncias centum sexaginta octo. Item quintodecimo iunii, undecime indictionis, de venditione salmarum ordei quatringentarum, receptarum per eum a Guichono de Rustico de Messana, et venditarum, ut ponit, de mandato dicte regine oretenus sibi facto, ad rationem quatuor tarenorum per salmam, uncias quinquaginta tres et tarenos decem. Item ponit mutuasse de proprio et recepisse mutuo ab amicis, tam de iure contingente Iacobum Peri, olim Ammiratum, quam pro iure suo debito sibi a singulis marinariis et personis armate regie, in defectu pecunie Curie non existentis per manus suas, ut ponit, uncias quingentas octoginta octo, tarenos sex et grana quinque et dimidium. — *Summa introytus* predicte pecunie unciarum octomilia septingente nonaginta sex, tareni decem et novem et grana quatuor et medium. — *Introytus frumenti.* — Item nono madii, eiusdem undecime indictionis, recepit a predicto Stratigoto, per manus predicti magistri Mathei de Thermis, magne regie Curie magistri Rationalis, Iaconie de Policio militis et Andree de Milite, aput Thermas, frumenti salmas quatringentas. Item eodem die, ibidem, ab Andrea Amalfitano, procuratore dicti Iaconie de Policio, militis, quas emit ab eodem, frumenti salmas centum. Item quarto iunii, eiusdem undecime indictionis, aput Messanam, recepit ab eodem Stratigoto frumenti salmas quinquaginta. Item aput Cathaniam, ab Andrea de Procida, procuratore maioris cathaniensis Ecclesie, frumenti salmas centum sexaginta quinque. Item vicesimo nono augusti, undecime indictionis, aput Messanam, a notario Rogerio de Syracusia, una cum sociis in anno proximo preterito, undecime indict. [Secreto] et magistro procuratore citra flumen Salsum, delatas ab Heraclea in Messanam cum quadam terida Curie, per manus notarii Iohannis de Notario Philippo, nuntii sui, ad mensuram Messane frumenti salmas trecentas quatuordecim et [t.] duodecim. — *Summa introytus* predicti frumenti salme mille viginti novem et thumini duodecim. — *Introytus biscocti.* — In primis ostendit per eumdem quaternum se recepisse a Garsia de Laurencio, statuto per dominum regem super conti-

ciendo biscocto Curie, per diversas vices, ad generale cantarium biscocti cantaria sexcenta viginti quatuor et rotulos nonaginta. Item a quintodecimo iulii usque per totum quartumdecimum augusti, eiusdem undecime indictionis, a Balduchio Formagio, statuto per eundem super faciendo biscotto Curie in Cathania, de frumento assignato eidem ammirato per predictum Andream de Procida, ad generale cantarium biscocti cantaria ducenta viginti. Item a comito Peregrino de Amalfia, statuto super faciendo fieri biscocto Curie in Messana, per diversas vices, ad generale cantarium biscocti cantaria duomilia quingenta sexagintaquinque et rotulos triginta tres, panuum tria milia ducenta quinquaginta sex. — *Summa introytus* predicti biscocti cantaria tria milia quatringenta decem et rotulos viginti tres. — *Introytus diversarum rerum.* Ponit emisse pro munitione et armatione vassellorum ipsorum, potu et companagio personarum navigantium in vassellis eisdem, ad diversam rationem in quaterno predicto contentam, armorum et rerum quantitatem subscriptam, videlicet: scuta et pavisia septuaginta, casei cantaria trecenta, carnium sallitarum cantaria quindecim, vini salmas quingentas et decem, olei cafisia triginta novem, candelarum rotulos quinquaginta duos, cicerum salmas quatuor, fabarum salmas quatuor.—*Summa totius predicti introytus* auri uncie octomilia septingente nonaginta sex, tareni decem et novem, et grana quatuor et dimidium, frumenti salme mille viginti novem et thumini duodecim, biscocti cantaria tria milia quatringenta decem et rotuli viginti tres, panuum recentium tria milia ducenti quinquagintasex, armorum et aliarum rerum quantitas predicta.

Exitus. — Ostendit idem ammiratus per eumdem quaternum solvisse et solutum fuisse naucleriis, balistariis, marinariis et personis aliis navigantibus cum predictis vassellis regiis, pro solidis eorum mensium sex, videlicet novembris, decembris, ianuarii, februarii, marcii et aprelis proximo preteritorum, eiusdem undecime indictionis, qui erant, ut idem quaternus continet, a Curia recepturi, facta deductione quibusdam ex eis de summa solidorum predictorum eis per Curiam debitorum, tam pro pecunia eis soluta per Curiam, cum ad certa viagia et servitia Curie cum aliquibus vassellorum ipsorum transmissi fuerunt, quam etiam propter absentiam eorumdem a serviciis regiis cuiusdam temporis spatio, quorum omnium nomina et cognomina et quan-

titas pecunie singulis ipsorum soluta et deducta, pro quibus viagiis, quid et quantum pro quolibet, et tempus quo absentes fuerunt ab eisdem serviciis Curie, cum distinctione pecunie deducte eis propterea, in eodem quaterno distincte et particulariter continetur, de predicta pecunia Curie existenti per manus suas ad generale pondus subscriptam pecunie quantitatem videlicet: balistariis Tortose centum decem et octo, qui fuerunt de numero personarum navigantium in vassellis predictis, sicut idem quaternus continet, pro solidis eorum sex mensium predictorum, facta deductione quibusdam ex eis, ut supra distinguitur, ad diversam rationem in eodem quaterno contentam, uncias quatringentas decem et novem, tarenos viginti duos et grana sedecim. Item societati, que erat in ligno Imperillade, que sunt persone quinquaginta novem, facta deductione quibusdam ex eis, ut supra distinguitur: uncias centum quatuor, tarenos et grana unum. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Bernardi Carboni, facta deductione quibusdam ex eis, modo predicto, uncias centum quatraginta tres, tarenos quatuor et grana sedecim. Item naucleriis ligni Tayan, qui sunt numero tres, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias decem, tarenos viginti tres. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Thomasii Valentini, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias ducentas quatraginta quatuor, tarenos viginti quatuor et grana octo et dimidium. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Borras Barcelli, facta deductione ut supra quibusdam ex eis, uncias ducentas viginti quinque, tarenos undecim. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Raymundi Insigaroli, facta deductione quibusdam ex eis ut supra, uncias centum sexaginta, tarenos duos et grana sedecim. Item hominibus teride Royg pisani, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias quatraginta septem, tarenos viginti quatuor. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Bernardi Baele, facta deductione ut supra quibusdam ex eis, uncias ducentas triginta tres, tarenos decem et octo et grana tredecim. Item balistariis et personis aliis de galea dicti ammirati, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias quinquaginta quinque, tarenos quindecim. Item tubatoribus, qui fuerunt cum regio extolio galearum ipsarum, uncias decem et octo et tarenos viginti octo. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Guillelmi Carboni, facta ut supra de-

ductione quibusdam ex eis, uncias ducentas decem, tarenos novem. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Marsilie, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias ducentas triginta septem, tarenos septem. Item naucleriis, balistariis et personis aliis de galea Petri Nigri, facta deductione ut supra quibusdam ex eis, uncias centum quinquaginta quinque, tarenum unum et grana decem. Item naucleriis, balistariis et personis aliis de galea Gilionis, facta deductione ut supra quibusdam ex eis, uncias centum nonaginta septem, tarenos viginti sex et grana decem et octo. Item naucleriis, balistariis et personis galee Petri Ferrerii, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias centum septuaginta tres, tarenos decem novem et grana quatuor. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Guillelmi Malgranerii, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias centum quatraginta duas, tarenos sedecim et grana decem. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Iacobi Ferrantis, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias centum sexaginta tres, tarenos viginti quinque et grana octo. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Petri Thomasii, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias ducentas viginti tres, tarenos decem et septem et grana sedecim. Item naucleriis, balistariis et rimeriis de galea Iohannis de Santo Felice, facta ut supra deductione quibusdam ex eis, uncias ducentas viginti novem, tarenos decem et septem, et grana quatuor. Item n. b. et r. de g. Raimundi Thomasii fac. etc., uncias centum sexaginta duas, tarenos sex et grana quatuordecim. Item n. b. et r. de g. Guillelmi de Ripalta f. . . . . uncias centum quatragintaquinque, tarenos quinque et grana octo. Item . . . . Bernardi Palet . . . . u. . . centum triginta quatuor t. quatuor et g. decem et octo et dimidium. Item n. . . . . Importagere f. . . u. . . centum septuaginta novem t. tres et grana sedecim. Item . . . . de ligno Ferrerii de Mora u. . sexaginta tres, t. viginti octo et gr. sedecim. Item ponit per quaternum eundem se solvisse certis calafatis et personis, qui laboraverunt in regio tarsianatu Messane, qui sunt numero viginti septem, quorum nomina et quantitas pecunie cuilibet eorum soluta in eodem quaterno particulariter continentur, facta deductione quibusdam ex eis modo predicto pro solidis eorum, predictorum sex mensium, uncias sexaginta quinque, tarenos sedecim et grana quatuordecim et dimidium. Item ponit per quaternum

eumdem solvisse comitis galearum predictarum, qui sunt numero viginti duo, pro solidis eorum diversi et variati temporis, quorum nomina, quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam, pro quo tempore et ad quam rationem particulariter quaternus ipse distinguit, facta summa, uncias centum octuaginta octo et tarenos decem. Item ponit per quaternum eumdem solvisse certis navarolis, qui sunt numero centum triginta quatuor, pro solidis eorum infrascriptorum septem mensium, videlicet octubris, novembris, decembris, ianuarii, februarii, martii et aprilis, undecime indictionis, ad diversam rationem, facta deductione modo predicto quibusdam ex eis, quorum nomina, quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam atque deductam, et ad quam rationem, quaternus predictus particulariter distinguit, uncias trecentas sedecim, tarenos octo et grana septem. Item ponit per quaternum eumdem solvisse navarolis quatuor, nominatis in quaterno predicto, pro solidis eorum quatuor mensium, scilicet dictorum octubris, novembris, decembris et ianuarii, qui receptis solidis eorum pro predicto tempore, ab armata regia fugierunt, ut ponit, ad diversam rationem in eodem quaterno contentam, uncias quatuor et tarenos decem et octo. *Summa totius predicte pecunie* solute tam predictis naucleriis, balistariis, marinariis et personis aliis predictorum vassellorum ac calafatis et personis, qui laboraverunt in dicto tarsianatu Messane, pro solidis eorum dictorum sex mensium, quam dictis comitis et navarolis pro solidis eorum temporis predistincti: unciarum quatuor milia sexcente quinquaginta septem, tarenus unus et grana decem et septem. Item ponit per quaternum eumdem solvisse certis naucleriis, balistariis et personis aliis aragonensibus et catalanis, deputatis per ipsum ammiratum ad armationem subscriptorum vassellorum dicti extolii regii, pro solidis eorum duorum mensium, scilicet iunii et iulii, dicte undecime indictionis, ad certam rationem, servitio mensis madii quo servierunt regie Curie relaxato, quorum nomina, quantitas pecunie cuilibet eorum soluta et ad qua rationem, in eodem quaterno particulariter continentur, computata quadam modica quantitate pecunie aliquibus ex personis eisdem soluta pro sequentibus mensibus augusti et septembris, prout distinguit quaternus predictus, ad generale pondus quantitatem pecunie subdistinctam, videlicet naucleriis, balistariis et marinariis deputatis cum galea dicti ammirati: uncias sexaginta duas, tarenos viginti no-

vem et grana quatuor. Item naucleriis, balistariis et personis aliis deputatis in ligno Ferrerii de Mora: uncias viginti duas, tarenos viginti sex et grana quatuor. Item nau. b. et p. a. d. cum ligno Bernardi Intayan uncias decem et novem, tarenos septem et grana octo. Item n. b. et p. al. in ligno Guillelmi Carboni uncias septuaginta octo et tarenos octo. Item naucleriis, balistariis et marinariis deputatis in ligno Incanaldi uncias viginti septem et tarenos septem. Item balistariis et rimeriis deputatis in galea prothontini communitatis Corsice: uncias triginta quinque et tarenos novem. Item naucleriis, balistariis et rimeriis deputatis in galea Iacomi Ferrantis: uncias sexaginta quinque, tarenos tres et grana octo. Item nau. ball. et marinariis dep. in gal. Marsilie uncias octuaginta quatuor et tarenos octo. Item trumbatoribus decem et novem euntibus in predicta armata regia, uncias novem et tarenos duos. Item balistariis tribus deputatis in galea Imperillade uncias tres et tarenos septem. Item nau. ball. et. mari. dep. in galea Guillelmi Malgranerii uncias septuaginta et unam, et tarenos decem et septem. Item naucleriis, bal. et rim. dep. in gal. Bernardi Carboni uncias octuaginta novem, tarenos viginti novem et grana quinque. Item nau. ball. et. rimer. dep. in gal. Raymundi Thomasii u. sexaginta sex, [tarenos] decem et octo et gr. octo. Item. nau. bal. et rim. dep. in gal. Petri Thomasii u. octuaginta quatuor, t. viginti novem et g. duodecim. Item n. bal. et rim. dep. in gal. Raymundi Insigarole u. octuaginta et tria, tarenos viginti sex et gr. octo. Item n. b. et r. dep. in galea Gilionis u. septuaginta octo, t. quatuor et g. octo. I. n. b. et r. d. in g. Bernardi Bacle u. septuaginta novem, tar. novem. I. n. b. et r. d. in gal. Iohannis de Santo Felici u. octuaginta quinque, t. sedecim et g. sedecim. Item..... Thomasii Valentini u. octuaginta unam, t. decem et 8 et gr. sedecim. I... Petri Ferrerii Atroner pro solidis eorum unius ex predictis duobus mensibus u. quinquaginta et t. viginti et g. quatuordecim. I... Guillelmi Ripalta pro solidis eorum predicti mensis unius u. decem et novem et t. septem. I.... Importagere et Iacobini pro solidis eorum predicti mensis unius u. viginti octo, t. viginti duos g. sedecim. I... Bernardi Palet pro solidis eorum dicti mensis u. decem et septem, t. 7. I... Borras Barcelli pro solidis eorum dicti mensis unius u. triginta tres, t. tredecim et g. sex. I. Petri Nigri pro solidis eorum dicti mensis unius u. viginti tres et g.

undecim. Item ponit per quaternum eumdem solvisse quibusdam hominibus Antikide Tenes, qui sunt numero viginti quatuor, qui non iverunt, ut ponit, cum armata regia, sed fuerunt deputati ad deferendum lignamina ad opus regii tarsianatus Messane, et ad deferendum frumentum ab Heraclea et Licata apud Messanam pro conficiendo biscocto Curie pro armata regia, pro solidis eorum predictorum duorum mensium, scilicet iunii et iulii, quorum nomina et quantitas pecunie cuilibet eorum soluta distinguntur in quaterno predicto, facta summa, uncias quindecim et tarenos sex. *Summa totius predicte pecunie* solute predictis personis, tam pro solidis predictorum duorum mensium iunii et iulii, quam unius ex predictis duobus mensibus ut supra distinguitur, nec non et predictis aliis personis, que non iverunt cum armata regia, sed deputati fuerunt ad dicta alia servicia Curie, uncie mille trecente viginti quatuor, tareni viginti tres et grana decem et octo. Item ponit per quaternum eumdem solvisse naucleriis, balistariis, trumbatoribus et rimeriis de subscriptis vassellis eiusdem extolii regii, pro solidis eorum subscripti temporis infra menses augusti undecime et septembris duodecime indictionis, ad diversam rationem, quorum omnium nomina, quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam, pro quo tempore et ad quam rationem dictus quaternus particulariter continet, ad generale pondus subscriptam pecunie quantitatem, videlicet: balistariis et rimeriis de galea ammirati pro solidis eorum totius mensis augusti undecime et dierum viginti unius sequentis mensis septembris, duodecime indictionis, uncias quatraginta septem, tarenos quatuordecim. Item nau. b. et r. de g. Raymundi Insigaroli, pro solidis eorum dicti mensis augusti et predictorum dierum decem et octo mensis septembris eiusdem, uncias quinquaginta sex, tarenos quatuor et grana novem. Item trumbatoribus euntibus in eodem extolio, pro solidis eorum dicti mensis augusti et predictorum dierum decem et octo septembris, uncias quinque et tarenos tres. Item n. b. et r. galee Marsilie pro solidis eorum dicti mensis augusti et dierum viginti unius dicti septembris, uncias septuaginta, tarenos viginti novem. Item n. b. et r. ligni Incanaldi, pro solidis eorum dicti mensis augusti et dierum viginti unius, uncias viginti duas, tarenos novem et grana duo et dimidium. Item n. b. et r. galee Albo prothontini Messane, pro eodem tempore, uncias viginti octo, tarenos viginti

septem et grana duo. Item n. b. et r. galee Gilii, pro solidis eorum dicti temporis, uncias quinquaginta octo, tarenos sex et grana decem et octo. Item n. b. et r. galee Guillelmi Carboni, pro solidis eorum ipsius temporis, uncias quinquaginta novem, tarenos quinque et grana octo. Item n. b. et r. galee Bernardi Carboni, pro solidis eorum dicti temporis, uncias sexaginta octo, tarenos viginti septem et grana duodecim. Item n. b. et r. galee Bernardi Bacle pro eodem tempore, uncias quinquaginta novem, tarenos quindecim et grana duodecim et dimidium. Item n. b. et r. galee Guillelmi Malgranerii pro eodem tempore, uncias quinquaginta tres, tarenos viginti quatuor et grana quatuordecim. Item n. b. et r. galee Raymundi Thomasii pro eodem tempore, uncias quatraginta sex, tarenos quatuor et grana decem et octo. Item n. b. et r. vasselli Intallani pro eodem tempore, uncias quatuordecim, tarenos viginti quinque. Item Bernardo Imparillade comito et balistariis galee sue, pro solidis eorum dicti temporis, uncias novem, tarenos octo et grana quatuor. Item certis personis galee Thomasii Valentini, pro solidis eorum dierum viginti eiusdem mensis augusti, qui pro eo quod dicta galea ivit Cataluniam, servierunt in vacceta, quam ducebat Infirriolus pro dicto tempore, unciam unam, tarenos viginti sex et grana quinque et dimidium. *Summa totius predicte pecunie* solute predictis personis, pro solidis eorum dicti temporis infra eosdem menses augusti et septembris, uncie octingente quinque, tareni quindecim et grana decem et novem et dimidium. Item ponit idem ammiratus per quaternum eumdem se solvisse tam prothontino Messane, quam certis naucleriis, b. et r. de novo conductis et deputatis per eum in vassellis extolii regii, armatis per eum in civitate Messane, pro supplemento personarum de Catalunia deficientium armationi et navigationi vassellorum ipsorum, ad diversam rationem pro subscripto tempore, quorum conductorum nomina, quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam et ad quam rationem dictus quaternus particulariter distinguit, ad generale pondus subscriptam pecunie quantitatem. In primis marinariis sexcentis quinquaginta uno, tam de Messana, quam quibusdam aliis terris Sicilie, pro mensibus duobus numeratis a quarto iunii, quo die vassella extolii regii recesserunt de portu Messane, usque per totum quintum sequentis mensis augusti, undecime indictionis, ad rationem de tarenis septem et granis decem pro

quolibet eorum per mensem, uncias trecentas vigintiquinque et tarenos quindecim. Item marinariis catalanis viginti octo de novo conductis in Messana, eo quod in quaterno armate facte in Catalonia non fuerunt reperti scripti, et tamen constitit eidem ammirato, sicut ponit, eos in serviciis regiis moram continue protraxisse, pro solidis eorum eis debitis pro diverso et variato tempore in eodem quaterno distincto, uncias viginti tres et tarenos sedecim. Item marinariis de Messana viginti novem pro mensibus duobus numeratis a vicesimo primo iunii, undecime indictionis, in antea, ad rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet eorum per mensem, uncias quatuordecim et tarenos quindecim. Item marinariis de Messana sexdecim pro mensibus duobus, numeratis a vicesimo octavo predicti mensis iunii in antea, ad eamdem rationem: uncias octo. Item balistariis catalanis septem de novo conductis per eum in Messana, eo quod in quaterno armate facte in Catalonia non fuerunt reperti scripti, tamen constitit eidem ammirato, ut ponit per eumdem quaternum, eos in serviciis regiis moram continue protraxisse, pro solidis eorum eis debitis pro diverso tempore, in eodem quaterno, distincto: uncias undecim et tarenos quatuordecim. Item naucleriis siculis octo pro solidis eorum duorum mensium, numeratorum a quarto iunii in antea, ad diversam rationem in eodem quaterno notatam: uncias octo et tarenos decem. Item pedotis duobus pro eisdem duobus mensibus, ad rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet eorum per mensem: unciam unam et tarenos quindecim. Item marinariis de Panormo quatraginta uni, conductis primo iulii, undecime indictionis, pro mensibus duobus numeratis ab eodem primo iulii in antea, ad eamdem rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet eorum per mensem: uncias viginti, tarenos quindecim. Item marinariis de Messana centum sexaginta septem conductis per eumdem ammiratum et deputatis in galeis et aliis vassellis Curie, pro supplemento personarum deficientium in eisdem post conflictum galearum Provincialium in Malta, pro toto mense augusti, undecime indictionis, ad eamdem rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet ipsorum, pro predicto mense: uncias quatraginta unam, tarenos viginti duos et grana decem. Item marinariis centum viginti uno conductis et deputatis per eumdem ammiratum in predictis galeis et vassellis Curie, pro supplemento personarum de-

ficientium in eisdem post conflictum Provincialium predictorum, pro mensibus duobus a primo dicti mensis augusti in antea numeratis, ad eamdem rationem: uncias sexaginta et tarenos quindecim. Item marinariis trecentis septuaginta novem de Messana et quibusdam aliis terris Sicilie, conductis per eumdem ammiratum, pro solidis eorum unius mensis, a sexto predicti mensis augusti in antea numerati, que fuerunt in serviciis regiis cum vassellis eisdem, uncias nonaginta quatuor, tarenos viginti duos et grana decem. Item naucleriis viginti duobus de Messana pro solidis eorum eiusdem mensis augusti, ad rationem de tarenis viginti pro quolibet eorum, pro mense predicto: uncias quatuordecim et tarenos viginti. Item naucleriis duobus de Messana pro solidis eorum, eiusdem mensis, ad rationem de tarenis quindecim pro quolibet eorum per mensem, unciam unam. Item naucleriis quatuor de Syracusia conductis pro supplemento naucleriorum de Catalonia, pro solidis eorum mensium duorum, a primo dicti mensis augusti in antea numeratorum, ad rationem de tarenis quindecim pro quolibet eorum per mensem, uncias quatuor. Item balistariis catalanis viginti septem conductis per eum pro supplemento aliorum balistariorum de Catalunia, pro duobus mensibus a primo dicti augusti in antea numeratis, ad diversam rationem in eodem quaterno distinctam, uncias viginti septem et tarenos viginti. Item marinariis centum septem de Messana, pro solidis eorum mensis septembris, undecime indictionis, ad rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet, uncias viginti sex. tarenos viginti duos et grana decem. Item marinariis duodecim de Messana, pro solidis eorum, dierum decem et octo numeratorum a primo dicti septembris in antea, ad rationem de tarenis quatuor et granis decem pro quolibet eorum, pro predictis diebus decem et octo, unciam unam et tarenos viginti quatuor. Item marinariis siculis trecentis quindecim pro solidis eorum diversi temporis, infra dictum mensem septembris, in eodem quaterno distincti, ad rationem de tarenis septem et granis decem pro quolibet eorum per mensem, uncias quatraginta quinque, tarenos sex et grana quindecim. Item naucleriis viginti quinque et comito uno eiusdem vaccette conductis, ut predicitur, pro supplemento aliorum naucleriorum de Catalunia, pro solidis eorum certi temporis in eodem quaterno distincti, et ad diversam rationem ibidem notatam, uncias tredecim et tarenos undecim. Item domino

Vassallo Accono, militi, prothontino Messane, pro solidis suis mensium trium, a primo iulii undecime indictionis in antea numeratorum, ad rationem de unciis quatuor ponderis generalis per mensem, uncias duodecim. Item marinariis, portulatis quatuor et alyeriis aliis galee ammirati pro honorantiis eorum mensium iunii, iulii, augusti undecime et septembris duodecime indictionis, unciam unam et tarenos decem et octo. *Summa totius predicte pecunie* solute predictis naucleriis, balistariis, rimeriis et personis aliis conductis et deputatis in dictis vassellis regiis, pro supplemento personarum deficientium in eisdem, nec non dicto prothontino Messane ac portulatis et aleyeriis dicte galee ammirati, uncie septingente quinquaginta novem, tareni duodecim et grana quinque. Item ponit solvisse per eumdem quaternum pro pretio saccorum ducentorum sexaginta octo emptorum per eum ad diversam rationem, in eodem quaterno notatam, pro ponendo in eis biscocto Curie panatice vassellorum ipsorum, uncias quatuor, tarenum unum et grana duo. Item pro delatura certe quantitatis frumenti, farine et biscocti in eodem quaterno distincte, delate a diversis partibus Sicilie in Messanam pro panatica vassellorum ipsorum, et pro diversis expensis minutis factis in mahazenis in quibus predictum frumentum, farina et biscoctum reposita fuerunt, et aliis diversis expensis, prout distinguit plenarie quaternus predictus, facta summa ad generale pondus, auri uncias viginti, tarenos viginti unum et grana decem et septem. Item certis personis pro confectione biscocti Curie et molitura farine, ex qua biscoctum ipsum confectum est, quarum personarum nomina et quantitas pecunie cuilibet earum solute, et pro qua causa, cum distinctione temporum solutionis eiusdem, in eodem quaterno particulariter continentur, facta summa ad generale pondus, auri uncias viginti novem, tarenos viginti septem. Item certis pictoribus pro pictura galearum quatuor et galionum trium Curie, distinctorum in quaterno predicto, ad generale pondus, uncias septem et tarenos viginti. Item diversis marinariis et pedotis de Messana conducentibus teridas regias, in quibus transfretabant almugavari in Calabriam, et pro reportandis abinde cum eisdem teridis regiis animalibus et rebus aliis acquisitis per eos in Calabria ab inimicis regiis, per diversas solutiones et tempora, ad generale pondus, auri uncias quatuor. Item certis personis pro pretio scutorum et pavensium septuaginta

pro munitione vassellorum regalium, ac cindati et buccaramini pro baneriis vassellorum ipsorum, et fieri faciendis eisdem, prout particulariter distinguit quaternus predictus, ad generale pondus, facta summa, uncias viginti unam et tarenos decem. Item diversis personis pro pretio casei cantariorum trecentorum, carnium salitarum cantariorum quindecim, vini salmarum quingentarum decem, olei cafisorum triginta novem, candelarum rotulorum quinquaginta duo, et rotulorum diversarum specierum quinquaginta duorum, emptarum per eum pro munitione et companagio personarum dicti extolii regii, ac pro diversis aliis expensis in delatura, stipatura et aliis servitiis necessariis factis in rebus predictis, ad diversam rationem, particulariter et distincte in eodem quaterno contentam, facta summa, ad generale pondus, uncias centum octuaginta tres, tarenos octo et grana septem. Item diversis personis pro pretio diversarum rerum minutarum necessario emptarum per eum, ad diversam rationem in eodem quaterno contentam, pro munitione et companagio galearum ipsarum, et aliis diversis servitiis Curie distinctis in quaterno predicto, facta summa, ad generale pondus, uncias quatraginta sex, tarenos tres. Item ponit solvisse per quaternum eumdem Manfredo Lancee, capitaneo insularum Malte, Gaudisii, computandas in gagiis seu quietatione sua, ad generale pondus, auri uncias sedecim et tarenos viginti sex. Item quibusdam exploratoribus missis ad diversas partes regni, pro explorandis rumoribus. Item Dominico Anno Pullisio pro loerio cuiusdam barce sue armate, conducte ab ipso per duas vices pro portando Perpinnano hostiario nostro ad Comitem Atrebatensem aput Nicotram, pro tractando excambio Catalanorum captorum, ad generale pondus, auri unciam unam. Item procuratori Iaconie de Milite pro pretio salmarum frumenti centum, ad generale pondus, auri uncias viginti septem, tarenos duos et grana decem. Item comito Frederico Lancee, de mandato illustris domine regine ipsi ammirato per litteras facto, ut ponit, ad generale pondus, auri uncias sex, tarenos septem et grana decem. Item pro pretio rismarum sex de cartis papiri, necessariis pro scribendis quaternis marinariorum et aliis Curie servitiis faciendis, ad rationem de tarenis quatuordecim pro qualibet risma, ad generale pondus, auri uncias duas et tarenos viginti quatuor. Et ponit per quaternum eumdem retinuisse sibi de pecunia Curie existente per manus suas, que contigebant et pro expensis

suis mensium quinque et dierum decem, numerandorum a vicesimo aprilis, undecime indictionis, usque per totum mensem septembris, duodecime indictionis, ad rationem de uncia auri una parvi ponderis pro die, infra quod tempus computantur dies centum sexagintatres, ad dictum parvum pondus, auri uncias centum sexagintatres, que sunt ad generale pondus uncie centum quatraginta sex et tareni viginti unum. — *Summa totius predicte pecunie* solute tam pro pretio dictorum saccorum et aliarum rerum predictarum ac aliis Curie servitiis, quam dictis comito Frederico Lancee, Manfredo Lancee capitaneo Malte et Gaudisii et exploratoribus, ac pro expensis dicti ammirati, retentis per eum, ad dictum generale pondus, auri uncie quingente viginti una, tareni viginti duo et grana sex. Item ponit per eumdem quaternum exitus solvisse et solvi fecisse pro cotidiano victu comitorum, naucleriorum, balistariorum, navarolorum et aliarum personarum deputatarum in vassellis predicti extolii regii, a sexto mensis aprilis in antea usque per totum tertium decimum iulii, undecime indictionis, ad diversam rationem pro quolibet eorum per diem, nec non quibusdam almugavaris, autoritate mandati regii facti sibi oretenus, sicut ponit, pro expensis eorum certi temporis numerati a quinto madii, eiusdem undecime, usque per totum mensem septembris, sequentis duodecime indictionum, nec non et pro expensis Provincialium captivorum a quintodecimo iulii undecime usque per totum eumdem mensem septembris, quarum omnium personarum numerum, quantitatem pecunie pro qualibet ipsarum solutam, ad quam rationem et pro quo tempore idem quaternus distincte et particulariter continet, facta summa, ad generale pondus, auri uncias septingentas triginta quatuor, tarenos decem et septem et grana duodecim. Item ponit idem ammiratus per eumdem quaternum exitus liberasse et liberari fecisse pro panatica, companagio personarum navigantium in vassellis predicti extolii regii et munitione ipsorum, frumenti conversi in biscoctum et aliarum rerum quantitatem subscriptam, videlicet frumenti salmas mille vigintinovem et [thuminos] duodecim, biscocti cantaria triamilia quatringenta decem et rotulos viginti tres, panium recentium tria milia ducentos quinquaginta sex, casei cantaria trecenta, carnium sallitarum cantaria quindecim, vini salmas quingentas decem, olei cafisia triginta novem, candelarum rotulos quinquaginta duos, cicerum salmas quatuor, fabarum sal-

mas quatuor, et pro munitione vassellorum ipsorum inter scuta et pavisia septuaginta. *Summa summarum totius predicti exitus* unciarum octomilia octingente tres, tareni duo et grana decem et septem, frumenti salme mille viginti novem et [thumini] duodecim, biscocti cantariorum tria milia quatringenta decem, rotuli viginti tres, panium recentium tria milia ducenti quinquagintasex, armorum et aliarum rerum quantitas predicta. Facta vero collatione de introytu ad exitum, superat exitus introytum uncias sex, tarenos tredecim et grana duodecim et medium. Item quas posuit mutuasse et recepisse mutuo ab amicis, in summa sui introytus computatas, uncias quingentas octuaginta octo, tarenos sex et grana quinque et dimidium. *Summa predicte pecunie*, in qua Curia debitrix eidem ammirato apparet, computato predicto mutuo et pecunia ad quam inventus est exitus introytum superare, uncie quingente nonaginta quatuor, tareni decem et novem et grana decem et octo. De quibus, restitutis sibi per Bertrandum de Bellopodio, militem, Stratigotum Messane et regni Sicilie Thesaurarium, ad mandatum nostrum olim infra presentem annum duodecime indictionis, unciis auri trecentis ponderis generalis, nec non deductis et extenuatis de summa predicti residui unciis octuagintasex et tarenis viginti, debitis Curie pro iure exitus et dohane salmarum frumenti quatringentarum dudum, ad mandatum illustris domine regine domine et matris nostre, datum Messane septimo decimo septembris, duodecime indictionis, extractarum de portu Licate et delatarum extra regnum, restabant solvende sibi uncie ducente septem, tareni viginti novem et grana decem et octo, quas per eumdem Stratigotum et Thesaurarium eidem ammirato mandavimus de fiscali pecunia assignari. Frumenti vero, biscocti et aliarum rerum idem est introytus et exitus. Et licet per eosdem Iohannem, Alaymum et Matheum in examine et dispunctione rationis ipsius notate et facte essent quamplures efficaces questiones, secundum ritum rationum et consuetudinem regni Sicilie amirato predicto, nos tamen attendentes grata devotionis et fidelitatis obsequia, que idem ammiratus in expugnatione et captione hostium predicti domini patris nostri atque nostrorum viriliter et constanter exhibet, et est in antea collaturus, questiones ipsas sibi de speciali gratia duximus relaxandas, et ipsum et heredes suos exinde quietamus. Unde ad futuram memoriam, et predicti ammirati et heredum suorum cau-

telam, presentem quietationis apodixam sibi mandavimus fieri, et pendentis sigilli nostri munimine communiri. Reservata inquisitione facienda contra eum de processibus suis suo loco, tempore, cum placuerit domino patri nostro vel nobis, ita quod exinde respondere Curie iuxta formam, que servatur in talibus, teneatur. Datum Messane, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, mensis iunii, XXII° eiusdem, duodecime indictionis.

Documento in pergamena segnato di n. 713, esistente nell'archivio della Cattedrale di Valenza (Spagna).

Il testo venne pubblicato nel 1914, col titolo *Las cuentas de Roger de Lauria*, dall'egregio prof. Ambrogio Huici di Valenza, nella pregevole *Revista del centro de Estudios historicos de Granada y su reino*. Granada, an. IV, pag. 57 e seg. Per la difficoltà di ritrovare in Italia la suddetta rivista, e per l'importanza del documento ho creduto conveniente di riferirne per intero il testo, e poichè è abbastanza lungo, l'ho compreso in questa *Appendice*. Il prof. Huici non ha premesso alcun ricordo storico ai documenti di approvazione dei conti presentati dal Loria (cfr. pure appresso doc. del 29 settembre 1287 e 15 luglio 1288), ma si è limitato soltanto ad apporre in principio di essi un breve argomento, stampando il testo in sei fascicoli delle annate 1914 e 1915 della Rivista. Ho riveduto accuratamente il testo medesimo, ed ho corretto alcuni evidenti errori (come quelli di *tarorum*, *taros* per *tarenorum*, *tarenos*), anche per nomi di persone o geografici talvolta riferiti inesattamente, ed ho seguito in varie parti una migliore ortografia.

È chiaro che le tre pergamene dei conti del Loria trovansi in Valenza appunto per il motivo che quella notevole città di Spagna fu la patria del celebre ammiraglio Loria, e quivi egli morì nel 1305. Per la più esatta custodia di quei documenti, forse gli eredi avranno richiesto i prelati valenziani di conservarle, anco per il rispetto che aveasi nel medio evo ai sacri depositi ed archivi delle chiese e dei monasteri.

Questi conti che concernono esclusivamente il periodo da aprile a settembre 1283, e talvolta anco, per pagamenti arretrati, i mesi da ottobre 1282 a marzo 1283, cioè sin dai primi tempi del nuovo dominio aragonese in Sicilia, riescono di eccezionale importanza per il metodo preciso e rigoroso col quale sono formati, ed altresì per la grande quantità di notizie di fatti e di nomi che contengono, e di circostanze che rivelano con certezza indiscutibile nella ordinata loro esposizione, come rilevasi dall'esteso sunto che ho messo innanzi al testo del documento. Essi rimasero ignoti del tutto al Carini nelle sue peregrinazioni in Ispa-

gna, e perciò anche all'Amari (cfr. Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. I, pag. 510).

L'inserzione dell'integro testo del privilegio del Re Pietro I del 20 aprile 1283 riguardante il Loria non ho stimato di omettere, anco per alcune varianti che offre col testo edito la prima volta da Manuel Josè Quintana nella biografia del Loria, nelle *Obras completas* ediz. Madrid, 1852, pag. 480 e seg. e con l'altro fornito da Carini, *De rebus*, pag. 218. Nella trascrizione di Huici si ha « *accione* iurium ipsius officii », forma erronea invece di *racione*, ed è importante al contrario la variante *similiter concedimus* in fine del privilegio, che è più sicura lezione dell'altra data dal Carini con le parole *scilicet concedimus* (cfr. pure su tale documento del Re Pietro I sopra, pag. 68, n. 8).

È d' uopo ricordare qui solamente qualche circostanza di maggior rilievo che trovasi nel documento dell'Infante. Si menziona nelle partite di conti Giacomo di Pietro come Ammiraglio predecessore del Loria. Quel Giacomo era figlio del Re Pietro I, ed alcuni documenti editi innanzi (pag. 132 e 453) lo concernono. Notevole è il ricordo della battaglia navale di Malta contro gli Angioini (*Provinciales)*, avvenuta nel luglio 1283. dei quali fatti dà notizia Amari, 9ª ediz. vol. II, pag. 14 e seg. , ed altresì il prof. Manfroni , *Storia della marina italiana* cit. , parte I, « Dal trattato di Ninfeo » ecc., pag. 90 e seg. Il Minieri-Riccio ricorda un ordine dato a 1° settembre 1283 dal Principe di Salerno per soccorsi ai feriti provenzali, fatti prigionieri in Malta , su le navi dai Siciliani (*Il regno di Carlo I d'Angiò* cit. nell'*Arch. Stor. Ital.*, Serie IV, t. 5 , an. 1880 , pag. 355). Per altre notizie cfr. sopra , doc. CXLVIII. Manfredi Lancia era allora capitano delle isole di Malta e Gozo , come si ha dal documento, che contiene pure la menzione di un messaggio inviato al Conte d' Artois a Nicotera. Appare dai conti che le forze catalane e siciliane adoperavansi a scopo comune indistintamente dal Loria, che era peraltro Ammiraglio di Catalogna e Sicilia per il privilegio del Re Pietro I. Le spese dimostransi rilevanti anco per il motivo dei grandi approvigionamenti bisognevoli per le continue e vigorose azioni di guerra nella conquista.

Alquante espressioni del documento giovano nelle minute enumerazioni di cariche, ufficî e gradi e di oggetti e merci diverse a determinare antiche denominazioni, specialmente di marina ed altre. La parola *alyerii* od *aleyerii*, la quale si rinviene quivi registrata, manca in Ducange. Essa è propria del catalano antico, e significa : soldati di mare. Vedi Labernia , *Diccionari de la llengua catalana.* Barcelona , 1864 , t. I , voce *Alier.* L'importanza di documenti di tal genere riconosceva il prof. Giuseppe Del Giudice nella memoria *Diplomi inediti di Re Carlo I d' Angiò riguardanti cose marittime.* Napoli , 1871. Il ricordo del rito e della consuetudine dei conti delle finanze regie rivela i sistemi eco-

nomici dell'epoca. Termina il documento con la riserva del sindacato dell'officio del Loria, quando venisse su ciò provveduto dal Re Pietro I, e ciò dimostra che l'Infante Giacomo, come Luogotenente, pure approvando i conti dell'ammiraglio, non aveva intera potestà nel definire ogni responsabilità del Loria. I meriti di costui nel respingere i nemici sono pure accennati nelle dichiarazioni finali di approvazione del Infante Giacomo.

Sul Loria, oltre la biografia del QUINTANA già indicata, conviene menzionare la memoria di Augusto VECCHI (*Jack La Bolina*) intitolata *Ruggiero Loria e Corrado Lancia Almiranti di Casa d'Aragona*, edita nel volume *Saggi storico-marinareschi*. Genova, 1877 (pag. 104-160), e pregevole altresì per i ricordi e le descrizioni di navi e interpretazioni di nomi tecnici, pure con qualche disegno. Di recente ne ha scritto Placido VISALLI, *Su la nascita e la giovinezza dell'ammiraglio Ruggiero Loria* (negli *Atti della R. Accademia Peloritana* Messina, vol XIV, an. 1900). Si veda inoltre sopra, pag. 469.

CCXXIII.

1284, agosto 17, indizione 12ª, Messina.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, in seguito a supplica degli abitanti di Reggio ed in considerazione dei danni che i medesimi hanno sofferto nella presente guerra per serbare la fedeltà ai sovrani, li esenta dall'obbligo di pagare le collette, sovvenzioni ed altre tasse dovute alla regia Corte per i loro beni esistenti nelle terre di S. Agata, S. Nocito, Mesa ed oltre Mesa in Calabria.

Iacobus Infans, illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres, atque eiusdem in eodem regno generalis Locumtenens. Universis officialibus Calabrie tam presentibus quam futuris, devotis suis salutem et gratiam. Supplicato celsitudini nostre pro parte universitatis hominum Rhegii, devotorum nostrorum, ut cum ipsi, seu ipsorum aliqui, habeant et possideant quedam bona eorum mobilia et stabilia, existentia in terris et tenimentis sancte Agathe, sancti Noceti, Mese et ultra partes Mese, sitis in Calabria, et pro bonis ip-

sis consueverunt hactenus communicare et contribuere cum hominibus terrarum ipsarum in collectis, subventionibus, subsidiis et exationibus aliis, que per regiam Curiam seu terrarum ipsarum universitates dudum ibidem contigebat imponi, eos ab huiusmodi communicatione seu contributione cum hominibus ipsis de cetero facienda pro bonis eisdem pro parte regie Curie liberos, exemptos et immunes reddere dignaremur. Eorum supplicationibus benignius inclinati, cum delectet excellentiam nostram eorumdem supplicantium damna et expensas, que et quas in imminentis guerre discriminibus, ob observantiam sincere devotionis et fidei, quibus erga illustres dominos parentes nostros et nos ipsos agnovimus, operum effectibus, claro vigore multipliciter subierunt, digne provisionis et promerite relevationis permunifice liberalitatis nostre gratia compensare, devotioni vestre ex regia parte, qua fungimur auctoritate, precipiendo mandamus quatenus homines quoscumque dicte civitatis Rhegii, possidentes et habentes bona eorum huiusmodi in terris superius memoratis, ad contribuendum et communicandum cum hominibus terrarum ipsarum in mutuis, subsidiis ac exactionibus quibuscumque fiscalibus, in terris ipsis de cetero per regiam Curiam imponendis, compelli per homines terrarum ipsarum pro parte regie Curie minime permictatis, cum eos ex nostra pro parte regie Curie gratiosa liberalitate duximus eximendos. Dignum est enim ratione ut unde fideles regii pro regia fide servanda damnabiliter senserunt incommoda, inde per regiam munificentiam atque nostram relevationis beneficia conse[quantur], ut devoti devotiores reddantur et occasione hac commoditatis sortiantur effectum. Datum Messane, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quarto, in septimodecimo augusti, duodecime indictionis.

Documento inserito nel lavoro manoscritto di Giovanni Angelo Spagnolio, *De rebus rheginis*, lib. XI, cap. I.

Su lo Spagnolio (1573 - 1645) offre alquanti ricordi biografici Luigi Aliquò - Lenzi, *Gli scrittori calabresi*. Messina, 1913, pag. 401.

Pubblicato dal can. Antonio De Lorenzo nel volume *Le quattro Motte estinte presso Reggio di Calabria*. Siena, 1891, pag. 259, traendolo dal lavoro inedito dello Spagnolio. A pag. 39 il De Lorenzo offre un sunto del documento medesimo.

Ho corretto alcuni errori che trovansi nell'edizione del De Lorenzo, e ricorderò soltanto la variante *fideles regii* da me seguita, invece di

fideles Rhegii, perchè l'Infante Giacomo usa quivi espressioni generali per i sudditi regii e la loro fedeltà, e non per Reggio esclusivamente.

Diè breve notizia di questo privilegio nel 1857 Domenico Spanò-Bolani nella sua *Storia di Reggio di Calabria dei tempi primitivi sino all'anno di Cristo 1797*. Napoli, vol. I, pag. 175. Non riferì egli però la data precisa, nè la fonte donde traeva quei cenni, che sarà stata certamente lo Spagnolio. Lo storico Spanò-Bolani così dice: « Ebbe allora Reggio non pochi favori da Giacomo. Egli dispose che quanti Reggini possedevano beni mobili e stabili nei tenimenti di Santagata, San Noceto, Mesa ed oltre Mesa, fossero immuni di qualunque fiscale imposizione ».

Il documento fornisce evidente prova del dominio che i sovrani aragonesi esercitavano sui territori della Calabria, i quali costituivano non solo una speranza di acquisto di altre regioni in terraferma, ma anche sicurezza contro ogni incursione che gli Angioini preparassero da quei luoghi contro la Sicilia, potendosi prevenire o reprimere in Calabria più facilmente le mire del nemico. Il Re Pietro I in ottobre 1282, dopo la grande vittoria navale di Reggio, quasi presagiva di poter conquistare *totum regni residuum* (Vedi sopra, pag. 32). Approvava nel 1283 quanto aveva fatto Giovanni da Procida « pro defensione terre Regni » (Saint-Priest, *Hist. de la conquête* cit. t. IV, pag. 232, e Carini, *De rebus*, pag. 435). Per le pratiche di cessione delle terre dell'arcivescovato di Reggio e della Calabria da parte degli Angioini, avvenute negli anni posteriori, cioè dal 1285 al 1290, cfr. sopra, pag. 355 e 408.

La terra di S. Agata ancora esiste non lungi da Reggio, verso mezzodì. Per S. Nocito, anticamente detto pure Motta di S. Aniceto, e per le terre di Mesa ed oltre Mesa offre estese notizie De Lorenzo nel lavoro cit. pag. 11, 172 e seg. rilevando che di S. Aniceto rimangono i ruderi del castello a poche miglia di distanza da Reggio presso il mare, e che Mesa si denominava prima del tremuoto del 1783 un « rione fuori mura, che s'incontrava uscendo di porta Mesa [in Reggio], nella quale contrada oggi si prolunga la città moderna con uno dei suoi più nobili rioni ».

CCXXIV.

1285, maggio 2, indizione 13ª, Palermo.

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, annunzia a Manfredi Maletta che il Vescovo di Cefalù gli ha manifestato

che è stato da lui privato del possesso del tenimento S. Maria di Carsa, sito presso i confini di Cammarata, che il Vescovo ha tenuto per antica concessione dei Re di Sicilia, con esigerne pacificamente i frutti. Ordina pertanto l' Infante al Maletta di restituire quel tenimento al Vescovo, insieme ai proventi che avesse esatto, perchè se ciò non curerà, ha dato incarico al milite Raimondo Alamanni di assegnare al Vescovo il possesso del tenimento medesimo.

Iacobus Infans etc. Nobili viro Manfredo Malecta etc. Pro parte venerabilis viri Episcopi Cephaludi, devoti nostri, fuit nuper expositum coram nobis quod, cum ex antiqua concessione et largitate dive memorie divorum regum Sicilie, predecessorum nostrorum, predecessores ipsius Episcopi et idem Episcopus, nomine et pro parte cephaludensis Ecclesie, retroactis temporibus a tempore, cuius non extat memoria, et nunc idem Episcopus ex causa predicta teneat et possideat tenimentum sancte Marie de Harsa, situm prope confines terre Cammarate, percipiendo exinde fructus omnes et redditus, terragia, mandragia et alios proventus usque nunc pacifice et quiete, necnon et pro anno presenti locaverit iura terrarum ipsarum, mandras seu marcatos infrascriptos, una cum herbagio ibidem existente quibusdam conducentibus easdem, videlicet mandram que dicitur Bucca de Crapa, mandram que dicitur Sparagia, mandram Muntonum, mandram Nixii et mandram Casalotti, nomine et pro parte iam dicte Ecclesie tamquam domine et patrone, tu seu procuratores tui [a] possessione tenimenti et locorum predictorum, auctoritate propria, asserens tenimentum et loca ipsa ad te pleno iure spectare, eundem venerabilem Episcopum seu procuratores suos destituisti ad presens, in ipsius Episcopi preiudicium et non modicam lesionem. Cumque nostro culmini pro parte eiusdem venerabilis Episcopi extiterit humiliter supplicatum ut sibi super hoc providere misericorditer dignaremur, suis supplicacionibus benignius inclinati, maxime cum nostre intencionis propositum [sit] bona ecclesiastica manutenere et illesa servari mandare, devocioni tue ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus quatenus statim receptis presentibus eidem Episcopo, seu certo procuratori pro eo, possessionem tenimenti locorum predictorum, que prout nostra didicit celsitudo eidem cephaludensi Ecclesie de iure pertinere noscuntur, modo predicto pro parte Curie restituas seu restitui

facias per procuratores tuos, et si quos proventus ex eis racione destitucionis huiusmodi exinde percepisti seu percipi fecistis, eidem Episcopo vel suo certo procuratori facias integraliter assignare. Sciturus quod excellencia nostra nobili viro Raymundo Alamagni, militi, Vicario et castrorum Sicilie provisori citra flumen Salsum, dilecto consiliario, familiari et devoto nostro, per licteras suas scribit quod si te in restituendis predicto Episcopo vel eius procuratori dictis tenimento et locis invenerit tepidum et remissum, idem Vicarius predicta tenimenta et loca eidem Episcopo vel procuratori eius assignet, et in corporalem possessionem inducat. Datum Panormi, secundo madii, terciedecime indicionis [1290].

Dalla perg. di n. 62 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Arch. di Stato di Palermo). Il testo del documento regio è inserito in un transunto del 12 aprile 1290 della lettera del 14 settembre 1285 (cfr. appresso doc. di tale data) del milite Raimondo Alamanni per l'immissione in possesso.

Se ne ha una copia nel ms. Qq. H 8 *Diplom. Eccl. Cephalud.* a fol. 715 (Bibl. Com. di Palermo). È ricordato altresì nella Visita di mons. Daneo dell'anno 1579 nella *R. Conservatoria* (*Regie Visite*), reg. 1320 (Arch. di Stato di Palermo) con data erronea del 1380 invece di 1290, che è quella del transunto.

L'Infante Giacomo scrisse nello stesso giorno al milite Alamanni (cfr. doc. seguente). Per le antiche origini e le novità avvenute nei tempi posteriori nel possesso del tenimento di Carsa, si veda quanto ho detto per il doc. del 13 luglio 1290, a pag. 483 e seg. È degno di nota il ricordo della locazione delle mandre o *marcati* e dei dritti spettanti su quelle terre. L'Alamanni era Vicario al di quà del fiume Salso, come si rileva meglio dal doc. CCXXVII.

CCXXV.

1285, maggio 2, indizione 13ª, Palermo

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, dà notizia al milite Raimondo Alamanni del testo della lettera trasmessa in pari data al Conte Manfredi Maletta per la restituzione del tenimento di S. Maria di Carsa al Vescovo di Cefalù (cfr. doc. pre-

cedente), *e gli ordina che se troverà noncurante il suddetto Conte nella esecuzione, immetta egli stesso il Vescovo nel possesso di quel tenimento.*

Iacobus Infans etc. Raymundo Alamagni etc. Scire volumus devocionem tuam quod cum nobili viro Manfredo Malecta, comiti Camerario, dilecto consanguineo, consiliario, familiari et devoto nostro, per nostras scripserimus licteras in hec verba:

(Segue il testo del documento del 2 maggio 1285, a Manfredi Maletta).

Volumus et devocioni tue ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus quatenus, si eundem Comitem in restituendis predicto Episcopo, vel eius procuratori, dictis tenimento et locis inveneris tepidum et remissum, in possessionem ipsorum eundem Episcopum vel eius procuratorem inducas, ipsumque ad hoc pro parte Curie manuteneas et defendas. Datum Panormi, secundo madii, terciedecime indicionis [1290].

Dalla perg. di n. 62 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Archivio di Stato di Palermo). Per altre indicazioni basta rinviare al documento anteriore.

Il nuovo incarico dato all'Alamanni era necessario, poichè il Maletta, avendo commesso l'usurpazione, era certamente contrario a riconoscere i diritti del Vescovo.

CCXXVI.

1285, maggio 5, Figueras.

Il Re Pietro I ordina a Bernardo Scriba di pagare Attobono di Trapani ed i suoi socî venuti da Sicilia con una barca armata, e di fornire ai medesimi gli apparecchi e le vettovaglie, tanto se ritornino nell'isola, quanto se restino in Catalogna contro i nemici, come si crederà più opportuno.

Bernardo Scriba. Mandamus vobis quatenus quintetis Atthobonum de Trapena cum quinque sociis suis, qui venerunt cum barca armata de partibus Sicilie, a tempore citra quo non fuerunt

quintati, et faciatis dari eis apparamenta et victualia necessaria dicte barce, sive redeat ad partes Sicilie, sive remaneat cum armata nostra, vel inferat malum inimicis nostris, prout R. Marqueti et Berengarius Mayol viderint utilius et melius esse. Datum Figeriis, III° nonas may [1285].

Dal reg. 58 del Re Pietro, a fol. 23, nell'Arch. Cor. Aragona in Barcellona.

Carini, *Gli Arch. e le Bibl.* vol. II, pag. 113 ne dà un sunto, nel quale attribuisce erroneamente il nome di *Berengario*, invece di Bernardo, per lo Scriba.

Di questo documento io aveva fatto menzione nelle note al doc. LXXI; ma credo meglio di riportarne qui il testo. La forma *quintare* per *quietare* manca in Ducange, che registra invece l'altra *quitare* oltre quella di *quietare*.

CCXXVII.

1285, settembre 14, indizione 14ª, Palermo.

Il milite Raimondo Alamanni, Vicario generale al di qua del fiume Salso e provveditore dei castelli, per eseguire l'ordine dell'Infante Giacomo (cfr. doc. CCXXV), *affida ad Andrea de Lorenzo, di Cefalù, l'incarico di immettere nel possesso del tenimento di S. Maria di Carsa il Vescovo di Cefalù, e di proibire ai procuratori del Conte Camerario, Manfredi Maletta, di molestare più oltre il Vescovo.*

Raymundus Alamagni, miles, domini regis consiliarius et familiaris, ac regius in Sicilia citra flumen Salsum Vicarius generalis et castrorum provisor. Prudenti viro Andree de Laurencio de Cephaludo, dilecto amico suo, salutem et amorem sincerum. Ab illustre domino domino Iacobo Infante, serenissimi domini regis Aragonum et Sicilie filio, suo in regno Sicilie futuro successore et herede, ac in eodem regno Sicilie generali Locumtenente, nuper licteras recepimus in hac forma:

(*Segue il testo del documento del 2 maggio 1285, a Raimondo Alamanni*).

Cupientes itaque dictum mandatum regium reverenter ducere ad effectum, et circa exequucionem ipsius, aliis negociis magis arduis impediti, nequeamus personaliter interesse, tibi pro parte Curie exequucionem ipsius loco nostri duximus commictendam. Prudencie tue ex regia parte, qua fungimur auctoritate, districte precipiendo mandantes quatenus, statim receptis presentibus, forma ipsius mandati diligenter actenta et in omnibus observata, ad predicta loca te personaliter conferens, in possessionem locorum ipsorum eundem Episcopum vel eius procuratorem inducas, necnon procuratoribus eiusdem Comitis, statutis per eum in terra Cammarate, ex parte regia expresse inhibeas ut ipsum in possessionem dictorum tenimenti et locorum de cetero non molestent, set ipsum permictant ipsa loca pacifice possidere et tenere, sicut ipse et predecessores sui hactenus tenuerunt et possiderunt, sicut graciam regiam caram habent. Datum Panormi, quartodecimo septembris, quartedecime indicionis [1285].

Dalla perg. di n. 62 del Tabulario della Chiesa di Cefalù (Arch. di Stato di Palermo). Vedasi il doc. CCXXIV per altre designazioni delle fonti.

Si ha notizia di Raimondo Alamanni nell'anno 1283 (Carini, *De rebus*, pag. 261, 699) e nel 1285 (Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 153). Si veda il cenno da me dato a pag. 165. Un omonimo era baiulo di Barcellona in quel tempo (V. sopra, pag. 153, 170).

REGNO DI GIACOMO

CCXXVIII.

1285, novembre 29, Messina

L'Infante Giacomo, Luogotenente generale del regno, per rimunerazione dei gravi danni cagionati dal Re Carlo I d'Angiò, esenta gli abitanti di Reggio dal pagamento della marineria, li libera dalle collette rimaste ad esigersi per l'anno trascorso, e li esonera dall'obbligo di eseguire incarichi, per parte della regia Corte, fuori il loro territorio.

Di tale documento, consultato da SPANÒ-BOLANI, probabilmente sull'inedita storia dello SPAGNOLIO, fu data notizia dal medesimo nella *Storia di Reggio di Calabria* cit. vol. I, pag. 178. Nelle *Annotazioni* a pag. 316 egli non curò di inserirne l'intero testo (come avrebbe dovuto), ma riferì soltanto alcune parole del preambolo e fornì la data. Deve ricordarsi però per la datazione che il Re Pietro I era morto nella notte del 10 novembre 1285 (e non nel giorno 11, come dice AMARI, 9ª ed. vol. II, pag. 155) e che, essendo pervenuto l'annunzio in Sicilia a 15 dicembre, l'Infante continuava sino a quel tempo la consueta intitolazione (cfr. sopra pag. 260).

Conviene riportare il breve frammento offerto dallo SPANÒ-BOLANI, non essendomi riuscito di ritrovare quel privilegio. Il frammento è questo: « Consideratis multifariis et innumeris comerciorum generibus, quibus fideles dominorum parentum nostrorum, devoti nostri, civitatis Rhegii et tenimenti sui diutina fuerunt vexatione contriti per quondam Karolum, olim Provintiae Comitem, hostem dominorum parentum nostrorum et nostrum ». Le notevoli esenzioni e prerogative concedute dall'Infante Giacomo palesano la sua riconoscenza verso la munita città, nella quale

tanti combattimenti erano seguìti per respingere le aggressioni nemiche (*diutina fuerunt vexatione contriti*). Per altre franchigie largite alla città di Reggio nel 1284, vedi sopra, doc. CCXXIII.

CCXXIX.

1286, marzo 29, indizione 14ª, Messina.

Il Re Giacomo, avendo stabilito di inviare in Catalogna, per affari del regno, Ruggiero Loria, ammiraglio di Sicilia, Aragona, Maiorca e Valenza, gli permette di potere ricevere a mutuo il denaro a lui necessario a tale scopo, ed altresì di vendere il diritto di estrazione delle vettovaglie dai porti di Sicilia fuori il regno, e di fare permuta di qualsivogliano oggetti e merci per ritrovare il denaro. Promette di restituire il denaro ai mutuanti, di ratificare le vendite del diritto di estrazione e le permute suddette, e di permettere l'estrazione delle vettovaglie secondo i patti convenuti dall'Ammiraglio.

Iacobus dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Presentis scripti serie notum fieri volumus universis quod Rogerio de Lauria, militi, regni nostri Sicilie ac regnorum Aragonum, Maioricarum et Valentie Ammirato, dilecto consiliario, familiari et fideli nostro, quem pro quibusdam nostris negotiis ad partes Catalonie destinamus, commisimus quod possit recipere mutuo, pro parte Curie nostre, a quibuscumque mutuatoribus quantitatem pecunie sibi necessariam et oportunam, pro ipsis commissis sibi Curie nostre servitiis exequendis, necnon vendere pro parte Curie nostre exituras victualium de portubus Sicilie extrahendorum, extra regnum ferendorum, ac facere permutationes seu barattas de quibuscumque rebus seu mercibus cum quibuscumque mercatoribus, pro habenda ipsa quantitate pecunie necessaria et oportuna sibi pro dictis nostris negotiis sibi commissis, si forte ipsam quantitatem pecunie mutuo invenire non posset. Promittentes sibi, fide nostri culminis, pro parte ipsius nostre Curie, totam quantitatem pecunie, quam dictus Ammiratus pro parte

nostra mutuo receperit, pro exequendis ipsius Curie nostre negotiis, a mutuatoribus quibuscumque, mutuatoribus ipsis restituere, persolvere et integraliter exhibere; necnon huiusmodi venditionem faciendam per eum, pro parte nostre Curie, de dictis exituris victualium, ac dictas permutationes seu barattas, quas Ammiratus ipse faciet, pro parte nostre Curie, pro habenda dicta pecunie quantitate, ratas et firmas habere, et victualia ipsa, quorum vendiderit exituras, permittere extrahi per emptores ipsorum de portubus Sicilie, ferenda extra regnum, iuxta conventiones et pacta inter eundem Ammiratum, pro parte Curie nostre, et mutuatores predictos necnon emptores et contrahentes habita, ac si principaliter per nostri excellentiam acta essent. Datum Messane, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, mensis martii, vicesimo nono eiusdem, quartedecime indictionis, regni nostri anno primo.

Documento inserito in altro del 15 luglio 1288 (*cfr.* appresso) del Re Giacomo di approvazione dei conti presentati dall'Ammiraglio Loria, e che si conserva al n. 9411 delle pergamene dell' Archivio della Cattedrale di Valenza (Spagna).

Il testo trovasi stampato, insieme a quello del documento del 1288 edito dal prof. Huici, nella *Rivista del centro de estud. hist. de Granada* an. IV, 1914, pag. 151 e seg. (V. pure le notizie date da me sopra, per il doc. CCXXII). Al 1288 si alligava tale testo come giustificazione delle facoltà concesse dal Re.

Del viaggio del Loria per la Catalogna, del quale è cenno in questa lettera regia, fa ricordo il cronista Neocastro con tali parole: « VIII martii XIV indictionis prudens Admiratus cum duabus galeis in Cataloniam adiit », ed aggiunge che prese con sè altre navi ed arrecò danni ai nemici, e che infine « cum captivis, quos cepit, et preda in Cataloniam rediit » (cap. CII, ed. Gregorio cit. t. I, pag. 145). L'ammiraglio tornò poi in Sicilia nel settembre seguente, come si ricava dalla lettera spedita allora al Re Giacomo dal Loria (V. appresso, doc. CCXXX). Il Neocastro, senza denotare il tempo, soggiunge tra i fatti posteriori a maggio 1286: « In diebus illis admiratus de Catalonia rediens, in Messanam applicuerat » (cap. CX, ediz. cit., pag. 155). Il Re Alfonso di Aragona a 15 marzo di quell'anno provvedeva per un mutuo di 50 mila soldi regali per le spese dell'invio di milizie (*habeamus mictere familiam*) al Re Giacomo per difesa di lui e del regno, la qual somma dovea venire rimborsata col prezzo del frumento, libero dal diritto di estrazione, che il Re Giacomo doveva spedire dall' isola. Ciò si rileva dal docu-

mento da me pubblicato nell'*Anuari* (*1908*) *d'Estud. Catal.* Barcellona, 1909, pag. 349, n. V.

La regia Corte spesso si giovava della vendita delle tratte di vettovaglie per ritrarre danaro, come si scorge da varî documenti (cfr. prima, doc. LXXII, LXXIII, LXXVI, LXXVII ecc.). Su questo diritto di estrazione vigente in Sicilia sin dall'epoca normanna, e meglio regolato nei tempi posteriori, e su la « vendita che la Corte reale faceva di questa libera tratta » sotto gli Aragonesi, offre utili notizie il dott. L. Genuardi nella memoria *L'esenzione dell'ius exiturae in Sicilia nei secoli XIII e XIV.* Palermo, 1906, edita nell' occasione del rinvenimento di due documenti notarili su tratte concesse ai mercanti ed a privati. Egli dubita (pag. 18) che il privilegio di Guglielmo II del 1185, del quale ho fatto menzione sopra (pag. 506) sia falso, e che i monaci di S. Maria di Valle Giosafat « forse non ebbero mai [un altro] da Ruggiero II ». Non pare nondimeno che si abbiano di ciò prove sicure.

Su la parola *baratta*, che è sinonimo di permuta cfr. Ducange, voce *Baratum* e *Barata.* Nel linguaggio catalano antico si ha *barata* in tale significato.

CCXXX.

1286, settembre, indizione 15ª, Trapani.

L'Ammiraglio Ruggiero Loria dà notizia al Re Giacomo, in Messina, del suo ritorno in Sicilia dalla Catalogna. •

Questo documento è ricordato nell'altro del 15 luglio 1288 del Re Giacomo di approvazione dei conti del Loria (cfr. appresso). Le parole, con le quali ne vien fatta menzione, sono: « Infra eundem mensem septembris, apud Trapanum . . . . . pro salario unius cursoris, missi in Messanam ad nostram presentiam, cum predicti Ammirati litteris, significantibus nobis reditum eius in Siciliam ».

È altresì menzionato nello stesso documento del 1288 tra i conti alquanto più innanzi, così: « Infra predictum mensem septembris, quintedecime indictionis, apud Trapannm . . . . [pro] salario unius cursoris, missi cum suis litteris ad nostram presentiam, de significatione sui reditus in Siciliam », ricavandosi che tale seconda annotazione per l'identità di tempo e di oggetto è una vera duplicazione.

Alcune particolari notizie si desumono sul viaggio del Loria da Trapani a Messina dal documento del 1288, cioè che egli teneva seco con-

chieri e prodieri messinesi che aveva portato in Catalogna, che dovette far riparare la prora della sua galera, e che arrivato in Palermo prese in affitto alcune cavalcature da sella e da barda per la famiglia di Manfredi, primogenito del marchese di Saluzzo (e cugino del Re), che si recava insieme al Loria per visitare la regina madre Costanza ed il Re Giacomo. Lo scopo della venuta in Messina di Manfredi di Saluzzo riesce evidente dai documenti di ottobre di quell'anno 1286, da me sopra riferiti (n. CLIV e CLV), cioè per la cessione del regno di Sicilia fatta dalla sua sposa Beatrice, figlia del Re Manfredi, al Re Giacomo, e per la consegna a Manfredi di Saluzzo di una parte della somma convenuta per la dote di Beatrice.

CCXXXI.

1286, settembre a dicembre, indizione 15.ª

L'Ammiraglio Ruggiero Loria avverte il Giustiziere di Palermo, Marito degli Uberti, di consegnare al Protontino della stessa città, Pietro di Caltagirone, destinato dal medesimo Ammiraglio per l'armamento dei vascelli della regia Corte, le oncie mille di oro imposte su la città di Palermo per il denaro del sussidio (promissionis), ***delle quali è affidata al suddetto Giustiziere l'esazione, e ciò allo scopo di provvedere all'armamento dei vascelli in Palermo.***

Documento menzionato in quello del 15 luglio 1288 del Re Giacomo sui conti di Loria (V. appresso, doc. di tale data). È d'uopo riferire le espressioni del ricordo della lettera dell'Ammiraglio: « Ponit idem Amiratus . . . . . requisivisse per suas litteras eundem Iustitiarium Panormi [Maritum de Obbertis] ut uncias auri mille eidem universitati pro predicta promissione impositas et taxatas, et ei per Curiam ad recolligendum commissas, eidem Prothontino pro armatione predictorum vassellorum, tunc armandorum in civitate ipsa, exhibere deberet ».

La data di questo documento si rileva dai conti stessi del Loria, poichè si nota poco prima che a 13 gennaio della 15ª indizione (settembre 1286 ad agosto 1287) l'ammiraglio ricevette oncie cento dal Protontino Pietro di Caltagirone, incaricato dell'armamento dei vascelli già eseguito in Palermo, dal denaro del sussidio (*promissionis*) imposto e tassato in quell'anno (*eodem anno*) per la città dal Giustiziere Marito

degli Uberti, che avea dato quella somma al de Caltagirone. Si riconosce agevolmente che l' ordine del Loria per il modo della consegna del denaro del sussidio dovette esser dato prima di gennaio 1287, quando quel metodo di pagamento vedesi applicato, e le navi erano già armate, come si era stabilito.

Su Marito degli Uberti cfr. sopra, doc. CLXXXVII, ed i cenni da me dati a pag. 439 e seg. Appare così che Marito era Giustiziere di Palermo sin dall'anno 1286, e forse anche in tempo anteriore. La parola *promissio*, nel senso di sussidio in denaro dovuto alla regia Corte, non si trova registrata dal Ducange nè dal Rezasco cit. Il significato però non è dubbio dal documento del 1288, dicendovisi: « collectoribus *pecunie promissionis* imposite et taxate ». In un documento del Re Pietro I del 14 gennaio 1283 si legge: « de summa unciarum . . . . nostre excellentie promissarum in subsidium expensarum ». Carini, *De rebus*, pag. 275.

CCXXXII.

1287, febbraio, indizione 15ª, Palermo.

L'Ammiraglio Ruggiero Loria scrive al Protontino di Palermo, Pietro di Caltagirone, perchè rimetta a Berlinghieri Rog oncie ventidue per pagamento di dieci o quindici marinai, da destinarsi ai servizî della nave dell'Ammiraglio medesimo.

Tale lettera è ricordata nel doc. del 15 luglio 1288 (cfr. appresso). La menzione è quivi fatta in tal modo: « Et quod vicesimo septimo februarii, dicte quintedecime indictionis, apud Panormum . . . . . per predictum Prothontinum Panormi, ad litteras predicti Ammirati sibi proinde directas, assignate fuerunt, de pecunia Curie existente per manus ipsius Prothontini, Berlingerio Rog, pro solidandis pro parte ipsius Ammirati marinariis decem vel quindecim, deputandis ad servitia navis Ammirati ipsius, ... uncie viginti due ».

Per la data occorre dire soltanto che, trattandosi di un pagamento sollecito da farsi ai marinai, dovette la lettera del Loria essere spedita nello stesso mese, quando fu consegnata quella somma.

CCXXXIII.

1287, giugno o luglio, indizione 15ª.

L'Ammiraglio Ruggiero Loria invia, per mezzo di Guglielmo Simadimari, al Re Alfonso di Aragona una sua lettera con le notizie concernenti la conchiusione della tregua, allora avvenuta, con gli Angioini.

È fatta menzione di questa lettera nel documento del 15 luglio 1288 per i conti del Loria (V. appresso, doc. CCXLI). Vi si annota così: « Ostendit etiam per eundem quaternum solvisse Vinchio Cammise, de Neapoli, pro armatione et aliis necessariis unius galioni sui, missi per eundem Ammiratum ad predictum regem Aragonum fratrem nostrum, cum litteris et nuntiis suis, super negotio treuge tunc inite cum nostris hostibus, et pro expensis Guillelmi Simadimari missi per eum propterea, cum predictis suis litteris, ad dictum dominum fratrem nostrum » ecc.

La data della lettera del Loria si desume tra le partite dei conti registrate « infra predictum annum quintedecime indictionis », ossia da settembre 1286 ad agosto 1287. Si conosce però che la tregua fu convenuta in Napoli dopo il 23 giugno 1287 (cfr. prima, doc. CLXVII, e le notizie da me date), e deve ritenersi da ciò che la lettera del Loria sia stata spedita sul finire di giugno o nell'inizio di luglio seguente. È più probabile nondimeno la data della fine di giugno, anche per il ricordo che si ha (fra i conti) di essersi spedito un galeone con ambasciatori e lettere « super negotio treuge *tunc inite* », le quali ultime parole danno il significato di un invio sollecito e quasi immediato alla convenzione della tregua.

Negli stessi conti del Loria si ha più innanzi un altro ricordo per la tregua, cioè che vennero in Messina a 12 luglio 1287 presso il Re Giacomo i militi Giovanni Sarto e Matteo de Atro, ambasciatori del Cardinale Legato Gerardo e del Conte di Artois, insieme a ventidue loro familiari, e che dimorarono in quella città venti giorni sino al 4 agosto, « usque per totum quartum diem sequentis mensis augusti, dicte quintedecime indictionis », per trattare quanto occorreva *super negotio dicte treuge*. Questa ambasceria angioina alla Corte di Sicilia (che ne sostenne le spese) alquanti giorni dopo la conchiusione della tregua è prova del vivo interesse, che animava gli Angioini perchè quella tregua intempestiva, consentita dal Loria, fosse bene accolta nell'isola.

CCXXXIV.

1286, sett., 15ª ind. a 1287 agosto.

Il Re Giacomo ordina ad Ugo Talac e Federico de Incisa, Maestri Portolani del regno di Sicilia, di restituire all' Ammiraglio Ruggiero Loria oncie milleduecento, mutuate dal medesimo alla regia Corte per pagamento di soldati ed altri servizi regî.

Questo documento trovasi menzionato nell' altro del 15 luglio 1288 su i conti del Loria (Vedi appresso), nel quale si dice: « Ostendit . . . recepisse mutuo a se ipso . . . . quas de sua pecunia propria . . . mutuavit, solvendas per eum pro solidis stipendiariorum nostrorum et aliis Curie nostre servitiis, super quibus restituendis eidem Ammirato ad Hugonem Talac et Fredericum de Incisa, dudum infra predictum annum quintedecime indictionis Magistros Portulanos Sicilie, mandatum nostre celsitudinis emanavit, ... uncias milleducentas ». Si afferma altresì che all' ammiraglio fu poi pagata tale somma, *sicut infra notatur*. Verso la fine del documento si annota infatti che l'ammiraglio ottenne il rimborso della rilevante somma delle oncie milleduecento, e si menziona nuovamente la lettera regia, aggiungendosi « sicut supra in dicto introytu continetur ».

È determinata la data precisa dal ricordo della 15ª indizione per l'officio tenuto dai Maestri Portolani.

CCXXXV.

1286, sett., 15ª ind. a 1287 agosto.

Il Re Giacomo ordina a Lapo Guindone, Tesoriere del regno, di pagare all' Ammiraglio Ruggiero Loria le somme destinate per il soddisfacimento dello stipendio dei soldati, secondo l'elenco contenente i loro nomi e le cifre del denaro che devono ricevere, per il tempo quivi indicato.

Documento ricordato nell'altro del 15 luglio 1288 per i conti dell'ammiraglio (cfr. appresso). Le espressioni sono queste: « Ostendit . . . .

infra predictum annum quintedecime indictionis . . . . . solvisse tam diversis stipendiariis Curie, quorum nomina et cognomina et quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam quaternus ipse distinguit, computandas in solidis eorum, quos a Curia debebant recipere, quibusdam ex eis pro quietatione et supplemento quietationis certi preteriti temporis in quaterno ipso notati, de qua quantitate sibi solvenda ad predictum Lapum nostre littere emanarunt ».

Si dichiara indi che il Tesoriere Lapo nulla pagò al Loria, e che la lettera regia fu presentata al Re, che ordinò di lacerarla. Nella distinzione delle cifre di quelle somme dovute per lo stipendio dei soldati si ripete, poco più avanti, la notizia di quella lettera regia al Tesoriere, anco per un' apoca (*iuxta tenorem albarani*), che era stata rimessa dallo scrittore della gente di guerra Giovanni Scorna a Lapo.

La data della 15ª indizione appare dalla menzione già riferita per i conti.

CCXXXVI.

1286, sett., 15ª ind. a 1287 agosto.

Il Re Giacomo ordina al notaro Stefano de Nicola, Secreto e Maestro Procuratore di Sicilia, di pagare a Pietro di Milazzo oncie otto, per compenso (emenda) *di un cavallo morto per il servizio regio.*

Documento ricordato in quello del 15 luglio 1288 del Re Giacomo per i conti del Loria (cfr. appresso, doc. CCXLI). La menzione è in questi termini: « Computatis unciis octo solutis Petro de Melacio pro emenda cuiusdam equi sui mortui in nostris servitiis, pro quibus exhibendis eidem, ad notarium Stephanum de Nicolao, olim infra predictum annum quintedecime indictionis Secretum et magistrum procuratorem Sicilie, mandatum nostre celsitudinis emanavit ».

Il Secreto (come si dice appresso) non curò di pagare la somma al de Milazzo, e pertanto il Re fece lacerare la lettera dopo il pagamento eseguito dall'ammiraglio.

La data si ricava dall'indicazione del tempo dell'officio della Secrezia tenuto dal De Nicola.

CCXXXVII.

1286, sett., 15ª ind. a 1287 agosto.

Il Re Giacomo ordina al Secreto e Maestro Procuratore di Sicilia, Stefano de Nicola, di pagare a Matteo de Arenis oncie venti per acquisto di cavallo, armi ed altro a lui largiti.

Tale lettera regia è menzionata nel documento del 15 luglio 1288 (Vedi appresso), con precise espressioni: « Necnon et unciis viginti solutis Matheo de Arenis, pro emendis equo, armis et aliis rebus, in quibus serenitas nostra generose providerat, et eas per notarium Stephanum de Nicolao, dudum infra eumdem annum [quintedecime indictionis] Secretum et magistrum procuratorem Sicilie, sibi exhiberi preceperat ».

Non era stato eseguito l' ordine regio dal Secreto, e la lettera fu quindi restituita al Re, che provvide che venisse lacerata.

L'indizione è segnata più sopra nel documento medesimo del 1288.

CCXXXVIII.

1286, sett., 15ª ind. a 1287 agosto.

Il Re Giacomo concede a suo fratello, il Re Alfonso di Aragona, l' estrazione di salme seimila di frumento dalla Sicilia, per venire in sollievo delle spese dal medesimo Alfonso subite per la guerra tra il Re Pietro I ed il Re di Francia, e che dovrà pagare.

Documento ricordato nell'altro del 15 luglio 1288 (V. doc. CCXLI). Riferisco le parole quivi adoperate: « De summa salmarum frumenti sex milium, quarum emptionem eidem domino fratri nostro concessimus, in subsidium expensarum, quas subiit, et eum solvere oportet, pro guerra orta inter predictum dominum patrem nostrum et regem Francie ».

Si attesta per tale partita di conto, con lunga ed importante narrazione, che l' Ammiraglio Loria è creditore di oncie settecento per noleggio, conchiuso in quell'anno, di salme 3500 di frumento (della suddetta quantità di salme seimila), che dovevano estrarsi per la Catalogna, dal porto di Termini, da Bernardo Ferrario nunzio di Pietro de

Vilariis, e costui del Re Alfonso d'Aragona, a ragione di tarì sei per salma, « iuxta conventionem cum eo [Bernardo] exinde habitam » dal Loria. Accadde però che, mentre la nave era disposta a partire da Termini, « in eodem portu . . . . parata esset ad dictum viagium profectura », gli Angioini fecero un'incursione in Augusta, e si soffrì per tal motivo carestia di frumento in Messina, tanto che l'Ammiraglio dovette vendere a cotesta città il frumento a tarì diciotto per salma.

Arrivata intanto la nave a Messina, i cittadini si rifiutarono di acquistare il frumento a quel prezzo dicendo che in Augusta, già ripresa dalle armi aragonesi (*per nostrum marinum et terrestrem exercitum*), si sarebbe avuto con minore spesa. Il Loria fu costretto aggiungere oncie 406 e tarì 26, perchè altrimenti il Ferrario sarebbe stato danneggiato. Il Re Giacomo, in considerazione dei servizi dai Messinesi prestati a lui (*ob multimoda collata nobis servitia per Messanenses*) ed a dirimere le quistioni, ammise la sudetta somma di oncie 406, 26 tra le spese della regia Corte.

La data della 15ª indizione, relativa pure al documento, è espressamente menzionata nel testo.

CCXXXIX.

1286, sett. 15ª ind. a 1287 agosto.

L'Ammiraglio Ruggiero Loria scrive ad Ugo Talac, Maestro Portulano di Sicilia, affinchè consegni a Pietro di Caltagirone, Protontino di Palermo, oncie settecento per supplemento della spesa per la munizione e l'armamento dei vascelli regii in essa città.

Documento menzionato in quello del 15 luglio 1288 per i conti di Loria (cfr. appresso). Vi è detto: « Necnon numeratis, [et] non inclusis in eodem introytu, unciis septingentis olim per diversas vices assignatis per eundem Hugonem [Talac] ad litteras predicti Ammirati propterea sibi missas, Petro de Calatagirono, tunc Prothontino Panormi, pro supplemento munitionis et armationis vassellorum nostrorum tunc armatorum per eum in civitate ipsa ».

Per la data occorre notare che si indica prima nei conti che quella somma faceva parte di altre che furono consegnate al Loria « a vicesimo secundo octubris usque per totum septimum decimum diem mensis madii, quintedecime indictionis ». Non è quindi dubbio che alla let-

tera dell'Ammiraglio debba attribuirsi la data sopra segnata, rilevandosi altresì che essa fu inviata anteriormente al mese di maggio 1287. Pare anzi che questa lettera del Loria sia stata fatta per esecuzione dell'altra del Re Giacomo ad Ugo Talac già ricordata (V. doc. n. CCXXXIV). Dalle espressioni da me riferite si desume inoltre che non soltanto nell'arsenale di Messina, ma anche in Palermo si armavano le navi di guerra.

CCXL.

1287, settembre 29, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo, in seguito alla presentazione dei quaderni di introito ed esito fatta dall'Ammiraglio Ruggiero Loria per l'amministrazione del suo officio dal primo luglio, 13ª indizione (1285) a 31 agosto, 15ª indizione (1287) tanto in Catalogna che in Sicilia, contenenti la notizia delle somme ricevute dagli officiali della regia Corte, o mutuate dallo stesso Ammiraglio, o ricavate da vendite di servi e vascelli, riscatto e liberazione di prigionieri, e delle spese per riparazioni, munizione ed armamento del naviglio reale, rilascia (dopo la conveniente dimostrazione dei conti resa alla regia Corte) ampia quietanza al medesimo Ammiraglio per la sua amministrazione sin dall'epoca della sua nomina (20 aprile 1283) a tutto giugno, 13ª indizione (1285), e per il tempo posteriore per i conti ora presentati, come sopra è detto. Ordina altresì che, nonostante che secondo il rito e la consuetudine del regno, i risultati dei conti debbano essere riferiti nella sua quietanza (in presenti apodixa), *questa abbia il suo pieno vigore, rimosso ogni dubbio o questione per cautela dell'Ammiraglio e dei suoi eredi.*

Iacobus dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod nobilis Rogerius de Lauria, miles, regnorum Aragonum, Sicilie, Maioricarum, Valencie et comitatus Barsillonie Ammiratus, dilectus consiliarius, familiaris et fidelis noster, presens coram magestatis nostre presentia ad ponendum coram nobis finalem et debitam rationem de pecunia et rebus aliis per eum,

subofficiales et [nuntios] suos, receptis, solutis et assignatis pro quibuscumque causis et negotiis, ostendit et assignavit culmini nostro quaternos introytus et exitus pecunie et aliarum rerum, per eum ac diversos commissarios, nuntios et subofficiales suos, a primo die mensis iulii terciedecime, usque per totum mensem augusti, quintedecime indictionum proximo preteritarum, per diversas vices, loca et tempora receptarum, pro parte nostre Curie, in Catalonia et Sicilia, tam a diversis officialibus Curie et personis aliis, de pecunia Curie et eorum propria et per seipsum Curie mutuata, et recepta pro aliis diversis causis et negotiis, quam de venditionibus servorum, vassellorum et aliarum rerum, redemptionibus et liberationibus captivorum rebellium et inimicorum nostrorum, olim per totum tempus ipsum acquisitorum et captorum per eumdem Ammiratum et suos commissarios cum nostro felici extolio et vassellis aliis, necnon solutarum et assignatarum per eos, per totum predictum tempus, in predictis partibus, pro reparationibus, munitionibus et armationibus extoliorum nostrorum et aliis diversis causis, negotiis et servitiis. Quibus quaternis visis, examinatis et discussis, eumdem Ammiratum et heredes suos de tota quantitate pecunie et aliarum rerum, per eum ac commissarios et subofficiales suos, a tempore quo commissum sibi predicte ammiratie officium exercere incepit in antea, usque per totum mensem iunii, dicte tertiedecime indictionis, et a predicto primo iulii usque per totum predictum mensem augusti, dicte quintedecime indictionis, receptarum, solutarum et assignatarum, pro predictis et aliis quibuscumque causis et negotiis, de quibus coram magna nostra Curia quaternos introytus et exitus assignavit, finalem et debitam posuit rationem et integre Curie satisfecit, in et ab omni onere positionis et satisfactionis rationis predicti officii totius predicti temporis totaliter absolvimus et quietamus. Et non obstante ritu Curie, qui secundum consuetudinem regni nostri Sicilie servatur in talibus, pro quo in presenti apodixa particulariter seu sumarie non continetur introytus et exitus pecunie et aliarum rerum totius predicti temporis, qui iuxta predictum ritum distingui et contineri debebat, presens scriptum quitantie omne robur, cautelam et firmitatem habere volumus, ac si de predictis omnibus in presenti apodixa plena et expressa mentio facta esset, et predicta omnia distincte et particulariter contineret, questionibus, dubiis et defectibus,

inventis et notatis in rationibus predictis, sibi per nos de speciali gratia relaxatis. In cuius rei testimonium ac predicti Ammirati suorumque heredum cautelam, sibi exinde presentem absolutionis et quietantie apodixam fieri, et magestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane, anno dominice incarnationis M° CC° LXXXVII°, mense septembris, penultimo eiusdem, prime indictionis, regni nostri anno secundo.

Documento in pergamena, segnato di n. 719, e conservato nell'archivio della Cattedrale di Valenza (Spagna).

Pubblicato dal prof. Huici, nella *Revista del centro de Estud. hist.* di Granata cit. an. IV (1914), pag. 149 e seg., con un brevissimo argomento e col ricordo che in fine della pergamena è attaccato il sigillo reale, notando: « En el sello: ✠ S. Iacobi dei gra. rex . . . . Ap . . . p . . at . . Capue. Es la misma leyenda del encabezamiento », cioè dell'inizio della lettera regia.

Nel riprodurre qui il testo del documento, ho corretto l'erronea parola *numarios*, che riscontrasi nell'ediz. di Huici invece di *nuntios*, e qualche altra, e riformato l'ortografia nella parte finale, che riusciva quasi incomprensibile.

Questa breve e generale approvazione regia, formata contrariamente (come quivi si afferma) ai sistemi delle apoche di quietanza, che doveano contenere le distinzioni delle partite dei conti d'introito ed esito, sembra che sia stata rilasciata per desiderio dell'ammiraglio Loria di possedere sollecitamente quella dichiarazione. o piuttosto per la difficoltà di riportare in breve tempo i risultati principali degli estesi conti dal 1285 all'agosto 1287, cioè un mese innanzi di questa approvazione. É degno di nota che il Re Giacomo approvava i conti di Loria sin dal tempo della nomina di costui ad ammiraglio (20 aprile 1283). Per tale primo periodo di amministrazione, cioè dal 20 aprile a settembre 1283, rimane l'approvazione concessa da Giacomo, allora Infante, col documento del 22 giugno 1284 (cfr, sopra, doc. CCXXII), cioè dopo quasi un anno dalla presentazione dei conti. Manca invece, perchè forse andò disperso, il documento di approvazione dell'Infante per i conti concernenti il periodo da ottobre 1283 al giugno 1285, che dovettero essere esibiti regolarmente dal Loria, come ne fanno fede gli anteriori, e quelli da luglio 1285 ad agosto 1287, dei quali ultimi si ha la conferma regia col riassunto delle partite dei conti (Vedi doc. CCXLI). Il Re Giacomo a 8 marzo 1292 conveniva generosamente con un suo atto che, se Loria morisse senza aver potuto rendere i conti del suo ufficio, egli non avrebbe molestato i successori del Loria per esibirli (cfr. appresso, doc. di tale data).

Riesce opportuno qui ricordare che gli officiali del regno di Sicilia erano obbligati a presentare i conti annuali della loro amministrazione ai Maestri Razionali, come si rileva chiaramente dalle istruzioni emanate dall'imperatore Federico II nel 1247-48, dirette *Racionalibus Sicilie*, e pubblicate da Winkelmann, *Acta imperii inedita* cit. pag. 633 e seg., traendole dal registro di Marsiglia. Sotto il Re Manfredi altri capitoli furono approvati per le attribuzioni dei Maestri Razionali, e per il modo come dovevano rendersi i conti dai vari ufficiali (Winkelmann cit. pag. 748-753); ma non si trova alcuna menzione per i conti dell'ammiraglio.

Per i capitoli dell'officio dell'ammiragliato sanciti dall'imperatore Federico II prima del 1239, e che furono senza dubbio (come gli altri) in vigore durante il regno di Giacomo, era stabilito tra l'altro che l'ammiraglio «de introitu et exitu totius pecunie et rerum expendendarum et recipiendarum per illos, qui ad hoc sunt per Curiam nostram statuti et in antea statuentur, plenam notitiam et conscientiam habeat, ita quod eosdem ammiratum et ordinatos suos *nihil exinde lateat*». Davansi all'uopo altre norme per quei conti (cfr. Tutini, *Discorso dei sette ufficii* cit. Roma, 1666, pag. 4 e seg., e la ristampa del testo data da Huillard-Bréholles, *Historia diplom. Frederici II* cit. t. V, parte I, pag. 578 e seg.).

È noto che il Re Giacomo nelle sue costituzioni approvate nel 1286 esentò gli ufficiali, che avevano esercitato la loro amministrazione al tempo del Re Carlo I d'Angiò, «de ponendis exinde rationibus coram magistris rationalibus magne Curie nostre vel alibi» (*Cap. regni Siciliae*, cap. XLVII, ed. Testa, cit. t. I, pag. 27). Dopo l'esame dei conti, doveva ottenersi *l'apodixa quietancie* dal Re, per la quale si pagava il diritto di sigillo, come è ordinato nei capitoli speciali dell'epoca angioina, richiamati in osservanza sotto gli Aragonesi: «De apodixis quietancie, si sit officialium maiorum, puta Vicarii, Ammirati . . . pro quolibet anno, solvantur pro quolibet uncie quinque» (cfr. G. La Mantia, *Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, nell'*Arch. Stor. Sic.*, an. XXXII, 1907, pag. 650).

Il giureconsulto napolitano Andrea D'Isernia (†1316) nel suo lavoro sul rito della regia Camera dava anche notizia del sistema di presentazione dei conti degli ufficiali, che si vede conforme a quello usato in Sicilia sotto Giacomo: «Officiales debent ponere rationes, facere quaternos introitus et exitus, ostendere et solvere quod restat apud eos, et hoc est in qualibet administracione. Qui non reddit rationem, tenetur mandati vel alia actione, sicut inducit conditio administrationis geste; dicunt Magistri Rationales quod potest talis officialis condemnari ad arbitrium regis, et est ratio quia eo ipso quod non computat, dolo facit». Esaminava altresì i casi di responsabilità degli eredi dell'ufficiale

per i conti (C. N. Pisano, *Ritus regiae Camerae Summariae regni Neapolis*. Ivi, 1689, pag. 627). I nomi di *ritus* e di *consuetudo regni Sicilie*, che adoperavansi nell' isola per quanto concerneva il rendimento dei conti, provano inoltre che seguivansi metodi simili a quelli, già mentovati, della corte angioina in Napoli.

Per i conti del Loria del 1285-87, distintamente esposti nelle varie partite, cfr. il documento seguente.

CCXLI.

1288, luglio 15, indizione 1ª, Messina.

Il Re Giacomo dopo la presentazione, eseguita dall'Ammiraglio Ruggiero Loria in settembre 1287, dei conti concernenti l'amministrazione del suo ufficio dal 1° luglio, 13ª indizione (1285) a tutto il mese di agosto, 15ª indizione (1287) approva i conti suddetti, nonostante che dal loro esame siano sorte « multe questiones, deductiones, defectus et dubia », *e che la regia Corte possa richiedere* « rationabiliter et iuste » *l'aggiunzione di somme non lievi nell'introito e la deduzione di altre per l'esito, e siano state omesse nella trascrizione alcune partite, che riportansi in fine del documento.*

Dai conti (che vengono inseriti nella lettera di approvazione) si desume che Loria assegnò alla Corte i varî quaderni dei conti.

L'Ammiraglio indica minutamente nella parte dell'introito le somme di denaro:

a) *ricevute da lui e da altri ufficiali, provenienti da diverse entrate, e destinate per reclutamento di soldati da mandare da Catalogna in Sicilia.*

b) *mutuate da cittadini di Barcellona per reclutare soldati e per l'armamento di galere, a spese comuni dei Re Giacomo ed Alfonso, da sostenersi in metà per ognuno.*

c) *ricevute per liberazione e riscatto di prigionieri fatti nella battaglia di Serignan e di Béziers (in Provenza) ed in quella delle isole Kerkene in Africa nel 1286, per metà ad ognuno dei suddetti sovrani.*

d) *per diritto di estrazione di vettovaglie e per vendita di Saraceni presi nelle isole Kerkene.*

e) *da parte della città di Messina e dai Giustizieri di Sicilia (distintamente indicati) sul denaro della sovvenzione regia, imposta e tassata nell'isola per la riparazione ed armamento del naviglio regio, nella somma complessiva di oncie 11506. 12.*

f) *da parte di vari ufficiali della regia Corte per ragione del loro ufficio, per l'armamento suddetto.*

g) *da diversi comiti feudatari di Messina per il servizio al quale sono obbligati per i loro feudi, non essendo venuti personalmente, e da altri per alcuni mutui.*

h) *dagli Angioini per liberazione e riscatto di Francesi, Provenzali e Latini, fatti prigionieri nella battaglia navale tra Napoli e Sorrento in giugno 1287, nella somma di oncie 3444. 10.*

i) *da diverse persone per liberazione di prigionieri di Gaeta, Sorrento e Cava.*

j) *da diversi per danaro proveniente da vendita di nave, da bottino di nemici e da composizione di abitanti di Procida.*

k) *dai Protontini di Barletta e di Monopoli per le spese di loro viaggio da Messina a Napoli.*

l) *da diversi pirati per il diritto del quinto di preda ed altro acquistato* « per eos in ipsa piratica exercenda ».

La somma totale dell'introito, computate alcune partite minori, è in oncie di oro 26128. 7.

Enumera nell'esito i pagamenti eseguiti:

a) *per comiti, nocchieri, balestrieri e marinai che andarono in Catalogna, dopo il ritorno dalle isole Kerkene.*

b) *per balestrieri e pedoni assoldati in Valenza e Barcellona per il servizio regio in Sicilia, e per noleggio delle navi per il loro viaggio.*

c) *per pagamento di soldati, che da Catalogna recavansi in Sicilia per andare alle Kerkene.*

d) *per biscotto e vitto dei marinai, e per oggetti e armi diverse per le suddette navi.*

e) *per i soldati reclutati in Catalogna e venuti in Sicilia.*

f) *per balestrieri reclutati in Trapani, che dovevano recarsi in Catalogna.*

g) *per armamento di galere in Catalogna e Maiorca per andare alle Kerkene, la quale spesa doveva essere sostenuta insieme, in metà per ognuno dal Re Alfonso di Aragona e dal Re Giacomo, e per altre galere da armarsi in Sicilia.*

h) *per vitto e custodia dei Saraceni fatti prigionieri alle Kerkene, e di altri prigionieri.*

i) *per la casa* (hospicio) *della regina madre e del Re.*

j) *per conto della dote dovuta a Manfredi, figlio del marchese di Saluzzo*

k) *per compenso di cavalli morti nella guerra.*

l) *per assoldare marinai per l'armata.*

m) *per supplimento di soldo ai nocchieri e marinai, di ogni grado, di varie terre di Sicilia.*

n) *per frumento da inviarsi a Scalea per munizione di quel castello, e per le spese di balestrieri e almogaveri e di armi per l'espugnazione di Augusta nel 1287.*

o) *per alcune spese minori, ed acquisti diversi.*

p) *per restituzione di somme di mutui fatti dall'ammiraglio.*

q) *per lo stipendio che al Loria appartiene.*

La somma totale dell'esito è in oncie di oro 26189.15.4.

Iacobus dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Notum facimus universis quod nobilis Rogerius de Lauria, regnorum Aragonum, Sicilie, Valentie, Maioricarum et comitatus Barcellonie Ammiratus, dilectus consiliarius, familiaris et fidelis noster, olim sexto die mensis septembris, huius prime indictionis, apud Messanam, presens coram nostra celsitudine ad ponendam de predicto ammiratie officio sibi commisso, necnon introytu et exitu totius pecunie et aliarum rerum quarumlibet per eum, commissarios et subofficiales suos, pro parte nostre Curie receptarum et assignatarum, a primo die mensis iulii tertiedecime, usque per totum mensem augusti, sequentis quintedecime indictionum proximo preteritarum, finalem et debitam rationem, et ad satisfaciendum nostre Camere de toto eo, in quo per rationem eamdem debitor nostre Curie appareret, ostendit et presentavit Curie nostre quasdam literas commissionis sibi facte per serenissimum quondam dominum regem Petrum, illustrem regem Aragonum et Sicilie, dominum patrem nostrum, clare memorie, et alias litteras nostras commissionis sibi facte per nos, post predicti domini patris nostri obitum, de predicto ammiratie officio, quarum auctoritate officium ipsum per totum predictum tempus exercuit et exercet, commissionibus ipsis, eo quod predictum exercet officium, remanentibus penes eum. Ostendit etiam

et assignavit eidem Curie, in nostri presentia, quaternos generalis introytus et exitus pecunie et aliarum rerum quarumlibet, per eum, commissarios, subofficiales et nuntios suos receptarum et assignatarum, pro subscriptis causis et negotiis, per totum tempus predictum. Et per quaternum sui introytus, per eum Curie assignatum, ponit et ostendit, per manus suas et infrascriptorum diversorum commissariorum, nuntiorum et subofficialium suorum, quorum nomina et cognomina, quantitas pecunie per quemlibet eorum recepta, a quibus, quantum a quolibet, quibus temporibus et locis et pro quibus causis, in eodem quaterno distincte notantur, olim per diversas vices et tempora subdistincta, per totum predictum tempus, auctoritate tam predictarum commissionum et sui ammiratie officii, quam mandatorum nostrorum, infra tempus ipsum propterea sibi missorum, que Curie assignavit, et oretenus sibi factorum, pro parte Curie recepisse a seipso et subscriptis officialibus Curie et personis aliis, de pecunia promissionis armate nostri felicis extolii et alia pecunia Curie expensa per manus eorum, necnon de infrascripta pecunia per eum et alios Curie debita, pro subscriptis causis, et mutuo a seipso et subscriptis mutuatoribus, de eorum pecunia propria, pro reparatione, munitione et armatione dicti nostri extolii et aliorum vassellorum nostre Curie, infra predictum tempus armatorum pro nostris servitiis, et pro aliis causis, negotiis et servitiis subdistinctis, sicut predictus quaternus particulariter et plene distinguit, ad generale pondus, pecunie et denariorum regalium quantitatem subdistinctam, videlicet:

Olim infra mensem aprilis, quartedecime indictionis nuper preterite, a Bertrando de Bellopodio, tunc regni Sicilie Thesaurario, consiliario, familiari et fideli nostro, de pecunia Curie existente per manus suas, convertendas per eumdem Ammiratum in nostris servitiis, per eum in Catalonie partibus faciendis: uncias mille. Vicesimo eiusdem mensis aprilis apud Panormum, mutuo a Matheo de Thermis, magne Curie nostre magistro Rationale, consiliario, familiare et fideli nostro, assignante sibi per manus Laurencii de Calatabuturo, solventis nomine et pro parte ipsius Mathei, de pecunia propria eiusdem Mathei: uncias centum. Vicesimo tertio eiusdem, apud Trapanum, a Rogerio de Manueli, quas idem Rogerius pro parte Curie nostre receperat a Bonsignoro de Aloysio, tunc Iusticiario vallis Mazarie, assignante

sibi ad mandatum nostrum tunc propterea sibi factum, convertendas per predictum Ammiratum in munitione et armatione duarum galearum et unius vaccette Curie nostre, cum quibus idem Ammiratus tunc temporis ad partes Catalonie, pro nostris servitiis, est profectus: uncias ducentas. Infra predictum mensem aprilis, apud Trapanum, a seipso, in quibus nostre Curie tenebatur, pro iure exiture salmarum frumenti trecentarum, tunc extractarum per eum de portu Trapani cum quadam terida sua vocata Sanctus Iulianus, cuius erat prepositus Iulianus Boscus, ferendarum abinde in Cataloniam, ad rationem de tarenis tribus per salmam: uncias triginta. Olim infra menses iunii et iulii dicte quartedecime indictionis, apud Barcelloniam, auctoritate patentium litterarum nostrarúm, quas Curie assignavit, continentie talis:

[Segue il testo del documento del 29 marzo 1286].

Recepisse a diversis mercatoribus catalanis, pro unciis quatringentis quinquaginta tribus, tarenis decem et granis quindecim ponderis generalis, per eos debitis Curie pro iure exiture et dohane salmarum frumenti trium milium quatringentarum, tunc concessarum eis per predictum Ammiratum, pro parte nostre Curie, auctoritate ipsarum litterarum nostrarum, ad extrahendum de portubus Sicilie et ferendum extra regnum ad loca licita et permissa, quorum mercatorum nomina et cognomina et quantitas exiture cuilibet eorum concesse, et pro quanta quantitate pecunie, in eodem quaterno particulariter continentur, ad rationem de tarenis tribus pro iure exiture et de tareno uno pro iure dohane cuiuslibet salme ipsius frumenti promisse eisdem mercatoribus per dictum Ammiratum, pro parte nostre Curie, et convento, auctoritate predictarum litterarum, quod si predicti mercatores vel aliqui ex eis predictam quantitatem frumenti, in toto vel in parte, vellent extrahere in Cataloniam deferendam, liceret eis, ultra quantitatem extrahendam et ferendam in Cataloniam de summa predicta, extrahere de Sicilie portubus et ad partes ipsas deferre, libere a iure exiture et dohane ipsius, quartam partem quantitatis eiusdem extrahende et ad dictas partes Catalonie deferende, eo quod pro solidandis in eisdem partibus balistariis et servientibus, ad partes Sicilie pro nostris servitiis destinandis, et faciendis aliis nostris servitiis sibi in eisdem partibus per nos ad exequendum commissis, pecunia erat sibi plu-

rimum oportuna: denariorum regalium, ad rationem de ipsorum denariorum libris duabus, solidis decem per unciam, libras de numero millecentum triginta tres, solidos sex et denarios octo. Infra menses iunii et iulii, quartedecime indictionis, per diversas vices, aput Barcelloniam, a Raymundo Marketto et Raymundo Favellerio, de eadem terra Barcellonie, quas idem Ammiratus per eumdem quaternum posuit et ostendit se recepisse et emisse ab eisdem, pro unciis auri quingentis decem, tarenis tredecim et granis quinque, de predicta pecunia sibi assignata in Sicilie partibus, pro exequendis et faciendis exinde in Catalonia diversis nostris negotiis, sibi in eisdem partibus per nostram celsitudinem ad exequendum commissis, ad rationem eamdem de denariorum regalium libris duabus, solidis decem per unciam, sicut predictus quaternus plenarie distinguit: eorumdem denariorum libras de numero mille ducentas septuaginta sex, solidos duos et denarium unum. Olim a septimo iulii, usque per totum secundum diem mensis augusti dicte quartedecime indictionis, per diversas vices aput Barcelloniam et maritimam de Bagnolis, auctoritate predictarum patentium litterarum nostrarum, mutuo recepisse, in defectu pecunie Curie tunc non existentis per manus suas in necessaria quantitate, ab eisdem Raymundo Marketto et Raymundo Favellerio, de eorum pecunia propria, pro solidandis in eisdem partibus militibus et equitibus in Siciliam ad nostra servitia transmittendis, necnon aliis nostris servitiis et munitione predictarum galearum duarum et unius vaccette armatarum per eumdem in dicta terra Trapani, cum quibus ad dictas partes Catalonie navigavit, companagio et aliis necessariis, tam personarum in eis navigantium, quam vassellorum ipsorum, restituendis eis per nostram Curiam vel Ammiratum eumdem, pro quibus idem Ammiratus pro parte nostre Curie, auctoritate predictarum litterarum, promisit et convenit eisdem mercatoribus restituere et exhibere, de pecunia Curie, que ad manus suas pervenerit, vel per Curiam nostram restitui et exhibere facere, que contingunt ad rationem predictam de denariorum regalium libris duabus, solidis decem per unciam, ad generale pondus: uncias nongentas, tarenos duos, grana decem et septem, predictorum denariorum libras de numero duomilia ducentas quinquaginta, solidos quatuor et denarios novem. *Summa introytus predicte pecunie* et denariorum regalium, ad idem pondus: uncie mille trecente triginta, et predicto-

rum denariorum libre de numero quatuormilia sexcente quinquaginta novem, solidi tredecim et denarii sex.

Posuit etiam et ostendit per eumdem quaternum sui introytus, auctoritate predictarum patentium litterarum, olim infra predictum mensem iulii mutuo recepisse, in defectu pecunie Curie tunc non existentis per manus suas in necessaria quantitate, a subscriptis hominibus Barcellonie, de eorum pecunia propria, pro solidandis in predictis Catalonie partibus comitis, naucleriis, balistariis et personis aliis, tunc deputandis ad armationem certi numeri galearum armandarum in eisdem partibus in comuni, pro comunibus servitiis et utilitatibus serenissimi et carissimi fratris nostri domini Alfonsi, illustris regis Aragonum, Valentie, Maioricarum et comitis Barcellonie et nostris, pro quorum vassellorum armationibus medietas pecunie et aliorum necessariorum per predictum fratrem nostrum et reliqua medietas per nos exhibita extitit et soluta, sicut infra in exitu particulariter et distincte notatur, pro qua idem Ammiratus, auctoritate predictarum litterarum, promisit et convenit, de pecunia Curie prius ad manus suas perventura, restituere et exhibere, et in eius defectu per nostram Curiam restitui facere predictis mutuatoribus pecuniam contingentem, ana predictorum denariorum regalium libras duas, solidos decem per unciam, denariorum ipsorum quantitatem subdistinctam, videlicet: a Raymundo Marketto libras de numero mille quingentas; a Berlingerio Maylo libras de numero mille quingentas; a Raymundo Favellerio libras de numero mille trecentas; et a Iacobo de Sancto Clemento libras de numero ducentas triginta, solidum unum, denarios decem.

Ostendit per quaternum eumdem pro parte nostre Curie recepisse, pro denariorum magonensium libris de numero quatringentis, contingentibus nos pro medietate librarum octingentarum denariorum ipsorum, per eum, pro parte dicti domini fratris nostri et nostra, receptis, pro liberatione et redemptione quamplurium personarum captarum per eum, cum predictis galeis in comuni armatis, in conflictu Serignany et Besers, reliqua medietate acquisita predicto domino fratri nostro, ad rationem de libris duabus, solidis sedecim denariorum ipsorum per unciam, ad dictum generale pondus: uncias centum quatragintaduas, tarenos viginti quinque, grana sedecim. Infra menses septembris et octubris predicte quintedecime indictionis, que contingebant nos pro

medietate unciarum auri quatuor milium quatringentarum quatraginta duarum, tarenorum viginti duorum et granorum quinque, dicti ponderis, perceptarum per predictum Ammiratum et eius commissarios de venditione Sarracenorum mille ducentorum quinquaginta quatuor, utriusque sexus, olim infra mensem augusti, dicte quartedecime indictionis, acquisitorum et captorum per eundem Ammiratum, ad opus predicti domini fratris nostri et nostrum, in insula Quarkani, cum predictis galeis armatis in Sicilia et Catalonia in comuni cum eodem domino rege, et infra predictos menses septembris et octubris venditorum in Trapano et Panormo, sicut quaterni particularis venditionis Sarracenorum ipsorum, per predictum Ammiratum Curie assignati, plene distingunt, reliqua medietate ipsius pecunie attributa dicto domino fratri nostro: unciarum duo milia ducentas viginti unam, tarenos undecim et grana duo et medium, que contingebant nos; pro medietate unciarum auri ducentarum triginta duarum, tarenorum decem et octo, perceptarum per eundem Ammiratum, ad opus predicti domini regis Aragonum et nostrum, pro liberatione et redemptione quorumdam Sarracenorum captorum per eum, cum ipsis galeis in predicta insula, ultra predictorum Sarracenorum numerum, reliqua medietate ipsius pecunie acquisita eidem domino fratri nostro: uncias centum sedecim, tarenos novem. *Summa predicte pecunie recepte mutuo*, pro armandis in comuni predictis galeis et predicte medietatis nos contigentis de acquisitione predicta, ad idem pondus: unciarum duo milia quatrigente octuaginta, tareni quindecim, grana decem et octo et medium; et predictorum denariorum libre de numero quatuor milia quingente triginta, solidus unus et denarii decem.

Computantur etiam, et ponuntur in eodem introytu, iuxta predicti quaterni tenorem, que debebantur nostre Curie per Ammiratum eumdem pro iure exiture et dohane salmarum frumenti mille quingentarum olim, infra predictum annum quartedecime indictionis, extractarum per nuntium eiusdem Ammirati de portu Licate, cum quadam navi sua vocata Bankeria, ferendarum ab inde extra regnum, ad rationem de tarenis tribus pro iure exiture, et de tareno uno pro iure dohane cuiuslibet salme frumenti ipsius: uncie ducente. Per eumdem quaternum ostendit olim, infra mensem octobris dicte quintedecime indictionis, apud Messanam, recepisse mutuo a se ipso, quas de sua pecunia propria, ad man-

datum nostrum tunc oretenus sibi factum, nostre Curie mutuavit, solvendas per eum, pro solidis stipendiariorum nostrorum et aliis Curie nostre servitiis, super quibus restituendis eidem Ammirato ad Hugonem Talac et Fredericum de Incisa, dudum infra predictum annum quintedecime indictionis magistros Portulanos Sicilie, mandatum nostre celsitudinis emanavit, et eas predictus Ammiratus ab eisdem magistris Portulanis recepit pro restitutione ipsius mutui, sicut infra notatur: uncias milleducentas. A duodecimo die dicti mensis decembris in antea, usque per totum diem nonumdecimum predicti mensis aprilis, per diversas vices, loca et tempora, in eodem quaterno introytus distincte notata, per manus magistri Virgilii de Cathania, Petri de Villario, nuntiorum predicti Ammirati, recipientium loco sui a Venuto de Pulcaro et sociis, dudum in eodem anno quintedecime indictionis cabellotis iuris dohane maris contingentis Curiam de victualibus et leguminibus tunc extraendis de Sicilie portubus et ferendis extra et infra regnum, extra Siciliam, pro solidis predictorum stipendiariorum de pecunia per eos Curie debita, ratione cabellotie ipsius, computatis in eis unciis septem et tarenis octo per eumdem Ammiratum Curie debitis, pro iure dohane predictarum salmarum frumenti ducentarum decem et octo tunc extractarum per predicti Ammirati nuntium cum predicta navi sua, cuius erat prepositus Henricus Nigrinus, et ferendarum extra regnum, ad rationem de tareno uno per salmam, sicut idem quaternus particulariter et plene distinguit, ad idem pondus in summa: uncias quingentas decem et octo, tarenos viginti, grana decem et novem et medium.

Ostendit per eumdem quaternum ultimo mensis septembris dicte quintedecime indictionis, apud Trapanum, pro parte dicte nostre Curie, recepisse a seipso de summa pecunie contingentis predictum dominum fratrem nostrum, de predicta pecunia percepta per eum de venditione predictorum Sarracenorum captorum in predicta insula cum predictis galeis, pro restitutione medietatis unciarum auri ducentarum octuaginta quatuor, tarenorum viginti duorum et granorum decem, olim solutarum per eumdem Ammiratum, de pecunia nostre Curie, pro armatione et aliis necessariis duarum galearum et unius vaccette Curie dudum armatarum in Trapano, pro mensibus duobus numeratis a quintodecimo iulii, predicte quartedecime indictionis, que simul cum aliis galeis

armatis in Barcellonia in comuni, pro parte dicti domini fratris nostri et nostra, recesserunt de maritima civitatis eiusdem ad ipsius fratris nostri et nostra servitia profecture, usque per totum quintum decimum mensis septembris, sequentis quintedecime indictionis, per quod tempus vassella ipsa, simul cum predictis galeis armatis in Catalonia, deputata fuerunt et moram traxerunt ad comunia servitia predicti domini fratris nostri et nostra, reliqua medietate ipius pecunie nos propterea contingente: uncias centum quatraginta duas, tarenos undecim et grana quinque.

Ostendit etiam per predictum quaternum introytus sui, per manus suas et infrascriptorum commissariorum suorum, infra predictum annum quintedecime indictionis, per diversas vices et tempora subdistincta, in quaterno ipso notata, recepisse tam a iudice Bernardo Coppula et sociis, tunc iudicibus Messane, assignantibus nomine et pro parte universitatis civitatis eiusdem, quam ab infrascriptis Iustitiariis Sicilie et personis aliis, pro reparatione, munitione et armatione nostri felicis extolii in eodem anno armati, de pecunia promissionis armate dicti extolii tunc in Sicilia imposita et taxata, existente per manus eorum, sicut in eodem quaterno particulariter et distincte notatur, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet: A primo novembris usque per totum mensem februarii, dicte quintedecime indictionis, apud Messanam per manus notarii Guillelmi de Bella, nuntii predicti Ammirati, a predictis Bernardo Coppula et sociis, que in eodem anno predicte universitati propterea fuerunt imposite et taxate: uncias quingentas. A septimo mensis ianuarii usque per totum mensem augusti, dicte quintedecime indictionis, diversis diebus et locis, in predicto quaterno distinctis, per manus tam predicti Ammirati, quam Bernardi Romei et Petri de Mathia de Pactis, nuntiorum suorum, a Symone de Calatafimo, tunc Iustitiario vallium Castri Iohannis, Demine et Melatii, de pecunia predicte promissionis in eodem anno in iurisdictione sua imposita et taxata, et sibi per nostram Curiam ad recolligendum commissa: uncias tria milia centum quinquaginta, tarenos viginti quatuor, grana decem. A septimodecimo die mensis ianuarii usque per totum vicesimum quintum diem mensis aprilis, indictionis eiusdem, diversis diebus et locis, in quaterno ipso distinctis, per manus suas nec non Iohannis de Nazario de Castanea, dicti notarii Guillelmi Galzerandi de Monteolyo, Gisberti

de Valromana et Rogerii Morena de Syracusia, nuntiorum suorum, a Roberto de Lauria tunc Iustitiario Vallis Nothi, de pecunia promissionis eiusdem in eodem anno in iurisdictione sua imposita et taxata, et sibi per Curiam ad recolligendum commissa: uncias duo millia sexcentas septuaginta novem, tarenos decem et octo. Ultimo aprilis, dicte quintedecime indictionis, apud Messanam, per manus predicti Ammirati, a Guillelmo de Namuntaguda, castellano castri Miney, et tunc statuto per nostram Curiam super recollectione pecunie predicte promissionis in eodem anno imposita et taxata universitatibus terrarum Miney, Calatagironi et Gulfi, de pecunia promissionis eiusdem in eisdem terris imposita et recollecta per eum, per manus Scaloris de Florentia et Perpignani hostiarii nostri: uncias quatringentas nonaginta novem, tarenos viginti sex. A secundo die dicti mensis ianuarii usque per totum quartumdecimum diem predicti mensis madii, diversis diebus et locis, in quaterno ipso distinctis, per manus predicti Ammirati, nec non Chapi Florentini, Bernardi Romei et Bartholomei de Monteolyo, nuntiorum suorum, a Frederico Mumito tunc Iustitiario vallis Agrigenti, comitatus Geracii, partium Cephaludi et Thermarum, de pecunia predicte promissionis in eodem anno imposita et taxata, et sibi per Curiam ad recolligendum commissa: uncias duo milia sexcentas decem et novem, tarenos tres, grana decem. A vicesimo tertio dicti mensis ianuarii usque per totum mensem iulii, dicte quintedecime indictionis, diversis diebus et locis, in quaterno ipso distinctis, per manus suas et Bartholomei de Monteolyo, Berlingerii de Monteolyo, predicti notarii Guillelmi et Raynaldi de Syracusia nuntiorum suorum, ab Ardoino de Calloro, tunc Iustitiario vallis Mazarie et collectoribus pecunie promissionis ipsius universitatibus Mazarie et Marsalie imposite et taxate, de pecunia predicte promissionis in eodem anno in iurisdictione sua imposita et taxata, et sibi per Curiam ad recolligendum commissa, computata pecunia assignata predicto notario Guillelmo per Michaelem Campanarium hostiarium nostrum, pro parte predicti Iustitiarii, de pecunia promissionis eiusdem: uncias mille nongentas quinquaginta septem. Tertiodecimo predicti mensis ianuarii, quintedecime indictionis, apud Panormum, per manus predicti Bartholomei de Monteolyo a Petro de Calatagirono, prothontino Panormi, statuto per eumdem Ammiratum, pro parte Curie, super armatione vassellorum

Curie nostre, armatorum in civitate ipsa, de pecunia dicte promissionis eodem anno universitati eiusdem civitatis Panormi imposita et taxata, assignata sibi per Maritum de Obbertis, tunc [Iustitiarium] civitatis eiusdem: uncias centum.

Ponit idem Ammiratus per predictum quaternum sui introytus requisivisse, per suas litteras, eumdem Iustitiarium Panormi ut uncias auri mille eidem universitati pro predicta promissione impositas et taxatas, et ei per Curiam ad recolligendum commissas, eidem prothontino pro armatione predictorum vassellorum, tunc armandorum in civitate ipsa, exhibere deberet, et sic de ipsis unciis auri mille per eumdem Ammiratum nullus fit introytus et exitus, eo quod predictus Petrus, tam de ipsa pecunia, quam de alia pecunia Curie sibi propterea assignata, tenetur et debet nostre Curie ponere rationem. *Summa predicte pecunie recepte* per manus predictorum Ammirati et nuntiorum suorum, a predictis Iustitiariis et personis de predicta pecunia promissionis, ad idem pondus: uncie undecim milia quingente sex, tareni duodecim.

Ostendit idem Ammiratus per eumdem quaternum olim subscriptis diebus et locis recepisse a subscriptis officialibus Curie, de pecunia Curie existente per manus eorum, ratione officiorum suorum, sicut infra distinguitur, pro reparatione, munitione et armatione predicti extolii et solidis predictorum stipendiariorum nostrorum, prout idem quaternus particulariter et plene distinguit, ad idem pondus, quantitatem pecunie subdistinctam videlicet: Quinto mensis decembris, dicte quintedecime indictionis, apud Panormum, a Lapo Guindono, tunc una cum Berlingerio de Villaraguto Camere nostre Thesaurario: uncias octuaginta. Eodem, ibidem, a Guillelmo Solanis, de pecunia Curie tunc existente per manus suas: uncias centum viginti sex. A vicesimo usque per totum vicesimum secundum martii, indictionis eiusdem, apud Messanam, ab eodem Berlingerio, de unciis octingentis assignatis sibi in dicta nostra Camera, per predictum Lapum, olim magistrum Portulanum Sicilie, in quibus pro officio magistri portulanatus eiusdem, dudum gesto per eum, cum Curia nostra composuit: uncias ducentas quinquaginta. A septimo usque per totum octavum mensis iulii, dicte quintedecime indictionis, apud Messanam, per predictum notarium Guillelmum, nuntium predicti Ammirati, a notario Roberto de Fieu, notario et commissario eiusdem Berlingerii, pro armatione trium teridarum Curie

mittendarum apud Scaleam, cum stipendiariis Curie et equis eorum, pro nostris servitiis, ad idem pondus: uncias quinquaginta novem, tarenos viginti sex et grana decem et septem et medium. Quintodecimo dicti mensis aprilis, ibidem, a Iaconia de Milite olim infra annum tertiedecime indictionis, nuper preterite, Secreto et magistro Procuratore Sicilie ultra fluvium Salsum, de summa pecunie in qua per rationem suam, per eum de officio ipso positam coram magne Curie nostre magistro Rationali, inventus est Curie nostre teneri, ratione dicti officii: uncias centum. Infra predictum mensem aprilis, a predicto Guillelmo Solanis, de pecunia per eum recepta pro iure sigilli nostri: uncias viginti quinque. Et infra eumdem mensem, a predicto prothontino Panormi, exhibendas Guillelmo Carbono, pro solidandis quibusdam marinariis deficientibus, ad supplementum duarum galearum Curie, quarum erat prepositus Ventura Merenda: uncias tres. *Summa predicte pecunie recepte* propterea ab eisdem officialibus, ad idem pondus: uncie sexcente quinquaginta tres, tareni viginti sex, grana decem et septem et medium.

Ostendit per eumdem quaternum se recepisse per diversas vices, apud Messanam, a diversis comitis pheudatariis civitatis eiusdem, pro servitio quod pro pheudis comitarie eorum pro eodem anno dare Curie nostre tenebantur, eo quod in anno ipso in armata dicti extolii personaliter non fuerunt, et a Guillelmo de Henrico de Messana, in quibus per nostram Curiam condempnatus extitit pro furtiva extraccione frumenti, extracti per eum de portu Thermarum extra regnum ferendi, sine mandato nostre Curie, aliquo iure exiture propterea Curie non soluto, prout predictus quaternus plene distinguit: uncias quatraginta novem, tarenos sedecim. Ostendit per eumdem quaternum olim subscriptis temporibus, apud Messanam, recepisse per manus suas et dicti Guillelmi, nuntii sui, a subscriptis personis, quam de eorum pecunia propria nostre Curie mutuaverunt, pro supplemento armationis predicti nostri extolii in eodem anno quintedecime indictionis armati, sicut infra distinguitur, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet: Tertio dicti mensis aprilis, ab Ottolino Russo uncias quinquaginta. Tertiodecimo eiusdem a predicto Matheo de Thermis uncias quatraginta novem, tarenos tres et grana decem et septem. Infra eumdem mensem aprilis a nobili Iohanne de Procida regni Sicilie Cancellario, per manus

videlicet Petri Pinti, assignatas notario Bartholomeo de Bella nuntio predicti Ammirati, uncias centum triginta novem, tarenos decem et novem, grana duodecim. Infra predictum mensem madii a Manfrido Cacholo assignante, nomine et pro parte certorum hominum civitatis Messane, de summa unciarum auri nongentarum nonaginta, quas pro complenda predicta armata de eorum pecunia propria Curie mutuarunt, computatis unciis quatuor, tarenis quinque mutuatis per Andream de Iudice, in pretio certe quantitatis vini assignati per eum eidem Ammirato: uncias nongentas quatraginta quatuor, tarenos viginti tres, grana quindecim. *Summa predicte pecunie* propterea recepte a personis eisdem: uncie mille centum octuaginta tres, tareni decem et septem et grana quatuor.

Ostendit et ponit idem Ammiratus per eundem quaternum infra mensem iulii, dicte quintedecime indictionis, ante Neapolim, et infra mensem augusti, eiusdem indictionis, apud Messanam per manus suas recepisse, pro liberatione et redemptione quorundam Gallicorum, Provintialium et Latinorum, de numero personarum olim infra mensem iunii, eiusdem indictionis, infra Neapolim et Surrentum captarum per eum, cum nostro felici extolio, in conflictu galearum nostrorum hostium, quas propterea promiserunt ei pro parte nostre Curie exhibere, quorum captorum nomina et cognomina et quantitas pecunie, a quolibet eorum inde recepta, in eodem quaterno distincte notantur, computatis unciis quatraginta septem, tarenis decem receptis pro liberatione hominum septuaginta unius de Neapoli, unciis duabus receptis pro liberatione Andree Cuculini de Barulo: in summa unciarum triamilia quatringenta triginta quatuor, tarenos decem. Infra eundem mensem iulii a subscriptis nostris fidelibus, quas pro parte nostre Curie receperunt, pro liberatione et redemptione subscripti numeri captivorum, de numero predictorum captorum per predictum nostrum extolium in conflictu galearum nostrorum hostium, videlicet: A predicto Berlingerio Villaraguto, quas recepit pro liberatione hominum quatraginta septem de Gayeta et hominum septuaginta sex de Surrento, uncias octuaginta quinque. A Guilelmo Chinolo, prothontino Messane, pro liberatione personarum quinquaginta de Cava, uncias quinquaginta. *Summa predicte pecunie recepte*, tam per manus suas, quam a predictis fidelibus, pro liberatione predictorum captivorum ad idem pondus, unciarum triamilia quingenta sexaginta novem et tareni decem.

Ostendit per eundem quaternum se recepisse a diversis personis, in quaterno ipso distinctis, de venditione cuiusdam navis et aliarum diversarum rerum acquisitarum et captarum de spoliis predictorum hostium, tam per Nicolaum Gaveram et Bartholomeum de Gotto de Messana, cum vassellis nostre Curie armatis, quam per predictum Ammiratum, cum predicto nostre extolio, computatis unciis quatraginta una assignatis sibi per homines Procide, in quibus composuerunt cum eo ne dampnificaret eosdem, sicut idem quaternus plene distinguit, in summa: uncias trecentas quinque, tarenum unum. Ostendit per eumdem quaternum ultimo predicti mensis augusti, apud Messanam, rehabuisse ab Angelo de Santa Cruce, prothontino Baruli, et Iohanne de Santa Cruce, prothontino Munopolis, de numero predictorum captivorum liberatorum pro certa quantitate pecunie, sicut in eodem quaterno notatur, que expense ei solute fuerunt pro armatione et aliis necessariis unius panfuli Curie nostre vocati Pavo, tunc armati in Messana pro ductu et transfretatione dictorum prothontinorum ab eadem civitate Messane usque Neapolim, uncias septuaginta. Ostendit per eumdem quaternum se recepisse olim, infra predictum annum quintedecime indictionis, a diversis piratis, pro iure quinte spoliorum et aliarum rerum acquisitarum per eos in ipsa piratica exercenda, uncias trigintanovem, tarenum unum et grana tria. Computatur et ponitur in eodem introytu, iuxta ipsius quaterni tenorem, pro subscriptis causis, ad idem pondus pecunie quantitas subdistincta, videlicet: que debebantur Curie per Hemericum de Usay de Barcellonia mercatore, pro iure exiture et dohane salmarum frumenti mille quatrigentarum sex et medie olim infra mensem septembris, huius prime indictionis, ad supplicationem predicti Ammirati concessarum per nostram Curiam eidem Hemerico, ad extrahendum de Sicilie portubus et ferendarum extra regnum, in quibus dictus Ammiratus, pro certa quantitate perlarum per eum sibi vendita et assignata, tenebatur eidem, ad rationem de tarenis tribus pro iure exiture, et de tareno uno pro iure dohane cuiuslibet salme ipsius frumenti: uncie centum octuaginta septem, tareni sedecim. Quas idem Ammiratus, per manus dicti Chapi nuntii sui, nostre Curie acquisivit in oneratione navis Biscontini Bisconti, vocata Biscontina, dudum onerate in portu Agrigenti certa quantitate frumenti extra regnum ferenda, eo quod asseruit onus predicti frumenti fuisse Ammirati

ipsius: uncias sexaginta. Et que vicesimo septimo februarii, dicte quintedecime indictionis, apud Panormum, iuxta predicti quaterni tenorem, per predictum prothontinum Panormi, ad litteras predicti Ammirati sibi proinde directas, assignate fuerunt de pecunia Curie existente per manus ipsius prothontini Berlingerio Rog, pro solidandis pro parte ipsius Ammirati marinariis decem vel quindecim, deputandis ad servitia navis Ammirati ipsius, et propterea [per] predictum Ammiratum in eodem introytu computantur; uncie viginti due. *Summa predicte pecunie* posite et computate in eodem introytu, pro causis eisdem, ad generale pondus: uncie ducente sexaginta novem, tareni sedecim. *Summa summarum totius predicti introytus* deductis rebus emptitiis, de quibus nullus introytus et exitus ponitur, ad dictum generale pondus: unciarum viginti sex milia centum viginti octo, grana septem; et predictorum denariorum regalium, librarum de numero novemilia centum octuaginta novem, solidi quindecim et denarii quatuor.

De quibus ostendit exitum infrascriptum. Ostendit et ponit dictus Ammiratus per predictum quaternum sui exitus, quem Curie assignavit, olim subscriptis temporibus et locis, infra annos predictarum quartedecime et quintedecime indictionum, per manus suas et infrascriptorum nuntiorum et commissariorum suorum, de predicta pecunia, tam auctoritate predictarum commissionum suarum dicti ammiratie officii, quam ad mandata nostri culminis infra predictum tempus sibi directa, que Curie assignavit et ad alia mandata nostra infra tempus ipsum propterea oretenus sibi facta, solvisse et exhibuisse diversis personis, pro reparationibus, munitionibus et armationibus infrascriptarum galearum et aliorum vassellorum armatorum, infra predictum tempus in Sicilia et Catalonia, pro infrascriptis nostris servitiis, pro restitutione predicte quantitatis pecunie per eum pro parte nostre Curie mutuo recepte a predictis personis, pro predictis nostris servitiis, sicut in predicto introytu supra notatur, [pro] solidis stipendiariorum nostrorum, et retinuisse sibi pro restitutione predicte pecunie per eum pro predictis servitiis, causis et negotiis nostre Curie assignate, et solidis seu expensis suis subscripti temporis, et pro aliis infrascriptis diversis causis, negotiis et servitiis, quarum personarum nomina et cognomina, quantitas pecunie singulis earum personis solute, tempora et loca

solutionis ipsius, pro quibus causis et servitiis et alia predicta in eodem quaterno exitus particulariter et distincte notantur, ad dictum generale pondus pecunie et predictorum denariorum regalium quantitatem subscriptam, videlicet:

Infra menses aprilis et madii, dicte [quar]tedecime indictionis, apud Trapanum, comitis, naucleriis, balistariis, marinariis et personis aliis, olim per eumdem Ammiratum conductis et deputatis in eadem terra Trapani ad armationem et servitia duarum galearum et unius vaccette Curie de remis viginti, armatarum per eum, ad mandatum nostrum tunc oretenus sibi factum, cum quibus in Cataloniam pro quibusdam nostris servitiis, ad mandatum nostri culminis, fuit profectus, pro solidis eorum, quibusdam videlicet ex eis navigantibus in galeis eisdem, pro mensibus quatuor et diebus sex, quibusdam aliis ex eis pro mensibus quatuor et diebus quinque, et quibusdam aliis ex eis navigantibus in galeis ipsis pro mensibus quatuor, numerandis a sexto madii, dicte quartedecime indictionis, quo cum eisdem galeis et vaccetta de portu Trapani recesserunt cum eodem Ammirato ad dictas partes Catalonie, pro nostris servitiis profecture, quia duodecimo die mensis septembris, dicte quintedecime indictionis, dicte galee de insula Querkani in Trapanum redierunt et fuerunt exarmate ibidem; et personis deputatis in predicta vaccetta, pro mensibus quatuor et diebus duodecim, numeratis a predicto sexto madii usque per totum octavum decimum diem dicti mensis septembris, quo vaccetta ipsa in Trapanum rediit, deducta quibusdam ex eis de solidis eorum eiusdem temporis certa quantitate pecunie in ipso quaterno contenta, eis soluta de pecunia Curie per Guillelmum Russum, tunc statutum super solidandis in predicto anno, quartedecime indictionis, marinariis ad armationem nostri felicis extolii deputandis; computatis etiam in summa presenti unciis quatuordecim, tarenis viginti quatuor, solutis per eumdem Ammiratum, pro solidis diversarum personarum in quaterno ipso contentis, deputatis ad armationem vassellorum ipsorum, que aufugerunt ab armata vassellorum ipsorum, necnon pro diversis rebus per eumdem Ammiratum emptis et assignatis comitis vassellorum ipsorum, pro munitione, companagio et aliis necessariis predictorum vassellorum et personarum in eis navigantium, pro eodem tempore, et pro expensis diversarum personarum missarum per eumdem Ammiratum ad diversas terras Sicilie, ultra fluvium Sal-

sum, pro conducendis et solidandis marinariis pro armatione vassellorum ipsorum, sicut in eodem quaterno distinguitur, ad predictum pondus, in summa : uncias quingentas nonaginta tres, tarenos decem et quinque.

Infra menses iunii et iulii, dicte quartedecime indictionis, apud Barcelloniam, per diversas vices Raymundo Marketto et Raymundo Favellerio, de eadem terra, pro denariorum regalium libris de numero mille ducentis septuaginta sex, solidis duobus et denario uno, olim per diversas vices, infra tempus ipsum, in eadem terra emptis et receptis ab eis, pro exequendis et faciendis exinde in Catalonia diversis nostris negotiis, sibi per nostram celsitudinem ad exequendum commissis, quorum denariorum receptio in dicto introytu continetur, ad rationem de denariorum ipsorum libris duabus, solidis decem per unciam : uncias quingentas decem, tarenos tredecim et grana quinque. A secundo usque per totum sextum decimum iunii, dicte quartedecime indictionis, apud Valentiam et Barcelloniam, balistariis triginta tribus et servientibus peditibus centum nonaginta tribus per eum conductis in eadem civitate Valentie, et balistariis centum per eum conductis in dicta terra Barcellonie, et missis in Siciliam pro nostris servitiis, pro solidis eorumdem balistariorum pro mensibus quatuor, et predictorum servientum peditum pro anno uno, numeratis a vicesimo octavo die eiusdem mensis iunii, quo balistarii et servientes, conducti in dicta terra Valentie, a Tarragona, et predicti balistarii, conducti in Barcellonia, ab eadem terra Barcellonie recesserunt in Siciliam ad nostra servitia profecturi, ad diversas rationes in eodem quaterno contentas, quorum balistariorum nomina et cognomina et quantitas pecunie cuilibet eorum soluta, in eodem quaterno distincte notatur : predictorum denariorum libras de numero mille octingentas viginti tres, solidos duos. Predicto sextodecimo iunii, apud Barcelloniam, Iacobo de Spluges, preposito cuiusdam navis eiusdem Ammirati, et Dominico de Sancto Felice, patrono cuiusdam alterius navis sue, pro naulo predictorum balistariorum et servientium, qui sunt inter omnes numero trecenti viginti sex, in veniendo cum navibus ipsis a predicta terra Barcellonie usque Trapanum, ana predictorum denariorum regalium solidos duodecim et denarios sex pro quolibet eorum ; eorumdem denariorum libras de numero ducentas tres, solidos quindecim. Ab octavo decimo madii usque

per totum quartum decimum diem sequentis mensis iunii, dicte quartedecime indictionis, apud Maioricas et Valentiam, per manus Guillelmi Pascalis et Berlingerii Rog, nuntiorum suorum, tam pro diversis rebus emptis per eum et assignatis per eum in Maioricis comitis predictarum duarum galearum armatarum in Trapano, pro supplemento munitionis et aliis necessariis galearum ipsarum, et refriscamento personarum in eis navigantium, in eundo de Sicilia in Cataloniam, quam pro lignaminibus, pice, stuppa et aliis rebus emptis per eum, positis et comissis in reparatione alterius predictarum galearum armatarum in Trapano, in qua navigabat idem Ammiratus, et cuiusdam alterius galee dicti domini fratris nostri, invente in flumine Culliure aperte in puppi, necessarie pro deferendis de Catalonia in Siciliam equis aliquorum stipendiariorum solidatorum in dictis Catalonie partibus, et mittendorum in Siciliam pro nostris servitiis, armate in Catalonia simul cum aliis vassellis armatis ibidem, que reparari necessario indigebant; necnon mercede carpintariorum, calatatorum et aliorum operariorum laborantium in reparatione galearum ipsarum, quas cum predictis lignaminibus et rebus decenter repararaverunt singulis oportunis, et expensis predictorum Berlingerii et naucleriorum predicte galee Ammirati, pro predicto tempore, infra quod galea ipsa extitit reparata, et Petro Lopis pro se et tribus sociis suis, pro accurrimento expensarum suarum, sicut idem quaternus exitus plene distinguit: eorumdem denariorum libras de numero nonaginta quatuor, solidos undecim et denarios undecim.

Octavo iulii, eiusdem indictionis, apud Barcelloniam, Iacobo Peris fratri nostro, qui cum equitibus quatraginta in Siciliam ad nostra servitia venire debebat, computandis in solidis sui quos esset a Curia recepturus, de quo scriptum proprie obligationis exinde sibi facte per eum in nostris manibus assignavit, quod in nostra Camera conservatur: eorumdem denariorum librarum de numero mille ducentas quinquaginta. Quintodecimo eiusdem, ibidem, ad mandatum nostrum, olim oretenus sibi factum, Bernardo de Sarriano, tunc misso in Cataloniam pro nostris servitiis, que postmodum per eumdem Ammiratum, pro parte ipsius Bernardi, soluta fuerunt militibus et equitibus solidatis in Catalonia et missis in Siciliam pro nostris servitiis, in eorum solidis computandis, quorum nomina et cognomina in eodem quaterno exitus

distincte notantur, de cuius solutione pecunie apodixam sub sigillo dicti Bernardi Curie assignavit: eorumdem denariorum libras de numero quingentas septuaginta unam, solidos quindecim Infra menses iunii et iulii, indictionis eiusdem, apud Barcelloniam, Bertrando de Cannellis, solidato per eum ad veniendum in Siciliam ad nostra servitia, pro expensis dierum quindecim, et quibusdam stipendiariis solidatis in Catalonia ad veniendum in Siciliam ad nostra servitia, in eodem quaterno notatis, pro expensis eorum dierum trium, quibus moram traxerunt in Barcellonia, expectando recessum predicti Ammirati, ut cum eo ascenderent galeas predictas, tunc ad insulam Querkani profecturas: eorumdem denariorum libras de numero centum viginti sex, solidos sedecim. A vicesimo dicti mensis madii usque per totum vicesimum secundum diem sequentis mensis augusti, indictionis eiusdem, diversis personis, in diversis locis, in quaterno ipso notatis, pro certa quantitate biscocti empta et assignata Michaeli de Leyda, pro panatica personarum navigantium in dicta vaccetta, necnon lanceis et asconettis cum vagenis eorum, assarcia assignata comitis predicte galee, in qua navigabat idem Ammiratus, pro munitione et armatione galee ipsius, expensis predictorum servientum peditum centum nonaginta trium et balistariorum triginta trium, solidatorum in dicta terra Valentie et missorum in Siciliam pro certo tempore in eodem quatermo notato, qui moram traxerunt in veniendo per terram, propter solidationem eorum, a Valentia usque Tarragonam, causa veniendi in Siciliam, et in eadem terra Tarragone, donec recessit abinde navis cum qua venerant in Siciliam, expensis diversarum personarum per diversas vices missarum ad diversas terras Catalonie pro diversis nostris servitiis, in quaterno ipso notatis, salario cursorum missorum ad diversas terras Catalonie cum litteris nostris pro nostris servitiis, varando de terra in mari alteram predictarum galearum nostrarum, propter supervenientem tempestatem ingradatam de mari in terram in maritima Barcellonie, et recuperatione rancupulli predicte vaccette, qui amissus fuerat in mari propter tempestatem eamdem, sicut idem quaternus particulariter et plene distinguit: eorumdem denariorum libras de numero centum quinquaginta tres, solidos quatuor, denarios sex. Pro exequendis quibusdam nostris negotiis in eisdem Catalonie partibus, de quibus plenam habemus notitiam: eorumdem denariorum libras de numero quinqua-

ginta quinque. Undecimo iulii, indictionis eiusdem, apud Barcelloniam, diversis personis pro certa quantitate clavorum, brumardorum, stupparolorum, acutorum diversarum maneriarum, quadrellorum, casei et aliarum diversarum rerum, in eodem quaterno distincte notatis, necessaria pro respectu . . . . duabus galeis armatis in Trapano et companagio personarum in eis navigantium, in navigando cum eis et aliis galeis armatis in Catalonia, a partibus ipsis in insulam Querkani, et pro indumentis iaculatorum navigantium ad predictam insulam, cum predictis galeis, prout in eodem quaterno particulariter continetur: eorumdem denariorum libras de numero quinquaginta octo, solidos decem et novem et denarium unum.

Secundo mensis augusti, apud maritimam de Bagnolis, diversis stipendiariis Curie, pro emendis seu restitutionibus quorumdam equorum suorum ad arma mortuorum in conflictu Serignany et Besers, quorum stipendiariorum nomina et cognomina, et quantitas pecunie cuilibet eorum proinde soluta, in eodem quaterno distincte notantur: eorumdem denariorum libras de numero ducentas viginti duas, solidos decem. Octavo septembris, dicte quintedecime indictionis, apud Trapanum, quibusdam stipendiariis Curie nostre solidatis in Catalonia, qui cum eodem Ammirato venerunt in Siciliam, pro solidis eorum dierum viginti trium, numeratorum ab eodem octavo septembris usque per totum eumdem mensem, ad rationem de tarenis duobus pro quolibet equo armato per diem, et diversis iannettis sarracenis tunc venientibus de Catalonia in Siciliam ad nostra servitia, pro expensis eorum a Trapano usque Messanam ad nostram presentiam, quorum stipendiariorum, iannettorum nomina et cognomina, et quantitas pecunie cuilibet eorum proinde soluta, in eodem quaterno distincte notantur: uncias quinquaginta, tarenos tredecim. Infra eumdem mensem septembris, apud Trapanum et Panormum, tam pro salario unius cursoris missi in Messanam ad nostram presentiam, cum predicti Ammirati litteris significantibus nobis reditum eius in Siciliam, expensis quatuor naucleriorum et duorum proderiorum messanensium, qui cum eo navigaverant in Cataloniam, in redeundo de Trapano in Messanam, quam pro reficienda prora galee ipsius Ammirati, et loerii certi numeri equitaturarum ad sellam et bardam conductarum pro familia egregii et dilecti consobrini nostri Manfridi, primogeniti illustris marchionis Sallucio-

rum, in veniendo cum eo a Panormo usque Messanam, ad illustrem dominam reginam dominam et matrem nostram et nos, et pro solidis Gandolfi Balbi, comiti Marsalie, pro tribus mensibus anni tertiedecime indictionis nuper preteriti, quibus fuit in armata nostri extolii et non fuit sibi exinde satisfactum: uncias viginti novem, tarenos sedecim et grana decem. Predicto octavo septembris apud Trapanum, balistariis quatraginta quatuor conductis per eumdem ammiratum et dimissis in Trapano, quorum nomina in eodem quaterno notantur, navigaturis cum eo in Cataloniam, ubi tunc redire proposuerat, pro solidis eorum mensium duorum, numeratorum ab eodem octavo septembris in antea, de quibus balistariis, vigintisex deputati fuerunt ad armationem galee unius, olim infra sequentem mensem octubris armate pro nostris servitiis in civitate Messane, cui preerat Guillelmus Chinolus, prothontinus civitatis eiusdem, reliquis balistariis decem et octo remanentibus in eadem terra Trapani, deputandis ad armationem galee unius tunc armande ibidem, pro custodia maritime vallis Mazarie, ad rationem de tarenis decem et octo pro quolibet eorum per mensem: uncias quinquaginta duas et tarenos viginti quatuor. *Summa predicte pecunie solute* pro negotiis et causis prescriptis ad idem pondus: uncie mille ducente triginta sex, tareni decem et septem; predictorum denariorum, librarum de numero quatuor milia sexcente quinquaginta novem, solidi tredecim et denarii sex.

Ostendit etiam idem Ammiratus per eumdem quaternum olim per diversas vices, loca et tempora subdistincta, per manus suas et infrascriptorum nuntiorum suorum, de predicta pecunia, et pecunia domini fratris nostri sibi propterea assignata, solvisse diversis personis pro subdistinctis causis, expensis et servitiis necessario factis per eum, in munitione, armatione et aliis necessariis, tam subscripti numeri galearum et aliorum vassellorum, olim infra predictos menses iunii et iulii per eum ad opus predicti domini fratris nostri et nostrum armatorum in Catalonia et Maioricis, navigaturorum in insulam Querkani, simul cum predictis galeis et vaccetta armatis in Trapano ad communia servitia predicti domini regis et nostra, quam pro delatura, oneratura et missione biscocti missi in Cataloniam, pro panatica et etiam pro aliis necessariis personarum in eis navigantium et pro aliis expensis et servitiis in eodem negotio, sicut infra distinguitur, oportunis, de qua medietas predictum dominum fratrem nostrum

et reliqua medietas nos contingunt, quarum personarum nomina et cognomina, quantitas pecunie cuilibet eorum soluta, pro quibus causis, in predicto quaterno distincte notantur, ad dictam generale pondus pecunie et predictorum denariorum quantitatem inferius denotatam, videlicet: Infra predictum mensem aprilis, dicte quintedecime indictionis, apud Panormum et Trapanum, pro delatura, oneratura et naulo cantariorum biscocti septingentorum et rotulorum triginta quinque, de biscocto Curie nostre facto in civitate Panormi, oneratorum et delatorum in quadam navi Bernardi Gilii vocata Santus Nicolaus, ab eadem civitate Panormi usque Trapanum, ubi biscoctum ipsum moratum extitit, ferendum abinde in Cataloniam cum navi predicti Ammirati, existente tunc in portu terre ipsius, exoneratura et delatura eiusdem biscocti a predicta navi ipsius Bernardi in terram in Trapano, et abinde usque machazenum, in quo fuit repositum; necnon pro cannarum de cannapacio duabus milibus sexcentis quinquaginta octo, emptis in eisdem terris Panormi et Trapani, pro faciendis exinde saccis necessariis pro repositione ipsius et alterius subscripte quantitatis biscocti onerati in predicta navi Ammirati, et delatura aliorum cantariorum biscocti quatringentorum quinquaginta quatuor de biscocto Curie, facto in eadem terra Trapani, et oneratorum in navi Dominici Consalbi proinde conducta, et naulo predictarum navium predictorum Ammirati et Dominici, cum quibus totum predictum biscoctum in predictis saccis repositum et delatum extitit, ab eadem terra Trapani usque Barcelloniam; pro panatica galearum armandarum in eadem civitate ad opus predicti domini fratris nostri et nostrum, pro comunibus suis servitiis et nostris, ad diversas rationes in eodem quaterno exitus distincte notatas: uncias centum octuaginta octo, tarenos viginti sex et granum unum. Infra predictos menses iunii et iulii, dicte quarte decime indictionis, apud Barcelloniam, comitis, naucleriis, balistariis et personis aliis conductis et deputatis per eum in Catalonie partibus ad armationem et servitia duodecim galearum et unius galioni de remis octuaginta, armatarum in Catalonia ad comunia servitia predicti domini fratris nostri et nostra, pro solidis eorum, videlicet quibusdam ex eis deputatis in predicto galiono pro mensibus quatuor, numeratis a tertio mensis iunii, quibusdam aliis deputatis in eisdem galeis pro mensibus quatuor, numeratis a quintedecimo sequentis men-

sis iulii dicte quintedecime indictionis, et reliquis aliis pro mensibus tribus, numeratis a quintodecimo eiusdem mensis iulii in antea, quibus diebus, cum predictis vassellis armatis, de Barcellonia recesserunt ad predicta certa servitia prosecuturi, quarum personarum nomina et cognomina et quantitatem pecunie cuilibet ipsorum solutam, et ad quas rationes, dictus quaternus particulariter et plene distinguit: eorumdem denariorum libras de numero sex milia septingentas triginta octo et solidos undecim. Infra predictum mensem iunii, ibidem, Guillelmo Lorens . . . . distribuendas et solvendas per eum, loco et vice dicti Ammirati, comitis, naucleriis, balistariis, marinariis et aliis personis conducendis et deputandis per eum ad armationem quatuor galearum tunc armandarum in Maioricis, que simul cum aliis predictis galeis ad predicta comunia servitia navigarunt, pro solidis eorum trium mensium: eorumdem denariorum libras de numero mille quingentas decem, solidos sedecim et denarios octo. Infra predictum mensem octubris, dicte quintedecime indictionis, apud Trapanum, naucleriis, balistariis, marinariis et personis aliis navigantibus ad armationem et servitia duarum galearum, quarum unius erat comitus Berlingerius de Monteolio et alterius Armandus Safont, que post captionem Sarracenorum captorum in insula Querkani, misse fuerunt per eumdem Ammiratum ab eadem insula usque Capsi de partibus Barbarie, tam pro recipienda pecunia liberationis Margami, quam pro liberatione quorundam Saracenorum, de numero Sarracenorum captorum in eadem insula, pro solidis eorum dierum quindecim, numeratorum a sextodecimo die dicti mensis octubris usque ad quod tempus eis fuerat de eorum solidis, sicut predicitur, satisfactum, usque per totum eumdem mensem, computata pecunia soluta balistariis sex et marinariis tribus, adiunctis in altera predictorum galearum, cuius erat comitus predictus Arnaldus, pro supplemento armationis galee ipsius, de numero personarum deputatarum in galiono predicto, pro solidis eorum dierum viginti septem, numeratorum a tertio dicti mensis octubris in antea, usque ad quod tempus fuerat eis de eorum solidis in Catalonia satisfactum, ad predictas rationes, sicut predictus quaternus plene distinguit: eorumdem denariorum libras de numero centum octuaginta, solidos decem et denarios septem. Undecimo dicti mensis iulii, apud Barcelloniam pro candelis, speciebus, carnibus sallitis, caseo, fabis, vino et

rebus aliis emptis et assignatis per eumdem Ammiratum in eadem terra Barcellonie comitis predictarum galearum duodecim et galioni unius, tam pro necessariis vassellorum ipsorum, quam pro companagio personarum in eis navigantium, pro predicto tempore, quorum comitorum nomina et res singulis eorum propterea assignate et quantitas pecunie solute pro rebus eisdem, et quibus personis, in eodem quaterno distincte notantur: eorumdem denariorum libras de numero trecentas octuaginta duas, solidos tredecim et denarios quatuor. Infra predictum mensem iulii, apud Barcelloniam, pro anulis et landris de ferro, pro virga standalis facti ad arma predicti domini fratris nostri, forranda virga ipsa cindato et staminea coloris ialini et rubei, emptis, positis et conversis pro faciendo predicto standali, baneriis et pennonibus ad eadem arma, necnon pro certa quantitate ordei, ferrorum equorum, cum clavis eorum, necessariis pro annona et aliis habilitatibus super mare, pro equis stipendiariorum Curie navigantium cum eodem ammirato in galeis eisdem, et aliis diversis servitiis necessariis tam pro armatione quorumdam ex vassellis predictis, quam pro aliis negotiis et delatura certe quantitatis biscocti onerati et immissi in predictis vassellis, pro eorum panatica et repositione biscocti ipsius, per quoddam temporis spatium repositi in eadem terra Barcellonie, prout idem quaternus plane distinguit: eorumdem denariorum libras de numero ducentas viginti septem, solidos decem, denarium unum.

Sextodecimo dicti mensis augusti, apud Maioricas, pro acutis diversarum maneriarum, clavis, stupparolis, stuppa et pice necessariis pro reparatione quarumdam galearum ex vassellis predictis, que ob tempestatem supervenientem in eorum viagio a maritima Russillioni usque ad insulam Maioricarum, in eundo ad predictam insulam Querkani, in diversis partibus indigebant necessario reparari, positis et conversis in reparatione ipsarum, delatura predictarum rerum ab eadem terra Maioricarum usque ad galeas easdem, et expensis Berlingerii Rog et unius socii sui, missorum apud Maioricas, pro emendis et ferendis rebus eisdem: eorumdem denariorum libras de numero viginti, solidos duos. Infra predictum mensem septembris, quintedecime indictionis, apud Trapanum et Panormum, per manus suas et Talenti de Iscla, nuntii sui, pro salario unius pedoti de Trapano, conducti et deputati ad conducendam galeam Arnaudi Safont a Trapano usque

ad predictam insulam Querkani, que propter predictam tempestatem supervenientem in dicta maritima Russillioni diverterat a galeis predictis, custodia galee predicti Ammirati existentis in portu Trapani, confectione etiam cantariorum biscocti quinquaginta octo, factorum per eumdem Talentum in Trapano, de farina Curie existente in eadem terra, oneratura tam ipsius, quam aliorum cantariorum biscocti centum de biscocto Curie in eadem terra existente, onerati in eadem galea dicti Arnaudi et missi cum ea ad eumdem Ammiratum ad predictam insulam, salario unius cursoris missi cum suis litteris ad nostram presentiam de significatione sui reditus in Siciliam, delatura, oneratura et naulo cantariorum biscocti nonaginta trium missorum a Panormo in Trapanum, oneratura certe quantitatis biscocti Curie onerati in Panormo cum navi Bernardi de Sarriano proinde conducta, que cum ipsius biscocti onere, navigando ad predictam insulam, predicto Ammirato in mari in reditu obviavit; computatis unciis quinquaginta sibi solutis, de unciis centum ei conventis pro naulo predicti biscocti deferendi cum ea ab eadem civitate Panormi usque ad predictam insulam, eo quod non compleverat ipsum viagium, et emptione certe quantitatis biscocti empti in Trapano, pro supplemento panatice personarum navigantium in predictis vassellis, et certa quantitate cannapacii, ex qua facti fuerunt sacci, in quibus biscoctum ipsum cum predicta navi delatum extitit, expensis Talenti de Iscla et sociorum missorum apud Panormum super oneratura et missione dicti biscocti, loerio cuiusdam vaccette Bartholomei de Alberto navigantis cum predicto Ammirato in dictis nostris servitiis, ac certa quantitate vini empta et assignata per eum in Trapano comitis undecim galearum remissarum per eum de Trapano in Cataloniam, post adventum earum a predicta insula Querkani, de numero predictarum galearum armatarum in Catalonia et Maioricis, pro potu personarum in eis navigantium ac pro palmizandis aliis tribus galeis postmodum per eum similiter remissis in Cataloniam, de numero predictarum galearum, quarum due redierant de partibus Barbarie in Trapanum, ad quas misse fuerant pro recipienda pecunia liberationis predicti Margani et redemptione predictorum Sarracenorum, et pro diversis rebus emptis et assignatis comitis galearum ipsarum, pro companagio et aliis necessariis personarum et galearum ipsarum, sicut dictus quaternus particulariter

et plene distinguit: uncias centum viginti sex, tarenos duos et grana quinque. Decimo predicto mensis septembris apud insulam Favignane, comitis tredecim galearum de numero galearum ipsarum, pro solidis certi numeri personarum per eos deputatarum ad custodiendum in eisdem galeis Sarracenos captos in predicta insula et ministrandum eis necessaria ab eadem insula usque Trapanum, ana unciam unam et taren. quindecim pro personis deputatis ad hoc in qualibet galearum ipsarum, quorum comitorum nomina et cognomina, et quantitas pecunie cuilibet eorum proinde soluta, in eodem quaterno distincte notantur: uncias decem et novem, tarenos quindecim. Infra menses septembris et octubris, quintedecime indictionis, apud Trapanum et Panormum per manus Petri de Vilariis et Chapi Florentini, nuntiorum suorum, pro victu et custodia predictorum Sarracenorum captorum in predicta insula et missorum ad easdem terras ad vendendum, pro certo tempore, infra quod predicti Sarraceni venditi fuerunt in terris eisdem, et pro salario incantus venditionis Sarracenorum ipsorum, prout idem quaternus plene distinguit: uncias viginti octo, tarenos octo. *Summa predicte pecunie solute* pro armationibus predictorum vassellorum et aliis predictis expensis et servitiis factis in captione et venditione predictorum Sarracenorum, ad opus predicti domini fratris nostri et nostrum: uncie trecente sexaginta due, tareni viginti unus et grana sex; predictorum denariorum libre de numero novem milia sexaginta, solidi tres, denarii octo. De quibus, medietate soluta et assignata propterea per eumdem Ammiratum, de pecunia dicti domini fratris nostri, contingunt nos pro reliqua medietate predictorum omnium, que pro medietate ipsa in presenti exitu computantur, ad idem pondus: uncie centum octuaginta una, tareni decem, grana quatuordecim; predictorum denariorum, librarum de numero quatuor milia quingenta triginta, solidus unus et denarii decem.

Computantur in eodem exitu, iuxta predicti quaterni tenorem, pro duobus Sarracenis nigris, de numero predictorum Sarracenorum, olim assignatis per eum nostre Curie, qui missi fuerunt in exenium ad illustrem ducem Venetiarum: uncie duodecim. Olim per diversas vices et tempora, infra predictum tempus, Iacobo de Bussono, dudum capto per nostrum felix extolium in conflictu et captione principis, qui tunc nostro carceri tenebatur, pro expensis suis et duobus custodibus deputatis ad ipsius cu-

stodiam, pro salario eorum, pro anno uno et mense uno numeratis a quintodecimo iunii nuper preterite duodecime, usque per totum mensem augusti predicte tertiedecime indictionum, necnon Raynaldo Galardo similiter capto in eodem conflictu et carceri nostro detento, pro expensis suis et duobus custodibus deputatis ad ipsius Raynaldi custodiam, pro salario eorum pro mensibus decem et diebus quindecim, numeratis a predicto quintodecimo iunii duodecime, usque per totum mensem aprilis tertiedecime indictionum predictarum, ad rationem de granis decem pro quolibet predictorum, et de tareno uno pro quolibet predictorum custodum, ponderis generalis per diem uncias quinquaginta octo, tarenos viginti duos et grana decem.

Diversis personis, in quaterno ipso distinctis pro subscriptis rebus emptis et assignatis infrascriptis officialibus hospitii illustris domine regine, domine matris nostre, ad opus Camere sue et pro usu hospitii sui, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet, pro nappis et coppis de argento assignatis . . . . . ad opus predicte Camere: uncias quatraginta, tarenos viginti unum et grana quindecim. Pro frumenti salmis centum et cantario uno de angillis sallatis, olim per eum emptis et assignatis Bartholotto Tallavie expensori eiusdem hospitii: uncias triginta quinque, tarenos decem. *Summa predicte pecunie assignate* ad opus Camere et predicti hospitii: uncie septuaginta sex, tarenus unus et grana quindecim. Pro frumenti salmis quinquaginta et cantario uno de angillis sallatis, emptis et assignatis per eum Petro de Fusses, expensori nostri hospitii, pro usu eiusdem hospitii: uncias decem et octo, tarenos viginti. Pericono de Ottellis, de reposito dicte domine matris nostre, pro emendis per eum tappetis et tobaleis lenneis et mataraciis ad opus inclite matertere nostre Beatricis: uncias quindecim. Olim per diversas vices et tempora, infra predictum annum quintedecime indictionis, egregio Manfrido consobrino nostro, primogenito illustris marchionis Sallutiarum, computandas in quantitate pecunie sibi conventa in dotem, contemplatione matrimonii contracti inter predictam materteram nostram et eum: uncias mille sexcentas quinquaginta et grana septem.

Ostendit per eumdem quaternum olim per diversas vices et tempora, infra predictum annum quintedecime indictionis, per manus suas et infrascriptorum nuntiorum suorum, solvisse tam

diversis stipendiariis Curie, quorum nomina et cognomina, et quantitatem pecunie cuilibet eorum solutam, quaternus ipse distinguit, computandas in solidis eorum, quos a Curia debebant recipere, quibusdam ex eis pro quietatione et supplemento quietationis certi preteriti temporis in quaterno ipso notati, de qua quantitate sibi solvenda ad predictum Lapum nostre littere emanarunt, qui nichil exinde sibi solvit, litteris ipsius per eum in nostris manibus resignatis, quas mandavimus et fecimus lacerari, quam Iohanni Scorne scriptori quietationis gentis nostre et aliis subscriptis personis, solvendis per eos diversis stipendiariis, pro eorum solidis, sicut infra distinguitur, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet: Quibusdam ex predictis stipendiariis computandas in quietatione eorum, quam a Curia debent recipere: uncias centum triginta quatuor, tarenos quindecim. Quibusdam ex predictis stipendiariis, pro solidis eorum certi predicti temporis, in quaterno ipso distincti, computatis unciis auri decem solutis Guillelmo Carbono, pro quietatione sua mensium quinque, numeratorum a primo iulii, dicte quartedecime, usque per totum mensem novembris quintedecime indictionum predictarum, iuxta tenorem albarani Iohannis Scorne predicto Thesaurario proinde directi, quod Curie assignavit, super quibus exibendis eidem, ad predictum Lapum nostre littere emanarunt, de quibus nichil ei per eumdem Thesaurarium solutum extitit, eisdem litteris nostris in manibus nostre Curie resignatis, quas mandavimus et fecimus lacerari; nec non et unciis viginti tribus et tarenis decem per eum solutis Burdo Salier, pro supplemento quietationis sue anni unius et mensium septem numeratorum a secundo ianuarii quartedecime, usque per totum mensem augusti quintedecime indictionum predictarum, iuxta tenorem alterius albarani predicti Iohannis Scorne, quod Curie assignavit: uncias trecentas quatraginta tres, tarenos viginti. Per manus predicti notarii Guillelmi de Bella predicto Iohanni Scorne, pro solidis predictorum stipendiariorum: uncias octingentas. Per manus predicti Ammirati, notarii Leonardi et aliorum nuntiorum suorum eidem Iohanni Scorne, pro accurrimento stipendiariorum ipsorum, sicut constat per unum albaranum sub sigillo ipsius Iohannis proinde confectum: uncias sexcentas septuaginta quatuor, tarenos undecim et grana decem. Per manus predicti notarii Leonardi, notariorum Salerni et Tancredi, commissariorum eiusdem

Ammirati, diversis stipendiariis nostris, ad diversa albarana eiusdem Iohannis dicto notario Leonardo proinde directa, sicut constat per albaranum predictum, quas idem Iohannes, iuxta ipsius albarani tenorem, posuit pro solutis cuilibet predictorum stipendiariorum in eorum computis, per manus notariorum ipsorum: uncias septingentas septuaginta quatuor, tarenos decem et septem, grana undecim. Per manus eiusdem Ammirati Berlingerio de Santo Genes, Domingo Palamario et Aries, sicut constat per albaranum predictum, que iuxta ipsius albarani tenorem, per eumdem Iohannem fuerunt in eorum solidis computate: uncias quinque. *Summa predicte pecunie solute* predictis personis et stipendiariis pro solidis stipendiariorum ipsorum: unciarum tria milia ducente nonaginta quatuor, tareni sedecim et granum unum.

Diversis stipendiariis, in eodem quaterno notatis, pro emendis seu restitutionibus quorumdam equorum suorum ad arma, olim infra eumdem annum quintedecime indictionis, per diversas vices mortuorum in nostris servitiis, ultra predictam aliam quantitatem pecunie stipendiariis aliis propterea exolute, computatis unciis octo solutis Petro de Melacio, pro emenda cuiusdam equi sui mortui in nostris servitiis, pro quibus exhibendis eidem, ad notarium Stephanum de Nicholao, olim infra predictum annum quintedecime indictionis Secretum et magistrum Procuratorem Sicilie, mandatum nostre celsitudinis emanavit, per quem sibi, vel alii eius nomine, in toto vel in parte de quantitate ipsa satisfactum non extitit, mandato ipso in nostris manibus resignato, quod mandavimus et fecimus lacerari: uncias centum septuaginta quinque. Pro solidis comitorum, naucleriorum, balistariorum et aliarum personarum, olim infra predictum mensem decembris, quintedecime indictionis, conductarum et deputatarum ad armationem galee unius armate in civitate Panormi et deputate ad custodiam insule Sicilie, quarum erat prepositus Guillelmus Carbonus, pro mensibus tribus, numeratis a quinto decembris dicte quintedecime indictionis, et galioni unius de remis octuaginta quatuor armati in Trapano et deputati ad custodiam predicte insule, sub capitania predicti Guillelmi, pro mensibus duobus et diebus viginti, numeratis a quintodecimo dicti mensis decembris in antea, et pro diversis rebus emptis et assignatis comitis vassellorum ipsorum, pro companagio et aliis necessariis personarum in eis navigantium, et pro diversis rebus necessariis

pro vassellis eisdem, computatis unciis tribus, tarenis viginti octo solutis quibusdam personis, que ad armationem predictarum galee et vaccette conducte fuerunt et fugierunt ab armatione ipsarum: uncias trecentas triginta septem, tarenos viginti octo, grana duodecim. Olim per diversas vices et tempora, infra predictum annum quintedecime indictionis, per manus suas et diversorum nuntiorum suorum, notatorum in eodem quaterno, infrascriptis personis pro reparatione, munitione et armatione galearum et aliorum vassellorum dicti nostri extolii, in eodem anno armati in Catalonie et Sicilie partibus; necnon pro scutis, quadrellis et aliis armis, carnibus sallitis, caseo et rebus aliis emptis et assignatis pro munitione, armatione et aliis necessariis galearum et vassellorum ipsorum; necnon pro panatica, companagio et aliis necessariis personarum in eis navigantium, prout predictus quaternus particulariter et plene distinguit, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet: Andree Bembe et Talanto prepositis tarsianatus Trapani, pro opere reparationis vassellorum existentium in eodem tarsianatu, uncias octuaginta quinque. Matheo de Lanternali preposito tarsianatus Panormi, pro opere reparationis galearum in eodem tarsianatu existentium, uncias sexaginta tres et tarenos undecim. Comito Iuliano de Alexandria de Syracusia, pro faciendo ibidem fieri biscoctum pro panatica predicti extolii, uncias septuaginta. Rogerio Morena de Syracusia, pro emenda canape pro faciendis inde corredis necessariis munitioni predictorum vassellorum, computatis unciis ducentis sibi propterea exolutis per predictum Robertum de Lauria Iustitiarium vallis Nothi, que in summa pecunie introytus recepte ab eodem Iustitiario includuntur, uncias ducentas triginta. Pro scutis mille trecentis quadraginta octo, pavisiis centum octo et armis aliis emptis et assignatis Amelle custodi et conservatori armorum Curie dicti extolii in Messana, et Petro de Calatagirono prothontino Panormi, panno empto et assignato tubatoribus eiusdem extolii, pro indumentis eorum et sutura indumentorum ipsorum, necnon pro faciendis tentoriis in galea eiusdem Ammirati et in quadam alia galea, cuius erat prepositus Franciscus de Lauria, certa quantitate quadrellorum de Ianua, vini, casei, olei et aliarum diversarum rerum emptarum et assignatarum in Sicilia et Gaieta, pro munitione, armamento et aliis necessitatibus predictorum vassellorum, companagio et aliis necessariis perso-

narum, in eis navigantium, computatis carnium porcinarum sallitarum cantariis viginti quinque, que de quantitate carnium empta pro companagio dicti extolii, cuius pretium in presenti summa includitur, empte extiterant, et postmodum assignate fuerunt castellano castri Gironi de Iscla pro thesauro et munitione castri ipsius, computatis etiam unciis novem, tarenis viginti duobus assignatis per eumdem Ammiratum predicto Chapo Florentino, pro emendis straminea et buccaramine necessariis pro faciendis baneriis seu confalonibus duobus et tentorio uno pro galea, cuius erat prepositus Franciscus de Lauria, que penes eumdem Chapum remanserunt, et sunt ab eo per Curiam exigende: uncias quingentas septem, tarenos duodecim et grana decem. Raynaldo de Siracusia viceammirato Trapani, que sibi assignate fuerunt per predictum Ardoynum de Callario Iustitiarium vallis Mazarie pro reparatione galearum Curie existentium in dicto tarsianatu Panormi, et supra in dicto introytu sunt notate: uncias centum sexaginta octo. Olim per diversas vices, infra eumdem annum quintedecime indictionis, solvisse et per manus diversorum commissariorum suorum solvi fecisse in diversis locis, in quaterno ipso distinctis, baiulis et iudicibus subscriptarum terrarum Sicilie, videlicet Trapani, Montis Sancti Iuliani, Marsalie, Mazarie, Castri Veterani, Salem, Sacce, Calatabilloete, Curilioni, Agrigenti, Licate, Heraclie, Syracusie, Auguste, Lentini, Cathanie, Iacii, Mascalarum, Tauromeni, Cephaludi, Thermarum, Panormi, Montis Regalis et Alcami, pro solidando in singulis terrarum ipsarum certo numero marinariorum deputatorum ad armationem predicti extolii, nec non et Percevallo de Soris et Nicoloso de Paladino de Cathania, de summa pecunie necessarie pro solidandis in eadem terra Cathanie marinariis sexaginta duobus; Petro de Mathia de Pactis, pro solidandis in eadem terra marinariis centum tredecim, et in Liparo marinariis centum quatraginta sex; Bernardo de Malatino et Thomasio de Trayna, pro solidandis in Castellione, Linguagrossa, Plaza, Francavilla, Crimastadio, archeriis octuaginta tribus ad armationem eiusdem extolii deputandis, et tribus marinariis solidatis in dicta terra Agrigenti, pro mensibus duobus ad rationem de tarenis octo pro quolibet eorum per mensem; quorum baiulorum et iudicum et predictorum trium marinariorum nomina et cognomina, numerus marinariorum et archeriorum solidatorum per singulos predictorum baiulorum et iudicum et

alias predictas personas, et quantitas pecunie singulis eorumdem baiulorum, iudicum et personarum proinde soluta in eodem quaterno distincte notantur: uncias mille sexcentas viginti tres et tarenos viginti sex. Per manus suas et Chapi Florentini nuntii sui, Petro de Calatagirono, dudum prothontino Panormi, pro reparatione, munitione et armatione galearum armatarum in eadem civitate, computatis unciis octo sibi solutis per eumdem Ammiratum in insula Iscle: uncias quingentas septem, tarenos viginti duos et grana decem. Guillelmo Carbono pro solidis marinariorum galearum duarum et vaccette unius, quarum erat prepositus Ventura Merenda, computatis unciis tribus solutis eidem Guillelmo per manus predicti prothontini Panormi: uncias centum quinquaginta tres, tarenos viginti. Notario Leonardo, nuntio et notario suo, pro supplemento solidorum certi numeri naucleriorum, porthulatorum, secunderiorum, terzeriorum puppis et prore, proderiorum, magistrorum carpintariorum et calafatorum deputatorum in galeis, olim infra predictum annum quintedecime indictionis armatis; turmis marinariorum subscriptarum terrarum Sicilie, videlicet Cephaludi, Trapani, Marsalie, Licate, Heraclie, Syracusie, Cathanie, Iacii et Tauromeni, et quorundam balistariorum catalanorum et latinorum deputatorum in galeis dictarum terrarum Marsalie et Trapani. per quosdam ex predictis baiulis et iudicibus et alias speciales personas, eo quod eis tamquam marinariis, preter balistarios catalanos, per baiulos et iudices terrarum ipsarum solidi pro duobus mensibus soluti fuerant ad rationem de tarenis octo pro quolibet eorum per mensem, et dictis balistariis catalanis per predictas personas certa pecunie quantitas soluta extitit, que singulos eorum deputatos in eisdem galeis ad predicta servitia pro eodem tempore contingebat, ultra quantitatem prescriptam, et pro solidis quorumdam ex eis pro predicto tempore, prout quaternus particularis solutionis eiusdem pecunie Curie assignate particulariter et plene distinguit: uncias septuaginta duas, tarenos novem et grana quindecim. Berlingerio de Monteolyo deferendas et expendendas per eum in Catalonie partibus, pro armandis galeis navigaturis de Catalonia in Siciliam, ad nostra servitia: uncias mille. Pro emptione diversarum rerum emptarum in Maioricis per manus Guillelmi Ollerii, nuntii Ammirati predicti. necessariarum pro munitione galearum trium armatarum per predictum Berlingerium, de predicta pecunia, in

predictis partibus Catalonie, quarum fuit prepositus Petrus Garces de Mesones: uncias sexaginta unam, tarenos quinque et grana quatuordecim. Pro armatione cuiusdam galioni Curie nostre de remis triginta sex, armati in Messana, cuius fuit prepositus Perrellus Caldara, de numero vassellorum predicti extolii, et diversis rebus emptis et assignatis eidem Perrello pro companagio et aliis necessariis personarum in eo navigantium, et aliis necessitatibus galioni ipsius, pro mensibus duobus numeratis a nono mensis madii, dicte quintedecime indictionis, in antea: uncias viginti duas, tarenos decem. Bernardo Romeo, nuntio Ammirati predicti, exhibendas per eum balistariis decem et novem conductis et deputatis per eum ad armationem galearum armatarum in valle Mazarie, pro solidis eorum certi temporis in quaterno ipso distincti: uncias sedecim. Bartholomeo de Monteolyo, nuntio eiusdem Ammirati, exhibendas per eum balistariis sedecim catalanis, conductis et deputatis per eum ad armationem galearum ipsarum, et marinariis quatuordecim conductis per eum in terra Marsalie, ultra numerum marinariorum in eadem terra deputatorum ad armationem predictorum vassellorum, pro mensibus duobus ad rationem de tarenis septem et granis quindecim pro quolibet eorum per mensem: uncias sedecim, tarenis quatuor et grana quindecim. Quibusdam marinariis olim intra predictum mensem madii conductis et deputatis in Augusta per eumdem Ammiratum, ad supplementum armationis predicti extolii, pro solidis eorum certi temporis: uncias viginti. Pro redemptione et liberatione balistariorum catalanorum decem, qui per hostes nostros in Tropea carceri tenebantur, et post liberationem eorum cum nostro extolio navigaverunt usque Neapolim et abinde redierunt in Siciliam: uncias decem. Mercatanti de Mazaria militi, pro accurrimentu expensarum suarum, eo quod armis, equis decenter munitus, cum eodem Ammirato cum predicto extolio sine solidis navigavit: uncias quatuor. Pro solidis Bartholomei de Monteolyo, Bernardi Romei, Iohannis de Nazario de Castanea, statutorum per predictum Ammiratum super recipienda et deferenda ad eum a Iustitiariis Sicilie pecunia predicte promissionis, necessaria pro reparatione et armatione dicti extolii, pro certo tempore, in quaterno ipso notato, quo morati sunt in recipienda et deferenda predicta pecunia a predictis Iustitiariis usque ad predictum ammiratum, loerio equitaturarum deferentium pecuniam

ipsam et aliis expensis necessariis pro . . . . et delatura ipsius pecunie : uncias triginta quatuor, tarenos undecim et grana decem et septem. Per manus predicti notarii Guillelmi de Bella, diversis personis, tam pro munitione, armatione, panatica, companagio et aliis necessariis diversarum galearum, galionorum et vaccetarum Curie, olim infra predictum annum quintedecime indictionis ante tempus generalis armate nostri felicis extolii et post reditum et exarmationem ipsius, per diversas vices et tempora armatarum in dicta civitate Messane et missarum ad diversas partes, pro diversis nostris servitiis, quam pro reparatione, munitione, ingradatura galearum et aliorum vassellorum nostrorum existentium in nostro tarsianatu Messane, custodia tarsianatus ipsius, confectione quadrellorum necessariorum pro armamento dicti extolii, naulo et delatura certe quantitatis frumenti empti et missi a Lentino in Messanam, pro faciendo inde fieri biscoctum pro panatica personarum predicti extolii, confectione predicti biscocti, reparatione armorum Curie, necnon pro certa quantitate cannapacii, ex qua facti fuerunt sacci necessarii pro deferendo et conservando in eis predicto biscocto, pro cindato, buccaraminibus necessariis pro faciendis baneriis pro eodem extolio ad arma nostra et dicte civitatis Messane, delatura certe quantitatis biscocti delati a Panormo usque Messanam pro panatica dicti extolii, pro armatione, panatica, companagio et aliis necessariis eiusdem extolii et aliis diversis causis, negotiis et servitiis, quarum personarum nomina et cognomina, quantitas pecunie singulis earum soluta, pro quibus causis et negotiis in quodam quaterno particularis solutionis predicte pecunie, per eum in positione predicte rationis Curie assignato, particulariter et distincte notantur, ad dictum generale pondus: unciarum septem milia septuaginta novem, tarenos quindecim, grana quindecim et medium. Et pro quadam galea dicta Pavonus de remis centum quatuor empta per predictum Ammiratum in civitate Panormi, ad opus predicti extolii : uncias octuginta. *Summa predicte pecunie solute* pro servitiis dicte armate, ad idem pondus: unciarum undecim milia septingente viginti quatuor, tareni viginti septem, grana decem et septem et medium.

Ostendit per eumdem quaternum olim, per diversas vices et tempora, infra predictum annum quintedecime indictionis solvisse et exhibuisse diversis personis tam pro frumenti salmis quingentis

et ordei salmis centum quinquaginta, olim infra mensem octubris, indictionis eiusdem, emptis per eum, in delatura, oneratura et missione ipsarum abinde usque Siciliam, cum terida Bernardi de Sarriano, quas pro munitione ipsius terre Scalee, succursu gentis nostre existentis ibidem, et munitione castrorum nostri dominii terre eiusdem circumadiacentium, Bernardo de Sancto Stephano capitaneo eiusdem terre posuit; necnon Bernardo de Sarriano, prout ponitur . . . . pro frumenti salmis quinquaginta septem . . . . terre Scalee . . . . pro munitione terre et castrorum ipsorum. Stephano de Insula preposito anonis frumenti delati ad terram eamdem cum navi laconie de Milite, et panno empto et misso ad Raymundum Guatta, olim castellano castri eiusdem terre . . . . sub nostro dominio, pro indumentis servientium castri ipsius . . . . . . panni in eorumdem servientium solidis computandis, et pro solidis certi numeri servientium deputatorum ad custodiam terre Scalee, pro mensibus decem numeratis a primo novembris usque per totum mensem augusti, dicte quintedecime indictionis: uncias trecentas triginta duas et tarenos duos. Ostendit per eumdem quaternum se solvisse olim infra predictum annum, tam pro solidis balistariorum et almugavarorum, tunc deputatorum ad obsidionem castri terre Auguste, quam pro diversis rebus emptis et assignatis diversis personis, et aliis diversis expensis olim infra eumdem annum factis in obsidione castri ipsius: uncias sexagintaquinque, tarenos viginti quinque et grana quatuor. Ostendit etiam per eumdem quaternum assignasse per diversas vices Berlingerio de Sigar, quas idem Berlingerius eidem Bernardo in Catalonia pro nostris servitiis mutuarat, et Petro de Vilariis pro naulo navis sue, cum qua milites et equites, solidati per eumdem Bernardum in Catalonia, de partibus ipsis in Siciliam ad nostra servitia transfretarunt, et dictus Ammiratus ad preces et instantiam ipius Bernardi eis restituit et exolvit, ad idem pondus: uncias octuaginta octo.

Ostendit per eumdem quaternum olim per diversas vices e tempora, infra eumdem annum solvisse diversis personis in dicto quaterno notatis, tam pro equis et roncinis, olim infra tempus ipsum emptis per eum et datis per nostram celsitudinem diversis benemeritis et fidelibus nostris, quam que Manueli Cibo per Curiam nostram ad solvendum restiterant de unciis quatrigentis

in quibus, pro quibusdam iocalibus, ei nostra Curia tenebatur, elemosina et aliis diversis causis et negotiis, in eodem quaterno distincte notatis, computatis unciis decem datis pro pretio unius equi pili bay, olim infra predictum mensem madii aput Cathaniam assignati Albaragurdano, que debent in ipsius Albaragurdani solidis computari, necnon et unciis viginti solutis Matheo de Arenis, pro emendis equo, armis et aliis rebus, in quibus sibi serenitas nostra generose providerat, et eas per notarium Stephanum de Nicolao, dudum infra eumdem annum Secretum et magistrum Procuratorem Sicilie, sibi exhiberi preceperat et nichil per eum dicto Matheo solutum extitit, litteris nostris sibi propterea directis in nostris manibus resignatis, quas mandavimus et fecimus lacerari, et unciis quinquaginta octo solutis per eum Bertrando de Cannellis, pro quodam equo suo per eum empto ad opus nostrum et assignato marescalle nostre, et unciis viginti, tarenis quindecim et granis decem olim, infra predictum mensem augusti, per eum solutis pro compedibus centum septuaginta tribus, emptis et deputatis pro vinculandis captivis existentibus in tarsianatu Messane et domo Ammirati ipsius et aliis captivis missis apud Panormum et Cephaludum: uncias quantringentas septuaginta duas, tarenos quatuordecim. Nicoloso Matarasso, pro incidendis, trahendis et deferendis apud Messanam lignaminibus necessariis pro constructione navis nostre, que de novo construitur in monasterio Sancti Salvatoris de Lingua Fari Messane: uncias quatraginta septem. Nicoloso Rubeo, alteri magistrorum tarsianatus Messane, in pretio cantariorum ferri viginti trium, necessariorum in opere et costructione navis eiusdem; necnon operibus magistrorum et aliorum operariorum de arte eorum, laborantium in constructione predicta et aliis expensis propterea necessariis: uncias sexaginta sex et tarenos decem et novem. Ostendit per eumdem quaternum solvisse diversis personis pro piconibus triginta sex, zappis decem et palis de ferro decem emptis pro expugnatione castri Auguste, in quo rebelles et hostes nostri morabantur inclusi: uncias quatuor, tarenos quindecim et grana decem. Ostendit per eumdem quaternum solvisse Arnando de Quadres pro frumenti salmis octingentis, ad generalem salmam Messane, emptis ab eo in civitate ipsa et assignatis Iacobo de Ponte, que per eum cum navi Villardelli delate fuerunt a civitate ipsa usque Cutronum, tam pro nostris servitiis, quam ad vendendum ibidem, ad

rationem de tarenis decem per salmam: uncias ducentas sexaginta sex, tarenos viginti. Ostendit per eumdem quaternum assignasse predicto Berlingerio Villaraguto Thesaurario, in pretio eiusdem navis nostrorum hostium olim capte per predictum nostrum extolium in mari Surrenti, quam idem Berlingerius emit a predicto Ammirato, sicut supra in introytu continetur, computandis in quantitate pecunie sibi debite per nostram Curiam: uncias centum viginti. Ostendit etiam per eumdem quaternum solvisse Vinchio Cammise de Neapoli, pro armatione et aliis necessariis unius galioni sui missi per eumdem Ammiratum ad predictum regem Aragonum fratrem nostrum, cum litteris et nuntiis suis, super negotio treuge tunc inite cum nostris hostibus et pro expensis Guillelmi Simadimari missi per eum propterea, cum predictis suis litteris, ad dictum dominum fratrem nostrum uncias quatraginta sex. Ostendit per eumdem quaternum olim per diversas vices, infra eumdem annum, solvisse balistariis triginta novem, lanceriis peditibus viginti quinque, solidatis et deputatis per eum ad custodiam et servitia castri Geroni de Iscla, pro solidis eorum mensium duorum, numeratorum a nono mensis iulii, dicte quintedecime indictionis, quo castrum ipsum in dominio nostro recepit, in antea usque per totum octavum decimum mensis septembris presentis prime indictionis, et Calzidonio lancerio pediti deputato, ultra predictum numerum, ad eiusdem castri custodiam, pro solidis suis mensium quatuor, numeratorum a predicto nono iulii usque per totum octavum novembris, dicte prime indictionis, necnon pro diversis rebus existentibus in eodem castro, cum erat in dominio hostium, emptis et remanentibus in castro ipso pro thesauro et munitione ipsius, biscocti cantariis viginti duobus, frumenti salmis centum sexaginta duabus, caseo et aliis diversis rebus emptis et assignatis Galzerando de Monteolyo, castellano dicti castri, pro thesauro et munitione ipsius, prout idem quaternus plene distinguit, ad idem pondus, in summa: uncias centum quatraginta quatuor, tarenos decem et septem et grana septem. Ostendit per eumdem quaternum solvisse pro expensis Iohannis Sarti et Mathei de Atro, militum, nuntiorum legati et comitis Atrabatensis, missorum ad nostram excellentiam, et familie eorum inter omnes numero viginti quatuor, pro diebus viginti quatuor numeratis a duodecimo dicti mensis iulii, quo venerunt Messanam ad nostram presentiam,

usque per totum quartum diem sequentis mensis augusti, dicte quintedecime indictionis, quibus morati sunt in civitate Messane, super negotio dicte treuge: uncias decem et octo, tarenos quindecim. Ostendit per eumdem quaternum olim infra predictum mensem augusti solvisse almugavaris quatringentis, pro quietatione eorum dierum quindecim, numeratorum a quinto die mensis augusti in antea, ad rationem de granis sex pro quolibet eorum per diem: uncias sexaginta.

Ostendit etiam, per eumdem quaternum, de predicta pecunia restituisse Bernardo Marketto, recipienti nomine et pro parte subscriptorum mutuatorum, pro subscripta quantitate denariorum regalium, olim infra predictum tempus per eum pro parte nostre Curie, autoritate predictarum patentium litterarum nostrarum, ab eis recepta mutuo, pro predistinctis causis et negotiis supra in introytu ipso notatis, ad rationem predictam de denariorum ipsorum libris duabus, solidis decem per unciam, iuxta conventionem cum eis exinde habitam, ad idem pondus, quantitatem pecunie subscriptam, videlicet: Pro libris mille quingentis olim, infra predictum mensem iulii, mutuatis eidem Ammirato per predictum Raymundum Marketum, pro predictis servitiis: uncias sexcentas. Pro aliis libris mille quingentis olim, infra predictum tempus ei mutuatis per predictum Berlingerium Mayolum: uncias sexcentas. Pro libris mille trecentis olim, infra predictum tempus, ei mutuatis per predictum Raymundum Favallerium: uncias quingentas viginti. Et pro libris ducentis triginta, solido uno et denariis decem, olim infra tempus ipsum mutuatis ei per predictum Iacobum de Santo Clemento: uncias nonagintaduas, tarenum unum et grana duo. Ostendit per eumdem quaternum restituisse Bernardo Marketto, nuntio Raymundi Marketti et Raymundi Favellari de Barcellonia, pro predictis denariis regalibus, librarum duobus milibus ducentisquinquaginta, solidis quatuor et denariis novem, olim a predicto septimo iulii, usque per totum secundum diem mensis augusti, dicte quintedecime indictionis, auctoritate predictarum patentium litterarum nostrarum, per eumdem Ammiratum ab eis receptis mutuo, pro solvendis in Catalonia militibus mittendis in Siciliam ad nostra servitia, munitione predictarum galearum et vaccette armatarum in Trapano et aliis predictis nostris servitiis, prout supra in dicto introytu dictincte notatur, ultra predictam quantitatem

pecunie restitutis ad rationem de denariorum ipsorum libris duabus et solidis decem per unciam : uncias nongentas, tarenos duos et grana decem et septem. Ostendit per eumdem quaternum restituisse et solvisse Iaconie de Milite de Policio, quas olim infra mensem ianuarii, dicte quintedecime indictionis, solverat nostre Curie, pro iure exiture salmarum frumenti mille, tunc extrahendarum per eum de portu Panormi, cum quadam navi sua et ferendarum apud Scaleam, pro eo quod infra eumdem mensem provisum extitit frumentum ipsum cum eadem navi non debere extrahi ferendum ad terram eamdem : uncias triginta. Ostendit per eumdem quaternum olim per diversas vices et tempora, infra predictum tempus, solvisse notario Guillelmo de Bella, notario Leonardo, notariis, notario Iohanni et notario Nicolao, scriptoribus secum retentis, ad scribendum quaternos et alias rationes officii et servitiorum ipsorum, pro solidis eorum anni unius et mensium trium, numeratorum a primo iulii dicte terciedecime, usque per totum mensem septembris quintedecime indictionum, ad rationem de unciis duabus pro predicto notario Guillelmo et de unciis duabus pro predicto notario Leonardo, et de tarenis quindecim pro quolibet predictorum scriptorum, ponderis generalis per mensem : uncias sexaginta septem, tarenos quindecim. Ostendit per eumdem quaternum solvisse olim, infra eumdem annum quintedecime indictionis, per diversas vices, predictis notariis et scriptoribus suis, pro solidis eorum, mensium undecim numeratorum a primo octubris, usque per totum mensem augusti dicte quintedecime indictionis, ad rationes predictas, et pro solidis seu salario cursorum per eum retentorum in eodem anno et missorum ad diversas partes Sicilie, pro negotiis armate dicti nostri extolii et aliis nostris servitiis sibi per nostram celsitudinem ad exequendum commissis : uncias quinquaginta quinque, tarenos quindecim.

Et ostendit per eumdem quaternum retinuisse sibi de predicta pecunia Curie, tam pro restitutione subscripte quantitatis pecunie olim per eum nostre Curie de suo proprio mutuate, pro solidis stipendiariorum nostrorum et aliis diversis servitiis nostris, quam pro subscriptis causis, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, videlicet: Quas olim infra mensem octubris, dicte quintedecime indictionis, ad mandatum nostrum tunc oretenus sibi factum, de sua propria pecunia mutuavit, solvendas per eum pro solidis predictorum stipendiariorum et aliis Curie nostre servitiis,

pro quibus restituendis eidem Ammirato, ad predictos Hugonem Talac et Fredericum de Incisa, tunc magistros Portulanos Sicilie, mandatum nostre celsitudinis emanavit, quas habuit ab eisdem magistris Portulanis, sicut supra in dicto introytu continetur; uncias mille ducentas. Pro solidis seu quietatione predicti Ammirati, pro diebus trecentis triginta quinque, numeratis a primo predicti mensis octubris, usque per totum mensem augusti, dicte quintedecime indictionis, ad rationem de uncia una per diem: uncias trecentas triginta quinque. Pro quietatione sua, pro decem equis armatis, pro mensibus decem numeratis a primo dicti mensis octubris usque per totum mensem iulii, dicte quintedecime indictionis, ad rationem de unciis auri duobus pro quolibet equo armato per mensem: uncias ducentas. Et de unciis septingentis, quas idem Ammiratus per quaternum eumdem posuit sibi deberi, et pro naulo salmarum frumenti trium milium quingentarum olim, infra mensem madii, predicte quintedecime indictionis, oneratarum et extractarum per Bernardum Ferrarium, nuntium Petri de Vilariis, nuntii predicti domini fratris nostri, de summa salmarum frumenti sex milium, quarum emptionem eidem domino fratri nostro concessimus, in subsidium expensarum, quas subiit et eum solvere oportet, pro guerra orta inter predictum dominum patrem nostrum et regem Francie, de portu Thermarum, cum quadam navi eiusdem Ammirati vocata Santus Salvator, ferendarum abinde in Cataloniam, ad rationem de tarenis auri sex per salmam, iuxta conventionem cum eo exinde habitam, eo quod dum navis ipsa, onerata in eodem portu predicta quantitate frumenti ad dictas partes Catalonie deferenda, parata esset, ad dictum viagium profectura, predictis hostibus nostris declinantibus et venientibus in Augustam, et in civitate Messane [per] adventum dictorum hostium frumenti caristia et defectus inesset, vendita per eumdem Ammiratum, ut asseruit, ipsa quantitate frumenti universitati civitatis eiusdem, ad rationem de tarenis auri decem et octo per salmam, postquam navis ipsa cum eodem frumento Messanam applicuit, hominibus civitatis eiusdem renuentibus frumentum ipsum ad predictam rationem recipere, cum [de] terra ipsa Auguste, capta per nostrum marinum et terrestrem exercitum, frumentum in dicta civitate Messane satis longe minori pretio venderetur, super quo inter eosdem Ammiratum et Messanenses que-

stio vertebatur, de quibus universitas civitatis eiusdem eidem Ammirato uncias ducentas nonaginta tres et tarenos decem, iuxta predicti quaterni tenorem, propterea tribuit et exolvit, unde idem Ammiratus, per eumdem quaternum, uncias quatrigentas sex et tarenos viginti restantes, usque ad summam predictam, posuit in exitu rationis eiusdem, quas occasione venditionis dicti frumenti facte per eum eidem universitati, eo quod dicta universitate frumentum ipsum nolente recipere, dictus Bernardus ob vilitatem pretii frumenti ipsius damnificabatur in non modica pecunie quantitate, ab eo . . . . . non perceperat. Et licet ad solvendam seu computandam in eadem ratione ipsam quantitatem pecunie sibi nostra Curia minime teneretur, tamen ob multimode collata nobis servitia per Messanenses, et ad evitandum controversias et altercationes, que inter eosdem Ammiratum et Messanenses possent propterea resultare, in eodem exitu volumus computari, pro supplemento nauli ipsius et integra satisfactione dampnorum, que predictus Bernardus occasione vilis pretii dicti frumenti, seu qualibet alia ratione, in premissis subiit, de quo reputavit in nostra Curia se contentum: predictas uncias quatringentas sex et tarenos viginti. Pro expensis suis, pro diebus quatringentis viginti sex, numeratis a primo iulii tertiedecime, usque per totum mensem septembris quintedecime indictionum predictarum, ad rationem predictam de uncia una per diem, necnon pro solidis suis, pro dictis equis armatis pro mensibus quatuor, numeratis a primo iunii quartedecime, usque per totum mensem septembris quintedecime indictionum predictarum, ad rationem predictam de unciis duabus pro quolibet equo armato per mensem, et pro frumenti salmis trecentis et tredecim vini sibi debitis per nostram Curiam anno quolibet, in Messana, ratione sui ammiratie officii, pro annis duobus, scilicet quartedecime et quintedecime indictionum ipsarum, ad rationem de tarenis decem pro qualibet salma frumenti et de tarenis quinque pro qualibet salma vini: uncias sexcentas sex, et de unciis quatraginta septem, tarenis quinque et granis tredecim, quas predictus notarius Guillelmus de Bella per rationem suam posuit, de unciis auri quatringentis quatraginta octo, tarenis viginti septem et granis undecim et medio. *Summa summarum* [uncie] . . . . septem, tareni decem et octo et grana sedecim. Olim infra predictum annum quintedecime indictionis per eum pro . . . . . palatii pro diversis

causis et negotiis fuit, mutuo recepisse [a] predicto Ammirato de iure contingente eumdem Ammiratum de solidis personarum in eodem anno quintedecime indictionis conductarum et deputatarum ad armationem galearum et aliorum vassellorum nostrorum tunc armatorum, prout idem quaternus introytus et exitus rationis eiusdem plene distinguit: unciam unam, tarenos septem et grana undecim et medium. *Summa predicte pecunie propterea retente* per eumdem Ammiratum, ad idem pondus: unciarum duo milia septingente quinquaginta. *Exitus totius predicte pecunie solute,* per totum predictum tempus, per predictum Ammiratum et nuntios et commissarios suos, pro causis, negotiis et servitiis supradictis, ad idem pondus: unciarum viginti sex milia centum octuaginta novem, solidi quindecim et denarii quatuor.

Et sic facta collatione de predicto introytu ad exitum, introytus et exitus idem est, et nichil restat propterea penes eum. Et cum in positione, examine et dispunctione rationis predicte multe questiones, deductiones, defectus et dubia sint posita et notata, quibus non modica pecunie quantitas super eum addi et poni in predicto introytu et de predicto exitu deduci, et per nostram Curiam repeti et exigi ab eodem posset rationabiliter et iuste; nos nichilominus, consideratis fidelibus et gratis servitiis per predictum Ammiratum maiestati nostre prestitis, et que prestare poterit in futurum, eidem Ammirato suisque heredibus predictas questiones, deductiones, defectus et dubia liberaliter et generose duximus remittenda, et eumdem Ammiratum suosque heredes de predictis omnibus absolvimus et totaliter quietamus. Et quia, diligenti collatione facta, per errorem seu oblivionem scriptoris in introytu et exitu rationis eiusdem in presenti apodixa tria subscripta capitula sunt obmissa, que omnia poni, scribi et notari debuerant prope subscripta capitula in eadem apodixa contenta, et quantitas pecunie in ipsis tribus capitulis distincta, in summis introytus et exitus apodixe ipsius est commemorata et posita et inclusa. Quorum capitulorum tenor per omnia talis est: Tenor unius ex predictis capitulis continentis predictum Ammiratum olim per diversas vices, a vicesimo secundo octubris usque per totum septimum decimum diem mensis madii, predicte quintedecime indictionis, recepisse a predictis Hugone Talac et Frederico de Incisa et magistro Virgilio de Cathania, magistris Portulanis Sicilie, tam pro restitutione unciarum auri mille ducentarum per

eum mutuatarum Curie, pro solidis stipendiariorum nostrorum et aliis Curie nostre servitiis, quam pro solidis stipendiariorum ipsorum, ad idem pondus: unciarum duo milia sexcentas viginti, tarenum unum et grana decem et novem et medium, sicut in capitulo ipso plene distinguitur, quod in eadem apodixa in introytu rationis ipsius, videlicet prope capitulum introytus dictarum unciarum mille ducentarum per eum a seipso de suo proprio mutuo receptarum, pro solidis stipendiariorum ipsorum, poni debuit et notari, talis est: Ostendit per eumdem quaternum olim per diversas vices, a vicesimo secundo octubris usque per totum septimum decimum diem mensis madii, dicte quintedecime indictionis, in diversis terris recepisse ab Hugone Talac et Federico de Incisa, olim infra eumdem annum magistris Portulanis Sicilie, et postquam infra annum ipsis magister Virgilius de Cathania per Curiam nostram adiunctus fuit in socium in eodem officio, ab eis et eodem magistro Virgilio, pro restitutione predictarum unciarum auri mille ducentarum per eum mutuatarum nostre Curie pro causis predictis, necnon pro solidis stipendiariorum nostrorum, tam de propria pecunia predicti Hugonis et Frederici tunc per eos Curie nostre mutuata, quam de pecunia venditionis exiturarum victualium in eodem introytu, iuxta ipsius quaterni tenorem, per eumdem Ammiratum positis et notatiis pro receptis unciis auri ducentis viginti, tarenis undecim et granis novem, in turonensibus grossis de argento, ana quadraginta octo per unciam, de unciis auri ducentis viginti novem et tarenis quinque olim predicto vicesimo secundo octubris assignatis sibi per eumdem Hugonem ana turonenses grossos quadraginta sex et grana duo per unciam, ea videlicet ratione quod turonenses ipsi ad rationem predictam de turonensibus quadraginta octo per unciam tunc temporis communiter expendebantur in Siciliam, et erat per Curiam ordinatum, et sic propter diminutionem et diversitatem dicti pretii, uncie auri octo, tareni viginti tres et grana undecim deducuntur de summa predicta, necnon numeratis, etiam non inclusis in eodem introytu, unciis septingentis, olim per diversas vices assignatis per eumdem Hugonem, ad litteras predicti Ammirati propterea sibi missas, Petro de Calatagirono, tunc prothontino Panormi, pro supplemento munitionis et armationis vassellorum nostrorum tunc armatorum per eum in civitate ipsa, eo quod idem Petrus de

receptione et assignatione ipsius pecunie tenetur nostre Curie finalem et debitam ponere rationem, computatis in introytu ipso unciis viginti una et tarenis viginti_quatuor per eumdem Ammiratum Curie debitis pro iure exiture salmarum frumenti ducentarum decem et octo, olim extractarum cum quadam navi sua, cuius erat prepositus Henricus Nigrinsus, ferendarum abinde extra regnum, prout idem quaternus particulariter et plene distinguit, ad idem pondus: in summa unciarum duomilia sexcentas viginti, tarenum unum et grana decem et novem et medium.

Tenor duorum reliquorum capitulorum continentium eumdem Ammiratum infra annum quintedecime indictionis solvisse subscriptis nuntiis predicti Iohannis Scorne, pro solidis predictorum stipendiariorum, ad idem pondus, pecunie quantitatem subscriptam, que in eadem apodixa in predicto exitu, videlicet in capitulo pecunie solute predicto Iohanni, videlicet prope capitulum unciarum quinque solutis Berlingerio de Santo Genes, Dominico de Palamario et Aries, poni et solvi debuerant: que pecunia in ipsis duobus capitulis contenta inclusa et connumerata est in predicta summa pecunie solute propterea predicto Iohanni in eadem apodixa, talis est: Tenor unius ex predictis duobus capitulis quod et continentie talis est: Alamanno Sifre deferendas per eum ad predictum Iohannem Scornam pro solidis stipendiariorum ipsorum: uncias ducentas sexaginta. Et tenor alterius ipsorum duorum capitulorum continentie talis: Iacobo de Ponte, nuntio dicti Iohannis Scorne, pro solidis stipendiariorum ipsorum, computatis unciis centum duabus et tarenis tredecim sibi solutis, in pretio salmarum frumenti ducentarum, ordei salmarum centum et salis salmarum viginti: uncias trecentas duas et tarenos tredecim. Volumus quod ex obmissione predictorum trium capitulorum, que in predicta apodixa in predictis introytu et exitu, prope predicta capitula poni, scribi et notari debuerunt, et per errorem scriptoris non fuerunt posita et notata, et pro eo etiam quod predicta pecunie quantitas, in quolibet capitulorum ipsorum contenta, connumerata et inclusa est in summis predicti introytus et exitus, tam particularibus quam generalibus, et quod verificata particularitate receptionis et solutionis pecunie recepte et solute, illis videlicet predictis capitulis, sub quibus et prope que introytus et exitus predicte pecunie, sicut distinguitur, poni et solvi debuit per obmissionem predictorum trium capitulorum, et pecunie in

eis contente summe, tam particulares quam generales, non ascenderent ad quantitatem pecunie in apodixa ipsa distinctam, predictis apodixe et contentis in ea nullum preiudicium et vicium oriatur, et predicta tria obmissa capitula, quodlibet videlicet eorum prope supradicta capitula sub quibus, sicut dictum est, scribi et notari debuerunt, non obstante quod per predictum errorem postmodum scripta et notata sunt, habeantur pro scriptis, positis et notatis ac si essent vere posita et notata, et quod predicte summe, tam particulares quam summarum, simul cum predicta quantitate pecunie in predictis tribus capitulis contenta, verificari debeant ac summari.

In cuius rei testimonium et tam Curie nostre certitudinem, quam predicti Ammirati suorumque heredum cautelam, sibi de predictis omnibus presentem quietantie apodixam fieri et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, mense iulii, quintodecimo eiusdem, prime indictionis, regni nostri anno tertio.

Documento in pergamena, segnato di n. 9411, e conservato nell'archivio della cattedrale di Valenza (Spagna).

Pubblicato dal prof. Huici nella *Revista del centro de Estud. histor.* di Granata ed. an. V (1914), pag. 151, 261, 369, e an. VI 1915 pag. 102 e seg. Per altre notizie su tale edizione dell'Huici vedi sopra, doc. CCXXII.

Ho stimato necessario, per la straordinaria importanza del documento riguardo alla storia economica e militare di Sicilia, di inserirlo in questa *Appendice*, tenendo ragione della sua eccessiva lunghezza, che non comportava di riprodurlo nella serie principale dei documenti. Non occorre ripetere che ho corretto vari errori, e migliorato l'ortografia della trascrizione.

Mi limiterò a rilevare alcuni più notevoli ricordi che trovansi nel documento, il quale ben può dirsi una miniera di nomi, di menzioni di fatti e di provvedimenti, di computi di monete, di designazioni di offici diversi e di corpi di milizie e di arredi militari ed altro. Per il periodo al quale i conti si riferiscono, cioè per due anni da luglio 1285 ad agosto 1287, si desume la notizia di alcuni avvenimenti importanti, ed anche di qualche altro anteriore.

Si ha infatti il ricordo della battaglia navale di Napoli del 1284, nella quale fu preso prigioniero il principe di Salerno, per la spesa della custodia per oltre un anno, da giugno 1284 ad agosto 1285, di

due prigionieri, cioè di Giacomo de Bussono e di Rainaldo Galardo, per ognuno dei quali si dice: «dudum capto per nostrum felix extolium in conflictu et captione principis, qui tunc nostro carceri tenebatur». I cognomi dei due prigionieri sono più esattamente da leggersi: de Bursona e Gaulart, e di essi offre notizia Durrieu, *Les archives angevines de Naples* cit. t. II, pag. 297 e 324, voce *Bursona* (Iacobus de) e *Gaulart* (Renaut).

L'ammiraglio Loria avea (come dice il Muntaner) promesso al Re Alfonso che prima della sua coronazione (che accadde a 14 aprile 1286) avrebbe corsa la spiaggia di Marsiglia per combattervi i nemici (cap. CLII, ed. Bofarull cit. pag. 297). Riferisce indi il cronista la notizia delle fazioni di guerra a Serignan e Béziers. Si ricava dai conti che molti prigionieri furon fatti in quella battaglia, che alquanti furono riscattati e che le galere di Alfonso e di Giacomo vi presero parte.

Nell'anno 1286, nei mesi da giugno ad agosto, avvenne una nuova spedizione del Loria in Africa, contro le isole Kerkene, come prima nel 1284 si era compiuta quella contro le Gerbe. Della spedizione del 1286 il cronista Neocastro non fa alcun ricordo, nè Amari la rileva tra i fatti di quell'anno. Il cronista Muntaner (cap. CLIX, ed. Bofarull cit. pag. 308) accenna brevemente quegli eventi di guerra, e dice che il Loria «puix com se vench el regne de Valencia vesitar sos lochs, e puix com se reculli e sen ana per la Barbaria». Amari, 9ª ed. vol. II, pag. 77 in nota, afferma che «il Montaner, con anacronismo, porta questa correria [del 1284] dopo il passaggio di Giacomo in Calabria [1286], e la confonde con le altre che Loria fece di quel tempo in Levante». I conti del Loria però dimostrano inesatta l'osservazione dell' Amari, e provano la duplice spedizione del 1284 e del 1286 in Libia.

Da questi conti si desume che in Barcellona si aspettava dalle milizie nell'estate del 1286 «recessum predicti Ammirati, ut cum eo ascenderent galeas predictas, tunc ad insulam Querkani profecturas», che una violenta tempesta si ebbe allora nei mari di Catalogna col danno di varie navi e di una galera «ingradata de mari in terra in maritima Barcellonie», e che dovette rimuoversi dall'incagliamento «varando de terra in mari». Altre navi, che erano in viaggio nell'agosto per le Kerkene, dovettero riparare in Maiorca «ob tempestatem supervenientem in eorum viagio a maritima Russilioni usque ad insulam Maioricarum in eundo ad predictam insulam Querkani». Di quelle galere alcune erano state armate in Catalogna: «in navigando, cum . . . . aliis galeis armatis in Catalonia, a partibus ipsius in insulam Querkani». L'armamento delle navi era stato eseguito in Catalogna e Maiorca a spese comuni, cioè in metà per ognuno dei due sovrani Alfonso di Aragona e Giacomo «ad expensas ipsius predicti domini fratris nostri et nostrum *armatorum*

in Catalonia et Maioricis ». La ripartizione delle spese è così accennata « de qua medietas predictum dominum fratrem nostrum et reliqua medietas nos contingunt » (Cfr. sopra, pag. 458). Pervenute in Sicilia quelle navi, riunironsi alle altre esistenti nei porti dell'isola e destinate a recarsi in Africa.

Una battaglia seguì nell'agosto del 1286 alle Kerkene, come appare dai conti. Essa riuscì felice per le armi siciliane, e furon presi prigionieri moltissimi di quegli abitanti. Più tardi, nell'ottobre, furono inviate due navi, sotto il comando dei comiti de Montesivo e Safont alla città di Gabes in terraferma (appellata qui *Caps*) e che da nome al golfo, nel quale sono le isole Kerkene e Gerbe. Lo scopo era per riscuotere il danaro del riscatto del capo saraceno Margam Ibn Sabir, che era caduto prigione dei Siciliani nella battaglia alle Gerbe del 1284 e che rimase in carcere in Messina sino al 1289 e poi fu condotto in Africa e reso libero interamente (V. sopra, pag. 97), e per provvedere alla liberazione di alcuni Saraceni presi nel combattimento delle Kerkene. In tredici galere furono portati a Trapani i prigionieri saraceni, e si ricava dal documento che 1254 di ambo i sessi ne furono venduti come schiavi in Trapani ed in Palermo in settembre ed ottobre per il prezzo di oncie di oro 1442, tarì 22 e grana cinque, ed altri ottennero il riscatto con la somma di oncie di oro 232, e tarì 18. Si ha pure notizia che due Saraceni neri furono mandati in dono (*in exenium*) al Doge di Venezia.

Sul viaggio del Loria da Trapani a Palermo e quindi a Messina in settembre 1286, insieme a Manfredi di Saluzzo, per presentarsi al Re, i conti ci apprestano interessanti ricordi, dei quali ho fatto in parte menzione sopra (cfr. doc. CCXXX).

Il cronista NEOCASTRO, seguito dall'AMARI (9ª ed. vol. II, pag. 181 e seg.), riferisce estesamente le vicende dell'assedio di Augusta nel 1287 da parte degli Angioini, che ne furono poscia respinti; ma i conti del Loria offrono particolari notizie su l'espugnazione di quel castello, « in quo rebelles et hostes nostri morabantur inclusi », e su la carestia di frumento avvenuta in Messina per tale incursione. Su ciò vedasi sopra, doc. CCXXXVIII, per il viaggio di nave con frumento in Catalogna.

Della battaglia navale nel golfo di Napoli, tra Castellammare e Sorrento, in giugno 1287, vinta dal Loria contro gli Angioini i conti forniscono pure ricordi notevoli. Il NEOCASTRO espone ampiamente quei fatti nel cap. CXI (*De victoria quam Rogerius de Lauria habuit in littore Surrenti*, ed. GREGORIO cit., t. I, pag. 175 e seg.); e narra che ogni galera portava il nome di un comune della Sicilia, che i prigionieri nemici *fuerunt plusquam V. M.* [quinque millia] ed inviati a Messina, che il Loria habuit *nomine regis* insulam Ysele » e non in dono, come

per le Gerbe riteneva il Muntaner avesse fatto con privilegio il Re Pietro I (cap. CLIX cit.), e che bentosto sorse presso gli Angioini ed i loro aderenti il desiderio di trattative di pace, onde si conchiuse la tregua di due anni molesta ai Siciliani (cfr. prima, doc. CLXVII). In questi conti si legge espressamente: « infra mensem iunii, eiusdem indictionis [XV, 1287], infra Neapolim et Surrentum . . . . cum nostro felici extolio in conflictu galearum nostrorum hostium », e si annota che l' Ammiraglio ricevette oncie di oro 3569 e tari 10 per il riscatto dei prigionieri angioini, compresi settantuno uomini di Napoli ed i prigionieri di Gaeta, Sorrento e Cava, e che condusse dopo la battaglia i prigionieri suddetti parte in Messina in quell'arsenale e nella sua casa, e parte in Palermo ed in Cefalù, e che diè oncie centoventi per il prezzo di una nave nemica « olim capte per predictum nostrum extolium in mari Surrenti » Per l' ambasceria del Conte d'Artois in Messina che avvenne dal 12 luglio al 4 agosto, dai conti si rilevano pure altri ricordi, dei quali ho già fatto cenno (cfr. doc. CCXXXIII).

Giova alla migliore notizia delle condizioni delle isole napoletane e di alcune terre di Calabria, occupate dai Siciliani, quanto si designa inoltre nei conti, cioè la composizione in oncie quarantuno offerta al Loria dagli abitanti di Procida « in quibus composuerunt cum eo ne dampnificaret eosdem », in seguito alla presa di Procida del 1286, della quale fa menzione Michele Parascandolo, *Procida dalle origini ai tempi nostri*. Benevento, 1893, pag. 181; la munizione della terra e castello di Scalea e degli altri castelli « nostri dominii terre eiusdem circumadiacentium » da ottobre 1286 in poi; la liberazione di alcuni balestrieri catalani che erano tenuti in carcere in Tropea *per hostes nostros* nel 1287; e la custodia e munizione del castello di Ischia dal 9 luglio 1287 « quo castrum ipsum in dominio nostro recepit [Ammiratus] » sino a tutto settembre 1288.

Su l' armamento del naviglio di guerra desumonsi dal documento molte notizie per il modo come eseguivasi in Sicilia, Catalogna e Maiorca, nei porti più notevoli di cotali regioni, specialmente in Val di Mazzara ed in Barcellona, per fornimento e riparazione di navi nelle sedi opportune, anco nell'arsenale di Messina, e per i marinai che venivano ammessi nelle galere e per il loro vitto e biscotto e le merci che compravansi in Barcellona e Maiorca ed altrove. Si assoldavano i marinai in Sicilia ed in Catalogna: e nell'isola, oltre i Baiuli e giudici, ai quali affidavasi l'incarico, come ai tempi del Re Pietro I (cfr. Carini, *De rebus*, p. 331 e seg.) erano speciali persone, che dall'Ammiraglio inviavansi « ad diversas terras Sicilie ultra fluvium Salsum pro conducendis et solidandis marinariis pro armatione vassellorum ipsorum ». In Barcellona, Valenza e Tarragona riunivansi i marinai catalani o latini (come vengono indicati) per recarsi nelle galere, ed anche eranvi soldati da cavallo

con la paga di tarì due al *giorno*, e *giannetti* saraceni che viaggiavano per servizio regio. Aveva altresì promesso di venire da Barcellona nell'isola Giacomo di Pietro fratello del Re Giacomo, « cum equitibus quatraginta in Siciliam ad nostra servitia », ed a tale scopo si destinava per lui in luglio 1286 un vistoso assegno. Cfr. pure sopra, pag. 592.

Era a reciproco vantaggio dei sovrani di Aragona e di Sicilia « pro communibus servitiis et utilitatibus », che si armava quel naviglio, e quindi si trovano nei conti registrati gli introiti di somme mutuate da mercanti catalani, come da altri di Sicilia, tra i quali deve ricordarsi il Cancelliere del regno, Giovanni da Procida, per la somma di oncie di oro 139. 19. 12.

Notevole è la menzione dell'obbligo di alcuni feudatari comiti di navi di prestare il servizio militare per i loro feudi, e della somma che dovettero pagare « eo quod in anno ipso in armata dicti extolii personaliter non fuerunt ». Per il denaro della *promissione*, ossia colletta che riscuotevasi dai vari comuni dell'isola per le spese dell'armamento del naviglio, tanto in Sicilia che in Catalogna, si hanno importanti notizie del preciso metodo (come peraltro in tutto il sistema finanziario di quel tempo), col quale adempivansi quelle attribuzioni dai Giustizieri, giudici, castellani e speciali incaricati, secondo la tassazione stabilita, in modo simile alle norme delle epoche sveva ed angioina.

Riguardo alle navi è una svariata nomenclatura derivante dalle varie forme di esse, cioè: vascelli, galeoni, teride, panfulo o panfilo (come trovasi in DUCANGE), vaccetta ed altre; e si ha il ricordo di due navi, una ad ottanta remi ed altra a cento, e di una galera dell'Ammiraglio, per la quale si tagliavano le legna necessarie in Messina per la costruzione che se ne faceva presso il monastero del S. Salvatore di Lingua del Faro. Per oggetti vari destinati a corredo delle navi riscontransi i nomi di lance, chiodi, sbarre, globi per antenne (*racinapalios*, e forse *racci* del DUCANGE), scudi, quadrelli, stendardi, pennoni e simili. Si rinviene pure la menzione di varie speciali cariche ed uffici, come quelli di collettori della promissione, corrieri (*cursores*), spenditore e repostiere dell'ospizio della regina, conservatore delle armi del naviglio, oltre le particolari denominazioni di gente di marina, nocchieri, lancieri pedoni, lanciatori (*jaculatores*), carpentieri, calafati ed altri.

Si rileva ancora che all'Ammiraglio spettava oncia una di oro al giorno per suo stipendio, oltre a salme trecento di frumento e tredici di vino all'anno e la quarta parte delle prede fatte dai pirati, e si riscontra il ricordo della regolare presentazione dei conti del Secreto e del Maestro Portolano del regno, connessa al sindacato, ed infine è frequente il computo di somme tra oncie e libbre di denari regali e iaccenesi e la moneta di turonesi.

Credo utile aggiungere qui un prospetto riassuntivo dei conti, nel modo in cui le cifre trovansi segnate per le somme parziali e totali.

INTROITI E SPESE

secondo i conti descritti nei documenti segnati di n. CCXXII e CCXLI

CONTI DA APRILE A SETTEMBRE 1283

(doc. CCXXII)

INTROITO IN DENARO

Da mercanti genovesi per estrazione di frumento	oncie	1000.
Da Bertrando Bellopodio Tesoriere	»	6429. 2. 14.
Da terre di Calabria e Principato per riscatto del bottino, cioè:		
da terra di Cetraro	»	75. 12. 10.
» di Ravello	»	100.
» di Positano	»	30.
» di Ischia	»	40.
Da marinai di Malta	»	20. 26. 13.
Da almogaveri per lucro	»	36. 16.
Da vendita di bottino fatto da almogaveri .	»	42.
Da università di Giudei di Messina	»	3.
Da comiti per vendita di oggetti.	»	168.
Da vendita di orzo	»	53. 10.
Da denaro ricevuto in mutuo	»	588. 6. 5. 1/2
	Totale oncie	8796. 19. 4. 1/2

INTROITO IN FRUMENTO

Da Bertrando Bellopodio Stratigoto Tesoriere .	salme	400.
Da Andrea Amalfitano	»	100.
Da Bertrando Bellopodio	»	50.
Da Andrea de Procida procuratore della Chiesa di Catania	»	165.
Da Ruggiero di Siracusa Secreto.	»	314. 12.
	Totale salme	1029. 12.

INTROITO IN BISCOTTO

Da Garsia di Lorenzo	quintali	624	90
Da Balduccio Formaggio	»	220	
Da comito Pellegrino de Amalfia	»	2565	33
Totale quintali		3410.	23.

Pani freschi	N.	3256

INTROITO IN COSE DIVERSE.

Scudi e pavesi	N.	70.
Cacio	quintali	300
Carni salate	»	15.
Vino	salme	510
Olio	cafisi	30.
Candele	rotoli	52.
Ceci	salme	4
Fave	»	4.

ESITO

A nocchieri, balestrieri, marinai e calafati	oncie	4657.	1.	17.
Ai nocchieri e balestrieri aragonesi e catalani per soldo	»	1324.	23	18.
Ai suddetti di altre navi per soldo	»	845	15	19. 1/2
A Protontino e nocchieri in Messina	»	759.	12.	5
Per prezzo di sacchi e merci diverse per il naviglio	»	521.	22	6.
Per vitto di comiti, nocchieri ed altri	»	734.	17.	2
Totale oncie		8843.	2.	17.

Per panatica dei marinai, armi e comestibili diversi, la quantità notata in introito.

CONTI DA LUGLIO 1285 AD AGOSTO 1287
(doc. CCXLI)

INTROITO IN DENARO

Da diverse persone, mercanti ed altri e da mutui.	oncie	1330.			
Per armare galere in comune, per la metà spettante al Re di Sicilia	»	2480.	15.	18.	1/2
Da mutui fatti dall' Ammiraglio e dal denaro della *promissione*	»	11506.	12.		
Da officiali per riparazione ed armamento del naviglio	»	653.	26.	17.	1/2
Da comiti feudatarî di Messina per loro servizio.	»	1183.	17.	14.	
Da denaro ricevuto per liberazione di prigionieri nella battaglia di Sorrento	»	3569.	10.		
Da diverse persone per vendita di navi, liberazione di prigionieri ed altro	»	269.	16.		
Dedotte le cose comprate. Totale	oncie	26128.	7.		

ESITO

Per comiti, nocchieri, balestrieri e marinai per armamento di galere, noleggi, merci diverse .	oncie	1236.	17.		
Per armamento di vascelli ed altre spese e per i prigionieri saraceni, in metà	»	181.	10.	14.	
Per denaro assegnato alla Camera della regina ed all'ospizio regio	»	76.	1.	15.	
Per pagamento di soldati	»	3294.	16.	1.	
Per assoldare marinai, e servizî dell'armata .	»	11724.	27.	17.	1/2
Per acquisto di frumento ed altro, paga di soldati, restituzione di mutui	»	....7.	18.	16.	
Per ritenzione di somme mutuate dall'Ammiraglio alla regia Corte	»	2750.			
Totale	oncie	26189.	15.	4.	

FINE DEL VOLUME PRIMO

INDICI

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DI PERSONA

Il numero indica la pagina. Le indicazioni per i nomi dei Re aragonesi di Sicilia si tralasciano e riferiscono al proprio documento.

B

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DI LUOGO

(Il numero indica la pagina. L' indicazione per il nome *Sicilia* si tralascia se è nell'intitolazione regia o denota regno).

A

R

V

CORREZIONI ED AGGIUNTE

Pag. VIII lin. 24 e seg.	ed. Siragusa, Roma 1887, pag. 174
» LXXIII l. 28 in questo	nel quinto
» LXXV l. 32 *unesimo*	*unatunesimo*
» LXXVIII l. 27 *Chronicon*	*Chronicon plac. et Chron.* …
» XCIV l. 7, 15; CXIII l. 10; CXVI l. 5, 1283	1282
» C l. 32 e seg.	Nei tempi anteriori, quando fortificavasi la città, fu serbato (1573) in quella chiesa di S. Spirito, già alquanto trasformata, il quadro dello *Spasimo*, opera sublime di Raffaello, poi di là involata nel 1661. Cfr. V. Di Giovanni, *La chiesa di S. Spirito o dei Vespri* (nelle *Nuove Effemeridi siciliane*. Palermo, 1881. Ser. 3a, vol. XII, pag. 188 e seg.)
» CXXVI l. 1 Logoteta	Logoteta di cognome, e non Protonotaro
» » l. 6 al Protonotaro	al predetto Logoteta
» 6 l. 3 n. X	n. XI
» 11 l. 15 Amari	dopo Amari, il Fiorito e
» 17 l. 26, 190	90
» 24 l. 20 la derivazione	la pretesa derivazione
» 35 l. 4 di Catanzaro	di Cartelliano
» 44 l. 31, 1279	1279 (m. c. 1280).
» 65 l. 29	Doc. *7 gennaio 1283*. Annunzio di arrivo del figlio del Re di Tunisi (in Carini, *De rebus*, pag. 281, e Silvestri, *Appendice*, pag. 81). Sunto in Mas Latrie, *Traités* cit. vol. di *Supplément* 1872, pag. 62.
» 67 l. 30	Doc. *1 marzo 1283*. Su la venuta di ambasciatori del figlio del Re di Tunisi (in Carini, *De rebus*, pag. 500). Sunto in Mas Latrie, *Traités* cit. vol. di *Supplément* 1872, pag. 63.

Pag. 67 l. 37 in quell'	dopo quell'
» 78 l. 18 Baveno	Baverio
» 98 l. 17 nel 1291	nel 1289
» 108 l. 18 tempori us	temporibus
» 209 l. 3	Edito con varianti da MAS LATRIE, *Traités* cit. vol. di *Supplément*, 1872, pag. 43, doc. XV. Legge il nome (F) di Maioli in *Ferrer*.
» 210 l. 16	Edito con qualche omissione da MAS LATRIE, cit. 1872, pag. 43, doc. XVI.
» 222 l. 17	Cfr. il privilegio del 14 gennaio 1283 in CARINI, *De rebus*, pag. 275.
» 230 l. 15.	Si ha la menzione di tal documento, con data erronea 22 febbraio 1287, in VILLABIANCA, *Sicilia nobile*. Palermo, 1754, parte II, pag. 178.
» 249 l. 15 a lui fatta	fatta
» » l. 17 e come	come
» 286 l. 5 posterioriori	posteriori
» 291 l. 32 ed altro (p. 208)	ed altro (p. 191).
» 300 l. 30 Federico	Federico *(corr.* Enrico)
» 363 l. 4 quo (dabsit)	(quod absit)
» 394 l. 36, 1289	1288
» 404 l. 4 t. 1	t. II.
» 420 l. 20	Edito, senza indicazione di data, da Isidoro TERRANA, *Discursus super successione Comitatus Calatanixettae*. Panormi, 1720, pag. 53.
» 485 l. 29 degli	*om.*
» 574 l. 36 couchieri	nocchieri

INDICE ANALITICO

Documenti falsi.

Regno di Pietro I
(7 settembre 1282 a 10 novembre 1285)
Giacomo Luogotenente generale del Regno dal 7 maggio 1283 in poi.

Notizie preliminari

Periodo dei preparativi di conquista

Periodo posteriore all'acclamazione in Palermo (7 settembre)

Documenti di data incerta.

Documenti falsi.

Regno di Giacomo

(succ. 11 nov. 1285, cor. 2 febb. 1286, abdica 3 nov. 1295)

Federico Luogotenente generale del regno dal 12 luglio 1291 in poi.

APPENDICE

Aggiunte al I volume

Regno di Pietro I.

Regno di Giacomo.

DELLO STESSO AUTORE

La Mantia *Giuseppe* — Codici di leggi romane sotto i Barbari. Cenni. Palermo, 1880.

— *Francesco e Giuseppe* — Consuetudini di Linguagrossa ora per la prima volta pubblicate. Palermo, 1897.

— — Consuetudini di S. Maria di Licodia ora per la prima volta pubblicate. Palermo, 1898.

— *Giuseppe* — Dei reali Archivi di Sicilia. Memoria inedita del can. Rosario Gregorio. Palermo, 1899.

— Documenti inediti in lingua spagnuola (1381 - 1409) in Sicilia. Palermo, 1899.

— Indice generale dell'*Archivio Storico Siciliano*, pubblicazione periodica della Società Siciliana per la Storia Patria (anni 1873 - 1900). Palermo, 1902.

— Su la Biblioteca della Società Siciliana per la Storia Patria negli anni 1892 - 1900. Relazione. Palermo, 1903. — Altra per gli anni 1901 - 1913.

— I Capitoli delle Colonie greco - albanesi di Sicilia dei secoli XV e XVI, raccolti e pubblicati. Palermo, 1904.

— I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi. Continuazione e fine del volume III. I Feudi di Val Mazzara. Fasc. V e VI (nei *Documenti* della Società predetta). Palermo, 1904.

— I Re di Sicilia e le dimore regie dell'Isola (nella rivista *La Sicile illustrée*). Palermo, 1905 e 1906.

— Su i frammenti di due registri originali degli anni 1353 - 55 di Ludovico d'Aragona, Re di Sicilia. Notizie e regesto (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XXX). Palermo, 1905.

— Le Pandette delle gabelle regie, antiche e nuove, di Sicilia nel secolo XIV, raccolte e pubblicate. Palermo, 1906.

— Su l'uso della registrazione nella Cancelleria del Regno di Sicilia dai Normanni a Federico III d'Aragona (1130 - 1377). (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XXXI). Palermo, 1906.

— Il Palazzo reale di Palermo e le sale del Duca di Montalto (1638). Conferenza (nella rivista *La Sicile illustrée*). Palermo, 1907.

— Capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia, posteriori al 1272 (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XXXII). Palermo, 1907.

— Il primo documento in carta (Contessa Adelaide, 1109) esistente in Sicilia e rimasto sinora sconosciuto. Palermo, 1908.

— Documenti su le relazioni del Re Alfonso III d'Aragona con la Sicilia (1285 - 1291). (Estr. dall'*Anuari (1908) de l'Institut d'Estudis Catalans*). Barcelona, 1909.

— La guerra di Sicilia contro gli Angioini negli anni 1313 - 1320 e la data dei Capitoli di nuove gabelle regie per le galere e la difesa del regno. Palermo, 1910.

— Intorno ai documenti inediti riguardanti le relazioni del Re Alfonso III d'Aragona con la Sicilia negli anni 1285 a 1291. Comunicazione fatta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti (Estr. dal vol. IX, serie 3ª). Palermo, 1911.

— Di un progetto di descrizione dei feudi della Sicilia nell'anno 1802 (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XXXVII). Palermo, 1912.

— Di una consuetudine giuridica antica in S. Pietro sopra Patti nel 1482. Palermo, 1913.

— Bibliografia dell'epoca del Re Vittorio Amedeo II in Sicilia (Estr. dal volume del prof. Garufi, *Rapporti diplom. tra Filippo V e Vittorio Amedeo II*). Palermo, 1914.

— Testamento dell'Infante D. Pietro d'Aragona, fratello di Alfonso *il magnanimo*, Re di Sicilia, del 4 giugno 1436 (Estr. dal vol. X, serie 3ª degli *Atti della R. Accademia di scienze*). Palermo, 1914.

— Su le riviste italiane di storia in Trento, Trieste e Dalmazia. Notizia bibliografica (Estr. dell'*Arch. Stor. Sic.* an. XL). Palermo, 1915.

— Su i più antichi Capitoli della città di Palermo dal secolo XII al XIV e su le condizioni della città medesima negli anni 1354 a 1392 (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XL). Palermo, 1915.

— La Secrezia o Dogana di Tripoli ed i Capitoli della sua amministrazione, approvati e riformati dai Vicerè di Sicilia negli anni 1511 a 1521 (Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XLI). Palermo, 1916.

— Messina e le sue prerogative dal regno di Ruggiero II (1130 - 1154) alla coronazione di Federico II aragonese (1296). Estr. dall'*Arch. Stor. Sic.* an. XLI. Palermo, 1916.